

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI
INCHIESTA SULLE CONDIZIONI
DEI LAVORATORI IN ITALIA

VOLUME X

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO
GIURISPRUDENZA NELLE CONTROVERSIE DEL LAVORO
GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE

Relatore: On. LEOPOLDO RUBINACCI

SEGRETARIATI GENERALI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ROMA MCMLIX

IL PARLAMENTO ITALIANO, nel corso della II Legislatura (1953-1958), - in base all'articolo 82 della Costituzione ed agli articoli 135-137 e 115-116 dei Regolamenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - ha approvato la proposta dei deputati *Alessandro Buttè* e *Ettore Calvi* per una **Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia.**

La realizzazione dell'inchiesta è stata demandata ad una **Commissione parlamentare** con il compito di condurre una approfondita ed esauriente indagine sulle condizioni dei lavoratori delle aziende, in ordine alla applicazione della legislazione sociale e dei contratti collettivi, alle condizioni morali ed ai rapporti umani nei luoghi di lavoro, alle provvidenze sussidiarie ed integrative in atto nelle aziende, e di suggerire al Parlamento ed al Governo provvedimenti atti a migliorare e perfezionare il sistema protettivo del lavoratore e la sua rigorosa applicazione.

* * *

La **Commissione parlamentare**, costituita con deliberazioni della Camera dei Deputati del 28 gennaio 1955 e del Senato della Repubblica del 3 marzo 1955 (*Gazz. Uff. 27 aprile 1955, n. 96*), è stata così composta (*):

PRESIDENTE: *on. LEOPOLDO RUBINACCI.*

VICE PRESIDENTI: *sen. Cristoforo Pezzini, on. Oreste Lizzadri.*

SEGRETARI: *sen. Stefano Perrier, on. Massimo Caprara, sen. Francesco Zane.*

deputati: *Mario Bettoli, Corrado Bonfantini, Alessandro Buttè, Ettore Calvi, Nunzio Caroleo, Francesco Colitto, Michele del Vescovo, Eristia Gennai Tonietti, Riccardo Lombardi, Agostino Novella, Giuseppe Rapelli, Giovanni Roberti, Vincenzo Sangalli, Vito Scalia, Alberto Simonini, Carlo Eugenio Venegoni.*

senatori: *Pietro Amigoni, Cesare Angelini, Alfonso Artiaco, Filippo Asaro, Giuseppe Bardellini, Carlo Braitenberg, Antonio Bussi, Arturo Colombi, Francesco De Bosio, Michele Mancino, Francesco Mariani, Nicola Nacucchi, Celeste Negarville, Luigi Russo, Giuseppe Salari, Alessandro Schiavi, Emilio Sereni, Lorenzo Spallino, Leopoldo Zagami, Vincenzo Zucca.*

(*) La Commissione, in base all'art. 2 della deliberazione istitutiva, è stata composta di 15 deputati e 15 senatori, oltre il presidente. L'elenco comprende tutti gli onorevoli deputati e senatori che hanno fatto parte della Commissione stessa, anche se successivamente sostituiti.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN ITALIA è stata coadiuvata da due segreterie:

– **Segreteria tecnica:**

composta degli esperti: prof. *Giorgio Cannella*, prof. *Mario Figà-Talamanca*, dr. *Emanuele Levi*, dr. *Ugo Piazzi*, dr. *Lamberto Siniscalchi*, ing. *Ferdinando Vasetti*.

– **Segreteria parlamentare:**

diretta dal dr. *Paolo Ferri* della Camera dei Deputati.

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN ITALIA

IL PRESIDENTE

Al Presidente della Camera dei Deputati
ON. GIOVANNI LEONE

Al Presidente del Senato della Repubblica
SEN. CESARE MERZAGORA

Ho l'onore di presentare al Parlamento una Rassegna di giurisprudenza del lavoro, redatta per iniziativa della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, che ho avuto l'alto incarico di presiedere.

Il compito assegnato alla Commissione dal provvedimento istitutivo non era quello di studiare e predisporre progetti di riforma in questo o quel settore di lavoro subordinato, per questa o quella forma di tutela previdenziale; bensì di accertare, in concreto, in quali condizioni e con quali garanzie per la tutela dei loro diritti e per il soddisfacimento dei bisogni di vita per loro ed i familiari, i lavoratori prestassero la loro opera retribuita alle dipendenze di imprese, al fine, in conseguenza, di suggerire al Parlamento ed al Governo provvedimenti atti a migliorare ed a perfezionare il sistema protettivo del lavoratore e la sua rigorosa applicazione.

Dell'attività svolta dalla Commissione per il conseguimento di questo fine, delle diverse fasi attraverso le quali tale attività è stata espletata, della laboriosità di impostazione tecnica del piano generale di lavoro, della vastità ed ampiezza delle indagini esperite, del contributo generoso di mezzi e di collaborazione tecnica offerto da ministeri ed enti pubblici in genere, dell'apporto di lavoro, con infaticabile solerzia e con rara competenza, dato dalle

segreterie della Commissione, e soprattutto del poderoso, delicato lavoro disimpegnato, con vero spirito di sacrificio, dai componenti della Commissione, si è data notizia, con indicazione di cifre, di per se stesse eloquenti, nelle lettere di presentazione di altri volumi di questa collana (1).

Tutto questo immane, complesso lavoro, però, sarebbe rimasto incompleto e certamente non del tutto soddisfacente proprio per le finalità dell'inchiesta, se non fosse stato accompagnato dalla visione degli aspetti patologici del sistema normativo del lavoro e della previdenza sociale.

Le ragioni di un conflitto di interessi, le soluzioni ad esso date, anche se tra loro contrastanti e mutevoli, la frequenza di una stessa contestazione o di aspetti diversi di una stessa questione, la evoluzione nella interpretazione di una norma, il consolidarsi di un indirizzo interpretativo, lo sforzo di colmare una lacuna, l'esigenza di una estensione analogica, la decisione di una controversia, legibus soluta, ma più aderente alla esigenza sociale da soddisfare, offrono spunti preziosi per l'intervento del legislatore al fine di migliorare e perfezionare l'ordinamento giuridico vigente.

Non poteva, perciò, la Commissione — il cui compito era preordinato e diretto proprio al conseguimento di questo fine — trascurare la raccolta della giurisprudenza in materia di lavoro e di previdenza sociale.

Per esigenze di divisione di compiti, oltre che per la distinzione tra diritto del lavoro e diritto della previdenza sociale, sono stati costituiti due gruppi di lavoro, composti da docenti universitari, giuristi, magistrati ed esperti, di alto valore, che hanno reperito, selezionato e sistemato la giurisprudenza attorno agli argomenti di due distinte tematiche, elaborate e preordinate dal Presidente della Commissione, rispettivamente per le controversie di lavoro — prima parte del volume — e per quelle previdenziali — seconda parte del volume. I contributi singoli di lavoro in cia-

(1) v. ad es.: Lettera di presentazione del Volume VI. — *Le commissioni interne.*

scuna parte, opportunamente coordinati, costituiscono, nel loro insieme, una esposizione organica e sistematica del materiale raccolto.

Nell'ambito dell'ordinamento del lavoro e della previdenza sociale, come in nessun altro campo del diritto, l'opera interpretativa della giurisprudenza è duramente impegnata, a causa delle imperfezioni e della mancanza di coordinamento delle norme vigenti, e si manifesta diffusamente con potere creativo, sia a causa delle lacune esistenti nell'attuale ordinamento, sia - e principalmente in qualche particolare grave questione - a causa del distacco tra la disciplina positiva della materia e l'esigenza sociale, che la stessa vuol soddisfare.

Questa raccolta di giurisprudenza, dunque, mentre dà atto dello sforzo fatto dalla Magistratura italiana per colmare lacune, sanare imperfezioni, soddisfare esigenze mal tutelate, gioverà certamente al Parlamento per individuare punti che richiedono un intervento legislativo e per scegliere soluzioni da adottare ed indirizzi da seguire.

Con questo scopo la Commissione l'ha realizzata e con questo auspicio sono oggi onorato di presentarla al Parlamento.

LEOPOLDO RUBINACCI

I risultati della inchiesta sono stati pubblicati, a cura dei *Segretari generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, avv. CORALDO PIERMANI e dott. NICOLA PICELLA*, in due collane, contenenti:

LE RELAZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI

- Vol. I. - DISTRIBUZIONE DEL LAVORO SUBORDINATO IN ITALIA.
- Vol. II. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Compendio delle norme protettive del lavoro.*
- Vol. III. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Osservanza delle norme protettive del lavoro.*
- Vol. IV. - LEGISLAZIONE PROTETTIVA DEL LAVORO: *Osservanza delle norme sull'igiene e sicurezza del lavoro.*
- Vol. V. - CONTRATTI E CONTROVERSIE COLLETTIVE DI LAVORO.
- Vol. VI. - COMMISSIONI INTERNE.
- Vol. VII. - INDAGINI SUL RAPPORTO DI LAVORO: *Retribuzione - Orario di lavoro - Qualifiche e carriera del lavoratore - Trattamento e tutela delle lavoratrici.*
- Vol. VIII. - RAPPORTI PARTICOLARI DI LAVORO: *Contratti a termine - Lavoro in appalto - Lavoro a domicilio - Apprendistato.*
- Vol. IX. - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO.
- Vol. X. - RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO.
- Vol. XI. - PREVIDENZA SOCIALE: *Aspetti statistico-finanziari - Effetti sulle condizioni economico-sociali e sanitarie dei lavoratori - Soggetti protetti - Enti gestori.*
- Vol. XII. - PREVIDENZA SOCIALE: *Concessione e godimento delle prestazioni - Interferenze e lacune - Problemi particolari del sistema di tutela - Contenzioso - Conclusioni della Commissione.*
- Vol. XIII. - PREVIDENZA SOCIALE: *Casse mutue private sostitutive.*
- Vol. XIV. - RAPPORTI UMANI E PROVVIDENZE SUSSIDIARIE E INTEGRATIVE.
- Vol. XV. - CONDIZIONI DI VITA DEL LAVORATORE: *Risultati dell'indagine statistica sugli aspetti aziendali ed extraziendali.*
- Vol. XVI. - CONDIZIONI DI VITA DEL LAVORATORE: *Risultati delle indagini particolari sugli aspetti extraziendali.*

* * *

I DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI

Ciascun volume di tale collana corrisponde, non numericamente, ma nella materia, ai volumi della collana delle *Relazioni* per i quali la documentazione è stata reperita.

CRITERI PER LA CONSULTAZIONE DELLE RELAZIONI

1. — Impostazione della pubblicazione.

In applicazione del « Piano generale di pubblicazione » dei risultati dell'inchiesta, predisposto dal Presidente On. Leopoldo Rubinacci, il coordinamento generale - effettuato a cura dei Segretari generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - per l'impostazione della Collana delle « Relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia », è stato ispirato al criterio specifico di presentare una pubblicazione che, pur conservando intatta la natura precipua e l'interesse particolare, inerenti ad una esposizione dettagliata dei risultati di una Inchiesta parlamentare a carattere nazionale, offrisse in ciascun volume una costruttività sistematica, aderente per quanto possibile all'ampiezza e rilevanza degli istituti e che, soprattutto, potesse assolvere compiutamente alla finalità e funzionalità che debbono caratterizzare ogni atto parlamentare: quelle, cioè, di una agevole e concreta consultazione e di una facile ed immediata acquisizione di dati ed esperienze.

In attuazione di tale indirizzo, il coordinamento generale - dopo una accurata revisione tecnica e formale del testo - è stato realizzato in quattro fasi di lavoro corrispondenti alla strutturazione in parti, capitoli, sezioni e paragrafi; all'inserimento in note dei richiami legislativi; all'aggiornamento, egualmente in note, del testo e dei richiami; all'armonizzazione e stesura definitiva delle tabelle.

a) *La prima fase di strutturazione ha inteso assolvere alle esigenze di un ampio ridimensionamento dei testi presentati, onde conferire ai volumi degli Atti caratteristiche similari, adeguate ed indispensabili a trasformare le singole relazioni e le corrispondenti documentazioni in compiute ed esaurienti trattazioni dei singoli istituti e dei particolari argomenti.*

b) *La seconda fase di lavoro è stata improntata ai più moderni e funzionali sistemi di impostazione editoriale, nella considerazione precipua di permettere l'accennata completa e rapida consultabilità degli Atti, ovviando alle note carenze, generalmente presenti nelle pubblicazioni a carattere scientifico, ove i richiami a norme giuridiche o a testi legislativi vengono redatti con indicazioni scarsissime, tali da renderli spesso di difficile intendimento o da impegnare il consultatore in ricerche non lievi di biblioteca e di archivio.*

c) *La terza fase del coordinamento è stata indirizzata ad evitare inconvenienti a volte affiorati nella pubblicazione degli Atti delle precedenti inchieste parlamentari; quelli, cioè, che essi, per la edizione ritardata in parte, se non in tutto, venissero, poi, considerati inattuali perché scaduti nel tempo, tali da costituire unicamente una opera storica o letteraria, e non più attendibile o consultabile, inconvenienti questi che, però, è facilmente comprensibile si verificano - dato il lungo periodo di lavoro necessario per la effettuazione dell'inchiesta, dipendente dalla ponderosità del compito e dall'ampiezza delle indagini - nelle more tra la compilazione dei testi ed il momento successivo della definitiva pubblicazione.*

Riferendosi, però, l'inchiesta ad un determinato periodo sociale, economico e storico del Paese è altrettanto evidente ed imprescindibile che le risultanze della stessa debbano essere chiaramente riferibili al periodo medesimo, cristallizzandosi nel tempo considerato, onde permettere una ampia visuale di esame e la costruzione di quel quadro ben definito, la cui individuazione è indispensabile per l'acquisizione di esperienze e per lo studio degli strumenti adeguati a risolvere i problemi specifici e le carenze lamentate.

Provvedendo a tutti gli aggiornamenti possibili dei testi sino all'atto della pubblicazione, e a condensarli in note corrispondenti ai singoli argomenti, il problema della attendibilità dei testi stessi è risolto, contemperando, così, i due criteri di dare un quadro del materiale all'atto del termine dell'inchiesta, e di evitare che i volumi possano essere considerati, nel momento stesso nel quale vengono distribuiti, di non più attendibile ed utile consultazione.

d) La quarta ed ultima fase ha avuto per finalità l'armonizzazione delle tabelle, comprensive di dati statistici, di riepiloghi di norme e testi legislativi e di prospetti di modalità; tutte intese a volere offrire una base di ulteriore comprensibilità dei testi, indipendentemente dalla documentazione riportata nei volumi corrispondenti.

2. — Distribuzione della materia.

La Collana delle Relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, comprende 16 volumi.

Ciascun volume è diviso in parti, capitoli e paragrafi. Per taluni capitoli è prevista anche una ulteriore suddivisione in sezioni.

Ogni volume, nel contenuto, è separato dall'altro, trattando argomenti specifici diversi. Pertanto, in ciascuno, la numerazione in parti, capitoli, paragrafi, note e tabelle è a sé stante e ricomincia nel volume successivo.

Per gli argomenti non esauriti in un volume, la trattazione è stata continuata nel volume successivo (ad esempio: volumi XI e XII - Previdenza sociale). In essi, comprensibilmente, concernendo materia unica, la numerazione suddetta continua sino ad esaurimento dell'oggetto.

Nei volumi che comprendono argomenti diversi, raccolti, però, in un'unica trattazione, anche se i singoli oggetti sono diversi uno dall'altro, tuttavia, per la identica strutturazione del volume, la numerazione stessa continua sino al termine del volume medesimo.

Le parti corrispondono alla più ampia suddivisione del materiale ed hanno titolo corrispondente alla trattazione relativa.

I capitoli - ugualmente con titolo indicativo - rappresentano la ripartizione organica della materia.

In fase di coordinamento generale, pur cercando di mantenere identica l'impostazione delle indagini e l'iter di svolgimento delle stesse, si è cercato di armonizzare il complesso del materiale, a volte diversissimo ed eterogeneo perché concernente argomenti molteplici e perché redatto con l'ausilio di numerosi esperti, in una uniforme suddivisione in capitoli dei singoli volumi, onde la Collana potesse costituire un tutto unico di più facile consultazione.

I capitoli di più ampio contenuto sono stati suddivisi in sezioni, numerate ugualmente con numero romano ed ugualmente indicate con titolo corrispondente.

La suddivisione in paragrafi ha, poi, costituito una delle fasi di lavoro di più attenta esecuzione e di più considerevole portata.

La finalità precipua è stata quella - a costo anche di esagerare in ampiezza - di predisporre un sommario in paragrafi di notevole capillarità, in quanto esso - come è noto - permette al consultatore di rendersi più facilmente edotto del contenuto dei testi e conferisce maggiore facilità e concreta rapidità nell'individuazione degli argomenti ricercati.

In tale impostazione e con i cennati limiti, deve, pertanto, considerarsi la suddivisione in paragrafi della materia, strettamente legata alla funzionalità di atto parlamentare che deve caratterizzare la Collana delle Relazioni; senza, con ciò, ritenersi inadeguato allo scopo prefisso, un troppo diffuso spezzettamento del testo che, in una opera a carattere esclusivamente sistematico, sarebbe stato evitato.

3. — Note.

L'inserimento delle note si è voluto considerare come il più adeguato completamento alla trattazione della materia, da acquisire a ciascun volume ed all'intera Collana.

Nei criteri adottati a base della fase di lavoro del coordinamento generale, si è inteso dare un precipuo rilievo all'inserimento delle note, la cui finalità si può individuare nella seguente ripartizione:

a) Note legislative, l'inserimento delle quali ha costituito il compito più ponderoso delle relative fasi di lavoro.

Ciascun richiamo a norma legislativa, contenuto nel testo, ha, pertanto, una nota corrispondente che indica il titolo esatto della legge - o comunque dell'atto legislativo - contenente la norma stessa, la data, il numero della legge od atto stesso, l'indicazione della data e del numero della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione e quelli di altre Gazzette Ufficiali, ove siano stati pubblicati eventuali errata corrigé.

Nel caso di citazione di un articolo di codice, di legge o di decreto, la nota contiene anche il testo dell'articolo richiamato.

Si tenga presente che, per motivi di comprensibile riduzione del numero delle note, qualora in un volume siano più volte citati leggi od articoli di leggi, i testi integrali degli stessi sono stati riportati nella nota relativa al primo riferimento. Le note successive corrispondenti contengono, non la ripetizione della citazione, ma il rinvio alla nota precedente con l'indicazione anche della pagina ove la nota stessa è inserita; il che facilita l'immediata ricerca.

b) Note di richiamo, contenenti i riferimenti più ampi ad altre parti del testo, alla dottrina, alla giurisprudenza, alla bibliografia, alle tabelle allegate al volume ecc.

Tali note hanno costituito un particolare impegno di compilazione, in quanto sono conseguentemente indispensabili per favorire quella armonizzazione della materia che è stato indirizzo precipuo del coordinamento finale della Collana.

Particolare cura è stata, poi, dedicata alla individuazione delle note relative alla giurisprudenza con l'indicazione delle sentenze della Corte di Cassazione, delle Corti di Appello, dei Tribunali e delle Preture, complete di date e riferimenti bibliografici.

c) Note di aggiornamento, la cui stesura ha costituito la terza e più complessa fase di lavoro inerente alla compilazione delle note.

In esse, si è cercato, per quanto attuabile, di inserire tutti gli aggiornamenti della legislazione sino all'atto di pubblicazione di ciascun volume, onde permettere al consultatore di avere il quadro più aggiornato possibile della materia trattata.

La numerazione delle note è autonoma, a pagina, in numeri arabi progressivi.

4. — Tabelle.

Ciascun volume è corredato di tabelle, inserite nel testo se in numero limitato, allegate in fondo al volume se in numero considerevole o di particolare ampiezza.

Il contenuto delle stesse può essere di triplice materia:

a) tabelle statistiche, contenenti dati statistici ed elaborazione degli stessi;

b) tabelle contenenti norme legislative e contrattuali, quando, per una più esatta acquisizione degli argomenti, si sia considerata necessaria la pubblicazione, con maggior rilievo, dei testi integrali di leggi, decreti, accordi interconfederali, contratti collettivi di lavoro ecc.

c) prospetti di disposizioni, modalità ecc., adeguati a rendere possibile al consultatore un riepilogo ed un riassunto di norme legislative o regolamentari.

La numerazione delle tabelle è in numeri arabi, sia se contenute nel testo e sia se raccolte in appendice di ciascun volume. Il numero arabo delle tabelle è, inoltre, indicato nel testo e nelle note, nelle citazioni corrispondenti.

A finalità puramente ordinarie, nel testo i grafici sono stati incorporati nell'elenco delle tabelle. Ciò consentirà al consultatore una più agevole ed immediata facilità di ricerca.

5. — Abbreviazioni.

Per norma generale, si sono volute evitare nel testo tutte le abbreviazioni di qualsiasi dizione, onde rendere la lettura di più facile acquisizione. Nei richiami legislativi e nelle note si è, invece, fatto ampio uso di abbreviazioni, secondo le accezioni tradizionali ed i seguenti significati:

<i>D.C.G.</i>	= Decreto del Capo del Governo.
<i>D.L.C.P.S.</i>	= Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato.
<i>D.L.</i>	= Decreto legge.
<i>D.L.L.</i>	= Decreto legislativo luogotenenziale.
<i>D.M.</i>	= Decreto ministeriale.
<i>D.P.R.</i>	= Decreto del Presidente della Repubblica.
<i>L.</i>	= Legge.
<i>L.R.</i>	= Legge regionale.
<i>R.D.</i>	= Regio decreto.
<i>R.D.L.</i>	= Regio decreto legge.
<i>T.U.</i>	= Testo unico.
<i>C.C.</i>	= Codice civile.
<i>C. Com.</i>	= Codice di commercio.
<i>C.N.</i>	= Codice di navigazione.
<i>Cost.</i>	= Costituzione.
<i>C.P.</i>	= Codice penale.
<i>C.P.C.</i>	= Codice procedura civile.
<i>C.P.P.</i>	= Codice procedura penale.
<i>acc. intf.</i>	= Accordo interconfederale.
<i>c.c.l.</i>	= Contratto collettivo di lavoro.

Sono state, inoltre, adottate le seguenti abbreviazioni generali:

<i>App.</i>	= Corte d'Appello.
<i>art.</i>	= articolo.
<i>c.</i>	= comma.
<i>cap.</i>	= capitolo.
<i>Cass.</i>	= Corte di Cassazione.
<i>c.i.</i>	= commissione interna.
<i>Cort. cost.</i>	= Corte costituzionale.
<i>Gazz. Uff.</i>	= Gazzetta Ufficiale.
<i>Min.</i>	= Ministero.
<i>par.</i>	= paragrafo.
<i>Pret.</i>	= Pretura.
<i>pubbl.</i>	= pubblicato.
<i>Reg.</i>	= regolamento.
<i>sent.</i>	= sentenza.
<i>sez.</i>	= sezione.
<i>Trib.</i>	= Tribunale.

Nel testo, gli enti pubblici e privati sono stati spesso indicati con sigle, delle quali, essendo ben noto il significato, non si predispose un particolare elenco alfabetico.

* * *

La *Rassegna di Giurisprudenza del lavoro*, per entrambe le parti che la compongono, è stata estesa secondo la direttive e le tematiche predisposte dall'onorevole **LEOPOLDO RUBINACCI**, che ne ha dettate le introduzioni e ha svolta la relazione innanzi alla Commissione.

*

La *Rassegna di Giurisprudenza nelle controversie del lavoro* è stata coordinata dal prof. **Francesco Santoro Passarelli**. I singoli capitoli sono stati compilati da un gruppo di lavoro composto dagli esperti: dr. Michele Buscaino, prof. Vincenzo Carullo, avv. Domenico De Luca Tamajo, avv. Nino Gaeta, dr. Dino Marchetti, prof. Luigi Adolfo Miglioranzi, prof. Ubaldo Prosperetti, dr. M. F. Rabaglietti, avv. Francesco Sepe Quarta.

*

La *Rassegna di Giurisprudenza previdenziale* è stata coordinata dal prof. **Giorgio Cannella**.

I singoli capitoli sono stati compilati da un gruppo di lavoro composto dagli esperti: dr. Mario De Martini, dr. Salvatore Fazio, dr. Luigi Maio, avv. Mario Matteucci, dr. Francesco Mazzacane.

*

Il coordinamento tecnico e la sistematica del materiale sono stati curati dal prof. *Giorgio Cannella*.

Hanno collaborato alla revisione tecnica il dr. Dino Marchetti e la dr. Gabriella Cicinnati.

*

Il coordinamento generale e la revisione definitiva del volume sono stati effettuati a cura del dr. *Paolo Ferri* della Camera dei Deputati.

*

Hanno collaborato alla revisione il dr. Ettore Terzi del Senato della Repubblica, il dr. Ferdinando Caracciolo e il dr. Mario Peruzzy della Camera dei Deputati.

* * *

RELAZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN ITALIA

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
DEL LAVORO

Relatore: On. LEOPOLDO RUBINACCI

VOLUME X. — RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA
DEL LAVORO

INDICE

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLE CONTROVERSIE
DEL LAVORO

INTRODUZIONE: Contenuto e finalità della Rassegna di giurisprudenza delle controversie del lavoro	Pag. 37
1. - <i>La giurisprudenza mezzo di indagine per accertare la situazione del mondo del lavoro</i>	» 37
2. - <i>L'esame critico della giurisprudenza quale strumento di indirizzo dell'attività legislativa. Criteri di compilazione del quadro giurisprudenziale in materia di controversie individuali di lavoro</i>	» 38
3. - <i>Questioni di più ampia o dibattuta elaborazione giurisprudenziale. Il contratto collettivo</i>	» 40
4. - <i>Sciopero e serrata</i>	» 43
5. - <i>L'arbitrato nel diritto del lavoro</i>	» 44
6. - <i>Giurisdizione e competenza</i>	» 45
7. - <i>Trattamento contrattuale o di legge in caso di malattia, di maternità, di infortunio o di malattia professionale</i>	» 46
8. - <i>Potere disciplinare dell'imprenditore</i>	» 47
9. - <i>Retribuzione</i>	» 48
10. - <i>Licenziamento</i>	» 50
11. - <i>Considerazioni conclusive sulla finalità della Rassegna</i>	» 51

PARTE PRIMA

LE FONTI

CAPITOLO I. — Il contratto collettivo di lavoro	Pag. 55
SEZIONE I. — Questioni di diritto transitorio	» 55
12. - <i>La soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e l'ultrattività dei contratti collettivi di diritto corporativo</i>	» 55
13. - <i>Le successive modifiche dei contratti collettivi di diritto corporativo</i>	» 60

SEZIONE II. — Elementi del contratto collettivo di lavoro	Pag.	63
14. — <i>Soggetti</i>	»	63
15. — <i>Oggetto</i>	»	64
16. — <i>Contenuto</i>	»	67
SEZIONE III. — Formazione e validità del contratto collettivo di lavoro	»	71
17. — <i>Formazione e prova del deposito e della pubblicazione dei contratti collettivi di diritto corporativo</i>	»	71
18. — <i>Validità e cause di nullità ed annullabilità</i>	»	73
SEZIONE IV. — Natura ed efficacia giuridica del contratto collettivo di lavoro	»	74
19. — <i>Natura giuridica</i>	»	74
20. — <i>Efficacia rispetto agli iscritti</i>	»	78
21. — <i>Efficacia rispetto ai non iscritti</i>	»	81
22. — <i>Efficacia rispetto a categorie diverse</i>	»	89
23. — <i>Derogabilità dei contratti collettivi post-corporativi</i>	»	90
24. — <i>Efficacia derogatoria dei contratti collettivi post-corporativi</i>	»	94
25. — <i>Efficacia nel tempo: a) ultrattività; b) retroattività</i>	»	96
26. — <i>Efficacia retroattiva nei confronti di rapporti di lavoro ancora in vita</i>	»	97
27. — <i>Efficacia retroattiva nei confronti di rapporti di lavoro cessati</i>	»	98
28. — <i>Efficacia retroattiva del contratto collettivo sopravvenuto durante il preavviso</i>	»	99
29. — <i>Effetti della inosservanza del contratto collettivo</i>	»	100
30. — <i>L'obbligatorietà dei contratti collettivi di diritto privato e l'art. 11, lett. c), della L. 19 gennaio 1955, n. 25</i>	»	102
SEZIONE V. — Applicazione ed interpretazione del contratto collettivo di lavoro	»	104
31. — <i>Presupposti di applicazione</i>	»	104
32. — <i>Interpretazione del contratto collettivo di lavoro</i>	»	106
CAPITOLO II. — Il regolamento di impresa	»	108
33. — <i>L'elaborazione giurisprudenziale del regolamento di impresa</i>	»	108

PARTE SECONDA

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAPITOLO III. — Lavoro autonomo e lavoro subordinato	Pag.	113
SEZIONE I. — Natura giuridica		113
34. — <i>Definizioni legislative</i>	»	113

35. - <i>Collaborazione e subordinazione</i>	Pag.	114
36. - <i>Attività miste: criterio di prevalenza</i>	»	116
37. - <i>Irrelevanza del nomen juris</i>	»	116
SEZIONE II. — <i>Caratteri fondamentali</i>	»	117
38. - <i>Onerosità</i>	»	117
39. - <i>Forma della retribuzione</i>	»	118
40. - <i>Luogo della prestazione</i>	»	120
41. - <i>Continuità della prestazione</i>	»	121
42. - <i>Partecipazione al rischio</i>	»	121
43. - <i>Liceità</i>	»	123
SEZIONE III. — <i>Qualificazione di fattispecie lavorative</i>	»	124
44. - <i>Artisti cinematografici</i>	»	124
45. - <i>Rappresentanti di commercio</i>	»	125
46. - <i>Sportivi</i>	»	127
47. - <i>Professioni intellettuali</i>	»	129
48. - <i>Prestazioni familiari e affectionis causa</i>	»	130
49. - <i>Altre fattispecie</i>	»	131
CAPITOLO IV. — <i>Costituzione del contratto di lavoro</i>	»	133
SEZIONE I. — <i>Assunzione e collocamento</i>	»	133
50. - <i>Nozione di assunzione</i>	»	133
51. - <i>Modalità di assunzione</i>	»	135
52. - <i>Infrazioni alle norme sul collocamento</i>	»	136
53. - <i>Eccezioni previste dalla legge</i>	»	138
54. - <i>Richiesta numerica o nominativa</i>	»	140
55. - <i>Diritti del lavoratore designato</i>	»	141
SEZIONE II. — <i>Obblighi legali a contrarre</i>	»	141
56. - <i>Imponibile di mano d'opera</i>	»	141
57. - <i>Mutilati e invalidi del lavoro</i>	»	142
58. - <i>Mutilati e invalidi di guerra</i>	»	146
59. - <i>Reduci</i>	»	148
60. - <i>Altri casi</i>	»	150
SEZIONE III. — <i>Prova dell'assunzione e periodo di prova</i>	»	152
61. - <i>Mezzi di prova</i>	»	152
62. - <i>Definizione del periodo di prova</i>	»	152
63. - <i>Campo di applicazione</i>	»	153
64. - <i>Prova scritta</i>	»	155
65. - <i>Durata</i>	»	155
66. - <i>Fine del periodo di prova</i>	»	157

CAPITOLO V. — Cooperative di mano d'opera	Pag.	160
SEZIONE I. — Natura giuridica	»	160
67. — <i>Nozione</i>	»	160
68. — <i>Rapporti tra cooperative e soci</i>	»	161
69. — <i>Oneri previdenziali</i>	»	161
SEZIONE II. — Disciplina legislativa	»	164
70. — <i>Limiti di applicabilità della disciplina sul collocamento</i>	»	164
71. — <i>Violazioni di legge</i>	»	165

PARTE TERZA

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAPITOLO VI. — Doveri dei lavoratori	Pag.	169
72. — <i>Nozione e contenuto</i>	»	169
73. — <i>Interpretazione della giurisprudenza: a) licenziamento per giusta causa; b) personalità della prestazione</i>	»	170
74. — <i>Subordinazione e caratteri specifici</i>	»	171
75. — <i>Diligenza e obblighi relativi</i>	»	172
76. — <i>Obbligo della fedeltà</i>	»	173
77. — <i>Obbligo della conservazione degli abiti di lavoro</i>	»	175
CAPITOLO VII. — Orario di lavoro	»	176
78. — <i>Vincolo di orario e subordinazione</i>	»	176
79. — <i>Riduzione dell'orario di lavoro</i>	»	177
80. — <i>Concetto di lavoro effettivo: assiduità e continuità</i>	»	179
81. — <i>Inapplicabilità dei limiti normali di lavoro: a) lavoro discontinuo</i>	»	180
82. — <i>b) lavoro di attesa e di custodia</i>	»	184
83. — <i>c) lavoro dei dirigenti</i>	»	186
CAPITOLO VIII. — Lavoro straordinario	»	190
84. — <i>Nozione di lavoro straordinario</i>	»	190
85. — <i>Il lavoro straordinario nel lavoro discontinuo e nella prestazione di opera dei dirigenti</i>	»	192
86. — <i>Consenso delle parti alla prestazione di lavoro straordinario</i>	»	193
87. — <i>Prova del lavoro straordinario</i>	»	196
88. — <i>Retribuzione del lavoro straordinario</i>	»	197
89. — <i>Retribuzione a cottimo e lavoro straordinario</i>	»	201
90. — <i>Lavoro straordinario notturno</i>	»	203

CAPITOLO IX. — Retribuzione	Pag. 207
SEZIONE I. — Concetto e determinazione della retribuzione	» 207
91. — <i>Nozione</i>	» 207
92. — <i>Minima retribuzione sufficiente e gli artt. 36 e 38 Cost.</i>	» 210
93. — <i>Determinazione della retribuzione e l'art. 2099, 2° c., C.C.</i>	» 213
94. — <i>Sostituzione delle clausole contrattuali nulle, relative alla retribuzione</i>	» 215
SEZIONE II. — Sistemi di retribuzione	» 216
95. — <i>Forme di adempimento dell'obbligo di retribuzione</i>	» 216
96. — <i>Sistemi di retribuzione</i>	» 219
97. — <i>Il sistema a cottimo</i>	» 220
SEZIONE III. — Qualifiche in rapporto alla retribuzione	» 221
98. — <i>Determinazione della qualifica del prestatore di lavoro</i>	» 221
99. — <i>Espletamento di mansioni superiori e diritto alla retribuzione più vantaggiosa</i>	» 222
SEZIONE IV. — Elementi della retribuzione	» 223
100. — <i>Paga-base e maggiorazioni</i>	» 223
101. — <i>Maggiorazione per lavoro straordinario, per lavoro notturno e per lavoro festivo (rinvio).</i>	» 224
102. — <i>Attribuzioni patrimoniali con carattere retributivo: a) i cosiddetti premi</i>	» 224
103. — <i>b) gratifica</i>	» 226
104. — <i>c) indennità di contingenza</i>	» 227
105. — <i>d) indennità varie</i>	» 229
SEZIONE V. — Prescrizione e decadenza in relazione alla retribuzione	» 232
106. — <i>Limitata indisponibilità dei diritti relativi alla retribuzione.</i>	» 232
107. — <i>L'impugnazione di cui all'art. 2113 C.C. Decadenze legali e convenzionali</i>	» 232
108. — <i>Prescrittibilità dei diritti relativi alla retribuzione</i>	» 234
CAPITOLO X. — Riposo settimanale e festività	» 236
109. — <i>Limiti soggettivi di applicazione delle norme sul riposo settimanale.</i>	» 236
110. — <i>Retribuzione del lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale</i>	» 239
111. — <i>Disposizioni penali.</i>	» 240
112. — <i>Festività nazionali e infrasettimanali</i>	» 241

CAPITOLO XI. — Ferie	Pag.	247
113. — <i>Diritto alle ferie</i>	»	247
114. — <i>Epoca e durata delle ferie</i>	»	249
115. — <i>Retribuzione delle ferie</i>	»	250
116. — <i>Rinuncia, mancato godimento delle ferie e indennità sostitutiva</i>	»	252
 CAPITOLO XII. — Trasferimento del lavoratore	 »	 254
117. — <i>Potere discrezionale dell'imprenditore</i>	»	254
118. — <i>Modalità di esercizio</i>	»	255
 CAPITOLO XIII. — Aspettativa	 »	 256
119. — <i>Durata</i>	»	256
120. — <i>Rapporto con l'impresa</i>	»	256
121. — <i>Indennità di anzianità</i>	»	256
 CAPITOLO XIV. — Responsabilità dell'imprenditore	 »	 257
122. — <i>Contenuto</i>	»	257
123. — <i>Specie di responsabilità ed interpretazione della giurisprudenza</i>	»	258
124. — <i>Definizione e casistica delle attività pericolose</i>	»	261
125. — <i>Responsabilità per la tutela delle condizioni di lavoro</i>	»	262
 CAPITOLO XV. — Obblighi previdenziali	 »	 266
126. — <i>Trattamento contrattuale e di legge del lavoratore in caso di:</i>		
a) <i>malattia</i>	»	266
127. — b) <i>maternità</i>	»	269
128. — c) <i>infortunio o malattia professionale</i>	»	272
 CAPITOLO XVI. — Il rapporto di lavoro nel trasferimento dell'azienda	 »	 273
129. — <i>L'art. 2112 C.C. e i suoi precedenti legislativi</i>	»	273
130. — <i>Il trasferimento dell'azienda</i>	»	274
131. — <i>Effetti del trasferimento: a) prosecuzione e denuncia del contratto</i>	»	278
132. — b) <i>obbligazione solidale tra cedente e cessionario</i>	»	281
 CAPITOLO XVII. — Potere disciplinare dell'imprenditore	 »	 285
133. — <i>Contenuto</i>	»	285
134. — <i>Estensione del potere disciplinare</i>	»	286
135. — <i>Modalità di controllo del comportamento del lavoratore</i>	»	286
136. — <i>Accertamento delle responsabilità</i>	»	287

CAPITOLO XVIII. — Commissioni interne e delegati di impresa	<i>Pag.</i>	289
SEZIONE I. — Natura ed efficacia degli accordi interconfederali	»	289
137. — <i>Premessa</i>	»	289
138. — <i>Efficacia degli accordi interconfederali sulla costituzione e sul funzionamento delle commissioni interne.</i>	»	289
139. — <i>Disdetta dell'accordo interconfederale del 7 agosto 1947 e sua pretesa ultrattività</i>	»	290
SEZIONE II. — La commissione interna nella vita aziendale . . .	»	291
140. — <i>Natura e compiti delle commissioni interne</i>	»	291
141. — <i>Tutela dei membri delle commissioni interne e dei delegati di impresa</i>	»	294
CAPITOLO XIX. — Sciopero	»	301
SEZIONE I. — Nozione e limiti	»	301
142. — <i>Lo sciopero come reato ai sensi dell'art. 502 C.P.</i>	»	301
143. — <i>Soppressione dell'ordinamento corporativo fascista ed entrata in vigore della nuova Costituzione. L'art. 40 Cost., norma precettiva di immediata applicazione</i>	»	302
144. — <i>Nozione di sciopero</i>	»	304
145. — <i>Agitazioni affini allo sciopero</i>	»	306
146. — <i>Limiti soggettivi, causali e formali, all'esercizio del diritto di sciopero</i>	»	308
147. — <i>Svolgimento dello sciopero. Ordini dati dagli organizzatori dello sciopero ed ordini dati dal prefetto e dalle autorità di pubblica sicurezza</i>	»	313
SEZIONE II. — Cause ed effetti	»	315
148. — <i>Reati a causa ed in occasione dello sciopero.</i>	»	315
149. — <i>Effetti dello sciopero « legittimo »</i>	»	321
150. — <i>Responsabilità contrattuale degli scioperanti e responsabilità dell'imprenditore nei confronti di terzi</i>	»	325
151. — <i>Lo sciopero e l'amministrazione della giustizia</i>	»	326
CAPITOLO XX. — Serrata	»	327
152. — <i>Nozione ed ammissibilità</i>	»	327
153. — <i>Elaborazione giurisprudenziale in materia</i>	»	328

PARTE QUARTA

RAPPORTI PARTICOLARI DI LAVORO

CAPITOLO XXI. — Apprendistato	<i>Pag.</i>	335
SEZIONE I. — Nozione	»	335
154. — <i>Fonti</i>	»	335
155. — <i>Definizione</i>	»	336
156. — <i>Finalità</i>	»	338

SEZIONE II. — Retribuzione	Pag. 339
157. — <i>Natura onerosa del rapporto</i>	» 339
158. — <i>Divieto di determinate forme di retribuzione</i>	» 340
159. — <i>Determinazione da parte del giudice</i>	» 341
SEZIONE III. — Durata	» 342
160. — <i>Periodo massimo di apprendistato</i>	» 342
161. — <i>Cessazione di tale qualifica prima della scadenza a periodo</i>	» 343
SEZIONE IV. — Previdenza	» 344
162. — <i>Adempimenti previdenziali e assistenziali per gli apprendisti</i>	» 344
CAPITOLO XXII. — Lavoro in appalto	» 345
SEZIONE I. — Natura e limiti	» 345
163. — <i>Appalto e lavoro subordinato</i>	» 345
164. — <i>Appalto e locazione di opera</i>	» 349
165. — <i>Limiti di responsabilità del committente verso gli ausiliari dell'appaltatore</i>	» 350
SEZIONE II. — Violazione di legge	» 352
166. — <i>Frode e simulazione del contratto di appalto: a) interposizione di cottimo; b) interposizione di subimpresa debitrice del lavoro; c) subappalto di mano d'opera</i>	» 352
CAPITOLO XXIII. — Lavoro a cottimo	» 354
167. — <i>Cottimo e retribuzione</i>	» 354
168. — <i>Applicabilità al cottimo della comune disciplina del lavoro subordinato</i>	» 355
169. — <i>Gratifiche e maggiorazioni nel cottimo</i>	» 356
170. — <i>Eccezioni all'applicabilità della retribuzione a cottimo</i>	» 357
171. — <i>Irrilevanza del nomen juris</i>	» 359
CAPITOLO XXIV. — Lavoro saltuario, occasionale, stagionale	» 360
172. — <i>Coincidenza o meno tra vincolo e prestazione</i>	» 360
173. — <i>Definizione delle fattispecie lavorative in esame</i>	» 360
174. — <i>Lavoro saltuario e lavoro occasionale: a) compatibilità o meno con l'assistenza di lavoro subordinato</i>	» 361
175. — <i>b) successione e pluralità di rapporti</i>	» 361
176. — <i>c) rilevanza della continuità effettiva della prestazione</i>	» 362
177. — <i>Lavoro stagionale: a) natura di contratto a termine</i>	» 362
178. — <i>b) unicità o meno del rapporto</i>	» 363

CAPITOLO XXV. — Contratto a termine	Pag. 364
SEZIONE I. — Formazione del contratto di lavoro a tempo determinato	» 364
179. — Favore legislativo per l'indeterminazione del termine finale	» 364
180. — Contratto di lavoro a termine: classificazione	» 365
181. — Requisiti: a) atto scritto; b) specialità del rapporto	» 365
SEZIONE II. — Svolgimento ed estinzione del contratto di lavoro a tempo determinato	» 369
182. — Applicabilità delle norme sul contratto a tempo indeterminato. Incompatibilità	» 369
183. — Estinzione del decorso del termine	» 369
184. — Risoluzione ante tempus: a) risarcimento di danni; b) permanenza di obbligo di fedeltà	» 371
185. — Prestazione di fatto dopo la scadenza del termine	» 373
CAPITOLO XXVI. — Lavoro a domicilio	» 375
SEZIONE I. — Natura giuridica	» 375
186. — Lavoro a domicilio	» 375
187. — Carattere subordinato, o meno, del lavoro a domicilio in senso stretto	» 378
188. — Valore dell'estensione ex art. 2128 C.C.	» 378
SEZIONE II. — Disciplina legislativa	» 379
189. — Norme incompatibili con la specialità del rapporto	» 379
190. — Regime previdenziale del lavoro a domicilio	» 380

PARTE QUINTA

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAPITOLO XXVII. — Licenziamento ad nutum	Pag. 385
191. — Nozione di recesso unilaterale del contratto a tempo indeterminato	» 385
192. — Forma del licenziamento	» 385
193. — Licenziamento ingiurioso	» 387
194. — Limiti al licenziamento	» 387
195. — La regola dell'irrelevanza dei motivi	» 388
196. — Casi di sindacabilità dei motivi. Licenziamento fittizio	» 389
197. — Licenziamento per motivi razziali	» 390
198. — Il licenziamento come negozio astratto e come negozio causale	» 391

199. - Limiti al recesso contenuti in speciali accordi sindacali che fissano le clausole di stabilità	Pag.	391
200. - L'accordo interconfederale 21 aprile 1950	»	393
201. - L'accordo interconfederale 18 ottobre 1950	»	395
202. - Garanzie a favore dei dirigenti sindacali e dei membri delle commissioni interne	»	396
203. - Blocco dei licenziamenti	»	397
CAPITOLO XXVIII. — Preavviso e indennità sostitutive . . .	»	398
204. - Nozioni di preavviso. Indennità di mancato preavviso. Termine di preavviso	»	398
205. - Periodo di preavviso	»	399
206. - Risoluzione anticipata del rapporto prima dello scadere del termine di preavviso	»	399
207. - Rapporto di lavoro durante il periodo di preavviso	»	400
208. - Licenziamento per raggiunti limiti di età	»	401
209. - Durata del periodo di preavviso e modalità di computo dell'indennità	»	402
CAPITOLO XXIX. — Indennità di anzianità	»	403
210. - Nozione di indennità e di anzianità	»	403
211. - Casi in cui è dovuta l'indennità di anzianità	»	404
212. - Computo dell'anzianità: ultima retribuzione percepita . . .	»	405
213. - Compensi a carattere continuativo facenti parte integrante della retribuzione	»	406
214. - Computo dell'indennità di anzianità in proporzione degli anni di servizio	»	408
215. - Indennità di anzianità e Casse di previdenza	»	409
216. - Modo e tempo di corresponsione dell'indennità di anzianità .	»	410
CAPITOLO XXX. — Licenziamento per giusta causa	»	411
217. - Il criterio generale della fiducia	»	411
218. - Licenziamento per giusta causa e risolubilità del contratto per inadempimento (art. 1453 C. C.) ed impossibilità della prestazione (art. 1256 C. C.)	»	413
219. - Licenziamento per giusta causa ed autonomia collettiva ed individuale		416
220. - a) immediatezza della contestazione	»	418
221. - b) determinatività	»	420
222. - c) immutabilità	»	420
223. - Conversione del licenziamento in tronco in licenziamento ad nutum	»	422

224. - <i>Specificazioni del criterio della fiducia</i>	Pag.	423
225. - <i>Giusta causa e prestazione del lavoro</i>	»	425
226. - <i>Giusta causa ed obbligo della subordinazione</i>	»	429
227. - <i>Giusta causa ed obbligo della fedeltà</i>	»	431
228. - <i>Giusta causa ed inserzione del lavoratore nell'impresa</i>	»	432
CAPITOLO XXXI. — Dimissioni	»	434
229. - <i>Nozione</i>	»	434
230. - <i>Indennità</i>	»	436
231. - <i>Volontarietà o meno delle dimissioni</i>	»	437
232. - <i>Condizioni e modalità</i>	»	439
233. - <i>Le cosiddette dimissioni concordate</i>	»	439
234. - <i>Estinzione del contratto</i>	»	441
CAPITOLO XXXII. — Estinzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore	»	442
235. - <i>L'art. 2122 C.C. e i suoi precedenti legislativi</i>	»	442
236. - <i>Ambito di efficacia della norma</i>	»	443
237. - <i>Attribuzione jure proprio o jure haereditatis dell'indennità</i>	»	444
238. - <i>Effetti dell'attribuzione jure proprio</i>	»	446
239. - <i>I chiamati ex art. 2122 C.C. alla ripartizione delle indennità</i>	»	447
240. - <i>La vivenza a carico dei chiamati diversi dal coniuge e dai figli</i>	»	448
241. - <i>Criterio per la ripartizione delle indennità: lo stato di bisogno</i>	»	449
CAPITOLO XXXIII. — Rinunce e transazioni	»	451
242. - <i>Diritti indisponibili e diritti disponibili del lavoratore</i>	»	451
243. - <i>Termine dell'impugnabilità di transazione e rinuncia</i>	»	453
244. - <i>Conciliazioni in sede sindacale</i>	»	454

PARTE SESTA

CONTROVERSIE DI LAVORO

CAPITOLO XXXIV. — La giurisdizione ordinaria o amministrativa	Pag.	459
245. - <i>Il contrasto tra Cassazione e Consiglio di Stato in materia di rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti degli enti pubblici</i>	»	459
246. - <i>La sopravvivenza dell'art. 429, n. 3, C.P.C. alla soppressione dell'ordinamento corporativo</i>	»	460

247. - Estensione dell'applicazione dell'art. 429, n. 3 C.P.C., a tutti gli enti pubblici economici	Pag. 461
248. - La questione di illegittimità costituzionale dell'art. 429, n. 3, C.P.C.	» 464
249. - Le limitazioni della tutela del lavoratore innanzi al giudice ordinario	» 466
250. - Gli enti pubblici considerati economici	» 469
251. - Gli enti pubblici non considerati economici	» 472
252. - Enti senza natura pubblicistica	» 474
253. - Giurisdizione ordinaria e amministrativa per i feretrotramvieri	» 475
254. - La materia disciplinare per i feretrotramvieri	» 478
255. - Cambiamenti di qualifica	» 480
256. - I collegi arbitrali istituiti dal D. L. 2 novembre 1944, n. 303	» 480
257. - La Magistratura del lavoro e le controversie collettive	» 482
CAPITOLO XXXV. — La competenza	» 485
258. - Il divieto di arbitrato rituale e la legittimità dell'arbitrato irrituale	» 485
259. - Conseguenze.	» 486
260. - Gli accordi interconfederali sui licenziamenti e l'arbitrato irrituale	» 488
261. - Poteri della Cassazione in materia	» 489
262. - Il giudice competente a decidere sul merito dell'impugnazione di lodi arbitrali	» 490
263. - Caso di specie	» 491
264. - Il mutamento di rito.	» 492
265. - Ricorso in Cassazione, regolamento di competenza, regolamento di giurisdizione	» 494
266. - La competenza funzionale della Magistratura del lavoro	» 496
267. - La competenza per valore	» 497
268. - La competenza territoriale	» 498
269. - Le controversie in tema di lavoro marittimo e portuale	» 500
CAPITOLO XXXVI. — L'arbitrato nel diritto del lavoro	» 502
SEZIONE I. — L'arbitrato in generale.	» 502
270. - Distinzioni varie: arbitraggio; arbitrato libero e rituale; arbitrato obbligatorio e giurisdizione speciale	» 502
271. - Lodo irrituale. Deposito in cancelleria. Impugnativa	» 505
272. - Clausole compromissorie in contratti collettivi post-corporativi e regolamenti di impresa	» 506
273. - Invalidità delle decisioni arbitrali	» 507

SEZIONE II. — L'arbitrato previsto da leggi speciali e da contratti collettivi	Pag. 511
274. — <i>Corresponsione di miglioramenti economici ai lavoratori. Corresponsione di una gratifica straordinaria e della tredicesima mensilità agli aventi qualifica impiegatizia; a) limiti di applicazione delle norme e onorari ai membri del collegio arbitrale</i>	» 511
275. — <i>b) natura giuridica del collegio arbitrale</i>	» 512
276. — <i>c) competenza</i>	» 512
277. — <i>d) efficacia e validità delle decisioni</i>	» 513
278. — <i>Trattamento di equiparato; licenziamenti individuali nell'industria: a) natura giuridica dell'arbitrato</i>	» 515
279. — <i>b) competenza degli arbitri</i>	» 516
280. — <i>c) convocazioni del collegio; omissione e conseguenze</i>	» 517
281. — <i>d) decisione arbitrale, termine per la sua pronuncia; efficacia</i>	» 518
282. — <i>e) impugnativa delle decisioni arbitrali</i>	» 519
SEZIONE III. — L'arbitrato in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria	» 521
283. — <i>Questioni relative alla: a) legittimità del collegio arbitrale</i>	» 521
284. — <i>b) legittimazione a ricorrere al collegio arbitrale; natura del collegio arbitrale e competenza</i>	» 522
285. — <i>c) efficacia e validità delle decisioni arbitrali</i>	» 524

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE

INTRODUZIONE: Finalità e contenuto della Rassegna di giurisprudenza previdenziale	Pag. 531
---	----------

PARTE PRIMA

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA TUTELA PREVIDENZIALE

CAPITOLO I. — Enti gestori della previdenza sociale	Pag. 537
1. — <i>Generalità</i>	» 537
2. — <i>Qualificazione giuridica dell'I.N.A.M. e funzioni istituzionali</i>	» 538
3. — <i>Mutue aziendali di malattia</i>	» 543
4. — <i>Comitato di liquidazione per gli infortuni agricoli</i>	» 545
5. — <i>Vigilanza sugli enti</i>	» 547
6. — <i>Esenzioni fiscali</i>	» 549

CAPITOLO II. — Obbligo assicurativo	Pag. 552
SEZIONE I. — Obbligo assicurativo in generale	» 552
7. — <i>Rapporto di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo . . .</i>	<i>» 552</i>
8. — <i>Caratteri differenziali tra lavoro autonomo e lavoro subordinato</i>	<i>» 554</i>
9. — <i>Subordinazione</i>	<i>» 555</i>
10. — <i>Retribuzione</i>	<i>» 556</i>
11. — <i>Rapporti di lavoro subordinato</i>	<i>» 559</i>
12. — <i>Amministratori e soci di società</i>	<i>» 562</i>
13. — <i>Inquadramento delle attività di lavoro</i>	<i>» 564</i>
14. — <i>Rapporto di lavoro impiegatizio e salariato</i>	<i>» 567</i>
15. — <i>Rapporti di lavoro con Stati esteri o loro rappresentanze .</i>	<i>» 569</i>
SEZIONE II. — Infortuni sul lavoro industriale ed agricolo . .	» 570
16. — <i>Obbligo assicurativo per gli infortuni nel settore industriale . .</i>	<i>» 570</i>
17. — <i>Lavorazioni protette</i>	<i>» 574</i>
18. — <i>Persone assicurate</i>	<i>» 577</i>
19. — <i>Obbligo assicurativo per gli infortuni nel settore agricolo . . .</i>	<i>» 580</i>
20. — <i>Lavorazioni protette</i>	<i>» 582</i>
21. — <i>Persone assicurate</i>	<i>» 583</i>
SEZIONE III. — Malattie professionali, comuni e tubercolari . .	» 585
22. — <i>Obbligo assicurativo contro le malattie professionali . . .</i>	<i>» 585</i>
23. — <i>Obbligo assicurativo contro le malattie comuni</i>	<i>» 587</i>
24. — <i>Obbligo assicurativo contro le malattie tubercolari</i>	<i>» 589</i>
SEZIONE IV. — Invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione, assegni familiari, trattamento di richiamo, integrazione salariale	» 589
25. — <i>Rapporto di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo . . .</i>	<i>» 589</i>
26. — <i>Particolari modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.</i>	<i>» 592</i>
27. — <i>Rapporti particolari di lavoro</i>	<i>» 593</i>
28. — <i>Applicazioni particolari per la disoccupazione e gli assegni familiari</i>	<i>» 597</i>
CAPITOLO III. — Contribuzione	» 600
29. — <i>Natura giuridica del contributo</i>	<i>» 600</i>
30. — <i>Soggetto obbligato al pagamento</i>	<i>» 601</i>
31. — <i>Determinazione del contributo</i>	<i>» 604</i>
32. — <i>Disciplina dell'obbligazione contributiva: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali .</i>	<i>» 608</i>
33. — <i>b) assicurazione contro le malattie comuni</i>	<i>» 618</i>
34. — <i>c) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. . .</i>	<i>» 621</i>

PARTE SECONDA

OGGETTO DELLA TUTELA PREVIDENZIALE

CAPITOLO IV. — Evento protetto	Pag. 637
SEZIONE I. — Infortuni sul lavoro industriale ed agricolo	» 637
35. — Generalità	» 637
36. — Concetto di « causa violenta » e suoi aspetti particolari	» 638
37. — Causa termica.	» 640
38. — Sforzo e causa traumatica	» 643
39. — Causa virulenta	» 646
40. — Efficienza della causa e concause	» 648
41. — Concetto di « occasione di lavoro »: rischio generico e rischio specifico	» 649
42. — Concorso di colpa dell'infortunato	» 651
43. — Casi particolari di infortuni occorsi: a) durante il lavoro, soste, pernottamenti	» 652
44. — b) per fatti estranei al lavoro	» 654
45. — c) in itinere	» 658
SEZIONE II. — Malattie professionali, comuni e tubercolari	» 662
46. — Malattie professionali	» 662
47. — Malattie comuni	» 664
48. — Malattie tubercolari	» 669
SEZIONE III. — Invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione, assegni familiari, trattamento di richiamo, inte- grazioni salariali	» 672
49. — Invalidità pensionabile: a) riduzione della capacità di gua- dagno	» 672
50. — b) in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore	» 677
51. — c) con carattere di permanenza	» 679
52. — d) per infermità o difetto fisico o mentale	» 681
53. — Rischio preconstituito	» 684
54. — Invalidità privilegiata nei fondi speciali di previdenza	» 687
55. — Prestazioni ai superstiti	» 691
56. — Disoccupazione ed assegni familiari	» 691
57. — Trattamento di richiamo alle armi ed integrazioni salariali	» 695
CAPITOLO V. — Prestazioni	» 699
SEZIONE I. — Infortuni sul lavoro industriale ed agricolo	» 699
58. — Generalità	» 699
59. — Rendita provvisoria per inabilità permanente.	» 702

60. - <i>Rendita definitiva</i>	Pag.	702
61. - <i>Modificazioni della rendita</i>	»	706
62. - <i>Rendita a favore dei superstiti</i>	»	713
63. - <i>Prestazioni sanitarie</i>	»	717
64. - <i>Diritto di surroga</i>	»	718
SEZIONE II. — <i>Malattie professionali, comuni, tubercolari e maternità</i>		
65. - <i>Malattie professionali</i>	»	723
66. - <i>Malattie comuni</i>	»	725
67. - <i>Malattie tubercolari</i>	»	728
68. - <i>Prestazioni per la maternità</i>	»	730
SEZIONE III. — <i>Invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione, assegni familiari, trattamento di richiamo alle armi, integrazioni salariali</i>		
69. - <i>Prestazioni dirette di pensione</i>	»	732
70. - <i>Prestazioni ai superstiti</i>	»	736
71. - <i>Misura delle prestazioni</i>	»	738
72. - <i>Revoca ed annullamento delle pensioni</i>	»	739
73. - <i>Effetti della contribuzione volontaria</i>	»	740
74. - <i>Prestazioni per la disoccupazione</i>	»	743
75. - <i>Assegni familiari</i>	»	744
76. - <i>Integrazioni salariali</i>	»	746

PARTE TERZA

TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI

CAPITOLO VI. — <i>Procedimento amministrativo</i>	Pag.	751
77. - <i>Tutela dei diritti</i>	»	751
78. - <i>Proponibilità della domanda</i>	»	753
79. - <i>Procedimenti amministrativi: a) assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali</i>	»	753
80. - <i>b) assicurazione contro le malattie comuni</i>	»	762
81. - <i>c) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti</i>	»	762
CAPITOLO VII. — <i>Procedimento giurisdizionale</i>	»	770
82. - <i>Generalità</i>	»	770
83. - <i>Aspetti particolari: a) competenza</i>	»	775
84. - <i>b) prove</i>	»	780
85. - <i>c) impugnazioni</i>	»	783
86. - <i>d) esenzioni fiscali e privilegi</i>	»	787

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN ITALIA

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
DELLE CONTROVERSIE DEL LAVORO

INTRODUZIONE

CONTENUTO E FINALITÀ DELLA « RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO »

Sommario: 1. – *La giurisprudenza mezzo di indagine per accertare la situazione del mondo del lavoro.* 2. – *L'esame critico della giurisprudenza quale strumento di indirizzo dell'attività legislativa. Criteri di compilazione del quadro giurisprudenziale in materia di controversie individuali di lavoro.* 3. – *Questioni di più ampia e dibattuta elaborazione giurisprudenziale. Il contratto collettivo.* 4. – *Sciopero e serrata.* 5. – *L'arbitrato nel diritto del lavoro.* 6. – *Giurisdizione e competenza.* 7. – *Trattamento contrattuale o di legge in caso di malattia, di maternità, di infortunio o di malattia professionale.* 8. – *Potere disciplinare dell'imprenditore.* 9. – *Retribuzione.* 10. – *Licenziamento.* 11. – *Considerazioni conclusive sulla finalità della Rassegna.*

1. – La giurisprudenza mezzo di indagine per accertare la situazione del mondo del lavoro.

Una indagine sull'ordinamento giuridico del mondo del lavoro non può ritenersi completa se ad essa non si accompagna una indagine sul modo con il quale i contratti collettivi e le leggi del lavoro sono state applicate. E una tale ricerca, per essere esauriente e attendibile, deve necessariamente riguardare anche quel lato patologico del rapporto di lavoro, che è costituito dalla controversia di lavoro.

Ogni rapporto giuridico, quando sia sottoposto all'esame ed alla decisione del giudice, denuncia, per ciò solo, qualcosa di anormale: anormalità che può essere soggettiva od oggettiva.

Soggettiva, quando la lite sia determinata, ad esempio, dallo spirito di litigiosità di uno o di entrambi i contendenti; oggettiva quando, invece, sia determinata da una situazione di incertezza giuridica – quale, ad esempio, può derivare dalla mancanza di una regolamentazione legislativa – da oscurità di una norma o da dubbi sulla sua interpretazione, dalla inosservanza di precetti giuridici, da inadempienze contrattuali, e così via.

Perciò, un esame delle decisioni giudiziarie è indispensabile mezzo di indagine per accertare quale sia la situazione dell'ordinamento di un dato settore, e per individuare, con sufficiente esattezza, i punti deboli o controversi dell'ordinamento stesso e le sue lacune.

Anche se non tutte le controversie vengono portate avanti al magistrato, e anche se non tutte hanno termine con una sentenza, pure, per un ovvio calcolo di probabilità, è quasi impossibile che non sia chiesta all'autorità giudiziaria la decisione di un punto controverso, quando questo rivesta particolare importanza di principio.

Ciò è tanto più vero nel settore del lavoro, nel quale l'assistenza delle associazioni sindacali e quella degli enti di patronato hanno realizzato quasi compiutamente la possibilità, per chi si senta leso in un suo diritto, di adire gli organi di giustizia senza sacrificio economico, possibilità che, da un punto di vista generale, sarebbe realizzabile solo con la riforma dell'ordinamento del gratuito patrocinio, più volte auspicata, ma sinora neppure tentata.

Nel campo del lavoro, perciò, si assiste con frequenza al fenomeno di controversie giudiziarie di minimo valore, portate attraverso i vari gradi di giurisdizione sino all'esame della Suprema Corte, solo perché involgono questioni di principio, la cui certa soluzione interessa un numero notevole di rapporti. Nel settore del lavoro, così, è ancora dato assistere, contrariamente al corrente spirito dei tempi, a quella « lotta per il diritto », preferibile ad ogni pur vantaggiosa transazione sull'altrui ingiusta pretesa.

2. - L'esame critico della giurisprudenza quale strumento di indirizzo dell'attività legislativa. Criteri di compilazione del quadro giurisprudenziale in materia di controversie individuali di lavoro.

Un esame critico della giurisprudenza può fornire, perciò, un valido strumento per indirizzare l'attività legislativa. E, a tal fine, si è ritenuto conveniente far preparare da un gruppo di giuristi, scelti con la collaborazione delle riviste giuridiche specializzate, un quadro delle *decisioni della magistratura in materia di controversie individuali di lavoro*.

I criteri seguiti nella compilazione possono così sintetizzarsi:

a) Il periodo preso in esame ha inizio dal 1945 e giunge sino al 1957.

Si è ritenuto opportuno estendere l'indagine ed un periodo sufficientemente ampio, soprattutto per poter reperire le questioni che hanno una portata più essenziale e meno legata a fattori contingenti.

Un periodo di tempo più ristretto avrebbe, da un lato, potuto polarizzare l'attenzione su problemi poi risolti nella pratica sindacale o da provvedimenti legislativi o da attività contrattuale e, inversamente, distrarre l'attenzione da problemi nuovi, sorti per mutamento di condizioni, sia ambientali che normative.

b) La « *Rassegna* » non costituisce una arida raccolta di massime, elencate in un qualsiasi ordine sistematico, ma una esposizione, coordinata e ragionata, dei principi affermati dalla giurisprudenza.

Il modello che, nei limiti del possibile, è stato tenuto presente, è quello delle relazioni periodiche sull'attività del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato. È stata data la prevalenza alle sentenze della Cassazione, nel senso che, quando su una questione vi è una decisione della Suprema Magistratura, si è tralasciato di dar conto delle decisioni dei magistrati di merito, se conformi. Si è, invece, data notizia delle sentenze della magistratura di merito su questioni non ancora deliberate dalla Cassazione, o sulle quali vi sia un ragionato ed apprezzabile dissenso dall'indirizzo della Cassazione stessa. Quando è sembrato opportuno, per l'autorevolezza dell'autore o per il pregio delle argomentazioni, si è fatto cenno anche del pensiero espresso dalla dottrina, in nota alle decisioni giurisprudenziali.

Allo scopo, poi, di facilitare la ricerca del testo integrale delle motivazioni, sono state citate le riviste nelle quali le sentenze sono state pubblicate. Nell'insieme, insomma, si è cercato di fornire una raccolta di giurisprudenza, fluida ed ordinata nell'esposizione, di agevole consultazione, completa ed obiettiva; tale, cioè, da rispecchiare fedelmente lo stato della giurisprudenza e, quando del caso, anche della dottrina, senza alcuna presa di posizione del compilatore, pur dando conto, anche attraverso citazioni delle motivazioni, delle ragioni sostanziali delle decisioni.

I temi sono risultati suddivisi ed assegnati secondo la tematica che segue, predisposta sulla base di uno schema preparato dal Presidente della Commissione, on. Leopoldo Rubinacci, rielaborato e perfezionato in riunioni collegiali degli esperti.

I temi sono stati, pertanto, così suddivisi:

I GRUPPO. — *Validità giuridica dei contratti collettivi di lavoro; sciopero e serrata; sfera di applicazione dei contratti; arbitrato; giurisdizione e competenza; procedimento; regolamenti interni aziendali; fiduciari di fabbrica; commissioni interne.*

II GRUPPO. — *Assunzione, periodo di prova; apprendistato; contratto a termine; lavoro a domicilio; lavoro a cottimo; lavoro in appalto; cooperative di mano d'opera; lavoro saltuario; occasionale e stagionale; lavoro autonomo e subordinato.*

III GRUPPO. — *Orario di lavoro; discontinui; lavoro straordinario, notturno, festivo, e a turni; ferie; riposo settimanale e giorni festivi; congedi; assenze; permessi; aspettative; trasferimenti; abiti di lavoro.*

IV GRUPPO. — *Responsabilità dell'imprenditore; trattamento contrattuale e di legge in caso di malattia; di maternità, di infortunio e di malattia professionale (parte relativa ai doveri dell'azienda verso i lavoratori); doveri dei lavoratori; provvedimenti disciplinari.*

V GRUPPO. — *Qualifiche; retribuzione; scatti di anzianità; premi di fedeltà; 13^a, 14^a, ecc., mensilità; indennità varie e di continuità; terzi elementi; trattamento ed indennità mensa; benefici nazionali; aggiunte contrattuali di famiglia.*

VI GRUPPO. — *Licenziamenti collettivi e di membri di commissioni interne; preavviso, dimissioni ed indennità di anzianità; liquidazione in caso di morte del lavoratore; rinunzie e transazioni; cessazione, trapasso e trasformazione di azienda; trattamento di previdenza contrattuale e aziendale.*

La relativa documentazione è stata, pertanto, raccolta in base alla suesposta tematica; successivamente, però, essa ha subito, per esigenze di carattere tecnico, una diversa ripartizione, come appare chiaramente dal criterio di compilazione seguito nel presente volume.

3. — **Questioni di più ampia o dibattuta elaborazione giurisprudenziale. Il contratto collettivo.**

Per una adeguata valutazione della «*Rassegna*» è opportuno enucleare le questioni sulle quali la elaborazione giurisprudenziale è stata più copiosa o sulle quali maggiori sono state le incertezze degli organi giurisdizionali.

Nell'uno e nell'altro caso, sarà anche opportuno cercare di considerare le ragioni determinanti dell'abbondanza di giurisprudenza o delle sue perplessità, per accertare se tale stato di cose consenta di localizzare qualche punto sul quale sarebbe necessario un intervento del legislatore.

In materia di *contratto collettivo*, la transizione dall'ordinamento sindacale di diritto pubblico a quello attuale è stata notevolmente agevolata dalla norma transitoria dell'art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369 (1) che ha attribuito ai contratti collettivi e alle altre norme corpo-

(1) *D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369. — Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni.* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1944, n. 95, serie speciale; v. anche err. corr. Gazz. Uff. 23 dicembre 1944, n. 98).

.....
ART. 43. — «Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi negli accordi economici, nelle

relative una perdurante efficacia normativa anche dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, salvo le successive modifiche.

L'efficacia *erga omnes* dei contratti collettivi corporativi non ha, perciò, suscitato dubbi in giurisprudenza; mentre, invece, qualche oscillazione — oramai superata — si è avuta per quanto riguarda il problema del limite temporale della ultrattività dei contratti collettivi predetti. Qualche lieve perplessità vi era stata anche sulla modificabilità dei contratti stessi, sempre, si intende, con efficacia *erga omnes*.

Oramai, però, la giurisprudenza è ferma nel senso che modificazioni con efficacia generale possono essere disposte solo con provvedimento legislativo, e che modificazioni con efficacia limitata agli iscritti alle associazioni stipulanti sono valide solo in quanto non derogano *in pejus* le norme dei contratti corporativi.

Più laboriosa e contrastata è stata la elaborazione giurisprudenziale relativa ai contratti collettivi stipulati successivamente alla soppressione dell'ordinamento corporativo. In questa delicata materia si sono fatti dapprima sentire gli effetti del passaggio da un ordinamento sindacale di diritto pubblico ad uno privo di ogni regolamentazione, fatta eccezione della sopra citata norma transitoria dell'art. 43 del D.L.L. n. 369 del 1944 (1); successivamente, quelli della perdurante carenza di una legge di attuazione dell'art. 39 Cost. (2).

Ed è doveroso riconoscere il vasto e notevole sforzo compiuto dalla magistratura per inquadrare istituti nuovi in schemi vecchi, e per attuare, spesso con uniformità di pensiero sin dall'inizio, un indirizzo sempre più deciso tratto dallo spirito sociale dei principî affermati dalla nuova carta costituzionale, spingendosi talvolta fino al punto limite al di là del quale il campo è riservato al legislatore.

Pacifico che i contratti collettivi — stipulati da associazioni sindacali non più fornite di personalità giuridica e di poteri di rappresentanza *ex lege* —

sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli articoli 10 e 13 della L. 3 aprile 1926, n. 563, agli articoli 8 e 11 della L. 5 febbraio 1934, n. 163, e agli articoli 4 e 5 del R. D. L. 9 agosto 1943, n. 721».

(1) v. nota 1, pag. 40.

(2) Cost. ART. 39. — «L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce».

non hanno carattere normativo e precettivo, e non esercitano, perciò, forza cogente *erga omnes* – ma spiegano efficacia imperativa limitatamente ai soggetti che, aderendo alle associazioni stipulanti, sono dalle stesse rappresentati – il problema che si è posto alla giurisprudenza e sul quale maggiori sono stati gli sforzi, è stato quello della estensione ai non iscritti della efficacia dei contratti collettivi di diritto privato.

Tralasciando la esposizione di teorie che hanno avuto isolate applicazioni per la loro fragile base e che meriterebbero di essere ricordate solo a testimonianza dello sforzo compiuto dalla magistratura per supplire alla perdurante carenza di un ordinamento sindacale di diritto, sono da ricordare le teorie fondate sulla esistenza di un *uso* e sul combinato disposto degli artt. 36 Cost. (1) e 2099 C.C. (2).

La prima tende ad attribuire alle norme di un contratto collettivo una vera e propria generale efficacia cogente; e di essa è stata fatta applicazione soprattutto dai giudici di merito, particolarmente, nell'immediato dopoguerra. La Cass., invece, ha escluso che, alle clausole dei contratti collettivi postcorporativi, possa essere riconosciuto, in via generale, il valore di norme giuridiche consuetudinarie, se non sia accertata l'osservanza dei contratti stessi da parte della generalità dei cittadini interessati, iscritti e non iscritti ai sindacati, e la *opinio juris ac necessitatis*, in quanto che la loro applicazione da parte dei non iscritti può essere dettata più da interesse contingente, che da riconosciuta forza cogente.

Ciò non toglie, però, che, alle clausole di un determinato contratto collettivo, debba essere attribuito valore di norme consuetudinarie, qualora risulti concretamente e rigorosamente una pratica costante, consolidatasi con l'applicazione in casi molteplici e per notevole periodo di tempo, onde far sorgere nella generalità degli interessati la convinzione della predetta forza cogente.

(1) Cost. ART. 36. — « Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.»

(2) C.C. ART. 2099. — *Retribuzione.* « La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.

Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.»

Ma la teoria — dovuta soprattutto alla elaborazione fattane dalla Cass. e che è valsa a dare un assetto soddisfacente ai rapporti di lavoro nell'attuale periodo di transizione da un ordinamento sindacale di fatto a uno di diritto secondo le norme della Cost. — è quella fondata, come già accennato, sul combinato disposto dell'art. 36 Cost. (1) e dell'art. 2099 C.C. (2).

Ferma la premessa che i contratti collettivi post-corporativi hanno natura di mere convenzioni private con efficacia limitata agli iscritti alle associazioni stipulanti, si è, però, ritenuto che ad essi può fare riferimento il giudice chiamato, a norma dell'art. 2099 C.C. (2) — quando, cioè, manchi la determinazione della retribuzione o sia venuto meno l'accordo delle parti — a determinare la retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e sufficiente a garantire, al prestatore d'opera e alla sua famiglia, una esistenza libera e dignitosa, come è prescritto dall'art. 36 Cost. (1).

Ciò non significa che, agli attuali contratti collettivi, si conferisca una efficacia *erga omnes*, efficacia che non possono avere per mancanza, nei soggetti stipulanti, dei requisiti richiesti dall'art. 39 Cost. (3); ma il risultato sostanziale è lo stesso.

Applicare, infatti, un contratto collettivo perché esso, frutto dell'accordo di associazioni sindacali contrapposte, rappresenta il più sicuro indice di mercato, od applicarlo perché esso ha efficacia obbligatoria per gli appartenenti alla categoria, anche se teoricamente molto differente, da un punto di vista pratico non fa alcuna differenza.

4. — Sciopero e serrata.

Anche nel campo dello *sciopero* e della *serrata*, la elaborazione giurisprudenziale ha supplito validamente alla mancanza di una regolamentazione legislativa, ed ha affermato principi che potranno validamente essere utilizzati nella preparazione della legge che, in attuazione dell'art. 40 Cost. (4), disciplinerà l'esercizio del diritto di *sciopero*.

La norma da ultimo citata è stata, nel pensiero unanime della giurisprudenza, considerata di natura precettiva; e ciò ha consentito di ritenere abrogate le disposizioni del C.P. che incriminavano lo sciopero. Su

(1) v. nota 1, pag. 42.

(2) v. nota 2, pag. 42.

(3) v. nota 2, pag. 41.

(4) Cost. ART. 40. — « Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano ».

tale premessa, la giurisprudenza ha più volte avuto occasione di precisare e delimitare il concetto di sciopero; e ciò sia ai fini della sua liceità penale, sia ai fini della sua liceità civile e della delimitazione della irresponsabilità per le conseguenze dannose da esso determinate.

Lo sciopero è determinato dalle finalità di natura contrattuale che esso deve perseguire, e non può concretarsi in forme di lotta sindacale che si risolvano in azioni abnormi e sleali, quali l'ostruzionismo, il sabotaggio, la non collaborazione e lo *sciopero a singhiozzo*.

Anche in materia penale, peraltro, sono stati ritenuti illegittimi il cosiddetto *sciopero alla rovescia* e lo sciopero per fini politici. Sono state, però, ritenute lecite le azioni sussidiarie e necessarie per la riuscita dell'astensione dal lavoro quali la costituzione di blocchi volontari, il *picketing*, ecc., purché gli scioperanti, agendo in tal modo, si astengano dall'usare violenza o minacce.

Per quanto riguarda la *serrata*, l'elaborazione giurisprudenziale è molto più scarsa.

Opinione prevalente sembra essere quella che la serrata costituisca tuttora un delitto; ma le incertezze manifestate al riguardo, e che rispecchiano quelle della dottrina, rendono evidente la necessità che, in occasione della formulazione della legge che dovrà regolare l'esercizio del diritto di sciopero, sia legislativamente determinata la compatibilità, o meno, della serrata con i nuovi principî che informano la disciplina e la tutela dei rapporti di lavoro.

5. - L'arbitrato nel diritto del lavoro.

In tema di *arbitrato* sulle controversie del lavoro, a norma dell'art. 806 C.P.C. (1) non possono essere compromesse in arbitrî le controversie individuali di lavoro; e per l'art. 808 (2), i contratti collettivi non possono contenere clausole compromissorie.

(1) C.P.C. ART. 806. — *Compromesso*. « Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 429 e 459, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione ».

(2) C.P.C. ART. 808. — *Clausola compromissoria*. « Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto successivo, possono stabilire che le controversie nascenti dal medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto scritto a pena di nullità.

La clausola compromissoria non può essere inserita nei contratti collettivi di lavoro. negli accordi economici o nelle norme equiparate. È altresì nulla la clausola contenuta in qualunque specie di contratto, con la quale si sottraggono alla competenza dei giudici ordinari le controversie indicate nell'art. 467 ».

Tali norme sono state ritenute tuttora in vigore, chiarendo, però, che esse si applicano solo all'*arbitrato ordinario* o *rituale*, mentre restano fuori dalla loro previsione – e sono, quindi, leciti – l'*arbitrato irrituale* e l'*arbitraggio*.

Abbondante è la giurisprudenza sugli arbitrati previsti dagli accordi interconfederali 7 agosto 1947 e 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali nell'industria: soluzione prevalente – confortata dal pensiero della Suprema Corte, che ha trovato gli argomenti idonei a superare le perplessità manifestate da parte della dottrina – è che si tratti di arbitrato irrituale; e, quindi, pienamente lecito.

Peraltro, la soluzione accolta dalla giurisprudenza circa la natura giuridica dell'arbitrato sui licenziamenti individuali, l'orientamento da essa palesato nel cercare di dichiarare – sempre che se ne presentasse l'opportunità – la validità degli arbitrati previsti dai contratti collettivi e, infine, i buoni risultati raggiunti in pratica, mettono in chiara evidenza l'opportunità di riconsiderare se il divieto contenuto nei citati artt. 806 (1) e 808 (2), C.P.C. meriti di essere mantenuto.

Ovviamente, occorrerà evitare l'istituzione di organi giurisdizionali che abbiano carattere di giurisdizioni speciali, oltre tutto in contrasto con la Cost.; ma, a parte ciò, dovrebbe consentirsi alle parti la possibilità di ottenere, con le necessarie garanzie, una decisione rapida delle controversie di lavoro. Risultato questo, che ben difficilmente può essere ottenuto con il ricorso ai normali organi giurisdizionali, poiché la procedura del lavoro ha rapidamente perduto nella pratica – se anche li ha mai avuti – quei caratteri di snellezza e rapidità che avrebbero dovuto contraddistinguerla.

D'altra parte, non appare conveniente abbinare la soluzione del problema particolare con quello generale della riforma dell'amministrazione della giustizia, poiché la complessità di questo e la gravità dei riflessi, anche di ordine finanziario, che lo accompagnano, ne rendono oltremodo problematica una imminente soluzione.

6. – Giurisdizione e competenza.

In tema di *giurisdizione* e *competenza*, tuttora aperto è il dissidio fra Cass. e Cons. di Stato circa la questione dell'autorità competente a decidere le controversie di lavoro di dipendenti da enti pubblici economici. Le posizioni, come è noto, sono consolidate nel senso che, secondo la Cass., tale competenza appartiene al giudice ordinario, laddove, secondo il Cons. di Stato, sarebbe devoluta al giudice amministrativo.

(1) v. nota 1, pag. 44.

(2) v. nota 2, pag. 44.

Da un punto di vista pratico, il conflitto — dati i preminenti poteri della Cass. in materia di giurisdizione — si risolve in favore dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Ma gli inconvenienti sostanziali, che permangono, sono numerosi e non di poca rilevanza: azionabilità dei soli diritti soggettivi e non anche degli interessi legittimi; impossibilità di annullamento dell'atto lesivo e limitazione della pronuncia del giudice al solo risarcimento del danno, e così via.

Pertanto, la situazione è tale che, anche secondo il pensiero della Cass., soltanto l'organo legislativo può dettare una soluzione diversa « che appaghi maggiormente gli interessati e i voti espressi dai giuristi ».

7. — **Trattamento contrattuale o di legge in caso di malattia, di maternità, di infortunio o di malattia professionale.**

Altra materia di particolare rilevanza è quella attinente al *trattamento contrattuale o di legge in caso di malattia, di maternità, di infortunio o di malattia professionale*.

Fra le varie questioni decise al riguardo, quella che presenta particolare rilievo attiene alla tutela della lavoratrice gestante. La L. 26 agosto 1950, n. 860 (1) ha lasciato sussistere la questione, già dibattuta sotto l'impero del R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654 (2), circa il valore costitutivo, o semplicemente dichiarativo, del certificato medico di gravidanza.

Si è discusso, cioè, se la tutela accordata dalla legge sia connessa al fatto obiettivo della gravidanza, ancorché non ancora documentata con un certificato medico, o se, invece, sia legata alla conoscenza che il datore di lavoro abbia del fatto-gravidanza attraverso un documento proveniente da un sanitario.

Le gravi differenze che importano l'accoglimento dell'una o dell'altra soluzione sono palesi; nel secondo caso, invero, la malafede dell'imprenditore o l'incuria della lavoratrice possono condurre ad un licenziamento che, anche se apparentemente legittimo, è sostanzialmente in frode alla legge, poichè mira ad evitare l'applicazione delle norme previste in favore della lavoratrice gestante o madre.

La tesi che ha avuto il favore della giurisprudenza — e che è stata accolta in una recentissima sentenza della Cass. — è quella del valore costitutivo del certificato medico di gravidanza. Né è valsa a modificare

(1) L. 26 agosto 1950, n. 860. — *Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri*. (Gazz. Uff. 3 novembre 1950, n. 253).

(2) R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654. — *Tutela della maternità delle lavoratrici*. (Gazz. Uff. 27 aprile 1934, n. 99).

il prevalente indirizzo della giurisprudenza la norma dell'art. 13 del regolamento allegato al D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568 (1), contenente le disposizioni di attuazione della citata L. 26 agosto 1950, n. 860 (2), norma secondo la quale il rapporto di lavoro, risolto per licenziamento, è ripristinato qualora la lavoratrice, dopo il licenziamento, consegna al datore di lavoro il certificato medico attestante la sussistenza dello stato di gravidanza in epoca anteriore alla risoluzione del rapporto. Tale norma, infatti, è stata dichiarata illegittima per contrasto con le disposizioni della legge.

Il perdurare della questione, anche dopo l'emanazione della nuova legge e i suoi notevoli riflessi sociali, potrebbero forse indurre ad un nuovo esame in sede legislativa, tenendo conto del pensiero manifestato al riguardo dall'esecutivo con la citata norma dell'art. 13 (1) del Reg. suddetto.

8. - Potere disciplinare dell'imprenditore.

In tema di *potere disciplinare dell'imprenditore*, scarsa è la elaborazione giurisprudenziale.

Merita di essere ricordata una recente sentenza di merito circa le modalità con le quali il datore di lavoro può controllare il comportamento dei

(1) D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568. — Regolamento per l'attuazione della L. 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti da privati datori di lavoro. (Gazz. Uff. 13 agosto 1953, n. 184).

.....

Reg. ART. 13. — «Qualora la lavoratrice, dopo il licenziamento, consegna al datore di lavoro il certificato medico attestante la sussistenza dello stato di gravidanza in epoca anteriore al licenziamento stesso, il rapporto di lavoro è ripristinato fino al termine del periodo di gestazione.

Il rapporto di lavoro è ugualmente ripristinato, fino al compimento di un anno di età del bambino, qualora la lavoratrice dopo il licenziamento consegna al datore di lavoro il certificato comprovante la nascita del bambino medesimo in epoca anteriore alla risoluzione del rapporto.

Il disposto di cui ai precedenti comma non si applica nei casi di licenziamento effettuati a norma delle lettere a), b), e c) dell'art. 3 della L. 26 agosto 1950, n. 860.

Agli effetti del primo comma del presente articolo il certificato di gravidanza deve essere prodotto al datore di lavoro, entro 90 giorni dalla notificazione del licenziamento; agli effetti del secondo comma il certificato di nascita deve essere prodotto entro 15 giorni dalla notifica del licenziamento.

Per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la presentazione dei certificati di cui ai precedenti comma, durante il quale la lavoratrice, in conseguenza del licenziamento stesso, non ha prestato la propria opera, essa non ha diritto ad alcuna retribuzione.»

(2) v. nota 1, pag. 46.

lavoratori al fine dell'esercizio del potere disciplinare, questione molto delicata dal punto di vista sindacale e politico.

Al riguardo, si è ritenuto che il datore di lavoro ha il diritto di controllare il comportamento dei lavoratori, al fine di accertare che il rendimento sia quello contrattualmente dovuto e che, durante il lavoro, sia osservata la disciplina necessaria per l'ordinato svolgimento della comune attività lavorativa. Tale sorveglianza può essere svolta dal datore di lavoro, o direttamente, o a mezzo di altri lavoratori, adibiti o meno anche ad altre mansioni, i quali, finché la sorveglianza rimanga nei limiti anzidetti, non ricadono sotto le norme della legge di pubblica sicurezza relative alle guardie particolari, e non debbono, pertanto, essere muniti di contrassegni che ne indichino la funzione.

9. - Retribuzione.

In materia di *retribuzione*, vastissima è la giurisprudenza e notevole è stato lo sforzo compiuto dalla magistratura per sopperire alla carenza di un ordinamento sindacale di diritto — che, come conseguenza necessaria, ha determinato la mancanza di contratti collettivi obbligatori *erga omnes* — e per decidere sulla applicabilità di norme legislative che quell'ordinamento presupponevano.

Fra le principali questioni dibattute sono da ricordare le seguenti:

a) *minima retribuzione sufficiente*;

Come già ricordato a proposito dei contratti collettivi, la tesi prevalentemente seguita dalla giurisprudenza, per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali le disposizioni salariali dei contratti collettivi post-corporativi, è basata sul combinato disposto degli artt. 36 Cost. (1) e 2099 C.C. (2).

Deve, ora, ricordarsi che tale tesi ha potuto affermarsi, solo perché all'art. 36 Cost. (1) è stato riconosciuto carattere precettivo e, quindi, immediata applicazione senza necessità di leggi di attuazione. Ed è stata questa una decisione della quale non sarà mai abbastanza sottolineata la estrema importanza; e che, meglio di qualsiasi altra, dimostra la rilevanza anche politica e sociale delle decisioni giurisprudenziali.

Forse non è esagerato affermare al riguardo che la decisione della magistratura è servita ad assicurare il libero ed ordinato svolgimento di attività

(1) v. nota 1, pag. 42.

(2) v. nota 2, pag. 42.

nel mondo del lavoro, e che è stata – ed è tuttora – lo strumento che serve ad attendere senza scosse l'ordinamento sindacale di attuazione dei precetti costituzionali.

b) sostituzione delle clausole contrattuali nulle;

Corollario della precedente affermazione è quello della inserzione della statuizione pronunciata dal giudice nel contratto individuale di lavoro, in sostituzione delle clausole difformi, nonostante qualunque rinuncia del lavoratore.

Le applicazioni di maggior rilievo si sono avute in tema di indennità di contingenza, della quale si tratterà più avanti.

c) qualifica;

Numerose sono le decisioni in tema di attribuzione di qualifica, e ciò denuncia un difetto di precisione nelle correlative disposizioni dei contratti collettivi. Preme solo rilevare, ai fini che ora ci occupano, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere di ordine pubblico – e, quindi, assolutamente inderogabile – l'art. 2103 C.C. (1) che sancisce il diritto alla maggiore retribuzione del lavoratore che espliciti mansioni superiori a quelle per le quali è stato assunto.

d) gratifica;

Anche su tale argomento è dato riscontrare un indirizzo largamente evolutivo della giurisprudenza, la quale ritiene che la gratifica sia divenuta, da liberalità dell'imprenditore, uno stabile corrispettivo; cioè, un elemento marginale fisso della retribuzione.

e) indennità di contingenza ed altre indennità;

La questione più importante e più interessante trattata in materia di indennità è quella della computabilità di indennità, come quelle di contingenza e di mensa, nel calcolo della indennità di anzianità.

Al riguardo, i contratti collettivi escludevano integralmente la computabilità dell'indennità di mensa e limitavano, quella dell'indennità di

(1) C.C. ART. 2103. — *Prestazione del lavoro.* « Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, se non è convenuto diversamente, l'imprenditore può, in relazione alle esigenze dell'impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purché essa non importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui.

Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, se è a lui più vantaggioso ».

contingenza, ad un periodo successivo ad una data determinata. Di qui, numerose controversie che denunciavano palesemente lo stato di insoddisfazione di uno dei contraenti per l'accordo raggiunto in sede collettiva, e manifestavano, con altrettanta chiarezza, che l'accordo stesso era, da una delle parti, ritenuto non definitivo, ma determinato esclusivamente da ragioni di opportunità e con la riserva di farne valere la illegittimità in sede giudiziaria.

L'orientamento della giurisprudenza è stato univoco — ed in ciò, ancora una volta, ha avuto notevole peso il pensiero della Cass. — nel senso che le indennità di contingenza e di mensa hanno carattere retributivo e che non è lecito alle parti, nemmeno in sede di regolamentazione collettiva, di derogare al principio di proporzionalità dell'indennità di anzianità alla durata intera del servizio prestato dal lavoratore, con il frazionare il rapporto lavorativo ed applicare, nella determinazione dell'indennità di anzianità, criteri diversi per un periodo rispetto all'altro, in danno del lavoratore; né, tanto più, escludere una indennità dagli elementi che debbono essere presi in considerazione per la determinazione del trattamento di licenziamento. In conseguenza, la contrarietà delle pattuizioni collettive a norme imperative di legge importa la nullità delle pattuizioni stesse e la loro sostituzione di diritto con le norme imperative.

L'uniformità e la costanza dell'indirizzo giurisprudenziale hanno determinato una rielaborazione degli accordi collettivi. Riprova, questa — se, pure, ve ne era bisogno — della grande influenza che la giurisprudenza esercita sull'attività normativa in genere, comprendendo in questa — anche se, attualmente, del tutto impropriamente — la attività diretta alla formazione di contratti collettivi di lavoro.

10. — Licenziamento.

Il *licenziamento* è ovviamente uno degli argomenti più spesso portati all'esame del magistrato; e ne è comprensibile la ragione se si consideri che, con l'estinzione del rapporto di lavoro, viene meno lo stato di soggezione del lavoratore nei confronti dell'imprenditore.

In giurisprudenza è, tuttora, principio fermo quello della insindacabilità dei motivi di recesso *ad nutum*; contro il quale, invece, si è pronunciata parte della dottrina.

È questa una delle questioni sulla quale, non appena le condizioni obiettive lo consentiranno, dovrà portarsi l'attenzione degli organi legislativi; e non può certo ritenersi demerito degli organi giurisdizionali il non avere acceduto alle istanze dirette a sindacare l'esercizio del recesso *ad nutum*,

pervenendo, attraverso questa via, al riconoscimento di un diritto del lavoratore alla stabilità.

Copiosissima è la casistica sul licenziamento per giusta causa, particolarmente utile nella elaborazione dei contratti collettivi. Di notevole interesse sono anche i principi generali elaborati al riguardo, fra i quali meritano di essere ricordati quelli relativi al fondamento della « giusta causa » — che la giurisprudenza individua nel « venir meno della fiducia » — ed alla inapplicabilità, in materia di rapporto di lavoro, del principio generale dell'art. 1453 C.C. (1) sulla risolubilità del contratto per inadempimento.

11. — Considerazioni conclusive sulla finalità della Rassegna.

Moltissime altre sono le questioni di interesse sociale e politico affrontate dalla magistratura per la decisione di controversie individuali di lavoro. Ma conviene, per esse, rimandare alla *Rassegna* che, di tutte, dà un esatto ragguaglio.

A conclusione della presente introduzione, basterà ricordare che se la *Rassegna* è valsa a sottolineare la importante funzione che la giurisprudenza esplica in materia di lavoro e del rilievo che le sue decisioni hanno per l'attività legislativa, l'opera non sarà stata inutile.

Un'altra osservazione conclusiva si impone: la tesi prevalsa in giurisprudenza sulla precettività dell'art. 36 Cost. (2) e sulla conseguente applicabilità dei contratti collettivi di diritto privato anche ai non iscritti in forza dell'art. 2099 C.C. (3), è certamente valsa a dare una formula stabilita ad un periodo di transizione che si è prolungato in modo tale da divenire un assetto stabile.

Ma, per la natura stessa della decisione giudiziale, la cui autorità non si estende al di fuori dell'ambito del caso deciso, e per la possibilità — che esiste, anche se può ritenersi, almeno così stando le cose, del tutto ipotetica — di un mutamento di giurisprudenza, lo stato attuale dell'ordina-

(1) C.C. ART. 1453. — *Risolubilità del contratto per inadempimento*. « Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. »

(2) vedi nota 1, pag. 42.

(3) vedi nota 2, pag. 42.

mento sindacale e della efficacia dei contratti collettivi appare legato ad elementi troppo instabili ed incerti, perché il legislatore non debba preoccuparsene.

La stessa carenza, infatti, di una legge di attuazione dell'art. 39 Cost. (1) potrebbe, ad un certo momento, essere anche considerata come dovuta, non a ragioni transitorie, ma sostanziali; e gli organi giurisdizionali potrebbero, da ciò, trarre conseguenze del tutto opposte a quelle sinora dedotte.

Perciò, mentre si deve dare atto dell'opera meritoria svolta dalla magistratura per dare un assetto di diritto ad un ordinamento di fatto, non si deve, d'altro canto, dimenticare che il giudice non può mai sostituirsi al legislatore, e che è compito del Parlamento quello di dare al Paese, in un settore importante quale quello della disciplina dei rapporti di lavoro, le leggi necessarie ad assicurare un assetto stabile, duraturo e conforme alla Costituzione,

(1) vedi nota 2, pag. 41.

PARTE PRIMA

LE FONTI

CAPITOLO I.

IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO (*)

Sommario:

Sez. I. — Questioni di diritto transitorio. — 12. — *La soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e l'ultrattività dei contratti collettivi di diritto corporativo.* 13. — *Le successive modifiche dei contratti collettivi di diritto corporativo.*

Sez. II. — Elementi del contratto collettivo di lavoro. — 14. — *I soggetti.* 15. — *L'oggetto.* 16. — *Il contenuto.*

Sez. III. — Formazione e validità del contratto collettivo di lavoro: 17. — *Formazione e prova del deposito e della pubblicazione dei contratti collettivi di diritto corporativo.* 18. — *Validità e cause di nullità ed annullabilità.*

Sez. IV. — Natura ed efficacia giuridica del contratto collettivo di lavoro. — 19. — *Natura giuridica.* 20. — *Efficacia rispetto agli iscritti.* 21. — *Efficacia rispetto ai non iscritti.* 22. — *Efficacia rispetto a categorie diverse.* 23. — *Derogabilità dei contratti collettivi post-corporativi.* 24. — *Efficacia derogatoria dei contratti collettivi post-corporativi.* 25. — *Efficacia nel tempo: a) ultrattività; b) retroattività.* 26. — *Efficacia retroattiva nei confronti di rapporti di lavoro ancora in vita.* 27. — *Efficacia retroattiva nei confronti di rapporti di lavoro cessati.* 28. — *Efficacia retroattiva del contratto collettivo sopravvenuto durante il preavviso.* 29. — *Effetti della inosservanza del contratto collettivo.* 30. — *La obbligatorietà dei contratti collettivi di diritto privato e l'art. 11, lett. c), della L. 19 gennaio 1955, n. 25.*

Sez. V. — Applicazione ed interpretazione del contratto collettivo di lavoro. — 31. — *Presupposti di applicazione.* 32. — *Interpretazione del contratto collettivo di lavoro.*

SEZIONE I. — QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO.

12. — **La soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e l'ultrattività dei contratti collettivi di diritto corporativo.**

La soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste disposta dal D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369 (1), non ha pregiudicato la superstita validità delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro (2).

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del prof. VINCENZO CARULLO.

(1) v. nota 1, pag. 40.

(2) Cass., 4 maggio 1957, 1503, in *Riv. Giur. Lav.*, 1953, II, 340; Cass. pen., 24 giugno 1952; in *Giur. compl. Cass. pen.*, I, 1953, 88; Trib. Trento, 15 maggio 1951,

L'art. 43 del precitato D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369 (1) (2), attribuendo ai contratti collettivi e alle altre norme corporative ivi previste una efficacia normativa transitoria pur dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo - ha svincolato, cioè, l'efficacia di codeste norme dalla loro fonte di produzione originaria (3).

La Cass. ha, a tale proposito, osservato - e da un punto di vista ancor più generale - che le disposizioni contenute nel libro del lavoro del C.C. non sono state, né espressamente, né implicitamente abrogate; e, comunque, che non possono ritenersi nemmeno temporaneamente sospese nella loro applicazione, se non in quanto siano incompatibili col principio, di comune accezione nell'attuale fase di transizione legislativa che riconosce l'efficacia obbligatoria dei contratti collettivi post-corporativi limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti (4).

L'ultra efficacia normativa dei contratti collettivi corporativi si spiega *erga omnes* nei confronti dei rapporti pendenti al momento della soppres-

in *Arch. Ric. Giur.*, 1951, 1028; App. Roma, 5 febbraio 1951, in *Riv. Dir. Lav.*, 1951, II, 3 e in *Mass. Giur. Lav.*, 1951, 102; Cass., 8 maggio 1950, 1194, in *Riv. Dir. Lav.*, 1950, II, 360; in *Mass. Giur. Lav.*, 1950, 105 e 197 con nota di V. PASTORELLA, *Contratti collettivi stipulati dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo*; in *Giur. compl. Cass. Civ.*, III, 1950, 63, con nota di U. PROSPERETTI, *Sui limiti di efficacia dei contratti collettivi c. d. postcorporativi*; e in *Foro Pad.*, 1951, I, 962; Pret. Parma, 15 novembre 1946, in *Foro pad.*, 1947, I, 206; App. Napoli, 31 luglio 1945, in *Rep. Giur. It.*, 1944-1947, voce «Lavoro - Contratto collettivo di», n. 28.

(1) v. nota 1, pag. 40.

(2) Cass. 21 giugno 1956, 2219, in *Giust. Civ. Mass.*, 1956, 749; Cass. 14 ottobre 1955, 3153, in *Riv. Dir. Lav.*, 1956, II, 240 e in *Dir. Lav.*, 1956, II, 6.

(3) Cass. 18 marzo 1953, 688, in *Mass. Giur. Lav.*, 1953, 56; in *Riv. Giur. Lav.*, 1953, II, 209; in *Giust. Civ.*, 1953, 911; in *Dir. Lav.*, 1953, II, 293; e in *Riv. Dir. Lav.*, 1953, II, 196; Cass. 18 marzo 1953, 687, Falletti c. Mana, ined.; Cass. 20 agosto 1953, 2817, in *Dir. Lav.*, 1954, II, 165; App. Bari, 25 giugno 1951, in *Giust. Civ.*, 1952, 729; App. Lecce, 13 marzo 1957, in *Giust. Civ. Mass. App.*, 1957, 83; Trib. Salerno, 25 gennaio 1955, in *Nuovo Dir.*, 1956, 586.

(4) Cass. 12 maggio 1951, 1184 e 1185, in *Dir. Lav.*, 1951, II, 177; in *Riv. Dir. Lav.*, 1951, II, 177 e 348, con nota di A. ANGELELLI, *Inderogabilità dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato e loro efficacia verso i terzi*; in *Mass. Giur. Lav.*, 1951, 157, con nota di A. SERMONTI, *Sulla inderogabilità dei contratti collettivi di diritto comune*; in *Riv. Giur. Lav.*, 1951, II, 253; in *Giur. compl. Cass. Civ.*, II, 1951, 186 con nota di G. RABAGLIETTI, *Contratti collettivi postcorporativi, inderogabilità nei rapporti individuali di lavoro e minimi salariali*; in *Temi Gen.*, 1951, 529 e 1952, 3, con nota di C. VISCONTI PRASCA, *Inderogabilità dei contratti collettivi post-corporativi mediante le stipulazioni private degli aderenti alle associazioni stipulanti i contratti*; e in *Foro It.*, 1951, I, 691, con nota di M. SCORZA, *Presunta inderogabilità dei nuovi contratti collettivi*; Trib. Bolzano, 23 gennaio 1952, II, 209, in *Riv. Giur. Lav.*, 1952, II, 121.

sione dell'ordinamento sindacale corporativo, sempre ai sensi dell'art. 43 D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369 (1) (2).

Secondo l'App. Catania (3), però, la suddetta efficacia normativa si spiega non solo nei confronti dei rapporti conclusi anteriormente e scaduti al momento della suddetta soppressione, ma anche nei confronti dei rapporti conclusi posteriormente. A questo proposito, la Cass. ha precisato che i rapporti di lavoro vengono regolati dai contratti collettivi corporativi purché quei rapporti ricadano nella loro sfera di applicazione.

L'App. Bari ha ulteriormente precisato che i rapporti debbono rientrare nel periodo di efficacia dei contratti stessi (4).

La Cass. ha, inoltre, deciso che l'efficacia normativa dei contratti collettivi corporativi permane senza limiti di tempo rispetto a tutti i rapporti di lavoro costituitisi anteriormente, quando gli stessi non sono riconducibili sotto la disciplina dei contratti collettivi corporativi (5).

Poiché l'art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369, (1), non pone limiti alla efficacia delle norme che conserva nell'assetto transitorio del diritto sindacale (6) sorge il problema del limite temporale della esaminata ultrattività dei contratti collettivi corporativi. Tale problema si presenta per quei contratti collettivi corporativi con scadenza posteriore alla data di entrata in vigore del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369, (1), in quanto - se la scadenza fu anteriore e non furono stipulati altri contratti collettivi in sostituzione di essi - ai sensi dell'art. 2074 C.C. (7), la efficacia normativa deve ritenersi cessata con l'entrata in vigore del decreto surriferito. (8).

(1) v. nota 1, pag. 40.

(2) Cass. 4 maggio 1957, 1503, in *Riv. Giur. Lav.*, 1957, II, 340; App. Torino, 15 novembre 1956, in *Giust. Civ. Mass. App.*, 1956, 174; Trib. Arezzo, 16 giugno 1951, in *Dir. Lav.*, 1952, II, 6; Trib. Roma, 19 gennaio 1950, in *Mass. Giur. Lav.*, 1950, 3, con nota di A. ZANCHI, *Derogabilità delle norme dei contratti corporativi e postilla* di D. PILATO; e in *Dir. Lav.*, 1950, II, 187, con nota di G. MICELI, *Efficacia dei nuovi contratti collettivi e modifica da parte di essi dei contratti di diritto corporativo*.

(3) App. Catania, 19 febbraio 1951, in *Giust. Civ.*, 1953, 2251.

(4) App. Bari, 25 giugno 1951, in *Giust. Civ.*, 1952, 729. V. anche App. Brescia, 17 luglio 1956, in *Giust. Civ. Mass. App.* 1956, 35.

(5) Cass., 3 gennaio 1956, 1, in *Riv. Dir. Lav.*, 1957, II, 241; Cass. 27 luglio 1954, 2735 in *Giust. Civ.*, 1954, 1850.

(6) Cass. 20 agosto 1953, loc. cit.

(7) C.C. ART. 2074. — *Efficacia dopo la scadenza*. « Il contratto collettivo, anche quando è stato denunciato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo. »

(8) Conf. Trib. Vicenza, 28 ottobre 1952, in *Giur. It.*, 1953, I, 2, 843, con nota anonima.

Nel solco di tale concetto non è stato considerato prorogato il contratto collettivo 3 gennaio 1939 regolante la costituzione ed il funzionamento delle mutue per l'assistenza contro le malattie e in favore degli operai dipendenti da aziende industriali artigiane e cooperative. (1).

Peraltro, se la scadenza del contratto collettivo corporativo è successiva alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è stato ritenuto che la efficacia del contratto collettivo cessa alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore del decreto; e ciò in quanto, da un lato, per effetto di codesto decreto è venuta meno sia la possibilità di stipulazione di un altro contratto sostitutivo del precedente, da parte delle soppresse associazioni, sia la possibilità di disdetta da parte delle stesse; dall'altro, la proroga dell'efficacia delle c. d. norme corporative disposta dal citato art. 43 non può considerarsi a tempo indeterminato. (2).

Oltre a questo indirizzo, secondo il quale la cessazione della efficacia dei contratti collettivi corporativi in corso si avrebbe con la scadenza successiva all'entrata in vigore del decreto del 1944, sono da segnalare tre altri orientamenti.

In base al primo i contratti collettivi corporativi malgrado la soppressione delle associazioni stipulanti restano in vigore a tempo indeterminato ove alle associazioni sindacali sia stata attribuita la facoltà di denuncia dei contratti agli effetti di impedirne la rinnovazione. (3).

In base al secondo orientamento, la soppressione delle organizzazioni fasciste ha portato con sé la cessazione di efficacia dei contratti od accordi effettivi ove il termine della loro validità sia stato stabilito fino alla stipulazione di nuovi patti; e ciò in quanto, soppresse le organizzazioni sindacali, sono venuti meno quei soggetti cui sarebbe spettato di addivenire ad un nuovo patto. (4).

Infine, in base al terzo indirizzo, che è quello oramai costantemente seguito nella giurisprudenza della Corte Suprema, e prevalentemente dai giudici di merito, ai sensi dell'art. 2074 C.C., (5) i contratti collettivi sorti prima e scaduti dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, anche quando siano stati denunciati continuano a produrre i loro effetti,

(1) App. Palermo, 13 marzo 1953, *loc. cit.*

(2) Trib. Vicenza, 28 ottobre 1952, *loc. cit.* Tale orientamento è seguito anche da App. Venezia, 3 novembre 1952, in *Corti Bs. e Ve.* 1953, 517, con riferimento al contratto collettivo nazionale 14 maggio 1941, per gli apprendisti della metalmeccanica.

(3) Cass., 18 marzo 1953, 688, *loc. cit.*

(4) App. Bari, 25 giugno 1951, *loc. cit.*; *contra* Cass. 6 maggio 1954, 1424, in *Mass. Riv. Dir. Lav.*, 1954, 286, 639.

(5) v. nota 7, pag. 57.

dopo la scadenza, fino a che non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo. (1).

Scendendo alle applicazioni concrete del principio della ultrattività dei contratti collettivi corporativi, in tema di rapporto di impiego e di lavoro con gli enti pubblici economici, è stato ritenuto inapplicabile l'art. 48 del c. c. l. del 29 novembre 1946 per i dirigenti delle aziende del gas - il quale prevede il collocamento a riposo del personale che abbia compiuto il 60° anno di età e 35 anni di servizio - in presenza dell'art. 34 del c. c. l. dell'8 agosto 1934 che, per tale collocamento, prevede, invece, il 65° anno di età. (2).

È stato anche ritenuto che l'accertamento della cessazione delle eccezionali misure per le quali fu concluso il c. c. l. 1° marzo 1943, soppresse le organizzazioni sindacali fasciste, debba essere effettuato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, succeduto al Ministero delle corporazioni, parificandosi così la impossibilità del riconoscimento al disaccordo tra le organizzazioni stipulanti. (3).

Si è affermato ancora, che il c. c. l. per la provincia di Trento del 3 novembre 1942 - pubblicato il 30 giugno 1943, e riguardante gli addetti alla lavorazione del latte e derivati dipendenti da aziende industriali e cooperative - non essendo stato disdettato, continua a dare vigore. Detto contratto si applica ai caseari dipendenti dai caseifici turnari inquadrati con D.M. 19 gennaio 1951 nella Confederazione dei lavoratori della industria (4).

(1) Cass. 21 giugno 1956, 2319, in *Giust. Civ. Mass.*, 1956, 749; Cass. 15 gennaio 1955, 72, in *Mass. Riv. Dir. Lav.*, 1955, 137, 316, con nota di richiami dei precedenti; Cass., 27 luglio 1954, n. 2735, *ivi*, 1955, 3, 7; App. Palermo, 13 marzo 1953, in *Foro Sic.*, 1953, 166; App. Palermo 17 gennaio 1956, in *Giust. Civ. Mass. App.*, 1956, 4; App. Bari, 16 luglio 1955, in *Giust. Civ. Mass. App.*, 1955, 29.

Tale orientamento si trova seguito anche da App. Roma, 16 gennaio 1952, in *Tem. rom.*, 1952, 133, e da App. Trieste, 12 gennaio 1953, in *Rass. giur.*, 1953, 336, la quale, richiamandosi al disposto dell'ordine n. 282, del G.M.A. del 27 luglio 1948, osserva che, in mancanza di modifiche, anche nei rapporti costituiti dopo il 27 luglio 1948, il prestatore di lavoro può invocare le norme dei c. c. l. stipulati anteriormente alla data dell'8 settembre 1943, quando le stesse siano a lui più favorevoli.

(2) Trib. Palermo, 14 agosto 1950, in *Dir. Lav.*, 1950, II, 377, con nota di V. SIMI, *I vecchi contratti collettivi e le loro successive modifiche* (p. 38) e di L. A. MIGLIORANZI, *Posizione degli enti pubblici economici nell'attuale ordinamento sindacale* in *Foro It.*, 1951, I, 1571, con nota redazionale. Cfr. anche Trib. Palermo, 21 aprile 1951, in *Giur. Sic.* 1951, II, 87, con nota di C. FORTUNA, *Enti pubblici e contratti collettivi*.

(3) Pret. Torino, 14 giugno 1946, in *Foro It.*, 1944-1946, I, 958, e in *Foro pad.*, 1946, I, 576.

(4) Trib. Trento, 15 maggio 1951, in *Arch. Ric. Giur.*, 1951, 1028, cit.; Cass., 11 febbraio 1955, 394 in *Foro It.*, 1956, I, 1712;

Si è ritenuto, infine, che il c. c. l. 25 marzo 1932 per gli artisti lirici e il c. c. l. del 1936 per gli orchestrali sono tuttora in vigore per effetto dell'art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369. (1) (2).

È stata anche proposta la questione della legittimità costituzionale del più volte citato art. 43 del D.L.L. n. 369 del 1944 (1). Al riguardo è stato ritenuto che non vi è incompatibilità con l'art. 39 Cost. (3) e che l'asserzione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata (4).

13. — Le successive modifiche dei contratti collettivi di diritto corporativo.

Il problema della modificabilità dei *contratti collettivi corporativi* va risolto alla luce dell'art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369, (1) il quale, appunto, nell'accordare ultraefficacia ai c. c. l. stipulati dai cessati sindacati di diritto pubblico, stabilisce che sono salve le successive modifiche.

La giurisprudenza ha chiarito che l'inciso «salvo le successive modifiche» allude a modifiche che possono essere apportate a codesti contratti da disposizioni di legge o da norme equiparate (5).

Nella linea di tale concetto debbono inserirsi quelle decisioni che escludono la deroga dei c. c. l. corporativi da parte di pattuizioni collettive di natura privatistica, quali quelle stipulate dalle attuali associazioni professionali di fatto (6).

Quanto precede, non deve far ritenere che i c. c. l. corporativi possono essere derogati solo da norme di legge o equiparate, ma semplicemente

(1) v. nota 1, pag. 40.

(2) Cass., 22 luglio 1954, n. 2305, in *Riv. Dir. Lav.*, 1953, II, 514.

(3) v. nota 2, pag. 41.

(4) Trib. Torino, 12 gennaio 1957, in *Riv. Giur. Lav.*, 1957, II, 155 e in *Dir. Lav.*, 1957, II, 302; Cass., 2 agosto 1956, 3044 in *Dir. Lav.*, 1957, II, 105 e in *Mass. Giur. Lav.*, 1957, 54; Cass., 26 luglio 1956, 2882, in *Mass. Giur. Lav.*, 1956, 219; Cass., 21 giugno 1956, 3219, in *Mass. Civ. Giust.*, 1956, 749.

(5) App. Roma, 5 febbraio 1951, in *Dir. Lav.*, 1952, II, 3; e in *Mass. Giur. Lav.*, 1951, 102; Trib. Roma, 19 gennaio 1950, in *Mass. Giur. Lav.*, 1950, 3, cit.; Pret. Torino, 25 luglio 1947, in *Foro pad.*, 1948, I, 26, con nota di E. DAVISO, *Appunti sul valore giuridico dei nuovi accordi sindacali*, e in *Notiz. C.G.I.L.*, 1948, 187.

(6) Cass. 8 agosto 1957, 3357, in *Riv. Giur. Lav.*, 1957, II, 440; App. Napoli, 26 gennaio 1953, in *Foro nap.*, 1953, I, 46 e in *Dir. e Giur.*, 1953, 197; Trib. Palermo, 21 aprile 1951, in *Giur. sic.*, 1951, II, 87, cit.; Trib. Palermo, 14 agosto 1950, in *Dir. Lav.*, 1950, II, 377, cit.

che soltanto in questo caso le modifiche si imporranno *erga omnes*. È stato affermato, infatti, che pattuizioni individuali più *favorevoli* al lavoratore possono derogare ai c. c. corporativi (1).

È stato deciso, altresì, che deve ammettersi anche la deroga ad opera di contratti fra una associazione sindacale e singole imprese, senza l'intervento della associazione contrapposta (2). Secondo questo orientamento giurisprudenziale, dunque, la deroga può essere apportata da contratti stipulati dalle nuove associazioni sindacali di fatto; ma, in tal caso, al contrario delle modifiche apportate con legge o norme equiparate, le modifiche saranno operanti soltanto nei confronti degli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, cioè di coloro che ai contratti si siano volontariamente sottoposti (3).

La giurisprudenza ha messo in rilievo che, in due sole ipotesi, le attuali libere associazioni sindacali possono apportare modifiche ai c. c. l. e agli accordi economici corporativi con efficacia vincolante per le intere categorie professionali od economiche da esse rappresentate. Si tratta del caso in cui le associazioni contraenti siano le uniche che rappresentino quelle categorie, o che, comunque, alla stipulazione dei contratti o degli accordi partecipino tutte le libere associazioni che le rappresentino (4).

E ciò, anche prima dell'avvento della nuova Costituzione (art. 39) (5), allorché, però, l'accordo abbia conseguito in tal caso il crisma della

(1) Cass. 8 agosto 1957, 3357, in *Riv. Giur. Lav.*, 1957, II, 440; Cass. 2 agosto 1956, 3044, in *Dir. Lav.*, 1957, II, 115; App. Torino, 12 dicembre 1947, in *Mon. Trib.*, 1948, 153, 389; in *Notiziario C.G.I.L.*, 1948, 233; in *Dir. Lav.*, 1948, II, 141, e in *Nuova Riv. Dir. Comm.*, 1948, II, 170, con nota di A. MASSA CASTIGLIA.

(2) Trib. Torino, 14 gennaio 1948, in *Dir. Lav.*, 1948, II, 146, con nota di V. SIMI, *L'iscrizione obbligatoria all'I.N.A.M. e la soppressione dell'ordinamento sindacale*.

(3) Cass. 26 luglio 1956, 2882, in *Mass. Giur. Lav.*, 1956, 219; Cass. 21 giugno 1956, 2219, in *Giust. civ. Mass.*, 1956, 745; App. Roma, 4 luglio 1953, in *Temi romana*, 1953, 1191 e in *Mass. Giur. Lav.*, 1954, 31; Cass. 13 agosto 1953, 2693, in *Foro It.*, 1953, I, 673; Cass. 8 maggio 1950, 1194, in *Riv. Dir. Lav.*, 1950, II, 360, cit. *Contra*, però, App. Milano, 13 febbraio 1948, in *Giur. It.*, 1948, I, 2, 485, con nota di G. ARDAU, *Sulla efficacia degli accordi sindacali* e in *Notiziario C.G.I.L.*, 1948, 296 e 913, secondo la quale, quando gli attuali accordi sindacali modifichino o integrino i c. c. di diritto pubblico, il carattere accessorio dei primi rispetto ai secondi comporta che la sfera di efficacia di entrambi non può non essere la stessa. Pertanto, nelle suddette ipotesi gli attuali accordi sindacali si applicano sia ai soci dei sindacati stipulanti, sia ai componenti della stessa « categoria » professionale, non soci.

(4) Trib. Cremona, 10 giugno 1947, in *Arch. Ric. Giur.*, 1948, II, 209, 480.

(5) v. nota 2, pag. 41.

approvazione governativa ai sensi degli artt. 4 e 5 del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. (1) (2)

Ma la deroga è esclusa in modo assoluto; e quindi, non è possibile neanche limitatamente agli interessati, quando, attuata in virtù di convenzioni sindacali di natura privatistica o da contratto individuale di lavoro apporti una modificazione *in peius* per i lavoratori (3).

(1) R. D. L. 9 agosto 1943, n. 721. — *Soppressione degli organi corporativi centrali, del Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per l'autarchia* (Gazz. Uff. 17 agosto 1943, n. 190).

.....

ART. 4. — «Fino a quando non sarà disposto diversamente le associazioni sindacali possono stipulare accordi economici collettivi per il regolamento collettivo dei rapporti economici fra determinate categorie professionali.

Tali accordi diventano obbligatori rispetto alle associazioni e ai singoli rappresentanti delle categorie cui essi si riferiscono quando siano approvati, preve le modificazioni¹ del caso, con decreto Reale da emanarsi sentito il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, d'intesa coi Ministri interessati.

Per le sanzioni, nei casi di inosservanza di detti accordi da parte dei singoli, valgono le norme vigenti per i contratti collettivi».

ART. 5. — «Gli accordi economici collettivi che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già stati approvati dagli organi corporativi, possono essere pubblicati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, d'intesa coi Ministri interessati.

Il decreto di pubblicazione è inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e produce gli effetti previsti nel precedente articolo».

(2) Cass. 3 febbraio 1950, 282, in *Riv. Dir. Lav.*, 1950, II, 242, con nota di A. ANGELELLI, *Efficacia obbligatoria universale dei contratti collettivi di lavoro privato* e 1951, II, 233, con nota di A. ANGELELLI, *Ancora sulla efficacia obbligatoria universale dei contratti collettivi di diritto privato*; in *Riv. Giur. Lav.*, 1950, II, 81, con osservazioni di G. NA; in *Mass. Giur. Lav.*, 1950, I e 1951, 4, con nota di A. SERMONTI, *Su un'inesistente fungibilità tra contratto collettivo di lavoro e accordo economico collettivo*; in *Dir. Lav.*, 1950, II, 132 e 185; in *Giur. It.*, 1950, I, 1, 914, in *Foro It.*, 1950, I, 1156, con nota redazionale e in *Giur. Compl. Cass. Civ.*, II, 1950, 151, con nota di L. RIVA SANSEVERINO, *Il contratto collettivo nell'attuale ordinamento giuridico*.

(3) In tal senso si è pronunciato il Trib. Roma, il 13 dicembre 1951, in *Foro It.*, 1952, I, 251, con nota di M. SCORZA, *A proposito della conservazione del diritto ad anzianità convenzionali per benemerenze patriottiche previsto dal contratto collettivo corporativo e non riconosciuto dalle nuove convenzioni*. Sul punto vedasi anche Pret. Torino, 5 agosto 1950, *Dir. Lav.*, 1951, II, 184, con nota di C. LAVAGNINI, *Deroga in peius al contratto collettivo di lavoro*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1951, II, 86, a proposito della ultraefficacia del divieto di proroga o rinnovo del periodo di prova portato da norma corporativa e inderogabile anche se intervenuta l'accettazione da parte del lavoratore di un secondo periodo di prova. Il divieto della innovazione *in peius* per i lavoratori, sia che tali innovazioni vengano introdotte con contratti collettivi, sia che vengano apportati con contratti individuali, è stato sancito ancora dal Trib. Palermo, 21 luglio 1950, in *Giur. It.*, 1951,

SEZIONE II. — ELEMENTI DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO.

14. - Soggetti.

Con la soppressione dell'ordinamento sindacale corporativo è venuta meno la possibilità per gli enti pubblici economici di far parte di associazioni sindacali e, quindi, di stipulare contratti collettivi di lavoro (1).

Conseguentemente, i rapporti di lavoro fra gli enti suddetti ed i loro dipendenti restano regolati dai contratti collettivi di diritto pubblico, cioè da quelli lasciati in vigore dal D.L.L. n. 369 del 1944 (2), nonchè dai regolamenti aziendali emanati dagli enti stessi a norma di legge (3).

È da segnalare, in questa sede, una sentenza che affronta il problema della legittimazione soggettiva ad agire da parte di una associazione di grado superiore nei confronti degli appartenenti ad associazioni inferiori a quelle aderenti. La Cass. (4) ha ritenuto che, con l'adesione dell'associazione di primo grado a quella di secondo grado, la prima riconosce nella seconda un ente che ha per statuto lo scopo di regolamentare e garantire gli interessi dei suoi rappresentanti (5); lo stesso dicasi, ha affermato la Cass. per l'adesione della associazione di secondo grado a quella più estesa di terzo grado. Se, però, lo statuto di quest'ultima riconosce una facoltà normativa non contemplata dallo statuto della associazione di secondo grado, questa potrebbe recedere o espressamente non accettare la norma speciale; ma se non recede e continua a mantenere la sua adesione, impegna al rispetto di quella norma i suoi aderenti, come se quella facoltà fosse stata accordata anche nell'interesse di costoro. Il silenzio dello statuto dell'associazione di secondo grado non spezza, quindi, la natura del rapporto che lega gli associati all'associazione semplice a quella di terzo grado, il cui operato deve essere osservato da tutti gli iscritti alle singole associazioni aderenti. E l'App. Firenze (6) ha ritenuto che

I, 2, 777, con nota di G. A., dal Pret. Torino, 25 luglio 1947, in *Foro pad.*, 1948, I, 26, con nota di E. DAVISO, cit. Cfr. anche Cass. 8 agosto 1957, 3357 in *Riv. Giur. Lav.* 1957, II, 440.

(1) Trib. Palermo, 21 aprile 1951, *loc. cit.*, Trib. Palermo, 14 agosto 1950, *loc. cit.*

(2) v. nota I, pag. 40.

(3) Trib. Palermo, 21 luglio 1950, in *Riv. Giur. Lav.*, 1951, II, 191, con nota di A. PEPPE, *In tema di contratto collettivo e di enti pubblici economici*; Trib. Palermo, 21 luglio 1950, in *Giur. It.*, 1951, I, 2, 777, cit.

(4) Cass. 10 aprile 1951, 841, in *Riv. Dir. Lav.*, 1951, II, 394; in *Dir. Lav.* 1951, II, 427, in *Mass. Giur. Lav.*, 1951, 207; e in *Giur. It.*, 1951, I, 1, 625, con nota redazionale.

(5) Conf. Pret. Milano, 14 gennaio 1953, in *Riv. Giur. Lav.*, 1953, II, 184.

(6) App. Firenze, 14 gennaio 1952, in *Giur. tosc.*, 1952, 200.

i c.c.l. - che le associazioni professionali costituite posteriormente al D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369 (1) stipulino sul piano nazionale - esplicano efficacia vincolante nei confronti degli aderenti alle associazioni sindacali periferiche in forza del mandato negoziale conferito alle associazioni stesse con il vincolo associativo (2).

I c.c.l. attuano quella tutela che le associazioni periferiche di categoria hanno commesso alle associazioni centrali, dando ad esse la loro adesione, epperò prevalgono sui contratti regionali e provinciali (3).

È stato poi ritenuto che qualora le associazioni sindacali di terzo grado intervengono a contrattazioni collettive tra singole imprese o associazioni di grado inferiore, limitatamente alla semplice tutela ed assistenza di queste, non è ravvisabile una stipulazione diretta da parte delle associazioni di terzo grado; pertanto il regolamento collettivo non vincola le altre imprese o associazioni non stipulanti aderenti ad esse (4).

15. - Oggetto.

Abbiamo già notato che secondo un orientamento giurisprudenziale, i rapporti di lavoro tra gli enti pubblici economici e i loro dipendenti non possono oggi costituire oggetto di regolamentazione collettiva (5).

Sempre in relazione ai soggetti legittimati a stipulare c.c.l., il Trib. Biella (6) ha considerato il c.c.l. post-corporativo un contratto stipulato da una parte dai dirigenti della Camera dell'industria e, dall'altra, dai dirigenti delle Camere del lavoro locali.

Rileviamo, in particolare, sempre in tema di oggetto dei c.c.l. che questi contratti possono disciplinare anche:

a) il lavoro a cottimo (7)

b) e il rapporto con la gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.). I dipendenti dalla G.R.A. sono, in effetti, assoggettati al c.c.l. per i lavo-

(1) v. nota I, pag. 40.

(2) Conf. App. Napoli, 17 maggio 1956, in *Giust. Civ. Mass. App.*, 1956, 168, App. Napoli, 11 novembre 1952, in *Giur. It.*, 1952, I, 2, 633; Trib. Milano, 1° giugno 1949, in *Dir. Lav.*, 1949, II, 249, e in *Mass. Giur. Lav.*, 1949, 99.

(3) Cass. 23 agosto 1948, 1951, in *Giur. It.*, 1949, I, 1, 339; in *Foro It.*, 1949, I, 19, con nota di M. SCORZA. Cfr. anche Cass. 6 agosto 1948, 1404, in *Giur. Compl. Cass. Civ.*, II, 1948, 484, 1241; in *Mon. Trib.*, 1948, 276, 717; in *Mass. Giur. Lav.*, 1948, 145, e in *Dir. Lav.*, 1948, II, 354.

(4) Trib. Roma, 27 maggio 1957, in *Temi rom.*, 1957, 633. *Contra* Trib. Teramo 18 maggio 1956, in *Riv. Giur. Lav.*, 1957, II, 61.

(5) Trib. Palermo, 21 luglio 1950, *loc. cit.*

(6) Trib. Biella, 30 giugno 1956, in *Dir. Lav.*, 1957, II, 196.

(7) App. Trieste, 24 marzo 1951, in *Foro pad.*, 1951, II, 64.

ratori dell'industria privata dei trasporti e all'accordo interconfederale per la costituzione e il funzionamento delle commissioni interne (1).

Vediamo, ora, come è stato risolto il problema se, nella disciplina normativa del c.c.l., rientri o non il rapporto mezzadrile. L'opinione prevalente in giurisprudenza è per la risposta affermativa.

La Cass., infatti, ha osservato che nel rapporto mezzadrile, accanto al rapporto associativo, sussiste anche quello di lavoro subordinato, costituito dalle prestazioni di lavoro gratuito dovuto dal mezzadro ed alla sua famiglia secondo direttive del concedente (2).

La Cass. ha osservato, anzi, che il contratto di mezzadria, malgrado l'aspetto associativo, costituisce in prevalenza un rapporto di lavoro subordinato (3).

A conforto dell'assunto della giurisprudenza, viene invocato l'art. 2079 C.C. (4), il quale estende le disposizioni dei c.c.l. ai contratti agrari, tra i quali è compresa la mezzadria, con la sola riserva che in questi rapporti il c.c.l. non deve contenere norme che contrastino con la natura dei rapporti medesimi (5).

Il principio secondo il quale il rapporto di mezzadria va ricompreso nella sfera della regolamentazione collettiva è stato sancito in particolare a proposito della applicazione a codesto rapporto dell'art. 509 C.P. (6) il

(1) App. L'Aquila, 13 febbraio 1952, in *Riv. Giur. Abr.*, 1952, 126.

(2) Cass., 24 febbraio 1953, 676, in *Giur. Compl. Cass. Pen.*, I, 1953, 338; Cass. 17 dicembre 1951, 308, in *Mass. Giur. Lav.*, 1952, 141, con nota di D. PASTINA, *A proposito di pretesi elementi della prestazione di lavoro subordinato nel contratto di mezzadro.*

(3) Cass., 17 gennaio 1953, 137, in *Giur. Compl. Cass. Pen.*, I, 1953, 264, Conf. Cass., 2 febbraio 1952, *ivi*, I, 1952, 298.

(4) C.C. ART. 2079. — *Rapporti di associazione agraria e di affitto a coltivatore diretto.* «La disciplina del c.c.l. si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo.

Tuttavia in questi rapporti il c.c.l. non deve contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi ».

(5) Cass., 18 ottobre 1952, in *Giur. Compl. Cass. Pen.*, III, 1952, 703; Cass., 22 dicembre 1952, in *Giust. Pen.*, 1953, II, 289; in *Riv. Giur. Lav.*, 1953, II, 175; in *Mass. Giur. Lav.*, 1953, 83; e in *Scuola Pos.*, 1953, 29; in *Foro Pen.*, 1953, 173; e in *Giur. Compl. Cass. Pen.*, I, 1953, 73; Cass., 10 novembre 1952, in *Giur. Compl., Cass. Pen.*, III, 1953, 620; e, infine, Pret. Urbino, 23 marzo 1951, in *Giur. It.*, 1951, II, 354.

(6) C.P. ART. 509. — *Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro.* «Il datore di lavoro o il lavoratore il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un c.c.l. o dalle norme emanate dagli organi corporativi è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Il datore di lavoro o il lavoratore il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una controversia relativa alla di-

quale si riferisce - come è noto - all'inadempimento degli obblighi derivanti da un c.c.l. o dalle norme emanate dagli organi corporativi (1).

Particolarmente saliente si appalesa la decisione del Trib. Terni. (2) la quale prende decisamente posizione contraria al prevalente indirizzo giurisprudenziale sopra enunciato, sostenendo, innanzi tutto, che i rapporti di associazione agraria non vanno ricompresi, ai sensi dell'art. 2079 C.C. (3) nell'ordinamento collettivo, e che, comunque, la fattispecie di cui all'art. 509 C.P. (4) oggi non può ipotizzarsi. Il Trib. Terni ha osservato in proposito, che i rapporti di associazione agraria non possono essere ricompresi nell'ordinamento corporativo, sia perché detti rapporti non sono ricordati dal D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369 (5), sia perché si dovrebbe far dire all'art. 43 (5) di questo decreto ciò che questo non dice, sia, infine, perché, ai sensi dell'art. 13 delle preleggi C.C. (6) è vietata l'applicazione analogica delle norme corporative; per cui non può farsi discendere dall'art. 2079 C.C. (3) una ricezione pura e semplice dei rapporti di associazione agraria sotto l'ordinamento corporativo, e ciò sia ai fini economico-civilistici, sia ai fini penali.

La fattispecie di cui all'art. 509 C.P. (4), oggi, comunque, non sarebbe ipotizzabile a parere del Trib. Terni, il quale ha osservato ancora che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369 (5) che ha soppresso e posto in liquidazione tutti gli organi dell'ordinamento corporativo, non è più dato configurare il contratto collettivo come istituto di diritto pubblico.

E ciò implica necessariamente la tacita abolizione dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 509 C.P. (4) non esistendo alcuna particolare pronuncia del legislatore in senso contrario. Non è possibile, peraltro, sempre secondo il Trib. Terni, distinguere tra c.c.l. stipulati prima o dopo la citata legge soppressiva, al fine di ritenere sussistente il reato nel solo caso dei

sciplina dei rapporti collettivi di lavoro, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila ».

(1) Cfr., oltre alle sentenze succitate, Cass., 29 novembre 1950, in *Giur. compl. Cass. Pen.*, III, 1952, 650; Cass., 11 novembre 1952, *ivi*, III, 1952, 219; e in *Riv. Pen.* 1953, 47; Cass., 18 ottobre 1952, in *Giur. compl. Cass. Pen.*, III, 1952, 703; Pret. Crotona, 7 giugno 1945, in *Calabr. Giud.*, 1945, 486, e 1946, 223.

(2) v. Trib. Terni 4 aprile 1952, in *Arch. Pen.*, 1953, II, 61.

(3) v. nota 4, pag. 65.

(4) v. nota 6, pag. 65.

(5) v. nota 1, pag. 40.

(6) C.C. (Preleggi). ART. 13. — *Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative*. « Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati ».

contratti stipulati anteriormente ad essa, in quanto l'interprete non può arrogarsi la facoltà spettante al legislatore di limitare nel tempo l'efficacia di una norma penale di carattere ordinario e generale.

16. - Contenuto.

Esaminiamo ora quali clausole possono essere inserite nel c.c.l. e con quali effetti.

La clausola compromissoria può essere inserita nei contratti post-corporativi (1).

Lecita è stata ritenuta, altresì, la clausola che subordini l'entrata in vigore di un c.c.l. post-corporativo alla deliberazione, entro un certo limite, dei singoli aderenti. Con la conseguenza che, trascorso questo termine senza che la deliberazione sia stata presa, l'accordo, che va considerato come contratto stipulato dal rappresentante con riserva di ratifica da parte del proponente, non è applicabile, ad esempio, ai dipendenti di un Consorzio che non ha preso la suddetta deliberazione (2).

Il diritto alla rivalsa delle spese di prestazione sanitarie nei confronti dell'imprenditore moroso è stata qualificata come una specie di clausola penale inserita nel contratto; e, quindi, con carattere civilistico, liberamente voluta ed accettata dalle parti contraenti (3).

Valida, ancora, è stata considerata - ma da una parte soltanto della giurisprudenza, come si rileva da quanto diremo più oltre - la clausola dei c.c.l. che limiti nel tempo il computo della contingenza ai fini dell'indennità di anzianità (4).

E valide, infine, sono state considerate, sia la clausola che prevede la denuncia sindacale come presupposto processuale dell'azione (5), sia la clausola di decadenza dell'esercizio dell'azione in caso di mancato ricorso all'associazione sindacale di categoria (6).

(1) App. L'Aquila, 9 maggio 1951, in *Foro It.*, 1951, I, 929, con nota.

(2) Trib. Firenze, 2 agosto 1950, in *Giur. tosc.*, 1950, 289.

(3) Trib. Campobasso, 31 gennaio 1951, in COMINI-RABAGLIETTI, *Giurisprudenza in tema di assicur. mal.*, 1943-52, 71.

(4) Trib. Bergamo, 10 settembre 1952, in *Mass. Giur. Lav.*, 1952, 233, e in *Dir. Lav.*, 1953, II, 46.

(5) App. Napoli, 7 agosto 1952, in *Mass. Riv. Dir. Lav.*, 1953, 150 e in *Dir. Lav.*, 1953, II, 287; App. Bari, 4 febbraio 1954, *ivi*, 1954, 353, 788.

(6) Trib. Napoli, 31 luglio 1951, in *Foro It.*, 1951, I, 1226, con nota redazionale; Pret. Pescara, 8 luglio 1955, in *Riv. Giur. umbro-abruzz.*, con nota di SCOPONI, *Sono valide le clausole di decadenza convenzionale inserite nei contratti collettivi di lavoro post-corporativi, allorchè esse non nascondano o equivalgano a rinunzie di diritti da parte dei lavoratori?*

Per quanto riflette l'efficacia delle clausole legittimamente inserite nei c.c.l., l'App. Torino (1) ha osservato che le clausole di codesti contratti e degli accordi economici possono, a norma dell'art. 43 del D. L. L. 23 novembre 1944, n. 369 (2), essere applicate ai rapporti individuali, anche se concluse dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, ma mentre ne perdura l'efficacia; e, cioè, fino alla scadenza dei relativi contratti.

Circa la inserzione obbligatoria ed automatica nei singoli contratti individuali delle clausole dei c.c.l., (3), nella ipotesi in cui il c.c.l. non contenga una espressa disposizione al riguardo, non può applicarsi una decadenza o una restrizione dei mezzi di prova in base al contratto medesimo (4).

Vediamo, ora, il problema concernente le clausole nulle inserite nel c.c.l. e gli effetti che ne derivano.

Vi sono varie decisioni sotto questo profilo che si occupano della indennità di contingenza. La giurisprudenza ha posto in evidenza che l'indennità di contingenza, costituendo un « compenso a carattere continuativo », va inclusa nel computo della indennità di anzianità (5). Di conseguenza, le clausole contrattuali dirette ad escludere la contingenza dal computo della indennità di anzianità o a limitare la sua computabilità a decorrere da una determinata epoca sono giuridicamente nulle (6) (7) in quanto contrarie alla norma imperativa ed inderogabile di cui all'art. 2121, 1° c., C.C. (5).

(1) App. Torino, 18 gennaio 1951, in *Foro pad.*, 1952, II, 15.

(2) v. nota 1, pag. 40.

(3) Trib. Pesaro, 26 agosto 1950, in *Riv. Giur. Lav.*, 1951, II, 25.

(4) Cass., 23 luglio 1946, 956, in *Rep. Giur. It.*, 1944-47, voce « *Lavoro, competenza e procedimento* », 115.

(5) C.C. ART. 2121. — *Computo delle indennità di preavviso e di anzianità.* « Le indennità di cui agli articoli 2118 e 2120 devono calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso di spese.

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro ».

(6) C.C. ART. 1418. — *Cause di nullità del contratto.* « Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge. »

(7) C.C. ART. 1322. — *Autonomia contrattuale.* « Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

La nullità di tali clausole non si estende all'intero contratto (1), essendo le clausole medesime sostituite di diritto da una norma imperativa di legge, quale è quella di cui all'art. 2121, 1° c., C.C. (2) (3).

Il Trib. Genova (4) ha ritenuto che la nullità della clausola importi la nullità di quelle che siano in correlazione inscindibile con quella nulla; mentre l'App. Genova (5) ha escluso che la nullità della clausola possa invalidare le altre clausole comunque a quella connesse.

Le norme di cui agli artt. 2120 (6) e 2121 (2) C.C. sono imperative per la funzione cui adempiono. Infatti la legge, mentre ha riservato all'autonomia delle parti la determinazione dell'ammontare dell'indennità di anzianità, ha posto limiti inderogabili a tale autonomia, prescrivendo che qualunque calcolo vada eseguito sulla base dell'ultima retribuzione ed escludendo in modo assoluto che si possa eliminare, sia pure per

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.»

(1) C.C. ART. 1419. — *Nullità parziale*. «La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative».

(2) v. nota 5, pag. 68.

(3) v. altresì: Cass., 22 ottobre 1955, 3448 in *Foro It.*, 1956, I° 1688; Cass. 3 febbraio 1954, 267, in *Mass. Riv. Dir. Lav.*, 1954, 72, 156; Cass. 22 febbraio 1954, 490, *ivi*, 1954, 73, 159; Cass., 28 giugno 1954, 2239, *ivi*, 1954, 303, 677; Cass. 13 maggio 1954, 1458, *ivi*, 295, 661; App. Bari, 29 gennaio 1954, *ivi*, 1954, 290, 649; Trib. Roma, 9 marzo 1951, in *Dir. Lav.*, 1951, II, 216, e in *Temi gen.*, 1951, 279, con nota di C. VISCONTI PRASCA; Trib. Genova, 25 giugno 1951, in *Dir. Lav.*, 1952, II, 399; e in *Foro It.*, 1952, I, 1029; App. Torino, 29 maggio 1952, in *Riv. Giur. Lav.*, 1952, II, 308.

(4) Trib. Genova, 23 giugno 1952, in *Or. Giur. Lav.*, 1953, 214; e in *Riv. Giur. Lav.*, 1953, II, 49.

(5) App. Genova, 19 novembre 1952, in *Temi Gen.*, 1952, 494.

(6) C.C. ART. 2120. — *Indennità di anzianità*. «In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato, è dovuta al prestatore di lavoro una indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie.

Le norme corporative possono tuttavia stabilire che l'indennità sia dovuta anche in caso di dimissioni volontarie, determinandone le condizioni e le modalità.

L'ammontare dell'indennità è determinato dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità, in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro.

Sono salve le norme corporative che stabiliscono forme equivalenti di previdenza».

un periodo determinato, alcuno degli elementi costituenti l'ultima retribuzione (1).

Nella ipotesi, però, che il trattamento risultante dalla applicazione della clausola limitativa risulti più favorevole di quello previsto dalla legge o dai collettivi precedenti, la cui disciplina dovrebbe automaticamente sostituirsi, viene a mancare la ragione della nullità della clausola, in quanto la finalità degli articoli 2120 (2) e 2121 (3) C.C. è quella di evitare al lavoratore un trattamento inferiore al minimo legalmente stabilito (4).

Il Trib. Torino (5) ha statuito in particolare, che se è vero che il c.c.l. dirigenti industriali del 31 dicembre 1948 pone, quale requisito per la sua applicazione, il riconoscimento formale della qualifica di dirigente da parte dell'azienda associata, una simile clausola - che in definitiva fa dipendere i termini del rapporto dalla volontà di una sola delle parti - deve cadere di fronte a una impugnativa della liquidazione proposta in termini ai sensi dell'art. 2113 C.C. (6).

(1) App. Milano, 25 agosto 1954, in *Mass. Riv. Dir. Lav.*, 1954, 154, 330; Trib. Napoli, 7 luglio 1951, in *Foro nap.*, 1951, I, 5; App. Genova, 9 dicembre 1952, in *Riv. It. Prev. Soc.*, 1953, 744, e in *Riv. Giur. Lav.*, 1953, II, 217; App. Genova, 19 novembre 1952, in *Temi Gen.*, 1952, 494 cit; Cass., 5 luglio 1952, 2022 e 2023, in *Riv. Dir. Lav.*, 1952, II, 487; in *Mass. Giur. Lav.*, 1952, 188, e in *Riv. Giur. Lav.*, 1952, II, 185, con nota di NA.; Trib. Venezia, 30 giugno 1952, in *Riv. Giur. Lav.*, 1953, II, 40, con nota di M. BUSCAINO, *In tema di sostituzione ex art. 1419 c.c. di clausole nulle di contratti collettivi*; Trib. Milano 3 marzo 1952, in *Riv. Giur. Lav.*, 1952, II, 202; in *Temi* 1952, 330, con nota di G. PANTALEONI, *In tema di liquidazione delle indennità di anzianità, le clausole dei contratti collettivi limitative del computo dell'indennità di contingenza, loro nullità e sostituzione*; Trib. Reggio Emilia, 9 novembre 1951, in *Riv. Giur. Lav.*, 1952, II, 2; in *Dir. Lav.*, 1952, II, 90; Cass. 23 maggio 1951, 1291, in *Riv. Dir. Lav.*, 1951, II, 457; in *Dir. Lav.*, 1952, II, 310; e in *Riv. Giur. Lav.* 1951, II, 259, con nota di P. FORTUNATO, *Invalità di patti limitativi dell'indennità di anzianità*, Cass. 27 gennaio 1951, 247, in *Riv. Dir. Lav.*, 1951, II, 167; in *Mass. Giur. Lav.*, 1951, 67, e in *Riv. Giur. Lav.*, 1951, II, 12.

(2) v. nota 6, pag. 69.

(3) v. nota 5, pag. 68.

(4) Trib. Venezia, 30 giugno 1952, in *Or. Giur. Lav.*, 1953, 214; in *Riv. Giur. Lav.*, 1953, II, 49; in *Dir. Lav.*, 1952, II, 396; in *Mass. Giur. Lav.*, 1952, 189; Trib. Genova, 23 giugno 1952, in *Riv. Giur. Lav.*, 1953, II, 49, in *Or. Giur. Lav.*, 1953, II, 49; e in *Riv. Giur. Lav.*, 1953, II, 49 cit.; App. Napoli 24 settembre 1952, in *Dir. e Giur.*, 1952, 450.

(5) Trib. Torino, 14 maggio 1952, in *Or. Giur. Lav.*, 1953, 149.

(6) C.C. ART. 2113. — *Rinunzie e transazioni*. «Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o da norme corporative, non sono valide.

Ai c.c.l. di diritto privato che modifichino *in pejus* le clausole dei c.c.l. corporativi è applicabile, con interpretazione dichiarativa della *mens legis* e non analogica, l'art. 2077 C.C. (1) sulla sostituzione di diritto delle clausole del contratto collettivo a quelle difformi e meno favorevoli contenute nei contratti individuali di lavoro (2).

SEZIONE III. — FORMAZIONE E VALIDITÀ DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO.

17. - Formazione e prova del deposito e della pubblicazione dei contratti collettivi di diritto corporativo.

Il c.c.l. di diritto corporativo, soltanto in seguito al deposito ed alla pubblicazione, acquistava efficacia normativa tanto per i lavoratori iscritti quanto per quelli non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e per tutte le norme e clausole in esso contenute, anche se di carattere retroattivo. (3).

Il c.c.l. pubblicato, sebbene non seguito dalla effettiva stipulazione dei patti integrativi e nel periodo di vacanza di questi, spiegava la sua efficacia per tutto quanto fosse in esso regolato, con la sospensione di quelle singole clausole che avessero bisogno di essere integrate con successivo accordo. (4).

La prova del deposito di un accordo collettivo di lavoro veniva di regola fornita con il certificato del Ministero competente a quella della pubblicazione nella *Gazz. Uff.* con la produzione di una copia del numero che quella pubblicazione conteneva. Quando, per le eccezionali vicende che ha attraver-

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Resta salva, in caso di controversia, l'applicazione degli art. 185, 430 e 431 C.P.C.).

(1) C.C. ART. 2077. — *Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale.* « I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

(2) Cass. 2 agosto 1956, 3044 in *Riv. Giur. Lav.*, 1956, II, 497.

(3) Cass. giur. cons., in *Mass. Giur. It.*, 1948, 483, 23; in *Foro pad.*, 1948, II, app. *Mass. Giur.*, *Cons.*, 9 40; Trib. Potenza, 10 maggio 1954, in *Mass. Riv. Dir. Lav.*, 1955, 1, 2.

(4) Cass., 9 maggio 1953, 1299, in *Mass. Giur. Lav.*, 1953, 146; in *Giur. It.*, 1954, I, 1, 181, e in *Dir. Lav.*, 1954, II, 166.

sato l'Italia, nell'estate del 1944, questo non fu possibile fare, la prova del deposito e della pubblicazione si è potuta ottenere attraverso una serie di presunzioni gravi e concordanti, le quali hanno dato la certezza che determinati accordi, per essere stati regolarmente pubblicati, fossero efficaci nei riguardi di tutti gli imprenditori interessati (1).

L'ordine di pubblicazione di un c.c.l. di diritto corporativo non era atto di governo, ma provvedimento amministrativo. È da ritenere perciò convalidato, ai sensi dell'art. 4 del D.L.L. 5 ottobre 1944, n. 249 (2), l'ordine di pubblicazione emanato sotto il governo della repubblica di Salò (3).

In caso di mancata pubblicazione il contratto collettivo di diritto corporativo non si poteva considerare convertito in un contratto di diritto privato con efficacia nell'ambito aziendale o nei confronti degli iscritti alle associazioni stipulanti (4).

L'App. Ancona (5) ha posto in rilievo che il c.c.l., che non sia stato sottoposto al preventivo controllo degli organi di vigilanza e di tutela e non abbia riportato la loro prescritta approvazione, non è applicabile ai rapporti di lavoro con enti pubblici economici (nella specie: azienda autonoma municipalizzata).

Dalla natura dei c.c.l. stipulati dalle attuali associazioni privatistiche è stato, infine, desunto che incombe alle parti interessate l'onere di produrre in giudizio il testo dei c.c.l., non essendo tali contratti fonti di diritto (6). È stato, altresì, ritenuto che il giudice non può porre a

(1) App. Firenze, 27 luglio 1950, in *Giur. tosc.*, 1950, 410.

(2) D. L. L. 5 ottobre 1944, n. 249. — *Assetto della legislazione nei territori liberati* (Gazz. Uff. 18 ottobre 1944, n. 70).

.....

ART. 4. — «Sono convalidati i provvedimenti e gli atti amministrativi diversi da quelli indicati negli articoli precedenti.

Tuttavia essi possono essere dichiarati inefficaci, di ufficio o su richiesta degli interessati con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Tale facoltà non può essere esercitata nei confronti degli atti dello stato civile, delle iscrizioni ipotecarie, delle trascrizioni e delle operazioni catastali».

(3) Trib. Lucca, 6 novembre 1948, in *Mass. Giur. Lav.*, 1948, 256.

(4) App. Firenze 13 maggio 1950, in *Giur. tosc.*, 1950, 239.

(5) App. Ancona, 10 novembre 1950, in *Dir. Lav.*, 1951, II, 255, e in *Foro It.* 1951, I, 479.

(6) Cass., 10 ottobre 1955, 2968, in *Riv. Dir. Lav.*, 1957, II, 21; App. Firenze, 1° aprile 1957 in *Giur. Tosc.*, 1957, 692; App. Trieste 27 novembre 1956, in *Giust. Civ. Mass. App.* 1956, 47; App. Lecce, 26 aprile 1956, in *Giust. Civ. Mass. App.*, 1956, 37. Trib. Venezia, 28 ottobre 1952, in *Giur. It.*, 1953, I, 2843; App. Bari, 10 giugno 1952, in *Corti Ba., Le., e Pz.*, 1953, 246.

base della sua decisione una copia di c.c.l. priva di ogni garanzia di autenticità, anche se la controparte non indichi l'esistenza di un contratto diverso (1).

18. - Validità e cause di nullità ed annullabilità.

I c.c.l. di diritto corporativo non possono derogare, a pena di nullità, alle norme imperative di legge, che sono gerarchicamente preordinate (2).

In applicazione di questo principio, l'App. Lecce (3) ha ritenuto che non è, quindi, applicabile nella specie il capitolato generale di colonia per la provincia di Taranto ad un contratto di mezzadria ultra novennale stipulato verbalmente, inesistente per difetto di forma. L'art. 1352 C.C. (4) è applicabile solo ai rapporti di diritto privato pattuiti direttamente fra i contraenti, non anche ai contratti collettivi di lavoro, sorti ed aventi efficacia all'infuori, e al di sopra, della volontà delle parti, e nei quali ogni ipotesi di nullità deve essere espressamente sancita (5).

È stato ritenuto invalido un accordo collettivo, concluso fra libere associazioni di lavoratori e di datori di lavoro, in base al quale questi ultimi si assumevano l'assistenza sanitaria a favore dei rispettivi dipendenti (6).

La nullità dell'intero contratto può derivare dalla nullità di una parte di esso. Infatti, ai sensi dell'art. 1419, 1° c., C.C. (7), la nullità parziale infirma e travolge nel nulla l'intero contratto, sempreché, però, risulti e sia dimostrato che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte colpita da nullità. Caso contrario, non può avere alcuna rilevanza, ai fini della nullità, che il contratto sarebbe stato concluso a condizioni diverse: il contratto, quindi, rimane valido (8).

(1) App. Trieste 23 luglio 1956, in *Riv. Dir. Lav.*, 1956, II, 257.

(2) Trib. Bergamo, 3 marzo 1950, in *Corte Bs.*, 1950, I, 64, con nota di E. V., *Volontà contrattuale collettiva e indennità di anzianità*.

(3) App. Lecce, 1° marzo 1950, in *Foro sal.*, 1951, II, 9.

(4) C.C. ART. 1352. — *Forme convenzionali*. «Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo».

(5) App. Trieste, 27 gennaio 1951, in *Foro pad.*, 1951, II, 31.

(6) Nella specie, v. accordo collettivo concluso nell'ottobre 1945, tra la sezione assicuratori della Camera conf. del lavoro di Torino e le imprese di assicurazione di Torino; App. Torino, 17 febbraio 1950, in *Assic.* 1950, II, 2, VI; in *Ass. Soc.*, 1950, 4, 20; in *Giur. It.*, 1950, I, 2, 386, con nota di G. A.; in *Riv. It. Prev. Soc.*, 1950, 459; e in *Foro It.*, 1950, I, 1518, con nota redazionale.

(7) v. nota 1, pag. 69.

(8) App. Roma, 16 ottobre 1952, in *Or. Giur. Lav.*, 1953, 74. In tal senso già Trib. Roma 10 ottobre 1951, in *Mass. Giur. Lav.*, 1952, 21, con nota di G. V. e altra

L'App. Milano, peraltro, ha affermato (1) che non ha importanza stabilire se il contratto sarebbe stato concluso in mancanza della clausola nulla, in quanto questa va automaticamente sostituita con la norma imperativa, ed il contratto resta valido, anche se questo non sarebbe stato concluso senza la parte colpita da nullità.

Per quanto concerne la posizione delle clausole nulle inserite in un c.c.l., con riferimento agli effetti che ne possono derivare in ordine alla validità dell'intero contratto, si rinvia, inoltre, a quanto già esposto nella sezione precedente, a proposito del contenuto del c.c.l. e, più precisamente, riguardo alle clausole vietate e nulle.

SEZIONE IV. — NATURA ED EFFICACIA GIURIDICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO.

19. — Natura giuridica.

Abrogato con il D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369 (2), il sistema sindacale fascista e ripristinata la libertà delle organizzazioni sindacali, non più fornite di personalità giuridica e di poteri di rappresentanza *ex lege*, ne deriva che i c.c.l. stipulati dopo l'entrata in vigore del succitato decreto non hanno più carattere normativo e precettivo e non esercitano, perciò, forza cogente *erga omnes*. Questi contratti, svolgendosi su di un piano convenzionale informato a criteri privatistici, spiegano, cioè, efficacia imperativa limitatamente ai soggetti che, aderendo ad esse, sono dalle stesse rappresentati in virtù di mandato (3).

di C. VISCONTI PRASCA, *Perché l'indennità di contingenza non potrebbe entrare a far parte del cumulo di retribuzione nel quale si computa l'indennità di anzianità.*

(1) App. Milano, dicembre 1952, in *Or. Giur. Lav.*, 1953, 74.

(2) v. nota 1, pag. 40.

(3) Cass., 30 aprile 1956, 1354 in *Riv. Dir. Lav.*, 1957, II, 23; Cass. 25 ottobre 1955, 3488, in *Riv. Dir. Lav.*, 1957, II, 28; Cass., 5 maggio 1951, 1072, in *Dir. Lav.* 1951, II, 333 e in *Riv. Dir. Lav.*, 1951, II, 407.

I principi enunciati trovano conforto in una nutrita giurisprudenza: Cfr. Pret. Chieti, 5 aprile 1954, in *Mass. Riv. Dir. Lav.*, 1955, 1; Cass., 26 luglio 1954, 2679, *ivi*, 6; Cass. 3 ottobre 1954, 3649, *ivi*, 16; Consiglio Stato, 20 ottobre 1954, 714, *ivi*, 18; App. Cagliari, 24 gennaio 1955, *ivi*, 320; App. Lecce, 24 gennaio 1955, *ivi*, 321; App. Firenze, 11 gennaio 1955, *ivi*, 424; App. Caltanissetta, 26 febbraio 1955, *ivi*, 453; Cass., 27 agosto 1953, 2883, in *Mass. Riv. Dir. Lav.*, 1954, 3; Trib. Bologna, 31 dicembre 1953, *ibid.*, 9; Cass. 14 gennaio 1954, 42, *ibid.*, 153; Cass. 6 febbraio 1954, 293; *ibid.*, 157; Cass., 30 marzo 1954, 962, *ibid.*, 327; Trib. Milano, 10 giugno 1954, *ibid.*, 163; Cass., 17 dicembre 1953, 3730, in *Riv. Giur. Lav.*, 1953, II, 417; in *Foro It.*, 1954, I, 314; App. Bari, 4 maggio 1949, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1953, 16; App. Genova, 9 novembre 1953, in

Da ciò discende, altresí, che i contratti stipulati dalle attuali associazioni sindacali non sono forniti di diritto equiparabile ai contratti stipulati

Temi Gen., 1953, 381; Cass., 27 agosto 1953, 2882, in *Mass. Giur. Lav.*, 1953, 243; App. Palermo, 10 luglio 1953, in *Foro sic.*, 1953, 177; App. Bari, 16 giugno 1953, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1953, 500; Cass., 29 aprile 1953, 1196, in *Mass. Giur. Lav.*, 1953, 315; in *Giust. Civ.*, 1953, 1463; in *Riv. Dir. Lav.*, 1953, II, 226; in *Giur. Compl., Cass., civ.*, VI, 1953, 732; in *Dir. Lav.*, 1954, II, 81, Cass., 16 aprile 1953, 1006, in *Riv. Dir. Lav.*, 1953, II, 225; in *Dir. Lav.*, 1954, II, 324; App. Milano, 20 gennaio 1953, in *Foro pad.*, 1953, I, 517; in *Dir. Lav.*, 1953, II, 204; in *Riv. Giur. Lav.*, 1953, II, 204; in *Riv. Giur. Lav.*, 1953, II, 221; App. Firenze, 17 gennaio 1953, in *Giur. tosc.*, 1953, 381; App. Venezia, 30 dicembre 1952, in *Mass. Riv. Dir. Lav.*, 1953, 156; in *Corti Bs. e Ve.* 1953, 664, con nota di E. VIVONA, *Rapporti di lavoro estinti e retroattività dei contratti collettivi*; in *Giur. It.*, 1953, I, 2, 965, con nota redazionale; Cass., 6 dicembre 1952, 3131, in *Mass. Giur. Lav.*, 1953, 120; in *Riv. Giur. Lav.*, 1953, II, 115; in *Giur. It.*, 1953, I, 2, 932, con nota di M. GIULIANO, *Sull'efficacia dei minimi di tariffa contenuti nei contratti collettivi di diritto privato alla luce di alcune imprecise disposizioni legislative*; Trib. Palermo, 28 novembre 1952, in *Riv. Giur. Lav.*, 1953, II, 34; Trib. Vicenza, 28 ottobre 1952, in *Giur. It.*, 1953, I, 2, 844, con nota cit.; Trib. Venezia, 28 ottobre 1952, in *Giur. It.*, 1953, I, 2, 843, cit.; App. Napoli, 16 ottobre 1952, in *Or. Giur. Lav.*, 1953, 21; Trib. Milano, 24 settembre 1952, in *Riv. Giur. Lav.*, 1953, II, 235; App. Firenze, 19 luglio 1952, in *Mass. Giur. Lav.*, 1953, 65, con nota di G. MASSART, *L'art. 36 della Cost. è principio programmatico e non norma precettiva*; App. Bari, 20 giugno 1952, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1953, 262; App. Bari, 10 giugno 1952, *ivi*, 1953, 246; Trib. Spoleto, 20 maggio 1952, in *Or. Giur. Lav.*, 1953, 68; App. Roma, 4 marzo 1952, in *Temi rom.* 1952, 93; App. Napoli, 15 marzo 1952, in *Foro nap.*, 1952, I, 171; Cass., 10 marzo 1952, 622, in *Riv. Dir. Lav.*, 1952, II, 293; in *Mass. Giur. Lav.*, 1952, 62; App. Genova, 27 febbraio 1952, in *Or. Giur. Lav.*, 1952, 336; Cass., 21 febbraio 1952, 461, in *Riv. Dir. Lav.*, 1952, II, 188, con nota; in *Mass. Giur. Lav.*, 1952, 7 e 128; in *Riv. Giur. Lav.*, 1952, II, 95; in *Giur. it.*, 1952, I, 1, 154, con nota di G. A.; Trib. Verona, 28 gennaio 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 503; Trib. Modena, 28 gennaio 1952, in *Giur. It.*, 1953, I, 2, 771, con nota di G. ARDAU; App. Milano, 17 gennaio 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 32; App. Bari, 19 dicembre 1951, in *Corte Bz.*, 1952, I, 56; Pret. Gioia del Colle, 9 dicembre 1951, in *Nuovo dir.*, 1952, 23, con nota di A. D.; Cass., 21 agosto 1951, 2552, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 96; in *Mass. giur. lav.*, 1951, 255; in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 366; in *Giur. compl. Cass. civ.*, III, 1951, 517; App. Aquila, 9 agosto 1951, in *Riv. giur. abr.*, 1951, 439; Cass., 5 luglio 1951, 1778, in *Dir. lav.*, 1951, II, 427; App. Bari, 23 giugno 1951, in *Giust. viv.*, 1952, 729, cit.; App. Trieste, 7 giugno 1951, in *Rass. giur.* 1952, 340; App. Bari, 22 maggio 1951, in *Dir. e Giur.*, 1952, 108; Cass. 12 maggio 1951, 1184 e 1185, *loc. cit.*; Cass. 21 maggio 1951, 1266, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 453; Cass., 10 aprile 1951, 841, *loc. cit.*; App. Firenze, 7 febbraio 1951, in *Giur. tosc.*, 1951, 51; Trib. Roma, 21 gennaio 1951, in *Dir. lav.*, 1951, II, 3; in *Mass. giur. lav.*, 1951, 9; App. Milano, 26 gennaio 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 100; Trib. Genova, 18 dicembre 1950, in *Dir. lav.*, 1951, II, 180; con nota di G. DE SEMO, *Ancora sulla efficacia erga omnes del contratto collettivo di diritto comune*, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 1 (ma 7 novembre 1950); App. Napoli, 5 dicembre 1950, in *Dir. lav.*, 1951, II, 253; in *Mass. giur. lav.*, 1951, 57, con nota di B. MAZZARELLI e C. MILETTO, *Sulla derogabilità in peius del con-*

dalle organizzazioni corporative (1) e difettano del fondamento stesso per avere efficacia normativa (2).

Gli accordi intervenuti fra le singole categorie dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera a mezzo dei rispettivi rappresentanti sindacali, come ogni contratto privato, rivestono, tuttavia, a norma dell'art. 1321 C.C. (3),

tratto di lavoro di diritto privato; Trib. Firenze, 23 novembre 1950, in *Giur. it.*, 1951, I, 2, 723, con nota di G. A.; Trib. Pesaro, 26 agosto 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 25; cit.; Trib. Firenze, 2 agosto 1950, in *Giur. tosc.*, 1950, 289, cit.; Trib. Roma, 17 giugno 1950 in *Mass. giur. lav.*, 1950, 249; in *Dir. lav.*, 1950, II, 386 (ma 16 giugno); in *Giur. it.*, 1951, I, 2, 822, con nota di G. A.; in *Foro it.*, 1951, I, 1842 (ma 27 giugno); Cass., 8 maggio 1950, 1194, in *Dir. lav.*, 1950, II, 360, cit.; Cass., 23 aprile 1950, 1155, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 351; Coll. arb. controv. ass. ind. prov. Perugia - C. I. Timo, 17 aprile 1950, in *Foro it.*, 1950, I, 1565, con nota; Cass., 3 febbraio 1950, 283, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 145; in *Dir. lav.*, 1950, II, 132 e 1951, II, 34; in *Riv. giur. lav.*, 1950, 86; in *Mass. giur. lav.*, 1950, 1; in *Foro it.*, 1950, I, 1155, con nota; Trib. Roma, 19 gennaio 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 3, cit.; Cass. 16 maggio 1949, 1213, in *Riv. dir. lav.*, 1949, II, 361, con nota di V. C., *Ancora sulla efficacia dei contratti collettivi di diritto comune e sulla ultrattività di quelli di diritto comune e sulla ultrattività di quelli di diritto corporativo*; in *Dir. lav.*, 1949, II, 245; in *Foro it.*, 1949, I, 1069, con nota di F. SANTORO-PASSARELLI, *Contratto collettivo e norma collettiva*; in *Mass. giur. lav.*, 1949, 251, con nota di G. M. BRUNETTI, *Contratti collettivi vecchi e nuovi*; in *Foro pad.*, 1949, I, 731, con nota di E. D.; in *Mon. Trib.*, 1949, 347; in *Giur. compl. Cass. civ.*, II, 1949, 453, 1076 e III, 1949, 964, 3170, in *Riv. dott. comm.*, 1949, 217; in *Sett. Cass.*, 1949, 324; in Trib. Lecce, 10 dicembre 1948, in *Arch. ric. giur.*, 1949, 186, 346, con nota di A. MOTTA, *Contratti collettivi successivi alla soppressione dell'ordinamento corporativo*; Cass. 23 agosto 1948, in *Giur. it.*, 1949, I, 1, 339; in *Foro it.*, 1949, I, 19, con nota di M. SCORZA; Pret. Vercelli, 29 luglio 1948, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 197, con nota di A. SERMONTI, *Sul contratto collettivo di diritto comune*; Trib. Milano, 17 giugno 1948, in *Mon. Trib.*, 1948, 328, 827; App. Napoli, Ord. coll., 25 maggio 1948, in *Dir. e giur.*, 1948, 229, con nota di DE LUCA TAMAJO, *Arbitrato e controversie collettive improprie*; Trib. Milano, 17 dicembre 1947, in *Temi*, 1948, 323; App. Torino, 12 dicembre 1947, in *Mon. Trib.*, 1948, 153, 387, cit.; App. Milano 21 novembre 1947, in *Mon. Trib.*, 1948, 35, 66; in *Mass. giur. lav.*, 1948, 98; Mag. Lav. Milano, 11 ottobre 1947, in *Giur. it.*, 1948, I, 2, 281, con nota di V. CARULLO, *Libere associazioni sindacali e pretesa assunzione « per uso » di potere normativo*; Trib. Roma, 9 ottobre 1947, in *Dir. lav.*, 1948, II, 136 con nota di F. FERRERO, *In tema di contratti collettivi stipulati dalle libere associazioni*; Pret. Napoli, 11 agosto 1947, in *Dir. lav.*, 1948, II, 134, con nota di F. FERRERO, *In tema di contratti collettivi stipulati dalle libere associazioni professionali*; Trib. Torino, 25 luglio 1947, in *Foro pad.*, 1948, I, 26 cit.; Trib. Milano, 9 gennaio 1947, in *Foro it.*, 1947, I, 542; Pret. Parma, 15 novembre 1946, in *Foro pad.*, 1947, I, 206; Trib. Messina, 20 luglio 1946, in *Riv. dir. comm.*, 1947, II, 162; Pret. Crotone, 7 giugno 1945, in *Calabria giur.*, 1945, 486, e 1946, 273.

(1) Trib. Venezia, 28 ottobre 1952, in *Giur. It.*, 1953, I, 2, 843, cit.; App. Bari 17 dicembre 1951, in *Corte Ba.*, 1952, I, 56.

(2) Corte cost. 17 aprile 1957, 55, in *Giur. cost.*, 1957, 648.

(3) C.C. ART. 1321. — *Nozione*. « Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. »

forza di legge per la totalità dei soggetti aderenti alle associazioni sindacali stipulanti e, perciò, stante la loro natura strumentale, le clausole in essi contenute si intendono obbligatoriamente inserite nei singoli contratti individuali vertenti sulla materia regolata dai collettivi (1).

Dalla applicabilità dei c.c.l. limitatamente agli iscritti alle associazioni stipulanti si è ricavato il principio che, ove un lavoratore e datore di lavoro non tenuti alla osservanza del c.c.l. abbiano concordato la retribuzione, non può dal primo pretendersi, alla cessazione del rapporto, la revisione del trattamento corrispostogli in relazione ai minimi di paga stabiliti da un contratto a lui non applicabile (2).

La ragione per la quale i c.c.l. post-corporativi non vincolano i non iscritti alle associazioni stipulanti, è stata ravvisata nella assenza di una legge sindacale che applichi la norma dell'art. 39 Cost. (3) (4).

A tal proposito, la Cass. ha osservato che, ai sensi dell'art. 39 Cost. (3), i c.c.l. possono avere efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie interessate solo se stipulati da tutti i sindacati registrati, rappresentanti unitariamente in proporzione dei loro iscritti (5).

Dall'anzidetto principio, circa l'efficacia limitata agli iscritti è stato desunto, in particolare, che non è obbligata dall'accordo 1° dicembre 1946, stipulato dall'Associazione costruttori edili, una ditta iscritta all'Associazione industriale metalmeccanici, anche se eccezionalmente intraprenda lavori edili (6).

E sempre dalla natura giuridica degli attuali c.c.l. si è ricavato che la norma sancita dall'art. 2113 C.C. (7) sulla invalidità delle rinuncie e delle transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di norme corporative, è inapplicabile qualora i diritti vantati dal lavoratore si facciano derivare da c.c.l. stipulati da parte di associazioni sindacali costituite posteriormente al D. L. L. 23 novembre 1944, n. 369 (8) (9).

Perché la efficacia del c.c.l. si espliciti nei confronti dei soci non è necessario, peraltro, una espressa clausola dello statuto sociale, in

(1) Trib. Pesaro, 26 agosto 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 25 cit.

(2) App. Firenze, 19 luglio 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 65, cit.

(3) v. nota 2, pag. 41.

(4) Pret. Gioia del Colle, 9 dicembre 1951, in *Nuovo dir.* 1952, 23, con nota di A. D., cit.

(5) Cass. 16 maggio 1949, 1213, in *Riv. dir. lav.*, 1949, II, 361, cit.

(6) App. Firenze, 7 febbraio 1951, in *Giur. tosc.*, 1951, 51, cit.

(7) v. nota 6, pag. 70.

(8) v. nota 1, pag. 40.

(9) Pret. Napoli, 11 agosto 1947, in *Dir. lav.*, 1948, II, 134, cit.

quanto lo stipulare contratti collettivi rientra tra i fini istituzionali del sindacato (1).

In applicazione dei principi esposti è stato ritenuto che la tariffa per la campagna cerealicola per le provincie di Catanzaro, concordata in data 25 maggio 1944 tra la Camera del lavoro, l'Unione provinciale dei lavoratori italiani, il Movimento agrario calabrese, l'Associazione provinciale industriale e vistato dall'Ufficio provinciale del lavoro in data 27 maggio 1944, è un semplice accordo tra libere associazioni di fatto, che non ha efficacia obbligatoria per tutti i datori di lavoro della suddetta provincia. Conseguentemente, l'inosservanza della tariffa stessa non può integrare il delitto di cui all'art. 509 C.P. (2) (3).

È stato ancora ritenuto che l'accordo, concluso tra il Comitato italiano petroli e la Confederazione armatori il 21 novembre 1947, sulle condizioni generali di noleggio delle navi cisterna, non vincola gli armatori non iscritti alla Confederazione armatori né per rappresentanza legale necessaria (comunque limitata ai rapporti di lavoro ed alla difesa degli interessi degli iscritti), né per gestione di negozio (4).

20. — Efficacia rispetto agli iscritti.

Abbiamo già notato (5) — a proposito della modificabilità dei c.c.l. corporativi — che le modificazioni, proprio in quanto apportate ed apportabili con gli attuali c.c.l. corporativi, sono operanti solo nei confronti degli iscritti alle associazioni stipulanti. Per apportare, infatti, una modifica avente efficacia *erga omnes* sarebbero, allo stato, necessari atti aventi forza di legge (6).

La efficacia puramente contrattuale dei c.c.l. stipulati dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo deve riconoscersi anche ai richiami di carattere recettizio a contratti del periodo corporativo. Ed il giudice, in presenza di un c.c.l. di diritto privato, non può rilevarne d'ufficio, a diffe-

(1) Pret. Parma, 15 novembre 1946, in *Foro pad.*, 1947, I, 206, cit.

(2) v. nota 6, pag. 65.

(3) Pret. Crotone, 7 giugno 1945, in *Cal. giur.*, 1945, 486, e 1946, 223 cit.

(4) Collegio arbitrale per la controversia, in *Foro it.*, 1949, I, 1216.

(5) *Supra*, 1^a sezione.

(6) Cfr. App. Roma, 4 luglio 1953, in *Tem. romana*, 1953, 151, cit; Cass. 13 agosto, 1952, 2693, in *Foro it.*, 1953, I, 673. cit.; App. Roma, 5 febbraio 1951, in *Dir. lav.*, 1952, II, 3, cit. *Contra*, la già vista decisione App. Milano, 13 febbraio 1948, in *Giur. it.*, 1948, I, 2, 485, con nota di G. ARDAU, *Sulla efficacia degli accordi sindacali*, cit.

renza di quanto avveniva per i contratti del periodo corporativo, l'erronea applicazione al rapporto di lavoro dedotto in controversia. (1).

Il Trib. Arezzo (2) ha affermato che gli accordi post-corporativi di adeguamento delle retribuzioni non sono in rapporto di accessorialità rispetto al c.c.l. corporativo cui si riferiscono, per diversità sia delle parti contraenti che dell'oggetto della stipulazione. Anch'essi, pertanto, hanno efficacia limitata agli iscritti alle associazioni stipulanti.

L'adesione alle organizzazioni sindacali, richiesta dalla giurisprudenza per l'applicazione del c.c.l. di diritto comune, riguarda sia i datori di lavoro che i prestatori di lavoro (3). Tuttavia, anche l'appartenenza del solo datore di lavoro ad un'organizzazione sindacale stipulante è sufficiente a far ritenere efficaci i c.c.l. pur nei confronti dei lavoratori non iscritti, qualora sussista violazione dell'art. 36 Cost. (4) (5).

Da ciò si è ricavato che i patti collettivi di lavoro, intervenuti tra le nuove associazioni sindacali, esplicano efficacia fra le parti soltanto quando il datore di lavoro sia iscritto alla associazione di categoria o, comunque, abbia convalidato l'operato della associazione o abbia fatto acquiescenza dell'operato della stessa o anche quando i soggetti abbiano dato concreta adesione ai c.c.l. di una determinata categoria anche se non abbiano formalmente aderito alle associazioni stipulanti (6). La mancata impugnativa da parte del convenuto datore di lavoro della domanda attrice fondata su pattuizioni collettive comporta la ratifica all'operato della associazione alla quale il datore stesso poteva pur non essere iscritto (7).

È stato ancora affermato - le contrattazioni collettive post-fasciste impegnando soltanto le imprese iscritte all'associazione che le ha stipulate - che una impresa non iscritta, ove abbia applicato a parte delle sue maestranze le tariffe sindacali, non per questo è anche impegnata nei confronti dei dipendenti cui non le abbia applicate (8).

(1) Così si è pronunciata Cass., 7 agosto 1952, 2560, in *Dir. lav.*, 1953, II, 91; in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, I; in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 528; in *Mass. giur. lav.*, 1952, 213; v. anche Cass. 24 marzo 1956, 855, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 360.

(2) Trib. Arezzo 16 giugno 1951, in *Dir. lav.*, 1952, II, 6, cit.

(3) App. Bari, 22 maggio 1951, in *Dir. e giur.*, 1952, 108, cit., Trib. Messina, 31 gennaio 1950, in *Dir. lav.*, 1950, II, 3 Cass. 30 aprile 1956 1354; Cass. 13 ottobre 1955, 3996 in *Dir. giur. lav.*, 1957, II, 57.

(4) v. nota I, pag. 42.

(5) Cass. 17 maggio 1955, 1441 in *Giur. it.*, 1956, I, 1, 338.

(6) Cass. 7 marzo 1957, 1563; Cass. 26 luglio 1956, 2882 in *Dir. lav.*, 1957, II, 13.

(7) Trib. Roma, 23 novembre 1948, in *Mass. giur. lav.*, 1918, 254, con nota di M. SERMONTI, in *Dir. lav.*, 1949, II, 83.

(8) App. Firenze, 25 settembre 1952, in *Giur. tosc.*, 1953, 61.

Nel solco di tale concetto, si è detto in particolare che l'appaltatore iscritto all'associazione stipulante è tenuto a corrispondere le differenze tra il salario stabilito nel c.c. e quello corrisposto effettivamente dal subappaltatore, anche se per quest'ultimo non sussista l'inquadramento sindacale (1).

Ed ancora che i c.c.l. stipulati dalle associazioni di fatto non si applicano ai lavoratori non iscritti alle associazioni stipulanti, anche se lo siano i rispettivi imprenditori (2) salvo che, come sopra si è visto, non vi sia violazione dell'art. 36 Cost. (3) (4).

Il concetto di adesione alla organizzazione sindacale stipulante, ai fini della efficacia del c.c.l., è stato precisato dal Trib. Salerno (5) secondo il quale il fatto che un datore di lavoro, nello stipulare determinati contratti individuali, abbia assunto obbligazioni disciplinate da un c.c.l., a lui non applicabile per non essere iscritto all'associazione stipulante, non significa adesione al contratto medesimo e non determina, per ciò, l'obbligo per questo datore di lavoro di uniformarsi al detto c.c.l. in tutte le sue clausole.

Vediamo ora gli effetti che derivano dalla *sopravvenuta cessazione del rapporto di adesione* dell'iscritto alla associazione sindacale stipulante.

Nell'ipotesi di cessazione dell'adesione della ditta prima della stipulazione del c.c.l., la ditta passata ad una altra associazione sindacale non è vincolata dal c.c.l. stipulato da quella che ha abbandonato (6).

Nel caso che la cessazione dell'adesione avvenga dopo la stipulazione del c.c.l. secondo il Trib. Imperia (7), le dimissioni del datore di lavoro dalla associazione sindacale stipulante non lo liberano dalla applicazione del contratto in favore dei lavoratori assunti successivamente alle dimissioni, ove, però, lo stesso contratto sia tuttora vigente al momento dell'assunzione.

Sempre a tale proposito, il Pret. Napoli (8) ha detto che il socio, che abbia dato mandato all'Unione industriali della provincia di Napoli di rap-

(1) App. Napoli, 29 marzo 1950, in *Foro it.*, 1951, I, 144 con nota.

(2) App. Firenze, 10 gennaio 1953, in *Giur. tosc.*, 1953, 281.

(3) v. nota 1, pag. 42.

(4) Cass. 17 maggio 1955, 1441, cit.; e App. Roma 12 aprile 1957, in *Giust. civ. Mass. App.* 1957, 67.

(5) Trib. Salerno 4 ottobre 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 253.

(6) App. Genova 10 dicembre 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 55.

(7) Trib. Imperia 18 aprile 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 322; in *Mass. giur. lav.*, 1953, 245; in *Dir. lav.*, 1953, II, 401.

(8) Pret. Napoli 16 aprile, 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1950, II, 34.

presentarlo per la durata minima di un biennio dalla data di iscrizione, è tenuto, per tutta la durata del biennio, alla osservanza dei c.c.l. da essa Unione stipulati, anche se abbia rassegnato le proprie dimissioni nel corso del biennio.

Il Trib. Napoli (1) ha affermato, altresì, che l'obbligo del socio di osservare il c.c.l. stipulato dalla sua associazione sindacale, sussiste per il periodo in cui l'adesione dell'associazione permane, e limitatamente ai c.c.l. posti in essere in questo periodo; pertanto, cessata l'adesione, cessa anche l'obbligo di osservare il c.c.l., stipulato nel periodo dell'adesione, in relazione ai contratti individuali conclusi successivamente al recesso della associazione.

Infine, il Trib. Roma (2) ha escluso che i c.c.l. stipulati dalle nuove associazioni di fatto per regolare i rapporti di lavoro che intervengano fra i rispettivi iscritti, siano applicabili ai dipendenti delle associazioni stesse.

21. - Efficacia rispetto ai non iscritti.

Abbiamo fin qui esaminato l'orientamento giurisprudenziale sull'efficacia dei c.c.l. post-corporativi nei confronti degli iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti. Vediamo ora come l'efficacia dei c.c.l. in parola sia stata estesa anche a persone non iscritte.

A tale proposito le sentenze si possono riunire in quattro gruppi:

- a) il primo fa richiamo all'art. 39 Cost. (3);
- b) il secondo prende atto in singoli casi dell'estensione operata con decreto;
- c) il terzo ricorre a degli espedienti fondati:
 - 1^o) sull'uso;
 - 2^o) sul combinato disposto degli artt. 36 Cost. (4) e 2099 C.C. (5);
 - 3^o) sulla figura della gestione di affare altrui;
- d) il quarto si riferisce ai casi di convalida od acquiescenza del non iscritto all'operato della associazione sindacale.

a) Ai sensi dell'art. 39 Cost. (3), hanno efficacia obbligatoria, per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali ciascun contratto si riferisce, soltan-

(1) Trib. Napoli 25 maggio 1951, in *Foro nap.*, 1951, I, 2.

(2) Trib. Roma 13 ottobre 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 4.

(3) v. nota 2, pag. 41.

(4) v. nota 1, pag. 42.

(5) v. nota 2, pag. 42.

to i c.c.l. stipulati dai sindacati registrati rappresentanti unitariamente in proporzione dei loro iscritti (1).

Nonostante il chiaro dettato della norma costituzionale, il Pret. Monza (2) ha affermato, in primo luogo che i c.c.l. stipulati dopo il 1° gennaio 1948, cioè dopo l'entrata in vigore della Cost., hanno efficacia *erga omnes* e, in secondo luogo, che il principio della ripristinata autonomia contrattuale dei singoli trova un limite allorché i c.c.l. siano stati stipulati con l'intervento di tutti i sindacati interessati; in questo caso i contratti acquistano carattere vincolante per tutti gli appartenenti alla categoria, ancorché non facenti parte dei sindacati stessi (3).

b) Nell'attuale fase di carenza di un ordinamento sindacale di diritto, il legislatore può conferire forza cogente a contratti di natura privatistica con la loro recezione nell'ordinamento giuridico statale. L'accordo collettivo 28 marzo 1946, stipulato tra l'Associazione nazionale esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette e tesorieri degli enti locali e la Federazione nazionale lavoratori di esattorie, tesorerie e ricevitorie delle imposte dirette, è stato, ad esempio, reso obbligatorio *erga omnes* col R.D. 2 giugno 1946, n. 587 (4) (5).

In effetti, l'art. 4 del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721, (6) prevede la possibilità che soltanto gli accordi economici collettivi diventino obbligatori per tutti gli appartenenti alle categorie cui si riferiscono quando siano approvati con D.P.R., da emanarsi su proposta dei Ministri dell'industria del commercio e del lavoro, d'intesa coi Ministri interessati (7). La Cass.

(1) Cfr., per tutte, Cass., 16 maggio 1949, 1213, in *Riv. dir. lav.*, 1949, II, 361, con nota di V. C., *Ancora sulla efficacia dei contratti collettivi di diritto comune e sulla ultrattività di quelli di diritto corporativo*, in *Foro it.*, 1948, I, 1069 con nota di F. SANTORO-PASSARELLI, *Contratto collettivo e norma collettiva*; in *Mass. giur. lav.*, 1949, 251, con nota di G. M. BRUNETTI, *Contratti collettivi vecchi e nuovi*, in *Foro pad.*, 1949, I, 731, con nota di E. D.

(2) Pret. Monza 31 dicembre 1948, in *Notiziario C.G.I.L.*, 1949, 239, con nota di A.P.; in *Riv. Dir. lav.*, 1953, II, 288.

(3) *Contra*, per tutte, Cass., 3 febbraio 1950, 282, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 242, con nota di A. ANGELELLI, *Efficacia obbligatoria universale dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato*, cit.

(4) R. D. 2 giugno 1946, n. 587. — *Norme per la integrazione di aggio a favore degli esattori e dei ricevitori provinciali delle imposte dirette* (Gazz. Uff. 16 luglio 1946, n. 117).

(5) Su ciò *App. Napoli*, 7 agosto 1952, in *Dir. lav.*, 1953, II, 103; in *Mass. Riv. dir. lav.*, 1953, 149; in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 39; in *Foro it.*, 1953, I, 243 con nota di M. SCORZA.

(6) v. nota 1, pag. 62.

(7) Trib. Roma, 19 gennaio 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 3, cit.; Cass., 3 febbraio 1950, 282, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 242, cit.; Trib. Salerno, 4 ottobre 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 253, cit.

ha statuito che la disposizione del citato art. 4 non sia applicabile ai c.c.l. (1).

c-1) Sulla validità *erga omnes* come usi dei c.c.l., degna di particolare menzione è una sentenza della Cass. (2) per la quale non può essere senz'altro riconosciuto, in via generale, alle clausole dei c.c.l. post-corporativi il valore di norme giuridiche consuetudinarie, non essendo accertata l'osservanza di tali contratti da parte della generalità dei cittadini interessati, iscritti e non iscritti ai sindacati, né la *opinio iuris ac necessitatis* in rapporto a tali nuovi contratti, in quanto che la loro applicazione da parte dei non iscritti può essere dettata più da interesse contingente che da riconosciuta forza cogente.

Ciò non toglie che alle clausole di un determinato c.c.l. debba essere attribuito valore di norme consuetudinarie, qualora risulti concretamente e rigorosamente una pratica costante, consolidatasi con l'applicazione in casi molteplici e per notevole periodo di tempo, onde far sorgere nella generalità degli interessati la convinzione della predetta forza cogente.

Tale accertamento deve, però, risultare con riferimento alla disposizione contenuta nella specifica, singola clausola del c.c.l., della cui efficacia vincolante si discute (3).

Tutte le decisioni finora richiamate hanno posto in particolare rilievo l'elemento psicologico ai fini della dimostrazione della esistenza dell'uso. Il Trib. Firenze (4), sembra, invece, che abbia posto in rilievo l'elemento materiale quando ha affermato che agli accordi collettivi, stipulati dalle at-

(1) Cass., 13 agosto 1952, 2693, in *Foro it.*, 1953, I, 673, cit.

(2) Cass. 7 febbraio 1955, 341, in *Mass. Riv. dir. lav.*, 1955, 324.

(3) In senso contrario - nel senso, cioè, che si sia ormai determinata la coscienza giuridica generale (integrante gli estremi dell'uso) dell'obbligatorietà dei contratti collettivi anche per i non associati - si veda App. Perugia, 17 marzo 1947, in *Foro pad.*, 1948, I, 25, con nota di E. DAVISO, *Appunti sul valore giuridico dei nuovi accordi sindacali*; Pret. Milano, 11 gennaio 1949, in *Notiziario C. G. I. L.*, 1949, 267, con nota di A. B.; Mag. lav. Milano, 11 ottobre 1947, in *Giur. it.*, 1948, I, 2, 281, con nota di V. CARULLO, *Libere associazioni sindacali e pretesa assunzione per usi di potere normativo*, cit.; in *Foro it.* (ma 23 ottobre), 1948 I, 436, con nota di M. SCORZA, e in *Riv. dir. comm.*, 1948, II, 184. Secondo queste Corti non avrebbe, quindi, alcun rilievo il fatto che il lavoratore o il datore di lavoro siano non iscritti alle rispettive associazioni sindacali, in quanto il convincimento della giuridica obbligatorietà del contratto collettivo di lavoro determinerebbe un uso obbligatorio e vincolante per tutti (così anche Trib. Pordenone, 20 maggio 1948, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 197, con nota di A. SERMONTI, *Sul contratto collettivo di diritto comune*; in *Dir. lav.*, 1948, II, 217, con nota di I. SCOTTO, *Gli usi come fondamento della efficacia erga omnes dei contratti collettivi*; App. Aquila, 31 maggio 1950, in *Riv. giur. abr.*, 1950, 291. In senso contr. si veda ancora Cass., 16 maggio 1949, 1213, in *Riv. dir. lav.*, 1949, II, 361, cit.).

(4) Trib. Firenze 23 marzo 1948, in *Dir. lav.*, 1948, II, 218 con cit. nota di I. SCOTTO.

tuali associazioni di fatto, ai quali si è data esecuzione dalla generalità dei datori di lavoro anche se non iscritti alle associazioni stipulanti, può riconoscersi l'efficacia di un uso avente valore *erga omnes*.

Più di recente, la giurisprudenza, a proposito di questo elemento materiale, ha escluso che possa parlarsi di uso quando la brevità del tempo decorso dalla conclusione dell'accordo valga a far escludere la persuasione di tale uso, necessitando all'uopo una pratica costante, consolidatasi in una molteplicità di casi prodottosi in un notevole lasso di tempo (1). L'App. Bari (2) facendo eco a tale principio, ha ribadito che i c.c.l. post-corporativi possono estendersi ai soggetti estranei alle associazioni stipulanti solo se in effetti ne sia stata fatta una applicazione costante, per una molteplicità di casi verificatisi in un considerevole periodo di tempo.

A proposito della determinazione della retribuzione, il Pret. Milano (3) ha affermato che, per tale determinazione, le tariffe dei c.c.l. stipulati dalle attuali associazioni sindacali possono essere adottate dal giudice come espressione dell'uso locale.

A proposito dell'indennità di contingenza, è da ricordare la sentenza dell'App. Napoli (4), la quale ha escluso la legittimità del ricorso all'uso. Non è ammissibile infatti, secondo l'App. stesso, che la indennità di contingenza, pur concessa da lungo tempo e per un numero considerevole di prestatori d'opera, sia vincolativa per l'imprenditore in base ad un uso costituitosi e consolidatosi. L'uso o consuetudine — ha detto, in particolare, l'App. Napoli — è una norma giuridica che scaturisce direttamente dalla volontà popolare e per acquistare tale qualità deve essere sorretta dalla convinzione che essa corrisponda a una necessità giuridica.

Ora è manifesto che l'obbligo di corrispondere la contingenza deriva non dalla volontà popolare, ma da accordi stipulati tra associazioni contrapposte che l'hanno istituita e successivamente aumentata o diminuita, e, inoltre, che non essendo applicata dalle ditte non iscritte manca l'*opinio necessitatis*.

c-2) I c.c.l. stipulati dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo hanno — come si è già detto più volte — natura di mere convenzioni private con efficacia limitata agli iscritti alle associazioni stipulanti. Tuttavia, ad essi può fare riferimento il giudice chiamato, a norma

(1) Cass. 5 maggio 1951, 1072, in *Dir. lav.* 1951, II, 333, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 407, cit.

(2) App. Bari 20 giugno 1952, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1953, 262.

(3) Pret. Milano 5 dicembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 241.

(4) App. Napoli 16 ottobre 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 215, cit.

dell'art. 2099 C.C. (1) a determinare la retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e sufficiente a garantire al prestatore d'opera ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come è prescritto dall'art. 36 Cost. (2) (3). Il giudice, in applicazione dell'art. 2099 C.C. (1), ha facoltà di attribuire la retribuzione fissata dal c.c.l. post-corporativo anche a chi non risulti iscritto all'organizzazione stipulante (4). Questo non implica, però, che agli attuali c.c.l. si conferisca quella efficacia *erga omnes* che essi non hanno (5).

I contratti, invero, conseguono in tal caso una efficacia indiretta nei riguardi dei non iscritti alle associazioni stipulanti, dovendo il giudice determinare la retribuzione in via di equità, perché manca o è venuto meno l'accordo fra le parti.

L'art. 2099 C.C. (1) è compatibile con l'art. 36 Cost. (2), in quanto tale enunciazione - secondo un orientamento che, però, non è quello dominante - è meramente programmatica (6).

Da ciò, consegue che, se da un lato il contratto collettivo non è applicabile direttamente, dall'altro il giudice, nello stabilire la misura della retribuzione, vi deve far ricorso uniformandosi come al termine più idoneo di riferimento (7).

(1) v. nota 2, pag. 42.

(2) v. nota 1, pag. 42.

(3) Cass. 27 agosto 1953, 282, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1954, 3; Cass. 17 dicembre 1953, 3730, *ibid.* 8; App. Bari, 2 marzo 1954, *ibid.*, 637; Cass. 16 giugno 1954, 2051, *ibid.*, 642; Cass. 10 luglio 1954, 2429, *ibid.*, 679; Trib. Padova, 30 giugno 1954, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1955, 3, Cass. 20 luglio 1954, 2603, *ibid.*, 5; Cass. 3 settembre 1954, 3056, *ibid.*, 11; Cass. 23 ottobre 1954, 4035, *ibid.*, 56; App. Firenze, 11 gennaio 1955, *ibid.*, 315; App. Messina, 21 gennaio 1955, *ibid.*, 318; App. 16 febbraio 1955, *ibid.*, 325; Cass. 3 marzo 1955, 636; *ibid.*, 330; Cass. 17 dicembre 1953, 3730, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 417; in *Foro it.*, 1954, I, 3, cit.; App. Palermo 17 luglio 1956, in *Giust. civ. Mass. App.* 1956, 85.

(4) App. Milano 26 gennaio 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 100, in *Foro it.*, 1951, I, 1237 con nota.

(5) Trib. Salerno 17 luglio 1952, in *Foro nap.*, 1952, I, 228.

(6) Trib. Modica 28 gennaio 1952, in *Giur. it.*, 1953, I, 2, 771, con nota di G. ARDAU, cit. Sulla natura dell'art. 36 Cost. cfr. anche Trib. Modena, 17 dicembre 1952, in *Mass. Riv. dir. lav.*, 1953, 199; in *Foro pad.*, 1953, IV, 43, in Trib. Vicenza, 28 ottobre 1952, in *Giur. it.*, 1953, II, 843, con nota redazionale; Trib. Roma 31 gennaio 1951, in *Dir. lav.*, 1951, II, 3; in *Mass. giur. lav.*, 1951, 9; Trib. Spoleto 20 maggio 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 68; Cass. 21 febbraio 1952, 461, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 188, on nota cit.; Cass. 27 luglio 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 243; in *Riv. trib. loc.*, 1954, 60, cit.

(7) App. Genova, 31 dicembre 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 66.

Sul combinato disposto degli artt. 36 della Cost. e 2099 C.C. e sul ricorso del magistrato ai c.c.l. anche per i non iscritti alle associazioni stipulanti al fine di determinare

c-3) Segnaliamo due decisioni che estendono l'efficacia del c.c.l. anche ai non associati, e ciò sotto il profilo della gestione di affare altrui. Il Trib. Salerno (1) ha sostenuto, invero, che il contratto collettivo di diritto comune non soddisfa gli interessi individuali degli iscritti alle associazioni contraenti, ma l'interesse collettivo di tutti. Si applicano, perciò, ad essi, due specifiche norme contenute nel codice, quali quella relativa al mandato conferito non solo nell'interesse del mandatario, ma anche di terzi (art. 1723 C.C.) (2) e quella relativa al mandato conferito da più persone per un affare di interesse comune (art. 1726 C.C.) (3).

l'equa retribuzione cfr. anche App. Firenze, 17 gennaio 1953, in *Giur. tosc.*, 1953, 38; App. Firenze, 10 gennaio 1953, *ivi*, 1953, 281; App. Torino, 30 dicembre 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 58; Trib. Monza, 19 dicembre 1952, *ivi*, 1953, 523; Cass. 6 dicembre 1952, 313, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 120; in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 115; in *Giur. it.*, 1953, I, 2, 932, con nota di M. Giuliano.

Sull'efficacia dei minimi di tariffa contenuta nei c.c.l. di diritto privato alla luce di alcune imprecise disposizioni legislative: Pret. Milano, 5 dicembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 241; Trib. Reggio Calabria, 20 novembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 42 (ma 11 novembre); App. Torino, 24 ottobre 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 521; App. Genova, 4 ottobre 1952, *ivi*, 1953, 55; Trib. Ancona, 26 settembre 1952, *ivi*, 1953, 67; Trib. Rossano, 26 agosto 1952, in *Mass. Riv. dir. lav.*, 1953, 179; Trib. Terni, 15 luglio 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 68; Trib. Napoli, 20 luglio 1952, *ivi*, 1952, II, 479; Trib. Spoleto, 20 maggio 1952, *ivi*, 1953, 68; Cass., 2 febbraio 1952, 461, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 188 con nota; in *Mass. giur. lav.*, 1952, 7, e 128, con nota di A. SERMONTI, *L'adeguatezza della retribuzione di fronte al contratto collettivo di diritto comune e al 1° comma dell'art. 36 Cost.*; in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 95; in *Giur. it.*, 1952, I, 1, 154, con nota di G.A.; in *Arch. ric. giur.*, 1952, 627, con nota di N. CRISCI, *Sulla minima retribuzione sufficiente in Foro pad.* 1952, I, 517, con nota di G. PANTALEONI, *Inderogabilità dei contratti collettivi di diritto comune e la retribuzione minima sufficiente*; *Dir. lav.*, 1952, II, 275; Pret. Firenze, 18 dicembre 1951, in *Giur. tosc.*, 1952, 419, con nota di N. PINTO, *Della determinazione della retribuzione ex art. 2099 C.C.*; App. l'Aquila, 26 maggio 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 280; Pret. Larino, 10 gennaio 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 373.

(1) Trib. Salerno, 1° settembre 1951, in *Dir. lav.*, 1952, II, 54; in *Riv. giur. lav.* 1952; II, 14.

(2) C.C. ART. 1723. — *Revocabilità del mandato.* « Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.

Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante. »

(3) C.C. ART. 1726. — *Revoca del mandato collettivo.* « Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto, e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa. »

Il Pret. Parma (1), ha sostenuto, altresì, che i c.c.l. stipulati dalle libere associazioni sindacali succedute a quelle fasciste vincolano, oltre ai soci, anche i non appartenenti all'associazione in virtù di un rapporto di *negotiorum gestio*.

d) Le disposizioni contenute in un accordo sindacale post-corporativo sono suscettibili di applicazione anche a soggetti estranei alle associazioni stipulanti in forza di una espressa adesione o di una implicita recezione che può rivelarsi attraverso una pratica costante consolidatasi con l'applicazione ininterrotta delle disposizioni contenute in quel contratto (2).

L'efficacia, perciò, dei c.c.l. di diritto comune si riverbera anche nei confronti di coloro che, pur non essendo iscritti hanno accettato ed applicato i detti contratti (3).

In concreto, una volontaria adesione da parte di un lavoratore non iscritto è stata riscontrata dal Trib. Roma, (4); mentre l'App. Bari (5) ha affermato, in generale, che i c.c.l. stipulati tra associazioni sindacali non riconosciute possono essere applicati a non iscritti qualora questi nel concludere il contratto di lavoro, o anche successivamente, si siano ad essi esplicitamente, oppure tacitamente, riferiti.

Scendendo a casi di specie, è stato ritenuto che costituisce atto di acquiescenza, sia alla parte economica che a quella normativa di un contratto integrativo di lavoro, la sottoscrizione che il dipendente, non iscritto alla corrispondente associazione di categoria, opponga al capitolato d'appalto riferentesi a detto contratto integrativo (6).

(1) Pret. Parma 15 novembre 1946; in *Foro pad.*, 1947, I, 206, cit.

(2) Da ultimo Cass. 26 luglio 1956, 2882 in *Dir. lav.* 1957, 5, 13; Cass. 13 ottobre 1955, 3096 in *Riv. dir. lav.* 1957, II, 52; Cass., 3 marzo 1955, 636, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1955, 329; App. Bari, 19 maggio 1953, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1954, 322; Cass., 30 marzo 1954, 959, *ibid.*, 326; Cass., 29 aprile 1953, 1196, in *Mass. giur. lav.* 1953, 147, cit. e numerosissima altra giurisprudenza di merito, per cui il criterio enunciato nel testo appare ora quello più seguito.

(3) Trib. Napoli, 11 agosto 1947, in *Dir. lav.*, 1948, II, 134, con nota di F. FERRERO, *In tema di contratti collettivi stipulati dalle libere associazioni professionali*. Cfr. anche App. Napoli, 13 febbraio 1953, in *Foro it.*, 1953, I, 837; App. Napoli, 12 settembre 1952, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 153; App. Genova, 27 febbraio 1952, in *Or. giur. lav.*, 1952; App. Milano 17 gennaio 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 32; App. Bari, 19 dicembre 1951, in *Corte Ba.*, 1952, I, 56; App. Firenze, 23 aprile 1951, in *Giur. tosc.*, 1951, 381; Trib. Bergamo, 3 febbraio 1950, in *Corte Bs.*, 1950, I, 150.

(4) Trib. Roma, 7 ottobre 1948, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 254, con nota di A. SERMONTI.

(5) App. Bari 10 giugno 1952, in *Corti Ba. Le., Pz.*, 1953, 246.

(6) Pret. Collesano, 10 giugno 1952, in *Nuovo dir.*, 1953, 35, con nota redazionale.

La clausola con cui l'appaltatore di un'opera pubblica si obbliga nei confronti della Pubblica Amministrazione a rispettare i contratti e i patti sindacali di lavoro, nonché gli accordi salariali relativamente ai lavori appaltati, costituisce valida stipulazione a favore di terzi, cioè dei lavoratori assunti per l'esecuzione dell'opera; i quali hanno, quindi, azione diretta contro l'appaltatore per ottenere l'applicazione di quei contratti e di quegli accordi (1).

È stato ritenuto ancora che la mancata impugnativa da parte del convenuto datore di lavoro della domanda attrice, fondata su pattuizioni collettive, comporta ratifica all'operato della associazione, alla quale il datore di lavoro può non essere iscritto (2).

L'accertamento dell'accettazione dei c.c.l. da parte del non iscritto è compito del giudice di merito (3). Ma il diritto, per le parti non iscritte alle associazioni sindacali stipulanti un dato c.c.l., di negare osservanza allo stesso, non comporta che il giudice debba accertare d'ufficio l'esistenza degli estremi per l'applicabilità del contratto stesso.

Di conseguenza, qualora la parte interessata non eccepisca di non essere tenuta all'osservanza del contratto, il giudice può legittimamente ritenere ammessa la sussistenza o l'accettazione del vincolo collettivo, così come di ogni altro fatto o presupposto che non formi oggetto di contestazione (4).

Altra fattispecie interessante è quella decisa dalla Cass. (5) che ha ritenuto che non ha carattere di contratto di lavoro aziendale l'accordo stipulato dalla maestranza di una impresa in ordine al salario e alle altre condizioni di lavoro ad essa offerte da parte dell'impresa stessa per l'esecuzione di una opera specifica. Esso costituisce una mera stipulazione plurisoggettiva volta a regolare, in guisa del tutto contingente e nei soli confronti dei presta-

(1) Cass. 3 settembre 1955, 2573 in *Dir. lav.* 1956, II, 99; in *Foro it.* 1956, I, 1703 e in *Mass. giur. lav.* 1951, 283. Pret. Messina, 20 agosto 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 406. Trib. Roma 13 aprile 1957 in *Temi rom.* 1957, 475; Trib. Salerno 23 ottobre 1956 in *Dir. e giur.* 1957, 220; Trib. Salerno 25 gennaio 1955 in *Nuovo dir.* 1956, 586.

(2) Trib. Roma, 23 novembre 1948, in *Dir. lav.*, 1949, II, 83; in *Mass. giur. lav.*, 1948, 254, con nota di A. SERMONTI.

(3) Cass. 26 luglio 1956, 2882 in *Dir. lav.* 1957, II, 13; Cass., 11 luglio 1953, 2240, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 226; in *Dir. lav.*, 1954, II, 83; Cass., 14 febbraio 1953, 377, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 57; in *Dir. lav.*, 1953, II, 182.

(4) Cass., 7 agosto 1952, 2552, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 525; in *Dir. lav.*, 1952, II, 367; in *Mass. giur. lav.*, 1952, 166 e 1953, 4, con nota di P.R. PERETTI GRIVA, *Sull'applicazione del contratto collettivo e post-corporativo ai singoli rapporti*; e 1953, 27, con altra nota dello stesso A.; in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 276 e 427; in *Dir. lav.*, 1953, II, 410, con nota anonima.

(5) Cass. 3 settembre 1955, 2573 in *Dir. lav.* 1956, II, 99 in *Foro it.* 1956, I, 1073.

tori d'opera addetti, nell'epoca del suo perfezionamento, alla stessa opera, una singola disciplina delle rispettive prestazioni.

Conseguentemente, tale accordo non può esplicare alcuna forza cogente nei confronti di quei lavoratori che, all'epoca della stipulazione, non erano ancora inseriti nell'impresa e che in tempo successivo furono assunti per l'esecuzione di altra e diversa opera, sotto la salvaguardia della osservanza del trattamento economico stabilito nei c.c.l. posti in essere dalle associazioni sindacali, giusta il preciso impegno assunto dall'imprenditore col contratto di appalto.

Tale impegno ha carattere di stipulazione a favore dei terzi prestatori d'opera; esso è vincolante e indeclinabile, per l'imprenditore, a prescindere dalla appartenenza o meno di questi alla associazione sindacale stipulante, traendo origine e forza dal precetto negoziale. È, inoltre, inderogabile; e, pertanto, è irrilevante la postuma accettazione dell'accordo da parte dei lavoratori assunti in epoca posteriore al suo esaurimento e di fronte alla assunzione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di garantire il salario nella misura e con le modalità previste dai c.c.l. veri e proprî.

Concludiamo, ricordando ancora l'avviso del Trib. Salerno (1) secondo il quale il fatto di avere un datore di lavoro, nello stipulare determinati contratti individuali, assunto obbligazioni disciplinate da un c.c.l. a lui non applicabile per non essere iscritto alla associazione stipulante, non significa adesione al contratto medesimo e non determina perciò l'obbligo per il datore di lavoro di uniformarsi al detto c.c.l. in tutte le sue clausole. A questo proposito, l'App. Firenze (2) ha ritenuto che il fatto che una impresa non iscritta abbia applicato a parte delle sue maestranze le tariffe sindacali, non l'impegna in alcun modo nei confronti dei dipendenti cui non le abbia applicate.

22. - Efficacia rispetto a categorie diverse.

Un c.c.l. relativo a una determinata categoria può divenire pienamente efficiente per una categoria diversa, qualora risulti che esso sia stato applicato anche a questa in forza della pratica costante di molteplici rapporti protrattisi in un non indifferente periodo di tempo e con la convinzione che la prassi così seguita corrisponda ad una norma obbligatoria (3).

Qualora non esistano c.c.l. stipulati dalle associazioni sindacali delle categorie alle quali appartengono le parti, possono fornire l'indicazione

(1) Trib. Salerno 4 ottobre 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 253, cit.

(2) App. Firenze, 25 settembre 1952, in *Giur. tosc.*, 1953, 61.

(3) App. Genova, 21 novembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 184.

più precisa del prezzo del mercato del lavoro i c.c.l. relativi a categorie similari (1).

Contraria a tale orientamento è l'App. Catania (2), secondo la quale il c.c.l. stipulato per una determinata categoria, non è suscettibile di applicazione analogica a categoria diversa; è ben lecito, invece, fare ricorso ad un procedimento di analogia interna ossia ad estensione analogica della norma nell'ambito della stessa categoria professionale cui si ri ferisce il contratto.

E l'App. Genova (3) ha ritenuto, ad esempio, inapplicabile alla categoria dei viaggiatori di commercio l'accordo sindacale (4) per i dipendenti di aziende commerciali che - essendo un accordo di diritto privato, valido solo nei confronti dei contraenti - risulta stipulato tra la Confederazione generale italiana del commercio e la Federazione nazionale dei dipendenti aziende commerciali, nella quale non sono inquadrati i viaggiatori di commercio che hanno una distinta, particolare organizzazione.

23. - Derogabilità dei contratti collettivi post-corporativi.

Le norme dei c.c.l. post-corporativi hanno valore di legge nei confronti degli iscritti alle associazioni sindacali che li hanno stipulati. Non è lecito, perciò, derogarvi per mutuo consenso dei singoli iscritti se non in favore del prestatore di lavoro (5), (6), (7), (8).

(1) Trib. Ancona, 26 settembre 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 67.

(2) App. Catania, 15 maggio 1951, in *Giust. civ.*, 1953, 2256.

(3) App. Genova, 26 giugno 1950, in *Foro pad.*, 1950, II, 86.

(4) In data 10 agosto 1946.

(5) Cass. 8 agosto 1957, 3357 in *Riv. giur. lav.* 1957, II, 440; Cass. 2 agosto 1956, 3044 in *Mass. giur. lav.*, 1957, 54; in *Riv. giur. lav.* 1956, II, 497 e in *Dir. lav.* 1957, II, 105; Cass. 25 settembre 1954, 3260 in *Giust. civ. Mass.*, 1956, 1099; Cass. 29 ottobre 1955, 3559 in *Dir. lav.* 1956, II, 95; in *Foro it.* 1956, I, 1683 e in *Riv. giur. lav.* 1956, II, 2; App. Firenze, 18 febbraio 1955, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1955, 328; App. Genova, 9 novembre 1953, in *Temi gen.*, 1953, 381; Cass., 7 agosto 1952, 2552, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 525, cit.; Trib. Milano, 24 settembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 235; App. Napoli, 24 settembre 1952, in *Dir. e giur.*, 1952, 450; App. Napoli, 4 ottobre 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 44, che prevede la sostituzione di diritto delle norme del c.c.l. alle clausole del patto individuale con esse contrastanti; Trib. Napoli, 12 gennaio 1952, in *Foro nap.*, 1952, I, 12, che sancisce la nullità delle contrarie patteggiamenti deteriori per il lavoratore; App. Firenze, 27 gennaio 1951, in *Giur. tosc.*, 1951, 47; App. L'Aquila, 31 maggio 1950, in *Riv. giur. abr.*, 1950, 251; Trib. Firenze, 23 novembre 1950, in *Giur. it.*, 1951, I, 2, 723, con nota di G. A., secondo il quale le deroghe devono risultare in modo chiaro ed esplicito; App. Napoli, 16 gennaio 1950, in *Dir. giur.*, 1950, 289, con nota di I. SCOTTO, *In tema di derogabilità consensuale agli odierni contratti collettivi di lavoro.*

Il divieto della deroga è stato fondato dalla giurisprudenza sul testo dell'art. 2077 C.C. (1). Sono, infatti, da ritenere tuttora in vigore ed applicabili le norme dettate dall'art. 2077 C.C. (1) circa la prevalente efficacia del c.c.l. su quello individuale di lavoro e precisamente circa la obbligatorietà e assoggettabilità dei contratti individuali alle disposizioni di quelli collettivi e all'inderogabilità di questi ultimi in danno dei prestatori di lavoro (2).

La Cass. (3) ha aggiunto, in tema di retribuzione che, il principio della inderogabilità delle norme sulle tariffe salariali concordate dalle associazioni sindacali deriva anche dal carattere pubblicistico che ad esse inerisce, in quanto sono dirette ad attuare e concedere pur sempre in via indicativa ed entro i limiti della loro efficacia obbligatoria nei confronti degli iscritti alle associazioni stesse, il diritto del lavoratore alla retribuzione come è consacrato nell'art. 36 Cost. (3) (4).

L'applicabilità dell'art. 2077 C.C. (1) anche agli odierni contratti collettivi discende da quella che è la specifica finalità dell'istituto nelle sue

(6) La inderogabilità del c.c.l. da parte del contratto individuale di lavoro è stata sancita da: App. Milano, 20 gennaio 1953, in *Foro pad.*, 1953, I, 517; in *Dir. lav.* 1953, II, 294; in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 221; App. Milano, 20 gennaio 1953, in *Foro pad.*, 1953, I, 517; in *Dir. lav.*, 1953, II, 294; in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 221; App. Napoli, 15 marzo 1952, in *Foro nap.*, 1952, I, 171; Cass., 27 maggio 1951, 1266, in *Riv. dir. lav.*, 1051, II, 453; App. Napoli, 5 dicembre 1950, in *Dir. lav.*, 1951, II, 253; in *Mass. giur. lav.*, 1950, 57, con nota di B. MAZZARELLI e C. MILETTO, *Sulla inderogabilità in peius del contratto di lavoro di diritto privato*; Trib. Messina, 31 gennaio 1950, in *Dir. lav.*, 1950, II, 3.

(7) La derogabilità è stata, viceversa, sancita dai: Trib. Roma, 31 gennaio 1951, in *Dir. lav.*, 1951, II, 3; in *Mass. giur. lav.*, 1951, 9; Trib. Napoli, 5 febbraio 1951, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 507, con nota di U. PROSPERETTI, *Sulla rinuncia ai dritti derivanti da contratto collettivo di diritto comune*, secondo il quale l'aver accettato di prestare servizio presso una determinata azienda comporta acquiescenza e, quindi, rinuncia alle indennità escluse dai contratti collettivi, che vincolano la azienda.

(8) v. anche Trib. Roma, 17 giugno 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 249, cit., il quale l'ha affermato anche nel senso di posizione di condizioni peggiori per il lavoratore, sempre che il contratto individuale non sia impugnabile per vizio di consenso; Pret. Vercelli, 29 luglio 1948, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 157, con nota di A. SERMONTI, *Sul contratto collettivo di diritto comune*.

(1) v. nota 1, pag. 71.

(2) Cass., 25 febbraio 1954, 550, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1954, 160; App. Torino, 24 gennaio 1955, *ivi*, 1955, 322; Trib. Bolzano, 23 gennaio 1952, in *Dir. lav.*, 1952, II, 203; in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 121; v. anche le sentenze della Cass. degli anni 1957, 1956 e 1955 citate nella nota 147.

(3) Cass., 12 maggio 1951, 1184 e 1185, in *Dir. lav.*, 1951, II, 177, cit.

(4) v. nota 1, pag. 42.

esigenze generali e costanti, che prescindono dai contingenti ordinamenti positive stabiliti al riguardo, in quantoché il contratto collettivo - qualunque natura abbia - non potrebbe attuare la propria funzione economica e sociale se le sue disposizioni non fossero applicabili di diritto e non potessero automaticamente sostituire alle clausole difformi del contratto individuale per condizioni meno favorevoli al lavoratore (1).

Circa i limiti entro i quali trova applicazione l'art. 2077 C.C. (2), per giustificare la inderogabilità in esame la giurisprudenza ha posto in rilievo che l'inderogabilità dettata dall'art. 2077 (2) è limitata all'ambito della rappresentanza spettante alle associazioni rispetto ai soli iscritti e trova la sua base e la sua giustificazione nella impossibilità giuridica che l'autonomia contrattuale operi in sede di regolamento collettivo, alla quale i contraenti stessi si siano vincolati in forza del mandato alle associazioni stipulanti (3).

Ci si può chiedere, a questo punto, se l'art. 2077 C.C. (2) trovi applicazione anche nel caso che la deroga non sia apportata con contratto individuale.

L'App. Firenze (4), a tale proposito, aveva deciso che l'art. 2077 C.C. (2) si applica solo ai contratti individuali e non anche a quelli collettivi; onde un nuovo c.c.l. può, per adeguarsi alle esigenze della produzione, importare variazioni anche meno favorevoli ai lavoratori e si applica anche in deroga al precedente (5).

La Cass. ha confermato che, se ad una regolamentazione di carattere generale per gli appartenenti ad una data categoria (6) se ne sostituisce una altra parimenti di carattere generale con un c.c.l. concordato fra le categorie interessate, le clausole di quest'ultimo, siano o meno favorevoli, si sostituiscono alle precedenti. Nello stesso senso, si è espresso il Trib. Firenze (7).

(1) Cass., 2 settembre 1952, 2801, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 181; cfr. ancora App. Milano, 11 dicembre 1952, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 221; App. Messina, 18 settembre 1951, in *Giur. sic.*, 1951, II, 28.

(2) v. nota 1, pag. 71.

(3) Cass., 21 febbraio 1952, 461, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 188, con nota, cit.; Cass., 27 agosto 1952, 2882, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 243, in *Riv. trib. loc.*, 1954, 60; Trib. Salerno, 1° settembre 1951, in *Dir. lav.*, 1952, II, 54; in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 14; App. Trieste, 7 giugno 1951, in *Rass. giul.*, 1952, 340.

(4) App. Firenze, 2 agosto 1950, in *Giur. tosc.*, 1950, 428.

(5) Cass. 19 luglio 1952, 2271, in *Dir. lav.*, 1953, II, 52; in *Riv. giur. lav.* 1952, II, 433.

(6) v. nella specie: *Regolamento generale dei Monti di pegni* di Milano.

(7) Trib. Firenze, 2 settembre 1953, in *Giur. tosc.*, 1953, 414.

L'App. Palermo ha affermato (1) che, non solo gli accordi individuali debbono uniformarsi alla regolamentazione collettiva, ma anche i regolamenti o contratti aziendali (2).

Senonché la Cass., affrontando successivamente la questione da un punto di vista generale, ha deciso (3) che l'art. 2077 C.C. (4) è applicabile, con interpretazione dichiarativa della *mens legis* e non analogica, ai c.c.l. di diritto privato che modificchino *in pejus* le clausole dei c.c.l. corporativi.

Dalla derogabilità delle norme contenute nei c.c.l. di lavoro stipulati dalle attuali associazioni sindacali, è stata ricavata l'inapplicabilità dell'art. 2113 C.C. (5) (6). La norma sancita dall'art. 2113 C.C. (5) sulla invalidità delle rinunce e delle transazioni, che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di norme corporative, è inapplicabile qualora i diritti vantati dal lavoratore si facciano derivare dall'applicazione di c.c.l. stipulati da parte delle associazioni sindacali costituite posteriormente al D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369 (7) (8).

Viceversa il Trib. Palermo (9) ha ritenuto che, in ordine ai diritti indisponibili previsti nei c.c.l. post-corporativi, è ancora operante la sanzione di invalidità delle rinunce e transazioni stabilite dall'articolo 2113 C.C. (5).

Il Trib. Milano (10) ha ritenuto, in particolare, che il lavoratore licenziato può impugnare entro tre mesi l'atto con il quale ha rinunciato o transatto su diritti derivanti dal c.c.l. Non è stata ritenuta ammissibile

(1) App. Palermo, 10 luglio 1953, in *Foro sic.*, 1953, 177.

(2) Cfr. a tale proposito anche Cons. St. V. Sez., 24 gennaio 1947, 15, in *Arch. ric. giur.*, 1948, II, 183, 338; Pret. Reggio Calabria, 8 febbraio 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 7.

(3) Cass. 2 agosto 1956, 3044, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 54 e in *Dir. lav.*, 1957II, 105.

(4) v. nota 1, pag. 71.

(5) v. nota 6, pag. 70.

(6) Trib. Roma, 27 ottobre 1950, in *Dir. lav.*, 1951, II, 223; in *Mass. giur. lav.*, 1951, 82.

(7) v. nota 1, pag. 40.

(8) Pret. Napoli, 11 agosto 1947, in *Dir. lav.*, 1948, II, 134, cit. Sulla inapplicabilità dell'art. 2113 C.C. cfr. anche: Trib. Napoli, 19 giugno 1951, in *Foro it.*, 1952, I, 679, con nota; App. Palermo, 15 dicembre 1950, in *Foro sic.*, 1951, 100; Trib. Genova 6 marzo 1950, in *Mon. trib.*, 1950, 139; App. Napoli, 2 maggio 1956, in *Giust. civ. Mass. app.* 1956, 148; App. Cagliari 11 giugno 1957, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 463, App. Napoli, 18 ottobre 1956, in *Riv. lav.*, 1957, II, 146.

(9) Trib. Palermo, 28 novembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 34.

(10) Trib. Milano, 24 settembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 235.

l'eccezione di improcedibilità della domanda del lavoratore, anche nella ipotesi che sia decorso il termine di tre mesi dalla accettazione della liquidazione, nella ipotesi di accettazione da parte del lavoratore, per tutta la durata del rapporto, della paga convenuta inferiore a quella dovuta per c.c.l., senza formulare riserve di sorta anche dopo la liquidazione propostagli all'atto del licenziamento (1).

L'App. Milano (2) ha affermato che la transazione sui minimi retributivi stabilita dal c.c.l., vertendo su diritti indisponibili, non può essere provata mediante giuramento decisorio, opponendosi l'art. 2739 C.C. (3).

24. - Efficacia derogatoria dei contratti collettivi post-corporativi.

I c.c.l., tanto sotto l'impero del nuovo codice, che sotto quello del codice abrogato, possono derogare alle norme aventi carattere dispositivo e, in generale, anche alla consuetudine, ma non mai a norme imperative di legge (4). Il Trib. Grosseto (5) ha detto che la prevalenza della norma di un c.c.l. o di un capitolato colonico su una norma del codice nel caso in cui questa non sia una disposizione imperativa si ricava dall'art. 7 delle disposizioni preliminari al C.C. (6).

La Cass. ha sancito, altresì, che è illecito derogare alle disposizioni sulla indennità di contingenza con pattuizioni collettive (7); e si è, inoltre, pronunciata (8) sulla inderogabilità, neanche mediante regolamentazione

(1) App. Roma, 31 ottobre 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 44.

(2) App. Milano, 11 dicembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 222.

(3) C.C. ART. 2739. — *Oggetto*. « Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, né sopra un fatto illecito o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta, né per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso.

Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l'oggetto non sia comune a entrambe le parti ».

(4) App. Lecce, 31 marzo 1950, in *Foro sal.*, 1951, II, 10. App. Trento, 16 giugno 1955, in *Giust. civ. Mass. App.*, 1955, 34.

(5) Trib. Grosseto, 3 agosto 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 42.

(6) C.C. (*Preleggi*) ART. 7. — *Limiti della disciplina corporativa*. « Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti. »

(7) Cass., 31 luglio 1952, 2456, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 488; in *Dir. lav.*, 1953 II, 45.

(8) Cass., 5 luglio 1952, 2022 e 2023, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 487, e 23 maggio 1951, 1291, *ivi*, 1951, II, 457; parz. in *Dir. lav.* 1952, II, 310; in *Riv. giur.*

collettiva, delle disposizioni di cui agli artt. 2120 (1) e 2121 (2) C.C. che riguardano la proporzionalità della indennità di anzianità alla durata intera del servizio prestato dal lavoratore.

È stato ritenuto (3) che la clausola di un accordo sindacale che, in occasione di un aumento dell'indennità di carovita, disponga l'assorbimento dell'indennità di carovita è priva di efficacia giuridica in quanto diretta ad abrogare la norma di legge che ha istituito l'indennità stessa.

La norma dell'art. 2108, 1° c., C.C. (4) ha carattere meramente dispositivo. Essa è stata derogata dall'art. 12 del c.c.l. del 25 giugno 1948 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica, che nel disciplinare il lavoro notturno e nel determinare le rispettive percentuali di maggiorazione da corrispondersi oltre alla normale retribuzione, contempla distintamente e con percentuali diverse tanto il lavoro non a turni quanto quello a turni. Tale norma contrattuale prevale, come più favorevole al lavoratore, su quella del C.C. (5).

Interessante è la decisione dell'App. Catanzaro (6), secondo la quale non può considerarsi la nullità per eccessiva onerosità di un patto contenuto nei c.c.l., quando tale patto, liberamente convenuto dalle organizzazioni sindacali stipulanti, non sia contrario a norme imperative e non interessi e non menomi diritti indisponibili.

lav., 1951, II, 259, con nota di G. FORTUNATO, *Invalità di fatti limitativi dell'indennità di anzianità*, e da ult. App. Bari, 25 gennaio 1954, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1954, 649; Cass., 28 giugno 1954, 2239, *ibid*, 677.

(1) v. nota 6, pag. 69.

(2) v. nota 5, pag. 68.

(3) App. Cagliari, 12 maggio 1955, in *Giust. civ.*, 1956, I, 420.

(4) C.C. ART. 2108. — *Lavoro straordinario e notturno*. «In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.

Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno.

I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalle legge o dalle norme corporative».

(5) Cass., 31 maggio 1952, 1506, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 396; in *Dir. lav.*, 1952, II, 386; in *Mass. giur. lav.*, 1952, 135; in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 191, con nota di E. GIAMBARBA, *Orario di lavoro e retribuzione dei lavoratori discontinui*; Cass., 30 luglio 1952, 2388, 2389, 2390, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 296.

(6) App. Catanzaro, 19 aprile 1955, in *Calabria giudiz.*, 1956, 155.

25. - Efficacia nel tempo: a) ultrattività; b) retroattività.

Si considerino, ora, le varie forme di efficacia nel tempo.

a) ultrattività;

La norma di cui all'art. 2074 C.C. (1) sulla ultrattività dei c.c.l. denunziati e scaduti non ha cessato di avere vigore dopo l'abolizione del sistema sindacale corporativo. Essa, quindi, va applicata anche ai contratti collettivi post-corporativi di natura privatistica (2).

In contrario a tale orientamento è stato affermato che il succitato art. 2074 C.C. (1) non può trovare applicazione nei confronti dei contratti stipulati dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, perché rivestono natura privatistica (3), così come l'accordo interconfederale 7 agosto 1947, per le commissioni interne nel settore dell'industria, disdetto il 31 dicembre 1948 e non più rinnovato. (4).

b) retroattività;

La norma dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al C.C. (5), che vieta di dare ai c.c.l. efficacia da data anteriore a quella della loro stipulazione, riguarda i contratti corporativi che, avendo carattere normativo ed estendendo la loro efficacia a tutti gli appartenenti alla categoria, iscritti o non iscritti, costituivano, insieme alle leggi i regolamenti e gli usi, fonti di diritto, ai sensi dell'art. 1, n. 3, (6) delle stesse disposizioni generali.

(1) v. nota 7, pag. 57.

(2) App. Venezia, 23 novembre 1953, in *Riv. dir., lav.* 1953, II, 290; in *Dir. lav.*, 1954, II, 83; App. Palermo, 10 luglio 1953, in *Foro sic.*, 1953, 177; Cass. 21 giugno 1956, 2249 in *Giust. civ. Mass.*, 1956, 749; Cass., 7 luglio 1956, 2523, in *Dir. lav.*, 1957, II, 11.

(3) Cass., 15 ottobre 1955, 3197, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 46; Cass. 11 ottobre 1955, 3002, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 46.

(4) Trib. Roma, 24 febbraio 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 28; e in *Dir. lav.*, 1953, 296; in senso conf. anche Trib. Pisa, 10 marzo 1952, in *Mass. giur. it.*, 1952, 193; Trib. Verona, 28 gennaio 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 503; Cass. 22 gennaio 1955, 171, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1955, 319. Sulla parziale sopravvivenza dell'acc. interconfederale 7 agosto 1947, v. Cass., 25 febbraio 1954, 551, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1954, 161.

(5) C.C. (*Preleggi*) ART. 11. — *Efficacia della legge nel tempo.* «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo».

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione».

(6) C.C. (*Preleggi*) ART. 1. — *Indicazione delle fonti.* «Sono fonti del diritto: 1°) le leggi; 2°) i regolamenti; 3°) le norme corporative; 4°) gli usi».

Tale norma dell'art. 11 (1) non può, quindi, trovare applicazione nei confronti dei c.c.l. di diritto privato stipulati dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo. (2).

26. - Efficacia retroattiva nei confronti di rapporti di lavoro ancora in vita.

La retroattività degli attuali c.c.l., che può essere fatta risalire ad epoca anteriore alla stipulazione ha, però, effetto limitato ai rapporti individuali di lavoro che siano in corso al momento della suddetta stipulazione (3).

I detti contratti non potranno, perciò, applicarsi al prestatore di lavoro il quale, essendo cessato dall'impiego anteriormente alla loro stipulazione, non sia più legato con l'imprenditore da alcun rapporto contrattuale (4); non potranno, altresì, anche se stipulati con modalità e senso retroattivo, far rivivere una vertenza ormai definita per diritto ed esclusivo intervento nelle parti (5) (6).

(1) v. nota 75, pag. 96.

(2) Cass., 27 agosto 1953, 2882, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 243; in *Riv. dir. lav.*, 1954, 60; in senso conf., altresì, Trib. Milano, 17 giugno 1948, in *Foro it.*, 1949, I, 426, e Trib. Roma, 9 ottobre 1947, in *Dir. lav.*, 1948, II, 136, con nota di F. FERRERO, *In tema di contratti collettivi stipulati dalle libere associazioni*, il quale ultimo ha deciso in particolare che, non ostandovi il succitato art. 11 delle vigenti disposizioni sulle leggi in generale, gli accordi collettivi delle attuali associazioni sindacali possono regolare anche le condizioni o le conseguenze di rapporti passati. Nella specie è stato ritenuto che il c.c.l. 10 agosto 1946, stipulato tra la Confederazione italiana del commercio e la Federazione italiana dei dipendenti aziende commerciali, pur stabilendo all'art. 4 che anche in caso di dimissioni spetti ai lavoratori, in misura parziale o totale, a seconda dell'anzianità, l'indennità di quiescenza regolata dall'accordo stesso, non contenga alcun riferimento (né esplicito, né desumibile neppure genericamente dal tenore complessivo della clausola) per la sua applicazione a data anteriore a quella di emanazione. Tale presunta retroattività, poi, non può neppure ritenersi introdotta dal successivo accordo provinciale 9 ottobre 1946 stipulato tra l'Unione dei commercianti e la Camera del lavoro di Roma.

(3) App. Venezia, 30 dicembre 1952, in *Giur. it.*, 1953, I, 2, 963, con nota redazionale; in *Corti Bs. e Ve*, 1953, 664, con nota di E. Vivona, *Rapporti di lavoro estinti e retroattività dei contratti collettivi*, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 156. App. Trieste, 5 gennaio 1956, in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 171.

(4) Cass., 16 giugno 1953, 1761, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 1.

(5) C.C. ART. 1372. — *Efficacia del contratto*. « Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. »

(6) v. anche, App. Milano, 21 novembre 1947, in *Mon. Trib.*, 1948, 35, 66; in *Mass. giur. lav.*, 1948, 98.

È stato, in proposito, notato che, cessato il rapporto di lavoro, la rappresentanza del sindacato, cui in precedenza il lavoratore era iscritto, deve presumersi non più sussistente; di conseguenza, il lavoratore non può invocare l'applicazione di un c.c.l. di data posteriore alla cessazione del rapporto di lavoro; e ciò anche quando il contratto collettivo sopraggiunto si riferisca in parte a rapporti svoltisi anteriormente (1).

L'App. Genova (2) ha escluso la efficacia retroattiva di un c.c.l. importante miglioramenti del trattamento, quando questo contratto sia sopravvenuto dopo risolto il rapporto, anche se la efficacia del c.c.l. retroagisca a data in cui il rapporto stesso era ancora in vita nulla rilevando in contrario che il contratto attribuisca efficacia retroattiva al miglioramento del trattamento economico da esso portato.

È stata, viceversa, affermata l'efficacia retroattiva di un contratto collettivo post-corporativo che fissi per la sua applicazione una data anteriore a quella della sua stipulazione. Tale efficacia è stata riconosciuta nei confronti di rapporti che, pur essendo ancora in vita all'epoca cui si riferisce la clausola retroattiva, siano già estinti al momento della stipulazione medesima (3).

Sulla decorrenza con data retroattiva della indennità di contingenza, istituita da accordo collettivo che pur la sospenda provvisoriamente, ha deciso l'App. Genova (4). E sul computo della indennità di contingenza, ai fini della indennità di licenziamento, per l'intero periodo, anche se un c.c.l. successivo all'istituzione dell'indennità di contingenza stabilisca espressamente che questa vada computata ai fini dell'indennità solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1955 (5).

27. - Efficacia retroattiva nei confronti di rapporti di lavoro cessati.

Il c.c.l., stipulato successivamente all'estinzione di un rapporto di lavoro, si applica al rapporto stesso quando ciò sia nel c.c.l. espressamente stabilito (6).

(1) Cass., 8 maggio 1950, 1194, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 360 cit.; nello stesso senso cfr., agli effetti dell'indennità sostitutiva del preavviso, App. Genova, 31 luglio 1950, in *Temi gen.*, 1950, 291.

(2) App. Genova, 9 luglio 1951, in *Foro pad.*, 1951, I, 992.

(3) Comando porto Venezia, 5 dicembre 1951, in *Riv. dir. nav.*, 1953, II, 3.

(4) App. Genova, 27 febbraio 1952, in *Or. giur. lav.*, 1952, 336.

(5) Cfr. Trib. Bergamo, 3 marzo 1950, in *Corte Bs.*, 1950, I, 64, con note di E. MASTROPIETRO, *Natura dell'indennità di contingenza e sua computabilità in quella di anzianità* e di E. VIVONA, *Volontà contrattuale collettiva e indennità di anzianità*.

(6) Cass., 16 febbraio 1950, 400, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 149, con nota di G. A.; in *Mass. giur. lav.*, 1950, 25, con nota di E. DUSI, *Ancora in tema di disdetta*

È stata ancora riconosciuta efficacia retroattiva al c.c.l. rispetto a rapporto di lavoro già cessato nel caso che le parti abbiano fatto riferimento a nuovi c.c.l. che dovessero sopravvenire e stabilire che, ciononostante, questi vengono applicati anche se il rapporto sia cessato. È stato, però, osservato che, trattandosi di un fatto eccezionale, esso è da interpretare in senso restrittivo; nel senso, cioè, che occorre una dichiarazione tale da non dare luogo a incertezze (1).

Sulla efficacia temporale del protocollo aggiuntivo al c.c.l. 31 gennaio 1947, e della ordinanza del G.M.A. 24 maggio 1945, per il Piemonte, si sono rispettivamente pronunciate l'App. Milano (2) e l'App. Torino (3).

Osserviamo, infine, che, cessata l'adesione, cessa anche l'obbligo di osservare il c.c.l., stipulato nel periodo dell'adesione, in relazione ai contratti individuali posti in essere successivamente al recesso dalla associazione (4). D'altra parte, l'adesione ad associazione sindacale successiva a stipulazione di c.c.l. non può avere efficacia retroattiva, né modificare i rapporti già in atto senza un'esplicita espressione di volontà da parte dell'interessato (5).

28. - Efficacia retroattiva del contratto collettivo sopravvenuto durante il preavviso.

Il rapporto di lavoro non cessa con l'intimazione della disdetta, ma continua fino al termine del preavviso lavorato, salvo che il datore di lavoro non offra e il lavoratore non accetti l'indennità sostitutiva, con esonero definitivo da ogni ulteriore reciproca prestazione. Di conseguenza, intervenute, durante il periodo di preavviso lavorato, nuove norme regolanti la cessazione del rapporto di lavoro, queste possono trovare attuazione soltanto se concernenti disposizioni sostanziali relative alla causa del licenziamento e non anche se attinenti a semplici formalità del licenziamento.

Entrato, dunque, in vigore durante il periodo di preavviso l'accordo interconfederale 7 agosto 1947, che stabilisce particolari formalità per il

senza preavviso; in *Prev. soc.*, 1950, 1191, con nota di G. CANNELLA, in *Dir. lav.*, 1950, II, 136, con nota di A. HUCKMAR, in *Giur. it.*, 1950, I, 651, con nota di F. A.; in *Foro it.*, 1950, I, 546, con nota di M. SCORZA, *Ancora in tema di preavviso*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, I, 1950, 199, con nota di G. D'EUFEMIA, *Indennità sostitutiva di preavviso e cessazione del rapporto di lavoro*; Trib. Milano, 17 giugno 1948, in *Mon. trib.*, 1948, 328, 827.

(1) App. Genova, 10 dicembre 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 55.

(2) App. Milano 15 novembre 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 207.

(3) App. Torino, 17 febbraio 1950, in *Assic.*, 1950, II, 2, VI, cit.

(4) Trib. Napoli, 25 maggio 1951, in *Foro nap.*, 1951, I, 2.

(5) Pret. Vercelli, 25 luglio 1948, in *Dir. lav.*, 1949, I, 86.

licenziamento nonché il diritto del lavoratore ad essere riassunto se il datore di lavoro procede entro un anno a nuove assunzioni, rimane valida la disdetta già intimata, ma il lavoratore, verificatesi entro l'anno le predette condizioni obiettive, ha diritto ad essere riassunto in servizio (1).

Altra decisione della Cass. conferma che, se durante il periodo di preavviso interviene un nuovo c.c.l., a termine del quale il licenziamento è ammesso solo per determinate cause, la disdetta, per quanto già comunicata alla stregua di un c.c.l. precedente, che ammetteva il licenziamento *ad nutum*, rimane inoperante se non ricorre una di tali cause ed il rapporto di lavoro non può più estinguersi (2).

Se, però, in sostituzione del preavviso il datore di lavoro paghi l'indennità corrispondente, con esonero definitivo da ogni reciproca prestazione, la risoluzione del rapporto ha effetto immediato. Non possono, pertanto, applicarsi ad un rapporto in tal modo esaurito le norme di un c.c.l. collettivo, entrato in vigore durante il termine che sarebbe dovuto decorrere in caso di normale preavviso (3).

29. - Effetti della inosservanza del contratto collettivo.

La norma dell'art. 509 C.P. (4) non è ancora stata abrogata con l'abolizione del sistema sindacale fascista, né è incompatibile con la nuova Cost. (5). La norma di cui all'art. 509 C.P. (4) non è, altresì, incompatibile con il D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369 (6) soppressivo

(1) Così Cass., 23 febbraio 1952, 493, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 230; in *Dir. lav.*, 1953, II, 211, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 82, con nota di V. PASTORELLA, *Sulla rinuncia del diritto di licenziare ad nutum*, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 439, con nota di O. BUCCISANO, *Influenza dell'intervento di nuovo contratto collettivo sul licenziamento già intimato*; in *Foro it.*, 1953, I, 526. Circa l'applicazione del nuovo c.c.l. concluso durante il preavviso, in ordine alla commisurazione più favorevole dell'indennità sostitutiva, v. Cass., 25 giugno 1954, 2190, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1954, 672.

(2) Cass., 15 dicembre 1950, 2736, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 246, in *Dir. lav.*, 1951, II, 106, con nota di V. SIMI, *Clausole limitative del licenziamento; applicazione di nuovo contratto collettivo nel periodo di preavviso*; in *Mass. giur. lav.*, 1952, 82, con nota di V. PASTORELLA, *Sulla rinuncia al diritto di licenziare ad nutum*; in *Giur. compl. Cass. civ.*, II, 1950 468, con nota di G. D'EUFEMIA, *In tema di preavviso e sopravvenuto c.c.l.*, in *Giur. it.*, 1951; I, 1, 174, con nota di G. A.

(3) Cass., 5 maggio 1951, 1066, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 402; in *Mass. giur. lav.*, 1951, 130; in *Dir. lav.*, 1951, II, 274, con nota di P. L. CLIVIO, *Indennità sostitutiva del preavviso e momento risolutivo del contratto di impiego privato*.

(4) v. nota 6, pag. 65.

(5) Cass., 24 febbraio 1953, in *Giur. compl. Cass. pen.*, I, 1953, 338.

(6) v. nota 1, pag. 40.

dell'ordinamento corporativo, con espresso mantenimento in vigore, però, dei c.c.l. preesistenti (1).

Il Trib. Terni (2) ha, viceversa, statuito che, a seguito del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369 (3) non è più dato configurare il c.c.l. come istituto di diritto pubblico, il che implica necessariamente la tacita abolizione dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 509 C.P. (4), non esistendo alcuna particolare pronuncia del legislatore in senso contrario.

A parere, quindi, del Trib. Terni non è, poi, possibile distinguere tra c.c.l. stipulati prima o dopo la cennata legge soppressiva, al fine di ritenere sussistente il reato nel solo caso dei contratti stipulati anteriormente ad essa, in quanto l'interprete non può arrogarsi la facoltà spettante al legislatore di limitare nel tempo l'efficacia di una norma penale di carattere ordinario e generale.

Le violazioni dell'art. 509 C.P. (4) riguardano nelle sentenze esaminate: il contratto di mezzadria (5); il fatto del datore di lavoro che corrisponde il salario ai dipendenti senza l'uso della busta paga con la indicazione della ditta, del nome del lavoratore, del periodo di paga e della entità degli emolumenti come prescrive l'art. 1 del c.c.l. 16 ottobre 1939 (6); l'obbligo sancito nei c.c.l. del mezzadro di trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione (7); la vendita di bestiame fatta dal mezzadro senza consenso del concedente, anche con trattamento della sola sua quota di ricavato (8); la inosservanza delle tariffe per la campagna cerealicola per la provincia di Catanzaro concordate in data 25 maggio 1944 tra la Camera di lavoro e l'Unione provinciale dei lavoratori italiani (9).

Per il delitto di inosservanza di c.c.l. non è richiesto dolo specifico (10); e il dolo consiste nella coscienza e volontà di violare una norma di diritto - c.c.l. - destinata a integrare il precetto penale (11).

(1) Cass., 18 ottobre 1952, in *Giur. compl. Cass. pen.*, III, 1952, 703; Cass., 11 luglio 1953, in *Giust. pen.*, 1953, II, 1121; Cass., 9 giugno 1952, in *Giur. compl. Cass. pen.*, III, 1952, 353; Cass. 5 aprile 1952, *ivi*, II, 1952, 392; Cass., 17 gennaio 1953, *ivi*, I, 1953, 264; Cass., 2 febbraio 1952, *ivi*, I, 1952, 298.

(2) Trib. Terni, 4 aprile 1952, in *Arch. pen.*, 1953, II, 61.

(3) v. nota 1, pag. 40.

(4) v. nota 6, pag. 65.

(5) Cass., 24 febbraio 1953, *loc. cit.*

(6) Cass., 31 gennaio 1953, in *Giur. compl. Cass. pen.*, I, 1953, 256.

(7) Cass., 22 dicembre 1952, in *Giust. pen.*, 1953, II, 283, *cit.*

(8) Cass., 18 ottobre 1952, in *Giur. compl. Cass. pen.*, III, 1952, 703; Cass., 5 aprile 1952, *ivi*, II, 1952, 392; Cass., 17 gennaio 1953, *loc. cit.*

(9) Pret. Crotone, 7 giugno 1945, in *Calabr. giud.*, 1945, 486, e 1946, 223.

(10) Cass., 18 ottobre 1952, *loc. cit.*

(11) Cass., 15 aprile 1952, in *Giust. pen.*, 1952, II, 1005; Cass. 5 aprile 1952, *loc. cit.*

L'errore di interpretazione e l'ignoranza del c.c. sono irrilevanti perché non escludono il dolo (1).

E il giudice, a differenza di quanto avveniva per i contratti del periodo corporativo, non può rilevarne di ufficio l'erronea applicazione al rapporto di lavoro dedotto in controversia (2).

30. - La obbligatorietà dei contratti collettivi di diritto privato e l'art. 11, lett. c), della L. 19 gennaio 1955, n. 25.

L'art. 11, lett. c), della L. 19 gennaio 1955, n. 25 (3), sulla disciplina dell'apprendistato - in cui si impone al datore di lavoro di osservare le norme dei c.c.l. e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi - ha dato luogo a discussioni ed incertezze sulla sua costituzionalità.

Il Pret. Roma (4) aveva ritenuto che la norma in questione si riferisse ai c.c.l. con efficacia *erga omnes* e non potesse essere invocata per attribuire

(1) Cass., 15 aprile 1952, *loc. cit.*; Cass., 5 aprile 1952, *loc. cit.*; Cass., 24 giugno 1952, in *Giust. pen.*, 1953, III, 283, e in *Giur. compl. Cass. pen.*, I, 1953, 88, con nota di G. RABAGLIETTI.

(2) Cass., 7 agosto 1952, n. 2560, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 91, *cit.*

(3) L. 19 gennaio 1955, n. 25. - *Disciplina dell'apprendistato*. (Gazz. Uff. 14 febbraio 1955, n. 36).

.....
ART. 11. - « Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti alla organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;

c) di osservare le norme dei c. c. l. e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi;

d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;

f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo o in serie, se non per il tempo strettamente necessario all'addestramento e previa comunicazione all'Ispettorato del lavoro;

g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;

h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell'addestramento;

l) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza ».

(4) Pret. Roma, 15 novembre 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 297.

ai contratti post-corporativi una efficacia più ampia di quella che essi sono idonei a produrre.

Ma la vera e propria questione di legittimità costituzionale è stata decisa dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto che il citato art. 11 non contiene una dichiarazione di obbligatorietà dei c.c.l. di diritto privato per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie dei sindacati stipulanti, ma si limita a contenere un riferimento generale ai c.c.l. senza alcuna specificazione, che lascia immutata la situazione attuale, senza che si possa riscontrare, né nella sua formulazione espressa né implicitamente, un contrasto qualsiasi con l'art. 39 Cost. (1) (2).

Analoga è la questione della validità dell'obbligo imposto dall'art. 14 della L. 29 aprile 1949, n. 264 (3), all'Ufficio di collocamento di accertare, all'atto di soddisfare la richiesta del datore di lavoro, che le condizioni offerte ai nuovi assunti siano conformi alle tariffe sindacali e ai c.c.l.

(1) v. nota 2, pag. 41.

(2) Corte cost., 26 gennaio 1957, 10, in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 127; *Foro pad.*, 1957, IV, 41; *Riv. pen.*, 1957, II, 84; *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 11; *Mass. giur. lav.*, 1957, 15; *Foro pen.*, 1957, 355; *Riv. it. dir. pen.*, 1957, 235; *Giur. sic.*, 1957, 178; *Foro it.*, 1957, I, 1737; *Rass. dir. pubbl.*, 1957, 401; *Giur. cost.*, 1957, 72; *Giust. civ.*, 1957, III, 47.

(3) L. 29 aprile 1949, n. 264. — *Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.* (Gazz. Uff. 1° giugno 1949, n. 125, suppl. ord.).

.....
ART. 14. — « La richiesta di lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale.

Gli Uffici di collocamento sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica professionale in essa indicata.

È ammessa la richiesta nominativa:

a) per tutti i lavoratori destinati ad aziende che non abbiano stabilmente più di cinque dipendenti e per i lavoratori destinati ad altre aziende, nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per un numero di unità superiore alle nove;

b) per i lavoratori di concetto oppure aventi una particolare specializzazione o qualificazione;

c) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia della sede di opifici, di cantieri, o comunque di beni dell'azienda;

d) per il primo avviamento di lavoratori in possesso di titoli di studio rilasciati da scuole professionali.

Con D. P. R. su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, possono essere fissate entro un anno le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa. In attesa di tale decreto restano ferme le disposizioni vigenti.

L'Ufficio di collocamento, nell'atto di soddisfare la richiesta del datore di lavoro, è tenuto ad accertarsi che le condizioni offerte ai nuovi assunti siano conformi alle tariffe e ai contratti collettivi».

L'App. Messina (1) ha deciso che tale obbligo comporta, non già la soggezione, per il richiedente, a tariffe e c.c.l. che non siano per esso obbligatori, facendo così diventare normativi quei contratti che abbiano efficacia meramente convenzionale, ma solo che tali condizioni non siano in tale contrasto con i c.c.l. in atto nella località e nei settori in cui si costituisce il nuovo rapporto, da derivarne la violazione dell'art. 36 Cost. (2).

SEZIONE V. — APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO.

31. - Presupposti di applicazione.

Ai fini dell'applicazione del c.c.l. occorre discernere quale sia l'attività in concreto esercitata dall'imprenditore. E se diverse siano le attività da questo esercitate, occorre distinguere se esse abbiano carattere autonomo o se rientrino nel quadro generale dell'unica reale attività dell'imprenditore (3).

Se le attività svolte dall'imprenditore non sono autonome - il che si verifica quando allo scopo economico di una di esse sono subordinate le altre che mirano a facilitare o integrare la realizzazione della speculazione cui è diretta l'attività principale - si applica il contratto corrispondente alla attività principale (4).

Va considerata, ai sensi dell'art. 2070 C.C. (5), attività principale quella che trova nella speculazione economica cui è diretta la propria giustificazione; sono, invece, attività sussidiarie ed accessorie quelle che trovano la loro giu-

(1) App. Messina, 31 dicembre 1957, in *Giust. Civ. Mass. App.*, 1957, 75.

(2) v. nota 1, pag. 42.

(3) Trib. Livorno, 10 agosto 1951, in *Dir. mar.*, 1952, 73, con nota di G. A. DI TULLIO, *In tema di contratto di lavoro per i lavoratori marittimi alle dipendenze da impresa edile*.

(4) App. Napoli, 28 settembre 1951, in *Foro nap.*, 1951, I, 26. Il criterio della prevalenza è sancito da Cass., 30 luglio 1954, n. 2796, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1955, 8.

(5) C.C. ART. 2070. — *Criteri di applicazione*. «L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del c.c., si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.

Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.

Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente una attività organizzata, si applica il c.c. che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività ».

stificazione economica non nei proprî fini speculativi, ma nella finalità speculativa dell'attività principale, alla quale esse contribuiscono, agevolando la produzione o consentendone un migliore sfruttamento nei risultati (1). Nel solco della discriminazione da farsi ai sensi dell'art. 2070 C.C. (2) è industriale colui che crea e commercia, attraverso l'opera diretta o altrui, esclusivamente i beni che produce e non i beni altrui, compiendo opera di intermediario, anche producendo o vendendo prodotti prevalentemente, se non unicamente, destinati alla propria clientela di consumatori (3).

Nella gestione di una o più farmacie da parte del titolare non laureato, che sia da ritenersi commerciante, deve ravvisarsi l'esistenza di una azienda commerciale, sottoposta, come tale, al c.c.l. per le aziende commerciali (nella specie: c.c.l. 21 luglio 1927 per gli impiegati delle aziende commerciali della provincia di Bari) (4).

I rapporti di lavoro dei dipendenti da farmacie di proprietà di non farmacisti sono regolati dal c.c.l. per i dipendenti da azienda commerciale e non da quelli per i dipendenti da studi professionali, dato che la gestione di farmacie da parte di proprietari non farmacisti implica l'esercizio di una impresa commerciale (5).

L'App. Napoli (6), ha affermato che l'art. 2070 C.C. (2) impone di tenere presente, ai fini della individuazione del c.c.l. da applicarsi, non l'attività svolta dal lavoratore, ma quella dell'imprenditore. Tale norma, secondo l'App. Napoli, si estende anche ai c.c.l. stipulati dalle libere associazioni sindacali. Essa, infatti, non ha alcun nesso con il riconoscimento delle associazioni stipulanti, con il deposito del c.c.l., con la efficacia di questo anche nei confronti dei non iscritti.

Secondo ancora l'App. Napoli (7) per poter invocare l'applicazione di un c.c.l. relativo ad una certa attività dell'imprenditore, bisogna che il lavoratore abbia partecipato o partecipi al relativo ciclo produttivo. Nel

(1) App. Napoli, 20 marzo 1953, in *Dir. e giur.*, 1953, 384.

(2) v. nota 5, pag. 104.

(3) App. L'Aquila, 9 agosto 1951, in *Riv. giur. abr.*, 1951, 439; Cass, 12 maggio 1951, 1184, e 1185, in *Dir. lav.*, 1951, II, 177, cit.

(4) Cass., 23 febbraio 1948, 279, in *Giur. compl. Cass. civ.*, I, 1948, 257, 249; in *Arch. ric. giur.*, II, 1948, 523, 1078 e 1079; in *Mon. trib.*, 1948, 87, 212.

(5) Cass., 6 agosto 1951, 2408, in *Dir. lav.*, 1951, II, 334; in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 258 (ma 2 luglio 1951); in *Giur. compl. Cass. civ.*, III, 1951, 471, con nota di G. RABAGLIETTI, *I criteri di applicazione del c.c. nel caso di dipendenti da farmacie gestite da proprietari non laureati*; in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 76.

(6) App. Napoli, 28 settembre 1951, loc. cit.

(7) App. Napoli, 29 aprile 1950, in *Mon. trib.*, 1951, 138.

solco di tale principio la Cass. (1) ha stabilito che è necessario dimostrare che quel lavoratore abbia prestato opere continuative incidenti direttamente sui risultati della produzione di una determinata impresa.

Pertanto, ai fini predetti occorre indagare caso per caso se il datore di lavoro, assumendo uno o più lavoratori in modo continuativo, abbia o meno costituito un concreto rapporto di lavoro allo scopo preciso di integrare la sua specifica attività di produzione. Non rientra nei limiti di applicabilità del c.c.l. il patto di un autista il quale sia stato assunto per i servizi domestici da un medico libero professionista che trovi comodo farsi accompagnare con la propria macchina, nelle sue visite agli ammalati.

32. - Interpretazione del contratto collettivo di lavoro.

I c.c.l. di lavoro stipulati dopo la soppressione dell'ordinamento sindacale sono soggetti alle regole di interpretazione dei contratti di diritto comune e la loro pretesa violazione non è deducibile in Cass. (2). Ma l'apprezzamento di merito della volontà delle parti contraenti non si sottrae a censura in sede di Cass. se la motivazione sia viziata da errori logici o giuridici (3).

La violazione dei c.c.l. post-corporativi può, dunque, essere denunciata in Cass. soltanto sotto il profilo della violazione delle norme relative alla interpretazione dei contratti (4).

(1) Cass., 28 luglio 1947, in *Dir. lav.*, 1948, II, 145.

(2) Cass., 15 gennaio 1954, 50, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1954, 154; Cass., 7 agosto 1952, 2560, in *Dir. lav.*, 1953, II, 91; Cass., 21 agosto 1951, 2552, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 96, cit.; App. L'Aquila, 9 agosto 1951, in *Riv. giur. abr.*, 1951, 439; Cass., 5 luglio 1951, 1778, in *Dir. lav.*, 1951, II, 427, Cass., 29 aprile 1950, 1155, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 351.

(3) Cass., 3 febbraio 1950, 283, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 145, cit.

Sulla applicazione delle regole legali di interpretazione di c.c.l. cfr. ancora Cass. 4 agosto 1948, n. 1364, *Mon. trib.*, 1948, 288, 735; e in *Giur. compl. Cass. civ.*, II, 1948, 473, 1225; Cass. 29 febbraio 1956, 600 in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 319; Cass., 10 maggio 1957, 1642; Cass., 27 febbraio 1956, 568 in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 248; Cass. 18 gennaio 1956, 130 in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 248; Cass. 8 novembre 1955, 3668, in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 402.

(4) App. Torino, 24 gennaio 1955, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1955, 322; Cass. 23 novembre 1954, 4290, *ivi*, 1955, 22; Cass. 26 luglio 1954, 2679, *ivi*, 1955, 6; Cass. 25 agosto 1953, 2847, in *Mon. trib.*, 1954, 90; in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 39 conf. Cass. 27 aprile 1953, 1155, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 163; in *Giur. civ.*, 1953, 1439; in *Giur. compl. Cass. civ.*, VI, 1953, 407; Cass., 5 febbraio 1953, 791 in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 112; in *Mass. giur. lav.*, 1953, 102; in *Giust. civ.*, 1953, 395; in *Giur. it.*, 1953, I, 1, 494; in *Dir. lav.*, 1953, II, 195; in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 125; in *Riv. trib. loc.*, 1953, 210; in

La norma relativa alla applicabilità di un c.c.l. è norma giuridica da applicarsi anche d'ufficio; onde la sua questione è proponibile per la prima volta in sede di Cass (1).

Scendendo ora a delle esemplificazioni pratiche, ricorderemo che:

a) è stato sostenuto che l'interpretazione di un contratto, ai fini della qualificazione di un dato rapporto di lavoro, è giudizio di fatto insindacabile in Cass. quando non sia viziato da erronei criteri giuridici (2);

b) si può ricorrere in Cass. per violazione delle norme contenute in un c.c.l. e concernente la classificazione del personale (3);

c) il ricorso per Cass. è stato ammesso in un caso in cui la portata dell'art. 14 del c.c.l. 21 aprile 1933 per il personale dei caffè, bar e birrerie era stato inteso nel senso che, col prescriversi il rilascio del buono giustificativo del lavoro straordinario subito dopo la prestazione di questo, siasi voluto escludere nelle future controversie la prova testimoniale. Essendo scopo della clausola di assicurare il pagamento del lavoro straordinario contemporaneamente al salario normale e di agevolarne il computo, sia pure con l'effetto di costituire un mezzo di prova (4).

Giur. compl. Cass. civ., II, 1953, 128; Cass., 21 aprile 1953, 1064; in *Mass. giur. lav.*, 1953, 203; in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 225; in *Dir. trib.*, 1948, 309, 794; Cass., 12 maggio 1944, 362, in *Riv. dir. lav.*, 1946, II, 60.

(1) Cass., 27 maggio 1946, loc. cit.

(2) Cass., 24 giugno 1952, in *Giur. compl. Cass. pen.*, I, 1953, 88.

(3) Cass., 14 aprile 1947, 535, Azienda tramviaria Milano; Cass., 23 marzo 1944, 191.

(4) Cass., 8 gennaio 1943, 22, loc. cit.

CAPITOLO II.

IL REGOLAMENTO DI IMPRESA (*).

Sommario: 33 - *L'elaborazione giurisprudenziale del regolamento di impresa.*

33. - L'elaborazione giurisprudenziale del regolamento di impresa.

L'elaborazione giurisprudenziale in tema di regolamento di impresa è scarsissima. Soltanto tre sentenze risolvono - ma una apparentemente - questioni di principio; le altre sono di specie.

La Cass. (1) afferma che il regolamento aziendale ha natura contrattuale, epperò la violazione di esso non può essere denunciata per cassazione sotto il profilo di violazione o falsa applicazione di norme giuridiche. A ben considerare, però, nella specie, trattavasi non di regolamento interno, ma di c.c.l.

Altro principio è quello affermato dall'App. Genova (2) ai sensi del quale il licenziamento per raggiunti limiti di età, in forza di clausola risolutiva

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del prof. VINCENZO CARULLO.

(1) Cass. 13 agosto 1952, 2693, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 536: «Nel contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dai consorzi agrari del 21 aprile 1939 il personale subalterno è parificato a quello impiegatizio di terza categoria ai soli fini del trattamento economico. Questo trattamento compete al detto personale subalterno se le sue prestazioni non hanno carattere impiegatizio.

Al personale che svolge alle dipendenze altrui mansioni discontinue, di attesa o di custodia, spetta il diritto di essere compensato a titolo di lavoro straordinario, qualora abbia prestato la sua opera il giorno festivo.

I c.c.l. stipulati dalle associazioni sindacali dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo obbligano soltanto gli iscritti alle associazioni stipulanti, anche se modificano parzialmente i contratti collettivi del periodo precedente, tutt'ora in vigore.

I c.c. di diritto comune possono avere efficacia *erga omnes* soltanto se approvati con atti aventi forza di legge.

Il regolamento aziendale ha natura contrattuale e la violazione di esso non può essere denunciata per Cass. sotto il profilo di violazione o falsa applicazione di norme giuridiche.»

(2) App. Genova 4 dicembre 1952, in *Dir. giur. lav.* 1953, 193.

espressa contenuta nel regolamento organico d'azienda, è valido e pienamente efficace, anche se l'impiegato sia stato trattenuto qualche tempo in servizio dopo aver superato i limiti suddetti.

In tema di licenziamento la Cass. (1) ha, inoltre, deciso che se, in deroga al regolamento di un ente pubblico economico che preveda il diritto alla stabilità, un impiegato sia stato assunto con contratto individuale a *termine* che preveda un trattamento complessivo più favorevole di quello fissato, nel detto regolamento per gli altri dipendenti, l'impiegato medesimo non ha diritto alla stabilità nel caso di continuazione della prestazione di lavoro dopo la scadenza del termine, continuazione effettuata senza che risulti alcuna pattuizione in merito ad essa.

La norma di un regolamento interno che stabilisce spettare discrezionalmente al datore di lavoro se e quale compenso possa competere all'inventore, anche se accettata dal lavoratore, deve ritenersi inefficace (2).

L'ultima sentenza, indubbiamente di specie, è della Cass. (3); di specie è anche una sentenza dell'App. Brescia (4) cui si rinvia.

(1) Cass. II 18 giugno 1953, 1851, in *Mass. Riv. dir. lav.*, 1953, 358, 763: « Se, in deroga al regolamento di un ente pubblico che preveda il diritto alla stabilità, un impiegato sia stato assunto con contratto individuale a *termine* che preveda un trattamento complessivo più favorevole di quello fissato, nel detto regolamento, per gli altri dipendenti, l'impiegato medesimo non ha diritto alla stabilità nel caso di continuazione della prestazione di lavoro dopo la scadenza del termine, continuazione effettuata senza che risulti alcuna pattuizione in merito ad essa ».

(2) App. Milano 26 novembre 1951, in *Dir. lav.* 1952, II, 181 e in *Mass. giur. lav.* 273: « Il prestatore d'opera è tenuto a mettere a disposizione del datore di lavoro la propria generica capacità professionale entro i limiti nei quali tale capacità è stata considerata nel contratto, onde il risultato della capacità inventiva del prestatore d'opera può essere appreso dall'imprenditore solo in quanto rientri nel compimento normale del lavoro a lui assegnato e per il quale è stato regolarmente retribuito.

La norma di un regolamento interno aziendale che stabilisce spettare discrezionalmente al datore di lavoro stabilire se e quale compenso possa competere all'inventore, anche se accettata dal lavoratore, deve ritenersi inefficace. ».

(3) Cass. 2 marzo 1950, 508, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 65: « Il c. c. l. 27 febbraio 1937, per gli impiegati della società petrolifera *Foltzer*, riguarda solo le quattro categorie di impiegati indicate nell'art. 13 del contratto medesimo, e non anche la distinta e superiore categoria dei dirigenti industriali (gerenti), regolata, anche per quanto riguarda i requisiti per l'assunzione da altro c.c.l. 28 ottobre 1937.

In difetto di un espresso collegamento tra la norma dell'art. 18 del contratto collettivo *Foltzer* (per cui l'impiegato che per 9 mesi consecutivi venga adibito a mansioni di categoria superiore, passa senz'altro alla categoria superiore) e le norme del c.c.l. per i dirigenti, nonché quelle integrative, del regolamento organico dei dirigenti dell'A.G.I.P. (ente che ha assorbito il personale della *Foltzer*), l'impiegato appartenente ad una delle cate-

gorie del contratto *Foltzer* che abbia esercitato per il periodo sopra indicato le funzioni di dirigente gerente, non ha diritto di conseguire le relative superiori categoria e qualifica di gerente, ma solo il diritto alle maggiori retribuzioni per il periodo in cui ha esercitato le mansioni superiori.»

(4) App. Brescia 26 marzo 1956 in *Giust. civ. Mass. App.* 1956, 14, secondo la quale i contratti stipulati tra i rappresentanti dell'A.G.I.P. e una commissione di impiegati, sia nel 1941 che nel 1950, sono da ritenere regolamenti aziendali, che non si intendono unitariamente stipulati in base ad un rapporto di rappresentanza in blocco di tutti i lavoratori, ma come la somma di tanti contratti individuali stipulati tra i singoli prestatori d'opera e il datore di lavoro, cui i lavoratori aderiscono individualmente, sia al momento della loro assunzione sia per il semplice fatto della permanenza alle dipendenze della stessa azienda. Data tale natura, il contratto-tipo A. G. I. P. può essere derogato a mezzo pattuizione privata, e pertanto è pienamente valida una dichiarazione di quietanza a saldo, anche se impugnata entro i tre mesi ai sensi dell'art. 2113 C.C.

PARTE SECONDA

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAPITOLO III.

LAVORO AUTONOMO E LAVORO SUBORDINATO (*)

Sommario:

SEZ. I. — Natura giuridica. — 34. — *Definizioni legislative.* 35. — *Collaborazione e subordinazione.* 36. — *Attività miste: criterio di prevalenza.* 37. — *Irrelevanza del nomen juris.*

SEZ. II. — Caratteri fondamentali. — 38. — *Onerosità.* 39. — *Forma della retribuzione.* 40. — *Luogo della prestazione.* 41. — *Continuità della prestazione.* 42. — *Partecipazione al rischio.* 43. — *Liceità.*

SEZ. III. — Qualificazione di fattispecie lavorative. — 44. — *Artisti cinematografici.* 45. — *Rappresentanti di commercio.* 46. — *Sportivi.* 47. — *Professioni intellettuali.* 48. — *Prestazioni familiari e affectionis causa.* 49. — *Altre fattispecie.*

SEZIONE I. — NATURA GIURIDICA.

34. — Definizioni legislative.

Nel nostro diritto positivo (1) è espressamente formulata la definizione del prestatore di *lavoro subordinato*. Viene, infatti, considerato tale chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

È, invece, definito *lavoro autonomo* (2) quello che importa l'obbligo di compiere, verso un corrispettivo, un'opera od un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

L'inevitabile ampiezza e genericità delle due norme ha rappresentato e rappresenta ancora oggi rilevante travaglio per l'interprete. Questi, in passato, ebbe già ad incontrare notevoli difficoltà in relazione all'art. 1

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura dell'avv. DOMENICO DE LUCA TAMAJO.

(1) C.C. ART. 2094. — *Prestatore di lavoro subordinato.* «È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».

(2) C.C. ART. 2222. — *Contratto d'opera.* «Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV».

del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825 (1), che dava la definizione dell'impiego privato, nonché agli artt. 1570 (2), 1627 (3), e segg. del vecchio codice del 1865 relativi alla locazione di opere. Tuttora, infatti, non sono esaurite le indagini che la giurisprudenza è ancor frequentemente chiamata a compiere per l'identificazione del carattere subordinato o meno di un rapporto di lavoro.

Il suo compito si concreta principalmente:

a) nella precisazione dei concetti fondamentali di collaborazione e di subordinazione ai quali il legislatore espressamente si riferisce nel succitato art. 2094 C.C. (4) sia ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, sia ai fini di quella tra quest'ultimo e altre forme negoziali tipiche o atipiche;

b) nell'indagine sull'esistenza o meno di altri elementi rispettivamente costitutivi dei due rapporti;

c) nella conseguente concreta classificazione delle specie esaminate.

35. — Collaborazione e subordinazione.

In applicazione dei predetti criteri legislativi, la Cass. (5), ha ritenuto che il contratto di lavoro è caratterizzato dal vincolo di subordinazione gerarchico che lega il prestatore d'opera al datore di lavoro, mentre nel con-

(1) R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825. — *Disposizioni relative al contratto di impiego privato*. (Gazz. Uff. 22 novembre 1924, n. 273).

ART. 1. — « Il contratto d'impiego privato, di cui nel presente decreto, è quello per il quale una società o un privato, gestori di una azienda, assumono al servizio dell'azienda stessa, normalmente a tempo indeterminato, l'attività professionale dell'altro contraente, con funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni prestazione che sia semplicemente di mano d'opera.

Il contratto d'impiego privato può anche essere fatto con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso le disposizioni del presente decreto che presuppongono il contratto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del decreto ».

(2) C.C. 1865. ART. 1570. — « La locazione delle opere è un contratto, per cui una delle parti si obbliga a fare per l'altra una cosa mediante la pattuita mercede ».

(3) C.C. 1865. ART. 1627. — « Vi sono tre principali specie di locazione di opere e di industria:

1) quella per cui le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio;

2) quella dei vetturini sì per terra come per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone o delle cose;

3) quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo ».

(4) v. nota 1, pag. 113.

(5) Cass. civ. 18 novembre 1955, 3758, in *Mass. Riv. Dir. Lav.*, 1956, 198.

tratto di opera il lavoratore, offrendosi di prestare la propria opera intellettuale o artistica o artigiana con attività esclusivamente o prevalentemente propria, si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera od un servizio in guisa da soddisfare le richieste, di solito non continuative, da parte di chiunque ritenga avvalersi delle sue prestazioni.

Inoltre — sempre secondo la suddetta decisione — nel contratto di opera viene in considerazione il risultato del lavoro svolto in condizione di autonomia, piuttosto che la prestazione di energie lavorative, regolate e utilizzate dal datore di lavoro mediante le sue direttive nel quadro produttivo dell'azienda.

Anche le sezioni unite del Supremo Collegio si sono pronunziate sui requisiti essenziali del lavoro subordinato; e ciò sempre ai fini della sua differenziazione da quello autonomo (1).

Elementi caratteristici del contratto di lavoro subordinato che bastano a distinguerlo da qualunque altro schema contrattuale sono la collaborazione e la subordinazione. Si ha collaborazione quando taluno pone le sue prestazioni in modo continuativo e sistematico al servizio dell'impresa altrui, venendo così a far parte dell'organizzazione tecnica e amministrativa dalla stessa attuata per il raggiungimento delle proprie finalità. Si ha subordinazione quando il prestatore di opera è assoggettato alle direttive dell'impresa: assoggettamento che deve essere tenuto ben distinto dalla generica vigilanza spettante al committente nell'appalto. È, pertanto, incompatibile con la natura giuridica del contratto di lavoro subordinato l'assunzione da parte del prestatore di opera di un determinato risultato di lavoro o di un *opus* con i rischi relativi (2).

I detti insegnamenti, d'altronde, confermano e valorizzano le precedenti decisioni dei giudici di merito (3), secondo cui, fondamentale criterio distintivo tra il contratto di lavoro ed il contratto di opera è, e rimane, il requisito della subordinazione, intesa questa quale soggezione del lavoratore alla supremazia gerarchica dell'imprenditore, estrinsecantesi nei poteri direttivi disciplinari e di controllo sui dipendenti dell'impresa. (4).

(1) Così Cass., Sez. un., 8 giugno 1956, 1974, in *Mass. Giur. Lav.* 1956, 228.

(2) Decisioni analoghe relative alla differenza tra lavoro autonomo e subordinato sono, ad es.: Cass. 10 aprile 1951, 832, in *Riv. Dir. Lav.* 1951, II, 392; Cass. 14 marzo 1949, 312, in *Riv. Dir. Lav.* 1949, II, 141; Cass. 19 giugno 1951, 1623, in *Riv. Dir. Lav.*, 1952, II, 481; Cass. 22 giugno 1951, 1678, in *Riv. Dir. Lav.* 1951, II, 490. Ricalca la decisione delle Sez. un., citata nella nota 1, la sentenza 7 novembre 1957, n. 4279 in *Giust. civ. Mass.*, 1957, 1623.

(3) Tra le quali ad es.: Trib. Roma 6 ottobre 1951, in *Dir. Lav.* 1952, II, 174.

(4) In particolare, per il concetto di subordinazione vedasi: Cass. 4 giugno 1956, 1880, in *Mass. Giur. Lav.*, 1956, 180 vedasi anche: App. Trieste, 22 marzo 1956, in *Mass. Riv.*

36. - Attività miste: criterio di prevalenza.

Gli elementi innanzi indicati spesso concorrono in maniera da rendere più difficile la separazione tra le varie fattispecie lavorative.

In tali ipotesi di concorso, la giurisprudenza ha, in conformità di noti principî generali, adottato il criterio della prevalenza, non identificando due rapporti distinti, bensì uno solo qualificato dalla detta prevalenza (1). Così l'App. Torino (2) ha considerato l'ipotesi di un contratto in cui siano dedotti due gruppi di prestazioni, in astratto, riconducibili ciascuno, rispettivamente, ad un rapporto di lavoro subordinato e di appalto; ma, in concreto, collegati, in relazione all'unicità del fine, da un inscindibile vincolo di interdipendenza e confluenti in una unicità di retribuzione.

Essendo tale legame di interdipendenza caratterizzato da una assoluta prevalenza degli elementi tipici del lavoro subordinato rispetto ad elementi tipici dell'appalto, la detta Corte ha ritenuto trattarsi nella specie di un rapporto unitario di lavoro subordinato e non già di distinti rapporti di lavoro subordinato e di appalto (3).

È alla esistenza di tali requisiti e di altri di cui faremo cenno, che va rivolta l'attenzione per la determinazione della natura del rapporto di lavoro e per la sua qualificazione.

37. - Irrilevanza del *nomen juris*.

Tutt'altro che decisivo in molti giudicati è, invece, il *nomen juris* dalle parti attribuito al rapporto stesso (4).

Secondo tali giudicati, l'indagine rivolta a stabilire da quali aspetti di un rapporto giuridico debba trarsi argomento per definirne la fisionomia,

Dir. Lav. 1956, 702; App. Catania, 12 novembre 1955, in *Mass. Dir. Lav.* 1956, 313; App. Bari, 3 maggio 1955, in *Mass. Dir. Lav.* 1955, 473.

(1) Si veda la sentenza della Cass. 14 febbraio 1956, 415 (in *Mass. Giur. Lav.* 1956, 24) che ha deciso che « qualora nello svolgimento del rapporto concorrano circostanze che valgano ad indicarne la natura impiegatizia ed altre che attestino, per altro aspetto, l'autonomia della attività del prestatore d'opera, deve stabilire, caso per caso, la prevalenza dell'una o dell'altra accertamento non impugnabile in Cassazione, quando adeguatamente motivato ».

(2) App. Torino 3 giugno 1954, in *Giur. It.* 1955, I, 2, 1084.

(3) Per l'indicato concetto di prevalenza vedasi anche: Trib. Venezia, 30 aprile 1954, in *Mass. giur. Lav.* 1955, 180, con nota di BONDUÀ, *Coesistenza di un contratto tipico di lavoro con altro atipico*.

(4) Conf. Cass. 7 agosto 1954, 2894, in *Giust. Civ.* 1955, I, 35; nonché Cass. Civ. 3 gennaio 1956 I, in *Mass. Dir. Lav.* 1956, 149; Cass. Civ. 24 marzo 1956, 845, in *Giust. it.*, 1957, 5, I, 586; in *Foro it.*, 1956, I, 703.

non deve arrestarsi davanti al *nomen juris* usato dalle parti tanto all'atto della sua costituzione, quanto durante il suo svolgimento; ma deve, se necessario, rivolgersi, altresì, all'esame delle modalità concrete di estrinsecazione del rapporto medesimo, in guisa da aver presente il comportamento complessivo delle parti, come indice rivelatore della loro intenzione.

Tale principio di ermeneutica della volontà trova intensa applicazione nel campo dei rapporti di lavoro, dove l'elemento letterale della manifestazione della volontà deve sempre cedere il passo alla realtà concreta del rapporto in atto. Ciò anche in vista del più limitato ambito di autonomia contrattuale consentito alle parti dal prevalere di norme inderogabili nella disciplina della materia e del conseguente divieto di eluderne gli effetti attraverso mascherature verbali, volte a simulare l'apparenza di altri rapporti.

Va, infine, considerato che, ove ricorrano gli estremi integratori del lavoro subordinato, questo viene a realizzarsi indipendentemente dal tipo di attività svolto.

Così una sentenza del Trib. Milano (1) afferma che ogni attività umana, economicamente utile, può essere esercitata in posizione di subordinazione e, quindi, costituire oggetto di un contratto di lavoro subordinato.

Una notevole riaffermazione ed elaborazione del principio della irrilevanza del *nomen juris* ha compiuto la Cass. (2) che ha deciso che « tale principio di ermeneutica della volontà trova più intensa applicazione nel campo dei rapporti di lavoro dove l'elemento letterale della manifestazione della volontà deve sempre cedere il passo alla realtà concreta del rapporto in atto e specialmente in considerazione al più limitato ambito di autonomia contrattuale consentito alle parti dal prevalere di norme inderogabili nella disciplina della materia e del conseguente divieto di eluderne gli effetti attraverso mascherature verbali volte a simulare l'apparenza di altri rapporti ».

SEZIONE II. — CARATTERI FONDAMENTALI.

38. — Onerosità.

Precisati gli elementi fondamentali che caratterizzano rispettivamente le forme del lavoro autonomo e del lavoro subordinato, possiamo ad esaminare altri eventuali elementi costitutivi dei due rapporti.

Elemento essenziale del rapporto di lavoro, sia autonomo che subordinato, è il suo carattere di onerosità.

(1) Trib. Milano, 31 gennaio 1956, in *Or. Giur. Lav.* 1956, 39.

(2) Cass. 3 gennaio 1956, n. 1, in *Giust. civ. Mass.* 1956, 1.

In particolare, il contratto di lavoro subordinato presuppone l'obbligazione del lavoratore di prestare una data attività con determinati vincoli di orario e disciplinari, contro il corrispettivo di un salario.

Il rapporto di lavoro non esiste, qualora manchi il detto carattere di onerosità e le prestazioni vengono effettuate, non in attuazione di un contratto di lavoro, ma - ad esempio - per motivi religiosi, per fede politica o per rapporti familiari e, comunque, non per finalità economiche.

Tale principio in diretta applicazione di norme legislative è stato univocamente confermato dalla giurisprudenza (1).

Tale decisione riafferma il carattere oneroso anche di fronte alla mancata preventiva determinazione di corrispettivo, precisando che tale mancanza non esclude l'obbligo del corrispettivo stesso, ma trasferisce nel giudice la determinazione di essa.

Da ricordare anche una recente sentenza della Suprema Corte (2), affermando che « presupposto del diritto alla retribuzione per attività lavorativa è il rapporto di lavoro, del quale sono elementi peculiari ed essenziali il suo carattere oneroso e la subordinazione del prestatore d'opera al datore di lavoro ».

Tali estremi possono essere considerati dal giudice di merito come posti in essere tacitamente per il fatto concludente dell'effettiva prestazione dell'opera; ma, al riguardo, occorre uno speciale accertamento motivato, che deve essere approfondito particolarmente quando il lavoro è stato prestato nell'ambito di relazioni tali da indurre a presumere, in base a quanto avviene di solito, che la prestazione sia avvenuta per affetto e benevolenza, in conformità di principi di ordine morale, o in considerazione di vantaggi che si traggono o si spera di trarre dalla collaborazione.

39. - Forma della retribuzione.

Se, però, è essenziale, per l'esistenza di un rapporto di lavoro, che alla prestazione corrisponda una retribuzione, la forma e le modalità di questa non sono vincolate, e rimangono non essenzialmente caratteristiche dell'attività subordinata o di quella autonoma.

Se la retribuzione a tempo è quella più frequente nel campo del lavoro subordinato, essa non è la esclusiva. Il rapporto di subordinazione, infatti, ove ne concorrano i requisiti essenziali, rimane inalterato anche in presenza di forme diverse di controprestazione economica. In conse-

(1) es. : Cass. 2 settembre 1952, 2814, in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1953, 240.

(2) Cass. 8 ottobre 1957, n. 3659, in *Giust. civ. Mass.* 1957, 1373.

guenza, la retribuzione a tempo - e normalmente fissa - non è elemento né essenziale, né sicuramente diagnostico del lavoro subordinato.

La giurisprudenza è giunta a tale decisa soluzione per esservi stata evidentemente orientata dalla elencazione sia pure e semplificativa delle forme retributive previste dagli artt. 2099 (1) e 2121 (2) C.C.

La Cass. ha avuto occasione di pronunciarsi a proposito della partecipazione agli utili attribuiti ai prestatori di opera. Essa ha ritenuto che detta forma di retribuzione è perfettamente compatibile con il lavoro subordinato e non è elemento caratteristico esclusivo del rapporto sociale in compartecipazione (3). La stessa Cass., a proposito della retribuzione sotto forma di aggio (4), ha ricordato che essa non è indice caratteristico di un contratto di opera, essendo ben compatibile con un rapporto di lavoro subordinato.

Così ancora in occasione di pronunce relative alla sussistenza, o meno, dell'obbligo di corresponsione di assegni familiari, la Cass. ha affermato l'esistenza di detto obbligo tanto in presenza di retribuzione a tempo quanto in presenza di retribuzione a cottimo (5).

Ed ancora nell'esaminare l'esistenza, o meno, di contravvenzione alle leggi sul collocamento, la stessa Cass. ha precisato che la contravvenzione per assunzione diretta, sussiste tanto se la retribuzione sia a tempo, quanto se sia a cottimo, aggiungendo espressamente che il cottimo tanto per la legge civile quanto per quelle speciali sulle assicurazioni sociali, è considerato come una delle forme di retribuzione del prestatore di lavoro subordinato (6). Nello stesso senso, sono altre decisioni della Cass., nonché numerose dei giudici di merito (7).

(1) v. nota 2, pag. 42.

(2) v. nota 5, pag. 68.

(3) Cass. 28 luglio 1950, 2127, in *Prev. Soc.* 1950, 977.

(4) Nella specie relativo al servizio di letturista di contatori elettrici - Cass. 31 marzo 1956, 961, in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1956, 311; e Cass. 3 febbraio 1954, in *Mass. Dir. Lav.* 1956, 195.

(5) Cass. pen. 22 novembre 1951, in *Giur. Comp. Cass. Pen.* 1951, 3, 692.

(6) Cass. Pen. 12 gennaio 1952, in *Giur. compl. Cass. Pen.* 1952, 1, 454.

(7) Fra le decisioni della Cass.: Cass. Pen. 30 aprile 1951, in *Riv. Dir. Lav.*, 1952, II, 417. Fra quelle dei giudici di merito: Trib. Teramo, 15 aprile 1950, in *Dir. Lav.* 1950, II, 233, con nota di CATALDI, *Lavoro a cottimo subordinato e diritto agli assegni familiari*.

tale decisione sostanzialmente si riafferma il principio che la retribuzione a cottimo può normalmente inserirsi tanto nel lavoro autonomo quanto in quello subordinato e che anche al lavoratore retribuito a cottimo, se lavoratore subordinato, spettano le provvidenze previste dalla legge in tema di assegni familiari, nonché di svolgimento o di fine del rapporto stesso.

Si ricordano ancora le seguenti decisioni: dell'App. Napoli (1) secondo cui è ininfluyente da solo a caratterizzare il rapporto il fatto, che il lavoro prestato venga retribuito con partecipazione agli utili; del Trib. Cagliari (2) secondo cui si ha contratto di lavoro subordinato qualora il prestatore d'opera partecipi agli utili dell'impresa e non anche ai rischi della stessa; dell'App. Bari (3) ove si legge che nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione può diversamente atteggiarsi secondo che sia commisurata al tempo ovvero sia a cottimo; dell'App. Catanzaro (4) secondo la quale la partecipazione agli utili non esclude il rapporto di lavoro subordinato quando ne ricorrano gli estremi; e, infine, del Trib. Lanciano (5) che riconosce la qualifica di lavoratore subordinato in presenza di retribuzione fissata a singole unità trasportate (6).

40. - Luogo della prestazione.

La giurisprudenza ha ancora esaminato l'influenza del luogo della prestazione ai fini dell'identificazione della natura giuridica di quest'ultima.

Essa ha precisato non essere necessario ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato la circostanza, peraltro normale, che il lavoratore presti la propria opera presso la sede aziendale.

Il lavoro subordinato non perde, infatti, le sue caratteristiche se svolto presso terzi o comunque fuori della sede aziendale.

È stato, anzi, ritenuto che possa sussistere lavoro subordinato, beninteso in presenza dei noti elementi costitutivi, anche se le prestazioni vengono effettuate dal lavoratore nella propria abitazione ed anche se vengono svolte per conto di più imprese (7).

(1) App. Napoli 5 gennaio 1956, in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1956, 391.

(2) Trib. Cagliari, 16 maggio 1956, in *Mass. Riv. Dir. Lav.*, 1956, 401.

(3) App. Bari 4 maggio 1955, in *Mass. Riv. Dir. Lav.*, 1955, 199.

(4) App. Catanzaro 13 febbraio 1957 in *Giust. civ. Mass. App.*, 1957, 12.

(5) Trib. Lanciano, 21 novembre 1951, in *Dir. Lav.* 1952, II, 428.

(6) v. anche *Rass. Giur.* su: «*La retribuzione nel rapporto di lavoro subordinato*», (1945, 1954), PRANZETTI in *Dir. ec.* 1955, 1041.

(7) A conferma di tali concetti vedasi: Cass. civ. 3 luglio 1952, 1893, in *Dir. Lav.* 1953, II, 152; Cass. pen. 16 marzo 1953, 213, in *Riv. Giur. Lav.* 1954, II, 89; App. Roma, 31 ottobre 1952, in *Mass. Giur. Lav.* 1953, 212; *Mag. Lav.* Napoli, 19 gennaio 1954, in *Dir. Lav.* 1954, II, 181, con *nota* di MAZZARELLI; App. Trieste, 24 maggio 1950, in *Foro Pad.*, 1951, II, 64; nonché l'ampia giurisprudenza ricordata sotto la voce «*Contratto di lavoro a domicilio*», ed in particolare: Pret. Chiavari, 12 dicembre 1952, in *Or. Giur. Lav.* 1953, 311. Vedasi ancora la *Rass. di Giur.* sul detto *Contratto di lavoro a domicilio* ad opera di PIERI in *Dir. ec.* 1955, 315. v. anche App. Torino, 7 febbraio 1956, in *Giust. civ. Mass. app.* 1956, 24.

41. - Continuità della prestazione.

Come non è essenziale ai fini dell'identificazione del rapporto di lavoro il luogo presso cui il lavoro stesso viene prestato, così non è necessario che il lavoratore subordinato presti la propria opera senza interruzione o con orario prefisso, né che tutta la sua attività lavorativa sia posta a disposizione dell'azienda.

In tal senso si è espressa l'App. Venezia (1) secondo cui la continuità essenziale nel rapporto di lavoro subordinato va intesa nel senso di persistenza nel tempo di un obbligo giuridico di compiere determinate prestazioni col vincolo di subordinazione gerarchica.

Perciò, l'assiduità diurna della prestazione e l'orario fisso di servizio possono anche mancare, purché l'obbligazione di porre a disposizione dell'azienda la propria opera, secondo le modalità convenute, non venga meno durante gli intervalli tra una prestazione e l'altra e non si tratti di un lavoro autonomo nel senso previsto dall'art. 2222 C. C. (2) (3).

La Cass. ha avuto di recente (4) occasione di riaffermare la sua precedente giurisprudenza decidendo che « non sono elementi atti di per se stessi - da soli o insieme fra loro - ad escludere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la coesistenza di più rapporti di impiego e la saltuarietà delle prestazioni ».

42. - Partecipazione al rischio.

Non può, dunque, affermarsi che il lavoro subordinato si distingua dal lavoro autonomo in base all'elemento della continuità, intesa questa nel senso di mancanza di interruzioni.

Sembra, invece, come ha affermato la Cass. (5) che elemento essenziale differenziatore dei due rapporti sia l'assunzione del rischio dell'*opus*, che, presente nel lavoro autonomo, è incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato.

La stessa Cass. in una precedente decisione (6) ha precisato che non è possibile, neppure *sub specie* di sanzione disciplinare, imporre al lavora-

(1) App. Venezia, 2 febbraio 1955, in *Or. Giur. Lav.* 1955, 311; App. Napoli 10 giugno 1957 in *Giust. civ. Mass. App.* 1957, 82.

(2) v. nota 2, pag. 113.

(3) Vedasi altresì, App. Venezia 13 gennaio 1955, in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1955, 287, ed in precedenza Cass. Civ., 17 maggio 1950, 1279, in *Riv. Giur. Lav.* 1950, II, 255.

(4) Cass. 7 novembre 1957, 4279, in *Giust. civ. Mass.* 1957, 1623.

(5) Conf. Cass. Civ. 26 maggio 1955 1609, in *Giur. It.* 1955, I, 1047 con nota.

(6) Cass. 19 giugno 1951, 1623, in *Riv. Dir. Lav.* 1951, II, 481.

tore subordinato una responsabilità per danni che rappresenti assunzione del rischio dell'*opus*.

Il lavoro subordinato, infatti, è svolto nella sfera di disponibilità dell'imprenditore e da questi discrezionalmente diretto ed utilizzato per i propri fini, con l'assunzione dei correlativi rischi; mentre il lavoratore autonomo svolge la propria attività in modo indipendente ed avendo, quindi, la responsabilità della gestione, col conseguente rischio (1).

L'elemento rischio è stato ancora ritenuto incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato dalle App. Caltanissetta, Brescia e Milano (2).

Una interessante decisione in tema di possibilità per il lavoratore di partecipare al rischio è quella 9 gennaio 1957, n. 32, della Cass. (3).

Nella specie, la retribuzione di un attore cinematografico era stata predeterminata in un ammontare forfettario pattuendosi che sarebbe stata corrisposta dopo sei mesi dal giorno della presentazione del film, cui l'attore aveva partecipato, in un cinematografo di prima visione a Roma. Al riguardo la Cass. ha ritenuto che il rischio assunto dal lavoratore riguardasse soltanto la retribuzione, non una vera e propria partecipazione al rischio dell'impresa e che, perciò, il contratto fosse di lavoro subordinato e non di lavoro autonomo.

Rilevante anche è altra sentenza della Cass. (4) che ricalca concetti più tradizionali e che apparentemente è in contrasto con quella sopra ricordata. Secondo tale ultima sentenza, l'estremo del rischio connesso al risultato economico dell'opera prestata - salvo che nella retribuzione a cottimo - è incompatibile col rapporto di lavoro subordinato in cui il corrispettivo delle prestazioni del lavoro compiuto al servizio dell'altra parte, per la sua stessa destinazione al sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, consiste, di regola, in una somma predeterminata, indipendentemente da ogni specifico riferimento all'entità dei risultati conseguiti.

(1) Su tale senso: App. Firenze 20 luglio 1956, in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1956, 508. In senso conforme: Cass. 31 marzo 1956, 961, in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1956, 705; Cass. 25 maggio 1956, 1791, in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1956, 758; Cass. 18 novembre 1955, 3758, in *Mass. giur. it.* 1955, 929.

(2) App. Caltanissetta, 15 luglio 1955 in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1955, 377; App. Brescia 2 marzo 1955, in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1955, 495; App. Milano 8 febbraio 1955, *ivi*, 1955, 696.

(3) In *Giur. it.* 1957, I, 1, 1370; in *Foro it.* 1957, I, 571; in *Mass. giur. lav.*, 1957, 166; in *Dir. lav.* 1957, II, 221.

(4) Cass. 31 marzo 1956, 961, in *Giust. civ.* 1956, I, 1929; in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 243; in *Dir. lav.* 1956, II, 320.

43. - Liceità.

Al contratto di lavoro vanno ovviamente estesi i requisiti della causa (1), e dell'oggetto (2) dei contratti.

Tra essi, quello della liceità che, in occasione della prima, trova nel C.C. espressa formulazione nella « contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume ». È, quindi, ben chiaro che la validità del contratto di lavoro subordinato - come, d'altronde, di quello autonomo - è condizionato alla liceità della causa e dell'oggetto.

Ha avuto diversa soluzione giurisprudenziale l'indagine sulla validità, o meno, del contratto di lavoro tra tenutaria di casa di tolleranza e personale di servizio. Mentre, infatti, è rimasto univocamente escluso che un qualsiasi rapporto di lavoro possa costituirsi tra la meretrice e i gestori delle relative case, è parso talvolta alla giurisprudenza che la nullità si dovesse estendere al rapporto col detto personale di servizio (3).

Più frequentemente, però, si è giunti a soluzione contraria. Si è, infatti, ritenuta la esclusione di ogni disciplina sindacale collettiva, ma non si è ritenuto di poter sottrarre il rapporto alla disciplina legislativa del lavoro subordinato (4).

Può ritenersi al riguardo che il più recente orientamento della giurisprudenza della Cass. sia nel senso della liceità della causa e, quindi, del rapporto (5), in contrasto con quanto ritenuto in precedenza (6) - cioè, con la nullità - per illiceità della causa di quei contratti che con l'esercizio della prostituzione hanno un rapporto non soltanto occasionale, ma immediato e diretto, agevolandola e sviluppandola. Oscillante, tuttora

(1) C.C. ART. 1343. — *Causa illecita*. « La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume ».

(2) C.C. ART. 1346 — *Requisiti*. « L'oggetto del contratto deve essere possibile lecito, determinato o determinabile ».

(3) Trib. Verona 27 ottobre 1954, in *Foro it.* 1955 I, 425. Tale caso è, evidentemente, oggi superato dalla nota legge abolitrice in materia.

(4) Così Cass. 13 ottobre 1952 in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1950-52, VIII, 778; Cass. 19 aprile 1956, 1187 in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1956, 312; e tra le Corti di merito: App. Firenze 2 aprile 1954, in *Giur. Tosc.* 1954, 647; App. Milano, 13 maggio 1954, in *Foro Pad.* 1954, II, 54. Questa ultima decisione ritenne in conseguenza vincolante, in tale rapporto, la disciplina degli assegni familiari.

(5) Cass. 19 aprile 1956, 1187, in *Foro it.* 1956, I, 1474, in *Riv. Dir. Lav.*, 1954, II, 469.

(6) Cass. 27 febbraio 1950, 473, in *Foro it. Mass.*, 1950, 104.

appare la giurisprudenza dei giudici di merito, che anche di recente si è pronunciata sia nel senso della illiceità del rapporto (1), che in quello della liceità (2).

SEZIONE III. — QUALIFICAZIONE DI FATTISPECIE LAVORATIVE.

44. — Artisti cinematografici.

Fissati i criteri differenziali tra lavoro subordinato e autonomo, vanno esaminate a titolo esemplificativo alcune tra le forme di prestazioni per le quali è stata controversa l'appartenenza all'una o all'altra delle fattispecie lavorative.

La giurisprudenza ha, ad esempio, esaminato se vadano o meno ravvisati gli estremi del lavoro subordinato nel rapporto tra l'artista cinematografico e la Casa di produzione di films. Essa si è pronunciata affermativamente, ritenendo che l'artista sia legato da vincolo di subordinazione anche se abbia un ruolo primario e anche se impegnato in un solo film (3) e, in genere, quale che sia il livello della sua prestazione artistica (4). Anche la Cass. pen. considera subordinata la natura di tale rapporto sempre che l'artista stesso svolga la propria attività secondo i criteri, le direttive e la volontà del produttore (5).

Coerentemente, nella medesima decisione è ritenuto lavoratore subordinato il regista cinematografico quando questi non abbia poteri di disponibilità, ma debba muoversi su di un binario obbligato, mantenendo la sua attività nei limiti del normale e del necessario, avendo di mira il conseguimento del risultato artistico voluto, in collaborazione con gli artisti, gli sceneggiatori e così via.

Qualora, invece, il regista, in virtù di una propria indiscussa personalità ed autorità artistica, sia *dominus* del film, col diritto di determinare tipi, mutare sceneggiature, ecc., sempre secondo la citata decisione della Cass. egli non è più un prestatore di opere, bensì un lavoratore autonomo.

(1) App. Milano 17 gennaio 1956, in *Foro pad.*, 1956, I, 486; *Foro it.*, 1956, I, 233.

(2) Trib. Bologna 2 gennaio 1956, in *Foro pad.*, 1956, I, 487; App. Torino 28 giugno 1957, in *Riv. Dir. Lav.*, 1957, II, 469.

(3) Così App. Roma, 20 maggio 1955, in *Dir. Lav.*, 1955, II, 373, 306.

(4) Cass. 9 gennaio 1957, 32, cit., in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 1370; in *Foro it.*, 1957, I, 571; in *Mass. giur. lav.* 1957, 166; e in *Dir. lav.*, 1957, II, 221.

(5) Cass. pen. 11 maggio 1956, in *Rass. Dir. Cinem.*, 1956, 130.

Dalla natura di lavoro subordinato della prestazione d'opera del regista e dell'attore cinematografico si è fatta derivare l'applicazione dell'art. 2751, n. 4 (1) ai crediti per le loro retribuzioni (2).

Lavoratore subordinato è stato ritenuto anche il direttore di produzione quando la prestazione d'opera sia stata convenuta per un periodo di tempo e un corrispettivo predeterminati. Tale tipo di prestazione, infatti, si differenzia sia dal lavoro autonomo, nel quale è preso in considerazione il risultato di una opera o di un servizio e non l'energia lavorativa, sia dall'esercizio di una professione intellettuale in cui l'attività del prestatore non può essere indirizzata dal datore di lavoro e rivolta a fini speculativi dell'impresa (3).

45. — Rappresentanti di commercio.

Anche l'attività di mediazione tra produttore e consumatore, o tra commerciante e consumatore, ha spesso fermata l'attenzione dell'interprete in quanto, oltre tutto, può dar vita sia ad un lavoro autonomo sia ad un lavoro subordinato.

La Cass. (4) ha, sull'argomento, precisato che il rappresentante di commercio assume la qualità impiegatizia quando le sue prestazioni si svolgono col vincolo di subordinazione e destinazione dell'attività, se non esclusiva quanto meno prevalente a favore del datore di lavoro. Ha, altresì, precisato, che tale vincolo di subordinazione esula quando il rappresentante, interessandosi contemporaneamente di più datori di lavoro

(1) C.C. ART. 2751. — *Crediti per spese funebri, di infermità, alimenti, retribuzioni.* « Hanno privilegio generale sui mobili nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1°) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

2°) le spese di infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

3°) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

4°) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato per gli ultimi sei mesi e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro;

5°) le retribuzioni dei professionisti o di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno;

6°) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia, dovute per gli ultimi sei mesi e delle indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

7°) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

(2) Trib. Roma, 15 gennaio 1957 in *Dir. fall. e delle Soc. comm.* 1957, II, 179.

(3) Trib. Napoli 19 gennaio 1956, in *Dir. lav.* 1956, II, 210; *Riv. giur. lav.* 1956, II, 1955; *Riv. dir. cinem.* 1956, 169.

(4) Cass. 26 novembre 1953, 3592, in *Riv. Dir. Lav.*, 1954, II, 186.

abbia un proprio ufficio commerciale, spedisca la corrispondenza intestandola al proprio nome ed indirizzo, non sia sottoposto ad un determinato periodo di viaggi e sia retribuito a provvigioni (1).

In applicazione degli stessi criteri è stato, a sua volta, ritenuto impiegato (2) il piazzista che visita i clienti indicatigli dalla ditta riscuotendo l'importo delle relative fatture e procedendo a periodici versamenti alla ditta; che non dispone di un proprio ufficio, né di una propria organizzazione; che viene rimborsato delle spese ed agisce sotto il controllo del datore di lavoro dal quale vengono disciplinate le di lui prestazioni (3).

È stato possibile, anzi, fissare sull'argomento una massima consolidata (4), il cui testo è precisamente il seguente: « La qualifica di impiegato deve essere riconosciuta al rappresentante di commercio - viaggiatore di commercio, commesso viaggiatore, agente o produttore di affari - quando egli sia in rapporto di collaborazione e di subordinazione verso il dirigente di azienda o della ditta e presti a questa l'opera sua con continuità ed esclusività o, almeno, con prevalenza in confronto di prestazioni rese ad altra ditta, anche se nel relativo contratto sia inserita la clausola dello *star del credere*.

« Escludono, invece, la qualità impiegatizia il godimento di una piena autonomia con libertà di itinerari e di impiego del tempo e con compenso e provvigione, senza assicurazione di un minimo, l'onere delle spese e del rischio, il mantenimento di ufficio e impiegati propri, la iscrizione come datore di lavoro nei registri del Consiglio provinciale dell'economia e della Federazione dei commercianti, il pagamento delle tasse erariali e dei contributi che gravano sui datori di lavoro e commercianti in proprio. Dalla prevalenza dell'una o dell'altra categoria di circostanze suddette, si può dedurre la sussistenza o meno della qualità impiegatizia ed il rela-

(1) Cass. civ. 7 giugno 1956, 1954, in *Mass. Giur. It.* 1956, 410; App. Venezia 4 agosto 1955, in *Rep. Giur. It.* 1956, 1398, 18.

(2) App. Genova 15 giugno 1955, in *Mass. Riv. Dir. Lav.*, 1950, 360.

(3) In senso sostanzialmente conforme, vedasi altresì: Cass. 19 aprile 1945, 272, in *Mass. Lav.*, 1945-52, 218; Cass. 21 dicembre 1945, 842, ivi; Cass. civ. 23 febbraio 1948, ivi; Cass. 4 febbraio 1949, 174, in *Riv. Dir. Lav.*, 1949, II, 125; Cass. 14 marzo 1949, 513, ivi, 1949, 141; Cass. 10 aprile 1951, 837, ivi, 1951, II, 392; Cass. 19 giugno 1951, 1623, ivi, 1951, II, 481; Cass. 23 giugno 1951, 1678, ivi 1951, II, 490; Cass. 13 dicembre 1954, 4453, in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1955, 53; App. Brescia 2 marzo 1955, in *Mass. Dir. Lav.* 1955, 495; App. Genova 16 giugno 1955, ivi 1955, 849; Cass. 28 luglio 1955, 2435, ivi 1956, 145; App. Napoli 31 luglio 1955, in *Or. Giur. Lav.*, 1956, 176.

(4) Cass. 21 maggio 1945, in *Giur. Cass. civ.* 1945, vol. XVIII, 227, e in *Rep. Foro it.* 1943-45, 767.

tivo accertamento è incensurabile in Cass., salvo che si contenda sulla competenza dei giudici del lavoro».

Nei riguardi degli agenti di commercio - non impiegati - è stato ancora ritenuto, che ove essi non siano provvisti di potere di rappresentanza la loro attività si identifica con quella del procacciatore di affari ed essi, in conseguenza, rimangono incapaci di stipulare contratti vincolanti per il preponente.

In conseguenza, quando vi è rappresentanza, la clausola « *salvo approvazione Casa* » vale condizione di facoltà di recesso del preponente e di riserva di notifica dell'operato dell'agente. In caso contrario essa vale come richiamo alla disciplina del contratto fra assenti (1).

Sempre con riferimento al contratto di agenzia è stato ritenuto che con il contratto di agenzia si assume lo svolgimento di un'attività economica organizzata a carico e rischio dell'agente, mentre con il contratto di lavoro organizzazione, rischio e risultato rimangono esclusivamente a carico dell'imprenditore. (2).

46. - Sportivi.

Anche le prestazioni sportive hanno formato oggetto di indagine ai fini della loro inquadrabilità negli schemi negoziali lavorativi.

L'intensificazione di tali ricerche è stata in questi ultimi anni, notevole; e ciò in conseguenza della crescente rilevanza degli interessi economici collegati alle manifestazioni agonistiche.

L'indagine è stata compiuta prevalentemente a proposito dei rapporti tra giocatore di calcio o di tamburello e le relative società sportive.

Sono stati, in particolare, sottoposti al giudice due quesiti fondamentali e cioè:

a) l'esistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato;

b) in caso affermativo, l'inquadrabilità di tale vincolo tra quelli non inerenti all'esercizio di un'impresa. (3).

Al primo quesito è stato risposto che il contratto, che lega i calciatori alle Associazioni calcistiche, è un normale contratto di prestazione di opere,

(1) In tali sensi: Cass. 30 settembre 1954, 3166, in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1955, 117; e Cass. 13 dicembre 1954, 4553; e, in precedenza, App. Milano 26 febbraio 1952, in *Riv. Dir. Comm.* 1953, II, 20, con nota di COLTRO, *Note in margine al rapporto di « remise » ed a quello di rappresentanza*.

(2) App. Trento 10 aprile 1957, in *Riv. Dir. Lav.* 1957, II, 532.

(3) C.C. ART. 2239 — *Norme applicabili*. « I rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti all'esercizio di un'impresa sono regolati dalle disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II, in quanto compatibili con la specialità del rapporto ».

assimilabile a quello che intercorre tra impresario di pubblici spettacoli ed artisti scritturati.

In tali sensi, si è pronunciato il Trib. Torino (1). In senso sostanzialmente conforme l'App. Torino (2) ha ritenuto che, nel caso di giocatori di squadra calcistica, l'obbligo di residenza, di allenamento collegiale, di determinato contegno anche privato, di fedeltà, di astensione dal gioco con altre società, concreta e pone in essere precisamente le limitazioni di autonomia ed il dovere di prestazioni proprie del lavoro subordinato. Egualmente sono state ritenute simili a quelle del datore di lavoro le contro prestazioni proprie delle associazioni sportive.

È stato anche deciso che il contratto che lega i giocatori alle società calcistiche con la firma del cosiddetto « cartellino » è un contratto innominato, la cui causa è per la società l'aggregazione del giocatore ai suoi colori col diritto di stipulare con lui, stagione per stagione, un contratto di lavoro e per il giocatore l'assoggettamento alla disciplina della società per ottenere in cambio le cure per il perfezionamento tecnico, l'iscrizione alla Federazione calcistica e il diritto al contratto di lavoro. Conseguentemente, la cessione di giocatori da una società all'altra e la cessione della titolarità attiva di quel contratto innominato, che può spiegare effetti solo in quanto l'altro contraente - e, cioè, il giocatore - vi abbia acconsentito » (3).

Non sono mancate decisioni difformi; e tra esse, ad esempio, quella del Trib. di Milano, che ha escluso gli estremi del lavoro subordinato con riferimento al rapporto tra giocatori di tamburello ed ente gestore dello sferisterio. (4).

È stato ancora esaminata e variamente risolta l'esistenza di lavoro subordinato nel rapporto tra allenatore e società sportive. (5).

Per il corridore automobilistico è stato ritenuto che il contratto di ingaggio dia vita a rapporto di lavoro subordinato (6).

(1) Trib. Torino 15 settembre 1950, in *Riv. Dir. Lav.* 1950, II, 399, con nota di CANEPELE, *Lineamenti giuridici del rapporto fra Associazioni sportive e calciatori.*

(2) App. Torino 23 gennaio 1952, in *Foro It.* 1952, I, 223.

(3) App. Torino 24 aprile 1956, in *Foro Pad.* 1956, I, 735.

(4) Trib. Milano 8 ottobre 1953, in *Foro Pad.* 1954, I, 91 con nota di LEGA, *Giochi sportivi e diritto del lavoro.*

(5) In senso affermativo, la decisione 19 giugno 1950, della Federazione italiana gioco calcio, in *Riv. Dir. sport.* 1950, 349, con nota di MONDINI, *Sulla natura del rapporto tra allenatore e società di calcio e anticipata risoluzione del rapporto stesso; Contra.:* App. Ancona 6 aprile 1955, in *Rep. Giur. It.* 1955, 1758.

(6) Così: Trib. Roma 3 dicembre 1951, in *Riv. Dir. Sport.* 1953, 403.

Per la negativa, invece, si sono pronunciati il Trib. e l'App. Torino (1).

Sulla natura giuridica delle società sportive e sulle loro finalità prevalentemente economiche o meno, ai fini della configurabilità della vera e propria impresa di commercio, può esaminarsi una decisione del Trib. Roma dell'8 febbraio 1948 (2).

Sull'argomento in generale delle relazioni e interferenze tra giocatori e rapporto di lavoro subordinato, inoltre, ha avuto occasione di pronunciarsi anche la Suprema Corte (3).

Per quanto riguarda i pugili, risulta una sola decisione (4) sulla natura del contratto tra gli stessi e il procuratore sportivo.

È stato deciso che tale contratto, in quanto mira a creare fra i contraenti un vincolo di reciproca collaborazione in vista di un risultato finale vantaggioso per entrambi, ha natura associativa.

47. - Professioni intellettuali.

Passando all'esame dei confini tra lavoro subordinato e libera professione intellettuale, si osserva, che appartengono all'ultimo decennio le pronuncie giurisprudenziali che, in attuazione della tendenza espansiva del diritto del lavoro, hanno esteso la qualificazione di lavoratore subordinato anche al campo della libera professione. Esse, esclusa in linea di principio l'incompatibilità assoluta tra attività impiegate e libera professione, hanno ritenuto competere al professionista intellettuale la qualifica impiegatizia, ove le modalità di svolgimento concretino la collaborazione e la subordinazione proprie del rapporto di impiego, sia pure con talune varianti in relazione alla subordinazione tecnica.

In applicazione a tali premesse è stata riconosciuta la qualifica impiegatizia, ad esempio, ai medici che prestano servizio presso gli ambulatori delle Casse mutue.

In tali sensi si è frequentemente pronunciata la Cass. (5). Essa (6) è giunta a ritenere esistente il rapporto di lavoro subordinato tra il sanitario e la Cassa mutua aziendale, pur impegnandosi il primo ad eseguire le

(1) Trib. Torino 8 giugno 1955, in *Riv. Resp. civ. e prev.* 1955, 508; App. Torino 3 aprile 1957 in *Giust. civ. Mass. App.* 1957, 47.

(2) Trib. Roma, 8 febbraio 1948, in *Riv. Dir. Sport.* 1949, 51.

(3) Cass. 4 luglio 1953, 2085, in *Mass. Foro It.* 1953, 400.

(4) Trib. Roma 20 febbraio 1957, in *Temi rom.* 1957, 545.

(5) Per tutte vedasi: Cass. Civ. 7 maggio 1945, in *Foro It.* 1944-46, I, 30; Cass. Civ. 16 febbraio 1950, 394, in *Giur. It.* 1951, I, 1, 75 con nota di COMINI.

(6) Cass. Civ. sez. un. 30 luglio 1952, 2382, in *Foro It.* 1953, I, 518.

proprie prestazioni professionali nel proprio studio, ma contro uno stipendio e secondo le direttive della Cassa. A proposito di queste ultime direttive, la Cass. ha precisato che l'opera del professionista intellettuale può ben assumere qualifica impiegatizia, ove sia compiuta con un assoggettamento che, da una parte, è ben diverso dalla generica vigilanza spettante al committente e, dall'altra, non sempre si rivela come assoluta e incondizionata adesione alla volontà del datore di lavoro, ma assume nella complessa varietà dei rapporti, aspetti diversi in relazione all'indole ed alla elevatezza delle mansioni.

È stata riconosciuta qualifica impiegatizia anche al ragioniere incaricato della tenuta dei libri paga e matricola che periodicamente si rechi presso una azienda. Ciò dall'App. Napoli (1), la quale ha ricordato che il fatto della contemporanea e identica prestazione di servizio alle dipendenze di altro imprenditore, anche se in ipotesi più esteso e continuativo, non pregiudica la natura subordinata del rapporto in esame, secondo i criteri che in proposito costituiscono ormai *jus receptum*.

48. - Prestazioni familiari e *affectionis causa*.

I vincoli familiari tra prestatore e datore di lavoro o, comunque le relazioni personali tra i due soggetti, hanno spesso fatto sorgere dubbio della possibilità o meno di coesistenza tra detti rapporti e d'un autentico contratto di lavoro subordinato.

Ormai la giurisprudenza è decisamente orientata nell'ammettere una presunzione, *juris tantum*, di gratuità per i servizi resi nell'ambito strettamente domestico tra persone della stessa famiglia ed anche per quelli prestati da convivente *more uxorio* (2).

Tali prestazioni, infatti, si reputano fornite *affectionis ac benevolentiae causa* e non possono, in conseguenza, essere oggetto di un rapporto di lavoro, che è, come si è detto, necessariamente oneroso (3).

(1) App. Napoli 18 novembre 1954, in *Or. Giur. Lav.* 1954, 399.

(2) In tal senso vedasi: Cass. 20 gennaio 1955, 136, in *Rep. Giur. It.* 1955, 1763; App. Genova 12 dicembre 1952, in *Or. Giur. Lav.*, 1953, 609; App. Venezia 8 maggio 1953, in *Or. Giur. Lav.* 1953, 309; App. Napoli 25 agosto 1953, in *Monit. Trib.* 1954, 9; App. Bologna 3 marzo 1955, in *Mass. Riv. Lav.* 1955, 412; App. Venezia 13 gennaio 1955, in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1955, 678. Ed in precedenza: App. Napoli 12 luglio 1950, in *Dir. e Giur.* 1950, con nota di DE LUCA TAMAJO, *Adempimento e liberalità nella prestazione di lavoro subordinato*; nonché Trib. Gorizia 21 giugno 1952, in *Corti Bs. e Ve.* 1953, 221, con nota di VIVONA, *Convivenza more uxorio e rapporto di lavoro*.

(3) Vedasi ancora: Cass. 3 novembre 1956, 4110 in *Dir. e giur.* 1957, 519; App. Trieste, 8 luglio 1955, in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1955, 361; App. Catanzaro 28 gennaio 1955, in *Giust.*

Naturalmente, come si evince dalle indicate decisioni è consentita la prova contraria, trattandosi di presunzione semplice è qui possibile accertare l'esistenza di vero e proprio rapporto di lavoro, qualora nei singoli casi ne sussistano le specifiche caratteristiche (1).

Inoltre, la detta presunzione di gratuità vale solo quando i parenti siano conviventi, prevalendo, invece, in caso contrario la presunzione opposta - e cioè che il lavoro sia prestato a titolo oneroso (2) - e non vale neppure quando si tratti di rapporto di lavoro fra parenti che non siano padre e figlio o marito e moglie (3). In particolare, il Trib. Genova (4) ha osservato che, per escludere la compatibilità fra rapporto di lavoro e rapporto di natura personale tra le parti, non si deve trattare di una semplice relazione sessuale, ma di una vera e propria convivenza *more uxorio*, rispetto alla quale le prestazioni siano accessorie.

49. - Altre fattispecie.

La giurisprudenza ha ancora esaminato fattispecie lavorative varie. Così, ad esempio, ha esaminato la possibilità di coesistenza del rapporto di lavoro con l'incarico politico dei segretari delle Camere del lavoro.

Tale compatibilità è rimasta esclusa dalla decisione dell'App. Firenze (5), mentre è stata riconosciuta dall'App. Brescia (6). Quest'ultima decisione ha ritenuto compatibili i due incarichi quando il segretario oltre a svolgere funzioni di carattere sindacale e politico, abbia anche la direzione tecnica ed amministrativa di tutti i servizi della Camera del lavoro, in conformità delle direttive impostegli dalla commissione esecutiva della stessa, ricevendo uno stipendio mensile, osservando un orario, frequentando giornalmente l'ufficio (7).

Civ., Mass. App. Catanzaro 1955, 18; *App. Lecce* 18 maggio 1957 in *Giust. civ. Mass. App.* 1957, 35.

(1) *Trib. Genova* 4 giugno 1952, in *Or. Giur. Lav.* 1953, 309; *App. Bologna* 3 marzo 1955, in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1955, 412; *App. Napoli* 25 agosto 1953, in *Monit. Trib.* 1954, 9

(2) Così *App. Firenze* 6 settembre 1954, in *Rep. Giur. it.* 1955, 1763; *App. Firenze* 18 dicembre 1954, in *Rep. Giur. it.* 1955 n. 1763.

(3) *App. Venezia*, 20 maggio 1957, in *Giust. civ. Mass. App.* 1957, 87.

(4) *Trib. Genova*, 10 aprile 1956, in *Or. Giur. Lav.*, 1956, 453.

(5) *App. Firenze* 1 marzo 1956, in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1956, 396.

(6) *App. Brescia* 18 maggio 1955, in *Riv. Giur. Lav.* 1955, 359.

(7) Sull'argomento, in senso vario, vedasi ancora: *App. Messina* 15 dicembre 1955, in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1955, 71; *App. Firenze* 14 novembre 1955, in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1956, 35; *Cass. Civ.* 19 luglio 1955, n. 2330; in *Mass. Riv. Dir. Lav.* 1956, 44.

È stata anche esaminata la possibilità di un rapporto di lavoro fra l'amministratore di una società e la società stessa. La Cass. (1) ha ritenuto in via di principio l'ammissibilità del rapporto di lavoro subordinato, che può essere escluso sotto il profilo del conflitto d'interessi soltanto in via ipotetica, quando cioè sia accertato che, proprio per effetto del cumulo di mansioni, il vincolo di subordinazione alle direttive della società e al controllo dei suoi organi sia stato *ab origine* o sia divenuto inoperante nel corso del rapporto, facendo così venir meno la caratteristica essenziale del lavoro subordinato. In senso contrario si è pronunciata l'App. Milano (2); mentre è stato ritenuto (3) che non è di ostacolo alla configurazione del rapporto di lavoro subordinato il fatto che il lavoratore sia socio dell'ente datore di lavoro, e che quest'ultimo abbia non già uno scopo di lucro, ma quello di migliorare il proprio bilancio nell'interesse ricreativo dei soci o, infine, che l'attività sia rivolta a vantaggio dei soli soci.

È stata ancora discussa la ricorrenza o meno di lavoro subordinato nelle prestazioni di un informatore nei riguardi dell'agenzia investigativa.

Il quesito è stato risolto affermativamente quando risulti che i detti informatori non siano liberi di agire secondo la loro determinazione ed il loro piacimento, ma debbano conformare la loro prestazione alle esplicite richieste di indagini che l'agenzia rivolga loro, restando alla loro discrezionalità il solo modo di svolgimento delle indagini medesime (4).

Altra fattispecie ricordata dalla giurisprudenza quella del « casaro » che aveva assunto la lavorazione e trasformazione in prodotti caseari di tutto il latte prodotto dai soci di un caseificio sociale. La prestazione è stata ritenuta non di lavoro subordinato perché importa l'assunzione di un determinato risultato di lavoro o di un *opus* con i rischi relativi (5). Il « letturista » di contatori è stato considerato lavoratore subordinato, anche se retribuito sotto forma di aggio, quando sia tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'impresa sotto forma di ordini e comunicazioni di servizio, ad un orario di lavoro, all'itinerario da seguire, alle modalità delle letture, delle riscossioni e del maneggio del danaro (6).

(1) Cass. 24 marzo 1956, 845 in *Riv. Dir. Lav.* 1956, II, 354.

(2) App. Milano 7 aprile 1956, in *Foro pad.* 1957, I, 201 e in *Dir. lav.* 1957, II, 112.

(3) Trib. Cremona 16 marzo 1956, in *Giur. it.* 1957, II, 187.

(4) In tali sensi, Trib. Milano 15 luglio 1954, in *Mass. Giur. Lav.* 1955, 171; *Contra*: App. Milano 23 novembre 1954, in *Or. Giur. Lav.* 1956, 39 con nota.

(5) Cass., sez. un. 8 giugno 1956, 1974, in *Mass. giur. lav.* 1956, 228.

(6) App. Brescia 16 maggio 1957, in *Riv. Dir. Lav.* 1957, II, 535.

CAPITOLO IV.

COSTITUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO (*)

Sommarario:

SEZ. I. — Assunzione e collocamento. — 50. — *Nozione di assunzione.* 51. — *Modalità di assunzione.* 52. — *Infrazione alle norme sul collocamento.* 53. — *Eccezioni previste dalla legge.* 54. — *Richiesta numerica o nominativa.* 55. — *Diritti del lavoratore designato.*

SEZ. II. — Obblighi legali a contrarre. — 56. — *Imponibile di mano d'opera.* 57. — *Mutilati e invalidi del lavoro.* 58. — *Mutilati e invalidi di guerra.* 59. — *Reduci.* 60. — *Altri casi.*

SEZ. III. — Prova dell'assunzione e periodo di prova. — 61. — *Mezzi di prova.* 62. — *Definizione del periodo di prova.* 63. — *Campo di applicazione.* 64. — *Prova scritta.* 65. — *Durata.* 66. — *Fine del periodo di prova.*

SEZIONE I. — ASSUNZIONE E COLLOCAMENTO.

50. — *Nozione di assunzione.*

Le decisioni giurisprudenziali hanno frequentemente esaminato problemi relativi alla formazione della fattispecie negoziale tipica del contratto di lavoro subordinato.

Esse si sono fermate a lumeggiare, sia i requisiti costitutivi di tale rapporto, sia, in particolare, i numerosi limiti posti all'autonomia contrattuale collegata all'assunzione al lavoro.

Sul primo punto, e cioè sui requisiti di formazione del contratto, l'orientamento è stato duplice. Un rilevante numero di decisioni subordina la detta formazione a vere e proprie manifestazioni di volontà *contrahendi*. Non mancano, invece, pronunzie di ispirazione acontrattualistica per le quali decisiva rimane la prestazione lavorativa di fatto.

Per la prima soluzione si è pronunciata, ad esempio, la Cass. (1) secondo cui anche il rapporto di lavoro subordinato non si sottrae alla regola

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura dell'avv. DOMENICO DE LUCA TAMAJO.

(1) Cass. 15 febbraio 1955, 422, in *Riv. giur. lav.* 1955, II, 357.

dell'*in idem placitum consensus* in quanto, ad esempio, l'imprenditore deve far conoscere al prestatore, al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto. Nello stesso senso sono varie pronuncie dei giudici di merito, i quali hanno spesso ricordato che la assunzione al lavoro richiede, da parte del datore di lavoro, una manifestazione, sia pure tacita, della volontà di assumere il prestatore di opera. Esse hanno ancora ritenuto, ad esempio: che non sorge vero e proprio rapporto di lavoro fin quando le parti non abbiano perfezionato l'accordo sulle clausole contrattuali essenziali; che per le prestazioni eventualmente eseguite durante le trattative rimangono applicabili i principi della ripetizione dell'indebito e dell'arricchimento senza causa e va esclusa la responsabilità per abusiva occupazione per quegli imprenditori che abbiano tollerato che operai non muniti del prescritto nulla osta lavorassero nelle aziende, pagati per il lavoro compiuto, ma nei cui riguardi non erano mancate diffide di allontanamento e segnalazione all'Ufficio di collocamento (1).

La soluzione opposta e, cioè, quella della decisività della prestazione di fatto è stata seguita da altre pronunzie, anche della Cass., (2) che ha precisato che la conclusione del rapporto di lavoro può avvenire anche tacitamente attraverso il fatto concludente dell'effettiva prestazione di lavoro e dell'inquadramento del lavoratore nell'azienda. Così ancora l'App. Potenza (3) ha espressamente affermato che il rapporto di lavoro è dominato dal principio della acontrattualità, onde, ai sensi dell'art. 2126 C.C. (4), anche un rapporto di mero fatto consistente nella concreta prestazione di attività lavorativa di cui la controparte si giovi, produce effetti giuridici con l'obbligo di corrispondere la controprestazione.

L'effettiva prestazione - con carattere di subordinazione e di collaborazione - è stata ritenuta sufficiente a creare il rapporto di lavoro subordinato anche se non sia stato convenuto l'ammontare della retribu-

(1) App. Venezia 8 marzo 1955, in *Or. giur. lav.* 1955, 286; Trib. Livorno 12 gennaio 1955, in *Or. giur. lav.*, 1955, 207; Pret. Argenta 14 dicembre 1954, in *Giur. it.* 1955, II, 202.

(2) Cass., 11 ottobre 1955, 3001, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 487.

(3) App. Potenza, 23 marzo 1955, in *Giust. civ. Mass. App.* 1955, 5.

(4) C.C. ART. 2126. - *Prestazioni di fatto con violazione di legge.* « La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme, poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha, in ogni caso, il diritto alla retribuzione. »

zione (1); se esso sia stato convenuto in misura inadeguata (2); se vi sia inadempimento ad obblighi previdenziali (3); o, infine, se l'assunzione sia stata compiuta a titolo di favore, ed il lavoratore sia rimasto iscritto quale disoccupato nelle liste di collocamento (4).

51. - Modalità di assunzione.

L'autonomia negoziale del datore di lavoro, come già ricordato, trova, in riferimento alle assunzioni dei prestatori, limitazioni notevoli. La principale può dirsi collegata alla disciplina giuridica del collocamento, cioè alla regolamentazione collettiva, e soprattutto legale, della domanda e della offerta di lavoro.

La giurisprudenza ha dato larga applicazione alle norme del R.D.L. 21 dicembre 1938, n. 1934 (5), sottolineando costantemente l'obbligo del datore di lavoro di assumere i prestatori di opera tramite il competente ufficio provinciale di collocamento (6).

Un orientamento largamente prevalente ha anche affermato la sopravvivenza della validità delle norme dell'indicato decreto legislativo alla abolizione del sistema corporativo, e fino all'entrata in vigore della L. 29 aprile 1949, n. 264 (7), innovativa nella indicata disciplina dell'offerta e della domanda di lavoro (8).

Recentemente è sorta questione sulla costituzionalità delle norme dell'indicata L. del 1949 relative all'obbligo dell'assunzione della mano d'opera tramite i competenti Uffici di collocamento.

(1) App. Firenze, 6 settembre 1954, in *Giur. tosc.* 1955, I, 246; App. Venezia, 13 gennaio 1953, in *Giust. civ. Mass. App.* 1955, 10.

(2) App. Firenze, 30 ottobre 1954, in *Or. giur. lav.* 1955, 13.

(3) Cass. Civ. 10 ottobre 1955, 3001, in *Riv. giur. lav.* 1955, II, 487.

(4) App. Bologna, 11 marzo 1954, in *Riv. giur. lav.* 1954, II, 479.

(5) R.D.L. 21 dicembre 1938, n. 1934. — *Riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.* (Gazz. Uff. 30 dicembre 1938, n. 298).

(6) Cass. Pen. 21 maggio 1955, in *Giust. pen.* 1955, II, 971; Trib. Milano 9 febbraio 1953, in *Rass. dir. cinem.* 1953, 126; Pret. Torino 13 ottobre 1954, in *Giur. it.* 1955, II, 250; App. Milano 29 gennaio 1957, in *Mass. Riv. dir. lav.* 1957, 1037.

(7) v. nota 3, pag. 103.

(8) Così Cass. Pen. 29 maggio 1950, in *Giust. pen.* 1950, II, 870; Pret. Acireale 31 gennaio 1949, in *Arch. ric. giur.* 1950, 891; Pret. Sulmona 28 giugno 1950, in *Riv. giur. abr.* 1950, 392; Cass. Pen. 1 febbraio 1951, in *Giust. pen.* 1951, II, 462; Cass. Pen. 22 febbraio 1951, in *Giust. pen.* 1951, II, 759; Cass. Pen. 12 aprile 1951, in *Giust. pen.* 1951, II, 1309. *Contra:* Pret. Canosa, 12 febbraio 1949, in *Dir. lav.* 1949, II, 208, con nota di VITALE, *Sul collocamento di prestatori d'opera*; Pret. S. Maria C. V. 24 luglio 1948, in *Mass. giur. lav.* 1948, 150.

La Corte Cost. ha ritenuto che tali norme non siano in contrasto, né con gli artt. 2 e 3 (1) (2), né con l'art. 16 della Cost. (3). Esse invece, sono state ritenute conformi all'art. 4 Cost. (4) che consente alla legge di disciplinare le condizioni e i modi per l'assunzione dei lavoratori, al fine di rendere operante il diritto al lavoro (5).

52. - Infrazioni alle norme sul collocamento.

Non sempre, però, la responsabilità, per abusiva assunzione colpisce l'imprenditore: talvolta può ricadere su chi ha più direttamente operata l'assunzione stessa. Così, ad esempio, il preposto al cantiere, ove abbia autonomia nell'assunzione della mano d'opera rispetto alla direzione generale della impresa (6).

L'art. 11 della L. 29 aprile 1949, n. 264 (7), sull'avviamento al lavoro, vieta la mediazione privata diretta al collocamento dei lavoratori ove esistano gli speciali uffici a ciò autorizzati.

(1) *Cost.* ART. 2. — « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. ».

(2) *Cost.* ART. 3. — « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. ».

(3) *Cost.* ART. 16. — « Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. ».

(4) *Cost.* ART. 4. — « La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. ».

(5) Cass. Pen. 19 maggio 1953, in *Corti Ba., Le., e Pz.*, 1953, 362.

(6) Pret. Pontassieve, 17 novembre 1949, in *Dir. lav.* 1950, II, 38.

(7) L. 29 aprile 1949, n. 264. — *Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.* (Gazz. Uff. 1° giugno 1949, n. 125).

.....
ART. 11. — « È vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocamento è demandato agli Uffici autorizzati. I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento.

Secondo la giurisprudenza, la mediazione proibita dalla legge non si identifica con il contratto di mediazione (1), ma riguarda in genere ogni attività privata di interposizione tra le domande e le offerte di lavoro, qualunque sia lo schema dietro il quale si celi (rappresentanza, mandato, agenzia, mediazione, ecc.) (2).

L'inadempimento al detto obbligo di assunzione dei lavoratori tramite il competente ufficio di collocamento concreta responsabilità penale a carico del solo datore di lavoro. Numerose sentenze hanno, comunque, trattato della esclusione di responsabilità nei riguardi del prestatore di opere che si lasci assumere direttamente (3).

L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:

- 1°) il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro;
- 2°) il personale avente funzioni direttive;
- 3°) i lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico;
- 4°) i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari;
- 5°) i domestici, i portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari;
- 6°) i lavoratori destinati ad aziende con non più di tre dipendenti oppure ad aziende rurali con non più di sei dipendenti limitatamente a zone mistilingui o montane da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale.

La disciplina della mediazione per la categoria di cui al n. 5 sarà regolata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non sia prescritto concorso pubblico.

È ammesso il passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra.

I nominativi degli assunti al lavoro di cui ai punti 4°), 5°) e 6°) e al comma precedente devono essere comunicati dai datori di lavoro allo Ufficio di collocamento della zona.»

(1) C. C. ART. 1754. — *Mediatore*. «È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare; senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.»

(2) In questo senso: App. Milano 29 gennaio 1957 in *Giust. civ. Mass. app.* 1957, 15; Trib. Roma 6 marzo 1957 in *Foro it.* 1957, I, 1706; Trib. Milano 24 giugno 1957 in *Riv. dott. comm.* 1957, 612; App. Trieste 7 dicembre 1957, in *Giust. civ. Mass. app.* 1957, 51.

(3) Cass. Civ. 16 dicembre 1950, in *Dir. lav.* 1952, II, 265; Cass. Pen. 31 maggio 1952, in *Giust. pen.* 1952, II, 909; Pret. Foggia 28 giugno 1949, in *Dir. lav.* 1949, II, 358; Trib. Firenze 18 maggio 1956 in *Giur. tosc.* 1957, 38.

Analogamente l'istantaneità del reato di violazione all'obbligo in parola è stata, a sua volta, affermata da decisioni varie (1); né sono mancate, su quest'ultimo punto, decisioni in senso contrario (2).

In sede di prima applicazione della L. n. 264 del 1949 (3) sul collocamento è stata esclusa ogni responsabilità nei riguardi del datore di lavoro che non avesse ricevuto autorizzazione dal competente ufficio di collocamento, ma fosse provvisto di nulla osta della Camera del lavoro (4).

Sempre in relazione al periodo precedente alla indicata L. del 1949 (4), numerose decisioni hanno riconosciuta la illegittimità dei decreti prefettizi che sanciscono l'obbligo dei datori di lavoro all'assunzione tramite i detti uffici di collocamento e, in conseguenza, non hanno ritenuto reato l'inosservanza alle norme dei detti decreti (5) (6) (7).

53. - Eccezioni previste dalla legge.

L'obbligo, derivante ai datori di lavoro dalla L. n. 264 del 1949 (3), di assumere i propri dipendenti fra gli iscritti nelle liste di collocamento e tramite i competenti uffici, subisce delle eccezioni.

Su alcune di tali deroghe al divieto generale di assunzione diretta, si è pronunciata più volte la giurisprudenza.

Il detto divieto è stato, infatti, escluso per le ditte che non abbiano più di tre dipendenti (8), o nel caso vi sia urgente necessità di evitare danni

(1) Cass. Pen. 14 aprile, in *Giust. pen.* 1951, II, 1119; Pret. Acireale, 31 gennaio 1949, in *Arch. ric. giur.*, 1950, 891.

(2) Pret. Bologna 14 luglio 1949, in *Riv. it. dir. pen.* 1950, 220, con nota di MARUCCI, *Il reato di assunzione al lavoro senza ricorso all'Ufficio di collocamento.*

(3) v. nota 3, pag. 103.

(4) Conf. Pret. Bologna, 28 dicembre 1949, in *Riv. pen.* 1950, II, 61.

(5) Pret. Novi Ligure 8 novembre 1947, in *Mass. giur. lav.* 1947, 245, che ritenne tale decreto non autorizzato dall'art. 12 del T. U. della legge comunale e provinciale.

(6) R. D. 3 marzo 1934, n. 383. — Approvazione del T. U. della legge comunale e provinciale. (Gazz. Uff. 17 marzo 1934, n. 65).

.....

Reg. ART. 12 - « Nessun mandato imperativo può essere dato alle persone designate ad un pubblico ufficio da chi è chiamato dalla legge a fare la designazione. ».

(7) Pret. Pescara 9 ottobre 1947, in *Mass. giur. lav.* 1947, 245; Pret. Casale Monferato 16 giugno 1948, in *Mass. giur. lav.* 1948, 150; Pret. S. Maria C. V. 24 luglio 1948, in *Mass. giur. lav.* 1948, 150; Pret. Lucca 6 ottobre 1948, in *Mass. giur. lav.* 1948, II, 262; Pret. Carrara 5 dicembre 1948 in *Mass. giur. lav.* 1948, II, 262.

(8) Pret., Gaeta 5 luglio 1955, in *Giust. pen.*, 1955, 912.

agli impianti, alle persone od ai prodotti (1), e per l'ipotesi di perdita o deperimento di materie prime (2).

Secondo la Cass., la detta urgente necessità non ricorre, ove vi sia sul posto mano d'opera disoccupata, in quanto in tal caso la necessità sarebbe stata provocata proprio dal rifiuto di assunzione di mano d'opera locale (3).

Inoltre, il datore di lavoro può assumere direttamente i propri parenti o affini entro il terzo grado (non quindi i cugini) (4) ed il personale che debba svolgere funzioni direttive (5).

Analogamente, dato il carattere fiduciario delle relative mansioni, l'assunzione delle guardie giurate non è soggetta alla indicata disciplina (6).

Disposizioni speciali, inoltre, regolano il collocamento di particolari categorie di lavoratori. Tra queste va compresa la categoria dei lavoratori addetti alle industrie per la pesca marittima, per la quale, come ricorda la Cass. (7) il D.M. 1° ottobre 1942 — art. 2, n. 1 (8) — ha sospeso l'obbligo dell'avviamento al lavoro per il tramite degli Uffici di collocamento. Tale obbligo non sussiste nemmeno per i soci delle cooperative di lavoro (9).

(1) Pret., Verona 10 maggio 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 210; Pret., Gaeta 5 luglio 1955, in *Giust. pen.*, 1955, 912 cit.

(2) Pret., Napoli 24 febbraio 1953, in *Dir. lav.*, 1953, II, 314.

(3) Cass. pen., 5 dicembre 1955, in *Or. giur. lav.*, 1956, 269.

(4) Cass. pen., 1° febbraio 1951, in *Giust. pen.*, 1951, II, 462.

(5) Cass. pen., 29 maggio 1950, 1352, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 200; Cass., III, 22 febbraio 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1944, 52, 221; Cass. pen., 31 maggio 1951, in *Giust. pen.* 1951, II, 1119.

(6) Conf. Pret. Pisa, 19 novembre 1952, in *Giust. pen.*, 1953, II, 944, con nota di TORTORELLA, *Dell'obbligo di assunzione delle guardie giurate tramite gli Uffici di collocamento*.

(7) Cass. pen., 3 novembre 1952, in *Giust. pen.*, 1953, II, 426.

(8) D. M. 1° ottobre 1942. — *Categorie di lavoratori esonerate dall'obbligo dell'avviamento al lavoro per il tramite degli Uffici di collocamento, e categorie per le quali è concessa al datore di lavoro la richiesta nominativa*. (Gazz. Uff. 23 ottobre 1942, n. 251).

.....

ART. 2. — «Fino a nuova disposizione è sospeso l'obbligo dell'avviamento al lavoro per il tramite degli Uffici di collocamento, delle seguenti categorie di lavoratori:

1°) lavoratori da assumersi presso le industrie dell'armamento, dei trasporti aerei, della pesca marittima, delle comunicazioni telefoniche, radiotelegrafiche e cablografiche;

2°) lavoratori a domicilio, ad eccezione di quelle categorie e per quelle località che venissero determinate da particolari accordi fra le competenti Federazioni; in tali accordi potranno essere stabilite speciali norme e modalità per il collocamento di detti lavoratori ».

(9) Conf. Cons. Stato, II, parere 17 marzo 1953, 218, in *Cons. Stato*, 1953, I, 1089.

È stata, infine, esclusa la punibilità di quei datori di lavoro che assumano operai direttamente, nel caso di prolungata assenza del collocatore, con conseguente chiusura dell'ufficio (1); e qualora l'ufficio di collocamento competente e quelli vicini non abbiano potuto soddisfarne le richieste (2).

54. - Richiesta numerica o nominativa.

Normalmente la richiesta di assunzione all'ufficio di collocamento competente da parte dei datori di lavoro deve essere numerica. Nel presentare tale richiesta l'imprenditore non può porre limitazioni qualitative all'avviamento dei lavoratori, oltre quelle che si riferiscono alla qualifica e alla categoria degli stessi lavoratori.

In particolare, è stata ritenuta illegittima la pretesa dell'imprenditore di fissare condizioni rispetto all'età dei lavoratori da assumere. Il datore di lavoro ha diritto di rifiutare un lavoratore assegnatogli dall'ufficio di collocamento soltanto se il designato sia stato da lui precedentemente licenziato per giusta causa (3).

Tuttavia, in base all'art. 14, lett. b) della L. 29 aprile 1949, n. 264 (4), la detta richiesta può essere nominativa, qualora si tratti di mano d'opera avente una particolare specializzazione o qualificazione (5).

In particolare, per quanto riguarda il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, l'art. 6 del D.P.R. 5 giugno 1950, ma (6), consente la richiesta nominativa anche per i lavoratori ausiliari. Fra questi vanno comprese anche le maschere di un locale di pubblico spettacolo (7) e non i fattorini di scena (8).

(1) Cass. pen., 20 maggio 1955, in *Giust. pen.*, 1955, II, 965.

(2) Così Pret., Treviso 14 aprile 1955, in *Foro it.*, 1955, II, 213.

(3) App. Milano, 29 marzo 1957 in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 228.

(4) v. nota 3, pag. 103.

(5) Sul punto, v. Cass. pen., 31 maggio 1951, in *Giust. pen.*, 1951, II, 1119, Pret. Milano, 30 marzo 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 274; nonché Cass. pen., 17 maggio 1951, in *Giust. pen.*, 1951, II, 1119 che considera operai specializzati i cilindristi e politoristi del grano, capi pastai, impastatori e prosciugatori.

(6) D. P. R. 5 giugno 1950. — *Organizzazione del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo*. (Gazz. Uff. 12 luglio 1950, n. 157).

.....

ART. 6. — « In attesa di quanto potrà essere successivamente stabilito ai sensi del penultimo comma dell'art. 14 della L. 29 aprile 1949, n. 264, è ammessa la richiesta nominativa, per le categorie di lavoratori contemplate nel D. M. 1° ottobre 1942, pubblicato nella Gazz. Uff. del 23 ottobre 1942, n. 251, del personale di cui alla lettera a) dell'art. 1 e di tutto indistintamente il personale di cui alle lettere b) e c) dell'articolo stesso ».

(7) Pret. Napoli, 9 dicembre 1954, in *Rass. dir. cinem.*, 1955, 332.

(8) Conf. Trib. Milano, 9 febbraio 1953, in *Rass. Dir. cinem.*, 1953, 126.

Comunque, è stato ritenuto che, sia nel caso di richiesta numerica che di richiesta nominativa, il datore di lavoro deve indicare le condizioni offerte ai nuovi assunti, in conformità delle tariffe e dei c.c.l. per lui vincolanti. Tali condizioni non possono essere modificate dall'ufficio di collocamento (1).

55. — Diritti del lavoratore designato.

Disposta l'assegnazione dall'ufficio di collocamento, pur non sorgendo ancora rapporto di lavoro, i designati acquistano un diritto soggettivo all'assunzione (2).

In conseguenza, secondo le indicate decisioni, il datore di lavoro che non proceda alla assunzione dei lavoratori assegnati è tenuto nei loro confronti al risarcimento dei danni, nei limiti delle retribuzioni che i detti prestatori d'opera avrebbero percepito se fossero stati assunti al lavoro nelle giornate stabilite (3). Per lo stesso periodo, il lavoratore ha, altresì, diritto alla relativa indennità di anzianità (4).

SEZIONE II. — OBBLIGHI LEGALI A CONTRARRE.

56. — Imponibile di mano d'opera.

La disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro giustificata da finalità altamente sociali non si limita alla modalità di assunzione o alla determinazione di precedenza nell'assunzione stessa.

Essa giunge in determinati casi a prevedere veri e propri obblighi legali a contrarre. Questi ultimi hanno riferimento, talvolta, alla determinazione del numero minimo dei prestatori ritenuto necessario per un determinato lavoro e talvolta ad obblighi di assunzione di quote di lavoratori appartenenti a categorie che ne siano particolarmente meritevoli.

(1) Così App. Lecce, 26 marzo 1955, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1955, 466.

(2) Cass. civ., 9 ottobre 1954, 3543, in *Giust. civ.*, 1954, 2331; Trib. Brescia, 7 gennaio 1953, in *Mon. Trib.*, 1953, 233, in *Corti Bs. e Ve.*, 1953, 384; Pret. Genova, 27 dicembre 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 133.

(3) Così, in tema di lavoratori « turnisti », addetti alle aziende di panificazione; Pret. Genova, 27 dicembre 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 133; *Contra*: Pret. Montichiari, 27 gennaio 1951, in *Corti Bs. e Ve.*, 1952, 126-128, con nota di R. PAVONI, *Il diritto al risarcimento dei danni per mancata assunzione al lavoro in violazione delle norme del D. L. 16 settembre 1947, n. 929*; Trib. Milano, 17 ottobre 1956 in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 45; Trib. Milano 24 gennaio 1957 in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 45.

(4) Trib. Milano, 17 ottobre 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 45.

Le decisioni giurisprudenziali hanno messo in evidenza che tanto l'uno, quanto l'altro dei predetti obblighi, prescinde dalla esigenza concreta delle singole aziende cui si riferisce (1).

È stato ritenuto che dall'osservanza del previsto minimo quantitativo nelle assunzioni — e cioè l'imponibile di mano d'opera, più frequente in agricoltura — sorge un onere personale che si concreta per il datore di lavoro in una obbligazione di fare (2).

La natura di detto onere è stata, poi, trattata in numerose sentenze (3).

Le assegnazioni da parte delle commissioni comunali di massimo impiego va fatta nominativamente (4). Ogni questione relativa all'assunzione dei lavoratori agricoli è stata ritenuta, talvolta, di competenza del giudice amministrativo (5). Più frequentemente, è stata ritenuta di competenza del giudice ordinario (6) (7).

Le precedenti decisioni hanno ritenuto, altresì, che, a favore del lavoratore designato, si concreti un diritto soggettivo perfetto all'assunzione.

Altre decisioni riconoscono, invece, ai detti lavoratori, soltanto un interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo (8).

57. — Mutilati e invalidi del lavoro.

Frequenti pronunce hanno interpretato le norme legislative sulla assunzione o riassunzione di coloro che al lavoro stesso hanno sacrificato parte della loro integrità fisica.

(1) In particolare vedasi: App. Catanzaro, 22 giugno 1954, in *Calabria Giud.*, 1955, 24.

(2) Così, App. Brescia, 26 maggio 1955, in *Giust. civ. mass. app.*, Brescia, 1955, 27.

(3) App. Brescia, 31 dicembre 1952, in *Foro it.*, 1953, I, 1698; Trib. Trani, 25 maggio 1951, in *Corte Ba.*, 1951, I, 121; Pret. Palermo, 7 giugno 1951, in *Riv. Giur. Lav.* 1952, II, 67.

(4) Cons. Stato, V, 14, giugno 1952, 953 in *Mass. giur. lav.*, 1953, VI.

(5) Pret. Chiari, 1° dicembre 1951, in *Corti Bs. e Ve.*, 1952, 126.

(6) Trib. Brescia, 17 marzo 1952, in *Mon. Trib.*, 1953, 156; Pret. Pontichiari 3 marzo 1952, in *Mon. Trib.*, 1953, 156; e, sostanzialmente, anche Trib. Trani, 9 giugno 1951, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 250, nonché in *Giur. it.*, 1951, I, 2, 832, con nota di E. F. In ultimo, App. Potenza, 3 maggio 1956, in *Giust. civ. mass. app.*, 1956, 8.

(7) Sempre in tema di competenza vedasi: Cass. civ., 10 ottobre 1953, 3295, in *Corti Ba., Le., Pz.*, con nota SPINELLI, *Questioni di competenza in tema di imponibile di mano d'opera disoccupata in agricoltura*.

(8) App. Milano, 9 dicembre 1952, in *Giust. civ.*, 1953, 1883, con nota, nonché in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 255, con nota di BUSCAINO, *In tema di c. d. imponibile di mano d'opera in agricoltura*; App. Brescia, 31 dicembre 1952, in *Foro it.*, 1953, I, 1698.

Il D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222 (1), ha stabilito l'obbligo di assunzione di un mutilato o invalido di lavoro per ogni 50 dipendenti.

La giurisprudenza, esaminando i destinatari di tale obbligo ha ritenuto che esso, rivolto alle imprese private si estendesse anche alle imprese concessionarie di pubblico servizio e alle cooperative di lavoro, ma non si riferisse ai mezzadri (2). Il detto obbligo sussiste indipendentemente dal sesso dei lavoratori stessi (3).

Il computo della suindicata percentuale va fatto sul numero complessivo dei dipendenti e non solo su quello degli addetti ai servizi sedentari, tenendo conto anche dei mutilati ed invalidi assunti prima del decreto indicato, la cui incapacità lavorativa non sia inferiore al 40 % (4); non va, invece, tenuto conto degli invalidi del lavoro ultrasessantenni già in servizio prima del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222 (1) (5).

(1) D. L. C. P. S. 3 ottobre 1947, n. 1222. — *Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.* (Gazz. Uff. 17 novembre 1947, n. 264).

ART. 1. — «Le imprese private, le quali abbiano alle loro dipendenze più di cinquanta lavoratori tra operai ed impiegati, sono tenute ad assumere un mutilato o un invalido del lavoro per ogni cinquanta dipendenti o frazione di cinquanta, superiore a venticinque.

Le imprese di navigazione aerea e marittima non sono tenute, per quanto concerne il personale navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.

Nel computo di tale percentuale sono compresi i mutilati e gli invalidi del lavoro assunti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto ».

(2) Così, Cass. Pen., 25 febbraio 1953, in *Riv. circolaz.*, 1953, 959; nonché in *Giur. compl. cass. pen.*, 1953, 4-5, 236, con nota di MANSINI, *Mancata assunzione invalidi del lavoro*; Pret. Frascati, 24 settembre 1951, in *Riv. circolaz.*, 1953, 176; Trib. Matera, 31 luglio 1952, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1954, 651; App. Catanzaro, 22 giugno 1954, in *Cal. giud.*, 1955, 24; App. Potenza 18 maggio 1955, in *Giust. civ. Mass. app. Potenza*, 1955, 10; *Contra* Pret. Varese, 20 gennaio 1956, in *Or. giur. lav.*, 1956, 269; per le cooperative di lavoro: Cons. Stato, 17 dicembre 1948, 1165, in *Riv. amm.*, 1950, 367; per l'insussistenza del detto obbligo nei confronti dei mezzadri: Cons. Stato, 5 aprile 1949 349, in *Nuova rass.*, 1950, 865.

(3) Cass. pen., 17 luglio 1951, in *Riv. giur. lav.*, II, 161.

(4) Sul punto vedasi: Cass., III, 17 giugno 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 54; in *Giust. pen.*, 1950, II, 1096, con nota di LOSCHIAVO, *Assunzione di lavoratori mutilati o invalidi del lavoro*; nonché in *Mass. giur. lav.*, 1951, 109, con nota di ZANINI, *Assunzione obbligatoria e diritto soggettivo all'assunzione*; Cass., 26 novembre 1949, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 109; Cass., III, 23 aprile 1951, 1099, in *Mass. lav.*, 1944, 52, 222; App. Potenza 18 maggio 1955, in *Giust. civ. Mass. app. Potenza*, 1955, 10; App. Catanzaro, 22 giugno 1954, in *Cal. giud.*, 1955, 24.

(5) Cass. civ. 3 marzo 1955, in *Foro it.*, 1955, II, 644; nonché in *Giur. compl. cass.*, 1955, 2, 72, con nota di GIOCOLI NACCI, *In tema di assunzione obbligatoria di minorati del lavoro*; App. L'Aquila, 2 agosto 1957, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1958, 117.

In ogni caso, naturalmente, presupposto dell'assunzione obbligatoria degli invalidi è che gli stessi non siano totalmente privi di capacità lavorativa (1).

La competenza a giudicare sull'idoneità o meno dell'invalido a prestare lavoro spetta alla commissione di cui all'art. 4 del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222 (2), le cui deliberazioni non sono suscettibili di gravame gerarchico al Ministero del lavoro, ma immediatamente impugnabili in sede giurisdizionale (3).

La giurisprudenza ha per di più ammessa la facoltà del datore di lavoro di scegliere gli invalidi da assumere negli elenchi formati dalle commissioni provinciali all'uopo nominate (4).

Le dette decisioni, tuttavia, limitano nel tempo tale facoltà essendo essa operativa solo se completamente e tempestivamente esercitata, e cioè prima della assegnazione *ex officio*. In senso contrario, invece, si è pronunciato il Trib. Milano (5), secondo il quale il detto diritto di scelta esiste eccezionalmente nei casi indicati dall'art. 14 della L. 29 aprile 1949, n. 264 (6).

(1) Cass. civ., 15 luglio 1955, 2272, in *Prev. soc.*, 1955, 959.

(2) D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222. — *Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private*. (Gazz. Uff. 17 novembre 1947, n. 264).

.....

ART. 4. — «Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro è costituita una Commissione presieduta dal dirigente dell'Ufficio e composta di due rappresentanti dell'associazione tra i mutilati ed invalidi del lavoro, di uno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

La Commissione dichiara l'idoneità al lavoro dei mutilati e degli invalidi, distinguendoli per categorie professionali, e ne cura il collocamento».

(3) Su questo punto, vedasi: Cass. pen., 27 gennaio 1951, in *Giust. pen.*, 1951, II, 636; Cass. pen., 14 giugno 1951, in *Giust. pen.*, 1951, II, 1309; Cons. Stato, V, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1951, I, 881; Cons. Stato V, 19 ottobre 1951, 906, in *Racc. giur. Cons. Stato*, 1951, 1190; Cass. pen., 7 luglio 1955, in *Giust. pen.*, 1956, II, 666.

(4) Cass. pen., 14 novembre 1949, in *Giur. it.*, 1950, II, 122; in *Riv. giur. lav.*, 1950, II, 334; Cass. pen., 17 dicembre 1954, in *Or. giur. lav.*, 1955, 262; in *Mass. giur. lav.*, 1955, 108; Trib. Savona, 7 gennaio 1953, in *Or. giur. lav.*, 1953, 552; App. Venezia 14 febbraio 1955, in *Giust. civ., Mass. app. Venezia*, 1955, 38; nonché precedentemente App. Venezia, 20 dicembre 1954, in *Or. giur. lav.*, 1955, 394, secondo cui, rappresentando l'assunzione obbligatoria di invalidi del lavoro una limitazione della libertà delle parti, essa va applicata con criterio restrittivo, in conseguenza da attribuire un diritto di scelta all'imprenditore in tutti i casi in cui la legge non lo esclude.

(5) Trib. Milano, 25 febbraio 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 233; Trib. Milano 14 luglio 1955, in *Or. giur. lav.*, 1955, 399.

(6) v. nota 3, pag. 103.

Nello stesso senso, si è espresso il Trib. Sondrio (1), considerando il meccanismo per cui gli invalidi sono iscritti in ruoli cronologici, da cui risulta una priorità tra più coaspiranti.

Un'ampia giurisprudenza ha riconosciuto che l'invalido, assegnato ad una determinata azienda da parte delle competente commissione provinciale, acquista un diritto soggettivo all'assunzione e può chiedere il risarcimento dei danni al datore di lavoro, in caso di rifiuto di assunzione da parte del datore stesso (2).

Il danno che il datore di lavoro inadempiente è tenuto a risarcire è dato dall'importo complessivo delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito in caso di assunzione, con detrazione degli eventuali vantaggi patrimoniali conseguiti in dipendenza della mancata assunzione (3).

(1) Trib. Sondrio, 18 agosto 1952, in *Foro it.*, 1953, I, 361, con nota di PROSPERETTI, *Sull'assunzione obbligatoria degli invalidi del lavoro*.

(2) Su questo punto vedasi: Cass., 12 luglio 1957, 2833; Cass. 10 ottobre 1956, 3458; Cass., 26 aprile 1956, 1267; Cass. pen., 17 giugno 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 109; Cass. civ., 3 marzo 1955, in *Foro it.*, 1955, II, 644; nonché in *Mass. giur. lav.*, 1955, 220, con nota di SERMONTI, *Sul preteso diritto soggettivo all'assunzione dell'invalido del lavoro*; Cass. civ., 18 giugno 1954, 2064, in *Mass. giur. it.*, 1954, 461; Pret. Cremona, 8 febbraio 1951, in *Foro it.*, 1951, II, 160; App. Napoli, 11 febbraio 1953, in *Mon. trib.*, 1953, 35; Trib. Milano, 25 febbraio 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 233; Trib. Sondrio, 18 agosto 1952, in *Foro it.*, 1953, I, 1361; nonché in *Foro pad.*, 1953, I, 437, con nota di BONOMO, *Diritto pubblico e diritto privato nelle norme sull'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro e di altre categorie di lavoratori*; Trib. Savona, 7 gennaio 1953, in *Or. giur. lav.*, 1953, 552; Trib. Verona, 30 giugno 1951, in *Or. giur. lav.*, 1953, 553; App. Catanzaro 22 giugno 1954, in *Cal. giud.* 1955, 24; Trib. Ancona, 11 febbraio 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 328; Trib. Matera, 31 luglio 1954, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1954, 651; Trib. Terni 13 agosto 1954, in *Or. giur. lav.*, 1955, 81; Trib. Firenze, 26 novembre 1954, in *Giur. tosc.*, 1955, I, 120; App. Venezia 20 dicembre 1954, in *Or. giur. lav.*, 1955, 394; App. Ancona, 18 maggio 1955, in *Giust. civ. mass. app. Ancona*, 1955, 15; App. Napoli, 15 giugno 1955, in *Giust. civ. mass. app. Napoli*, 1955, 56; Trib. Salerno, 19 gennaio 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 127, con nota di MAZZARELLI, *Ancora sull'assunzione obbligatoria degli invalidi del lavoro*, nonché, in *Dir. lav.*, 1956, II, 451, con nota di RICCIO, *Sull'assunzione obbligatoria di mutilati e invalidi del lavoro*; Trib. Pescara, 5 ottobre 1955, in *Riv. giur. umbro-abr.*, 1956, 233; App. Milano, 7 aprile 1955, in *Or. giur. lav.*, 1955, 395; App. Napoli, 13 giugno 1955, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1955, 978; App. Ancona, 27 febbraio 1957, *ibidem*, 1957, 701; App. Napoli, 4 marzo 1957, *ibidem*, 1957, 954.

(3) Cass., 10 ottobre 1956, 3458, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1957, 229; Cass. 12 luglio 1957, 2833, *ibidem*, 1957, 959; App. Ancona, 27 febbraio 1957, *ibidem*, 1957, 701; App. Napoli, 4 marzo 1957, *ibidem*, 1957, 954; App. Napoli, 15 giugno 1955, in *Giust. civ. Mass. app. Napoli*, 1955, 56; confr. App. Catanzaro, 22 giugno 1954, in *Cal. giud.*, 1955, 24; Trib. Terni, 13 agosto 1954, in *Or. giur. lav.*, 1955, 81; App. Ancona, 26 gennaio 1955, in *Or. giur. lav.*, 1955, 81.

Nessun risarcimento può, invece, pretendere il designato in caso di revoca, da parte della Commissione competente, del provvedimento di assegnazione, prima della scadenza del termine prefisso alla ditta assegnataria (1).

La Cass. ha, infine, dichiarata la inammissibilità della fissazione di un periodo di prova per i rapporti di lavoro insorti in seguito all'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi di lavoro. Pertanto, i diritti e i doveri inerenti allo svolgimento dei rapporti suddetti vengono ad assumere immediatamente, sin dal primo momento, la forma definitiva (2).

58. - Mutilati e invalidi di guerra.

Come già dopo il primo conflitto mondiale, così al termine dell'ultima guerra, varie disposizioni legislative hanno regolato l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

La giurisprudenza ha avuto occasione di esaminare particolarmente le norme dei D.L.L. 4 agosto 1945, n. 453 (3) e n. 467 (4), 14 febbraio 1946, n. 27 (5), 5 marzo 1946, n. 81 (6), 3 settembre 1947, n. 885 (7), nonché della L. 3 giugno 1950, n. 375 (8), innovativa in materia.

Anche per il concetto di invalidi è stata sottoposta a frequenti interpretazioni la definizione legislativa secondo la quale sono invalidi di guerra coloro che, durante l'effettivo servizio militare, siano divenuti invalidi a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra o, comunque, per un fatto di guerra.

(1) Cass., 3 ottobre, 1957, 3587 in *Giust. civ. mass.*, 1957, 1346.

(2) Cass., 1° ottobre 1955, 2742, in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 17, con nota di CATALDI, *L'assunzione obbligatoria e la risoluzione del rapporto dei mutilati e invalidi del lavoro.*

(3) D. L. L. 4 agosto 1945, n. 453. — *Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private.* (Gazz. Uff. 21 agosto 1945, n. 100).

(4) D. L. L. 4 agosto 1945, n. 467. — *Estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione.* (Gazz. Uff., 25 agosto 1945, n. 102).

(5) D. L. L. 14 febbraio 1946, n. 27. — *Norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private.* (Gazz. Uff., 22 febbraio 1946, n. 45).

(6) D. L. L. 5 marzo 1946, n. 81. — *Nuove disposizioni sulla assunzione obbligatoria dei reduci, nelle aziende private.* (Gazz. Uff. 15 marzo 1946, n. 63).

(7) D. L. C. P. S. 3 settembre 1947, n. 885. — *Estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici in favore dei reduci.* (Gazz. Uff. 19 settembre 1947, n. 215).

(8) L. 3 giugno 1950, n. 375. — *Riforma della L. 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.* (Gazz. Uff. 28 giugno 1950, n. 146; v. avv. rett. Gazz. Uff. 14 settembre 1950, n. 211).

Il Cons. di Stato ha precisato (1), che si possono considerare operazioni indirettamente connesse con la guerra quelle attività sussidiarie che comunque concorrano all'esito del conflitto e non i fatti che, come un'investimento automobilistico occorso nelle retrovie, durante il periodo di prigionia, non hanno rapporto di dipendenza con la guerra.

La predetta L. del 1950 (2) ha esteso ai mutilati e invalidi per servizio i benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra, fra cui quello della assunzione obbligatoria. Tuttavia, l'invalido di guerra deve essere preferito a quello per servizio (3).

Naturalmente, anche a proposito degli invalidi di guerra va ricordato quanto affermato per gli invalidi del lavoro, e cioè che il collocamento obbligatorio non si applica agli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa. Tale idoneità può essere contestata soltanto con le modalità e gli accertamenti previsti dalla L. 21 agosto 1921, n. 1312 (4) (5).

È, inoltre, intuitivo presupposto dei benefici concessi dalla legge agli invalidi lo stato di disoccupazione involontaria degli stessi (6).

Per determinare il detto stato di disoccupazione involontaria, occorre riferirsi al momento nel quale l'invalido aspirante ad un posto chiede a suo favore l'applicazione dei benefici di legge, e cioè rilevare se egli ha cessato dall'ultimo impiego per motivi indipendenti dalla propria volontà (7).

Anche nel caso di omessa assunzione di invalidi di guerra, il datore di lavoro inadempiente commette reato. È precisamente, secondo la Cass. (8) si tratta di reato permanente, protraendosi l'attività antigiuridica del contravventore ininterrottamente fino all'adempimento del relativo obbligo o alla sentenza di condanna.

Va, infine, notato che il beneficio dell'invalido ad essere assunto non gli garantisce la stabilità dell'impiego, potendo quest'ultimo essere risolto

(1) Cons. Stato, IV, 24 aprile 1953, 469, in *Foro Amm.*, 1953, I, 1, 399.

(2) v. nota 8, pag. 146.

(3) Così, Cons. Stato, *ad plen* 26 ottobre 1953, 5, in *Foro amm.*, 1953, I, 1, 492; conf. Cons. Giust. Amm. Reg. Sicil., 26 luglio 1952, in *Giur. Sic.*, 1953, IV, 5.

(4) L. 21 agosto 1921, n. 1312. — *Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private.* (Gazz. Uff., 3 ottobre 1921, n. 232).

(5) Vedasi Cons. Stato, V, 27 novembre 1951, 906 in *Racc. compl.*, 1951, 1190.

(6) Cons. Stato, V, 7 aprile 1951, n. 322, in *Racc. compl.*, 1951, 353; Cons. Stato I, 1^o luglio 1952, n. 1080, in *Min. Tesoro*, Cons. Stato, 1953, I, 82; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 5 luglio 1954, 115, in *Dir. pubbl. reg. sic.*, 1954, 144; e in Cons. Stato, 1954, I, 806; Cons. Stato V, 18 febbraio 1955, 249, in *Foro Amm.*, 1955, I, 2, 171.

(7) Così Cons. Stato, V, 6 febbraio 1954, 151; Cons. Stato, 1954, I, 151.

(8) Cass. pen., 27 ottobre 1951, in *Giust. pen.*, 1952, II, 202, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 180.

per le ordinarie cause di cessazione. Eliminata la presenza dell'invalido, rinasce il dovere del datore di lavoro di altra assunzione di altro invalido (1).

59. - Reduci.

La giurisprudenza si è spesso pronunciata anche in merito all'assunzione obbligatoria dei reduci della guerra ed assimilati, disciplinata da varie disposizioni legislative, fra cui quelle in precedenza indicate.

La detta assunzione obbligatoria nelle aziende private si riferisce solo a quei reduci - o categorie assimilate - che, all'atto dell'entrata in vigore del D.L.L. 4 agosto 1945, n. 453 (2), non abbiano ancora trovato lavoro e siano sprovvisti dei mezzi indispensabili al mantenimento proprio e delle proprie famiglie (3).

Sono esclusi, fra gli altri, coloro che si siano allontanati dall'Italia per evitare persecuzioni, riparando in Svizzera ed ivi siano stati internati per misura precauzionale (4).

Inoltre, ai sensi del D.L.L. 14 febbraio 1946, n. 27 (5), debbono ritenersi esclusi dal beneficio della riassunzione gli impiegati in prova, ma non quelli straordinari. Così il Trib. Napoli (6), secondo il quale la precarietà del lavoro non è motivo che la legge abbia preso in considerazione ai fini dell'esclusione del diritto di riassunzione.

L'obbligo di assunzione o riassunzione di reduci derivante dal D.L.L. suindicato (5) si riferisce alle aziende private. In conseguenza, l'App.

(1) Cass., 28 dicembre 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 430; Cass., 13 aprile 1957, *ibidem*, 1957, II, 295; App. Aquila 9 gennaio 1951, in *Riv. giur. abr.*, 1951, 135; Trib. Torino, 24 marzo 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 102; App. Torino, 6 giugno 1955, in *Giust. civ.*, *Mass. App.* 1955, 23.

(2) v. nota 3, pag. 146.

(3) Così Cass., 6 giugno 1951, 1483, in *Dir. lav.*, 1951, II, 463; Cass., II, 3 agosto 1951, n. 2351, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 360; Cass. civ., 29 luglio 1953, 2584, in *Mass. giur. it.*, 1953, 559; App. Lecce 23 luglio 1953, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1954, 63.

(4) Cass. pen., 12 maggio 1951, in *Giust. pen.*, 1951, II, 1170.

(5) *D.L.L. 14 febbraio 1946, n. 27. — Norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria di reduci nelle aziende private.* (Gazz. Uff. 22 febbraio 1946, n. 45).

.....
ART. 3. — «Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche agli impiegati i quali, a norma dell'art. 31 della L. 10 giugno 1940, n. 653, siano stati assunti in sostituzione dei richiamati.

Nei confronti del personale indicato nel comma precedente la riassunzione nei casi e ai sensi dell'art. 1, è disposta anche in caso di richiamo alle armi per esigenze di guerra ».

(6) Trib. Napoli, 3 marzo 1950, in *Trib. giur. lav.*, 1950, II, 360.

Catania (1) ne ha escluso l'applicazione nei confronti dei consorzi agrari prima del D.L. 7 maggio 1948, n. 1235 (2), quando, cioè, i detti consorzi avevano natura pubblicistica.

Per le società concessionarie delle ferrovie secondarie, l'assunzione o riassunzione obbligatoria dei reduci è regolata dal D.L.C.P.S. 14 gennaio 1947, n. 41, il cui art. 5 (3) garantisce al personale assunto o riassunto il mantenimento in servizio almeno per un anno. Tale termine — come ha ricordato la Cass. (4) — non è stato ulteriormente prorogato, a differenza di quanto è avvenuto per le aziende private. Secondo la stessa Cass. (5), l'art. 4, 3° c. del più volte citato D.L.L. n. 27 del 1946 (6), stabi-

(1) App. Catania, 20 giugno 1949, in *Mass. giur. lav.*, 1949, 121.

(2) D. L. 7 maggio 1948, n. 1235. — *Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari*. (Gazz. Uff. 16 ottobre 1948, n. 242, suppl. ord.).

(3) D. L. C. P. S. 14 gennaio 1947, n. 41. — *Estensione ai servizi di trasporto in concessione del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, recante norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni*. (Gazz. Uff. 4 marzo 1947, n. 52).

.....

ART. 5. — « Il personale assunto o riassunto ai sensi degli artt. 1 e 3 del presente decreto deve essere mantenuto in servizio almeno per un anno, salvo i casi di licenziamento previsti dalle norme relative al trattamento del personale dei servizi pubblici di trasporto.

Per la durata del periodo stabilito nel comma precedente, in caso di licenziamento, il personale contemplato nel comma stesso deve essere sostituito con altro personale che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3 e all'art. 4 del presente decreto.»

(4) Cass., 3 agosto 1951, 2351, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 72; in *Mass. giur. lav.*, 1952, 122.

(5) Cass., III, 13 aprile 1948, 536, in *Mass. lav.*, 1944-52, 220, 2.

(6) D. L. L. 14 febbraio 1946, n. 27. — *Norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private*. (Gazz. Uff. 22 febbraio 1946, n. 45).

.....

ART. 4. — « Entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, le aziende private, che al 31 dicembre 1945 occupavano almeno dieci dipendenti, sono tenute ad assumere reduci della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, partigiani combattenti e deportati ed ex internati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, in misura del 5 per cento dei dipendenti in servizio al 31 dicembre predetto.

L'assunzione, da effettuarsi in ragione di uno per ogni venti dipendenti in servizio o frazione di venti superiore a nove, è disposta in favore di coloro che siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per il mantenimento proprio o delle famiglie con essi conviventi.

Nel computo della percentuale stabilita nel 1° comma si tiene conto:

1°) del personale riassunto a norma degli artt. 1 e 3 del presente decreto;

2°) del personale che abbia le qualifiche indicate nel 1° comma del presente articolo e che sia stato assunto in servizio dall'azienda anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Non sono computate nella percentuale di cui al 1° comma le riassunzioni disposte in dipendenza delle norme che assicurano la conservazione del posto ai richiamati alle armi ».

lisce che, nel computo della percentuale per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private, deve tenersi conto di quelli assunti anteriormente alla entrata in vigore del decreto medesimo. Tale principio, secondo una decisione della Cass. (1), deve essere applicato anche nel caso in cui il Prefetto, avvalendosi della facoltà conferitagli con il D. L. L. 5 marzo 1946, n. 81 (2), elevi la misura della percentuale sino ad un massimo del 10 %.

La giurisprudenza, anche a proposito dei reduci, ha esaminato se le disposizioni in esame diano vita a favore del reduce stesso ad un diritto soggettivo vero e proprio all'assunzione o alla riassunzione. Per la negativa si è espressa ripetutamente la Cass. considerando il diritto di libera scelta negli elenchi dei reduci spettante ai datori di lavoro, con l'osservanza delle norme di cui ai cennati decreti.

Quindi, secondo la Cass., la tutela giuridica che, da dette norme può derivare ai reduci, è soltanto quella mediatamente assicurata dalle sanzioni penali stabilite contro i datori di lavoro e all'attività di vigilanza demandata agli organi tecnici della amministrazione statale (3).

60. - Altri casi.

La giurisprudenza si è anche occupata di molti altri casi di assunzioni o riassunzioni obbligatorie.

A titolo di esemplificazione, si può ricordare la decisione della Cass. (4) secondo la quale, in base al R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9 (5), devono essere riassunti in servizio tutti gli ebrei, che fossero stati privati dei loro posti, per effetto delle leggi razziali; ed in particolar modo, i dipendenti ebrei licenziati dalle imprese private di assicurazione, o dalle aziende private, in genere, aventi, alla loro dipendenza, più di cento prestatori di opera (6).

(1) v. nota 5, pag. 149.

(2) v. nota 6, pag. 146.

(3) Così, Cass. civ., 23 novembre 1954, 4293, in *Mass. giur. it.*, 1954, 970; Cass. civ. 12 aprile 1956, in *Mass. giur. it.*, 1956, 236; *Contra*: precedentemente, App. Napoli, 9 ottobre 1951, in *Mon. Trib.*, 1952, 117.

(4) Cass. II, 24 gennaio 1948, 96, in *Foro it.*, 1948, I, 192.

(5) R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9. — *Riammissione in servizio degli appartenenti alla Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, di aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici.* (Gazz. Uff. 15 gennaio 1944, n. 2, serie speciale).

(6) Conf. App. Firenze, 21 gennaio 1950, II, 208; in *Giur. it.*, 1951, II, 2, 99, con nota di ICHINO, *Ancora in tema di riassunzione in servizio di dipendente licenziato per motivi razziali.*

Tale obbligo — come è ovvio — sussiste sempre che, nel frattempo, non abbiano interferito altre cause atte a legittimare, per sè sole, la esclusione di continuità del rapporto impiegatizio (1), e sempre che il licenziamento non avvenne in base alle facoltà puramente discrezionali del datore di lavoro, ma per un preciso obbligo stabilito dalle leggi razziali (2).

Disposizioni analoghe sulla riassunzione di licenziati per motivi politici, la cui sussistenza è stabilita dalle commissioni provinciali per la epurazione. Pertanto, il datore di lavoro che, nonostante la pronuncia favorevole della competente commissione, rifiuta di far luogo alla riassunzione del lavoratore, risponde verso quest'ultimo di tutti i danni causati dal proprio illegittimo comportamento (3).

Questa ultima decisione aggiunge che l'importo del detto risarcimento deve essere necessariamente diminuito delle somme che il prestatore non riassunto abbia realizzato altrimenti, usufruendo della libertà derivatagli dalla mancata assunzione.

La giurisprudenza si è anche occupata dell'obbligo di assunzione di lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare. Detto obbligo — stabilito dal D.L. 15 aprile 1948, n. 538 (4) — riguarda le sole case di cura sanatoriale, con esclusione di quelle generiche, anche se aventi reparti per tubercolotici (5).

Secondo il Trib. Roma (6), la norma dell'art. 2 del detto decreto (4) non limita in alcun modo, cessato il periodo di comporta per malattia, la facoltà del datore di lavoro di recedere *ad nutum* dal rapporto.

(1) Così Cass., II, 16 luglio 1951, 1985, in *Mass. lav.*, 1944-52, 179,8; App. Napoli 17 settembre 1952, in *Dir. e giur.*, 1952, 453.

(2) Cass., II, 29 luglio 1950, 2194, in *Foro it.*, 1950, I, 1193.

(3) Trib. Roma, 13 settembre 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 18; Conf. Cass. 6 giugno 1951, 1431, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 463.

(4) D. L. 15 aprile 1948, n. 538. — *Avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare*. (Gazz. Uff., 29 maggio 1948, n. 123).

.....

ART. 2. — «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le norme o clausole di qualunque natura, anche se previste da disposizioni legislative o regolamentari, le quali vietino o comunque limitino l'assunzione o la riassunzione in servizio di lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare».

(5) Così Cons. Stato, 17 dicembre 1948, 1165, in *Riv. amm.* 1950, 367.

(6) Trib. Roma, 22 ottobre 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 266.

SEZIONE III. — PROVA DELL'ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA.

61. — Mezzi di prova.

Quanto alla prova dell'assunzione e, in genere, alla prova della formazione del contratto di lavoro, non vi sono forme vincolate, né limitazioni al diritto di prova.

In tali sensi, l'App. Cagliari (1) ha ricordato che l'esistenza di un rapporto di lavoro può essere desunta da qualunque mezzo di prova; non ne rimane escluso il contenuto del libretto di lavoro, cui però non può riconoscersi alcun valore decisivo. Ciò, specialmente se concorrono elementi contrastanti. Non può, comunque, ritenersi confessione vincolante in quanto, in relazione al suo rilievo nei rapporti assicurativi, può al massimo considerarsi dichiarazione fatta a terzi e, pertanto, liberamente apprezzabile dal giudice. Ciò, in uniformità ai limiti probatori riconosciuti al libretto di lavoro anche dalla Cass. (2).

È stato, invece, ovviamente escluso che l'inadempimento di obblighi previdenziali ed assicurativi possa essere prova negativa per l'esistenza della assunzione e della conseguente formazione del contratto di lavoro (3). A sua volta, è stata ritenuta prova positiva sufficiente a dimostrazione di tale esistenza, il certificato dell'Ispettorato del lavoro relativo ad inosservanza di norme previdenziali.

62. — Definizione del periodo di prova.

La norma codificata nell'art. 2096 C.C. (4) consacra legislativamente quanto in precedenza disposto da numerose disposizioni di regolamentazione collettiva contrattuale. Essa disciplina l'istituto del rapporto in prova senza darne, però, esplicita definizione.

(1) App. Cagliari, 14 febbraio 1955, in *Mass. riv. dir. civ.*, 1955, 155.

(2) Cass., 31 luglio 1952, 2457, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 521.

(3) Cass. civ., 11 ottobre 1955, 3001, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 487.

(4) C.C. ART. 2096. — *Assunzione in prova*. «Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se, però, la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro ».

Quest'ultima è fissata dalla giurisprudenza, la quale, sul rapporto in esame, ha raggiunto orientamenti alquanto univoci. Essa ha ritenuto, con pronunzie varie del Supremo Collegio, che il patto di prova è diretto ad attuare un esperimento attraverso il quale entrambe le parti possono saggiare la reciproca convenienza del contratto.

Il datore di lavoro può accertare la capacità e le qualità del prestatore di lavoro in relazione alle mansioni per le quali è assunto ed alla retribuzione che gli è corrisposta, mentre il prestatore, a sua volta, può rendersi conto della prestazione che gli viene richiesta e delle condizioni alle quali il rapporto si svolge (1).

Durante il periodo di prova, predisposto ai particolari effetti di un preventivo accertamento di capacità, i controlli sono normalmente più intensi e le direttive più costanti, cosicché il dipendente assume le iniziative inerenti al proprio grado, solo quando gli esperimenti siano stati favorevoli (2).

Il contratto di lavoro in prova è stato, talvolta, considerato come sottoposto alla condizione sospensiva del buon esito della prova (3) e, talvolta, come contratto a termine, sia pure incerto (4).

63. - Campo di applicazione.

In linea di principio, il legislatore ha consentito all'autonomia delle parti l'inserzione del patto di prova in tutti i rapporti di lavoro, siano essi a tempo determinato o indeterminato (5).

Vi sono, però, affermate dalla giurisprudenza, talune incompatibilità all'apposizione stessa, desunte dalla speciale natura del rapporto o da determinate condizioni soggettive del lavoratore. Così, ad esempio, è stata ritenuta incompatibile la clausola di prova con il rapporto di lavoro stipulato a norma del D.L.C.P.S., n. 1222 del 1947 (6) con mutilati ed invalidi.

La Cass., infatti, ha affermato, la inconciliabilità di tale patto con la natura coattiva dell'assunzione e, in conseguenza, ha ritenuto che gli obblighi inerenti allo svolgimento vengono in tali casi ad avere carattere definitivo fin dal primo momento (7).

(1) Cass. civ., 5 novembre 1955, 2602, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1956, 1416.

(2) App. Milano, 15 aprile 1955, in *Riv. dott. comm.*, 1955, 323.

(3) Cass., 5 novembre 1955, 3602, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 282.

(4) Trib. Napoli, 15 giugno 1954, in *Dir. e giur.*, 1955, 168.

(5) App. Milano, 23 novembre 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 303.

(6) v. nota I, pag. 143.

(7) Cass., 26 marzo 1956, 909; Cass., 26 aprile 1956, 1267 in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 490; Cass., 14 giugno 1957, 2242 in *Mass. riv. dir. lav.*, 1957, 702; Cass., 1° ottobre 1955, 2742, in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 17 con nota di CATALDI, *L'assunzione obbligatoria e la risoluzione del rapporto dei mutilati e invalidi del lavoro.*

L'assunzione in prova è stata, in passato, ritenuta incompatibile anche con il contratto di tirocinio (1).

Tale indirizzo giurisprudenziale è, però, superato dalla esplicita norma contenuta nell'art. 9 della vigente L. n. 25 del 1955 sulla disciplina dell'apprendistato (2), la quale prevede anche per tale fattispecie la possibilità di periodo di prova della durata massima di due mesi. Interessante indagine è stata fatta, altresì, in relazione alle interferenze tra la natura provvisoria del rapporto in prova ed il principio di conservazione fissato da leggi speciali, ad esempio, da quelle sulla maternità.

È noto, ad esempio, che, per l'art. 3 della L. 26 agosto 1950, n. 860 (3), è previsto il divieto di licenziamento delle lavoratrici gestanti e delle madri fino al compimento del primo anno di vita del figliuolo. L'interpretazione giurisprudenziale è stata nel senso della incompatibilità di tale conservazione nel caso di rapporto in prova, affermando che in quest'ultima ipotesi non viene risolto un rapporto perfetto e, quindi, non viene delusa una diversa aspettativa, in quanto essa deve pur sempre ritenersi limitata da condizione sospensiva (4).

(1) Trib. Roma, 21 maggio 1951, in *Tem. rom.*, 1952, 44.

(2) L. 19 gennaio 1955, n. 25. — *Disciplina dell'apprendistato*. (Gazz. Uff. 14 febbraio 1955, n. 36).

.....

ART. 9. — «Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'art. 2096 del C.C. e non potrà eccedere la durata di due mesi.»

(3) L. 26 agosto 1950, n. 860. — *Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri*. (Gazz. Uff. 3 novembre 1950, n. 253).

.....

ART. 3. — «Le lavoratrici di cui all'art. 1 non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine del periodo di interdizione del lavoro previsto dall'art. 5, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Tale divieto non si applica nel caso:

a) di colpa da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alle lavoratrici alle quali è applicabile il divieto stesso».

(4) Così Trib. Milano, 20 febbraio 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 405, con nota di BRANCA, *Sull'applicabilità al periodo di prova delle disposizioni relative al rapporto di lavoro definitivo*.

64. — Prova scritta.

La determinazione di un periodo di prova deve risultare da atto scritto (art. 2096 C.C.) (1). Pertanto, in tali sensi va ritenuta vincolata la forma di tale clausola, e ciò all'evidente scopo di rendere il più inequivocabile possibile l'accertamento della sua esistenza e della sua durata (2).

È, però, lasciato all'autonomia individuale la scelta delle modalità di tale scritto e la giurisprudenza del Supremo Collegio ha in proposito finanche ritenuto non necessaria la contestualità della scrittura con il momento dell'assunzione. È incontrovertito però che, ove il patto di prova abbia forma diversa da quella scritta si ritiene che il prestatore di lavoro sia stato assunto definitivamente e senza periodo di prova (3).

La necessità della prova scritta rappresenta, quindi, nell'ipotesi in esame, uno dei casi di forma vincolata o necessaria in contrapposto alla libertà di forma che nel diritto del lavoro costituisce la regola.

La relazione ministeriale nel C.C. al libro del lavoro ricorda che l'indirizzo della Cass. è nel senso di ritenere l'atto scritto necessario non per l'esistenza del negozio ma solamente per la prova di esso. Ciò in contrasto con l'orientamento dottrinario che propende per il suo valore *ad substantiam*.

65. — Durata.

La durata del periodo di prova, nella sua misura massima, è normalmente fissata dalla regolamentazione contrattuale collettiva. Una tale limitazione, differenziata a seconda delle tre classi impiegatizie, era fissata dall'art. 4 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (4). Essa, però, non è riprodotta nel vigente art. 2096 C.C. (1).

(1) v. nota 4, pag. 152.

(2) App. Milano, 15 aprile 1955, in *Riv. dir. comm.*, 1955-323.

(3) App. Venezia, 11 luglio 1955, in *Or. giur. lav.*, 1955, 306; App. Messina, 5 novembre 1957, in *Giust. civ. Mass. App.*, 1957, 45; Trib. Milano, 31 maggio 1957, in *Riv. dottori comm.*, 1957, 515; App. l'Aquila, 31 maggio 1950, in *Riv. giur. Abbr.*, 1950, 291.

(4) R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825. — *Disposizioni relative al contratto d'impiego privato*. (Gazz. Uff. 22 novembre 1924, n. 273).

.....

ART. 4. — « Ove sia stato stipulato all'atto dell'assunzione dell'impiegato un periodo di prova, questo dovrà risultare da atto scritto.

Parimenti dovrà risultare da atto scritto l'assunzione che venga fatta con prefissione di termine.

In mancanza di atto scritto l'assunzione si presume fatta a tempo indeterminato.

Ne consegue che, per l'art. 98 C.C. (1) - disposizioni di attuazione - (1) e, limitatamente al rapporto di lavoro impiegatizio, deve tuttora ritenersi in vigore la indicata norma del R.D.L. del 1924 (2).

È stata presentata all'esame della giurisprudenza la possibilità di proroga del termine originariamente prestabilito. Il quesito è stato risolto concordemente nel senso della possibilità di proroga entro il periodo massimo consentito. Per la prova, va rilevato il rigore seguito dalla giurisprudenza nella repressione dei tentativi di elusione del detto termine massimo. (3).

È stata ancora ritenuta in contrasto col precetto dell'art. 2096 C.C. (4) la clausola di c.c.l. che prevedeva tale possibilità di proroga (5). Anche il Cons. di Stato, in relazione al pubblico impiego, ha ritenuto la possibilità di rinnovazione del termine entro i limiti massimi previsti ed aggiungendo che, nel caso di avvenuta proroga, il giudizio sulla condotta del dipendente va riferito a tutto il periodo e non solo a quello prorogato (6).

Il periodo di prova non può in nessun caso superare:

- mesi 6 per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti;
- mesi 3, per tutte le altre categorie di impiegati.

Durante il periodo di prova la risoluzione del contratto d'impiego ha luogo in qualunque tempo senza preavviso o indennità.

Il servizio prestato durante il periodo di prova seguito da conferma, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio ».

(1) C.C. (*Disp. attuaz. e trans.*) ART. 98. — « Nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'impresa, in mancanza di norme corporative o di usi più favorevoli, per quanto concerne il trattamento cui ha diritto l'impiegato nei casi d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, la durata del periodo feriale, del periodo di preavviso, la misura dell'indennità sostitutiva di questo e l'ammontare dell'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto, si applicano le corrispondenti norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562.

Le richiamate norme si applicano altresì ai rapporti d'impiego dei dipendenti di enti pubblici, anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi o regolamenti speciali, nonché ai rapporti d'impiego non inerenti all'esercizio di un'impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi più favorevoli al prestatore di lavoro ».

(2) v. nota 1, pag. 114.

(3) Pret. Torino, 5 agosto 1950, in *Dir. lav.*, 1951, II, 184 con nota di LAVAGNINI, *Deroga in pejus ai c.c.l.*

(4) v. nota 4, pag. 152.

(5) Art. 2 c.c.l.n. dirigenti aziende industriali; v. Trib. Milano, 14 novembre 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 22; nonché App. Milano, 23 novembre 1956, in *Dir. Lav.*, 1957, II, 115.

(6) Cons. Stato, V, 26 novembre 1955, 1412, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1956, 341.

66. - Fine del periodo di prova.

Sono state, infine, oggetto di esame della giurisprudenza anche le soluzioni possibili per la cessazione del rapporto in prova; e ciò sia durante l'espletamento di esso, sia al termine del prestabilito periodo.

Nel corso del rapporto in prova, è stato ritenuto il rispettivo obbligo dei contraenti di prestare la prova e di consentire che essa sia prestata, nonché la facoltà reciproca di risolvere il rapporto stesso senza preavviso e indipendentemente dall'esistenza o meno di giusta causa. Secondo una recente decisione, l'agente in prova, invece, ha un diritto soggettivo ad essere mantenuto in servizio fino alla scadenza del periodo di prova, salvi i casi e le forme di esonero tassativamente previsti (1).

Al termine del periodo di prova, le due soluzioni possibili - e, cioè, la prosecuzione del rapporto o la sua definitiva interruzione - sono state anch'esse vagliate dalla giurisprudenza, la quale ha ritenuto nel primo caso operarsi conversione in rapporto ordinario con decorrenza *ex tunc*, e la possibilità di tale unificazione anche se le condizioni definitive siano diverse da quelle originarie o, comunque, attuate durante il periodo di prova (2).

Per il caso di non conferma, si è presentato, invece, l'indagine sul se il risultato positivo della prova crei o meno diritto soggettivo al sorgere del contratto ordinario. La giurisprudenza si è pronunciata in senso negativo, escludendo anche l'obbligo della motivazione della non conferma ed aggiungendo che tale soluzione è seguita nell'interesse del lavoratore, il quale potrebbe vedere dalla motivazione stessa compromessa la possibilità di successiva sistemazione (3).

Fanno, in proposito, eccezione alcuni speciali rapporti nei quali la non conferma è invece subordinata al verificarsi di giusta causa. Così la giurisprudenza ha ricordato il rapporto di lavoro ferroviario disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (4), secondo il quale per il personale

(1) Cass., 22 maggio 1957, 1849, in *Giust. civ. mass.*, 1957, 724.

(2) Cass., sez. II, 5 novembre 1955, 3602, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1956.

(3) Cons. Stato, IV, 10 maggio 1955, 332, in *Mass. riv. lav.*, 1955, 382.

(4) R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. — *Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico, economico del personale delle ferrovie, tramvie, e linee di navigazione interne in regime di concessione.* (Gazz. Uff. 9 marzo 1931, n. 56).

ALL. A. — *Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.*

.....
Reg. ART. 13. — « Gli agenti in prova sono obbligati ad acquistare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati ed a soddisfare lodevolmente agli esperimenti prescritti, entro un conveniente periodo di tempo.

vige parziale garanzia di stabilità e in conseguenza, l'esonero verificatosi al termine del periodo di prova e fuori dei casi espressamente prescritti dalla legge lede il diritto soggettivo del lavoratore, valutabile e tutelabile dal magistrato ordinario (1).

Recentemente il Supremo Collegio (2) ha ritenuto che il giudizio di idoneità, di cui all'art. 13 del Reg. (all. A) all'indicato R.D. (3) costituisce semplicemente un atto impeditivo del passaggio in pianta stabile dell'agente in prova. Pertanto, la comunicazione del giudizio di inidoneità non ha per effetto la cessazione automatica del rapporto di lavoro, per la quale è, altresì, richiesto l'esonero - di cui al successivo art. 14 (4) - come distinto e ulteriore atto di volontà.

Tale periodo di tempo è computato anche se prestato anteriormente al presente regolamento e non può essere superiore nel complesso:

- a) per le ferrovie, a due anni di effettivo servizio;
- b) per le tramvie e per i servizi di navigazione, ad un anno di effettivo servizio.

Il periodo di prova nei limiti suindicati va compiuto anche quando nel periodo stesso intervenga una assegnazione a mansioni di grado superiore a quello precedentemente affidato all'agente.

L'azienda ha facoltà, in casi eccezionali, di prolungare, a richiesta dell'agente, la durata della prova per un ulteriore periodo che in ogni caso non deve superare la metà dei termini di cui alle lettere a) e b).

Superato il prescritto periodo di prova, il personale viene nominato in pianta stabile con deliberazione del direttore dell'azienda, da comunicarsi, entro un mese dalla scadenza del periodo stesso, agli interessati con regolare partecipazione scritta. Analoga partecipazione, entro lo stesso termine, deve essere fatta agli agenti che, per deliberazione del Direttore, siano giudicati non idonei al passaggio in pianta stabile.

Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del Direttore l'agente s'intende nominato stabile con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di prova ».

(1) Cass., II, 31 marzo 1955, 946, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1955, 201.

(2) Cass., 22 maggio 1957, 1849, in *Giust. civ. Mass.*, 1957, 724.

(3) v. nota 4, pag. 157.

(4) R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. — *Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.* (Gazz. Uff. 9 marzo 1931, n. 56).

ALL. A. — *Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle Ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.*

.....

Reg. ART. 14. — « Gli agenti in prova possono venire esonerati dal servizio, con deliberazione motivata del Direttore, da comunicarsi al circolo ferroviario di ispezione competente:

- a) qualora non abbiano conseguita la voluta idoneità al posto cui sono assegnati;

È stato anche esaminato se, in caso di assunzione definitiva, questa debba avvenire esclusivamente alle condizioni previste e pattuite all'atto dell'assunzione in prova. La Cass. ha, in proposito, ritenuta la possibilità della modifica anche *in pejus* delle condizioni; e ciò proprio ricordando il valore di saggio conferito alla prova, la quale può portare alla convenienza di un contratto futuro a condizioni diverse da quelle originariamente previste (1).

b) se, durante il periodo di prova, abbiano dimostrato, per la natura o la frequenza di mancanze anche lievi, di non possedere qualità soddisfacenti per un regolare disimpegno del servizio;

c) per imperfezioni fisiche permanenti che, a giudizio dei sanitari dell'azienda, li rendano non idonei al disimpegno del proprio servizio, salva all'agente la facoltà di chiedere un nuovo accertamento dell'inabilità, nei modi e termini previsti dall'art. 29;

d) nei casi in cui le mutate condizioni del servizio esigano una diminuzione di personale, quando non vi sia modo di conferire all'agente attribuzioni equivalenti in altri rami del servizio, o, consensualmente, anche di grado inferiore.

In dipendenza dell'esonero si corrisponde, nei casi sopraindicati, un compenso pari ad un mese di stipendio o paga per ogni anno di servizio prestato, calcolando proporzionalmente le frazioni di anno ».

(1) Cass. civ., 5 novembre 1955, 3602, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 282; Cass. 2 ottobre 1956, in *Dir. lav.*, 1957, II, 318.

CAPITOLO V.

COOPERATIVE DI MANO D'OPERA (*)

Sommarlo:

SEZ. I. — Natura giuridica. — 67. — *Nozione*. 68. — *Rapporti tra cooperative e soci*. 69. — *Oneri previdenziali*.

SEZ. II. — *Disciplina legislativa*. — 70. — *Limiti di applicabilità della disciplina sul collocamento*. — 71. — *Violazioni di legge*.

SEZIONE I. — NATURA GIURIDICA.

67. — *Nozione*.

La giurisprudenza, sia pure non molto frequentemente, si è occupata delle cooperative di mano d'opera.

Essa ha sostanzialmente precisato:

- a) la natura giuridica delle dette cooperative;
- b) la qualità dei rapporti tra le stesse ed i loro soci di lavoro;
- c) le responsabilità che essi assumono nei confronti della legislazione del lavoro ed in particolare di quella assistenziale e previdenziale;
- d) la differenza tra cooperative previste ed autorizzate dalla legge e quelle in frode alla stessa in quanto mediatrici di mano d'opera.

In relazione alla natura giuridica, il problema consiste nella precisazione delle compatibilità dell'elemento associativo inteso nel senso più lato, con l'elemento della subordinazione, la quale presuppone l'accollo del rischio alla parte verso la quale sussiste la subordinazione.

La Cass. si è pronunciata sull'argomento (1), ed ha puntualizzato che, nelle cooperative di lavoro, ogni socio svolge attività lavorativa a favore della società ricevendone mercede. Ha ancora precisato che, in questo scambio di prestazioni, può ben vedersi qualcosa di analogo a quanto avviene nel contratto di lavoro. Senonché — sempre secondo la detta decisione — tutto ciò non può condurre ad identificare i due rapporti, i cui elementi, di per sé, devono considerarsi distinti ed irversibili.

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura dell'avv. DOMENICO DE LUCA TAMAJO.

(1) Cass., 28 luglio 1951, 2188 con nota di FAVARA, *Le cooperative di lavoro ed i soci*, in *Giur. Compl. Cass. Civ.* 1951, 3, 324.

In applicazione di tale principio di esclusione di rapporto vero e proprio di lavoro subordinato, la Cass., con la detta decisione, ha ritenuto compromettibili ad arbitri le relative vertenze, non ostandovi l'art. 808 C. P. C. (1) che fa riferimento a lavoro subordinato.

68. - Rapporti tra cooperative e soci.

In merito ai rapporti che vengono a crearsi tra cooperativa e soci, la stessa decisione ha ancora precisato che il socio il quale presta un suo lavoro personale a favore della cooperativa di cui fa parte, pur soddisfacendo in questo modo un proprio interesse, mira principalmente con la sua cooperazione a far raggiungere all'ente lo scopo sociale per il quale questo è sorto, e che, rappresentando lo scopo comune di tutti i soci, è anche lo scopo di quel complesso rapporto giuridico che così viene a istituirsi tra l'ente cooperativo ed i suoi componenti.

Per la identificazione nei detti rapporti di vero e proprio lavoro subordinato, sembra orientata l'App. Firenze (2) secondo la quale, non in ogni cooperativa di lavoro, il rapporto sociale vale ad escludere *in toto* l'esistenza di un rapporto di lavoro tra socio e cooperativa.

Più frequentemente, la giurisprudenza si è fermata ad esaminare il problema sotto il profilo dell'accertamento se la cooperativa, la quale crea al lavoratore l'occasione del lavoro, possa ritenersi vera e propria datrice di lavoro. Sull'argomento, si sono pronunziate decisioni varie, specialmente di giudici penali (3).

Da ultimo, l'App. L'Aquila (4) ha ritenuto che la cooperativa, nei rapporti interni, funge da procacciatrice di lavoro e non da imprenditrice, con la conseguenza che il socio della cooperativa di lavoro non può pretendere la retribuzione delle proprie prestazioni, finché non sia stato conseguito dalla impresa cooperativa, il prezzo delle opere compiute.

69. - Oneri previdenziali.

Ai fini degli obblighi previdenziali ed assicurativi, vanno particolarmente segnalate due decisioni della Cass.

(1) v. nota 2, pag. 44.

(2) App. Firenze, 28 marzo 1955, in *Or. Giur. Lav.*, 1955, 181, con nota.

(3) Vedasi: Cass. pen. 25 ottobre 1951, 2445, in *Riv. Dir. Lav.* 1952, II, 299; Cass. pen. 17 aprile 1952, in *Giust. Compl. Cass. Pen.* 1952, II, 408; Trib. Palermo, 8 giugno 1951, in *Inf. Soc.* 1951, 359; Trib. Potenza 12 giugno 1951, in *Dir. Lav.* 1951, II, 440; Trib. Alessandria 15 settembre 1951, in *Dir. Lav.* 1952, II, 442.

(4) App. L'Aquila 1 marzo 1957, in *Mass. Riv. Dir. Lav.*, 1957, 812.

La prima del maggio 1950 (1), secondo la quale i RR. DD. 7 dicembre 1924, n. 2270 (2) e 28 agosto 1924, n. 1422 (3) sono tuttora vigenti e, in base ai quali, le società cooperative devono ritenersi comprese tra i datori di lavoro e, pertanto, sono tenute al pagamento dei contributi sia principali che integrativi, nonché di quelli relativi al fondo di solidarietà nazionale. La seconda del febbraio 1951 (4), secondo cui le cooperative di lavoro, anche se di fatto, quando esercitano attività previste nell'art. 1 del R. D. 17 agosto 1935, n. 1765 (5), sono tenute ad assicurare i propri soci che attendono ai relativi lavori, perché le società stesse sono da

(1) Cass. pen. 9 maggio 1950, in *Giust. Pen.*, 1150, II, 1107.

(2) R. D. 7 dicembre 1924, n. 2270. — *Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.* (Gazz. Uff. 27 gennaio 1925, n. 21).

(3) R. D. 28 agosto 1924, n. 1422. — *Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.* (Gazz. Uff. 26 settembre 1924, n. 226).

(4) Cass. pen. 8 febbraio 1951, in *Dir. Lav.* 1952, II, 430.

(5) R. D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

ART. 1. — «È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette:

1°) ad opifici nei quali si fa uso di macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa;

2°) a prestare servizio presso macchine mosse da agente inanimato o presso apparecchi a pressione soggetti a sorveglianza o controllo ai sensi del R. D. L. 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella L. 16 giugno 1927, n. 1132, per il controllo della combustione, destinati a scopo industriale, commerciale o agricolo, escluso sempre il caso che le macchine o gli apparecchi siano destinati soltanto ad uso domestico.

L'assicurazione è inoltre obbligatoria, anche quando non ricorrano i casi di cui ai precedenti nn. 1 e 2, per le persone suindicate le quali siano addette ai lavori;

3°) di costruzione, manutenzione o demolizione edilizia, comprese le strade e le opere pubbliche, il bonificamento idraulico, le opere murarie e i drenaggi in galleria ricorrenti nelle sistemazioni delle frane o dei bacini montani, nonché di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;

4°) di costruzione, manutenzione o riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie, e al loro esercizio;

5°) di produzione, trasformazione o distribuzione di gas, acqua ed elettricità, comprese le aziende telefoniche e radiotelegrafiche; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;

6°) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;

7°) della navigazione marittima, lagunale, lacuale, fluviale e aerea eccettuato il personale di cui all'art. 34 del R. D. L. 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella L. 31 gennaio 1926, n. 753;

ritenersi enti distinti dai soci aventi vesti di datore di lavoro nei loro confronti.

L'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro è confermato anche da altre decisioni di merito; ad esempio una del Trib. La Spezia (1), secondo cui detto obbligo si applica nel solo caso di soci di cooperativa di produzione e lavoro e di società di fatto ad esse assimilabili per finalità e struttura (2).

Altre pronunzie, inoltre, hanno precisato, per le cooperative, l'esistenza o meno di obbligo di ulteriori adempimenti previdenziali o assistenziali. Così, per gli assegni familiari, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 (3) si è pronunziata affermativamente la Cass. (4), nonché il Trib. Alessandria (5).

8°) di produzione, trattamento e applicazione di materie esplodenti, infiammabili, corrosive e caustiche;

9°) di carico e scarico;

10°) della pesca esercitata con navi munite di carte di bordo o con galleggianti azionati da macchine di potenza superiore a dodici cavalli, nonché della pesca, comunque esercitata, delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno e della vallicoltura e mitilicoltura;

11°) di taglio o riduzione di piante e trasporto di esse, esclusi quei lavori di taglio o riduzione di piante, che, rientrando in quelli inerenti alla normale coltivazione del fondo, sono compresi nell'assicurazione disciplinata dal D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, convertito nella L. 17 aprile 1925, n. 473;

12°) degli alti forni, delle fonderie e degli stabilimenti meccanici, metallurgici e siderurgici in genere e di costruzioni navali, comprese le demolizioni e riparazioni di navi o natanti, nonché le operazioni di recupero di questi e del loro carico;

13°) delle conchiere;

14°) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramica;

15°) delle miniere, cave, torbiere e saline, compreso il trattamento e la lavorazione delle materie estratte;

16°) dei pubblici macelli;

17°) per la estinzione di incendi;

18°) per il servizio di salvataggio;

19°) per il servizio di vigilanza privata, esclusi i dipendenti da aziende agricole e forestali i quali sono soggetti al precitato D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450 ».

(1) Trib. La Spezia 16 maggio 1951, in *Dir. Lav.*, 1952, II, 433.

(2) Conf. Trib. Rieti, 30 giugno 1951, in *Dir. Lav.*, 1952, II, 440.

(3) R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048. — *Disposizioni per il perfezionamento e generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera* (Gazz. Uff. 13 luglio 1937, n. 160).

ART. 1. — «È obbligatoria la corresponsione di assegni familiari, per i figli a carico, ai capi non famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Per la contribuzione all'I.N.A.M. si è pronunciata affermativamente una sentenza del Trib. Napoli (6); ed, infine, per i contributi I.N.A.-Casa l'obbligo è stato a sua volta riconosciuto da una decisione dell'App. Milano (7).

La Cass. ha, ancora, affermato doversi alle cooperative di lavoro estendere l'onere dei contributi assistenziali e previdenziali che traggano la loro origine non da disposizioni legislative ma da regolamentazione contrattuale collettiva. La Cass. (8) ha, infatti, ritenuto esteso alle cooperative l'obbligo di contribuzione nascente dal contratto collettivo 27 ottobre 1936 per i dipendenti di aziende esercenti commercio di prodotti alimentari.

SEZIONE. II. — DISCIPLINA LEGISLATIVA.

70. — Limiti di applicabilità della disciplina sul collocamento.

La disciplina del collocamento è stata variamente ritenuta applicabile alle cooperative. Così una decisione della Pret. Prato (9) ha escluso la contravvenzione agli artt. 1 e 8 del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222 (10),

Gli assegni non spettano:

- a) agli impiegati la cui retribuzione al netto, ragguagliata a mese, superi le lire 2.000;
- b) ai domestici e al personale addetto in genere ai servizi familiari;
- c) alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro;
- d) ai lavoratori a domicilio;
- e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

Sono compresi invece tra i prestatori d'opera indicati al 1° comma i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi ».

(4) Cass. pen. 30 ottobre 1952, in *Riv. Giur. Lav.*, 1953, 299.

(5) Trib. Alessandria 15 settembre 1951, in *Dir. Lav.*, 1952, II, 452.

(6) Trib. Napoli 3 dicembre 1952, in *Foro It.*, 1953, I, 1538, con nota di CHIAPPELLI, *I soci delle cooperative sono soggetti attivi delle assicurazioni malattie gestite dall'I.N.A.M.*.

(7) App. Milano, 10 ottobre 1952, in *Foro Pad.*, 1952, I, 1331.

(8) Cass. pen. 14 ottobre 1952, in *Giur. Compl. Cass. Pen.* 1952, III, 607.

(9) Pret. Prato 22 febbraio 1955 in *Nuovo Diritto*, 1955, 685, con nota di A.P.: *Assunzione di mutilati del lavoro da parte di cooperative.*

(10) *D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222. — Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.* (Gazz. Uff. 17 novembre 1947, n. 264).

ART. 1. — v. nota 1, pag. 143.

.....
ART. 8. — « I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente Decreto sono puniti con ammenda da lire 400 a lire 8.000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'infrazione.

In caso di sospensione e ritardo della comunicazione di cui all'art. 2, i datori di lavoro sono puniti con ammenda da lire 800 a lire 8.000 ».

da parte di una cooperativa di lavoro, che non abbia assunto alle dipendenze un invalido, perché manca quel rapporto di subordinazione tra impresa e lavoratore che costituisce il presupposto per la sussistenza dell'obbligo.

Nello stesso senso, il Cons. di Stato (1) ha ritenuto che il principio dell'applicabilità delle leggi sociali, salvo i casi di esplicita esclusione ai soci delle cooperative di lavoro non comporta, altresì, l'applicabilità ai medesimi delle leggi sull'avviamento al lavoro (2), sull'emigrazione interna (3), e contro l'urbanesimo (4).

In senso contrario si era pronunziato lo stesso Cons. di Stato (5), affermando che, anche alle cooperative di lavoro, si estende l'obbligo di contrarre nei riguardi dei mutilati ed invalidi del lavoro.

71. - Violazioni di legge.

Le cooperative di lavoro sono espressamente previste, autorizzate e disciplinate dal legislatore. È sufficiente al riguardo ricordare, ad esempio, la regolamentazione delle compagnie portuali prevista dal R.D.L. 24 gennaio 1929, n. 166 (6), dal D.M. 19 aprile 1929, n. 321 (7) e dal D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (8).

Senonché, accanto a tale fattispecie tipica, conforme a legge, la giurisprudenza ha varie volte riconosciuto forniture di mano d'opera a terzi, dissimulate dall'apparente negozio di appalto. In tal caso, essa ha preceduto il contenuto della circolare 10 gennaio 1956 del Ministero del lavoro la quale (9), in questa ipotesi, vedeva oltre tutto un duplice reato:

a) quello di mediazione abusiva prevista dal 1° c. dell'art. 11 della

(1) Cons. Stato 17 marzo 1953, 218, in *Cons. Stato*, 1953, I, 1089.

(2) v. nota 3, pag. 103.

(3) *L. 9 aprile 1931, n. 358*. — « *Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna*. (Gazz. Uff. 27 aprile 1931, n. 96).

(4) *L. 6 luglio 1939, n. 1092*. — *Provvedimenti contro l'urbanesimo*. (Gazz. Uff. 9 agosto 1939, n. 185).

(5) Cons. Stato 17 dicembre 1948, 1165, in *Riv. Amm.*, 1950, 367.

(6) *R.D.L. 24 gennaio 1929, n. 166*. — *Ordinamento delle maestranze portuali* (Gazz. Uff. 25 febbraio 1929, n. 47).

(7) *D.M. 19 aprile 1929, n. 321* — *Norme per l'applicazione del R.D.L. 24 gennaio 1929, n. 166, concernente l'ordinamento delle maestranze portuali* (Gazz. Uff. 30 aprile 1929, n. 101).

(8) *D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328*. — *Approvazione del Regolamento per la esecuzione del C.N. (Navigazione marittima)* (Gazz. Uff. 21 aprile 1952, n. 94. suppl. ord.)

(9) Circ. Min. lavoro n. 6112 della Div. VIII, D. G. Occ.

L. 29 aprile 1949, n. 264 (1), penalmente sanzionato dal 1° c. dell'art. 27 della L. stessa (1) imputabile all'appaltatore;

b) quello di assunzione abusiva commessa in violazione del 2° c. dell'art. 11 della L. n. 264, (1) e penalmente sanzionato dal 2° c. dello stesso art. 27 (1), imputabile al committente.

Ove, invece, risulti che i lavori, sia pure prestati presso terzi, siano stati eseguiti dalle maestranze nella qualità di dipendenti della ditta assuntrice ed in espletamento di normale appalto assunto dalla cooperativa presso singole aziende esulerà del tutto il reato di abusiva mediazione nel collocamento (2).

(1) L. 29 aprile 1949, n. 264. — *Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati* (Gazz. Uff. 1° giugno 1949, n. 125, v. suppl. ord.).

.....

ART. 11. — v. nota 7, pag. 136;

.....

ART. 27. — « Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 20.000. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a lire 80.000.

I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori, sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore assunto.

I datori di lavoro che non comunicano nei termini di cui all'art. 21 della presente legge la cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.

Il lavoratore che, all'atto della sua iscrizione o della conferma di detta iscrizione, non denuncia di essere già occupato, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000 ».

(2) Pret. Milano, 13 maggio 1955, in *Or. Giur. Lav.* 1955, 260.

PARTE TERZA

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

CAPITOLO VI.

DOVERI DEI LAVORATORI (*).

Sommario: 72. - *Nozione e contenuto.* - 73. - *Interpretazione della giurisprudenza: a) licenziamento per giusta causa; b) personalità della prestazione.* 74. - *Subordinazione e caratteri specifici.* 75. - *Diligenza e obblighi relativi.* 76. - *L'obbligo della fedeltà.* 77. - *L'obbligo della conservazione degli abiti di lavoro.*

72. - *Nozione e contenuto.*

I doveri - o meglio gli obblighi - dei lavoratori subordinati risultano specialmente dagli artt. 2104 (1) e 2105 C.C. (2) che dettano norme circa la natura della diligenza del lavoratore, che deve essere quella richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'impresa, e stabiliscono l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dall'imprenditore per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro, nonché l'obbligo di fedeltà; cioè, l'obbligo di non trattare affari in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie o, comunque, farne uso in modo pregiudizievole per l'imprenditore circa l'organizzazione e i metodi di produzione.

Il contenuto degli obblighi del lavoratore si può desumere anche dalla definizione di prestatore di lavoro subordinato dettata dall'art. 2094 C.C. (3), dove si parla di obbligazione del prestatore di lavoro subordinato a collaborare nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del prof. UBALDO PROSPERETTI.

(1) C.C. ART. 2104. — *Diligenza del prestatore di lavoro.* « Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende ».

(2) C.C. ART. 2105. — *Obbligo di fedeltà.* « Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

(3) v. nota 1, pag. 113.

73. - Interpretazione della giurisprudenza: a) licenziamento per giusta causa; b) personalità della prestazione.

La giurisprudenza ha avuto occasione di occuparsi degli obblighi del lavoratore soprattutto dal punto di vista della violazione degli obblighi stessi, specialmente per il caso di *licenziamento per giusta causa* (1).

Si deve, però, ricordare innanzi tutto che anche la giurisprudenza ha confermato un carattere degli obblighi dei lavoratori posto in rilievo dalla dottrina; e, cioè, quello della *personalità* della prestazione, nel senso che il lavoratore subordinato non può farsi sostituire, né coadiuvare, da altre persone, anche se da lui assunte e da lui retribuite (2).

Peraltro, la Cass. (3) ha ammesso che, qualora sia consensualmente concordata fra le parti, la facoltà del lavoratore di farsi sostituire nel lavoro dai suoi familiari può ben conciliarsi con l'esistenza di un lavoro subordinato, quando la natura di questo, la saltuarietà della sua prestazione, l'assenza della necessità di un determinato orario, o l'elasticità dello stesso, non alterino la continuità del rapporto ed il suo normale svolgimento.

La rilevanza della collaborazione con l'imprenditore risulta da alcune sentenze a proposito dello sciopero e della cosiddetta non collaborazione. È stato, ad esempio, ritenuto che la non collaborazione attuata da salariati fissi in agricoltura costituisce giusta causa per la risoluzione del rapporto e per l'inapplicabilità della proroga stabilita dalla L. 15 agosto 1949, n. 533 (4) (5).

La Cass. ha, poi, affermato, in proposito, che non può trovare tutela nel vigente ordinamento giuridico, nonostante la precettività dell'art. 40 Cost. (6) e la piena ammissione del diritto di sciopero, l'azione di un gruppo di lavoratori, i quali, rifiutandosi di dare all'imprenditore l'unica prestazione da costui richiesta e che appaia indilazionabile, diano, invece, una prestazione irregolare, parziale o discontinua, procurando all'imprenditore, dolosamente, il danno della perdita di prodotti e della conseguente disorganizzazione dell'azienda.

L'illegittimità di tale azione è stata fondata sulla considerazione che i lavoratori, non attuando un vero e proprio sciopero, continuano a percepire

(1) v. cap. XXX, pag. 411 e segg.

(2) App. Torino, 19 giugno 1953, in *Mon. trib.*, 1953, 364.

(3) Cass., 31 gennaio 1945, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 63.

(4) L. 15 agosto 1949, n. 533. — *Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie*. (Gazz. Uff. 23 agosto 1949, n. 192).

(5) Trib. Parma, 5 luglio 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 233.

(6) v. nota 4, pag. 43.

la loro retribuzione, pur cagionando all'imprenditore un grave pregiudizio, senza alcun svantaggio per loro, mentre sono essenziali nel rapporto di lavoro il dovere di subordinazione e lo spirito di collaborazione delle parti interessate (1).

74. - Subordinazione e caratteri specifici.

La *subordinazione* consiste nell'assoggettamento del prestatore d'opera alle direttive dell'impresa, senza che ciò escluda una certa autonomia, iniziativa e discrezionalità del dipendente nell'attuazione del suo compito (2).

Per aversi subordinazione non si richiede un vincolo di soggezione particolarmente appariscente e intenso, potendo anche bastare un assoggettamento anche attenuato e discreto all'autorità dell'imprenditore, intesa quale espressione di quella somma di poteri di propulsione, direzione e vigilanza, coordinati al fine del conseguimento degli scopi della impresa (3).

La subordinazione, perciò, non viene meno per il fatto che, in relazione al quadro produttivo dell'impresa, l'attività svolta sia parziale e con diversità di frequenza o sia svincolata da vincoli di orario (4).

Notevole è la sentenza della Cass. (5) che, affermando che la subordinazione consiste in un assoggettamento del prestatore d'opera alle direttive dell'impresa nel cui interesse e nello svolgimento della cui attività sono eseguite, ha precisato che, nella realtà dei rapporti di lavoro, la subordinazione si atteggia diversamente a secondo della maggiore o minore elevatezza delle mansioni o delle condizioni in cui queste si compiono.

La subordinazione viene particolarmente considerata nel caso di lavoro a cottimo, che più volte ha dato luogo a questioni giurisprudenziali.

Il Trib. Roma (6) ha osservato che, per stabilire la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato o di un contratto di lavoro autonomo, è necessario accertare la natura essenziale del contratto stipulato, avendo presente che, per il cottimo subordinato, il risultato finale del lavoro viene

(1) Cass., 4 marzo 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1952, I, 84.

(2) Cass., 4 giugno 1956, 1880, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 363.

(3) Cass., 28 ottobre 1956, 3997, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 406.

(4) Cass., 2 agosto 1956, 3036 in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 405.

(5) Cass., 16 febbraio 1950 in *Mass. giur. lav.*, 1950, 117. Nello stesso senso App. Palermo, 17 gennaio 1956, in *Foro sic.*, 1957, 23.

(6) Trib. Roma, 19 febbraio 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 37.

preso in considerazione, soltanto per la determinazione della completa misura della retribuzione, in quanto tale contratto ha per fine, e per oggetto, la prestazione di energia lavorativa da parte del lavoratore, che si trova sempre in rapporto di subordinazione con il datore di lavoro.

La natura della subordinazione è trattata anche dalla giurisprudenza sul lavoro a domicilio (1). Qualche sentenza ammette che si possa parlare di subordinazione anche nel lavoro a domicilio osservando che, in questo caso, si ha una attenuazione dei poteri di controllo e di direzione, specie nella fase di esecuzione rispetto al lavoro subordinato; ma, dal punto di vista economico, i lavoratori a domicilio vengono a trovarsi in una posizione subordinata uguale a quella degli altri lavoratori (2).

Naturalmente, nelle contrastanti sentenze, occorre tener conto delle diverse fattispecie; tuttavia, si noti che l'ammissione del carattere della subordinazione nel lavoro a domicilio costituisce, evidentemente, l'estremo limite di estensione di questa nozione.

75. — Diligenza e obblighi relativi.

Circa l'obbligo di diligenza del lavoratore subordinato, ricordiamo innanzi tutto che, qualche volta, affiora nella giurisprudenza la differenza fra la « diligenza del buon padre di famiglia » ed una « diligenza specialmente qualificata ». Generalmente, però, si tratta di sentenze di specie dalle quali è difficile trarre un principio generale.

Da una parte, si afferma che il lavoratore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nell'esecuzione delle sue prestazioni e il datore di lavoro può addebitargli l'ammontare del danno arrecatogli da colpa grave (3).

Dall'altra, in una sentenza di specie, si dice che la diligenza che si richiede, da un cassiere, nella custodia del denaro affidatogli, è superiore a quella del padre di famiglia, poiché egli è professionalmente qualificato a ricevere, conservare e consegnare niente altro che denaro (4).

La Cass., a proposito di tale questione, rileva la necessità di riferirsi ad un criterio di proporzionalità per qualificare la diligenza richiesta dalla

(1) v. cap. XXVI, pag. 375 e segg.

(2) Trib. Pistoia, 15 luglio 1950, in *Prev. soc.*, 1951, 825. Per la negazione dell'elemento della subordinazione nel lavoro a domicilio, vedi, invece, Trib. Roma, 6 ottobre 1951, in *Dir. lav.*, 1952, II, 174.

(3) Pret. Verona, 8 marzo 1950, in *Resp. civ.*, 1950, 466.

(4) La sentenza si riferiva ad un cassiere che aveva abbandonato una borsa con ingente somma di denaro affidata alla sua custodia dall'azienda da cui dipendeva in luogo non chiuso ed accessibile a chiunque; e da questo fatto si è tratta l'affermazione che tale comportamento è del tutto contrario all'obbligo di diligenza imposto dall'art. 2104 C. C.

natura della prestazione dovuta (1); mentre, in una importante sentenza, ha chiarito che il prestatore di lavoro, in correlazione al suo obbligo di collaborazione, è tenuto ad usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, ad osservare le disposizioni dell'imprenditore ed all'obbligo di fedeltà, ma non può essere tenuto a garantire un determinato risultato di lavoro od un *opus*, assumendone i rischi con l'obbligo del risarcimento dei danni.

La responsabilità per mancato raggiungimento di un dato risultato di lavoro non va, pertanto, confusa con la responsabilità per difetto di diligenza o di fedeltà nella prestazione di lavoro, in quanto l'una attiene all'organizzazione e direzione dell'impresa - e spetta, quindi, solo all'imprenditore - mentre, l'altra ha un presupposto ben limitato e diverso - consistente, cioè, nel dovere di eseguire fedelmente le direttive dell'imprenditore con la dovuta diligenza - la cui inosservanza non importa la responsabilità per danni in relazione all'*opus*, ma solamente una sanzione disciplinare in rapporto alla gravità dell'infrazione, salvo, nei congrui, casi, il licenziamento in tronco per giusta causa (2).

Questa importante massima è stata recentemente ribadita anche con l'affermazione che sono incompatibili, con il rapporto di lavoro subordinato, l'assunzione del rischio dell'attività dovuta, e l'esecuzione di questa per mezzo di persone diverse dal soggetto che si obbliga al risultato dell'attività e da lui retribuite (3), il che va sottolineato anche a proposito della personalità della prestazione di lavoro, di cui prima si è parlato.

76. - Obbligo della fedeltà.

Infine, per quanto riguarda l'*obbligo di fedeltà* del lavoratore subordinato, una sentenza della Cass. (4) contiene una applicazione di quel principio, in relazione all'art. 2598 C.C. (5), circa la ipotesi di concor-

(1) Cass., 16 giugno 1947, in *Dir. lav.*, 1948, II, 29.

(2) Cass., 19 giugno 1951, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 481.

(3) Cass., 26 maggio 1955, in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 311.

(4) Cass., 2 agosto 1948, in *Foro pad.*, 1948, I, 780.

(5) C.C. ART. 2598. — *Atti di concorrenza sleale*. « Ferme tutte le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1°) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

renza sleale di chi si vale direttamente o indirettamente di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda.

È stato ritenuto che costituisce atto di concorrenza sleale, sfruttare, a proprio profitto, l'organizzazione di una azienda concorrente, assumendo informazioni da un impiegato della medesima, circa nominativi di eventuali acquirenti di merci in vendita presso ambo le aziende.

La Cass. (1) ha chiarito che, ai sensi dell'art. 2105 C.C., (2), costituisce concorrenza vietata, quella che l'impiegato svolge con attività di commerciante autonomo trattando gli stessi affari del datore di lavoro verso il quale è legato da obblighi di collaborazione e di fedeltà.

Una interessante sentenza di specie (3) ha ritenuto che l'ipotesi di un dipendente che abbia stipulato un contratto di lavoro con altra ditta concorrente in costanza di rapporto di lavoro, contratto che avrebbe avuto inizio dopo la risoluzione del pendente rapporto, non concreta la violazione di fedeltà di cui all'art. 2105 C.C. (2).

La concorrenza sleale del lavoratore si verifica, infatti, quando il lavoratore, durante l'esecuzione del contratto, tratti, per conto proprio o dei terzi, affari in concorrenza con l'imprenditore; oppure quando profitti delle condizioni oggettive, che consistono specialmente nella conoscenza dei segreti dell'azienda, dei procedimenti particolari, delle relazioni con la clientela e delle notizie riservate.

In genere, compie atti di concorrenza sleale il prestatore di lavoro il quale si avvalga, direttamente o indirettamente, di mezzi non conformi alla correttezza professionale e idonei a danneggiare l'impresa dalla quale dipende (4).

Interessante caso di specie è quello deciso dall'App. Trieste (5) che ha ritenuto che il banconiere-gestore di un banco di vendita in un ristorante risponde verso il datore di lavoro degli atti di concorrenza sleale compiuti dai suoi familiari, dei quali si sia servito col consenso del proprietario, nell'adempimento dell'obbligazione.

2°) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3°) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda».

(1) Cass., 10 maggio 1951, in *Sett. Cass.*, 1951, 219.

(2) v. nota 2, pag. 169.

(3) Trib. Verona, 3 dicembre 1952, in *Or. giur. lav.*, 1956, 3.

(4) App. Milano, 30 luglio 1956, in *Arch. ric. giur.*, 1957, 56.

(5) App. Trieste, 11 giugno 1957, in *Giust. civ. mass. app.*, 1957, 28.

77. - Obbligo della conservazione degli abiti di lavoro.

La *conservazione degli indumenti* che il lavoratore deve vestire per accedere al locale di lavoro, indossando apposite tute, incombe sull'impresa; la quale è, pertanto, responsabile di ogni danno che da tale occorrenza trae origine - nella specie, furto - purché il danno stesso si verifichi durante il lavoro e a causa del lavoro, e il lavoratore sia stato messo, dalle condizioni di lavoro predisposte dall'imprenditore, nella impossibilità di dovere o potere convenientemente provvedere alla conservazione delle sue cose.

È irrilevante la circostanza che, nello spogliatoio, sia apposto un cartello, con cui da parte dell'impresa, si dichiara di non assumere responsabilità per gli indumenti ivi depositati, tanto più, se l'impresa stessa provveda, comunque, alla sorveglianza dello spogliatoio con appositi incaricati, usando ogni possibile diligenza (1).

Con riferimento al contratto collettivo degli impiegati del gas, è stato ritenuto che la fornitura della divisa non costituisce parte della retribuzione.

Ciò nonostante, il lavoratore ha diritto a non usare in servizio indumenti propri, diritto che viene valutato nel complessivo regolamento economico del rapporto di lavoro, di modo che, in caso di inosservanza da parte dell'imprenditore, avrà diritto al risarcimento dei danni qualora provi che, per il fatto dell'imprenditore, ha consumato abiti di sua proprietà (2).

(1) Cass., 19 gennaio 1944, 21, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1944, 435, con nota di TORRENTE, *In tema di obbligo di custodia degli indumenti del lavoratore*.

(2) Trib. Roma, 14 novembre 1945, in *Dir. lav.*, 1946, II, 139, con nota di MARCHETTI, *Clausola vestiario e inosservanza dell'imprenditore*.

CAPITOLO VII.

ORARIO DI LAVORO (*)

Sommario: 78. - *Vincolo di orario e subordinazione.* 79. - *Riduzione dell'orario di lavoro.* 80. - *Concetto di lavoro effettivo: assiduità e continuità.* 81. - *Inapplicabilità dei limiti normali di lavoro: a) lavoro discontinuo.* 82. - b) *lavoro di attesa e di custodia.* 83. - c) *lavoro dei dirigenti.*

78. - *Vincolo di orario e subordinazione.*

La *durata* della prestazione di lavoro è - e non potrebbe non esserlo - limitata nel tempo.

Il *vincolo di orario*, però, pur essendo un elemento connaturale del rapporto di lavoro, non ne è un elemento distintivo, così che la sua mancanza non esclude l'elemento della subordinazione, sempre che l'oggetto del rapporto sia l'utilizzazione generica delle energie lavorative e non il risultato del lavoro altrui (1).

Applicazione dello stesso principio è stata fatta anche dal Trib. La Spezia (2) che, al fine di accertare, se un determinato rapporto potesse, o meno, essere considerato di lavoro e, quindi, soggetto all'obbligo assicurativo, ha rilevato che la mancanza di orario non è incompatibile con il lavoro subordinato e si riscontra spesso nel lavoro a cottimo, come era nel caso deciso (operaio ingaggiato per il taglio di un bosco, retribuito con una parte degli utili o con una determinata somma per ogni metro cubo di legna tagliata).

Nello stesso senso deve intendersi la decisione dell'App. Napoli (3), che ha ritenuto che, affinché sussista l'elemento della continuazione, essenziale nel rapporto di lavoro subordinato, non è necessario che l'opera sia prestata senza interruzione o con un orario prefisso, né che tutta l'attività lavorativa del dipendente sia posta a disposizione dell'azienda.

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del dott. DINO MARCHETTI, *Consigliere di Corte d'Appello.*

(1) Cass., 21 giugno 1952, 1836, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 281; in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 465; in *Mon. trib.*, 1952, 242.

(2) Trib. La Spezia, 8 maggio 1953, in *Prev. soc.*, 1954, 1096.

(3) App. Napoli, 10 giugno 1957, in *Giust. civ. Mass., app.*, 1957, 98.

La continuità va intesa nel senso di persistenza nel tempo di un obbligo giuridico di compiere determinate prestazioni con il vincolo di subordinazione gerarchica.

Pertanto, l'assiduità, la continuità della prestazione e l'orario fisso di servizio possono anche mancare, purché l'obbligazione di porre a disposizione dell'azienda la propria opera secondo le modalità convenute non venga meno durante gli intervalli tra una prestazione e l'altra, e non si tratti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 C.C. (1).

79. — Riduzione dell'orario di lavoro.

La possibilità di pattuire una durata della prestazione giornaliera di lavoro inferiore a quella massima, fissata in otto ore dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 (2) è stata affermata dalla Cass. e dalle magistrature di merito, ammettendo in modo correlativo la riduzione del salario giornaliero.

Tanto nel rapporto di lavoro continuo quanto in quello discontinuo è possibile, salvo diversa norma di contratto collettivo, la riduzione fissa delle ore di servizio e, quindi, della retribuzione giornaliera; né tale principio è contrastato dalla eventualità di qualche ora di lavoro straordinario considerato e retribuito come tale (3).

La riduzione del salario al lavoratore che effettui una prestazione lavorativa ridotta non è, però, ammessa quando — con norma specifica del contratto collettivo — sia stabilita la infrazionabilità della paga nella unità fissata dal contratto medesimo (4).

(1) v. nota 2, pag. 113.

(2) R. D. L. 15 marzo 1923, n. 692. — *Limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura.* (Gazz. Uff. 10 aprile 1923, n. 84).

ART. 1. — *Orario massimo normale di lavoro.* «La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di Istituti di insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potrà eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo.

Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende ed ai commessi viaggiatori.

Per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvederà con separate disposizioni.»

(3) Cass., 27 ottobre 1949, 2476, in *Rep. Foro it.*, 1949, voce *Lavoro (rapporto di)*, 97; App. Cagliari, 25 luglio 1956, in *Giust. civ. Mass., app.*, 1956, 27; App. Napoli, 7 luglio 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 213.

(4) Cass., 10 maggio 1951, 1103, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 125.

Anche l'App. Palermo (1), ha ritenuto che il datore di lavoro può assumere un dipendente con un orario inferiore alle normali otto ore giornaliere e pattuire un compenso proporzionalmente ridotto rispetto a quello stabilito dal contratto collettivo per la normale durata del rapporto di lavoro.

È stato, però, ritenuto che, quantunque nessuna legge stabilisca esplicitamente quale debba essere il minimo delle ore lavorative settimanali per l'operaio retribuito a compenso orario, sussiste tuttavia un minimo che può qualificarsi vitale (2).

La riduzione dell'orario, avvenuta nel corso del rapporto, per la natura del lavoro o per qualsiasi altra causa, non dà diritto all'imprenditore di profittare di tale circostanza per corrispondere uno stipendio inferiore al minimo contrattuale (3).

Lo stesso principio è affermato dall'App. Firenze (4), che, però, ammette la riduzione del salario in caso di licenziamento con riassunzione a orario ridotto.

A proposito della riduzione dell'orario di lavoro e della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai delle industrie lavoranti ad orario ridotto (5), la Cass. (6) ha ritenuto che non compete il diritto al rimborso al datore di lavoro che abbia erroneamente corrisposto somme a titolo di integrazione ad operai non aventi diritto perché appartenenti ad aziende che abbiano definitivamente cessato la loro attività.

Alla possibilità di un orario ridotto, fermo restando il rapporto di lavoro, si riferisce la sentenza dell'App. Palermo già citata (1).

Agli stessi concetti si informa altra sentenza dello stesso App. Palermo (7) che ha ritenuto rapporto di lavoro la prestazione di una dattilografa, quando risultino la continuità del rapporto, l'obbligo di osservare un orario di ufficio, il pagamento di una retribuzione settimanale fissa e la circostanza che i lavori di dattilografia siano eseguiti nello stu-

(1) App. Palermo, 9 giugno 1944, in *Foro sic.*, 1944, 147.

(2) Pret. Torino, 6 marzo 1950, in *Giust. pen.*, 1951, II, 177.

(3) App. Napoli, 17 febbraio 1945, in *Dir. e giur.*, 1955, 30.

(4) App. Firenze, 23 febbraio 1951, in *Giur. tosc.*, 1951, 369; in *Foro it.*, 1954, I, 1438.

(5) Istituita con l'acc. coll. 13 giugno 1941, e disciplinata dal D.L.L. 9 novembre 1945, n. 788, dal D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, dal D.L.C.P.S. 1° settembre 1947, n. 927, dal D.P.R. 29 luglio 1948, 1138, dalla L. 21 maggio 1951, n. 498 e dal D.L. 27 maggio 1955, n. 430.

(6) Cass., 12 gennaio 1954, 27, in *Foro it.* 1954, I, 1432.

(7) App. Palermo, 1° agosto 1957, in *Giust. civ. mass. app.*, 1957, 143.

dio del professionista, datore di lavoro. Né sotto il profilo giuridico la figura del rapporto di lavoro subordinato viene alterata dal fatto che il lavoratore non si rechi tutti i giorni nell'ufficio del datore di lavoro.

80. — Concetto di lavoro effettivo: assiduità e continuità.

Ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 (1) è considerato *lavoro effettivo*, quello che richiede una applicazione assidua e continuativa.

Recenti applicazioni della norma sono state fatte dalla Cass. in una prima sentenza (2) che ha affermato che la saltuarietà nel lavoro non è necessariamente in antitesi con il concetto di lavoro subordinato né con quello di continuità del lavoro, la quale consiste nell'inserimento del prestatore di lavoro nell'organizzazione dell'impresa, e se il lavoro è saltuario, perché sussista l'ipotesi della continuità è sufficiente che, tra una prestazione e l'altra, il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro.

In una seconda sentenza, la Cass. (2) ha ritenuto che esula dal concetto giuridico di lavoro subordinato, e deve essere ritenuto rapporto atipico quello la cui prestazione consista nell'obbligo di dormire in un magazzino per determinate ore, a scopo essenzialmente preventivo, ed eventualmente repressivo, di tenere lontani i ladri con la propria presenza materiale nel luogo stesso. È stata, perciò, negata al soggetto obbligato alla prestazione, la qualifica di guardiano notturno.

Identicamente, il Trib. Genova (3) aveva escluso che rientrasse nel concetto giuridico di lavoro, ai fini delle limitazioni di orario, una prestazione obbligatoria consistente nella mera presenza fisica in un luogo determinato e per un determinato tempo, nella quale sia irrilevante l'impiego delle facoltà psico-sensoriali della persona umana.

Passando poi, ad esaminare il problema del tempo impiegato per raggiungere il luogo nel quale deve essere effettuata la prestazione di lavoro,

(1) R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692. — *Limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura.* (Gazz. Uff. 10 aprile 1923, n. 84).

.....

ART. 3. — «È considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decreto ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa. Conseguentemente non sono compresi nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia».

(2) Cass., 12 luglio 1956, 2615; e Cass. 30 giugno 1956, 2394, in *Dir. lav.* 1957, II, 110.

(3) Trib. Genova, 22 agosto 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 119.

si deve precisare che non è computabile, nell'orario di lavoro, a norma dell'art. 1, 1° c., del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 (1). Tuttavia, tale principio non è stato ritenuto applicabile nel caso in cui il lavoratore sia tenuto, nella stessa giornata e per ordine del datore di lavoro, a recarsi in diverse e lontane sedi dell'impresa, giacché, in tale ipotesi, il trasferimento da un luogo all'altro è imposto dal carattere del lavoro prestato in relazione alle esigenze dell'azienda e, rientra, quindi, nell'attività di lavoro (2).

Gli intervalli di tempo, tra una lavorazione e l'altra, vanno normalmente detratti dal lavoro effettivo. Quando però, siano dovuti non a negligenza o ad assenza del lavoratore, ma ad esigenza dell'azienda ed alla natura del lavoro, equivalgono al lavoro prestato (3). È stato, poi, ritenuto (4) che gli intervalli costituiti dai turni di riposo di due autisti che si alternano nella guida di un automezzo non possono essere considerati come ore di inoperosità del lavoratore — come tali rientranti nell'orario di lavoro — ma piuttosto come riposo intermedio e, quindi, non retribuibili.

81. — Inapplicabilità dei limiti normali di lavoro: a) lavoro discontinuo.

Le limitazioni legali alla durata giornaliera della prestazione di lavoro non sono sempre ed in tutti i casi applicabili.

Consideriamo la disciplina del lavoro discontinuo. In primo luogo, la mancanza dei requisiti della assiduità e della continuità, richiesti dal citato art. 3 del R.D.L. n. 692 del 1923 (5) rende inapplicabili le limitazioni legali al lavoro discontinuo. Tale è quel lavoro che, per la stessa natura della prestazione, sia inevitabilmente soggetto a soste o a interruzioni, mentre è irrilevante l'ineguale intensità della prestazione di lavoro nel corso della giornata o qualche sosta di lavorazione per momentanea mancanza di materie prime, comunque non imputabile al dipendente (6).

Affinché si verifichi la sosta, occorre una vera e propria interruzione dell'attività in cui si concreta il lavoro nel senso specifico che, data la natura

(1) v. nota 2, pag. 177.

(2) Cass., 15 dicembre 1955, 3873, in *Giust. civ. Mass.*, 1955, 1454.

(3) App. Venezia, 21 febbraio 1955, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1955, 40.

(4) Cass., 3 giugno 1957, 2025, in *Giust. civ.*, 1957, I, 1920 e in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 1225.

(5) v. nota 1, pag. 179.

(6) Cass., 5 luglio 1943, 1681, in *Rep. Foro it.*, 1943, 45, voce *Lavoro (rapporto di)*, 162; App. Firenze, 13 febbraio 1953, in *Giur. tosc.*, 1953, 284; App. Firenze, 15 febbraio 1952, *ibidem*, 1952, 251.

della sua opera discontinua, il prestatore non deve svolgere durante la sosta alcuna attività, sia pure complementare (1).

Alla tabella delle occupazioni sottratte alla limitazione legale d'orario, approvata con R.D. 17 giugno 1929, n. 1133, (2), e successivamente integrata, è pacificamente riconosciuto carattere tassativo.

Non è, quindi, consentito al giudice includervi, per via di interpretazione analogica, altre mansioni che non vi siano espressamente contemplate (3), né prescindere, ricorrendo a distinzioni non ammesse dalla legge, a meno che l'ispettore del lavoro non abbia escluso il carattere di discontinuità per alcuni lavori (4).

La limitazione di orario prevista per le occupazioni discontinue ha valore anche per il personale in missione (5).

La tabella dei lavori discontinui si applica non solo agli operai, ma anche agli impiegati. Tale principio è stato implicitamente affermato dalla Cass. (6) e in maniera inequivocabile, in una sentenza (7) nella quale è esplicitamente affermato che la tabella approvata con il R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 (8) (9) comprende, anche, il commesso di farmacia il quale, benché impiegato, rientra fra i lavoratori contemplati nel n. 21 della tabella stessa. Tale principio è stato successivamente confermato, sia pure per implicito, con successive sentenze (10) (11), che hanno ritenuto non soggetto alla limitazione d'orario il dipendente di farmacia, perché compreso nel n. 21 della tabella delle occupazioni discontinue.

(1) Cass., 29 luglio 1948, 1283, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 159.

(2) R. D. 17 giugno 1929, n. 1133. — *Modifica alla tabella approvata con R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.* (Gazz. Uff., 13 luglio 1929, n. 162).

(3) Cass., 29 ottobre 1955, 3559, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 283, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 29; Cass. pen. III, 9 luglio 1956, con nota di LUCIANI in *Riv. it. dir. pen.*, 1956, 873.

(4) Cass., 3 febbraio 1950, 279, in *Dir. lav.*, 1950, II, 207; Cass., 27 febbraio 1946, 197, in *Foro it.*, 1944-46, I, 568; e in *Giur. Cass. civ.*, 1946, 2°, II, 652, con nota di SELVAGGI, *Efficacia delle tabelle di lavori discontinui.*

(5) Cass., 3 giugno 1957, 2025, in *Giust. civ.*, 1957, I, 920 e in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 1225.

(6) Cass. 10 ottobre 1955, 2968, in *Giust. civ. mass.*, 1955, 1103, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 21.

(7) Cass., 13 gennaio 1943, in *Dir. lav.*, 1943, II, 129.

(8) R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657. — *Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancito dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692.* (Gazz. Uff. 21 dicembre 1923, n. 299).

(9) v. anche nota 2, pag. 177.

(10) Cass., 23 febbraio 1948, 279, in *Dir. lav.*, 1948, II, 275.

(11) Cass., 24 febbraio 1947, 264, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 12.

La circostanza, però, che alcuni tipi di prestazioni d'opera non siano soggetti al limite legale delle otto ore di lavoro giornaliero, non importa che gli operai od impiegati ad esse addetti debbano effettuare le loro prestazioni senza limitazioni di orario. Al riguardo vale, invece, l'autonomia contrattuale degli interessati ed è, pertanto, legittima la determinazione, attraverso accordi individuali o collettivi, dell'orario normale per le categorie di prestatori d'opera contemplate nella più volte citata tabella dei lavori discontinui (1).

Può anzi il giudice — ai fini della retribuzione per lavoro straordinario — determinare la durata normale del lavoro dei lavoratori discontinui, operando la media tra le fasi di attesa e quelle di attività (2).

Però, il limite di orario previsto in alcuni contratti collettivi anche per occupazioni discontinue, è sempre da porsi in relazione e a tutela delle esigenze fisiologiche del lavoratore, cosicchè tale tutela non ha ragione d'essere quando la prestazione *extra* orario non richieda neanche un minimo di impiego di facoltà intellettive o sensoriali, ma comporti il completo assopimento di tali facoltà (3).

Già in precedenza era stato affermato che i contratti collettivi possono stabilire un limite massimo di orario giornaliero anche per le occupazioni a carattere discontinuo (4).

Per escludere, però, una qualsiasi prestazione d'opera dalla categoria delle attività discontinue non è sufficiente che un contratto collettivo fissi l'orario normale di lavoro, ma è necessario che si sia specificamente derogato alla elencazione contenuta nella tabella delle occupazioni per le quali non vi è limitazione legale di orario (5).

Anche l'App. Napoli (6) ha ritenuto valida la disposizione di un contratto collettivo che stabilisca un limite massimo di orario per le lavorazioni discontinue. Ed anzi ha ancor più recisamente affermato (7) che il lavoratore discontinuo deve essere sottoposto ad un limite di orario, e che a ciò

(1) Cass., 10 ottobre 1955, 2968, in *Giust. civ., Mass.*, 1955, 1103 e in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 21. v. anche App. Lecce, 23 marzo 1957, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1957, 35; App. Napoli, 22 marzo 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 87.

(2) Trib. Firenze, 10 ottobre 1954, in *Giur. tosc.*, 1954, 884.

(3) Trib. Venezia, 30 aprile 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 180.

(4) Cass., 13 gennaio 1943, in *Dir. lav.* 1943, II, 129 cit.

(5) Cass., 23 febbraio 1948, 279, in *Dir. lav.*, 1948, II, 275; Cass., 7 luglio 1949, 1711, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 34.

(6) App. Napoli, 2 aprile 1953, in *Dir e giur.*, 1953, 238; sent. 28 gennaio 1954, in *Dir. e giur.*, 1954, 144.

(7) App. Napoli 13 gennaio 1955, in *Riv. dottori comm.* 1955, 200, e in *Orientamenti giur. lav.*, 1955, 348.

provvedono i contratti collettivi, fissando la durata normale del lavoro, in modo che l'eccedenza deve essere retribuita con un compenso suppletivo.

Il cumulo di più mansioni definite discontinue non basta di per sé a costituire lavoro a carattere continuo (1). Tale effetto, però, si consegue qualora a talune mansioni discontinue si aggiungano occupazioni di diversa natura che valgano ad integrare l'attività discontinua, riempiendo i tempi di sosta connaturali di questa, e trasformando, in definitiva, il complesso dell'attività prestata in un lavoro in pratica continuo (2).

È stato, invece, ritenuto che il guardiano notturno avente il compito di vigilare alla sicurezza dei locali e di compiere in essi ispezioni a determinati intervalli di tempo, il quale esegue anche, per incarico del datore di lavoro e nei periodi di minore intensità delle sue prestazioni, mansioni di carattere impiegatizio, non muta la propria qualifica, né ha diritto al compenso per lavoro straordinario, ove queste ultime mansioni siano accessorie e subordinate rispetto a quelle prevalenti di vigilanza e custodia, siano prive di normale continuità e vengano svolte secondo il discrezionale criterio del lavoratore, senza alcun controllo di rendimento da parte del datore di lavoro (3).

A conclusioni opposte è, invece, giunto l'App. Roma (4), negando la qualità di lavoratore discontinuo al guardiano di autorimessa, le cui mansioni non erano limitate alla sorveglianza passiva o alla mera presenza, ma implicavano anche una applicazione assidua e continuativa, come unico addetto all'autorimessa di un'azienda di trasporti.

Anche lo svolgimento di una prestazione lavorativa quantitativamente più onerosa di quella normalmente svolta da lavoratori di analoga categoria non incide sulla natura e sugli effetti che sono proprî del lavoro discontinuo (5).

Per quanto riguarda la casistica risultante dalla giurisprudenza, rinviamo a quanto sarà esposto più oltre in merito al lavoro di attesa e custodia, che, nella pratica applicazione, viene spesso accomunato a quello discontinuo, tanto che è stato ritenuto che ove la prestazione abbia carattere discontinuo - nella specie, lavoro di una infermiera - il lavoro può consistere in una semplice prestazione di attesa (6).

(1) Cass., 27 febbraio 1946, 197, in *Giur. it.*, 1948, I, 1, 364, e in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1946, II, 2, 651.

(2) Trib. Roma, 24 aprile 1953, in *Dir. lav.*, 1953, II, 417.

(3) Trib. Bologna, 15 giugno 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 522, con nota critica di A. B.

(4) App. Roma, 29 maggio 1954, in *Orient. giur. lav.*, 1954, 486.

(5) Trib. Roma, 31 luglio 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 287.

(6) App. Trieste, 10 febbraio 1954, *Rass. giuliana*, 1954, 89.

A conclusione della esposizione sul lavoro discontinuo, è da ricordare che, dal punto di vista processuale, l'attribuire ad una determinata prestazione carattere di lavoro discontinuo costituisce una *quaestio juris* che il giudice può proporsi anche di ufficio (1).

82. - b) lavoro di attesa e di custodia.

Il lavoro di attesa e custodia non è sufficientemente distinto in giurisprudenza da quello discontinuo e ad esso si applicano i principî che a proposito di quello sono stati enunciati in tema di tassatività della tabella approvata con R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657 (2) della applicabilità della stessa agli operai ed impiegati, ecc.

Può, perciò, essere fatta una trattazione congiunta delle occupazioni alle quali la giurisprudenza ha riconosciuto la qualifica di lavoro discontinuo o di semplice attesa.

Lavoratore discontinuo è stato ritenuto il guardiano diurno e notturno (3), anche se, alla normale attività di vigilanza, si accompagnino alcune operazioni di registrazione, segnalazione e comunicazione (4).

Anche la guardia campestre rientra nella categoria dei guardiani ai fini dell'esclusione della limitazione di orario (5).

Lavoratore discontinuo è l'autista, anche se nelle sue mansioni rientri la partecipazione alle operazioni di carico e scarico delle cose trasportate (6) ed anche se trattasi di autisti privati (7), o se si trovi in missione. Però, gli intervalli costituiti dai turni di riposo dei due autisti che si alternano nella guida dell'automezzo, senza scendere dallo stesso, non possono essere considerati come ore di inoperosità del lavoratore

(1) Cass., 24 febbraio 1947, 264, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 12.

(2) v. nota 8, pag. 181.

(3) Cass. 9 aprile 1953, 919, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 158 con nota di F. BAZZANTI, e in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 212; Cass., 31 maggio 1952, 1596, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 199 con nota di GIAMBARBA, in *Orario di lavoro e retribuzione dei lavoratori discontinui*.

(4) Cass., 21 gennaio 1947, 57, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 214 e cit. sent. Trib. Bologna 15 giugno 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 522.

(5) Cass., 23 febbraio 1948, 281, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 8; Trib. Trani, 11 luglio 1955, in *Corti Ba., Le., Pz*, 1955, I, 720, con nota di VIESTI, *Configurazione particolare di lavoro straordinario discontinuo e di attesa insuscettivo di valutazione oraria. Non è dovuto compenso*.

(6) Cass., 29 luglio 1948, 1283, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 159; App. Lecce, 30 giugno 1956 in *Giust. civ. Mass. App.*, 1956, 65.

(7) App. Catania 31 dicembre 1955, in *Giust. civ. Mass. App.*, 1955, 70.

— come tali rientranti nell'orario di lavoro — ma piuttosto come riposo intermedio e, quindi, non retribuibile (1).

Ugualmente sottratto ai limiti di orario, è il personale addetto ai trasporti di persone o di merci e quello addetto a lavori di carico e scarico, ben distinti tra loro, indipendentemente dall'appartenenza ad aziende di trasporto (2). E parimenti lo è il vetturino (3).

Anche il personale addetto alle farmacie, sia o meno laureato, è compreso fra i lavoratori discontinui, rientrando la sua prestazione d'opera nel servizio di carattere sanitario genericamente e comprensivamente elencato nel n. 21 della tabella (4).

Altre categorie di lavoratori cui è stata ritenuta inapplicabile la limitazione dell'orario di lavoro sono: l'assistente edile (5); l'addetto al parcheggio delle macchine (6); il custode di stabilimento balneare (7); il portiere di immobili urbani (8); l'addetto a convivenze aziendali che abbia il compito di dirigere la mensa degli operai e sorvegliare il personale incaricato della distribuzione dei pasti e della pulizia degli alloggi (9); le lavandaie di albergo e il cuoco di ristorante (10).

Non rientra, invece, nel personale addetto a lavoro discontinuo il personale dipendente dagli studi professionali forensi (nella specie, dattilografe di un avvocato) e, pertanto, risponde della contravvenzione di cui all'art. 12 del Reg. approvato con R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 (11),

(1) Cass., 3 giugno 1957, 2025, in *Giust. civ.*, 1957, I, 920 in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 1225.

(2) Cass., 27 febbraio 1946, n. 197, in *Foro it.*, 1944-46, I, 568; Cass. 1° aprile 1946, 354, in *Rep. Foro it.*, 1946, voce *Lavoro (rapporto di)*, 54; App. Trento 20 ottobre 1956 in *Giust. civ. Mass. App.*, 1956, 39.

(3) App. Napoli, 13 gennaio 1955, in *Or. giur. lav.*, 1955, 348.

(4) Cass., 23 febbraio 1948, 279, in *Dir. lav.*, 1948, II, 275; Cass., 24 febbraio 1947, 264, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 50 e 1948, 12; Cass. 21 gennaio 1947, 57, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 57; Cass., 4 febbraio 1946, 102, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 75.

(5) Cass., 3 marzo 1943, 495, in *Riv. lav.*, 1943, 216.

(6) Trib. Roma, 13 aprile 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 173.

(7) App. Bari, 14 aprile 1953, in *Corti Ba., Le. e Pz.*, 1953, 471.

(8) Trib. Roma, 31 luglio 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 287.

(9) App. Milano, 20 marzo 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 115.

(10) App. Lecce, 21 settembre 1957, in *Giust. civ. mass. app.*, 1957, 67; App. Trieste, 15 novembre 1957, in *Giust. civ. mass. app.*, 1956, 39.

(11) R.D. 10 settembre 1923, n. 1955. — *Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura.* (Gazz. Uff. 28 settembre 1923, n. 228).

.....
Reg. ART. 12. — « In ogni azienda industriale o commerciale o in ogni altro luogo di lavoro soggetto alle disposizioni del presente regolamento, dovrà essere esposto, in modo fa-

l'avvocato che non annoti giornalmente sul libro paga, per ciascuna delle dattilografe dipendenti, il numero di ore di lavoro straordinario distintamente da quello delle ore di lavoro normale (1).

83. — c) lavoro dei dirigenti.

In merito al problema della inapplicabilità dei limiti di lavoro, è necessario considerare il terzo caso: il *lavoro dei dirigenti*.

Il citato art. 1, 2° c., del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, (2) dispone che il decreto stesso, che contiene norme sulla limitazione dell'orario di lavoro, non si applica al personale direttivo delle aziende.

L'art. 3, n. 2, del Reg. approvato con il R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 (3), specifica che si considera personale direttivo quello preposto

cilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con le indicazioni dell'ora di inizio e di termine del lavoro, del personale occupato e dell'ora della durata degli intervalli di riposo accordati durante il periodo di lavoro.

Quando l'orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente dovranno essere riportate sull'orario di lavoro per reparto o categoria professionale o personale.

Quando il lavoro è disimpegnato a squadre, dovranno riportarsi le indicazioni suaccennate per ciascuna squadra.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all'aperto, dovrà essere in ogni caso esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

L'orario di lavoro, firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, sarà trasmesso al competente Circolo dell'ispettorato dell'industria e del lavoro, al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni.

Sul libro paga vidimato dall'Istituto Ass. Infortuni, o dall'Istituto di Prev. sociale se l'azienda non è soggetta alla legge infortuni degli operai sul lavoro, deve essere notato giornalmente per ciascun lavoratore, il numero di ore di lavoro straordinario, distintamente da quello delle ore di lavoro normali. Per ogni periodo di paga, su tale libro deve risultare distinto l'importo pagato per le ore normali, di lavoro da quello pagato per lavoro straordinario. Il libro paga deve essere presentato ad ogni richiesta degli ispettori e funzionari incaricati della vigilanza».

(1) Cass. pen., sez. III, 9 luglio 1956, con nota di LUCIANI, in *Riv. it. dir. pen.*, 1956, 873.

(2) v. nota 2, pag. 177.

(3) R.D. 10 settembre 1923, n. 1955. — *Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura.* (Gazz. Uff. 28 settembre 1923, n. 228).

.....

Reg. ART. 3. — «Agli effetti del c. 2 dell'art. 1 del R.D.L.:

1°) Si considerano «lavori domestici» tutte le prestazioni di opera inerenti al normale funzionamento della vita interna di ogni famiglia o convivenza, come: convitto, collegio, convento, caserma, stabilimento di pena;

2°) Si considera «personale direttivo» quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento

alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda, o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, gli institori, i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano soltanto eccezionalmente al lavoro manuale, esclusi i commessi di negozio e gli altri impiegati di grado comune di cui al n. 3 dell'art. 3 del D.L.L. 9 febbraio 1919, n. 112 (1), e coloro che, pur essendo adibiti

dei servizi e cioè: gli institori, i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano soltanto eccezionalmente al lavoro manuale, esclusi i commessi di negozio e gli altri impiegati di grado comune di cui al n. 3 dell'art. 3 del decreto legge 9 febbraio 1919, n. 112, e coloro che, pure essendo alla direzione tecnica di una lavorazione, concorrono, con prestazione d'opera manuale, alla esecuzione di essa ».

(1) *D. L. L. 9 febbraio 1919, n. 112. — Che detta norme sul contratto di impiego privato, demandando secondo il valore le relative controversie al giudizio di Commissioni miste o di arbitri amichevoli compositori.* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1919, n. 40).

.....

ART. 3. — « Il termine o la corrispondente indennità di cui nell'articolo precedente, quando l'uso o la convenzione non li assegnino in misura più larga, saranno determinati nel modo seguente in caso di licenziamento da parte del principale:

A) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i due anni di servizio:

1^o) mesi 4 per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici ed amministrativi;

2^o) giorni 45 per i commessi viaggiatori, direttori o capi di speciali servizi e altri impiegati di grado equivalente;

3^o) giorni 30 per i commessi di studio e di negozio e gli altri impiegati di grado comune.

B) Per gli impiegati che hanno raggiunto i due anni di servizio e non i cinque:

1^o) mesi 5 per la prima categoria;

2^o) mesi 3 per la seconda categoria;

3^o) giorni 45 per la terza categoria.

C) Per gli impiegati che hanno raggiunto i cinque anni di servizio:

1^o) mesi 6 per la prima categoria;

2^o) mesi 4 per la seconda categoria;

3^o) mesi 3 per la terza categoria.

Per ogni biennio di servizio prestato oltre i dieci anni, i termini di preavviso aumentano di un mese, fino ad un massimo di mesi 12. I termini di disdetta decorreranno dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Agli effetti del presente articolo, sono equiparati a stipendio e dovranno ugualmente computarsi le provvigioni spettanti all'impiegato e la partecipazione ai benefici alla quale egli avesse contrattualmente diritto.

Se l'impiegato è remunerato esclusivamente con tali provvigioni e partecipazioni, queste saranno commisurate sulla media dell'ultimo quinquennio e, se l'impiegato non compì 5 anni di servizio, sulla media degli anni da lui passati in servizio. Se l'impiegato percepisce anche uno stipendio, le predette medie vengono ridotte a metà. Il periodo di prova, ai fini dell'applicazione del presente articolo non potrà in nessun caso sorpassare i mesi sei ».

alla direzione tecnica di una lavorazione, concorrono, con prestazione d'opera manuale, alla esecuzione di essa.

Le norme del citato decreto non sono in contrasto con l'art. 36 Cost. (1) e sono, quindi, costituzionalmente legittime (2).

In relazione a tali norme, è stato ritenuto che, ai fini della disciplina delle limitazioni dell'orario di lavoro, la nozione di personale direttivo è dedotta in una accezione assai più ampia e si commisura nei modi e nell'intensità propria di ciascuna delle categorie di lavoratori e delle qualifiche elencate nell'art. 3, n. 2, del Reg. n. 1955 del 1923 (3). Né un controllo, sia pure giornaliero, immuta la particolare posizione di autonomia soggettiva e la minore soggezione al datore di lavoro propria di ognuna delle qualifiche previste dalla citata norma (4).

La nozione di personale direttivo non soggetto a limitazioni di orario, va intesa in senso più ampio di quella presa in considerazione agli effetti dell'applicazione della legge sul riposo domenicale e settimanale (5); e comprende, sia i veri e propri dirigenti, intesi come capi di azienda, i quali provvedono all'andamento generale di essa, sia gli impiegati e lavoratori che, proposti ad un settore o reparto o ufficio dell'azienda, svolgono in essa funzioni discontinue di sorveglianza con poteri di iniziative personali e responsabilità verso il datore di lavoro per l'andamento dei servizi ai quali sono addetti (6).

Lavoro manuale, la cui esplicazione rende inapplicabile la citata norma dell'art. 3 del Reg., citato (3) è costituito da quelle forme di attività che richiedono prevalentemente l'impiego di energia fisica (7).

Non sono stati, quindi, considerati addetti a lavori manuali e, pertanto, non soggetti alla limitazione di orario, gli addetti alla direzione tecnica di una lavorazione che non concorrono normalmente in modo continuativo alla esecuzione di essa con prestazione d'opera manuale, ma partecipano al lavoro manuale « saltuariamente senza continuità e in modo non prevalente » (8).

(1) v. nota 1, pag. 42.

(2) Cass., 19 luglio 1957, 3042, in *Giur. sic.*, 1957, 814.

(3) v. nota 3, pag. 186.

(4) Cass., 2 agosto 1956, 3044.

(5) Cass., 4 febbraio 1946, 102, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 75.

(6) Cass., 21 giugno 1954, 2123, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1954, IV, 385, con nota di SIMI, *Costituzione, interpretazione evolutiva ed esclusione del personale direttivo dal compenso per lavoro straordinario*; in *Riv. dir. lav.*, 1955, 146; *Giur. agr.*, 1955, II, 43; conf. Cass., 7 maggio 1948, 660, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 161.

(7) Cass. 19 luglio 1945, 585, in *Foro it. rep.*, 1943-45, voce *Impiego privato*, 68-70.

(8) Cass., 30 luglio 1947, 1272, in *Dir. lav.*, 1948, II, 277; e in *Mass. giur. lav.*, 1947, 156.

L'elencazione del personale direttivo contenuta nella legge sulla limitazione dell'orario di lavoro è stata ritenuta tassativa (1); la norma, però, può essere validamente derogata dal c.c.l., deroga che, peraltro, in mancanza di espressa norma contrattuale, non può avere efficacia retroattiva (2).

Fra le categorie di personale cui è stata riconosciuta la qualifica di dirigente ai fini della esclusione dalle limitazioni di orario sono da ricordare i gerenti, cui la qualifica direttiva è stata riconosciuta, senza distinguere tra gerenti che partecipano alle vendite e gerenti che hanno alle proprie dipendenze dei commessi (3) con esclusione, però, dei gerenti per i quali sia dimostrato che al disimpegno delle funzioni inerenti al loro rango abbiano accomunato anche prestazioni di carattere manuale (4).

Altre categorie di lavoratori cui, sempre allo stesso fine, è stata riconosciuta la qualifica di dirigente sono: il capo gruppo (5); il capo reparto (6), l'impiegato che esercita la sorveglianza sugli spettacoli di un cinematografo (7); l'impiegato preposto ad un ufficio di contabilità, il quale eserciti abitualmente, oltre le funzioni direttive, anche mansioni contabili comuni a quelle dei suoi dipendenti (8).

La qualifica di dirigente è stata esclusa per il dipendente assegnato alla categoria speciale, ma che, pur esplicando mansioni superiori a quelle degli operai ed essendo preposto al controllo di un gruppo di essi con l'esercizio di un potere di iniziativa in ordine ai risultati della lavorazione, concorra con prestazione d'opera manuale alla esecuzione della lavorazione (9).

(1) Cass., 4 febbraio 1946, 102, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 75.

(2) Cass., 16 dicembre 1954, 4507, in *Giur. it.*, 1955, I, 1, 1067 con nota adesiva di G. ARDAU, *Per la chiarezza delle idee sull'orario di lavoro dei dirigenti*.

(3) Cass., 2 agosto 1956, 3044, v. anche Trib. Bologna, 19 novembre 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 65.

(4) Cass., 9 luglio 1955, 2180, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 240.

(5) Cass., 11 giugno 1952, 1678, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 445; in *Temi gen.*, 1952, 289.

(6) Cass., 14 aprile 1947, 539, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 75; Cass., 9 agosto 1945, 730.

(7) Cass., 7 maggio 1948, 660, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 161; App. Roma, 3 aprile 1945, in *Dir. lav.*, 1946, II, 89, con nota di DE TIBERIIS, *Personale direttivo e lavoro straordinario*; *Contra*: App. Venezia, 13 aprile 1955, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1955, 54.

(8) Cass., 19 luglio 1945, 585, sopra cit.

(9) Trib. Torino, 30 giugno 1954, in *Orient. giur. lav.*, 1954, 491.

CAPITOLO VIII.

LAVORO STRAORDINARIO (*)

Sommario: 84. — *Nozione di lavoro straordinario.* 85. — *Il lavoro straordinario nel lavoro discontinuo e nella prestazione di opera dei dirigenti.* 86. — *Consenso delle parti alla prestazione di lavoro straordinario.* 87. — *Prova del lavoro straordinario.* 88. — *Retribuzione del lavoro straordinario.* 89. — *Retribuzione a cottimo e lavoro straordinario,* 90. — *Lavoro straordinario notturno.*

84. — *Nozione di lavoro straordinario.*

A norma dell'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 (1), «è autorizzata, quando vi sia accordo fra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui all'art. 1 (2) di un periodo straordinario che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, od una durata media equivalente entro un periodo determinato, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10 % o con un aumento corrispondente sui cottimi».

La riduzione della settimana lavorativa al disotto del limite delle 48 ore settimanali, prevista nel citato art. 1 (2) determina, però, la straordinarietà del lavoro prestato in eccedenza fino al limite delle 48 ore (3).

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del dott. DINO MARCHETTI, *Consigliere di Corte d'Appello.*

(1) R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692. — *Limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura.* (Gazz. Uff. 10 aprile 1923, n. 84).

.....

ART. 5. — «È autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui nell'art. 1, di un periodo straordinario, che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, od una durata media equivalente entro un periodo indeterminato, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10 % o con aumento corrispondente sui cottimi».

(2) v. nota 2, pag. 177.

(3) Cass., 16 settembre 1948, 1611, in *Riv. prev. soc.*, 1949, 371, con nota adesiva di PIZZICANELLA, *Lavoro prestato oltre il limite normale di cui al R.D.L. 29 maggio 1937,*

Nello stesso senso, si è pronunciato l'App. Bari (1) che ha ritenuto lavoro straordinario, anche quello compiuto oltre l'orario pattuito o normale, non infirmando le leggi sull'orario di lavoro le condizioni più favorevoli ai lavoratori che fossero già vigenti o che vengano comunque concordate in qualsiasi ramo di lavoro. Lo stesso App. Bari (2) aveva ritenuto che è straordinario il lavoro effettivo prestato nel prolungamento di orario.

È, peraltro, da tener presente che l'art. 3 della L. 16 luglio 1940, n. 1109 (3), sospende, fino a diversa disposizione, non solo l'applicazione del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768 (4) che aveva posto il limite massimo di 40 ore all'orario normale di lavoro, ma anche l'applicazione delle norme dei contratti collettivi che fissano un orario diverso, e, pertanto, restano fermi i limiti massimi di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali stabiliti dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 (5) (6).

n. 1768, ed obblighi contributivi. La Cass., ha affermato il principio in relazione all'obbligo del pagamento del contributo destinato al fondo speciale per la disoccupazione, con riferimento alla riduzione dell'orario di lavoro disposta con R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768. Una affermazione di carattere più generale era stata formulata in precedenza con la sentenza 13 gennaio 1943 (in *Dir. lav.*, 1943, II, 129), secondo la quale « lavoro straordinario » è tanto quello che eccede l'orario normale di lavoro, quanto quello eccedente il lavoro normale che, in difetto di disposizioni legislative, sia stato stabilito da contratti collettivi o da patti individuali ».

(1) App. Bari, 15 gennaio 1954, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1954, 290.

(2) App. Bari, 30 gennaio 1951, in *Giust. civ.*, 1952, 725.

(3) *L. 16 luglio 1940, n. 1109. — Adeguamento delle norme legislative sulla tutela del lavoro alle esigenze della Nazione in guerra.* (Gazz. Uff. 16 agosto 1940, n. 191).

.....

ART. 3. — « È sospesa fino a diversa disposizione, l'applicazione del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768, sulla settimana lavorativa di 40 ore, nonché l'applicazione delle norme dei contratti collettivi di lavoro che stabiliscono l'orario normale di lavoro non eccedente le 40 ore settimanali ovvero norme integrative di quelle del cennato decreto.

L'orario di lavoro di coloro che prestano opera retribuita alle dipendenze o sotto controllo diretto altrui è regolato dal R.D. 15 marzo 1923, n. 692, e dai suoi regolamenti.

È sospesa l'applicazione delle norme di contratto collettivo che vietino o che comunque limitino le prestazioni di lavoro straordinario previste dal R.D. 15 marzo 1923-I, n. 692.

Tuttavia il Ministro per le corporazioni può autorizzare che siano effettuate ore di lavoro straordinarie in aggiunta a quelle prescritte dall'art. 5 del R.D. 15 marzo 1923, n. 692, stabilendone eventualmente le condizioni, sentite le Associazioni sindacali interessate ».

(4) *R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768. — Riduzione della settimana lavorativa a 40 ore.* (Gazz. Uff. 26 ottobre 1937, n. 250).

(5) v. nota 2, pag. 177.

(6) App. L'Aquila, 2 agosto 1957, in *Giust. civ. mass. app.*, 1957, 46.

In relazione al c.c.l. 25 giugno 1948 per i metalmeccanici, è stato deciso (1) che la maggiore retribuzione stabilita da tale contratto per le ore di lavoro prestate oltre le 44 sino alle 48 settimanali non costituisce un compenso per lavoro straordinario, ma soltanto una integrazione retributiva, diretta a remunerare il prestatore che sia chiamato dall'azienda a produrre un maggiore permanente sforzo in funzione del vantaggio proporzionale dall'azienda medesima conseguito.

Il diritto del prestatore d'opera ad essere compensato per le ore di lavoro che eccedono l'orario normale, con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovutagli per il lavoro ordinario, non ammette deroghe escluse quelle tassativamente indicate dalla legge; pertanto, il prestatore d'opera, il quale per punizione sia stato trasferito dal datore di lavoro ad altro ufficio con orario di lavoro eccedente quello normale, ha diritto al pagamento dello straordinario (2).

È stato, inoltre, ritenuto lavoro straordinario quello compiuto nelle industrie a carattere stagionale, nelle quali vige l'orario lavorativo di quaranta ore settimanali, con facoltà di eccedenza e obbligo di compensazione stagionale in eccedenza a tale orario (3).

È anche lavoro straordinario quello prestato in misura superiore alle due ore giornaliere, poiché tale limitazione, ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 (4), non è incompatibile in punto di fatto con una maggiore durata come in tutti i casi in cui il lavoro sia prestato con violazione di legge (5).

85. - Il lavoro straordinario nel lavoro discontinuo e nella prestazione di opera dei dirigenti.

Il lavoro discontinuo e quello dei dirigenti - come si è sopra precisato - non sono soggetti a limitazioni legali di orario. Rispetto a tali prestazioni non è, pertanto, ipotizzabile, in via di massima, lavoro straordinario (6), tenendo, peraltro, presente che la prestazione di lavoro non può protrarsi oltre determinati limiti, tanto che è stato affermato che il legislatore, nel caso di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, non ha inteso esporre operai e impiegati all'obbligo di effet-

(1) Trib. Milano, 26 settembre 1957, in *Riv. dott. comm.*, 1957, 739.

(2) App. L'Aquila, 20 marzo 1956, in *Giust. civ. mass. app.*, 1956, 15.

(3) App. Torino, 9 maggio 1946, in *Mon. trib.*, 1947, 117.

(4) v. nota 2, pag. 177.

(5) App. Napoli, 6 dicembre 1952, in *Orient. giur. lav.*, 1953, p. 245.

(6) Per le citazioni di giurisprudenza: v. cap. VII, pag. 176 e segg..

tuare le loro prestazioni senza limitazioni di orario, ma ha lasciato valere in proposito l'autonomia contrattuale degli interessati (1); e a ciò possono provvedere (2) i contratti collettivi fissando la durata normale del lavoro, in modo che l'eccedenza deve essere retribuita con un compenso suppletivo.

Ed il Trib. Napoli (3) ha ritenuto che il lavoratore discontinuo non ha diritto alla limitazione di orario, ma ha diritto ad un compenso per il lavoro eseguito in più di quello normalmente dovuto.

L'App. Catania (4) ha ritenuto che l'obbligo del datore di lavoro di compensare il lavoro straordinario sussiste anche nel caso di lavoro discontinuo (nella specie, camionista).

Anche il Trib. Bologna (5) ha ritenuto che, quando per i rapporti speciali sottratti ai limiti legali massimi dell'orario di lavoro è stato fissato un limite, il lavoro prestato oltre tale limite deve essere retribuito come straordinario. Ed il Trib. Roma (6) ha ritenuto dovuto il compenso per lavoro straordinario quando l'orario del lavoratore discontinuo sia limitato da norme corporative o da contratti collettivi postcorporativi applicabili alle parti in giudizio.

Nel caso di esercizio promiscuo di mansioni di attesa, e di altre a carattere continuo, è necessario, ai fini di accertare se sussista, o no, il diritto del lavoratore al compenso per lavoro straordinario, ricorrere al criterio della prevalenza (7).

È stato, inoltre, ritenuto (8) che il contratto individuale in cui sia stabilito un compenso da corrispondersi al personale dirigente per lavoro straordinario è valido e vincolativo come patto più favorevole al prestatore di lavoro.

86. - Consenso delle parti alla prestazione di lavoro straordinario.

Si è già precisato che l'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 (9), richiede l'accordo delle parti per l'aggiunta di un periodo straordinario alla giornata normale di lavoro.

(1) App. Palermo, 13 febbraio 1957, in *Giust. civ. mass. app.*, 1957, 67.

(2) App. Napoli, 13 gennaio 1955, in *Riv. dott. comm.*, 1955, 200.

(3) Trib. Napoli, 7 aprile 1951, in *Dir. e giur.*, 1951, 347.

(4) App. Catania, 3 marzo 1955, in *Giust. civ. mass. app.*, 1955, 43.

(5) Trib. Bologna, 15 giugno 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 522.

(6) Trib. Roma, 4 febbraio 1953, in *Dir. lav.*, 1953, II, 416.

(7) App. Roma, 6 giugno 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 188.

(8) Cass., 14 aprile 1947, 539, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 75; e in *Giur. it.*, 1947, I, 1, 417, con nota favorevole di CARULLO.

(9) v. nota 1, pag. 190.

In applicazione di tale principio una recente sentenza della Cass. (1), ha affermato che il prolungamento dell'orario normale di lavoro - al pari di ogni altra disposizione che incida comunque sul funzionamento dell'impresa - non può avvenire senza il consenso dell'imprenditore, il quale può peraltro risultare, oltre che da una espressa autorizzazione o richiesta, anche da un qualsiasi comportamento dal quale sia lecito al prestatore d'opera desumere il consenso tacito dell'altra parte.

Quando, invece, la richiesta di prolungare l'orario normale sia stata respinta dal datore di lavoro, la effettiva prestazione del dipendente che abbia ugualmente prolungato l'orario in violazione del suo dovere di obbedienza, non può mai costituire titolo idoneo ad attribuire il diritto alla percezione del compenso per lavoro straordinario, anche se la disobbedienza sia stata posta in essere in modo da poter venire a conoscenza dell'imprenditore.

Lo stesso principio - senza la particolare applicazione fattane nella sentenza n. 2837 (2) che, nella specie, lascia alquanto perplessi, dato che il lavoro straordinario si era prolungato per oltre tre anni ed appare difficile ipotizzare una violazione del dovere di obbedienza protrattasi per sì lungo tempo - era stato affermato dalla Cass. in due sentenze precedenti (3), secondo le quali il lavoro straordinario va retribuito tutte le volte che risulti essere stato richiesto od autorizzato anche tacitamente. In questa ultima, anzi, il principio è stato applicato anche al caso di prestazione di lavoro effettuato nel domicilio del dipendente.

La questione del consenso dell'imprenditore alla prestazione del lavoro straordinario è stata largamente dibattuta anche presso i giudici di merito.

L'App. Napoli (4), l'App. Venezia (5) ed il Trib. Milano (6) hanno, rispettivamente deciso, che, per il diritto alla retribuzione del lavoro straordinario, non è necessario che l'imprenditore lo abbia richiesto e espressamente autorizzato, ma è sufficiente che non vi fosse contrario (App. Napoli);

(1) Cass., 21 luglio 1956, n. 2837, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 247, e in *Giust. civ.*, 1957, I, 288, con nota critica di MARCHETTI.

(2) Cass., 21 luglio 1956, 2837, in *Mass. giur. lav.*, 1956, p. 247 e in *Giust. civ.*, 1957, I, 288, cit.

(3) Cass., 8 novembre 1955, 3668, in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 402; in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 349; 16 dicembre 1954, 4507 in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 16; in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 102.

(4) App. Napoli, 30 gennaio 1946, in *Dir. e giur.*, 1947, 7.

(5) App. Venezia, 25 febbraio 1946, in *Tem.*, 1946, 64.

(6) Trib. Milano, 2 luglio 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 188.

che non l'abbia impedito e ne abbia profittato (App. Venezia); che ne fosse a conoscenza e non vi si fosse espressamente opposto (Trib. Milano).

L'App. Genova (1) aveva deciso che, se il dipendente prolunghi effettivamente il proprio lavoro *nec vi nec clam*, l'imprenditore che ne sia a conoscenza, anche se non ha concesso, o addirittura ha negato, l'autorizzazione, è tenuto a compensare il lavoro straordinario, qualora non ne abbia impedito la prestazione con i mezzi materiali e disciplinari a propria disposizione e che neppure può negare tale compenso allo scopo di riparare allo scarso rendimento che il lavoratore fornisca, senza malizioso artificio, durante il lavoro ordinario.

Nello stesso senso sono alcune recenti sentenze di merito (2). L'App. Napoli ha ritenuto che il contratto di lavoro subordinato rientra nella categoria dei contratti commutativi, di quei contratti, cioè, nei quali ciascuna delle parti si ripromette un vantaggio che è, fin da principio, certo e alternativo: l'imprenditore mira a conseguire la prestazione di lavoro e il lavoratore a percepire la relativa retribuzione.

Inoltre, tra prestazione e controprestazione deve sussistere proporzionalità, come rilevasi dall'art. C.C., 1448 (3), che disciplina l'azione di rescissione per lesione nei contratti in genere. Si violerebbero i due principî della commutatività e della proporzionalità, ove si ammettesse che il lavoro straordinario possa essere non retribuito nei casi nei quali esso non sia stato espressamente ordinato o autorizzato dall'azienda.

A sua volta, l'App. Messina ha ritenuto che, ai fini della prova dell'accordo tra le parti sulla prestazione del lavoro oltre l'orario normale giornaliero, non occorre la dimostrazione di una richiesta specifica o di una autorizzazione espressa da parte del datore di lavoro, bastando che essa possa desumersi dal comportamento anche di tolleranza di quest'ultimo,

(1) App. Genova, 27 novembre 1954, in *Orient. giur. lav.*, 1954, 486, poi cassata dalla S. C. con sent. 2837 del 1956 sopra cit.

(2) App. Napoli, 7 giugno 1957, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1957, 96; App. Messina 16 maggio 1957, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1957, 18; App. Firenze, 4 settembre 1956, in *Giur. tosc.*, 1956, 599.

(3) C.C. ART. 1448. — *Azione generale di rescissione per lesione*. « Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.

L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promossa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.

Non possono essere rescissi per causa di lesioni i contratti aleatori.

Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione ».

in quanto necessariamente implicito nel caso di lavoro svolto dal dipendente nell'ambito dell'azienda e, cioè, nell'ordinaria amministrazione dell'impresa e a sicura cognizione del datore di lavoro che si sia giovato di tale prestazione mentre avrebbe potuto impedirla con i normali mezzi disciplinari.

L'App. Firenze, ha ritenuto che costituisca autorizzazione il fatto che l'imprenditore sia a conoscenza del lavoro straordinario e si sia avvalso dal risultato utile dell'attività.

La questione del consenso del lavoratore alla prestazione d'opera straordinaria e della validità delle clausole dei contratti collettivi che fanno obbligo ai lavoratori da essi contemplati di prestare lavoro straordinario entro predeterminati limiti massimi di tempo, non risulta trattata in giurisprudenza.

È stata, invece, affrontata la questione della validità delle clausole che prescrivono, per la prestazione di lavoro straordinario, l'obbligo dell'autorizzazione scritta. Al riguardo, l'App. Venezia (1) ha ammesso che quando il lavoratore riesca a provare che effettivamente ebbe a prestare il lavoro straordinario, anche se non fu autorizzato per iscritto nei casi in cui l'autorizzazione scritta è richiesta, ha diritto al compenso ed alla relativa maggiorazione.

87. — Prova del lavoro straordinario.

In applicazione del principio che *onus probandi incumbit ei qui dicit*, è pacifico in giurisprudenza che il lavoratore che chiede il pagamento di lavoro straordinario deve provarne la effettuata prestazione (2). Né è sufficiente la prova di essersi trattenuto sul luogo di lavoro — specie quando il lavoratore vi ha, di solito, il suo domicilio — fino ad un determinato orario superiore al normale; ma è necessaria la prova rigorosa dell'ora di inizio del lavoro e della sua durata giornaliera (3).

Quanto alle particolari restrizioni che disposizioni di contratto collettivo apportano in materia di prova, la giurisprudenza è concorde nel ritenerne la inefficacia. La Cass. (4) ha ritenuto che l'art. 14 del c.c.l.n. per il personale dei ristoranti e trattorie, il quale stabilisce che la retribuzione del lavoro straordinario deve farsi al momento della riscossione del salario normale, e che, all'uopo, il prestatore d'opera deve farsi

(1) App. Venezia, 7 maggio 1953, in *Orient. giur. lav.*, 1953, 88.

(2) Cass., 9 febbraio 1944, 57; App. Firenze, 5 agosto 1950, in *Giur. tosc.*, 1950, 420; Trib. Rovigo, 26 aprile 1954, in *Orient. giur. lav.*, 1954, p. 357.

(3) Trib. Milano, 24 febbraio 1955, in *Riv. dott. comm.*, 1955, 77.

(4) Cass., 23 luglio 1946, 956, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1946, II, 2, 63.

rilasciare un buono giustificativo che il datore di lavoro non può rifiutare, non importa la preclusione di ogni altro mezzo di prova dell'effettuato lavoro straordinario all'infuori dell'esibizione di detto buono, al fine di ottenerne il pagamento (1).

Anche per le annotazioni su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria a norma di c.c.l. (nella specie: art. 18 c.c.l. fra albergatori e lavoratori albergo e mensa) è stato ritenuto che esse non costituiscono requisito essenziale per la validità della prestazione e unica fonte di prova di essa (2). Né gli stati di servizio firmati dal lavoratore in costanza del rapporto costituiscono prova convincente del numero delle ore di lavoro effettivamente prestate; e se la prova testimoniale, ammessa in contrasto con tali scritti ai sensi dell'art. 439 C.P.C. (3), riesce completata ed esauriente, ben può il giudice accogliere la domanda di pagamento di ore straordinarie basata sulle risultanze della stessa prova (4).

Quanto alla possibilità di liquidare equitativamente il compenso per lavoro straordinario ove sia incompleta la relativa prova, il Trib. Rovigo si è pronunciato per la negativa; il Trib. Venezia e l'App. Messina, invece, per la soluzione affermativa (5).

La Cass., con recente sentenza (6), ha accolto la tesi negativa. È stato, però, ritenuto ammissibile il giuramento suppletivo, una volta dimostrata la prestazione del lavoro straordinario per determinare il numero delle ore, purché sia fissato il numero delle ore fino alla concorrenza del quale il giuramento è efficace (7).

88. — Retribuzione del lavoro straordinario.

Il diritto del lavoratore al compenso per lavoro straordinario è indisponibile (8).

(1) Nello stesso senso, Cass., 8 gennaio 1943 in *Giur. it.*, 1953, I, 3, 103.

(2) Venezia, 7 maggio 1952, in *Corti Br. e Ve.*, 1952, 709; App. Milano, 28 dicembre 1955, in *Giust. civ. mass. app.*, 1955, 141.

(3) C.P.C. ART. 439. — *Poteri istruttori del giudice*. « Il giudice può disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni. Può disporre la prova testimoniale anche fuori dei limiti stabiliti dal C. C.

Si applica anche davanti al tribunale la disposizione dell'art. 316 ».

(4) Trib. Genova, 13 febbraio 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 402.

(5) App. Messina, 21 agosto 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 58; Trib. Rovigo, 26 aprile 1954, in *Orient giur. lav.*, 1954, 356; Trib. Venezia 1° giugno 1954, *ibidem*.

(6) Cass., 6 aprile 1957, 1199, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 86.

(7) App. Torino, 15 novembre 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 170.

(8) App. Milano, 5 maggio 1954, in *Mon. Trib.*, 1954, 302.

È norma imperativa quella dell'art. 2108 C.C. (1) che dispone che le ore di lavoro straordinario debbono essere remunerate con una maggiorazione rispetto al salario normale.

Pertanto, è nulla una clausola di c.c.l. che escluda la maggiorazione per il lavoro straordinario e ad essa si sostituisce di diritto l'art. 2108 C.C. (1) (2). Il compenso va determinato tenendo conto di tutto quanto il lavoratore percepisce ordinariamente sia in denaro che in natura (3) e di tutte le indennità a carattere continuativo che fanno parte della retribuzione del lavoro ordinario (4).

In mancanza di accordo fra le parti sul lavoro straordinario, la relativa retribuzione è determinata dal giudice, che può applicare le tariffe del c.c.l., considerato quale indice di mercato, ai sensi dell'art. 2099 C.C. (5) (6).

L'indennità di contingenza deve essere corrisposta anche per le ore di lavoro straordinario e su essa va applicata, come sulla paga base, la maggiorazione che, salvo più favorevole accordo, è del 10 %, ai sensi dell'art. 5 del R.D.L. n. 692 del 1923 (7) (8).

Nel concetto di «paga base di fatto» rientra — a norma dell'art. 12 del c.c.l.n. per i metalmeccanici — il premio di produzione od operosità percepita dai lavoratori; ed esso va, pertanto, computato integralmente nel calcolo della retribuzione per il lavoro straordinario (9).

Per apportare le maggiorazioni di lavoro straordinario per gli addetti all'industria grafica, il Trib. Milano (10) ha ritenuto che la paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione corrispondente alla paga di 8 ore per il numero di ore di lavoro — 6 o 8 — previste dal turno al quale il lavoratore è assegnato.

(1) v. nota 4, pag. 95.

(2) Trib. Milano, 23 giugno 1955, in *Riv. dottori comm.*, 1955, 492; App. Milano, 19 settembre 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 242.

(3) App. Caltanissetta, 16 marzo 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 8.

(4) App. Roma, 19 settembre 1957, in *Dir. lav.*, 1957, II, 420.

(5) v. nota 2, pag. 42.

(6) Pret. Caserta, 2 ottobre 1951, in *Mondo giud.*, 1951, 464.

(7) v. nota 1, pag. 190.

(8) Trib. Milano, 21 giugno 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1950, II, 359; App. Caltanissetta, 16 marzo 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 8.

(9) Trib. Milano, 16 febbraio 1956, in *Foro it.*, 1956, I, 983, con nota di MENGONI, *In tema di aumento di retribuzione per lavoro straordinario*, e in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 260.

(10) Trib. Milano, 22 dicembre 1955, in *Mon. trib.*, 1956, 45.

Il Trib. Roma (1), invece, ha ritenuto che la paga oraria deve essere ottenuta dividendo la retribuzione base congiunta all'indennità di contingenza per il numero di otto ore di lavoro.

La questione che, in tema di retribuzione del lavoro straordinario, è stata più di frequente portata all'esame della Magistratura, è quella della possibilità di conglobare in unica somma il pagamento del compenso per l'orario normale di lavoro e quello per lavoro straordinario.

L'art. 5 del citato R.D.L. del 1923 (2) dispone che il lavoro straordinario, in ogni caso, deve essere computato a parte. La Cass., peraltro, non ha mai dato una interpretazione eccessivamente rigorosa di tale norma, ma ha sempre ritenuto che, pur essendo nulla la stipulazione di un compenso globale comprensivo del lavoro ordinario e di quello straordinario, non è da ritenersi altrettanto quando risulti certo l'ammontare della paga normale, così da potersi controllare l'adeguata liquidazione del compenso per il lavoro straordinario, nonostante che, per questo, siasi pattuita un'ulteriore retribuzione non ad esso solo riferentesi, ma globalmente comprensiva anche di altre eventuali causali (3).

La tendenza giurisprudenziale oramai prevalente è quella che ammette la possibilità di pagamento di un compenso globale del lavoro straordinario e di quello ordinario ed anche la «forfetizzazione» del compenso per lavoro straordinario, sempre che, però, sia possibile stabilire che è stata corrisposta la prescritta maggiorazione.

Fra le sentenze più recenti sono da ricordare quella 3 giugno 1957 della Cass., quella 27 dicembre 1957 dell'App. Trieste e quella 31 gennaio 1955 dell'App. Torino (4) e quella 14 maggio 1954 dell'App. Bari (5). Secondo questa ultima, la legge non vieta che le parti stabiliscano un salario complessivo di remunerazione delle 8 ore di lavoro ordinario e di un numero stabilito di ore giornaliere per lavoro straordinario, purché in tale stipulazione si tenga presente e si computi la dovuta maggiorazione. Nello stesso senso, si sono pronunciate l'App. Napoli (6), l'App.

(1) Trib. Roma, 13 luglio 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 66.

(2) v. nota 1, pag. 190.

(3) Cass., 21 gennaio 1943, in *Dir. lav.*, 1943, II, 132.

(4) Cass., 3 giugno 1957, 2025, in *Giust. civ.*, 1957, I, 290, in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 1225; App. Trieste, 27 dicembre 1957, in *Giust. civ. Mass. App.*, 1957, 55; App. Torino, in *Riv. dir. lav. Mass.*, 1955, 151.

(5) App. Bari, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1955, I, 11.

(6) App. Napoli, 11 agosto 1952, in *Dir. e giur.*, 1952, 341 e 18 dicembre 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 104.

Venezia (1), il Trib. Roma (2), il quale, altresí, ha ritenuto valido il pagamento forfettario, in unica soluzione, dei compensi per lavoro straordinario, ferie, gratifica natalizia, sempre che il lavoratore non venga in tal modo a percepire una somma minore di quella risultante dalle competenze singolarmente considerate.

In altra fattispecie, l'App. Bari (3) ha, invece, ritenuto che non è consentito al datore di lavoro, anche se in accordo con il lavoratore, conglobare in unico corrispettivo la retribuzione del lavoro ordinario e straordinario, giacché il corrispettivo dovuto per quest'ultimo deve essere computato a parte. Identica affermazione è stata fatta dal Trib. Verona (4).

Quanto alle clausole di decadenza per la richiesta di lavoro straordinario, la Cass. ha avuto occasione di pronunciarsi in merito alla disposizione un regolamento aziendale che commini una particolare decadenza dal diritto al pagamento di lavoro straordinario, ove non fosse stato richiesto entro un determinato breve tempo dalla prestazione, ritenendo priva di efficacia la disposizione stessa, perché in contrasto con la norma del c.c.l. che vieta l'impostazione di condizioni modificatrici o limitatrici dei diritti con esso riconosciuti (5).

L'App. Lecce, invece, in relazione all'art. 36 del c.c.l. 14 novembre 1949 per dipendenti da istituti bancari, ha ritenuto che la norma contenuta in tale articolo - secondo la quale il compenso per lavoro straordinario deve essere pagato nel mese successivo a quello in cui in viene prestato e che sono inefficaci richiesta o reclamo proposti oltre sei mesi dalla suddetta data - stabilisce un termine convenzionale di decadenza, che è ammissibile secondo la legislazione vigente (6).

In tema di prescrizione del diritto al pagamento del lavoro straordinario non risultano pronuncie della Cass. Al riguardo, le magistrature di merito hanno ritenuto applicabile sia la prescrizione di un anno, a norma dell'art. 2955, n. 2, C.C. (7), applicando, quindi, il principio dell'art. 2959

(1) App. Venezia, 24 febbraio 1948, in *Temì*, 1948, 369.

(2) Trib. Roma, 15 aprile 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 274.

(3) App. Bari, 18 dicembre 1953, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1953, 427.

(4) Trib. Verona, 1º giugno 1954, in *Orient. giur. lav.*, 1954, 357.

(5) Cass., 20 dicembre 1948, 1917, in *Mass. giur. lav.*, 1949, 64.

(6) App. Lecce, 30 giugno 1956, in *Corti Ba., Le. e Pz.*, 1957, 252.

(7) C.C. ART. 2955. — *Prescrizione di un anno.* « Si prescrive in un anno il diritto:

1º) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;

2º) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;

C.C. (1), secondo cui l'eccezione di prescrizione è rigettata se chi la oppone ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta (2).

Il Trib. Genova (3) ha ritenuto valido atto interruttivo della prescrizione la lettera del lavoratore con la quale viene richiesto al datore di lavoro il pagamento del lavoro straordinario.

L'App. Milano (4) ha ritenuto indispensabile il diritto al compenso per lavoro straordinario. Infine, la Cass. (5) con recente decisione ha ritenuto che la eventuale violazione delle disposizioni della P.S. e dei regolamenti comunali sugli orari di chiusura e di apertura dei negozi non elide il diritto del prestatore d'opera al compenso per il lavoro straordinario da lui effettivamente prestato.

89. — Retribuzione a cottimo e lavoro straordinario.

Il sistema di retribuzione a cottimo non esclude il principio della obbligatorietà dell'orario normale di lavoro e deve garantire al lavoratore un guadagno non inferiore alla paga in economia maggiorata della percentuale di cottimo.

La tariffa di cottimo, pertanto, deve essere ragguagliata alla durata normale della giornata lavorativa; al rendimento, cioè, che un operaio laborioso di normale capacità produttiva si presume possa dare nelle 8 ore di lavoro giornaliero.

3°) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;

4°) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;

5°) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;

6°) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali».

(1) C.C. ART. 2959. — *Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.* «L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta».

(2) Nel senso della prescrizione annuale: App. Bari, 15 gennaio 1954, in *Riv. dir. lav. Mass.*, 1954, 290; App. Bologna, 20 ottobre 1953, in *Orient. giur. lav.*, 1954, 80; App. Milano, 22 gennaio 1954, in *Orient. giur. lav.*, 1954, 80.

Per la prescrizione quinquennale, v. App. Napoli, 20 marzo 1956, in *Giust. civ. Mass. App.*, 1956, 84.

Per la imprescrittibilità, v. App. Bari, 5 maggio 1956, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1956, 637.

(3) Trib. Genova, 21 gennaio 1948, in *Mon. trib.*, 1946, 74.

(4) App. Milano, 5 maggio 1954, in *Mon. trib.*, 1954, 302.

(5) Cass., 15 dicembre 1955, 3873, in *Giust. civ. mass.*, 1955, 1454.

L'attività che oltrepassi tale rendimento normale, di diritto al lavoratore a cottimo di conseguire il compenso per le ore straordinarie di lavoro (1).

Quanto alla retribuzione su cui deve essere commisurata la maggiorazione per lavoro straordinario, la Cass., con sua decisione (2), ha ritenuto che deve tenersi conto di tutte le indennità a carattere continuativo e, pertanto, anche dell'«incentivo» o premio di produzione.

Nello stesso senso si sono pronunciate l'App. Milano (3) e il Trib. Milano (4) che hanno ritenuto la nullità di una clausola di c.c.l. che limita ad una percentuale, invece che all'intera maggiorazione di cottimo effettivamente percepita, la base sulla quale deve essere effettuato il computo della maggiorazione per lavoro straordinario.

Anche il Pret. Napoli (5) aveva ritenuto che la percentuale per lavoro straordinario va calcolata sull'intera retribuzione percepita dal cottimista per il lavoro ordinario quale prevista dalla tariffa di cottimo, ivi compresa la quota di maggioranza per il cottimo.

Isolate, perciò, appaiono le sentenze dell'App. Milano (6) che hanno ritenuto che l'obbligo imposto dagli artt. 2108 C.C. (7) e 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 (8), deve ritenersi adempiuto, ogni qual volta l'imprenditore corrisponda al lavoratore, per il prestato lavoro straordinario, una retribuzione non inferiore al dieci per cento di quella dovuta per il lavoro ordinario, essendo libere le parti di seguire il metodo che esse credano più confacente per il raggiungimento di tale risultato. E che, in conse-

(1) Cass., 31 gennaio 1946, 89, in *Dir. lav.*, 1946, II, 89, con nota di MARCHETTI, *Il lavoro straordinario e festivo nel sistema di retribuzione a cottimo*.

(2) Cass., 12 luglio 1956, 2618, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 242 e in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 336.

(3) App. Milano, 19 settembre 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 243; e in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 336; 27 luglio 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 503.

(4) Trib. Milano, 31 dicembre 1955, in *Mass. giur. lav.*, con nota critica di BAZZANTI, *Lavoro straordinario dei cottimisti metalmeccanici - Concetto di paga base*. 1° dicembre 1955, in *Riv. dottori comm.*, 1955, 861; 7 luglio 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 515; 16 febbraio 1956, in *Foro it.*, 1956, I, 983, con nota di MENGONI, *In tema di aumento di retribuzione per lavoro straordinario*.

(5) Pret. Napoli, 20 ottobre 1949, in *Riv. giur. lav.*, 1950, II, 97, con nota adesiva di A. PEPPE, *In tema di lavoro straordinario del cottimista*.

(6) App. Milano, 9 febbraio 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 34; App. Milano 2 marzo 1956, in *Foro it.*, 1956, I, 771, con nota critica di SCORZA, *Della determinazione del compenso per lavoro straordinario ai cottimisti dell'industria metalmeccanica*; App. Milano, 3 marzo 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 259.

(7) v. nota 4, pag. 95.

(8) v. nota 1, pag. 190.

guenza, deve ritenersi valida - perché assicura agli operai un aumento non inferiore a quello stabilito dalla legge - una clausola di contratto collettivo, secondo la quale l'aumento di retribuzione per il lavoro straordinario degli operai normalmente lavoranti a cottimo va computato sulla percentuale minima di cottimo, stabilita nella misura del 20 % del minimo di paga base, anziché sull'utile di cottimo effettivamente percepito.

La specifica questione è stata decisa dalla Cass. (1) nel senso che, a norma dell'art. 2108 C.C. (2), il maggior compenso per lavoro straordinario deve essere inderogabilmente computato sull'intera retribuzione per il lavoro ordinario; ed è pertanto nullo, e deve intendersi sostituito di diritto con la menzionata norma imperativa, il 7° c. dell'art. 12 del c.c.l. per i metalmeccanici 25 giugno 1948, nella parte in cui esclude dal computo delle maggiorazioni convenzionali, per il lavoro straordinario degli operai cottimisti, la parte di guadagno di cottimo eccedente quella minima garantita.

90. - Lavoro straordinario notturno.

È notturno il lavoro prestato nelle ore di notte. Per la determinazione non vi è legge speciale, ma di regola provvedono le convenzioni ed i contratti collettivi (3).

Per quanto riguarda i panifici, invece, la L. 22 marzo 1908, n. 105 (4), vieta il lavoro notturno, stabilendo che debbono considerarsi notturne le ore comprese tra le 21 e le 4 del mattino, eccezione fatta per il sabato in cui il lavoro può essere prestato sino alle ore 23. Ed il R.D.L. 17 marzo 1927, n. 386 (5), stabilisce che, a tale divieto, può derogarsi previa autorizzazione da concedersi caso per caso dal Ministro dell'economia, solo nei panifici di notevole potenzialità e dotati di forni a regime continuo, a condizione che i turni di lavoro siano disposti in modo che le squadre degli operai vengano

(1) Cass., 10 gennaio 1958, 48, in *Giust. civ. mass.*, 1958, 16.

(2) v. nota 4, pag. 95.

(3) App. Bari, 30 gennaio 1951, in *Giust. civ.*, 1952, 725. Occorre però, considerare che, a norma dell'art. 13 della L. 26 aprile 1934, n. 653 sul lavoro delle donne e dei fanciulli, col termine « notte » si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5. Tale disposizione viene generalmente applicata per la determinazione del lavoro notturno.

(4) L. 22 marzo 1908, n. 105. — *Sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai.* (Gazz. Uff. 4 aprile 1908, n. 80).

(5) R.D. L. 17 marzo 1927, n. 386. — *Disciplina del lavoro nei panifici di notevole potenzialità, con forni a regime continuo* (Gazz. Uff. 1° aprile 1927, n. 76), convertito in legge con L. 23 febbraio 1928, n. 439. (Gazz. Uff. 21 marzo 1928, n. 68).

addette al lavoro notturno alternativamente. Disposizioni giuste che non possono essere derogate dall'uso o dagli accordi sindacali (1).

Il divieto stabilito nei confronti dei panifici e delle pasticcerie, non è applicabile alle industrie produttrici di biscotti (2).

Per il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici è dovuta una maggiorazione che è in esclusiva funzione dell'anormalità dell'attività lavorativa esplicata di notte, anziché di giorno (3). Quindi, il lavoro svolto e compreso in regolari turni periodici di notte non può qualificarsi «notturno» ai fini di una maggiore retribuzione, che spetta solo quando il lavoro notturno sia prestato in aggiunta a quello ordinario e diurno (4).

In conseguenza, la maggiorazione per il lavoro notturno spetta, quando tale lavoro abbia carattere straordinario rispetto a quello pattuito o legale; e quando, per l'inesistenza di regolari turni di lavoro, apparisca l'anormalità del lavoro notturno rispetto a quello diurno prestato da altri operai della stessa categoria (5).

Non è, pertanto, dovuta alcuna maggiorazione quando la lavorazione notturna assuma il carattere di lavoro ordinario e normale simile a quella praticata di giorno (6), quando si tratti di servizio notturno «a porte chiuse», pattuito come servizio normale ed esclusivo, e consista in un lavoro di guardia con attività limitata od occasionale (7).

È, però, dovuta la maggiorazione per lavoro notturno anche nel caso di assunzione per prestazioni esclusivamente notturne, quando ciò sia previsto dal corrispondente c.c. (8), dato che la norma del c.c. è più favorevole al lavoratore e deroga, quindi, a quella meramente dispositiva dell'art. 2108 C.C. (9) (10).

(1) App. Napoli 18 dicembre 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 104.

(2) Parere Cons. Stato, V, Sez. 10 novembre 1954, 859, in *Cons. Stato*, 1955, I, 830.

(3) Trib. Venezia, 30 aprile 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 180.

(4) App. Lecce, 20 febbraio 1956, in *Corti Ba., Le. e Pz.*, 1956, I, 469. Il Trib. Genova (sent. 8 luglio 1957, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 179) ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 2108 C.C. e dell'art. 12 del c.c.l. 13 novembre 1952, per gli operai addetti all'industria dolciaria, non competono le maggiorazioni di retribuzione al guardiano che svolga la sua prestazione di notte in via ordinaria e normale.

(5) Cass., 23 luglio 1948, 1213, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 160.

(6) Trib. Locri, 23 febbraio 1954, in *Calabria giud.*, 1954, 372.

(7) Trib. Roma, 30 marzo 1955, in *Rass. dir. san.*, 1955, 304.

(8) App. Milano, 5 novembre 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 286.

(9) v. nota 4, pag. 95.

(10) App. Bari, 16 giugno 1953, in *Corti Ba., Le., e Pz.*, 1954, 13. (Le tre sentenze concernono l'art. 12 c.c.l. 25 giugno 1948 per i dipendenti della industria metalmeccanica).

La maggiorazione per il lavoro notturno spetta anche ai lavoratori addetti alle lavorazioni discontinue (1). In particolare, per quanto riguarda i guardiani - a proposito dei quali la questione è stata più volte proposta alla Magistratura - è stato ritenuto che la maggiorazione compete anche al guardiano che presti secondo turni il suo lavoro, quando il contratto collettivo disponga in tale senso (2).

La Cass. (3) ha negato la qualifica di guardiano notturno al soggetto la cui prestazione consista nell'atto di dormire in un magazzino per determinate ore, a scopo, essenzialmente preventivo ed eventualmente repressivo, di tenere lontani i ladri con la propria presenza materiale sul luogo stesso.

È stato, poi, ritenuto che il lavoratore che presti la sua opera nelle ore diurne in qualità di manovale alle dipendenze di un'impresa, la quale gli permetta *pietatis causa* di pernottare in una baracca esistente nel cantiere, non può pretendere dall'impresa stessa il riconoscimento della qualifica di guardiano notturno con il relativo compenso (4).

Analogamente, l'App. Lecce (5) ha ritenuto che non compete la maggiorazione per lavoro notturno a un guardiano che si limiti a dormire in un locale dello stesso stabilimento presso il quale svolge il suo lavoro di giorno. Ed il Trib. Venezia (6), nel presupposto che la maggiorazione per lavoro notturno è in esclusiva funzione dell'anormalità dell'attività lavorativa esplicata di notte anziché di giorno, e che essa implica il rispetto dell'orario di lavoro, ha ritenuto prestazione contrattuale accessoria, compensabile separatamente, quella del dipendente di una impresa che, dopo il lavoro diurno, dorma nello stabilimento a fini di custodia, senza altro particolare obbligo. Infine, il guardiano che sia privato del riposo notturno ha diritto alla maggiorazione salariale (7).

La maggiorazione per il lavoro notturno spetta anche ai telefonisti notturni, nonostante la speciale «indennità notturnisti», prevista dal c.c.l.

(1) Cass., 31 maggio 1952, 1596; 30 luglio 1952, 2388, cit.

(2) Oltre le citate sentenze 1596-52 e 2388-52, nello stesso senso, Cass., 9 aprile 1953, 919, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 158 e in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 212; Trib. Milano, 11 maggio 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 159; Trib. Milano 3 marzo 1955; in *Orientamenti giur. lav.*, 1955, 369.

(3) Cass., 30 giugno 1956 2314.

(4) App. Genova, 24 gennaio 1955, *Mass. giur. lav.*, 1955, 228.

(5) App. Lecce., 13 gennaio 1955, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1955, 5; App. Lecce, 20 febbraio 1956, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1956, 469.

(6) Trib. Venezia, 30 aprile 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 180.

(7) App. Bari, 15 maggio 1951, in *Giust. civ.*, 1952, 729.

di categoria, dato che le norme di queste che dispongono in contrario debbono ritenersi nulle perché in contrasto con l'art. 2108 C.C. (1) (2).

Il compenso per lavoro notturno può essere forfetizzato e conglobato nella retribuzione ordinaria, ma la parte riferentisi a detto lavoro deve essere determinata nel suo concreto ammontare, affinché si possa caso per caso stabilire se, tenuto conto delle prescritte maggiorazioni, sia adeguata alle reali prestazioni (3).

La maggiorazione per lavoro notturno, corrisposta con carattere di continuità al tempo dei licenziamento, deve essere computata nel calcolo dell'indennità di anzianità (4).

Il compenso eccedente i minimi - c. d. *premio o incentivo speciale* - va calcolato anche in tutti quei rapporti nei quali la paga è proporzionalmente aumentata e quindi anche nel lavoro notturno (5).

Il diritto al compenso per lavoro notturno è stato ritenuto imprescrittibile (6).

(1) v. nota 4, pag. 95.

(2) Trib. Milano, 23 giugno 1955, in *Orientamenti giur. lav.*, 1955, 370.

(3) App. Napoli, 18 dicembre 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 104.

(4) App. Torino, 31 gennaio 1955, in *Giust. civ.*, 1955, I, 445; *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 116; in *Mon. trib.*, 1955, 374.

(5) App. Milano, 27 luglio 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 503, con nota adesiva di NATOLI, *In tema di normale retribuzione globale di fatto*.

(6) App. Bari, 5 maggio 1956, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1956, 637.

CAPITOLO IX.

RETRIBUZIONE (*)

Sommarario:

SEZ. I. — Concetto e funzione della retribuzione. — 91. — *Nozione*. 92. — *Minima retribuzione sufficiente e gli artt. 36 e 38. Cost.* 93. — *Determinazione della retribuzione e l'art. 2099, 2° c., C.C.* 94. — *Sostituzione delle clausole contrattuali nulle, relative alla retribuzione.*

SEZ. II. — Sistemi di retribuzione. — 95. — *Forme di adempimento dell'obbligo di retribuzione.* 96. — *Sistemi di retribuzione.* 97. — *Il sistema a cottimo.*

SEZ. III. — Qualifiche in rapporto alla retribuzione. — 98. — *Determinazione della qualifica del prestatore di lavoro.* 99. — *Espletamento di mansioni superiori e diritto alla retribuzione più vantaggiosa.*

SEZ. IV. — Elementi della retribuzione. — 100. — *Paga-base e maggiorazioni.* 101. — *Maggiorazione per lavoro straordinario, per lavoro notturno e per lavoro festivo (rinvio).* 102. — *Attribuzioni patrimoniali con carattere retributivo: a) i cosiddetti premi.* 103. — *b) la gratifica.* 104. — *c) l'indennità di contingenza.* 105. — *d) indennità varie.*

SEZ. V. — Prescrizione e decadenza in relazione alla retribuzione. — 106. — *Limitata indisponibilità dei diritti relativi alla retribuzione.* 107. — *L'impugnazione di cui all'art. 2113 C.C.* — *Decadenze legali e convenzionali.* 108. — *Prescrittibilità dei diritti relativi alla retribuzione.*

SEZIONE I. — CONCETTO E DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE.

91. — *Nozione.*

La *retribuzione* è un elemento essenziale del rapporto di lavoro (1) (2) (3) (4) (5).

È naturale, quindi, che la giurisprudenza abbia ritenuto, da una parte che la gratuità della prestazione impedisca il sorgere stesso del rapporto

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del dr. MICHELE BUSCAINO, *Presidente di Corte di Cassazione.*

(1) Cass., 11 ottobre 1955, 3001, in *Mass giur. tav.*, 1956, 21.

(2) Trib. Gorizia, 14 luglio 1952, in *Giur. it. rep.*, 1953, voce *Lavoro (rapporto di)* 1-ter.

(3) App. Genova, 31 dicembre 1952, *ivi*, 3.

(4) App. Firenze, 25 giugno 1953, in *Giur. tosc.*, 1953, 401.

(5) Cass., 10 luglio 1953, in *Giust. civ.*, 1953, 2452.

di lavoro (1) e, dall'altra, che non si possa prescindere dalla retribuzione neanche se il lavoro venga prestato senza un regolare contratto (2) o se il negozio sia invalido per mancanza di un requisito estrinseco (nella specie: licenza di p. s. per il servizio di portierato) (3), nulla, peraltro, importando che la retribuzione stessa venga eventualmente corrisposta da persona estranea al rapporto (4); o sia molto tenue (5); o consista in occasioni di guadagno a carattere continuativo fornito al lavoratore dal datore di lavoro (6). Né può essere negata la retribuzione al lavoratore che già gode della pensione di vecchiaia, pur essendo compito del giudice di determinare, caso per caso, l'ammontare della retribuzione, tenendo presente che il pensionato, per la sua età avanzata, rende certamente meno di un lavoratore normale (7).

Nelle decisioni della giurisprudenza è sempre presente il concetto della corrispettività della retribuzione. Sicché, nell'ipotesi di sospensione della prestazione di lavoro per fatti estranei alla volontà delle parti e per sopravvenuta impossibilità del dipendente — sempre esclusi i casi previsti dagli artt. 2110 (8) e 2111 (9) C.C. — è stato ritenuto che il datore è liberato dall'obbligo di retribuzione, mancando in materia di lavoro un principio

(1) Trib. Gorizia, 14 luglio 1952, cit.

(2) Cass., 27 marzo 1942, 846, in *Foro it. rep.*, 1942, voce *Lavoro* (rapporto di), 109-110.

(3) Cass., 21 marzo 1956, 813, *Riv. dir. tav.*, 1957, 5, 184.

(4) Cass., 20 ottobre 1955, 3345, in *Giust. civ. mass. annot. cass.* 1955, 1251.

(5) App. Firenze, 30 ottobre 1954, in *Giur. tosc.*, 1955, I, 104.

(6) App. Napoli, 24 aprile 1952, in *Dir. e Giur.*, 1952, 322, in *Foro Nap.*, 1952 I, 230.

(7) App. Catanzaro, 27 marzo 1957, in *Giust. civ. mass. app.*, 1957, 62.

(8) C.C. ART. 2110. — *Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio*. « In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

Nei casi indicati nel c. precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.»

(9) C.C. ART. 2111. — *Servizio militare*. « La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.

In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del secondo c. dell'art. precedente.»

generale per cui il rischio di ogni sospensione involontaria debba ricadere sull'imprenditore (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7).

Altrettanto è stato ritenuto nell'ipotesi di sospensione consensuale del rapporto di lavoro (8), e in quella di sciopero da parte dei dipendenti (9) (10).

Ma, in verità, il concetto sopramenzionato — dogmaticamente esatto e indiscutibile — è andato sempre più assumendo un significato particolare,

(1) App. Trieste, 14 dicembre 1955, in *Riv. dir. tav.*, 1956, II, 16; App. Milano, 25 marzo 1948, in *Foro pad.*, 1948, I, 509.

(2) Cass., 29 luglio 1948, 1287, in *Mass. Giur. tav.*, 1948, 167.

(3) Trib. Pisa, 19 ottobre 1948, in *Dir. tav.*, 1949, II, 35.

(4) Trib. Roma, 13 gennaio 1950, *ivi*, 1950, II, 222.

(5) Pret. Roma, 26 marzo 1950, in *Mass. giur. tav.*, 1950, 71.

(6) V. anche Cass., 17 luglio 1950, in *Foro it.*, 1950, I, 1135; App. Firenze, 19 gennaio 1951, in *Giur. tosc.*, 1951, 42; App. Brescia, 20 giugno 1952, in *Corti Bs. e Ve.*, 1952, 718; Cass., 18 luglio 1953, 2379, in *Foro it.*, 1954, I, 955; Cass., 27 agosto 1953, 2891, *ivi*, Rep., 1953, v. cit., 395; nonché per il caso particolare di arresto del lavoratore, Cass., 24 maggio 1949, in *Foro pad.*, 1949, I, 509; App. Milano, 13 dicembre 1949, in *Assicurazioni*, 1950, II, 5; App. Genova, 27 febbraio 1950, in *Foro it.*, 1950, I, 899; App. Milano, 21 luglio 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 1237; *Contra*, nel senso che la retribuzione spetta anche nell'ipotesi di impossibilità temporanea della prestazione di lavoro, App. Venezia, 28 giugno 1950, in *Dir. lav.*, 1950, II, 294; App. Firenze, 30 aprile 1948, in *Giur. tosc.*, 1950, 446.

(7) Da ciò si deduce che, ove la sospensione del lavoro avvenga per fatto dipendente dall'imprenditore, il lavoratore ha diritto alla retribuzione: il che del resto è stato ritenuto anche espressamente dalla giurisprudenza (Trib. Genova, 6 novembre 1947, in *Mon. trib.*, 1948, 65; Cass., 19 giugno 1951, 1625, in *Riv. giur. tav.*, 1951, II, 256; Cass., 10 aprile 1951, 1140, in *Foro it. mass.*, 1951, 236).

(8) Trib. Firenze, 19 giugno 1951, in *Giur. tosc.*, 1951, 240.

(9) Pret. Stradella, 30 giugno 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 212; Pret. Roma, 26 marzo 1950, *ivi*, 61; Pret. Piombino, 14 dicembre 1951, in *Dir. lav.*, 1952, II, 215; Cass., 31 maggio 1952, 1586, in *Foro it.*, 1952, I, 1036; Cass., 7 giugno 1952, 1628, *ivi*, 1953, I, 355; Pret. Genova, 29 luglio 1952, in *Giur. it. rep.*, 1953, v. cit., 198.

(10) La sospensione dell'obbligo della retribuzione è stata ritenuta anche nel caso in cui vi sia stata occupazione e gestione *invito domino* dell'azienda da parte delle maestranze App. Milano, 7 luglio 1954, in *Foro it.*, 1954, I, 1627, in riforma di Trib. Milano, 21 settembre 1953, in *Giur. it.*, 1954, II, 224).

Nel caso di sospensione in pendenza di giudizio di epurazione, poi concluso in favore del lavoratore, è stato deciso che spettano a quest'ultimo gli emolumenti come se avesse prestato servizio effettivo (Trib. Milano, 16 luglio 1947, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 65; App. Firenze, 21 febbraio 1949, in *Giur. tosc.*, 1951, 224); e così pure nel caso di sospensione per procedimento penale (App. Firenze, 20 aprile 1951, *ivi*, 381). Il contrario, invece, è stato ritenuto nel caso di sospensione per provvedimento di epurazione, successivamente revocato dall'autorità amministrativa (Cass., 30 luglio 1951, 2257, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 365); e ciò in conformità alle decisioni in materia di pubblico impiego (Cons. Stato, 24 aprile 1948, in *Riv. prov.*, 1948, 152; in *Riv. amm.*, 1949, 256).

in rapporto alla funzione della retribuzione, considerata come mezzo normalmente esclusivo di sostentamento del lavoratore e della di lui famiglia.

Sottratta all'arbitrio individuale con l'affermarsi del c.c.l. (sorto appunto, storicamente, come contratto di tariffa e rimasto tuttora, nonostante la soppressione dell'ordinamento corporativo, la fonte principale delle tariffe salariali), la retribuzione è andata, infatti, delineandosi sempre più spiccatamente quale corrispettivo, non solo dell'attività oggettiva di lavoro, ma anche dell'attività soggettivamente considerata in rapporto alle necessità di vita del lavoratore e della famiglia, presenti e future; al punto che è stata ritenuta inammissibile una riduzione di essa per insufficiente capacità tecnica del lavoratore (1).

Questo processo evolutivo, che già aveva avuto nella Carta del lavoro le sue prime affermazioni, dalle quali la giurisprudenza aveva tratto lo spunto per ritenere, fin da allora, che la retribuzione debba essere corrispondente alle esigenze normali di vita del lavoratore e non solo alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro (2) si è affermato negli artt. 36 (3) e 38 (4) Cost., che hanno fatto una specifica applicazione del principio di solidarietà sociale, ormai dominante la comunità di lavoro nell'impresa.

92. — Minima retribuzione sufficiente e gli artt. 36 e 38 Cost.

La giurisprudenza, ritenuto fin dagli inizi in modo prevalente il carattere assoluto e immediatamente precettivo della norma costituzionale (5), ha inquadrato il diritto alla minima retribuzione sufficiente nella

(1) App. Firenze, 30 ottobre 1954, in *Giur. tosc.*, 1955, I, 104.

(2) Cass., 16 maggio 1942, 1297, in *Riv. lav.*, 1942, 427.

(3) v. nota 1, pag. 42.

(4) Cost. ART. 38. — «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minori hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.»

(5) Da ultimo v. Cass., 8 agosto 1957, 3370, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 444. Per la giurisprudenza precedente, v. Trib. Genova, 3 novembre 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 178; App. L'Aquila, 28 novembre 1950, in *Foro it.*, 1951, I, 1241; Cass., 12 maggio 1951, 1184, in *Foro pad.*, 1951, I, 686; Trib. Lucca, 6 agosto 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II,

categoria dei diritti personali assoluti del lavoratore, dichiarando in conseguenza nulla ogni pattuizione lesiva del diritto stesso (1), e opinando che, per l'operatività immediata nella norma costituzionale, non sia necessaria la sussistenza di una fonte di diritto che indichi quale debba intendersi il minimo sufficiente per assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore, bastando che il giudice determini col sussidio di molteplici coefficienti, il rapporto tra lavoro prestato e mercede corrisposta, con riferimento alle esigenze primarie del prestatore non dissociato dal suo gruppo familiare (2).

Dalla natura attribuita alla disposizione costituzionale la giurisprudenza ha tratto la logica conseguenza dell'immediata operatività di essa — per il principio dello *ius superveniens* — sui rapporti oggetto di giudizi in corso (3), nonché quella che la transazione sui minimi retributivi non può essere provata mediante giuramento decisorio (4).

Peraltro, è stato deciso, sia che l'art. 36 Cost. (5) non può venire applicato d'ufficio dal giudice, quando, in base al principio di cui al-

284; Trib. Rieti, 17 ottobre 1951, *ivi*, 1952, II, 5; Trib. Bari, 25 ottobre 1953, *ivi*, 1953, II, 42; Cass., 17 dicembre 1953, 3730, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1954, V, 35; Cass., 13 settembre 1954, 3046, *ivi*, 338; Pret. Gissi, 26 luglio 1954, in *Riv. giur. umbro-abruzz.*, 1955, 59; App. Lecce, 20 luglio 1954, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1955, I, 216; Cass., 18 dicembre 1954, 4552, in *Foro it.*, 1955, I, 663; *Mass. giur. lav.*, 1955, 124; *Giur. agr.*, 1955, II, 604; App. Potenza, 18 maggio 1955, in *Giust. civ., Mass. app.*, 1955, 12; Trib. Milano, 16 maggio 1955, in *Riv. dottori comm.*, 1955, 330; Cass., 13 marzo 1956, 738, in *Riv. giur. lav.*, 1956, 125; App. Catanzaro, 12 luglio 1955, *ivi*, 1955, II, 504; Cass., 11 ottobre 1956, 3528, in *Giur. civ., Mass.*, 1956, 1194; *Contra*, Trib. Milano, 6 agosto 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 216, con nota di D. NAPOLITANO, *Natura ed efficacia della norma di cui all'art. 36, 1° comma Cost. e sua rilevanza sui contratti individuali di lavoro*; App. Milano, 26 giugno 1951, in *Foro pad.*, 1951, I, 1006; Trib. Parma, 3 novembre 1951, in *Riv. giur. tav.*, 1952, II, 5; Trib. Roma, 4 febbraio 1952, in *Foro it.*, 1952, 380; Trib. Vicenza, 28 febbraio 1952, in *Giur. it.*, 1953, II, 843; App. Firenze, 30 aprile 1952, in *Riv. giur. tav.*, 1953, II, 18; Trib. Napoli, 2 marzo 1953, in *Foro it.*, 1953, I, 1306; Trib. Modena, 17 dicembre 1952, in *Foro pad.*, 1953, IV, 44; Pret. Casalmonteferrato, 19 ottobre 1953, in *Nuovo dir.*, 1955, II, 174; App. Catanzaro, 26 gennaio 1955, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1955, 4; Pret. Palestrina, 31 marzo 1955, in *Giust. civ.*, 1955, I, 847; *Giur. agr.*, 1955, II, 422.

(1) Cass., 21 febbraio 1952, 461, in *Foro it.*, 1952, I, 718; App. Firenze, 28 luglio 1955, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1955, 86; Cass., 5 novembre 1955, 3601, in *Giust. civ., Mass.*, 1955, 1357; App. Bari, 27 luglio 1957, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1957, 34.

(2) Cass., 2 aprile 1955, 963, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 122; Cass., 14 ottobre 1955, 3153, *ivi*, 213; Cass., 27 dicembre 1955, 3944, in *Giust. civ. Mass.*, 1955, 1476.

(3) App. L'Aquila, 26 giugno 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 281.

(4) App. Milano, 20 gennaio 1953, *ivi*, 1953, II, 221; in *Foro pad.*, 1953, I, 517; in *Dir. lav.*, 1953, II, 294.

(5) v. nota I. pag. 42.

l'art. 112 C.P.C. (1), non sia stata presentata domanda d'adeguamento della retribuzione secondo i criteri in esso indicati, sia che invece possa essere fatta applicazione pur non essendone stata fatta espresa richiesta (2).

Il principio affermato espressamente dalla Costituzione per il lavoratore è stato esteso anche - per via di interpretazione analogica - agli apprendisti (3), sia pure limitatamente all'apprendista che abbia raggiunto i diciotto anni (4); il che sembra naturale ove si pensi - pur prescindendo dall'art. 37 Cost. (5) - che il carattere accessorio della retribuzione dovuta all'apprendista non toglie alla retribuzione stessa i suoi peculiari caratteri, sopra descritti.

Come è altrettanto naturale, il principio non è stato invece esteso al lavoratore autonomo, corrispettivo della cui opera è l'onorario, non la retribuzione (6), e neppure ai prestatori di lavoro subordinato, ma discontinuo od accessorio rispetto ad altra attività principale (7).

L'art. 37 Cost. (5), nella parte in cui dispone che, a parità di mansioni, la donna lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavora-

(1) C.P.C. ART. 112. — *Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.* «Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare di ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti».

(2) Cass., 21 novembre 1957, 4455, in *Giust. civ. Mass.*, 1957, 1697; Cass., 5 luglio 1956, 2460, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 186. Nel secondo senso, Cass., 18 agosto 1956, 3125, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 1053; App. Napoli, 31 gennaio 1957, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1957, 23.

(3) Cass., 23 ottobre 1954, 4035, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 172; *Foro pad.*, 1955, IV, 33; *Mon. trib.*, 1955, 160; App. Firenze, 3 settembre 1955, in *Foro pad.*, 1955, I, 1155 e in *Giur. tosc.*, 1956, 133.

(4) App. Cagliari, 24 gennaio 1955, in *Giust. civ.*, 1955, I, 1206; *contra*, Trib. Padova, 30 giugno 1954, in *Riv. dir. lav. Mass.*, 1955, 15.

(5) Cost. ART. 37. — «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione».

(6) Cass., 31 gennaio 1956, 297, in *Foro it. Mass.*, 1956, 56; App. Brescia, 16 marzo 1955, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1955, 14.

(7) Trib. Firenze, 23 novembre 1950, in *Giur. it.*, 1951, I, 2, 723; App. Milano, 7 maggio 1953, in *Foro it.*, 1954, I, 1166; App. Roma, 21 novembre 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 150; Cass., 16 giugno 1954, 2051, in *Riv. trib. loc.*, 1954, 210; *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 137; *Giur. agr.*, 1955, II, 357; Cass., 31 gennaio 1956, 296, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 33.

tore, è stato ritenuto avere natura precettiva e, quindi, di immediata applicazione senza necessità di ulteriori provvedimenti legislativi.

Pertanto, nel caso in cui il c.c.l. escluda l'equiparazione di trattamento fra uomo e donna, il diritto alla parità di retribuzione deve essere ugualmente riconosciuto con decorrenza, non dalla data del c.c.l. ma da quella della entrata in vigore della Cost. (1).

E se una clausola di c.c.l. post-corporativo riconosca soltanto ad alcune categorie di lavoratrici lo stipendio minimo previsto per la parallela categoria di lavoratori, a tale clausola si sostituisce l'art. 37 Cost. (2) e il diritto alla uguale retribuzione si estende, a parità di lavoro, anche alle altre categorie di lavoratrici (3).

93. — Determinazione della retribuzione e l'art. 2099, 2° c., C.C.

La destinazione prevalente della disciplina collettiva della *determinazione della retribuzione* fa sì che raramente, in concreto, una prestazione di lavoro non trovi la sua tariffa nel c.c.l.

Comunque, ove ciò si verifichi e manchi anche un accordo fra le parti, l'art. 2099, 2° c., C.C. (4) prevede come fonte sussidiaria la decisione del giudice, basata su criterio equitativo (5).

La soppressione del sistema corporativo, col ridurre l'efficacia dei c.c.l. successivi, ha dato maggior rilievo all'accordo fra le parti. Comunque, lo sganciamento della retribuzione dell'arbitrio individuale è stato assicurato — ai fini della determinazione — dalle citate norme costituzionali; onde il 2° c. dell'art. 2099 C.C. (4) non solo continua ad avere vigore, pur dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo (6), ma è divenuto di frequentissima applicazione, poiché ai casi in cui non fosse già determinata la retribuzione si sono aggiunti quelli in cui la determina-

(1) App. Milano, 14 dicembre 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 80.

(2) v. nota 5, pag. 212.

(3) App. Milano, 11 ottobre 1956, in *Foro it.*, 1957, I, 728 e in *Dir. lav.*, 1957, II, 116.

(4) v. nota 2, pag. 42.

(5) Cass., 26 gennaio 1952, 247, in *Riv. lav.*, 1942, 206; *Dir. lav.*, 1942, II, 309.

(6) Trib. Napoli, 2 maggio 1947, in *Foro it.*, 1947, 845; Cass., 29 luglio 1947, in *Giur. it.*, 1948, I, 1, 120; Cass., 23 febbraio 1948, 281; in *Mass., giur. lav.*, 948, 8, e in *Dir. lav.*, 1948, II, 232; Pret. Larino, 10 gennaio 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 373; App. Firenze, 21 giugno 1951, in *Giur. tosc.*, 1952, 83; Cass., 11 gennaio 1954, 8, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1954, I, 232; Cass., 26 marzo 1954, 913, *ivi*, II, 575; App. Lecce, 20 luglio 1955, in *Giust. civ., Mass. app.*, 1955, 73; *Contra*, Trib. Mantova, 15 novembre 1950, in *Foro it.*, 1951, I, 1158, secondo cui l'art. 2099 C.C. deve ritenersi abrogato.

zione c'è stata, ma senza l'osservanza del principio del minimo salario sufficiente (1), ovvero per una parte soltanto della retribuzione, con esclusione di altra parte integrante ed essenziale (2) o di solo elemento della retribuzione (3). Ed è stato anche ritenuta la inammissibilità di una prova testimoniale intesa a dimostrare la equità di una pattuizione privata sulla misura della retribuzione, purché competa sempre al giudice la determinazione in concreto della giusta retribuzione (4), però, giudizio di fatto insindacabile in Cassazione, la valutazione di merito relativa alla corrispondenza della retribuzione liberamente pattuita, fra soggetti non iscritti ad assicurazioni sindacali, ai criteri stabiliti dall'art. 36 Cost. (5) (6).

Degno di nota, è il fatto che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che termini idonei di riferimento per il giudice sono le tariffe stabilite dalle associazioni sindacali con i contratti di lavoro post-corporativi (7), anche se per le categorie professionali similari (8).

Peraltro, è stato precisato che il giudice ha la facoltà, ma non l'obbligo, di attingere gli elementi del suo giudizio di equità dalle suddette tariffe (9).

(1) Cass., 31 gennaio 1957, 352, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 20; *Giur. cost.*, 1957, 1160; *Dir. lav.*, 1957, II, 304; Cass., 19 luglio 1956, 2793, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 270; Cass., 15 luglio 1955, 2277, in *Giust. civ.*, *Mass.*, 1955, 850; Cass., 17 maggio 1955, 1444, in *Sett. cass.*, 1955, 268.

(2) Cass., 26 marzo 1954, 913, in *Giur. compl.*, *Cass. civ.*, 1954, V, 200, con nota di G.G. STENDARDI, *Indennità di carovita, indennità di contingenza e retribuzione*.

(3) Cass., 8 giugno 1957, 2115, in *Giust. civ.*, 1957, I, 1700.

(4) App. Napoli, 20 febbraio 1957, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1957, 34.

(5) v. nota I, pag. 42.

(6) Cass., 31 gennaio 1957, 352, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 20, in *Giur. cost.*, 1957, II, 1160, *Dir. lav.*, 1957, II, 304.

(7) Cass., 19 novembre 1957, 4415, in *Giust. civ. mass.*, 1957, 1681; Cass., 11 ottobre 1956, 3528, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 201, in *Dir. lav.*, 1957, II, 305; Cass., 4 agosto 1956, 3074, in *Mon. trib.*, 1957, 367; Trib. Arezzo, 16 giugno 1951, in *Foro it.*, 1952, I, 285; Cass., 21 febbraio 1952, 461 *ivi*, 718; Cass., 23 ottobre 1954, 4035, in *Foro pad.*, 1955, IV, 33; in *Mon. trib.*, 1955, 150; in *Mass. giur. lav.*, 1955, 172; App. Venezia, 24 gennaio 1955, in *Giust. civ.*, *Mass. app.*, 1955, 13; Cass., 5 novembre 1955, 3601, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 39.

(8) Cass., 16 giugno 1954, 2051, in *Giur. agr.*, 1955, II, 357 e in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 137; Cass., 4 agosto 1956, 3074, in *Giust. civ. Mass.*, 1956, 1036.

(9) App. Firenze, 2 aprile 1954, in *Foro it.*, 1955, I, 103 in *Giur. tosc.*, 1955, I, 436 con nota di G. SEGRETI, *Sulla precettività dell'art. 36 Cost.*; App. Torino, 8 luglio 1954, in *Temi*, 1955, 559; Pret. Palestrina, 31 marzo 1955, in *Giust. civ.*, 1955, I, 847 e in *Giur. agr.*, 1955, II, 422; App. Napoli, 24 giugno 1955, in *Giust. civ.*, *Mass. app.*, 1955, 61; Trib. Roma, 5 maggio 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1956, 266, con nota di L. ASCOLI, *Circa la legittimità di un giudizio di mera equità nella determinazione della retribuzione sufficiente*.

Il giudice, infatti, può riferirsi agli elementi più disparati per la sua valutazione equitativa. Opportuni criteri sono stati ritenuti, ad esempio la qualifica, le mansioni affidate, il titolo di studio sfruttato, l'iniziale inesperienza la retribuzione del personale statale, ed altro (1).

In ogni modo, il giudice deve aver riguardo al trattamento economico complessivo goduto in concreto dal lavoratore, e non alla misura delle singole voci della retribuzione (2).

Inoltre, volendo attingere dalle tabelle sindacali, deve applicare, in caso di coesistenza di più c.c.l. di categoria, quello che stabilisce il trattamento inferiore (3) (4).

Da rilevare è che, in seguito alla soppressione dell'ordinamento corporativo, non può più trovare applicazione la norma prevista dal citato art. 2099, 2° c., C.C. (5), secondo cui il giudice deve tener conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali, nel determinare la retribuzione (6).

Al riguardo, è stato escluso che possa considerarsi come parere implicitamente espresso, la retribuzione fissata in un accordo integrativo salariale stipulato in una provincia vicina (7).

94. — Sostituzione delle clausole contrattuali nulle, relative alla retribuzione.

La statuizione pronunciata dal giudice con riferimento ai predetti contratti collettivi post-corporativi si inserisce nei contratti individuali di lavoro, in sostituzione delle clausole difformi, nonostante qualunque rinunzia del lavoratore (8).

Quanto sopra, naturalmente, avviene quando le parti non risultino iscritte alle associazioni sindacali che hanno stipulato contratto collettivo post-corporativo; altrimenti, le clausole di questo sono immediatamente operative, non potendosi considerare derogate — in senso sfavorevole ai

(1) App. Torino, 8 luglio 1954, cit.

(2) App. Venezia, 13 gennaio 1955, in *Giust. civ., Mass. app.*, 1955, 12; App. Venezia, 7 giugno 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 120.

(3) App. Venezia, 2 marzo 1955, *ivi*, 43.

(4); App. Firenze, 10 febbraio 1955, *ivi*, 17; App. Napoli, 5 febbraio 1955, in *Dir. e Giur.*, 1955, 203; App. Venezia, 28 giugno 1956, in *Giust. civ., Mass. app.*, 1956, 121.

(5) v. nota 2, pag. 42.

(6) App. Firenze, 4 aprile, 1951, in *Giur. tosc.*, 1951, 376.

(7) Cass., 16 giugno 1955, 1854, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 294.

(8) Cass., 19 novembre 1957, 4414, in *Giust. civ. Mass.*, 1957, 1681; Cass., 13 settembre 1954, 3046, in *Foro it. rep.*, 1954, v. cit., 246; App. Lecce 12 maggio 1955, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1955, I, 634.

lavoratori — dal contratto individuale, le cui clausole difformi sono, perciò, sostituite di diritto dalle prime, con le quali già è stato attuato il precetto contenuto nell'art. 36 Cost. (1) (2).

È il caso di ricordare, al riguardo, che il diritto ad essere compensato sulla base dei minimi salariali stabiliti dal c.c.l. è stato riconosciuto anche al lavoratore che, pur fruendo in concreto della pensione per vecchiaia, continui a prestare la propria attività lavorativa (3).

SEZIONE II. — SISTEMI DI RETRIBUZIONE.

95. — Forme di adempimento dell'obbligo di retribuzione.

Il principio costituzionale sopra considerato importa che la retribuzione giornaliera dei lavoratori pagati a mese debba calcolarsi normalmente con riferimento a tutti i trenta giorni e non ai soli giorni lavorativi come del resto già sotto il vigore della Carta del lavoro era stato affermato dalla giurisprudenza (4).

Ma, purché venga assicurato il raggiungimento delle finalità cui tende il principio stesso, non importa quale sia il sistema seguito per la retribuzione, la quale quindi può assumere forme diverse (5).

Di regola essa consiste in una somma di denaro — cui va applicata la norma dell'art. 1197 C.C. (6) (7) — corrisposta normalmente a settimane per

(1) v. nota I, pag. 42.

(2) Cass., 12 maggio 1951, 1184, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 254; App. Milano, 11 dicembre 1952, *ivi*, 1953, II, 221; cfr. anche, circa l'applicabilità dell'art. 2077 C.C. ai c.c.l. post-corporativi: App. Napoli, 12 agosto 1949, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 61 e, in contrario, Trib. Roma, 17 giugno 1950, *ivi*, 249; cfr. infine, App. Venezia 24 febbraio 1948, in *Temi*, 1948, 369, secondo cui per valutare se al lavoratore sia stato fatto un trattamento più favorevole, di quello stabilito dalle tariffe sindacali, ai fini suddetti, non basta fare un confronto meccanico, ma occorre esaminare i due trattamenti nel loro complesso, tenendo conto dei vantaggi presenti e futuri che essi comportano.

(3) App. Milano, 14 giugno 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 179.

(4) Cass., 16 maggio 1942, 1297, in *Riv. lav.*, 1942, 427.

(5) Cass., 14 gennaio 1943, 61, in *Foro it.*, 1943, I, 256.

(6) C.C. ART. 1197. — *Prestazione in luogo dell'adempimento* « Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.

Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.

In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi ».

(7) App. Milano, 4 marzo 1955, in *Riv. dottori comm.*, 1955, 199.

gli operai e a mese per gli impiegati, e integrante a carico dell'imprenditore un debito di valuta, cui si applica il principio nominalistico (1) e la cui estensione va provata dall'imprenditore stesso, a norma dell'art. 2697, 2° c., C.C. (2) (3).

Ma la retribuzione può essere convenuta e corrisposta anche in natura, diventando da nominale reale. Tale forma, in pratica poco usata per gli abusi cui si presta, è prevista espressamente dall'art. 2099, ult. c., C.C. (4).

La giurisprudenza ha ritenuto che essa sia valutata in denaro, al fine di stabilire i minimi di paga e gli aumenti (5).

Quanto alle integrazioni in natura del salario, è stato deciso che esse, in mancanza di espresso patto in contrario, vanno considerate come semplici regalie (6).

Quanto poi, alla mancia, è stata ammessa la validità della clausola di c.c.l. con cui, salvo il minimo garantito dall'imprenditore, si faccia consistere il corrispettivo della prestazione di lavoro nelle sole mance erogate dai clienti (7), pur venendo, in generale, negato alla mancia il carattere retributivo.

Una specie particolare di retribuzione in natura, alquanto diffusa perché meno esposta agli abusi è costituita dalla *partecipazione agli utili* prevista dallo stesso art. 2099, ult. c., C.C. (4) — la cui misura va determinata

(1) App. Firenze, 15 marzo 1948, in *Temì*, 1948, 620; Cass., 30 giugno 1950, 1676, in *Giur. it., rep.*, 1950, v. cit., 32; App. Bologna, 30 marzo 1950, in *Foro pad.*, 1950, I, 1046; App. Genova, 10 ottobre 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 149; App. Bari, 10 giugno 1952, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1953, 250; Cass., 31 gennaio 1953, 280, in *Giur. it.*, 1953, I, 1, 314; Cass., 29 maggio 1954, 1762, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1954, III, 445; in *Mon. trib.*, 1955, 36; in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 54; Cass., 23 novembre 1954, 4291, in *Giur. it.*, 1955, I, 1, 136; in *Mon. trib.*, 1955, 154; Cass., 29 luglio 1955, 2455, in *Giust. civ. Mass.*, 1955, 913; App. Torino, 10 novembre 1955, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1955, 47.

(2) C.C. ART. 2697. — *Onere della prova*. « Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione è fatta.»

(3) App. Bari, 5 luglio 1954, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1955, I, 202; App. Milano, 18 luglio 1955, in *Riv. dottori comm.*, 1955, 503.

(4) v. nota 2, pag. 42.

(5) Cass., 9 aprile 1949, 853, in *Riv. giur. lav.*, 1950, II, 1; Cass., 17 luglio 1952, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 504; App. Lecce, 21 dicembre 1954, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1955, I, 209.

(6) App. L'Aquila, 9 agosto 1951, in *Riv. giur. abruzz.*, 1951, 439.

(7) Cass., 2 maggio 1944, 309, in *Foro it.*, 1944-46, I, 46.

in concreto, a norma dell'art. 2102 C.C., (1), dopo detratti le spese e gli oneri gravanti sull'azienda (2).

La giurisprudenza, che non ha mai dubitato del carattere retributivo della partecipazione del lavoratore agli utili della impresa (3), ha ben precisato la posizione del prestatore di lavoro così retribuito rispetto a quella del socio d'opera nelle società di persone, ponendo in risalto la caratteristica essenziale del primo, che risiede nel rapporto di subordinazione, di per sé sufficiente ad escludere quell'accordo tendenzialmente diretto all'esercizio in comune di una attività economica al fine di dividerne gli utili, dal quale deriva il rapporto di società (4).

È stato anche deciso (5) che il rapporto di lavoro con partecipazione agli utili si distingue da quello dell'associazione in partecipazione solo per la natura dell'apporto conferito dall'associato, che nel primo caso consiste in una vera e propria prestazione lavorativa in forma subordinata.

Accanto alla partecipazione agli utili, il citato art. 2099, ult c., C.C. (6) prevede come sistema retributivo anche la provvigione.

Riguardo ad entrambe, è stato ritenuto che esse spettano al prestatore di lavoro anche se la condizione, cui siano eventualmente sottoposte, si verifichi dopo cessato il rapporto di lavoro (7).

Anche la retribuzione *ad aggio* è stata ritenuta compatibile con un rapporto di lavoro subordinato, a stregua dell'art. 2099 C.C. (6) (8).

Come fattispecie particolari possono ricordarsi quelle della percentuale sulla vendita dei programmi corrisposta abitualmente e costante-

(1) C.C. ART. 2102. — *Partecipazione agli utili*. «Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio in base agli utili netti risultati dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato».

(2) Cass., 7 ottobre 1953, 3403, in *Giur. compl.*, *Cass. civ.*, 1954, V, 447; *conf.*, Trib. Ravenna, 17 settembre 1951, in *Foro it.*, 1952, I, 390, che ha escluso in ogni caso la partecipazione ad eventuali perdite.

(3) Cass., 16 maggio 1942, 1297, in *Riv. lav.*, 1942, 427; Cass., 28 luglio 1950, 2127, in *Prev. soc.*, 1950, 977; Cass. civ. Sez. un., 27 marzo 1953, 793, in *Giur. compl.*, *Cass. civ.*, 1953, II, 397; Cass., 10 settembre 1953, 2221, *ivi*, 1954, II, 47, con nota di G. RABAGLIETTI, *Rapporto di lavoro rappresentato dagli utili dell'azienda*.

(4) Cass., 29 dicembre 1951, 2902, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 170; App. Catanzaro, 4 settembre 1957, in *Calabria giud.* 1957, 631.

(5) Trib. Cremona, 16 marzo 1956, in *Giur. it.*, 1957, II, 187.

(6) v. nota 2, pag. 42.

(7) App. Milano, 16 luglio 1946, in *Tem.*, 1946, 611; cfr. anche Cass., 16 giugno 1947, in *Dir. lav.*, 1948, II, 62.

(8) Cass., 31 marzo 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1956, 2443.

mente agli addetti alle biglietterie delle sale cinematografiche (1); della retribuzione ad aggio corrisposta al personale addetto al servizio di lettura dei contatori dell'energia elettrica (2), quella della provvigione sugli incassi percepita periodicamente e con continuità, oltre al compenso fisso e mensile, dall'impiegato addetto alla vendita (3).

96. — Sistemi di retribuzione.

A parte le varie forme in cui può avvenire il soddisfacimento, i sistemi di retribuzione sono tipicamente due: quello *a tempo* e quella *a cottimo* (4).

Esiste, però, un sistema intermedio, chiamato *cottimo misto*, in cui la retribuzione consta di una paga base certa e di una maggiorazione da corrispondere ove sia realizzato un certo risultato (5).

Riguardo a quest'ultimo sistema, appunto, è stato deciso che, mentre la parte fissa della retribuzione non può subire alcuna variazione, essendo in ogni caso garantita al lavoratore; invece quella supplementare minima non va corrisposta a tutti i prestatori di lavoro, sebbene a quei cottimisti soltanto che abbiano esplicato una attività corrispondente al raggiungimento di quella produzione minima prevista in tariffa come conseguibile da un operaio di normale capacità e laboriosità, con riferimento al genere di lavoro previsto in contratto (6).

Nel sistema *a tempo* è stato ricompreso dalla giurisprudenza quel particolare sistema, detto a *strasatto*, in cui la retribuzione viene corrisposta a tempo, ma con una aggiunta di un premio per l'acceleramento della produzione, premio consistente in una o più giornate di riposo retribuito.

È stato, infatti, ritenuto che esso si differenzia, sia dal sistema *a cottimo puro*, in cui la retribuzione prescinde dalla durata del lavoro, sia da quello *a cottimo misto*, in cui l'alea inerisce alla maggiorazione sulla paga-base convenuta per l'acceleramento della produzione, mentre nel *strasatto* l'alea riflette il solo premio delle giornate di inattività retribuita (7).

(1) Cass., 4 agosto 1956, 3077, in *Rass. dir. civ.*, 1957, 16.

(2) Cass., 31 marzo 1956, 961, in *Foro it.*, 1957, I, 450, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 362.

(3) App. Milano, 15 gennaio 1957, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1957, 6.

(4) Cfr.: per retribuzione a tempo e a cottimo: App. Bari, 4 marzo 1955, in *Giust. civ.*, *Mass. app.*, 1955, 5.

(5) Per retribuzione a cottimo misto: Cass., 31 gennaio 1946, 89, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 19; Trib. Roma, 4 maggio 1949, in *Dir. lav.*, 1949, II, 182.

(6) Cass., 12 ottobre 1955, 3069, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 286, con nota di F. FERRANTI, *Paga base e maggiorazione nel lavoro a cottimo*.

(7) Cass., 31 gennaio 1952, cit.

97. - Il sistema a cottimo (1).

Il sistema a cottimo avvicina il contratto di lavoro ad altre figure contrattuali. Così, nel caso di lavoro a cottimo pieno con prestazione svolgentesi fuori dei locali dell'impresa e senza il controllo del momento e della durata da parte del datore di lavoro, facile è la confusione con la *locatio operis* di cui all'art. 2222 C.C. (2).

Al riguardo, è stato ritenuto che il contratto di lavoro rimane specificato dal fatto che la prestazione è di sole energie, con esclusione di ogni rischio per il lavoratore e con subordinazione di questo alla disciplina dell'impresa (3).

La subordinazione è stata considerata come elemento differenziale del contratto di lavoro anche rispetto al contratto di *appalto a misura*, in cui il risultato finale del lavoro viene dedotto come oggetto del contratto e non solo come termine per la determinazione in concreto della retribuzione; cosicché è stato qualificato appalto, il contratto con il quale alcuni lavoratori si impegnano a fornire, con retribuzione a cottimo, un determinato quantitativo di pietre; lavorando senza obbligo d'orario, con attrezzi propri e senza sorveglianza (4).

Come si vede, quindi, è pacifico che il sistema di retribuzione a cottimo non altera minimamente la natura del contratto di lavoro (5).

Ecco perché è stato ritenuto che esso non esclude il principio dell'obbligatorietà dell'orario normale di lavoro, con garanzia per il lavoratore di un guadagno non inferiore alla paga in economia maggiorata della percentuale di cottimo e con diritto, ove il lavoratore oltrepassi il rendimento normale - quello, cioè, dato da un operaio laborioso di normale capacità produttiva in 8 ore di lavoro - di conseguire il compenso per le ore straordinarie di lavoro (6).

All'uopo, è stato deciso:

a) che le maggiorazioni stabilite da un c.c.l. per il lavoro straordinario, notturno e festivo rispetto alla paga-base dei lavoratori sono dovute, non sulla retribuzione minima sindacale garantita ai lavoratori a cot-

(1) v. cap. XXIII, pag. 354 e segg.

(2) v. nota 2, pag. 113.

(3) Trib. Teramo, 15 aprile 1950, in *Dir. lav.*, 1950, II, 233; App. Trieste, 24 marzo 1951, in *Foro pad.*, 1951, II, 64; Pret. Vicenza, 18 febbraio 1952, in *Corti Bs. e Ve.*, 1952, 190.

(4) Trib. Roma, 19 febbraio 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 37.

(5) Cass., 31 gennaio 1955, 247, in *Sett. cass.*, 1955, 70; in *Mass. giur. lav.*, 1955, 63.

(6) Cass., 31 gennaio 1946, 89, cit.

timo, ma sulla maggiore retribuzione risultante da tutti gli elementi che la compongono, guadagnata di fatto dai lavoratori (1).

b) che la disposizione del c.c.l. in base alla quale la maggiorazione dovrebbe calcolarsi comprendendo solo la percentuale minima contrattuale di cottimo, invece che la intera quota in concreto percepita, è illegittima (2).

Quanto all'indennità di anzianità per il lavoratore a cottimo, è stato ritenuto che essa va determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato (3), anche se esiste una clausola del c.c.l. che prescrive il computo in base al minimo contrattuale (4) o limiti l'ammontare del cottimo ad una data percentuale fissa sull'importo delle retribuzioni a tempo (5), clausola da ritenere illegittima.

Da rilevare è che la qualificazione di *cottimo*, attribuita dalle parti, non influisce sull'essenza del rapporto, qualora consti che la retribuzione viene commisurata *a tempo* e non sussistano gli estremi voluti dalla legge (6).

Va, infine, ricordato che, considerata l'intrinseca natura del sistema *a cottimo*, questo non può applicarsi al rapporto di apprendistato (7).

SEZIONE III. - QUALIFICHE IN RAPPORTO ALLA RETRIBUZIONE.

98. - Determinazione della qualifica del prestatore di lavoro.

Nella determinazione della retribuzione acquista decisiva rilevanza la qualifica del lavoratore. Questa risulta, in genere, dal contratto individuale di lavoro; ma può anche non risultare, nel qual caso va dedotta dalla natura delle mansioni in effetti esercitate.

Del resto, le effettive mansioni prevalgono anche sull'eventuale denominazione data al lavoratore nel contratto (8), sull'eventuale diversa

(1) Trib. Milano, 7 luglio 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 515.

(2) Trib. Milano, 1° dicembre 1955, in *Riv. dottori comm.*, 1955, 861; App. Milano, 19 settembre 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 243; *contra*, App. Milano, 9 febbraio 1956, *ivi*, 34 e in *Foro pad.*, 1956, I, 312.

(3) Cass., 22 ottobre 1955, 3448, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 231.

(4) App. Genova, 19 aprile 1955, in *Temi gen.*, 1955, 405.

(5) Pret. Savona, 28 dicembre 1953, *ivi*, 1955, 149, con nota di VISCONTI-PRASCA, *Sul computo della retribuzione a cottimo nell'indennità di anzianità*.

(6) Pret. Montevarchi, 12 ottobre 1954, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 98 e in *Giur. tosc.*, 1955, I, 310.

(7) Pret. Genova, 2 gennaio 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 342; Pret. Milano, 5 dicembre 1952, *ivi*, 1953, II, 342.

(8) Cass., 18 marzo 1953, 699, in *Rass. giur. lav.*, 1953, 154; in *Riv. dir. lav.* 1953, II, 159; App., Lecce, 20 giugno 1955, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1955, 58.

qualifica con la quale il lavoratore è stato inquadrato e su ogni eventuale patto contrario stipulato col datore di lavoro (1), in quanto ciò che conta, al riguardo, è la realtà delle mansioni esercitate dal lavoratore (2).

99. - Espletamento di mansioni superiori e diritto alla retribuzione più vantaggiosa.

Il lavoratore, ove sia adibito a mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto, acquista diritto alla retribuzione più vantaggiosa (3), senza peraltro aver diritto alla promozione, quale conseguenza dell'esercizio di mansioni di grado superiore (4), salva diversa disposizione di c.c.l. (5).

Il diritto stesso, però, presuppone che il lavoratore:

- a) sia adibito alle mansioni superiori in modo stabile, e non transitorio come nel caso in cui supplisca un altro dipendente assente (6);
- b) in fatto esaurisca col suo lavoro tutto quanto si richiede per l'espletamento delle mansioni, cui deve attendere con competenza e piena responsabilità per l'utile risultato del suo lavoro (7).

La norma che stabilisce tale diritto - cioè l'art. 2103 C.C. (8) - è stata ritenuta di ordine pubblico e, come tale, assolutamente inderogabile sia dai contratti individuali, sia dai contratti collettivi, compresi quelli corporativi (9). Ed è un diritto soggettivo perfetto, che deve farsi valere dinanzi al magistrato ordinario (10).

Tuttavia, è stato deciso che il lavoratore non ha, comunque, diritto alla differenza di retribuzione esistente fra la categoria in cui è inqua-

(1) App. Trieste, 8 marzo 1955, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1955, 6.

(2) Cass. civ., Sez. un., 22 febbraio 1954, 490, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 15 e in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1954, IV, 313, con nota di G. RABAGLIETTI, *Sulla valutazione delle funzioni in concreto esercitate dal prestatore di lavoro*.

(3) App. Milano, 25 maggio 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 20; App. Brescia, 28 giugno 1955, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1955, 35.

(4) Cass., 8 luglio 1957, 2688, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 165; Cass., 15 febbraio 1950, 378, in *Foro it.*, 1950, I, 706; Cass., 17 febbraio 1951, 402, in *Dir. lav.*, 1951, II, 210; Trib. Roma, 28 luglio 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 232.

(5) Cass., 2 ottobre 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 125; *Dir. lav.*, 1957, II, 318; App. Venezia, 28 febbraio 1955, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1955, 41, a proposito dell'art. 4 c.c. 12 novembre 1947, per l'industria olearia.

(6) Cass., 14 gennaio 1946, 44, in *Foro it.*, 1946, I, 282.

(7) Cass., 21 gennaio 1946, 56, in *Foro it. Rep.* 1946, voce *Lavoro (rapporto di)* 35.

(8) v. nota I, pag. 49.

(9) Cass., 25 ottobre 1955, 3487, in *Giust. civ. Mass.*, 1955, 1307.

(10) App. Roma, 26 maggio 1956, in *Giust. it.*, 1957, I, 2, 204; in *Dir. lav.*, 1957, II, 223; in *Riv. dott. comm.*, 1957, 509.

drato e quella di cui esercita le funzioni, qualora la retribuzione complessiva annua da lui percepita non risulti inferiore a quella spettante per c.c.l. ai prestatori di lavoro della categoria più elevata (1).

È stato anche ritenuto che il principio precedentemente esposto non trova applicazione in caso di preventivo accordo fra le parti, secondo cui sia stata convenuta e riconosciuta la qualifica impiegatizia anche se non rispondente alle effettive attribuzioni del lavoratore. In tal caso, è stato, comunque, deciso che l'anzianità di servizio, ai fini della liquidazione dell'indennità relativa sulla base dell'ultima retribuzione, decorre dalla data iniziale del rapporto, anche se il riconoscimento contrattuale della qualifica stessa sia intervenuto successivamente, purché in continuità del rapporto di lavoro (2).

Può darsi che la qualifica attribuita al lavoratore dal contratto individuale o risultante dalle effettive mansioni non sia specificatamente prevista nelle tabelle dei minimi tariffari stabiliti nel c.c.l.

In tal caso, è stato ritenuto che il minimo di paga può essere determinato dal giudice mediante assimilazione ad una delle categorie previste, sempre tenendo conto delle mansioni effettivamente esercitate dal prestatore di lavoro (3).

SEZIONE IV. — ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE.

100. — Paga-base e maggiorazioni.

La retribuzione complessiva corrisposta dal datore di lavoro consta di due elementi, la cui individuazione è rilevante per diversi effetti.

Tali elementi sono:

a) la *paga-base*, costituente la retribuzione minima della prestazione di lavoro e commisurata alla qualifica, secondo quanto sopra precisato;

b) le *maggiorazioni*, che della prima costituiscono gli elementi integrativi (4); e che variano secondo il sistema di retribuzione e la qualifica.

Al riguardo, è stato deciso che, qualora venga corrisposta a titolo di retribuzione globale una somma uguale, nel suo ammontare, alla paga-base stabilita dal c.c.l. ed alle maggiorazioni di legge, incombe al lavoratore

(1) App. Roma, 19 giugno 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 238, con nota di F. FERRANTI, *Retribuzione superiore alla qualifica e successivo passaggio del lavoratore ad una qualifica superiore*.

(2) App. Milano, 11 dicembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 224.

(3) Cass., 14 luglio 1945, 548, in *Foro it. rep.*, 1943-45, v. cit., 109.

(4) App. Milano, 22 febbraio 1955, 291, in *Foro pad.*, 1955, II, 21; in *Riv. dott. comm.*, 1955, 202; in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 366.

l'onere di provare che, all'atto di assunzione, sia stata convenuta una pagabase più elevata di quella prevista dal c.c.l. (1).

A speciali maggiorazioni danno diritto il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo.

101. - Maggiorazione per lavoro straordinario, per lavoro notturno e per lavoro festivo (rinvio).

La trattazione delle maggiorazioni spettanti al lavoratore in caso di prestazione di lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo è svolta in altra parte della relazione alla quale si fa, pertanto, rinvio (2).

102. - Attribuzioni patrimoniali con carattere retributivo: a) i cosiddetti premi.

Pur considerata negli elementi sopra descritti, la retribuzione non esaurisce tutte le attribuzioni patrimoniali dell'imprenditore al prestatore di lavoro, attribuzioni che sono della più varia natura ed alle quali, in pratica, si danno nomi diversi senza unità di criterio.

Per i rilevanti effetti che ne conseguono, è stato comunque necessario distinguere fra le attribuzioni con carattere retributivo e quelle prive di tale carattere, costituendo solo le prime un corrispettivo della prestazione di lavoro. Al riguardo, va precisato che la saltuarietà non toglie alle attribuzioni il carattere retributivo, sempre naturalmente che quelle non costituiscano una liberalità dell'imprenditore ma dipendano da una obbligazione dello stesso (3).

Premesso quanto sopra, vanno considerati come attribuzioni a carattere retributivo, le seguenti:

- a) *i premi;*
- b) *la gratifica;*
- c) *l'indennità di contigenza;*
- d) *le indennità varie.*

I cosiddetti *premi*, che possono essere delle più diverse specie. Circa il *premio della liberazione*, è stato ritenuto che esso va corrisposto ai lavoratori

(1) Pret. Napoli, 25 luglio 1955, in *Riv. dir. lav. Mass.*, 1955, 363.

(2) v. cap. VIII, pag. 190 e segg.; e cap. X, pag. 236 e segg.

(3) Cass., 29 luglio 1947, 1218, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 207, con nota di M. ANDREOLI, *Lavoro familiare e donazione remuneratoria*, in *Giur. it.*, 1948, I, 1, 120; in *Dir. lav.*, 1948, II, 10.

iscritti alle attuali associazioni sindacali che hanno stipulato il relativo accordo (1).

Circa il *premio di rendimento*, è stato ritenuto che la corresponsione di esso riveste carattere discrezionale; e che, perciò, non può configurarsi un diritto soggettivo del prestatore, né alla percezione di esso, né alla percezione di una somma maggiore di quella ricevuta dal datore, in relazione alla diversa qualifica riconosciutagli in giudizio (2).

È stato anche deciso che il *premio di produzione* spetta indipendentemente dal livello di produzione raggiunto; quindi, anche se, a causa di scioperi *a singhiozzo o a scacchiera*, sia stata turbata la continuità del lavoro e, quindi, il rendimento (3).

Anzi è stato ritenuto che esso spetta agli impiegati, anche se, per l'occupazione dello stabilimento da parte delle maestranze, sia mancata addirittura una produzione aziendale effettiva; e ciò sia perché, con esso, si intende premiare il rendimento del lavoratore, che in particolari difficoltà di ambiente può essere elevatissimo, sia anche perché l'attività rivolta alla conservazione dell'azienda deve intendersi compresa nel concetto di produzione (4).

Circa la natura retributiva, o non, del *premio di produzione* disposto dal c.c.l. del 25 giugno 1948 per i metalmeccanici, vi è controversia in giurisprudenza (5) (6).

Natura retributiva viene, senz'altro, riconosciuta al *premio sulle vendite o percentuale sul fatturato*, concesso dal datore di lavoro al lavoratore in relazione ai maggiori benefici ritratti dalla gestione della azienda e configurati come interessenza (7).

Quanto alla *mancia*, invece, è stato negato, in via generale, il carattere retributivo di essa (8), pur essendo stata ammessa - come già abbiamo detto - la validità della clausola di c.c.l. con cui, salvo il minimo garantito dall'imprenditore, si fa consistere il corrispettivo della prestazione di lavoro nelle mancie erogate dai clienti (9).

(1) Cass., 7 luglio 1949, 1711, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 34.

(2) Cass., 27 marzo 1952, 829, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 78.

(3) App. Bologna, 10 agosto 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 357.

(4) Trib. Reggio Emilia, 24 gennaio 1953, in *Tem*, 1953, 166.

(5) Per la natura retributiva, cfr., Trib. Milano, 29 luglio 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 325.

(6) *Contra*: Pret. Torino, 25 settembre 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 213.

(7) Pret. Torino, 2 gennaio 1946, in *Dir. Lav.*, 1946, II, 85; App. Milano, 15 marzo 1955, in *Foro pad.*, 1955, I, 755.

(8) Trib. Roma, 13 aprile 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 173; Trib. Cassino 23 maggio 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 376.

(9) Cass., 2 maggio 1944, 309, cit.

In ogni modo, il carattere retributivo è stato riconosciuto alle mancie corrisposte dai giocatori vincenti nelle case da giuoco, in considerazione della particolare natura di tali imprese, e per il fatto che la consuetudine ormai costante, rende normale un simile introito per gli addetti alle case stesse (1).

103. — b) Gratifica.

La *gratifica*, che da principio costituiva una liberalità dell'imprenditore, subordinata all'esistenza di utili di esercizio, ora è divenuta uno stabile corrispettivo — cioè un elemento marginale fisso del salario — secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza (2), dal che sono state tratte le seguenti conseguenze:

1°) che la corresponsione di essa diventa obbligatoria per tacito patto qualora sia avvenuta costantemente per più anni (3); e, anzi, che ormai c'è formata una norma consuetudinaria che ne sancisce l'obbligatorietà (4);

2°) che essa va computata nell'indennità di anzianità (5), in quella sostitutiva del preavviso, e nel compenso dovuto per le ferie (6) (7).

3°) che non è rinunziabile dal lavoratore, il quale, perciò, può impugnare, ai sensi dell'art. 2113 C.C. (8), l'accordo aziendale che

(1) Trib. San Remo, 7 luglio 1952 e App. Genova, 12 dicembre 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 161, con nota di I. SCORTO, *La mancia è retribuzione?*; Cass., 11 gennaio 1954, 8 e Cass., 9 marzo 1954, 672, in *Foro it.*, 1954, I, 757.

(2) App. Milano, 7 luglio 1948, in *Dir. lav.*, 1949, II, 39; App. Milano, 8 maggio 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 125; App. Venezia, 26 novembre 1951, in *Giur. it. rep.*, 1953, v. cit., 850; Pret. Genova, 29 luglio 1952, *ivi*, 198; Pret. Milano, 28 marzo 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 339; App. Firenze, 13 aprile 1953, in *Giur. tosc.*, 1953, 286; Trib. Milano, 21 settembre 1953, in *Giur. it.*, 1954, II, 224; App. Firenze, 5 marzo 1955, in *Giust. civ.*, *Mass. App.*, 1955, 24; App. Ancona, 15 aprile 1955, *ivi*, 12 e in *Riv. Dir. lav.*, *Mass.*, 1955, 159; *contra*, Trib. Milano, 8 novembre 1951, in *Foro pad.*, 1952, I, 355; Trib. Milano, 30 marzo 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 476; Pret. Pontedecimo, 24 ottobre 1952, *ivi*, 1953, II, 185; Trib. Milano, 17 marzo 1955, *ivi*, 1955, II, 377.

(3) Cass., 25 agosto 1948, 1532, in *Dir. lav.* 1949, II, 39; *Contra*, Trib. Roma, 30 dicembre 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 125; Pret. Roma, 22 marzo 1957, in *Giust. civ.*, 1957, I, 1165 con nota di CIACCIO, *In tema di obbligatorietà di premi e gratifiche*; Cass., 15 marzo 1957, n. 907, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 126 e in *Dir. lav.*, 1957, II, 317.

(4) App. L'Aquila, 2 maggio 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1956, 252.

(5) Cass., 31 luglio 1952, 2456, *ivi*, 1952, II, 429; in *Mass. giur. lav.*, 1952, 232.

(6) Pret. Savona, 28 dicembre 1953, in *Temi gen.*, 1955, 149.

(7) Trib. Monza, 11 maggio 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 376, Pret. Roma, 22 marzo 1957, *cit.* sulla nota 4.

(8) v. nota 6, pag. 70.

ne abbia esclusa la computabilità nella liquidazione del compenso per ferie (1);

4°) che non è dovuta nel caso di interruzione del lavoro per cause diverse da quelle tassativamente previste nell'art. 2110 C.C. (2) e nei c.c.l. (3) per i periodi di sospensione (4);

5°) che va compresa nella nozione di retribuzione ex art. 36 Cost. (5) (6);

6°) che è conforme a giustizia proporzionare la stessa allo stipendio, determinandola peraltro in relazione agli utili di bilancio, alla laboriosità del lavoratore e alla maggior produzione dell'azienda (7), tenuto sempre conto del lavoro effettivamente prestato (8).

7°) che il diritto del lavoratore alla gratifica natalizia non può ritenersi soddisfatto se non con prestazioni espressamente corrisposte a tale titolo, non potendosi tener conto di ciò che il datore di lavoro abbia elargito per spirito di mera liberalità (9).

Va, però, rilevato che, secondo talune decisioni, la gratifica ha come presupposto l'anzianità di almeno un anno di servizio, per cui non sarebbe dovuta se non dopo compiuto il primo anno di ininterrotto lavoro (10).

104. - c) Indennità di contingenza.

L'*indennità di contingenza* mira ad adeguare la retribuzione al costo della vita (11) e l'elevato costo della vita ne costituisce la giustificazione economica (12).

(1) Trib. Monza, 11 maggio 1955, cit.

(2) v. nota 8, pag. 208.

(3) App. Milano, 7 luglio 1954, in *Foro pad.*, 1955, I, 338.

(4) App. Milano, 14 giugno 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 239.

(5) v. nota 1, pag. 42.

(6) App. Firenze, 5 marzo 1955, in *Giust. civ.*, *Mass. app.*, 1955, 24; *contra*, App. Lecce, 28 ottobre 1955, *ivi*, 76.

(7) Cass., 21 maggio, 1951, 1265, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 451.

(8) App. Milano, 14 giugno 1955, cit.; Cass., 5 febbraio 1955, 334, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 71.

(9) App. Palermo, 23 aprile 1957, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1957, 40.

(10) Pret. Milano, 14 gennaio 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 399; App. Torino, 6 dicembre 1955, in *Giust. civ.*, *Mass. app.*, 1955, 63.

(11) Cass., 3 febbraio 1950, 282, in *Foro it.*, 1950, I, 1155.

(12) Cass., 30 maggio 1956, 1866, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 383.

La giurisprudenza, abbandonato il precedente indirizzo contrario (1), è ormai decisamente orientata nel senso di ritenere che essa, perduti i caratteri di indennità e di contingenza, sia divenuta retribuzione vera e propria (2).

Da ciò, la computabilità di essa nella liquidazione dell'indennità di anzianità (3) e la nullità del patto che limiti tale computabilità ed un certo numero di anni (4), anche se il patto stesso - col quale in sostanza si fraziona il rapporto lavorativo e si applicano criteri diversi per un periodo rispetto ad un altro, con danno del lavoratore - sia stipulato in sede di regolamentazione collettiva (5), e anche se l'accordo, cui appartiene la clausola limitativa, sia inteso nel suo complesso ad assicurare un trattamento di quiescenza per il lavoratore più favorevole di quello precedente (6).

(1) Cfr.: Trib. Roma, 9 agosto 1946, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 13; App. Roma, 16 aprile 1947, in *Foro it.*, 1947, I, 1036; Trib. Genova, 12 giugno 1947, in *Mon. trib.*, 1947, 359; Trib. Roma, 26 giugno 1947, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 115; App. Firenze, 28 novembre 1947, *ivi*, 1948, 10; App. Torino, 12 dicembre 1947, *ivi*, 1947, 249; App. Venezia, 15 dicembre 1947, in *Giur. it.*, 1948, I, 2, 489; Cass., 3 febbraio 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 24; Trib. Savona, 26 giugno 1952, in *Dir. lav.*, 1952, II, 304.

(2) Oltre le poche precedenti sentenze di giudici di merito - come App. Firenze, 3 aprile 1947, in *Dir. lav.*, 1947, II, 121, e Pret. Torino, 28 luglio 1949, in *Riv. giur. lav.*, 1949, II, 47 - cfr. le seguenti, che fanno del detto orientamento un *ius receptum*: Cass., 29 aprile 1950, 1155, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 122; Cass., 25 gennaio 1951, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 162; Cass., 19 giugno 1951, 1625, in *Foro it.*, 1952, I, 38; App. Napoli, 18 agosto 1951, in *Foro pad.*, 1952, I, 189; App. Roma, 8 aprile 1952, in *Dir. lav.*, 1952, II, 393; App. Genova, 20 ottobre 1952, *ivi*, 1953, II, 431; App. L'Aquila, 14 agosto 1953, in *Riv. giur. abruzz.*, 1953, 438; Cass., 3 febbraio 1954, 267, in *Giur. it.* 1954, I, 1012; Cass. civ. Sez. un., 24 marzo 1954, 840, in *Giust. civ.*, 1955, I, 104, e in *Giur. it.* 1955, I, 1, 462; App. Milano, 22 febbraio 1955, in *Foro pad.*, 1955, II, 21; App. Genova, 8 novembre 1955, in *Temi gen.*, 1955, 354.

(3) Cass., 3 novembre 1956, 4118, in *Foro it.*, 1957, I, 3-bis; Cass., 22 ottobre 1955, 3448, in *Giust. civ.*, 1955, I, 1564; in *Mass. giur. lav.*, 1955, 231; in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 483; conf., Cass., 26 luglio 1954, 2679, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 193; in *Giur. agr.*, 1955, II, 95; in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 12.

(4) Cass., 13 luglio 1950, 1882, in *Riv. giur. lav.*, 1949-50, II, 413; Trib. Roma, 10 ottobre 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 21; App. Torino, 22 febbraio 1952, in *Giur. it.*, 1952, I, 2, 894; Trib. Milano, 3 marzo 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 212; App. Roma, 23 aprile 1952, *ivi*, 448; Cass., 19 luglio 1952, 2271, *ivi*, 433 e in *Dir. lav.*, 1953, II, 208; Trib. Genova, 31 gennaio 1953, in *Dir. lav.*, 1953, 433; Cass., 13 maggio 1954, 1548, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 48; in *Foro pad.*, 1955, I, 22, con nota di E. OSILLA, *Sull'ammontare convenzionale dell'indennità di licenziamento*; App. Genova, 12 luglio 1957, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 470.

(5) Cass., 13 maggio 1954, 1548, cit.; Cass., 27 luglio 1955, 2410, in *Temi*, 1955, 548; in *Mass. giur. lav.*, 1955, 234, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 339.

(6) Cass., 23 agosto 1954, 2984, in *Mon. trib.*, 1955, 36; in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 168.

Peraltro, è stato ritenuto che la invalidità della rinuncia all'indennità di contingenza è da riportare sotto la previsione dell'art. 2113 C.C. (1) quanto ai termini di decadenza dell'azione relativa (2).

È stato, inoltre, ritenuto che, in un trattamento economico superiore a quello normalmente dovuto, è ammissibile considerare l'indennità di contingenza come conglobata nella retribuzione corrisposta (3).

Dalla natura attribuita all'indennità in esame, la giurisprudenza ha tratto, infine, la conseguenza che essa va corrisposta anche ai lavoratori che non abbiano prestato la loro opera per fatto del datore di lavoro (4).

L'indennità stessa, però, è dovuta — nel caso in cui le parti non siano vincolate alla obbligatorietà del contratto di lavoro post-corporativo — solo in quanto costituisca parte integrante del minimo salario sufficiente previsto dall'art. 36 Cost. (5) (6).

105. — d) indennità varie.

Va, anzitutto, ricordata l'*indennità di caro-vita*, a proposito della quale è stato ritenuto:

1°) che la deroga stabilita dall'art. 7 del D.L.L. 2 novembre 1944, n. 303 (7), è limitata all'indennità prevista nell'articolo stesso (8), la cui disposizione anzi, secondo qualche sentenza, dovrebbe considerarsi ormai superata, come riconosciuto anche dall'accordo interconfederale 24 febbraio 1945 (9).

2°) che essa, in quanto compresa nell'ultima retribuzione, va computata nel calcolo dell'indennità di anzianità indipendentemente dal tempo in cui il datore di lavoro fu assoggettato alla relativa corresponsione (10).

(1) v. nota 6, pag. 70.

(2) App. Genova, 27 febbraio 1952, in *Or. giur. agr.*, 1952, 336.

(3) Cass., 4 giugno 1956, 1880, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 180.

(4) App. Firenze, 2 agosto 1950, in *Giur. tosc.*, 1950, 419.

(5) v. nota 1, pag. 42.

(6) Cass., 19 luglio 1957, 3047, in *Giust. civ. Mass.*, 1957, 1150; Cass., 30 maggio 1956, 1866, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 383.

(7) D.L.L. 2 novembre 1944, n. 303. — *Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi*. (Gazz. Uff. 14 novembre 1944, n. 81).

.....
ART. 7. — «L'indennità di carovita, dovuta ai sensi del presente decreto, non è soggetta a trattenute o a contributi di carattere sociale ed assicurativo, e non è computata ad alcun effetto come facente parte del salario o dello stipendio».

(8) Cass., 13 luglio 1950, 1882, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 161.

(9) Cass., 5 maggio 1951, 1074, *ivi*, 414.

(10) Cass., 7 luglio 1954, 2389, in *Mon. trib.*, 1955, 35; in *Mass. giur. lav.*, 1955, 20.

Va, poi, compresa fra le dette indennità, l'*indennità di mensa*, quando risulti stabilita l'obbligatorietà della relativa prestazione (1) e, comunque, non sia convenuto nell'accordo aziendale istitutivo della mensa che il trattamento riveste carattere di mera liberalità da corrispondersi nei soli giorni di effettiva presenza sul lavoro (2).

Va, poi, considerata l'*indennità di caro-pane*, la quale, pur traendo origine dalla legge — D.L.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 563 (3) e L. 7 luglio 1948, n. 1093 (4) — anziché dal contratto, attinge pur sempre all'elemento della corrispettività rispetto alla prestazione di lavoro, per cui rimane ancorata al salario e alle vicende del rapporto di lavoro (5).

La corresponsione di essa è stata ritenuta obbligatoria anche dopo l'abolizione delle carte annonarie (6), salvo che non sia stata conglobata con la retribuzione da norme di legge o di c.c.l. (7).

(1) Cass., 6 maggio 1954, 1424, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, II, 207, con nota di CHIAPPELLI, *L'indennità di mensa come elemento integratore della retribuzione*; Pret. Savona, 18 marzo 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 393; App. Milano, 22 febbraio 1955, in *Riv. dott. comm.*, 1955, 202; in *Foro pad.*, 1955, II, 21; in *Riv. dir. lav. mass.*, 1955, 291, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 360; Trib. Milano, 26 maggio 1955, in *Riv. dott. comm.* 1955, 317; Trib. Milano, 31 dicembre 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 294.

(2) App. Venezia, 16 maggio 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 175, con nota di G. DALLA SANTA, *Indennità sostitutiva di mensa e computabilità di essa nei compensi per festività nazionali e infrasettimanali, ferie e tredicesima mensilità*.

(3) D.L.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 563. — *Corresponsione dell'indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del c.c.l.* (Gazz. Uff. 5 luglio 1947, n. 151).

(4) L. 7 luglio 1948, n. 1093. — *Aumento dell'indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del c.c.l.* (Gazz. Uff. 20 agosto 1948, n. 193).

(5) App. Milano, 25 novembre 1953, in *Riv. dottori comm.*, 1954, 541; *conf. Trib.*, Genova, 11 maggio 1954, in *Or. giur. lav.*, 1954, 345; Trib. Milano, 17 marzo 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 377; Cass., 13 gennaio 1956, 32, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 87, e in *Riv. giur. lav.*, 1956, 246.

(6) Cass., 9 ottobre 1957, n. 3674 in *Giust. civ. mass.*, 1957, 1380; Cass., 1° febbraio 1957, 370, in *Foro pad.*, 1957, I, 663; in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 3; Pret. Padova, 6 maggio 1952, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 406, con nota di CARRARO, *L'indennità di caropane dopo l'abolizione delle carte annonarie*; Cass., 10 luglio 1952, in *Giur. comp. cass. pen.*, 1952, III, 585; App. Napoli, 11 novembre 1952, in *Giur. it. rep.*, 1953, v. cit. 4206; App. Catania, 20 gennaio 1953, *ivi*, 207, secondo cui, però, l'indennità non spetta se il lavoratore riceve il vitto in natura o se l'assunzione sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del D.L.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 563; Trib. Ferrara, 13 ottobre 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 245; App. Venezia, 24 gennaio 1955, in *Giust. civ., mass. App.*, 1955, 13; *Contra*: App. Milano, 17 maggio 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 363, secondo cui il lavoratore, per aver diritto all'indennità, deve provare d'essere stato in possesso di carta annonaria nel periodo in cui effettuò la sua prestazione di lavoro.

(7) Cass., 13 maggio 1957, 1685, in *Giust. civ.*, 1957, I, 994.

Essa va commisurata al volume di lavoro effettivamente prestato ed alla correlativa quantità di salario concretamente corrisposta (1), tenuto comunque conto delle mansioni effettivamente esercitate (2).

Da richiamare una decisione, secondo cui l'accordo sindacale che, in occasione di un aumento dell'indennità di carovita, disponga l'assorbimento in questa dell'indennità di caropane, non è valido, in quanto costituisce implicita abrogazione della legge istitutiva dell'indennità di caropane, abolendo ogni differenza fra lavoratore approvvigionato e lavoratore non approvvigionato. (3).

Va rilevato che qualche sentenza nega, alle due ultime indennità esaminate, il carattere di corrispettivo e la qualifica come semplice rimborso spese (4).

È, poi, pacifico che non rivestano carattere retributivo le *indennità per rimborso spese* o per *sollevio da speciali disagi* sopportati dal prestatore in occasione o a causa del lavoro, anche se determinate globalmente (*indennità di disagiata sede, di trasferta, di chilometraggio, ecc.*).

L' *indennità di rappresentanza* — che va tenuta distinta dall'*indennità di carica* — non sempre ha natura giuridica e funzione economica risarcitoria. Infatti, se in concreto può essere dovuta a titolo di rimborso spese, qualora riguardi il rimborso di una erogazione effettuata o da effettuarsi dal lavoratore per conto del datore di lavoro e per effetto delle mansioni di rappresentanza, con la stessa denominazione può essere indicato un elemento integrativo della retribuzione dovuto quale particolare corrispettivo delle mansioni di rappresentanza, nella sua totalità, o parzialmente, se una quota sia attribuita per rimborso di spese. L'accertare se, in concreto, l'indennità sia corrisposta per l'uno o l'altro titolo è questione di fatto incensurabile in Cass. (5).

Circa, infine, l'*indennità di cassa e per maneggio di denaro* è controverso se rivesta carattere retributivo (6).

(1) Cass., 13 gennaio 1956, 32, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 245.

(2) App. Cagliari, 8 aprile 1955, in *Riv. dir. lav. Mass.*, 1955, 202.

(3) App. Cagliari, 12 maggio 1955, in *Foro pad.*, 1955, I, 743; in *Giust. civ., Mass. app.*, 1955, 44.

(4) Trib. Torino, 5 settembre 1949, in *Dir. lav.*, 1950, II, 106; Trib. Milano, 2 ottobre 1950, in *Mass. giur. lav.* 1951, 168, con nota di R. BELLACI, *Valore della mensa — Indennità sostitutiva — Assoggettamento o esclusione dal computo dell'indennità di anzianità e dei contributi assicurativi e previdenziali*; Trib. Savona, 26 giugno 1952, in *Dir. lav.*, 1952, II, 304, con nota di ROGHI, *L'indennità di mensa, cassa, caro-pane, ai fini del computo dell'indennità di licenziamento*; nonché, limitatamente all'indennità di mensa: Pret. Genova, 19 maggio 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 168, con nota di R. BELLACI, *cit.*

(5) Cass., 29 luglio 1957, 3182, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 217.

(6) Per l'affermativa; Pret. Torino, 8 giugno 1949, in *Riv. giur. lav.*, 1949-50, II, 46; Trib. Milano, 2 marzo 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 222; per la negativa: Trib. Napoli, 31 gennaio 1953, *ivi*, 21; App. Milano, 23 dicembre 1954, in *Foro pad.*, 1954, I, 773.

SEZIONE V. — PRESCRIZIONE E DECADENZA IN RELAZIONE ALLA RETRIBUZIONE.

106. — Limitata indisponibilità dei diritti relativi alla retribuzione.

Dalla sopra rilevata natura della retribuzione — quale unico mezzo normale di sostentamento del lavoratore — deriva logicamente la progressiva estensione alla stessa delle garanzie proprie delle attribuzioni con funzione di sostentamento.

Queste garanzie si sostanziano, non solo nella concessione di vari privilegi al credito (art. 2751, n. 4, C.C.) (1) (2) e nell'impignorabilità del credito stesso, ma anche in una relativa indisponibilità dei diritti attinenti alla retribuzione. Fra l'altro, è stato negato quel valore di accettazione, che, in genere, ha negli altri contratti, al silenzio del lavoratore il quale abbia percepito di fatto uno stipendio senza alcuna dichiarazione circa la misura di esso (3).

Nei confronti dell'imprenditore, tale indisponibilità assume le forme dell'irrinunciabilità e dell'intransigibilità, attuate dalla legge con lo stabilire l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto i diritti derivanti al lavoratore da norme inderogabili, salvo che siano la risultante di conciliazioni raggiunte con l'intervento e sotto gli auspici degli uffici del lavoro (4).

107. — L'impugnazione di cui all'art. 2113 C.C. Decadenze legali e convenzionali.

Mentre si rinvia al capitolo sulle rinunzie e transazioni (5), è opportuno qui ricordare che l'invalidità stessa si configura come una forma di annullabilità, dipendente da una speciale incapacità giuridica del presta-

(1) v. nota 1, pag. 125.

(2) App. Roma, 30 aprile 1955, in *Giust. civ., Mass. app.*, 1955, 56; App. Genova, 17 gennaio 1955, in *Riv. dir. lav., Mass.*, 1955, 355; Trib. Roma, 10 maggio 1955, in *Dir. fall.*, 1955, II, 371; App. Roma, 20 maggio 1955, in *Temi rom.*, 1955, I, 130.

(3) Cass., 2 aprile 1955, 963, *Mass. giur. lav.*, 1955, 1955, 122; Cass., 21 gennaio 1956, 221, in *Riv. giur. lav.*, 1956, 135.

(4) Cass., 14 settembre 1956, 3211, in *Rass. giur. lav.*, 1956, 251; in senso conforme, Trib. Genova, 28 marzo 1950, *ivi*, 1950, 223; App. Ancona, 6 settembre 1954, in *Or. giur. lav.*, 1955, 66; Trib. Roma, 12 febbraio 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 83; in senso contrario, invece, Trib. Milano, 6 aprile 1950, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 398; App. Napoli, 5 gennaio 1953, in *Foro nap.*, 1953, I ss.; App. Genova, 25 gennaio 1954, in *Or. giur. lav.*, 1954, 160; Trib. Bologna, 17 marzo 1955, in *Dir. lav.*, 1955, II, 309; App. Napoli, 30 settembre 1955, in *Or. giur. lav.*, 1956, 60.

(5) v. Cap. XXXIII, pag. 451 e segg.

tore (1) prevista in aggiunta e non in sostituzione dei normali mezzi di impugnazione, essendo sottoposta l'impugnativa a un termine di decadenza di tre mesi dalla cessazione del rapporto, ovvero dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima (art. 2113, 1° e 2° c., C.C.) (2), ovvero ancora dal momento successivo nel quale si verifichi la condizione cui siano sottoposte, eventualmente, la transazione e la rinuncia (3).

La giurisprudenza ha ben precisato che la decadenza della impugnativa suppone che il lavoratore abbia effettivamente rinunciato o transatto (4), e che non vi siano state riserve espresse da parte del lavoratore (5).

È stato deciso, al riguardo, che una quietanza rilasciata dal lavoratore su modulo predisposto dal datore e non contenente — per giunta — una inequivoca manifestazione di volontà liberatoria o di rinuncia a diritti determinati, non può considerarsi un atto, la cui impugnativa sia sottoposta al predetto termine (6); e che la riscossione, senza proteste o riserve, di retribuzioni in misura inferiore al dovuto, non è indizio di volontà di rinunciare alla maggiore retribuzione stabilita dai contratti collettivi (7).

Ciò posto, però, è stato deciso che la diffida intimata al datore di lavoro con atto stragiudiziale non impedisce la decadenza di cui all'art. 2113 C.C. (2), occorrendo l'esperimento dell'azione giudiziaria (8).

Accanto alla decadenza di cui sopra, la legge, talvolta, dispone altre decadenze, come quella relativa al mancato esperimento del reclamo in via gerarchica prima di iniziare il giudizio davanti al giudice ordinario. In tal caso è stato ritenuto che la decadenza è operativa, qualunque sia il diritto cui l'impugnando provvedimento dell'azienda si riferisca, e costituisce causa di improponibilità dell'azione, come tale irrinunciabile e rilevabile di ufficio (9).

(1) Cass., 23 maggio 1951, 1291, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 259; in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 457.

(2) v. nota 6, pag. 70.

(3) App. Roma, 28 giugno 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 191.

(4) App. Firenze, 27 gennaio 1951, in *Giur. tosc.*, 1951, 47.

(5) Cass., 28 giugno 1956, 2388, in *Riv. giur. lav.*, 1956, 350.

(6) App. Genova, 21 febbraio 1955, Delfino c. Curletto; cfr.: anche Trib. Napoli, 14 febbraio 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1956, 269.

(7) App. Milano, 17 gennaio 1953, O.M.A., c. De Angelis.

(8) App. Roma, 9 giugno 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 192; Cass., 5 luglio 1954, 2344, *ivi*, 1954, 288; Cass., 21 luglio 1948, 1183, *ivi*, 1948, 269.

(9) Cass., 21 maggio 1952, 1462, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 140, in *Riv. dir. lav.*, 1952, 378.

Inoltre, è possibile anche una decadenza stabilita dal c.c.l. Così, è stata ritenuta valida la clausola inserita nel c.c.l., in virtù della quale il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, ad avanzare al momento della riscossione i reclami relativi alle retribuzioni che percepisce (1). Se, però, il c.c.l. - nella specie c.c.l. per gli addetti all'industria edilizia e affini, del 24 luglio 1936 - prescrive che copia della disposizione, in esso contenuta, circa la decadenza in ordine ai reclami sulla retribuzione proposti oltre il termine di tre mesi dalla cessazione del rapporto, debba permanentemente essere esposta in modo ben visibile in ciascun cantiere o luogo di lavoro, il datore di lavoro, che oppone al lavoratore l'eccezione di decadenza, deve secondo il principio dell'art. 2697, 2° c., C.C. (2), offrire la prova di avere ottemperato a tale disposizione (3).

L'efficacia della clausola di decadenza è stata ritenuta estesa, non solo agli errori materiali di conteggio e di pagamento della mercede, ma ad ogni questione relativa alla determinazione di questa e al titolo particolare da cui ha origine, col solo limite posto dall'art. 2965 C.C. (4) circa i termini che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto (5) (6) (7) (8) (9).

108. - Prescrittibilità dei diritti relativi alla retribuzione.

L'indisponibilità di cui sopra si è detto, per essere meno piena - in quanto concretantesi in una semplice irrinunciabilità - non importa la imprescrittibilità. Pertanto, l'obbligazione di corrispondere la retribuzione è soggetta alla prescrizione quinquennale, anche quando trattasi di quota di integrazione dovuta, nel caso che siano stati corrisposti degli acconti (10), il cui decorso inizia dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (11),

(1) Cass., 19 gennaio 1942, 151, in *Foro it., Rep.*, 1952, voce *Lavoro (rapporto di)* 196.

(2) v. nota 2, pag. 217.

(3) Cass., 18 maggio 1955, 1450, in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 289.

(4) C.C. ART. 2965. — *Decadenze stabilite contrattualmente*. «È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto».

(5) Cass., 17 marzo 1947, 396, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 49.

(6) Cfr.: anche Cass., 18 luglio 1947, 1145, *ivi*, 146.

(7) Cass., 15 febbraio 1947, 208, in *Foro it., Rep.*, 1947, v. cit., 71.

(8) App. Bari, 18 marzo 1948, in *Corte Ba.*, 1949, I, 8.

(9) *Contra*, App. L'Aquila, 17 giugno 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 312.

(10) Cass., 10 marzo 1947, 328, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 63.

(11) Trib. Milano, 14 giugno 1954, in *Giur. it.*, 1955, I, 2, 427, che ha anche ritenuto non interrotta la prescrizione, da un giudizio penale risoltosi con assoluzione del lavoratore da ogni imputazione circa lo stesso fatto determinante del licenziamento, non avendo il la-

nonché alla concorrente prescrizione presuntiva di uno o tre anni (1). Ed è soggetto alla prescrizione di tre anni il diritto dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (art. 2956 C.C.) (2).

Al riguardo è stato deciso che:

a) qualora l'eccezione di prescrizione presuntiva non risulti proponibile per esservi stato riconoscimento del mancato pagamento di differenze di retribuzione è sempre validamente eccepibile la prescrizione quinquennale (3);

b) a tale prescrizione generale rimane assoggettato il diritto del lavoratore, sempre che sussista la prova che esso non sia stato soddisfatto (4);

c) la pendenza del rapporto di lavoro non opera come causa di sospensione della prescrizione (5).

A proposito di termini di prescrizione più brevi di quelli legali o di termini di decadenza che reagiscano su quelli della prescrizione ordinaria, sono state ritenute nulle le clausole relative, anche se inserite, in c.c.l. con efficacia vincolante per tutti, in quanto le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative di legge (6).

La prescrizione dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro non è sospesa o interrotta dalla pendenza del rapporto (7).

voratore stesso instaurato giudizio civile appena denunciato per i fatti imputatigli; *Contra*: nel senso che la retribuzione non sia affatto soggetta alla prescrizione di cui all'art. 2948, 4, C.C.; App. Milano, 12 maggio 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 186.

(1) App. Brescia, 6 luglio 1955, in *Giust. civ.*, *Mass. app.*, 1955, 39; App. Trento, 24 gennaio 1955, in *Riv. dir. lav.*, *Mass.*, 1955, 289; App. Lecce, 20 febbraio 1956, in *Giust. civ.*, *Mass. app.*, 1956, 34.

(2) C.C. ART. 2956. — *Prescrizione di tre anni*. « Si prescrive in tre anni il diritto:

1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;

2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;

3) dei notai, per gli atti del loro ministero;

4) degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese ».

(3) Trib. Roma, 18 ottobre 1947 e 31 dicembre 1947, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 213 e 264.

(4) App. Lecce, 12 maggio 1955, in *Giust. civ.*, *Mass. app.*, 1955, 30.

(5) Cass., 5 giugno 1953, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 260.

(6) Pret. Salerno, 9 febbraio 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 256.

(7) Cass., 24 ottobre 1956, 3895, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 459 e in *Mass. giur. lav.*, 1957, II, 27.

CAPITOLO X.

RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITÀ (*)

Sommario: 109. - *Limiti soggettivi di applicazione delle norme sul riposo settimanale.* 110. - *Retribuzione del lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale.* 111. - *Disposizioni penali.* 112. - *Festività nazionali e infrasettimanali.*

109. - Limiti soggettivi di applicazione delle norme sul riposo settimanale.

L'obbligo di concedere al prestatore di lavoro un giorno di riposo ogni settimana - ora stabilito, oltre che dall'art. 1 (1), della L. 22 febbraio

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del dr. DINO MARCHETTI, *Consigliere di Corte d'Appello.*

(1) L. 22 febbraio 1934, n. 370. — *Riposo domenicale e settimanale.* (Gazz. Uff. 17 marzo 1934, n. 65).

ART. 1. — « Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- 1°) al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;
 - 2°) alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;
 - 3°) ai lavoranti al proprio domicilio;
 - 4°) al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilità nell'andamento dei servizi;
 - 5°) al personale navigante;
 - 6°) al personale addetto alla pastorizia brada;
 - 7°) ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari.
- Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto;
- 8°) al personale addetto ai lavori di risicoltura in quanto provvedono apposite norme;
 - 9°) al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche;
 - 10°) al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato;
 - 11°) al personale addetto agli uffici dello Stato, delle province, dei comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

1934, n. 370, dall'art. 2109, 1° c., C.C. (1) e dall'art. 36, 3° c., Cost. (2), non si applica al personale preposto della direzione tecnica od amministrativa dell'azienda ed avente diretta responsabilità nell'andamento dei servizi (3) (4) (5) (6).

Nel personale direttivo, ai fini della esclusione del riposo settimanale, sono compresi (7) sia i veri e propri dirigenti - intesi come capi di azienda, i quali provvedono all'andamento generale - sia quegli impiegati e lavoratori che, preposti ad un settore o reparto o ufficio della azienda, svolgono in essi funzioni discontinue di sorveglianza con poteri di iniziative personali e responsabilità verso il datore di lavoro per l'andamento dei servizi, ai quali sono addetti.

Invece, secondo altra sentenza (8), la nozione di personale direttivo agli effetti della applicazione della L. 22 febbraio 1934, n. 370 (9), sul ri-

12°) al personale addetto ai Regi istituti di istruzione e di educazione anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonché al personale degli Istituti di istruzione e di educazione eserciti direttamente dalle province e dai comuni;

13°) al personale addetto alle attività degli altri enti pubblici, quando provvedano speciali disposizioni legislative;

14°) salvo il disposto degli articoli 4 e 5, n. 3, al personale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all'anno.

Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le corporazioni competenti».

(1) C.C. ART. 2109. — *Periodo di riposo*. « Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi e secondo equità.

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118 ».

(2) v. nota 1, pag. 42.

(3) Cass., 21 giugno 1954, 2123, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 204.

(4) Cass., 16 agosto 1948, 162; Cass., 7 maggio 1948, 660, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 161.

(5) Cass., 14 aprile 1947, 539, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 75.

(6) Cass., 4 febbraio 1946, 102, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 75.

(7) Cass., sent. 1947, 539; 1948, 660; 1954, 2123; citate.

(8) Cass., 1946, 102, cit.

(9) v. nota 1, pag. 236.

poso settimanale e domenicale, è più ristretta di quella considerata dal R.D.L. n. 692 del 1923 (1) sull'orario di lavoro (2) (3).

In concreto, sono stati ritenuti dirigenti ai fini della esclusione del riposo settimanale: il capo reparto (4); il direttore di cinema (5); il « maneggione » anche di un piccolo negozio di bottiglieria (6).

Il riposo festivo compete, poi, anche al personale che svolge mansioni discontinue, di attesa o di custodia (7) (8) (9) (10).

In particolare, ha diritto al riposo festivo il portiere di fabbricato, anche se — non avendo ricevuto alcun invito dal proprietario — non abbia compiuto la designazione della persona idonea a sostituirlo ai termini dell'art. 5 del c.c.l. del 30 aprile 1938 (11). Il riposo settimanale, tuttora, non spetta al personale addetto alla pastorizia brada (12).

Il riposo settimanale deve essere di ventiquattro ore consecutive e ricadere, di regola, di domenica (13). Il riposo può, però, essere attuato per turni nelle industrie indicate nelle tabelle allegate al D.M. 22 giugno 1935 (14). E fra gli addetti alle trasmissioni telefoniche previste nel n. 16 della III tabella, debbono comprendersi anche i riparatori (15).

(1) v. nota 2, pag. 177.

(2) Su tale punto, vedasi anche ARDAU, *Per la chiarezza di idee sull'orario di lavoro dei dirigenti*, in *Giur. it.*, 1955, I, 1, 1067.

(3) CARULLO, in *Giur. it.*, 1947, I, 1, 487, che ritiene esatta la soluzione data dalla Cass., sent. 102, 1946, e non da quelle successive.

(4) Cass., sent. 539 del 1947.

(5) Cass., sent. 660 del 1948; *Contra*, App. Venezia, 13 aprile 1955, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1955, 54, che ha ritenuto il direttore di cinema impiegato di concetto senza funzioni direttive, a norma dell'art. 42 c.c. 28 marzo 1947.

(6) Cass., 16 agosto 1948, 1498 in *Rep. Foro st.* 1948, 675; e in *Mass. Giur. lav.*, 1948, 162.

(7) Cass., 13 agosto 1952, 2693, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 273.

(8) App. Bari, 30 gennaio 1951, in *Giust. civ.*, 1952, 729.

(9) App. Messina, 31 agosto 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 58.

(10) *Contra*: App. Caltanissetta 7 aprile 1956, in *Giust. civ. Mass., app.*, 1956, 14.

(11) Cass., 29 febbraio 1944, 133. ined, in *Rep. Foro it.* 1943-45 923.

(12) Cass., 30 novembre 1957, 4538, in *Giust. civ. Mass.*, 1957, 1725.

(13) App. Bari, 30 gennaio 1951, in *Giust. civ.*, 1952, 725.

(14) *D.M. 22 giugno 1935. — Determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della L. 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale (riposo settimanale per turno del personale)*. (Gazz. Uff., 12 luglio 1935, n. 161).

(15) Trib. Milano, 7 luglio 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 183.

110. — Retribuzione del lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale.

Il lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale deve essere retribuito con la maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario (1), al quale deve, a tale effetto, essere equiparato implicando una protrazione del lavoro oltre il normale periodo con analogo effetto di maggiore penosità e di maggiore sacrificio del lavoratore e di riduzione del tempo al medesimo riservato per il riposo e per le esigenze della sua vita privata (1). Ed è indisponibile il diritto del lavoratore al compenso per lavoro festivo (2).

Il lavoro prestato in giorni di riposo settimanale deve essere considerato lavoro straordinario e remunerato con la relativa maggiorazione, anche se la prestazione è fatta col pieno consenso o a richiesta dello stesso dipendente (3). E la maggiorazione compete anche al lavoratore retribuito a cottimo (4).

Salvo che non sia stato diversamente ed espressamente previsto dagli accordi salariali, il lavoro domenicale non è soggetto a maggiorazione di paga, quando il dipendente abbia goduto del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica (5). Però, ai sensi dell'accordo nazionale 13 febbraio 1948, la maggiorazione salariale per il lavoro festivo spetta per il lavoro prestato nei giorni di mancato riposo (6).

La retribuzione è quella con la maggiorazione per lavoro straordinario, e non può essere considerato compenso il vitto dovuto per contratto (7). Alla retribuzione maggiorata hanno diritto anche i lavoratori discontinui (8), laddove nulla compete ai dirigenti (9).

(1) Cass., 30 maggio 1956, 1866, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 383; Cass., 20 agosto 1943, 2235; Cass., 14 aprile 1947, 539, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 75; Cass. 9 aprile 1953, 919, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 158; App. Trieste, 22 gennaio 1952, in *Rass. giuliana*, 1952, 168; App. Trieste, 22 gennaio 1952, in *Rass. giuliana*, 1952, 166; App. Bari, 30 gennaio 1951, in *Giust. civ.*, 1952, 725.

(2) App. Milano, 5 maggio 1954, in *Mon. trib.*, 1954, 302.

(3) App. Trieste, 22 gennaio 1952, in *Rass. giuliana*, 1952, 168.

(4) Cass., 31 gennaio 1946, 89, in *Dir. lav.*, 1946, II, 91, con nota di MARCHETTI, *Il lavoro straordinario e festivo nel sistema di retribuzione a cottimo*.

(5) Pret. Orzinuovi, 12 ottobre 1954, in *Corti Bs., Ve.*, 1956; 258.

(6) Pret. Pescara, 30 dicembre 1953, in *Riv. giur. umbro-abruzz.*, 1955, 63; e in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 364.

(7) App. Trieste, 22 gennaio 1952, in *Rass. giuliana*, 1952, 166.

(8) Cass., 9 aprile 1953, 919, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 158; Cass., 31 maggio 1952, 1596, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 135.

(9) Cfr. giurisprudenza citata, nelle note 3, 4, 5 e 6, di pag. 232.

Nella retribuzione del lavoro festivo va computato anche il cosiddetto *premio o incentivo speciale*; cioè, il compenso eccedente i minimi (1).

Al portiere che abbia rinunciato al godimento del riposo settimanale non spetta alcun compenso o indennità, salvo che il mancato godimento dei riposi sia dipeso dal fatto del proprietario del fabbricato, il quale abbia omesso di comunicare la data prescritta per l'interruzione del lavoro (2).

La prova della prestazione di lavoro straordinario in giorno di riposo settimanale incombe al lavoratore che ne pretende il pagamento (3).

111. — Disposizioni penali.

Le violazioni agli artt. 1 e 27 della L. 22 febbraio 1934, n. 370 (4), per omessa concessione del riposo domenicale, sono punibili con la sola ammenda; e, perciò, il termine massimo di prescrizione è di ventisette mesi (5).

(1) App. Milano, 27 luglio 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 503.

(2) Cass., 29 febbraio 1944, 133, cit.

(3) Cass., 9 febbraio 1944, 57, ined. in *Rep. Foro it.* 1943-45, 920.

(4) L. 22 febbraio 1934, 370. — *Riposo domenicale e settimanale*. (Gazz. Uff. 17 marzo 1934, n. 65)

ART. 1. — v. nota 1, pag. 236.

.....

ART. 20. — « Nelle ore e nelle zone in cui il riposo deve essere dato contemporaneamente al personale addetto a determinate attività, le aziende, nelle quali queste attività si svolgono, debbono rimanere chiuse al pubblico, anche nel caso che sia ammesso in esse l'impiego di prestatori d'opera per eseguire lavori che non importino rapporti col pubblico.

Qualora in un'azienda siano esercitati vari rami di attività che, a norma del precedente comma, importino regimi diversi rispetto all'obbligo della chiusura, deve essere sospeso nelle ore sopra indicate l'esercizio al pubblico del ramo di attività per il quale l'azienda dovrebbe restare chiusa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle aziende nelle quali non sia occupato personale soggetto alla presente legge ».

.....

ART. 27. — « Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli artt. 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 10 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda non può mai essere complessivamente superiore a lire 1.000 né inferiore a lire 20.

Le contravvenzioni all'art. 4 sono punite con ammenda sino a lire 50 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 5.000 ».

(5) Cass., pen., 18 febbraio 1952, in *Giur. compl. Cass. pen.*, 1952, I, 510.

L'ult. c. dell'art. 20 della suddetta L. n. 370 (1), sul riposo settimanale e domenicale, nel disporre che l'obbligo della chiusura delle aziende nelle ore di godimento del riposo da parte dei lavoratori addetti alle medesime, è esteso anche a quelle non aventi personale dipendente, intende tutelare i datori di lavoro, nel senso di garantirli dal danno della concorrenza che vi potrebbe essere qualora vi fosse disparità di trattamento circa l'obbligo di chiusura (2).

La violazione delle norme sul riposo settimanale sussiste anche quando l'esercente non ha lavoratori alle proprie dipendenze, ed anche nel caso in cui non sono compiuti atti di vendita, perché è sufficiente che l'esercizio sia tenuto aperto al pubblico (3).

112. — Festività nazionali ed infrasettimanali.

Il diritto alla doppia retribuzione per le festività nazionali trae la sua origine dai c.c.l., 27 aprile 1937 e 4 gennaio 1939 per il settore dell'industria (4), dalla L. 11 aprile 1938, n. 331 (5) e dalle successive disposizioni richiamate nel D.L.L. 22 aprile 1946, n. 185 (6).

A norma della L. 11 aprile 1938, n. 331 (5) (7) nelle giornate di *festa nazionale*, il prestatore d'opera aveva diritto al riposo pagato; ovvero, se richiesto di lavorare, alla doppia paga; e tale trattamento economico non fu modificato dal R.D.L. 24 luglio 1941, n. 781 (8), che sopprime la celebrazione di dette feste soltanto agli effetti civili.

Invece, a norma del D.M. 1° febbraio 1943 (Min. corporazioni) (9) — emanato per aumentare la produzione industriale — a datare dal

(1) v. nota 4, pag. 240.

(2) Cass. pen., 6 dicembre 1951, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 280.

(3) Cass. pen., 12 gennaio 1953, in *Giur. compl.*, Cass. pen., I, 249.

(4) Cass., 15 gennaio 1955, 72, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 309; *Giur. agr.*, 1955, II, 474.

(5) L. 11 aprile 1938, n. 331. — *Corresponsione del salario normale ai lavoratori nelle ricorrenze del natale di Roma, della fondazione dell'Impero, della marcia su Roma e dell'anniversario della Vittoria.* (Gazz. Uff. 19 aprile 1938, n. 90).

(6) D.L.L. 22 aprile 1946, n. 185. — *Disposizioni in materia di ricorrenze festive.* (Gazz. Uff. 24 aprile 1946, n. 96).

(7) Cass., 7 luglio 1949, 1711, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 34.

(8) R.D.L. 24 luglio 1941, n. 781. — *Sospensione per la durata della guerra, della celebrazione delle feste nazionali, dei giorni festivi, e delle solennità previsti dalle vigenti disposizioni.* (Gazz. Uff. 16 agosto 1941, n. 192).

(9) D.M. 1° febbraio 1943. — *Ripristino, in relazione alle presenti esigenze, dell'orario normale di lavoro nell'attività industriale a 48 ore settimanali.* (Gazz. Uff. 2 febbraio 1943, n. 26).

31 marzo e sino al cessare dello stato di guerra, ogni operaio od impiegato addetto all'industria doveva eseguire effettivamente 48 ore settimanali di lavoro; e, pertanto, l'imprenditore, obbligato a non sospendere il funzionamento dell'azienda, era tenuto, anche nelle feste nazionali, a corrispondere ai dipendenti la doppia paga, sebbene ritenesse di non richiedere loro alcuna prestazione d'opera (1).

Tutta la materia delle ricorrenze festive fu riordinata dalla L. 27 maggio 1949, n. 260 e nella specie, dall'art. 5 (2) della legge stessa.

Una questione che era stata, spesso, portata al giudizio della Magistratura - prima che la L. 31 marzo 1954, n. 90 (3) modificasse ed integrasse il sopra riportato art. 5 della L. n. 260 del 1949 (2) - era quella se, nel caso in cui la festività nazionale coincidesse con la domenica od altro giorno festivo, oppure con un giorno di sospensione del lavoro in ezione di turni o con un giorno di ferie, il dipendente avesse o meno diritto alla normale retribuzione giornaliera.

(1) Cass., 17 giugno 1948, 952, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 109, con nota di ZANCHI, *Sulla doppia paga in caso di lavoro nelle festività nazionali in relazione al D.M. 1° febbraio 1943.*

(2) L. 27 maggio 1949, n. 260. — *Disposizioni in materia di ricorrenze festive.* (Gazz. Uff. 31 maggio 1949, n. 124).

.....

ART. 5. — « Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), e della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre), lo Stato gli Enti pubblici e gli imprenditori sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti - i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute e che per effetto della ricorrenza festiva non abbiano prestatato la loro opera - la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa.

Ai lavoratori considerati nel precedente comma che prestino la loro opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino la loro opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi oltre la normale retribuzione compreso ogni elemento accessorio di essa, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera ».

(3) L. 31 marzo 1954, n. 90. — *Modificazioni alla L. 27 maggio 1949, n. 260 sulle ricorrenze festive.* (Gazz. Uff. 22 aprile 1954, n. 92).

Avevano dato risposta affermativa la Cass. (1), il Pret. Montebelluno (2), il Pret. Erba (3), il Pret. Genova (4), il Pret. Torino (5) e il Pret. Milano (6). In senso contrario, si era pronunciato il Pret. Pontedecimo (7).

La questione ha ormai perduto interesse, dato che la L. 31 marzo 1954, n. 90 (8), ha modificato l'art. 5 della L. 27 maggio 1949, n. 260 (9), integrandolo con disposizioni conformi alla interpretazione data dalla maggioranza dei giudici cui la questione era stata sottoposta.

È interessante ricordare che la Cass. (10) ha ritenuto che — anche in base alle norme giuridiche anteriori alla L. 31 marzo 1954, n. 90 (8) — spettava al lavoratore retribuito non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro compiute, la normale retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio di questa, per le giornate di festività nazionale, cadenti in domenica o in altro giorno festivo.

Successivamente, il principio è stato ribadito, nel senso che, nei giorni di festività nazionale, spetta la normale retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento di questa, anche se non venga prestato lavoro, qualunque sia la causa di ciò, esclusa la volontaria ingiustificata diserzione dal lavoro.

Perciò, il compenso, così come è dovuto se la festività ricada in giorni di domenica o in altro giorno in cui l'opera non è prestata per giustificato motivo, *a fortiori* è dovuto se l'astensione dal lavoro consegue a cause di ordine organizzativo dell'azienda (11).

In precedenza, la Cass. aveva avuto occasione di affermare — ai sensi delle norme complementari circa la retribuzione delle festività nazionali, contenute ai nn. 2 e 3 dell'acc. intercf. per la industria del 4 gennaio 1939; tuttora in vigore per effetto dell'art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369 (12) — che la retribuzione suddetta compete, anche nell'ipotesi di coin-

(1) Cass. 15 gennaio 1955, 72, in *Giur. agr.*, 1955, II, 74; *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 301.

(2) Pret. Montebelluno, 21 agosto 1952, in *Foro it.*, 1953, I, 1066.

(3) Pret. Erba, 23 gennaio 1953, in *Riv. pen.*, 1953, II, 700.

(4) Pret. Genova, 14 aprile 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 537, e in *Dir. lav.*, 1953, II, 319; e 30 giugno 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 415.

(5) Pret. Torino, 2 agosto 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 237.

(6) Pret. Milano, 7 luglio 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 529.

(7) Pret. Pontedecimo, 31 ottobre 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 289.

(8) v. nota 3, pag. 242.

(9) v. nota 2, pag. 242.

(10) Cass., 15 gennaio 1955, 73, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 1, e in *Mass. giur. lav.*, 1955, 25.

(11) Cass., 18 maggio 1955, 145, in *Or. giur. lav.*, 1955, 371.

(12) v. nota 1, pag. 40.

cidenza della festività con uno dei giorni non lavorativi in dipendenza di effettuata riduzione, per mancanza di lavoro, della settimana lavorativa (1).

Ove un c.c.l. - nella specie, concordato intercf. del 27 ottobre 1946 - prescriva che, agli operai, debba essere corrisposta la normale retribuzione per tutte le giornate festive che, nel caso di silenzio dei contratti di categoria, siano riconosciute tali dallo Stato agli effetti civili, debbono ritenersi comprese in questa locuzione, anche le giornate che siano dichiarate festive dallo Stato all'epoca della esecuzione del rapporto di lavoro a seguito della L. 27 maggio 1949, n. 260 (2), e non solo quelle considerate tali al momento della stipulazione dell'accordo (3).

Quanto alla necessità del consenso del lavoratore per la prestazione di lavoro in giorno festivo, la Cass. (4) ha ritenuto che, quando la legge, o i c.c.l., prevedono, per taluni giorni festivi, il diritto del lavoratore a conseguire la normale retribuzione, pur stando a riposo, intendono attribuire a questi un premio, ossia una qualche gratifica speciale, costituente un preciso diritto del lavoratore medesimo, cui eccezionalmente non corrisponde l'obbligo di prestare la propria opera.

Né l'imprenditore può annullare, di suo arbitrio, simile diritto, imponendo, senza una speciale ragione di necessità, ai lavoratori che non lo gradiscano, e non siano disposti a darvi adesione, di prestare l'opera loro anche nei giorni festivi, sia pure corrispondendo una retribuzione maggiorata. E ciò in quanto il lavoro nei giorni festivi può venire richiesto, soltanto ove vi siano importanti lavori per l'azienda, e deve venire autorizzato, spettando all'imprenditore l'onere di provare la necessità di ricorrervi.

Nello stesso senso, aveva deciso il Pret. Biella (5) che, in applicazione del principio, aveva ritenuto che il rifiuto della prestazione da parte del dipendente non costituisca mancanza disciplinare e dà comunque, diritto alla relativa retribuzione.

In senso contrario, si era pronunciato il Pret. Vercelli (6) il quale, però, ha ugualmente affermato il diritto del lavoratore a percepire la normale retribuzione.

(1) Cass., 22 febbraio 1952, 462, in *Mass. giur. lav.*, 1952, II, 299; in *Dir. lav.*, 1952, II, 385.

(2) v. nota 2, pag. 242.

(3) Trib. Lucca, 19 novembre 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 122.

(4) Cass., 12 ottobre 1956, 3557, in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 559; in *Mass. giur. lav.*, 1957, 25 e in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 384.

(5) Pret. Biella, 7 luglio 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 406.

(6) Pret. Vercelli, 5 giugno 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 406.

Quanto alla misura della retribuzione spettante al lavoratore nei giorni di festività nazionale, la Cass., con recente decisione, ha ritenuto che le provvidenze stabilite dall'art. 5 della L. n. 260 del 27 maggio 1949 (1), si applicano anche ai lavoratori a provvigione (2).

Il Pret. Venezia è d'avviso che le provvidenze stesse si applicano ai lavoratori retribuiti a percentuale — nella specie, camerieri di un pubblico esercizio — calcolando la retribuzione, ai sensi degli artt. 72 e 76 del c.c.l., mediante un rapporto con la retribuzione del personale salariato o stipendiato dalla stessa categoria (3).

Il Trib. Milano ritiene (4) che la retribuzione spettante deve, per gli addetti alle aziende produttrici di lampade elettriche ed affini, essere calcolata sulla base del guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane, e non in base alla percentuale minima contrattuale di cottimo.

Il Pret. Genova precisa (5) che la paga spettante nelle festività va calcolata sulla retribuzione globale di fatto del lavoratore. Nel caso in cui si tratti di festività infrasettimanale, per la quale non debba essere corrisposto il salario se non viene prestata attività lavorativa — nella specie, festività di S. Giuseppe — non è dovuta indennità di contingenza (6).

In ordine alla L. n. 90 del 1954 (7), è stato deciso che essa ha inteso stabilire una parità di trattamento tra i lavoratori a paga fissa e quelli a paga non fissa anche per le festività infrasettimanali. Perciò, al lavoratore a paga non fissa è dovuto l'importo di una giornata di paga per ogni festività infrasettimanale non lavorata, ed è dovuto, altresì, il compenso per lavoro straordinario per il lavoro prestato in dette festività (8).

È stato anche ritenuto che, nel caso in cui una festività nazionale coincida con una giornata nella quale il lavoratore effettui di norma un orario ridotto, la retribuzione inerente all'assenza del lavoro per l'osservanza della festività, deve essere commisurata alle ore di lavoro che sarebbero state eseguite dall'operaio stesso, se avesse lavorato (9).

(1) v. nota 2, pag. 242.

(2) Cass., 18 febbraio 1955, 482, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 209; in *Foro it.*, 1955, I, 470; in *Mass. giur. lav.* 1955, 126; in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1955, I, 7.

(3) Pret. Venezia, 23 gennaio 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 125.

(4) Trib. Milano, 30 settembre 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 248.

(5) Pret. Genova, 31 dicembre 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 128.

(6) Pret. Torino, 1° luglio 1946, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 18.

(7) v. nota 3, pag. 242.

(8) App. Milano, 29 marzo 1957, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 145.

(9) Pret. Genova, 28 giugno 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 231.

Ed infine, per la festività del S. Patrono del luogo ove è sito lo stabilimento, è stato ritenuto che, per questa, si intende il giorno in cui il Santo è ricordato in calendario, anche se detto giorno non sia considerato localmente quale festività, né religiosa, né civile, e la festa venga tradizionalmente celebrata in occasione di altra festività religiosa.

In caso di non prestazione del lavoro, spetta la normale retribuzione quale sarebbe stata dovuta secondo l'orario normale prestabilito, ed in caso di prestazione di lavoro anche la retribuzione globale per le ore lavorate (1). E ciò, sia che la festività del S. Patrono cada in giorno settimanale, sia che coincida con la domenica (2).

Il fatto che il giorno del S. Patrono non sia compreso nell'elenco dei giorni festivi di cui agli artt. 1, 2, e 5 della L. 27 maggio 1949, n. 260 (3), e successive modifiche e integrazioni di cui alla L. 31 marzo 1954, n. 90 (4), non esclude che esso possa essere validamente compreso tra quelli elencati nei singoli c.c.l. Se il c.c.l. - nella specie, quello 6 dicembre 1950, per gli addetti all'industria tessile - comprende nei giorni festivi anche quello del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento, è dovuta ai lavoratori la normale retribuzione, anche se detta festività cade in giorno di domenica (5).

(1) Trib. Voghera, 29 dicembre 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 122.

(2) Pret. Voltri, 31 dicembre 1954, in *Dir. lav.*, 1954, II, 363; in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 539.

(3) L. 27 maggio 1949, n. 260. — *Disposizioni in materia di ricorrenze festive.* (Gazz. Uff. 31 maggio 1949, n. 124).

ART. 1. — « Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale ».

ART. 2. — « Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

tutte le domeniche; il primo giorno dell'anno; il giorno dell'Epifania; il giorno di S. Giuseppe; il 25 aprile: anniversario della liberazione; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il giorno dell'Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il 1° maggio: festa del lavoro; il giorno della festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo; il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria; il giorno di ogni Santi; il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale; il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; il giorno di Natale; il giorno 26 dicembre.

.....

ART. 5. — v. nota 2, pag. 242.

(4) v. nota 3, pag. 242.

(5) Pret. Rovereto, 22 maggio 1957, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 236.

CAPITOLO XI.

FERIE (*)

Sommario: 113. - *Diritto alle ferie.* 114. - *Epoca e durata delle ferie.* 115. - *Retribuzione delle ferie* 116. - *Rinuncia, mancato godimento delle ferie e indennità sostitutiva.*

113. - Diritto alle ferie.

A norma dell'art. 2109, 2° c., C.C. (1) che non è stato modificato dall'art. 36 Cost., (2), (3), il prestatore di lavoro ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito.

Perciò, se il rapporto di lavoro viene a cessare durante l'anno, il dipendente non ha maturato il diritto alle ferie per non essersi compiuto l'anno effettivo di servizio, e non può, pertanto, pretendere l'indennità per ferie non dovute (4), a meno che non vi siano contrarie disposizioni dei contratti di lavoro (5).

Ed è compiutamente lecita una disposizione di c.c.l. che frazioni in dodicesimi, in relazione e in proporzione della durata effettiva del rapporto, il diritto alle ferie, trattandosi di condizione di maggior favore per il lavoratore (6).

Se il rapporto di lavoro si estingue al compimento del primo anno di servizio, viene a mancare la concreta possibilità di assegnazione di alcun periodo di riposo, cosicchè il datore di lavoro non è tenuto a pagare alcune indennità in luogo di ferie non più fruibili (7).

Il periodo annuale di ferie presuppone la permanenza del rapporto di lavoro; e non può essere scelto a suo libito dal prestatore di lavoro. Pertanto, questi non può, una volta avvenuto il licenziamento, imporre all'im-

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del dr. DINO MARCHETTI, *Consigliere di Corte d'Appello.*

(1) v. nota I, pag. 237.

(2) v. nota I, pag. 42.

(3) Pret. Fara Sabina, 15 dicembre 1952, in *Foro it.*, 1953, I, 918.

(4) Cass., 20 aprile 1944, 262; e 20 gennaio 1947, 42, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 20.

(5) Cass., 15 ottobre 1955, 3201, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 297; App. Roma, 2 maggio 1947, in *Dir. lav.*, 1948, II, 153.

(6) Cass., 7 agosto 1952, 2552, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 276.

(7) Cass., 16 febbraio 1956, 434, in *Giust. civ.*, 1956, I, 1076, con nota critica di MARCHETTI, e in *Dir. lav.*, 1957, II, 233, e in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 303.

prenditore di concedergli il periodo di ferie allo scopo di far continuare il rapporto di lavoro.

Al riguardo è da notare che una norma di c.c.l. - nella specie, art. 10 del c.c.l. 5 agosto 1937 per gli impiegati delle aziende industriali - che disponga che la risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie nè deroga al principio, né consente al prestatore di lavoro di godere le ferie anche successivamente alla cessazione del rapporto, ma all'unico scopo di riaffermare il diritto del dipendente alla retribuzione per ferie non godute (1).

Per la concessione delle ferie non si richiede l'esecuzione di un lavoro costante ed ininterrotto durante tutto il periodo annuale prescritto, non dovendosi tener conto di singole assenze per quanto numerose, saltuarie o periodiche (2).

Presupposto, però, del diritto alle ferie è la continuità, sia pure relativa delle prestazioni di lavoro, non la continuità semplicemente giuridica del rapporto; cosicché il prestatore di lavoro non ha diritto alle ferie per il periodo durante il quale rimane in stato di sospensione (3).

Il Pret. Roma (4) e il Pret. Stradella (5) hanno ritenuto che non è computabile per la determinazione del diritto alle ferie il periodo di sospensione del rapporto per sciopero.

È invece, computabile il periodo nel quale l'operaio sia rimasto a disposizione del datore di lavoro, ancorché l'attività industriale dello stabilimento presso cui lavorava sia rimasta sospesa per qualche giorno (6).

Per il diritto alle ferie dopo il compimento del primo anno di servizio, la Cass. (7) ha ritenuto che le ferie spettano soltanto al termine di ciascun anno compiuto di servizio, non valendo al riguardo le frazioni di anno. L'App. Roma, invece, in analoga fattispecie, ha ritenuto (8) che, per gli anni successivi al primo, le ferie sono frazionabili in dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettuati nell'anno cui tale diritto si riferisce.

(1) Cass., 28 giugno 1954, 2233, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 14 con nota critica di BUCCISANO, *Diritto alle ferie e licenziamento* ad nutum.

(2) Cass., 24 febbraio 1944, 113, ined., in *Rep. Foro it.*, 1943-45, 607.

(3) App. Milano, 28 aprile 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 189; App. Genova, 17 gennaio 1955, in *Orient. giur. lav.*, 1955, 119; Trib. Genova, 30 aprile 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 223; Trib. Roma, 25 ottobre 1947, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 23.

(4) Pret. Roma, 26 marzo 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 71.

(5) Pret. Stradella, 30 giugno 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 212.

(6) App. Lecce, 15 luglio 1953, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1954, 59.

(7) Cass., 15 ottobre 1955, 3201, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 3201.

(8) App. Roma, 30 novembre 1949, in *Riv. trib. loc.*, 1950, 100.

Il diritto alle ferie compete anche in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato (1).

È, invece, escluso quando si tratta di lavoro prestato ad orario limitato, non continuativo (2). Non hanno diritto alle ferie gli addetti alle pompe di irrigazione e al trasporto di cose perché svolgono un lavoro discontinuo o di semplice attesa (3).

Le norme che statuiscono il diritto alle ferie sono inderogabili (4), ed il relativo diritto è irrinunciabile (5).

114. — Epoca e durata delle ferie.

La fissazione del periodo di riposo annuale rientra nei poteri del datore di lavoro, in relazione alle esigenze aziendali (6), né può essere fatta a suo libito dal prestatore d'opera (7). Anzi, il datore di lavoro può, per le esigenze dell'impresa, revocare la concessione delle ferie; e costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto il rifiuto del dipendente di riprendere servizio (8).

Il periodo delle ferie non può essere fatto coincidere con la degenza per malattia; in tal caso, è dovuta al dipendente la retribuzione per i primi tre giorni (9); ma se la malattia sopravvenga durante le ferie, non per questo il decorso del periodo feriale rimane sospeso (10).

L'anzianità di servizio, agli effetti della determinazione della durata delle ferie, va calcolata, non già in base al cosiddetto « anno feriale », ma in base alla reale anzianità del lavoratore desunta dalla data effettiva della sua assunzione in servizio (11). Però, il criterio del computo proporzionale delle ferie in dodicesimi non può essere esteso per analogia — fuori del caso espressamente previsto dal c.c.l.n. dei metalmeccanici del 25 giugno 1948 — anche al computo delle ferie relativamente al periodo

(1) Cass., 7 agosto 1952, 2552, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 276.

(2) App. Catanzaro, 26 gennaio 1955, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1955, 4; però in senso contrario App. Napoli, 26 marzo 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 91.

(3) App. Caltanissetta, 7 aprile 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 14.

(4) App. L'Aquila, 18 novembre 1954, in *Riv. giur. umbro-abruzz.*, 1955, 22.

(5) Cass., 7 agosto 1952, 2552, cit; 27 marzo 1953, 793, in *Foro it.*, 1953, I, 634; 26 settembre 1946, 1294, in *Foro it.*, 1947, I, 831.

(6) Cass. 20 febbraio 1944, 262 cit.

(7) Cass., 28 giugno 1954, 2233, cit.

(8) Trib. Roma, 17 febbraio 1945, in *Dir. lav.*, 1946, II, 148.

(9) App. Trieste, 22 gennaio 1952, in *Rass. giuliana*, 1952, 166.

(10) App. Milano, 27 luglio 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 194; Pret. Milano, 24 marzo 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 116; in *Foro pad.*, 1955, 549.

(11) Pret. Milano, 30 maggio 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 174.

di trapasso da uno scaglione all'altro: 12 giorni di ferie fino al settimo anno compiuto; 14 giorni dall'ottavo al quindicesimo; 16 giorni dal sedicesimo al ventesimo e, infine, 20 giorni per gli anni successivi.

Infatti, il contratto, a parte la diversità sostanziale delle ipotesi di fatto, avendo previsto per l'applicabilità del detto criterio solo le ipotesi della anzianità maturate nel primo anno di servizio e del caso di licenziamento o di dimissioni dell'impiegato, non prevede, invece, per l'anno di trapasso fra i vari gradi di anzianità la possibilità di alcun frazionamento, volendo con ciò assicurare al lavoratore un beneficio maggiore (1).

I permessi giornalieri che vengono concessi durante l'anno al lavoratore per esigenze personali e familiari non si presumono dati a titolo di ferie anticipate, ma come liberalità del datore di lavoro dirette a secondare i bisogni del dipendente e, pertanto, non possono essere imputati, salvo espressa pattuizione, al periodo annuale di ferie (2). Non spettano, invece, le ferie quando la prestazione di lavoro, che ne è il presupposto, sia mancata per una durata uguale o superiore a quella corrispondente al periodo feriale (3).

In un rapporto di lavoro che impegni solo alcuni giorni della settimana (nella specie contabile in una sala corse), i giorni liberi non possono essere imputati al periodo delle ferie, contrastando ciò con la natura delle ferie stesse e con il loro scopo, che è quello di concedere un elasso di riposo a ristoro di un lungo periodo di lavoro, per cui le ferie vanno concesse sia pure in più volte, ma per congrui periodi, e non frazionate in spazi di un solo o più giorni (4).

115. - Retribuzione delle ferie.

A norma dell'art. 2109 C.C. (5) e dell'art. 36 Cost. (6), il periodo di ferie deve essere retribuito.

La Cass. ha, però, ritenuto che ai prestatori d'opera retribuiti a percentuale - nella specie, camerieri di bar - non è dovuta la retribuzione per ferie se queste vengano concesse a turno; è, invece, dovuta se, al posto del prestatore d'opera in ferie e per la durata di queste, il datore di lavoro assuma altri in sua sostituzione (7).

(1) App. Brescia, 17 febbraio 1953, in *Orient. giur. lav.*, 1954, 198.

(2) App. Roma, 10 aprile 1957, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1957, 62.

(3) App. Trieste, 2 marzo 1956 in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 14.

(4) App. Napoli, 26 marzo 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 91.

(5) v. nota 1, pag. 237.

(6) v. nota 1, pag. 42.

(7) Cass., 7 luglio 1949, 1711, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 34.

D'altra parte, è illegittima la disposizione di un c.c.l. che limiti alla sola indennità sostitutiva del vitto per il personale dei ristoranti retribuito con percentuale l'emolumento per le ferie (1).

Il compenso per le ferie può anche essere corrisposto mediante percentuale sulla paga costituita dalla parte fissa e dalla percentuale sui noli (2); e può essere corrisposto anche forfettariamente, salvo che si dimostri che la maggioranza forfettariamente stabilita e unitariamente corrisposta attribuisca al lavoratore una somma minore di quella spettantegli (3).

Nella retribuzione delle ferie devono essere computate le indennità di caropane (4) e quella di mensa (5).

Deve essere anche computato un premio di produzione stabilito per contratto aziendale in favore dei lavoratori adibiti ad un lavoro particolarmente gravoso, o in compenso di un maggiore rendimento, quando sia corrisposto in via continuativa e fissa. Ed il premio stesso, per il suo carattere di parte integrante della retribuzione, è irrinunciabile dal lavoratore che può pertanto impugnare, ai sensi dell'art. 2113 C.C. (6), l'accordo aziendale che lo escluda dal calcolo del compenso per le ferie (7).

Anche il compenso eccedente i minimi - cosiddetto premio o incentivo speciale - va calcolato nelle competenze spettanti al lavoratore che non rappresentano il corrispettivo di una immediata e contemporanea prestazione; e, perciò, anche nella retribuzione del periodo feriale (8).

Infine, pure la maggiorazione del 10 % prevista per il lavoro prestato a squadre, va computata nella retribuzione del periodo feriale (9). Ed è invalida - e deve essere sostituita dalla corrispondente norma dell'acc. intcf. - la norma di un c.c.l. che escluda dal calcolo della retribuzione delle ferie alcuni elementi della retribuzione globale di fatto del lavoratore (10).

(1) App. L'Aquila, 18 novembre 1954, in *Riv. giur. umbro-abruzz.*, 1955, 22.

(2) App. Venezia, 5 maggio 1955, in *Giust. civ. mass. app.*, 1955, 77.

(3) Trib. Roma, 15 aprile 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 274.

(4) Pret. Genova, 19 maggio 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 168.

(5) Trib. Milano, 26 maggio 1955, in *Riv. dottori comm.*, 1955, 317; Trib. Milano, 31 dicembre 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 294; Pret. Venezia, 30 giugno 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 260; *contra*: App. Venezia, 16 maggio 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 175, con nota di DALLA SANTA; Pret. Genova, 19 maggio 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 168.

(6) v. nota 6, pag. 70.

(7) Trib. Monza, 11 maggio 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 376.

(8) App. Milano, 27 luglio 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1956, 5, 503, con nota adesiva di NATOLI, *Normale retribuzione globale di fatto*.

(9) Pret. Milano, 15 novembre 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 105.

(10) Pret. Genova, 31 dicembre 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 128.

È stata, invece, ritenuta valida la clausola contenuta nell'art. 29, 4, del c.c.l. 18 gennaio 1950 per il personale dipendente dalle imprese edili, clausola che esclude dal computo l'indennità speciale e quella per i lavori disagiati.

La clausola, secondo l'App. Genova (1), è legittimamente pattuita e pienamente valida, in quanto la materia che ne forma oggetto esula dall'ambito di applicabilità dell'art. 2121 C.C. (2), il quale sancisce la inderogabilità del computo di ogni compenso a carattere continuativo a favore del prestatore d'opera solo per le indennità di preavviso e anzianità.

116. — Rinuncia, mancato godimento delle ferie e indennità sostitutiva.

Il diritto alle ferie non è rinunciabile (3). Perciò, quando le ferie non sono state comunque godute, è dovuta al prestatore d'opera una indennità in loro sostituzione, sia che il lavoro prestato durante il periodo feriale sia stato espressamente richiesto o tacitamente autorizzato dal datore di lavoro, sia che il prestatore d'opera abbia o non abbia domandato il periodo di riposo feriale.

Tale indennità può essere negata, solo nei casi eccezionalissimi in cui il prestatore d'opera sul quale incombe l'onere della prova di non aver goduto le ferie non riesca vittorioso in tale prova; o nei casi in cui resti esclusa qualsiasi colpa del datore di lavoro; come quando risulti che il datore di lavoro, non solo non si sia rifiutato di concedere le ferie, ma abbia dichiarato che non avrebbe retribuito le ferie che il dipendente non intendeva di usufruire o che il dipendente stesso aveva inequivocabilmente rifiutato (4).

L'indennità sostitutiva del mancato godimento delle ferie non spetta neppure quando il dipendente, pur avendo i poteri e la possibilità di mettersi in ferie da sé medesimo, si sia per fatto proprio astenuto dal prenderle senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro (5).

(1) App. Genova, 5 luglio 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 241.

(2) v. nota 5, pag. 68.

(3) Cass., 27 marzo 1953, 793, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 115; Cass. 26 settembre 1946, 1294, in *Foro it.*, 1947, I, 831; App. Bari 1° giugno 1956, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1957, 224.

(4) Cass., 4 luglio 1945, 519, in *Foro it.*, 1944-46, I, 8.

(5) Cass., 24 ottobre 1956, 3895 in *Mass. giur. lav.*, 1957, 27; 27 marzo 1953, 793, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 115; 11 marzo 1947, 337, in *Foro it.*, 1947, I, 350; 1° marzo 1947, 295, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 57; 26 settembre 1946, 1294, in *Foro it.*, 1947, I, 831; App. Firenze, 27 giugno 1957, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1957, 81.

L'onere della prova del mancato godimento delle ferie grava sul lavoratore, non già sul datore di lavoro (1). Secondo l'App. Cagliari (2) sul lavoratore grava anche la prova dei motivi del mancato godimento.

Il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie spetta anche al dipendente che non abbia goduto le ferie per il sopravvenuto licenziamento (3). Al lavoratore dispensato dal prestare servizio durante il preavviso spetta il pagamento dei ratei di ferie maturati in tale periodo (4), a meno che il periodo di preavviso non debba essere computato nel servizio per avere il lavoratore accettata l'indennità sostitutiva del preavviso (5).

Nella determinazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, si deve tener conto, non solo dello stipendio, ma anche delle altre indennità di indole continuativa (6).

Se la retribuzione viene determinata dal giudice, a norma dell'art. 36 Cost. (7), in sostituzione della retribuzione pattuita dalle parti, il compenso spettante per le ferie non godute va determinato sulla retribuzione stabilita dal giudice (8).

L'indennità sostitutiva delle ferie non godute compete al lavoratore *ope legis*, senza quindi che occorra una sua specifica richiesta (9).

L'indennità per mancate ferie spetta, infine, anche ai lavoratori a domicilio (10).

(1) Cass., 20 novembre 1957, 4437, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1957, 1689; Cass., 1^o giugno 1955, 1667, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 445; 12 maggio 1951, 1180 in *Mass. giur. lav.*, 1951, 129; 4 febbraio 1946, 103 in *Mass. giur. lav.*, 1946, 59; 4 luglio 1945, 519, cit; App. Firenze, 19 luglio 1956, in *Giur. tosc.*, 1957, 92; App. Napoli 26 marzo 1956, in *Giust. civ. mass. app.*, 1956, 92; App. L'Aquila, 23 giugno 1956, in *Giust. civ. mass. app.*, 1957, 40.

(2) App. Cagliari, 15 febbraio 1955, in *Riv. dir. lav. Mass.*, 1955, 185.

(3) App. Trieste, 1^o luglio 1952, in *Rass. giuliana*, 1953, 231.

(4) App. Napoli, 25 gennaio 1945, in *Dir. e giur.*, 1945, 60.

(5) Cass., 24 ottobre 1956, 3895, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 27.

(6) Cass., 15 ottobre 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 297; Trib. Messina, 25 ottobre 1947, in *Rep. Foro. It.*, 1948, *Lavoro III*, che ha deciso nel senso che deve essere compresa l'indennità di contingenza.

(7) v. nota I, pag. 42.

(8) Cass. 19 novembre 1957, 4414, in *Giust. civ. Mass.*, 1957, 1681.

(9) App. Bari 9 luglio 1955, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1955, 37.

(10) In tale senso ha deciso il Trib. Savona (con sentenza 28 maggio 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 272) con riferimento ai lavoratori dell'industria del legno.

CAPITOLO XII.

TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE (*)

Sommario: 117. — *Potere discrezionale dell'imprenditore.* 118. — *Modalità di esercizio.*

117. — Potere discrezionale dell'imprenditore.

Il trasferimento del prestatore d'opera ad altra sede è considerato un potere discrezionale dell'imprenditore (1), qualora non vi sia patto contrario, e quando il trasferimento stesso sia una naturale e prevedibile conseguenza delle mansioni affidate al lavoratore.

In tal caso, anzi, l'ingiustificato rifiuto al trasferimento, costituisce giusta causa di risoluzione in tronco del rapporto di lavoro. (2).

Qualora, però, il rifiuto del dipendente di trasferirsi in un luogo di lavoro diverso da quello convenuto sia determinato dalla mancata concessione di indennità di trasferta, o da un indennizzo per le maggiori spese del vitto e di alloggio, non ricorre una giusta causa di licenziamento, concretandosi nel trasferimento un aggravamento delle condizioni del contratto in danno del lavoratore (3).

Fra i poteri dell'imprenditore, può rientrare anche quello di mettere il proprio dipendente a disposizione di altro soggetto per l'esplicazione di una data attività lavorativa, senza che tra il lavoratore e colui che ne utilizza la prestazione si costituisca un rapporto di lavoro e fermo rimanendo il vincolo di subordinazione del primo nei confronti del proprio datore di lavoro ed i conseguenti poteri di questo, il quale può sempre richiamare presso di sé il proprio dipendente.

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del dr. DINO MARCHETTI, *Consigliere di Corte d'Appello.*

(1) Cass. 13 ottobre 1955, 3097, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 301. La Cass. penale Sez. IV 26 gennaio 1956, in *Giust. pen.* 1957, II, 172, ha però ritenuto che non può essere riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di trasferire il lavoratore assunto per una determinata zona, in una zona diversa.

(2) Trib. Roma, 28 giugno 1948, in *Dir. Lav.*, 1948, II, 288.

(3) Trib. Roma, 9 marzo 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 30.

Ciò, però, può verificarsi normalmente per breve tempo e, comunque, ha necessariamente insito il carattere della temporaneità, di modo che la « definitività » dell'applicazione del lavoratore al servizio di un terzo è incompatibile col concetto di un « comando » nel senso predetto (1).

118. - Modalità di esercizio.

La facoltà di trasferire il dipendente, sia definitivamente sia provvisoriamente, deve essere esercitata per le esigenze tecniche ed amministrative dell'azienda, e non per rappsaglia nei confronti del lavoratore (2).

Qualora il lavoratore sia trasferito da una società ad altra collegata, il trasferimento non esclude la unicità del rapporto di lavoro; e, pertanto, entrambe le società sono tenute in solido al pagamento delle indennità di risoluzione del rapporto, da computare in base all'anzianità di servizio raggiunta dal dipendente durante l'intero svolgimento del rapporto (3).

(1) Cass. 20 ottobre 1955, 3345, in *Riv. dir. lav.* 1957, II, 102.

(2) App. Firenze, 5 gennaio 1950, in *Mon. Trib.*, 1950, 318.

(3) Trib. Roma, 15 marzo 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 194.

CAPITOLO XIII.

ASPETTATIVA (*)

Sommario: 119. - *Durata*. 120. - *Rapporto con l'impresa*. 121. - *Indennità di anzianità*.

119. - Durata.

La posizione di *aspettativa senza assegni* pone il rapporto in uno stato di sospensione che perdura fino al momento della riassunzione in servizio del dipendente o del suo definitivo licenziamento (1).

120. - Rapporto con l'impresa.

Un impiegato in aspettativa è, pur sempre, un dipendente dell'impresa; e, pertanto, gli vanno applicate, in caso di licenziamento, le disposizioni eventualmente stipulate durante il periodo di aspettativa (2).

121. - Indennità di anzianità.

Il periodo trascorso in aspettativa va computato a tutti gli effetti nella anzianità di servizio, e, pertanto, la misura della retribuzione da porre a base del conteggio delle indennità di licenziamento - preavviso e anzianità - deve essere quella che l'impiegato avrebbe avuto diritto di percepire al momento della cessazione del rapporto. (3).

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del dr. DINO MARCHETTI, *Consigliere di Corte d'Appello*.

(1) Trib. Roma, 15 marzo 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 194.

(2) Trib. Torino, 11 febbraio 1948, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 122; e in *Foro pad.*, 1948, I, 452, con nota di TALASSANO, *Aspettativa e servizio*.

(3) Cass. 18 dicembre 1952, 3220, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 26; in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 78; in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1953, II, 99.

CAPITOLO XIV.

RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE (*)

Sommario: 122. - *Contenuto.* 123. - *Specie di responsabilità ed interpretazione della giurisprudenza.* 124. - *Definizione e casistica delle attività pericolose.* 125. - *Responsabilità per la tutela delle condizioni di lavoro.*

122. - Contenuto.

I principî essenziali circa la responsabilità dell'imprenditore risultano dalle norme degli artt. 2048 (1), 2049 (2), 2050 (3), 2051 (4), e 2087 (5) del C.C., le quali si connettono ad altre norme delle leggi speciali e, in particolare, per l'art. 2087 (5), alle norme sulla igiene del lavoro

(*) Il presente capitolo è stato redatto e cura del prof. UBALDO PROSPERETTI.

(1) C.C. ART. 2048. - *Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.* « Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto ».

(2) C.C. ART. 2049. - *Responsabilità dei padroni e dei committenti.* « I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti ».

(3) C.C. ART. 2050. - *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.* « Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno ».

(4) C.C. ART. 2051. - *Danno causato da cose in custodia.* « Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito ».

(5) C.C. ART. 2087. - *Tutela delle condizioni di lavoro.* « L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ».

e sulla prevenzione degli infortuni, recentemente rinnovate ed ampliate nei nuovi testi legislativi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8).

Si tratta della responsabilità dei «maestri d'arte», cioè — come dice l'art. 2049 C.C. (9), con una espressione molto anacronistica — dei «padroni» e dei «committenti»; nonché della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose e per l'uso di animali, secondo norme tradizionali del nostro ordinamento, alle quali si è aggiunta la interessante norma dell'art. 2087 C.C. (10), circa la responsabilità dell'imprenditore che è tenuto ad adottare nell'esercizio delle imprese le misure che — secondo la particolarità del lavoro — l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

123. — Specie di responsabilità ed interpretazione della giurisprudenza.

Le questioni giurisprudenziali in proposito riguardano soprattutto le relazioni fra queste norme e quelle che, con l'istituzione delle assicurazioni sociali, hanno progressivamente attenuato il cosiddetto rischio dell'imprenditore mediante il trasferimento del rischio stesso a carico dell'istituto assicuratore.

(1) D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. — *Norme generali per l'igiene del lavoro.* (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, suppl. ord.; v. avv. rett. Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

(2) D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. — *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158).

(3) D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302. — *Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.* (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, suppl. ord.).

(4) D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. — *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.* (Gazz. Uff. 31 marzo 1956, n. 78, suppl. ord.).

(5) D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320. — *Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.* (Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, suppl. ord.; v. avv. rett. Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

(6) D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321. — *Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa.* (Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, suppl. ord.; v. avv. rett. Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142).

(7) D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322. — *Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione.* (Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, suppl. ord.).

(8) D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323. — *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici.* (Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, suppl. ord.).

(9) v. nota 2, pag. 257.

(10) v. nota 5, pag. 257.

Per la responsabilità di cui all'art. 2048 C.C. (1), le questioni giurisprudenziali rientrano in quelle generali circa la *culpa in vigilando*.

La Cass. (2), ha avuto occasione di pronunciarsi a proposito della responsabilità di un istituto privato di istruzione per le lesioni prodotte da un allievo ad altro allievo, mentre entrambi erano soggetti alla vigilanza dei precettori dipendenti dall'istituto, ed ha affermato che si tratta di una responsabilità fondata su una presunzione *juris tantum*.

Per la responsabilità prevista dall'art. 2049 C.C. (3), la giurisprudenza è molto abbondante. Notevoli sono, innanzi tutto, le sentenze che escludono la responsabilità dell'imprenditore committente, quando il domestico o commesso ha compiuto il fatto in stato di incapacità di intendere e di volere (4).

Ripetutamente è stato, poi, ribadito il limite della imputabilità della responsabilità all'imprenditore nel fatto illecito commesso dal dipendente nell'esercizio delle proprie incombenze e funzioni, anche con sentenze di specie che hanno circoscritto l'ambito dell'esercizio delle incombenze e funzioni (5).

Si è presentata anche la questione circa l'esistenza di un rapporto di lavoro o di committenza; e la Cass. (6) ha ammesso che possa escludersi il rapporto di committenza quando una impresa appaltante abbia messo a disposizione di una impresa subappaltante, le proprie attrezzature ed anche alcuni lavoratori, purché questo fatto non comporti alcun'altra ingerenza da parte dell'imprenditore appaltante. Il che, peraltro, comporta la soluzione del problema della natura del subappalto.

Generalmente, la giurisprudenza ha riconosciuto che manca il rapporto di committenza in caso di appalto, e che l'appaltatore non può considerarsi un commesso dell'appaltante, anche se l'appaltante si è riservata la vigilanza ed il controllo dei lavori al fine di garantirsi l'esatta esecuzione dell'opera (7).

Per la nozione di commesso, la Cass. (8) ha ritenuto essenziale il carattere di dipendenza, ma ha escluso (9) che sia necessaria la permanenza nell'incarico e la continuità della prestazione.

(1) v. nota 1, pag. 257.

(2) Cass., 16 febbraio 1950, 386, in *Resp. civ.*, 1950, 318.

(3) v. nota 2, pag. 257.

(4) Trib. Torino, 20 marzo 1950, in *Arch. ric. giur.*, 1950, 756.

(5) Cass., 4 ottobre 1951, in *Foro it.*, 1952, I, 588.

(6) Cass., 23 dicembre 1954, in *Resp. civ.*, 1955, 170.

(7) Cass., 23 giugno 1949, in *Resp. civ.*, 1950, 211.

(8) Cass., 27 marzo 1954, in *Resp. civ.*, 1954, 525.

(9) Cass., 8 gennaio 1943, in *Foro it.*, 1943, I, 520.

La Cass. (1) ha, poi, precisato che i presupposti della responsabilità della preponente sussistono anche nell'ipotesi di irregolare esecuzione dell'incarico, o di violazione dei limiti, entro i quali esso avrebbe dovuto essere assolto purché possa riscontrarsi tra l'esercizio dell'incombenza e la consumazione dell'illecito, un rapporto di occasionalità necessaria, per cui l'evento lesivo sia stato reso possibile o, comunque, agevolato dall'adempimento del l'incarico.

Tuttavia, qualche sentenza di merito ha escluso la responsabilità ex art. 2049 (2) in casi di danni imputabili alla negligenza di persone preposte ad un servizio; come nel caso del danno patito da un inquilino a seguito di un furto dovuto alla negligenza del portiere, in cui il Trib. Roma (3) ha escluso il rapporto di committenza fra il locatore di uno stabile e il portiere.

Generalmente, è escluso il rapporto di committenza, per gli effetti dell'art. 2049 C.C. (2) fra il concedente e il colono e il mezzadro ed il terzadro (4).

Numerose sentenze riguardano la responsabilità derivante da danni di conducenti di autoveicoli. È escluso che la proprietà dei veicoli attribuisca, senz'altro, al proprietario un rapporto di committenza con il conducente (5); mentre si è ammessa la responsabilità del preponente per il danno delle persone trasportate abusivamente dal commesso, nonostante il divieto del preponente quando il preponente stesso non aveva efficacemente reso noto il divieto ai terzi (6).

Infine, è stato escluso il rapporto di committenza fra il titolare di una autorimessa, i cui autisti accompagnavano a casa i clienti con le autovetture dei clienti stessi, per i danni cagionati in tale occasione, essendosi, invece, ritenuto che il rapporto di committenza sussisteva fra il cliente dell'autorimessa e l'autista (7).

La responsabilità del committente non è esclusa dal dolo del dipendente che provochi danni ai terzi (8).

(1) Cass., 15 aprile 1953, in *Resp. civ.*, 1953, 345.

(2) v. nota 2, pag. 257.

(3) Trib. Roma, 1° aprile 1947, in *Foro it.*, 1947, I, 759.

(4) Trib. Lecce, 4 maggio 1951, in *Riv. dir. agr.*, 1951, II, 30; Cass., 29 aprile 1952, in *Mass. Foro it.*, 1952, 1187.

(5) Cass., 5 luglio 1952, in *Resp. civ.*, 1953, 251.

(6) App. Bologna, 24 agosto 1947, in *Giur. it.*, 1948, I, 2, 134; Cass., *civ.*, 16 aprile 1951, 933, in *Resp. civ.*, 1951, 331.

(7) Cass., 14 aprile 1953, in *Resp. civ.*, 1953, 345.

(8) Cass., 29 dicembre 1955, in *Resp. civ.*, 1956, 197.

Per la responsabilità prevista dall'art. 2050 C.C. (1), si deve innanzi tutto ricordare una sentenza della Cass. (2) che ha affermato che la norma dell'art. 2050 (1) è innovativa; e, pertanto, non è applicabile se il fatto da cui deriva la responsabilità avvenne prima dell'entrata in vigore del Codice Civile.

Notevole è, poi, la questione circa l'esclusione della responsabilità consentita con la prova dell'adozione delle misure idonee per evitare il danno e, in genere, circa la natura della responsabilità prevista dall'art. 2050 C.C. (1).

Secondo l'App. Bari (3), con questa norma, il legislatore ha voluto adottare un criterio intermedio fra la responsabilità obiettiva e la responsabilità per colpa, addossando al danneggiante l'onere di provare l'assenza degli elementi di responsabilità, ed esigendo un più intenso dovere di diligenza in relazione alla prevedibilità di un danno, prevedibilità che è *in re ipsa*, quando si tratta di una attività pericolosa.

124. — Definizione e casistica delle attività pericolose.

La definizione delle attività pericolose è affidata alla casistica, ritenendosi, peraltro, che attività pericolose non siano soltanto quelle annoverate dalla legge di P.S., bensì quelle che possono desumersi, fra l'altro, dalla legge sugli infortuni sul lavoro, giacché tale legge, nell'imporre l'assicurazione degli addetti a determinate attività, lo fa appunto in considerazione della pericolosità intrinseca alle attività stesse (4).

Nella casistica delle attività pericolose, specialmente nella giurisprudenza di merito, si nota una tendenza a riferire la definizione dell'attività stessa alla necessità pratica che lo svolgimento dell'attività comporti, secondo le regole della comune esperienza, l'adozione di certe misure di prudenza.

Ne consegue la tendenza ad assorbire la norma dell'art. 2050 C.C. (1), anche inconsapevolmente, nel principio dell'art. 2043 C.C. (5) circa la responsabilità generale per il fatto doloso o colposo.

Sono tipiche, in proposito, alcune sentenze nelle quali probabilmente si sarebbe potuto giungere alla stessa conclusione sulla base della semplice norma dell'art. 2043 (5) (6).

(1) v. nota 3, pag. 257.

(2) Cass., 1° agosto 1947, 1374, ined., mass., in *Raccolta completa Cass. civ.*, II 3240.

(3) App. Bari, 25 luglio 1946, in *Rep. giur. it.*, 1947-1948, voce: Resp. civ., 31.

(4) Cass., 12 febbraio 1953, in *Resp. civ.*, 1953, 245.

(5) C.C. ART. 2043. — *Risarcimento per fatto illecito*. « Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ».

(6) Trib. Bologna, 1° aprile 1952, in *Tem.*, 846; App. Napoli, 5 dicembre 1951, in *Resp. civ.*, 1952, p. 260; Cass., 28 marzo 1952, in *Resp. civ.*, 1953, 140.

I limiti delle misure idonee ad evitare il danno sono segnati, non solo da criteri di impossibilità materiale, ma anche da impossibilità economica in relazione alla normale gestione di una impresa (1); naturalmente, la concessione di una licenza per l'esercizio di una attività pericolosa, non libera il concessionario dall'obbligo di adottare le misure di prudenza necessarie (2).

Scarso interesse ha la norma dell'art. 2052 C.C. (3) circa il danno cagionato da animali. Si può ricordare, inoltre, che la Cass. (4) ha precisato che, benché l'art. 2052 C.C. (3) menzioni, quale causa di esonero della responsabilità, solo il caso fortuito, si deve intendere compresa anche la forza maggiore, perché il caso fortuito equivale nel sistema del codice civile alla forza maggiore.

125. — Responsabilità per la tutela delle condizioni di lavoro.

Le questioni giurisprudenziali a proposito dell'art. 2087 C.C. (5) sulla responsabilità dell'imprenditore per la tutela delle condizioni di lavoro, si connettono, soprattutto, con quelle relative alla applicazione dell'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (6), sulla esclusione della responsa-

(1) Cass., 10 settembre 1952, in *Resp. civ.*, 1953, 135.

(2) App. Genova, 24 giugno 1952, in *Temi gen.*, 1952, 366.

(3) C.C. ART. 2052. — *Danno causato da animali*. « Il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito ».

(4) Cass., 19 aprile 1949, in *Giur. it.*, 1950, I, 522.

(5) v. nota 5, pag. 257.

(6) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*. (Gazz. Uff del 14 ottobre 1935, n. 240).

.....
ART. 4. — « L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Non ostante l'assicurazione predetta, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale pel fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Permane altresì la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba rispondere secondo il C.C.

Le disposizioni dei due comma precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per la morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta

bilità dell'imprenditore per gli infortuni sul lavoro, a meno che l'imprenditore stesso non abbia riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Innanzitutto, va ricordato che, a proposito del rischio generale dell'imprenditore, la Cass. (1) ha affermato che il principio della responsabilità obiettiva non è stato accolto nella legislazione italiana, la quale ammette solo presunzioni legali di colpa; e, pertanto, non può ritenersi che vi sia per legge un rischio dell'impresa per cui l'imprenditore sia tenuto a risarcire danni risentiti, senza sua colpa, dal personale da lui dipendente.

D'altra parte, la negligenza e l'imprudenza dell'imprenditore sussistono, non solo nel caso di inosservanza di norme di legge o della comune diligenza, ma anche nel caso di violazione di norme suggerite dalla tecnica per la tutela delle condizioni di lavoro (2).

Ne deriva che, al di fuori e al di sopra delle particolari norme dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'imprenditore è tenuto sempre ad adottare le misure necessarie ai sensi dell'art. 2087 C.C. (3); e che l'omissione di tali misure, quando sia collegata con il rapporto causale all'infortunio, è fonte di responsabilità secondo l'art. 4 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (4), e l'art. 2043 C.C. (5) (6).

Questa massima vale evidentemente anche oggi dopo la emanazione del nuovo vasto complesso di norme sulla prevenzione degli infortuni.

L'imprenditore non è tenuto a proporre un incaricato alla direzione di ogni singola prestazione di lavoro che possa presentare pericolo per gli operai, in quanto la tutela delle condizioni di lavoro prescritta dall'art. 2087 C.C. (3), richiede soltanto che siano adottate le misure suggerite dalla

entro un anno dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei cc. 2º, 3, e 4º del presente articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto di questo decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma del titolo IV.

Agli effetti dei precedenti cc. 6º e 7º l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 49».

(1) Cass., 19 maggio 1947, ined., mass. in *Racc. cit.*, 3232.

(2) Cass., 25 febbraio 1943, in *Riv. inf.*, II, 31.

(3) v. nota 5, pag. 257.

(4) v. nota 6, pag. 262.

(5) v. nota 5, pag. 261.

(6) Cass., 7 giugno 1950, in *Riv. inf.*, 1950, II, 112.

tecnica e dall'esperienza per scongiurare pericoli ai prestatori di lavoro, ma non comporta che all'imprenditore sia imposto un siffatto onere (1).

Sui rapporti fra art. 2087 C.C. (2) e art. 4 della legge infortuni (3), numerose sentenze e di recente anche la Cass., (4), hanno ritenuto che non vi è incompatibilità fra le due norme; e si è aggiunto che l'art. 2087 C.C. (2) può essere utilizzato per precisare l'elemento psicologico del fatto illecito (5); e che comunque l'art. 2087 C.C. (2) costituisce uno speciale riferimento alle misure suggerite dall'esperienza e dalla tecnica (6).

D'altra parte, l'art. 4 della legge infortuni non costituisce, per il datore di lavoro, un titolo di responsabilità civile diverso o in aggiunta di quello sancito negli artt. 2043 C.C. (7) e segg.; ma limita, invece, tale responsabilità solo al caso in cui l'infortunio derivi da fatto costituente reato o che avrebbe costituito reato punibile di ufficio (8).

La deplorabile pratica di adibire al lavoro minori degli anni 14 — in violazione dell'art. 5 della L. 26 aprile 1934, n. 653 (9) — non esclude, naturalmente, la responsabilità penale dell'imprenditore che adibisca il minore ad una macchina pericolosa o non impedisca efficacemente che il minore da lui assunto la usi, quando questo riporti un danno (10).

Per l'applicazione del 5° c. dell'art. 4 della legge infortuni (3), la Cass. ha stabilito (11) che, nell'esaminare in sede civile quegli elementi di fatto che avrebbero costituito reato, ove non fosse intervenuta un'amnistia o la morte dell'imputato, deve assumersi come esistente in ipotesi responsabilità penale, ogni qualvolta sia accertato il fatto colposo del datore di lavoro o di un suo incaricato; e questo sia ritenuto in rapporto di causa ad effetto con l'evento infortunio, essendo irrilevante a tal fine ogni indagine sul grado della colpa.

(1) Cass., 8 agosto 1957, 3376, in *Giust. civ. mass.*, 1957, 1261.

(2) v. nota 5, pag. 257.

(3) v. nota 6, pag. 262.

(4) Cass., 22 ottobre 1955, 3459, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 117.

(5) Trib. Como, 4 dicembre 1952, in *Riv. inf.*, 1953, II, 60.

(6) Trib. Piacenza, 13 giugno 1953; Trib. Bologna, 30 giugno 1953, in *Riv. inf.* 1953, II, 207 e 252.

(7) v. nota 5, pag. 261.

(8) Cass., 9 luglio 1953, in *Riv. inf.*, 1954, II, 69.

(9) L. 26 aprile 1934, n. 653. — *Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli*. (Gazz. Uff. 27 aprile 1934, n. 99).

.....
ART. 5. — « Salvo i casi in cui, a norma degli artt. 6 e 7, sia prescritto un diverso limite di età è vietato adibire al lavoro i fanciulli minori degli anni 14 ».

(10) Pret. Empoli, 27 dicembre 1951, in *Riv. inf.* 1952, II, 148.

(11) Cass., 7 marzo 1952, in *Riv. inf.*, 1952, II, 106.

Sempre a proposito dell'art. 2087 C.C. (1), è stato deciso (2) che esso prevede solo l'obbligo dell'imprenditore di adottare, oltre le cautele dell'integrità fisica del lavoratore, anche quelle che servono a evitare di deprimere la personalità morale del lavoratore, sempre, comunque, inerente alla particolarità del lavoro.

In conseguenza, l'imprenditore non ha, né il dovere, né il diritto, a tutela della personalità morale di un dipendente oggetto di ingiurie da parte di un inferiore, di procedere al licenziamento disciplinare di quest'ultimo.

(1) v. nota 5, pag. 257.

(2) App. Firenze, 10 novembre 1956, in *Giur. tosc.*, 1957, 387.

CAPITOLO XV.

OBBLIGHI PREVIDENZIALI (*)

Sommario: 126. - *Trattamento contrattuale e di legge del lavoratore in caso di: a) malattia 127. - b) maternità. 128. - c) infortunio o malattia professionale.*

126. - Trattamento contrattuale e di legge del lavoratore in caso di: a) malattia.

In questa materia, regolata sommariamente dall'art. 2110 C.C. (1) - che stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore la retribuzione, o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dai regolamenti collettivi, dagli usi o secondo equità - la giurisprudenza generalmente riguarda questioni che interessano anche le assicurazioni sociali; e, pertanto, si rinvia alla parte relativa.

Tuttavia, varie sentenze vanno ricordate per le questioni riguardanti gli obblighi del datore di lavoro, a prescindere dalle prestazioni dell'assicurazione sociale.

Innanzitutto, ricordiamo la massima della Cass. (2), che ha statuito che la malattia del lavoratore dovuta a causa estranea al lavoro importa interruzione, e non già volontaria cessazione del rapporto; e, pertanto, non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di liquidare al lavoratore le spettanze a costui assegnate dalla legge.

Interessante è anche una sentenza del Pret. Cremona (3) che ha ritenuto che l'ordinamento giuridico guarda al fatto obiettivo dell'assenza dal lavoro cagionata da infermità prescindendo da qualsiasi valutazione sulla eventuale colposa ascrivibilità della malattia al prestatore d'opera.

Quindi, ogni indagine sulla origine della malattia è preclusa perché - a differenza dell'infortunio rigorosamente ancorato agli estremi della occasione di lavoro e della causa violenta - la dizione legislativa non autorizza discriminazione alcuna.

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del prof. UBALDO PROSPERETTI.

(1) v. nota 8, pag. 208.

(2) Cass., 23 febbraio 1948, 278, in *Rep. foro it.*, 1948, 766.

(3) Pret. Cremona, 2 febbraio 1957, in *Dir. lav.*, 1957, II, 231.

Circa il cosiddetto termine di comportamento, la Cass. ha precisato (1) che la retribuzione è dovuta al lavoratore infermo soltanto per il periodo di durata effettiva dell'infermità, se esso sia inferiore al periodo massimo di conservazione del posto, determinato dalle leggi speciali, dai c.c.l., dagli usi o secondo equità.

Varie sentenze della Cass., confermando la giurisprudenza di merito (2), hanno chiarito che il licenziamento intimato durante il periodo entro il quale il lavoratore, affetto da malattia, ha diritto alla conservazione del posto secondo la legge o i contratti collettivi o gli usi o l'equità, non è nullo, ma inefficace e la temporanea inefficacia cessa quando il periodo stesso sia decorso o la malattia sia cessata. Da quel momento ha inizio, quindi, il periodo di preavviso. (3).

Lo stesso principio si legge in altra sentenza della Cass. (4), nella quale si precisa, inoltre, che il lavoratore ha l'obbligo di denunciare all'imprenditore l'insorgere della malattia, ma non è tenuto a denunciare periodicamente il perdurare di essa o a documentarlo con certificati medici, a meno che non sia diversamente stabilito nel contratto collettivo e nelle convenzioni individuali.

Ai fini del computo del periodo di comportamento di malattia, non si tiene conto dei periodi precedenti di assenza del lavoratore, se seguiti da periodi di normale attività. (5).

Una interessante applicazione del principio secondo il quale la cessazione del rapporto nel caso di licenziamento intimato in pendenza di malattia, si verifica soltanto allo scadere del termine di comportamento, è stata fatta dalla Cass. (6), che ha stabilito che tale data di cessazione opera anche agli effetti della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 2113 C.C. (7) per l'impugnazione delle rinunce e delle transazioni fatte dal lavoratore durante lo svolgimento del rapporto.

Molto numerose sono le sentenze relative agli effetti sospensivi della malattia. In genere, si ritiene che, se il lavoratore si ammala durante il periodo di preavviso, questo resta sospeso per tutta la durata della malattia e fino al termine di essa, e il lavoratore ha diritto di riprendere il lavoro

(1) Cass., 20 agosto 1951, in *Dir. lav.*, 1952, II, 94.

(2) Trib. Roma, 19 gennaio 1948, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 27.

(3) Cass., 20 agosto 1951, in *Riv. dir. lav.*, 1952, 2, 94.

(4) Cass., 8 agosto 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 347; App. Milano, 14 giugno 1955 in *Mass. giur. lav.*, 1956, 142.

(5) Trib. Genova, 20 ottobre 1947, in *Mon. trib.*, 1948, 83.

(6) Cass., 23 luglio 1953, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 21.

(7) v. nota 6, pag. 70.

per la ultimazione del periodo di preavviso, a meno che il datore di lavoro non preferisca corrispondergli la indennità sostitutiva (1).

La malattia del lavoratore sopravvenuta nel periodo feriale non sospende il decorso del periodo stesso (2).

Importante è una sentenza del Trib. Torino (3), secondo la quale, in pendenza del periodo di conservazione del posto per malattia, può maturare quella maggiore anzianità dalla quale venga fatto dipendere un più ampio periodo di comporto.

Per quanto riguarda l'accertamento della esistenza della malattia, la Cass. ha statuito che il giudizio espresso dal medico di fiducia della ditta sulla inesistenza della malattia di un lavoratore deve cedere di fronte alla certificazione dell'I.N.A.M. attestante la sussistenza della malattia, quando il datore di lavoro non abbia ritenuto, nel contrasto, di richiedere una visita collegiale.

D'altra parte, basta che il lavoratore denunci la malattia nel termine stabilito dal c.c.l., affinché il datore di lavoro possa controllare, se lo voglia, la malattia a mezzo di un medico di sua fiducia, perché il lavoratore conservi il diritto alla retribuzione; e ciò, anche quando, per negligenza o volontariamente, egli sia decaduto dal diritto di usufruire dell'assistenza fornita dall'I.N.A.M. (4).

Circa le clausole dei contratti collettivi di lavoro che regolano gli effetti della malattia, ricordiamo che è stata ritenuta legittima la clausola contenuta nell'art. 41 del c.c.l. del 31 gennaio 1952 per gli impiegati addetti alle industrie edilizie e affini, nella quale, per il caso di decesso del datore di lavoro, per il protrarsi della malattia dell'impiegato oltre il termine massimo della conservazione del posto, si attribuisce all'impiegato il solo diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, escludendo, quindi, la facoltà di scelta fra l'indennità predetta e il protrarsi del rapporto fino alla scadenza del preavviso.

È stata, invece, ritenuta invalida la clausola di un c.c.l. che preveda la risoluzione *de jure*, per raggiunti limiti di età, del rapporto di lavoro di persona che siasi ammalata poco prima del raggiungimento dei limiti stessi, perché in contrasto con la norma inderogabile di cui all'art. 2110 C.C. (5).

(1) Conf. App. Napoli, 7 giugno 1949, in *Riv. giur. lav.*, 1950, II, 90; App. Firenze, 20 novembre 1951, in *Giur. tosc.*, 1952, 342; App. Milano, 14 aprile 1952, in *Foro it.*, 1952, I, 305; Trib. Ancona, 24 settembre 1957, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 483.

(2) App. Milano, 27 luglio 1955, in *Giust. civ. mass. app.*, 1955, 137.

(3) Trib. Torino, 17 maggio 1949, in *Mass. giur. lav.*, 1949, 220.

(4) Cass., 28 agosto 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 226.

(5) v. nota 8, pag. 208.

In tal caso l'efficacia del licenziamento è differita fino alla cessazione della malattia o alla scadenza dei termini di comporto (1).

Il lavoratore ha l'obbligo di ripresentarsi al lavoro nel termine stabilito; anzi è stato ritenuto che allorché il lavoratore già malato e ristabilitosi, contrariamente a quanto previsto dai certificati medici dell'I.N.A.M., non si sia ripresentato al lavoro, ma abbia assunto altra occupazione presso una diversa azienda, sussistono per questo gli estremi della giusta causa per il licenziamento in tronco (2).

Circa il trattamento economico dovuto al lavoratore è stato deciso (3) che la disposizione dell'art. 2110 C.C. (4) fissa il trattamento minimo inderogabile e ben possono le parti predisporre consensualmente uno migliore, cumulando le prestazioni economiche delle mutue e dell'imprenditore.

È stato anche ritenuto (5) che è ammissibile il cumulo del trattamento economico di malattia e della pensione di vecchiaia, in difetto di una espressa disposizione che ne faccia divieto, trattandosi di spettanze di natura diversa derivanti da diverso titolo e dovute da soggetti diversi.

127. — b) maternità.

Per quanto riguarda il trattamento per maternità, la nuova L. 26 agosto 1950, n. 860 (6), non ha provocato notevoli novità giurisprudenziali rispetto alla giurisprudenza formatasi sotto la vecchia legge.

La Cass. (7) aveva statuito che il divieto di licenziamento delle donne gestanti, sia per l'art. 11 del R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654 (8), sulla tutela della maternità delle lavoratrici, sia per l'art. 3 della L. 26 agosto

(1) App. Trieste, 4 dicembre 1957, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 556.

(2) Trib. Milano, 23 giugno 1955, in *Riv. dott. comm.*, 1955, 4981.

(3) Pret. Cremona, 2 febbraio 1957, in *Dir. lav.*, 1957, II, 231.

(4) v. nota 8, pag. 208.

(5) App. Trieste, 6 dicembre 1957, in *Giust. civ. Mass., App.* 1957, 50.

(6) v. nota 1, pag. 46.

(7) Cass., 30 luglio 1952, 2391, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 279.

(8) R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654. — *Tutela della maternità delle lavoratrici.* (Gazz. Uff. 27 aprile 1934, n. 99).

.....

ART. 11. — « La donna che continua a prestare regolarmente la sua opera dopo aver presentato al datore di lavoro il certificato medico di gravidanza, non può essere licenziata durante il restante periodo di gestazione in cui può essere addeba al lavoro, se non in caso di colpa costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto, ovvero nel caso di sospensione a tempo indeterminato del lavoro dell'azienda o nel reparto cui è addeba.

1950, n. 860 (1), non soffre limiti di tempo, operando in connessione allo stato obiettivo di gravidanza, indipendentemente dalla forma che il certificato rivesta.

Peraltro, in varie sentenze (2), è stato ripetuto che il diritto delle lavoratrici in stato di gravidanza alla conservazione del posto diviene operativo soltanto a seguito di presentazione al datore di lavoro del certificato medico di gravidanza, nulla potendo in difetto rilevare la conoscenza che il datore di lavoro abbia avuto dalla condizione di gravidanza della sua dipendente.

Secondo una affermazione molto notevole, in caso di licenziamento della lavoratrice la cui gravidanza sia già in atto, pur se non ancora notificato con certificato medico al datore di lavoro, non si è esclusa la operatività del divieto di licenziamento, potendo la gestante far constatare subito il proprio stato, opponendosi così al licenziamento stesso (3).

La questione è stata riportata all'esame della Cass., che, con recente sentenza (4), ha deciso che, perché possa sussistere il divieto di licenziamento della lavoratrice gestante non è sufficiente, ai sensi dell'art. 3 della L. 26 agosto 1950, n. 860 (1), e per gli effetti di cui ai successivi articoli della legge stessa, lo stato obiettivo della gravidanza; ma è altresì necessario che tale stato sia portato a conoscenza del datore di lavoro, in costanza del rapporto di lavoro, mediante esibizione di regolare certificato medico, il quale non ha, pertanto, un mero valore probatorio, in qualunque momento utilizzabile, ai soli fini della concreta determinazione dell'effettiva spettanza di quel diritto.

Esso costituisce, piuttosto, il requisito sostanziale condizionante il divieto di licenziamento e il fulcro dell'intero sistema protettivo delle lavoratrici gestanti, giacché è a quell'elemento che occorre sempre far capo, così per l'inizio di decorrenza del predetto divieto, come per l'inizio di decorrenza dei periodi di interdizione, assoluta e relativa, dei lavori non consentiti a norma degli artt. 4 e 5 della L. n. 860 (5), come anche per la decorrenza

(1) v. nota 3, pag. 154.

(2) Trib. Milano, 25 luglio 1949, in *Mass. giur. lav.*, 1949, 221; App. Roma, 29 luglio 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 241.

(3) Trib. Milano, 11 giugno 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 471.

(4) Cass., 26 ottobre 1957, 4149, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 431. Nello stesso senso: Trib. Venezia, 26 luglio 1957, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 177.

(5) L. 26 agosto 1950, n. 860. — *Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri*. (Gazz. Uff. 3 novembre 1950, n. 253).

.....

ART. 4. — È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi od insalubri, previsti dalle disposizioni vigenti, sino alla pubblicazione del

del trattamento assistenziale ed economico in concomitanza con l'obbligatoria sospensione della attività lavorativa della gestante e come, infine, per l'eventuale insorgenza di responsabilità penali a carico dei datori di lavoro in relazione a infrazioni da essi commesse circa i vari divieti dalla legge sanciti.

Anche in precedenza, peraltro, la Cass. aveva ritenuto che la consumazione del reato relativo è, comunque, subordinata alla conoscenza ufficiale dello stato di gravidanza della lavoratrice indebitamente licenziata, acquisita mediante la presentazione del certificato medico (1).

Il divieto di licenziamento non è applicabile durante il periodo di prova (2).

Il trattamento economico in favore della gestante è stato riconosciuto dovuto anche nel caso di sospensione per riduzione dell'attività lavorativa dell'impresa, giacché si è considerato che non si interrompe il vincolo di dipendenza. Nella specie, si trattava del trattamento economico preveduto nell'art. 1 del prot. agg. 31 gennaio 1947 all'acc. int. cf. 14 agosto 1946 relativo alle industrie tessili (3).

La lavoratrice deve ripresentarsi in servizio dopo i periodi previsti dalla legge, giacché altrimenti è considerata dimissionaria (4).

Il divieto di licenziamento è operante sino al compimento di un anno di età da parte del bambino e, nello stesso periodo, la lavoratrice ha diritto alla retribuzione, sia nell'ipotesi che abbia effettivamente ripreso il lavoro,

regolamento di esecuzione della presente legge, le lavoratrici di cui all'art. 1 durante la gestazione, a partire dalla presentazione del certificato di gravidanza, di cui agli artt. 3 e 31 della presente legge, e per tre mesi dopo il parto, e fino a sette mesi ove provvedano direttamente all'allattamento del proprio bambino.

Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni nel periodo per il quale è previsto il divieto di cui al precedente comma.

ART. 5. — È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza se addette all'industria, e durante le otto settimane precedenti il parto se addette ai lavori agricoli; per tutte le altre categorie il periodo di astensione obbligatorio dal lavoro viene fissato in sei settimane precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il periodo successivo che precede il parto;

c) durante otto settimane dopo il parto.

(1) Cass., 1° marzo 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 185.

(2) Trib. Milano, 20 febbraio 1956, in *Foro pad.*, 1957, I, 503.

(3) Cass., 29 maggio 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 220.

(4) Trib. Milano, 26 giugno 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 244.

sia nell'ipotesi che abbia dichiarato di essere disposta a riprenderlo, ma il datore di lavoro le abbia impedito di prestare la sua opera avendo proceduto ad illegittimo licenziamento (1).

128. - c) infortunio o malattia professionale.

Per quanto riguarda il trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale, le sentenze rientrano fra quelle relative alla giurisprudenza sull'assicurazione contro gli infortuni ed a quella sulla responsabilità dell'imprenditore.

È principio pacifico che la limitazione della responsabilità civile prevista dall'art. 4 della legge infortuni (2) è un beneficio che il legislatore ha inteso accordare al datore di lavoro che abbia provveduto regolarmente agli adempimenti assicurativi impostigli dalla legge. Ove l'infortunio sofferto dal lavoratore sia dovuto a comportamento colposo di un compagno di lavoro, nonché per la mancata adozione delle prescritte misure protettive, sono responsabili, oltre che il lavoratore per il fatto del quale l'infortunio si è verificato, il preposto ai lavori ed il committente di essi (3).

In generale, gli infortuni sul lavoro che possono accadere anche dove non sia prevista l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni, possono essere imputabili alla responsabilità civile del datore di lavoro quando questi non abbia adottato le misure consigliate dall'esperienza e dalla tecnica a tutela del lavoratore, come è disposto dall'art. 2087 C.C. (4) l'omissione di queste misure determina la responsabilità civile anche ai sensi dell'art. 2043 C.C. (5) (6).

(1) Trib. Roma, 25 luglio 1957, in *Tem. rom.*, 1957, 466.

(2) v. nota 6, pag. 262.

(3) Trib. Bologna, 30 giugno 1953, 2°, 252, in *Riv. inf.*, 1953, II, 252; Trib. Modena, 24 ottobre 1953, *ivi*, 1954, II, 53.

(4) v. nota 5, pag. 257.

(5) v. nota 5, pag. 261.

(6) Cass., 7 giugno 1950, in *Riv. inf.*, 1950, II, 113.

CAPITOLO XVI.

IL RAPPORTO DI LAVORO
NEL TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA (*)

Sommario: 129. — *L'art. 2112 C.C. e i suoi precedenti legislativi.* 130. — *Il trasferimento dell'azienda.* 131. — *Effetti del trasferimento: a) prosecuzione e denuncia del contratto.* 132. — *b) obbligazione solidale tra cedente e cessionario.*

129. — **L'art. 2112 C.C. e i suoi precedenti legislativi.**

La materia del rapporto di lavoro nel trasferimento dell'azienda, è regolata dall'art. 2112 C.C. (1).

L'origine della norma in esame è nell'art. 5, 1° c., del D.L.L. 9 febbraio 1919, n. 112 (2), contenente disposizioni sul contratto d'impiego privato.

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura dell'avv. FRANCESCO SEPE QUARTA.

(1) C.C. ART. 2112. — *Trasferimento dell'azienda.* « In caso del trasferimento dell'azienda, se l'alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con l'acquirente e il prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento.

L'acquirente è obbligato in solido con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta data dall'alienante, sempreché l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento, o i crediti risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro.

Con l'intervento delle associazioni professionali alle quali appartengono l'imprenditore e il prestatore di lavoro, questi può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda ».

(2) D.L.L. 9 febbraio 1919, n. 112. — *Norme sul contratto di impiego privato, demandando secondo il valore le relative controversie al giudizio di commissioni miste o di arbitri amichevoli compositori.* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1919, n. 40).

.....

ART. 5. — « Nel caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo di una ditta e qualora la ditta precedente non abbia dato il preavviso agli agenti nei termini enunciati all'art. 3 adempiendo, ove ne sia il caso, anche agli obblighi di cui all'art. 4, la nuova ditta, ove non intenda assumere l'impiegato con ogni diritto ed onere a lui competenti per il ser-

Successivamente, la norma venne inserita, con lievi modifiche di carattere formale nell'art. 11 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (1), sul rapporto di impiego privato che, dell'odierno art. 2112 C.C. (2), costituisce, quindi, l'immediato precedente legislativo.

L'art. 2112 C.C. (2) ha, peraltro, notevolmente immutato, oltre che nella forma, anche nella sostanza, la regolamentazione dell'istituto; in ciò tenendo conto, sia degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari formati in vigenza delle leggi anteriori, e sia dell'elaborazione avutasi attraverso la pattuizione collettiva dei rapporti di lavoro.

L'odierna disciplina dell'istituto presenta notevoli miglioramenti rispetto alle anteriori formulazioni legislative e contrattuali. Ciò nonostante, non può dirsi abbia conseguito l'effetto di una applicazione sicura e incontrovertibile. Numerosi sono, infatti, ancora i problemi interpretativi sui quali la giurisprudenza, anche dell'ultimo decennio, stenta a trovare soluzioni univoche e definitive.

130. - Il trasferimento dell'azienda.

Sul concetto di *trasferimento di azienda* - che, nell'art. 2112 C.C. (2) si sostituisce più propriamente a quello, peraltro, sostanzialmente affine, di « cessione o trasformazione in qualsiasi modo di una ditta », di cui all'art. 5 del D.L.L. n. 112 del 1919 (3) ed all'art. 11 del R.D. n. 1825 del 1924 (1) - pressoché uniformi risultano gli indirizzi dell'interpretazione giurisprudenziale.

vizio prestato, sarà tenuta all'osservanza degli obblighi gravanti per effetto del presente decreto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.

In caso di fallimento dell'azienda, l'impiegato ha diritto alla metà delle indennità stabilite negli articoli precedenti, oltre allo stipendio del mese in corso. Al relativo credito è esteso il privilegio di cui all'art. 773, n. 1, C. Com., salvo il caso che si tratti di piccoli fallimenti regolati dalla L. 24 maggio 1903, n. 197 ».

(1) R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825. — *Disposizioni relative al contratto di impiego privato*. (Gazz. Uff. 22 novembre 1924, n. 273).

.....
ART. 11. — « Nel caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo di una ditta o quando la ditta precedente non abbia dato il preavviso ai termini enunciati dall'art. 10, adempiendo anche, ove ne sia il caso, gli obblighi di cui all'art. 16, la nuova ditta, ove non intenda assumere l'impiegato con ogni diritto ed onere a lui competenti per il servizio prestato, sarà tenuta all'osservanza degli obblighi gravanti per effetto del presente decreto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.

In caso di fallimento dell'azienda l'impiegato ha diritto alle indennità stabilite dagli articoli precedenti ».

(2) v. nota 1, pag. 273

(3) v. nota 2, pag. 273.

Si ha trasferimento di azienda - si ritiene, infatti, in via del tutto prevalente, e lo confermano le applicazioni particolari del principio - non soltanto nei casi testualmente previsti dalla legge (trasferimento, affitto ed usufrutto); ma in ogni altro caso in cui l'azienda, intesa come un complesso di fattori tecnici e organizzativi e patrimoniali, permanga nella sua identità mutando la persona dell'imprenditore. (1).

Applicazioni specifiche di questo principio si ritrovano a proposito della trasformazione di impresa individuale in società (2); nell'assorbimento di un'azienda in una altra (3); a proposito di restituzione di una azienda requisita al suo primitivo gestore (4); nel caso di restituzione al proprietario di una azienda concessa in affitto o in usufrutto (5).

L'art. 2112 C.C. (6) è stato ritenuto, altresì, applicabile, sul presupposto di cui sopra, nel caso di successione nel contratto di affitto di una azienda (7); e nel caso, piuttosto singolare, di stabilimenti che, pur restando di proprietà di una azienda italiana, vengano assunti in gestione da organismi stranieri a seguito di cessione del territorio nazionale (8).

È parimenti pacifico in giurisprudenza che il trasferimento di azienda nei sensi suddetti può anche essere parziale. Questo principio - già più volte affermato dalla giurisprudenza in applicazione della legge impiegatizia (9) - si ritrova ovviamente ribadito rispetto all'art. 2112 C.C. (6). Possono citarsi, così, il Trib. Roma (10), che ha ritenuto applicabile l'art. 2112 C.C. (6), nel caso in cui si verifichi il distacco di determinati servizi aziendali e l'affidamento dei medesimi ad un nuovo soggetto giuridico con propria autonomia. Il Trib. Napoli (11) e, quindi, l'App. Roma (12) hanno escluso il verificarsi dell'ipotesi in parola nel caso di concentrazione di società

(1) Cass., 15 marzo 1945, 179, in *Rep. foro it.*, 1943-45, voce *Impiego privato*, 284; Cass., 8 luglio 1950, 1813, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 277 (motiv.); Cass., 27 febbraio 1952, 527, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 93; App. Roma, 27 aprile 1957, in *Giust. civ. Mass.*, App. 1957, 78.

(2) Cass., 21 maggio 1951, 1269, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 136.

(3) Cass., 29 luglio 1950, 2187, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 169.

(4) Cass., 27 febbraio 1952, 527, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 93.

(5) Cass., 27 marzo 1952, 831, in *Foro it.*, 1952, I, 1196.

(6) v. nota I, pag. 273.

(7) App. Genova, 11 febbraio 1954, in *Dir. lav.*, 1954, II, 378.

(8) Trib. Venezia, 8 luglio 1947, in *Mon. trib.*, 1949, 153.

(9) Cass., 19 gennaio 1931, in *Mass. giur. lav.*, 1931, 78; Trib. Roma, 15 marzo 1929, *ib.* 1929, 197.

(10) Trib. Roma, 27 luglio 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 30.

(11) Trib. Napoli, 27 febbraio 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 145.

(12) App. Roma, 15 febbraio 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 140.

di assicurazione, effettuata mediante semplice apporto di attività e, cioè, mediante cessione parziale del portafoglio assicurativo, sentenza questa confermata anche dalla Cass. (1).

Sostanzialmente informata agli stessi criteri è, poi, la giurisprudenza che, nel campo dei contratti agrari - ribadendo principi già accolti in vigore del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (2), (3) - esclude l'applicabilità dell'art. 2112 C.C. (4) nel caso che un affittuario succeda all'altro sul fondo, con mezzi e attrezzature proprie (5).

In tal caso - ha rilevato il Trib. Cremona (6) - non può aversi trapasso di azienda; ma si hanno la cessazione di una azienda e la creazione di una nuova, perché l'unico elemento che la nuova azienda conserva della vecchia è il terreno, e questo di per sé, rappresentando un elemento singolo del complesso aziendale, non è sufficiente a configurare l'azienda agricola; la quale - ha osservato in proposito il Trib. Pavia (7) decidendo in conformità - può dirsi, a titolo esemplificativo, costituita dall'organizzazione per la produzione agricola dei vari beni: quali il fondo da coltivare, le macchine, gli strumenti, gli attrezzi agricoli, il bestiame, i rapporti con i salariati fissi, con quelli giornalieri e con la clientela, i crediti e i debiti, nonché l'avviamento che, più propriamente è l'effetto dell'organizzazione dei vari elementi ed esprime l'attitudine dell'azienda a produrre profitti.

Secondo l'App. Palermo (8) non ricorrono i presupposti per l'applicazione della disciplina stabilita dall'art. 2112 C.C. (4) nel caso in cui, revocata la licenza di P.S., il personale di un istituto di vigilanza passi alle dipendenze di un altro titolare di licenza per la medesima attività, ove non risulti che il primo titolare abbia trasferito al secondo la propria azienda.

Altra particolare fattispecie è quella decisa dall'App. Napoli (9), che ha ritenuto che il passaggio del commesso dalle dipendenze del singolo ufficiale giudiziario alla Cassa unica - fondo comune degli ufficiali

(1) Cass., 22 febbraio 1957, 649, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 86, e in *Giust. civ.*, 1957, I, 802.

(2) v. nota 1, pag. 114.

(3) Cass., 13 giugno 1940, 1955, in *Foro it.*, 1940, I, 1164.

(4) v. nota 1, pag. 273.

(5) Cass., 16 dicembre 1954, 4500, in *Mass. Foro it.*, 1954, 907; Pret. Stradella, 8 febbraio 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 137; Pret. Fiorenzuola d'Arda, 7 gennaio 1950, in *Arch. ric. giur.* 1950, 93; Pret. Cremona, 9 dicembre 1950, in *Foro pad.*, 1951, I, 307.

(6) Trib. Cremona, 19 settembre 1952, in *Foro it.*, 1953, I, 691.

(7) Trib. Pavia, 21 giugno 1950, in *Foro pad.*, 1951, I, 301.

(8) App. Palermo, 7 luglio 1951, in *Foro sic.*, 1952, 68.

(9) App. Napoli, 10 marzo 1950, in *Foro it.*, 1950, I, 1358.

giudiziari — non comporta trasferimento di azienda, perché, anche ad ammettere che il concetto di impresa si possa atteggiare agli ufficiali giudiziari, almeno quale azienda professionale (art. 2238 C.C.) (1), costoro continuano il loro esercizio, mentre i commessi cessano di collaborare con il singolo per passare al servizio della comunità.

Infine, secondo il Trib. Roma, (2) non può dirsi ricorrente l'ipotesi prevista dall'art. 2112 C.C. (3) nel caso in cui, trattandosi di società collegate, il lavoratore passi dall'azienda capogruppo alle dipendenze di una azienda affiliata.

Analogamente, il Trib. Napoli (4) ha ritenuto che, nel caso di partecipazione di una società per azioni ad altra società per azioni, attuata con il sistema del collegamento « a catena », ovvero « a stella », e nel caso di costituzione di un gruppo fra più imprese individuali o collettive, i partecipanti conservano la loro individualità giuridica; onde, se non esiste una apposita convenzione al riguardo, la società madre o l'impresa capogruppo non rispondono dei debiti di altri partecipanti. Pertanto, i principi dell'art. 2112 (3) non possono essere invocati, allorché un lavoratore, licenziato da una società, passi a lavorare alle dipendenze di altra società, anche se le due società risultino collegate fra loro da uno dei predetti vincoli.

Parimenti, è stato escluso (5) che vi sia trasferimento di azienda nel caso di trasformazione di una società in nome collettivo in società in accomandita semplice, perché, in tale ipotesi, vi è soltanto il mutamento di una organizzazione sociale esistente e non la sostituzione di una nuova organizzazione sociale a una altra che sparisce.

Per aversi trasferimento di azienda non è, peraltro, sufficiente la mera successione cronologica di due soggetti nella gestione di uno stesso organismo aziendale. Ritiene, infatti, pacificamente la giurisprudenza — alla stregua di un indirizzo già consolidatosi in vigenza dell'art. 11 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (6), che, all'uopo, occorra una successione

(1) C.C. ART. 2238. — *Rinvio.* « Se l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II. »

(2) Trib. Roma, 15 marzo 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 194.

(3) v. nota I, pag. 273.

(4) Trib. Napoli, 27 febbraio 1956, in *Mass. giur. lav.* 1956, 145.

(5) App. Venezia, 24 settembre 1956, in *Giust. civ. Mass. app.* 1956, 124.

(6) v. nota I, pag. 274.

in senso giuridico; cioè, a titolo derivativo e non originario (1). In conformità a siffatto principio, l'App. Napoli (2) e il Trib. Napoli (3) hanno ritenuto l'applicabilità della particolare disciplina contenuta nell'art. 2112 C.C. (4) nel caso di sostituzione dell'imprenditore nella gestione di un pubblico servizio per scadenza o revoca della precedente concessione. E l'App. Palermo (5), ha escluso, a sua volta, il verificarsi dell'ipotesi della legge nel caso dell'avvenuto subentro - ad esempio - dell'Azienda siciliana trasporti all'Istituto nazionale trasporti, non essendosi la prima sostituita al secondo in forza di un rapporto interno di cessione, ma in virtù di un atto del potere regionale legiferante.

Applicazione dello stesso principio è, quindi, quella effettuata dalla Cass. (6) nella particolare fattispecie dell'ufficiale giudiziario che subentra ad altro collocato a riposo. Non può, al riguardo, venire pretermesso - ha insegnato la Cass., nell'escludere, nella specie, la ricorrenza dell'ipotesi normativa contemplata dall'art. 2112 C.C. (4) - il carattere pubblico che presiede alla funzione degli ufficiali giudiziari e governa lo svolgimento della relativa attività. La successione dell'uno all'altro titolare per effetto di trasferimenti, promozioni, morti, dimissioni, successioni, collocamenti a riposo, avviene *ope legis*, ed è, quindi, del tutto indipendente dalla volontà degli interessati.

131. - Effetti del trasferimento: a) prosecuzione e denuncia del contratto.

Uno degli effetti più salienti del trasferimento dell'azienda sui rapporti di lavoro è quello della successione dell'acquirente all'alienante nei rapporti stessi. In applicazione, infatti, dell'art. 2112, 1° c., C.C. (4), in mancanza di una qualsiasi volontà di recesso dal rapporto da parte del datore di lavoro cedente, il rapporto stesso continua nei confronti del cessionario secondo il regime e le condizioni in atto.

(1) Ad es. Cass., 30 maggio 1940, 1750, in *Mass. giur. lav.*, 1940, 435; Cass. 9 dicembre 1935, in *Riv. lav.*, 1936, 34; Cass., 6 febbraio 1931, in *Mass. giur. lav.*, 1931, 143.

(2) App. Napoli, 28 marzo 1952, in *Dir. e giur.*, 1952, 237.

(3) Trib. Napoli, 5 febbraio 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 192.

(4) v. nota 1, pag. 273.

(5) App. Palermo, 17 settembre 1951 e 27 novembre 1953, in *Foro sic.*, 1951, 182, e 1954, 19.

(6) Cass., 17 maggio 1948, 725, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 171.

Il rapporto di lavoro - ritiene ovviamente la giurisprudenza - deve essere, tuttavia, in vita al momento del trapasso dell'azienda (1). Se, infatti, il contratto di lavoro, per qualsiasi ragione, è stato risolto anteriormente al trapasso (2), evidentemente la tutela prevista nel menzionato art. 2112 C.C. (3) non può trovare applicazione, perché difetta la premessa essenziale su cui è fondata, non potendo rivivere un vincolo già estinto; e, quindi, nessuna responsabilità potendo essere addossata sul subbietto che è subentrato a quello precedente, e che non ha trovato più in vita il rapporto al quale dovrebbe assegnarsi prosecuzione.

Come si è precisato, l'alienante può escludere la prosecuzione del rapporto di lavoro nei confronti dell'acquirente, dando disdetta in tempo utile. È necessario, cioè - come ha ritenuto l'App. Napoli (4) - che il cedente notificchi il preavviso prima della cessione.

Ed anzi non è sufficiente neppure la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, contemporanea al licenziamento, ove non concorra l'espreso consenso del lavoratore alla immediata estinzione del rapporto di lavoro (5).

Tuttavia - secondo l'App. Brescia (6) - ove le parti abbiano differito l'esercizio della nuova impresa ad un momento successivo al trasferimento dell'azienda, ciò comporta il differimento a tale momento degli effetti giuridici del trasferimento dell'azienda; e, pertanto, al fine di escludere la successione dell'acquirente nel rapporto di lavoro, deve ritenersi efficace la disdetta data anche dopo il formale atto di trapasso del complesso aziendale, ma in termini rispetto al momento dell'esercizio della nuova impresa da parte dell'acquirente.

Il fatto, poi - ha ritenuto l'App. Firenze (7) - che, risoltosi il rapporto per avvenuta disdetta in termini da parte dell'alienante, il prestatore di lavoro abbia continuato a prestare la stessa attività presso l'azienda alle dipendenze dell'acquirente, deve ritenersi del tutto irrilevante, e non vale ad annullare l'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro.

Secondo la Cass. (8) in caso di trapasso di azienda, il prestatore di lavoro non ha diritto di respingere il passaggio alle dipendenze del nuovo

(1) Cass., 30 aprile 1949, 1088, in *Dir. lav.*, 1949, II, 268; Cass., 21 maggio 1951, 1269, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 136; App. Brescia, 3 giugno 1952 in *Corti Bs. e Ve.*, 1952, 399.

(2) Così motiva in proposito la Cass. in Sent. 1088, 1949, sopra cit.

(3) v. nota 1, pag. 273.

(4) App. Napoli, 13 marzo 1948, in *Dir. e Giur.*, 1948, 224.

(5) App. Caltanissetta, 20 novembre 1956 in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 38.

(6) App. Brescia, 3 giugno 1952, in *Corti Bs. e Ve.*, 1952, 399.

(7) App. Firenze, 6 aprile 1951, in *Giur. tosc.*, 1952, 237.

(8) Cass., 4 aprile 1950, 891, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 73.

titolare, non altro garantendogli la legge che il diritto alla continuazione del contratto di lavoro e alle indennità conseguenti alla interruzione di questo nei confronti dell'imprenditore subentrante, che non intenda mantenere il lavoratore in servizio. Il recesso, pertanto - ha concluso la Cass. - che, a seguito del trapasso di azienda, il lavoratore faccia dal contratto, costituisce atto volontario, da non potersi considerare determinato da quella giusta causa che la legge richiede per il riconoscimento del diritto alle indennità.

Però - secondo l'App. Torino (1) - la mancata adesione da parte del lavoratore all'assunzione in prova richiesta dalla nuova ditta con qualifica inferiore e per il preavviso di licenziamento, implica il diritto del prestatore di lavoro, alla scadenza di tale periodo, di venir liquidato per le indennità di licenziamento in base all'anzianità maturata ed alla qualifica in precedenza acquisita.

Effetto della successione nel rapporto di lavoro, secondo l'art. 2112, 1° c., C.C. (2), è che il lavoratore conserva i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento. È, al riguardo, principio del tutto pacifico e già consolidato, nella giurisprudenza formatasi vigente l'art. 11 del R.D. 13 novembre 1924, n. 1825 (3) (4), che, in applicazione di tale norma, il cessionario assuma l'obbligo di riconoscere ai lavoratori mantenuti in servizio, non solo gli effetti del servizio precedentemente prestato, ma anche ogni altro diritto che essi abbiano maturato verso la ditta precedente.

Applicazioni di questo orientamento giurisprudenziale si rilevano (5) nell'affermazione dell'obbligo del cessionario di rispettare il diritto alla stabilità dell'impiego già assicurato al lavoratore dal cedente, nonché il trattamento economico di quiescenza, malattia e ferie nelle condizioni e nelle misure garantite al lavoratore stesso anteriormente al trapasso dell'azienda (6) nell'obbligo dell'acquirente di rispettare la qualifica riconosciuta al lavoratore dall'alienante sul diritto del lavoratore alla durata del contratto ove lo stesso sia stato stipulato a termine dal precedente titolare (7).

(1) App. Torino, 24 febbraio 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 28.

(2) v. nota I, pag. 273.

(3) v. nota I, pag. 274.

(4) v. massima consolidata: Cass. sent., 109 in *Mass. foro it.*, 1948, 286.

(5) Cass., 29 luglio 1950, 2187, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 169 e Cass. 25 marzo 1954, 855, *ib.*, 1955, II, 13.

(6) Cass., 24 febbraio 1951, 483, in *Foro it.*, 1951, I, 1359.

(7) Cass., 30 giugno 1950, 1684, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 121.

All'uopo, la Cass. (1) ha anche precisato che la tutela del lavoratore non si limita allo stato di fatto esistente al momento del passaggio, ma si estende allo stato di diritto; vale a dire a tutto ciò che il lavoratore aveva diritto di pretendere nei confronti del precedente datore di lavoro, a nulla rilevando - ha ritenuto ancora la stessa Cass. (2) - che tali diritti non vennero fatti valere nei confronti del precedente datore di lavoro, ovvero da questi vennero contestati. In proposito, la Cass. (3) ha anche chiarito che l'obbligo dell'acquirente di mantenere al lavoratore le medesime condizioni assicurate dall'alienante, non presuppone che il lavoratore dia la prova della conoscenza da parte dell'acquirente delle condizioni medesime; e ciò - ha soggiunto la Cass. stessa - diversamente dalla condizione disciplinata dal 2° c. dell'art. 2112 C.C. (4) che si crea quando il contratto di lavoro, essendo stato disdetto dal cedente, debba cessare con il trasferimento dell'azienda.

Ed è stato anche ritenuto (5) che, in caso di trasferimento di azienda da un imprenditore iscritto all'associazione professionale ad altro non iscritto, i rapporti di lavoro sussistenti all'atto del trasferimento continuano ad essere disciplinati e regolati dal c.c. stipulato dalle associazioni professionali cui appartenevano le parti originarie. Fra gli obblighi gravanti sul cessionario dell'azienda nel caso di prosecuzione del contratto si esclude, infine, che possa ricomprendersi quello attinente al versamento ai vari istituti previdenziali dei contributi assicurativi (6).

132. - b) obbligazione solidale tra cedente e cessionario.

Ulteriore, saliente effetto del trasferimento dell'azienda sul rapporto di lavoro è la determinazione - ad opera del 2° c. dell'art. 2112 C.C. (4) - di una responsabilità solidale dell'acquirente con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento in dipendenza del lavoro prestato, compresi quelli che trovano causa nella disdetta.

La configurabilità di un obbligo per il cedente nei confronti del personale per le retribuzioni, le indennità o qualsiasi altra prestazione dovuta e maturata durante il periodo di gestione del cedente stesso, costituisce una

(1) Cass., 23 febbraio 1954, 511, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 308, e Cass. 1° ottobre 1956, 3307, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 248.

(2) Cass. 483, 1951, sopra cit.

(3) Cass. 3307, 1956, sopra cit.

(4) v. nota 1, pag. 273.

(5) App. L'Aquila, 7 marzo 1956, in *Riv. giur. umbro-abruzz.*, 1956, 402.

(6) Così Cass., 29 aprile 1949, 1059, in *Mass. giur. lav.*, 1949, 283.

delle questioni più discusse in giurisprudenza e in dottrina, in vigenza dell'art. 11 della L. impiegatizia (1). Varie e contrastanti le soluzioni accolte, favorite per il vero dalla formulazione, non certo perspicua, dell'art. 11 predetto (2).

Con il 2° c. dell'art. 2112 C.C. (3) – come è anche osservato nella relazione del Guardasigilli (n. 50) – si intese per l'appunto risolvere, ed in senso positivo, la dibattuta questione interpretativa. Non può dirsi, tuttavia, che la norma in oggetto sia riuscita in ogni caso ad esprimere chiaramente i suoi limiti di applicazione. Lo confermano i numerosi problemi interpretativi su cui stenta tuttora a determinarsi, specie negli orientamenti della giurisprudenza, un indirizzo costante.

Venendo, quindi, partitamente a valutare l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla norma in esame, si rileva, in primo luogo, come – secondo il Trib. Roma (4) – l'art. 2112, 2° c., C.C. (3), nel sancire la responsabilità solidale fra cedente e cessionario, non riconosca alcun beneficio di escussione in favore del secondo; e come, pertanto, il dipendente che sia creditore per ragioni di lavoro e che intenda far valere i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare dell'azienda cedente, presso la quale ebbe a prestare la propria opera, non abbia alcun dovere di rivolgersi al vecchio titolare prima che al nuovo.

Peraltro – secondo il più recente orientamento della Cass. – gli effetti della responsabilità solidale fra cedente e cessionario sono ricorrenti soltanto nell'ipotesi che il rapporto di lavoro non continui nei confronti dell'acquirente. In tal caso, secondo la Cass. (5), la responsabilità per i crediti maturati dal lavoratore nei confronti del precedente titolare dell'azienda, farà carico esclusivamente sul cessionario. Non risulta che siffatto principio – fortemente limitativo della regola della responsabilità solidale fra cedente e cessionario – abbia mai avuto modo di affermarsi, vigente l'art. 11 della L. impiegatizia, (1) da coloro i quali interpretarono tale norma nel senso consacrato oggi espressamente dal C.C. con il 2° c. dell'art. 2112 (3).

Quanto, poi, al diverso problema dei debiti gravanti sull'alienante al momento del trapasso, in relazione a rapporti di lavoro in precedenza

(1) v. nota 1, pag. 274.

(2) Cfr., nei vari sensi, Cass., 3 febbraio 1932, in *Mass. foro it.*, 1932, 92; Cass., 10 gennaio 1935, in *Foro it.*, 1935, I, 796; Trib. Arezzo, 16 giugno 1934, in *Riv. lav.*, 1934, 707.

(3) v. nota 1, pag. 273.

(4) Cass., 18 aprile 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 170.

(5) Cass., 14 marzo 1953, 626, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 149 e 1° ottobre 1956, 3307, in *Mass. giur. lav.*, 1956, pag. 248.

estinti, alcune sentenze della Cass. (1) escludono la configurabilità di una obbligazione solidale dell'acquirente con l'alienante, ritenendo presupposto logico e necessario di tale obbligazione l'esistenza del rapporto di lavoro al momento del trapasso dell'azienda.

In senso contrario, sono invece, alcune altre sentenze della stessa Cass. (2), nonché una sentenza dell'App. Firenze (3).

La Cass., modificando sul punto la propria giurisprudenza, ha osservato (4) che l'esistenza del rapporto al momento del trapasso, se costituisce il presupposto logico ed essenziale per l'effetto della continuazione del rapporto nei confronti del nuovo titolare che subentra nell'impresa, nessuna rilevanza può avere, invece, rispetto all'obbligo di solidarietà che incombe a costui per il pagamento dei crediti vantati dal lavoratore per il servizio già prestato nell'azienda. Siffatto obbligo di solidarietà, come si evince anche dalla chiara formulazione del 1° c. dell'art. 2112 C.C. (5) — ha soggiunto, quindi, la Cass. — prescinde del tutto dalla continuazione o meno del rapporto, tanto che l'obbligo stesso sussiste anche per i crediti del lavoratore che trovano causa nella disdetta data dall'alienante; e, quindi, anche nel caso di risoluzione del rapporto già verificatosi all'atto del trasferimento dell'azienda.

In sede di specificazione dei crediti del prestatore d'opera, su cui si estende l'obbligazione solidale dell'alienante, la Cass. ha chiarito (6) che l'obbligazione stessa si estende anche alla indennità di anzianità, non riducendosi tale indennità, durante la prestazione del servizio, ad una mera aspettativa, ma concretandosi, invece, in una entità creditizia che si matura e si accresce man mano che il rapporto di lavoro si svolge; pur precisando che, chi cede una azienda, è obbligato verso i lavoratori soltanto per i ratei dell'indennità di anzianità maturati all'epoca della cessione, e non anche per quelli maturati in seguito.

Perché, peraltro, l'acquirente possa ritenersi solidalmente responsabile con l'alienante, ai sensi del 2° c. dell'art. 2112 C.C. (5), è neces-

(1) Cass., 30 aprile 1949, 1088, in *Dir. lav.*, 1949, II, 268; Cass., 21 maggio 1951, 1269, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 136.

(2) Cass., 27 marzo 1952, 831, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 88; Cass., 16 ottobre 1954, 3820, in *Giur. civ.*, 1954, 2543.

(3) App. Firenze, 16 giugno 1953, in *Giur. tosc.*, 1953, 557.

(4) Cass. 831, 1952, sopra cit.

(5) v. nota I, pag. 273.

(6) Cass., 13 agosto 1952, 2692, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 534.; Conf. anche Cass. 31 gennaio 1957, 343, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 223 e in *Dir. lav.*, 1957, II, 452. In senso contrario, invece, App. Perugia, 6 marzo 1957, in *Giust. civ. mass., app.*, 1957, 6.

sario che abbia avuto conoscenza dei crediti vantati dai lavoratori verso l'alienante, ovvero che i crediti stessi risultino dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro.

Per la Cass. (1) non vi è necessità, per la conoscenza di detti crediti, di una apposita comunicazione; né laddove i crediti risultino dai libri contabili, della prova del possesso di detti libri. In sostanza — secondo la Cass. (2) — deve ritenersi che, per la esigenza di una tutela del lavoratore, il legislatore prescinda dalla effettiva conoscenza del credito da parte dell'acquirente, e ponga a carico di costui l'onere di informarsi della situazione debitoria dell'alienante, in relazione ai rapporti di lavoro.

A tale riguardo (3), ai fini della liberazione dell'acquirente, non debbono ritenersi sufficienti le risultanze del libretto di lavoro, poiché da questo documento — a norma dell'art. 3 della L. 10 gennaio 1935, n. 112 (4) — possono soltanto desumersi la qualifica professionale del lavoratore, l'ammontare della retribuzione e le date di assunzione e cessazione del servizio.

Per il Pret. Milano (5), infine, non occorre la conoscenza dell'ammontare dei crediti, ma è sufficiente la conoscenza o la risultanza della esistenza del rapporto di lavoro, desumibili anche dalla tessera di iscrizione del lavoratore all'I.N.A.M.

(1) Cass., 14 marzo 1953, 626, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 149.

(2) Cass., 16 ottobre 1954, 3820, in *Giust. civ.*, 1954, 2543.

(3) Cass. *sent.*, 3820, 1954, sopra cit.

(4) L. 10 gennaio 1935, n. 112. — *Istituzione del libretto del lavoro*. (Gazz. Uff. 5 marzo 1935, n. 54).

.....
ART. 3. — « Il libretto conterrà le seguenti indicazioni:

1°) le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza, il numero e l'età dei figli, se il titolare è stato all'estero, la data della sua iscrizione al partito nazionale fascista, il servizio militare prestato, la qualità di ex combattente, invalido di guerra o invalido per causa nazionale, orfano di guerra, le decorazioni, e tutti gli elementi utili al collocamento;

2°) il grado di istruzione;

3°) il certificato medico di idoneità al lavoro, ai sensi della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, per il personale in detta legge previsto;

4°) il nome, cognome e domicilio del datore di lavoro o la denominazione e sede dell'azienda, la qualifica professionale del lavoratore ed i relativi passaggi di categoria; l'ammontare della retribuzione, l'associazione professionale alla quale il lavoratore è iscritto, le date di assunzione e di cessazione del servizio;

5°) gli infortuni sul lavoro e la durata dell'assenza dal servizio a causa dell'infortunio

6°) le malattie e la durata dell'assenza dal servizio per le dette malattie;

7°) il numero della tessera d'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia;

8°) ogni altra indicazione prescritta dal Ministro per le corporazioni con suo decreto.

Il libretto rilasciato alla gente di mare di 2^a categoria ed ai lavoratori dei porti conterrà, oltre le suddette indicazioni, anche quelle previste dalle vigenti disposizioni ».

(5) Pret. Milano, 20 luglio 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 138.

CAPITOLO XVII.

POTERE DISCIPLINARE DELL'IMPRENDITORE (*)

Sommario: 133. - *Contenuto.* 134. - *Estensione del potere disciplinare.* 135. - *Modalità di controllo del comportamento del lavoratore.* 136. - *Accertamento delle responsabilità.*

133. - **Contenuto.**

La norma dell'art. 2106 C.C. (1) sul potere disciplinare dell'imprenditore, in relazione agli artt. 2104 (2) e 2105 (3) C.C. sulla diligenza e l'obbligo di fedeltà del lavoratore, non ha dato luogo ad una giurisprudenza molto notevole.

Per la parte di principio, va innanzi tutto ricordata una sentenza della Cass. (4) sugli effetti dell'inadempienza del contratto di lavoro subordinato da parte del lavoratore, la quale precisa, che, in caso di inadempienza e di irrogazione della misura disciplinare correlativa, deve essere seguito dal giudice un criterio di proporzione fra l'entità dell'infrazione e la misura della sanzione disciplinare da applicare, proporzione che raggiunge il limite massimo della risoluzione immediata del rapporto in corrispondenza alla maggiore gravità dell'infrazione commessa dal dipendente. E a questo criterio soggiace anche l'obbligo che incombe al prestatore di lavoro di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta.

In altra sentenza, peraltro, la Cass. (5) ha chiarito che non è possibile, neppure *sub specie* di sanzione disciplinare, imporre al lavoratore subordinato una responsabilità per danni che rappresenti assunzione del rischio dell'*opus* in contrasto con la natura giuridica del contratto di lavoro subordinato.

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del prof. UBALDO PROSPERETTI.

(1) C.C. ART. 2106. — *Sanzioni disciplinari.* «L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative».

(2) v. nota 1, pag. 169.

(3) v. nota 2, pag. 169.

(4) Cass., 16 giugno 1947, in *Dir. lav.*, 1948, II, 28.

(5) Cass. 19 giugno 1951, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 481.

Infatti, la responsabilità per il mancato raggiungimento di un dato risultato di lavoro, non va confusa con la responsabilità per difetto di diligenza o di fedeltà nella prestazione di lavoro; in quanto, l'una attiene alla organizzazione e direzione dell'impresa, e spetta, quindi, solo all'imprenditore, mentre l'altra ha un presupposto ben limitato e diverso, consistente, cioè, nel dovere di eseguire fedelmente le direttive dell'imprenditore con la dovuta diligenza, la cui inosservanza non importa la responsabilità per danni in relazione all'*opus*, ma solamente una sanzione disciplinare in rapporto alla gravità dell'infrazione.

134. — Estensione del potere disciplinare.

Sull'estensione del potere disciplinare dell'imprenditore, è interessante una sentenza dell'App. Genova (1), secondo la quale non incombe sui datori di lavoro l'obbligo di tutelare i lavoratori contro eventuali soprusi di terzi; e, quindi, esorbita dai poteri di disciplina del datore di lavoro la prevenzione e la repressione di reati, quali sono gli atti di chi vuole costringere altri ad astenersi dal prestare una determinata attività lavorativa.

L'imprenditore conserva il potere disciplinare di risolvere il contratto a danno del lavoratore subordinato per la colpa già commessa dal lavoratore stesso, fino a che non abbia accettato o, comunque, preso atto delle dimissioni del lavoratore (2).

È stata ritenuta illegittima una sanzione disciplinare inflitta a un membro della commissione interna per essersi allontanato dal posto di lavoro per il tempo ragionevolmente necessario ad accudire ad una incombenza di sua stretta competenza (3).

La Cass. (4) ha, infine, avuto occasione di affermare che la facoltà riservatasi da una società erogatrice di energia elettrica, di infliggere una penale per le bollette non riscosse, non può escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, trattandosi di una normale manifestazione del potere disciplinare spettante al datore di lavoro nei confronti dei dipendenti.

135. — Modalità di controllo del comportamento del lavoratore.

Circa le modalità con le quali il datore di lavoro può controllare il comportamento dei lavoratori al fine dell'esercizio del potere disciplinare

(1) App. Genova, 1° aprile 1952, in *Temi gen.*, 1952, 308.

(2) App. Firenze, 24 aprile 1954, in *Rep. Foro it.* 1954, 1484; e in *Giur. Tosc.*, 1954, 881.

(3) Pret. Milano, 28 febbraio 1957, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 356.

(4) Cass., 31 marzo 1956, 961, in *Foro it.*, 1957, I, 450 e in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 362.

— che è questione molto delicata dal punto di vista sindacale e politico — va ricordata una sentenza dell'App. Torino (1) secondo la quale il datore di lavoro ha il diritto di controllare il comportamento dei lavoratori al fine di accertare che il rendimento sia quello contrattualmente dovuto, e che durante il lavoro sia osservata la disciplina necessaria per l'ordinario svolgimento della comune attività lavorativa.

Tale sorveglianza può essere svolta dal datore di lavoro, o direttamente, o a mezzo di altri lavoratori, adibiti o meno anche ad altre mansioni, i quali, finché la sorveglianza rimanga nei limiti anzidetti, non ricadono sotto le norme della legge di pubblica sicurezza relative alle guardie particolari e non debbono, pertanto, essere muniti di contrassegni che ne indichino la funzione.

Nella stessa sentenza, si legge che, dal vincolo di subordinazione e di gerarchia insita nel rapporto di lavoro, deriva il diritto di sorveglianza dell'imprenditore allo scopo di controllare il comportamento dei dipendenti durante lo svolgimento del lavoro. La norma della Cost. che garantisce la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione non può essere invocata per dolersi che un sorvegliante ascolti frasi pronunciate dagli operai durante lo svolgimento del lavoro.

Per la correlazione fra il potere disciplinare e la subordinazione, la ricerca giurisprudenziale si connette con quelle circa le caratteristiche del lavoratore subordinato, cui è dedicata una apposita parte. Qui, basta ricordare che — come ha recentemente ribadito la Cass. (2) — è lavoratore subordinato chi sia soggetto alle direttive dell'impresa, anche se, nello svolgimento delle proprie mansioni, ha qualche discrezionalità e libertà di iniziativa.

136. — Accertamento delle responsabilità.

Circa le modalità dell'esercizio del potere disciplinare, è ovviamente indispensabile (3) la precisazione del fatto imputato.

La Cass. (4) ha ammesso che il datore di lavoro possa adottare un provvedimento disciplinare contro il lavoratore; e poi, in seguito ad ulteriori

(1) App. Torino, 18 marzo 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 82, *Giust. civ.*, 1956, I, 1959; *Foro it.*, 1956, I, 932; *Dir. lav.*, 1956, II, 22; in *Foro pad.*, 1956, I, 471.

(2) Cass., 4 giugno 1956, 1880, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1956, 403.

(3) App. Napoli, 19 giugno 1946, in *Rep. Foro it.*, 1947, 735, in *Dir. e Giur.* 1947, 59.

(4) Cass., 20 aprile 1943, in *Rass. trib.*, 1943, 93.

accertamenti che stabiliscono la vera entità della mancanza, possa sostituire a quel provvedimento un altro più grave. L'autorità giudiziaria, però (1), può censurare il provvedimento disciplinare inflitto dal datore di lavoro al dipendente; e accertata l'illegittimità per non avere quest'ultimo commesso il fatto addebitatogli, deve condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore.

Come è ovvio, la irrogazione delle sanzioni disciplinari presuppone l'accertamento completo della responsabilità del lavoratore, non essendo ammissibili presunzioni di colpevolezza (2).

(1) App. Milano, 12 maggio 1955, in *Rep. Foro it.*, 1955, 819.

(2) Pret. Milano, 27 novembre 1954, in *Rep. Foro it.*, 1955, 821.

CAPITOLO XVIII.

COMMISSIONI INTERNE E DELEGATI DI IMPRESA (*)

Sommario:

SEZ. I. — Natura ed efficacia degli accordi interconfederali. — 137. — *Premessa. 138. — Efficacia degli accordi interconfederali sulla costituzione e sul funzionamento delle commissioni interne. 139. — Disdetta dell'accordo interconfederale del 7 agosto 1947 e sua pretesa ultrattività.*

SEZ. II. — La commissione interna nella vita aziendale. — 140. — *Natura e compiti delle commissioni interne. 141. — Tutela dei membri delle commissioni interne e dei delegati di impresa.*

SEZIONE I. — NATURA ED EFFICACIA DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI.

137. — Premessa.

Gli accordi interconfederali sulla costituzione e sul funzionamento delle commissioni interne (1) sono tre, stipulati, dalla caduta del fascismo in poi, rispettivamente il 2 settembre 1943, il 7 agosto 1947 e l'8 maggio 1953.

La giurisprudenza concerne prevalentemente l'accordo del 1947, nonché il licenziamento dei membri delle c.i. stesse. Non mancano, però pronunzie dalle quali si può desumere il pensiero delle Corti circa la natura delle c.i. e la classificazione delle funzioni ad esse riconosciute.

138. — Efficacia degli accordi interconfederali sulla costituzione e sul funzionamento delle commissioni interne.

È da rilevare anzitutto, che — conformemente all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sull'efficacia, in genere, degli attuali c.c.l. — i predetti accordi sulle c.i. vincolano soltanto gli iscritti alle associazioni stipulanti (2).

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del prof. VINCENZO CARULLO.

(1) In prosieguo abbr. c.i.

(2) Vedasi per tutti, Cass., 13 ottobre 1954, 3649, in *Mass. Riv. dir. lav.*, 1955, 6, 16.

Gli imprenditori, quindi, non iscritti alla Confederazione dell'industria sono obbligati ad uniformarsi soltanto se abbiano preso l'impegno di applicarli (1) o abbiano riconosciuto, di fatto, l'esistenza e le funzioni istituzionali delle c.i. in ordine, ad esempio, al licenziamento dei dipendenti (2).

Non manca per la verità, l'affermazione che l'accordo 7 agosto 1947 dovesse avere efficacia obbligatoria nell'ambito delle categorie rappresentate dalle associazioni stipulanti, in virtù del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369 (3) e dell'art. 39 Cost. (4), ma le premesse di questa affermazione sono chiaramente erronee e, quindi, si spiega come essa sia rimasta del tutto isolata (5).

139. - Disdetta dell'accordo interconfederale del 7 agosto 1947 e sua pretesa ultrattività.

L'acc. intcf. del 7 agosto 1947 è stato denunciato nel 1948 dalla Confederazione generale dell'industria. Nonostante questa disdetta, per il Trib. Mantova (6) detto accordo ha conservato efficacia temporanea obbligatoria per le parti contraenti, ai sensi dell'art. 2074 C.C. (7) fino alla disciplina della materia fissata, in realtà, dal successivo acc. intcf. 8 maggio 1953.

L'App. Napoli (8), nell'uniformarsi a codesto precedente, ha aggiunto che l'art. 2074 C.C. (7) che disciplina l'ipotesi dalla c.d. vacanza concordataria, non è stato abrogato dal D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369, (3), e che, data la sua ampia formulazione, torni applicabile tanto ai contratti quanto agli accordi collettivi; ammesso — il che non è neppure pacifico in dottrina — che una distinzione vi sia fra gli uni e gli altri (9).

(1) App. Milano, 24 ottobre 1953, in *Or. giur. lav.*, 1954, 371, 3.

(2) Così testualmente, Coll. arb. 2^a istanza Genova, 28 gennaio 1949, in *Notiziario C.G.I.L.*, 1949, 328, con nota di NATOLI e in *Riv. giur. lav.*, 1949, II, 14; vedasi anche: Trib. Roma, 23 novembre 1948, in *Dir. lav.*, 1949, II, 83; App. Roma, 9 ottobre 1951, in *Or. giur. lav.*, 1952, 92.

(3) v. nota 1, pag. 40.

(4) v. nota 2, pag. 41.

(5) Coll. arb. Perugia, 17 aprile 1950, in *Foro it.*, 1950, I, 1565, con nota critica di M. SCORZA.

(6) Trib. Mantova, 22 maggio 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 294.

(7) v. nota 7, pag. 57.

(8) App. Napoli, 4 ottobre 1952, in *Dir. e giur.*, 1953, 314, con nota di DE LUCA TAMAJO, *Commissioni interne di impresa* e in *Or. giur. lav.*, 1953, 250, 11, con nota a p. 255.

(9) App. Venezia, 23 novembre 1953, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 290, con nota di V. CARULLO, *Ultrattività anche dei c.c. di diritto comune denunziati e scaduti?*

Per la tesi contraria, si è pronunciato l'App. Genova (1), che ha deciso che la disposizione dettata dal più volte citato art. 2074 C.C. (2) non trova applicazione nei riguardi dei c.c. di lavoro di diritto privato, dei quali soltanto la concorde volontà delle parti può prolungare l'efficacia oltre la scadenza (3).

E il Trib. Roma (4) approfondendo codesta tesi, ha ritenuto che essendo venuta meno, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo e del potere normativo della magistratura del lavoro, la possibilità di applicare la norma contenuta nell'art. 2074 C.C. (2), l'accordo 7 agosto 1947 non potesse avere alcuna ultrattività (5); e, che di conseguenza si fosse determinata, in materia, una totale carenza di regolamentazione fino all'accordo 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali. E ciò, in quanto non poteva ritenersi ripristinato — dopo la disdetta di quello del 1947 — l'accordo Buozzi-Mazzini del 2 settembre 1943, il quale non era stato pubblicato come prescritto dalla L. 3 aprile 1926, 563 (6), epperò non aveva i requisiti per l'efficacia normativa *erga omnes* e per l'assoggettamento alla disposizione transitoria dell'art. 43 D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369 (4) (7) (8).

SEZIONE II. — LA COMMISSIONE INTERNA NELLA VITA AZIENDALE.

140. — Natura e compiti delle commissioni interne.

L'App. Napoli (9) ha precisato, altresì, che le c.i. costituiscono organi collegiali, la cui volontà è la risultante, o espressione unitaria, del volere dei suoi componenti, e che, in analogia a quanto avviene per

(1) App. Genova, 18 febbraio 1953, in *Or. giur. lav.*, 1953, 249, 9; e in *Mass. giur. lav.*, 1954, 11, con nota redazionale.

(2) v. nota 7, pag. 57.

(3) Conf. Trib. Cagliari, 28 maggio 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 13; Pret. Orbetello, 22 giugno 1949, in *Riv. giur. lav.*, 1950, II, 237; App. Brescia, 16 ottobre 1951, in *Or. giur. lav.*, 1952, 178, 6; Trib. Pisa, 10 marzo 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 193.

(4) Trib. Roma, 21 febbraio 1953, in *Or. giur. lav.*, 1953, 249, 10; e in *Dir. lav.*, 1953, II, 296.

(5) Conf. App. Roma, 27 maggio 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 11 con ampia nota redazionale; e, da ultimo, Cass., 11 ottobre 1955, 3002, *ib.*, 1956, 9 con nota redazionale.

(6) L. 3 aprile 1926, n. 563. — *Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro*. (Gazz. Uff. 14 aprile 1926, n. 87).

(7) v. nota 1, pag. 40.

(8) Sulla ulteriore validità della parte dell'accordo del 1947 relativa alla tutela dei membri delle c.i. si vedano i riferimenti *sub.* § 141.

(9) App. Napoli, 4 ottobre 1952, *loc. cit.*, 250 s.

altri comitati o commissioni del genere, per la validità delle loro adunanze, basti l'intervento della metà più uno dei membri, mentre per la validità delle deliberazioni sia sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei presenti (1).

Pertanto, dall'essere la c.i. un organo deliberativo collegiale, a composizione numerica dispari, si deduce sì che le decisioni possono essere adottate anche a semplice maggioranza, ma ciò non vuole dire che alla deliberazione possa partecipare soltanto la maggioranza dei componenti.

Una siffatta opinione contrasterebbe con la natura dell'organismo in esame e troverebbe la sua esplicita condanna in norme regolanti ipotesi del tutto analoghe.

A parere del Pret. Monza, perché possa validamente deliberare e fare in modo che le decisioni adottate siano impegnative anche per i lavoratori interessati, è necessario che la c.i. tratti e deliberi in conferenza personale di tutti i suoi membri, così come avviene per la sentenza del giudice collegiale o per il lodo degli arbitri.

Le c.i. — ha aggiunto la stessa App. Napoli, ma con specifico riferimento all'acc. intcf. del 1947 — hanno poteri di rappresentanza giuridica, il che si deduce anche dalla natura delle funzioni rappresentative delle stesse. Tale rappresentanza sussiste e sorge per i lavoratori che abbiano partecipato alle elezioni delle c.i., in virtù di mandato elettorale con carattere collettivo o unitario; nel senso, cioè, che le c.i. sono nominate a seguito di libere elezioni e rappresentano non i singoli lavoratori, ma la massa del personale.

L'istituto della ratifica o — come pare più probabile — della *negotiorum gestio*, giustifica la rappresentanza dei lavoratori che non hanno preso parte alla votazione, perché assenti o incapaci, o perché assunti successivamente alla elezione.

Degna di nota è la classificazione delle funzioni delle c.i. fatta dal Coll. arb. Napoli (2), secondo il quale dette funzioni si svolgono in due settori ben definiti: un settore di carattere economico-sociale e un settore di carattere tecnico. Attiene al primo settore economico-sociale l'attività tendente ad una esatta applicazione dei contratti di lavoro, della legislazione sociale, delle norme di igiene e di sicurezza del lavoro, al componimento delle controversie di lavoro, all'organizzazione di tutti i servizi assistenziali (culturali, ricreativi, di mensa, ecc.); attiene al settore

(1) *Contra*: Pret. Monza, 5 maggio 1949, in *Riv. giur. lav.*, 1949, II, 22; e in *Notiziario C.G.I.L.*, 1949, 633.

(2) Coll. arb. Napoli, 31 luglio 1952, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 58.

tecnico, invece, l'attività rivolta alla formulazione di proposte per un perfezionamento dei metodi di lavoro in vista di un maggiore rendimento e di una maggiore produttività.

Dato ciò, esorbita dalle proprie funzioni la c.i. o un suo membro che:

a) riunisca le maestranze malgrado il rifiuto di autorizzazione da parte della direzione dello stabilimento e impartisca loro l'ordine di sospensione del lavoro per motivi assolutamente estranei al campo economico (1);

b) si intrattenga indebitamente nei locali dell'azienda in occasione di uno sciopero di solidarietà contro provvedimenti disciplinari e si adoperi allo scopo di estendere l'agitazione (2);

c) distribuisca opuscoli diffamatori contro la categoria, in genere, dei datori di lavoro, contro il governo, contro uno Stato estero (nella specie, Città del Vaticano), al fine di diffondere fra le maestranze il seme del malcontento, del rancore e della rivolta (3);

d) costringa un lavoratore indesiderabile a dare le dimissioni (queste dimissioni, naturalmente, sono annullabili per vizio del consenso ove l'azione della c.i. integri gli estremi della violenza) (4);

e) costringa tutti i dipendenti a rimanere nell'interno dello stabilimento anche dopo le ore di lavoro, perché questo « sequestro di persone » non può neppure giustificarsi sotto il profilo della disciplina sindacale (5).

Per quanto attiene, in particolare, ad una delle funzioni del settore economico-sociale, il Pret. Monza (6) ha osservato, sulla scorta dell'acc. intcf. 1947, che l'opera della c.i. non deve limitarsi ad una semplice mediazione conciliativa, come ad un esame superficiale potrebbe far credere la poco felice dizione dell'art. 21.

È, per contro, logico ritenere che la c.i. abbia la facoltà di comporre le controversie individuali e collettive - salvo, per queste ultime, l'obbligo di rimettere alle proprie organizzazioni sindacali tutto quanto tende a mo-

(1) Coll. arb. Napoli, 31 luglio 1952, *loc. cit.*; Coll. arb. Venezia, 14 febbraio 1954, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 74, con nota di CARULLO; e in *Mass. riv. dir. lav.*, 1954, 16, 32.

(2) Coll. arb. Parma, 16 ottobre 1954, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 114.

(3) App. Venezia, 14 giugno 1954, in *Mass. Riv. dir. lav.*, 1954, 289, 647; e in *Or. giur. lav.*, 1954, 363, 2 - (ma 16 settembre 1954).

(4) Cass., 20 luglio 1953, 2586, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 22.

(5) Cass., 23 ottobre 1948, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 257, con nota di FROSALI, *La efficacia discriminante dell'errore su legge diversa dalla legge penale, e la erronea supposizione di esercitare un diritto o di adempiere un dovere.*

(6) Pret. Monza, 5 maggio 1949, *loc. cit.*, 23.

dificare e migliorare i c.c.l. e ogni altra attività in difesa degli interessi economici e morali dei lavoratori — assumendo impegni che vincolano l'intera categoria di prestatori d'opera che essa rappresenta.

A tale conclusione induce, del resto, la stessa natura elettiva delle c.i. — quale è determinata dagli artt. 7 e 8 dell'accordo istitutivo — eliminando le ultime incertezze che l'insufficienza e la improprietà di linguaggio delle norme che ne regolano l'attività e la vita possono indubbiamente ingenerare.

Il Pret. Monza, dunque, ammette — pur richiedendo per la validità, come si è già avvertito, la partecipazione di tutti i membri — che la c.i. possa, in linea di massima, prendere con l'impresa deliberazioni aventi forza vincolante ed obbligatorietà per i prestatori d'opera rappresentati dalla stessa c.i.

Nello stesso ordine di idee, è anche l'App. L'Aquila (1), per la quale, appunto, le c.i. sono organi giuridicamente qualificati a stipulare, nei limiti di loro competenza, accordi obbligatori.

L'orientamento contrario è rappresentato dal Trib. Genova (2) secondo il quale, la c.i. non ha alcun riconoscimento giuridico nell'ordinamento vigente, come non ha il potere di rappresentanza dei lavoratori nella formazione di accordi salariali. Di conseguenza, gli accordi da essa eventualmente stipulati non vincolano i lavoratori, che non abbiano dato alla c.i. esplicito mandato a concluderli. Tuttavia, la pacifica e concorde applicazione di tali accordi può essere ritenuta accettazione degli stessi.

141. — Tutela dei membri delle commissioni interne e dei delegati di impresa.

I c.c.l. di diritto corporativo tutelavano i lavoratori con cariche sindacali dai trasferimenti e dai licenziamenti per rappresaglia da parte dei datori di lavoro, in quanto imponevano a questi ultimi l'obbligo di chiedere ed ottenere preventivamente il nulla osta del comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni contro le decisioni del quale era consentito il ricorso alla Commissione istituita con D.M. 4 maggio 1933 (3) e di fatto costituita con D.M. 3 dicembre 1937 (4).

(1) App. L'Aquila, 7 settembre 1951, in *Riv. giur. abbr.*, 1951, 575, con nota di G. CARLONI, *Natura della Gestione Raggruppamenti autocarri, in relazione ai poteri delle c.i.*

(2) Trib. Genova, 24 aprile 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 320, con nota di A. B.; e in *Dir. lav.*, 1953, II, 405.

(3) D.M. 4 maggio 1933. — *Istituzione della Commissione consultiva per il parere sui corsi relativi ai licenziamenti dei lavoratori che rivestono cariche sindacali* (Boll. Min. Corp. 1933, n. 5).

(4) D.M. 3 dicembre 1937. — *Costituzione della Commissione ministeriale competente a conoscere dei ricorsi proposti avverso le determinazioni dei Comitati di presidenza dei con-*

La limitazione che quella tutela importava per i datori di lavoro trovava la sua giustificazione nell'interesse pubblico che, prevalendo su quello privatistico, imponeva che nessun dirigente fosse sottratto alla sua funzione pubblica per rappsaglia del datore di lavoro.

Nel contrasto fra il pubblico e il privato interesse si inseriva altro organo pubblico, in primo o in secondo grado che, dopo aver accertato che il pubblico interesse non ne rimanesse vulnerato, poteva concedere il nulla osta.

Con la soppressione dell'ordinamento corporativo sono necessariamente scomparse tutte quelle cariche e quelle pubbliche funzioni per la cui tutela era stato imposto l'obbligo del nulla osta preventivo. Sono venute a mancare, in conseguenza, anche le ragioni giuridiche di natura pubblicistica che la condizionavano e, perciò, i c.c. di diritto corporativo sono rimasti privi di contenuto in quanto mancano i dirigenti sindacali aventi pubbliche funzioni da proteggere e hanno perduto il loro presupposto, la loro causa giuridica, in quanto più non sussiste il pubblico interesse da tutelare in confronto di quello privato del datore di lavoro, il quale ha ripreso la sua più ampia libertà di decisione circa il trasferimento ed il licenziamento dei propri dipendenti nell'ambito delle leggi in vigore.

Non giova invocare la norma transitoria dettata dall'art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369, (1), in base alla quale sono stati mantenuti in vita i c.c. precedenti, giacché tale norma non esclude che detti c.c. cessino di avere efficacia per cause inerenti al loro contenuto ed alle cause giuridiche, che la giustificavano (2).

Tutte queste considerazioni premesse, la stessa Cass. e le Corti di merito hanno quasi costantemente deciso che agli attuali membri delle c.i. ed ai delegati di impresa non si estende la particolare tutela già concessa dal soppresso ordinamento corporativo ai dirigenti sindacali (3).

sigli provinciali delle corporazioni in tema di licenziamenti e trasferimenti di lavoratori con cariche sindacali (Gazz. Uff., 17 dicembre 1937, n. 291).

(1) v. nota 1, pag. 40.

(2) Cass., 16 maggio 1951, 1202, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 445, con nota redazionale; in *Dir. lav.*, 1952, II, 16; in *Mass. giur. lav.*, 1951, 105; in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 274, (ma 21 maggio 1951).

(3) Vedasi, infatti, in tal senso, anche Trib. Venezia, 16 marzo 1949, in *Mon. trib.* 1950, 19, 44; Trib. Agrigento, 9 aprile 1949, *ib.*, 1949, 200, 513; App. Palermo, 17 maggio 1950, in *Giur. sic.*, 1950, II, 202; e in *Mon. trib.*, 1950, 232, 567; e, da ultimo, Cass. 18 giugno 1955, 1897, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 6, con nota redazionale.

Contra: Trib. Venezia, 7 settembre 1949, in *Mon. trib.*, 1949, 25, 48, con nota di C. OTTOLENGHI, *Sul licenziamento dei dirigenti sindacali*.

È da rilevare, tuttavia, che sia l'acc. intcf. 2 settembre 1943 (art. 7), sia quello 7 agosto 1947 (art. 14), sia quello 8 maggio 1953 (art. 14) si sono preoccupati di prevenire i licenziamenti ingiustificati dei membri delle c.i. e dei fiduciari di impresa, il primo estendendo ad essi le garanzie previste dal c.c. 12 ottobre 1930, il secondo ed il terzo richiedendo per il licenziamento e trasferimento, fino ad un anno dalla cessazione, della carica, (1), il nulla osta delle organizzazioni sindacali rappresentantⁱ, rispettivamente, i lavoratori e l'impresa.

Quanto all'accordo del 1947 è da porre ora l'accento - sciogliendo così una nostra precedente riserva - su quella giurisprudenza che, conducendo una indagine interpretativa della volontà delle organizzazioni sindacali, manifesta, nell'acc. intcf. 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, è pervenuta alla conclusione che il predetto accordo del 1947 cessò effettivamente di avere efficacia, con decorrenza 31 dicembre 1948, per la tempestiva disdetta della Confederazione dell'industria; ma non nella sua interezza, poiché sopravvissero alla scadenza, per volontà degli stessi contraenti, le garanzie in esso stabilite per il licenziamento dei componenti la c.i.

Infatti, «la disdetta dell'acc. intcf., lungi dal determinare una situazione di carenza pattizia nella specifica materia, apparve, per contro, animata dal dichiarato proposito, non solo di non disconoscere le funzioni e le caratteristiche essenziali dell'organo di rappresentanza aziendale dei lavoratori, ma, per stretta correlazione, di non diminuire la portata e l'efficacia delle particolari garanzie di cui i componenti della c.i. beneficiavano sino al 31 dicembre 1948» (2).

La Cass., con recente sentenza (3), ha deciso che il divieto o i limiti posti dalla legge o dal c.c.l. o individuale al potere del datore di lavoro di recedere *ad nutum* dal rapporto si concretano in un diritto soggettivo del lavoratore alla loro osservanza e, quindi, nel caso di trasgressione, in un interesse a dedurre in giudizio la correlativa pretesa. Ciò vale anche nel

(1) I membri delle c.i. ed i fiduciari di impresa restano in carica un anno e sono rieleggibili (art. 2 dell'accordo del 1943; art. 9 dell'accordo del 1947 e art. 8 dell'accordo del 1953). A tale proposito il Trib. Roma (5 ottobre 1953, in *Riv. giur. lav.* 1954, II, 169), posto che un delegato di impresa può essere ritenuto in carica anche per gli anni successivi all'elezione in virtù di tacita conferma da parte delle maestranze, ha deciso che il suo licenziamento senza il nulla osta delle associazioni sindacali debba essere considerato illecito.

(2) Cass., 25 febbraio 1954, 550, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 255; App. Cagliari, 9 febbraio 1956, *ib.*, 1956, II, 36; Cass., 18 febbraio 1956, 472 in *Riv. dir. lav.*, 1957, II 1696, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 6, con ampia nota redazionale.

(3) Cass., 18 febbraio 1956, 472, in *Rep. Foro it.* 1956, 1533; in *Mass. giur. lav.* 6; in *Dir. lav.* II, 218.

caso in cui il limite al licenziamento, anziché consistere in requisiti tassativamente e specificamente previsti, sia rimesso — come per i componenti delle c.i. ai sensi del c.c.l. 7 agosto 1947 — all'apprezzamento di un terzo, sia, poi, le organizzazioni sindacali o un collegio arbitrale.

Il nulla osta delle organizzazioni sindacali è richiesto (ma la giurisprudenza è divisa):

a) anche se il licenziamento sia adottato per riduzione del personale. A questo effetto, è decisiva la qualifica di membri della c.i. e non ha importanza l'aver o meno effettivamente svolto un'attività come tale (1);

b) anche nel caso di sospensione; — per quanto questa ipotesi non sia stata prevista dagli acc. intcf., giacché non esiste nel nostro ordinamento un diritto dell'imprenditore di sospendere il dipendente dal lavoro se non per motivi disciplinari o di forza maggiore (2).

c) anche nel caso di licenziamento intimato per fine lavoro (3) ed i motivi di queste pronunzie sono attinenti alla interpretazione dell'acc. intcf. e sono desunti anche dai principi generali che regolano qualsiasi negozio giuridico.

Il Trib. Napoli, in particolare, ha osservato che il licenziamento per riduzione di personale, nel cui concetto rientra anche quello per fine lavoro, non si presta a servire come arma di rappresaglia nei confronti dei lavoratori indesiderabili per la loro attività sindacale o politica, dovendo tale licenziamento essere motivato esclusivamente da ragioni obiettive aziendali facilmente controllabili.

Il licenziamento di un membro della c.i., o di un fiduciario d'impresa, senza che siano osservate le disposizioni contenute negli accordi interconfederali, è illegittimo e conseguentemente, l'imprenditore è tenuto al risarcimento dei danni, danni che verranno liquidati in relazione alla prova

(1) Trib. Milano, 15 novembre 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 96; App. Milano, 17 luglio 1953, *ib.*, 1953, II, 310, con breve nota critica, e in *Or. giur. lav.*, 1953, 391, 5; App. L'Aquila 13 marzo 1954, in *Riv. giur. umbro-abr.*, 1954, 529. *Contra*, però, Trib. Napoli, *infra, sub.*, c.

(2) Trib. Genova, 22 luglio 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 75, con nota di E. CANOVI e A. TARDITI, *Legittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dai c.c.l. per gli operai anche se investiti di cariche sindacali*; e in *Or. giur. lav.*, 1953, 392, 6, con nota critica.

(3) Pret. Torino, 26 febbraio 1948, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 214, con nota di A. ZANCHI, *Licenziamento dei membri delle commissioni interne in caso di fine lavoro*. Contro questo orientamento App. L'Aquila, 13 marzo 1954, *loc. cit.*; Trib. Pisa, 27 dicembre 1951, *ib.*, 1952, 39; Pret. Grosseto, 11 giugno 1949, *ib.*, 1949, 124; Trib. Napoli, 8 novembre 1954, in *Or. giur. lav.*, 1954, 416, 8.

che è a carico del lavoratore (1). Il risarcimento si concreta nell'obbligo di corrispondere gli emolumenti che il lavoratore avrebbe percepito se, invece di essere stato illegittimamente licenziato, avesse potuto prestare la sua opera, e fino al momento in cui abbia trovato altra occupazione nei limiti di un anno successivo alla cessazione della carica (2).

Il nulla osta delle associazioni sindacali, infatti, rappresenta — così testualmente l'App. Milano — un elemento essenziale per l'efficacia del licenziamento, elemento che, dovendo integrare l'atto di licenziamento, deve essere anteriore (3) alla notificazione dello stesso.

E poiché il prestatore di lavoro, che sia membro della c.i., ha un diritto limitato alla conservazione del posto, entro i limiti di tale garanzia, va commisurato il risarcimento, che si traduce nell'obbligo dell'impresa di corrispondere gli emolumenti che il lavoratore avrebbe percepito se, invece di essere stato licenziato, avesse potuto prestare la sua opera, e fino al momento in cui non abbia trovata altra adeguata occupazione, nei limiti, — ben si intende — del periodo entro cui gli era garantita la stabilità del rapporto.

La stessa App. Milano (4) ha ulteriormente precisato che non può accogliersi la richiesta di liquidazione per danni, ove non sia dedotto in che cosa siano consistiti.

In tema di irregolare risoluzione del rapporto, nel quale siano già pagate le indennità di legge, un danno si può, infatti, ipotizzare in relazione o a una maggiore durata di disoccupazione o a concrete situazioni patrimoniali che siano collegate a quel fatto con vincoli di derivazione, mentre il giudice non può procedere a una liquidazione equitativa, in quanto il danno, ove sia determinato nella sua esistenza, è in questa materia sempre determinabile nel suo preciso ammontare.

Né ha pregio il riferimento alla possibilità che l'applicazione della procedura arbitrale consenta al lavoratore ingiustamente licenziato una indennità — che non risarcisce, quindi, nessun danno — sino a sei mesi di retribuzione, perché è vero, invece, che un tal indennizzo può essere soltanto attribuito da quello speciale collegio che, investito della questione

(1) Trib. Mantova, 22 maggio 1951, *loc. cit.*; Trib. Varese, 9 agosto 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 251, 13; Trib. Napoli, 4 febbraio 1953, in *Dir. e giur.*, 1953, 155; App. Milano, 17 luglio, *loc. cit.*

(2) Trib. Bari, 18 febbraio 1957, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 152, e in *Dir. lav.*, 1957, II, 239.

(3) Probabilmente *Contra*: Coll. arb. Ferrara, 10 maggio 1954, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 113, con nota redazionale; e in *Or. giur. lav.*, 1955, 380, 7.

(4) App. Milano, 24 ottobre 1953, in *Or. giur. lav.*, 1954, 371, 3.

dalla c.i. o dal sindacato di categoria — con esclusione di legittimazione, perciò, da parte dei privati — funzionerà in arbitraggio irrituale. Se mai l'autorità giudiziaria potrà intervenire in momento successivo e quando si tratti di condannare l'inadempiente a pagare quell'importo che il collegio arbitrale avrà ritenuto di deliberare (1). La penale stabilita dall'acc. intef. può essere attribuita quando il licenziamento è confermato dal collegio arbitrale e non può essere richiesta davanti alla autorità giudiziaria (1).

Il provvedimento di trasferimento di un membro della c.i. è, per contro, legittimo, se risulti che non sia stato determinato dallo scopo di impedirgli di assolvere i suoi compiti di membro della c.i.; se risulti, anzi, che al trasferimento egli appaia particolarmente indicato in relazione alle sue condizioni fisiche. In ogni caso, di fronte alla dichiarazione resa dal datore di lavoro che il trasferimento sia stato disposto unicamente per ragioni di servizio, l'onere della prova che il movente fu diverso spetta al lavoratore (2).

Nel caso in cui sia stato negato il nulla osta previsto dall'art. 14, n. 1, dell'acc. intef. 8 maggio 1953, incombe alle organizzazioni sindacali territoriali provvedere alla costituzione del collegio arbitrale se questo non abbia carattere continuativo; e il termine previsto dallo stesso articolo per la presentazione del ricorso da parte del lavoratore decorre dalla costituzione del collegio.

Il provvedimento iniziale di sospensione adottato dall'azienda, trasformato in licenziamento prima ancora che si fosse provveduto alla costituzione del collegio arbitrale, è illegittimo. Il giudizio di illegittimità deve fermarsi all'aspetto formale della violazione, senza entrare nell'intrinseco del provvedimento: l'illegittimità del medesimo essendo pregiudizialmente affermabile per l'invalidità formale della sua attuazione (3).

Naturalmente, la qualità di membro della c.i. è irrilevante al fine di escludere la responsabilità disciplinare (4). Non compete, cioè, tutela contro il licenziamento, ai sensi degli accordi sulle c. i. al membro di una c. i. che si renda colpevole di attività in contrasto con il buon ordine dell'impresa e l'obbligo di collaborazione, senza che la sua stessa attività sia in alcun modo collegata alle funzioni proprie e riconosciute alle c. i. (5).

(1) Trib. Bari, 18 febbraio 1957, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 152 e in *Dir. lav.*, 1957, II, 239.

(2) Coll. arb. Ferrara, 10 maggio 1954, *loc. cit.*

(3) App. Milano, 31 maggio 1957, in *Monit. trib.*, 1957, 631.

(4) Cons. Stato, V, 15 marzo 1952, 459, in *Racc. compl. giur. Cons. St.*, 1952, 427.

(5) App. Venezia, 14 giugno 1954, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1954, 289, 647, con nota.

Un prestatore di lavoro, quindi, ove ricorra una giusta causa per aver egli svolto - ripetesì - una attività che esuli dalle incombenze proprie dei membri delle c. i., può ben essere licenziato in tronco, senza che occorra la preventiva autorizzazione delle associazioni sindacali rappresentanti il lavoratore e l'impresa.

E mentre per un semplice operaio è pena adeguata ad un suo contegno abusivo una multa o una sospensione, per un membro della c. i. che ha funzioni di controllo e di collaborazione con la direzione dell'impresa, è giustificato il licenziamento in tronco, perché egli ha un maggior obbligo di rispettare la disciplina e i patti contrattuali (1).

(1) Coll. arb. Parma, 15 ottobre 1954, in *Or. giur. lav.*, 1954, 364, 3, con nota redazionale.

CAPITOLO XIX.

SCIOPERO (*)

Sommarlo:

SEZ. I. — Nozione e limiti. — 142. — *Lo sciopero come reato ai sensi dell'art. 502 C.P.* 143. — *Soppressione dell'ordinamento corporativo fascista ed entrata in vigore della nuova Costituzione. L'art. 40 Cost. norma precettiva di immediata applicazione.* 144. — *Nozione di sciopero.* 145. — *Agitazioni affini allo sciopero.* 146. — *Limiti soggettivi, causali e formali all'esercizio del diritto di sciopero.* 147. — *Svolgimento dello sciopero: ordini dati dagli organizzatori dello sciopero ed ordini dati dal Prefetto e dalle autorità di P. S.*

SEZ. II. — Cause ed effetti. — 148. — *Reati a causa e in occasione dello sciopero.* 149. — *Effetti dello sciopero « legittimo ».* 150. — *Responsabilità contrattuale degli scioperanti e responsabilità dello imprenditore nei confronti di terzi.* 151. — *Lo sciopero e l'amministrazione della giustizia.*

SEZIONE I. — NOZIONE E LIMITI.

142. — Lo sciopero come reato ai sensi dell'art. 502 C. P.

Il capo I del titolo VIII del libro II del C.P. (artt. 499 e segg.) è dedicato ai delitti contro l'economia pubblica.

In particolare, l'art. 502, 2° c. (1) configura come reato anche lo sciopero, giacché dispone che « i lavoratori addetti a stabilimenti, aziende e

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del prof. VINCENZO CARULLO.

(1) C.P. ART. 502. — *Serrata e sciopero per fini contrattuali.* « Il datore di lavoro che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a lire ottantamila.

I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici che, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti, o comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire ottomila».

uffici, che, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbare la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire ottomila ».

E, certamente, questo reato è - ai sensi del succitato articolo - un reato *collettivo* per la commissione del quale occorre che la sospensione del lavoro avvenga ad opera *almeno di tre* dipendenti con *previo concerto* tra loro. L'intesa - cioè la volontà cosciente e libera di sospendere il lavoro di comune accordo - è infatti, elemento essenziale del reato, perché altrimenti non si ha delitto collettivo, almeno dal punto di vista della volontà (1).

E sempre ai sensi dell'art. 502 C.P. (2), per la punibilità del fatto, deve concorrere un fine illegittimo - che non può essere confuso con un fine semplicemente riprovevole o altrimenti non giustificato - ed è necessario un apprezzamento diretto, immediato ed obiettivo sulla vera portata e sul fine del fatto incriminato, piuttosto che sui riflessi esteriori del fatto medesimo (1). Di conseguenza, anche durante l'ordinamento corporativo fascista l'astensione dal lavoro, quando fosse stata provocata dalla inadempienza contrattuale del datore di lavoro, non costituiva né reato né giusta causa di risoluzione in tronco del rapporto (3).

143. - Soppressione dell'ordinamento corporativo fascista ed entrata in vigore della nuova Costituzione. L'art. 40 Cost. norma precettiva di immediata applicazione.

Abolito l'ordinamento sindacale corporativo fascista, è sorto - sul piano dottrinale e giurisprudenziale - il problema se lo sciopero dovesse ancora considerarsi un illecito penale ai sensi dell'art. 502 C.P. (2). La risposta negativa - per desuetudine punitiva (4) è stata confermata - per abrogazione implicita (4) a riguardo della situazione determinatasi con l'entrata in vigore della nuova Cost., il cui art. 40 (5) - come è noto - pone che « il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano ».

(1) Trib. Trapani, 7 ottobre 1944, in *Foro sic.*, 1944, III, 170.

(2) v. nota 1, pag. 301.

(3) Trib. Roma, 12 maggio 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 181.

(4) Così Trib. Roma, 12 maggio 1951, *loc. cit.*

(5) v. nota 4, pag. 43.

Sulla natura di questa norma, l'unica voce discordante è quella del Trib. Cremona per il quale:

a) gli artt. 499 (1) e 511 (2) C.P. devono ritenersi tuttora in vigore (3);

b) lo sciopero costituisce reato nonostante l'art. 40 Cost. (4), in quanto questa attribuisce solo la titolarità del diritto di sciopero non la capacità di esercizio: di conseguenza non vi è incompatibilità tra il riconoscimento del diritto di sciopero e il divieto di sciopero sanzionato dagli artt. 502 e segg. C.P. (5) (6);

c) lo sciopero, qualunque ne sia la manifestazione, è sempre cagione di danno non solo per i datori di lavoro, ma anche e soprattutto per la società intera; e poiché gli interessi della società nazionale prevalgono su quelli dei singoli cittadini e delle varie classi, le norme che configurano lo sciopero come reato sono tuttora applicabili, in quanto mai espressamente abrogate;

d) il diritto di sciopero programmaticamente riconosciuto dall'art. 40 Cost. (4) è subordinato, nel suo esercizio, alle leggi che lo dovrebbero regolare; ne consegue che allo stato attuale della legislazione l'esercizio del diritto di sciopero non può essere ritenuto consentito (7);

Ma — si ripete — questa è una voce del tutto isolata, poiché l'orientamento giurisprudenziale contrario è proprio dominante e consolidato. Se-

(1) C.P. ART. 499. — *Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione.* « Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venire meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire centosessantamila ».

(2) C.P. ART. 511. — *Pena per i capi, promotori e organizzatori.* « Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli artt. 502 e segg. sono raddoppiate per i capi promotori od organizzatori; e, se sia stata stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni ».

(3) Trib. Cremona, 23 dicembre 1948, in *Giur. it.*, 1949, II, 232, con nota di U. SCARPELLI, *I delitti contro l'economia pubblica in riferimento alla nuova Costituzione e, in particolare, la sfera di applicazione dell'art. 508 C.P.*

(4) v. nota 4, pag. 43.

(5) v. nota 1, pag. 301.

(6) Trib. Cremona, 29 giugno 1949, in *Corte Bs.*, 1949, II, 123.

(7) Trib. Cremona, 16 dicembre 1950, in *Dir. lav.*, 1951, II, 357, con nota di G. MICHELI, *Il diritto di sciopero e la Costituzione*; in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 138; in *Giur. it.*, 1951, I, 2, 300, con nota di G. ARDAU, *Lo sciopero non è reato né giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato*; in *Foro pad.*, 1951, IV, 132, con nota di G.G. STENDARDI, *Legittimità dello sciopero secondo la Cost.*, in *Corte Bs.*, 1951, I, 14 con nota di C. GRAFF, *Riflessioni sul diritto di sciopero.*

condo esso, l'art. 40 Cost. (1) con norma precettiva e di immediata applicazione, ha riconosciuto, non soltanto la libertà di sciopero che toglie a questo ogni carattere di illecito penale, ma anche un diritto soggettivo di sciopero, quale mezzo di tutela degli interessi della classe lavoratrice nel libero gioco delle forze economiche.

La legge ordinaria, alla quale la norma costituzionale fa riferimento non potrà avere che carattere esplicativo e mai innovativo; e, pertanto, l'attuale mancanza non può determinare il disconoscimento del diritto di sciopero in violazione della proclamazione fattane dalla Cost. (2).

144. - Nozione di sciopero.

Dall'art. 502 C.P. (3) si potevano ricavare tutti i dati necessari per la nozione di sciopero. Questa nozione è ora chiaramente e quasi pacificamente precisata dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 40 Cost. (1).

Si è deciso infatti che:

a) lo sciopero deve essere configurato, non come un diritto soggettivo che scaturisce dal contratto individuale di lavoro, ma come un potere

(1) v. nota 4, pag. 43.

(2) Cass., 28 luglio 1956, 1961, in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 520; *Dir. lav.*, 1956, II, 156; *Giur. it.*, 1957, I, 1, 1026; *Mass. giur. lav.*, 1956, 304; Cass., pen., 24 febbraio 1951, 4, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 197, con nota di S. DE SIMONE, *Natura giuridica del c. d. diritto di sciopero*, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 62; in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 141, con nota di M. SEVERINO, *Riconoscimento del diritto di sciopero*; in *Giust. pen.*, 1951, I, 449; Cass. pen., 24 febbraio 1951, 6, in *Rep. compl. giur. Cost.*, 1948-1955, Milano, 1955, 151, 27; Pret. Piacenza, 7 gennaio 1952, in *Dir. lav.*, 1952, II, 213; in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 162, con nota di M. SEVERINO; Cass., 4 marzo 1952, 584, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 197 con la cit. nota di S. DE SIMONE; in *Dir. lav.*, 1952, II, 209, con nota di M. S., *Sull'efficacia attuale dell'art. 40 Cost.*, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 9; in *Rass. dir. pubbl.*, 1952, 57; in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 84, con nota di U. NATOLI, *Legittimità dello sciopero e danno del datore di lavoro*, in *Foro it.*, 1952, I, 420; in *Giur. it.*, 1952, I, 321, con nota di G. ARDAU, *Requisiti dello sciopero legittimo*; in *Nuova Rass.*, 1952, 1348, in *Foro pad.*, 1952, IV, 9; in *Corti Brescia Venezia*, 1952, 260, con nota di C. GRAFF, *Sciopero e forme anormali di lotta sindacale*; Cass., 7 giugno 1952, 1628, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 392, con nota redazionale; in *Dir. lav.*, 1952, II, 412; in *Foro it.*, 1953, I, 355; in *Mass. giur. lav.*, 1952, 124; in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 188, con nota di M.S.; in *Giur. it.*, 1952, I, 1, 624; in *Rass. dir. pubbl.*, 1953, 119; in *Temi*, 1953, 213, in *Foro pad.*, 1952, IV, 153; in *Giur. compl. Cass. civ.*, II, 1952, 761; in *Or. giur. lav.*, 1953, 99, 1; Pret. Genova, 10 dicembre 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 289; in *Dir. lav.*, 1954, II, 203; Trib. Milano, 2 ottobre 1952, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 79, 167, in *Dir. lav.*, 1953, II, 133; in *Giur. it.*, 1953, I, 2, 128, con nota di G. ARDAU, *limiti entro i quali i lavoratori esercitano un diritto ai sensi dell'art. 51 C. P.*; Cons. Stato, 20 ottobre 1954, 700, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 8, con nota redazionale; in *Foro it.*, 1955, III, 67; in Cons. Stato 1954, 1024; Trib. Roma, 18 agosto 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 441.

(3) v. nota 1, pag. 301.

attribuito al lavoratore per l'autotutela degli interessi economici della categoria professionale di cui fa parte (1).

b) lo sciopero lecito ai sensi del precitato art. 40 Cost. (2) si concreta nell'estensione *collettiva* e *concertata* dal lavoro per consentire una più favorevole regolamentazione del preesistente rapporto, cioè per la tutela di un interesse comune alla collettività professionale (3);

c) l'esiguità del numero dei lavoratori che si astengono dal lavoro non osta alla legittimità dello sciopero; a concretare lo sciopero, cioè, è irrilevante il numero dei partecipanti. Nella comune accezione, infatti, è coinvolto soltanto il concetto di categoria, per la quale non occorre un numero determinato. Per vero, anche un numero molto basso di lavoratori può essere considerato una categoria, quando esplica delle mansioni diverse da quelle degli altri dipendenti, gode di un trattamento particolare, ha degli interessi propri ed esclusivi da difendere (4). Lo stesso concetto certamente si è voluto esprimere quando si è affermato che, pur essendo lo sciopero una azione di carattere collettivo, non è necessario, per la sua qualificazione, che essa sia svolta dalle intere maestranze o da una parte cospicua di esse; è necessario, invece, che i lavoratori agiscano nell'interesse della collettività professionale (5);

d) a seguito del riconosciuto diritto di sciopero i prestatori di lavoro possono legittimamente astenersi dal lavoro, ma neanche in questa occasione possono eccedere nell'esercizio di questo loro diritto e violare quelli altrui (6). Lo sciopero, cioè, come ogni altro diritto soggettivo, in

(1) Cons. Stato, 8 maggio 1951, 2, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 420, con nota di F. PERGOLESI, *Sulla non retribuità delle giornate di sciopero*; in *Racc. compl. giur.*, Cons. Stato, 1951, 499; in *Dir. lav.*, 1951, II, 363; in *Giur. it.*, 1951, III, 161, con note di E. GUICCIARDI, *Ancora in tema di sciopero dei dipendenti pubblici*; in *Foro amm.*, 1951, I, 3, 202, con note di R. MALINVERNO, *Sulla retribuzione delle giornate di sciopero*, e di V. D'AUDINO, *Lo sciopero degli impiegati pubblici e le conseguenze penali, disciplinari e patrimoniali*; in *Giur. compl.*, Cass, civ., I, 1951, 960, con nota di U. PROSPERETTI, *Sullo sciopero nel pubblico impiego*, e, II, 998, con nota di U. ARDIZZONE, *Diritto di sciopero e diritto alla retribuzione nell'impiego pubblico*.

(2) v. nota 4, pag. 43.

(3) Cass., 4 marzo 1952, *loc. cit.*, sub. par. 143; Cass., 7 giugno 1952, 1628, *loc. cit.*; App. Firenze, 24 giugno 1954, in *Giur. it.*, 1955, I, 2, 769; in *Dir. lav.*, 1955, II, 42.

(4) Trib. Milano, 7 maggio 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 474; Trib. Milano, 2 ottobre 1952, *loc. cit.* sub. par. 143.

(5) Pret. Genova, 10 dicembre 1953, *loc. cit.* sub. par. 143.

(6) Cass pen., 26 marzo 1952, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 431; in *Mass. giur. lav.*, 1952, 170; in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 493, con nota di C. MIGLIOLI, *L'esercizio dello sciopero come diritto sancito dalla Cost.*; in *Foro it.*, 1953, II, 64, con nota di V. G.

difetto di condizioni o limitazioni specifiche, deve ritenersi sottoposto a limiti che derivano dall'ordinamento giuridico generale, i quali non consentono la violazione delle norme dettate a tutela di altri beni e interessi (1).

145. - Agitazioni affini allo sciopero.

La giurisprudenza, però - pur riconoscendo che l'esercizio del diritto di sciopero escluda ora la punibilità, sia nel campo penale che in quello disciplinare (2), non arriva ad affermare che qualsiasi forma di lotta sindacale possa rivestire i caratteri dello sciopero, poiché soltanto in questo la lotta è aperta e leale, la vittoria è incerta e dipendente dal maggiore o minore perseverare nel sacrificio di una parte rispetto all'altra (3).

In particolare, si è esclusa la liceità ai sensi dell'art. 40 Cost. (4):

a) dello *sciopero alla rovescia*, che, più propriamente dovrebbe essere denominato « lavoro arbitrario », in quanto il c.d. sciopero alla rovescia, pur nelle forme più attenuate, va eseguito prescindendo da vincoli e rapporti contrattuali e trascurando il consenso o, addirittura, il dissenso del datore di lavoro, cui viene sottratta o compromessa la disponibilità della cosa di cui è titolare; ed è, pertanto, viziato d'arbitrarietà in tutti i suoi momenti e in tutti i suoi elementi costitutivi ed essenziali (5).

b) della *non collaborazione* (6), nella quale non si ha l'astensione dalla prestazione d'opera, come nello sciopero, ma una esecuzione anormale, irritante, con la preordinata finalità di danneggiare l'impresa, che ne rimane in effetti danneggiata, spesso e più che in seguito allo sciopero propriamente detto (7). Nel solco di questa concezione, si è

(1) Cass., 7 giugno 1952, 1628, *loc. cit.* sub. par. 2; Cass. pen., 16 dicembre 1953, in *Giur. compl. Cass. pen.*, VI, 1953, 337; Cons. Stato, 20 ottobre 1954, 700, *loc. cit.*, sub. par. 143.

(2) Trib. Teramo, 31 maggio 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 162; su ciò *amplius*, *infra*, sub. par. 148 e 149.

(3) Trib. Chiavari, 9 febbraio 1953, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 217, 459.

(4) v. nota 4, pag. 43.

(5) Trib. Oristano, 24 maggio 1950, in *Giur. it.*, 1951, II, 278, con nota di G. C.; in *Foro it.*, 1951, II, 117; in *Arch. pen.*, 1951, II, 59.

(6) Pret. Parma, 17 novembre 1949, in *Riv. dir. lav.*, 1949, II, 405, con nota di L. BARASSI, *La concessione del fondo a mezzadria e la non collaborazione come cause di risoluzione del contratto di lavoro con salariati agricoli fissi*; in *Mass. giur. lav.*, 1949, 274; in *Riv. dott. comm.*, 1949, 602; Trib. Parma, 5 luglio 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 233; Cass. 4 marzo 1952, 584, *loc. cit.* sub. par. 2; App. Bologna, 22 aprile 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 100, 3, con nota redazionale; Cass., 18 giugno 1953, 1841, in *Giur. it.*, 1954, I, 1, 859, con nota di G. A.; in *Foro it.*, 1954, I, 34.

(7) Trib. Modena, 20 settembre 1951, in *Or. giur. lav.*, 1953, 562, 2; App. Brescia, 9 giugno 1954, *ib.*, 1954, 365, 4.

affermato che il fatto di lavoratori che, pur attendendo ai lavori di campagna, si astengono dalle operazioni loro comandate della raccolta e del taglio del fieno, non costituisce manifestazione di sciopero, né di « non collaborazione », ma semplicemente rifiuto di ottemperare agli ordini del datore di lavoro; il che legittima il licenziamento in tronco (1);

c) dell'*ostruzionismo*, inteso questo sia in senso generico — cioè nella prestazione del lavoro in modo tale da turbarne la continuità e la regolarità — sia adattato all'indole della specifica lavorazione (*sciopero bianco*, a *singhiozzo*, a *scacchiera*, ecc.); tale, comunque, da risolversi nella prestazione di lavoro intermittente o apparente, nell'inosservanza dei regolamenti, nella creazione di ostacoli o intralci persistenti o subdoli allo svolgimento del lavoro o all'efficienza o al rendimento dello stesso, così da peggiorare la qualità della produzione (2).

È da ricordare una recente sentenza della Cass. (3) che ha deciso che il diritto di sciopero, riconosciuto con norma precettiva dall'art. 40 Cost. (4), va inteso come la concordata collettiva astensione dal lavoro dei prestatori d'opera, con conseguente sospensione del rapporto, al fine di tutelare i propri interessi personali contro i datori di lavoro.

Tuttavia, proprio in conseguenza di una tale nozione, non può considerarsi irrilevante, ai fini del giudizio sulla sua legittimità, il modo di attuazione dello sciopero, e deve ritenersi illegittima ogni diversa forma di lotta sindacale, che si concreti in azioni abnormi e sleali, quali l'ostruzionismo, il sabotaggio, la non collaborazione, lo sciopero a singhiozzo o a scacchiera, e che comporti un turbamento sostanziale nell'organizzazione dell'impresa e un danno dolosamente provocato.

In relazione a tali principi si è deciso:

a) quanto all'ipotesi di cui *sub a)*, che chi pubblicamente svolge opera di incitamento allo *sciopero alla rovescia* commette il delitto di

(1) Pret. Cremona, 9 febbraio 1950, in *Corte Bs.*, 1951, I, 49, con nota di A. LEIDI, *Sciopero e non collaborazione. Riflessi sul rapporto contrattuale*; in *Mass. giur. lav.*, 1950, 171; in *Dir. lav.*, 1950, II, 435; in *Foro it.*, 1950, I, 1587, con nota di M. SCORZA, *Obblighi del lavoratore e non collaborazione*; Cass., 4 marzo 1952, 584, *infra*.

(2) Pret. Livorno, 17 gennaio 1953, in *Foro it.*, 1953, I, 872; in *Or. giur. lav.*, 1953, 243, 2, con nota redazionale; Trib. Chiavari, 9 febbraio 1953, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 100, 2; Pret. Genova, 10 dicembre 1953, in *Or. giur. lav.*, 1953, 565, 5; Pret. Voghera, 18 febbraio 1954, in *Or. giur. lav.*, 1954, 90, 2; App. Firenze, 24 giugno 1954, in *Giur. it.*, 1955, I, 2, 769; in *Dir. lav.*, 1955, II, 42; in *Or. giur. lav.*, 1954, 501, 2; App. Firenze, 9 luglio 1954, in *Foro pad.*, 1955, IV, 36.

(3) Cass. 28 luglio 1956, 2961, in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 520; in *Dir. lav.*, 1956, II, 156; in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 1026; in *Mass. giur. lav.*, 1956, 304 e in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1957, 405.

(4) v. nota 4, pag. 43.

cui all'art. 415 C.P. (1), come colui che istiga alla disobbedienza di leggi che, per quanto talvolta, in astratto o in concreto, non accompagnate da sanzioni penali, sono in ogni caso d'indole precettiva e poste a tutela dell'ordine pubblico (2);

b) quanto all'ipotesi di cui *sub b)*, che sono risarcibili i danni conseguenti alla *non collaborazione*, ma la prova non deve essere limitata ai fatti di non collaborazione, bensì offrire elementi per la valutazione, sia pure in via equitativa, dei danni. Qualora la non collaborazione sia consistita nello svolgimento di una parziale attività nell'interesse della azienda, non sarebbe giustificabile il rifiuto della retribuzione, in quanto il danno per la non collaborazione dovrebbe trovare fondamento in un minore rendimento, dipendente dal mancato impiego della dovuta diligenza e regolarità nell'esecuzione della prestazione del lavoro (3);

c) quanto all'ipotesi di cui *sub c)*, che la partecipazione a queste forme irregolari di lavoro comporta l'obbligo del risarcimento dei danni e l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal c.c. (4).

146. — Limiti soggettivi, causali e formali all'esercizio del diritto di sciopero.

Da un attento esame della giurisprudenza si ha la conferma che il diritto di sciopero — pur nell'attuale carenza di specifiche disposizioni normative — trova dei limiti nel sistema del diritto positivo vigente (5).

Si può aggiungere, anzi, che dalla stessa giurisprudenza si hanno già chiare indicazioni circa la liceità o meno di quei limiti — soggettivi, causali e formali — che il giudice non può certamente dettare (6), ma che il legislatore potrebbe domani essere indotto a stabilire con la legge ordinaria sull'esercizio del diritto di sciopero.

A) Per vero, quanto ai *limiti soggettivi*:

a) si va consolidando l'orientamento secondo il quale il diritto di sciopero compete a tutti i lavoratori senza eccezione di sorta; e, quindi, anche

(1) C.P. ART. 415. — *Istigazione a disobbedire alle leggi*. « Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio tra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ».

(2) Trib. Oristano, 24 maggio 1950, *loc. cit.*

(3) App. Bologna, 22 aprile 1952, *loc. cit.*

(4) Pret. Livorno, 17 gennaio 1953, *loc. cit.*; Pret. Voghera, 18 febbraio 1954, *loc. cit.*

(5) v. indicazioni *sub par.* 143 e 144.

(6) Così Pret. Gioia del Colle, 15 febbraio 1950, in *Nuovo dir.*, 1951, 179 con nota di E. CAPALOZZA.

ai dipendenti dello Stato, degli enti pubblici ed a coloro che sono addetti ai pubblici servizi (1).

Per chi, come la Corte dei Conti, ritiene illegittimo lo sciopero dei pubblici dipendenti, la ragione essenziale è questa: « poiché il rapporto di pubblico impiego si svolge e si muove interamente nell'orbita della legge, e si sostanzia in una serie di diritti e di doveri che derivano direttamente dalla legge, e non dalla libera volontà delle parti, viene per esso a mancare la ragione essenziale che, nei rapporti di lavoro, può legittimare lo sciopero, non potendo ovviamente configurarsi come un contraente più debole da proteggere il pubblico dipendente, che trova nella legge la regolamentazione del suo rapporto. E viene, altresì, a mancare la possibilità di configurare un datore di lavoro dalla cui volontà possa dipendere lo accoglimento delle istanze degli scioperanti, poiché mentre il datore di lavoro sarebbe la pubblica amministrazione — cioè l'esecutivo — ogni potere dispositivo in materia non può spettare se non all'esclusiva competenza delle Camere e nei limiti imposti per ogni nuova spesa dall'art. 81 Cost. (2). Motivo per cui è stato giustamente osservato che lo sciopero degli impiegati dello Stato verrebbe a risolversi, non già nell'espressione di un conflitto tra datore di

(1) Pret. Gioia del Colle, 15 febbraio 1950, *loc. cit.*; Cass. pen., 29 maggio 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 388, con nota di A. LUCIANI, *Indebito rifiuto di atti d'ufficio da parte dell'incaricato di pubblico servizio in sciopero*; in *Giur. compl. Cass. pen.*, II, 1951, 107, 20 maggio 1951, con nota di E. FURNÒ, *Limiti del diritto di sciopero*; Trib. Milano, 9 ottobre 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 61, con nota di A. PERONACCI, *Lo sciopero di persone incaricate di un pubblico servizio*; Pret. Piacenza, 7 gennaio 1952, in *Dir. lav.*, 1952, II, 213; Cass. pen., 26 marzo 1952, 422, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 431, con nota redazionale; in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 493; in *Dir. lav.*, 1953, II, 237; in *Foro it.*, 1953, II, 64; Cons. Stato, 26 novembre 1954, 797, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 249; in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 499, con nota redazionale; in *Dir. lav.*, 1955, II, 120; in *Foro it.*, 1955, III, 67, con nota redazionale; in Cons. Stato, 1954, 1122.

Contra, soprattutto Corte Conti, 15 giugno 1954, n. 15, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 262; in *Dir. lav.*, 1955, II, 113; in *Foro pad.*, 1954, IV, 141, con nota di G. G. STENDARDI, *I dipendenti dell'Amministrazione dello Stato e lo sciopero*; in *Or. giur. lav.*, 1954, 502, 4; in *Foro it.*, 1955, III, 71 e 107, con nota di M. SCORZA, *In tema di sciopero degli impiegati pubblici*; in *Riv. Corte Conti*, 1954, II, 73; in *Rass. dir. pubbl.*, 1955, II, 299; in *Foro am.*, 1954, III, 46, con nota di G. LAVAGNA, *Sullo sciopero degli statali*.

(2) Cost. ART. 81. — «Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte).

lavoro e lavoratori subordinati, ma in uno strumento di lotta inteso ad esercitare una coazione, giuridicamente e costituzionalmente inammissibile, sul Parlamento, che è l'espressione massima della sovranità.

Né può trascurarsi il rilievo della grave collisione che la legittimazione del ricorso allo sciopero per i pubblici dipendenti verrebbe a determinare con l'interesse generale al funzionamento di servizi pubblici, in quanto è noto che proprio nei riguardi dei pubblici dipendenti la Cost. enuncia espressamente la prevalenza di tale pubblico interesse con la statuizione dell'art. 98, (1), ed è di tutta evidenza che il contrasto tra questo interesse e quello — individuale o collettivo — di categoria degli impiegati all'accoglimento di una determinata rivendicazione inerente al trattamento giuridico ed economico, non possa costituzionalmente risolversi, se non con l'assicurare la tutela dell'interesse che l'ordinamento giuridico considera prevalente;

b) è, per contro, tuttora controverso se il diritto di sciopero possa essere esercitato anche dai mezzadri, i quali, per la natura associativa del contratto di mezzadria rivestono, non già la figura di lavoratori subordinati, bensì quelli di associati dell'impresa mezzadrile (2).

B) Quanto ai *limiti causali*, è ormai pacifica la distinzione tra *sciopero politico* — sovvertitore dell'ordine costituito e, come tale, anticostituzionale, perché contrario al principio fondamentale consacrato nella Cost. stessa, per il quale la sovranità appartiene al popolo che « la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione » (art. 1), (3) cioè mediante le Camere legislative composte dai rappresentanti eletti dal popolo e il potere esecutivo — e *sciopero economico* che ha, e mantiene tale carattere in tutti i casi in cui sia rivolto alle rivendicazioni economiche della categoria scioperante, sia per quanto concerne la nuova regolamentazione del rapporto di lavoro nei reciproci diritti e obblighi delle parti, sia per quanto concerne il regime previdenziale, e quant'altro, comunque, attenga al rapporto di lavoro, sia nel caso che tali modificazioni possano essere

(1) Cost. ART. 98. — « I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni di diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero ».

(2) Trib. Firenze, 17 aprile 1955, in *Dir. lav.*, 1955, II, 215.

(3) Cost. ART. 1. — « L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione ».

apportate delle parti, sia quando è necessaria una nuova regolamentazione legislativa, sia quando il rapporto è a tempo indeterminato, sia quando è a tempo determinato.

È conseguente l'affermazione che la partecipazione ad uno sciopero politico costituisce una violazione del contratto di lavoro da parte del lavoratore e legittima l'imprenditore o l'ente, nel caso di rapporto di pubblico impiego, ad adottare le sanzioni disciplinari previste dal c.c. o dalle norme di legge (1).

Fra le decisioni più recenti meritano di essere ricordate quella del Trib. Firenze e quella del Pret. Milano. Secondo la prima (2), non ogni astensione dal lavoro costituisce legittima esplicazione del diritto di sciopero riconosciuto ai lavoratori e tutelato, ma solo l'astensione completa e temporanea che abbia lo scopo di tutelare un interesse professionale di natura economica. Ove la astensione dal lavoro non tenda a risolvere un conflitto economico, non costituisce sciopero in senso tecnico, ma si risolve in una inadempienza, produttiva di conseguenze giuridiche in ragione della sua illiceità.

(1) Trib. Milano, 26 agosto 1946, in *Foro pad.*, 1946, I, 675, con nota redazionale; Trib. Milano, 21 ottobre 1946, in *Foro pad.*, 1947, I, 205, con nota redazionale; Trib. Roma, 16 giugno 1948, in *Arch. pen.*, 1949, II, 448, con nota di M. D'ANIELLO, *Sciopero e organizzatori nel passato e nel presente*; Trib. Modena, 20 settembre 1951, in *Or. giur. lav.*, 1953, 562, 2; Pret. Piacenza, 7 gennaio 1952, in *Dir. lav.*, 1952, II, 213; in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 162, con nota di M. SEVERINO; Pret. Livorno, 17 gennaio 1953, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 80, 169; in *Dir. lav.*, 1953, II, 239; in *Mass. giur. lav.*, 1953, 10, con nota di G. ARDAU, *Lo «sciopero politico» non è «sciopero» ai sensi dell'art. 40 Cost.*; e di A. SERMONTI, *Illegittimità dello sciopero politico*; Trib. Chiavari, 9 febbraio 1953, in *Dir. lav.*, 1953, II, 241; in *Or. giur. lav.*, 1953, 100, 2; in *Foro it.*, 1953, I, 872; Trib. Firenze, 3 giugno 1953, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 306, 643; Trib. Lucca, 18 giugno 1953, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 219, 463; in *Mass. giur. lav.*, 1953, 111; in *Dir. lav.*, 1953, II, 348; Trib. Firenze, 21 settembre 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 227; in *Or. giur. lav.*, 1953, 385, 1; in *Dir. lav.*, 1954, II, 199; App. Milano, 29 ottobre 1953, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 306, 644; in *Or. giur. lav.*, 1953, 564, 4 (ma 19 novembre 1953; G.P.A. Genova in s.g., 20 novembre 1953, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1954, 77, 166, e 113, 246; Pret. Guspini, 22 marzo 1954, in *Dir. lav.*, 1955, II, 213; in *Or. giur. lav.*, 1955, 390, 2; Coll. arb. Parma, 15 ottobre 1954, in *Or. giur. lav.*, 1954, 364, 3; Cons. Stato, 20 ottobre 1954, 671 e 700, *loc. cit. sub.*, par. 143; Cons. Stato, 14 marzo 1955, 431, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 249 e in *Mass. riv. dir. lav.*, 1955, 286, 671.

Contra: la discriminazione fra scioperi economici, politici, di solidarietà, di protesta, ecc., e per la possibilità di praticare liberamente tutte le azioni sussidiarie ritenute necessarie per la riuscita della astensione dal lavoro, quali blocchi volanti, il picchettaggio, ecc., purché esse non involgano l'uso di violenze o minacce; Trib. Milano, 9 ottobre 1951 in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 61; Ass. Lucca, 5 aprile 1953, *ib.*, 1953, II, 268.

(2) Trib. Firenze 18 maggio 1956 in *Giur. tosc.* 1957, 138.

Il Pret. Milano (1) ha deciso che lo sciopero è legittimo anche quando non sia determinato da ragioni strettamente economiche; esso è compiuto nell'ambito della legge quando derivi dalla volontà del lavoratore di conseguire una posizione materiale e morale migliore e, soprattutto, quando esso sia diretto ad indurre il datore di lavoro a eliminare quelle cause di pericolo e di danno la cui sussistenza menoma la dignità del lavoratore.

C) Quanto ai *limiti formali*, le pronuncie della giurisprudenza sono ben poche e riguardano, quasi tutte il preavviso della astensione dal lavoro. Non si può parlare, quindi, di vero e proprio orientamento giurisprudenziale. Comunque, si rileva qui che (2) l'improvvisa interruzione collettiva del lavoro, con grave possibilità di danno alla produzione, si risolve in una sconsiderata azione di indisciplina, inconfondibile con quella normale preavvisata astensione collettiva dal lavoro in cui consiste lo sciopero, e costituisce mancanza grave che legittima il licenziamento in tronco; mentre, per il Trib. Roma, (3) non può formare oggetto di specifico addebito il fatto di avere scioperato senza dare congruo avviso alla direzione dell'impresa, poiché, in assenza di una norma che, regolando il diritto di sciopero, imponga un tale obbligo, la mancanza di preavviso potrebbe ritenersi penalmente perseguibile, solo quando essa potesse determinare un danno o far sorgere uno stato di pericolo, tale da integrare altra ipotesi di reato. Nello stesso senso, anche il Pret. Genova (4), il quale aggiunge che l'esercizio del diritto di sciopero non è neanche subordinato alla previa autorizzazione o proclamazione da parte delle organizzazioni sindacali.

L'acc. intcf. 18 ottobre 1950 non ha posto, né avrebbe potuto farlo, alcun limite al diritto di sciopero, che è irrinunciabile (5).

Allo stato attuale della legislazione — secondo il Pret. Verona (6) — lo sciopero incontra i soli limiti derivanti sia dalla sua stessa essenza, consistente nell'astensione collettiva dal lavoro per fini economici, sia dal suo riconoscimento a diritto soggettivo, il quale riconoscimento importa sogge-

(1) Pret. Milano, 30 aprile 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 169.

(2) Per il già cit. Pret. Guspini, 22 marzo 1954, *loc. cit.*, e App. Milano, 12 maggio 1954, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 278, con nota di G. ARDAU, *Reminiscenze salutari sulla giusta causa di licenziamento e sul preteso carattere tassativo delle mancanze disciplinari empiificate dai c.c.*; in *Or. giur. lav.*, 1955, 203, 3.

(3) Trib. Roma, 18 agosto 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 441.

(4) Pret. Genova, 10 dicembre 1953, *loc. cit.*; conf. Pret. Milano, 30 aprile 1955, in *Dir. giur. lav.*, 1956, II, 169.

(5) App. Firenze, 8 ottobre 1957, in *Riv. giur. lav.* 1957, II, 466.

(6) Pret. Verona, 27 settembre 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 304.

zione all'ordinamento giuridico generale e non consente che lo sciopero possa violare norme già esistenti a tutela di altri beni e interessi.

Oltre tali limiti non è dato determinarne altri, sicché una volta accertato che vi sia stata una collettiva astensione dal lavoro per il conseguimento di fini economici e che con tale astensione non siano stati aggrediti beni e interessi tutelati dall'ordinamento giuridico, devono ritenersi del tutto irrilevanti le modalità con le quali lo sciopero venne esercitato.

Deve ritenersi, pertanto, illegittima l'applicazione della multa, ai sensi dell'art. 37, lett. a), del c.c. 25 giugno 1948 per gli operai addetti all'industria metalmeccanica, nei confronti di lavoratori che ricorrano a forme atipiche di astensione collettiva dal lavoro.

Sono state, altresì, ritenute illegittime le punizioni disciplinari inflitte dal datore di lavoro per l'assenza determinata dallo sciopero (1).

147. — Svolgimento dello sciopero. Ordini dati dagli organizzatori dello sciopero ed ordini dati dal prefetto e dalle autorità di P. S.

Sullo svolgimento dello sciopero sono da ricordare, anzitutto, le decisioni che concernono:

A) L'attività degli organizzatori dello sciopero;

B) Gli ordini che in occasione di esso siano eventualmente dati dal prefetto o dalle autorità di pubblica sicurezza.

A) Sul primo punto si è deciso che:

a) la convinzione di non esorbitare con la propria azione dai limiti della potestà direttiva di cui si sia investiti nei quadri di una organizzazione sindacale e di adempiere ad obblighi da quest'ultima derivanti, costituisce supposizione erronea dell'esercizio di un diritto e dell'adempimento di un dovere (2);

b) l'uso di altoparlanti per incitare ad aderire ad uno sciopero integra gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 113 del T.U. leggi P.S. (3), e non anche quella prevista dall'articolo unico del R.D.L. 3 febbraio

(1) Pret. Milano, 30 aprile 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 169.

(2) Ass. Torino, 11 ottobre 1948, in *Giust. pen.*, 1949, II, 840, con nota di P. LIA, *Lo sciopero con riferimento alla legge penale ed all'art. 40 Cost.*

(3) R.D. 18 giugno 1931, n. 773. — T.U. delle leggi di P.S. (Gazz. Uff. 26 giugno 1931, 146, suppl. ord.).

.....
ART. 113. — «Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni.

1936, n. 418 (1), che vieta il funzionamento di apparecchi radiofonici senza licenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico (2).

c) non risponde del delitto di usurpazione di pubbliche funzioni il privato, il quale, munito di speciale distintivo, per incarico della Camera del lavoro sorveglia l'andamento di uno sciopero sulle strade cittadine (3).

d) il persuadere gli altri lavoratori, senza usare minacce e senza impiegare la forza, ad astenersi dal lavoro costituisce il mezzo migliore per l'esercizio del diritto di sciopero; e, pertanto, non solo non costituisce reato, ma è un diritto garantito dalla Cost. (4).

B) Quanto al secondo punto, si è deciso che:

a) è illegale il decreto del prefetto che ordina la requisizione della mano d'opera di alcuni addetti all'azienda che si sono

È altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie.

I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorità o delle pubbliche amministrazioni, a quelli relativi a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto.

La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi.

Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente.

La concessione della licenza prevista da questo articolo non è subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 11 salva sempre la facoltà dell'autorità locale di pubblica sicurezza, di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non può essere data alle persone sfornite di carta di identità.

Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi affissi senza la licenza, sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza ».

(1) *R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 418. — Norme per l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi.* (Gazz. Uff. 24 marzo 1936, n. 69).

ART. UNICO. — « È vietato ai possessori di apparecchi radiofonici, compresi i gestori di pubblici esercizi di farli funzionare, sia direttamente sia mediante altoparlanti, all'aperto su vie, piazze e altri luoghi pubblici.

Le radiodiffusioni all'aperto di avvenimenti o discorsi che abbiano importanza nazionale dovranno essere di volta in volta autorizzate dal Prefetto previo nulla osta del Ministero per la stampa e la propaganda (Ispettorato del teatro).

I contravventori alle disposizioni precedenti sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 200 salvo, in quanto siano applicabili, le maggiori sanzioni previste dall'art. 659 C.P.

Il presente decreto andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge ».

(2) *Cass. pen.*, 16 aprile 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 79.

(3) *Trib. Roma* 16 giugno 1948, in *Arch. pen.*, 1949, II, 448, con la già citata nota di M. D'ANIELLO.

(4) *Ass.*, Foggia 5 aprile 1952, in *Corte ass.*, 1952-1953, 26. *Contra, infra, sub. b).*

posti in sciopero, perché detto decreto viola il disposto dell'art. 40 della Cost. (1) (2);

b) risponde del reato previsto nell'art. 650 C.P. (3), chi non osserva il divieto ricevuto dall'autorità di incitare gli operai allo sciopero, essendo la diffida data per motivi di ordine pubblico e, perciò, legittima (4);

c) rispondono del reato di inosservanza dell'ordine dell'autorità, legittimamente impartito, quei bovati che, in occasione di uno sciopero, si rifiutano di osservare una ordinanza prefettizia che — in considerazione di gravi pericoli incombenti sulla pubblica salute dall'accumularsi delle immondizie nelle stalle — impone di provvedere alla pulizia dei locali. Tale potere di ordinanza — implicitamente convalidato nella avvenuta riforma del T.U. della legge comunale e provinciale — non può ritenersi infatti contrastare né con la lettera né con lo spirito di alcuna disposizione della Cost.; esso, anzi, è il solo mezzo concesso alla pubblica amministrazione per fronteggiare situazioni di urgente necessità nelle quali non è possibile procedere con gli atti normali (5).

SEZIONE II. — CAUSE ED EFFETTI.

148. — Reati a causa ed in occasione dello sciopero.

L'esercizio del diritto di sciopero, naturalmente, non legittima:

a) i reati di inosservanza delle cosiddette *norme corporative*. L'art. 43 D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369 (6), infatti, nel sopprimere le organizzazioni sindacali fasciste, ha espressamente dichiarato la superstita validità delle norme contenute nei preesistenti c. c., negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative, salvo le successive modifiche. Pertanto, il suddetto articolo, stabilendo la validità dei preesistenti c. c., negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative, salvo le successive

(1) v. nota 4, pag. 43.

(2) Trib. Napoli, 4 agosto 1948, in *Arch. pen.*, 1949, II, 446.

(3) C.P. ART. 650. — *Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*. « Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire sedicimila ».

(4) Cass. pen., 18 marzo 1952, in *Giur. compl.*, *Cass. pen.*, I, 1952, 562. *Contra*: Trib. Lucca, 13 febbraio 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 136, con nota di M. S.

(5) Pret. Ferrara, 29 marzo 1955, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1955, 195, 452; in *Or. giur. lav.*, 1955, 391, 5.

(6) v. nota 1, a pag. 40.

modifiche. ha esplicitamente mantenuto in vita l'obbligo giuridico all'inosservanza di detto obbligo. L'art. 509 C.P. (1), invero, non può ritenersi incompatibile con alcuna norma costituzionale e, in particolare, con i principi generali del titolo III che hanno solo valore programmatico (2);

b) gli *illeciti disciplinari*. Come esempi, possono ricordarsi:

1°) la preavanzazione da parte di un dipendente di un manifesto ingiurioso nei riguardi di superiori e di colleghi destinato ad essere affisso in occasione di uno sciopero, ancorché l'autore dello scritto ingiurioso rimanga estraneo al completamento ed all'affissione del manifesto medesimo (3);

2°) il comportamento di un impiegato che trasgredisca alle norme amministrative impartite dall'amministrazione in previsione di uno sciopero, intese a trattenere il premio di presenza e a ridurre lo stipendio ai dipendenti scioperanti, e che anzi anticipi i relativi pagamenti, onde porre l'amministrazione innanzi al fatto compiuto (4). Si è escluso, invece, che costituisca insubordinazione il rifiuto degli scioperanti di abbandonare il posto di lavoro e neppure il fatto che siasi reso necessario, per ottenere il loro allontanamento, far sgombrare lo stabilimento allo scopo di isolarli (5);

c) *i reati* connessi con l'abbandono di un servizio. Ben a ragione, quindi, è condannata per il reato di cui all'art. 432 C.P. (6) la guardia ferroviaria scioperante che, nell'abbandonare il servizio, lasci libere le sbarre del passaggio a livello aperte, anziché chiuse, determinando una situazione di fatto pericolosa per la sicurezza dei trasporti (7);

(1) v. nota 6, pag. 65.

(2) Cass. pen., 4 maggio 1950, in *Giur. it.*, 1950, II, 257; Cass. pen., 11 novembre 1952, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 207, 440; in *Giur. compl.*, *Cass. pen.*, III, 1952, 219, con nota di M. M., *In tema di violazione dell'art. 509*.

(3) Cons. Stato, 9 dicembre 1952, 1017, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 140, 295, in *Racc. compl. giur.*, *Cons. Stato.*, 1952, 1608.

(4) Cons. Stato, 28 settembre 1953, 503, in *Mass. dir. lav.*, 1954, 102, 222.

(5) Trib. Milano, 2 ottobre 1952, *loc. cit. sub.*, par. 143.

(6) C.P. ART. 432. — *Attentati alla sicurezza dei trasporti*. « Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni ».

(7) Cass. pen., 26 marzo 1952, *loc. cit.*, sub par. 144 lett. d). Si è anche deciso che risponde del reato di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 C.P.) il medico dell'I.N.A.M. il quale, in occasione e a causa di uno sciopero, rifiuta la sua opera sanitaria a persone assistite dall'Ente (Cass. pen., 29 maggio 1951, *loc. cit.*, sub par. 146 lett. a).

d) i reati di violenza privata, che consuma chi, in occasione di uno sciopero, costringa altri ad astenersi dal lavoro e concretano la violenza privata, sia le minacce e pressioni per indurre lavoratori dissenzienti a scioperare (1) (2) (3), sia il togliere, ad esempio, l'energia elettrica ai macchinari, dichiarando che occorre cessare il lavoro « o con le buone o con le cattive », risultando da ciò l'esistenza, così, dell'elemento materiale del delitto di violenza privata, come l'elemento soggettivo della coscienza e volontà di costringere, con atti di violenza e di minaccia, gli operai recalcitranti ad aderire allo sciopero (4) e sia la minaccia di un danno ingiusto, quale è la minaccia di uno sciopero, diretto non ad influire sulla potestà ed autonomia contrattuale del datore di lavoro per ottenere alcune cessioni o prestazioni a favore dei suoi dipendenti, bensì ad indurre il datore stesso a non far lavorare altri a lui legati

(1) Correi di tali violenze — e, pertanto, concorrono nel delitto di violenza privata come gli autori materiali di essa — sono, ovviamente, coloro che si associano a scioperanti per percuotere e minacciare liberi contadini nel luogo dove lavorano (App. Brescia, 29 marzo 1951, in *Corte Brescia*, 1951, II, 42, con nota di S. S.).

(2) Pret. Parma, 24 marzo 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 132; in *Dir. lav.*, 1950, 132; in *Dir. lav.*, 1950, II, 272, con nota di A. PAROLI, *Sui limiti di liceità dell'azione sindacale nei conflitti di lavoro*; Cass. pen., 6 giugno 1952, in *Giust. pen.*, 1952, II, 1011; App. Bari, 19 gennaio 1953, in *Corti Ba, Le, Pz*, 1953, 366; Cass. pen., 25 ottobre 1953, 1790, in *Giur. compl. Cass. pen.*, I, 1954, 184; cfr. anche *Giust. pen.*, 1954, II, 707.

(3) È da rilevare, però, che il semplice invito da parte di alcuni scioperanti ad alcuni lavoratori di sospendere il lavoro, di per sé non integra il reato di violenza privata, anche se nell'invito è adombrata la possibilità, o i destinatari della dichiarazione intravedono la possibilità, che vengano impiegati altri mezzi per indurre all'adesione i dissenzienti. Perché si realizzino gli estremi di cui all'art. 610 C.P. occorre che si rilevi con sicurezza l'esistenza degli estremi oggettivi della coazione personale esercitata sul lavoratore e della dichiarazione, esplicita od implicita ma chiara, di un danno che potrà anche essere arrecato. Non integra, perciò, gli estremi di tale reato un comportamento oggettivamente equivoco, da cui non emerga necessariamente la minaccia, anche se un dato soggetto abbia riportato tale impressione. E, pertanto, non è sufficiente che il giudice rilevi il comportamento soggettivo, in sé (Cass. pen., 24 aprile 1952, in *Mass. Riv. dir. lav.*, 1955, 67, 145). Per contro, le manifestazioni ostili con fischi, urla, gesti di disprezzo, contumelie, sputi e minaccia effettuate dagli operai che hanno attuato lo sciopero contro i loro colleghi che non vi hanno partecipato, integrano gli estremi del reato previsto nell'art. 660 C.P., costituendo molestia e disturbo per gli operai che allo sciopero non hanno aderito, cagionando agli stessi grave turbamento e timore (Trib. Chivari, in *Or. giur. lav.*, 1955, 390, 3).

Poiché coloro che aderiscono ad uno sciopero esercitano un diritto ai sensi dell'art. 40 Cost., in tema di ingiuria non può competere l'esimente della provocazione (art. 599, c. 2º, C.P.) a favore di chi abbia pronunciato parole offensive contro di essi (Cass. pen., 14 febbraio 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1950, II, 456, con nota di M. S.; in *Riv. pol.*, 1950, 510).

(4) Cass. pen., 18 giugno 1954, in *Mass. Riv. dir. lav.*, 1955, 194, 451.

da un rapporto giuridico diverso da quello intercedente con i suoi dipendenti medesimi (1);

e) i reati di danneggiamento. È aggravante speciale di danneggiamento, anzi, l'essere questo commesso da lavoratori in occasione di scioperi. E ciò perché il fondamento dell'aggravante in parola non va ricercato nella presunta maggior pericolosità dell'agente, ma nel fatto che lo sciopero determina in ogni caso un perturbamento nei rapporti della vita associata ed una maggiore difficoltà per la loro tutela (2).

f) i reati di arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali, di cui all'art. 508 C.P. (3), perché quest'articolo non è incompatibile con l'art. 40 Cost. (4) (5).

Questo reato di arbitraria invasione od occupazione di azienda non è escluso per la mancanza di danno all'azienda stessa, perché l'art. 508 C.P. (3)

(1) Trib. Cremona, 18 febbraio 1949, in *Giust. pen.*, 1950, II, 562; in *Corte Bs.*, 1949, II, 84, 109.

(2) App. Napoli, 15 maggio 1950, in *Foro pen.*, 1950, 524; App. Napoli, 16 maggio 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 52, con nota di M. SEVERINO, *Effetti indiretti del riconoscimento del diritto di sciopero*; Cass. pen., 24 febbraio 1951, 3, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 197, con la cit. nota di S. DE SIMONE, *Natura giuridica del c.d. diritto di sciopero*; in *Mass. giur. lav.*, 1951, 107; in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 250, con nota di M. S.; in *Giust. pen.*, 1951, II, 451; in *Giur. compl. cass. pen.*, I, 1951, 55, 17, con nota di M. D'ANIELLO, *Lo sciopero quale aggravante del danneggiamento*; App. Brescia, 29 marzo 1951, in *Corte Bs.*, 1951, II, 42, con la cit. nota di S.S.; Cass., pen., 17 gennaio 1955, in *Giust. pen.*, 1955, II, 403.

(3) C.P. ART. 508. — *Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio.* « Chiunque, col solo scopo d'impedire, o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi, o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire ottomila.

Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a lire quarantamila, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente (510-512)».

(4) v. nota 4, pag. 43.

(5) Trib. Firenze, 3 febbraio 1950, in *Dir. lav.*, 1951, II, 42; in *Mass. giur. lav.*, 1950, 203; App. Firenze, 16 maggio 1950, in *Dir. lav.*, 1951, II, 40; in *Mass. giur. lav.*, 1950, 201; Trib. Salerno, 27 marzo 1952, in *Giust. pen.*, 1952, I, 341, con nota di A. LUCIANI, *I limiti dell'esercizio del diritto di sciopero e il c.d. sciopero bianco*; in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 383; App. Milano, 7 luglio 1954, in *Giur. it.*, 1954, I, 2, 762, con nota redazionale.

non tutela il patrimonio, ma l'ordine del lavoro secondo l'ordinamento giuridico vigente (1).

Il normale lavoro, tuttavia, non è turbato o impedito e, quindi, mancando il fine specifico richiesto dalla precitata norma incriminatrice, non sono integrati gli estremi del reato, per il solo fatto, ad esempio, della chiusura dei cancelli di una fabbrica e della permanenza in essa degli operai durante l'effettuazione di uno sciopero (2).

Si configura, invece, il reato previsto dall'art. 508 C.P. (3) nel fatto dei lavoratori di una azienda industriale che, al fine di costringere il titolare a riassumere un lavoratore licenziato, occupino lo stabilimento impedendo lo svolgimento delle lavorazioni, l'introduzione della materia da lavorare, l'esportazione di quella lavorata, nonché la trattazione degli affari con i clienti (4).

Da quanto precede si evince, dunque, che l'elemento morale di questo reato è costituito dal fine particolare di ostacolare, in qualsiasi modo, l'ordinario andamento aziendale secondo le direttive e i criteri tecnici dell'imprenditore (5) (6).

Pertanto — l'occupazione richiedendo, ripetesì, l'immissione nel possesso dell'azienda col conseguente spossessamento dell'avente diritto — nel caso di

(1) Trib. Cremona, 23 dicembre 1948, in *Riv. dir. lav.*, 1949, II, 172; in *Mass. giur. lav.*, 1949, 10.

(2) Trib. Salerno, 27 marzo 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 383.

(3) v. nota 3, pag. 318.

(4) App. Firenze, 16 maggio 1950, loc. cit.

(5) La violazione della norma dell'art. 508 C.P. si ha anche per quanto ha attinenza al danno risentito dall'economia nazionale a cui la sanzione comminata dal detto articolo intende anche ovviare (Cass. pen., 18 ottobre 1952, in *Giur. compl. Cass. pen.*, III, 1952, 700).

Perché si abbia invasione occorre, invece, che chi invade sia estraneo all'azienda e che l'introduzione in essa abbia il carattere di arbitrarietà (Trib. Firenze, 29 settembre 1949, in *Giust. pen.*, 1950, II, 157).

Il disporre di macchine o apparecchi di un'azienda industriale al solo fine di turbare il normale svolgimento del lavoro costituisce il reato di cui all'art. 508, seconda parte C.P. (Trib. Milano, 24 novembre 1949, in *Mass. giur. lav.*, 1949, 254; in *Riv. dott. comm.*, 1949, 602).

Gli apparecchi di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica contenuti nelle apposite cabine rientrano nel concetto di apparecchi o strumenti destinati alla produzione industriale di cui all'art. 508 C.P. Commette, pertanto, il reato previsto da tale articolo, in concorso con quello previsto dall'art. 340 C.P. (interruzione di un servizio di pubblica necessità) colui che introdottosi abusivamente in una cabina di distribuzione di energia elettrica, manometta gli apparecchi ivi contenuti provocando una sospensione dell'energia. (App. Milano, 14 giugno 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 262).

(6) App. Brescia, 5 luglio 1949, in *Corte Bs.*, 1949, II, 93.

operai dipendenti da uno stabilimento industriale che questo occupino, senza impedire ad altri di lavorare e senza molestare nella loro attività gli organi direttivi e amministrativi dell'azienda, non ricorre l'ipotesi dell'art. 508 C.P. (1), né quella dell'art. 633 C.P. (2). Si tratta, invece, del d.c. *sciopero bianco* e, quindi, dell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (3).

Nell'occupazione abusiva di una azienda industriale da parte delle maestranze in sciopero, se non possono trovare applicazione le norme di cui agli artt. 508 (1) e 633 C.P. (2) perché non sia dimostrata l'esistenza del dolo specifico, si può, tuttavia, realizzare la fattispecie prevista dall'art. 634 C.P. (4) che reprime la turbativa violenta del possesso delle cose immobili altrui e richiede nell'agente la sussistenza del solo dolo generico, consistente nella coscienza delle cose immobili altrui (5).

È da rilevare, infine, che non può ritenersi coperto, dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro, il rischio affrontato dal lavoratore durante l'occupazione *invito domino* dello stabilimento da parte delle maestranze (6); e che, presupposto per il versamento all'I.N.P.S. dei contributi per gli assegni familiari e per le assicurazioni sociali, essendo la esistenza di un rapporto di lavoro in atto — (art. 1 R.D. 17 giugno 1937 n. 1048 (7), e art. 37 R.D.L. 4 ottobre 1935, 1327) (8), nei quali si speci-

(1) v. nota 3, pag. 318.

(2) C.P. ART. 633. — *Invasione di terreni o edifici*. « Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire ottomila a ottantamila.

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi ».

(3) Trib. Firenze, 29 settembre 1949, in *Giust. pen.*, 1950, II, 157; Trib. Salerno, 27 marzo 1952, *loc. cit.*

(4) C.P. ART. 634. — *Turbativa violenta del possesso di cose immobili*. « Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire ottomila a ventiquattromila.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone ».

(5) Trib. Firenze, 3 febbraio 1950, *loc. cit.*

(6) App. Firenze, 29 gennaio 1955, in *Or. giur. lav.*, 1955, 120, 3.

(7) v. nota 3, pag. 163.

(8) R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. — *Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale*. (Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251).

.....
ART. 37. — « La assicurazioni per l'invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni stabilite dal presente decreto, sono

fica doversi trattare di un « rapporto retributivo alle dipendenze di altri » — nessun obbligo ricorre, da parte dell'impresa di versare codesti contributi durante l'occupazione stessa (1).

Per il Trib. La Spezia (2) è, altresì, condizione indispensabile perché si abbia diritto alle prestazioni previdenziali previste nel R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (3), l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, laddove l'attività esplicata nell'ipotesi di lavoro autonomo da parte delle maestranze durante l'arbitraria occupazione della fabbrica *invito domino* è una attività illecita, che non può essere fonte di diritto alcuno.

149. — Effetti dello sciopero « legittimo ».

Lo sciopero — ove sia svolto senza trasmodare oltre i limiti della semplice astensione collettiva dal lavoro — è esercizio di un diritto; e quindi, non può costituire giusta causa di licenziamento in tronco (4).

In occasione, cioè, di una astensione collettiva dal lavoro, concertata tra lavoratori per la tutela di un loro interesse professionale, il rapporto di lavoro rimane non già interrotto (5), ma semplicemente sospeso,

obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni, e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia e per la tubercolosi, in base ai criteri stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

L'assicurazione per la maternità è obbligatoria per le donne che abbiano compiuto l'età di 15 anni e non superata quella di 50 anni, e che prestino lavoro retribuito alla dipendenza di altri, anche se occupate in laboratori scuola o lavoranti al proprio domicilio, salvo le esclusioni indicate nel presente decreto».

(1) Trib. La Spezia, 15 luglio 1953, in *Or. giur. lav.*, 1954, 202, 1.

(2) Trib. La Spezia, 20 gennaio 1954, *ib.*, 1954, 203, 2.

(3) v. nota 5, pag. 162.

(4) Pret. Parma, 24 marzo 1950, *loc. cit. sub. par.* 148 lett. d; Trib. Lodi 10 novembre 1950, in *Mon. trib.*, 1951, 27; in *Foro it.*, 1951, I, 841; Trib. Roma, 28 febbraio 1951, in *Dir. lav.*, 1951, II, 360; in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 199; Trib. Roma, 12 maggio 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 181; Cass., 4 marzo 1952, 584, *loc. cit. sub. par.* 143.

(5) Come esempi di licenziamento per giusta causa, in occasione di sciopero, si possano citare ancora — con esplicito rinvio a quanto già si è detto diffusamente in merito ai reati ed agli illeciti in genere che possono essere compiuti dai lavoratori che scioperino:

a) i fatti diretti ad ostacolare la libertà dell'imprenditore di organizzare la produzione, come l'opposizione all'assunzione di altri lavoratori durante lo sciopero o le minacce o violenze contro questi (Pret. Parma, 24 marzo 1950, *loc. ult. cit.*);

b) l'inaridirsi — in esito alle conseguenze dello sciopero — della sorgente stessa del lavoro, che è il naturale presupposto del rapporto in corso, purché tale stato di cose non

sia per la prestazione, sia per la corrispondente retribuzione (1). E ciò perché, nel contratto di lavoro, trova applicazione il principio generale stabilito dall'art. 1463 C.C. (2), in virtù del quale nei contratti a prestazioni corrispettive la parte impossibilitata a dare la propria prestazione non può pretendere la controprestazione.

Lo sciopero, quindi, determinando una sospensione del rapporto di lavoro per la volontà dei lavoratori, esclude per il datore di lavoro l'obbligo di corrispondere la retribuzione, a nulla rilevando in proposito che l'art. 40 Cost. (3) abbia riconosciuta la liceità dello sciopero, giacché questa liceità può avere il solo effetto di escludere l'applicabilità delle già vigenti disposizioni della legge penale (4).

È, invece, legittimo il licenziamento in tronco degli operai i quali compiano atti di intimidazione nei confronti delle maestranze che non partecipano allo sciopero (5).

Per i dipendenti che non partecipino all'astensione dal lavoro, l'imprenditore può subordinare la corresponsione della retribuzione all'adempimento, da parte dei dipendenti stessi, di prestazioni anche solo simboliche, come l'apposizione di una semplice firma di presenza presso la sede

possa, comunque, imputarsi al datore di lavoro (fattispecie dello sciopero di bovini addetti alla custodia di un certo numero di animali, che in tutto o in parte periscono o vengono venduti o ceduti ai mezzadri, per non avere il proprietario potuto provvedere altrimenti. (Trib. Modena, 20 settembre 1951, in *Or. giur. lav.*, 1953, 562, 2).

(1) Così anche Cass., 31 maggio 1952, 1586, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 391, con nota redazionale in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 4, 7; in *Dir. lav.*, 1952, II, 415 e altre sette sentenze in pari data da n. 1587 a n. 1593, *ivi*, 1592, 125; in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 296 (ma n. 1583) con nota redazionale; in *Giur. it.*, 1952, I, 1, 627 con nota di A. G.; in *Dir. e giur.*, 1953, 33, con nota di F. PAGANO, *Lo sciopero e il rapporto di lavoro*; Cass. 7 giugno 1952, 1628, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 393, con nota redazionale; e in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 6, 10.

(2) C.C. ART. 1463. — *Impossibilità totale*. « Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito ».

(3) v. nota 4, pag. 43.

(4) Pret. Roma, 26 marzo 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 71; Coll. arb., Firenze 9 novembre 1951, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 523; in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 350, con nota di A. TORRENTE, *Sciopero gratifica e tredicesima mensilità*; in *Giur. it.*, 1952, I, 2, 413, con nota di G. ARDAU, *Il rapporto di lavoro in stato di quiescenza per sciopero è interrotto o sospeso*; in *Foro pad.*, 1952, I, 355, con nota di R. PAPESCHI, *La natura giuridica delle gratificazioni contrattuali*; App. Venezia, 26 novembre 1951, in *Or. giur. lav.*, 1953, 243, 1; Pret. Piombino, 14 dicembre 1951, in *Dir. lav.*, 1952, II, 215; Cass., 31 maggio 1952, 1586, *loc. cit.*; App. Milano 24 giugno 1954, in *Or. giur. lav.*, 1955, 204, 4.

(5) Trib. Genova, 10 giugno 1957, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 185.

provisoria - si configura qui la ipotesi che la direzione dell'impresa abbia dovuto abbandonare lo stabilimento a seguito dell'occupazione da parte delle maestranze - prestazioni che comprovino la fedele volontà dei dipendenti medesimi di continuare a collaborare con la direzione.

E nel fatto della astensione dal firmare il registro di presenza, si deve ravvisare, non già una semplice infrazione disciplinare, bensì una vera e propria violazione contrattuale, con la conseguenza che, in mancanza di adempimento della prestazione richiesta, l'imprenditore ha diritto di rifiutare la sua prestazione, in considerazione del carattere sinallagmatico del contratto di lavoro (1).

Il principio di cui all'art. 1463 C.C. (2) vale anche per il rapporto di pubblico impiego; e, però, l'obbligo di corrispondere lo stipendio è in funzione non della mera esistenza del rapporto, ma della prestazione di lavoro di chi si è posto a servizio della pubblica amministrazione. Il provvedimento, quindi, con il quale la amministrazione stessa priva i propri dipendenti della retribuzione durante il periodo di astensione collettiva dal lavoro non ha carattere disciplinare, anche se accompagnato da espressa deplorazione del comportamento tenuto dai lavoratori, purché la detrazione operata non superi il limite della retribuzione oraria raggiunta alla giornata lavorativa di 6 ore e al numero medio di 25 giornate lavorative al mese (3).

Ulteriori conseguenze dell'applicazione del principio fissato dall'art. 1463 C.C. (2) sono queste:

a) il diritto alle ferie, in quanto dettato da ragioni di difesa della integrità fisica del lavoratore, deve andare commisurato alla effettiva atti-

(1) App. Genova, 11 gennaio 1954, in *Or. giur. lav.*, 1954, 89, 1.

Nell'ipotesi di occupazione degli stabilimenti dell'impresa avvenuta dopo il ritiro della direzione a seguito di ripetuti disordini e fatti di grave indisciplina da parte di gruppi di dipendenti, ove non risulti che non vi sia stato alcun divieto esplicito di continuare la lavorazione, deve ritenersi che l'interruzione della normale esplicazione del rapporto di lavoro sia conseguenza dell'allontanamento della direzione. La sospensione della normale attività lavorativa negli stabilimenti segue, dunque, a fatto volontario della datrice di lavoro che si rende, pertanto, contrattualmente inadempiente e non può esimersi dall'obbligo di retribuire (Trib. Milano, 21 settembre 1953, in *Or. giur. lav.*, 1953, 566, 6; *Contra*: App. Genova, 11 gennaio 1954, loc. ult. cit.).

(2) v. nota 2, pag. 322.

(3) Cons. Stato, 8 maggio 1951, 2, loc. cit. sub. 144; Cons. Stato, 23 maggio 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 116; in *Dir. lav.*, 1953, II, 235; Cons. Stato, 9 dicembre 1952, 1018, in *Racc. compl. giur.*, *Cons. Stato*, 1952, 1608; Cons. Stato, 26 novembre 1954, 797, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 499; in *Dir. lav.*, 1955, II, 120; in *Foro it.*, 1955, III, 67; in *Cons. Stato*, 1954, 1122.

vità svolta dallo stesso e non alla continuità del vincolo di dipendenza; non può essere computato; perciò, nella determinazione del diritto alle ferie il periodo di sciopero del prestatore di lavoro (1);

b) non costituisce reato la mancata corresponsione della retribuzione per giorni festivi, quando essi siano compresi in un periodo in cui i prestatori di lavoro hanno scioperato (2), e del pari il compenso per festività infrasettimanali non è dovuto quando tali festività cadono in periodo di sciopero. Il suddetto compenso, infatti, sia esso da qualificare indennità o retribuzione, è attribuito unicamente quando l'assenza dal servizio sia considerata come effetto immediato della festività (3);

c) dato il carattere retributivo della tredicesima mensilità, essa non va corrisposta, per i ratei relativi al periodo di sciopero o di occupazione dell'azienda (4);

d) il datore di opera agricola non è legittimato, in caso di sciopero, a trattenere ai suoi dipendenti, oltre al salario corrispondente alle giornate di sciopero, anche i relativi contributi agricoli unificati nell'ammontare di una parte della somma erogata per l'assicurazione dei medesimi in occasione del pagamento dei successivi salari. E ciò perché, dato il vigente sistema di imposizione, i contributi agricoli unificati, lungi dal rappresentare la risultante di un computo avente per oggetto l'effettivo reddito del lavoro nel senso di una commisurazione alla singola giornata lavorativa, si atteggiano ad onere, se si vuole, di natura tributaria, rapportati, comunque, in misura fissa e non flessibile alla quantità di lavoro, determinata in via di presunzione e con potere discrezionale dall'ente impositore per ogni singola azienda e per la durata dell'anno agrario (5).

(1) Pret. Roma, 26 marzo 1950, *loc. cit.*; Pret. Genova, 29 luglio 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 386, 2.

(2) Pret. Brescia, 28 novembre 1948, in *Dir. lav.*, 1949, II, 274 con nota di I. SCOTTO, *Pagamento delle festività comprese in periodo di sciopero*; in *Mass. giur. lav.*, 1949, 17.

(3) Coll. arb., Firenze 9 novembre 1951, *loc. cit.*

(4) Pret. Roma, 26 marzo 1950, *loc. cit.*; App. Venezia 26 novembre 1951, *loc. cit.*; Pret. Piombino 14 dicembre 1951, *loc. cit.*; Pret. Genova 29 luglio 1952, *loc. cit.*; Pret. Cairo Montenotte, 8 febbraio 1953, in *Or. giur. lav.*, 1953, 7; App. Milano 24 giugno 1954, *ib.* 1955, 204; App. Genova 17 gennaio 1955, *ib.* 1955, 119, 1; *Contra*: Coll. arb. Firenze, 9 novembre 1951, *loc. cit.*

(5) Cass., 27 aprile 1953, 1155 in *Riv. Dir. lav.* II, 163, con nota redazionale; in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 279, con nota di richiami.

150. - Responsabilità contrattuale degli scioperanti e responsabilità dell'imprenditore nei confronti di terzi.

La responsabilità contrattuale degli scioperanti per il danno derivante direttamente dalla astensione dal lavoro è stata esclusa dal Trib. Milano (1), secondo il quale, precisamente, l'entità del danno cagionato con l'astensione dal lavoro degli scioperanti e con la forzata conseguente astensione di altri operai, tutt'altro che solidali nello sciopero, non indice sulla legittimità dello sciopero, poiché è proprio con il mezzo della mancata produzione causata dall'astensione dal lavoro che gli scioperanti cercano di influire sulle decisioni dell'imprenditore al fine di tutelare i propri diritti.

Per quanto attiene, invece, alla responsabilità dell'imprenditore nei confronti di terzi, per gli scioperi dei suoi dipendenti, non può affermarsi, in via assoluta, che lo sciopero costituisca, per l'imprenditore inadempiente, il caso di forza maggiore previsto dalla legge come causa di esclusione di responsabilità; dovendosi, invece, distinguere, secondo che lo sciopero tragga origine da vertenze tra imprenditore e maestranze, ovvero da motivi politici o, comunque, da cause estranee al rapporto di lavoro, che l'imprenditore non avrebbe potuto rimuovere.

A maggior ragione, deve escludersi che l'imprenditore, il quale allo sciopero abbia reagito con la serrata, possa invocare la sospensione del lavoro a giustificazione del proprio inadempimento (2).

Si è deciso, però, che lo sciopero dei braccianti, a cagione del quale sia stata ritardata la trebbiatura - e, quindi, la consegna del grano venduto - non vale a configurare una responsabilità del venditore per *culpa in eligendo* nella scelta degli addetti alla trebbiatura stessa, in quanto detto sciopero costituisce un evento sopravvenuto e non prevedibile (3).

Il giudice di merito, comunque, non può attribuire a colpe neppure lievi, di una società, il non aver essa evitato o fatto cessare lo sciopero dei suoi dipendenti - che, in tal modo non potrebbe più costituire forza maggiore - senza previamente stabilire se la resistenza della società ai suoi dipendenti fosse giustificata (4).

(1) Trib. Milano 7 maggio 1952, *cit.*, loc. sub. par. 144 lett. c); *Contra*: Pret. Napoli, 30 gennaio 1950, in *Dir. e giur.*, 1950, 339, con note di F. SANTORO-PASSARELLI, *L'irrisarcibilità dei danni dipendenti da sciopero legittimo*, e di F. AULETTA, *Sul diritto di sciopero*.

(2) App. Palermo, 5 ottobre 1951, in *Giur. sic.*, 1952, II, 6.

(3) Cass., 27 maggio 1955, 1642, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1955, 253, 833.

(4) Cass., 18 dicembre 1952, 3236, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 80, 169; in *Foro it.*, 1953, I, 500.

Contra, in quanto ha ritenuto superflua ogni indagine circa i motivi dell'astensione collettiva dal lavoro: Conc. Milano 4 agosto 1951, in *Giur. it.*, 1951, I, 2, 830.

La sospensione del servizio da parte di una società ferroviaria — ad esempio sospensione determinata dallo sciopero attuato dalle maestranze a causa del mancato accoglimento di *ingiustificate* pretese di miglioramento — deve essere considerata come caso di forza maggiore; e, pertanto, non è legittima l'assunzione diretta dall'esercizio da parte del comune concedente (1).

Mentre l'aver posto in essere tutto il possibile per evitare il danno e l'avvenuta circolazione contro la sua volontà, costituiscono le due uniche esimenti della responsabilità dell'azienda tramviaria municipale per i danni cagionati dalla circolazione delle proprie vetture ad opera di personale estraneo all'azienda in occasione di uno sciopero di natura politica (2).

151. — Lo sciopero e l'amministrazione della giustizia.

Lo sciopero può avere riflessi anche sulla amministrazione della giustizia.

La sospensione del termine per appellare, infatti, ha luogo *ope necessitatis* nel caso di mancato funzionamento degli organi dell'amministrazione giudiziaria (come, ad esempio, nel caso di uno sciopero degli ufficiali giudiziari) (3).

(1) Cass., 18 dicembre 1952, 3236, in *Foro it.*, 1953, I, 500. Cfr. anche Cass., 6 ottobre 1954, in *Or. giur. lav.*, 1955, 390, 4.

(2) Trib. Milano, 21 ottobre 1946, in *Foro pad.*, 1947, I, 205.

(3) App. Milano, 22 novembre 1948, in *Riv. dir. comm.*, 1949, II, 114. Si veda anche App. Napoli, 19 dicembre 1952, in *Dir. giur.*, 1953, 144.

CAPITOLO XX.

SERRATA (*)

Sommario: 152. — *Nozione ed ammissibilità.* 153. — *L'elaborazione giurisprudenziale in materia.*

152. — Nozione ed ammissibilità.

L'art. 502 C.P. (1) prevede come delitto la serrata per fini contrattuali. Questo delitto si commette col sospendere o far sospendere, in tutto o in parte, il lavoro degli stabilimenti, aziende o uffici, per imporre ai dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o per opporsi alle modificazioni dei patti, o per ottenere o impedire una diversa applicazione degli usi vigenti e dei patti stessi.

L'elemento soggettivo del delitto consiste, poi, nella coscienza e nella volontà del datore di lavoro di sospendere l'attività in tutto o in parte nei suoi stabilimenti, aziende o uffici.

Ciò posto, sorge il problema se, poggiando l'ordinamento attuale su principi di libertà economica — in antitesi con quelli dell'ordinamento corporativo — la serrata abbia cessato di essere un delitto.

La nuova Cost., che pur riconosce (art. 40) (2) il diritto di sciopero, non fa alcun riferimento alla serrata. Alcune magistrature di merito, attesa la natura della serrata — che si considera identica a quella dello sciopero, cioè, un mezzo di lotta sindacale — hanno ritenuto che il riconoscimento dello sciopero implichi necessariamente il riconoscimento della serrata, vale a dire che l'incriminazione della serrata, contenuta nel precitato art. 502 C.P. (1), debba ritenersi ormai implicitamente abrogato in base all'art. 15 delle preleggi C.C. (3) (4).

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del prof. VINCENZO CARULLO.

(1) v. nota 1, pag. 301.

(2) v. nota 4, pag. 43.

(3) C.C. (Preleggi) ART. 15. — *Abrogazione delle leggi.* «Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa dal legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già raccolta dalla legge anteriore».

(4) Così Pret. Desio, 30 aprile 1956, in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 521; Pret. Torino, 6 marzo 1950, in *Dir. lav.*, 1951, II, 47; in *Mass. giur. lav.*, 1950, 206 (ma 28 gennaio); in *Giust.*

Questo orientamento giurisprudenziale è condiviso dalla Cass. (1) la quale ha deciso che la serrata non è più perseguibile penalmente, dovendosi ritenere abrogato l'art. 502 C.P. (2) come conseguenza dell'abrogazione del sistema corporativo fascista che ne costituiva il logico presupposto e per la sua incompatibilità con il sistema economico politico attuale (3). Ha, altresì, osservato la Cass., che tale fatto non costituisce, di per sé, una ragione di esonero, al pari dello sciopero, della responsabilità contrattuale, poiché la Cost. - che all'art. 40 (4), riconosce lo sciopero come diritto - non fa altrettanto per la serrata, per la quale, come si evince dai lavori preparatori, fra le due opposte tendenze, prevalse quella di lasciare impregiudicata, al legislatore ordinario, la risoluzione della questione.

Allo stato della nostra legislazione, perciò, sempre a giudizio della Cass., mancando una norma che riconosca il diritto alla serrata al pari di quello allo sciopero, ed essendo la correlazione fra i due fenomeni esatta soltanto dal punto di vista economico e non anche giuridico, - per cui dal riconoscimento dell'un diritto non deriva quello dell'altro - ne consegue che non è invocabile dall'imprenditore la serrata da lui stesso effettuata, come una ragione generica di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti verso terzi; e ciò almeno fino a tanto che un simile diritto non gli sia esplicitamente riconosciuto dalla legge.

153. - Elaborazione giurisprudenziale in materia.

Ciò non esclude che, in casi specificatamente considerati, possa anche la serrata ricevere giustificazioni che incidano nelle obbligazioni assunte

pen., 1951, II, 177; in *Foro it.*, 1950, I, 1462, con nota di M. SCORZA, *L'istituto della serrata nella vigente legislazione*; in *Mon. trib.*, 1950, 119, con nota di A. MONTEL, *Il diritto di serrata*; Trib. Napoli, 24 luglio 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1950, II, 391, con nota di M. SEVERINO, *È abrogata l'incriminazione della serrata?*; in *Mass. giur. lav.*, 1950, 154, con nota di A. SANTORO, *Sciopero e serrata nell'attuale momento legislativo*; in *Dir. lav.*, 1950, II, 275, con nota di A. PAROLI, e 1951, II, 47 con nota di M. SCORZA, *In tema di reati contro l'ordine del lavoro*; in *Dir. e giur.*, 1950, 447, con nota di D. DE LUCA TAMAJO, *Appunti in tema di serrata*; in *Giur. it.*, 1950, II, 353, con nota di G. CONSO, *Sull'illiceità della serrata*; Trib. Modena, 20 settembre 1951, in *Or. giur. lav.* 1953, 562; Trib. Lucca, 13 agosto 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 113; Pret. Parma, 5 novembre 1954, *ivi*, 1954, 257.

(1) Cass., 18 giugno 1953, 1841, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 203; in *Giust. civ.* 1953, 2065 e in *Foro it.*, 1954, I, 34.

(2) v. nota 1, pag. 301.

(3) v. nota 3, pag. 327.

(4) v. nota 4, pag. 43.

dall'imprenditore, operando come motivo di esonero da responsabilità per la sua inadempienza verso i terzi, per esclusione della colpa nell'inadempimento.

Di avviso nettamente contrario all'indirizzo fin qui segnalato sono stati il Pret. Monza (1); il Pret. Ottaviano (2) e il Trib. Salerno (3) per i quali l'art. 502 C.P. (4) è tuttora vigente limitatamente alla incriminazione della serrata, il cui carattere delittuoso permane:

a) perché non incompatibile né con i nuovi principî che informano la disciplina e la tutela dei rapporti di lavoro, né con specifiche norme della Cost. o di altre leggi speciali;

b) perché, in particolare, se i datori di lavoro potessero impunemente servirsi dell'arma della serrata, verrebbe frustrata proprio quella uguaglianza cui si appellano i fautori della abrogazione tacita.

Infatti, lo sciopero è riconosciuto come un diritto, ma entro certi limiti; della serrata, invece, la Cost. non fa alcun cenno ed allora bisognerebbe ritenere che essa fosse lecita in ogni caso, senza limiti.

Da rilevare, infine, la sent. Trib. Verbania (5), la quale — pur senza prendere posizione circa l'abrogazione o meno degli artt. 502 (4) e 503 (6) C.P. — ha escluso che ricorrono gli estremi del reato della serrata per difetto di dolo specifico nella sospensione del lavoro, disposto, in previsione di uno sciopero delle maestranze, con l'esclusivo fine di evitare difficoltà alla conservazione degli impianti ed alla organizzazione produttiva, secondo l'insindacabile criterio dell'imprenditore, il solo cui spetti la valutazione degli elementi idonei all'esercizio dell'impresa.

Deve, infine, ricordarsi una recentissima sentenza della Corte costituzionale (7), la quale, premesso che secondo il combinato disposto

(1) Pret. Monza, 19 gennaio 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 61 e in *Foro it.*, 1954, II, 223.

(2) Pret. Ottaviano, 25 gennaio 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 213.

(3) Trib. Salerno, 27 giugno 1951, *ivi*, 1951, II, 323.

(4) v. nota I, pag. 301.

(5) Trib. Verbania, 3 agosto 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 257.

(6) C.P. ART. 503. — *Serrata e sciopero per fini non contrattuali*. « Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire ottantamila, se si tratta di un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire ottomila, se si tratta di lavoratori ».

(7) Corte Cost., 2 luglio 1958, 47.

degli artt. 502, 1° c. (1), 504, (2), e 506 (3), C.P. gli esercenti di aziende commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro « con lo scopo di costringere l'autorità a dare un provvedimento », incorrono nel delitto di serrata, ha rilevato che la disposizione dell'art. 506 C.P. (3) non è in contrasto con la norma dell'art. 40 Cost. (4), la quale parla soltanto del « diritto di sciopero », mentre lo stesso art. 506 (3) esclude ogni rapporto di lavoro. E se anche dalla disposizione dell'art. 40 (4) si volesse argomentare sulla liceità della serrata fatta al fine di risolvere con essa contrasti relativi a rapporto di lavoro, siffatta argomentazione non potrebbe mai essere utilizzata a proposito dell'art. 506 C.P. (3).

Tale disposizione, richiamando l'art. 504 C.P. (2), prevede, tra l'altro — la serrata fatta da esercenti di piccole aziende commerciali allo scopo di costringere l'autorità a dare un provvedimento — senza nessuna relazione con la norma dell'art. 40 Cost. (4).

Infine, circa il preteso contrasto dell'art. 506 C.P. (3), con la norma dell'art. 41 Cost. (5) è da rilevare che il 1° c. di detto art. pone limiti alla iniziativa economica privata nel senso che l'autorità può predisporre misure protettive del benessere sociale e contemporaneamente restrittive della privata iniziativa. E l'esercizio di tale potere da parte dell'autorità (6) (7) non consente coazione.

(1) v. nota 1, pag. 301.

(2) C.P. ART. 504. — *Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero.* « Quando alcuno dei fatti preveduti dall'art. 502 è commesso con lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni ».

(3) C.P. ART. 506. — *Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci.* « Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà (510-512) ».

(4) v. nota 4, pag. 43.

(5) Cost. ART. 41. — « L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ».

(6) R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174. — *Disciplina del commercio di vendita al pubblico.* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1926, 299).

.....

ART. 4. — « È data facoltà ai Comuni di fissare, previ accordi con i Consigli provinciali dell'economia e con le organizzazioni sindacali interessate, i prezzi di vendita al minuto dei principali generi alimentari.

È fatto obbligo ai rivenditori di tenere esposti o nelle vetrine o all'ingresso dei negozi, in modo che tutti possano vederli e leggerli, appositi cartellini portanti i prezzi di rivendita al minuto delle singole merci».

(7) *D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896. — Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi.* (Gazz. Uff. 22 settembre 1947, n. 217; v. avv. rett. Gazz. Uff. 23 ottobre 1947, n. 244).

.....

ART. 18. — « La Commissione e il Comitato istituiti rispettivamente con gli artt. 5 e 7 del D.L. 28 maggio 1945, n. 370, continuano ad esercitare le funzioni a ciascuno attribuite relativamente agli atti ed ai contratti indicati nell'art. 3 del citato decreto.

I prezzi fissati dalle leggi e dalle competenti autorità anteriormente all'entrata in vigore del presente D. possono essere variati, soltanto con la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi o dei Comitati provinciali, secondo le rispettive competenze.

Rimane in vigore il potere di requisizione spettante in base alle leggi vigenti al Ministro per l'industria e il commercio, al Ministro per l'agricoltura e foreste e all'Alto Commissario per l'alimentazione, per garantire l'approvvigionamento di materie prime, di prodotti industriali, agricoli e alimentari, e rimane altresì in vigore ogni altra disposizione in materia di prezzi che sia compatibile con la osservanza del presente decreto».

PARTE QUARTA

RAPPORTI PARTICOLARI DI LAVORO

CAPITOLO XXI.

APPRENDISTATO (*)

Sommario:

- SEZ. I. — Nozione. — 154. — *Fonti. 155. — Definizione. 156. — Finalità.*
SEZ. II. — Retribuzione. — 157. — *Natura onerosa del rapporto. 158. —*
Divieto di determinate forme di retribuzione. 159. — Determinazione da
parte del giudice.
SEZ. III. — Durata. — 160. — *Periodo massimo di apprendistato. 161. —*
Cessazione di tale qualifica prima della scadenza a periodo.
SEZ. IV. — Previdenza. — 162. — *Adempimenti previdenziali e assistenziali*
per gli apprendisti.

SEZIONE I. — NOZIONE.

154. — Fonti.

Il rapporto di apprendistato è regolato:

a) dagli artt. 2130 (1), 2131 (2), 2132 (3), 2133 (4) C.C. e indirettamente anche dall'art. 2134 C.C. (5) — che rinvia alle norme dettate per il lavoro subordinato in quanto compatibili con la specialità del rapporto e non derogate da leggi speciali o da norme corporative (6).

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura dell'avv. Domenico DE LUCA TAMAJO.

(1) C.C. ART. 2130. — *Durata del tirocinio.* « Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi ».

(2) C.C. ART. 2131. — *Retribuzione.* « La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo ».

(3) C.C. ART. 2132. — *Istruzione professionale.* « L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio ».

(4) C.C. ART. 2133. — *Attestato di tirocinio.* « Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto ».

(5) C.C. ART. 2134. — *Norme applicabili al tirocinio.* « Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative ».

(6) Pret Genova, 13 novembre 1953, *Or. giur. lav.*, 1953, 310.

b) dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25 (1), che ha sostituito il R.D. 21 settembre 1938, n. 1906 (2);

c) dagli usi e dai contratti collettivi, cui rinvia l'art. 11, lett. c) dell'indicata L. del 1955 (1).

Recentemente è sorta questione sulla costituzionalità di tale norma. In particolare si è ritenuto (3) che essa potesse essere in contrasto con l'art. 39 Cost. (4), in virtù del quale i c.c. post-corporativi finora stipulati non hanno efficacia obbligatoria *erga omnes*.

La Corte Costituzionale (5), premessa la carenza di attuazione dell'articolo 39 Cost. (4), ha negato la illegittimità costituzionale del detto art. 11, lett. c) (1). Essa ha affermato che la detta norma, nell'enunciare l'obbligo di osservare la disciplina collettiva del lavoro, contiene un riferimento generico ai c.c. senza alcuna specificazione e, quindi, anche a quelli corporativi.

155. — Definizione.

Il Codice Civile non formula una definizione del contratto di apprendistato. Esso usa indifferentemente i termini di tirocinio e di apprendistato e ne presuppone la struttura e la fisionomia, limitandosi a dare di tale istituto una disciplina complementare e sussidiaria a quella delle leggi speciali. A queste ultime, infatti, rimane affidata la definizione stessa e la maggior parte della sua dettagliata regolamentazione.

Attualmente la definizione è contenuta nell'art. 2, L. 19 gennaio 1955, n. 25, (6) sulla disciplina dell'apprendistato. Secondo tale norma è

(1) v. nota 3, pag. 102.

(2) R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906. — *Disciplina dell'apprendistato*. (Gazz. Uff. del 27 dicembre 1938 n. 295).

(3) Pret. Acireale, 28 marzo 1956.

(4) v. nota 2, pag. 41.

(5) Cort. Cost., 26 gennaio 1957, 10, in *Dir. lav.* 1957 II, 102, con nota di MIGLIORANZI. In tal senso, precedentemente, vedasi: App. Cagliari, 24 gennaio 1955, in *Riv. giur. lav. e prev. soc.*, 1955, II, 226; Pret. Roma, 15 novembre 1956, *ib.*, 1957, II, 158; Cons. Stato, 3 maggio 1956, in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 285; *Contra*: App. Napoli, 3 gennaio 1956, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1956, 891.

(6) L. 19 gennaio 1955, n. 25. — *Disciplina dell'apprendistato*. (Gazz. Uff. 14 febbraio 1955, n. 36).

.....
 ART. 2. — «L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima».

rapporto di apprendistato quello, in forza del quale, l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire nella sua impresa all'apprendista assunto alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

Dalle disposizioni del Codice Civile e da quelle di leggi speciali (1) (2) risulta con evidenza che il sinallagma delle prestazioni corrispettive nel contratto di tirocinio è dato da lavoro imperfetto dell'apprendista in cambio di retribuzione e insegnamento, mentre nella comune prestazione di lavoro subordinato esso viene a stabilirsi tra prestazione e retribuzione.

L'imprenditore può essere obbligato ad assumere un certo numero di apprendisti in relazione alle dimensioni della sua impresa e sempre attraverso gli uffici di collocamento (3).

Tale richiesta che può essere nominativa ha carattere obbligatorio e l'assunzione in forma diversa costituisce reato (4).

L'ampiezza della formula usata nell'attuale definizione vale a ridurre un numero di casi controversi relativi alla esistenza o meno del rapporto di apprendistato. In passato la giurisprudenza ha, ad esempio, esaminata la natura di apprendista o meno del mozzo di nave (5).

Inoltre, dall'indicata definizione si è tratta la conseguenza che se l'attività alla quale il lavoratore è addetto non esige particolari cognizioni tecniche o professionali, non potrà aversi apprendistato (6).

D'altra parte, sono esonerati dal periodo di apprendistato quei lavoratori i quali abbiano già acquistato le cognizioni necessarie in scuole professionali (7).

(1) v. nota 2, pag. 336.

(2) v. nota 3, pag. 102.

(3) *L. 19 gennaio 1955, n. 25. — Disciplina dell'apprendistato.* (Gazz. Uff. 14 febbraio 1955, n. 36).

.....

ART. 3. — « Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.

È ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e nella misura del 25% degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci ».

(4) Cass. Pen., 16 ottobre 1951, in *Giur. compl. Cass. pen.*, 1951, 3, 360.

(5) Cass. civ., 7 luglio 1947, 1076, in *Foro it.*, 1947, I, 318, con nota di GAETA, *È apprendista il mozzo di una nave mercantile?*

(6) App. Venezia, 4 maggio 1955, in *Giust. civ., Mass. app.*, 1955, 76.

(7) App. Venezia, 29 novembre 1954, in *Or. giur. lav.*, 1955, 309.

A proposito dell'attività di indossatrice, il Pret. Genova, ad esempio, ha ritenuto che essa può comportare un periodo di tirocinio (1). Infatti, per essere ammessi alla categoria delle indossatrici è necessario perfezionare le proprie doti naturali e apprendere determinate cognizioni.

Infine, a proposito dei limiti concettuali dell'apprendistato, l'App. Torino ha escluso un qualsiasi obbligo di assunzione e di retribuzione da parte dell'imprenditore nei confronti di una cantante della quale aveva curato a proprie spese il perfezionamento e dalla quale non aveva ricevuto prestazione alcuna, sia pure imperfetta (2).

156. - Finalità.

La Cass. anche recentemente, ha messo in evidenza le finalità dell'istituto di apprendistato; così è stato affermato (3) che deve essere considerato apprendista colui che partecipa sotto l'altrui direzione e istruzione alla esecuzione di un lavoro con lo scopo principale di addestrarsi per acquisire una istruzione professionale (4). La stessa decisione afferma l'essenzialità dell'obbligo dell'imprenditore di consentire la frequenza dei corsi e la presentazione ai relativi esami. Obbligo che in caso di violazione crea giusta causa di risoluzione ad iniziativa dell'apprendista. Al detto obbligo si aggiunge quello di destinazione dell'apprendista solo a lavori attinenti alla specialità professionale cui si riferisce il tirocinio (5).

Entrambe tali decisioni pongono in evidenza che l'obbligo di frequenza ai corsi ha lo scopo:

- a) di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisto della piena capacità professionale;
- b) di destinarlo a lavoro qualificato;
- c) di far ottenere la richiesta abilità di lavoro attraverso la graduale applicazione ad essa ai fini della maggiore aderenza della qualifica alle mansioni (6).

(1) Pret. Genova, 13 novembre 1953, in *Or. giur. lav.*, 1953, 310.

(2) App. Torino, 14 luglio 1954, in *Foro pad.*, 1954, II, 55.

(3) Cass. civ., 14 luglio 1955, 2235, in *Giust. civ.*, 1955, I, 1414.

(4) Cfr. Trib. Roma, 20 novembre 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 502; App. Napoli, 19 aprile 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 124; App. Milano 9 novembre 1955, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1955, 140; App. L'Aquila, 5 maggio 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 24.

(5) Cass. civ., 19 luglio 1945, 575, in *Rep. Foro It.*, 1945, 912; e 19 gennaio 1948, 53 in *Dir. lav.*, 1948, II, 231.

(6) Conf.. Trib. Roma, 20 dicembre 1954, in *Or. giur. lav.*, 1955, 303.

La giurisprudenza (1) ha ritenuto in passato che il datore di lavoro il quale intende assumere un dipendente come apprendista deve rilasciargli all'atto dell'assunzione il certificato attestante tale qualifica.

SEZIONE II. — RETRIBUZIONE.

157. — Natura onerosa del rapporto.

Al contratto di tirocinio è stata riconosciuta natura essenzialmente onerosa.

Già l'art. 8 del R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906 (2) poneva tra gli obblighi del datore di lavoro anche quello di retribuire. L'art. 2131 C.C. (3) indirettamente presuppone la retribuzione laddove ne vieta soltanto alcune forme. Infine il vigente art. 11, lett. c) della L. 19 gennaio 1955, 25 (4), tra gli obblighi del datore di lavoro, prevede espressamente quello di retribuire l'apprendista, ed aggiunge che ciò deve avvenire in base agli accordi contrattuali (5).

La preoccupazione che prestazioni lavorative di apprendisti sfuggissero all'opera della controprestazione retributiva ha spinto talvolta la giurisprudenza a soluzioni estreme. Così, ad esempio, l'App. Perugia (6)

(1) App. Roma, 7 febbraio 1951, in *Ass. soc.*, 1951, 6, 20.

(2) R. D. L. 21 settembre 1938, n. 1906. — *Disciplina dell'apprendistato*. (Gazz. Uff. n. 295 del 27 dicembre 1938).

.....
ART. 8. — « Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di curare, e di far curare dai suoi dipendenti, l'addestramento pratico dell'apprendista;

b) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è oggetto dell'apprendistato;

c) di retribuire le prestazioni dell'apprendista;

d) di accordare all'apprendista senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti corsi per la formazione professionale dei lavoratori, ai sensi dell'art. 21 del R.D.L. 21 giugno 1938, n. 1380 sui corsi predetti.

In deroga alla norma cui alla lettera c) le aziende artigiane possono tenere apprendisti che prestino gratuitamente la loro opera per un periodo non superiore ai sei mesi dalla loro assunzione, quando sia necessaria per il loro addestramento professionale una particolare capacità tecnica ».

(3) v. nota 2, pag. 335.

(4) v. nota 3, pag. 102.

(5) Tale obbligo è stato riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza. Cfr. Cass., 27 ottobre 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 501; App. Torino, 28 ottobre 1954, *ibidem*, 1954, 5, 502; v. anche App. Cagliari, 24 gennaio 1955, *ibidem*, 1955, II, 226; App. Torino 25 gennaio 1956, in *Or. giur. lav.*, 1956, 32; App. Torino, 20 aprile 1956, in *Foro pad.*, 1956, II, 47.

(6) App. Perugia, 6 marzo 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 28.

ha affermato che, anche nell'ipotesi di personale non assunto dalla ditta ma al quale sia stato consentito l'ingresso solo allo scopo di acquistare esperienza del lavoro nell'azienda, sotto la guida di altri dipendenti, anche se si tratti di prestazioni non continuative ma saltuarie, spetta una retribuzione ove le prestazioni siano comunque conferite nell'interesse dell'azienda.

È rimasta, quindi, del tutto isolata qualche decisione di giudice di merito che, in mancanza di esplicita pattuizione sulla mercede, ha ritenuto che l'opera debba ritenersi prestata unicamente al fine di conseguire il beneficio dell'insegnamento professionale (1).

158. - Divieto di determinate forme di retribuzione.

Se la retribuzione è una delle prestazioni del datore di lavoro anche nel contratto di tirocinio, rimane escluso, però, che essa possa essere liberamente scelta nelle sue varie forme.

Sull'argomento, infatti, l'autonomia contrattuale delle parti subisce limitazioni in evidente relazione alle prevalenti finalità di addestramento proprie del contratto di apprendistato. A questo, pertanto, non possono essere confacenti sistemi di retribuzione collegati ad un determinato ritmo di lavoro o comunque ad un rendimento quantitativo. Quest'ultimo, infatti, è determinante nell'azione dell'imprenditore e dei lavoratori ed in conseguenza pregiudica l'attività addestrativa con la quale può ritenersi addirittura incompatibile.

In tali sensi, tra le altre decisioni, una del Pret. Genova (2), la quale, seppure ve ne fosse bisogno, precisa ancora che l'apprendista è occupato nell'azienda non prevalentemente per produrre ma per acquistare capacità.

La legge recente conferma - art. 11, lett. f) L. n. 25 del 1955 (3) - il divieto di cottimo ed in generale di lavoro a incentivo o in serie, autorizzandolo, però, per il tempo strettamente necessario all'addestramento e previa comunicazione all'Ispettorato del lavoro. La giurisprudenza ha esaminato le conseguenze giuridiche della violazione di tale divieto ed ha ritenuto che essa importi la esclusione della qualifica di apprendista ed il passaggio alla qualifica di operaio. Così una decisione del Pret. Milano (4) nella quale, dopo aver visto ovviamente confermato il dovere di retribuzione

(1) Trib. Foggia, 16 settembre 1949, in *Mass. dir. lav.*, 1950, 121.

(2) Pret. Genova, 2 gennaio 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 342.

(3) v. nota 3, pag. 102.

(4) Pret. Milano, 5 dicembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 241.

ed esclusa la possibilità di compenso a cottimo viene precisato che, nell'applicarsi la retribuzione a cottimo viene implicitamente riconosciuta al lavoratore la qualifica di operaio e in relazione ad esso va determinato il salario.

159. — Determinazione da parte del giudice.

La retribuzione dell'apprendista è ormai frequentemente fissata da c.c. Spesso tali pattuizioni sono inserite in contratti di più ampia portata e relativi anche ad altre qualifiche, mentre talvolta in regolamentazione riservata esclusivamente a tale attività, come ad esempio nel c.c. per apprendisti metalmeccanici della cui sopravvivenza si è occupato l'App. Venezia (1). In mancanza di pattuizione collettiva la retribuzione è stata frequentemente determinata dal giudice in primo tempo, in applicazione dell'art. 2099 C.C. (2) ove difettava anche una convenzione individuale sull'argomento ed in secondo tempo in applicazione dell'art. 36 Cost. (3), anche in presenza di determinazione, ma di misura inadeguata. Per il periodo precedente al riconoscimento di efficacia precettiva all'art. 36 Cost. (3) va egualmente ricordata la decisione della Pret. Milano (4), la quale ritenne che al magistrato fosse riservato il potere di inserire anche nel contratto di tirocinio l'elemento retribuzione che non fosse stato prestabilito fra le parti ed aggiunge il necessario riferimento a titolo orientativo delle tabelle economiche sindacali sia pure come espressione di uso locale (5).

In un secondo tempo la determinazione o l'adeguamento è stata chiesta al giudice precisamente in attuazione del detto art. 36 (3). La giurisprudenza in merito inizialmente ha avuto oscillazioni. Così, mentre il Trib. Lucca (6) esclude l'integrazione ex art. 36 (3), l'App. Firenze (7) ne ammise la possibilità.

Particolarmente furono esplicite nella affermazione della precettività dell'art. 36 (3) anche nei riguardi delle retribuzioni degli apprendisti:

(1) App. Venezia, 3 novembre 1952, in *Corte Bs. e Ve.*, 1953, 517.

(2) v. nota 2, pag. 42.

(3) v. nota 1, pag. 42.

(4) Pret. Milano, 5 dicembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 241.

(5) Nello stesso senso: App. Torino, 28 ottobre 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 502; nonché Pret. Milano, 23 gennaio 1957, in *Or. giur. lav.*, 1953, 469, secondo cui, in caso di contrasto tra tabelle salariali e c.c. deve darsi la prevalenza a quest'ultimo.

(6) Trib. Lucca, 6 agosto 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 284.

(7) App. Firenze 30 aprile 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 17.

l'App. Torino (1), il Trib. Roma (2), l'App. Cagliari (3). *In primis* va segnalata, poi, una decisione della Corte Suprema (4), che dopo aver riaffermato il carattere precettivo dell'art. 36 (5) e ricordati gli elementi ai quali dal giudice va fatto riferimento nella determinazione, precisa che detta norma conferisce al lavoratore un diritto soggettivo alla retribuzione proporzionata e sufficiente e che il principio in essa contenuto vale anche per il rapporto di apprendistato. Ciò perché quest'ultimo è pur sempre un rapporto di lavoro retribuito regolato, oltre che dall'art. 2134 C.C. (6), anche dall'art. 37 Cost. (7).

Tale decisione precisa che, anche nei riguardi dell'apprendista, va tenuto conto di tutti gli elementi che influiscono positivamente o negativamente nella determinazione quale ad esempio l'età ed il carico di famiglia (8).

SEZIONE III. — DURATA.

160. — Periodo massimo di apprendistato.

La norma codificata (9), in tema di durata del contratto di tirocinio, si limita ad un rinvio e, precisamente, afferma doversi tener conto di quanto fissato dalle norme corporative o dagli usi. Attualmente la durata massima è determinata dall'art. 7 della L. n. 25 (10), la quale, pur rinviando a sua volta a c.c. di singole categorie professionali, fissa il limite massimo di cinque anni (11).

(1) App. Torino, 28 ottobre 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 502.

(2) Trib. Roma, 20 novembre 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 502.

(3) App. Cagliari, 24 gennaio 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 226. Nello stesso senso l'App. Napoli, 29 maggio 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 97. In senso contrario, isolato, Trib. Padova, 30 giugno 1954, in *Or. giur. lav.*, 1955, 359.

(4) Cass., 23 ottobre 1954, 4035, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 501.

(5) v. nota 1, pag. 42.

(6) v. nota 5, pag. 335.

(7) v. nota 5, pag. 212.

(8) Conf. App. Torino, 25 gennaio 1956, in *Or. giur. lav.*, 1956, 221 e 20 aprile 1956, in *Foro pad.*, 1956, II, 47.

(9) v. nota 1, pag. 335.

(10) L. 19 gennaio 1955, n. 25. — *Disciplina dell'apprendistato*. (Gazz. Uff. 14 febbraio 1955, n. 36).

.....
ART. 7. — «L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita per categorie professionali dai c.c. Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i cinque anni».

(11) Sulla necessità di limitare nel tempo la durata del rapporto di apprendistato, date le specifiche finalità dell'istituto, Cfr. Trib. Foggia, 30 giugno 1953, in *Prev. soc.*, 1954, 1343; App. Trento 23 febbraio 1955, in *Giust. civ., Mass. app.*, 1955, II, 17; App. Cagliari

161. — Cessazione di tale qualifica prima della scadenza a periodo.

Di fronte alla chiara dizione legislativa sulla durata massima, la giurisprudenza non ha notevoli compiti da assolvere. Essa, però, è stata frequentemente incaricata di esaminare la cessazione o meno dello stato di apprendista per inosservanza delle norme a tutela dello stesso. Così il Pret. Milano (1) ha ritenuto che l'adozione di sistemi retributivi vietati per il rapporto di tirocinio producono la cessazione dello stesso e la conversione in lavoro subordinato vero e proprio.

Eguale la giurisprudenza si è occupata del diritto, o meno, dell'apprendista alla prova d'arte per la promozione alla categoria di operaio qualificato precisando che la fine dello stato di apprendistato in conseguenza della indicata ammissione non si verifica di diritto, ma deve essere espressamente richiesta dall'apprendista, mentre l'ingiustificato rifiuto da parte dell'imprenditore di ammissione alla detta prova importa responsabilità per l'imprenditore. (2).

Il passaggio dell'apprendista alla categoria di prestatori in virtù di conseguito titolo di studio deve anche esso essere espressamente richiesto dall'interessato e non operativo se non al momento in cui venga denunciato al datore di lavoro (3).

Comunque, la valutazione delle mansioni esplicate ai fini del riconoscimento o meno della qualifica di apprendistato importa indagine di fatto, la quale, perché tale, è incensurabile in Cass. (4).

Quanto all'inizio dell'apprendistato — cioè se si possa subordinare o meno il suo inizio ad un periodo di prova — la giurisprudenza aveva esclusa l'incompatibilità di quest'ultimo (5). L'indirizzo giurisprudenziale è però superato dalla esplicita norma dell'art. 9 della L. n. 25 del 1955 (6),

24 gennaio 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 226; App. Trieste, 12 luglio 1955, in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 159.

(1) Pret. Milano, 5 dicembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 241.

(2) App. Venezia, 3 novembre 1952, in *Corti Bs, e Ve.*, 1953, 517.

(3) Cass., 18 luglio 1946, 913, in *Dir. lav.*, 1947, 73.

(4) Cass. civ., 17 gennaio 1948, 56, in *Dir. lav.* 1948, II, 231.

(5) Trib. Roma, 21 maggio 1951, in *Temi rom.* 1952, 44.

(6) L. 19 gennaio 1955, n. 25. — *Disciplina dell'apprendistato*. (Gazz. Uff. 14 febbraio 1955, n. 36).

.....

ART. 9. — v. nota 2, pag. 154.

.....

ART. 21. — « Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

secondo la quale, può essere convenuto fra le parti un periodo di prova il quale sarà regolato dall'art. 2096 C.C. (1) e potrà raggiungere i due mesi.

SEZIONE IV. — PREVIDENZA.

162. — Adempimenti previdenziali e assistenziali per gli apprendisti.

L'art. 21 della L. n. 25 del 1955 (2) fa riferimento esplicito alla estensione al rapporto di tirocinio anche delle norme sulla previdenza ed assistenza sociale obbligatoria. Essa conferma, altresì, l'obbligo dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, dell'assicurazione contro le malattie comuni, dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia ed altre. Mentre la giurisprudenza dopo la nuova legge non ha avuto modo di particolari indagini sull'indicato art. 21 (2) e, in precedenza, si era già pronunciata sulla responsabilità dell'imprenditore in caso di destinazione dell'apprendista a lavoro pericoloso, senza la costante, assidua e premurosa assistenza di personale specializzato ed esperto (3).

b) assicurazione contro le malattie prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni per le seguenti prestazioni:

- 1°) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
- 2°) assistenza specialistica ambulatoriale;
- 3°) assistenza farmaceutica;
- 4°) assistenza ospedaliera;
- 5°) assistenza ostetrica;

c) assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia;

d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, per:

- 1°) le prestazioni concernenti la cura;
- 2°) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'art. 1 della L. 28 febbraio 1953, n. 86;
- 3°) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.

Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti ».

(1) v. nota 4, pag. 152.

(2) v. nota 6, pag. 343.

(3) Trib. Chieti, 19 luglio 1950, in *Dir. lav.*, 1950, II, 448 con nota di CATALDI, *L'assunzione di apprendisti in lavori pericolosi e la responsabilità del datore di opere.*

CAPITOLO XXII.

LAVORO IN APPALTO (*)

Sommarlo:

SEZ. I. — Natura e limiti. — 163. — *Appalto e lavoro subordinato*. 164. — *Appalto e locazione di opera*. 165. — *Limiti di responsabilità del committente verso gli ausiliari dell'appaltatore*.

SEZ. II. — Violazione di legge. — 166. — *Frode e simulazione del contratto di appalto*: a) *interpretazione di cottimo*; b) *interposizione di subimpresa debitrice del lavoro*; c) *subappalto di mano d'opera*.

SEZIONE I. — NATURA E LIMITI.

163. — Appalto e lavoro subordinato.

L'esame del *contratto di appalto* interessa il diritto del lavoro sotto un duplice aspetto:

a) per la precisazione dei caratteri differenziali fra questo contratto e quello di lavoro subordinato (e quello autonomo);

b) per la separazione dell'appalto vero e proprio da quello simulato nel tentativo di dissimulazione del contratto di lavoro vero e proprio.

La giurisprudenza ha frequentemente esaminato i suddetti rapporti. La Cass. ha, più volte, affrontato la impostazione della definizione di contratto di appalto integrando quella legislativa dell'art. 1655 C.C. (1) (2).

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura dell'avv. DOMENICO DE LUCA TAMAJO.

(1) C.C. ART. 1655. — *Nozione*. «L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

(2) Così Cass., 28 giugno 1946, in *Mass. lav.*, 1944, 52, 72; nonché 19 giugno 1951, 1623, in *Rep. Foro it.* 1951, 1188; in Cass. civ., 1951, XXX, 692, con nota di RABAGLIETTI, *Il criterio differenziale tra il contratto d'appalto e il contratto di lavoro subordinato*; in *Mon. Trib.*, 1951, 225; in *Riv. Giur. lav.*, 1941, II, 265; in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 481; e in *Dir. lav.*, 1952, II, 58.

Essa ha ritenuto che, mentre con il contratto di appalto si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con il contratto di lavoro subordinato il prestatore si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore al quale spettano le responsabilità ed il rischio dell'impresa stessa artt. 2086 e 2094 C.C. (1) (2) (3).

La Cass. ha anche distinto il contratto di appalto da quello di vendita in base alla diversità dell'oggetto, consistente per quest'ultimo in una obbligazione di dare e per il primo in una obbligazione di dare ed insieme di fare, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a rischio dell'appaltatore (4).

Secondo l'App. di Firenze (5), occorre esaminare se prevalga l'elemento lavoro - *facere* - o l'elemento fornitura della materia - *dare* - e, qualora più che di prevalenza debba parlarsi di equivalenza, occorre far riferimento alla effettiva intenzione dei contraenti (6). Quando, ad esempio, oggetto della prestazione sia una casa da costruirsi, si ha contratto di compravendita, se il lavoro viene considerato dalle parti semplicemente come mezzo diretto al trasferimento della proprietà.

Si ha, invece, - come prosegue testualmente la detta decisione - contratto di appalto se il lavoro viene considerato dalle parti come scopo del contratto e, la materia, un semplice mezzo per la costruzione dell'opera. Si ha anche contratto di appalto, e non vendita di cosa futura, qualora una delle parti conferisca all'altra l'incarico di costruire una opera, assumendo l'obbligo di pagarne l'importo a lavori ultimati, in base a stima dei costi di produzione da effettuarsi dall'Ufficio del Genio civile (7).

(1) C.C. ART. 2086. — *Direzione e gerarchia nell'impresa*. «L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori».

(2) v. nota 1, pag. 113.

(3) Conf. App. Napoli, 5 marzo 1956, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1956, 331; Cass. civ., 8 giugno 1957, 1974; in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 363; Cass. civ., 8 novembre 1957, 4296, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1958, 85.

(4) Cass. civ., 27 marzo 1954, 1947, in *Mass. giur. it.*, 1954, 219. Secondo il Trib. Bari, 11 novembre 1953, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1954, 287.

(5) App. Firenze, 12 gennaio 1957, in *Giur. tosc.*, 1957, 5.

(6) In senso sostanzialmente conforme: Trib. Bari, 11 novembre 1953, cit. in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1954, 287; App. Milano, 25 maggio 1956, in *Giust. civ. mass.*, 1956, 59; App. Firenze 23 febbraio 1957, in *Giust. civ. Mass.* 1957, 19; App. Torino, 28 giugno 1957, in *Giust. civ. Mass.*, 1957, 103.

(7) App. Palermo, 16 luglio 1954, *Giur. sic.*, 1954, II, 118.

Ricorre, invece - secondo la Cass. (1) - promessa di compravendita di cosa futura e non già appalto, quando si prometta di vendere e, rispettivamente, di comprare un appartamento sito in un edificio da costruirsi a cura, rischio, iniziativa e spese del venditore.

Nell'indicata decisione è stata ritenuta irrilevante la circostanza che il prezzo pattuito sia stato, in parte, versato in anticipo rispetto al completamento della costruzione.

Più spesso, i caratteri differenziali tra appalto e lavoro subordinato sono stati esaminati a proposito dell'esame comparativo tra appalto e cottimo. (App. Roma) (2).

È stato ritenuto che, sia nel rapporto di lavoro subordinato sia nell'appalto, la retribuzione possa essere commisurata al risultato dell'opera. Invero ricorrono gli estremi del lavoro subordinato quando, sussistendo il vincolo di dipendenza, il risultato del lavoro viene preso in considerazione esclusivamente come misura della retribuzione. Ricorrono, invece, gli estremi dell'appalto, quando il risultato del lavoro forma in sé oggetto del contratto e l'appaltatore, che riveste la figura dell'imprenditore in proprio, è in una posizione di autonomia rispetto al committente (3). Partendo dalla definizione dell'appalto secondo l'art. 1655 C.C. (4), ha ricordato che il cottimo, invece, è precisamente una forma di lavoro subordinato - 2099 C.C. (5) - che si differenzia dal lavoro a tempo, solo per quanto riguarda il salario; in quanto la remunerazione è fissata, non in rapporto al tempo, ma in proporzione della quantità di produzione ottenuta.

La stessa decisione vede come prima sostanziale differenza fra i due contratti, il fatto che, oggetto del cottimo, è l'attività del prestatore, intesa nel suo più ampio significato di collaborazione, mentre oggetto dell'appalto è l'*opus* o il risultato del lavoro.

Mentre il primo rientra nella speciale categoria dei contratti di lavoro, il secondo va compreso in quelli, nei quali, il compenso è in stretta correlazione col risultato, e non con la quantità di lavoro che la prestazione dell'opera o del servizio può richiedere.

La decisione stessa prosegue mettendo in evidenza che, nel cottimo, la attività è svolta a servizio e sotto la direzione del datore di lavoro, il quale fornisce, altresì, il capitale e gli strumenti di lavoro; mentre il compito del lavoratore si esaurisce con la prestazione dell'attività di lavoro. Essa rileva,

(1) Cass. I, 3 settembre 1957, 3421, in *Giust. civ.*, 1957, I, 1441.

(2) App. Roma, 1° marzo 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1950, II, 257, con nota redazionale.

(3) App. Catanzaro, 20 febbraio 1957, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1957, 1047.

(4) v. nota 1, pag. 345.

(5) v. nota 2, pag. 42.

altresi, che la autonomia ed il rischio, che si riscontrano nel cottimo, hanno carattere del tutto secondario, e ridottissimo rispetto all'autonomia ed al rischio che caratterizza il contratto di appalto (1).

Il Trib. Roma, in altra occasione (2), ha ricordato che l'erronea denominazione - nella specie di *cottimo* - data dalle parti ad un rapporto di lavoro - nella specie di *subappalto* - non vale a mutare la vera natura giuridica del rapporto stesso, la cui qualificazione è riservata esclusivamente al giudice.

Ha, poi, affermato l'esistenza del contratto di subappalto ed escluso ogni lavoro subordinato, ricordando, tra l'altro:

a) che il sistema di determinazione della misura della retribuzione in base alla quantità di produzione ottenuta non è esclusiva del cottimo, ma può riscontrarsi anche nell'appalto (ad esempio, a misura);

b) che, del pari, trattandosi di elementi che possono riscontrarsi sia nel cottimo, sia nell'appalto è irrilevante il fatto che i lavori vengano eseguiti nei locali (cantiere) del committente e con attrezzi forniti dal medesimo;

c) che, infine, l'obbligo da parte dei prestatori di rispettare il normale orario di lavoro giornaliero ed il loro assoggettamento alla verifica delle presenze, non valgono a trasformare il rapporto di subappalto in rapporto di cottimo subordinato, giacché in qualsiasi forma di appalto l'autonomia dell'esercizio dell'opera va intesa in senso relativo, potendo essa trovare dei limiti nel diritto di controllo da parte del committente espressamente previsto dall'art. 1662, 1° c., C.C. (3).

In conseguenza della detta distinzione tra lavoro in appalto e lavoro subordinato, l'App. Brescia (4) ha ritenuto che il principio costituzionale della minima retribuzione sufficiente, quand'anche voglia ritenersi di efficacia cogente immediata, è inapplicabile al contratto di appalto, riferendosi l'art. 36, 1° c., Cost. (5) al solo rapporto di lavoro subordinato.

(1) Trib. Roma, 19 febbraio 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 31; nonché App. Trieste, 27 novembre 1956, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1957, 89, ed App. Torino, 14 gennaio 1957, *ib.*, 1957, 585.

(2) Trib. Roma, 4 maggio 1949, in *Dir. lav.*, 1949, II, 182.

(3) C.C. ART. 1662, — *Verifica nel corso di esecuzione dell'opera*. « Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.

Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno ».

(4) App. Brescia, 13 marzo 1955, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1955, 197.

(5) v. nota 1, pag. 42.

164. - Appalto e locazione di opera.

La Cass. non ha ancora fissato il criterio differenziatore tra appalto e contratto d'opera (1). Essa ha affermato che, tanto l'appalto quanto il contratto di opera, sono due forme di *locatio operis*; ma, mentre il contratto d'opera è caratterizzato dall'attività dell'artigiano o di altro prestatore d'opera, l'appalto presuppone, invece, una organizzazione da parte dell'assuntore dell'opera dei mezzi produttivi (2) e del lavoro subordinato necessario.

In tal modo, il criterio differenziale tra appalto e contratto di opera, indicato dalla Cass. è prevalentemente di proporzioni. Esso è seguito da parte autorevole della dottrina che, nel contratto di appalto, vede il lavoratore come un imprenditore normale e nel contratto d'opera un piccolo imprenditore (3).

In senso sostanzialmente analogo anche altre decisioni della Cass. e di varie giurisdizioni di merito (4) secondo le quali il contratto di locazione di opera e quello di appalto hanno, in comune, gli elementi caratteristici dell'assunzione del rischio da parte dell'esecutore dell'opera e dell'indipendenza del predetto verso il committente.

I due tipi di contratto si differenziano, peraltro, in quanto quello di appalto presuppone, nell'appaltatore, una organizzazione a carattere di impresa, la cui attività si svolge mediante l'impiego di lavoro subordinato altrui; mentre nel contratto di opera l'esecutore, la cui figura tipica è quella dell'artigiano, si avvale prevalentemente dell'opera propria e dei membri della sua famiglia, non disponendo di una organizzazione di mezzi predetti.

Il contratto di appalto non genera alcun rapporto di dipendenza dell'appaltatore verso il committente, poiché l'esecutore dell'opera agisce nel proprio interesse, a proprio rischio ed in una sfera di completa auto-

(1) Cass., 6 luglio 1951, 1803, in *Mass. giur. it.*, 1951, 503.

(2) Così anche Trib. Lecce, 20 maggio 1950, in *Foro sal.*, 1951, II 38; App. Roma, 15 gennaio 1955, in *Giust. civ.*, 1955, 7.

(3) Su quest'ultimo punto, vedasi anche App. Napoli, 31 marzo 1955, in *Mass. App. Napoli*, 1955, 8.

(4) Cass. civ., 7 maggio 1953, 1252, in *Giust. civ.* 1953, II, 1526; Cass. civ. 26 novembre 1954, 4320, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 181, con nota di VOLTAGGIO LUCCHESI, *Contratto di appalto e contratto di opera*; Cass. I, 25 maggio 1956, 1791, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1956, 332; Cass. I, 6 aprile 1957, 1206, in *Giust. civ. mass.*, 1957, 474; nello stesso senso App. Bari, 12 luglio 1954, in *Corti Ba, Le. e Pz*, 1754, 594; App. Lecce 12 giugno 1954, *ivi*, 623; App. Milano, 21 gennaio 1955, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1955, 170; App. Torino 14 gennaio 1957, in *Giust. civ. mass.*, 1957, 9.

nomia. Di conseguenza, l'appaltante non risponde dei danni cagionati ai terzi nell'espletamento dell'appalto se non ricorre un fatto suo proprio idoneo a determinare una responsabilità diretta, indipendentemente dall'esercizio dell'appalto (1).

In conseguenza, secondo quest'ultima decisione, qualora taluno assuma gestione di trasporto a proprio rischio con autotreni di sua proprietà, ed assuma così una responsabilità autonoma, fuori dell'ingerenza e della sorveglianza del proprietario delle merci, egli ha un vero e proprio possesso, sia pure precario, di queste ultime.

Nel caso di figure miste, la giurisprudenza ha considerato, ai fini della determinazione della natura del contratto, la prestazione prevalente. In applicazione di tale criterio, secondo l'App. Genova (2), le prestazioni delle imprese di sbarchi ed imbarchi pongono in essere un negozio giuridico, che, pur avvicinandosi al contratto misto, è invece, configurabile — in vista della prestazione prevalente — come contratto d'appalto.

È stato, infine, considerato, anche contratto di appalto quello mediante il quale una sartoria si impegna, con la propria organizzazione, di procedere alla confezione di un vestito secondo un determinato modello (3).

165. — Limiti di responsabilità del committente verso gli ausiliari dell'appaltatore.

Ha formato oggetto di decisioni di giudici di merito anche l'indagine sui limiti di responsabilità del committente verso gli ausiliari dell'appaltatore.

In particolare, è sorta questione in relazione al limite posto dall'art. 1676 C.C. (4), secondo cui coloro che alle dipendenze dell'appaltatore hanno dato la loro attività, per eseguire l'opera o per prestare il servizio, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto

(1) Sostanzialmente conforme Cass. pen., 26 febbraio 1952, in *Giust. pen.*, 1952, II, 728.

(2) App. Genova, 31 marzo 1953, in *Mon. trib.*, 1953, 262, con nota di TALASSANO, *La responsabilità della impresa di sbarchi e imbarchi*.

(3) App. Milano, 28 gennaio 1955, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1955, 171.

(4) C.C. ART. 1676. — *Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente*. «Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio, possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda».

è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

Tale norma, infatti, si è, talvolta, trovata in concorso con disposizioni particolari contenute in c.c. (1).

Il Pret. Napoli (2) ha ritenuto che le due norme abbiano diverso fondamento e diversa sfera di applicazione.

L'art. 35 del c.c. ha funzione di garantire, in ogni caso, il dipendente per conseguire quanto dovutogli per il lavoro prestato, ma non comporta una sostituzione dei soggetti del rapporto di lavoro, per modo che l'appaltatore principale risponde solo nei limiti dell'originario contratto tra dipendente e subappaltatore. In particolare, ad esempio, l'imprenditore principale non è tenuto alla differenza tra la paga di fatto e quella sindacale se il subappaltatore non era vincolato alla osservanza di accordi sindacali (3).

La detta azione nei confronti del committente (art. 1676 C.C.) (4), si riferisce solo a coloro che hanno prestato la loro opera alle dipendenze dell'appaltatore, con esclusione del subappaltatore, ossia di colui il quale, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, ha, verso un corrispettivo in denaro promessogli dall'appaltatore, eseguita l'opera appaltata al di fuori di ogni dipendenza di quest'ultimo e con autonomia di impresa (5).

Pertanto, secondo la detta disposizione, tra subappaltatore e committente, non corre alcun rapporto diretto, né l'uno ha, verso l'altro, azione diretta per il pagamento del compenso dell'opera, così come pattuito con l'appaltatore.

L'appaltatore principale, invece è stato ritenuto (6) direttamente e solidalmente obbligato verso i prestatori di opera alla corresponsione di quanto è loro dovuto dal subappaltatore (7).

(1) Ad esempio: Art. 35 del c.c.l. per l'edilizia (1946).

(2) Pret. Napoli (Sez. Lav.) 4 giugno 1949, in *Dir. lav.*, 1950, II, 16.

(3) Di opposto avviso, successivamente, l'App. Napoli, 29 marzo 1950, in *Foro It.*, 1951, I, 144 con nota.

(4) v. nota 4, pag. 350.

(5) Cass., I, 15 giugno 1955, 1826, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1955, 376.

(6) C.C. ART. 2127. — *Divieto di interposizione nel lavoro a cottimo*. — «È vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.

«In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati».

(7) App. Milano, 14 luglio 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 41.

SEZIONE II. - VIOLAZIONE DI LEGGE.

166. - Frode e simulazione del contratto di appalto: a) interposizione di cottimo; b) interposizione di subimpresa debitrice del lavoro; c) subappalto di mano d'opera.

Premesso che il lavoro subordinato importa per l'imprenditore responsabilità diretta - e soprattutto oneri sempre più rilevanti nei confronti di enti previdenziali ed assistenziali - è frequente l'ipotesi nella quale l'imprenditore, mirando ad ottenere un determinato risultato di lavoro, preferisca non instaurare rapporti diretti con i prestatori, e, quindi, ponga tra sé ed i lavoratori stessi, un soggetto che organizzi il lavoro e si ponga di fronte all'imprenditore come unico obbligato a fornire il risultato complessivo del lavoro. E ciò onde trasferire, su tale intermediario, oneri che sarebbero a suo carico.

Tra i modi di attuazione di tale evidente *fraus legis*, oltre la interposizione di cottimo - di cui si occupa l'art. 2127 C.C. (1) - va ricordata precisamente la interposizione della subimpresa debitrice del lavoro o subappalto di mano d'opera. Di tale forma contrattuale è largamente ritenuta la nullità. In tali sensi, è un parere dell'Ispettorato del lavoro di Ancona (2) secondo cui un contratto di appalto diretto ad eludere gli obblighi previdenziali è nullo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2115 C.C. (3) e, conseguentemente, è da considerarsi lavoratore subordinato protetto dall'Assicurazione infortuni, e non già appaltatore, l'operaio che abbia stipulato un tale contratto con il proprio datore di lavoro. Tale principio ha trovato la più autorevole conferma da parte della Suprema Corte (4).

Conforme, anche altra giurisprudenza. Il Trib. Milano (5) ha, ad esempio, ritenuto che - ove l'oggetto del contratto non sia il risultato finale del lavoro, ma la semplice prestazione di energia lavorativa - si è in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, ed a nulla rileva che le parti l'abbiano

(1) v. nota 6, pag. 351.

(2) Ispett. lav. Ancona, parere 2 gennaio 1952, in *Riv. inf.*, 1952, II, 150.

(3) C.C. ART. 2115. — *Contribuzioni*. « Salvo diverse disposizioni di legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza e alla assistenza ».

(4) Cass., 9 ottobre 1954, 3534, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 249;

(5) Trib. Milano, 4 ottobre 1954, in *Riv. giur. civ.*, 1955, II, 28.

qualificato come appalto per sottrarsi a disposizioni inderogabili di legge di carattere previdenziale ed assicurativo.

Nella specie decisa, il Trib. Milano ha ritenuto che fosse trasparente l'intenzione del datore di lavoro di camuffare un tipico rapporto di lavoro subordinato con le sembianze di un contratto di appalto o di lavoro autonomo, ed ha ricavato, tra l'altro, la sua convinzione dal fatto che, fermo rimanendo lo svolgimento del rapporto, secondo le iniziali modalità, solo in secondo tempo, era stata ritenuta dall'imprenditore l'opportunità di dare al contratto forma scritta e *nomen juris* di appalto.

Infine, si deve tener presente che le indagini sulla natura giuridica del rapporto — appalto o lavoro subordinato — e sulla frode o simulazione posta in essere attraverso un dedotto contratto di appalto, pongono, pertanto, in essere in prevalenza, un esame di fatto incensurabile dinanzi il Supremo Collegio (1).

(1) Cass., 18 ottobre 1954, 3612, in *Sett. Cass.*, 1954, 348.

CAPITOLO XXIII.

LAVORO A COTTIMO (*)

Sommario: 167. - *Cottimo e retribuzione*. 168. - *Applicabilità al cottimo della comune disciplina del lavoro subordinato*. 169. - *Gratifiche e maggiorazioni nel cottimo*. 170. - *Eccezioni alla applicabilità della retribuzione a cottimo*. 171. - *Irrilevanza del nomen juris*.

167. - Cottimo e retribuzione.

I metodi di determinazione quantitativa del lavoro - affiorati nella concreta esperienza e, poi, legislativamente disciplinati - sono principalmente due:

a) il primo ha riferimento alla lavorazione a tempo; e cioè, ha, in particolare considerazione, la durata della prestazione secondo una determinata unità di tempo (mese, settimana, giorno, ora);

b) il secondo, quello a cottimo, assume, invece, in prevalente considerazione, il compito commesso e la sua effettiva esecuzione.

Invero, detti criteri non possono dirsi assoluti, in quanto, anche nel lavoro a cottimo, un riferimento al tempo non va del tutto escluso (ad esempio, ai fini della determinazione del corrispettivo e per contenere nei limiti di legge la durata del lavoro giornaliero del cottimista).

La retribuzione a tempo è propria del lavoro subordinato, rimanendo esclusa, per quello autonomo, la cui controprestazione è in diretta ragione del risultato. La retribuzione a cottimo, invece, è comune alle due forme (art. 2099 (1), 2121 (2) C.C.).

Su tali concetti è concorde l'orientamento giurisprudenziale; anche di recente, essi sono stati confermati dalla Cass. (3), la quale ha parti-

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura dell'avv. DOMENICO DE LUCA TAMAJO.

(1) v. nota 2, pag. 42.

(2) v. nota 5, pag. 68.

(3) Cass., 7 novembre 1956, 417, in *Mass. giur. it.*, 1956, 875.

colarmente ricordato la compatibilità della retribuzione a cottimo con entrambe le indicate forme lavorative (1).

L'App. Napoli, poi, (2) ha particolarmente sottolineato la detta compatibilità con la retribuzione a cottimo, sempre che oggetto del contratto di lavoro sia l'energia lavorativa del prestatore d'opera, e che si rimanga al di fuori di ogni piena autonomia o personale assunzione di rischio.

La giurisprudenza si è occupata di due forme di cottimo, e cioè di quello cosiddetto *cottimo pieno* e di quello *a retribuzione mista*.

Essa ha sottolineato che, nella prima forma, la remunerazione resta legata interamente alla quantità di produzione eseguita.

Nella seconda forma, lo è soltanto in parte, in quanto rimane, in ogni caso, garantita al lavoratore una quota fissa calcolata in relazione alla durata del lavoro. In quest'ultimo caso, inoltre, la parte supplementare minima deve essere corrisposta solo a quei cottimisti che abbiano raggiunto la produzione minima prevista in tariffa (3).

168. - Applicabilità al cottimo della comune disciplina del lavoro subordinato.

Riconosciuta - in concorso con gli altri elementi oggettivi e soggettivi - la qualità di lavoratore subordinato anche a quello retribuito a cottimo, la giurisprudenza ha conseguentemente applicata a quest'ultimo l'integrale disciplina giuridica, economica, previdenziale, propria delle prestazioni subordinate (4).

Così la Cass. (5), agli effetti dell'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha riaffermato l'obbligo dell'assicurazione stessa nei riguardi del prestatore che riceve compenso commisurato al risultato,

(1) In senso conforme, vedasi ancora: Cass., civ., 30 gennaio 1954, 2929, in *Resp. civ. e prev.*, 1954, 44; Cass., 25 maggio 1956, 1791, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1956, 758; App. Brescia, 26 maggio 1955, in *Rep. giur. it.*, 1955, 1781; App. Torino, 14 gennaio 1957, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1957, 585; App. Catanzaro, 20 febbraio 1957, *ib.*, 1957, 1047; Pret. Genova, 9 ottobre 1957, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 1957, II, 53;

(2) App. Napoli, 3 aprile 1956, in *giust. civ. Mass. app.* 1956, 100.

(3) In tal senso cfr.: Cass. civ., 15 ottobre 1955, 3069, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 286; Cass. civ., 15 ottobre 1955, 3196, in *Mass. giur. it.*, 1955, 378; Cass., 31 gennaio 1946, 89, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 19; App. Milano, 15 gennaio 1954 in *Or. giur. lav.*, 1955, 22; App. Firenze, 16 marzo 1954, in *Giur. tosc.*, 1954, 329.

(4) Conf. Cass., III, 17 novembre 1955, in *Giur. agr.*, 1957, 58.

(5) Cass., 22 dicembre 1944, 484, in *Mass. lav.*, 1944-52, 71.

sempre che l'iniziativa e la direzione rimangano a carico dell'altro contraente.

La giurisprudenza si è, altresì, più volte pronunciata favorevolmente al diritto del cottimista per gli assegni familiari. Così la Cass. (1) ha riconosciuta la sussistenza dell'obbligo di corresponsione di tali assegni, tanto in presenza di retribuzione a tempo, quanto in presenza di retribuzione a cottimo (2).

Lo stesso Supremo Collegio nell'esaminare ancora l'esistenza o meno di contravvenzione alle leggi sul collocamento, per assunzione diretta, ha precisato che detta infrazione sussiste, sia nel caso di retribuzione a tempo che a cottimo, aggiungendo espressamente che il cottimo, tanto per la legge civile quanto per quelle speciali sulle assicurazioni sociali, è considerato come una delle forme di retribuzione del prestatore di lavoro subordinato (3) (4), ha ancora precisato che l'obbligo derivante al datore di lavoro dall'art. 2087 C.C. (5) di prendere tutte le misure idonee a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, va osservato anche nei confronti dei lavoratori retribuiti a cottimo.

Infine, la giurisprudenza — in stretta conformità dell'art. 2121 C.C. (6) e considerando la continua possibilità di oscillazione del cottimo — ha ritenuto che le indennità di anzianità e di preavviso debbano essere determinate, sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio, o del minor tempo di prestazione (7).

169. — Gratifiche e maggiorazioni nel cottimo.

Nei riguardi del lavoratore a cottimo, si è ancora discusso se, ed in quale misura, egli debba essere retribuito, in caso di festività nazionali ed infrasettimanali.

(1) Cass. pen., 22 novembre 1951, in *Giur. comp. Cass. pen.*, 1951, 3, 692.

(2) In senso conf., vedasi anche: Trib. Teramo, 15 aprile 1950, in *Dir. lav.*, 1950, II, 233, con nota di CATALDI, *Lavoro a cottimo subordinato e diritto agli assegni familiari*.

(3) Cass. pen., 12 gennaio 1952, in *Giur. comp. Cass. pen.*, 1952, I, 454.

(4) Cass. 2 marzo 1953, in *Resp. civ. e Prev.*, 1954, 250.

(5) v. nota 5, pag. 257.

(6) v. nota 5, pag. 68.

(7) Così, Cass., 22 ottobre 1955, 3448, in *Giust. civ.*, 1955, I, 1564; Pret. Savona, 28 dicembre 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 59; nonché in *Temi gen.*, 1955, 149, con nota di VISCONTI PRASCA, *Sul computo della retribuzione a cottimo nella indennità di anzianità*; ed infine Pret. Genova, 10 dicembre 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1954, III, 52, secondo cui è nulla la clausola dell'art. 40 del c.c. 25 giugno 1948 per i metalmeccanici, perché in contrasto con gli artt. 2120 e 2121 C.C.

Secondo il Trib. Milano (1), va egualmente applicato l'art. 9 del c.c.l. 25 febbraio 1949, relativo alle dette festività, e tendente ad assicurare ai lavoratori la retribuzione, che, di fatto, essi avrebbero percepito, se avessero lavorato in tali giorni festivi. Secondo la detta decisione, l'indicato criterio trova rispondenza, anche nel calcolo della gratifica natalizia, per la quale va fatto riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane.

Esiste, dunque, sempre secondo il Trib. Milano, un principio avente carattere generale, in base al quale, ogni qualvolta si debba determinare la retribuzione dovuta al cottimista, per ore non lavorate, va precisato, nei limiti del possibile, quanto il lavoratore avrebbe percepito in caso di effettiva prestazione.

Nel caso di lavoro straordinario, la relativa maggiorazione va calcolata sull'intero guadagno di cottimo, e non soltanto su di una frazione di esso (2).

Nel caso di operai addetti all'industria metalmeccanica, la detta maggiorazione, a norma dell'art. 12 del c.c.l. 25 giugno 1948, va, invece, calcolata tenendo conto dell'utile di cottimo da essi conseguito in misura superiore al 20 % del minimo di paga base (3).

Senonché, recentemente la Suprema Corte ha affermato la nullità della indicata norma, nella parte in esame, e la sua sostituzione di diritto con quella dell'art. 2108 C.C. (4), secondo cui la maggiorazione per lavoro straordinario va calcolata sull'intera retribuzione (5).

170. - Eccezioni all'applicabilità della retribuzione a cottimo.

Il sistema del cottimo trova più estesa applicazione nel campo del lavoro industriale. Il legislatore, anzi, lo ha reso spesso obbligatorio, in vista dei vantaggi che esso reca al lavoratore e sempre che sussistano le condizioni previste dall'art. 2100 del C.C. (6), il cui accertamento è demandato alla disciplina collettiva.

(1) Trib. Milano, 30 settembre 1954, in *Or. giur. lav.*, 1954, 492.

(2) Così, in appl. dell'art. 2108 C.C., vedasi: Trib. Milano, 26 maggio 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 182.

(3) In senso conf. vedasi ancora: Trib. Milano, 31 dicembre 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 294, con nota di BAZZANTI.

(4) v. nota 4, pag. 95.

(5) Cass. civ., 10 gennaio 1958, 49, in *Dir. lav.*, 1958, II, 119.

(6) C.C. ART. 2100. — *Obbligatorietà del cottimo*. « Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo, quando in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando

La retribuzione a cottimo rimane, invece, esclusa in talune fattispecie lavorative, così essa è ritenuta — ad esempio — incompatibile con il lavoro dell'apprendista (art. 2131 C.C.) (1), ed in tale senso è conseguentemente concorde la interpretazione giurisprudenziale (2).

La giurisprudenza ha avuto occasione di pronunciarsi anche in relazione al divieto di interposizione nel lavoro a cottimo previsto dall'art. 2127 C.C. (3). Per effetto di tale norma, rimane vietato all'imprenditore di affidare, a propri dipendenti, lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.

In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente degli obblighi derivanti dai c. c. e di ogni altro obbligo derivante dalla valida stipulazione dei relativi contratti individuali di lavoro (4).

In conseguenza, ha rilevato l'App. Catanzaro (5) che incombe allo imprenditore l'onere di pagamento dei contributi assicurativi. Nello stesso senso una decisione del Pret. Napoli (6) ha precisato che il prestatore d'opera, assunto da un cottimista, ha il diritto di rivolgersi direttamente all'imprenditore, senza la preventiva escussione del cottimista, e senza che, nei confronti di quest'ultimo, si istituisca un litisconsorzio necessario con l'imprenditore.

Naturalmente il detto divieto vale nel caso di cottimo collettivo subordinato, mentre non sussiste per il cottimo collettivo autonomo il quale si risolve nella figura del subappalto.

In tali sensi, il Trib. Roma (7) secondo cui il caposquadra può avere alle sue dirette dipendenze un gruppo di operai da lui direttamente assunti e retribuiti, solo quando egli non sia un lavoratore subordinato, ma un subappaltatore.

la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel c. precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe».

(1) v. nota 2, pag. 335.

(2) Vedasi, ad es., Pret. Milano, 5 dicembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 241, che ricorda come la retribuzione a cottimo corrisposta di fatto all'apprendista trasformi il relativo rapporto in quello dell'operaio vero e proprio.

(3) v. nota 6, pag. 351.

(4) Vedansi, ad es., Trib. Parma, 21 maggio 1956, in *Temi*, 1957, 82; nonché Pret. Napoli, 30 luglio 1956, in *Nuovo dir.*, 1957, 134, con nota.

(5) App. Catanzaro, 12 marzo 1954, in *Rep. giur. it.*, 1955, 1852.

(6) Pret. Napoli, 19 gennaio 1956, in *Giust. civ. Mass. app. Napoli*, 1956, 14.

(7) Trib. Roma, 4 maggio 1949, in *Dir. lav.*, 1949, II, 182.

171. - Irrilevanza del *nomen juris*.

Va, infine, rilevato che, ovviamente, anche nel caso di lavoro a cottimo, vale il principio generale della irrilevanza del *nomen juris* dato dalle parti ad un rapporto di lavoro.

L'erronea denominazione data dalle parti non può valere a mutare la natura giuridica del rapporto stesso, la cui qualificazione è riservata esclusivamente al giudice.

In tal senso il Trib. Roma (1) e, in particolare, il Pret. Montevarchi (2) secondo cui la qualificazione di cottimo attribuita dalle parti non influisce sull'essenza del rapporto, qualora consti che la retribuzione viene considerata a tempo e non sussistano gli estremi ritenuti dalla legge.

(1) v. nota 7, pag. 358.

(2) Pret. Montevarchi, 10 dicembre 1954, in *Riv. lav.*, 1949, II, 98.

CAPITOLO XXIV.

LAVORO SALTUARIO; OCCASIONALE; STAGIONALE (*)

Sommario: 172. - *Coincidenza o meno tra vincolo e prestazione.* 173. - *Definizioni delle fattispecie lavorative in esame.* 174. - *Lavoro saltuario e lavoro occasionale: a) compatibilità o meno con l'assistenza di lavoro subordinato.* 175. - *b) successione e pluralità di rapporti.* 176. - *c) rilevanza della continuità effettiva della prestazione.* 177. - *Lavoro stagionale: a) natura di contratto a termine.* 178. - *b) unicità o meno del rapporto.*

172. - Coincidenza o meno tra vincolo e prestazione.

Tra i contratti di durata, quello di *lavoro subordinato* rimane più che mai influenzato dal grado della continuità e della misura della durata stessa. Infatti, il susseguirsi di prestazioni lavorative normalmente concreta a favore del lavoratore l'elemento della anzianità di servizio, a sua volta, generatore di concreti vantaggi di ordine giuridico ed economico.

È, quindi, più che mai spiegabile l'esistente contrasto di interessi tra le due categorie produttive in relazione al detto maturarsi di anzianità.

È in rapporto a tale elemento che sono particolarmente riferite le indagini sulla continuità, o meno, di prestazioni, sul valore da attribuirsi alle interruzioni lavorative, sulla sopravvivenza, o meno, di vincolo giuridico, anche in determinati casi di mancata prestazione.

173. - Definizione delle fattispecie lavorative in esame.

Le decisioni giurisprudenziali sull'argomento riguardano prevalentemente il lavoro saltuario, quello occasionale, quello stagionale.

Esse, in linea di massima, hanno ritenuto ricorrere il primo - e cioè, il lavoro saltuario - nel caso di prestazioni di brevissima durata, talvolta giornaliera o isolate, e senza prestabilita continuità o rinnovazione.

Hanno precisato trattarsi di lavoro occasionale laddove vi siano prestazioni, normalmente di breve durata, in coincidenza con esigenze momentanee od eccezionali.

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura dell'avv. DOMENICO DE LUCA TAMAJO.

Hanno, infine, riscontrato gli estremi del lavoro stagionale nelle attività, per le quali è prestabilita la durata iniziale e quella finale, in coincidenza con inizio e fine di determinati periodi o cicli stagionali.

174. - Lavoro saltuario e lavoro occasionale: a) compatibilità o meno con l'assistenza di lavoro subordinato.

Per il lavoro saltuario e per il lavoro occasionale, la giurisprudenza ha cominciato col mettere in dubbio la loro compatibilità, o meno, con l'esistenza di vero e proprio lavoro subordinato.

Per l'affermativa si è espressa la Cass. (1), secondo la quale l'elemento della subordinazione, caratteristico del lavoro subordinato, non è escluso dalla natura contingente e occasionale dell'attività svolta in relazione al quadro produttivo dell'azienda, né dall'assenza del vincolo di orario, sempre che oggetto del rapporto sia l'utilizzazione generale delle energie lavorative e non il risultato dell'altrui lavoro (2).

La detta compatibilità è stata recentemente riaffermata dalla stessa Cass. (3) e, precedentemente, dal Trib. Venezia (4), in occasione della speciale forma di lavoro prestato dagli « obbligati » e dagli « accordati » delle aziende agricole.

In senso nettamente contrario si è pronunciata, invece, l'App. Cagliari (5), la quale pone in rilievo particolare la inconciliabilità tra subordinazione e non continuità, sottolineando altresì che la saltuarietà non limita in modo rilevante la libera attività del prestatore.

In tal senso sembra orientato anche il Trib. Genova (6), che non riscontra gli estremi propri del lavoro subordinato, bensì quelli del lavoro autonomo, nel caso di prestazioni saltuarie di servizi effettuati a favore di aziende contemporaneamente retribuite in relazione al risultato utile delle prestazioni stesse.

175. - b) successione e pluralità di rapporti.

Anche le decisioni in linea di principio favorevoli alla compatibilità del rapporto subordinato con le prestazioni saltuarie, escludono che, queste ultime, diano vita ad un rapporto lavorativo unico, e che si possa parlare

(1) Cass. pen., 28 giugno 1952, in *Rep. riv. dir. lav.*, 1950-1952, VIII, 707.

(2) In proposito vedansi le numerose decisioni giurisprudenziali ricordate nel cap. III. - *Lavoro autonomo e lavoro subordinato.*

(3) Cass., 12 luglio 1956, 2615, in *Giust. civ.*, 1956, I, 2049.

(4) Trib. Venezia, 23 marzo 1952, in *Corti Bs. e Ve.*, 1953, 232.

(5) App. Cagliari, 17 marzo 1955, in *Giur. it.*, 1955, 2046.

(6) Trib. Genova, 2 marzo 1956, in *Or. giur. lav.*, 1956, 457.

di collegamento tra le singole prestazioni, sempre che esse conservino il carattere di saltuarietà. L'App. Trieste (1) ha ritenuto che, nel caso di prestazioni « a giornata », con le conseguenti assunzioni e remunerazioni quotidiane del lavoratore, sussistono tanti contratti di lavoro quante sono le giornate di lavoro prestate. Egualmente per il Trib. Roma (2), la prestazione lavorativa svolta da operai in relazione al flusso di piroscafi in un dato porto per operazioni di carico e scarico, non dà luogo ad un unico rapporto di natura continuativa, bensì ad una serie di contratti a tempo determinato.

In conseguenza, verrebbe meno il diritto del lavoratore ai minimi salariali, al diritto alle ferie e alla gratifica natalizia, regolati dal c.c., inteso a tutelare i lavoratori che prestano servizio continuativo.

Tali diritti - come è ovvio - rimangono, invece, vulnerati, secondo la giurisprudenza che vede la compatibilità tra il carattere subordinato e la saltuarietà della prestazione.

176. - c) rilevanza della continuità effettiva della prestazione.

Le decisioni che precedono si riferiscono alla indagine sulla sopravvivenza, o meno, della continuità del rapporto di fronte alla discontinuità della prestazione.

Talvolta, per la giurisprudenza si è presentato problema diverso; e cioè, quello della sufficienza, o meno della continuità di vincolo in presenza di discontinuità di prestazioni. Così, ai fini della corresponsione delle ferie annuali, è stato ritenuto (3) che il diritto al loro godimento sorge solo di fronte alla continuità effettiva, non interrotta della prestazione, e non quale conseguenza della sola continuità giuridica del rapporto (art. 2109 C.C.) (4).

177. - Lavoro stagionale: a) natura di contratto a termine.

Quanto al lavoro stagionale, i problemi più frequentemente sottoposti all'esame della giurisprudenza sono:

- a) la natura di contratto a termine delle assunzioni stagionali;
- b) la unicità o meno di rapporto in caso di successione annuale di varie prestazioni stagionali.

(1) App. Trieste, 16 dicembre 1951, in *Rass. giul.*, 1952, 341.

(2) Trib. Roma, 3 febbraio 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 16.

(3) Pret. Palermo, 7 novembre 1947, in *Dir. lav.*, 1948, II, 360.

(4) v. nota 1, pag. 237.

Sul primo punto si vedano le decisioni riportate in seguito, nel capitolo inerente al « contratto a termine » (1); e, comunque, si ricordino, principalmente, le decisioni che, pure avendo ritenuto il lavoro stagionale come contratto a termine, escludono che, in tal caso, si possa parlare di termine apposto in frode alla legge (2).

Ad esempio, secondo una decisione dell'App. Napoli (3), il lavoro di estrazione dell'alcool dalle vinacce, attività destinata ad esaurirsi nel giro di un certo tempo, implica *in re ipsa* un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche se per circostanze contingenti, quali la reperibilità ed il quantitativo della materia, non possono fissarsene con precisione la data di inizio e quella di cessazione.

Nello stesso senso, si è pronunciato il Trib. Terni (4), secondo il quale il contratto di lavoro stagionale - nella specie quello che lega le tabacchine alle rispettive aziende - non è un contratto a tempo indeterminato, bensì un contratto a termine che si risolve automaticamente dopo la durata relativamente breve del periodo di lavoro (c.d. campagna).

178. - b) unicità o meno del rapporto.

A proposito del secondo quesito sull'unicità o meno dei rapporti, la giurisprudenza ha ritenuto che la soluzione vada ricercata caso per caso.

Ha ritenuto infatti, che la detta unicità sussiste, qualora permanga tra le parti, nell'intervallo fra una stagione e l'altra un vincolo obbligatorio, pur senza che sia preventivamente fissato il giorno dell'inizio e della cessazione della prestazione (5).

(1) v. cap. XXV, pag. 364 e segg.

(2) In particolare, si ricordino: Cass. II, 7 luglio 1947, in *Foro pad.*, 1947, I, 663; Cass. civ., 22 luglio 1948, 1196, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 163.

(3) App. Napoli, 22 marzo 1956, in *Or. giur. lav.*, 1956, 382.

(4) Trib. Terni, 19 luglio 1954, in *Or. giur. lav.*, 1954, 481.

(5) In tal senso vedasi: Cass. civ., 17 giugno 1950, 1279, in *Riv. giur. lav.*, 1950, II, 134; nonché in *Riv. dir. comm.*, 1951, II, 29, con nota di CORRADO; App. Napoli, 6 marzo 1956, in *Or. giur. lav.*, 1956, 380; nonché in tema di lavorazioni agricole: Trib. Bologna, 20 gennaio 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1950, II, 234; Pret. Parma, 24 dicembre 1949, *ivi*, II, 233.

CAPITOLO XXV.

CONTRATTO A TERMINE (*)

Sommarlo:

- SEZ. I. — Formazione del contratto di lavoro a tempo determinato. — 179. — *Favore legislativo per l'indeterminazione del termine finale.* 180. — *Contratto di lavoro a termine: classificazione.* 181. — *Requisiti: a) atto scritto; b) specialità del rapporto.*
- SEZ. II. — Svolgimento ed estinzione del contratto di lavoro a tempo determinato. — 182. — *Applicabilità delle norme sul contratto a tempo indeterminato. Incompatibilità.* 183. — *Estinzione del decorso del termine.* 184. — *Risoluzione ante tempus: a) risarcimento di danni; b) permanenza di obbligo di fedeltà.* 185. — *Prestazione di fatto dopo la scadenza del termine.*

SEZIONE I. — FORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO.

179. — *Favore legislativo per l'indeterminazione del termine finale.*

Il contratto di lavoro che l'esperienza più frequentemente presenta alla nostra attenzione è quello « a tempo indeterminato », nel quale, cioè, è identificabile il termine iniziale, ma non anche, preventivamente, quello finale (1).

Il recesso, in tale tipo di contratto, importa a carico del contraente che ne assuma l'iniziativa — e salvo giusta causa — l'obbligo del preavviso alla interruzione stessa ed ancora quello della corresponsione della indennità di anzianità ove la iniziativa sia dell'imprenditore. Precisamente in virtù di tale vantaggio per il prestatore, questa fattispecie contrattuale gode del maggior favore legislativo. Questo si attua, in concreto, in manifestazioni varie, fra le quali, come vedremo: la presunzione di indeterminatezza salvo possibilità di — limitata — prova contraria; la ricerca anche di fronte a termine espresso di eventuale frode della legge attraverso la apposizione del termine stesso; la previsione di trasformazione in contratto a tempo

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura dell'avv. DOMENICO DE LUCA TAMAJO.

(1) Talvolta è riconosciuta l'apponibilità di due termini distinti, uno per l'imprenditore ed uno per il dipendente; in tal senso: Trib. Milano, 7 luglio 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 79, con nota.

indeterminato da quello a termine, ove appena la prestazione abbia a perdurare oltre la scadenza di esso, e salva diversa volontà delle parti alle quali è riservata tale limitata autonomia nel negozio.

180. - Contratto di lavoro a termine: classificazione.

Se va riconosciuto uno speciale favore legislativo per il contratto a tempo indeterminato, il legislatore prevede e disciplina espressamente anche quello del quale sia implicitamente o esplicitamente prestabilita la durata.

Il termine, al suo scadere, produce, infatti, per legge, l'automatica cessazione del rapporto, senza possibilità di anticipazioni o di posticipazioni unilaterali alla data prefissa. Tale basilare nozione del termine e dei suoi effetti, in relazione al contratto di lavoro, trova la sua formulazione anche in ripetute decisioni della Cass. (1).

La giurisprudenza, nella identificazione del contratto a termine, ha distinto tra un termine implicito ed uno esplicito, ritenendo verificato quest'ultimo quando al contratto di lavoro si inserisca la espressa apposizione del termine finale - *certus quando* - ed il secondo quando sia la natura stessa del rapporto - specialità del rapporto - a spiegare e giustificare la durata del negozio (2). Essa ha ancora distinto fra un termine assoluto ed uno relativo o meglio tra un termine proprio ed uno improprio o misto. Così una decisione della Cass. (3) prevede la possibilità di contratto a termine nel quale, in aggiunta a quella dello spirare del termine, siano previste altre cause di estinzione.

181. - Requisiti: a) atto scritto; b) specialità del rapporto.

Le decisioni dei giudici di merito, ed anche quelle della Cass., hanno assai frequentemente dovuto occuparsi di requisiti previsti dalla legge per la valida apposizione di termine al contratto di lavoro e, cioè, dell'«atto scritto» e della «specialità del rapporto».

Può dirsi che la giurisprudenza, in corretta applicazione della norma legislativa, abbia sostanzialmente affermato che, mentre la specialità del

(1) es.: Cass., 19 luglio 1952, 277, in *Mass. Lav.*, 1944, 52, 81.

(2) Cass., 15 maggio 1945, 342, in *Rep. mass. giur. lav.*, 1945, 616, 4; Pret. Roma 12 aprile 1954, *Or. giur. lav.*, 1955, 224, con nota; nonché Cons. Stato 29 gennaio 1957, in *Riv. dir. sport.*, 1957, 233, secondo cui è da considerare rapporto di lavoro a termine quello relativo al periodo stagionale estivo di apertura di una piscina, anche se detto termine è *certus an*, ma *incertus quando*.

(3) Cass., sez. un. 16 marzo 1951, 678, in *Foro it.*, 1951, I, 1203.

rapporto è da sola giustificatrice dell'apposizione del termine, l'atto scritto, a sua volta, impone indagine sulla esistenza della specialità del rapporto (1).

Quanto al termine esplicitamente prestabilito, la legge si limita a stabilire che esso deve risultare da atto scritto, mentre non detta nessun'altra forma relativa all'atto stesso. La giurisprudenza ha ritenuto che il requisito sia posto *ad substantiam* (2).

Ha ritenuto ancora la Cass. (3) che non essendo imposta dalla legge la contestualità delle sottoscrizioni, l'adesione del contraente, che sia in possesso della scrittura firmata dall'altra parte, può essere data anche per *facta concludentia*, quali, ad esempio, la esibizione in giudizio della scrittura per servirsene *et similia*.

La stessa Cass. (4) ha recentemente precisato che l'atto scritto richiesto dall'art. 2097 C.C. (5) per la costituzione del contratto di lavoro a tempo determinato può ben consistere in una qualsiasi dichiarazione scritta proveniente dal datore di lavoro, diretta al lavoratore subordinato e dalla quale comunque risulti l'accettazione.

Occorre, però, (6) che, dall'atto scritto, non solo risulti in maniera chiara, precisa, inequivocabile che le parti intendano porre in essere un contratto a termine, ma che questo sia indicato contestualmente nell'atto stesso.

In conseguenza, è stato ovviamente negato il riconoscimento di contratto a termine a quello in occasione del quale l'imprenditore, con po-

(1) Trib. Busto Arsizio, 14 giugno 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 230; Pret. Genova 19 febbraio 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 370 con nota. App., Palermo 17 gennaio 1957, in *Foro sic.*, 1957, 23.

(2) Così Cass. civ., 4 marzo 1946, in *Dir. lav.*, 1947, II, 10, così la maggioranza delle Corti di merito, es.: App. Roma 9 ottobre 1951, in *Or. giur. lav.*, 1952, 215.

(3) Cass. civ., 4 marzo 1946, in *Dir. lav.*, 1947, II, 10; e soprattutto Cass., 5 marzo 1954, in *Dir. lav.*, 1954, II, 316; conf. App. Bologna, 10 aprile 1956, in *Or. giur. lav.*, 1956, 505, con nota; contra, Trib. Trieste, 21 ottobre 1953, in *Rass. giul.*, 1954, 253.

(4) Cass., 3 aprile 1954, 1043, in *Or. giur. lav.*, 1954, 478.

(5) C.C. ART. 2097. — *Durata del contratto di lavoro*. « Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto.

In quest'ultimo caso l'apposizione del termine è priva di effetto, se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.

Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volontà delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato.

Salvo diversa disposizione delle norme corporative, se il contratto di lavoro è stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro può recedere da esso trascorso, il quinquennio, o il decennio, osservata la disposizione dell'art. 2118 ».

(6) App. Roma, 9 ottobre 1951, in *Or. giur. lav.*, 1952, 215.

stilla, abbia aggiunto che, subordinatamente alla presa di contatto con l'impiegato in stabilimento, avrebbe stabilito una durata obbligatoria del contratto indicata a titolo esemplificativo in cinque o dieci anni.

Venendo all'esame della specialità del rapporto, giustificatrice della apposizione del termine, la giurisprudenza ha, in linea di massima, ritenuto che, pur ricorrendo il contratto a termine più frequentemente nelle imprese a carattere non continuativo, non può, senz'altro, dirsi stipulato in frode alla legge il contratto a termine per il solo fatto che la impresa abbia carattere continuativo (1).

Così, ad esempio, la specialità del rapporto giustifica per ovvie ragioni di programmazione, l'apposizione del termine nei contratti di prestazioni teatrali e di pubblici spettacoli, pur di fronte a carattere continuativo o comunque indeterminato della impresa (2) (3); mentre è stata esclusa la detta specialità nel caso della prestazione continuativa delle indossatrici delle case di moda (4). Ciò non toglie che il contratto a tempo determinato più spesso si ricollega proprio ad imprese a tempo determinato delle quali è prevedibile, sia pure talvolta con approssimazione, la limitata durata nel tempo. In tal senso, il Trib. Parma (5) ha precisato che la temporaneità dell'interesse dell'imprenditore può dipendere tanto dalla natura dell'azienda quanto dalla particolare condizione del lavoratore nell'azienda.

È stato ritenuto a termine, non in frode alla legge, il contratto di lavoro stagionale. Per esso, quindi, non è indispensabile l'atto scritto (6). Senonché il problema della specialità del rapporto si è riaffacciato alla giurisprudenza nel caso di successione tra varie attività stagionali. In proposito, la Cass. ha ritenuto che la continuità e la unicità del rapporto non può desumersi dal solo fatto della successione lavorativa stagionale, bensì è da indagarsi, di volta in volta, se durante gli intervalli permanga o meno un vincolo tra le parti, in mancanza del quale sopravviva la pluralità dei rapporti a tempo determinato (7).

(1) Cass. civ., 15 febbraio 1945, in *Giur. it.*, 1945, 74.

(2) Trib. Roma, 24 gennaio 1951, in *Dir. lav.*, 1951, II, 97; Pret. Roma, 15 novembre 1952, in *Temi Rom.*, 1952, 284.

(3) App. Napoli, 16 marzo 1956, in *Giust. civ., Mass. app.*, Napoli 1956, 80.

(4) Pret. Genova, 19 febbraio 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 190.

(5) Trib. Parma, 5 gennaio 1953, in *Or. giur. lav.*, 1953, 229, con nota.

(6) Conf. Cass., 22 luglio 1948, 1196, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 163.

(7) Cass. civ., 17 giugno 1950, 1279, in *Riv. giur. lav.*, 1950, II, 134; nonché in *Riv. dir. comm.*, 1951, II, 29, con nota di CORRADO; conf. App. Perugia, 21 luglio 1954, in *Or. giur. lav.*, 1955, 226.

La specialità del rapporto è stata, in una nitida decisione, intesa come una particolare caratteristica insita nella natura stessa dell'impresa assuntrice, che è tale da richiedere per l'esplicazione della sua attività una prestazione di lavoro subordinato necessariamente limitata ad un determinato tempo (1).

Più frequentemente, l'apposizione del termine non giustificata dalla specialità del rapporto mira ad eludere l'obbligo di corresponsione delle indennità di fine lavoro: talvolta ha addirittura mire maggiori. Così il Trib. Biella (2) ha esaminato - ed esclusa - la validità di un termine, attraverso il quale risultò volersi eludere non le indennità, ma addirittura le limitazioni al potere di recesso previste dal c.c. 18 agosto 1950. Le osservazioni contenute nella sentenza del detto Trib. si ricollegano a pronuncie della Cass. (3) (4), che confermano l'esclusione del blocco dei licenziamenti pei contratti di lavoro a tempo determinato.

La legge prevede la inefficacia del termine se fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato: la prova della *fraus legis*, dovrà, ovviamente, essere fornita da chi deduce tale violazione. Essa non potrà evidentemente darsi in via diretta, perché assai difficile, se non impossibile, è l'indagine sui motivi interni della volontà non estrinsecantisi in dichiarazioni esteriori. Essa potrà, però, essere raggiunta valutando il comportamento complessivo dell'impresa, la situazione di lavoro e di occupazione nel periodo di assunzione e posteriore (5).

L'accertamento della specialità del rapporto implica una indagine di fatto ed in conseguenza è sperimentabile solo dinanzi ai giudici di merito. In tali sensi la Cass. (6), secondo cui l'accertamento del giudice di merito, per il quale il rapporto di impiego privato abbia dato vita ad un contratto a termine o a tempo indeterminato, costituisce il giudizio di fatto incensurabile in Cass., se immune da errori giuridici e motivato.

Più recentemente il principio è stato ancora confermato dalla Cass. (7) che ha sottolineato quando l'indagine sia rivolta ad una *quaestio voluntatis* di esclusiva competenza del giudice di merito (8).

(1) Pret. Napoli, 20 gennaio 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1950, II, 206; già in precedenza; App. Venezia, 26 febbraio 1947, in *Foro pad.*, 1948, I, 279, con nota di DELITALA.

(2) Trib. Biella, 24 ottobre 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 37, con nota di BECCA; e in *Dir. lav.*, 1954, II, 56, con nota di SCORZA.

(3) Cass., 4 luglio 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 269, con nota di D'ABBIERRO, *Esigenze di gestione nel recesso ad nutum*.

(4) Nonché Cass. 21 maggio 1951, 1265, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 431.

(5) Trib. Biella, 24 agosto 1953, in *Dir. lav.*, 1954, II, con nota di SCORZA.

(6) Cass. civ., 7 luglio 1947, 1077, in *Foro pad.*, 1947, I, 663.

(7) Cass., 5 marzo 1954, 263, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 315.

(8) Conf. Trib. Reggio Emilia, 24 giugno 1955, in *Or. giur. lav.*, 1955, 364.

SEZIONE II. — SVOLGIMENTO ED ESTINZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.**182. — Applicabilità delle norme sul contratto a tempo indeterminato. Incompatibilità.**

Le norme dettate dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (1), nonché la stessa disciplina prevista dal C.C. per il contratto a tempo indeterminato sono applicabili a quello a tempo determinato salvo evidente loro incompatibilità.

È ovvio che non siano applicabili, invece, quelle di fine lavoro; anche le norme del C.C. relative alla prestazione subordinata sono in linea di massima applicabili al contratto a termine e solo le disposizioni degli artt. 2118 (2) e 2120 (3) (preavviso e anzianità) hanno riferimento esclusivo al contratto a tempo indeterminato.

La Cass. ha, altresì, ritenuto (4) che la natura del rapporto di lavoro a tempo determinato non esclude, di per sé, l'applicabilità delle disposizioni del c.c.l. Al contratto di lavoro a termine si applicano tutte le norme proprie del contratto a tempo indeterminato, eccettuate soltanto quelle che siano incompatibili con l'apposizione del termine stesso (5).

183. — Estinzione del decorso del termine.

Quando il rapporto si svolge per l'intera durata prestabilita, e cioè, quando ci si trovi dinanzi a compiuta realizzazione della causa del contratto, l'interruzione del lavoro avviene senza maturazione di indennità a favore del prestatore.

Non è, infatti, a parlarsi di particolare preavviso, perché esso è dato fin dall'inizio del contratto attraverso la stessa apposizione del termine. In conseguenza rimane inconciliabile ogni indennità sostitutiva del preav-

(1) v. nota 1, pag. 114.

(2) C.C. ART. 2118. — *Recesso del contratto a tempo indeterminato*. « Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte ad un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro ».

(3) v. nota 6, pag. 69.

(4) Cass., 7 agosto 1952, 2552, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 27, con nota di PERETTI RIVA.

(5) Conf. App. Venezia, 9 gennaio 1955, in *Or. giur. lav.*, 1955, 111 nota.

viso stesso. Non è a parlarsi di indennità di anzianità, in quanto agli artt. 2118 (1) e 2120 (2), come già gli artt. 9 e 10 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (3), fanno espresso ed esclusivo riferimento al contratto a tempo indeterminato. Ciò rimane esatto, nonostante vi sia tendenza al

(1) v. nota 2, pag. 369.

(2) v. nota 6, pag. 69.

(3) R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825. — *Disposizioni relative al contratto di impiego privato.* (Gazz. Uff. 22 novembre 1924, n. 273).

.....

ART. 9. — « Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta e senza indennità nei termini e nella misura rispettivamente stabiliti nell'articolo seguente.

La superiore disposizione vale anche per il caso di cessazione, liquidazione o riduzione dell'azienda che non siano esclusivamente determinate da forza maggiore.

Non è dovuta disdetta, né indennità nel caso che una delle due parti dia « giusta causa » alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto ».

ART. 10. — « Il termine di cui nell'articolo precedente, quando l'uso o la convenzione non li assegnino in misura più larga, sarà determinato nel modo seguente in caso di licenziamento da parte del principale:

a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio:

1°) mesi 2 di preavviso per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso o non esercenti esclusivamente in proprio: commessi viaggiatori per l'estero, direttori tecnici ed amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti;

2°) mesi 1 di preavviso per i commessi viaggiatori, direttori o capi di speciali servizi ed impiegati di concetto;

3°) giorni 15 di preavviso per i commessi di studio e di negozio, assistenti tecnici e altri impiegati di grado comune;

b) per gli impiegati che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10:

1°) mesi 3 di preavviso per la prima categoria;

2°) giorni 45 per la seconda categoria;

3°) giorni 30 per la terza categoria;

c) per gli impiegati che hanno raggiunto i dieci anni di servizio:

1°) mesi 4 per la prima categoria;

2°) mesi 2 per la seconda categoria;

3°) giorni 45 per la terza categoria.

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

In caso di mancato preavviso nei termini suddetti, è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Oltre al preavviso nei termini come sopra stabiliti, o in difetto, oltre all'indennità corrispondente, è in ogni caso dovuta una indennità non inferiore alla metà dell'importo di tante mensualità di stipendio per quanti sono gli anni di servizio prestati.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati a stipendio e dovranno egualmente computarsi tutte le indennità continuative e di ammontare determinato, le provvigioni,

riconoscimento del carattere retributivo della indennità di anzianità - e, in tal caso, *de jure condendo* andrebbe attribuita anche per il contratto a termine - e sempre che il diritto stesso non nasca da convenzione individuale o collettiva. In tali ultime occasioni l'indagine si è presentata alla giurisprudenza (1).

184. - Risoluzione *ante tempus*: a) risarcimento di danni; b) permanenza di obbligo di fedeltà.

Più frequentemente si sono avuti interventi giudiziari per il caso di risoluzione *ante tempus* di un contratto di lavoro subordinato stipulato con prefissione di termini. Nel caso di ingiustificata risoluzione ad iniziativa del prestatore, il conseguente risarcimento di danni è stato, in tal caso, valutato in funzione della maggiore o minore difficoltà che, in concreto, ha dovuto affrontare l'imprenditore per la sostituzione del lavoratore.

L'ipotesi di risoluzione ad iniziativa di quest'ultimo ha dato, però, assai rara occasione di esame da parte della giurisprudenza. Ciò sia perché essa, in pratica, è assai meno frequente, sia perché la sostituzione del prestatore è normalmente agevole, sia, infine, perché sono limitati i casi in cui vi è possibilità di realizzo del risarcimento.

Assai più diffusa è stata, invece, la risoluzione anticipata ad iniziativa dell'imprenditore. In tal caso, il risarcimento del danno si concreta nella corresponsione di retribuzione corrispondente a periodo durante il quale il rapporto sarebbe continuato, se non fosse sopravvenuta la causa estintiva. Senonché, nella determinazione di tale periodo, le soluzioni adottate dalla giurisprudenza non sono state univoche. Esse possono in proposito raggrupparsi in tre tipi e, cioè:

a) liquidazione integrale della controprestazione economica con riferimento a tutto il periodo originariamente prestabilito per la durata della prestazione lavorativa;

b) liquidazione di un indennizzo pari alla retribuzione a maturare per il tempo verosimilmente occorrente per il reimpiego del lavoratore (soluzione più frequentemente seguita);

i premi di produzione nonché le partecipazioni agli utili. Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, queste saranno commisurate sulla media dell'ultimo triennio, e, se l'impiegato non abbia compiuto 3 anni di servizio, sulla media degli anni da lui passati in servizio ».

(1) Così App. Milano, 17 luglio 1948, in *Rep. giur. it.*, 1949, 892, e Trib. Roma, 13 dicembre 1951, in *Foro it.*, 1952, 1, 251, con nota di SCORZA, *La disciplina del preavviso e delle anzianità convenzionali nel c.c. di lavoro per i direttori amministrativi di giornali quotidiani*.

c) liquidazione di un indennizzo pari al pagamento delle retribuzioni corrispondenti al periodo che, in concreto, si è reso necessario per il reimpiego stesso.

Hanno seguito queste due ultime soluzioni decisioni varie della Cass. e dei giudici di merito.

Tra esse, ricordiamo quelle: del Trib. Milano (1) - che, escludendo la possibilità di pagamento degli stipendi maturandi fino al termine prestabilito, fa riferimento a « soluzione equitativa » (2) - e dell'App. Venezia (3), e nonché altre della Cass. (4) secondo i quali la anticipata risoluzione da parte del datore di lavoro del contratto a tempo determinato dà luogo al pagamento delle retribuzioni a scadere con detrazione di quanto il prestatore avrebbe potuto procurarsi nel detto periodo usando della normale diligenza per procacciarsi altra retribuzione (5).

La stessa decisione dell'App. Venezia, ad esempio, ha escluso che da parte del lavoratore vi fosse stata diligenza per il reimpiego, per il solo fatto che era da parte sua mancata la segnalazione del proprio stato di disoccupazione all'Ufficio di collocamento. In conseguenza, con tale decisione, pur di fronte ad un contratto della prestabilita durata di vari anni, ha ridotto il riconoscimento di forzata disoccupazione a mesi sei sul presupposto che, in tale periodo, egli avrebbe trovata una occupazione se l'avesse alacramente cercata. L'App. Napoli (6) ha ancora escluso dal computo dei danni per risoluzione *ante tempus* il periodo di disoccupazione successivo alle dimissioni volontarie del prestatore dall'impiego occupato dopo quello originario a termine. Non incide, inoltre, il maggior danno causato dalla svalutazione monetaria, essendo debito di valuta quello che il datore di lavoro ha verso i suoi dipendenti per il pagamento delle prestazioni di lavoro da questi effettuate (7). Il lavoratore ha, invece, diritto a beneficiare

(1) Trib. Milano, 28 settembre 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 266.

(2) Successivamente, confr. Cass. civ., 23 settembre 1953, 3034, in *Foro pad.*, 1953, II, 1271, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 285, con nota.

(3) App. Venezia, 10 novembre 1951, in *Mon. trib.*, 1952, 91 e 5 dicembre 1952 in *Or. giur. lav.*, 1954, 351.

(4) Cass. sez. unite, 16 marzo 1951, 678, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 180; Cass., 27 marzo 1952, 827, in *Mass. giur. lav.* 1952, 90; Cass., 23 novembre 1954, 4291, in *Foro it.*, 1954, I, 1537; Cass. civ., 31 marzo 1955, 943, in *Mass. giur. it.*, 1955, 21; Cass. civ. 1° ottobre 1956, 3307, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 248.

(5) Sostanzialmente conf. App. L'Aquila, 8 maggio 1946, in *Rep. giur. it.*, 1941-47, voce *Impiego privato*, 160; App., Roma 11 gennaio 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 80.

(6) App. Napoli, 29 dicembre 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 81.

(7) App. Roma, 11 gennaio 1952, in *Temi rom.*, 1952, 98; così anche Cass. Civ., 24 novembre 1954, in *Foro it.*, 1954, I, 1537; Cass. civ., 29 luglio 1955, 2455, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1956, 47; Cass. civ., 11 ottobre 1956, 3520, *ib.*, 1957, 68; Cass. civ., 27 marzo 1957, 1051, *ib.*, 1957, 365; Cass. civ., 2 luglio 1957, 2550, *ib.*, 619.

degli aumenti di stipendio intervenuti successivamente alla intimazione del licenziamento e prima della scadenza del termine (1).

L'onere della prova dell'avvenuto reimpiego o della possibilità di esso incombe *ei qui dicit*; e, quindi, all'imprenditore (2).

Se, a favore del prestatore prosegue - sia pure con le limitazioni innanzi presentate - il diritto alla retribuzione, a suo carico permane per tutto il periodo del termine prestabilito l'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 C.C. (3); egli non potrà, per tutto il detto termine, trattare, per conto proprio, affari di terzi in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. La Cass., in proposito, ha infatti recentemente precisato (4) che l'obbligo di fedeltà - ex art. 2105 C.C. (3) - in caso di anticipata risoluzione del contratto a termine permane ove la risoluzione stessa sia avvenuta per colpa di lui, non anche se fu originata da inadempienza dell'imprenditore.

185. - Prestazione di fatto dopo la scadenza del termine.

Dopo l'esame dell'anticipata risoluzione del contratto a termine, va fatto breve cenno all'ipotesi inversa, cioè alla prosecuzione di prestazione lavorativa oltre il termine prestabilito. Il 3° c. dell'art. 2097 C.C. (5) disciplina tale ipotesi.

Il legislatore, infatti, prevede in tal caso una conversione, in quanto il contratto si considera a tempo indeterminato, ciò salvo convenzione contraria (6). È sorto dubbio sul se sia a tempo indeterminato solo il rapporto che inizia dopo la scadenza del termine oppure se la conversione operi *ex tunc*.

La Cass. anche recentemente (7) ha sottolineato trattarsi di *quæstio voluntatis*, nel senso che va esaminato quale sia stata in concreto la

(1) Così, Cass. civ., 13 maggio 1954, 1545, in *Or. giur. lav.*, 1954, 429, con nota.

(2) Trib. Roma, 4 marzo 1949, in *Mass. giur. lav.*, 1949, 75; Trib. Roma, 28 settembre 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 266; Cass., 10 novembre 1951, in *Mon. trib.*, 1952, 91; App. Venezia, 13 gennaio 1955, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1955, 11; Cass., civ. 11 ottobre 1956, 3520, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1957, 68.

(3) v. nota 2, pag. 169.

(4) Cass., 5 marzo 1954, 625, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 315.

(5) v. nota 5, pag. 366.

(6) Si riferisce esplicitamente a tale conversione, ad esempio, Cass., sez. II, 25 ottobre 1956, 3943, in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 2009.

(7) Cass., 15 ottobre 1955, 3195, in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 248, con nota di SFAMENI, *A proposito della cosiddetta rinnovazione tacita del contratto di lavoro a tempo determinato*.

volontà delle parti alla quale sul punto è riservata autonomia, peraltro anch'essa limitata. Infatti, la convenzione di proroga o di rinnovazione del termine può non trovare più giustificazione nella specialità del rapporto e in conseguenza può venir meno la validità del termine.

Una decisione del Pret. Cremona (1) ha messo in evidenza che la norma contenuta nell'art. 2097 C.C. (2) trova modifica per disciplina speciale in determinati settori di lavoro agricolo. L'art. 1 della L. 15 agosto 1949, n. 533 (3) ha elevato, infatti, ad un biennio la durata annuale fissata da inveterata consuetudine; il Pret. Cremona ha pertanto sostenuto che, essendo il contratto divenuto stabilmente biennale, scaduto il primo biennio in caso di mancata tempestiva disdetta, il rapporto di lavoro si rinnova a termine per altro biennio (4).

È stato, però, ritenuto che il nuovo termine, pur rappresentando una durata obbligatoria del contratto, non esclude il diritto alla indennità di anzianità (5).

(1) Pret. Cremona, 5 dicembre 1951, in *Corti Bs. e Ve.* 1952, 135, con nota di MASTROPIETRO, *In tema di rinnovazione a tempo determinato del rapporto di lavoro dei salariati agricoli*; in *Mass. giur. lav.* 1952, 150; e in *Foro pad.* 1952, I, 1022.

(2) v. nota 5, pag. 366.

(3) L. 15 agosto 1949, n. 533. — *Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie.* (Gazz. Uff. 23 agosto 1949, n. 192).

ART. 1. — « I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie e, ove l'abbiano, s'intendono estesi al biennio.

Ogni patto contrario è nullo ».

(4) Conf. Pret. Isola della Scala, 2 maggio 1952, in *Nuovo dir.*, 1952, 614.

(5) Pret. Casalmaggiore, 28 dicembre 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 150.

CAPITOLO XXVI.

LAVORO A DOMICILIO (*)

Sommarlo:

SEZ. I. — Natura giuridica. — 186. — *Lavoro a domicilio*. 187. — *Carattere subordinato, o meno, del lavoro a domicilio in senso stretto*. 188. — *Valore dell'estensione ex art. 2128 C.C.*

SEZ. II. — Disciplina legislativa. — 189. — *Norme incompatibili con la specialità del rapporto*. 190. — *Regime previdenziale del lavoro a domicilio*.

SEZIONE I. — NATURA GIURIDICA.

186. — Lavoro a domicilio.

Il *lavoro a domicilio*, in senso lato, è quello prestato dal lavoratore fuori di una azienda di terzi, con strumenti proprî ed eventualmente con l'aiuto di una mano d'opera ausiliaria.

Tale lavoro, però, subisce in concreto, ad opera del legislatore e dell'interprete, una ripartizione in:

- a) lavoro a domicilio vero e proprio;
- b) lavoro autonomo o artigianato.

La determinazione dei caratteri differenziali tra i due tipi è affidata nel nostro diritto positivo, più che alle stesse norme del C.C., a talune leggi speciali e, in particolare, è opera della giurisprudenza.

Quest'ultima, peraltro, solo da pochi anni ha con maggior frequenza e maggior approfondimento rivolto la sua attenzione alla delicata e più importante differenza. Essa ha polarizzato, in linea di massima, i criteri distintivi:

a) sulla esistenza o meno del contatto diretto tra il lavoratore e il consumatore, sulla presenza o meno di subordinazione economica ed anche giuridica;

b) sull'obbligo o meno di « tenersi a disposizione » e, cioè, sulla *faciendi necessitas*;

c) sulla fornitura diretta, o meno, di materia prima, e soprattutto sulla effettiva inserzione, o meno, del lavoratore in una azienda altrui.

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura dell'avv. DOMENICO DE LUCA TAMAJO.

L'interpretazione giurisprudenziale non può, comunque, dirsi univoca; basterà ricordare che la stessa specie ha avuto talvolta soluzioni diametralmente opposte da parte di giudici di merito di prima e di seconda istanza. Così, a proposito di un lavoratore che cuciva abiti fornitigli da una sartoria già tagliati e corredati di foderami necessari — che lavorava a casa propria con strumenti propri e con collaborazione della moglie e di un giovane aiutante — che non era tenuto all'osservanza di una precisa produzione, che aveva retribuzione non a tempo ma a risultato, il Trib. Roma (1) ha escluso trattarsi di lavoro subordinato. Ha, infatti, ritenuto che sopravvive il carattere autonomo della lavorazione, anche se esso sia accompagnato da qualcuno degli aspetti propri del rapporto subordinato, quali, ad esempio, l'avvenuto pagamento di contributi assicurativi obbligatori ed il rischio a carico del committente della cattiva riuscita del lavoro. Ha, invece, ritenuto, che, nella specie, mancando vincoli di orario e di disciplina, ed essendo escluso anche l'obbligo di osservanza di un determinato ritmo produttivo, non si potesse riscontrare l'estremo della subordinazione ed il lavoratore dovesse considerarsi autonomo.

Senonché, in sede di gravame, la decisione è stata radicalmente modificata dall'App. Roma (2). Questa, infatti, ha ritenuto che le modalità della prestazione ponevano il prestatore in condizione di sostanziale subordinazione verso l'imprenditore, anche se la subordinazione avesse atteggiamenti particolari propri della specialità del rapporto. In conseguenza, la decisione ha ritenuto che il lavoratore dovesse considerarsi subordinato.

Alla medesima conclusione è giunta successivamente anche la Cass., poiché, nella specie, il lavorante a domicilio era tenuto a prestare la propria opera senza alcuna sostanziale autonomia, bensì attenendosi alle direttive dell'imprenditore (3).

I criteri differenziatori tra artigianato e lavoratori a domicilio, in senso stretto, sono indicati anche da decisione dell'App. Napoli (4), secondo la quale ai detti fini, bisogna distinguere il lavoratore a domicilio che è a disposizione dei diretti consumatori da quello che è a disposizione di una o più aziende che, alla loro volta, forniscono i prodotti al pubblico dei consumatori. Secondo tale decisione, le due situazioni

(1) Trib. Roma, 16 ottobre 1951, in *Dir. lav.*, 1952, II, 174.

(2) App. Roma, 31 ottobre 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 212, con nota di ARDAU, *I lavoratori a domicilio sono autonomi o subordinati?*

(3) Cass., 22 giugno 1957, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1957, 655; nonché Cass., 17 ottobre 1957, 3920, *ib.*, 1957, 1095.

(4) App. Napoli, 19 gennaio 1954, in *Dir. lav.*, 1954, II, 181, con nota di MACCARRELLI, *Lavoro a domicilio e lavoro autonomo*.

sono diverse: la prima coincide con il lavoro artigiano, l'altra concreta un lavoro subordinato di fabbrica. La stessa pronuncia prosegue un lavoro, affermando che l'artigiano è un piccolo imprenditore, perché compie il lavoro in modo indipendente, è il centro di una piccola azienda, e su di lui ricade il rischio integrale della sua attività nei rapporti dei consumatori (1); il lavoratore a domicilio vero e proprio, invece, dà l'opera propria all'imprenditore che determina i modi ed i criteri di lavorazione e che fornisce sempre la materia soggetta ad elaborazione. Egli, pur eseguendo come l'artigiano il lavoro nella propria abitazione o in altro locale da lui stesso prescelto per l'esercizio della propria attività e, pur sottraendosi nell'esecuzione della prestazione alla sorveglianza diretta del datore di lavoro, senza essere vincolato da limitazione di orario, si differenzia dall'artigiano perché non immette, come costui, direttamente il prodotto del proprio lavoro in commercio, ma lavora per conto terzi.

Il corrispettivo della sua prestazione non è, quindi, il prezzo offerto dal consumatore, ma una retribuzione corrisposta dal datore di lavoro a domicilio: non è gravato dai tributi di natura commerciale, ma solo da quelli propri del lavoro (2).

Ancor più decisamente altre pronuncie considerano il lavorante a domicilio come subordinato, sempre che vi sia una situazione di dipendenza economica dallo imprenditore (3).

Il Trib. Trani, invece, ha ritenuto che elementi caratteristici per la configurabilità del lavoro a domicilio siano la retribuzione e la dipendenza, e che, per giudicare della esistenza della dipendenza, debba aversi riguardo all'iniziativa del lavoro stesso, oltre che alla sua non saltuarietà e temporaneità. Secondo tale decisione, se il lavoro viene compiuto dal prestatore d'opera su richiesta ed iniziativa dell'imprenditore, questi assume la figura di datore di lavoro, ed il lavoratore non può essere che esecutore di quelle richieste, secondo le direttive ricevute.

In senso contrario alla compatibilità di lavoro a domicilio, con lavoro subordinato, si è, invece, pronunciato il Trib. Firenze (4), affermando che, la subordinazione non solo consiste, in una dipendenza economica del lavoratore dal datore di lavoro, ma ha anche un contenuto tecnico,

(1) Successivamente, tuttavia, tale criterio è stato ritenuto assolutamente insufficiente dallo stesso App. Napoli, con decisione del 26 gennaio 1957, in *Dir. lav.*, 1957, II, 401.

(2) Conf. App. Napoli, 7 gennaio 1954, in *Dir. lav.*, 1954, II, 345; App. Napoli, 31 marzo 1955, in *Or. giur. lav.*, 1955, 178, con nota.

(3) Così Trib. Pistoia, 15 luglio 1950, in *Prev. soc.*, 1951, 825; App. Firenze, 10 maggio 1951, in *Giur. tosc.*, 1951, 824.

(4) Trib. Firenze, 7 aprile 1956, in *Giur. tosc.*, 1956, 475.

organizzativo e disciplinare. Nel lavoro a domicilio - prosegue la decisione indicata - difettano gli elementi fondamentali della subordinazione, l'attività lavorativa si svolge in una autonomia di comportamento, contrastante con il concetto della subordinazione (1). In conseguenza, non è ritenuto applicabile a favore del lavoratore a domicilio la norma dell'art. 2751, n. 4, C.C. (2) che, nel caso di fallimento dell'imprenditore, ha concesso il privilegio alle retribuzioni dei prestatori di lavoro subordinato.

187. - Carattere subordinato, o meno, del lavoro a domicilio in senso stretto.

Anche la Cass., ha avuto occasione di pronunciarsi sugli elementi integrativi del lavoro subordinato a domicilio (3).

La non perfetta univocità dell'orientamento giurisprudenziale si ricava anche dal solo esame comparativo di tali due decisioni emesse pur a brevissima distanza di tempo l'una dall'altra. Mentre, infatti, la prima limitava il riconoscimento della qualifica di lavoratore a domicilio - in senso stretto - solo al caso di esistenza di vincolo obbligatorio in forza del quale non sia consentito il rifiuto della prestazione stessa, la seconda tiene maggior conto delle espressioni generiche di datore di lavoro e dipendenti, usato nella legislazione speciale, e ne trae conseguenza a fine di interpretazioni estensive delle norme del lavoro a domicilio.

188. - Valore dell'estensione ex art. 2128 C.C.

La norma dell'art. 2128 C.C. (4) non vale ad eliminare le dispute sulla natura giuridica del contratto di lavoro a domicilio. Avendo il testo di legge precisato che ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa Sezione in quanto compatibili con la specialità del rapporto, è sostanzialmente dubbio che la detta applicabilità abbia operato una semplice estensione ad un rapporto rimasto sostanzialmente diverso o se abbia

(1) Conf. Pret. Chiavari, 12 dicembre 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 311.

(2) v. nota 1, pag. 125.

(3) Cass. pen., 16 marzo 1953, in *Giur. pen.*, 1953, II, 1092; e Cass. pen., 24 giugno 1953, in *Giust. pen.*, 1953, II, 917.

(4) C.C. ART. 2128. — *Lavoro a domicilio*. « Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto ».

operato una equiparazione strutturale e funzionale fra il lavoro subordinato vero e proprio e quello a domicilio.

Sembra, invece, propendere per una semplice estensione di disciplina normativa, la sentenza già ricordata dell'App. Napoli (1).

SEZIONE II. — DISCIPLINA LEGISLATIVA.

189. — Norme incompatibili con la specialità del rapporto.

L'art. 2128 C.C. (2) ha precisato, attraverso una norma di rinvio, l'applicabilità ai prestatori di lavoro a domicilio delle disposizioni della sez. III, capo I, titolo II del libro V del C.C.

Ciò sempre che esse siano « compatibili con la specialità del rapporto ».

La giurisprudenza ha avuto occasione di pronunciarsi varie volte sui detti limiti di compatibilità: così l'App. Napoli (3) ha ritenuto non applicabili le norme incompatibili con un rapporto che si svolge senza che le parti siano in continuo contatto fra di loro.

Passando alla esemplificazione, la detta sentenza ha affermato che possono ritenersi inapplicabili le disposizioni sulla durata del lavoro degli Artt. 2107 (4) e 2108 (5) C.C., le disposizioni sul collocamento, quelle sulle assunzioni in prova, le disposizioni sulla prestazione del lavoro degli artt. 2103 (6) e 2106 (7) C.C. Ha ritenuto, invece, che possano trovare applicazione le disposizioni sulla retribuzione (art. 2099 C.C.) (8), sul trasferimento di aziende (art. 2112 C.C.) (9) sulla nullità delle rinunzie e transazioni relative a diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni legislative inderogabili (art. 2113 C.C.) (10), e quelle relative alla mercede (art. 2099 e 2102, C.C.) (8) (11), esclusa ogni forma di retribuzione a tempo e a cottimo se effettuate in base a risultato di misurazione del tempo di lavorazione.

(1) App. Napoli, 19 gennaio 1954, in *Dir. lav.*, 1954, II, 181.

(2) v. nota 4, pag. 378.

(3) App. Napoli, 19 gennaio 1954, in *Dir. lav.*, 1954, II, 192.

(4) C.C. ART. 2107. — *Orario di lavoro*. « La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative ».

(5) v. nota 4, pag. 95.

(6) v. nota 1, pag. 49.

(7) v. nota 1, pag. 285.

(8) v. nota 2, pag. 42.

(9) v. nota 1, pag. 273.

(10) v. nota 6, pag. 70.

(11) v. nota 1, pag. 218.

Lo stesso App. Napoli (1) successivamente ha ancora ritenuto applicabili al contratto a domicilio le norme proprie del rapporto di lavoro subordinato sulla disciplina delle indennità di fine lavoro e delle ferie non godute.

Il licenziamento del lavoratore a domicilio, secondo la detta decisione, oltre che da manifestazioni esplicite, può anche risultare implicitamente dalla verificata mancanza di richieste di prestazioni da parte dell'imprenditore.

Al lavoro a domicilio, è stata, talvolta, ritenuta applicabile anche la regolamentazione contrattuale collettiva. Così l'App. Torino (2) ha ritenuto applicabile ai detti lavoratori le disposizioni del contratto collettivo nazionale 28 dicembre 1948 per la lavorazione del legno.

190. - Regime previdenziale del lavoro a domicilio.

In relazione agli obblighi previdenziali e alle assicurazioni contro gli infortuni, va segnalato un pronunciato della Cass. (3) che afferma l'obbligo delle assicurazioni anche a favore del lavoratore a domicilio. Una decisione del Pret. Pistoia, di poco precedente (4), si era pronunciata nello stesso senso escludendo, però, i detti obblighi previdenziali nel solo caso di lavoro a domicilio, con carattere di saltuarietà.

Vanno, inoltre, segnalate due decisioni del Magistrato penale del 1953 (5). La prima occupandosi di lavoranti ricamatrici, precisa che, ove le stesse lavorino continuamente a domicilio alle dipendenze di un'impresa, non realizzano per proprio conto il frutto del proprio lavoro, ma lo riversano sul mercato alla stessa guisa dei lavoratori subordinati, a mezzo di quella impresa che sola realizza il prodotto del lavoro nei suoi diretti rapporti col consumatore. Ciò a differenza di quanto si verifica nei riguardi dell'artigiano, il quale lavorando in maniera autonoma, tratta direttamente col consumatore, e resta, pertanto, totalmente svincolato dalla legislazione del lavoro.

Pertanto, è evidente che, allorché leggi istitutive di nuove provvidenze a favore dei lavoratori, usano la espressione generica di datori di lavoro e di

(1) App. Napoli, 7 gennaio 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 226.

(2) App. Torino, 7 febbraio 1956, in *Giust. civ. Mass.*, app. 1956, 14.

(3) Cass. civ., 3 luglio 1952, 1983, in *Settim. cass.*, 1952, 230.

(4) Pret. Pistoia, 11 febbraio 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 366.

(5) Cass. pen., 27 giugno 1953, in *Giur. pen.*, 1953, II, 918; e Cass. pen., 16 marzo 1953, in *Giur. pen.*, 1953, 1091.

dipendenti, senza limitazioni e specifici attributi, i termini stessi debbono ammettersi nel loro significato integrale e nella loro accezione ampia, legislativamente fissati dal C.C. Vi sono, quindi, compresi anche quei lavoratori, che, in forza della dipendenza economica — sola ragione giustificatrice di tutta la legislazione sociale a favore dei lavoratori con autonomia — si trovano subordinati a chi professionalmente esercita una attività economica, organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e di servizi (art. 2082 C.C.) (1). Conseguentemente i termini usati dalla L. n. 43 del 1949 (2) (3) istitutiva del contributo I.N.A.-Casa e da quella n. 138 del 1943 (4) istitutiva del contributo malattia non vanno che intesi in tal senso.

Con l'altra decisione di poco precedente, la stessa Cass. (5) sempre a proposito di ricamatrici a domicilio, aveva usato criterio alquanto più restrittivo, in quanto cassando la decisione dei giudici di merito (6) che avevano, senz'altro, affermato l'obbligo delle assicurazioni, per non esservi tra le lavoratrici e i consumatori contatto diretto, ha affermato che le ricamatrici in parola sono lavoratrici subordinate — e, quindi, soggette all'obbligo di assicurazione — in quanto era provato che, tra esse e l'imprenditore, correva un vincolo obbligatorio, sia pure limitato nel tempo, in forza del quale non era consentito alle lavoratrici di rifiutare l'esecuzione dei singoli lavori di ricamo loro commessi.

Può, quindi, concludersi sul quesito se il lavoratore a domicilio sia autonomo o subordinato, affermando che:

a) il contatto diretto col consumatore — artigiano — dà sempre vita al lavoro autonomo;

b) il rapporto col consumatore solo attraverso terzi dà vita al lavoro subordinato.

(1) C.C. ART. 2082. — *Imprenditore*. «È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».

(2) L. 28 febbraio 1949, n. 43. — *Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori*. (Gazz. Uff. 7 marzo 1949, n. 54).

(3) D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340. — *Norme integrative e complementari per l'attuazione della L. 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori* (Gazz. Uff. 4 luglio 1949, n. 150, suppl. ord.).

(4) L. 11 gennaio 1943, n. 138. — *Costituzione dell'Ente «Mutualità fascista — Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»*. (Gazz. Uff. 3 aprile 1943, n. 77).

(5) Cass. pen., 16 marzo 1953, in *Giust. pen.*, 1953, 1091.

(6) Trib. Pistoia, 15 luglio 1950, in *Prev. soc.*, 1951, 825, e 828; App. Firenze, 10 maggio 1951, in *Prev. soc.*, 1951, 824.

E ciò sempre che concorrano elementi di subordinazione economica e giuridica tali da creare la inserzione nell'organismo aziendale dell'imprenditore, come ha precisato il Trib. Modena (1), chiarendo, inoltre, che, ai fini della applicazione delle leggi sulle assicurazioni sociali, la definizione dell'art. 4 del Reg. allegato al R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 (2), non preclude l'indagine di merito per l'accertamento, in concreto, della esistenza dei requisiti della subordinazione.

(1) Trib. Modena, 7 gennaio 1954, in *Giur. lav.*, 1954, II, 305.

(2) R.D. 28 agosto 1924, n. 1422. — *Approvazione del Regolamento per la esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.* (Gazz. Uff. 26 settembre 1924, n. 226).

.....

Reg. ART. 4. — « Sono considerati lavoratori a domicilio le persone dell'uno e dell'altro sesso che eseguono, a tempo, a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma, lavori retribuiti per conto di un imprenditore, nella propria abitazione o in locali che non siano di pertinenza dell'imprenditore, né sottoposti alla sua sorveglianza diretta; con esclusione però di quelle lavorazioni occasionali o temporanee, cui i lavoratori attendono per conto di persone diverse dai loro ordinari datori di lavoro.

Nei riguardi del lavoratore a domicilio, che deve essere obbligatoriamente assicurato contro l'invalidità e la vecchiaia, come anche nei riguardi delle persone che lo coadiuvano, sono considerati datori di lavori l'imprenditore o gli imprenditori, per conto dei quali il lavoro deve essere eseguito, in quanto, in considerazione di particolari condizioni e rapporti di lavoro, non sia diversamente stabilito dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ».

PARTE QUINTA

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

LICENZIAMENTO AD NUTUM (*)

Sommario: 191. - *Nozione di recesso unilaterale dal contratto a tempo indeterminato.* 192. - *Forma del licenziamento.* 193. - *Licenziamento ingiurioso.* 194. - *Limiti al licenziamento.* 195. - *La regola dell'irrelevanza dei motivi.* 196. - *Casi di sindacabilità dei motivi. Licenziamento fittizio.* 197. - *Licenziamento per motivi razziali.* 198. - *Il licenziamento come negozio astratto e come negozio causale.* 199. - *Limiti al recesso contenuti in speciali accordi sindacali che fissano le clausole di stabilità.* 200. - *L'accordo interconfederale 21 aprile 1950.* 201. - *L'accordo interconfederale 18 ottobre 1950.* 202. - *Garanzie a favore dei dirigenti sindacali e dei membri delle commissioni interne.* 203. - *Il blocco dei licenziamenti.*

191. - Nozione di recesso unilaterale dal contratto a tempo indeterminato.

Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può, ai sensi dell'art. 2118 C.C. (1), recedere unilateralmente dal contratto, con l'obbligo, per il recedente, del preavviso nei modi e nei termini stabiliti e, in mancanza di preavviso, del pagamento dell'indennità sostitutiva (2).

Il recesso si presenta come un negozio unilaterale recettizio, mediante il quale una parte porta a conoscenza dell'altra la sua intenzione di far cessare il rapporto.

192. - Forma del licenziamento.

Per il licenziamento ai sensi dell'art. 2118 C.C. (1), non è necessaria una speciale solennità di forma (3), ma è sufficiente che il datore di lavoro manifesti in maniera precisa ed univoca all'altra parte la volontà di far cessare il rapporto di lavoro (4). Il silenzio non può costituire

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura della dr. M. F. RABAGLIETTI.

(1) v. nota 2, pag. 369.

(2) Cass., sez. II, 2 agosto 1950, 2321, in *Mon. trib.*, 1950, 354.

(3) Cass., 16 aprile 1955, 1057, in *Giust. civ. mass.*, 55, 373.

(4) Cass., 18 aprile 1957, 1343; Trib. Roma, 15 marzo 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 194.

una manifestazione sufficiente di volontà e, pertanto, il licenziamento si deve concretare sempre in una dichiarazione scritta o verbale (1). Neppure può considerarsi valida, ai fini del recesso, la proposta fatta dal datore di lavoro al prestatore d'opera di restare «in aspettativa senza assegni». Questa proposta, infatti, se accettata, pone il rapporto in uno stato di quiescenza, ma non scioglie il contratto, se non intercorre una esplicita dichiarazione di recesso (2). Neppure è efficace il recesso emesso come dichiarazione di scienza sulla esistenza di una causa di scioglimento del rapporto estranea alla volontà del datore di lavoro (3).

Il recesso, pertanto, non ha efficacia se non venga comunicato - in qualsiasi forma - direttamente all'interessato (4).

È stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza che non costituisce comunicazione, ad esempio, l'esposizione nei locali dell'azienda di un cartello generico che contempa alcune norme annunciianti prossimi licenziamenti (5); ovvero l'annuncio dato della generica intenzione di assottigliare il personale (6).

Inoltre la volontà di recedere deve essere attuale; e, pertanto, non ha efficacia la intimazione del recesso riferita ad una data successiva al momento finale in cui terminerebbe il prescritto periodo di preavviso (7).

Dato il suo carattere di negozio recettizio, il recesso diventa efficace nel momento in cui giunge a conoscenza della controparte. Fino a quel momento esso è, pertanto, revocabile (8).

Può, tuttavia, essere revocato anche successivamente con l'accordo delle parti, rimanendo in vita a tutti gli effetti il vecchio rapporto (9). Se si incrocino il recesso del datore di lavoro e quello del prestatore di lavoro, prevale quello che giunge per primo a conoscenza della controparte (10).

(1) Cass., 26 gennaio 1956, 221, in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 135.

(2) Trib. Roma, 15 marzo 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 194.

(3) Cass., 19 gennaio 1955, 125, in *Giust. civ. Mass.*, 55, 39.

(4) Cass., 24 aprile 1954, 1263, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 23.

(5) App. Bari, 10 febbraio 1954, in *Corti Ba., Le., Pz.* 1954, 254.

(6) App. Firenze, 13 aprile 1953, in *Giur. tosc.*, 1953, 286; App. Catania, 20 luglio 1951, in *Giust. civ.*, 1953, 2258.

(7) App. Torino, 4 aprile 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 67.

(8) Cass., 18 ottobre 1955, 3279, in *Giust. civ. Mass.*, 1955, 1226; Cass. 16 aprile 1953, 1021, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 241.

(9) Cass., 28 novembre 1957, 4521, in *Giust. civ. Mass.*, 1957, 1720; App. Torino, 4 aprile 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 67.

(10) Cass., 20 marzo 1957, 961, in *Giust. civ. Mass.*, 1957, 382.

193. - Licenziamento ingiurioso.

Il licenziamento, anche se espresso in forma ingiuriosa, è pienamente efficace, salvo il risarcimento dei danni a favore del lavoratore, qualora ne sia stata lesa la personalità.

Per questi effetti, la giurisprudenza ha riconosciuto come ingiurioso il licenziamento quando esso pregiudica per il lavoratore la possibilità di trovarsi un altro impiego (1).

L'ingiuria non può essere costituita dalla semplice contestazione di un fatto, ancorché delittuoso; ma, oltre che dalla forma offensiva, dalla pubblicità che venga data a tale contestazione (2).

Rimane, comunque, fermo il principio che il risarcimento danni per licenziamento ingiurioso non comprende il lucro cessante dal licenziamento, ma solo il danno recato dall'ingiuria (3).

194. - Limiti al licenziamento.

La giurisprudenza, nel riconfermare il principio della revocabilità del rapporto di impiego privato, basandolo sulla natura fiduciaria di questo, ha posto in rilievo come tale principio non sia tuttavia inderogabile; ma, con il consenso delle parti, si possa dare ingresso a tutte le limitazioni suggerite dalle esigenze di riconoscere ai dipendenti delle aziende private una certa garanzia di stabilità (4). In tale caso, per effetto di clausole contenute nei contratti collettivi o individuali, i divieti o i limiti posti al recesso dell'imprenditore si concretano in un diritto soggettivo del lavoratore e legittimano alla relativa azione giudiziaria (5).

E se, la giurisprudenza ha riconosciuto che, in via normale, l'enunciazione dei motivi del recesso non è necessaria (6), dipendendo solo

(1) Trib. Firenze, 21 settembre 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1954, II, 199; Cass. 6 giugno 1951, 1431, in *Dir. lav.*, 1951, II, 463.

(2) Cass., 28 luglio 1956, 2946 in *Rep. Foro st.*, 1956, 1542; Trib. Milano, 31 giugno 1954, in *Or. giur. lav.*, 1954, 239; App. Firenze, 29 ottobre 1953, in *Giur. tosc.*, 1954, 64; Cass., 29 novembre 1951, 2715, in *Rep. Foro st.*, 1951, 1207; Cass., 8 maggio 1950, 1186, in *Foro it.*, 1950, I, 660.

(3) Cass., 18 giugno 1955, 1896, in *Giust. civ. Mass.*, 1955, 709.

(4) App. Cagliari, 8 febbraio 1956, in *Giust. civ. Mass.*, 1956, 2. e in *Rep. Foro it.* 1956, 1535,

(5) Cass., 5 febbraio 1957, 433, in *Giust. civ.*, in *Rep. Foro st.*, 1956, 1532; I, 2208; Cass. 28 agosto 1946, 1271, in *Rep. Foro st.*, 1946, 541; Cass. sez. II, 2 agosto 1950, 2321, in *Mon. trib.*, 1950, 354.

(6) Cass., 10 luglio 1957, 2752, in *Giust. civ. Mass.*, 1957, 1055; Cass., 19 luglio 1956, 280, Cass., 24 luglio 1951, 2113, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 179; Cass. sez. un., 19

dalla volontà del datore di lavoro, qualunque ne sia il motivo psicologico (1) ha, tuttavia, posto in rilievo come il recesso da parte dell'imprenditore possa, invece, in virtù di norme particolari, essere soggetto a condizioni e a limiti; come, ad esempio, nel caso del regime di blocco e nel controllo di merito da parte delle commissioni interne, nel qual caso il licenziamento deve essere motivato, dovendo trovare la sua base di legittimità nell'osservanza delle norme previste dalla legge e dai contratti collettivi (2).

195. — La regola dell'irrelevanza dei motivi.

La normale irrilevanza della enunciazione dei motivi nulla toglie, in caso di errore nei motivi, alla piena efficacia ed operatività del licenziamento, anche se appaia l'erroneità del motivo sul quale il licenziamento possa essere basato (3).

Per la stessa ragione, è lecito risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in pendenza di procedimento epurativo (4), in quanto il rapporto si risolve sulla base dell'art. 2118 C.C. (5), e non per i motivi costituenti oggetto del giudizio di epurazione (6). Come anche è valido il licenziamento intimato durante la malattia del lavoratore, se l'effetto ne sia differito al termine di detto periodo — o di quello di comporto — essendo l'intento del legislatore all'art. 2110 C.C. (7) quello di assicurare la conservazione del posto al lavoratore durante la malattia, o il periodo di comporto della stessa (8).

luglio 1951, 2024, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 174; Cass., sez. II, 2 agosto 1950, 2321, in *Mon. trib.*, 1950, 354.

(1) Cass., sez. II, 21 marzo 1949, 618, in *Mass. giur. lav.*, 1949, 74.

(2) Cass., 2 agosto 1950, 2321, in *Mon. trib.*, 1950, 354.

(3) Cass., 23 gennaio 1954, 160, in *Dir. lav.*, 1954, II, 190.

(4) Cass., 19 febbraio 1957, 523, in *Giust. civ. Mass.*, 1957, 238; App. Trieste, 2 novembre 1956, in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 398; Cass., 19 luglio 1956, 2801, in *Rep. Foro it.*, 1956, 1532; Cass., 26 gennaio 1956, 228, in *Rep. Foro it.*, 1956, 1532; Cass. 9 maggio 1953, 1301, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 242; Cass. 14 giugno 1952, 1719, in *Rep. Foro it.*, 1952, 1290; in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 446; Cass., 5 maggio 1951, 1073, in *Dir. lav.*, 1951, II, 412; Cass. 25 gennaio 1951, in *Foro it.*, 1951, 564; Cass., 2 agosto 1950, 2321, in *Mon. trib.*, 1950, 354; Cass. sez. III, 13 giugno 1949, 1534, in *Mass. giur. lav.*, 1949, 118; Cass., 16 aprile 1949, 915; in *Rep. Foro it.*, 1949, 829.

(5) v. nota 2, pag. 369.

(6) Cass., 25 gennaio 1951, 217, in *Foro it.*, 1951, I, 564.

(7) v. nota 8, pag. 208.

(8) Trib. Ancona, 24 settembre 1957, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 483; App. Genova, 4 marzo 1957, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 176; App. Genova, 27 marzo 1956, in *Mass. giur.*

Il licenziamento ai sensi dell'art. 2118 (1) è sospeso anche durante il periodo del servizio militare (2), cui non va equiparato l'arruolamento nelle formazioni della R.S.I. (3) e durante il periodo di gravidanza^{fr} della lavoratrice (4).

196. - Casi di sindacabilità dei motivi. Licenziamento fittizio.

Tuttavia, in alcuni casi, la giurisprudenza si è spinta all'indagine dei motivi del licenziamento ai sensi dell'art. 2118 (1), come quando ha voluto accertare se il recesso seguito da riassunzione tendesse, o meno, al frazionamento del rapporto di lavoro, ai fini di spezzare l'anzianità di servizio; ed ha indagato sulla causa del negozio di licenziamento per considerare se essa fosse illecita in relazione alla discordanza fra lo scopo astratto del recesso, ritenuto degno di tutela dalla legge e lo scopo pratico effettivamente conseguito (5).

Si ha, in altri termini, un licenziamento che la giurisprudenza definisce « fittizio », quando la funzione negoziale del recesso di porre termine al rapporto di lavoro contratto senza determinazione di tempo, diventa lo strumento di un fine vietato dalla legge, quale è quello di non corrispondere la indennità di anzianità dovuta (6). In pratica, la giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenere fittizi - penetrando con l'indagine nei vari motivi del negozio - quei licenziamenti che siano seguiti da immediata riassunzione, salvo che risulti per il nuovo rapporto

lav., 1956, 89; App. Genova 7 luglio 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 352; Cass., 23 febbraio 1954, 506, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 110; Cass., 23 luglio 1953, 2487, in *Riv. trib. loc.* 1953, 301; App. Roma, 27 maggio 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 229; Cass., 17 gennaio 1951, 130, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 22.

(1) v. nota 2, pag. 369.

(2) Cass., 16 dicembre 1953, 3726; in *Rep. Faro it.*, 1953, 1296; App. Bari, 10 maggio 1952, in *Dir. lav.*, 1953, II, 10.

(3) Cass., 23 ottobre 1956, 3850, in *Giust. civ.*, 1956, I, 2002; Cass., 28 aprile 1956, 1298; in *Rep. Foro it.*, 1956, 1531; Trib. Forlì, 22 aprile 1954, in *Riv. trib. loc.*, 1954, 257; Trib. Ancona, 26 luglio 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 327; App. Genova, 26 febbraio 1953, in *Temi*, 1953, 62.

(4) Cass., 8 agosto 1946, 1118, in *Dir. lav.*, 1946, II, 273. (v. anche malattia, gravidanza, puerperio).

(5) Trib. Milano, 21 maggio 1956, in *Riv. dott. comm.*, 1956, 507.

(6) App. Brescia, 30 giugno 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 266; Cass., 31 luglio 1951, 2324, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 267.

un trattamento diverso per retribuzione e per mansioni da quello dovuto (1), come, ad esempio, la riassunzione, con diversa qualifica, di un dipendente licenziato per raggiunti limiti di età (2).

197. - Licenziamento per motivi razziali.

Sui motivi del licenziamento, ai fini della riassunzione, il giudice può indagare in caso di licenziamento avvenuto per motivi razziali, ai sensi dell'abrogato R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 (3) sulla difesa della razza italiana, o per motivi politici.

Il R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9 (4), dispose, in via generale, la riammissione in servizio di tutti gli appartenenti alle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, parastatali e controllati dallo Stato; di tutte le aziende che gestiscono servizi pubblici, nonché di tutte le aziende di interesse generale che erano stati licenziati in periodo fascista, per motivi politici, compresi i licenziati per motivi razziali.

Il successivo R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25 (5), limitatamente agli ebrei, estese l'obbligo della riassunzione in servizio, per tutti indistintamente gli ebrei medesimi, che erano stati privati dei loro posti per effetto delle leggi razziali; e, in particolar modo, per tutti i dipendenti ebrei licenziati dalle imprese private di assicurazione o dalle aziende private, in genere, aventi alle loro dipendenze più di cento prestatori d'opera (6).

Mentre per i dipendenti da amministrazioni statali, comunque godenti di stabilità, la riassunzione in servizio per i licenziati per motivi politici era automatica (7); invece, per i dipendenti di aziende private andava effettuata l'indagine se il licenziamento fosse allora avvenuto in applicazione dell'art. 2118 C.C. (8), nel qual caso il licenziamento rimase valido ed

(1) Cass., 4 maggio 1957, 1503, in *Riv. giur. lav.*, 1957 II, 340; App. Venezia, 24 settembre 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 124; App. Venezia, 14 novembre 1955, in *Corti Bs. e Ve.*, 1957, 369; App. Torino, 30 giugno 1954, in *Foro pad.*, 1954, II, 46; App. Torino, 9 ottobre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 226.

(2) Cass. civ. 25 ottobre 1956, 3952, in *Dir. lav.*, 1957, II, 449.

(3) R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728. — *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*. (Gazz. Uff. 19 novembre 1938, n. 264).

(4) v. nota 5, pag. 150.

(5) R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25. — *Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica* (Gazz. Uff. 9 febbraio 1944, n. 5).

(6) Cass., 22 giugno 1951, 1684, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 223; Cass., 24 gennaio 1948, 96, in *Foro it.*, 1948, I, 192.

(7) Cass., 22 giugno 1951, 1684, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 223.

(8) v. nota 2, pag. 369.

operativo (1). Ove invece, risultasse che la causa determinante il licenziamento era stata l'applicazione della legge razziale, sussisteva l'obbligo di riassunzione pedissequo all'obbligo che fu, a suo tempo, di licenziare, (2).

198. - Il licenziamento come negozio astratto e come negozio causale.

In via generale, la giurisprudenza ha affermato che, quando un licenziamento, che può non essere motivato, rechi invece una motivazione, perde il suo carattere di negozio astratto e diventa negozio causale, cosicché il giudice può e deve sindacare se il motivo addotto esista e sia lecito (3).

199. - Limiti al recesso contenuti in speciali accordi sindacali che fissano le clausole di stabilità.

Il campo più vasto di limitazione al recesso dell'imprenditore è certamente relativo agli accordi sindacali, dove il licenziamento può essere condizionato alla sussistenza di fatti obiettivi, quali diminuzione di lavoro, necessità di indole tecnica, eventuali variazioni nell'ordinamento dei servizi (4) (5), od anche al verificarsi di un fatto entro un termine perentorio (6).

Il caso più tipico di limitazione al potere di recesso dell'imprenditore è dato dalla cosiddetta « clausola di stabilità ».

In forza di tale clausola, viene stabilito che il dipendente non possa essere licenziato, salvo che non incorra in infrazioni capaci di condurre alla risoluzione; in altri termini, se non in presenza di « giuste cause » di licenziamento, espressamente previste.

La clausola di stabilità nel contratto di impiego privato non è stata ritenuta ammissibile ove posta nel senso che il dipendente non possa mai essere licenziato (7); né quando è connessa all'avverarsi, o meno, di condizioni estrinseche e generali che potrebbero determinare la ripresa

(1) Cass., 10 marzo 1955, 718, in *Giust. civ. Mass.* 1955, 246; Cass. 16 luglio 1951, 1985 in *Rep. Foro it.*, 1951, 1027; Cass., 22 giugno 1951, 1684, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 223; Cass., 4 febbraio 1946, 95, in *Dir. lav.*, 1946, II, 275.

(2) Cass., 29 luglio 1950, 2194, in *Rep. Foro it.*, 1950, 198

(3) App. Roma, 18 settembre 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 33. Nella specie trattavasi di licenziamento operato da un ente pubblico, motivato da esigenze dell'ordinamento e dell'organizzazione dell'Istituto.

(4) c.c.l. di categoria 23 novembre 1946 (art. 43).

(5) Cass., 26 agosto 1949, 2435 in *Rep. Foro it.* 1949, 935.

(6) Cass., 11 luglio 1951, 1895, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 176.

(7) Cass., 15 maggio 1945, 342 in *Rep. Foro it.*, 1943-45, 761.

o la cessazione definitiva dell'azienda (1). Invece, è ritenuta valida quando la durata del contratto di impiego va a cessare con la vita dell'impiegato, o con la cessazione dell'azienda, o con altro evento attinente alla vita di questa (2). Più recentemente, la giurisprudenza si è orientata verso la validità della rinuncia al diritto di licenziamento ai sensi dell'art. 2118 C.C. (3), con la riserva che se il datore di lavoro, violando l'impegno assunto di non recedere per cause predeterminate, licenzia il dipendente, questo non ha diritto di ottenere l'adempimento per essere mantenuto in servizio contro la volontà dell'imprenditore, ma può chiedere soltanto la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno (4). Ove, tuttavia, il contratto di lavoro stipulato dall'ente pubblico economico con un proprio dipendente — nella specie un dirigente — preveda, per clausola del contratto stesso o per norma di regolamento, la stabilità a favore del dipendente, sono illegittimi tanto il recesso unilaterale da parte del datore di lavoro, quanto la dispensa dal servizio del lavoratore per soppressione di posto (5). Ai sensi dell'art. 14 del c. c. l. per i dipendenti delle Casse di risparmio ed enti equiparati, l'acquisto del diritto alla stabilità è condizionato al protrarsi del servizio oltre l'anno ed alla mancanza di una tempestiva disdetta scritta.

La giurisprudenza ha ritenuto che — quand'anche il dipendente abbia continuato a prestare la sua opera per alcuni giorni successivi alla scadenza del predetto termine annuale avendo ricevuto la intimazione della disdetta nell'imminenza dello scadere del termine stesso — egli non abbia diritto alla stabilità. Peraltro, secondo un'altra sentenza della Cass. 4 non sussiste una garanzia di stabilità per il dipendente, sia pure nei confronti di un ente pubblico economico — nella specie consorzio agrario — potendo il rapporto essere risolto con l'esercizio del potere di recesso unilaterale riconosciuto al datore di lavoro dall'art. 2118 C.C. (6) (7).

La prescrizione del c.c.l. 13 giugno 1946 per i dipendenti dei consorzi agrari impone, dopo il periodo di prova, la conferma in servizio. Non implica, quindi, che, con tale conferma, si acquisti il diritto alla sta-

(1) Cass., 4 marzo 1946, 235, in *Foro it.*, 1944-46, I, 450. Nella specie, il contratto era per tutta la durata della guerra.

(2) Cass., 4 marzo 1946, 235, in *Foro it.*, 1944-46, I, 450.

(3) v. nota 2, pag. 369.

(4) Cass., sez. un., 16 marzo 1951, 678, in *Foro it.*, 1951, I, 1203; Cass., sez. un., 15 dicembre 1950, 2736, in *Foro it.*, 1951, I, 516.

(5) Cass. sez. un., 17 aprile 1952, 1038, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 284.

(6) v. nota 2, pag. 369.

(7) Cass. sez. un., 15 aprile 1950, 997, in *Foro it.*, 1950, I, 872.

bilità, ma solo che, mentre durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto può avere luogo da ciascuna delle due parti senza preavviso, né indennità, dopo la conferma, invece, tale risoluzione può avvenire solo mediante preavviso e pagamento di indennità di licenziamento (1). Altrettanto la giurisprudenza ha ritenuto rispetto al Reg. interno 9 novembre 1931, relativo ai dirigenti dell'Ente autonomo Volturmo (2), non contemplante — secondo il collegio — alcuna condizione di stabilità per i detti dirigenti, in quanto l'art. 15 prevederebbe la cessazione del servizio per licenziamento, come per tutti i normali rapporti a tempo indeterminato, indipendentemente da qualunque soppressione o riduzione di posto. L'art. 3 del predetto Regolamento, nel parlare impropriamente di acquisto di stabilità, si riferirebbe solo ai diritti — al termine di preavviso ecc. — acquistati dal dirigente, dopo trascorso il periodo di prova (3).

Viceversa, la giurisprudenza ha considerato come un contratto con clausola di stabilità e, successivamente — allorché le parti riprendono la facoltà reciproca di recesso unilaterale — come un contratto a tempo indeterminato privo di tal clausola di garanzia, un contratto di lavoro (nella specie di un dipendente di un Monte di prestito) soggetto alla disciplina del c.c.l. del 1941, per i dipendenti delle Casse di risparmio e Monti di credito e pegno di prima categoria (che può essere sciolto a facoltà delle parti per collocamento a riposo del dipendente che abbia compiuto il 35° anno di servizio od il 60° anno di età), in cui sono prestabilite le cause per le quali il rapporto può cessare anche prima del termine minimo facoltativo innanzi accennato (4).

200. — L'accordo interconfederale 21 aprile 1950.

Una speciale ed organica regolamentazione — che non contiene semplici modalità formali di licenziamento, ma limita a vantaggio del lavoratore il potere incondizionato di recesso dell'imprenditore — è quella contemplata dagli acc. intcf. 21 aprile 1950 e 18 ottobre 1950 per i dipendenti dell'industria (5).

(1) Cass., 9 giugno 1951, 1483, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 165.

(2) Provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturmo » in Napoli sono contenuti nella L. 24 marzo 1921, n. 375 (Gazz. Uff. 6 maggio 1921, n. 106) e nel relativo Regolamento per l'esecuzione, approvato con R.D. 6 settembre 1921, n. 1354 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1921, n. 253).

(3) Cass., 17 aprile 1952, 1038, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 284; in *Giur. it.*, 1952, I, 460; in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 326; e in *Dir. lav.*, 1952, II, 482.

(4) Cass. sez. II, 19 luglio 1952, 2271, in *Rep. Foro it.* 1952, 1269; in *Riv. giur. lav.* 1952, II, 433; in *Riv. dir. lav.* 1952, II, 505; in *Giur. Cass. civ.* 1952, 3° quadr. 514; in *Dir. lav.* 1953, II, 208.

(5) Cass., 11 ottobre 1955, in *Foro it.*, 1955, I, 1492.

L'accordo collettivo 21 aprile 1950 disciplina il licenziamento per riduzione del personale, mentre l'accordo 18 ottobre 1950 riguarda le garanzie concesse al prestatore di lavoro nel caso di licenziamento individuale (1).

In base all'accordo 21 aprile 1950, al datore di lavoro, il quale intende licenziare i dipendenti per riduzione di personale, incombe l'obbligo del previo incontro conciliativo con i rappresentanti dei lavoratori per l'accordo sul numero dei licenziamenti e sulle modalità di scelta dei dipendenti da licenziare.

Tanto in caso di accordo, come in caso di insuccesso della procedura di conciliazione, il datore di lavoro deve tenere conto, nella identificazione dei lavoratori da licenziare, di determinati criteri quali: l'esigenza tecnica dell'azienda, il rendimento dei dipendenti, il carico di famiglia e la situazione economica dei licenziandi.

Una parte della giurisprudenza ammette che la norma dell'accordo 21 aprile 1950, che stabilisce questi criteri, conferisca al lavoratore un diritto suscettibile di tutela davanti all'autorità giudiziaria (2), mentre un'altra parte lo esclude (3).

Alla procedura di conciliazione deve potersi ricorrere, anche quando il licenziamento per riduzione di personale riguardi poche persone, o, al limite, una sola (4).

Il licenziamento per riduzione del personale è, comunque, inefficace, finché non si sia esaurita la procedura conciliativa. Ciò significa che, in ogni caso, il termine di preavviso comincia a decorrere dall'esaurimento della procedura conciliativa (5).

Una parte della giurisprudenza è orientata ad ammettere che, una volta espletata la procedura di conciliazione per il licenziamento, per riduzione di personale, il dipendente che si ritenga ingiustamente licenziato possa portare la sua doglianza davanti al collegio di conciliazione e arbitrato per i licenziamenti individuali previsti dall'accordo 18 ottobre

(1) Trib. Napoli, 4 settembre 1957, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 230; App. L'Aquila, 2 luglio 1957, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 473; Trib. Roma, 27 maggio 1957, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 135.

(2) Trib. Roma, 27 maggio 1957, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 135.

(3) Trib. Roma, 30 luglio 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 256-260.

(4) Trib. Milano, 8 ottobre 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 166; Trib. Ivrea, 27 maggio 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 25.

(5) Trib. La Spezia, 30 aprile 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 196; Trib. Bergamo, 30 giugno 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 398; Trib. Perugia, 10 luglio 1953, in *Riv. giur. abruzz.*, 1954, 111.

1950 (1); ma la maggior parte lo esclude in considerazione della diversa struttura e funzione dei due strumenti: il primo relativo ai licenziamenti per riduzione del personale; il secondo ai licenziamenti individuali (2).

Diverso, invece, il caso di licenziamento, per riduzione del personale, di un singolo lavoratore senza che il datore di lavoro abbia ottemperato all'obbligo di adire la procedura di conciliazione. In questa ipotesi, è pacificamente ammesso che il dipendente - ove ritenga ingiustificato il licenziamento - possa adire la commissione di conciliazione e arbitrato prevista per i licenziamenti individuali (3).

201. - L'accordo interconfederale 18 ottobre 1950.

In base all'accordo collettivo 18 ottobre 1950 per i dipendenti dell'industria, quando il datore di lavoro proceda a licenziamento individuale, il lavoratore licenziato può chiedere il giudizio di una commissione di conciliazione e di arbitrato.

Il collegio di conciliazione ed arbitrato ha la composizione e i compiti di un arbitrato irrituale (4), nonostante che la natura giuridica di questo organo sia stata messa in dubbio da qualche giudice di merito (5). La designazione degli arbitri è di competenza esclusiva delle organizzazioni sindacali (6).

Il collegio arbitrale, ove non consideri giustificato il licenziamento, può condannare il datore di lavoro ad una penale di 8 mensilità a favore del lavoratore (7). La decisione del collegio arbitrale, in mancanza di accordo, può essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria, non per motivi di merito, ma per vizi di volontà o abuso di mandato (8).

È precluso, comunque, il ricorso all'autorità giudiziaria se il dipendente non abbia personalmente chiesto la convocazione del collegio. Essendo tale richiesta obbligatoria, a pena di decadenza, per mettere in

(1) Trib. Teramo, 18 maggio 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 61.

(2) Trib. Napoli, 4 settembre 1957, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 230; Trib. Roma, 27 maggio 1957, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 135; Trib. Roma, 30 luglio 1956, in *Dir. lav.*, 1957, II, 241.

(3) App. L'Aquila, 2 luglio 1957, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 473.

(4) Trib. Pescara, 17 ottobre 1956, in *Riv. umbr. e abruzz.*, 1957, 65; Cass. 18 giugno 1955, 1896, in *Giust. civ. Mass.*, 1955, 709; Trib. Milano, 8 ottobre 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 167; App. Venezia, 16 agosto 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 24.

(5) App. Lecce, 26 giugno 1954, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1954, 630.

(6) Trib. Roma, 28 luglio 1956, in *Dir. lav.*, 1957, II, 251.

(7) App. Caltanissetta 23 aprile 1956, in *Giust. civ. Mass.*, app. 1956, 15; App. Brescia 22 febbraio 1956, in *Corti Bs. e Ve.*, 1956, 249; Trib. Roma, 30 giugno 1955, in *Dir. lav.*, 1956, II, 38.

(8) Trib. Roma, 28 luglio 1956, in *Dir. lav.*, 1957, II, 251.

moto il meccanismo di garanzia di cui all'accordo 18 ottobre 1950 (1), l'intervento della organizzazione sindacale non è ritenuto sufficiente.

Al dipendente licenziato non è precluso il ricorso alla commissione di conciliazione e arbitrato per il fatto di avere accettato la lettera di licenziamento e di aver ritirato il libretto e l'indennità di licenziamento (2).

È stata sollevata questione se il datore di lavoro possa rifiutarsi di iniziare o di proseguire la procedura di conciliazione e arbitrato, quando siano intervenute, tra le maestranze, agitazioni di protesta o scioperi per il licenziamento.

Una parte della giurisprudenza ha giustificato il rifiuto adducendo che la *ratio* dell'accordo collettivo 18 ottobre 1950 fu quella di dare garanzie ai lavoratori di fronte al licenziamento *ad nutum*, allo scopo di prevenire agitazioni sindacali; e, pertanto, le avvenute agitazioni sindacali avrebbero legittimato il rifiuto a dar corso alla procedura arbitrale (3).

Per contro, una altra parte della giurisprudenza ha sostenuto la irrilevanza delle agitazioni sindacali ed ha confermato l'obbligo di adire il collegio arbitrale (4).

In ogni caso di licenziamento individuale con violazione dell'obbligo da parte del datore di lavoro di adire la commissione di conciliazione e arbitrato, il licenziamento rimane valido e operativo; ma il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno conseguente a tale illegittimo comportamento.

Tale danno consiste nella retribuzione per il periodo in cui il lavoratore rimane involontariamente disoccupato con la relativa indennità di anzianità, e detratta la indennità di disoccupazione (5).

202. - Garanzie a favore dei dirigenti sindacali e dei membri delle commissioni interne.

Della speciale garanzia di cui godono i dirigenti sindacali e i membri delle commissioni interne si è già trattato ampiamente nella sede opportuna.

(1) App. Lecce, 26 giugno 1954, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1954, 630; App. Venezia, 16 agosto 1953, in *Riv. giur., lav.*, 1954, II, 24.

(2) Trib. Milano, 22 novembre 1956 in *Riv. giur. lav.*, II, 1956, 139; Trib. Ivrea, 27 maggio 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 25.

(3) Trib. Pavia, 15 dicembre 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 38; Trib. Ancona, 11 luglio 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 35; Trib. Pisa, 10 ottobre 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 246.

(4) App. Firenze, 10 luglio 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 65.

(5) Trib. Milano, 22 novembre 1956, in *Riv. giur., lav.*, II, 1956, 139; App. Roma, 18 settembre 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 33; Trib. Ivrea, 27 maggio 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 25; App. Ancona, 26 marzo 1952, in *Giust. civ.*, 1953, 930.

203. - Il blocco dei licenziamenti.

Una altra limitazione al recesso dell'imprenditore fu rappresentata dal blocco dei licenziamenti derivante dal D.L.L. 21 agosto 1945, n. 523 (1), e concernente tutti i rapporti di lavoro dell'Italia settentrionale, regolati dal c.c.l. e 13 giugno 1941 (2). Tale blocco non era applicabile ai dirigenti (3) e ai dipendenti che, per qualunque causa avessero, per oltre due mesi, interrotto il rapporto di lavoro (4), oltre che ai dipendenti delle aziende che avessero cessato ogni attività (5).

Il recesso dato in regime di blocco si considerava valido per il periodo successivo al termine del blocco (6), anche in regime di blocco era tuttavia, ammesso il recesso consensuale (7).

Una stabilità temporanea nell'impiego prevista dalla L. 5 giugno 1949, n. 306 (8) e dalla L. 15 luglio 1950, n. 593 (9) è quella disposta a favore dei reduci di guerra che non potevano essere licenziati se non per giusta causa o per cessazione dell'azienda prima di un anno dalla assunzione (10).

(1) D.L.L. 21 agosto 1945, n. 523. — *Provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia* (Gazz. Uff. 13 settembre 1945, n. 110).

(2) App. Trieste, 2 novembre 1956, in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 398; Cass., 4 agosto 1953, 2630, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 265.

(3) Cass., 16 aprile 1953, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 235.

(4) Cass., 5 maggio 1955, 1267, in *Giust. civ. Mass.*, 1955, 457.

(5) Cass., 12 gennaio 1954, 27 in *Rep. Foro it.*, 1954, 1459.

(6) Cass., 16 febbraio 1954, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 207; Cass. 16 dicembre 1953, 3721, in *Rep. Foro it.*, 1953, 1298.

(7) Cass., 21 luglio 1952, 2282, in *Foro it.*, 1953, I, 14; Cass., 13 maggio 1954, 1540; in *Rep. Foro it.* 1954, 1460, Cass., 8 ottobre 1953, 3238, in *Rep. Foro it.*, 1953, 1267.

(8) L. 5 giugno 1949, n. 306. — *Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti o riassunti in servizio nelle aziende private*. (Gazz. Uff. 21 giugno 1949, n. 140).

(9) L. 15 luglio 1950, n. 593. — *Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei prestatori d'opera assunti e riassunti in virtù del D.L.L. 14 febbraio 1946, n. 27* (Gazz. Uff. 18 agosto 1950, n. 188).

(10) Cass., 21 agosto 1953, 2822, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 248.

CAPITOLO XXVIII.

PREAVVISO E INDENNITÀ SOSTITUTIVA (*)

Sommario: 204. — *Nozione di preavviso. Indennità di mancato preavviso. Termine di preavviso.* 205. — *Il periodo di preavviso.* 206. — *Risoluzione anticipata del rapporto prima dello scadere del termine di preavviso.* 207. — *Rapporto di lavoro durante il periodo di preavviso.* 208. — *Licenziamento per raggiunti limiti di età.* 209. — *Durata del periodo di preavviso e modalità di computo dell'indennità.*

204. — Nozioni di preavviso. Indennità di mancato preavviso. Termine di preavviso.

La parte che recede, senza « giusta causa » dal contratto di lavoro, a tempo indeterminato, ha per legge, l'obbligo di osservare un termine di preavviso. Tale termine è posto a favore dell'altra parte (1) e il rapporto si risolve solo dopo la decorrenza del termine (2).

Il preavviso è dato al lavoratore affinché possa cercare lavoro presso altre imprese; e l'indennità di preavviso — secondo la giurisprudenza — non rappresenta un risarcimento danni, ma la retribuzione per il periodo nel quale il lavoratore può trovare altra occupazione (3).

Di conseguenza, nel caso in cui il datore di lavoro abbia licenziato il proprio dipendente senza osservare il termine di preavviso, il danno che possa essere derivato al dipendente da questo comportamento è risarcito, mediante la corresponsione degli emolumenti per l'importo corrispondente alla durata del preavviso (4).

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura della dr. M. F. RABAGLIETTI.

(1) Cass., 7 agosto 1952, 2560, in *Rep. Foro it.*, 1952, 1295; Cass., 20 giugno 1951, 1655, in *Dir. lav.*, 1951, II, 488; Cass., 24 febbraio 1951, 483, in *Foro it.*, 1951, I, 1359.

(2) Cass., 8 agosto 1951, 2465, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 347; Cass., 20 giugno 1951, 16, in *Dir. lav.*, 1951, II, 488; Cass., 17 gennaio 1951, 116, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 16; Cass., Sez. un., 15 dicembre 1950, 2736, in *Foro it.*, 1951, I, 1516; Cass. 3 febbraio 1950, 282, in *Foro it.*, 1950, I, 1156.

(3) App. Firenze, 3 marzo 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 25; Cass., 22 maggio 1954, 1621, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 49.

(4) Cass., 21 luglio 1956, 2841, in *Riv. trib. loc.*, 1957, 21.

Se, all'atto del licenziamento, viene assegnato un termine più breve di quello minimo stabilito nel c.c. — ma poi, tale termine prescritto viene di fatto osservato — il licenziamento deve avere il suo effetto (1).

205. — Periodo di preavviso.

Il rapporto di lavoro ha una propria durata minima che, ai sensi dell'art. 2118 C.C. (2) va dall'assunzione allo spirare del primo termine di preavviso, il quale si ripresenta indefinitamente e periodicamente fin tanto che non intervenga il recesso.

La giurisprudenza ha ritenuto che, ove una parte comunichi all'altra la sua volontà di recedere, prima dell'inizio del termine — metà o fine mese — il periodo di preavviso comincia ugualmente a decorrere dalla data prescritta dalla legge, considerandosi come trascorso in normale costanza di impiego il periodo compreso tra la comunicazione del recesso e la data anzidetta (3).

206. — Risoluzione anticipata del rapporto prima dello scadere del termine di preavviso.

Per far cessare il rapporto prima dello spirare del termine di preavviso, è — secondo una prevalente giurisprudenza — non solo necessario il pagamento dell'indennità cosiddetta sostitutiva del preavviso (che, per alcuni, rappresenterebbe il corrispettivo della facoltà di far cessare il rapporto *ad nutum*) (4), ma secondo una costante corrente giurisprudenziale, è necessario, altresì, che la parte licenziata acconsenta (5), pur non ricadendosi, in questa ipotesi, nello scioglimento del contratto per mutuo consenso, rispetto al quale cade l'obbligo del preavviso. È normale, infatti — ha detto la Cass. — che il rapporto continui fino al termine del periodo di preavviso, perché è, in questo momento, che vengono a coincidere la cessazione della prestazione e della controprestazione (6).

(1) Cass., 23 luglio 1946, 965, in *Rep. Foro it.*, 1946, 619.

(2) v. nota 2, pag. 369.

(3) Cass., 16 giugno 1956, 2136, in *Rep. Foro it.* 1956, 1543. App. Genova, 4 marzo 1947, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 176.

(4) Cass., 21 febbraio 1952, 451, in *Rep. Foro it.*, 1952, 1284.

(5) Cass., 5 maggio 1951, 1066, in *Dir. lav.*, 1951, II, 15; Cass., 24 febbraio 1951, 483, in *Foro it.*, 1951, I, 1359; Cass. 17 gennaio 1951, 116, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 15.

(6) Cass., 23 febbraio 1952, 493, in *Rep. Foro it.* 1952, 1299; in *Mass. giur. lav.* 1952, 82; in *Riv. dir. lav.* 1952, II, 290; in *Riv. giur. lav.* 1952, II, 439; in *Sett. Cass.* 1952, 115; e in *Foro* 1953, I, 526.

Pertanto, solo la volontà delle parti può sovrapporsi al normale svolgimento del contratto di lavoro, nel senso che, quando il datore di lavoro offra, e il lavoratore accetti l'indennità di preavviso, con esonero definitivo da ogni ulteriore prestazione, la risoluzione del rapporto può avere effetto immediato (1), concretandosi la rinuncia al beneficio del termine (2).

Talvolta la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente, in proposito, anche una volontà implicita, manifestata con l'astensione dal servizio e con l'accettazione dell'indennità da parte del lavoratore (3). Se, invece, il datore offre e il prestatore ricusa l'indennità sostitutiva, il rapporto prosegue giuridicamente - anche se non di fatto - fino al termine di preavviso, con tutti gli obblighi inerenti e conseguenti (4).

Secondo un giudicato della Cass., neppure basterebbe il fatto della corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, occorrendo proprio che il lavoratore acconsenta alla risoluzione anticipata (5).

207. - Rapporto di lavoro durante il periodo di preavviso.

Ne consegue che tutte le nuove norme di lavoro che intervengono durante il periodo di preavviso, se il lavoratore continui a prestare la sua opera o se - comunque - non abbia rinunciato al beneficio del termine di preavviso, sono applicabili al rapporto (6). Ciò, però, solamente per quanto riguarda le norme di carattere sostanziale relative alle cause del licenziamento e non quelle di carattere formale, concernenti semplici modalità di licenziamento.

Pertanto, entrato in vigore durante il periodo del preavviso l'acc. intcf. 7 agosto 1947, relativo a particolari formalità per il licenziamento,

(1) App. Milano 21 luglio 1956, in *Riv. dott. comm.*, 1956, 124; Cass., 24 ottobre 1956, 3895, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 27; Cass., 25 giugno 1954, 2190; in *Rep. Foro it.*, 1954, 1465; App. Palermo, 27 novembre 1953, in *Foro sic.*, 1954, 19; Cass., 23 agosto 1953, 2882, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 213; Cass., 5 marzo 1953, 528, in *Foro it.*, 1953, I, 624; Cass., 23 febbraio 1952, 493, in *Foro it.*, 1952, I, 526; Cass., 5 maggio 1951, 1066, in *Dir. lav.*, 1951, II, 274; in *Dir. lav.*, 1952, II, 45; Cass., 24 febbraio 1951, 483, in *Foro it.*, 1951, I, 1359; Cass., 17 gennaio 1951, 116, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 15.

(2) Cass., 28 giugno 1954, 2235, in *Riv. giur. lav.*, II, 224; Cass., 13 maggio 1954, 1545, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 2; Cass., 18 marzo 1954, 784, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 2; Cass., 20 giugno 1951, 1655, in *Dir. lav.*, 1951, II, 488; Cass., 16 febbraio 1950, 400, in *Foro it.*, 1950, I, 546.

(3) Cass., 20 giugno 1951, 1655, in *Dir. lav.*, 1951, II, 488.

(4) Cass., 17 gennaio 1951, 116, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 15.

(5) Cass., 24 febbraio 1951, 483, in *Foro it.*, 1951, I, 1359.

(6) Cass. 5 febbraio 1955, 334, in *Giust. civ. Mass.*, 1955, 137; Cass., sez. un., 15 dicembre 1950, 2736, in *Foro it.*, 1951, I, 1516.

nonché al diritto del lavoratore ad essere riassunto se il datore di lavoro abbia proceduto entro un anno a nuove assunzioni - in concorrenza con altre condizioni obiettive - la Cass. ha ritenuto valida la disdetta, data secondo le modalità precedentemente prescritte, ma ha riconosciuto il diritto del lavoratore licenziato ad essere riassunto in servizio e ad ottenere il risarcimento del danno, in caso di rifiuto (1).

In via generale, la Cass. ha ritenuto che, se un c.c. entrato in vigore durante il periodo di preavviso, vieta il recesso unilaterale *ad nutum*; questo, anche se già intimato a norma di un precedente contratto, perde ogni efficacia (2). Né può contestarsi il diritto del lavoratore a beneficiare a tutti gli effetti, degli aumenti di stipendio o degli altri eventuali benefici che il datore di lavoro abbia concesso durante la prosecuzione del rapporto (3).

Anche le obbligazioni inerenti al rapporto persistono, tanto che, pur dopo la disdetta del contratto, può insorgere ed inserirsi una giusta causa di recesso che ne operi l'immediata risoluzione (4).

Quando, invece, la risoluzione avvenga per mutuo consenso, essa ha effetto immediato; e non possono, pertanto, applicarsi ad un rapporto, in tal modo esaurito, le norme di un c.c. entrato in vigore durante il termine che sarebbe dovuto decorrere in caso di normale preavviso (5).

Tuttavia la Cass. ha ritenuto che, in forza dell'art. 1 del c.c.l. per i dirigenti di azienda - stipulato il 28 ottobre 1937 - il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, andasse computato nell'anzianità di servizio, agli effetti dell'indennità di licenziamento (6), escludendolo, altra volta, solo in una specie in cui era stato il prestatore di lavoro a recedere dal rapporto, accettando l'indennità di preavviso (7).

208. - Licenziamento per raggiunti limiti di età.

Il preavviso non è dovuto, nel caso di licenziamento del lavoratore, per raggiunti limiti di età (8).

(1) Cass., 23 febbraio 1952, 493, in *Rep. Foro it.*, 1952, 1299.

(2) Cass. sez. un., 15 dicembre 1950, 2736, in *Foro it.*, 1951, I, 1516.

(3) Cass., 3 febbraio 1950, 282, in *Foro it.*, 1950, I, 1156.

(4) Cass., 17 gennaio 1951, 116, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 15.

(5) Cass., 5 maggio 1951, 1066, in *Dir. lav.*, 1951, II, 274;

(6) Cass., 20 giugno 1951, 1655, in *Dir. lav.*, 1951, II, 488.

(7) Cass., 17 gennaio 1951, 116, cit. in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 15.

(8) Trib. Roma, 24 luglio 1957, in *Tem. rom.*, 1957, 2036; Cons. Stato VI, 11 aprile, 1956, 248, in *Rep. Foro it.*, 1956, 1549.

Tuttavia, in base al proprio c.c.l., i dipendenti di ruolo della Cassa di risparmio e Monti di credito e pegno, trattenuti in servizio oltre i 35 anni di servizio e i 60 di età hanno diritto ad essere licenziati previo preavviso (1).

209. - Durata del periodo di preavviso e modalità di computo dell'indennità.

La durata del preavviso è stabilita dal c.c., da quello individuale e dagli usi. Tuttavia, i c.c. stipulati prima della soppressione dell'ordinamento corporativo non potevano derogare al termine minimo di preavviso di cui all'art. 10 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 sull'impiego privato (2) (3).

Nel computo dell'indennità di preavviso deve essere calcolata, oltre allo stipendio-base e gli accessori contenutivi, anche la frazione della 13^a mensilità (4).

(1) App. Torino, 15 luglio 1953, in *Il risparmio*, 1954, 2036.

(2) v. nota 3, pag. 370.

(3) App. Brescia, 4 dicembre 1957, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1957, 51.

(4) Cass., 18 luglio 1956, 2944, in *Giust. civ.*, 1957, I, 70.

CAPITOLO XXIX.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ (*)

Sommario: 210. - *Nozione di indennità e di anzianità.* 211. - *Casi in cui è dovuta l'indennità di anzianità.* 212. - *Computo dell'anzianità: ultima retribuzione percepita.* 213. - *Compensi a carattere continuativo facenti parte integrante della retribuzione.* 214. - *Computo dell'indennità di anzianità in proporzione degli anni di servizio.* 215. - *Indennità di anzianità e Casse di previdenza.* 216. - *Modo e tempo di corresponsione della indennità di anzianità.*

210. - Nozione di indennità e di anzianità.

In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato, è dovuta, ai sensi dell'art. 2120 C.C. (1), al prestatore di lavoro, che non sia stato licenziato per sua colpa o non si sia dimesso volontariamente, salvo diversa clausola del c.c. (2), una indennità proporzionata agli anni di servizio.

Secondo certa giurisprudenza, l'indennità di anzianità costituisce la presunzione legale di un danno subito dal dipendente, per il recesso unilaterale del datore di lavoro o per la cessazione del rapporto dovuta ad una causa a lui non imputabile (3). Secondo altra giurisprudenza, la indennità di anzianità avrebbe carattere non tanto risarcitorio, quanto previdenziale e pertanto non sarebbe ad essa applicabile il criterio dell'art. 36 Cost. (4) (5).

Secondo una precedente giurisprudenza della Corte di merito, invece, la indennità di anzianità aveva funzione retributiva e potevano essere ed essa applicati i criteri di cui all'art. 36 Cost. (4) (6).

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura della dr. M. F. RABAGLIETTI.

(1) v. nota 6, pag. 69.

(2) Cass., 28 gennaio 1947, 89. in *Rep. Foro it.* 1947, 651.

(3) App. Bari, 18 marzo 1952, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1953, 22.

(4) v. nota 1, pag. 42.

(5) Cass., 1° ottobre 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 85; Cass., 28 settembre 1954, 3131, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 10.

(6) App. Genova, 20 ottobre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 13.

211. - Casi in cui è dovuta l'indennità di anzianità.

Per il disposto dell'art. 2120 C.C. (1), in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto avviene per causa indipendente dalla volontà del prestatore, il diritto alla indennità di anzianità non può essere contestato (2).

Quando il licenziamento è determinato da cause obbiettive - diminuzione di lavoro, necessità di indole tecnica, eventuale variazione dell'ordinamento dei servizi, ecc. - resta salvo il diritto del lavoratore a tali indennità, indipendentemente dalle ragioni che possono avere determinato il licenziamento stesso (3).

Sussiste, pertanto, il diritto alla indennità di anzianità, anche nel contratto di lavoro a tempo indeterminato risolto in base ad una « giusta causa », quando questa si configuri come un fatto non imputabile al prestatore di lavoro. E si ritiene che esso competa anche nella ipotesi di scioglimento del rapporto per mutuo consenso (4), salvo che si provi che tale consenso è del tutto formale, perché, in realtà, il licenziamento è provocato dall'iniziativa del prestatore di lavoro e, pertanto, più esattamente si configuri il rapporto come cessato per dimissioni volontarie (5).

Anche in caso di dimissioni volontarie, tuttavia, si può ricadere in previsioni in cui l'indennità deve ugualmente essere corrisposta.

L'indennità non è, invece, dovuta nel caso di licenziamento in tronco per colpa del prestatore di lavoro, avendo il provvedimento carattere disciplinare. La norma che vieta, in tale ipotesi, la corresponsione della indennità di anzianità deve considerarsi inderogabile dalla volontà delle parti (6). Spetta, in ogni caso, al prestatore di lavoro l'onere di provare che il licenziamento è avvenuto per una causa che comporta la corresponsione delle indennità di anzianità (7).

Non sono cause esimenti dell'obbligo del preavviso, in caso di licenziamento, e della corresponsione della indennità di anzianità, il fallimento dell'imprenditore e la liquidazione coatta amministrativa. Al riguardo, la giurisprudenza, con massima consolidata, ha precisato che il privilegio

(1) v. nota 6, pag. 69.

(2) Cass., 30 luglio 1951, 2259, in *Dir. lav.*, 1951, II, 336; Cass. 24 maggio 1949, 1320, in *Foro pad.*, 1949, I, 509; Cass. 26 gennaio 1948, 107, in *Mon. trib.*, 1948, 46.

(3) Cass., 26 agosto 1949, 2435, in *Rep. Foro it.*, 1949, 935.

(4) Trib. Milano, 13 maggio 1957, in *Riv. dott. comm.*, 1957, 519; App. Milano, 10 dicembre 1955, in *Foro pad.*, 1955, II, 16; App. Firenze, 16 luglio 1953, in *Riv. dott. comm.*, 1954, 539; Pret. Milano, 28 marzo 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 339.

(5) Cass., 12 giugno 1957, 2201, in *Giust. civ. Mass.*, 1957, 1462.

(6) Cass., 4 settembre 1956, 3180, in *Sett. Cass.*, 1956, 382.

(7) Cass., 14 giugno 1957, 2257, in *Riv. giur. lav.*, 1957 II, 330.

spettante all'impiegato privato per l'indennità di licenziamento a lui dovuta nei confronti del datore di lavoro caduto in fallimento, non è soggetto al limite dei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento (1). Né è stata ritenuta causa esimente, nel licenziamento di un commesso da parte di un ufficiale giudiziario la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni da parte del presidente del tribunale, in esecuzione alla decisione ministeriale che limitava il numero dei commessi presso quel dato ufficio (2).

L'onere della corresponsione della indennità di anzianità, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, viene meno solo per cessazione di ogni attività dell'impresa (così per distruzione totale dello stabilimento per fatto di guerra); onde il rischio di ogni sospensione del lavoro, che sia indipendente dalla volontà del prestatore di lavoro, anche se derivi da forza maggiore, viene sopportato dall'imprenditore (3). Secondo certa giurisprudenza, l'indennità di licenziamento non deve essere corrisposta nel caso di annullamento o di accertata nullità del contratto di lavoro (4).

In senso opposto, altra giurisprudenza ritiene dovuta l'indennità nel caso di nullità del contratto in omaggio al principio sancito dall'art. 2126 C.C. (5), secondo cui devono restare salvi i diritti del prestatore di lavoro (6).

L'accertamento della causa di cessazione del rapporto, al fine di verificare l'indipendenza dalla volontà del prestatore di lavoro è giudizio di fatto, insindacabile in Cass (7).

212. - Computo dell'anzianità: ultima retribuzione percepita.

Il diritto del lavoratore all'indennità di anzianità è irrinunciabile.

La giurisprudenza ha fissato il principio della inderogabilità, da parte dei privati o dei c.c., delle norme che regolano la indennità di anzianità sotto un duplice profilo: inderogabilità del computo dell'anzianità nell'ultima

(1) Cass. Sez. I, 21 maggio 1952, 1482, massima consolidata, 71, in *Rep. Foro it.* 1952, 1309.

(2) Cass., 30 luglio 1951, 2259, in *Dir. lav.*, 1951, II, 336.

(3) App. Bari, 13 luglio 1955, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1955, 14; App. Milano, 24 maggio 1949, 1320, in *Foro pad.*, 1949, I, 509.

(4) App. Milano, 7 aprile 1956, in *Foro pad.*, 1957, I, 201.

(5) v. nota 4, pag. 134.

(6) App. Napoli, 6 febbraio 1953, in *Dir. e giur.*, 1953, 148.

(7) Cass., 26 gennaio 1948, 107, in *Mon. trib.*, 1948, 46.

retribuzione effettivamente percepita (1) e inderogabilità del computo in proporzione degli anni di servizio prestati (2).

Per ultima retribuzione, si intende quella corrisposta nel momento in cui cessa il rapporto, ivi compreso il periodo di preavviso, onde si deve tener conto degli aumenti intervenuti in tale periodo (3).

Quando il dipendente abbia accettato l'indennità sostitutiva del preavviso, deve considerarsi come ultima retribuzione quella corrisposta all'atto del licenziamento (4). Se l'ultima retribuzione corrisposta - stabilita dalle parti - era inferiore al minimo di cui all'art. 36 Cost. (5), l'indennità di anzianità viene calcolata sullo stipendio determinato in forza dello stesso art. 36 Cost. (5) (6).

L'ultimo stipendio corrisposto viene preso a base per il calcolo della indennità di anzianità, anche se le mansioni espletate al momento della cessazione del rapporto fossero transitorie (7). Per i prestatori di lavoro retribuiti in maniera variabile, si deve tener conto della media dell'ultimo triennio (8).

È, pertanto, illegittima la norma di c.c. che calcoli l'indennità di anzianità sulla retribuzione prevista per la minima produzione, anziché sulla media dell'ultimo triennio (9), o quella che fissa l'ultima retribuzione comprensiva del 20% delle percentuali di cottimo e della indennità di contingenza (10).

213. - Compensi a carattere continuativo facenti parte integrante della retribuzione.

L'art. 2121 C.C. (11) stabilisce che l'indennità di anzianità - come, l'indennità di mancato preavviso - debba computarsi calcolando le provvi-

(1) Cass., 22 ottobre 1955, 3448, in *Giust. civ. Mass.*, 1955, 1293; Cass. 27 luglio 1955, 2400, in *Riv. dir. lav.*, 1957, 240; Cass., 28 giugno 1954, 2239, in *Riv. dir. nav.*, 1955, II, 37; App. Genova, 18 dicembre 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 163.

(2) Cass., 27 luglio 1955, 2410, in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 453.

(3) App. Palermo, 27 novembre 1953, in *Foro sic.*, 1954, 19.

(4) Trib. Roma, 25 luglio 1957, in *Tem. rom.*, 1957, 623.

(5) v. nota 1, pag. 42.

(6) Cass., 19 novembre 1957, 4914, in *Giust. civ. mass.*, 1957, 1681.

(7) Cass., 11 ottobre 1954, 3582, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 5; Cass. 3 febbraio 1954, 267, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 113; conf. Cass. 3 febbraio 1954, 268, inedito.

(8) Trib. Milano, 2 maggio 1957, in *Riv. dott. comm.*, 1957, 511; App. Roma, 9, giugno 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 22; Cass., 22 ottobre 1955, 3448, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 113; Cass., 27 luglio 1955, 2410, in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 453.

(9) App. l'Aquila, 4 giugno 1957, in *Giust. civ. mass.*, 1957, 34; Trib. Reggio E., 18 aprile 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 223.

(10) Pret. Genova, 10 dicembre 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 52.

(11) v. nota 5, pag. 68.

gioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili e ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo (1).

La Cass., ha deciso, in conformità, che ai fini della predetta liquidazione si debba tener conto di tutti i compensi facenti parte della retribuzione-base, come l'indennità di contingenza (2), di mensa (3) e di carovita (4), con le comuni maggiorazioni e integrazioni, e che si debba ritenere invalido l'accordo per limitare nel tempo il computo di indennità di contingenza ai fini della determinazione della indennità di anzianità (5).

Devono parimenti considerarsi nulle le clausole con le quali, anche in sede di regolamentazione collettiva o di concordato collettivo confederale, le parti abbiano stabilito di derogare al computo dell'indennità di contingenza nella retribuzione (6).

La Cass. ha, inoltre, ritenuto che vadano computate nella indennità la 13^a mensilità e le gratifiche corrisposte annualmente dal datore di lavoro, dovendosi ritenere l'esistenza di un patto che le renda obbligatorie (7).

È stato attribuito il carattere della continuità, ai fini del calcolo della indennità di licenziamento, al c.d. « punto mancie » o « indennità-mancie » stabilita dal c.c. per i dipendenti di case da gioco (8); all'indennità di

(1) Cass., 5 luglio 1952, 2022, in *Rep. Foro it.* 1952, 1253.

(2) Cass., 7 maggio 1957, 1356, in *Giust. civ. Mass.*, 1957, 611; Cass., 3 novembre 1956, 4118, in *Foro it.* 1957, I, 395; Cass., 26 luglio 1954, 2679, in *Riv. giur., lav.*, 1955, II, 12; Cass. 7 luglio 1954, 2389, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 20; Cass., 24 marzo 1954, 840, in *Dir. lav.*, 1954, II, 276; Cass., 5 luglio 1952, 2022; in *Rep. Foro it.* 1952, 1253; Cass., 5 luglio 1951, 1767, in *Foro it.*, 1951, I, 1021; Cass., 23 maggio 1951, 1291, in *Foro it.*, 1951, I, 1341; Cass., 5 maggio 1951, 1074, in *Dir. lav.*, 1951, II, 414; Cass. 5 maggio 1951, 1072, in *Foro it.*, 1951, I, 1297; Cass. 27 gennaio 1951, 247, in *Riv. giur., lav.*, 1951, I, 12; Cass., 3 giugno 1950, 1382, in *Foro it.*, 1950, I, 1155; Cass., 29 aprile 1950, 1155, in *Foro it.*, 1950, I, 661.

(3) Cass., 2 ottobre 1956, 3043, in *Mass. lav.*, 1957, 227; Cass., 27 giugno 1956, 2316 in *Rep. foro it.* 1956, 1547; Trib. Firenze, 5 dicembre 1956, in *Giust. civ.*, 1957, I, 2054; Trib. Firenze, 19 settembre 1956, in *Giust. tosc.*, 1957, I, 34; Trib. Roma, 23 aprile 1952, in *Dir. lav.*, 1953, II, 50; 3 giugno 1950, 1382, in *Foro it.*, 1950, I, 1955.

(4) Cass., 5 luglio 1952, 2022; in *Rep. Foro it.* 1952, 1253; Cass., 5 maggio 1951, 1074, in *Dir. lav.*, 1951, II, 414; Cass., 5 maggio 1951, 1072, in *Foro it.*, 1951, I, 1297; Cass. 27 gennaio 1951, 247, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 12; Cass., 25 gennaio 1951, 215, in *Dir. lav.*, 1951, 162; Cass. 13 luglio 1950, 1882, in *Dir. lav.* 1951, II, 161.

(5) Cass., 23 agosto 1954, 2984. in *Rep. Foro it.* 1954, 1478.

(6) Cass., 5 luglio 1952, 2022 in *Rep. Foro it.*, 1952, 1253.

(7) App. Lecce, 13 marzo 1957, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1957, 23; Cass., 28 luglio 1956, in *Giust. civ.*, 1957, I, 70; Trib. Torino, 10 marzo 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 48; Cass., sez. II, 31 luglio 1952, 2456, in *Rep. Foro it.*, 1952, 1303; Cass., 9 marzo 1954, 672, in *Foro it.*, 1954, I, 757.

(8) Trib. San Remo, 7 febbraio 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 161.

cassa e rischio per i cassieri (1) (per quanto, per quest'ultima, si sia dubitato che avesse natura risarcitoria e non retributiva e, pertanto, venga esclusa dal calcolo della indennità di anzianità (2) e, infine, alla indennità alloggio, luce, gas e riscaldamento (3) o di disagiata residenza (4), purché non avente natura di rimborso spese ed esempio a titolo di trasferta (5).

Ai fini dell'indennità di anzianità va calcolata l'aggiunta di famiglia, che ha carattere di salario familiare, di cui all'art. 36 Cost. (6), e non gli assegni familiari che hanno natura previdenziale (7). Non si può, invece, tener conto, del lavoro straordinario, anche se sia forfettizzato (8).

214. - Computo dell'indennità di anzianità in proporzione degli anni di servizio.

È anche inderogabile, per volontà delle parti, o per accordo collettivo, il principio del computo della indennità di anzianità in proporzione agli anni di servizio prestati.

L'indennità di anzianità si riferisce sempre all'anzianità generica, quella che decorre dall'assunzione e non quella dell'ultima permanenza nel grado (9). Di regola non si computano le frazioni di mese (10).

Tuttavia, a norma dell'art. 40, n. 1, del c.c. 25 giugno 1948 per i dipendenti dell'industria metalmeccanica, si calcolano in dodicesimi, ai fini dell'indennità di licenziamento, anche le frazioni di anno (11).

Dal computo dell'anzianità vanno escluse le ferie non ancora godute dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto, poiché il lavoratore

(1) Cass., 9 ottobre 1957, 3682, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 437; Cass., 10 giugno 1957, 2157, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 169; Cass., 27 giugno 1956, in *Rep. Foro it.*, 1456, 1547, cit.

(2) Cass., 2 agosto 1956, 3043, in *Dir. lav.*, 1957, II, 145.

(3) Trib. Milano, 16 dicembre 1956, in *Riv. dott. comm.*, 1956, 1128.

(4) Cass., 2 dicembre 1947, 4542, in *Giust. civ.*, 1957, 2066.

(5) App. Brescia, 23 maggio 1957, in *Giust. civ. Mass., app.*, 1957, 24; Trib. Asti, 8 ottobre 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 259.

(6) v. nota 1, pag. 42.

(7) Cass., 9 marzo 1957, 810, in *Rep. gen. giur.* 1957, II, 2041 e in *Mass. giur. it.* 1957, 178; Cass., 27 luglio 1955, 2400, in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 240; App. Bari, 1° giugno 1953, in *Foro it.*, 1953, I, 1331; App. Bari, 5 maggio 1953, in *Corti Ba., Le., Pz.*, 1953, 489.

(8) Cass., 10 giugno 1957, 2157, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 451.

(9) App. Milano, 14 giugno 1957, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 481.

(10) Cass., 28 giugno 1954, 2239, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 37; App. Lecce., 17 luglio 1953, in *Corti Ba; Le; e Pz.*; 1954, 63; App. Genova, 9 dicembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 217.

(11) Pret. Vercelli, 8 aprile 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 240.

non può pretendere di usufruire delle ferie dopo il licenziamento allo scopo di prolungare la sua anzianità di servizio (1). Viene, invece, computato il periodo di coatta astensione dal lavoro (2).

L'indennità, infine, può essere computata in proporzione agli anni di servizio; ma suddividendo in scaglioni l'anzianità di servizio ed attribuendo ad ogni scaglione un diverso coefficiente (3). L'uso di tali sistemi di computo deve considerarsi legittimo in forza del principio giurisprudenziale che l'indennità di anzianità può essere stabilita in una misura superiore a quella fissata dalla legge (4).

È valida la convenzione delle parti diretta ad attribuire al prestatore di lavoro l'indennità di anzianità anche nel caso di licenziamento volontario. In questa ipotesi, non vigono i criteri di inderogabilità stabilita per il computo dell'indennità di anzianità in caso di licenziamento, e può pertanto avere valore la clausola che limita nel tempo il computo della anzianità (5).

215. - Indennità di anzianità e Casse di previdenza.

Con l'indennità di anzianità tipica, prevista dalla legge, non può andare confuso il contributo che il datore di lavoro, secondo un accordo collettivo post-corporativo che disciplina il trattamento di quiescenza, versa alla Cassa di previdenza dei dipendenti, in ragione della retribuzione. Questo versamento ha carattere previdenziale e non retributivo, e non può essere considerato ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità (6).

È valida la norma del c.c. che, in luogo dell'indennità di anzianità, garantisce il diritto ad un equivalente trattamento di previdenza (7).

(1) App. Trieste, 1° luglio 1952, in *Rass. giul.*, 1953, 231.

(2) Cass., 18 luglio 1953, 2379, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 280.

(3) Pret. Parma, 7 ottobre 1956, in *Temi*, 1957, 207.

(4) Cass., 1° aprile 1957, 1111, in *Giust. civ. Mass.*, 1957, 438; App. Genova, 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 217.

(5) Cass., 27 luglio 1955, 2410, in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 453; Cass., 18 agosto 1956, 3127, in *Dir. lav.*, 1957, II, 336.

(6) Cass., 18 ottobre 1957, 3277, in *Riv. giur. lav.*, 1957, I, 35; Cass., 4 agosto 1956, 3078, in *Riv. prev. soc.*, 1957, 860; Cass., 26 luglio 1956, 2877; in *Rep. Foro it.*, 1956, 1548; Cass., 21 luglio 1956, 2832, in *Rep. Foro it.* 1956, 1548.

(7) Cass., 31 dicembre 1957, 3682, in *Giust. civ. Mass.*, 1957, 1805; Cass., 9 ottobre, 1957, 3682, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 437; Cass., 18 ottobre 1955, in *Foro it.* 1956, I, 174; Cass., 21 ottobre 1954, 3966 e Cass., 7 ottobre 1954, 3406; in *Rep. Foro it.* 1954, 1477; Cass., 11 ott. 1954, 3605, in *Foro*, 1955, I, 329.

216. - Modo e tempo di corresponsione dell'indennità di anzianità.

La indennità di anzianità deve essere corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e non può essere corrisposta a rate nel corso del rapporto (1).

Le somme dovute come indennità di anzianità costituiscono debiti pecuniari - di valuta - fin dall'origine (2). Dalla data della cessazione del rapporto, le indennità di anzianità producono interessi senza necessità di costituzione in mora (3).

Il credito si prescrive in cinque anni, ma il termine può essere interrotto dalla riassunzione del lavoratore (4).

(1) App. Palermo, 18 gennaio 1957, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1957, 7.

(2) Cass., 4 maggio 1957, 1499, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 182; Cass., 25 dicembre 1956, 3943, in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 1009; Cass., 5 marzo 1955, 656, in *Giust. civ., Mass.*, 1955, 221; Cass., 14 febbraio 1954, 273, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 324; Cass., 21 gennaio 1954, 138, in *Riv. giur. lav.*, 1954, 261.

(3) Cass., 25 ottobre 1956, 3943, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 13; App. Torino, 21 febbraio 1953, in *Mon. trib.*, 1954, 142.

(4) Cass., 13 ottobre 1955, 3077, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 66.

CAPITOLO XXX.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA (*)

Sommario: 217. — Il criterio generale della fiducia. 218. — Licenziamento per giusta causa e risolubilità del contratto per inadempimento (art. 1453 C.C.) ed impossibilità della prestazione (art. 1256 C.C.). 219. — Licenziamento per giusta causa ed autonomia collettiva ed individuale. 220. — a) immediatezza della contestazione. 221. — b) determinatività. 222. — c) immutabilità. 223. — Conversione del licenziamento in tronco in licenziamento ad nutum. 224. Specificazioni del criterio della fiducia. 225. — Giusta causa e prestazione del lavoro. 226. — Giusta causa ed obbligo della subordinazione. 227. — Giusta causa ed obbligo della fedeltà. 228. — Giusta causa ed inserzione del lavoratore nell'impresa.

217. — Il criterio generale della fiducia.

Per legittimare il licenziamento del prestatore di lavoro senza corresponsione dell'indennità di preavviso e di anzianità è necessario che ricorra « una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto » (art. 2119 C.C.) (1).

La relazione al C.C. del Guardasigilli (n. 53) spiega che la giusta causa « si risolve in un fatto o in una situazione tali che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Questa nozione, nella sua voluta ampiezza ed elasticità, si presta bene a comprendere tutti i casi che comportano la dispensa dal preavviso e, quindi, la cosiddetta risoluzione in tronco » (2).

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura dell'avv. FRANCESCO SEPE QUARTA.

(1) C.C. ART. 2119. — *Recesso per giusta causa.* « Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore; o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda ».

(2) È noto che, rispetto all'art. 9 R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, il quale all'ultimo, comma, stabiliva che « non è dovuta disdetta né indennità nel caso che una delle due parti dia giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto », il nuovo codice ha notevolmente ampliato il concetto di giusta causa.

In base a tali criteri, la giurisprudenza trova che fondamento della giusta causa, prevista dall'art. 2119 C.C. (1), sta nel venir meno della fiducia.

Si può licenziare in tronco, quando il comportamento del prestatore abbia irreparabilmente distrutto la fiducia, che è il presupposto indispensabile della collaborazione; la giurisprudenza sul punto è vastissima (2). Secondo la Cass. (3) è necessario che la mancanza abbia prodotto un danno di apprezzabile entità da dimostrarsi dal datore di lavoro. Non è invece necessario, secondo alcune magistrature di merito, che il venir meno della fiducia sia accompagnato dalla dimostrazione dell'estremo del danno risentito dal datore di lavoro (4), né che sussistano i requisiti della vera e propria *iniuria* (5).

Anzi, se si deve riconoscere (6) la giusta causa di licenziamento anche quando il comportamento del prestatore arrechi un pregiudizio soltanto potenziale e non anche effettivo (7), non è affatto necessario che la mancanza debba essere rivolta in pregiudizio del datore, essendo, invece, importante che la mancanza sia di natura e di tale intensità da far venire meno la fiducia.

Pertanto, anche fatti oggettivamente leciti possono far risolvere, in relazione alla particolare natura delle mansioni affidate al lavoratore, il rapporto che intercorre tra il datore e il lavoratore stesso (8).

Invero, la fiducia viene a mancare non soltanto nella ipotesi in cui possa essere compromessa la produzione (9), ma si estende ad ogni

(1) v. nota 1, pag. 411.

(2) Cass., 22 febbraio 1957, 643; in *Rep. gen. giur.*, 1957, II, 2022; Cass. 30 novembre 1957, 4536; in *Rep. gen. giur.*, 1957, II, 2022; Cass., 8 novembre 1955, 3668, in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 349; Cass., 2 luglio 1955, 2029, *ib.*, 348; Cass., 22 gennaio 1955, 169, *ib.*, II, 30; Cass., 6 novembre 1954, 4196, *ib.*, 1955, II, 403; Cass., 6 ottobre 1954, 3225, *ib.*, 1955, II, 291; Cass., 14 luglio 1954, 2485, *ib.*, 1955, II, 184; Cass., 28 febbraio 1953, 484, *ib.*, 1953, II, 140; Cass., 28 giugno 1949, 1618, in *Mass. giur. lav.*, 1949, 224; Cass., 22 luglio 1948, 1198, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 169; Cass., 9 agosto 1943, 2135, in *Mass. Foro it.*, 1943, 523.

(3) Cass., 4 maggio 1957, 1503, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 340.

(4) Trib. Genova, 3 gennaio 1947, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 159; App. Milano 14 marzo 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 78; Trib. Roma, 30 marzo 1957, in *Tem. rom.*, 1957, 639.

(5) Trib. Roma, 16 dicembre 1954, in *Or. giur. lav.*, 1955, 162.

(6) Cass., 8 marzo 1950, 600, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 80.

(7) Cass., 29 maggio 1954, 1765, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 56.

(8) Nella specie: un impiegato di banca il quale, tra l'altro, indusse un cliente a prelevare una somma per fargliela mutuare ad altro cliente cui la stessa banca aveva rifiutato un determinato fido: Trib. Milano, 25 febbraio 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 80; in generale Trib. Reggio Emilia, 6 luglio 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 261.

(9) Trib. Palermo, 21 maggio 1954, in *Foro sic.*, 1954, 110.

violazione, sia degli obblighi di lavoro espressamente convenuti o conaturati alla particolare figura del rapporto che intercorre tra datore e prestatore; sia dei più generali doveri estranei alla sfera obbligatoria nascente dalla stipulazione (1).

218. - Licenziamento per giusta causa e risolubilità del contratto per inadempimento (art. 1453 C.C.) ed impossibilità della prestazione (art. 1256 C.C.).

Posto, in generale, che la giusta causa deve essere svincolata da circostanze contingenti e soggettive che possano avere indotto l'imprenditore a non fidarsi più del proprio dipendente (2), la giurisprudenza afferma che, naturalmente, rispetto agli obblighi nascenti dalla stipulazione, la risoluzione in tronco del rapporto di lavoro può riguardare sia l'obbligazione principale (prestazione del lavoro), sia le obbligazioni complementari (obblighi di disciplina, di fedeltà, ecc.) (3).

La Cass., invero, ritiene (4) che, non solamente le infrazioni che possono comportare il venir meno della fiducia - quali le trasgressioni del dovere del reciproco rispetto, dell'obbligo della fedeltà e del leale comportamento, che si riannodano più che al negozio obbligatorio, al rapporto che da esso trae vita - ma anche l'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto opera, nel quadro di una disciplina unitaria del rapporto, come giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 C.C. (5), del recesso del contratto di lavoro.

In relazione a quest'ultimo problema, grave questione è quella dei rapporti tra l'art. 2119 C.C. (5) e l'art. 1453 C.C. (6). Il recesso per giusta causa è cosa diversa dalla inadempienza contrattuale (7).

Nel rapporto di lavoro non trova applicazione l'art. 1453 C.C., (6), ma vale il principio del licenziamento per giusta causa sancito dall'articolo 2119 C.C. (5).

Con particolare riguardo al contratto a tempo determinato (8) la Cass., ha insegnato, poi, che, fuori dalle ipotesi di recesso per giusta causa

(1) Cass. 28 febbraio 1953, 484, in *Foro it.*, 1953, I, 1748.

(2) Trib. Roma, 17 luglio 1952, in *Giust. civ.*, 1954, I, 229; App. Bologna, 31 gennaio 1955, in *Giur. agr. it.*, 1955, 502.

(3) App. Milano, 23 dicembre 1953, in *Or. giur. lav.*, 1954, 1.

(4) Cass., 6 novembre 1954, 4196, in *Giust. civ.*, 1955, I, 765.

(5) v. nota I, pag. 411.

(6) v. nota I, pag. 51.

(7) Trib. Cremona, 14 marzo 1953, in *Corti Bs. e Ve.*, 1953, 370, cfr. anche Cass. 13 ottobre 1955, 3097, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 301.

(8) Cass., 6 maggio 1954, 1422, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 38; cfr. anche Cass., 13 ottobre 1955, 3097, cit., in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 66.

previste dall'art. 2119 C.C. (1), non è consentito ad uno dei soggetti del rapporto di lavoro di chiedere al giudice la risoluzione del contratto a termine per colpa dell'altra parte, avvalendosi della norma generale contenuta nell'art. 1453 C.C. (2) in ordine alla risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento.

Con tale decisione, la Cass. ha recisamente mutato indirizzo rispetto a quello segnato sotto l'impero della legge sull'impiego privato; e rispetto ad una prima affermazione resa vigendo il nuovo codice, secondo la quale, nel contratto di impiego a termine, la sostanziale inadempienza del prestatore d'opera può determinare la risoluzione anticipata del rapporto secondo le regole del diritto comune; il licenziamento in tronco, invece, è istituito tipico del contratto di lavoro a tempo indeterminato (3).

Altro problema del quale, ai fini dell'inquadramento della normativa ex art. 2119 C.C. (1) nel sistema la giurisprudenza ha dovuto occuparsi, è quello dei rapporti tra licenziamento in tronco e impossibilità della prestazione (art. 1256) (4); ed al riguardo è stato ritenuto (5) che è possibile applicare al rapporto di lavoro la disciplina dell'art. 1256 (4) in relazione all'art. 1463 (6).

Per la Cass. (7) ove risoluzione del rapporto avvenga per ordine dell'autorità costituente *factum principis*, ciascuna delle parti è liberata dall'obbligo del preavviso ed il datore di lavoro anche da quello di corrispondere l'indennità di anzianità.

Invero, l'art. 2119 C.C. (1), pur disciplinando espressamente il recesso per giusta causa nella generica dizione della sua prima parte — «causa che non consente la prosecuzione anche temporanea del rapporto» — comprende anche i casi di *vis maior* e *factum principis*, mentre la giusta causa è

(1) v. nota 1, pag. 411.

(2) v. nota 1, pag. 51.

(3) Cass. (Brescia) 25 novembre 1944, 116, ined., in *Rep. Foro it.*, 1943-45, 782.

(4) C.C. ART. 1256. — *Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea*. «La obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile.

Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tutta l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o della natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla».

(5) Cass., 7 agosto 1956, n. 3081, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 503.

(6) v. nota 2, pag. 322.

(7) Cass., 9 marzo 1943, 542, in *Foro it.*, 1943, III, 498.

richiesta solo nella seconda parte con riferimento alla indennità di preavviso (1).

In particolare (2), la Cass. ritiene che l'art. 2119 (3) disciplina il recesso per giusta causa comprendendo anche il caso di forza maggiore; ma, sotto questo aspetto, viene ad assumere il contenuto dell'art. 1256 (4) con l'effetto, che l'estinzione o la sospensione del rapporto si verifica, senza che all'uopo occorra una preventiva manifestazione di volontà.

La Cass. (5) ritiene, poi, che la causa che consente il licenziamento in tronco può consistere anche in un fatto non imputabile al lavoratore che produce l'impossibilità del prestatore ad adempiere (6).

Ritiene, in proposito, la Cass. (7) che il soggetto del rapporto di lavoro non può invocare, di fronte all'altro soggetto, il fatto proprio liberamente voluto, come motivo legittimo di recesso, mancando di quelle caratteristiche obiettive atte ad integrare l'ipotesi dell'art. 2119 C.C. (3).

Così l'App. Firenze (8) afferma non costituire giusta causa, per il datore di lavoro, la chiusura della sede legale per timore di incidenti provocati dalle vicende belliche nel caso che il datore continui la sua attività in altre sedi; mentre l'App. Roma (9) ha negato la sussistenza della giusta causa di licenziamento nell'ipotesi di azienda che, dalla mancanza di corrente elettrica, sia stata costretta a ridurre notevolmente il lavoro. Il Pret. Grumello del Monte (Venezia) (10) afferma che la modificazione dell'organizzazione aziendale non può essere invocata dall'imprenditore stesso.

In materia di lavoro agricolo, il Trib. Cremona ha ritenuto, in due sentenze emesse entrambe in pari data (11), che non può considerarsi come fatto di impossibilità sopravvenuta, a favore del datore di lavoro, la circostanza che sia stata ridotta la superficie di terreno da lui coltivata.

(1) Cass., 5 ottobre 1948, 1686, in *Mass. giur. lav.*, 1949, 17; Cass., 20 febbraio 1954, 473, in *Mass. Foro it.*, 1954, 94; Trib. Roma, 21 aprile 1951, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 128; App. Roma, 5 febbraio 1953, *ib.*, 1953, II, 132; Trib. Genova, 12 gennaio 1953, in *Temi gen.*, 1953, 345.

(2) Cass., 28 febbraio 1953, 485, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 132.

(3) v. nota 1, pag. 411.

(4) v. nota 4, pag. 414.

(5) Cass., 13 gennaio 1951, 81, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 26.

(6) *Contra*: App. Firenze, 16 marzo 1951, in *Giur. tosc.*, 1951, 289.

(7) Cass., 21 novembre 1953, 3576, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 200.

(8) App. Firenze, 28 giugno 1950, in *Giur. tosc.*, 1950, 36.

(9) App. Roma, 13 marzo 1952, in *Temi rom.*, 1952, 91.

(10) Pret. Grumello del Monte (Venezia), 14 maggio 1951, in *Corti Bs. e Ve.* 1951, I, 84.

(11) Trib. Cremona, 19 settembre 1952, in *Foro pad.*, 1953, I, 689-690.

Il Trib. Cremona ha pure ritenuto (1) che il cambiamento di lavorazione agricola - da conduzione diretta a conduzione mezzadrile - può costituire giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro con i salariati agricoli a favore del datore di lavoro, quando il suddetto cambiamento non dipenda da fatto a lui imputabile. Il Trib. Mantova (2) afferma che la decurtazione della superficie di un fondo rustico, disposta con provvedimento della commissione specializzata agraria, costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto con i salariati, quando, a seguito del provvedimento medesimo, il salario ecceda per la sua capacità lavorativa il limite previsto dall'imponibile di mano d'opera.

Una recente decisione della Cass. (3) ha, infine, ritenuto la inapplicabilità al rapporto di lavoro dell'art. 1464 C.C. (4) che disciplina le ipotesi di impossibilità parziale della prestazione e che, pertanto, si riferisce ai soli contratti la cui esecuzione sia frazionata o frazionabile. In ogni caso, poiché tale norma produce lo stesso effetto estintivo dell'art. 1256, 2° c., C.C. (5), la sua esclusione non ha pratica rilevanza ove il giudice di merito ritenga venuto meno l'interesse del creditore alla prosecuzione del rapporto.

219. - Licenziamento per giusta causa ed autonomia collettiva e individuale.

Fissati i limiti normativi generali dell'art. 2119 (6) nel sistema, rispetto al diritto dell'impresa la giurisprudenza ritiene che il licenziamento in tronco (art. 2119 C.C.) (6) senza preavviso né indennità di anzianità, deve ritenersi una misura di carattere disciplinare (7).

Il carattere sanzionatorio del licenziamento in tronco (8), è una manifestazione del potere disciplinare dell'imprenditore (9), la cui

(1) Trib. Cremona, 15 settembre 1952, in *Foro pad.*, 1953, I, 690.

(2) Trib. Mantova, 10 gennaio 1952, in *Foro it.*, 1952, I, 384;

(3) Cass., 10 ottobre 1956, 3465, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 503.

(4) C.C. ART. 1464. — *Impossibilità parziale*. «Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale».

(5) v. nota 4, pag. 414.

(6) v. nota 1, pag. 411.

(7) Cass., 20 agosto 1943, in *Giur. it.*, 1943, I, 3, 131; Cass., 30 giugno 1943, 1652, in *Mass. Foro it.*, 1943, 408.

(8) Cass., 17 febbraio 1947, 212, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 113; App. Napoli, 19 giugno 1946, in *Dir. e giur.*, 1947, 59.

(9) Cass., 17 luglio 1942, 2040, in *Mass. giur. lav.*, 1942, 197; Cass., 13 luglio 1942, 1997 *ib.*, 1943, 1.

eventuale regolamentazione nei c.c. - i quali, secondo la natura dell'infrazione commessa, prevedono sanzioni di diversa gravità, in guisa da riservare quella massima del licenziamento in tronco ai soli casi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto - non sminuisce il potere disciplinare dell'imprenditore (1). Si osserva, infatti, che le previsioni espresse nei c.c. di determinate ipotesi di risoluzione del rapporto per giusta causa, valgono semplicemente ad escludere che, verificandosi una di tali ipotesi, sia consentito di discutere se questa rivesta, o meno, quei requisiti qualitativi e quantitativi che impediscano la prosecuzione del rapporto anche in via provvisoria.

Nulla, invece, autorizza che, solo quelle determinate ipotesi possano causare la risoluzione del rapporto di lavoro e che, di conseguenza, tutte le altre possibili infrazioni dei reciproci doveri, per il fatto di non essere state previste in sede di contrattazione collettiva di lavoro, debbano restare senza sanzione quale che sia la gravità (2).

L'unica deroga dei contratti collettivi alla disciplina del codice sul recesso per giusta causa consiste nella limitazione dell'effetto della perdita dell'indennità di anzianità nei soli casi di mancanze ritenute particolarmente gravi, mentre in tutti gli altri casi il recesso per giusta causa produce la perdita del solo preavviso (3).

Di notevole interesse è una recente sentenza della Cass. (4) che ha deciso che la facoltà riconosciuta all'imprenditore dagli artt. 2119 e 2120 C.C., (5) (6) di recedere dal contratto senza corresponsione di indennità per una giusta causa addebitabile al prestatore di lavoro, così come la facoltà riconosciuta a quest'ultimo in caso di colpa dell'imprenditore e, più in generale, la facoltà di recesso *ad nutum*, non costituiscono un requisito essenziale del contratto di lavoro comunque inderogabile dalla volontà delle parti, ma solo un elemento naturale del medesimo, improntato alle particolari esigenze del rapporto. Le parti sono, pertanto, libere di derogarvi consentendo all'esercizio di tali reciproche facoltà le limitazioni che reputano più opportune anche per assicurare al lavoratore una sufficiente garanzia di stabilità. Né la loro autonomia contrattuale deve, tuttavia, arrestarsi quando sia in gioco la facoltà di recesso per giusta causa, per i riflessi negativi che ne deriverebbero al-

(1) Cass., 9 febbraio 1957, 516, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 91.

(2) App. Milano, 21 marzo 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 79.

(3) App. Milano, 12 maggio 1954, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 278.

(4) Cass., 9 febbraio 1957, 516 in *Mass. giur. lav.*, 1957, 91; in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 221; in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 129; e in *Dir. lav.*, 1957, II, 326.

(5) v. nota I, pag. 411.

(6) v. nota 6, pag. 69.

l'efficienza del potere direttivo e disciplinare dell'imprenditore, perché tale potere non è diminuito da una adeguata regolamentazione che, secondo la natura delle infrazioni commesse, prevede sanzioni di diversa gravità in guisa da riservare quella massima del licenziamento in tronco senza indennità ai casi che rendano veramente impossibile la prosecuzione del rapporto attuando nel reciproco interesse un criterio di maggiore giustizia.

220. — a) immediatezza della contestazione.

La Cass. ritiene (1) che, ai fini del licenziamento in tronco, non è sufficiente che esista una giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 C.C. (2), ma essa deve esser fatta valere costituendo la contestazione, sia pure generica di essa, all'atto del licenziamento e salvo una successiva precisazione (3) una condizione specifica per la liberazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo relativo al pagamento delle indennità di licenziamento. Lungi, pertanto, dal potersi considerare la mancata contestazione come un fatto puramente impeditivo, la cui prova incomberebbe al dipendente, deve la contestazione considerarsi come un fatto costitutivo, la cui prova deve essere data dal datore di lavoro (4).

L'immediatezza del licenziamento in tronco (4) deve essere intesa, però, con ragionevole relatività, nel senso che deve essere compatibile con un intervallo di tempo reso necessario dall'accertamento dei fatti commessi dal lavoratore e della loro gravità e con le particolari circostanze del momento in relazione al principio della incompatibilità tra la prosecuzione del rapporto e l'esistenza di una giusta causa di recesso (5).

Al datore, invero, non è interdotta la facoltà di specificare successivamente la causa determinante il recesso in tronco, quando ciò, ad esempio, sia suggerito dalla stessa delicatezza degli addebiti che non sarebbe consigliabile tradurre immediatamente in forma scritta (6).

(1) Cass., 27 gennaio 1951, 248, in *Riv. Giur. lav.*, 1951, II, 94.

(2) v. nota 1, pag. 411.

(3) v. anche App. Torino, 3 aprile 1943, in *Giur. Tosc.*, 1944, 7; App. Roma, 9 marzo 1948, in *Mass. Giur. Lav.*, 1948, 211.

(4) v. anche App. Firenze, 24 giugno 1954, in *Giur. Tosc.*, 1954, 870; App. L'Aquila, 8 marzo 1955, in *Riv. giur. umbr.-abr.*, 1955, 152.

(5) Cass. 14 giugno 1956, n. 2059, in *Mass. Giur. lav.*, 1956, 151; Cass. 20 febbraio 1954, n. 476, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 247; Cass. 29 maggio 1954, 1765, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 56; Cass. 28 febbraio 1953, 484, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 140; Cass. 10 giugno 1950, 1469, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 130; Cass., 27 luglio 1949, n. 2010, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 45.

(6) App. Milano 27 giugno 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 225.

Il fatto addebitato può essere riassunto o concisamente indicato anche con riferimenti cronologici o di altra specie tali, in ogni caso, da escludere — tenuto conto di ogni circostanza — la possibilità di equivoco da parte del destinatario; salva sempre la facoltà del datore di lavoro di fornire, e quella del lavoratore di chiedere, successivamente, ogni ulteriore precisazione o informazione, utili a chiarire ulteriormente il processo formativo della volontà di recesso dell'imprenditore (1).

Il lavoratore licenziato in tronco che cessa dalle sue prestazioni non ammette con ciò la fondatezza degli addebiti contestatigli, poiché, di fronte all'esercizio, da parte del datore di lavoro, della facoltà del mezzo unilaterale del contratto, egli non accetta, ma subisce gli effetti dell'atto.

La Cass. specifica — come si è detto — che, dovendo la giusta causa essere tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, se il datore di lavoro lascia invece che il rapporto prosegua, egli dimostra di non attribuire al fatto del suo dipendente quella gravità che la legge richiede per la risoluzione del rapporto (2).

Inoltre, non viola il principio dell'immediatezza, la comunicazione di licenziamento in tronco data allo scadere, anziché durante il periodo di malattia, posto che, anche il licenziamento in tronco previsto dall'art. 2119 C.C. (3) deve pur sempre riferirsi ad un rapporto in situazione di normalità e non eccezionalmente sospeso — tale lo è per evento di malattia. E appunto perché trattasi di causa che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, la intimazione e la cessazione non possono che coincidere con la ripresa effettiva del servizio (4).

Sempre rispetto al principio della immediatezza, si ammette (5) che, nei casi in cui non è possibile avere immediatamente la prova della mancanza commessa dal dipendente, il datore di lavoro pur troncando la prosecuzione del rapporto può d'accordo con il dipendente rinviare il definitivo licenziamento all'esito degli accertamenti necessari; dopo di che, verificandosi la condizione risolutiva, questa agisce retroattivamente nel senso che risolvendosi definitivamente il rapporto, il prestatore di lavoro non può pretendere gli stipendi arretrati; mentre non verificandosi la detta condizione, restano consolidati i diritti costituiti *medio tempore* a suo favore. Si ammette, altresì, che la manifestazione di volontà del

(1) App. Trieste 5 agosto 1957 in *Giust. civ. Mass. App.*, 1957, 41.

(2) Cass. 4 maggio 1957, 1503 in *Mass. giur. lav.* 1957, 182 e in *Riv. giur. lav.* 1957, II, 340; Cass. 10 giugno 1950, 1469, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 130.

(3) v. nota 1, pag. 411.

(4) App. Milano, 15 giugno 1950, in *Foro Pad.*, 1950, II, 62.

(5) Cass. 3 marzo 1943, 497, in *Mass. giur. lav.*, 1943, 72.

datore di lavoro di recedere dal rapporto non deve necessariamente essere contestuale alla conoscenza del fatto addotto come giusta causa, quando l'accertamento degli addebiti, avuto riguardo alla peculiare configurazione del caso di specie, renda necessario un intervallo di tempo (1).

221. — b) determinatività.

Altro principio fondamentale che si impone nella decisione dei casi è quello secondo cui, ai fini della giusta causa che abbia determinato il licenziamento in tronco, sono addebitabili soltanto i fatti accertati al momento della cessazione del rapporto e contestati con la lettera di licenziamento; e le circostanze emerse successivamente e non contestate, qualunque ne sia la consistenza e gravità non possono essere considerate a quel fine (2).

La Cass. (3) ha, però, ritenuto che se il principio della immodificabilità della causa contenuta nella lettera di licenziamento impedisce di attribuire rilievo ad altra mancanza, tuttavia non esclude la conoscenza di altri fatti attribuiti allo stesso dipendente qualora non vengano assunti come causa autonoma del licenziamento, bensì come circostanze di fatto utili ai fini della formazione del convincimento del giudice circa la verità di quanto fu contestato.

Sembra lecito ritenere che anche il principio predetto della determinatività, opera in relazione a quei casi di licenziamento in tronco, in cui il rapporto di lavoro avrebbe potuto in senso obiettivo continuare, in quanto le condizioni materiali di esecuzione delle reciproche prestazioni permangono ed in cui sia unilateralmente l'atto di volontà del recedente quello che determina la rottura del rapporto. Il principio non può, pertanto, operare ove la cessazione delle rispettive prestazioni si produca per un fatto obiettivo (4).

222. — c) immutabilità.

Il principio della immutabilità della giusta causa comporta che, notificato un licenziamento *ad nutum*, non sia lecito poi dedurre una giusta

(1) Cass. 3 settembre 1957, 3419 in *Foro it.* 1957, I, 1395; e in *Mass. giur. lav.* 1957, 219.

(2) Cass. 25 settembre 1956, 3261, in *Mass. Foro it.*, 1956, 600; App. L'Aquila 18 giugno 1953, in *Riv. giur. umbro-abbruz.* 1953, 329; Trib. Milano, 13 ottobre 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 4; App. Palermo, 6 febbraio 1953, in *Foro Sic.*, 1954, 13.

(3) Cass. 3 settembre 1957, 3419, in *Mass. giur. lav.* 1957, 219.

(4) Nella specie: distruzione o inutilizzabilità dell'attrezzatura aziendale; Cass. 16 aprile 1953, 1011, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 235 mot.; e, Cass. 27 agosto 1953, 2891, in *Mass. Foro it.*, 1953, 550, che considerano in via esplicita il principio dell'immutabilità.

causa di licenziamento in tronco (1). Ritiene, invero, la Cass. (2) che, se il datore di lavoro, pur essendo a conoscenza di una giusta causa di licenziamento, receda *ad nutum* dal contratto a tempo indeterminato, dando il preavviso ai sensi dell'art. 2118 C.C. (3), egli rinuncia a valersi della giusta causa non contestata e, quindi, non può farla valere in seguito, onde negare al prestatore d'opera ciò che gli spetta in forza del recesso.

Né può distinguersi - continua la Cass. - tra preavviso ed indennità di anzianità, perché se anche il licenziamento con perdita del preavviso è giustificato da una causa diversa e più intensa di quella che dà luogo al licenziamento con perdita della indennità di anzianità; tuttavia, nell'un caso e nell'altro, la perdita non deriva senz'altro dalla colpa, bensì dal nesso causale tra questa e il licenziamento, sicché non basta la sussistenza di una colpa, ma occorre inoltre che questa sia stata il motivo determinante del licenziamento.

Pertanto, se la colpa del lavoratore non sia tanto grave da impedire la prosecuzione del rapporto, sia pure in via provvisoria, ma sia tale da giustificare il licenziamento, ben può il datore dare il preavviso, ma deve, in pari tempo, contestare al prestatore d'opera quella colpa che importa per lui la perdita dell'indennità di licenziamento. In mancanza, egli non può tramutare successivamente il licenziamento *ad nutum* in licenziamento disciplinare, in base ad una colpa da lui conosciuta e non contestata all'atto del recesso (4).

Di recente, poi - ribadito (5) che, se il datore di lavoro, pur essendo a conoscenza di una giusta causa, receda dal contratto dando il preavviso al dipendente, egli rinuncia a valersi della giusta causa non contestata e, quindi, non può farla valere in seguito - è stato affermato che tale principio non porta ad escludere che, a far ritenere un fatto quale giusta causa della risoluzione in tronco, possa concorrere una mancanza precedente, sia che questa abbia formato oggetto di benevola considerazione da parte del datore di lavoro, sia che questa sia stata a suo tempo, disciplinarmente punita (6).

(1) Così Cass. sez. un., 19 luglio 1951, 2024, in *Dir. lav.*, 1951, II, 343, mot.; Trib. Milano, 20 giugno 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1956, II, 161; v. anche App. Venezia, 11 marzo 1953, in *Or. giur. lav.*, 1953, 277.

(2) Cass., 6 ottobre 1954, 3325, in *Giust. civ.*, 1954, II, 2234.

(3) v. nota 2, pag. 369.

(4) v. anche Trib. Lucera, 29 marzo 1955, in *Riv. giur. lav.*, 1955, II, 267.

(5) Cass., 18 ottobre 1956, 3729, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 32.

(6) Cass., 22 luglio 1948, 1198, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 169.

Niente osta, infine, al fatto che una giusta causa di licenziamento in tronco possa sorgere durante il periodo di preavviso del lavoratore (1).

223. — Conversione del licenziamento in tronco in licenziamento *ad nutum*.

Insegna la giurisprudenza che il difetto, o la inidoneità, della causa indicata al fine di giustificare il licenziamento in tronco, non incide sulla piena efficacia della dichiarazione unilaterale di recesso e sull'obbligo dell'imprenditore di corrispondere l'indennità di anzianità e l'indennità sostitutiva del preavviso.

Il danno derivante al lavoratore dalla mancanza di preavviso è risarcibile a norma dell'art. 2118 C.C. (2) nei limiti costituiti dall'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo stesso. Ciò che, mentre esime il lavoratore dall'onere di provare l'esistenza del danno, esclude in pari tempo la risarcibilità di eventuali danni maggiori (3).

Ritiene avere natura dichiarativa la sentenza che esclude la esistenza della dedotta giusta causa di licenziamento, onde, anche in tal caso, il rapporto deve intendersi risolto fin dal momento in cui il datore di lavoro ebbe a manifestare la volontà di far cessare il rapporto sia pure per la ritenuta sussistenza di una giusta causa.

Il Trib. Roma (4) afferma insussistente, a favore del licenziato, il diritto al risarcimento del danno per disoccupazione forzata, a meno che il licenziamento non sia stato intimato in forma ingiuriosa o diffamatoria — pregiudizievole alla dignità e personalità del licenziato — e tale forma sia causa della mancata occupazione e fonte di danni. Affermano il principio della conversione anche altre sentenze (5).

Sembra negare il principio della conversione il Trib. Bergamo (6) nel senso che, con riferimento al tramutamento di un licenziamento in

(1) Cass. 5 marzo 1953, 528, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 74; App. Milano, 23 giugno 1954, in *Or. giur. lav.*, 1954, 237; App. Venezia, 29 luglio 1946, in *Temi*, 1946, 631.

(2) v. nota 2, pag. 369.

(3) Cass., 21 luglio 1956, 2841, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 253; Cass., 5 febbraio 1953, 297, in *Dir. lav.*, 1954, II, 192; App. Palermo, 30 agosto 1954, in *Foro sic.*, 1954, 171.

(4) Trib. Roma, 17 luglio 1952, in *Giust. civ.*, 1954, I, 229.

(5) App. Firenze, 19 novembre 1952, in *Giur. tosc.*, 1953, 61; App. Firenze, 2 maggio 1952, in *Giur. tosc.*, 1952, 609; App. Torino, 31 maggio 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 230; App. Torino, 25 luglio 1947, in *Foro it.*, 1948, I, 167; App. Genova, 24 maggio 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 282.

(6) Trib. Bergamo, 10 luglio 1951, in *Corti Bs. e Ve.*, 1952, 613.

tronco in un licenziamento *ad nutum* con la corresponsione dell'indennità, non può parlarsi di conversione di un negozio giuridico nullo o invocarsi la revoca del licenziamento comminato senza giusta causa.

Più precisamente, l'App. Firenze (1) ritiene che il datore di lavoro che abbia licenziato in tronco il lavoratore non può, per sfuggire alla responsabilità per danni conseguenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento stesso, convertire il recesso in tronco in recesso *ad nutum*, offrendo la relativa indennità.

224. - Specificazioni del criterio della fiducia.

La misura della gravità del fatto è valutazione incensurabile in Cass. (2). Il « fatto », ovvero sia il comportamento della parte contro cui opera la giusta causa, dovrebbe secondo qualche decisione, peraltro isolata, essere sempre imputabile per dolo o colpa (3).

Per il Trib. Pavia (4), invece, per aversi la mancanza grave di cui all'art. 2119 C.C. (5) non è necessario il dolo, bastando una causa dovuta anche a negligenza o imprudenza grave che non consenta più la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

La rilevanza dell'elemento psicologico - determinante per la legge sull'impiego privato, ma del tutto inconfidente secondo la disciplina del C.C. - è esclusa dal Trib. Roma (6) secondo il quale l'esistenza di fatti illeciti che sopprimono la fiducia integrano la giusta causa prevista dal legislatore.

Ritenuto, come si è detto, che il *factum principis* è giusta causa di risoluzione (7) pacifica è l'opinione secondo la quale l'arresto del lavoratore deve essere considerato come giusta causa di licenziamento (8).

(1) App. Firenze, 21 aprile 1952, in *Giur. tosc.*, 1952, 485.

(2) Cass., 22 gennaio 1955, 169, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 188; Cass. 14 luglio 1954, 2485, *ib.*, *cit.*; Cass., 30 luglio 1954, 2796, in *Riv. dir., lav.*, 1955, II, 204; Cass., 9 aprile 1953, 918, in *Dir. lav.*, 1954, II, 193; Cass., 28 giugno 1949, 1618, in *Mass. giur. lav.*, 1949, 224.

(3) Trib. Genova, 15 ottobre 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 330; App. Bari 14 giugno 1949, in *Corti Ba, Le, Pz*, 1949, I, 126.

(4) Trib. Pavia, 3 dicembre 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 129.

(5) v. nota I, pag. 411.

(6) Trib. Roma, 22 maggio 1954 e 16 dicembre 1954, in *Or. giur. lav.*, 1954, 238 e 1955, 162.

(7) v. anche Cass., 18 luglio 1953, 2379, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 280.

(8) Cass., 5 luglio 1957, 2621, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 325; e in *Mass. giur. lav.*, 1957, 223; Cass., 6 aprile 1950, 931, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 162; Cass., 25 maggio 1949,

Anche il provvedimento di assegnazione al confino è, poi, considerato giusta causa (1).

Inoltre, la giurisprudenza ha sancito il principio che, ai fini della legittimità del licenziamento in tronco, non sono necessari la sussistenza di un reato e l'accertamento delle responsabilità conseguenti, ma basta un fatto di tale rilevanza, quale l'assoluzione per insufficienza di prova, da impedire la prosecuzione del rapporto (2).

L'assoluzione o il proscioglimento per insufficienza di prove non impedisce poi, che il fatto addebitato si rilevi come giusta causa (3).

Ha ritenuto l'App. Genova (4) che la sospensione di un dipendente, in attesa di un procedimento penale a suo carico, può portare al licenziamento in tronco *ex tunc*, anche quando intervenga amnistia, se, dal procedimento penale, si possono trarre elementi di prova tali da stabilire la responsabilità dello stesso dipendente sospeso.

Inoltre l'App. Firenze (5) dichiarò che l'assoluzione per insufficienza di prova sulla materialità del reato preclude l'esame del fatto stesso come giusta causa in sede civile.

Perché sussista una giusta causa, si è già detto che bisogna tener conto, non soltanto degli obblighi che discendono direttamente dal contratto di lavoro o dall'inserimento del lavoratore nell'impresa; ma anche dei doveri che su ciascun soggetto incombono per l'esser parte di una civile convivenza.

Il Trib. Roma (6) ha ritenuto che è giusta causa l'inveire da parte di una maschera di un cinema contro uno spettatore che non dia la mancia. Il litigio di un dipendente con un compagno in presenza di terze persone pregiudica il buon nome dell'azienda ed è causa di licenziamento in tronco (7).

Il contegno licenzioso e scorretto del dipendente nei confronti delle lavoratrici è giusta causa per Trib. Milano (8).

1320, *ib.*, 1949, 161; Cass., 26 gennaio 1948, 107, *ib.*, 1948, 13; Cass., 14 agosto 1942, *ib.*, 1942, 343; App. Venezia, 29 dicembre 1953, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 72; parz. *Contra*: App. Firenze, 29 aprile 1954, in *Giur. tosc.*, 1954, 881.

(1) App. Ancona, 20 settembre 1950, in *Giust. civ.*, 1952, 405.

(2) Trib. Milano, 20 dicembre 1951, in *Riv. dott. comm.*, 1954, 537-538; Trib. Genova, 3 gennaio 1947, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 159.

(3) v. anche App. Palermo, 14 maggio 1954, in *Foro sic.*, 1954, 171.

(4) App. Genova, 9 febbraio 1953, in *Temi gen.*, 1953, 11.

(5) App. Firenze, 26 maggio 1953, in *Giur. tosc.*, 1953, 397.

(6) Trib. Roma, 30 aprile 1947, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 223.

(7) Trib. Roma, 18 marzo 1952, in *Temi rom.*, 1952, 102.

(8) Trib. Milano, 9 luglio 1953, in *Or. giur. lav.*, 1953, 419.

L'App. Napoli (1) ha dichiarato che una asserita relazione amorosa di una impiegata con altro dipendente legato da vincoli di affinità o parentela con il datore di lavoro, quando l'altro dipendente, allontanato in precedenza dal lavoro, abbia continuato la relazione, non è giusta causa di licenziamento. Né è giusta causa per l'App. L'Aquila (2) il convivere del dipendente con una donna. I mormorii offensivi del prestatore d'opera sulla famiglia del datore di lavoro non sono giusta causa per il Trib. Bergamo (3).

È, invece, giusta causa il diffondere a mezzo stampa notizie tendenziose contro il datore di lavoro (4), o critiche pregiudizievoli all'azienda, sia che tale diffusione avvenga attraverso giornali, sia che essa avvenga a mezzo di opuscoli, anche se gli scritti abbiano carattere generale di denigrazione di una categoria.

Per l'App. Venezia (5) non è giusta causa l'esercizio della facoltà di denuncia penale ex art. 7 C.P.P. (6), quando il prestatore d'opera abbia obiettivamente esercitato tale facoltà non per motivi personali o per avversione o per interesse.

Può, infine, costituire giusta causa il comportamento tenuto dal lavoratore nella vita privata che si riverberi, sia pure indirettamente, sull'azienda del datore di lavoro, compromettendone in atto o in potenza, la reputazione o gli interessi materiali (7).

225. — Giusta causa e prestazione del lavoro.

Rispetto alla prestazione di lavoro la Cass. ritiene (8) che, se il rapporto di lavoro ha per oggetto la prestazione di una determinata attività — nella specie sorveglianza notturna — di cui non è concepibile la interru-

(1) App. Napoli, 20 ottobre 1951, in *Foro nap.*, 1951, I, 26.

(2) App. L'Aquila, 26 giugno 1947, in *Riv. giur. abruzz.*, 1949, 31,

(3) Trib. Bergamo, 3 febbraio 1950, in *Corte Bs.* 1950, I, 150.

(4) App. Firenze, 28 dicembre 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 131; Trib. Vicenza, 31 dicembre 1953, *ib.*, 1954, 81; App. Venezia 16 settembre 1954, in *Mass. giur. lav.* 1954, 284 e in *Dir. lav.* 1955, II, 205.

(5) App. Venezia, 29 luglio 1946, in *Temi*, 1946, 631.

(6) C.P.P. ART. 7. — *Denuncia*. «Ogni persona, anche diversa dall'offeso, che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio può farne denuncia al procuratore della Repubblica al pretore o ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

La legge determina i casi nei quali la denuncia è obbligatoria».

(7) Cass., 3 settembre 1957, 3419, in *Foro it.*, 1957, I, 1395; in *Dir. lav.*, 1957, II, 438; e in *Mass. giur. lav.*, 1957, 219.

(8) Cass., 30 marzo 1954, 956, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 116.

zione senza che venga meno la causa stessa del rapporto, è giustificato il recesso in tronco del contratto da parte del datore di lavoro, ove il dipendente si astenga arbitrariamente dalle proprie incombenze.

Il Trib. Torino (1), per i rappresentanti di commercio, ha ritenuto che non integra una giusta causa il caso di mancato raggiungimento di un certo giro di affari minimo, soltanto per il mancato raggiungimento dell'importo previsto.

L'arbitraria assenza dal lavoro è, invece, giusta causa (2), salvo che tale assenza sia quasi irrilevante: per esempio di un solo giorno (3). L'assenza deve essere invece arbitraria.

In base al c.c. per gli addetti all'industria estrattiva, il licenziamento in tronco è consentito nel caso di assenze ingiustificate dal lavoro protrattesi per oltre cinque giorni consecutivi e, ai fini della giustificazione dell'assenza per ragioni di sciopero, la prova non può essere data da una circolare della lega zolfatari, nella quale si fa accenno generico a uno sciopero senza indicazioni di tempo (4).

Il lavoratore che simuli una malattia, aggravandola volontariamente o astenendosi completamente dal seguire le prescrizioni mediche (5) è passibile di licenziamento in tronco.

Ritiene, poi, l'App. Milano (6) che, in mancanza di disposizioni del c.c. od individuale con cui si imponga al dipendente l'obbligo di denunciare all'imprenditore le eventuali protrazioni della malattia, non può procedersi al licenziamento in tronco del lavoratore per assenza ingiustificata dal servizio per non aver costui provveduto a comunicare al datore di lavoro il protrarsi della malattia e, quindi, della assenza, oltre il termine prognosticato.

Anche l'abituale inosservanza dell'orario di lavoro è causa giusta di licenziamento in tronco (7). Non è giusta causa il fatto del lavoratore che, abbandonato il proprio posto di lavoro, senza autorizzazione, si rechi durante l'orario di lavoro, accompagnato da un gruppo di altri operai, presso

(1) Trib. Torino, 31 marzo 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 49.

(2) Cass., 30 marzo 1954, 954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 330; App. Milano, 19 novembre 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 28.

(3) App. Lecce, 22 febbraio 1954, in *Corti Ba., Le, Pz.*, 1954, 267.

(4) App. Milano, 12 agosto 1953, in *Or. giur. lav.*, 1953, 417; App. Caltanissetta, 29 maggio 1957, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1957, 19.

(5) App. Genova, 27 aprile 1953, in *Or. giur. lav.*, 1954, 2.

(6) App. Milano, 14 giugno 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 143.

(7) Trib. Milano, 25 settembre 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 236; Trib. Milano, 15 marzo 1954, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 277.

la commissione interna dell'impresa allo scopo di perorare le proprie istanze sindacali.

Legittimi, invece, sono stati considerati i licenziamenti in tronco del dipendente che si presenta ubriaco al lavoro (1), o del guardiano notturno che abbandona lo stabilimento nelle ore di servizio per recarsi in una osteria (2).

Inoltre, è stata esclusa la giusta causa nel caso di errore, seppur grave, commesso da una dattilografa adibita poi a mansioni delicate e complesse (3), né sussiste giusta causa nel caso di difetto di un meticoloso controllo contabile (4).

Nel caso, poi, di un redattore capo del servizio estero di un quotidiano che per colpa aveva ommesso la pubblicazione di una notizia giunta per tele-scrittore, il Trib. di Roma (5), affermò che tale omissione poteva essere considerata come giusta causa solo quando la notizia rivestiva eccezionale importanza tale da non poter assolutamente essere omessa in un giornale di informazione.

L'imperizia e la mancanza di diligenza nella prestazione possono costituire giusta causa di licenziamento (6). Tuttavia, l'App. Milano ha ritenuto (7) che l'omessa registrazione di crediti verso clienti e la tardiva emissione di fatture, nell'ipotesi di accidentale dimenticanza nella ordinaria attività dell'impiegato addetto alla contabilità, non può costituire giusta causa. Perché la detta omissione possa essere addotta come giusta causa, è necessaria la prova che la omissione sia stata preordinata al fine di trarne profitto o sia stata, comunque, compiuta in mala fede.

Per Trib. Busto Arsizio (8), l'aver l'impiegata addetta alla contabilità effettuato cancellature e correzioni nella tenuta dei libri contabili, senza che i titolari dell'azienda pur avendolo notato, procedessero mai ad alcun richiamo o diffida, non può costituire infrazione di tale gravità da giustificare il licenziamento in tronco a norma dell'art. 2119 C.C. (9).

(1) Trib. Roma, 9 maggio 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 137.

(2) App. Venezia, 24 gennaio 1955, in *Or. giur. lav.*, 1955, 6.

(3) Trib. Monza, 15 luglio 1953, in *Or. giur. lav.*, 1954, 116.

(4) Nella specie: il difetto di un meticoloso controllo contabile della merce sottratta da altro impiegato fu dovuto alla fiducia che questi ispirava anche ai suoi superiori diretti, sia all'eccessivo carico di lavoro, sia alla insufficiente attrezzatura dell'ufficio che non consentiva materialmente al dipendente di assolvere il suo compito contabile. (Trib. Milano, 3 giugno 1954, in *Or. giur. lav.*, 1954, 239).

(5) Trib. Roma, 17 luglio 1952, in *Giust. civ.*, 1954, 229.

(6) Cass., 22 luglio 1948, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 169.

(7) App. Milano, 21 aprile 1952, in *Or. giur. lav.*, 1952, 253.

(8) Trib. Busto Arsizio, 6 giugno 1952, *ib.*, loc. cit.

(9) v. nota 1, pag. 411.

Solo l'individuazione e la dimostrazione della causale di un tale comportamento può dare adito a tale sanzione, qualora risulti che l'operato dell'impiegata è da attribuirsi alla volontà cosciente e libera della stessa di trarre illeciti profitti dalla sua mancanza, o quanto meno, di compromettere ed intralciare tutta l'attività contabile della ditta.

Il Trib. Pavia (1) ha dichiarato giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore, che anche in un primo tempo aveva accettato di recarsi in missione all'estero, quando tale rifiuto sia causato dalla mancata precisazione della durata della missione e del trattamento economico, non potendosi pretendere che un dipendente abbandoni la famiglia per tempo indeterminato, e senza una preventiva fissazione del trattamento economico.

Per il Trib. Roma (2) non è giusta causa il rifiuto del lavoratore al trasferimento in sede diversa da quella convenuta, senza neppure l'indennizzo delle spese.

Tale rifiuto integra, invece, gli estremi dell'art. 2119 C.C. (3), qualora il lavoratore si rifiuti di prestare la propria opera nella sede assegnatagli, di trasferirsi in una sede stabilita dal contratto, o quando il trasferimento sia una naturale e prevedibile conseguenza delle mansioni affidate al lavoratore (4).

L'App. Brescia (5) ha ritenuto che il rifiuto da parte del lavoratore di prestare un servizio diverso da quello per cui il lavoratore era stato assunto, qualora il provvedimento dell'imprenditore comporti un mutamento sostanziale nella posizione del lavoratore (6) non costituisce giusta causa.

Giusta causa di licenziamento è la non iscrizione del lavoratore nell'albo professionale dei ragionieri, se l'attività per la quale era stato istituito il rapporto d'impiego consisteva essenzialmente nella trattazione di questioni tributarie con gli uffici finanziari e con le commissioni amministrative, attività per il cui esercizio l'art. 33 del R.D.L. 7 agosto 1936 n. 1639 (7)

(1) Trib. Pavia, 8 giugno 1952, in *Or. giur. lav.*, 1952, 260.

(2) Trib. Roma, 5 gennaio 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 30.

(3) v. nota I, pag. 411.

(4) Cass., 13 ottobre 1955, n. 3097, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 66; Trib. Roma, 28 giugno 1948, in *Dir. lav.*, 1948, II, 228.

(5) App. Brescia, 16 febbraio 1952, in *Or. giur. lav.*, 1952, 141.

(6) Trib. Varese, 1° marzo 1952, in *Or. giur. lav.*, 1952, 267.

(7) *R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639. — Riforma degli ordinamenti tributari.* (Gazz. Uff. 11 settembre 1936, n. 211).

.....

ART. 33. — «La trattazione delle questioni di carattere tributario con gli Uffici finanziari e con le Commissioni amministrative spetta al contribuente od a chi lo rappresenta per legge.

richiede condizione essenziale l'iscrizione negli albi professionali (1). Giusta causa è anche il mungere una vacca incompletamente al fine di conservare il latte per la propria famiglia e i proprî animali (2).

L'enunciazione delle cause di licenziamento, contenuta nell'art. 25 del c.c.l. 25 giugno 1948 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica, non ha carattere tassativo (3).

226. - Giusta causa ed obbligo della subordinazione.

Rispetto all'obbligo della subordinazione il Trib. Roma (4) ha ritenuto, essere giusta causa, il rifiuto ingiustificato del dipendente di formare un ordine di servizio o il rifiuto del dipendente di rientrare dalle ferie prima della loro scadenza, quando il datore di lavoro richiami il dipendente stesso per esigenze obiettive dell'impresa (5). Giusta causa si ha nel caso in cui il dipendente schiaffeggi o comunque percuota il datore di lavoro (6); nel caso in cui il lavoratore ingiuri gravemente il datore (7); e nel caso in cui il dipendente di un circolo sociale esorbiti dai doveri di correttezza e di subordinazione nei confronti dei dirigenti e dei soci (8).

La Cass. (9) ha ritenuto che, agli effetti del licenziamento in tronco di un impiegato privato per gravi offese arrecate ai superiori, l'infrazione disciplinare, che può dar luogo alla sanzione secondo la legge ed il contratto collettivo non si deve interpretare in base ad una nozione di diritto penale, ma in relazione ai doveri di disciplina insiti nella configurazione contrattuale del l'impiego privato.

È tuttavia consentito al contribuente di farsi assistere o rappresentare avanti gli uffici predetti:

1°) dal coniuge o da parenti entro il 4° grado;

2°) da avvocati, procuratori, dottori commercialisti e ragionieri, iscritti in albi professionali;

3°) da iscritti negli albi degli ingegneri, architetti ed altre professioni tecniche».

(1) Cass., 15 ottobre 1957, 3820, in *Rep. gen. giur.* 1957, II, 2025, e in *Mass. giur. it.* 1957, 826.

(2) Trib. Milano, 16 ottobre-7 novembre 1957, in *Riv. dott. comm.* 1957, 734.

(3) Cass., 9 febbraio 1957, 516, in *Giur. it.*, 1957, I, 1221 e in *Dir. lav.*, 1957, II, 326.

(4) Trib. Roma, 19 aprile 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 138.

(5) Trib. Roma, 17 febbraio 1945, in *Dir. lav.*, 1946, II, 148.

(6) App. Roma, 11 luglio 1955, in *Or. giur. lav.*, 1955, 280; Trib. Palermo, 21 maggio 1954, in *Foro it.*, 1954, I, 110.

(7) App. Milano, 21 marzo 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 79.

(8) App. Brescia, 10 dicembre 1957, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1957, 54.

(9) Cass., 17 febbraio 1947, 212, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 113.

Pertanto, ritenne la Cass. in quei particolari casi in cui sia raffigurabile la possibilità che la ritrattazione delle offese escluda od attenui la gravità di esse - per modo che non si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto - la ritrattazione, per essere efficace, non deve necessariamente essere spontanea ed anteriore al giudizio disciplinare, potendo essa farsi anche in tal sede, purché sia idonea a eliminare la suddetta incompatibilità.

Particolare è la fattispecie decisa dall'App. Firenze, che ha ritenuto che le ingiurie ai superiori, non essendo previste, dall'art. 26 del c.c. per le aziende esercenti autoservizi di linea, fra le ipotesi per le quali viene comminata la sanzione disciplinare del licenziamento in tronco senza preavviso né indennità, non possono essere assimilate, né ai reati infamanti o agli atti illeciti o immorali, né tra le mancanze in genere di gravità consimile e non possono costituire giusta causa di licenziamento neppure a norma del C.C. (1)

Non sussiste giusta causa, ha ritenuto la Cass. (2) nel caso in cui l'impiegato contabile, di fronte ad una irregolarità attribuibile al datore di lavoro, cerchi chiarimenti, rivolgendosi ai suoi immediati superiori, e, invitato a farlo, manifesti allo stesso datore di lavoro le sue perplessità ed i suoi sospetti. Sussiste, invece, giusta causa quando il lavoratore si rifiuti ingiustificatamente di affiggere un ordine di servizio (3), o quando si rifiuti di attenersi alle direttive dell'imprenditore (4).

L'App. Torino (5) ha dichiarato che non sussiste giusta causa, a norma del c. c. giornalistico, nel caso in cui il direttore di un giornale muti partito politico, senza che possa farsi distinzione fra giornale indipendente e giornale organo di partito.

In materia di lavoro intellettuale ha ritenuto, infine, l'App. Milano (6) che sussiste giusta causa nel fatto del dipendente il quale, diffidato dal superiore ad osservare l'orario di lavoro e le norme di diligenza e di collaborazione nei rapporti con i colleghi di ufficio, replichi con tono offensivo manifestando di far, anche per l'orario, i proprî comodi in nome di una pretesa libertà di pensiero che disgrega la gerarchia e snatura il vincolo (tra l'altro il dipendente imputava al proprio superiore di avergli inviato una lettera dal contenuto poco chiaro nei suoi reconditi scopi).

(1) App. Firenze, 10 novembre 1956, in *Giur. tosc.*, 1957, 387.

(2) Cass., 17 giugno 1948, 951, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 203.

(3) Trib. Roma, 19 aprile 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 138.

(4) App. Ancona, 9 febbraio 1949, in *Mass. giur. lav.*, 1949, 39.

(5) App. Torino, 9 novembre 1948, in *Foro it.*, 1949, I, 470.

(6) App. Milano, 25 febbraio 1953, in *Or. giur. lav.*, 1953, 418.

Non costituisce giusta causa una disputa fra una operaia e un caporeparto, pur per motivi attinenti al lavoro, se la direzione dello stabilimento non abbia attribuito carattere di turbamento del lavoro tale da rendere impossibile la permanenza dell'operaia nello stesso reparto e neppure da informarne il titolare dell'impresa. Neppure può costituire motivo di licenziamento in tronco la disputa, accompagnata da espressioni ingiuriose, tra l'operaia e il caporeparto per motivi di carattere privato, ponendo tale fatto determinare soltanto una situazione di incompatibilità che può consigliare misure diverse dal licenziamento di uno dei contendenti (1).

È stato ritenuto pienamente legittimo, a norma dell'art. 44, n. 2, del c.c.l. 15 marzo 1955 per gli operai addetti all'industria conciaria, il licenziamento in tronco del lavoratore il quale, nel corso di un'assemblea di fabbrica, tenutasi in un locale dello stabilimento adibito a mensa, abbia pronunciato nei confronti dell'azienda e dei suoi titolari frasi gravemente oltraggiose. L'art. 44 suddetto - che fissa, fra l'altro, la sanzione del licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità di anzianità nei confronti dell'operaio che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro - va inteso nel senso che la detta connessione deve sussistere non fra mancanza ed esecuzione del lavoro, ma fra mancanza e svolgimento del rapporto di lavoro, relazione questa più ampia che comprende sia la mancanza relativa all'esecuzione del lavoro, sia quella intervenuta fuori del luogo di lavoro, ma in relazione e in dipendenza del rapporto di lavoro (2).

227. - Giusta causa ed obbligo della fedeltà.

Rispetto all'obbligo di fedeltà, l'ipotesi principale che si verifica in materia di giusta causa è quella della concorrenza da parte del lavoratore (art. 2105 C.C.) (3). La concorrenza da parte del prestatore di lavoro è per sé stessa causa di risoluzione del contratto senza che sia necessario indagare sulla possibilità o meno della prosecuzione, sia pure provvisoria del rapporto (4).

Sulle ipotesi di concorrenza come giusta causa si possono confrontare numerose sentenze (5) (6).

(1) App. Brescia, 23 gennaio 1957, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 346.

(2) Trib. Genova, 13 maggio 1957, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 227.

(3) v. nota 2, pag. 169.

(4) Trib. Busto Arsizio, 14 luglio 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 276.

(5) App. Milano, 27 gennaio 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 225; App. Milano, 23 luglio 1949, *ib.*, 1949, 225; App. Brescia, 9 ottobre 1952, in *Rep. Foro it.*, 1953, 1317; e in *Or. giur. lav.*, 1953, 2; App. Genova, 21 luglio 1954, in *Or. giur. lav.*, 1954, 236.

(6) App. Napoli, 12 febbraio 1953, in *Dir. e giur.*, 1953, 154; App. Roma 31 marzo 1953, in *Or. giur. lav.* 1953, 126; App. Venezia, 23 giugno 1955, in *Or. giur. lav.*, 1955, 278.

L'App. Milano (1) ha ritenuto che non costituisce giusta causa il fatto che il lavoratore svolga attività lavorativa, anche presso altro imprenditore; giusta causa vi è, invece, nel caso in cui l'altro imprenditore sia in concorrenza con quello da cui il lavoratore dipende (2).

Quando, però, il fatto del lavoratore non rivesta carattere sistematico di concorrenza la giurisprudenza è concorde nel ritenere che non vi è giusta causa (3). È, invece, giusta causa il fatto di costruire nell'officina di un terzo macchine simili a quelle costruite dal datore di lavoro, in concorrenza con lui e con lo scopo di venderle ai suoi clienti (4).

Il lavoratore che accetti mancie o ricompense dai clienti dell'imprenditore per favorirli nei confronti dell'imprenditore stesso è passibile di licenziamento in tronco (5).

Costituiscono inoltre giusta causa il licenziamento, la denigrazione dei prodotti della ditta (6), la violazione dell'obbligo di non divulgare notizie attinenti alla organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa del datore di lavoro (7), il clandestino prelievo da parte di dipendenti di una certa somma delle casse sociali, occultamente depositata presso un notaio (8).

228. — Giusta causa ed inserzione del lavoratore nell'impresa.

Connessa al problema della liceità dello sciopero è la questione dell'individuazione di una giusta causa di licenziamento del lavoratore il quale partecipi a movimenti di protesta, o più generalmente ad azioni sindacali di forza. Pacifica è la giurisprudenza, nel senso di ritenere che l'astensione collettiva dal lavoro che non sia diretta a risolvere un conflitto economico, legittima il datore di lavoro a ricorrere alla giusta causa di licenziamento (9).

(1) App. Milano, 23 gennaio 1951, in *Foro pad.*, 1951, II, 22 e 12 maggio 1956, *ib.*, 1956, II, 43.

(2) Trib. Milano, 4 aprile 1955, in *Or. giur. lav.*, 1955, 278 e App. Milano, 26 febbraio 1955, *ib.* 1955, IV, 3.

(3) App. Bologna, 14 luglio 1952, in *Or. giur. lav.*, 1952, 256.

(4) Trib. Cremona, 23 febbraio 1957, in *Giur. it.*, 1957, I, 2, 976.

(5) Cass., 8 marzo 1950, in *Dir. lav.* 1950, II, 213; Trib. Pavia, 8 aprile 1953, in *Or. giur. lav.*, 1954, 114; Trib. Milano, 7 gennaio 1955, *ib.*, 1955, 6.

(6) Trib. Busto Arsizio, 14 giugno 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 276

(7) App. Napoli, 13 gennaio 1943, in *Mon. Trib.*, 1943, 54.

(8) Trib. Verona, 13 luglio 1954, in *Or. giur. lav.*, 1954, 140.

(9) App. Milano, 19 novembre 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 28; App. Milano, 12 maggio 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 120; Cass., 29 novembre 1951, 2715, in *Mass. giur. lav.* 1952, 28.

L'App. Firenze (1) afferma che, in caso di ostruzionismo, sciopero bianco, a singhiozzo e in ogni altro caso di opera subdola e persistente di intralcio allo svolgimento del lavoro, ricorre una giusta causa di licenziamento in tronco.

Il Pret. Parma (2) ravvisò giusta causa anche nella non collaborazione.

Del tutto pacifica è la giurisprudenza nel ritenere che occupazione abusiva di uno stabilimento costituisce giusta causa di licenziamento (3).

L'App. Torino, infine (4), ritiene che deve ritenersi legittimo il licenziamento in tronco del prestatore di lavoro il quale durante il servizio abbandoni il proprio posto invitando il sorvegliante incaricato ad allontanarsi perché non tollera la sua presenza nel reparto, minacciando peraltro in caso contrario la fermata del lavoro.

L'App. Genova (5) afferma che è pienamente legittimo il licenziamento in tronco del prestatore d'opera che durante uno sciopero ha inferto lesioni ad un collega che non aveva aderito allo sciopero stesso.

(1) App. Firenze, 24 giugno 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 177.

(2) Pret. Parma, 17 novembre 1949, in *Mass. giur. lav.*, 1949, 274.

(3) Cass. 20 giugno 1951, 1171, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 761; App. Genova, 27 marzo 1953, in *Tem.*, 1953, 170.

(4) App. Torino, 8 marzo 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 82.

(5) App. Genova, 21 marzo 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 256.

CAPITOLO XXXI.

DIMISSIONI (*)

Sommario: 229. — *Nozione*. 230. — *Indennità*. 231. — *Volontarietà o meno delle dimissioni*. 232. — *Condizioni e modalità*. 233. — *Le cosiddette dimissioni concordate*. 234. — *Estinzione del contratto*.

229. — Nozione.

L'atto di recesso dal contratto compiuto dal lavoratore ha la denominazione di *dimissioni*. Esse comportano la obbligazione di dare all'altra parte congruo preavviso, nei termini e modi stabiliti da c.c., da usi o secondo equità (art. 2118 C.C.) (1) o, in caso di termini più favorevoli per il lavoratore, secondo contratto individuale (2).

Come si è visto, in contrapposto alle dimissioni del lavoratore si parla di licenziamento quando il recesso sia esercitato dall'imprenditore.

L'atto di recesso è atto unilaterale, potestativo, recettizio. Esso si perfeziona con la conoscenza pervenutane all'altra parte.

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del prof. L. A. MIGLIORANZI.

(1) v. nota 2, pag. 369.

(2) Per termini più favorevoli, o almeno non più sfavorevoli, per il lavoratore devesi intendere anche il preavviso bilaterale che sia convenuto per una sua data superiore alla misura legale o collettiva. Il vantaggio che ne deriva al lavoratore nel caso di licenziamento compensa il suo maggior onere nel caso di dimissioni (conf. GRECO « *Il contratto collettivo di lavoro* », 395). *Contra*: App. Milano, 28 aprile 1941, in *Giur. lav.*, 1932, 628. Non risulta giurisprudenza recente.

Per gli impiegati il cui rapporto non sia regolato da contratto collettivo valgono tuttora le norme contenute nel R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (v. disp. att. C.C., art. 98); quindi i termini di preavviso minimo stabiliti con l'art. 10.

È da ritenere che, in tale ipotesi di applicazione del R.D.L. n. 1825, per l'art. 17 (2° c.) possa tuttora essere pattuito che il lavoratore debba dare un termine di preavviso — o corrispondente indennità sostitutiva — superiore a quello facente obbligo al datore di lavoro, quando sia stato assunto per riguardo alla specialità della sua competenza tecnica; ciò in deroga al normale carattere di bilateralità del termine. Non risulta giurisprudenza su questo punto.

I suoi effetti — analogamente a quanto si è detto per il licenziamento — decorrono dalla scadenza del termine di preavviso, anche se, in mancanza di preavviso, viene corrisposta la cosiddetta *indennità sostitutiva* di preavviso. Se, nel corso del preavviso sopravviene il recesso del lavoratore, non fondato su giusta causa, il rapporto cessa immediatamente, anche agli effetti dell'indennità di anzianità, che rimane limitata alla data in cui si è verificato il recesso (1).

Anche per le dimissioni non sono prescritte forme obbligatorie di comunicazione, purché la volontà di risolvere il contratto sia rilevabile da comportamento inequivoco.

Quando, da regolamenti o da contratti, siano prescritte forme speciali — frequentemente viene richiesta la comunicazione scritta a mezzo di lett. racc. — è da ritenere, in assenza di espresso patto contrario, che il requisito di forma valga a soli fini probatori.

È stato ritenuto che non è sufficiente una lettera nella quale il lavoratore manifesti lagnanze e intenzione di lasciare l'impiego, ma che occorra una precisa, univoca e inequivocabile manifestazione di volontà intesa a risolvere il rapporto; tanto più quando, come nella specie decisa, la lettera non era diretta al rappresentante legale della impresa e l'impiegato aveva continuato a dare le proprie prestazioni per 7 mesi (2).

La assenza prolungata dal servizio senza che siano fornite giustificazioni viene da c.c. considerata presunzione di dimissioni e tale deve effettivamente intendersi — anche in mancanza di disposizioni espresse — quando sia protratta oltre un ragionevole lasso di tempo senza che il lavoratore dia spiegazioni (3).

Una recente sentenza (4) della Cass. ha specificamente esaminato la questione della validità come dimissioni tacite della prolungata assenza del dipendente.

Al riguardo i principi fissati sono che l'efficacia di recesso del comportamento omissivo del prestatore d'opera non è subordinata a una diffida del datore di lavoro a riassumere il servizio entro un determinato periodo

(1) Cass., sez. II, 25 ottobre 1956, 3936, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 141 e in *Mass. giur. lav.*, 1957, 76.

(2) App. Genova, 31 dicembre 1945, in *Dir. lav.*, 1946, II, 82.

(3) Su questo punto, per i dipendenti del Monte dei Paschi di Siena è stato ritenuto che la presunzione contenuta nel c.c. valga, in caso di assunzione di altro contemporaneo incarico, che impedisca l'espletamento normale del servizio, mentre non valga in caso contrario (Cass., II, sez. II, 3 dicembre 1949, 2538; in *Foro it.*, 1950, I, 160).

(4) Cass., sez. II, 12 gennaio 1957, 59 in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 5; in *Mass. giur. lav.*, 1957, 132; in *Dir. lav.*, 1957, II, 320, e in *Foro it.*, 1957, I, 378.

di tempo, a meno che l'onere di una costituzione in mora non sia sancito dal c.c.; che l'arbitraria assenza dal lavoro protratta per un congruo periodo di tempo può assumere un significato diverso dall'inadempimento e costituire una implicita volontà di sottrarsi definitivamente al rapporto; che il relativo accertamento costituisce questione di fatto; che l'univocità e la concludenza di un comportamento omissivo può giustificare, in relazione alle circostanze del caso di specie, l'interpretazione nel senso di una volontà di recesso.

Anche nel caso di dimissioni per giusta causa trova applicazione il principio della « immodificabilità della causa » per cui non è consentito attribuire rilievo ad altri fatti, sostituendoli quale causa giustificativa del recesso alla causa specificamente espressa e comunicata come determinante, ove questa risulti in seguito infondata (1).

Giusta causa di dimissioni sono state ritenute il mancato pagamento della retribuzione (2), il mancato adeguato riscaldamento dell'ambiente di lavoro in una città dal clima notevolmente freddo (3), e l'accusa di reato non provata in sede penale, con conseguente assoluzione (4).

230. — Indennità.

Per legge, non è dovuta *indennità di anzianità* a carico dell'imprenditore, nel caso di dimissioni del lavoratore, a meno che il c.c. o il contratto individuale dispongano altrimenti.

L'art. 2120, 2° c., C.C. (5) fa salvo il caso che i c.c. — da intendere quelli di diritto pubblico — possano stabilire che l'indennità sia dovuta anche in caso di dimissioni volontarie, determinandone le condizioni e le modalità; analogamente è da ritenere per la ipotesi che il patto sia contenuto nel contratto individuale o in c.c. di diritto comune. Per questi ultimi, è valido, naturalmente, nei confronti dei soli iscritti alle associazioni stipulanti.

Poiché le dimissioni volontarie sono un fatto imputabile al lavoratore, sebbene non costituiscano inadempimento contrattuale, si intende, come, a differenza dell'art. 2120 (5), norme relative a particolari tipi di contratti stabiliscano che la indennità è dovuta se il contratto si scioglie « per fatto im-

(1) Cass., sez. II 29 luglio 1957, 3178, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 219.

(2) App. Venezia, sez. lav. 19 novembre 1956, in *Giust. civ. Mass. app.*, 1956, 1818.

(3) Trib. Milano, 16 maggio 1957, in *Riv. giur. lav.*, 1957, II, 232.

(4) Trib. Udine, 15 maggio 1957, in *Corti Bs., Ve.*, 1957, 547.

(5) v. nota 6, pag. 69.

putabile» all'arruolato (artt. 352, 920 C.N.) (1) (2), o che è dovuta se il contratto si scioglie «per fatto non imputabile all'agente» (art. 1751, 1° c., C.C.) (3) per il contratto di agenzia (4).

231. — Volontarietà o meno delle dimissioni.

Va richiamata l'attenzione sulle questioni che sorgono circa il requisito della *volontarietà*, o meno, delle dimissioni.

La volontà non deve essere viziata, secondo le norme di diritto comune.

Sono da porre in rilievo alcune decisioni. Così, le indennità di licenziamento spettano al lavoratore in caso di dimissioni, quando queste siano state determinate da illegittimo comportamento del datore di lavoro nella esecuzione del rapporto di impiego (5).

Ricorrono gli estremi della violenza, quale vizio della volontà ex art. 1435 C.C. (6) nel caso di minacce e pressioni delle maestranze dopo la liberazione dell'Alta Italia (7).

(1) C.N. ART. 352. — *Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato.* « In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, è dovuta all'arruolato un'indennità nella misura stabilita dall'art. precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stesso ».

(2) C.N. ART. 920. — *Indennità in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato.* « In caso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, è dovuta al lavoratore un'indennità nella misura stabilita dall'art. precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile al lavoratore stesso ».

(3) C.C. ART. 1751. — *Indennità per lo scioglimento del contratto.* — « Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie per fatto non imputabile all'agente, il proponente è tenuto a corrispondergli un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal proponente.

L'indennità è dovuta anche se il rapporto di agenzia è sciolto per invalidità permanente e totale dell'agente.

Nel caso di morte dell'agente l'indennità spetta agli eredi.

(4) v. SANTORO PASSARELLI, *Nozioni*, I, 127.

(5) Cass. sez. II, 15 giugno 1951, 1542, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 479.

(6) C.C. ART. 1435. — *Caratteri della violenza.* « La violenza deve essere di tale natura da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sè o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone ».

(7) Cass. sez. II, 13 gennaio 1950, 107, in *Foro it.*, 1950, I, 148.

Ma è stato anche ritenuto, che non vi è responsabilità dell'imprenditore, se questi si sia indotto ad accettare le dimissioni imposte, pur sapendole o potendole sapere non spontanee, quando egli non vi abbia concorso (1).

È stato anche ritenuto che va configurato caso di violenza — e non di semplice *metus ab intrinseco* — nella minaccia ispirata da passione politica con la quale si induce alle dimissioni l'impiegato; che, cessata la violenza determinante le dimissioni, l'impiegato può far rivivere il rapporto, chiedendo al datore di lavoro la riassunzione in servizio o, in caso di rifiuto, esercitando nei termini stabiliti dall'art. 1442 C.C. (2) l'azione di annullamento delle dimissioni; che l'annullamento in tal caso, per essere stato imposto dalla violenza di terzi, dà diritto agli stipendi solo dal giorno della domanda di riassunzione in servizio rivolta al datore di lavoro o da quello dell'azione di annullamento; che se, cessata la violenza, l'impiegato non si presenti per riprendere servizio, ma domandi o accetti liberamente la liquidazione delle indennità relative alla risoluzione *ad nutum* del rapporto, si verifichi, con effetto dal momento della liquidazione, la risoluzione del rapporto di impiego (3).

È stato ritenuto ancora che la minaccia di licenziamento in tronco, fatta, senza giustificato motivo, dal datore di lavoro a un dipendente — per giunta risultante nella specie minorato da malattia in atto, il quale si induca, in conseguenza, a dimettersi dall'impiego — può integrare gli estremi della violenza morale che rende annullabili le dimissioni per vizio di consenso del lavoratore (4).

È stato, d'altra parte, ritenuto che sono valide le dimissioni presentate dal prestatore d'opera, al quale l'imprenditore ne abbia prospettato l'opportunità, ponendo come alternativa le conseguenze del probabile esito sfavorevole di giudizio di epurazione già in corso (5).

Per potersi parlare di dimissioni volontarie occorre una manifestazione esplicita e inequivoca di volontà da parte del lavoratore. Tale condizione

(1) Cass. sez. II, 16 maggio 1951, 1203, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 448.

(2) C.C. ART. 1442. — *Prescrizione*. «L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.

Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato di interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.

Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.

L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere».

(3) Cass. sez. II, 8 ottobre 1954, 3464, in *Giust. civ.*, 1954, II, 2302.

(4) App. Genova, 7 luglio 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 357.

(5) App. Torino, 27 marzo 1953, in *Foro it.*, 1954, I, 94.

non si verifica quando il dipendente abbia inteso formulare una proposta equa per un opportuno licenziamento da parte del datore di lavoro. Comunque, dato il carattere sociale della legislazione del lavoro, il giudice ha il dovere di esaminare in ogni singola fattispecie se il lavoratore abbia voluto, anziché dare le dimissioni, fare una proposta di liquidazione dell'indennità a suo favore in considerazione di una grave infermità o della tarda età, che non gli consentano l'ulteriore continuazione della sua attività di lavoro e di riconoscere in tale ipotesi il diritto alla detta liquidazione (1).

232. - Condizioni e modalità.

Relativamente alle *condizioni e modalità* che possono essere stabilite per la corresponsione di indennità di anzianità in caso di dimissioni sono sorti alcuni dubbi.

Questione che ha dato luogo a controversia riguarda la *misura* della indennità che sia per patto stabilita a carico dell'imprenditore, in relazione con la misura della indennità prescritta per legge in caso di licenziamento.

È stato esaminato il caso che, per l'evento delle dimissioni, sia riconosciuto il diritto a percepire la indennità di licenziamento con esclusione di qualche elemento della retribuzione. La questione è sorta principalmente quando è stata esclusa dalla retribuzione conteggiabile agli effetti della indennità di licenziamento la quota della contingenza.

Mentre la indennità di anzianità per il dipendente licenziato, ex art. 2120 C.C. (2) deve essere calcolata in funzione di due requisiti - anzianità di servizio e ultima retribuzione - è stato ritenuto che tali requisiti non sussistono per la indennità che sia convenuta per il caso di dimissioni. Esattamente, in quanto non sussistendo alcun obbligo *ex lege* di corrispondere tale indennità, è rimessa, alla autonomia negoziale delle parti, libertà di determinazione (3).

233. - Le cosiddette dimissioni concordate.

Consistente è la questione sulle cosiddette *dimissioni concordate*.

Quando le parti si mettono d'accordo per risolvere il contratto di lavoro, si ha un caso di risoluzione previsto per la generalità dei contratti.

(1) Cass., sez. II, 27 luglio 1955, 2410, in *Riv. dir. lav.*, 1956, II, 453.

(2) v. nota 6, pag. 69.

(3) In senso contrario: Pret. Genova, 30 giugno 1954, in *Dir. lav.*, 1954, II, 359; App. Milano, 24 febbraio 1954, in *Dir. lav.*, 1954, II, 281, con nota critica di MIGLIORANZI; e in *Foro pad.*, 1954, I, 764, pure con critica di BALDINI. Nel senso del testo: App. Roma, 20 ottobre 1954, in *Dir. lav.*, 1955, II, 18; App. Bari, 6 luglio 1954, in *Rep. Foro it.*, 1954, 1483.

Più che di dimissioni concordate si dovrà parlare di risoluzione consensuale del rapporto: si ha un recesso bilaterale, per mutuo consenso, non recesso unilaterale per dimissioni.

È applicabile, quindi, l'art. 2120, 1° c. C.C., (1) data la sua formulazione, secondo la quale l'indennità di anzianità è dovuta in tutti i casi in cui manchi la colpa del lavoratore, con relative prescrizioni e prestazioni, o di dimissioni, da intendersi queste come atto volontario e spontaneo, indipendente da accordi (2).

Nel caso di « risoluzione consensuale » del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ipotesi concettualmente distinta dal recesso, in quanto la cessazione del rapporto, nella risoluzione consensuale, non è l'effetto del recesso, ma l'oggetto stesso della volontà delle parti), spetta al lavoratore, a norma dell'art. 2120 C.C. (1), l'indennità di licenziamento, ove la risoluzione avvenga per reciproca iniziativa o su invito e per determinazione del datore di lavoro. Deve, invece, escludersi la indennità ove la risoluzione sia dovuta ad iniziativa del lavoratore, essendo da equiparare tale ipotesi a quella delle dimissioni volontarie (3).

Altra questione è stata risolta sulla libertà di computo: se per gli impiegati sia prescritta da c.c.l. una determinata anzianità, perché decorra il diritto a indennità convenzionale, deve intendersi non sia cumulabile

(1) v. nota 6, pag. 69.

(2) La Cass. ha quasi costantemente ammesso l'estinzione del mutuo consenso:

Cass., sez. II, 26 luglio 1933, in *Mass. giur. lav.*, 1933, 619; Cass., 23 febbraio 1935, *ib.*, 1935, 535; Cass., 12 luglio 1938, in *Mag. lav.*, 1938, 798 e in *Rep. Foro it.*, 1938, 936; Cass., 7 agosto 1941, 2765, *ined.*, in *Rep. Foro it.*, 1941, 738; Cass., 11 giugno 1943, *ib.*, 1943-1945, 780; Cass., 11 marzo 1947, in *Foro it.*, 1947, I, 350; Cass., 27 luglio 1955, in *Riv. dir. comm.*, 1956, II, 249.

Contra: la isolata pronuncia del 30 luglio 1937, in *Mag. lav.*, 1937, 1550. Tra le magistrature di merito si è espressa recentemente per la negativa: App. Milano, 3 febbraio 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 381.

La dottrina si è occupata dell'argomento principalmente in relazione alle sent. indicate. Per la tesi positiva vedi: PERETTI-GRIVA, *Sulla risoluzione consensuale del rapporto di impiego a tempo indeterminato*, in *Mass. giur. lav.*, 1937, 501; ANGELONI, *In tema di risoluzione consensuale del rapporto di impiego privato a tempo indeterminato*, in *Foro it.*, 1938, I, 18; DE AMICIS, *Sulla giuridica ammissibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro*, in *Mag. lav.*, 1938, 798; ARDAU, *Corso di diritto del lavoro*, Roma, 1947, 275-276; SIMI, *L'estinzione del rapporto di lavoro*, Milano, 1948, 39; MARCHETTI, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 382; RASI, *Dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 305; COMITO, *Estinzione per mutuo consenso e indennità di anzianità*, in *Dir. lav.*, 1956, II, 460.

Per la tesi negativa: ASCOLI, *Scioglimento del contratto di impiego*, in *Riv. dir. civ.*, 1938, 83.

(3) Cass., 12 giugno 1957, 2201, in *Giust. civ. mass.*, 1957, 855.

agli effetti del computo un servizio anteriore prestato, sia pure continuativamente, ma in qualità di salariato (1).

Tra gli altri limiti - oltre la misura della indennità e la decorrenza di un periodo minimo di servizio - che vengono usualmente previsti da c.c.l. per il diritto a conseguire la indennità di anzianità convenzionale in caso di dimissioni, vanno ricordati: il raggiungimento di una certa età, l'invalidità del lavoratore, il matrimonio della lavoratrice, ecc. (2).

234. - Estinzione del contratto.

Sulla estinzione del contratto vanno ricordate alcune decisioni di merito, contrastanti.

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche se il lavoratore abbia, formalmente, date le dimissioni in cambio di un trattamento di liquidazione superiore a quello previsto dal contratto, non equivale a dimissioni: né rileva, in contrario, che manchi la prova documentale che le dimissioni siano state precedute da accordi scritti, inviti, ecc., quando ciò possa desumersi implicitamente dal tenore della lettera di dimissioni.

Il migliore trattamento concesso ai lavoratori dimissionari, in sede di risoluzione consensuale del rapporto, non può assorbire quanto spetta inderogabilmente ai lavoratori in base agli artt. 2118 e 2121 C.C. (3) (4).

La percentuale di cottimo deve, quindi, essere computata nella media dell'ultimo triennio e non nella base minima prevista dal c.c.l. (5).

Non vi è risoluzione consensuale, ma dimissioni nel caso in cui il dipendente, in accettazione di condizioni di risoluzione più vantaggiose delle normali offerte dall'imprenditore, receda dal rapporto (6).

(1) Cass. 28 gennaio 1947, 89, in *Rep. Foro it.*, 1947, 651.

(2) c.c.l. impiegati industria, 5 agosto 1937, art. 27, accordo integr. 30 marzo 1946, impiegati industria, art. 3; *contra*. Ind. vetro, 8 luglio 1948, art. 34 per impiegati e art. 35 per operai; c.c.l. per la ind. saccarifera.

(3) v. nota 2, pag. 369.

(4) v. nota 5, pag. 68.

(5) Trib. Genova, 24 agosto 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 521.

(6) App. Milano, 3 febbraio 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 381.

CAPITOLO XXXII.

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
PER MORTE DEL LAVORATORE (*)

Sommario: 235. — *L'art. 2122 C.C. e i suoi precedenti legislativi.* 236. — *Ambito di efficacia della norma.* 237. — *Attribuzione jure proprio o jure haereditatis dell'indennità.* 238. — *Effetti dell'attribuzione jure proprio.* 239. — *I chiamati ex art. 2122 C.C. alla ripartizione delle indennità.* 240. — *La vivenza a carico dei chiamati diversi dal coniuge e dai figli.* 241. — *Criterio per la ripartizione delle indennità: lo stato di bisogno.*

235. — *L'art. 2122 C.C. e i suoi precedenti legislativi.*

Il caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro è regolato dall'art. 2122 C.C. (1).

L'istituto in oggetto disciplinato per la prima volta con l'art. 6 del D.L.L. 9 febbraio, 1919, n. 112 (2), contenente disposizioni sul contratto di impiego privato, rielaborato con l'art. 13 del R.D.L. 13 novembre 1924,

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura dell'avv. FRANCESCO SEPE QUARTA.

(1) C.C. ART. 2122. — *Indennità in caso di morte.* «In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli art. 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità».

(2) D.L.L. 9 febbraio 1919, n. 112. — *Norme sul contratto di impiego privato, demandando secondo il valore le relative controversie al giudizio di commissioni miste o di arbitri amichevoli compositori.* (Gazz. Uff. del 17 febbraio 1919, n. 40).

.....

ART. 6. — «In caso di morte dell'impiegato, spetteranno ai congiunti che vivessero a suo carico i tre quinti dell'indennità stabilita nel caso di licenziamento, fatta deduzione di quanto essi abbiano diritto di percepire da Casse pensioni e da Società di assicurazioni per atti di previdenza compiuti dal principale»,

n. 1825 (1), sul contratto d'impiego privato, fu esteso al rapporto di lavoro subordinato, dalla dichiaraz. XVII della Carta del lavoro (2), ricevendo la sua specifica regolamentazione ad opera dei contratti collettivi di categoria che ne precisarono, in taluni casi, criteri e limiti di applicazione.

Amplissima l'elaborazione giurisprudenziale e dottrina dell'istituto formatasi in vigenza delle precitate disposizioni legislative e regolamentarie, particolarmente dell'art. 13 del R.D. 13 novembre 1924, n. 1825 (1). Frutto di questa evoluzione legislativa e delle fondamentali esperienze applicative nate dalla interpretazione giurisprudenziale e dal pensiero della dottrina, appare quindi la norma di cui all'art. 2122 (3) che consacra nel nuovo C.C. l'istituto della estinzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore.

236. — Ambito di efficacia della norma.

La norma dell'art. 2122 C.C. (3), come ben si rileva dalla comparazione tra questo articolo e l'art. 13 (1) della legge sull'impiego privato, ha innovato sostanzialmente la disciplina dell'istituto.

Su questa premessa, la Cass. (4), escludendo il carattere interpretativo della norma di cui all'art. 2122 (3) rispetto alla corrispondente contenuta nel R.D.L. n. 1825 del 1924 (1) (5), ne ha ritenuto l'inapplicabilità a rapporti esauriti sotto il vigore della predetta legge impiegatizia.

Quanto all'ambito di applicazione il Trib. Vercelli (6) ne ha escluso — con riferimento ad una particolare fattispecie — l'efficacia rispetto al rapporto di lavoro non subordinato. Per l'App. Napoli (7), la norma in esame non riguarda, tuttavia, i soli rapporti di lavoro inerenti all'esercizio di una impresa, ma è di generale applicazione, e può venire, quindi, invocata

(1) R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 — *Disposizioni relative al contratto d'impiego privato*. (Gazz. Uff. 22 novembre 1924, n. 273).

.....

ART. 13. — « In caso di morte dell'impiegato, spetterà al coniuge ed ai congiunti non oltre il 4° grado che vivono a suo carico le indennità di licenziamento, cui all'art. 10, fatta deduzione di quanto essi abbiano diritto a percepire da Casse pensioni e da Società di assicurazione per atti di previdenza compiuti dal principale ».

(2) *Carta del lavoro*. (Gazz. Uff. 30 aprile 1927, n. 100) Dich. XVII. — « Nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore ».

(3) v. nota 1, pag. 442.

(4) Cass. 24 maggio 1947, 808, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 117.

(5) v. nota 1, pag. 114.

(6) Trib. Vercelli, 30 giugno 1952, in *Arch. ric. giur.* 1952, 1122.

(7) App. Napoli, 17 aprile 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 136.

anche rispetto al lavoro domestico, per l'evidente compatibilità con tale genere di prestazioni delle provvidenze dettate in caso di morte del lavoratore.

Naturalmente la norma riguarda la morte del lavoratore avvenuta in costanza di rapporto. In proposito, l'App. Firenze (1) ha affermato che laddove il lavoratore muoia *ab intestato*, successivamente al momento in cui si verificò la causa della cessazione del rapporto, la vedova non può esercitare o continuare le azioni a lui spettanti in ordine al rapporto di lavoro, perché essa è soltanto legataria di usufrutto e non si fa luogo alla successione ex art. 2122 C.C. (2).

237. — Attribuzione *jure proprio* o *jure haereditatis* dell'indennità.

Circa la natura dell'attribuzione delle indennità ai chiamati di cui alla norma, in esame, la giurisprudenza, ritiene, in via del tutto prevalente, che si tratti di attribuzione a titolo originario e non derivativo: attribuzione *jure proprio*, quindi, e non *jure haereditatis*.

In conformità, peraltro, ad un orientamento che, già consolidatosi sotto l'impero dell'art. 13 della legge impiegatizia (3), ha trovato ulteriore ed esplicita conferma nella relazione del Guardasigilli (n. 55) al libro del lavoro del C.C. (4).

Di contrario avviso, relativamente, però, al 3° c. dell'art. 2122 (2) è l'App. Napoli (5) secondo la quale, mentre, nel 1° c. della norma in parola, è previsto il modo di attribuzione *jure proprio* delle indennità, nel 3° c. è prevista l'attribuzione *jure successionis*. Tale tesi troverebbe conferma — secondo l'App. Napoli — soprattutto nella lettera della legge, dalla quale si ricaverebbe che, mentre, nei primi due commi sono stati chiamati congiuntamente i parenti e gli affini, senza alcuna prelazione fra di essi (6) all'infuori di quella derivante dalla necessità di ciascuno; nel 3° c., invece,

(1) App. Firenze, 21 aprile 1952, in *Giur. tosc.*, 1952, 485.

(2) v. nota I, pag. 442.

(3) v. nota I, pag. 114; v. nota I, pag. 443.

(4) Cfr., Cass., 24 maggio 1947, 808, in *Foro it.*, 1947, I, 677; Cass. sez. II, 20 gennaio 1950, 172, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 22; sez. II, Cass. 2 settembre 1953, 2935, *ib.*, 1954, 286; Cass., 26 maggio 1955, 1606, *ib.* 1955, 190; App. Torino, 26 novembre 1948, in *Foro Pad.*, 1949, II, 15; App. Genova, 28 aprile 1953, *ib.*, 1953, I, 1208; Trib. Milano, 22 dicembre 1947, in *Temi*, 1949, 228; Trib. Roma, 1 marzo 1954, in *Dir. lav.*, 1954, II, 112.

(5) App. Napoli, 17 aprile 1953, in *Mon. trib.*, 1954, 18.

(6) E limitatamente all'inesistenza di una prelazione a vantaggio del coniuge e dei figli, v. Cass., 2 settembre 1953, 2935, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 286.

è stato fatto esplicito ed incondizionato riferimento alle norme sulla successione legittima, quando manchino le persone indicate nel 1° c.

Peraltro — sempre secondo l'App. Napoli (1) — la disciplina successoria va applicata non solo in mancanza delle persone nominate nel 1° c., ma anche quando difettino i requisiti per i quali, in base al comma medesimo, quelle persone possano essere chiamate a dividersi le indennità; e, pertanto, essa va estesa ai parenti entro il 3° grado che non siano vissuti a carico del prestatore di lavoro.

Il principio affermato dall'App. Napoli (1) (attribuzione a titolo originario nel 1° c. dell'art. 2122 (2); e attribuzione a titolo derivativo nel 3° c.) è confutato dal Trib. Genova (3) e, più recentemente ancora, dal Trib. Milano (4) secondo il quale il legislatore, nel fare riferimento in detto articolo alle norme sulla successione legittima, si è limitato ad utilizzare un ordinamento predisposto per altri fini (successione ereditaria), senza immettere il principio informatore secondo il quale si deve tenere distinta la successione ereditaria dall'attribuzione delle indennità di licenziamento.

Comunque — secondo il citato Trib. Genova (4) — anche ad accogliere in via di ipotesi la validità della tesi che ritiene *jure successionis* l'attribuzione delle indennità nel caso di cui al 3° c. dell'art. 2122 C.C. (2), non per questo si potrebbe ammettere il concorso con gli eredi legittimi dell'erede testamentario. E ciò, per la saliente considerazione che se il legislatore avesse voluto effettivamente ammettere anche la successione testamentaria, avrebbe richiamato le norme del diritto successorio senza ulteriori specificazioni. Di contrario avviso, sul punto particolare, è invece il Trib. Milano (5) secondo il quale, il richiamo alle norme sulla successione legittima non esclude la possibilità di devoluzione testamentaria delle indennità stesse in applicazione del principio sancito dall'art. 457, 2° c., C.C., (6) per il quale non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto, o in parte, quella testamentaria.

(1) v. nota 5, pag. 444.

(2) v. nota 1, pag. 442.

(3) Trib. Genova, 14 agosto 1950, in *Foro pad.*, 1952, I, 489.

(4) Trib. Milano, 24 febbraio 1955, ined.

(5) Trib. Milano, 22 dicembre 1947, in *Temi*, 1949, 228.

(6) C.C. ART. 457. — *Delazione dell'eredità*. « L'eredità si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari ».

Questa tesi, tuttavia, è risultata più recentemente abbandonata dallo stesso Trib. Milano (1) che ha escluso il concorso dell'erede testamentario con i chiamati ex art. 2122 C.C. (2), sul presupposto del carattere originario e non derivativo della attribuzione delle indennità (3).

238. — Effetti dell'attribuzione *jure proprio*.

Fra gli effetti più salienti del carattere originario del diritto dei chiamati alle indennità ex art. 2122 C.C. (2), di notevole rilievo, per la sua importanza in relazione ad eventi comunemente ricorrenti nella vita dell'impresa — anticipazioni al lavoratore in conto retribuzioni o indennità — è quello della impossibilità per il datore di lavoro di opporre in compensazione agli aventi diritto alle indennità i crediti vantati nei confronti del lavoratore defunto. Questo principio, già ritenuto in giurisprudenza in epoca anteriore alla emanazione del nuovo codice civile, è stato ribadito dall'App. Genova (4), che ha, infatti, stabilito che le indennità debbano pagarsi per intero ai chiamati, senza possibilità di detrazione alcuna, laddove non risulti negli stessi la coincidenza della qualità di erede.

Sul carattere non derivativo del diritto alla indennità per morte è parimenti fondato il principio affermato dal Trib. Roma (5) secondo il quale il fatto che il coniuge sia legalmente separato non preclude allo stesso il diritto alle indennità. Il diritto del coniuge non è sottoposto dall'art. 2122 C.C. (2) ad alcun limite o condizione. D'altro canto — ha concluso il Trib. Roma — proprio perché la devoluzione non riveste carattere successorio, non si può invocare in tali evenienze la norma di cui all'art. 585 C.C. (6) che esclude dalla successione il coniuge legalmente separato.

Infine, ulteriore caratteristico effetto è quello che si trae da una decisione della Commissione centrale delle imposte (7), che, proprio sul

(1) Trib. Milano 24 febbraio 1955, *ined. cit.*

(2) v. nota 1, pag. 442.

(3) È ciò in conformità a quanto statuito dalla Cass., 20 gennaio 1950, 172, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 22 cit.

(4) App. Genova, 28 aprile 1953, in *Foro pad.*, 1953, I, 1208 cit.

(5) Trib. Roma, 1° marzo 1954, in *Dir. lav.*, 1954, II, 112 cit.

(6) C.C. ART. 585. — *Esclusione del coniuge dalla successione*. «È escluso dalla successione il coniuge contro cui è stata pronunciata sentenza di separazione personale passata in giudicato.

Questa esclusione ha luogo anche nel caso che la separazione sia stata pronunciata per colpa di entrambi i coniugi».

(7) Comm. centr., imposte, 28 novembre 1952, 41815, in *Dir. e prat. trib.*, 1954, II, 103.

presupposto del carattere originario del diritto dei chiamati alle indennità per morte del lavoratore, ha escluso le indennità stesse dal regime dell'imposta di successione.

239. — I chiamati ex art. 2122 C.C. alla ripartizione delle indennità.

Il 1° c. dell'art. 2122 C.C. (1) chiama — come si è precisato — alla ripartizione delle indennità dovute per morte del lavoratore, il coniuge, i figli e, se viventi a carico, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Problema di notevole interesse proposto all'esame della magistratura è quello che concerne l'interpretazione del termine « figli », ponendosi, in particolare, il quesito se nello stesso possano o meno ricomprendersi gli eventuali affiliati del lavoratore defunto.

Il Trib. Venezia con due sentenze, emesse a distanza di pochi mesi l'una dall'altra (2), ha adottato la soluzione positiva, ritenendo gli affiliati ricompresi fra i beneficiari delle indennità.

Beneficiari diretti di quelle indennità — ha, in proposito, motivato il suddetto Trib. (2) — sono coloro a cui vantaggio in tutto o in parte l'utile di quelle indennità — così come quello della retribuzione percepita — sarebbe stato devoluto dal lavoratore e la determinazione delle persone predette è operata secondo un giudizio di normale presumibilità, fondato su basi ben più aderenti alla realtà effettiva di quanto non lo siano i rigidi criteri formali che regolano la materia successoria.

Quasi realizzando una proiezione oltre il confine della vita del lavoratore — ha soggiunto il Trib. Venezia (2) — il legislatore ha voluto principalmente destinare il frutto della operosità di lui, immutati mantenendone i caratteri rilevati, a favore di coloro che sul lavoro trovano i loro mezzi di sussistenza ed in misura proporzionata alla necessarietà effettiva di una tale situazione economica. E ciò — entro ampi limiti — prescindendo dalla considerazione della intimità dei vincoli parentali civilisticamente determinabili o da obblighi alimentari legislativamente imposti, ma valorizzando, piuttosto, i concreti legami affettivi espressi da una obbiettiva situazione posta in essere dal lavoratore medesimo. Ne consegue — ha concluso, quindi, il Trib. — che, per la considerazione della rilevanza giuridica dell'inserimento nell'ambito familiare dell'affiliante, e dei concreti legami quasi parentali che a questo l'uni-

(1) v. nota 1, pag. 442.

(2) Trib. Venezia, 25 marzo 1953, in *Riv. it., prev. soc.*, 1954, 734 e 20 maggio 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 172.

scono, l'affiliato deve ritenersi compreso, per effetto di interpretazione estensiva del termine « figli », tra i beneficiari dell'attribuzione delle indennità che per legge competono ai familiari del lavoratore.

Nel caso in cui non esista alcun successibile cui attribuire le indennità ex art. 2122 (1), è stato esaminato dal Trib. Brescia (2), che ha risolto il problema conseguente, stabilendo la devoluzione delle indennità allo Stato: soluzione questa che - secondo tale magistratura - deve ritenersi valida, sia che si ritenga che anche nel caso di cui al 3° comma dell'art. 2122 (1) l'attribuzione delle indennità avvenga a titolo originario, sia che voglia accedersi alla tesi che in tal caso le indennità spettino *jure haereditatis*.

240. - La vivenza a carico dei chiamati diversi dal coniuge e dai figli.

Mentre per il coniuge ed i figli l'art. 2122 (1) non pone alcun limite o condizione - al di fuori del loro *status familiae* - per ottenere il pagamento delle indennità di licenziamento, per i parenti entro il 3° grado e per gli affini entro il 2° grado, la norma in parola condiziona il diritto alla indennità alla circostanza della loro « vivenza a carico » con il lavoratore deceduto.

Il nuovo C.C. (3) ha carattere innovativo rispetto alla corrispondente disposizione della legge sull'impiego privato, richiedendo l'art. 13 (4) di tale legge, il requisito della vivenza a carico anche per il coniuge e per i figli.

Il concetto della vivenza a carico, ai fini dell'istituto in parola, venne, con profondità, analizzato dalla dottrina e dalla giurisprudenza formatesi anteriormente alla emanazione del nuovo C.C. La vivenza a carico, dalla quale è condizionato il diritto del coniuge e dei congiunti dell'impiegato privato defunto - ebbe più volte a ritenere la Cass. in applicazione dell'art. 13 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (5) - importa l'esistenza effettiva e reale di un soccorso, necessario ed indispensabile per vivere, fornito al congiunto, pur se l'aiuto accordato possa essere soltanto parziale.

(1) v. nota 1, pag. 442.

(2) Trib. Brescia, 12 marzo 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 139.

(3) Come fu rilevato dalla Cass., sez. II, 24 maggio 1947, 808, in *Foro it.*, 1947, I, 677.

(4) v. nota 1, pag. 443.

(5) es.: Cass., sez. II, 15 giugno 1935, in *Mass. giur. lav.*, 1935, 549; Cass., sez. II, 22 dicembre 1932, ib. 1933, 99.

Il principio che la vivenza a carico può rivestire carattere anche parziale è stato ribadito, in vigenza dell'art. 2122 C.C. (1) (2).

241. — Criterio per la ripartizione delle indennità: lo stato di bisogno.

L'art. 2122, 2° c., C.C. (1), affida la ripartizione delle indennità all'accordo fra gli aventi diritto, stabilendo sussidiariamente, come criterio di ripartizione la valutazione dello stato di bisogno di ciascuno. Peraltro, per ricorrere al predetto criterio sussidiario è necessario fornire previamente la prova della mancata intesa fra i chiamati alla ripartizione delle indennità (3).

Secondo la Cass. (4), è il bisogno attuale che all'uopo deve essere valutato, prescindendosi, perciò, dallo stato di fatto anteriore alla morte del lavoratore e, quindi, dall'effettivo onere da questi sopportato per sopprimere in tutto o in parte ai bisogni dei congiunti. Nella valutazione dello stato di fatto al momento della morte del lavoratore, non si può, quindi, fare a meno di considerare anche gli aventi coevi alla morte stessa (5), pur dovendosi escludere che, il semplice fatto di essere stato beneficiario dal lavoratore, per testamento, preclude al chiamato il diritto di concorrere alla ripartizione delle indennità (6).

Lo stato di bisogno — ha sostanzialmente affermato la Cass. nella predetta decisione (4) — adempie nel sistema dell'art. 2122 (1) a ben due distinte e specifiche funzioni, operando sotto il profilo della vivenza a carico del defunto quale condizione per l'insorgere del diritto nei chiamati diversi dal coniuge e dai figli; e, successivamente, una volta individuati i beneficiari dell'indennità, quale semplice criterio di ripartizione del disaccordo degli stessi.

La sentenza cassata dall'App. Torino (7) aveva, invece, ritenuto che lo stato di bisogno dei superstiti dovesse essere accertato con riferimento al periodo decorrente dal giorno del contratto di lavoro fino alla

(1) v. nota 1, pag. 442.

(2) App. Milano, 1° febbraio 1952, in *Foro pad.*, 1952, II, 22; App. Trieste, 9 ottobre 1953, in *Rass. giur.*, 1953, 377.

(3) App. Milano, 6 marzo 1956, in *Foro pad.*, 1956, II, 29.

(4) Cass., 26 maggio 1955, 1606, in *Or. giur. lav.*, 1956, 213.

(5) Cass., 24 gennaio 1950, 200, in *Foro it.*, 1950, I, 268; App. Milano, 1° febbraio 1952, in *Foro pad.*, 1952, II, 22, cit.

(6) Cass., 2 settembre 1953, 2935, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 286, cit.

(7) App. Torino, 26 novembre 1948, in *Foro pad.*, 1949, II, 15.

morte del lavoratore, non essendo altro lo stato di bisogno che la proiezione, ai particolari fini della ripartizione delle indennità, di quello della vivenza a carico, stabilito dalla legge per determinare il diritto dei chiamati diversi dal coniuge e dai figli.

Infine, secondo l'App. Napoli (1), legittimamente il datore di lavoro può rifiutarsi il pagamento delle indennità fino alla cessazione dei dissensi fra gli aventi diritto o, in mancanza di accordo, fino alla decisione giudiziaria definitiva; la quale (2) deve essere resa nei confronti di tutti gli interessati, non potendo a priori chi assume l'iniziativa di promuovere l'azione giudiziale per il riparto delle indennità considerare alcuni dei superstiti estranei al concorso.

(1) App. Napoli, 19 novembre 1954, in *Or. giur. lav.*, 1954, 431.

(2) App. Milano, 28 dicembre 1955, in *Or. giur. lav.*, 1956, 213.

CAPITOLO XXXIII.

RINUNCIE E TRANSAZIONI (*)

Sommario: 242. - *Diritti indisponibili e diritti disponibili del lavoratore.*
243. - *Termine per l'impugnabilità della transazione e rinuncia.*
244. - *Conciliazioni in sede sindacale.*

242. - Diritti indisponibili e diritti disponibili del lavoratore.

Il 1° c. dell'art. 2113 C.C. (1) riguarda i *diritti indisponibili* del lavoratore, cioè quei diritti soggettivi a lui pertinenti in virtù di norme obiettive inderogabili di legge o di contratto collettivo di diritto pubblico.

In proposito, va rilevato che è ammesso il carattere di inderogabilità per tutte le norme che appaiono stabilite a tutela del lavoratore in considerazione di un interesse generale di categoria o di ordine pubblico. Quindi, la generalità delle norme di legge o di c.c.l. si può dire abbiano tale carattere, mentre danno luogo a diritti disponibili tutti gli altri patti, oggetto di libera contrattazione: stipendi e trattamento che siano di maggior favore per il lavoratore - oltre i minimi di c.c. l. - impegni accessori convenuti tra le parti all'infuori di quanto regolato dalla legge o dal c.c.l. e simili.

Per i diritti disponibili le rinuncie e le transazioni sono valide, salvi i rimedi di diritto comune.

Per i diritti indisponibili rinuncie e transazioni non sono valide, entro i limiti di cui ai c. 2° e 3° di cui più oltre si tratterà. È da ritenere che la invalidità sia una annullabilità, e che impropriamente si sia usato il termine « impugnazione » anziché « proposizione » di domanda di annullamento, derivante da una presunta, speciale e limitata incapacità del lavoratore.

In senso generale, può dirsi che la rinuncia comporti un sacrificio certo e senza corrispettivo, per il lavoratore - almeno subiettivamente considerato - mentre la transazione comporti una *res dubia* - sempre almeno

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del prof. L. A. MIGLIORANZI.

(1) v. nota 6, pag. 70.

soggettivamente considerata - che dia luogo a reciproche concessioni. Poiché la transazione produce, anche essa, un sacrificio per il lavoratore sino a mascherare spesso una rinuncia, o a fargli avere meno di quanto voluto con la tutela legale, rinuncia e transazione sono parificate agli effetti del 1° c. dell'art. esaminato.

Le « quietanze a saldo » hanno dato luogo a numerose controversie, potendo nascondere sotto la usuale forma di ampia liberazione del debitore veri e propri atti di disposizione dei diritti del lavoratore, come tal impugnabili per l'art. 2113 (1), se in contrasto con norme inderogabili.

Il principio da seguire che costituisce apprezzamento di fatto - e quindi incensurabile in Cass. - è il valutare se una quietanza contenga o meno gli estremi di una rinuncia a un diritto (2).

La decadenza di cui all'art. 2113 (1) non può essere invocata nella fattispecie di semplici quietanze rilasciate a prova dell'avvenuto pagamento, non potendosi a queste attribuire carattere e valore di transazione o rinuncia, ove ne manchi ogni presupposto; e ciò anche se nelle quietanze siano contenute le usuali dichiarazioni di pieno scarico verso il datore di lavoro, a definitivo saldo di ogni diritto e pretesa, in conseguenza della cessazione del rapporto (3).

Per il carattere di indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro derivanti da c.c. post-corporativi, nonostante che i dubbi prospettati siano gravi, è stato ritenuto che la natura privatistica dei c.c.l. stipulati dalle associazioni sindacali dopo l'abrogazione dell'ordinamento corporativo non è in contrasto col principio della inderogabilità sancita dall'art. 2077 C.C. (4), poiché tale inderogabilità, sia pure limitatamente all'ambito della rappresentanza spettante alle associazioni rispetto ai soli iscritti, trova la sua base e la sua giustificazione nella impossibilità giuridica che l'autonomia contrattuale operi in sede di regolamentazione individuale in difformità dalla regolamentazione collettiva cui i contraenti stessi siano vincolati in forza del mandato alle associazioni stipulanti (5).

Dal che si ritiene di far discendere la impugnabilità di transazioni e rinunzie ai sensi dell'art. 2113 (1), con vizio di ragionamento, in quanto la inderogabilità dei c.c. post-corporativi ha carattere privatistico - osser-

(1) v. nota 6, pag. 70.

(2) Cass., sez. II, 8 ottobre 1953, 3238, in *Mass. Foro it.*, 1953, 619.

(3) App. Perugia, 17 marzo 1954, in *Or. giur. lav.*, 1954, 294.

(4) v. nota 1, pag. 71.

(5) Cass., sez. II, 25 febbraio 1954, 550, (con riferimento a prec. decis. 12 maggio 1951, 1184, e 21 febbraio 1952, 461), in *Dir. lav.*, 1954, II, 241.

vanza dei contratti — e non quel carattere di interesse pubblico che è inerente alla norma obiettiva inderogabile (1).

Il mezzo particolare di impugnazione stabilito dall'art. 2113 C.C. (2), a favore del lavoratore avverso le rinuncie e le transazioni relative a diritti indisponibili, si aggiunge e non si sostituisce ai normali mezzi di impugnazione dei contratti, restando estranee alla ipotesi di invalidità dal detto art. le ordinarie azioni di nullità e di annullabilità.

In particolare, nei casi in cui eventualmente, in relazione alla fattispecie concreta, le sfere di applicazione degli artt. 2113 (2) e 1435 (3) vengono a coincidere, la facoltà di proporre un'azione non esclude l'altra; e, pertanto, non è esatto affermare che quante volte ricorra una situazione inquadrabile nella fattispecie legale prevista dall'art. 2113 (2), sia da escludere la possibilità di far ricorso all'azione di annullamento per violenza morale, essendo invece necessario, per stabilire se si possa invocare tale vizio di consenso, accertare se sussistano o meno gli estremi della violenza indipendentemente da ogni riferimento al contenuto dell'art. 2113. (2) (4).

243. — Termine dell'impugnabilità della transazione e rinuncia.

Circa il 2° c. dell'art. citato (2), va osservato che la impugnazione è soggetta a termine di decadenza di 3 mesi, decorrente dalla data di cessazione del rapporto o dalla data dell'atto di rinuncia o transazione se queste sono posteriori alla cessazione. Il termine è chiaro, e non può essere ritardato con atto o riserva che non siano proposti a mezzo di domanda giudiziale.

La questione se la impugnazione ex art. 2113 (2) debba essere formulata in modo autonomo, è stata risolta negativamente; non occorrono forme speciali, né è necessario che nella citazione sia esplicitamente contestata la validità della rinuncia o della transazione, ma è sufficiente che sia rilevabile la volontà del prestatore in tal senso, come per implicito quando con l'atto di citazione — notificato nei termini di cui all'art. 2113 (2) — richiedono in giudizio quei diritti cui si sia rinunciato o che abbiano formato oggetto di transazione (5).

(1) In giurisprudenza, per la indisponibilità vedi: Trib. Palermo, 28 novembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 34; *Contra*: Trib. Napoli, 5 febbraio 1951, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 507; e Trib. Napoli, 7 luglio 1951, in *Foro nap.*, 1951, I, 5; App. Palermo, 15 dicembre 1950, in *Foro sic.*, 1951, 100.

(2) v. nota 6, pag. 70.

(3) v. nota 6, pag. 437.

(4) Cass., sez. II, 15 luglio 1955, 2277, ined. nel 1955; nel 1956, in *Giust. civ.*, I, 276.

(5) Cass., sez. II, 5 luglio 1954, 2344, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 173, e in *Mass. giur. lav.*, 1954, 288.

Occorre peraltro che la richiesta sia introdotta giudizialmente e il termine di decadenza non può essere interrotto con atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore (1).

Nel caso di una pluralità di contratti di lavoro succedutisi tra un datore di lavoro e un lavoratore è sorta questione sull'inizio del termine di decadenza. È stato ritenuto (2) che quando ad un contratto di lavoro ne venga sostituito un altro, senza soluzione di continuità, presso lo stesso datore di lavoro, che il rapporto va considerato da un punto di vista unitario, come situazione di fatto protraentesi nel tempo, agli effetti della determinazione del momento in cui comincia a decorrere il termine per la impugnazione prevista nell'art. 2113 C.C. (3), anche se si tratti di impugnazione relativa ad atti relativi al periodo in cui il rapporto era regolato dal primo contratto.

La risoluzione del contratto, come conseguenza dell'esercizio della facoltà di recesso, deve essere effettiva e non può amalgamarsi con la volontà dello stesso datore di lavoro di continuarlo alle stesse condizioni precedenti. Devesi, in tal caso, ammettere il permanere del contratto preesistente che, essendo in nulla cambiato, non dà luogo ad una ipotesi di novazione che, sostituendo una obbligazione con oggetto e titolo diversi, comporti l'estinzione del precedente.

244. — Conciliazioni in sede sindacale.

Il 3° c. fa salva la validità delle transazioni e rinunce raggiunte in sede di conciliazione dinanzi al giudice istruttore o con l'intervento delle associazioni sindacali di categoria.

Ma, mentre è sempre possibile la conciliazione dinanzi al giudice, con la soppressione delle associazioni sindacali aventi la rappresentanza legale delle categorie, la norma non sarebbe attuabile, a stretto rigore.

Tuttavia, la giurisprudenza è venuta incontro alla pratica esigenza di vedere risolte stragiudizialmente le vertenze; altrimenti, il datore di lavoro non ha interesse a chiuderle, nella incertezza sulla loro validità quando siano impugnabili dal lavoratore.

Poiché gli Uffici del lavoro — quali organi periferici del Ministero del lavoro — hanno il compito di tentare la conciliazione, in virtù del D.L. 15 aprile 1948, n. 381 (4), si è ritenuto che la tutela del lavoratore sia rag-

(1) App. Napoli, 20 febbraio 1954, in *Dir. e giur.*, 1954, 152.

(2) App. Genova, 6 aprile 1954, in *Dir. lav.*, 1955, II, 19.

(3) v. nota 6, pag. 70.

(4) D.L. 15 aprile 1948, n. 381. — *Riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.* (Gazz. Uff. 7 maggio 1948, n. 106).

giunta allorché la transazione o anche la rinuncia abbiano avuto luogo con l'intervento dell'Ufficio del lavoro, ancorché manchi la partecipazione delle associazioni sindacali aventi rappresentanza legale.

Né appare fondata la tesi secondo cui occorrerebbe la partecipazione delle attuali associazioni di diritto comune, che può essere soltanto consigliabile come prassi pur essendo irrilevante allo stato di diritto.

Su questo punto, è stato ritenuto che le rinuncie e transazioni, anche se relative a diritti indisponibili dei lavoratori, non sono impugnabili nei modi di cui all'art. 2113 (1), qualora siano la risultanza di conciliazioni raggiunte con l'intervento e sotto gli auspici degli Uffici del lavoro, motivandosi, tra l'altro, che essendo, questi - organi pubblici, tecnicamente qualificati e *super partes* - appaiono in possesso di quei requisiti di preparazione e di imparzialità, atti a consentire di svolgere con competenza e obiettività i compiti affidati (2).

Altra successiva decisione, tuttora inedita (3), conferma gli stessi principî, riformando una sentenza dell'App. Genova, che, in conformità del Trib., aveva dichiarato invalidità di conciliazione stragiudiziale.

Con questa decisione viene anche riconosciuta la irrilevanza dell'intervento delle attuali associazioni di fatto; e viene, con ampia motivazione, sostenuto il fondamento della interpretazione logica cui è pervenuta la Cass., concludendosi testualmente che nulla influisce che il sistema predisposto con gli Uffici del lavoro non risulti informato al criterio paritetico dominante nella istituzione dell'organo sindacale, la funzione conciliativa attribuita agli Uffici del lavoro non può considerarsi circoscritta al negozio di conciliazione, inteso in senso restrittivo, ma deve ritenersi preordinata alla applicazione di quella attività tendente a prevenire e risolvere la controversia, il cui risultato ben può concretarsi, e normalmente si concreta appunto, in un negozio transattivo.

Vengono citate tali decisioni del 1956, perché deve ritenersi che pongano fine al contrasto preesistente tra Corti di merito, oscillanti tra la rigorosa applicazione del 3° c. e la esigenza pratica che è stata soddisfatta ora dalla Cass., sia pure con il dubbio che sia stata esercitata una certa violenza alla lettera della norma di legge.

Non può, peraltro, attribuirsi al verbale di conciliazione dinanzi all'Ufficio del lavoro forza di titolo esecutivo - contrariamente a quanto, per il

(1) v. nota 6, pag. 70.

(2) Così Cass., 14 settembre 1956, 3211, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 251.

(3) Cass., 25 ottobre 1956, 3941, in ed. nel 1956 e, nel 1957, v. *Dir. lav.*, II, 1957, 137.

disposto del 2° c., art. 431 C.P.C. (1), avveniva per i verbali in sede sindacale prima della soppressione dell'ordinamento corporativo che fossero depositati in Pretura e a quanto tuttora si ha per i verbali di conciliazione dinanzi al giudice, per il 3° c. dell'art. 185 C.P.C. (2), ma soltanto valore di scrittura privata autenticata, in assenza di espressa norma di legge.

Non risultano decisioni della Cass., qualche Pretore ha concesso il decreto esecutivo a verbali dinanzi agli Uffici del lavoro, spinto forse da quelle stesse esigenze pratiche cui è stato sopra accennato (3).

Sul valore delle conciliazioni che siano avvenute in sede sindacale, con l'intervento delle attuali associazioni rappresentanti le parti, la giurisprudenza si è pronunciata prevalentemente per la loro impugnabilità ai sensi dell'art. 2113 (4) (5).

Al contrario, hanno ritenuto la validità definitiva delle conciliazioni in tale sede, ai sensi del 3° c. dell'art. 2113 (4), salve le impugnative di diritto comune per vizi di consenso, altre Magistrature di merito (6).

Non risultano, infine, ancora pubblicate decisioni della Cass., né in un senso, né nell'altro.

(1) C.P.C. ART. 431. — *Processo verbale di conciliazione*. «Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dai rappresentanti delle associazioni sindacali i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale, depositato a cura di una delle parti o di una delle associazioni entro dieci giorni dalla sottoscrizione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato, acquista forza di titolo esecutivo mediante decreto del pretore, che ne accerta la regolarità formale.

Il processo verbale che non è depositato a norma del c. precedente, ha valore di scrittura privata autenticata».

(2) C.P.C. ART. 185. — *Tentativo di conciliazione*. «Se la natura della causa lo consente, il giudice istruttore nella prima udienza deve cercare di conciliare le parti, disponendo, quando occorre, la loro comparizione personale

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

Quando le parti sono conciliate, si forma processo verbale della conversione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo».

(3) Pret. Ascoli Piceno, 4 marzo 1951, in *Dir. lav.*, 1951, II, 422.

(4) v. nota 6, pag. 70.

(5) Trib. Genova, 11 aprile 1946, in *Mon trib.*, 1946, 169; Trib. Milano, 21 novembre 1949, in *Mass. giur. lav.*, 1949, 275; Trib. Genova, 7 agosto 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 180; App. Genova, 9 novembre 1953; in *Temi, gen.*, 1953, 381; Trib. Genova, 26 maggio 1953, App. Genova 20 aprile 1953, e App. Genova 25 gennaio 1954, in *Or. giur. lav.*, 1954, 160; App. Napoli, 30 settembre 1955, in *Or. giur. lav.*, 1956, 60.

(6) App. Napoli, 26 marzo 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 126; App. Roma, 24 maggio 1955, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 118; v. anche: VINCENZI, *Dir. dell'ec.*, 1956, 982.

PARTE SESTA

CONTROVERSIE DI LAVORO

CAPITOLO XXXIV.

LA GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA (*)

Sommario: 245. – *Il contrasto tra Cass. e Cons. di Stato in materia di rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti degli enti pubblici.* 246. – *La sopravvivenza dell'art. 429, n. 3, C.P.C. alla soppressione dell'ordinamento corporativo.* 247. – *Estensione dell'applicazione dell'art. 429, n. 3, C.P.C. a tutti gli enti pubblici economici.* 248. – *La questione di illegittimità costituzionale dell'art. 429, n. 3, C.P.C.* 249. – *Le limitazioni della tutela del lavoratore innanzi al giudice ordinario.* 250. – *Gli enti pubblici considerati economici.* 251. – *Gli enti pubblici non considerati economici.* 252. – *Enti senza natura pubblicistica.* 253. – *Giurisdizione ordinaria e amministrativa per i feretrotramvieri.* 254. – *La materia disciplinare per i feretrotramvieri.* 255. – *Cambiamenti di qualifica.* 256. – *I collegi arbitrali istituiti dal D.L. 2 novembre 1944, n. 303.* 257. – *La Magistratura del lavoro e le controversie collettive.*

245. – Il contrasto tra Cassazione e Consiglio di Stato in materia di rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti degli enti pubblici.

Sulla distinzione della competenza del giudice ordinario da quella del giudice amministrativo in materia di rapporti di lavoro e d'impiego dei dipendenti degli enti pubblici, dopo tanti anni, il dibattito è sempre aperto. Perdura difatti il dissenso tra la Cass., (1) che afferma ed il Cons. di Stato (2) che continua a negare la giurisdizione ordinaria sulle controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dai cosiddetti enti pubblici economici.

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura dell'avv. NINO GAETA.

(1) Cass., sez. un., 6 agosto 1946, 1089; in *Foro it.*, 1946, I, 665, con nota adesiva di AZZARITI.

(2) Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 1946, 640; in *Rep. Foro it.*, 1947, e in *Foro it.*, 1947, III, 139 con nota adesiva di CANNATA BARTOLI.

246. — La sopravvivenza dell'art. 429, n. 3, C.P.C. alla soppressione dell'ordinamento corporativo.

L'art. 429 C.P.C. (1) innovando — come è noto — il criterio distintivo della giurisdizione in materia d'impiego pubblico, adottato dal R.D. n. 1073 del 1934 (2) in base alla distinzione tra operai ed impiegati, attribuiva alla cognizione del giudice ordinario, con rito speciale, le controversie relative ai rapporti di lavoro e d'impiego dei dipendenti di enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali.

Perciò — osservò il Cons. di Stato — venuto a cessare, per espressa disposizione legislativa, l'inquadramento sindacale, è caduto il presupposto per l'applicazione dell'art. 429 C.P.C. (1) e, quindi, anche la limitazione alla competenza del Cons. di Stato che la medesima stabiliva (3).

Per la Cass., invece, la soppressione dell'ordinamento corporativo e sindacale fascista ha lasciato in vigore la norma dell'art. 429, n. 3, C.P.C. (1) (4).

Per effetto del D.L., 23 novembre 1944, n. 369 (5), con il quale, sopprimendosi le organizzazioni sindacali fasciste, si lasciavano in vigore le norme dei c.c.l. degli accordi economici e degli altri atti corporativi, si era venuto a creare, secondo la Cass., uno stato di transizione, durante il quale

(1) C.P.C. ART. 429. — *Controversie individuali di lavoro.* « Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1°) rapporti di lavoro e di impiego che sono o possono essere disciplinati da contratti collettivi o da norme equiparate;

2°) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto;

3°) rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali;

4°) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici, che dalla legge non sono devoluti ad altro giudice ».

(2) R.D. 21 maggio 1934, n. 1073. — *Norme per la decisione delle controversie individuali di lavoro.* (Gazz. Uff. 14 luglio 1934, n. 164).

(3) Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 1951, 270, in *Cons. Stato*, 1951, I, 742; conf. 23 gennaio 1951, 30, *ivi*, 54; 20 febbraio 1951, 77, *ivi*, 161; 23 aprile 1951, 191, *ivi*, 434; 29 aprile 1952, 249, *ivi*, 1952, I, 616; 27 ottobre 1952, 880, *ivi*, II, 1414; Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 1950, 536, *ivi*, 1950, 554; 25 luglio 1952, 1073, *ivi*, 1952, II, 1047; Cons. di giust. amm. Reg. Sic., 24 gennaio 1951, 3, *ivi*, 1951, I, 74; 27 febbraio 1951, 27, *ivi*, 173; 11 giugno 1951, 58, *ivi* 752; *Contra*: Cons. di giust. amm. Reg. Sic., 2 aprile 1954, 58, *ivi*, 1954, I, 450 e 29 luglio 1954, 136, *ivi*, 815.

(4) Cass., 14 agosto 1951, 2520, in *Mass. Foro it.*, 1951, 602; conf. 10 agosto 1951, 2503, *ivi*, 596; 18 novembre 1950, 2623, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 665.

(5) v. nota 1, pag. 40.

la competenza del giudice ordinario, col rito speciale del lavoro, a norma dell'art. 429, n. 3, C.P.C. (1), sopravvive all'abolizione dell'ordinamento sindacale fascista (2).

247. - Estensione dell'applicazione dell'art. 429, n. 3, C.P.C. a tutti gli enti pubblici economici.

Poiché l'art. 429, n. 3, C.P.C. (1), contempla gli enti pubblici inquadrati sindacalmente, *quid juris* per gli altri costituiti successivamente alla soppressione dell'ordinamento corporativo e per quelli che, nonostante l'insussistenza del divieto d'inquadramento, non vi avevano ancora provveduto?

Questo problema è valso a chiarire, in tutta la sua portata, l'orientamento della Cass. nel senso che:

a) la soppressione dell'ordinamento corporativo e sindacale fascista ha lasciato in vigore la norma dell'art. 429, n. 3, C.P.C. (1) che trova applicazione indipendentemente dall'effettivo inquadramento sindacale degli enti, bastando che sussista per essi la possibilità di inquadramento con riferimento alla L. 16 giugno 1938, n. 1303 (3).

b) pertanto, relativamente agli enti pubblici preesistenti al decreto di soppressione dell'ordinamento sindacale, è applicabile la norma citata ogni qual volta l'ente operi nel campo della produzione, e svolga, esclusivamente o prevalentemente, attività economica in regime di concorrenza nonché nei confronti di quegli enti pubblici per i quali fosse intervenuto singolarmente il provvedimento di revoca del divieto di inquadramento (4).

In coerenza, sviluppandosi la tesi dell'inquadramento potenziale, fu poi adottata la massima più ampia:

« Ai fini dell'applicabilità dell'art. 429, n. 3, C.P.C. (1) - e all'in fuori dei casi contemplati nel 2° c. dell'art. 1 della L. 16 giugno 1938,

(1) v. nota 1, pag. 460.

(2) Cass., sez. un., 30 gennaio 1951, 267-270, in *Mass. Foro it.*, 1951, 65 e in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 150 ispirate a Cass., sez. un., 6 agosto 1946, 109, in *Giur. cass. civ.*, 1946, 1° sem. XXI, 455, con note critiche di LESSONA, di TORRENTE e ANDRIOLI, e in *Foro it.* 1946, *cit.*, nota adesiva di AZZARITI *cit.*

(3) L. 16 giugno 1938, n. 1303. — *Revoca del divieto concernente l'inquadramento sindacale per gli enti pubblici, comunque denominati, operanti nel campo della produzione e svolgenti un'attività esclusivamente o prevalentemente economica.* (Gazz. Uff. 1° settembre 1938, n. 199).

(4) Cass., sez. un., 14 agosto 1951, 2520, in *Foro it.*, 1951, I, 1166.

n. 1303, (1) in cui, agendo l'ente pubblico in regime di monopolio o quasi, la qualificazione della sua qualità economica resta subordinata all'intervenuta emanazione, prima dell'abolizione dell'ordinamento sindacale, di un atto amministrativo, che abbia revocato specificatamente il divieto di inquadramento sindacale, negli altri casi secondo i caratteri distinti dall'ente pubblico, quali derivanti dallo stesso art. 1 della L. 1303 del 1938 (1) è necessario che l'ente, intervenendo nel campo della vita economica, espliciti come imprenditore, ed in regime di parità giuridica con gli altri soggetti con i quali entra in rapporto, un'attività che si trovi o possa trovarsi in concorrenza con l'analoga attività dei comuni imprenditori, e rappresenti, quindi, non un mezzo necessario per la diretta realizzazione di un fine pubblico, ma un mezzo per conseguire dei lucri, partecipando alla vita degli affari (2)».

Quindi si teorizzò: « Tutte le imprese pubbliche e private, che svolgono la loro attività in regime di concorrenza, devono essere poste su un piede di parità ed assoggettate alla medesima disciplina per quanto concerne i rapporti di lavoro. Se talune di esse — ad esempio gli enti pubblici — disciplinando in regime di supremazia i rapporti con i loro dipendenti potessero sottrarsi agli oneri imposti dai c.c.l. e dal C.C. cesserebbero di essere in regime di concorrenza per assumere una posizione di privilegio ». La stessa esigenza di parità sul piano economico fa sì che i dipendenti siano protetti dai medesimi mezzi di tutela giuridica (3) E, ribadendosi la massima, fu in seguito precisato che è l'art. 2093 C.C. (4) a porre sullo stesso piano giuridico impresa privata ed impresa

(1) *L. 16 giugno 1938, n. 1303. — Revoca del divieto concernente l'inquadramento sindacale per gli enti pubblici, comunque denominati, operanti nel campo della produzione e svolgenti un'attività esclusivamente o prevalentemente economica.* (Gazz. Uff. 1° settembre 1938, n. 199).

ART. 1. — « Il divieto di far parte di associazioni sindacali, sancito dall'art. 3 del R.D. 1° luglio 1926, n. 1130, è revocato per quanto concerne gli enti pubblici, comunque denominati, i quali operino nel campo della produzione e svolgano un'attività economica in regime di concorrenza.

Con RR.DD. da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze e con gli altri Ministeri interessati, sentiti il comitato corporativo centrale ed il Consiglio dei Ministri, può essere revocato il divieto di far parte di associazioni sindacali, sancito dall'articolo 3 del R.D. 1° luglio 1926, n. 1130, per gli altri enti pubblici, comunque denominati purché operanti nel campo della produzione e svolgenti un'attività esclusivamente o prevalentemente economica ».

(2) Cass., sez. un., 8 maggio 1953, 1277, in *Mass. foro. it.*, 1953, 262.

(3) Cass., sez. II, 12 maggio 1951, 1187, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 297.

(4) C.C. ART. 2093. — *Imprese esercitate da enti pubblici.* « Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.

pubblica e ad assoggettarle « alla medesima disciplina per quanto concerne i rapporti di lavoro (1) ».

Così, si è infine pervenuti ad accogliere principi di ampia portata: la competenza a giudicare dalle controversie relative ai rapporti d'impiego dei dipendenti di enti pubblici aventi finalità esclusivamente o prevalentemente economica, spetta, pur dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo sindacale, all'autorità giudiziaria ordinaria in sede di lavoro, ai sensi dell'art. 429 n. 3, C.P.C. (2).

Nell'attuale periodo di transizione tale competenza è svincolata dal presupposto formale dell'inquadramento sindacale dell'ente, che era soltanto un indice esteriore economico dell'ente pubblico (3).

Tanto stabilito, giovava chiarire che, però, « resta ferma la competenza del giudice amministrativo per i rapporti dei dipendenti degli enti pubblici, operanti nel campo della produzione e svolgenti esclusivamente o prevalentemente, attività economica in regime di monopolio (4) (5).

Infine, per gli enti pubblici che svolgono una attività *mista* — parte in regime di concorrenza e parte in regime di monopolio — secondo la Cass. (6), va invece, affermata la competenza del giudice ordinario, quando, beninteso, sia prevalente l'attività svolta in regime di concorrenza.

Il Cons. Stato, dal canto suo, in disaccordo con la Cass. per gli enti già inquadrati sindacalmente, ha naturalmente mantenuto il suo dissenso per la generalità degli enti pubblici economici, sostenendo che le controversie dei dipendenti degli enti pubblici economici sono soggette alla giurisdizione amministrativa (7), e ribadendo che il Consiglio di Stato è competente a giudicare delle controversie concernenti il rapporto d'impiego dei dipendenti di enti pubblici economici (8).

Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.

Sono salve le diverse disposizioni della legge».

(1) Cass., sez. II, 17 aprile 1952, 1039, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 284.

(2) v. nota I, pag. 460.

(3) Cass., sez. un., 24 marzo 1954, 840, in *Mass. foro it.*, 1954, 176 e 30 gennaio 1951, 267, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II 150.

(4) Cass. sez. un., 14 agosto 1951, 2520, cit.

(5) Cosicché, giustamente, il Trib. Roma poteva affermare che sono devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie d'impiego tra il Comitato italiano petroli — ente pubblico economico operante in regime di monopolio — ed i propri dipendenti (Trib. Roma, 31 gennaio 1953 e 3 febbraio 1953, in *Foro it.*, 1954, I, 566).

(6) Cass., sez. un., 14 agosto 1951, 2520, cit.

(7) Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 1954, 638, in *Cons. Stato*, 1954, I, 593; conf. sez. VI, 14 luglio 1953, 384, *ivi*, 1953, I, 705.

(8) Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 1954, 417, in *Cons. Stato*, 1954, I, 629; conf. 13 luglio 1954, 594, *ivi*, 795.

248. - La questione di illegittimità costituzionale dell'art. 429, n. 3, C.P.C.

Assodato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite, che, in virtù delle disposizioni transitorie della legge di soppressione dell'ordinamento corporativo, sopravvive la competenza del giudice ordinario in tema di rapporti di lavoro con gli enti pubblici inquadrati sindacalmente ed estesa tale competenza ai rapporti con tutti gli enti pubblici economici, la questione di giurisdizione risorgeva inevitabilmente sotto l'aspetto della illegittimità costituzionale dell'art. 429 C.P.C. (1) per incompatibilità con gli art. 103 (2) e 113 (3) Cost. che assicurano la tutela giurisdizionale non soltanto dei diritti ma anche degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione (4).

(1) v. nota 1, pag. 460.

(2) Cost. ART. 103. — « Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate ».

(3) Cost. ART. 113. — « Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa ».

(4) Difatti, secondo la tesi di I. SPAGNUOLO VIGORITA, *Contenzioso del pubblico impiego e Costituzione*, ed. Iovene, Napoli 1949, e *La competenza sulle controversie da rapporto di impiego dei dipendenti da enti pubblici economici alla luce della nuova Costituzione* in *Riv. Dir. lav.*, 1949, II, 327 e segg.; condivisa da S. LESSONA, *Riflessi dell'art. 113 della Costituzione sulla giurisdizione in materia di contenzioso d'impiego presso enti pubblici economici* in *Foro Pad.*, 1949, IV, 58 e l'art. 429, n. 3 C. P. C. è ormai inapplicabile in *Foro it.*, 1950, III, 74 e seguenti; condiviso da I. SCOTTO, *La competenza sulle controversie nei rapporti d'impiego degli enti pubblici ed economici e delle aziende municipalizzate di pubblici trasporti* in *Mass. giur. lav.*, 1949, 241 e seguenti e *Ancora sull'art. 429, n. 3 del C.P.C.*, in *Giur. cass. civ.*, 1950, I, 208 gli artt. 103 e 113 Cost., elevando a rango costituzionale gli artt. 29 e 30 T.U. sul Cons. Stato e gli artt. 4 e 5 T.U. sulla G.P.A. in s.g., riconoscono ai lavoratori la tutela nei confronti della pubblica amministrazione alla quale prestano la loro opera, tanto nei loro interessi legittimi quanto nei diritti soggettivi mediante la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sull'art. 113 (1) che, per l'appunto assicura indeclinabilmente, contro gli atti della pubblica amministrazione la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, sperimentabile soltanto innanzi al giudice amministrativo, si fonda, la decisione dell'adunanza plenaria del Cons. di Stato (2) secondo la quale, negare ai rapporti di impiego dei dipendenti pubblici la competenza giurisdizionale amministrativa, significherebbe non solo far sopravvivere un ordinamento, che la legge ha soppresso e di cui la Cost. ha escluso ogni possibilità di riviviscenza, ma, ancora, violare i principi costituzionali circa la tutela degli interessi dei cittadini contro gli atti della pubblica amministrazione.

Al contrario, secondo le Sezioni unite civili della Cass., l'art. 429, n. 3 C.P.C. (3) « non solo non è in contrasto, ma si armonizza con i principî affermati dalla Costituzione della Repubblica » (4).

Sembra, perciò, inevitabile — ed è anzi augurabile — che il dissenso finisca per sboccare in un giudizio di legittimità costituzionale tanto più che la questione, sotto l'apparenza di un problema di competenza, investe, *ab imis* la tutela del pubblico impiego circa la stabilità nonché la rimozione, mediante annullamento, degli atti illegittimi della pubblica amministrazione nei suoi confronti (licenziamento, misure disciplinari, ecc.).

E, in proposito, è assai interessante rilevare, nello sviluppo della giurisprudenza apparentemente consolidata dalla Cass. al riguardo, spunti di evolutive divergenze circa le più importanti conseguenze che derivano dalla soluzione che la Cass. dà alla vessata questione.

Difatti, pur seguendo le orme della consolidata giurisprudenza della Cass. in materia, si è detto, tuttavia, che, quando nella continuazione del rapporto di impiego del dipendente di un ente pubblico economico abbia inciso un provvedimento amministrativo di carattere discrezionale, « non trova applicazione la norma dell'art. 429 C.P.C. (3) e la controversia è devoluta al giudice amministrativo » (5).

(1) v. nota 3, pag. 464.

(2) Cons. St. ad. pl. 21 novembre 1949, 3, in *Foro it.*, 1950, III, 38 e 74, con nota adesiva cit. di LESSONA; in *Dir. lav.*, 1950, II, 78, con nota adesiva di ANDRIOLI; in *Riv. dir. lav.*, 1949, II, 326, con nota adesiva cit. di SPAGNUOLO VIGORITA; in *Mass. giur. lav.*, con nota adesiva cit. di SCOTTO; in *Giur. Cass. civ.*, 1949, XXVIII, III, 654, con note critiche di SANDULLI, pag. 659, e di AZZARITI, pag. 664, nonché con nota adesiva di SPAGNUOLO VIGORITA, pag. 672.

(3) v. nota 1, pag. 460.

(4) Cass., sez. un., 14 giugno 1952, 1710, in *Mass. Foro it.*, 1952, 413.

(5) Cass., sez. un., 6 dicembre 1951, 2730, in *Foro it.*, 1952, I, 8; 21 giugno 1952, 1825, in *Mass. Foro it.*, 1954, 437; 18 maggio 1953, 1433, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 399; e 19 giugno 1953, 1852, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 400.

249. - Le limitazioni della tutela del lavoratore innanzi al giudice ordinario.

Il riconoscimento della competenza del giudice ordinario in materia di controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici economici non corrisponde - come è noto - ad una semplice *scelta*, ma si risolve invece in limitazioni tanto alla azionabilità in giudizio delle pretese del lavoratore, che può far valere soltanto diritti perfetti e non pure interessi legittimi, quanto delle potestà del giudice, che non può annullare gli atti illegittimi dell'ente pubblico.

Si trovano, perciò, innestati alla questione pura e semplice di giurisdizione altri problemi, strettamente attinenti alla tutela del lavoratore nei confronti della pubblica amministrazione.

Anzitutto, dalla affermata esigenza di parità, sul piano economico e giuridico, tra imprese private e pubbliche, la Cass. ha dedotto che, se il carattere pubblico di un ente economico non si riflette nei contratti di lavoro con i propri dipendenti, l'ente stesso, nel regolare tali rapporti, non esplica alcun potere di supremazia e non compie, quindi, atti amministrativi, di guisa che i rapporti stessi rimangono di inconfondibile natura privatistica (1).

Con questa impostazione, si è giunti a stabilire che, in tal modo, le situazioni soggettive - che, se il rapporto fosse d'impiego pubblico, potrebbero e dovrebbero essere qualificate *interessi legittimi* - assumono, nei rapporti di lavoro con enti pubblici economici la stessa rilevanza che avrebbero avuto se l'ente non fosse pubblico: cioè, o di diritti soggettivi perfetti, ovvero di meri interessi semplici non tutelabili davanti al giudice (2).

Poiché il giudice amministrativo - a prescindere dalla materia del pubblico impiego sulla quale ha competenza esclusiva avendo il potere di conoscere tanto degli interessi legittimi quanto dei diritti soggettivi - è, in ogni caso, giudice di legittimità sugli atti amministrativi a tutela degli interessi legittimi dei cittadini, sarebbe stato concettualmente possibile ammettere un concorso di giurisdizione, ordinaria ed amministrativa, nella materia dei rapporti di impiego pubblico costituiti dagli enti pubblici economici col loro personale dipendente.

Senonché, in conseguenza della privatizzazione giurisprudenziale di tali rapporti, coerentemente, si è negata la possibilità di concorso della

(1) Cass., sez. II, 12 maggio 1951, 1187, in *Rep. Foro it.*, 1951, 1022; 17 aprile 1952, 1038, in *Foro it.*, 1953, I, 371 e 9 luglio 1955, 2191, in *Mass. Foro it.*, 1955, 485.

(2) Cass., 9 luglio 1955, 2191, cit.

giurisdizione ordinaria con quella amministrativa (1); e, quindi, si è detto che è piena ed esclusiva la competenza del giudice ordinario, nella soggetta materia (2), nel senso che, nell'ambito dei rapporti predetti, non possono nascere che diritti soggettivi perfetti tutelabili innanzi al giudice ordinario, e non è data tutela agli interessi legittimi (3).

Quanto alle ulteriori conseguenze, si è osservato che, nelle situazioni predette, gli atti e le determinazioni dell'ente influenti sul rapporto, non sono più atti di autorità, ma sviluppo di un rapporto contrattuale; onde non è possibile all'ente esercitare un potere di annullamento di detti atti — quando diritti soggettivi ne siano sorti — incompatibile con la natura contrattuale del rapporto (4); e, quindi, in tale ipotesi, i vizi dell'atto possono essere rimossi soltanto nei casi e nei modi preveduti dalla legge mediante ricorso al giudice ordinario.

D'altra parte, si è anche ritenuto che non sussiste, a favore dei dipendenti degli enti pubblici economici, il diritto della stabilità dell'impiego (5), salvo però che esso non sia espressamente previsto da contratto collettivo o individuale, nel qual caso sono illegittimi tanto il recesso *ad nutum* da parte del datore di lavoro quanto la dispensa dal servizio per soppressione di posto (6).

Ma, in tali casi, non si fa luogo alla rimozione dell'atto ingiusto o al ripristino del rapporto di lavoro arbitrariamente interrotto (7), bensì al risarcimento del danno (8).

E, in proposito, la Cass., con una fondamentale sentenza in materia, ha osservato, nel merito, che costituisce invasione dei poteri attribuiti dalla legge all'Amministrazione, il controllo giurisdizionale sul motivo del licenziamento di un impiegato dipendente da un ente pubblico economico. L'indirizzo giurisprudenziale della Corte (9) indica questa soluzione; spetta

(1) Cass., sez. II, 24 marzo 1952, 799, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 286.

(2) Cass., sez. II, 18 marzo 1955, 821, in *Mass. Foro it.*, 1955, 169-170; Cass. sez. un., 18 maggio 1955, 1469, in *Mass. Foro it.*, 1955, 317 e Cass., sez. un., 9 giugno 1952, 1644, in *Mass. Foro it.*, 1952, 396.

(3) Cass., sez. II, 23 marzo 1954, 827, in *Rep. Foro it.*, 1954, 1244.

(4) Cass., sez. II, 9 luglio 1955, 2191, cit.

(5) Cass., sez. II, 17 aprile 1952, 1038, in *Foro it.*, 1953, I, 371.

(6) Conf. Cass., sez. un., 6 e 7 febbraio 1953, da 309 a 312, in *Mass. Foro it.*, 1953, 74 e 75.

(7) Cass., sez. un. 7 maggio 1951, 1088 in *Rep. foro it.* 1951, 1032.

(8) Cass., sez. II, 29 maggio 1954, 1767, in *Foro it.*, 1954, I, 1427.

(9) Precisato specialmente nelle sentenze 23 febbraio 1945, 110, in *Rep. Foro it.* 1943-1945, 754; 6 agosto 1946, 1089, *id.*, 1946, I, 665 e 31 gennaio 1948, 157, *id.*, 1948, I, 743.

all'organo legislativo, non alla Corte regolatrice di dettarne una diversa che appaghi maggiormente gli interessati e i voti espressi dai giuristi (1).

Tuttavia, malgrado la riconosciuta privatizzazione del rapporto con le connesse conseguenze, si è poi affermata la persistenza del carattere pubblicistico, e quindi normativo, dei regolamenti organici degli enti pubblici economici deducendosene che la violazione delle norme contenute nei regolamenti stessi è impugnabile con ricorso per Cass. Ma, da ciò, non deriverebbe affatto che il giudice possa sindacare l'atto dell'ente pubblico sotto il profilo dell'eccesso potere (2).

Quindi, il giudice ordinario non può sindacare le ragioni di fatto ed i criteri di opportunità in base ai quali l'ente pubblico economico abbia, nei casi e nelle forme previste dalla legge, esercitato il potere di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro mediante licenziamento *ad nutum* con la corresponsione delle relative indennità (3).

Inoltre, si è precisato che il giudice ordinario non può ristabilire circostanze di fatto né sindacare i criteri di opportunità, in base ai quali un ente pubblico economico abbia esercitato il potere di risolvere unilateralmente il rapporto d'impiego nei casi e nelle forme stabilite dalla legge; e, tanto meno, può sindacare se il provvedimento di licenziamento sia stato preso per un fine non dichiarato. Tale criterio deve essere affermato *a fortiori*, allorché è in discussione non il licenziamento praticato dall'ente, ma il semplice trasferimento di un dipendente in altra sede dell'ente stesso.

In tal caso, l'unica indagine consentita è quella diretta a stabilire se l'ente aveva o meno, secondo la legge e il c.c.l., il potere che ha esercitato, per negare, in caso affermativo, il chiesto risarcimento del danno a nulla rilevando, se il potere esiste, come l'ente lo abbia esercitato (4).

Senonché, sia pure ai limitati effetti del risarcimento dei danni — che può essere un *plus* rispetto alle indennità — è stato ritenuto in contrario che « il giudice ordinario può valutare la gravità delle mancanze addebitate all'impiegato di un ente pubblico economico al fine di accertare se il licenziamento, per non rientrare nelle ipotesi previste dal regolamento o da contratto collettivo, comporti a carico dell'ente la responsabilità per danni (5).

(1) Cass., sez. un. civ., 24 marzo 1949, 635, in *Foro it.*, 1949, I, 845.

(2) Cass., sez. II, 22 febbraio 1952, 469, in *Rep. Foro it.*, 1952, 1027 e in *Foro it.*, 1952, I, 297; e Cass., sez. un., 24 marzo 1949, 635, cit.

(3) Cass., sez. un., 20 febbraio 1951, 422, in *Rep. Foro it.*, 1951, 991.

(4) Cass., sez. II, 30 giugno 1950, 1652, in *Riv. giur. lav.*, 1950, II, 419.

(5) Cass., sez. II, 29 maggio 1954, 1767, cit.; Cass., sez. un., 6 e 7 febbraio 1953, 309, 312 in *Mass. Foro it.*, 1953, 74, 75; Cass., sez. un., 18 novembre 1950, 2623, *Foro it.*, 1951, I, 879.

250. — Gli enti pubblici considerati economici.

Sul tema dell'applicazione dell'art. 429 C.C., n. 3, C. P. C. (1), si è venuta formando una fittissima casistica che, allo stato attuale della questione, di notevole importanza pratica.

Sono stati riconosciuti enti pubblici economici, con la conseguenza che esclusivamente il giudice ordinario è competente, secondo la consolidata giurisprudenza della Cass., a conoscere delle controversie di lavoro tra essi ed i loro dipendenti:

- 1°) *il Consorzio nazionale di credito per le opere pubbliche* (2);
- 2°) *la Banca nazionale del lavoro* (3);
- 3°) *l'Istituto previdenza credito per le comunicazioni* (4);
- 4°) *il Banco di Napoli* (5);
- 5°) *il Banco di Sicilia* (6);
- 6°) *il Monte dei Paschi di Siena* (7);
- 7°) *le Casse di risparmio delle provincie lombarde* (8), *Centrale per le provincie siciliane* (9), *della Calabria* (10), *di Bologna* (11), *di Bolzano* (12), *di Chieti* (13), *di Fabriano* (14), *di*

(1) v. nota 1, pag. 460.

(2) Cass., sez. un., 14 giugno 1952, 1710, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 400, e in *Mass. giur. lav.*, 1952, 113.

(3) Cass., sez. un., 8 agosto 1953, 2686, in *Mass. Foro it.*, 1953, 510; Cass., sez. II, 22 febbraio 1952, 469, in *Foro it.*, 1952, I, 297; Cass., sez. un., 24 marzo 1949, 635, in *Foro it.*, 1949 I, 845; Cass., sez. un., 12 marzo 1948, 388, in *Giur. Cass. civ.*, 1948, I° quadr. XXVII, 62, 65 con nota di D'EUFEMIA.

(4) Cass., sez. un. 6 settembre 1955, 2576, e 6 agosto 1955, 2523, in *Mass. Foro it.*, 1955, 557 e 547; *id.*, 14 agosto 1953, 2746, in *Mass. Foro it.*, 1953, 523.

(5) Cass., sez. un., 21 febbraio 1955, 501, in *Mass. Foro it.*, 1955, 99; 2 settembre 1953, 2928 e 2929; in *Mass. Foro it.* 1953, 559 *id.*, 14 agosto 1953, 2470, in *Mass. Foro it.*, 1953, 521; *id.*, 16 luglio 1952, 2207, e 12 luglio 1952, 2150, in *Mass. Foro it.*, 1952, 520 e 508, e in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 401 e 400; Cass., 23 maggio 1957, 1893, in *Rep. gen. giur.* 1957, I, 1486.

(6) Cass., sez. un., 21 giugno 1952, 1825, in *Foro it.*, 1952, I, 1497, in *Rep. Foro it.* 1952, 1027 e in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 400.

(7) Cass., sez. un., 7 maggio 1951, 1088, in *Mass. Foro it.*, 1951, 264 e in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 331.

(8) Cass., sez. II, 21 luglio 1952, 2286, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 430.

(9) Cass., sez. un., 20 dicembre 1948, 1919, in *Giur. Cass. civ.*, 1948, 807.

(10) Cass., sez. II, 23 marzo 1954, 827, in *Mass. Foro it.*, 1954 172; Cons. St., sez. V, 7 febbraio 1948, 95, in *Giur. Cass. civ.*, 1948, 440.

(11) Cass., sez. II, 15 febbraio 1950, 378, in *Giur. Cass. civ.*, 1950 445.

(12) Cass., sez. II, 9 maggio 1953, 1299, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 398.

(13) Cass., sez. II, 18 marzo 1955, 821 in *Mass. Foro it.*, 1955, 169.

(14) Cons. St., sez. V, 7 maggio 1948, 267, in *Giur. Cass. civ.*, 1948, 602.

Fermo (1), *di Genova* (2), *di Latina* (3), *di Rieti* (4),
di Roma (5), *di Torino* (6), *Trevisana* (7), *di Verona* (8),
di Viterbo (9);

8°) *l'Istituto nazionale delle assicurazioni* (10);

9°) *le imprese industriali dello Stato o con la partecipazione dello Stato:*

— *società con partecipazione statale* (11);

— *società ad azionariato di Stato* (12);

— *società nazionale Cogne* (13);

— *gestione raggruppamento autocarri* (14);

— *A.R.A.R.* (15);

— *Azienda italiana carboni* (16);

— *Poligrafico dello Stato* (17);

— *Istituto Enciclopedia Treccani* (18);

(1) Cass., sez. un., 22 aprile 1955, 1131, in *Mass. Foro it.*, 1955 243.

(2) Cass., sez. un., 18 maggio 1955, 1469, in *Mass. Foro it.*, 1955 317; Cons. St., sez. V, 26 giugno 1948, 436, in *Giur. Cass., civ.*, 1948, 1021.

(3) Cons. St., sez. VI, 20 marzo 1950, 79, in *Giur. cass. civ.*, 1950, 1000.

(4) Cass., sez. un., 11 agosto 1953, 2709, in *Mass. Foro it.*, 1953, 514.

(5) Cass., sez. un., 18 novembre 1950, 2623, in *Foro it.*, 1951, 879, in *Giur. Cass. civ.*, 1950, 612.

(6) Cass., sez. un., 9 giugno 1952, 1644, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 399.

(7) Cass., sez. II, 12 gennaio 1953, 63 in *Foro it.*, 1953, I, 1.

(8) Cass., sez. un., 31 gennaio 1948, 157, in *Foro it.*, 1948, 743, con nota di JEMOLO; in *Giur. Cass. civ.*, 1948, 210.

(9) Cass., sez. II, 29 maggio 1954, 1767, in *Foro it.*, I, 1954, 1427 *Contra*: Cons. St., V, 28 settembre 1951, 846, in *Cons. St.*, 1951, II, 1060, per la Cassa di risparmio di Rieti.

(10) Cass. sez. un., 14 ottobre 1952, 3023, in *Foro it.*, 1952, I, 1497; *id.*, 6 agosto 1952, 2539, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 401; *id.*, 30 gennaio 1951, 267-270, in *Mass. Foro it.*, 1951, 65; e in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 150.

(11) Cons. St. sez., VI, 9 aprile 1951, 145, in *Cons. St.*, 1951, I, 418.

(12) Cass. sez. un., 24 settembre 1953, 3055, in *Mass. Foro it.*, 1953, 585; Cons. St., VI, 2 maggio 1951, 205, in *Cons. Stato.*, 1951, I, 595.

(13) Cons. St., VI, 2 febbraio 1951, 205, in *Giur. Cass., civ.*, XXX, 2° 1001.

(14) Cass. sez. un., 6 febbraio 1954, 287, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 235; in *Foro amm.*, 1954 II, 1, 107; in *Gius. civ.*, 1954, 175; Cons. St., IV, 22 ottobre 1954, 648, in *Cons. St.*, 1954, 966; Cass. sez. un., 14 aprile 1953, 964, in *Foro it.*, 1953, 628; *Contra*: Cons. St., VI, 15 maggio 1951, 223, in *Cons. St.*, 1951, 599.

(15) Cass. sez. un., 9 luglio 1953, 2218, in *Mass. Foro it.*, 1953, 429.

(16) Cass. sez. un., 6 agosto 1947, 1460, in *Foro it.*, 1948, 412; in *Giur. Cass. civ.*, 1947, 1615.

(17) Cass. sez. un., 24 giugno 1953, 1923, in *Mass. Foro it.*, 1953, 375; 9 giugno 1952, 1645, in *Foro it.*, 1952, 843; *Contra*: Cass. sez. un., 4 marzo 1950, 551, in *Foro it.*, 1950, 399; Cons. St., VI, 6 febbraio 1950, 39, in *Cons. St.*, 1950, 877, e 23 dicembre 1952, 1028 *ivi*, 1952, 1708.

(18) Cass. sez. un., 22 aprile 1950, 1066, in *Foro it.*, 1950, 676.

10°) *Attività industriale di enti pubblici organizzata in forma di impresa* (1):

- *Ente autonomo Volturno* (2);
- *aziende municipalizzate di pubblici servizi* (3); *A.C.E.A. Azienda elettrica municipale Cremona* (4); *Aziende municipalizzate del gas di Bologna* (5); *di Palermo* (6); *di Parma* (7);
- *Aziende municipali pubblici trasporti* (8);
- *Centrale municipale del latte* (9);

11°) *Enti comunali di consumo* (10);

12°) *Enti economici dell'agricoltura*:

- *Associazione nazionale enti economici agricoltura* (11);
- *Consorzio nazionale canapa* (12);
- *Ente nazionale cerealicoltura* (13);
- *Ente nazionale olivicoltura* (14);

13°) *Consorzi di bonifica* (15);

(1) Cass. sez. un., 10 ottobre 1955, 2955, in *Mass. Foro it.*, 1955, 636.

(2) Cass. sez. un., 17 aprile 1952, 1038, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 284.

(3) Cass. sez. un., 6 maggio 1952, 1271, in *Mass. Foro it.*, 1952, 313.

(4) Cass. sez. II, 27 marzo 1952, 828, in *Mass. Foro it.*, 1952, 205.

(5) Cass. sez. un., 7 febbraio 1953, 309-312, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 193.

(6) Cass. sez. un., 4 luglio 1949, 1660, in *Riv. giur. lav.*, 1949-50, II, 145.

(7) Cass. sez. un., 20 febbraio 1951, 422, in *Mass. Foro it.*, 1951, 99.

(8) Cass., 13 gennaio 1951, 78, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 149; conf. però, a norma art. 10 D.L. 8 gennaio 1931, 148; Cons. St., V, 14 dicembre 1951, 1574, in *Foro it.*, 1952, III, 31; *id.*, Ad. pl., 21 dicembre 1949, ined., *Contra*: per le aziende elettriche, Cons. St., V, 27 ottobre 1951, 1363, in *Cons. St.*, 1951, 1227.

(9) Cass. sez. un., 12 gennaio 1952, 53, in *Foro it.*, 1952, I, 166.

(10) Cass. sez. un., 13 maggio 1955, 1374, e 26 febbraio 1955, 577, in *Mass. Foro it.*, 1955, 117 e 296.

(11) Cass., 24 marzo 1952, 799, in *Foro it.*, 1953, 371.

(12) Cass. sez. un., 14 agosto 1951, 2520, in *Mass. Foro it.*, 1951, 602.

(13) Trib. Roma, 25 novembre 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 1, e in *Dir. lav.*, 1954, II, 422.

(14) Cass. sez. un., 13 maggio 1950, 1223, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 323; in *Giur. Cass. civ.*, 1950, 2 quadr. XXIX, 353.

(15) Cass. sez. un., 2 ottobre 1954, 3202, in *Giur. Cass. civ.* 1954, 5 quadr. XXXIII, 381; 18 febbraio 1954, 261 in *Foro it.*, 1954, 929; 26 settembre 1953, 3079, in *Mass. Foro it.*, 1953, 590; 12 febbraio 1952, 2151, in *Foro it.*, 1953, I, 450 e in *Mass. Giur. lav.* 1952, 161; *Contra*: LESSONA, in *Foro it.*, 1953, IV, 50; Trib. Ferrara, 7 gennaio 1952, in *Foro it.* 1953, 451; Cons. St. sez., VI, 20 ottobre 1953, 543, in *Cons. St.*, 1953, 987; Cons. St., sez. V, 26 settembre 1952, 1114, *ivi* 1952, 1259; 28 settembre 1951, 844, *ivi* 1951, 1056; Cons. giust. amm., Reg. dec. 16 marzo 1950, 53, in *Cons. St.*, 1950 1186.

- 14^o) *Unione militare* (1);
- 15^o) *Istituto nazionale dei trasporti* (2);
- 16^o) *Società italiana degli autori ed editori* (3);
- 17^o) *Istituti autonomi case popolari* (4);
- 18^o) *Ente fiera di Messina* (5);
- 19^o) *Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria* (6).

251. - Gli enti pubblici non considerati economici.

È stato, poi, negato che rientrino nel novero di *economici* i seguenti enti pubblici:

- 1^o) *Banca d'Italia* (7);
- 2^o) *Istituto nazionale assicurazioni malattie* (8);
- 3^o) *Istituto nazionale infortuni* (9);
- 4^o) *Istituto nazionale addestramento e perfezionamento lavoratori industria* (10);
- 5^o) *Istituto nazionale confederale di assistenza* (11);
- 6^o) *Ente nazionale assistenza lavoratori* (12);
- 7^o) *Ente nazionale assistenza lavoratori spettacolo* (13);
- 8^o) *Fondazione figli italiani all'estero* (14);

(1) Cass. sez. un., 10 agosto 1954, 2908, in *Giust. civ.*, 1954, 1925, e in *Mass. giur. av.*, 1955, 50.

(2) Cons. St. sez., VI, 22 dicembre 1952, 999, in *Cons. St.*, 1952, 1695.

(3) Cass. sez. un., 22 ottobre 1954, 3991, in *Giur. it.*, 1955, I, 1, 241, e in *Dir. lav.*, 1955, II, 252.

(4) Cass. sez. un., 10 giugno 1954, 1914, in *Giust. civ.*, 1347; in *Riv. dir., lav.*, 1954, II, 356; 22 aprile 1954, 1198, in *Foro it.*, 1954, 1262, con nota critica di BUCCELLATO.

(5) Cass. sez. un., 21 dicembre 1955, 3911, in *Mass. Foro it.*, 1955, 852.

(6) Cons. St., sez., V, 17 gennaio 1948, 40, in *Giur. Cass. civ.*, 433.

(7) Cass., sez. un., 21 ottobre 1952, 3042, in *Foro it.*, 1953, 1593 e in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 3; App. Roma, 1 agosto 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1952, II, 57.

(8) Cass., sez. un., 6 dicembre 1951, 2731, in *Foro it.*, 1952, 6; 12 luglio 1951, 1915, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 409; *Contra*: Trib. Genova, 28 aprile 1950 e Trib. Torino, 23 giugno 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 244.

(9) Cass., sez. un., 14 giugno 1952, 1707, in *Mass. Foro it.*, 1952, 412.

(10) Cons. St., sez., VI, 27 maggio 1952, 336, in *Foro Amm.*, 1953, I, 3, 10.

(11) Cons. St., sez., VI, 1^o luglio 1952, 458 e 459, in *Cons. St.*, 1952, II, 1074, 1081; Trib. Roma, 27 febbraio 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1949-50, II, 281.

(12) Cass., sez. un., 25 luglio 1951, 2149, in *Foro it.*, 1952, I, 204, con nota adesiva di CHIARELLI.

(13) Cass., sez. un., 15 aprile 1953, 985, in *Mass. Foro it.*, 1953, 206.

(14) Cass., sez. un., 30 aprile 1952, 1197, in *Mass. Foro it.*, 1952, 297.

- 9°) *Ente giuliano per la Sardegna* (1);
 10°) *Cassa pensioni dell'azienda comunale elettricità di Trieste* (2);
 11°) *Istituto nazionale studi ed esperienze architettura navale* (3);
 12°) *Ente nazionale per l'educazione marinara* (4);
 13°) *Cassa marittima tirrena* (5);
 14°) *Registro aereonautico italiano* (6);
 15°) *Accademia dei Lincei* (7);
 16°) *Ente pugliese cultura popolare* (8);
 17°) *Istituto musicale Laudamo di Messina* (9);
 18°) *Ente comunale teatro Trieste* (10);
 19°) *Convitti nazionali* (11);
 20°) *Scuola media parificata gestita direttamente da un Comune* (12);
 21°) *Istituto nazionale Luce* (13);
 22°) *Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi* (14);
 23°) *U.N.S.E.A.* (15);
 24°) *Ente nazionale risi* (16)s
 25°) *Ente nazionale distillazione materie vinose* (17);
 26°) *Ente produttori selvaggina* (18);

- (1) Cass., sez. un., 11 luglio 1953, 2234, in *Foro it.*, I, 1954, 185.
 (2) Cass., sez. un., 8 giugno 1954, 1911, in *Mass. Foro it.*, 1954, 382.
 (3) Cons. St., VI, 23 giugno 1953, 334, in *Cons. St.*, 1953, I, 599.
 (4) Cass., sez. un., 27 aprile 1954, 1928, in *Mass. Foro it.*, 1954, 267.
 (5) Cons. St., sez. VI, 10 gennaio 1950, 3, in *Giur. Cass. civ.*, 1950, 987.
 (6) Cons. St., sez. VI, 13 aprile 1953, 151, in *Cons. St.*, 1953, I, 363.
 (7) Cons. St., sez. V, 6 ottobre 1950, 991, in *Giur. Cass. civ.*, 1950, 919.
 (8) Cons. St., sez. VI, 28 maggio 1951, 232, in *Cons. St.*, 1951, I, 600.
 (9) Cons. Giust. amm., sic. 29 luglio 1954, 132, in *Cons. St.*, 1954, I, 814.
 (10) App. Trieste, 16 luglio 1953, in *Foro pad.*, 1954, II, 16.
 (11) Trib. Genova, 16 marzo 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 1942 e in *Dir. lav.*, 1955, II, 155; Trib. S. Maria C.V. 12 gennaio 1954, in *Dir. e giur.*, 1954, 399 e in *Dir. lav.*, 1954, II, 413.
 (12) Cass., sez. un., 27 marzo 1950, 822, in *Riv. giur. lav.*, 1949-50, II, 320.
 (13) C.A. Roma, 11 giugno 1953, in *Temi rom.*, 1954, 75; in *Mass. giur. lav.*, 1954, 153 e in *Dir. lav.*, 1954, II, 404.
 (14) Cass., I, 8 febbraio 1949, 197-198, in *Giur. Cass. civ.*, 1949, 344, 183-184.
 (15) Cass., sez. un., 23 dicembre 1955, 3931, in *Mass. Foro it.*, 1955, 856; 16 ottobre 1953, 3391, in *Mass. Foro it.*, 1953, 650; 12 settembre 1952, 2899, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 506.
 (16) Cass., sez. un., 20 marzo 1950, 769, in *Giur. Cass. civ.*, 1950, 530; in *Riv. giur. lav.*, 1949-50, II, 277 e in *Giur. it.*, 1951, I, 1, 584.
 (17) Cons. St. sez., VI, 27 giugno 1949, 67, in *Giur. Cass. civ.* 1949, 1009; sez., V, 28 maggio 1949, 449, in *Foro amm.*, 1949, I, 2, 361.
 (18) Trib. Roma 28 gennaio 1952, in *Foro it.* 1952, 679.

- 27°) *Ente nazionale protezione animali* (1);
- 28°) *Consorzi veterinari* (2);
- 29°) *Ufficio controllo formaggi* (3);
- 30°) *Ente nazionale cellulosa e carta* (4);
- 31°) *Istituto cambi con l'estero* (5);
- 32°) *Azienda nazionale autostrade statali* (6).
- 33°) *Ente autotrasporti merci* (7);
- 34°) *Terme di Salsomaggiore* (8);
- 35°) *Comitato olimpico nazionale italiano* (9);
- 36°) *Croce rossa italiana* (10);
- 37°) *Istituto nazionale previdenza sociale* (11);
- 38°) *Azienda agricola ereditata da Amministrazione provinciale* (12).

252. — Enti senza natura pubblicistica.

- 1°) *Federazione italiana dei consorzi agrari* (13);
- 2°) *Consorzi agrari provinciali* (14);
- 3°) *Ente italiano cooperativo approvvigionamenti* (15);
- 4°) *Consorzio cooperativo ferrovie reggiane* (16);
- 5°) *Compagnie portuali* (17);
- 6°) *Unione editoriale sindacale italiana società anonima* (18);

- (1) Cons. St. VI, 23 aprile 1951, 190, in *Cons. St.*, 1951, I, 433.
- (2) Cons. St., V, 17 marzo 1950, 336, in *Giur. Cass. civ.* 1950, 744.
- (3) Cass. sez. un. 6 agosto 1947, 1459, in *Giur. Cass. civ.*, 1947, 776.
- (4) Cass. sez. un. 13 aprile 1949, 888, in *Giur. Cass. civ.* 1949, 568 e in *Riv. dir. lav.* 1950, II, 3.
- (5) Cons. St. sez. VI 26 giugno 1950, 230, in *Giur. Cass. civ.* 1950, 940.
- (6) Cons. St., Sez. IV, 14 aprile 1953, 436, in *Cons. St.* 1953, I, 316.
- (7) Cons. St. sez. VI, 1 giugno 1953, 282, in *Cons. St.* 1953, I, 578.
- (8) Cass., sez. un., 11 luglio 1951, 1886, in *Mass. giur. lav.* 1951, 203.
- (9) Cass., sez. un., 7 maggio 1947, 693, in *Giur. Cass. civ.* 1947, 329.
- (10) Trib. Roma, 31 maggio 1954, in *Mass. giur. lav.* 1954, 100; in *Riv. giur. lav.* 1954, II, 420; in *Dir. lav.* 1954, II, 410.
- (11) Trib. Roma, 13 luglio 1954, in *Dir. lav.*, 1954, II, 400.
- (12) Cass., sez. un., 28 aprile 1950, 1151, in *Giur. Cass. civ.* 1950, 634.
- (13) Cass., sez. II, 12 maggio 1951, 1187, in *Mass. Foro it.* 1951, 288, Cons. St., sez. VI, 21 ottobre 1952, 836, in *Cons. St.* 1952, 1396.
- (14) Cass., sez. II, 16 febbraio 1954, 378, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 243; in *Giust. civ.* 1954, 314; in motiv., in *Giur. it.* 1955, I, 1, 34.
- (15) Cass., sez. II, 6 marzo 1952, 599, in *Mass. Foro it.* 1952, 149.
- (16) Cons. St., sez. VI, 1 dicembre 1952, 958, in *Cons. St.* 1952, II, 1682.
- (17) Cass., sez. un., 14 luglio 1953, 2280, in *Dir. Lav.* 1954, II, 77.
- (18) Cass., sez. un., 8 agosto 1952, 2592, in *Mass. Foro it.*, 1952, 608.

- 7°) Istituto di previdenza dipendenti aziende private del gas (1);
- 8°) Casse mutue malattie non assorbite dall'I.N.A.M. (2);
- 9°) Azienda generale petroli (A.G.I.P.) (3);
- 10°) Ente nazionale industrie cinematografiche (4);
- 11°) Società radio audizioni Italia - R.A.I. (5);
- 12°) Associazione nazionale combattenti e reduci (6);
- 13°) Associazione nazionale famiglie italiane martiri per la libertà della Patria (7);
- 14°) Associazione nazionale bieticoltori (8).

253. — Giurisdizione ordinaria e amministrativa per i feretrotramvieri.

In materia di rapporto di impiego dei feretrotramvieri dipendenti dalle aziende private o municipalizzate, la discriminazione della competenza del giudice amministrativo rispetto a quella del giudice ordinario, rimane fissato secondo le norme del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 ed annesso regolamento (9) (11) che — secondo la Cass. — vanno considerati, entrambi, quali unica legge delegata (10).

Cosicché, non vi è antinomia tra l'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1951, n. 148 (11) che attribuisce la competenza sulle controversie individuali all'autorità giudiziaria ordinaria e l'art. 58 (11) del cosidetto regolamento annesso, che dà al personale autoferetrotramviario il ricorso al Consiglio di

(1) Cass., sez. un., 14 luglio 1954, 2464, in *Foro it.*, 1954, I, 890.

(2) Cass., sez. un., 7 giugno 1952, 1619, in *Riv. giur. lav.* 1952, II, 399; 23 dicembre 1952, 3265, in *Riv. giur. lav.* 1953, II, 105.

(3) Cons. St., sez. VI, 5 febbraio 1951, 44, in *Cons. St.*, 1951, I, 144; 17 ottobre 1951, 480, *ivi*, 1267.

(4) Cass., sez. un., 20 gennaio 1949, 61, in *Giur. Cass. civ.* 1949, 203.

(5) Cons. St., sez. VI, 7 dicembre 1953, 655, in *Cons. St.*, 1953, I, 2062.

(6) Cass., sez. un., 4 dicembre 1954, 4374 e 4375, in *Mass. Foro it.* 1954, 883. 884; 26 febbraio 1950, 502, in *Riv. giur. lav.* 1949-50, II, 418; App. Firenze, 5 aprile 1954, in *Giur. tosc.*, 1954, 646; Cons. St. sez. VI, 27 ottobre 1952, 866, in *Cons. St.* 1952, II, 1407; sez. V, 19 settembre 1951, 806, in *Cons. St.* 1951, II 1038.

(7) Cass., sez. un., 12 ottobre 1955, 3043, in *Mass. Foro it.*, 1955, 656.

(8) Cass., sez. un., 21 giugno 1952, 1828, in *Mass. Foro it.*, 1952, 438.

(9) Cons. St. sez. V, 14 dicembre 1951, 1574, in *Foro it.*, 1952, III, 31.

(10) Cass. sez. II, 11 ottobre 1955, 3005, e 19 ottobre 1955, 3325, in *Mass. Foro it.*, 1955, 647 e 722.

(11) R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. — *Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del per-*

Stato in sede giurisdizionale contro i provvedimenti in materia disciplinare per i motivi dell'art. 26 del T.U. (1) sul Cons. di Stato: incompetenza,

sonale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. (Gazz. Uff. 9 marzo 1931, n. 56).

.....
 ART. 10. — « Le controversie individuali relative a rapporti soggetti alle norme del presente decreto sono decise dalla competente autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del R.D. 26 febbraio 1928, n. 471.

L'agente che intenda adire l'Autorità giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda deve, anzitutto, proporre il reclamo in via gerarchica, presentandolo, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al superiore immediato che è tenuto a rilasciarne ricevuta. L'omissione del reclamo nel termine suddetto importa l'imponibilità dell'azione giudiziaria.

L'azienda deve comunicare al reclamante le sue determinazioni entro 15 giorni dalla presentazione del reclamo, dopo di che, anche se la azienda non abbia risposto, il reclamante può adire l'autorità giudiziaria, proponendo la relativa azione entro i successivi 40 giorni. Resta fermo l'obbligo della denuncia all'Associazione sindacale competente — che potrà essere fatta anche in pendenza del reclamo in via gerarchica — nonché il termine stabilito dall'art. 4 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 471, per l'intervento conciliativo della detta associazione ».

ALL. A. — *Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.*

.....
 Reg. ART. 58. — « Le decisioni del consiglio di disciplina sono definitive, e divengono esecutive dopo che l'azienda le ha notificate all'agente. La notifica deve essere fatta entro dieci giorni dalla data di comunicazione della decisione all'azienda.

Contro le decisioni del Consiglio di disciplina è ammesso ricorso al Cons. Stato in sede giurisdizionale per i motivi indicati all'art. 26 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054.

Contro le punizioni la cui decisione è di competenza del direttore o del capo servizio, l'agente punito può ricorrere rispettivamente al consiglio di Amministrazione dell'azienda od al direttore, purché presenti il ricorso per la via gerarchica entro 15 giorni da quello in cui gli fu data partecipazione per iscritto del provvedimento relativo. Nei casi previsti nei punti 5 e da 13 a 20 dell'art. 42 l'agente punito può ricorrere con le modalità di cui sopra al consiglio di disciplina.

L'Autorità competente stabilisce caso per caso se e quali nuove indagini siano necessarie per poter decidere con piena cognizione di causa. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ».

(1) R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, col quale, visto l'art. 29 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2840, che dà facoltà al nostro Governo di riunire in T.U. le disposizioni del detto decreto con quelle rimaste in vigore delle leggi predette, è approvato il T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, annesso al presente decreto, visto d'ordine nostro dal Ministro proponente. (Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158).

.....
 ART. 26. — (Art. 22 del T.U. 17 agosto 1907, n. 638, e art. 5 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2840). — « Spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di una autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali giuridici; quando i ri-

eccesso di potere e violazione di legge (1). Pertanto, in base alle norme contenute nell'art. 58 del Reg. allegato 8 gennaio 1931, n. 148, (2) la giurisdizione, sui provvedimenti disciplinari inflitti ai feretrotramvieri non spetta al giudice ordinario, mentre l'art. 10 (2) che attribuisce la competenza al giudice ordinario riguarda le controversie economiche, non già quelle disciplinari (3).

Però, le controversie in materia disciplinare, relative ai rapporti di lavoro del personale di pubblici servizi di trasporto e ferrovie, tramvie e linee di navigazione interne, eserciti dall'industria privata o da aziende municipalizzate, che l'art. 58 Reg. citato (2) riserva alla cognizione del Cons. Stato, riguardano il solo personale di ruolo (4).

Restano, quindi, di competenza del giudice ordinario quelle degli altri rapporti, in cui il personale ordinario o straordinario, giusta la distinzione di categoria di cui all'art. 8 del citato R.D. (5) non gode della condizione di stabilità.

corsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, né si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Il ricorso, che non implichi incompetenza od eccesso di potere, non è ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie oganali oppure questioni sulla leva militare».

(1) Può dirsi, così implicitamente, risolta la questione, sollevata in proposito da BORSI (*Giust. amm.*, p. 245) e discussa da ZANZUCCHI (*Corso II*, p. 185), nel senso che la giurisdizione esclusiva del Cons. St. sul rapporto d'impiego dei feretrotramvieri di cui all'art. 29. l, del T.U. sul Cons. St., sarebbe stata abrogata, e legittimamente, da una legge delegata,

(2) v. nota 11, pag. 475.

(3) Cass. sez. un., 14 agosto 1953, 2745, in *Mass. Foro it.*, 1953, 523; Cass. sez. un., 27 febbraio 1954, 582, in *Mass. Foro it.*, 1954, 122; in *Riv. circolaz. e trasp.*, 1954, 721. Nello stesso senso: Cons. St., sez. IV, 20 ottobre 1956, 907, in *Foro amm.*, 1957, I, 2, 297.

(4) Cass., sez. un., 22 febbraio 1954, 489, in *Mon. trib.*, 1954, 337.

(5) R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. — *Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.* (Gazz. Uff. 9 marzo 1931, 56).

.....
ART. 8. — « Il personale delle aziende, escluso quello indicato nell'articolo precedente, si distingue in tre categorie:

1°) personale di ruolo;

2°) personale ordinario;

3°) personale straordinario.

Fa parte della prima categoria il personale che gode il trattamento di stabilità secondo le norme del regolamento annesso (allegato A).

Appartengono alla seconda categoria:

a) gli agenti assunti per bisogni continuativi dell'esercizio in qualità di operai, aiuto operai, cantonieri, guardiani, manovali e guardabarriere, scritturali, dattilografi e fattorini d'ufficio, e quelli assimilati per i servizi di navigazione;

In tal modo, il personale straordinario feretrotramviario ed anche quello ordinario, privo del trattamento di stabilità, pur venendo assoggettato alle disposizioni disciplinari dell'allegato citato, viene a mancare di tutela contro i provvedimenti disciplinari illegittimi che, ancorché viziati da eccesso di potere, incompetenza e violazione di legge, non potranno essere annullati, revocati o modificati dall'autorità giudiziaria ordinaria.

254. — La materia disciplinare per i feretrotramvieri.

La materia disciplinare deve essere intesa in senso stretto. In essa non rientrano i provvedimenti di collocamento in disponibilità degli impiegati ai sensi dell'art. 9 del D.L. 7 febbraio 1948, n. 48 (1) (2).

b) il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio;

c) il personale di aziende esercenti linee per le quali, a giudizio del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili), sia sufficiente un numero di agenti non superiore a 25, per assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

Sono ammessi a far parte del personale ordinario gli agenti che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto prestino servizio in qualità di avventizi per bisogni continuativi dell'azienda, nelle qualifiche indicate alla lettera a).

Fa parte della terza categoria il personale dipendente da aziende esercenti linee soltanto in alcune stagioni dell'anno, e quello assunto per bisogni saltuari ed eccezionali:

a) durante le stagioni balneari ed in occasione di feste, fiere e simili, disastri, frangimenti, nevicate, inondazioni e simili, e in genere per lavori stagionali;

b) per eventuale sostituzione di agenti assenti per congedi, malattie ed aspettative

c) per la costruzione di nuove linee od altri lavori di carattere temporaneo e straordinario;

d) per la costruzione e ricostruzione del materiale mobile.

Il quantitativo del personale necessario per l'esercizio è determinato dal Ministero, delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) sentita l'azienda in base alle necessità del servizio normale.

Al personale di ruolo già adibito al servizio tramviario, che sia addetto agli autoservizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda tramviaria ed al personale di nuova assunzione adibiti promiscuamente su linee tramviarie o in autoservizi pubblici urbani di linea esercitati dalla stessa azienda, sono applicabili le disposizioni del presente decreto».

(1) D.L. 7 febbraio 1948, n. 48. — *Norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati.* (Gazz. Uff. 20 febbraio 1948, n. 43).

.....

ART. 9. — «Le disposizioni degli articoli precedenti tranne quelle dell'art. 3, si osservano, in quanto applicabili, anche rispetto al personale degli istituti di interesse nazionale e delle imprese ed aziende indicate nell'art. 8 del D.L. 9 novembre 1945, n. 702.

Per il personale menzionato nel comma precedente, la liquidazione delle competenze dovute alla cessazione del nuovo periodo di servizio è effettuata senza tener conto del servizio anteriormente prestato».

(2) Cons. St., sez. VI, 1° dicembre 1952, 958, in *Cons. St.*, II, 1952, 1682.

Inoltre, non può ritenersi di carattere disciplinare, rientrante nella giurisdizione del Cons. di Stato, la controversia attinente a rapporto meramente privatistico, tra l'azienda concessionaria di pubblico servizio di trasporto ed il suo prestatore di opera, quale è quella del computo dell'anzianità di servizio a seguito della riassunzione nell'impiego ed in occasione della non contestata ricostruzione della carriera (1).

Tale questione relativa al trattamento economico dell'impiegato — soggiunge la Cass. — rientra nella giurisdizione del magistrato ordinario.

Pur rientrando nella giurisdizione del Cons. di Stato il particolare aspetto della materia disciplinare costituita dall'epurazione, quando, però, non sono in gioco le potestà disciplinari della pubblica amministrazione, essendo già stata compiuta, dall'organo preposto dalla legge, la valutazione sulla causa politica del licenziamento, e l'attore chieda la dichiarazione del suo diritto alla riassunzione conseguenziale all'accertamento costitutivo compiuto dall'organo amministrativo, sulla domanda relativa è competente il giudice ordinario (2).

Diversamente, quando la questione di illegittimità del licenziamento epurativo si compenetra nella pretesa al perdurare del rapporto, le Sez. unite si sono risolte per la competenza giurisdizionale del Cons. di Stato dicendo che, rientra nell'ambito di essa, la controversia promossa da un agente, già condannato per collaborazionismo e quindi licenziato, diretta a sentir dichiarare invalido il licenziamento ed ancora in corso il rapporto di lavoro, essendo stato il reato di collaborazionismo estinto per sopravvenuta amnistia (3).

Analogamente, la Cass. ha ritenuto che, disposta la sospensione dal servizio e dallo stipendio di un agente addetto a ferrovie e tramvie private, compete solo al Cons. di Stato di conoscere dei reclami avverso la decisione dell'organo disciplinare; e, pertanto, il giudice del lavoro non è autorizzato a pronunciare sulla domanda relativa al pagamento degli stipendi maturati durante il periodo della sospensione se il Cons. di Stato stesso non ha pronunciato l'illegittimità del provvedimento stesso (4).

In particolare, è stato, poi, osservato che i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari a carico del personale addetto a ferrovie e tramvie in regime di concessione, sono di competenza del Cons. di Stato, ancorché

(1) Cass., sez. un., 10 giugno 1952, 1662, in *Mass. Foro it.*, 1952, 400.

(2) Cass., sez. un., 8 luglio 1952, 2061, in *Giur. Cass. Civ.* 1952, XXXI, 1291.

(3) Cass., sez. un., 27 febbraio 1954, 582, *cit.*, 4^o bim., in *Riv. circolaz. trasp.*, 721.

(4) Cass., sez. II, 21 marzo 1955, 826 in *Mass. Foro it.*, 1955, 172.

non abbia avuto luogo un giudizio disciplinare e una deliberazione del consiglio di disciplina (1).

Ovviamente, esula, invece, dalla materia disciplinare il licenziamento disposto per ragioni amministrative, ancorché preceduto dal parere del consiglio di disciplina e, rispetto ad una tale fattispecie, il Cons. di Stato si è dichiarato incompetente (2).

255. — Cambiamenti di qualifica.

Circa i provvedimenti concernenti cambiamento di qualifica, spetta al circolo ferroviario d'ispezione di decidere sui ricorsi degli agenti ferrotramviari, relativi a provvedimenti che importino cambiamento di qualifica nello stesso grado; e spetta, invece, all'autorità giudiziaria conoscere delle controversie insorte nel caso che sia stata disposta la retrocessione, degli agenti medesimi a grado inferiore (3).

Secondo lo stesso criterio, appartiene alla competenza dell'autorità giudiziaria, in sede di lavoro, — accertare la legittimità o meno di un provvedimento di revoca nella nomina di un impiegato di azienda ferrotramviari — promozione effettuata a seguito di concorso interno — successivamente revocata per asserita mancanza nell'impiegato di uno dei requisiti richiesti per partecipare al concorso (4).

La competenza giurisdizionale per questa materia può infine essere influenzata dalla fenomenologia della concessione ferrotramviaria.

Difatti, perché sussista la competenza giurisdizionale ordinaria, occorre che la concessione amministrativa non abbia subito perturbamenti radicali, come nel caso di devoluzione della ferrovia allo Stato ovvero di riscatto o decadenza (5).

256. — I collegi arbitrali istituiti dal D. L. 2 novembre 1944, n. 303.

Le controversie relative allo speciale aumento della retribuzione dei prestatori d'opera fino al limite massimo del 70 % reso obbligatorio in

(1) Cass., sez. un., 17 febbraio 1954, 401, in *Giur. it.*, 1954 I, 1, 932.

(2) Cons. St., sez. V, 4 giugno 1940, in *Foro amm.* 1940 I, 2, 224.

(3) Cass., sez. un., 22 aprile 1953, 1074, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 275; Cass., sez. un., 10 ottobre 1957, 3731, in *Mass. Foro it.*, 1957, 733.

(4) Cass., sez. II, 13 luglio 1950, 1879, in *Giur. Cass. civ.*, 1950, XXIX, 2° quad., 2648.

(5) Cass., sez. un., 11 ottobre 1952, 3005, in *Mass. Foro it.*, 1952, 704.

forza dell'art. 8 del D.L.L. 2 novembre 1944, n. 303 (1), nonché quelle relative all'indennità di caro vita, alla gratifica straordinaria e all'indennità speciale di fine di anno (2), sono devolute alla competenza dello speciale collegio arbitrale, istituito ai sensi dell'art. 10 del citato D.L.L. n. 303 del 1944 (1) e non alla Magistratura del lavoro (3).

Tali collegi arbitrali sono giudici speciali (4) e, perciò, sono sempre competenti a decidere, *incidenter tantum* su questioni, esulanti dalla loro normale cognizione, quando, per legge o per istanza di parte, non si richieda una pronunzia con efficacia di giudicato (5); vale a dire che i collegi arbitrali — ex art. 10 del D.L.L. 2 novembre 1944, n. 303 (1) — possono conoscere incidentalmente della esistenza del rapporto di lavoro quando sia stata disconosciuta dalla parte al limitato fine di paralizzare la domanda attrice.

(1) D.L.L. 2 novembre 1944, n. 303. — *Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinati con contratti collettivi.* (Gazz. Uff. 14 novembre 1944, n. 81, serie speciale).

.....
ART. 8. — «A decorrere dal 16 agosto 1944, i datori di lavoro, che non hanno corrisposto gli aumenti dei salari, degli stipendi, dei compensi, a carattere continuativo previsti dal R.D.L. 7 dicembre 1943, n. 23-B, o che li hanno corrisposti in misura inferiore a quella indicata nell'art. 2 del predetto decreto, debbono corrispondere gli aumenti medesimi nella misura massima fissata dal citato art. 2 del decreto stesso».

.....
ART. 10. — «Le controversie individuali e quelle collettive interessanti una sola provincia, che sorgano per l'applicazione del presente decreto, eccettuate quelle concernenti la materia regolata dall'art. 2, se non siano state conciliate dai rappresentanti delle associazioni di fatto interessate, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto di due membri nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti, e di un terzo membro, con funzioni di presidente, nominato d'accordo dalle parti stesse. Se gli arbitri non siano nominati, per qualsiasi ragione, la nomina è fatta dagli uffici del lavoro, o, nelle province in cui questi non siano costituiti, dagli ispettorati dell'industria e del lavoro.

Se la controversia collettiva interessa più province, la nomina degli arbitri, qualora non vi provvedano le parti, è fatta dall'Ufficio regionale del lavoro per le province comprese nella circoscrizione di tale ufficio, o dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro negli altri casi».

(2) D.L.L. 25 gennaio 1945, n. 13. — *Provvidenze economiche di carattere straordinario ai lavoratori.* (Gazz. Uff. 8 febbraio 1945, n. 17).

(3) Cass., sez. un., 18 marzo 1953, 699; in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 307, con nota critica di BUSCAINO.

(4) Cass., sez. un., 28 settembre 1955, 2656, in *Mass. Foro it.*, 1955, 571 e 9 febbraio 1954, 323, *ivi*, 1954, 67.

(5) Cass., sez. un., 20 febbraio 1951, 420, in *Mass. Foro it.*, 1951, 98; Cass. e sez. un., 9 febbraio 1957, 518, in *Giust. civ.*, 1957, I, 614; in *Foro it.*, 1957, I, e 529 in *Foro amm.*, 1957, II, 1, 324.

Inizialmente, la Cass. (1) aveva affermato che, costituendo il rapporto di lavoro presupposto logico e necessario della giurisdizione del collegio arbitrale, il relativo accertamento pregiudiziale sulla esistenza del rapporto fosse sottratto alla competenza del giudice speciale per essere attribuito alla competenza istituzionale del giudice ordinario in sede di controversie del lavoro. Ma, successivamente le stesse Sezioni unite, come si è visto, hanno costantemente precisato (2) che ogni giudice, ancorché speciale - e, perciò, anche il collegio arbitrale *de quo* - ha la potestà di decidere sui limiti della propria competenza giurisdizionale, e può statuire incidentalmente, senza efficacia di giudicato, sulle azioni pregiudiziali dalla cui soluzione dipende la misura della competenza.

In sostanza, è ormai chiarito che la eccezione di inesistenza del rapporto di lavoro non basta, di per sè, ad escludere, senz'altro, la giurisdizione del collegio arbitrale.

257. - La Magistratura del lavoro e le controversie collettive.

Circa la competenza giurisdizionale della Magistratura del lavoro quale giudice delle controversie collettive di lavoro, la Cass. ha osservato che, nell'attuale ordinamento giuridico italiano, non sussiste una regolamentazione in sede giurisdizionale delle controversie collettive di lavoro, sia perché dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, le associazioni sindacali debbono considerarsi semplici associazioni di fatto aventi la rappresentanza limitata ai propri iscritti, sia perché la Magistratura del lavoro, quale organo rivestito di potestà di emettere nelle controversie collettive decisioni di carattere formalmente giurisdizionale e materialmente legislativo, aventi efficacia *erga omnes*, ha di fatto cessato di funzionare (3).

Rimane, perciò, aperta la questione se le norme del C.P.C. sulle controversie collettive - art. 409-428 C.P.C. (4) siano state abrogate tanto

(1) Cass., sez. un., 26 agosto 1949, 2439, in *Riv. giur. lav.*, 1949-50, II, 145.

(2) Cass. sez. un. 3 febbraio 1950, 275, in *Giur. cass. civ.*, 1950, XXIX, 1° quadr. 177 e 15 aprile 1950, 987, *ivi*, XXIX, 2° quadr., 228.

(3) Cass., sez. un., 14 maggio 1955, 1403, in *Mass. Foro it.*, 1955, 304.

(4) C.P.C. LIBRO II. - *Del processo di cognizione*. Titolo IV. - *Norme per le controversie in materia corporativa*. Cap. I. - *Delle controversie collettive*.

ART. 409. - *Competenza per materia*.

ART. 410. - *Competenza per territorio*.

ART. 411. - *Capacità e rappresentanza processuale*.

ART. 412. - *Tentativo di conciliazione corporativa*.

ART. 413. - *Patrocinio*.

ART. 414. - *Proposizione unilaterale della domanda*.

per la normativa posteriore al 25 luglio 1943, quanto dall'entrata in vigore della Cost. (1).

Più categorico è stato il Trib. Udine (2) nel considerare abrogato, per incompatibilità con l'abolizione del sistema corporativo e la soppressione delle organizzazioni sindacali correlate, l'ordinamento procedurale per le controversie collettive di lavoro, mancando le attuali organizzazioni di capacità legale a rappresentare l'intera categoria, e non potendosi ammettere controversie collettive delimitate nel campo privatistico delle nuove associazioni, con effetto solo nei confronti dei rispettivi associati.

Poiché il contratto nazionale del 6 dicembre 1950, per i lavoratori tessili, deferisce le controversie collettive per la interpretazione e l'applicazione del contratto a un collegio arbitrale composto di sette membri, la Cass. ha negato che a tale collegio possa «attribuirsi qualità di giudice speciale». Non perché non è ammessa istituzione privata di organi giudiziari, ma poiché è norma costituzionale - Cost. art. 102 (3) - che non possono essere istituiti giudici speciali, mentre è consentito la istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di sezioni specializzate per determi-

ART. 415. — *Proposizione bilaterale della domanda.*

ART. 416. — *Deposito del ricorso.*

ART. 417. — *Fissazione dell'udienza di comparizione.*

ART. 418. — *Notificazione e pubblicazione del ricorso.*

ART. 419. — *Costituzione in giudizio della parte convenuta e svolgimento del procedimento.*

ART. 420. — *Tentativo di conciliazione.*

ART. 421. — *Istruzione della causa*

ART. 422. — *Discussione e decisione.*

ART. 423. — *Notificazione ed efficacia formale della sentenza.*

ART. 424. — *Prosecuzione del giudizio e istanza del pubblico ministero.*

ART. 425. — *Mezzi di impugnazione.*

ART. 426. — *Ricorso per Cassazione.*

ART. 427. — *Ricorso per revocazione.*

ART. 428. — *Ricorso per revisione.*

(1) Cfr. CARNELUTTI, *Ist. proc. civ.* II, 638; D'ONOFRIO, *Comm. cod. proc. civ.* I, 780; ANDRIOLI, *Comm. cod. proc. civ.* II, 671-74; PERGOLESI in *Riv. dir. lav.*, 1950, I, 6.

(2) Trib. Udine, 26 maggio 1952, in *Corti Bs, e Ve*, 1954, 78.

(3) Cost. ART. 102. — «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'Amministrazione della giustizia».

nate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla Magistratura (1).

Con ciò, la questione della efficacia delle determinazioni del collegio arbitrale per i tessili non è né affrontata né risolta. Però la stessa Cass. — dichiarando inammissibile il regolamento di giurisdizione tra tribunale e collegio arbitrale — ha preso lo spunto per rilevare che il fatto che gli attori abbiano richiesto, con unica citazione ma con singole domande, il riconoscimento e il soddisfacimento dei loro diritti nascenti dal rapporto di lavoro, dà luogo soltanto ad un litisconsorzio attivo con effetti limitati alle parti in causa e non già ad una controversia collettiva di lavoro, non più ammissibile dopo l'abolizione dell'ordinamento corporativo (2).

Secondo la Cass., le controversie collettive di lavoro non possono avere per soggetto che le sole associazioni sindacali legalmente riconosciute, e riguardano un oggetto di interesse generale e diritti di categoria per l'applicazione di un c.c.l. e di norme equiparate o anche le richieste di nuove condizioni di lavoro; deve, pertanto, considerarsi individuale ogni controversia promossa dai singoli lavoratori a tutela di un loro diritto di lavoro e la relativa decisione del giudice ha effetto soltanto tra le parti in giudizio, anche se possa interessare la generalità degli appartenenti alla categoria.

Precedentemente, la Cass. aveva già dichiarato individuali le controversie che sorgono in relazione o in esecuzione di contratti individuali, e collettive quelle inerenti alla formazione di nuovi c.c.l. o alla modificazione di quelli preesistenti. E poiché queste ultime non investono diritti od obblighi dipendenti da un preesistente *vinculum juris*, esse non danno luogo ad azioni giudiziarie e, pertanto, non ricadono nel divieto di cui all'art. 806 C.P.C. (3) (4).

(1) Cass., sez. un., 14 maggio 1955, 1403, *cit.*

(2) Cass., sez. un., 27 maggio 1955, 1612, in *Mass. Foro it.*, 1955, 356.

(3) v. nota I, pag. 44.

(4) Cass., sez. II, 16 aprile 1953, 1006, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 273.

CAPITOLO XXXV.

LA COMPETENZA (*)

Sommario: 258. — *Il divieto di arbitrato rituale e la legittimità dell'arbitrato irrituale.* 259. — *Conseguenze.* 260. — *Gli accordi interconfederali sui licenziamenti e l'arbitrato irrituale.* 261. — *Poteri della Cassazione in materia.* 262. — *Il giudice competente a decidere sul merito dell'impugnazione di lodi arbitrali.* 263. — *Caso di specie.* 264. — *Il mutamento di rito.* 265. — *Ricorso in Cassazione, regolamento di competenza, regolamento di giurisdizione.* 266. — *La competenza funzionale della Magistratura del lavoro.* 267. — *La competenza per valore.* 268. — *La competenza territoriale.* 269. — *Le controversie in tema di lavoro marittimo e portuale.*

258. — Il divieto di arbitrato rituale e la legittimità dell'arbitrato irrituale.

Il divieto di deroga alla competenza del giudice ordinario mediante compromesso o clausola compromissoria in arbitri è considerato tuttora vigente dalla Cass. in materia di controversie individuali di lavoro, mancando una esplicita disposizione legislativa al riguardo e non sussistendo incompatibilità o impossibilità di coesistenza tra le nuove e le antiche norme (1).

Lo stesso orientamento era stato già manifestato in tema di arbitrato ex art. 3 dell'acc. intcf. del 7 agosto 1947 (2).

Ma il sopravvivere del divieto di compromettere in arbitri le controversie di lavoro, riaffermato in varie occasioni dalla giurisprudenza, non coinvolge l'arbitrato irrituale, rivolto a regolare un conflitto di interessi in via transattiva e conciliativa escludendosi che il pronunciato dell'arbitro assuma la natura della sentenza e volendosi che esso resti sul piano contrattuale (3).

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura dell'avv. NINO GAETA.

(1) Cass., sez. II, 13 maggio 1954, 1544, in *Mass. Foro it.*, 1954, 312, in tema di clausola compromissoria *adiecta* a contratto di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto.

(2) Cass., sez. I, 21 agosto 1951, 2552, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 366. *Contra*: soltanto App. L'Aquila, 19 aprile 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 183.

(3) Cass., sez. II, 24 settembre 1955, 2623, in *Foro it.*, 1955, 1310; Cass., sez. II, 18 giugno 1955, 1896, in *Mass. Foro it.*, 1955, 420; App. L'Aquila, 25 settembre 1954, in

Circa la portata dell'arbitrato irrituale, la sentenza n. 2623 del 1955 (1) della Cass. ha osservato che esso ha un risultato più ampio dell'arbitraggio, perché tende a definire complessivamente nel modo più conforme all'equità ed alla conciliazione degli interessi contrastanti il conflitto virtuale o potenziale ad essi relativo, ma ha una forza di gran lunga minore del lodo dell'arbitrato rituale, che, attraverso il decreto del pretore, diviene sentenza, esecutiva come le sentenze, e come queste passa in giudicato.

Quanto, poi, all'ambito dell'arbitrato, è ovvio che l'arbitrato irrituale ha gli stessi limiti che le parti incontrano, se direttamente intendono transigere e, in materia di lavoro i limiti sono posti dall'art. 2113 C.C. (2) non potendo il terzo, arbitro irrituale, avere in materia poteri maggiori di quelli che le parti stesse hanno. In proposito, una tendenza verso maggiore ampiezza, non condivisa dalle altre magistrature di merito, dimostra l'App. di Milano affermando che la validità della clausola compromissoria in arbitrato irrituale non può essere contestata per il suo riferimento potenziale a diritti non disponibili (3).

259. - Conseguenze.

Dal carattere contrattuale dell'arbitrato irrituale si son tratte le conseguenze:

- a) l'atto dell'arbitro, anche se depositato come lodo e dichiarato esecutivo dal pretore, non ha forza di titolo esecutivo (4);
- b) però, può bene l'atto arbitrale rappresentare la prova scritta che autorizzi il decreto ingiuntivo (5);
- c) oppure gli effetti della sua obbligatorietà devono farsi valere in un giudizio ordinario di cognizione e secondo le ordinarie norme relative alla materia ed al valore, e con l'esperimento del doppio grado di giurisdizione (6);

Mass. giur. lav., 1954, 256; App. Milano, 20 marzo 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 273 e in *Dir. lav.*, 1955, II, 22; App. Genova, 22 febbraio 1954, in *Temi gcn.*, 1954, 75; Trib. Como, 2 marzo 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, 297, e in *Dir. lav.*, 1954, II, 443; Trib. Varese, 13 maggio 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 63, nonché implicito: Cass., 21 agosto 1951, 2552, *cit.*, e sez. II, 29 giugno 1952, 1924, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 398.

(1) v. nota 3, pag. 485.

(2) v. nota 6, pag. 70.

(3) App. Milano, 16 aprile 1954, in *Foro pad.*, 1954, I, 1029 con nota di VECCHIONE, in *Giur. it.*, 1954, I, 2, 780.

(4) App. Napoli, 10 marzo 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 188.

(5) Trib. Palermo, 28 novembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 34.

(6) Trib. Salerno, 4 ottobre 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1949-50, II, 362.

d) non è ammessa contro le pronunce dei collegi di conciliazione ed arbitrato la impugnazione per nullità di cui agli artt. 827 (1) e 828 (2) C.P.C. (3).

e) se l'impugnativa viene proposta secondo l'art. 828 (2) C.P.C. il giudice di unico grado deve dichiarare la propria incompetenza a conoscere della domanda (4);

f) l'impugnativa, essendo di contratto, deve, invece, essere proposta secondo le ordinarie norme della competenza per materia e valore e con l'ordinario esperimento del doppio grado di giurisdizione (5);

g) senonché la natura negoziale dell'arbitrato — istituito con l'acc. l. n. 1349 del 18 ottobre 1950 — sottrae all'autorità giudiziaria qualsiasi sindacato nel merito della pronuncia del collegio la quale non rappresenta che la diretta volontà dei contraenti che si esprime e si attua attraverso lo stesso collegio (6);

h) però, le disposizioni del collegio di conciliazione ed arbitrato possono essere impugnate per i motivi di nullità, risoluzione e rescissione riferentisi ai contratti (7);

i) e, anzi, secondo il Trib. Milano (8), soggiacerebbero, nel caso di manifesta erroneità ed iniquità, all'applicazione della norma di cui all'art. 1349 C.C. (9), come se si trattasse di arbitraggio che, però, è stato escluso dalla Cass. (10).

(1) C.P.C. ART. 827. — *Mezzi di impugnazione*. «La sentenza arbitrale è soggetta soltanto all'impugnazione per nullità e a quella per revocazione».

(2) C.P.C. ART. 828. — *Impugnazione per nullità*. «L'impugnazione per nullità si propone nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, davanti al giudice del luogo in cui la sentenza è depositata.

Competente per l'impugnazione è il pretore, il Trib. e l'App., secondo che per la causa decisa sarebbe stato competente il conciliatore, il pretore o il trib.

L'impugnazione non è più proponibile, quando è decorso un anno dalla data del provvedimento col quale è stato dichiarato esecutivo il lodo».

(3) App. Genova, 17 febbraio 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 295; in *Dir. lav.*, 1954, II, 441; Cass., sez. II, 28 giugno 1952, 1924, in *Mass. Foro it.*, 1952, 450.

(4) App. Napoli, 1^o marzo 1951, *cit.*

(5) Conf. App. Perugia, 21 febbraio 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 132.

(6) Pres. Sestri Ponente, 1^o marzo 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 530.

(7) Trib. Como, 2 marzo 1954, in *Riv. giur. lav.*, 1954, 297; in *Dir. lav.*, 1954, II, 413, *id.*

(8) Trib. Milano, 22 luglio 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 198.

(9) C.C. ART. 1349. — *Determinazione dell'oggetto*. «Se la determinazione della prestazione dovuta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero sottrarsi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se

l) la norma dell'ex art. 810 C.P.C. (1) che, nel caso in cui la parte interessata ometta o rifiuti la nomina dell'arbitro consente il ricorso al presidente del Trib. perché provveda invece della stessa, presuppone trattarsi di arbitrato rituale e non può, quindi, invocarsi nel caso previsto dall'acc. intcf. 18 ottobre 1950 (2) che ha posto in essere un arbitrato libero o irrituale.

m) ove il collegio siasi pronunciato invalidamente, la pronuncia deve considerarsi inesistente e l'autorità giudiziaria ordinaria può ben essere adita dal soccombente senza che questi violi con ciò il principio *electa una via non datur recursus ad alteram* (3).

260. — Gli accordi interconfederali sui licenziamenti e l'arbitrato irrituale.

La generalità dei giudici di merito può dirsi concorde con la Cass. (4) nel riscontrare i connotati dell'arbitrato irrituale nei compiti che gli acc. intcf. 7 agosto 1947 e 18 ottobre 1950 affidarono al collegio di conciliazione ed arbitrato (5).

manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo.

Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento».

(10) Cass. sez. II, 24 settembre 1955, 2623 cit.

(1) C.P.C. ART. 810. — *Nomina degli arbitri*. «Quando a norma del compromesso o della clausola compromissoria gli arbitri debbono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato a mezzo d'ufficiale giudiziario, può rendere noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalità o dell'arbitro degli arbitri da essa nominati.

In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso oppure il contratto contenente la clausola compromissoria; e il presidente, sentita quando occorre l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile.

La stessa disposizione si applica se la nomina di uno o più arbitri sia dal compromesso o dalla clausola compromissoria demandata all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi abbia provveduto».

(2) App. L'Aquila, 25 settembre 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 256; in *Dir. lav.*, 1955, II, 261.

(3) Trib. Milano, 15 maggio 1954, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 277.

(4) Cass. sez. II, 28 giugno 1952, 1924, cit, ed implicitamente 24 settembre 1955, 2623, cit.

(5) Cfr. giurispr. cit., nonché App. Napoli, 10 giugno 1949, in *Foro it.*, 1950, 335, con nota di GRAZIANI, e Trib. Genova, 27 luglio 1951, in *Foro it.*, 1952, 1159.

Di contrario avviso, è, invece, l'App. Bologna, che dichiara, con l'acc. intcf. del 18 ottobre 1950 per i licenziamenti individuali, che le parti hanno posto in essere un arbitrato rituale; e, pertanto, tale arbitrato è nullo perché vietato dalla legge (1).

Per l'App. Venezia, invece, l'atto della Commissione di conciliazione ed arbitrato ex acc. intcf. del 18 ottobre 1950, non ha natura di lodo arbitrale rituale, né irrituale (2). Da ciò, l'App. stesso trae la conseguenza che la procedura prevista dall'acc. intcf. funziona come vera e propria condizione di procedibilità dell'azione: il ricorso al Collegio di conciliazione ed arbitrato è obbligatorio ed a pena di decadenza. Se, dunque, il collegio non venga adito, o lo sia irritalmente, il licenziamento *ad nutum* di cui all'art. 2118 C.C. (3) è definitivo e resta precluso l'adito all'autorità giudiziaria.

Senonché la procedura di conciliazione e di arbitrato, prevista dagli artt. 2 e 10 dell'acc. intcf. 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali, rispettivamente per i licenziamenti *ad nutum* e per i licenziamenti in tronco per giusta causa - è stato giustamente osservato dall'App. Milano - non è obbligatoria e, pertanto, il lavoratore licenziato può non ricorrervi, senza per ciò precludersi il ricorso all'autorità giudiziaria (4).

261. - Poteri della Cassazione in materia.

Il giudizio sulla ritualità od irritalità dell'arbitrato contemplato in contratti collettivi post-corporativi (5), sarebbe incensurabile in sede di Cass., risolvendosi in una indagine di fatto, inammissibile, sull'intento di una convenzione di diritto privato quale il contratto collettivo post-corporativo.

In conseguenza, ritenuta incensurabile la configurazione di arbitrato rituale, attribuita dall'App. Catania (6) al procedimento instaurato dall'acc. intcf. del 7 agosto 1957 sui licenziamenti nel settore dell'industria, la Cass. ha ritenuto che la natura di arbitrato precisata insindacabilmente dal giudice di merito importa la nullità del patto di compromissione in

(1) App. Bologna, 2 marzo 1954, in *Foro pad.*, 1954, I, 1030, con nota di VECCHIONE.

(2) App. Venezia, 23 luglio 1953, in *Foro it.*, 1954, 986.

(3) v. nota 2, pag. 369.

(4) App. Milano, 26 gennaio 1954, in *Foro pad.*, 1954, I, 149; in *Mass. giur. lav.*, 1954, 59 e 106; in *Riv. giur. lav.*, 1954, II, 153; in *Giur. Cass. civ.*, 1954, 1° bim. 347, con nota di RABAGLIETTI; in *Dir. lav.*, 1954, II, 329.

(5) Secondo Cass. sez. I, 21 agosto 1951, 2552 cit.

(6) App. Catania, 28 febbraio 1950, *ined.*

arbitri inserito nel ripetuto acc. intcf., perché vertente su materia che non può essere decisa con arbitrato rituale.

Senonché, in tema di competenza, la Cass. ha il potere di conoscere anche del fatto, senza essere vincolata dalle affermazioni contenute nella sentenza assoggettata al suo controllo. Perciò, la questione non tardò ad essere riproposta, e la Cass. la esaminò liberamente risolvendola riconoscendo al Collegio di conciliazione ed arbitrato, di cui all'acc. intcf. sui licenziamenti, funzione di arbitro irrituale (1).

262. - Il giudice competente a decidere sul merito dell'impugnazione di lodi arbitrali.

Altra questione, molto più delicata e di difficile soluzione, concerne lo stabilire quale sia il giudice competente a decidere sul merito in caso di impugnazione di lodi arbitrali, i quali abbiano pronunciato in controversie aventi per oggetto rapporti di lavoro: il giudice di secondo grado, a norma del secondo comma dell'art. 828 C.P.C. (2), oppure il giudice di primo grado che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Secondo la Cass. (3), sarebbero applicabili le speciali regole di competenza dettate dagli artt. 828 (2) e 830 (4) C.P.C., per le quali il giudice dell'impugnazione è del grado superiore a quello che sarebbe stato competente senza l'arbitro e, se l'accoglie, ha il potere di giudicare anche nel merito, come giudice di appello. Senonché la Cass. (5) ha avuto agio di affrontare il problema *ex novo* con profondità di indagine e con ansia di sostanziale giustizia, risolvendolo in modo del tutto diverso. Ha affermato infatti che il principio dell'assorbimento dei motivi di nullità in motivi di gravame soffre la deroga degli artt. 353 (6) e 354 (7) C.P.C. anche nel caso

(1) Cass. sez. II, 28 giugno 1952, 1924, cit.

(2) v. nota 2, pag. 437.

(3) Cass., 21 agosto 1951, 2552 già cit.

(4) C.P.C. ART. 830. — *Decisione sull'impugnazione per nullità*. « Il pretore, il Tribunale o la Corte d'appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del giudizio arbitrale e della sentenza, e, se la causa è in condizione di essere decisa, pronuncia anche sul merito. Se per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione, il collegio rimette con ordinanza la causa all'istruttore.

In pendenza del giudizio, il pretore, il Tribunale o la Corte d'appello può sospendere con ordinanza l'esecuzione della sentenza impugnata ».

(5) Cass. II, 16 luglio 1953, 2329, in *Foro it.*, 1954, 19 con nota di ANDRIOLI.

(6) C.P.C. ART. 353. — *Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza*. « Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia

di impugnazione per nullità di lodi arbitrali i quali abbiano pronunciato in controversie aventi per oggetti rapporti di lavoro, come tali sottratte assolutamente alla competenza arbitrale. Ne ha dedotto, pertanto, che il giudice investito dell'azione di nullità non può conoscere del merito, ma deve limitarsi ad affermare l'incompetenza degli arbitri e rinviare la decisione al giudice togato competente in primo grado.

La stessa sentenza ha, poi, adottato l'ulteriore principio ispirato all'esigenza di impedire che la funzione strumentale del processo possa venire esasperata fino a soverchiare la realizzazione della giustizia sostanziale.

Proposto regolamento di competenza avverso la sentenza, con la quale il Trib. aveva annullato il lodo pronunciato su controversia individuale del lavoro, non eccedente il limite massimo di competenza per valore del pretore, la Cass. non può limitarsi a dichiarare la competenza della Corte di appello a conoscere della domanda di nullità del lodo, ma deve rimettere la trattazione del merito al pretore che sarebbe stato competente a decidere sul merito della causa in primo grado.

263. — Caso di specie.

È stata, infine, riconosciuta la validità dell'arbitrato irrituale che abbia per oggetto l'esame del fondamento delle ragioni addotte dal datore di lavoro per giustificare il recesso unilaterale (1), poiché il diritto di recesso *ad nutum* dal contratto di lavoro a tempo indeterminato col con-

sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza.

Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

La disposizione del 1° comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo».

(7) C.P.C. ART. 354. — *Rimessione al primo giudice per altri motivi.* «Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiarare nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiarare la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161, 2° comma.

Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'art. 308.

Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'art. 353.

Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'art. 356».

(1) Cass. sez. II, 18 giugno 1955, 1896, in *Mass. Foro it.* 1955, 420.

senso della parte nel cui interesse è stabilito, può essere sottoposto alle limitazioni suggerite dalla esigenza di riconoscere anche ai dipendenti delle imprese private un certo grado di stabilità.

264. — Il mutamento di rito.

Indubbiamente, dopo l'entrata in vigore dell'attuale C.P.C., non vi è più distinzione tra competenza del magistrato ordinario e competenza del giudice del lavoro, appartenendo anche la materia del lavoro alla giurisdizione ordinaria, sebbene questa giudichi, in dette cause, con rito speciale (1).

Però, soltanto limitatamente può ritenersi esatto che tra giudice ordinario e giudice del lavoro non può mai sorgere questione di competenza per materia, ma solo questione di rito (2).

In verità, se ciò si evince dagli artt. 445 (3) e 451 (4) C.P.C. che prevedono il mutamento di rito, sia in primo grado che in appello, vigono pure le norme di competenza sancite nell'art. 434 C.P.C. (5) ed il presupposto giuridico, ritenuto essenziale per la loro applicazione è che la controversia abbia per oggetto un rapporto di lavoro e che ciò, logicamente, risulti con certezza tale da non dare adito a dubbi (6).

(1) Cass. sez. II, 1° giugno 1955, 1666, in *Mass. Foro it.*, 1955, 369; Cass. 2 agosto 1956, 3016, in *Mon. trib.*, 1957, 289; Cass., 16 giugno 1956, 2134, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 260 e in *Prev. soc.*, 1957, 137.

(2) Cass. sez. II, 16 aprile 1953, 1024, in *Mass. Foro it.* 1953, 214.

(3) C.P.C. ART. 445. — *Passaggio dal rito ordinario al rito speciale.* « Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti nell'art. 429 sospende il processo affinché abbia luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il termine perentorio per la riassunzione della causa col rito speciale.

Nel pronunciare il provvedimento di cui al comma precedente il collegio può disporre che il giudizio venga riassunto davanti al giudice istruttore per il compimento dei nuovi atti di istruzione che siano necessari ».

(4) C.P.C. ART. 451. — *Cambiamento del rito in appello.* « La sezione della corte di cui all'articolo precedente, se ritiene che il procedimento di primo grado non si è svolto secondo il rito prescritto, provvede, quando occorre, anorma degli artt. 445 e 446 ».

(5) C.P.C. ART. 434. — *Giudice competente.* « Le controversie previste nell'art. 429 sono di competenza del pretore, se hanno un valore non superiore a lire 100.000 e del Trib. negli altri casi.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa e della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro tre mesi dal trasferimento o dalla cessazione ».

(6) Cass. sez. II, 29 luglio 1952, 2374, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 401; Cass. sez. I, 13 ottobre 1955, 3122, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 70.

Perciò, considerati giustamente vigenti gli artt. 434 (1) e 447 (2) C.P.C., i quali sottraggono al conciliatore la cognizione delle controversie individuali di lavoro, per le quali sarebbe competente per valore secondo la norma generale stabilita dall'art. 7 dello stesso C.P.C. (3) (4), non si è potuto evitare di precisare che tutte le volte che gli interessi di cui si intende chiedere giudizialmente tutela sono sorti in dipendenza di un rapporto di lavoro, il quale sussiste quando un soggetto presta le sue energie di lavoro ad un altro, in subordinazione e per conto di costui, questa tutela deve venire richiesta con il rito speciale, ai sensi dell'art. 429 (5) e segg. C.P.C. al pretore od al Trib., qualunque sia lo specifico contenuto della domanda, nei limiti della rispettiva competenza per valore, nonché — si potrebbe dire — rispettata la competenza territoriale inderogabile.

Sembra, quindi, esagerato credere, che nel sistema del nuovo C.P.C. la cognizione delle controversie individuali del lavoro non è più devoluta ad un giudice avente una specifica competenza funzionale (6).

Difatti, la massima aggiunge che, in grado di appello, però, è stabilita la competenza funzionale della Sez. di Appello, che funziona da magistratura del lavoro. Inoltre, è funzionale la competenza del Pretore, anche se conflitto negativo di competenza, previsto dall'art. 45 C.P.C. (7)

(1) v. nota 5, pag. 492.

(2) C.P.C. ART. 447. — *Controversia del lavoro proposto al conciliatore*. « Il conciliatore, quando rileva che una causa proposta davanti a lui riguarda alcuno dei rapporti previsti nell'art. 429, la rimette con ordinanza al pretore (d. att., 148).

Il pretore decide le cause che sono proposte davanti a lui dalle parti o gli sono rimesse dal conciliatore perché relative ad alcuno dei rapporti indicati nel comma precedente, anche quando ritiene che siano cause ordinarie di valore inferiore alle lire diecimila ».

(3) C.P.C. ART. 7. — *Competenza del conciliatore*. « Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire 1.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il conciliatore è altresì competente per le cause di sfratto per finita locazione e, in generale, per tutte le cause relative ai contratti di locazione di beni immobili, il valore delle quali non eccede lire duemila ».

(4) Cass., sez. II, 1° giugno 1955, 1666, cit.

(5) C.P.C. LIBRO II. — *Del processo di cognizione*. Titolo IV. — *Norme per le controversie in materia corporativa*. Capo II. — *Delle controversie individuali di lavoro*. Da ART. 429 a ART. 458.

(6) Cass., sez. II, 12 luglio 1950, 1868, in *Giur. Cass. civ.*, 1950, 2° quadr, 644; in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 107 con nota critica di ZAPPAROLI.

(7) C.P.C. ART. 45. — *Conflitto di competenza*. « Quando in seguito alla sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'art. 28, la causa nei termini di cui all'art. 40 è riassunta davanti ad altro giudice questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede di ufficio il regolamento di competenza ».

non sorge qualora il conciliatore si dichiari incompetente affermando che la causa riguarda controversia individuale del lavoro e poi il Pretore, sul presupposto che trattasi di causa ordinaria, rientrante nella competenza del conciliatore, richiama di ufficio il regolamento (1).

Difatti, il Pretore, in tal caso, deve decidere la causa nel merito o norma dell'ultima disposizione dell'art. 447, 2° c., C.P.C. (2). Infine, circa la competenza territoriale stabilita dall'art. 434 (3), cirrai — come si vedrà in seguito — si ritiene che sia esclusiva.

265. — Ricorso in Cassazione, regolamento di competenza, regolamento di giurisdizione.

Scomparsa nei sensi predetti, la distinzione tra competenza del magistrato ordinario e del giudice del lavoro, il passaggio dal rito ordinario a quello speciale o viceversa deve essere disposto mediante semplice ordinanza — artt. 445 (4) e 446 (5) C.P.C. — e non già con sentenza dichiarativa di incompetenza (6).

Ne consegue che non può, pertanto, farsi luogo a regolamento di competenza tra giudice ordinario e il giudice del lavoro (7) anche se il provvedimento del giudice si esprime erroneamente in una dichiarazione di incompetenza anziché in un ordine di mutazione di rito (8).

In termini diversi, si pone la questione se l'errore viene commesso nel giudizio di appello. Difatti, la sentenza che, giudicando in sede d'appello sulla natura del rapporto dedotto in giudizio in materia di lavoro, anziché ordinare il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 451 C.P.C. (9), erroneamente dichiara l'incompetenza, va considerata come decisione di merito

(1) Cass., sez. II, 26 agosto 1949, 2439, in *Giur. Cass. civ.*, 1949, 2° quadr., 808; in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 110.

(2) v. nota 2, pag. 493.

(3) v. nota 5, pag. 492.

(4) v. nota 3, pag. 492.

(5) C.P.C. ART. 446. — *Passaggio dal rito speciale al rito ordinario*. « Quando il giudice rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non rientra fra quelli previsti nell'art. 429, perché relativa a diverso rapporto, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che debbono essere osservate nel procedimento ordinario.

Nel decidere la causa il giudice non può tener conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle norme ordinarie ».

(6) Cass., 1° giugno 1955, 1666 *cit.*

(7) Cass. sez., II, 5 maggio 1951, 1066, in *Mass. Foro it.*, 1951, 259.

(8) Cass., sez. III, 18 marzo 1950, 748, in *Giur. cass. civ.*, 1950, 1° quadr., 523.

(9) v. nota 4, pag. 492.

sulla natura del rapporto e non come decisione di competenza, e pertanto essa deve essere impugnata in Cass., col ricorso ordinario e non con quello di regolamento di competenza (1).

Se l'appello da sentenza del pretore viene proposto innanzi al tribunale, anziché alla sezione di appello funzionante come magistratura del lavoro, il tribunale, erroneamente adito in grado di appello, deve, con sentenza, dichiararsi incompetente, ma il processo rimane validamente instaurato e può essere proseguito avanti al giudice competente, sempre che sia riassunto nel termine fissato dalla sentenza suddetta (2).

In particolare, è stato poi, detto che ove l'impugnata sentenza contenga una pronuncia sulla giurisdizione, anziché sulla competenza, il proposto ricorso per regolamento di competenza non può convertirsi in ricorso per regolamento di giurisdizione e deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile (3).

Senonché la questione della convertibilità della istanza di regolamento di competenza in regolamento di giurisdizione, ponendosi soltanto per i requisiti del patrocinio specializzato e del deposito per multa, richiesti per l'incidente giurisdizionale, non sembra possa affrontarsi e ritenersi in astratto, bensì in concreto al lume dell'orientamento delle Sez. un. della stessa Cass.. Esse hanno infatti, dichiarato che il c. 3º, n. 4, dell'art. 364 C.P.C. (4), per il quale non è richiesto il deposito per il caso di soccombenza quando si tratti di ricorsi relativi a controversie di lavoro, trova applicazione anche nel caso di regolamento di giurisdizione nei confronti di sentenza del giudice ordinario che abbia

(1) Cass. sez. II, 5 marzo 1954, 627, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 158, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 318.

(2) Trib. Termini Imerese, 27 marzo 1952, in *Foro it.*, 1952, 789.

(3) Cass. sez., II, 16 aprile 1953, 1024, in *Mass. Foro it.*, 214, 1953.

(4) C.P.C. Arr. 364. — *Deposito per il caso di soccombenza*. « Il ricorso deve essere preceduto dal deposito, per il caso di soccombenza, di lire cinquecento se la sentenza impugnata è del pretore, di lire millecinquecento se la sentenza impugnata è del tribunale, di lire tremila in ogni altro caso.

È sufficiente un solo deposito quando più parti ricorrono con lo stesso atto contro una o più parti, anche se per motivi diversi.

Non è richiesto deposito:

1º) per i ricorsi di cui ai n. 1 e 2 dell'art. 362;

2º) per i ricorsi nell'interesse dello Stato e per quelli proposti a norma dell'art. 368;

3º) per i ricorsi nell'interesse delle persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio per il giudizio di Cassazione;

4º) per i ricorsi relativi a controversie del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie;

5º) negli altri casi indicati dalla legge ».

dichiarato la domanda improponibile o abbia comunque negato la propria competenza giurisdizionale in ordine ad un rapporto d'impiego (1), né rileva che nel processo non sia stato seguito il rito speciale per le controversie del lavoro (2).

266. - La competenza funzionale della Magistratura del lavoro.

Circa la competenza funzionale della Magistratura del lavoro, la tendenza è, giustamente, di vederne ridotta la portata affinché l'esigenza di giustizia sostanziale, più che mai imperiosa nella materia, non finisca per essere soverchiata dalla ricerca del giudice competente.

Non vi è dubbio, per l'appunto, che in sede di appello è stabilita una competenza esclusiva della Magistratura del lavoro, allorché venga impugnata una sentenza che abbia giudicato su materia rientrante sotto l'aspetto sostanziale, tra quelle previste dall'art. 429 (3) C.P.C. e, come tale, trattata e definita, e quando, sotto l'aspetto formale, la controversia si presenti di natura diversa da quella suindicata, per essere stato seguito il rito ordinario e il giudice di primo grado abbia negato che il rapporto fosse tra quelli indicati nell'anzidetto art. 429 (3) (4).

Senonché, perché in grado di appello possa farsi luogo alla competenza funzionale della Sez. di Corte di App., funzionante come magistratura del lavoro, non basta il semplice fatto che la controversia, che si assume, riguardante la materia del lavoro, sia stata trattata col rito ordinario, ma occorre che la questione sulla natura del rapporto dedotto in giudizio sia stata sollevata a discussa in primo grado - nelle difese delle parti o di ufficio - e abbia formato oggetto di decisione della sentenza dei primi giudici e motivo di gravame della parte (5).

Appare di ovvia esattezza affermare che non deve disporsi il passaggio dal rito speciale al rito ordinario in grado di appello, quando la causa, pur essendosi svolta innanzi al primo giudice nelle forme ordinarie, abbia avuto per oggetto un rapporto che sia compreso tra quelli previsti dall'art. 429 C.P.C. (3) (6).

(1) Cass. sez. un., 18 marzo 1955, 823, in *Mass. Foro it.*, 1955, 170.

(2) Cass. sez. un., 7 ottobre 1952, 2958, in *Mass. Foro it.*, 1952, 692.

(3) v. nota 1, pag. 460.

(4) Cass. sez. II, 28 agosto 1951, 2560, in *Riv. giur. lav.* 1952, II, 68.

(5) Cass. sez. III, 21 gennaio 1952, 162, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 26; Cass. sez. II, 12 luglio 1950, 1868, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 107; App. Genova 22 febbraio 1954, in *Tem. gen.* 1954, 75.

(6) App. Lecce 22 febbraio 1954 in *Corti Ba, Le, Pz.* 1954, 267.

Ad ogni modo, non sembra, tuttavia, che sia possibile giungere alla conseguenza che non può formare oggetto di ricorso alla Cass. l'errore eventualmente commesso per aver seguito il rito ordinario, anziché quello particolare, o viceversa (1), poiché il rito speciale è un complesso di atti e di poteri, che il codice inserisce nel rito ordinario allorché la domanda *de quo* rientra tra quelle previste nell'art. 429 (2) e che in quel processo assumono la loro concreta fisionomia (3).

Difatti, quando la Cass. afferma che il giudizio del magistrato di merito che abbia affermato o escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro può essere sindacato in Cassazione soltanto per errore di diritto, essendo precluso l'esame del merito (4), pone in evidenza il rapporto tra soccombenza e procedimento che legittima il ricorso in Cass. per abuso o rifiuto del rito speciale quando incidano, tanto per l'ampiezza quanto per la limitazione dei mezzi d'indagine, sul giudizio di esistenza o inesistenza del rapporto di lavoro.

Persuade, perciò, la massima delle Sezioni unite per cui rientra nel campo delle controversie del lavoro anche il procedimento instaurato al fine di stabilire quale sia il giudice competente a conoscere delle pretese che vengano fatte valere in base a un determinato rapporto d'impiego o di lavoro o se la domanda sia proponibile o meno davanti al giudice ordinario, poiché tale accertamento costituisce il necessario presupposto perché la controversia possa essere esaminata nel merito (5).

Il principio è stato accolto per il regolamento di giurisdizione rivolto a distinguere rapporto di lavoro a carattere pubblicistico da quello a carattere privatistico, ma esso indubbiamente vale anche quando trattasi di stabilire la sussistenza o la insussistenza del rapporto di lavoro.

267. — La competenza per valore.

Circa la competenza per valore, ripartita dall'art. 434 C.P.C. (6) 1° c., fra pretore e tribunale, è ovvio rilevare che gli artt. 434 (6) e 447 C.P.C. (7) — i quali sottraggono al conciliatore la cognizione delle contro-

(1) Cass. sez. I, 16 marzo 1949, 578, in *Giur. Cass. civ.* 1950, 2590, 1 febbraio 1943, in *Giur. it.* 1943, I, 2, 102 con nota di A. LUGO.

(2) v. nota 1, pag. 460.

(3) ANDRIOLI, *Commento al C.P.C.*, Jovene, Napoli 1943, II, pag. 721.

(4) Cass. 16 marzo 1949, 578 *cit.*

(5) Cass. sez. un. 18 marzo 1955, 823 *cit.*

(6) v. nota 5, pag. 492.

(7) v. nota 2, pag. 493.

versie individuali di lavoro, per le quali sarebbe competente per valore, secondo la norma generale stabilita dall'art. 7 stesso C.P.C. (1) — devono ritenersi tuttora in vigore, anche dopo la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste attuate col D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369 (2) (3).

È altrettanto ovvio che le norme che elevano il limite di valore della competenza del pretore «comprendono anche la materia del lavoro» (4).

Infine, nel caso di più domande, proposte da lavoratori nei confronti dello stesso imprenditore, pur giustificandosi l'unione delle cause per l'identità delle questioni, la competenza per valore va desunta dal valore di ogni singola domanda (5).

Allora il fatto che gli attori abbiano richiesto, con unica citazione, ma con singole domande, il riconoscimento ed il soddisfacimento dei loro diritti nascenti dal rapporto di lavoro, da luogo soltanto ad un litisconsorzio attivo con effetti limitati alle parti in causa e non già ad una controversia di lavoro (6).

268. — La competenza territoriale.

Ad ampio e lungo dibattito ha dato luogo la tormentosa e tormentata questione circa il carattere della competenza territoriale stabilita nell'art. 434 C.P.C. (7), e se essa esclude l'applicazione delle regole generali sulla competenza, in particolare di quella sul foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione (8).

Oramai tale dibattito può dirsi così concluso: la competenza dei due fori speciali, previsti in guisa alternativa nell'art. 434 C.P.C. (7), pur essendo prorogabile, ha carattere esclusivo (9).

(1) v. nota 3, pag. 493.

(2) v. nota 1, pag. 40.

(3) Cass. sez. II, 1° giugno 1955, 1666, *cit.*

(4) Cass. sez. II, 14 giugno 1952, 1722, in *Mass. Foro it.*, 1952 417.

(5) Trib. Voghera 6 luglio, 1954, in *Mass. giur. lav.* 1954, 257.

(6) Cass. sez. un. 27 maggio 1955, 1612 *cit.*

(7) v. nota 5, pag. 492.

(8) C.P.C. ART. 20. — *Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione.*

«Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio».

(9) Cass. sez. II, 3 novembre 1956, 4112, in *Foro it.* 1957, 237; Cass., 16 settembre 1957, 3498, in *Foro it.* 1957, I, 1603 e in *Dir. lav.* 1957, II, 499.

Difatti, il foro indicato nell'art. 434 C.P.C. (1), benché derogabile per volontà delle parti ai sensi dell'art. 28 C.P.C. (2), esclude, peraltro, l'applicazione delle regole generali di competenza.

Ne consegue che, l'art. 434 (1) lascia all'attore la scelta tra due fori, quello del giudice in cui trovasi l'azienda o la dipendenza di essa, presso la quale il lavoratore prestava la sua opera. Però, tale speciale competenza, esclude il concorso dei fori determinati secondo i criteri ordinari, finché non siano decorsi tre mesi dal trasferimento o dalla cessazione dell'impresa o della dipendenza di questa, presso cui il lavoro era prestato (3).

La competenza territoriale dei due fori territoriali, alternativamente previsti dall'art. 434 C.P.C. (1), è stabilita per favorire gli interessi dei lavoratori; quindi, non ha carattere funzionale e, perciò, concorre con quella dei fori territoriali determinati secondo i criteri ordinari (art. 18 e segg. C.P.C.) (4), e, in primo luogo, con la competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del convenuto.

Naturalmente, secondo questa tesi, accertato che il giudizio venne proposto nel foro di residenza del convenuto, non occorre esaminare se vi siano stati — o no — cessazione o trasferimento di azienda, al fine di stabilire se siano venuti meno i presupposti di sussistenza del foro particolare di cui all'art. 434 C.P.C. (1).

Inoltre, se quando viene proposta la domanda giudiziale, la dipendenza dell'azienda presso cui il lavoratore prestava la sua opera al momento della fine del rapporto abbia cessato di esistere da più di tre mesi, il lavoratore stesso non è obbligato a proporre inderogabilmente la domanda nel foro della circoscrizione ove si trova la sede della azienda, ma può scegliere tra la competenza territoriale di tale foro, e quello dei fori stabiliti dagli artt. 18 (5),

(1) v. nota 5, pag. 492.

(2) C.P.C. ART. 28. — *Foro stabilito per accordo delle parti.* «La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3, 5 dell'art. 70 per i casi di esecuzione forzata di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge».

(3) Cass. sez. II, 11 giugno 1953, 1712, in *Foro it.* 1954, 1676, con nota di LENER; Cass. sez. II, 23 gennaio 1954, 162, in *Riv. dir. lav.* II, 1954 209; *Contra.*: Cass., sez. I, 7 giugno 1956, 1954, in *Foro it.* 1956, 1290; Cass. sez. II, 4 luglio 1953, 2134, in *Riv. giur. lav.* 1953, II, 449; Cass. sez. II, 3 dicembre 1952, 3111 *ivi*, 448.

(4) C.P.C. LIBRO I. — *Disposizioni generali.* Titolo I. — *Degli organi giudiziari.* Capo I. — *Del giudice.* Sez. III. — *Della competenza per territori.* — ARTT. 18-30.

(5) C.P.C. ART. 18. — *Foro generale delle persone fisiche.* «Salvo che la legge disponga altrimenti è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

19 (1) e 20 C.P.C. (2) (3). La durata di tre mesi, oltre la cessazione, è stata applicata anche al foro delle società. Trattandosi di controversia individuale del lavoro, pur nel caso di trasferimento legale della sede della società, la competenza resta ulteriormente devoluta, per un periodo di tre mesi dall'avvenuto trasferimento, al giudice della sede originaria, salva in ogni caso la concorrente competenza del foro speciale (4).

Il concetto di dipendenza dell'azienda agli effetti della competenza territoriale stabilita dall'art. 434 C.P.C. (5) comprende anche tutte le ipotesi in cui la organizzazione della dipendenza sia ridotta al minimo e i lavoratori ad essa addetti siano in numero ristrettissimo o addirittura uno solo. È, pertanto, dipendenza ogni nucleo o frazione di beni che sia dotato di una certa individualità tecnica o economica, anche se non sia sede di affari giuridici dell'impresa alla quale quei beni appartengono, come un ufficio, un magazzino, un cantiere, distaccato dalla sede principale dell'impresa per conseguire il risultato della sua produzione (6).

Ad ogni modo, la derogabilità convenzionale della competenza ex art. 434 (5) è pacificamente ammessa (7).

269. — Le controversie in tema di lavoro marittimo e portuale.

Competente a decidere le controversie relative all'esecuzione del lavoro portuale e all'applicazione delle relative tariffe, eccedenti il valore di lire centomila, è il Trib. del luogo dove è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro (8).

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nel Regno o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.

(1) C.P.C. ART. 19. — *Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.* « Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 e seg. del C.C. hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo ».

(2) v. nota 8, pag. 498.

(3) Cass., sez. II, 30 luglio 1951, 2268, in *Riv. giur. lav.* 1951, II, 301.

(4) Cass., sez. II, 3 febbraio 1950, 287, in *Giur. cass. civ.* 1950, XXIX, 1° quadr., 387; in *Riv. dir. lav.* 1950, II, 147.

(5) v. nota 5, pag. 492.

(6) Cass., sez. II, 24 febbraio 1951, 481, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 105.

(7) Cass., sez. II, 3 novembre 1956, 4112 cit.; Cass., 20 ottobre 1955, 3348, in *Mass. Foro it.*, 1955, 726.

(8) Trib. Sassari, 30 giugno 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 456, con nota di D. GAETA.

Circa i marittimi, sono sottoposte alla giurisdizione dei tribunali italiani le controversie nascenti da un contratto di arruolamento di un cittadino italiano concluso in Italia davanti al console di uno stato estero e per una nave battente bandiera estera ed iscritta in un porto estero (1).

Il fatto, poi, che un capitano marittimo nell'ultimo periodo del suo rapporto d'impiego, sia stato destinato a prestare servizio a terra, anziché sulla nave da lui comandata, non basta ad escludere il foro prescritto dall'art. 603 C.N. (2) per le controversie individuali del lavoro della gente del mare (3).

(1) App. Genova, 19 novembre 1952, in *Foro it.*, 1953, 1326, con nota di D. GAETA.

(2) C.N. ART. 603. — *Competenza del comandante del porto e del tribunale.*

« Sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario nel quale è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo, le controversie individuali, che non eccedono il valore di lire diecimila riguardanti:

a) i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la controversia è promossa da persone di famiglia del marittimo o da altri aventi diritto, e ancorché il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di forma;

b) l'esecuzione del lavoro portuale e l'applicazione delle relative tariffe;

c) le retribuzioni dovute al piloti, ai palombari in servizio locale, agli ormeggiatori, ai barcaioi ed agli zavorrai; alle imprese di rimorchio agli esercenti di galleggianti meccanismi o strumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci e delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di galleggianti ai fornitori di acqua per uso di bordo.

Le controversie suindicate, eccedenti il valore di lire diecimila sono proposte avanti il trib., nella circoscrizione del quale è iscritta la nave o il galleggiante ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro ovvero se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo.

Le disposizioni della lettera b) e c) del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma non innovano alle norme vigenti sulle controversie relative ai rapporti d'impiego pubblico ».

(3) Cass., sez. II, 8 agosto 1951, in *Mass. Foro it.*, 1951, 2469, 589.

CAPITOLO XXXVI.

L'ARBITRATO NEL DIRITTO DEL LAVORO (*)

Sommario:

SEZ. I. — L'arbitrato in generale. — 270. — *Distinzioni varie: arbitraggio; arbitrato libero e rituale; arbitrato obbligatorio e giurisdizione speciale.* 271. — *Lodo irrituale. Deposito in cancelleria. Impugnativa.* 272. — *Clausole compromissorie in c.c. post-corporativi e regolamenti di impresa.* 273. — *Invalidità delle decisioni arbitrali.*

SEZ. II. — L'arbitrato previsto da leggi speciali e da c.c. — 274. — *Corresponsione di miglioramenti economici ai lavoratori e corresponsione di una gratifica straordinaria e della tredicesima mensilità agli aventi qualifica impiegatizia: a) limiti di applicazione delle norme e onorari ai membri del collegio arbitrale.* 275. — *b) natura giuridica del collegio arbitrale.* 276. — *c) competenza.* 277. — *d) efficacia e validità delle decisioni.* 278. — *Trattamento di equiparato; licenziamenti individuali nell'industria: a) natura giuridica dell'arbitrato.* 279. — *b) competenza degli arbitri.* 280. — *c) convocazioni del collegio; omissione e conseguenze.* 281. — *d) decisione arbitrale; termine per la sua pronuncia; efficacia.* 282. *e) impugnativa delle decisioni arbitrali.*

SEZ. III. — L'arbitrato in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria. — 283. — *Questioni relative alla: a) legittimità del collegio arbitrale.* 284. — *b) legittimazione a ricorrere al collegio arbitrale. Natura del collegio arbitrale e competenza.* 285. — *c) efficacia e validità delle decisioni arbitrali.*

SEZIONE I. — L'ARBITRATO IN GENERALE.

270. — Distinzioni varie: arbitraggio; arbitrato libero e rituale; arbitrato obbligatorio e giurisdizione speciale.

La giurisprudenza in varie occasioni ha posto la distinzione tra arbitraggio, arbitrato libero e arbitrato rituale.

Il Trib. Roma (1) ha affermato, ad esempio, che l'arbitraggio è caratterizzato dal deferimento ad un terzo della determinazione di qualche

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del prof. VINCENZO CARULLO.

(1) Trib. Roma, 30 giugno 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 120.

elemento negoziale, lasciato in bianco dai compromittenti. Mentre l'arbitrato libero è caratterizzato, sempre secondo il predetto Trib., dal deferimento di una vertenza ad un terzo, con il conseguente compito di comporla mediante un atto di volontà delegata a contenuto negoziale.

L'arbitrato rituale, infine, si risolverebbe nella decisione di una controversia mediante l'esercizio della funzione del giudicare che si esaurisce in una statuizione, quale espressione di comando dell'arbitro-giudice (1).

Lo stabilire in concreto se la volontà delle parti contenute in una privata convenzione sia diretta verso la forma di arbitrato rituale, costituisce indagine di fatto non censurabile in Cass., sempre che essa sia condotta sulla base di correnti criteri giuridici ed alla stregua della esatta distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato libero (2).

La Cass. ha posto, infine, la differenza tra arbitrato obbligatorio e giurisdizione speciale. Essa consiste nel fatto che, nell'arbitrato obbligatorio, la scelta delle persone componenti il collegio arbitrale è rimessa in primo luogo alla volontà delle parti, mentre nelle giurisdizioni speciali i componenti del collegio sono scelti, senza alcuna possibile ingerenza dei litiganti, da una autorità pubblica che non è parte in causa (3).

L'importanza di stabilire se ci troviamo di fronte all'arbitrato rituale o ordinario, ovvero all'arbitrato irrituale, si rivela in specie quando si tenga presente il divieto contenuto negli artt. 806 (4) e 808 C.P.C. (5). A questo riguardo, va preliminarmente osservato che il divieto di compromettere in arbitri si estende a tutti i rapporti di lavoro subordinato ancorché non regolati da contratti collettivi; tale disposto non è venuto meno con la modificazione della disciplina collettiva dei rapporti di lavoro (6).

La giurisprudenza ha posto in evidenza che le citate disposizioni riguardano soltanto l'arbitrato ordinario, il quale è, pertanto, vietato. Da ciò discende che la natura rituale dell'arbitrato riconosce insindacabilmente dal giudice di merito importa la nullità della clausola compromis-

(1) Conf. anche Coll. arb. Venezia, 15 marzo 1952, in *Corti Bs. e Ve.*, 1952, 456. Per la dottrina, cfr. BIANCHI D'ESPINOSA, *Arbitrato rituale ed arbitraggio negli accordi collettivi di lavoro*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1952, 3^o, quadr., 140.

(2) Così Cass., sez. I, 21 agosto 1951, 2552, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 96, nota di V.G.; in *Mass. giur. lav.*, 1951, 255, e in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 366, con nota anonima, *In tema di arbitrato rituale ed irrituale e di poteri della Corte suprema*.

(3) Così, infatti; Cass. sez. un., 20 luglio 1951, 2030, in *Mass. giur. it.*, 1951, 561.

(4) v. nota 1, pag. 44.

(5) v. nota 2, pag. 44.

(6) Trib. Roma, 3 dicembre 1951, in *Tem. rom.*, 1952, 106.

soria come vertente su materia che, ripetesi, non può essere decisa con arbitrato rituale (artt. 806 (1), 808 (2) e 829, n. 1, (3), C.P.C.); dovendo ritenersi tuttora in vigore il divieto di compromettere in arbitri le controversie individuali di lavoro, giacché tale divieto non è in contrasto con la soppressione dell'ordinamento corporativo (4).

Dal carattere rituale dell'arbitrato ne deriva, pertanto, la competenza del giudice di merito, ai sensi della speciale regola di competenza contenuta nell'art. 828 (5) C.P.C.; ne consegue, cioè, la proponibilità dell'azione di nullità del lodo arbitrale, ai sensi degli artt. 827 (6) e segg. C.P.C., che regolano espressamente e tassativamente i mezzi e le modalità di impugnazione delle decisioni arbitrali.

Inoltre, la precisata natura dell'arbitrato comporta pure la nullità della clausola compromissoria inserita in un acc. intrcf. in quanto vertente su materia che non può essere decisa con arbitrato rituale (artt. 806 (1), 808 1° c. (2), 829 n. 1 (3) C.P.C.) dovendo ritenersi tuttora

(1) v. nota 1, pag. 44.

(2) v. nota 2, pag. 44.

(3) C.P.C. ART. 829. — *Casi di nullità*. « L'impugnazione per nullità è ammessa nonostante qualunque rinuncia nei casi seguenti:

1°) se il compromesso è nullo;

2°) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nel capo primo e secondo di questo titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

3°) se la sentenza è stata pronunciata da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812;

4°) se la sentenza ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'art. 817.

5°) se la sentenza non contiene i requisiti indicati nei nn. 3, 4, 5 e 6 dell'art. 823, e non è depositata entro il termine stabilito dall'art. 825;

6°) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'art. 820, salvo il disposto dell'art. 821.

7°) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'art. 816 e la nullità non è stata sanata.

L'impugnazione di nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservate le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile ».

(4) Cass., 21 agosto 1951, 2552, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 96, *cit.*; App. Brescia, 16 marzo 1955, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1955, III, 265, 615; Trib. Milano 22 giugno 1950, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 389, con nota di E. SARACINI, *Ancora in tema di arbitrato irrituale nelle controversie sui licenziamenti individuali*; in *Mass. giur. lav.*, 1950, 152; App. Firenze, 23 maggio 1952, in *Giur. tosc.*, 1952, 612.

(5) v. nota 2, pag. 487.

(6) v. nota 1, pag. 487.

in vigore il divieto di compromettere in arbitri le controversie individuali di lavoro, giacché tale divieto non è in contrasto con la soppressione dell'ordinamento corporativo.

Il divieto di compromettere in arbitri le controversie di lavoro non riguarderebbe, dunque, l'arbitrato irrituale, o libero, o amichevole, al quale si applicano le norme sui contratti ed in particolare quelle sul mandato (1).

È stato, invero, rilevato che gli arbitrati liberi o irrituali hanno piena efficacia giuridica fondata sul principio generale della libertà negoziale sancita dall'art. 1322 C.C. (2), poiché non sono altro che manifestazioni della libertà riconosciuta alle parti di convenire che uno o più terzi - arbitratori - decidano una controversia, tra loro insorta, in linea amichevole, senza le forme del codice di rito, con la preventiva intesa di accettarne il pronunciato quale espressione delegata delle loro volontà e di farlo poi, occorrendo, valere in giudizio come una qualsiasi convenzione (3) (4)

271. - Lodo irrituale. Deposito in cancelleria. Impugnativa.

L'arbitrato irrituale non comporta rinunce a diritti; non può essere, quindi, ricondotto sotto la figura della transazione dalla quale sostanzialmente si distingue per la diversa finalità (5).

Il lodo irrituale non ha forza di titolo esecutivo; ed esso vincola come se si trattasse di un contratto.

Da ciò discende che in caso di inadempienza delle parti l'Autorità giudiziaria deve imprimere l'efficacia del giudicato (6). Peraltro, il depo-

(1) App. Napoli, 12 maggio 1952, in *Dir. lav.*, 1952, II, 326; Trib. Ferrara, 20 gennaio 1951, *ivi*, 1952, II, 337, e in *Riv. inf.*, 1952, II, 54, con nota di C. UTILI, *La perizia contrattuale e l'arbitrato irrituale all'assicurazione infortuni*.

(2) v. nota 7, pag. 68.

(3) App. Napoli, 1° marzo 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 188; App. L'Aquila, 19 aprile 1951, *ivi*, 1951, II, 183. Il Trib. Napoli, 19 marzo 1954, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 287, con nota di P. GIOCOLI NACCI, *Natura giuridica del responso delle visite collegiali mediche circa la determinazione dell'entità dell'infortunio sul lavoro*, ha, però, osservato ben inteso in relazione al riconoscimento del diritto a pensione, che la configurazione di un arbitrato libero o irrituale non è ipotizzabile stante il divieto di cui all'art. 806 C.P.C.

(4) In materia di lavoro portuale è stato escluso che le controversie riguardanti l'esecuzione del lavoro portuale e l'applicazione delle relative tariffe possano essere decise da arbitri. Infatti, in tal senso il Trib. Sassari 30 giugno 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 456, con nota di D. GAETA, *In tema di lavoro portuale e relative controversie*, ha affermato che competente è il Trib. del luogo ove è concluso o eseguito o cessato il rapporto.

(5) Trib. Ferrara, 20 gennaio 1951, *loc. cit.*

(6) App. Napoli, 12 maggio 1952, in *Dir. lav.*, 1952, II, 326 cit.; Trib. Napoli 27 dicembre 1950, in *Riv. inf.* 1951, II, 26.

sito in cancelleria del lodo irrituale e la declaratoria di esecutorietà del medesimo - con le formalità e i termini stabiliti dallo art. 825 C.P.C. (1) - non sono sufficienti a conferire al lodo anzidetto natura e contenuto di arbitrato rituale.

Dalla natura del lodo irrituale discende, altresì, che la sua impugnativa, essendo essenzialmente impugnativa di contratto, deve essere proposta secondo le ordinarie norme della competenza per materia e per valore, e con l'ordinario esperimento del doppio grado di giurisdizione (2).

272. - Clausole compromissorie in contratti collettivi post-corporativi e regolamenti d'impresa.

Non vi è dubbio che l'abolizione dell'ordinamento corporativo abbia importato come necessaria conseguenza la esclusione del carattere pubblico delle associazioni sindacali. Da ciò - e in aderenza al già ricordato principio della libertà negoziale - fissato nell'art. 1322 C.C. (3), si è dedotta la validità della clausola compromissoria inserita in contratti collettivi post-corporativi (4).

Questa clausola, naturalmente, non obbliga il datore di lavoro non iscritto alla associazione sindacale stipulante. D'altra parte, non si può provare per testi, ma solo per atto scritto, che il datore di lavoro ha direttamente assunto, nei confronti dei suoi dipendenti, gli obblighi derivanti dall'anzidetta clausola (5).

Da ritenere che è stata esclusa la funzione arbitrale e giurisdizionale nel caso della commissione istituita da un contratto collettivo con il compito

(1) C.P.C. ART. 825. — *Deposito del lodo*. « Il lodo deve essere depositato da uno degli arbitri in originale, con l'atto di com promesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria e gli atti con i quali sono stati proposti i quesiti, nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di sottoscrizione, nella cancelleria della pret. del luogo in cui è stato pronunciato.

Il pretore, accertata la tempestività del deposito e la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.

Il decreto del pretore conferisce al lodo efficacia di sentenza.

Del deposito e del provvedimento del pretore è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'art. 133, 2° c.

Contro il decreto del pretore che nega l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso al presidente del trib. che provvede con ordinanza non impugnabile, sentite le parti (4562, Att. 196)».

(2) Così, App. Napoli, 1° marzo 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 188, cit; Trib. Salerno, 1° luglio 1952, in *Foro nap.*, 1952, I, 247.

(3) v. nota 7, pag. 68.

(4) App. l'Aquila, 9 maggio 1951, in *Foro it.*, 1951, I, 929.

(5) App. Genova, 24 luglio 1953, in *Or. giur. lav.* 1953, 391 e in *Tem gen.*, 1954, 213.

di intervenire nella controversia fra i componenti di una data categoria ed esprimere semplicemente un parere, che può essere o non essere accolto dalle parti contendenti (1).

Analogamente è stata esclusa l'ipotesi di arbitrato nel caso in cui un regolamento d'impresa abbia deferito ad una commissione paritetica il compito di procedere all'inquadramento del personale. Si è ritenuto, pertanto, che le decisioni di detta commissione non precludano al dipendente il diritto di adire il magistrato ordinario per ottenere l'inquadramento nel grado che gli compete a norma del regolamento stesso (2).

273. - Invalidità delle decisioni arbitrali.

Va innanzi tutto significato che, nel giudizio arbitrale, la litispendenza è determinata dalla accettazione degli arbitri (3).

In ordine al problema della validità della decisione arbitrale, va osservato che essa può essere impugnata per varie cause. È stato notato che nell'arbitrato libero e irrituale la decisione degli arbitri, che non ha efficacia esecutiva, non è soggetta alla impugnazione per nullità prevista dagli artt. 827-830 C.P.C. (4), i quali si riferiscono unicamente agli arbitrati rituali (5).

In ordine all'ipotesi di contraddittorietà delle disposizioni previste dall'art. 829 C.P.C. (6) è stato rilevato che tale ipotesi riguarda soltanto le contraddizioni del dispositivo della sentenza e non dei soli motivi. E l'ipotesi di nullità di cui al n. 5, dell'art. 829 C.P.C. (6) in relazione all'art. 823, n. 3 (7) è configurabile soltanto nella mancanza assoluta di motivazione,

(1) Trib. Reggio Emilia, 12 febbraio 1944, in *Temi*, 1946, 168.

(2) Trib. Napoli, 19 gennaio 1951, in *Giur. it.*, 1951, I, 2, 363, con nota redazionale.

(3) App. Roma, 10 marzo 1948, in *Foro it.*, 1948, I, 426, *cit.*

(4) C.P.C. LIBRO IV. — *Dei procedimenti speciali*. — Titolo VIII. — *Dell'arbitrato*. Capo V. — *Delle impugnazioni*.

ART. 827. — *Mezzi di impugnazione*.

ART. 828. — *Impugnazione per nullità*.

ART. 829. — *Casi di nullità*.

ART. 830. — *Decisione sull'impugnazione per nullità*.

(5) App. Perugia, 19 giugno 1951, in *Riv. giur. abruzz.*, 1953, 441; Cass. sez., II 28 giugno 1952, 1924, in *Mass. giur. it.*, 1952, 517.

(6) v. nota 3, pag. 504.

(7) C.P.C. ART. 823, — *Deliberazione e requisiti del lodo*. « Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri riuniti in conferenza personale ed è quindi redatto per iscritto.

Esso deve contenere:

1^o) l'indicazione delle parti;

2^o) l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei quesiti relativi;

che ben può ravvisarsi anche in caso di contraddittorietà dei motivi quando questa sia tale che non consenta di cogliere la *ratio decidendi* (1).

La nullità può derivare anche dal fatto che la sentenza sia stata pronunciata da chi non poteva essere nominato arbitro. La Cass. ha statuito che, a parte l'ipotesi concernente il caso del magistrato di cui all'art. 16 della legge sull'ordinamento giudiziario (2), i casi di incompatibilità ad assumere funzioni di arbitro sono solamente quelli tassativamente elencati nell'art. 812 (3) C.P.C. Epperò, nel caso in cui un pubblico impiegato

- 3°) l'esposizione sommaria dei motivi;
- 4°) il dispositivo;
- 5°) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui viene sottoscritto;
- 6°) la sottoscrizione di tutti gli arbitri.

Tuttavia è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo ».

(1) Cass., sez. I, 20 dicembre 1952, 3251, in *Rep. Foro it.*, 1952, 164, e in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 145, 311.

(2) R.D. 30 dicembre 1953, n. 2786. — *Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli Uffici giudiziari e del personale della Magistratura.* (Gazz. Uff. 31 dicembre 1923, n. 306).

.....

T. U. ART. 15. — « I funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali giudiziari non possono essere sindaci, assessori o segretari comunali, né occupare altri pubblici impieghi od uffici amministrativi, ad eccezione di quelli di senatore e deputato, di consigliere comunale o provinciale, di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza o di enti di pubblica utilità legalmente riconosciuti. Non possono nemmeno esercitare la mercatura od altra professione qualunque.

I magistrati non possono inoltre accettare incarichi di qualsiasi specie, senza l'assenso dei capi gerarchici e non possono assumere le funzioni di arbitro se non nei casi previsti da legge o da regolamenti e in quelli in cui siano interessate pubbliche amministrazioni. Quando la designazione dell'arbitro non derivi direttamente dalla legge o dal regolamento, occorre l'assenso dei capi gerarchici.

I vice pretori onorari possono esercitare la professione di avvocato, procuratore, o notaio, ed essere anche segretari dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni, e ad essi non sono applicabili le disposizioni contenute nel capoverso precedente.

Oltre a quanto è stabilito nella prima parte del presente articolo, sono applicabili ai funzionari di cancelleria e segreteria le disposizioni generali relative ai funzionari civili dello Stato ».

T. U. ART. 16. — « Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili ai conciliatori e ai vice conciliatori.

L'avvocato ed il procuratore esercente, rivestiti della qualifica di conciliatore o vice conciliatore, non possono prestare assistenza alle parti o rappresentarle davanti all'ufficio di conciliazione del quale sono titolari ».

(3) C.P.C. ART. 812. — *Capacità di essere arbitro.* « Gli arbitri debbono essere cittadini italiani.

Non possono essere arbitri i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici ».

assuma le funzioni di arbitro, omettendo di ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 96, 4° c., del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 (1) la cui mancanza non è compresa nei casi di cui al citato art. 812 C.P.C. (2) non si ha una incapacità all'esercizio della funzione arbitrale, ma solamente la violazione di un obbligo disciplinare inerente alla qualità di pubblico impiegato, che spiegherà la sua influenza soltanto nell'ambito del rapporto stesso, comportando a carico dell'impiegato conseguenze d'ordine disciplinare (3).

È, altresì, nulla la decisione arbitrale emessa mentre pende regolamento di giurisdizione. Il giudice infatti, sino alla pronuncia delle sezioni unite della Cass., è spogliato della *potestas iudicandi*: la sua pronuncia, pertanto, essendo nulla per mancanza di un requisito essenziale, non può valere quale titolo esecutivo.

La nullità della decisione è assoluta, epperò può essere rilevata sia in sede di merito che in sede di esecuzione (4).

Ancora, la decisione arbitrale non è valida quando invada la sfera delle disposizioni inderogabili. Se, per contro, questi limiti sono osservati, gli arbitri, sono competenti, ad esempio, a conoscere le controversie che

(1) R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960. — *Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato*. (Gazz. Uff. 21 gennaio 1924, n. 17).

.....

ART. 96. — « Con la qualità di impiegato civile dello Stato è incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza o sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro.

Peraltro, l'impiegato può, previa autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato, far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite fra impiegati.

È pure incompatibile ogni occupazione o attività che, a giudizio del ministro o del capo di ufficio da lui delegato, non sia stata ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio e col decoro dell'amministrazione o che il ministro non creda di consentire per ragioni di opportunità.

Gli impiegati possono essere prescelti come periti o arbitri, previa autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato, da concedersi caso per caso.

I capi ufficio sono responsabili per l'omessa denuncia dei casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti, che sieno venute a loro conoscenza.

Il disposto del primo comma del presente articolo non si applica per la partecipazione all'amministrazione di società nelle quali lo Stato abbia una compartecipazione azionaria, né all'amministrazione di società, istituti o enti per i quali la nomina a determinate cariche sia riservata allo Stato da disposizioni speciali o da convenzioni ».

(2) v. nota 3, pag. 508.

(3) Cass., sez. I, 20 dicembre 1952, 3251, *loc. cit.*

(4) Così Cass., 11 dicembre 1950, 2705, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 62.

incidono in una materia in cui, accanto a principi di ordine pubblico, residua un margine di autonomia privata (1).

L'arbitrato che costituisce deroga alla ordinaria giurisdizione è, infine, illegittimo, sia quando all'arbitro è deferita una questione su diritti indisponibili, sia quando l'arbitro decida fuori dei limiti del compromesso. In tal caso trattasi di incompetenza, e la Cass. può esaminare l'atto di compromesso e interpretarlo in relazione agli elementi di fatti della situazione litigiosa o transattiva che lo provocò (2).

Per quanto concerne, poi, la cognizione della impugnativa di nullità di un lodo arbitrale bisogna distinguere. Se il lodo è impugnato per motivo che la controversia decisa rifletta o meno un rapporto individuale di lavoro la cognizione è devoluta alla sez. speciale dell'App. funzionante come Magistratura del lavoro (3).

Viceversa, nel caso in cui al collegio arbitrale sia stata deferita la formazione e l'interpretazione di norme per la disciplina aziendale di rapporti di lavoro, competenti a pronunciarsi sulla nullità di un siffatto lodo è il giudice di appello ordinario e non la Magistratura del lavoro (4).

Va rilevato, infine, che il giudice che ha annullato il lodo per avere gli arbitri conosciuti di controversie individuali del lavoro, non può pronunciare sul merito, ma deve rimettere la causa al giudice che sarebbe stato competente a decidere in primo grado sulla controversia (5).

L'App. Roma (6) ha statuito, nel solco di questo concetto, che il giudice ordinario adito per la nullità di sentenza arbitrale, deve, ove annulli la sentenza, rinviare le parti avanti ad una delle Commissioni previste dal D.L.C.P.S. 1° aprile 1947, n. 277 (7), sopravvenuto nel corso di giudizio di nullità.

(1) App. Roma, 10 marzo 1948, in *Foro it.*, 1948, I, 426, *cit.*

(2) Cass., sez. II, 9 aprile 1948, 539, in *Mon. trib.*, 1948, 149.

(3) App. Napoli, 19 dicembre 1952, in *Mon. trib.*, 1953, 37; App. Napoli, 25 maggio 1948, in *Dir. e giur.*, 1948, 229, con nota di DE LUCA TAMAJO, *Arbitrato e controversie collettive improprie*.

(4) App. Napoli, 25 maggio 1948, in *Dir. e giur.* 1948, 229.

(5) Cass., sez. II, 16 luglio 1953, 2329, in *Giust. civ.*, 1953, II, 2507; e in *Foro it.*, 1954, I, 19.

(6) App. Roma, 10 marzo 1948, in *Foro it.*, 1948, I, 426.

(7) D.L.C.P.S. 1° aprile 1947, n. 277. — *Provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici*. (Gazz. Uff. 5 maggio 1947, n. 102).

.....

ART. 9. — «La decisione delle controversie, relative alla materia regolata dal presente decreto, è deferita al giudizio di apposita Commissione arbitrale, istituita presso ciascun Tribunale.

SEZIONE II. — L'ARBITRATO PREVISTO DA LEGGI SPECIALI
E DA CONTRATTI COLLETTIVI.

274. — Corresponsione di miglioramenti economici ai lavoratori. Corresponsione di una gratifica straordinaria e della tredicesima mensilità agli aventi qualifica impiegatizia: a) limiti di applicazione delle norme e onorari ai membri del collegio arbitrale.

Il generico richiamo al D.L.L. 2 novembre 1944, n. 303, (1) contenuto in un accordo collettivo, manca dei requisiti necessari di precisione ed univocità per poter essere interpretato anche come clausola compromissoria in relazione al fatto che l'art. 10 del predetto D.L.L. (1) preveda la cognizione arbitrale delle relative controversie (2).

Per la liquidazione delle spese e degli onorari spettanti ai componenti del collegio arbitrale per le controversie sull'indennità carovita, di cui al citato D.L.L. 2 novembre 1944, n. 303 (1), è stata ammessa l'applicazione analogica del disposto dell'art. 814 C.P.C. (3) (4).

La Commissione è costituita dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, che la presiede, da un rappresentante dei locatori che affittano a coltivatori conduttori, da un rappresentante dei locatori che affittano a coltivatori diretti, da un rappresentante degli affittuari conduttori e da un rappresentante degli affittuari coltivatori diretti, nominati dal presidente del Tribunale, sentite le organizzazioni di categoria.

Per ogni componente effettivo, sarà designato anche un supplente.

La Commissione giudicherà, composta dal presidente e da un rappresentante dei locatori ed affittuari conduttori e da un rappresentante degli affittuari conduttori se la controversia riguarda una locazione ad affittuario conduttore; e invece dal presidente, da un rappresentante dei locatori a coltivatori diretti e da un rappresentante degli affittuari coltivatori diretti se la controversia riguarda una locazione a coltivatore diretto.

Interviene alle sedute della Commissione, con voto consultivo, l'ispettore agrario provinciale, o un tecnico dello Ispettorato da lui delegato. Le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia».

(1) v. nota 1, pag. 481.

(2) Così Coll. arb. Napoli, 15 gennaio 1946 in *Dir. e Giur.* 1964, 235.

(3) C.P.C. ART. 814. — *Diritti degli arbitri.* «Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, salvo che vi abbiano rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidamente al pagamento salvo rivalsa tra loro.

Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accertano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza non impugnabile dal presidente del Trib. indicato nell'art. 810, 2° c., su ricorso degli arbitri e sentite le parti.

L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti».

(4) Trib. Campobasso, 27 aprile 1946, in *Foro it.*, 1947, I, 417.

275. — b) natura giuridica del collegio arbitrale.

L'orientamento della Cass. a tale proposito è che i collegi arbitrali costituiti ai sensi dell'art. 10 del D.L.L. 2 novembre 1944, n. 303 (1), e dell'art. 12 del D.L.L. 25 gennaio 1945, n. 13 (2), sono organi di giurisdizione speciale (3).

Di contrario avviso è, però, la decisione della stessa Cass. (4), la quale ha statuito che i Collegi arbitrali — costituiti, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.L.L. 2 novembre 1944, n. 303 (1), per conoscere delle controversie sui miglioramenti economici a favore dei lavoratori nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con c.c. — non sono giurisdizioni speciali. A tale proposito giova segnalare, altresì, una decisione del Coll. arb. Napoli (5), secondo la quale i collegi arbitrali in parola costituiscono dei sostitutivi della giurisdizione ordinaria.

276. — c) competenza.

La Cass. ha affermato che alla competenza dello speciale collegio arbitrale istituito ai sensi dell'art. 10 del D.L.L., n. 303 del 1944 (1) sono devolute le controversie individuali e quelle collettive, interessanti una sola provincia e relative allo speciale aumento della retribuzione dei prestatori d'opera fino al limite massimo del settanta per cento, nonché quelle relative all'indennità di carovita e all'indennità speciale di fine d'anno.

(1) v. nota 1, pag. 481.

(2) D.L.L. 25 gennaio 1945, n. 13. — *Provvidenze economiche di carattere straordinario ai lavoratori*. (Gazz. Uff. 8 febbraio 1945, n. 17).

.....

ART. 12. — « Per la conciliazione e la decisione delle controversie che potessero sorgere in conseguenza del presente decreto si osservano le disposizioni che regolano la conciliazione e la decisione delle controversie derivanti dall'applicazione del D.L.L. 2 novembre 1944, n. 303 ».

(3) Cass., 23 luglio 1953, 2478, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 400, 847; Cass., sez. II, 11 dicembre 1950, 2705, in *Foro amm.*, 1951, II, 1, 50; Cass., 6 maggio 1950, 1180, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 354; Cass., sez. un., 20 febbraio 1951, 420, *ib.*, 1951, II, 309; conf. anche Cass., sez. un., 12 agosto 1949, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1949, XXVIII, 2° quadr., 762, Cass., sez. un., 23 luglio 1948, in *Foro it.*, 1949, I, 145; Cass., 8 luglio 1948, 1092, in *Mon. trib.*, 1948, 273.

(4) Cass., 6 agosto 1946, 1093, in *Foro it.*, 1944, 46, I, 839; in *Foro amm.*, 1946, II, 137; in *Giur. compl. cass. civ.*, 1946, XXII, 2° sem., 241.

(5) Coll. arb. Napoli, 3 maggio 1948, in *Dir. e giur.*, 1949, 87, con nota di V. CASATI, *Natura e competenza dei Collegi arbitrali per l'indennità carovita*.

La Cass. ha precisato che tali controversie non sono, perciò, deferibili alla magistratura del lavoro (1).

Sul preliminare accertamento, *incidenter tantum*, della esistenza del rapporto di lavoro al fine di decidere della titolarità del diritto alla indennità per carovita, i collegi arbitrali appositi possono sì svolgere tale accertamento preliminare, ma non hanno la competenza a decidere con efficacia di giudicato sull'accertamento medesimo (2).

Se, però, nel corso di un giudizio arbitrale, a seguito delle contestazioni dell'imprenditore, sorge questione sulla qualità di impiegato del ricorrente, il collegio arbitrale, adito per la corresponsione dei miglioramenti economici, non ha competenza a conoscere di questa questione pregiudiziale. Deve, perciò, sospendere il processo, in attesa che il giudice ordinario conosca della relativa questione (3).

La Cass. (4), ha posto in rilievo che il collegio arbitrale - costituito ai sensi degli artt. 10 del D.L.L. 2 novembre 1944, n. 303 (5) e 12 del D.L.L. 25 gennaio 1945, n. 13 (6), non ha competenza a conoscere della richiesta di condanna al pagamento dei miglioramenti economici, della gratifica straordinaria e della tredicesima mensilità previsti dalle suddette norme, fatta, nei confronti di un C.R.A.L. appartenente all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da parte di un dipendente dello stesso.

Per quanto concerne, infine, l'estensione per analogia dell'art. 10 del D.L.L. 2 novembre 1944, n. 303 (5), alle controversie relative all'indennità di carovita, istituita con provvedimento posteriore, è stato affermato che la suddetta estensione non può ammettersi atteso il carattere eccezionale della norma in parola e del decreto che la contiene. Di conseguenza, le controversie aventi per oggetto l'indennità di carovita sono di competenza del giudice ordinario (7).

277. - d) efficacia e validità delle decisioni.

La Cass. ha affermato che le decisioni dei collegi arbitrali nelle controversie individuali - previste dall'art. 11 del D.L.L. 2 novembre 1944,

(1) Cass., sez. un. 18 marzo 1953, 699, in *Giust. civ.*, 1953, I, 917; in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 307; in *Giur. compl. cass. civ.*, IV, bim. 1953, 18; in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 199.

(2) Così Coll. arb. Napoli, 3 maggio 1948, in *Dir. e giur.*, 1949, 87, *cit.*

(3) Cass., 23 luglio 1948, in *Foro it.*, 1949, I, 145, *cit.*

(4) Cass., 8 luglio 1948, 1092, *cit.*

(5) v. nota 1, pag. 481.

(6) v. nota 2, pag. 512.

(7) App. Napoli, 26 marzo 1946, *loc. cit.*; Coll. arb. Napoli, 15 gennaio 1946, *loc. cit.*

n. 303 (1) — costituiscono titolo esecutivo. Da ciò discende, in particolare, che in una controversia pendente dinanzi all'autorità giudiziaria non si può contestare la validità di una delega — conferita, in una decisione della Cass., ad uno dei membri del collegio medesimo — di incassare nell'interesse e nel nome del lavoratore le somme a questo attribuite a carico del datore di lavoro (2).

Le decisioni dei collegi arbitrali di cui si tratta non sono soggette ad impugnazione (3). Ciò si ricava dalla dichiarazione generica di inammissibilità di impugnazione inserita nei D.D. n. 303 del 1944 (1) e n. 13 del 1945 (4). È, però, ammesso il ricorso straordinario, per motivi attinenti alla giurisdizione, disciplinato dall'art. 362 C.P.C. (5), (6). Da notare, tuttavia, che in una precedente decisione la Cass. (7) partendo dall'avviso che i collegi arbitrali costituiti ai sensi degli art. 10

(1) *D.L.L. 2 novembre 1944, n. 303. — Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con c.c.* (Gazz. Uff. 14 novembre 1944, n. 81, serie spec.).

.....

ART. 11. — « I collegi arbitrali di cui al precedente articolo giudicano senza l'osservanza di speciali forme procedurali e secondo equità.

Le decisioni sulle controversie individuali e su quelle collettive interessanti una sola provincia sono depositate presso l'Ufficio del lavoro e l'Ispettorato dell'industria e del lavoro competenti per territorio, e quelle sulle controversie interessanti più provincie, presso l'Ufficio regionale del lavoro o il Ministero dell'industria, commercio e del lavoro, a norma del 2° comma del precedente articolo.

Gli organi predetti danno comunicazione alle parti della decisione, la quale non è soggetta ad impugnazione.

Le decisioni sulle controversie individuali costituiscono titolo esecutivo. Quelle sulle controversie collettive sono efficaci nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria.

Gli atti relativi al giudizio arbitrale sono esenti da tasse di bollo e di registro ».

(2) Cass., 6 maggio 1950, 1180, in *Giur. it.*, 1951, I, 1, 889 *cit.*

(3) Cass., 6 maggio 1950, 1180, *loc. cit.*

(4) v. nota 2, pag. 512.

(5) C.P.C. ART. 362. — *Altri casi di ricorso.* « Possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, nel termine di cui all'art. 325 2° c., le decisioni in grado d'appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per Cassazione:

1°) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari;

2°) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario ».

(6) Conf. anche Cass., 12 agosto 1949, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1949, XXVIII, 2° quadr. 762, *cit.*; Cass., 23 luglio 1948, in *Foro it.*, 1949, I, 145, *cit.*

(7) Cass., 6 agosto 1946, 1093, in *Foro it.*, 1944-46, I, 839, *cit.*

e 11 del D.L.L. 2 novembre 1944, n. 303 (1) (2), non sono giurisdizioni speciali, ha ritenuto che non è proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione volto a dirimere il conflitto tra quei collegi arbitrali e il giudice onorario.

278. - Trattamento di equiparato; licenziamenti individuali nella industria: a) natura giuridica dell'arbitrato.

L'arbitrato previsto dall'acc. intcf. 7 agosto 1947 per disciplinare i licenziamenti individuali dei lavoratori dell'industria, non aveva per scopo e contenuto la tutela giurisdizionale del diritto, ma era diretto a limitare la facoltà dell'imprenditore di recedere dal rapporto di lavoro, stabilendo che la volontà dell'imprenditore non potesse validamente formarsi e manifestarsi con il concorso degli organi interni dell'azienda preposti alla rappresentanza e tutela degli interessi dei prestatori d'opera e con la speciale procedura prevista dall'accordo stesso. Aveva, perciò carattere di arbitrato libero e irrituale anche se le parti avessero mostrato di considerarlo come arbitrato giurisdizionale (3).

Anche l'arbitrato di cui al successivo acc. intcf. del 18 ottobre 1950 è irrituale e, come tale, non assoggettabile alla disciplina prevista per il vero e proprio arbitrato dal C.P.C.

Pertanto, detto arbitrato irrituale deve essere considerato come atto giuridico rientrante nell'ambito della libera volontà contrattuale delle parti, che agli arbitri hanno conferito mandato (4).

(1) v. nota 1, pag. 481.

(2) v. nota 1, pag. 514.

(3) App. Perugia, 19 giugno 1951, in *Riv. giur. abruaz.*, 1953, 441, *cit.*; App. Perugia 21 febbraio 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 132, con nota di C. CALVOSA, *Ancora sul c. d. arbitrato irrituale nelle controversie del lavoro.*

Sulla natura irrituale dell'arbitrato di cui all'acc. intcf., 7 agosto 1947 cfr. anche: App. Napoli 1º marzo 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 188, *cit.*; App. Perugia, 25 luglio 1951, in *Riv. dir. comm.*, 1951, II, 336, con nota di R. CORRADO, *Decisioni arbitrali in materia di licenziamento*; Trib. Genova, 27 luglio 1951, in *Foro it.*, 1952, I, 1159, con nota; Cass., sez. II, 28 giugno 1952, 1924, in *Riv. dir. lav.* 1952, II, 470, con nota di F. MANCINI, *Sulla natura dell'arbitrato previsto dagli acc. intcf. 7 agosto 1947 e 18 ottobre 1950*; in *Dir. lav.*, 1953, II, 182; in *Mass. giur. lav.*, 1952, 120; in *Riv. dir. comm.*, 1952, II, 325, con nota di E. V.; App. Genova, 24 luglio 1953, in *Tem. gen.*, 1953, 292 e 1954, 213, *cit.*; Trib. Salerno, 4 ottobre 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1950, II, 362; Trib. Firenze, 4 giugno 1951, in *Mon. trib.* 1951, 302.

(4) Trib. Como, 10 ottobre 1952, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 470; in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 192, 409 e in *Giur. it.*, 1953, I, 2, 3, con nota redazionale; Trib. Como, 23 ottobre 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 171, con nota di G. VINCENZI.

Non mancano però voci discordi. L'App. Catania (1) ha affermato ad esempio, che l'acc. intcf. 7 agosto 1947 ha voluto porre in essere un arbitrato rituale (2).

Analogamente, la sentenza del Trib. Roma (3), con riferimento all'arbitrato previsto e regolato dall'acc. intcf. 18 ottobre 1950 per i licenziamenti individuali, ha affermato trattarsi di arbitrato rituale.

279. - b) competenza degli arbitri.

L'organo arbitrale di cui all'acc. intcf. 7 agosto 1947 - a struttura paritetica e, quindi, imparziale - aveva la funzione di decidere sulla fondatezza o meno delle eventuali misure disciplinari contro il lavoratore e il potere di pronunciarsi per il mantenimento in servizio di questo. Il datore di lavoro aveva l'obbligo di attenersi a tale procedura intesa a salvaguardare gli interessi del prestatore d'opera da ogni possibile arbitrio che, sotto il pretesto della giusta causa, avrebbe potuto commettersi nei suoi confronti (4).

Il collegio di terzi arbitratori, di cui al precitato acc. intcf. 7 agosto 1947, poteva anche occuparsi della questione se al prestatore di lavoro fosse dovuta una indennità speciale a titolo di risarcimento danni a carico del datore di lavoro che venisse meno al patto di non recedere se non per cause determinate e di stabilirne la misura nei limiti previsti dal contratto (5).

L'App. L'Aquila (6) ha escluso che la procedura arbitrale prevista dall'accordo che ne occupa fosse applicabile ai licenziamenti per riduzione

Sulla natura irrituale dell'arbitrato previsto dall'acc. intcf. 19 ottobre 1950 cfr. anche Trib. Monza, 25 marzo 1952, in *Dir. lav.*, 1953, II, 187; in *Mass. giur. lav.*, 1952, 222; Trib. Pistoia, 9 giugno 1952, in *Dir. lav.*, 1953, II, 189; in *Mass. giur. lav.*, 1952, 167, con nota di A. Z.; in *Dir. lav.*, 1953, II, 391, con nota di CESARINI SFORZA, *L'arbitrato nelle controversie individuali del lavoro e plausibilità nella motivazione del licenziamento*; Trib. Palermo, 28 novembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 34; Trib. Salerno, 1 luglio 1952, in *Foro nap.*, 1952, I, 247, cit.; Trib. Milano, 9 aprile 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 152; App. Venezia 13 aprile 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 199; in *Div. lav.*, 1953, II, 483.

(1) App. Catania 28 febbraio 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 112, cit.

(2) In tale senso cfr. anche Cass., sez. I, 21 agosto 1951, 2552, in *Riv. Giur. lav.*, 1951, II, 366, cit.; App. Venezia, 3 marzo 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 106.

(3) Trib. Roma, 30 giugno 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 120, cit.

(4) Trib. Pesaro, 24 agosto 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 24, con nota di U.

NATOLI.

(5) App. Milano, 21 gennaio 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 102.

(6) App. L'Aquila, 19 aprile 1951, in *Riv. giur. lav.* 1951, II, 183.

di personale. Spettava, pertanto, al magistrato di vagliare e stabilire se il licenziamento fosse avvenuto con l'osservanza dei limiti posti in tal modo a tutela dei prestatori d'opera e che rappresentavano altrettante condizioni per la validità del recesso.

Il collegio arbitrale di cui all'acc. intcf. 18 ottobre 1950, ritenuto ingiustificato il licenziamento del prestatore di lavoro, ha competenza a conoscere dell'*an debeat* e del *quantum* dell'indennizzo spettante al lavoratore con la conseguenza che l'Autorità giudiziaria non può sostituirsi al predetto collegio di conciliazione e di arbitrato (1).

Giova notare a questo proposito che l'indennizzo spettante al lavoratore ai sensi dell'accordo 18 ottobre 1950, in caso di licenziamento ritenuto ingiustificato dall'apposito collegio di conciliazione e di arbitrato, non ha carattere di penale, bensì di ulteriore compenso dovuto al lavoratore licenziato per caso di non plausibilità dei motivi di licenziamento addotti dal datore di lavoro (1).

Il Trib. Salerno (2) ha deciso che la penale prevista dall'art. 6 del suddetto accordo ha natura e funzioni diverse dall'indennità di preavviso e dall'indennità di anzianità e non è sostitutiva delle stesse con le quali, invece, può concorrere. È stato ritenuto anche che il collegio di conciliazione ed arbitrato, di cui all'acc. intcf. 18 ottobre 1950, è incompetente ad accertare la inesistenza della giusta causa di licenziamento (3). Il Trib. Milano ha, infatti, osservato che, ai sensi dell'art. 10 del suddetto acc. intcf. il collegio deve sospendere il giudizio ove sia fallito il tentativo di conciliazione.

280. — c) convocazioni del collegio; omissione e conseguenze.

Entro 10 giorni dalla comunicazione del licenziamento previsto dall'acc. intcf. 18 ottobre 1950, il lavoratore deve richiedere la convocazione del collegio di conciliazione ed arbitrato. La decorrenza del termine suddetto comporta la decadenza del lavoratore dal diritto di richiedere la convocazione stessa (4).

La istanza destinata a provocare la convocazione in parola deve essere presentata direttamente dal lavoratore, e non già dalla organizzazione

(1) Così Trib. Pistoia, 9 giugno 1952, in *Dir. lav.* 1953, II, 189, *cit.*

(2) Trib. Salerno, 1° luglio 1952, in *Foro nap.*, 1952, I, 247, *cit.*

(3) Trib. Milano, 15 marzo 1954, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 277, con nota di G. ARDAU, *Reminiscenze salutari sulla giusta causa di licenziamento e sul preteso carattere tassativo delle mancanze disciplinari esemplificate dai contratti collettivi.*

(4) Così Trib. Pistoia, 9 giugno 1952, in *Dir. lav.*, 1953, II, 189, *cit.*

sindacale cui il medesimo appartiene (1). A tale proposito si è osservato che non è valida, ai fini di una legittima convocazione del collegio, l'istanza presentata invece che direttamente dal lavoratore interessato, dall'organizzazione sindacale cui il medesimo appartiene. E ciò sia che si voglia ritenere l'arbitrato in questione rituale, oppure libero.

La procedura arbitrale è necessaria per dare validità al provvedimento di licenziamento nel senso che, se esso sia stato posto in essere senza il rispetto della procedura in parola, il provvedimento stesso viene a mancare dei prescritti requisiti di validità formale; e, quindi, deve ritenersi illegittimo e inesistente (2).

281. — d) decisione arbitrale; termine per la sua pronuncia; efficacia.

Innanzitutto, va osservato che gli acc. intcf. in esame prevedono un termine entro il quale il collegio dovrebbe emettere il lodo.

La giurisprudenza ha deciso che tale termine non ha carattere di essenzialità; di conseguenza, la sua inosservanza non comporta l'invalidità delle decisioni (3).

Dalla natura irrituale del lodo arbitrale, di cui all'acc. intcf. 7 agosto 1947, si è desunto che tale lodo non avesse forza di titolo esecutivo, e gli effetti della sua obbligatorietà dovessero farsi valere in giudizio di ordinaria cognizione secondo le ordinarie norme relative alla materia e al valore e con l'esperimento del doppio grado di giurisdizione (4).

L'opinione sull'efficacia della decisione del collegio arbitrale previsto dall'acc. intcf. del 18 ottobre 1950, non è diversa. Anche in questo caso dalla natura irrituale del lodo si è ricavato che gli effetti della sua obbligatorietà devono farsi valere in un giudizio di ordinarie norme relative alla

(1) Trib. Verona, 16 settembre 1952 in *Dir. lav.*, 1953, II, 192; in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 190, 406; in *Mass. giur. lav.*, 1952, 223; in *Corti Bs e Ve*, 1953, 62, con nota di L. DEVOTO, *Rappresentanza senza poteri negli atti unilaterali*.

(2) Trib. Pesaro, 24 agosto 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 24, con nota di U. NATOLI *cit.*

(3) Così Trib. Firenze, 4 giugno 1951, in *Mon. Trib.*, 1951, 302, *cit.*; Trib. Milano, 9 aprile 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 152 *cit.*; rispettivamente con riferimento all'accordo intcf. 7 agosto 1947 e a quello 18 ottobre 1950.

(4) Trib. Salerno, 4 ottobre 1950, in *Riv. giur. lav.*, 1950, II, 362, *cit.*; App. Napoli, 1° marzo 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 188, *cit.*; App. Perugia, 19 giugno 1951, in *Riv. giur. abruzz.* 1953, 441, *cit.*; App. Perugia, 21 febbraio 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 134, con nota di C. CALVOSA, *Ancora sul c.d. arbitrato irrituale nelle controversie del lavoro; cit.*

materia ed al valore e con l'esperimento del doppio grado di giurisdizione (1).

Dalla natura della decisione arbitrale si è ricavato, in particolare, che, costituendo tale decisione un fatto avente valore di contratto fra le parti, può ben rappresentare quella prova scritta che autorizza il creditore a chiedere decreto ingiuntivo (2).

282. - e) impugnativa delle decisioni arbitrali.

A norma dell'art. 3, lett. b), punto 9, dell'acc. intcf. 7 agosto 1947 avverso la decisione del collegio arbitrale di prima istanza era sempre ammessa impugnativa al collegio arbitrale di seconda istanza. Il potere di quest'ultimo, però, era limitato all'attribuzione o meno di un indennizzo al prestatore d'opera licenziato, salvo che la decisione impugnata avesse revocato il licenziamento per averlo ritenuto assolutamente ingiustificato (3).

La impugnativa del lodo doveva essere proposta secondo le ordinarie norme sulla competenza per materia e per valore con il rispetto del doppio grado di giurisdizione (4).

Ma coloro che sostengono che l'arbitrato di che trattasi sia un arbitrato rituale hanno ricavato la nullità della decisione arbitrale dal divieto di cui agli artt. 806 (5) e 808 (6) C.P.C..

È stato osservato, a tale proposito, che l'art. 3, lett. b) di questo accordo ha voluto porre in essere un arbitrato rituale; poichè, quindi, né il compromesso né la clausola compromissoria possono, a pena di nullità, riguardare controversie individuali di lavoro - secondo, appunto, il disposto degli artt. 806 (5) e 808 (6) C.P.C. - nulle sarebbero le decisioni arbitrali pronunciate in base all'acc. intcf. sopra indicato. E ciò in quanto il divieto di compromettere ad arbitri le controversie individuali di lavoro non es-

(1) Trib. Salerno, 1° luglio 1952, in *Foro nap.*, 1952, I, 247, *cit.*; Trib. Como, 10 ottobre 1952, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 470, *cit.*

(2) Trib. Palermo, 28 novembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 34, *cit.*

(3) Trib. Genova, 27 luglio 1951, in *Foro it.*, 1952, 1159, *cit.*

(4) Così, sempre con riferimento all'arbitrato di cui all'acc. intcf. 7 agosto 1947, App. Napoli, 1° marzo 1951, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 188, *cit.*; App. Perugia, 21 febbraio 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 132, *cit.*

(5) v. nota 1, pag. 44.

(6) v. nota 2, pag. 44.

sendo precisamente in contrasto con la soppressione dell'ordinamento corporativo (1). Dalla configurata materia irrituale dell'arbitrato è stato, viceversa, ricavato che la decisione pronunciata dal collegio previsto dall'art. 2 dell'acc. intcf. 18 ottobre 1950 non cade sotto il divieto dell'art. 806 C.P.C. (2) (3). In particolare, si è notato che, non soggiacendo al divieto di compromissione in arbitri delle controversie individuali del lavoro, la decisione può essere impugnata in giudizio solo per i motivi che rendono invalido o inefficace il contratto (4).

Sempre con riferimento all'acc. intcf. 18 ottobre 1950, segnaliamo la decisione del Trib. Monza (5) con la quale, contrariamente all'avviso susposto, è stato rilevato che l'irritualità dell'arbitrato non esclude la nullità del relativo lodo, in applicazione dell'art. 806 C.P.C. (2) che non può ritenersi abrogato con la soppressione dell'ordinamento sindacale corporativo.

L'applicazione alle decisioni arbitrali degli artt. 827 (6), 828 (7), 829 (8), 830 (9) C.P.C. è stata esclusa sotto il profilo che tali disposizioni concernono gli arbitrati rituali, mentre le decisioni in esame debbono ritenersi irrituali (10).

Abbiamo già avuto occasione di segnalare che la inosservanza da parte del collegio di conciliazione e arbitrato dei termini statuiti per la pronuncia delle sue decisioni, non importa invalidità delle medesime (11).

Abbiamo anche segnalato che il collegio di conciliazione ed arbitrato è incompetente ad accertare la sussistenza della giusta causa di licenziamento. Aggiungiamo in questa sede - e con riferimento all'accordo 18 ottobre 1950 - che se il Collegio si sia pronunciato in tal senso, la pronuncia

(1) App. Catania, 28 febbraio 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 112, *cit.*; Trib. Milano 22 giugno 1950, in *Riv. dir. lav.*, 1950, II, 389, *cit.*; Cass., 21 agosto 1951, 2552, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 366, *cit.*; App. Venezia, 3 marzo 1952, in *Or. giur. lav.*, 1953, 106.

(2) v. nota 1, pag. 44.

(3) Trib. Palermo, 28 novembre 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 34, *cit.*

(4) Così Trib. Como, 10 ottobre 1952, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 470, *cit.*

(5) Trib. Monza, 25 marzo 1952, in *Dir. lav.*, 1953, II, 187, *cit.*

(6) v. nota 1, pag. 487.

(7) v. nota 2, pag. 487.

(8) v. nota 3, pag. 504.

(9) v. nota 4, pag. 490.

(10) Con rif. all'arbitrato di cui all'acc. intcf. 7 agosto 1947, cfr. App. Perugia, 19 giugno 1951, in *Riv. giur. abruzz.*, 1953, 451, *cit.*; App. Perugia, 25 luglio 1951, in *Riv. dir. comm.*, 1951, II, 336, *cit.*; Cass., 28 giugno 1952, 1924, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 470 *cit.*; App. Genova, 24 luglio 1953, in *Temi gen.*, 1953, 292 e 1954, 213, *cit.* Con rif. all'Acc. intcf. 18 ottobre 1950: cfr. App. Venezia, 13 aprile 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 199; in *Dir. lav.*, 1953, II, 483, *cit.*

(11) Trib. Milano, 9 aprile 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 152, *cit.*

deve considerarsi inesistente e l'Autorità ordinaria può ben essere udita dal soccombente senza che questi violi con ciò il principio *electa una via non datur recursus in alteram* (1).

SEZIONE III. — L'ARBITRATO IN MATERIA DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA.

283. — Questioni relative alla: a) legittimità del collegio arbitrale.

Se è vero che l'art. 806 C.P.C. (2) pone il divieto di fare decidere a mezzo di arbitri le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria è vero, altresì, che tale divieto non è posto dalla legge in linea assoluta, ma può ritenersi superato dal combinato disposto degli artt. 455 (3) e 464 C.P.C. (4) con i quali si dà facoltà alle parti, quando la questione ha natura prevalentemente tecnica di chiedere al giudice che la decisione venga deferita ad un consulente tecnico oppure ad un collegio composto dal consulente tecnico nominato d'ufficio che lo presiede e dai consulenti tecnici delle parti. Pertanto, anche fuori dei casi così previsti, le parti possono deferire la controversia di infortunio sul lavoro a collegi medici, i quali decidono come arbitri irrituali la questione avente principalmente contenuto tecnico (5).

Contraria all'avviso suesposto appare la decisione del Trib. Parma (6) nella quale è detto che ai sensi dell'art. 806 C.P.C. (2) non può essere ammesso l'arbitrato neanche nella forma irrituale quale mezzo per la definizione delle controversie in materie di previdenza e assistenza obbligatoria.

(1) Così Trib. Milano, 15 marzo 1954, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 277, cit.

(2) v. nota 1, pag. 44.

(3) C.P.C. ART. 455. — *Arbitrato dei consulenti tecnici*. « Quando la controversia ha contenuto prevalentemente tecnico, le parti d'accordo, possono chiedere al giudice che la decisione sia rimessa al consulente tecnico, oppure a un collegio composto dal consulente tecnico di ufficio, che lo presiede, e dai consulenti tecnici delle parti.

Il giudice provvede con ordinanza, assegnando ai consulenti un termine perentorio per la pronuncia del lodo ».

(4) C.P.C. ART. 464. — *Rinvio*. « Si osservano nel procedimento le disposizioni degli artt. 439, 440, 441 e 448, 1° c.

Le associazioni sindacali possono intervenire nel giudizio a norma dell'art. 443.

Le parti possono chiedere che la decisione sia rimessa ad uno o più consulenti tecnici, a norma degli artt. 455 e segg. ».

(5) Trib. Livorno, 13 febbraio 1953, in *Mass. riv. dir. lav.*, 1953, 286, 606 App. Trieste, 14 luglio 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, II, 13.

In tal senso, cfr. Trib. Salerno, 24 ottobre 1950, in *Inf. soc.*, 1951, 230; Trib. Napoli, 27 dicembre 1950, in *Riv. inf.*, 1951, II, 26 cit.; Trib. Ferrara, 20 gennaio 1951, in *Dir. lav.*, 1952, II, 337, cit.; App. Napoli, 12 maggio 1952, in *Dir. lav.*, 1952, II, 326, cit.

(6) Trib. Parma, 4 febbraio 1952, in *Dir. lav.*, 1952, II, 327.

Partendo dal presupposto che la configurazione dell'arbitrato libero o irrituale non è ipotizzabile stante il divieto di cui all'art. 806 C.P.C. (1) è stato affermato che in tema di riconoscimento del diritto a pensione la collegiale medica, cui nel silenzio delle parti si è solito ricorrere da parte dell'I. N. P. S. su richiesta dei patronati o dell'assicurato, non riveste il carattere di un arbitrato libero o irrituale (2).

Giova ancora sul punto segnalare la decisione del Trib. Napoli (2) nella quale si pone in evidenza che con l'entrata in vigore del nuovo C.P. sono rimaste tacitamente abrogate le disposizioni del Reg. approvato con R. D. 28 agosto 1924, n. 1422, (3) ed emanato per l'esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, (4), concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia che si riferivano alle Commissioni arbitrali.

284. - b) legittimazione a ricorrere al collegio arbitrale; natura del collegio arbitrale e competenza.

Il mandato giuridico di assistenza e rappresentanza per il conseguimento di una pretesa indennità da infortunio sul lavoro conferito ad un ente di assistenza non attribuisce a questo la facoltà di disporre del diritto in contestazione affidandone la decisione ad arbitri (5).

Sulla natura giuridica è stato notato che l'arbitrato di cui si discute è irrituale e che, in considerazione del suo fine, quale convenzione liberamente conclusa, non può considerarsi come un patto volto ad eludere o a ridurre il pagamento delle indennità da infortunio, chè anzi esso rappresenta il modo con cui le parti intendono risolvere sollecitamente e con risparmio di spese una o più questioni di contenuto prevalentemente tecnico. Esso va distinto dalla transazione in quanto non comporta rinuncia a diritti (6)

Con riferimento al collegio arbitrale obbligatorio cui spetta la pronuncia nelle controversie per gli infortuni dei dipendenti delle aziende del Ministero delle comunicazioni (7) (8), ha detto che esso non costituisce or-

(1) v. nota 1, pag. 44.

(2) Trib. Napoli, 19 marzo 1954, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 287, cit. Trib. Napoli, 27 gennaio 1949, in *Dir. e giur.*, 1949, 407.

(3) v. nota 3, pag. 162.

(4) R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184. — *Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi.* (Gazz. Uff. 16 febbraio 1924, n. 40).

(5) Trib. Parma, 4 febbraio 1952, in *Dir. lav.*, 1952, II, 327, cit.

(6) Trib. Ferrara, 20 gennaio 1951, in *Dir. lav.*, 1952, II, 337, cit.

(7) Cass., 20 luglio 1951, 2030, in *Mass. giur. it.*, 1951, 561.

(8) R.D. 10 marzo 1938, n. 1054. — *Disposizioni per la liquidazione dell'indennità e delle rendite degli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale*

gano di giurisdizione speciale e che la sua decisione importa un vero e proprio lodo arbitrale.

Il Trib. Napoli (1) con riferimento alla c.d. « visita collegiale » ha precisato che essa rientra più che nel campo dell'arbitrato, in quello della perizia contrattuale, con accertamenti tecnici vincolati tra le parti, e si distingue pure nettamente dalla transazione quale definita dall'art. 1965 C.C. (2).

Il collegio medico al responso del quale l'istituto della previdenza e il patronato in rappresentanza dell'assicurato dichiarano, nel corso del procedimento amministrativo diretto al riconoscimento del diritto a pensione, di voler sottostare, è organo della previdenza stessa, sia pure nella formazione *sui generis*; e l'atto con cui sia l'Istituto, sia il patronato concordano l'impegno, è solo diretto ad ottenere una perizia affidata alla fiducia delle parti a tale organo, per la sola soluzione della questione tecnica che si inserisce ed è alla base del procedimento, il cui atto terminale si appartiene sempre agli organi centrali dell'Istituto della previdenza (3).

In conseguenza della sua particolare natura, all'arbitrato in esame — per il quale, ripetesi, le parti contraenti demandano senza formalità processuali la risoluzione in questioni giuridiche e tecniche a persona di fiducia, impegna-

di ruolo ed avventizio delle FF.SS. e per la risoluzione delle controversie relative. (Gazz. Uff. 26 luglio 1938, n. 168).

.....

ART. 6. — « Per gli agenti delle Ferrovie dello Stato, di ruolo o avventizio, e per i loro aventi causa, è obbligatorio, nel caso di controversia sul diritto alle indennità o alle rendite, ovvero sulla natura e sulla entità delle conseguenze dell'infortunio o della malattia professionale, di deferirne la risoluzione ad un Collegio di arbitri costituito a norma dell'art. 60 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765.

Il Collegio arbitrale si costituisce ed espleta il proprio mandato nella sede dell'Ispettorato sanitario delle Ferrovie dello Stato nella cui circoscrizione è compreso il luogo dell'infortunio, salvo che le parti stabiliscano d'accordo di costituire il Collegio in altra sede ritenuta più opportuna.

Il giudizio arbitrale non può essere istituito se non dopo esaurite le pratiche occorrenti per la liquidazione amministrativa dell'indennità o della rendita.

L'atto di compromesso non è soggetto all'omologazione del Trib.

Rimane fermo il disposto dell'art. 32 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, e dell'art. 64 del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 25 gennaio 1937, n. 200 ».

(1) Trib. Napoli, 27 dicembre 1950, in *Riv. inf.*, 1951, II, 26 *cit.*

(2) C.C. ART. 1965. — *Nozione.* « La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti ».

(3) Così, Trib. Napoli, 19 marzo 1954, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 287, *cit.*

dosi di accettare la relativa pronuncia come espressione della loro volontà — si applicano le norme sui contratti e, in particolare, quelle sul mandato (1).

Da rilevare, infine, che è stata esclusa la competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria e affermata, viceversa, quella del collegio arbitrale a conoscere del provvedimento con il quale l'istituto assicuratore rifiuta di corrispondere le indennità non avendo riconosciuto l'esistenza delle condizioni di totale inabilità al lavoro. In questo caso, il reclamo al collegio arbitrale deve essere proposto nel termine perentorio di 15 giorni (2).

285. — c) efficacia e validità delle decisioni arbitrali.

Dalla liceità dell'arbitrato in esame discende l'efficacia vincolante per coloro che si sono impegnati, i quali debbono rispettarlo ed adempierlo. Nella ipotesi di inadempimento l'autorità giudiziaria deve imprimere all'arbitrato l'efficacia del giudicato (3).

La perizia del collegio medico al quale si sono rivolti l'istituto e il patronato, in sede di riconoscimento del diritto a pensione, ha efficacia preclusiva di ogni ulteriore indagine del merito sulle stesse circostanze accertate anche per la successiva fase giudiziaria, costituendo il suo risultato pur sempre un atto di scienza e di intelletto al quale le parti hanno concordemente ritenuto di potersi richiamare, laddove si profila, tuttavia, tra loro, al fine comune dell'attuazione della volontà della legge, un contrasto (4).

È stato osservato che l'art. 2115 C.C. (5) il quale stabilisce la nullità per qualsiasi fatto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed assistenza, non è applicabile all'arbitrato posto in materia di indennità da infortunio (6).

È stato osservato, altresì che le impugnative per nullità del lodo arbitrale in materia di controversia per gli infortuni dei dipendenti delle aziende del Ministero delle comunicazioni (7) rientrano nella competenza esclusiva e, perciò, assoluta del giudice degli infortuni costituito secondo le norme degli

(1) App. Napoli, 12 maggio 1952, in *Dir. lav.*, 1952, II, 326, *cit.*

(2) Trib. Napoli, 17 aprile 1950, in *Dir. mar.*, 1951, 247, con nota di SPOLIDORO, *Tema di controversie sulla assicurazione contro le malattie della gente di mare.*

(3) Trib. Salerno, 24 ottobre 1950, in *Inf. soc.*, 1951, 230, *cit.*; Trib. Napoli, 27 dicembre 1950, in *Riv. inf.*, 1951, II, 26, *cit.*; Trib. Ferrara, 20 gennaio 1951, in *Riv. inf.*, 1952, II, 54, con nota di C. UTILI, *La perizia contrattuale e l'arbitrato irrituale nell'assicurazione infortuni*, *cit.*; App. Napoli, 12 maggio 1952, in *Dir. lav.*, 1952, II, 326, *cit.*

(4) Trib. Napoli, 19 marzo 1954, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 287, *cit.*

(5) v. nota 3, pag. 352.

(6) Trib. Ferrara, 20 gennaio 1951, *loc. cit.*

(7) v. nota 7, pag. 522.

artt. 51 e segg. del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (1); e sotto l'impero del nuovo C.P.C. secondo gli artt. 450 (2) 461 (3). Resta, quindi, esclusa qualsiasi competenza del Consiglio di Stato.

Alle impugnazioni delle decisioni del collegio arbitrale in questione ben può applicarsi la disposizione dell'art. 458 C.P.C. (4), il quale stabilisce che le decisioni dei consulenti sono impugnabili a norma degli artt. 827 (5) e seguenti — in quanto applicabili — davanti alla Sezione della Corte d'Appello la quale funziona come Magistratura del lavoro, con la conseguenza che questa, quando dichiara la nullità della decisione, pronuncia anche sul merito (art. 830 C.P.C.) (6) (7).

(1) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....
TITOLO VI. — *Il procedimento.* ARTT. 51-60.

(2) C.P.C. ART. 450. — *Giudice d'appello.* « L'App. contro le sentenze pronunciate nei processi relativi a controversie previste nell'art. 429 deve essere proposto davanti alla Sez. della Corte d'App. che funziona come magistratura del lavoro, la quale è integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli esperti.

Anche quando il giudizio di primo grado si è svolto con rito ordinario, se la Sent. è impugnata perché il pretore o il tribunale ha ritenuto che il rapporto dedotto in giudizio non rientra fra quelli previsti nell'art. 429, l'App. deve essere proposto alla Sez. speciale e, se è proposto in forma incidentale davanti al giudice ordinario, questi, con ordinanza rimette il processo alla Sez. speciale ».

(3) C.P.C. ART. 461. — *Giudice competente.* « Le controversie indicate nell'art. 459, 1° c., sono di competenza del tribunale.

Per le controversie relative al diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali dei lavoratori o loro aventi causa, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, è competente il tribunale del luogo in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale, e per le altre controversie, il tribunale del luogo in cui ha sede l'organo locale dell'ente al quale è stata fatta la richiesta della prestazione. Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e di malattia professionale riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'ente al quale deve essere fatta la denuncia dei lavori ai fini dell'assicurazione, e per le altre controversie è competente il tribunale del luogo in cui si è svolto il rapporto di lavoro ».

(4) C.P.C. ART. 458. — *Impugnazione delle sentenze dei consulenti.* « Le sentenze dei consulenti sono impugnabili a norma degli artt. 827 e seguenti, in quanto applicabili, davanti alla Sez. d'App. indicata nell'art. 450 ».

(5) v. nota 1, pag. 487.

(6) v. nota 4, pag. 490.

(7) Cass., 20 luglio 1951, 2030, in *Mass. giur. it.*, 1951, 561, cit.

RELAZIONI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE CONDIZIONI DEI LAVORATORI IN ITALIA

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO

RASSEGNA
DI GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE

INTRODUZIONE

FINALITÀ E CONTENUTO DELLA RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE

Nel settore della tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti da imprese, l'indagine della Commissione parlamentare di inchiesta si è sviluppata sulla traccia di punti programmatici, preventivamente studiati ed elaborati ed opportunamente fissati ed articolati, ed ha investito tutto il vasto campo di applicazione del sistema normativo vigente, per quanto esso attiene alle condizioni ed agli interessi delle classi lavoratrici: dalle attrezzature amministrative e sanitarie degli enti previdenziali agli adempimenti dei lavoratori per conseguire le prestazioni; dall'obbligo assicurativo al diritto a prestazioni; dall'adempimento dell'obbligo contributivo al godimento delle prestazioni; dai requisiti per il diritto ad esse, alle interferenze e lacune nelle prestazioni stesse; dagli enti di assistenza alla tutela giuridica dei diritti dei lavoratori.

Gli accertamenti della Commissione svoltisi sul piano della realtà concreta, nella vita operante dei cantieri, delle fabbriche, dei negozi, dei campi, degli uffici; attingendo dati e notizie dalle fonti più diverse – organi di governo, dipendenti pubblici, tecnici, ecc. – e più direttamente interessate – lavoratori, datori di lavoro, direzioni aziendali, commissioni interne, organizzazioni sindacali, ecc. – con visite, anche, agli uffici periferici degli stessi enti previdenziali, hanno consentito l'acquisizione di un vasto materiale sul quale la Commissione ha portato il suo attento, scrupoloso esame; ha impostato le proprie valutazioni di natura politico-sociale con stretta aderenza agli aspetti tecnici dei diversi problemi esaminati; ha giustificato le proprie considerazioni conclusive.

Tutto questo materiale sarebbe risultato, però, inutilizzabile, se non fosse stato completato dalla visione degli aspetti più dichiaratamente patologici del sistema previdenziale: il conflitto di interessi nell'applicazione della norma astratta al caso concreto, la controversia derivante dall'applicazione delle norme previdenziali.

A tal fine, il Presidente della Commissione, on. Leopoldo Rubinacci, ha curato, con la collaborazione della segreteria tecnica, la impostazione di un piano di lavoro per una raccolta sistematica e ragionata della giurispru-

denza previdenziale ed ha elaborato, in diverse riunioni collegiali, con la collaborazione degli esperti incaricati di realizzare il lavoro, la tematica della rassegna ed i diversi punti da articolare sotto ciascun argomento della tematica e per ciascuna forma di tutela previdenziale.

* * *

La giurisprudenza, edita dal 1942 – da quando, cioè, con l'entrata in vigore dell'attuale codice di rito il potere di giurisdizione sulle controversie previdenziali è passato dagli organi speciali preesistenti all'autorità giudiziaria ordinaria – al 1957, è stata reperita, consultando le riviste generali di giurisprudenza e quelle specializzate in materia di lavoro e previdenza sociale, selezionata e sistemata sotto questi sei argomenti fondamentali, che costituiscono i sei capitoli della raccolta: *enti gestori della previdenza sociale – obbligo assicurativo – contribuzione – evento protetto – prestazioni – controversie*.

Si è ritenuto di dover distinguere le controversie relative all'obbligo assicurativo (cap. II) da quelle relative alla contribuzione (cap. III), perché è apparso opportuno enucleare le questioni di carattere generale attinenti all'esistenza dell'obbligo assicurativo (natura del rapporto di lavoro, categorie di imprese, inquadramento, qualifica delle parti, mansioni dei lavoratori, ecc.) da quelle attinenti alla obbligazione contributiva (natura dei contributi, caratteri dell'obbligazione contributiva, adempimenti per la esecuzione dell'obbligazione, conseguenze della inadempienza, ecc.). Così come è apparso utile trattare distintamente le questioni relative all'evento protetto e quelle inerenti alle prestazioni per dare maggiore risalto, nelle prime, agli estremi obbiettivi del diritto a prestazioni e comprendere, nelle altre, le relazioni giuridiche tra i diversi soggetti del rapporto di assicurazione sociale inerenti al conseguimento ed al godimento delle prestazioni ed alla concessione, in genere, delle prestazioni stesse (rivalsa, surroga, etc.).

Nel primo capitolo dedicato agli enti gestori delle diverse forme di tutela previdenziale sono esposte, tra le altre, le questioni attinenti alla esistenza e funzione degli enti previdenziali: importantissima – per le alterne, contrastanti soluzioni – quella relativa alla autonomia ed alla natura giuridica delle casse mutue aziendali di assistenza malattie con funzione sostitutiva dell'I.N.A.M.

Nei quattro capitoli successivi (dal II al V) gli insegnamenti giurisprudenziali e la loro evoluzione vengono esposti secondo l'appartenenza delle controversie alle diverse forme di tutela previdenziale, che si succedono in ogni capitolo nello stesso ordine, raggruppate, ora secondo l'unitarietà

della forma assicurativa (es. invalidità, vecchiaia e superstiti), ora secondo l'unitarietà dell'evento protetto (es. malattie: comuni, professionali, tubercolari).

Nell'ultimo capitolo, relativo ai mezzi di risoluzione delle controversie, gli indirizzi della giurisprudenza, dopo una parte generale dedicata alla tutela dei diritti previdenziali in genere, sono raggruppati attorno alle due fasi attraverso le quali può esaurirsi la risoluzione della controversia previdenziale – il procedimento amministrativo e quello giurisdizionale – e sotto queste fasi attorno agli aspetti principali e caratteristici di ciascuna di esse.

La Rassegna, curata da un gruppo di lavoro costituito da esperti e prevalentemente da valorosi magistrati – attuando le direttive fissate dal Presidente della Commissione – offre, in forma sobria e chiara, la piena conoscenza dello stato attuale dell'indirizzo giurisprudenziale sulle questioni considerate, indicando per quelle tuttora controverse le ragioni del contrasto e l'indirizzo prevalente o più autorevole e segnalando le tappe più significative della evoluzione interpretativa.

Il lavoro, opportunamente coordinato, si da presentarsi in forma organica e completa, armonica ed ordinata, vuole costituire per i lavoratori un concreto strumento di consultazione facile e pratica, utile per la difesa ed il soddisfacimento dei loro diritti previdenziali.

PARTE PRIMA

CAMPO DI APPLICAZIONE
DELLA TUTELA PREVIDENZIALE

CAPITOLO I.

ENTI GESTORI DELLA PREVIDENZA SOCIALE (*)

Sommario: 1. - *Generalità*. 2. - *Qualificazione giuridica dell'I.N.A.M. e funzioni istituzionali*. 3. - *Mutue aziendali di malattia*. 4. - *Comitato di liquidazione per gli infortuni agricoli*. 5. - *Vigilanza sugli enti*. 6. - *Esenzioni fiscali*.

1. - *Generalità*.

La qualificazione giuridica degli enti gestori della previdenza sociale ha dato luogo ad una copiosa giurisprudenza, specie dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo per effetto del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369 (1). Infatti, alcuni di detti enti, di portata nazionale, erano sorti e si erano sviluppati in collegamento con detto ordinamento, cosicché era lecito dubitare della loro sopravvivenza una volta venuto meno l'ordinamento stesso. In alcuni casi si è contestata non solo la potestà dell'ente di gestire in esclusiva una data forma previdenziale, ma anche la sussistenza del carattere obbligatorio di quest'ultima.

Altre controversie in tema di qualificazione giuridica sono nate rispetto ad organismi, creati nell'ambito di alcune aziende onde assicurare i servizi assistenziali ai lavoratori da esse dipendenti, allorché tali servizi vennero affidati per legge ad un ente unico nazionale. Si è allora discusso se, per effetto di tale affidamento, la fusione dei predetti organismi aziendali nell'ente unico nazionale, fusione disposta dal legislatore, fosse avvenuta in modo automatico o se essa fosse subordinata al compimento di quelle operazioni di trapasso amministrativo e patrimoniale che sono proprie di tali concentrazioni di enti. Dall'adozione di quest'ultima soluzione dipendeva la qualificazione giuridica degli organismi in questione come soggetti di diritto privato.

Analoga controversia circa l'avvenuta fusione o meno nell'ente unificato si è avuta nei riguardi di alcuni organismi, non aziendali, gestori dell'assicurazione malattia in determinate circoscrizioni territoriali.

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura dell'avv. MARIO MATTEUCCI, *Consigliere di Stato*.

(1) v. nota 1, pag. 40.

Finalmente una questione di qualificazione giuridica si è posta riguardo ad un organo che, pur non essendo gestore di una forma di previdenza sociale, svolge tuttavia un ruolo importante — sul cui carattere autonomo o meno rispetto all'Istituto gestore si è disputato — nel quadro dell'assicurazione infortuni agricoli.

2. — Qualificazione giuridica dell'I.N.A.M. e funzioni istituzionali.

Il campo nel quale si è avuta una più ricca giurisprudenza, sia dell'autorità giudiziaria ordinaria che delle giurisdizioni amministrative, è quello dell'assicurazione contro le malattie; ciò si deve al modo ed al momento in cui questa forma di assicurazione sociale è stata disciplinata dal legislatore, al crepuscolo di quell'ordinamento corporativo al quale essa era stata armonizzata. Il collegamento fra l'ente gestore di tal forma di assicurazione — l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, già Ente mutualità fascista — Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori — e l'ordinamento corporativo appariva dall'art. 4 della legge istitutiva — 11 gennaio 1943, n. 138 (1) — ai sensi del quale erano obbligatoriamente iscritti all'ente i lavoratori rappresentati dalle associazioni sindacali aderenti alle Confederazioni fasciste dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, delle aziende di credito e dell'assicurazione, nonché quelli rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Dopo la soppressione dell'ordinamento sindacale corporativo fascista in virtù del sopracitato D.L.L. del 1944 (2), una prima sentenza (3) resa fra l'I.N.A.M. ed un gruppo di compagnie di assicurazioni di quella città, affermò che il presupposto dell'iscrizione obbligatoria dei lavoratori all'Istituto essendo costituito dall'esistenza delle organizzazioni sindacali fasciste,

(1) *L. 11 gennaio 1943, n. 138. — Costituzione dell'Ente « Mutualità fascista — Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori ».* (Gazz. Uff. 3 aprile 1943, n. 77).

.....

ART. 4. — « Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente i lavoratori rappresentati dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione e quelli rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Possono anche essere iscritti, mediante R.D. promosso dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze, su proposta delle Associazioni interessate, rappresentanti delle Associazioni sindacali che non siano compresi tra quelli previsti nel precedente comma ».

(2) v. nota 1, pag. 40.

(3) Trib. Torino, 10 febbraio 1948, in *Foro it.*, 1948, I, 1110.

una volta soppresso l'ordinamento sindacale fascista, doveva ritenersi valido un contratto collettivo concluso, in una provincia dell'Alta Italia, dopo la liberazione, dalla Camera del lavoro con le compagnie assicuratrici esistenti in provincia, in forza del quale accordo, senza passare attraverso l'Istituto nazionale, si provvedeva in altra forma all'assistenza sanitaria dei dipendenti di dette compagnie. In pieno contrasto con tale sentenza, si pronunciava altra magistratura di merito (1), dichiarando che la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste non aveva fatto venir meno il diritto del lavoratore all'assistenza di malattia, ed il conseguente obbligo del datore di lavoro di pagare i contributi assicurativi all'Istituto nazionale.

In sostanza, i due punti di vista espressi dalle citate sentenze vertevano sulla natura del collegamento esistente fra la disciplina legislativa data all'assicurazione di malattia e l'ordinamento sindacale fascista — se tale collegamento fosse necessario e indissolubile, così da condizionare tale disciplina legislativa all'esistenza di detto ordinamento o, se il fatto che l'assicurazione malattia fosse stata organizzata legislativamente durante il regime fascista fosse puramente casuale e, conseguentemente, fosse solo casuale ed accidentale la circostanza che detta forma di assicurazione fosse stata armonizzata con l'ordinamento sindacale corporativo che allora inquadrava le categorie della produzione.

A poca distanza dalle decisioni sopra citate, la stessa magistratura di merito di Torino (2), ritornando sulla propria giurisprudenza, si uniformava alla tesi già affermata dal Trib. Bari (1), riconoscendo che il richiamo al sistema sindacale corporativo fascista contenuto nell'art. 4 della legge istitutiva (3) dell'ente era fatto solo allo scopo di individuare le categorie dei beneficiari dell'assicurazione e che, quindi, un tale richiamo aveva un significato anche quando il sistema sindacale fascista, vigente nel 1943, avesse subito delle modifiche o fosse stato soppresso, perché il modificarsi dell'organizzazione sindacale non incideva per nulla sull'esistenza di categorie di lavoratori, alle quali esclusivamente il legislatore aveva voluto riferirsi per garantire loro l'assistenza di malattia.

La controversia su questo punto si concluse con due sentenze emesse in pari data dalla Corte d'Appello di Torino (4) nelle quali si riaffermava il principio secondo il quale il richiamo contenuto nell'art. 4 della legge

(1) Trib. Bari, 8 aprile 1948, in *Foro it.*, 1948, I, 1110.

(2) Trib. Torino, 9 dicembre 1948, in *Foro pad.*, 1949, I, 200.

(3) v. nota I, pag. 538.

(4) App. Torino, 17 febbraio 1950, in *Foro it.*, 1950, I, 1517; e 17 febbraio 1950, in *Tem* 1950, 379.

istitutiva (1) è diretto soltanto all'individuazione delle varie categorie dei beneficiati ed ha semplicemente contenuto di tecnica legislativa, e che conseguentemente l'obbligo della iscrizione all'Istituto nazionale, e cioè dell'assicurazione, non è conseguenza della rappresentanza obbligatoria dei lavoratori ma deriva dalla qualità personale dei lavoratori medesimi. Da allora la Magistratura si è uniformata a tale giurisprudenza, come si ricava, fra l'altro, dalla sentenza (2) che ha riaffermato l'obbligatorietà dell'assicurazione malattia nei confronti degli addetti agli studi professionali.

Al di fuori dell'Istituto nazionale assicurazione malattie, ma sempre sulla questione della sopravvivenza degli enti previdenziali già collegati con l'ordinamento sindacale-corporativo, la Cassazione si è pronunciata con la decisione resa nei confronti del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (3). Ha insegnato la Cassazione: « Gli enti di previdenza e di assistenza costituiti mediante contratti collettivi a norma delle disposizioni contenute nella L. n. 563 (4) e nel regolamento relativo approvato con R.D. n. 1130 del 1926 (5), non seguirono la sorte delle associazioni sindacali stipulanti con la soppressione dell'ordinamento corporativo, ma ebbero assicurata la loro continuità giuridica e funzionale con i D.L.L. n. 340 del 1944 (6), e n. 382 del 1945 (7), e con il D.L.C.P.S. n. 335 del 1946 (8) in coerenza con la conservata efficacia normativa dei contratti collettivi stipulati in periodo corporativo ».

Confermato così il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione sociale e del monopolio di tale assicurazione da parte di un istituto unitario,

(1) v. nota 1, pag. 538.

(2) App. Venezia, 23 febbraio 1953, in *Riv. it. prev. soc.*, 1954, 53.

(3) Cass., 7 luglio 1956, 2513, in *Mass. Foro it.*, 1956, 461.

(4) v. nota 6, pag. 291.

(5) R.D. 1° luglio 1926, n. 1130. — *Norme per l'attuazione della L. 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.* (Gazz. Uff. 7 luglio 1926, n. 155).

(6) D.L.L. 2 novembre 1944, n. 340. — *Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale.* (Gazz. Uff. 2 dicembre 1944, n. 89, serie speciale).

(7) D.L.L. 28 maggio 1945, n. 382. — *Modificazioni al D.L.L. 2 novembre 1944, n. 340, che reca disposizione circa la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale.* (Gazz. Uff. 19 luglio 1945, n. 86).

(8) D.L.C.P.S. 14 ottobre 1946, n. 335. — *Proroga dell'art. 4 del D.L.L. 2 novembre 1944, n. 340, riguardante la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale.* (Gazz. Uff. 27 novembre 1946, n. 270).

si è posta la questione della qualificazione giuridica di quest'ultimo ai fini della sua collocazione fra gli «enti pubblici puri» ovvero fra gli «enti pubblici economici», nel senso dell'art. 429, n. 3, C.P.C. (1).

Il problema è sorto in occasione di controversie relative al rapporto d'impiego, trattandosi di stabilire se la competenza a giudicare di tali controversie spettasse all'autorità giudiziaria ordinaria od al Consiglio di Stato.

Dopo varie contrastanti decisioni delle magistrature di merito, la questione è stata fermamente definita in due sentenze delle Sezioni unite della Cassazione (2), entrambe nei confronti dell'I.N.A.M.

Premesso che l'istituto ha indubbiamente la natura di ente pubblico — dichiarandolo espressamente la legge istitutiva (3) — il problema che si poneva era se le attività da esso gestite fossero o meno attività economiche svolte in condizione di libera concorrenza. Ha ritenuto il S.C. che, perché si affermi il concetto di attività economica, occorre che l'ente operi nel campo della produzione ed in regime di libera concorrenza, effettivo od anche soltanto potenziale, e che perciò rappresenti non un modo necessario per la diretta realizzazione di un fine pubblico, bensì un mezzo per conseguire degli utili con la partecipazione alla vita degli affari. Tali caratteristiche sono da escludersi nei riguardi dell'I.N.A.M., essendo le sue attività rivolte a finalità che per se stesse interessano la collettività e rientrano fra i compiti che lo Stato è chiamato ad assolvere sul piano nazionale.

A questo insegnamento della Cassazione si è costantemente uniformata la giurisprudenza successiva dei giudici di merito (4).

Un'altra questione che, pur non incidendo sulla natura giuridica dell'ente, implica tuttavia una qualificazione di esso con riferimento ai suoi fini istituzionali, è stata dibattuta a proposito dell'applicazione del 2° c. dell'art. 13 della L. 23 maggio 1950, n. 253 (5), sulla disciplina delle

(1) v. nota 1, pag. 460.

(2) Cass., sez. un. 12 luglio 1951, 1915, in *Mass. Foro it.*, 1951, 459; Cass., sez. un. 6 dicembre 1951, 2731, in *Foro it.* 1952, I, 6.

(3) v. nota 1, pag. 538.

(4) Trib. Roma, 17 dicembre 1953, in *Probl. serv. soc.*, 1954, 830.

(5) L. 23 maggio 1950, n. 253. — *Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani.* (Gazz. Uff. 26 maggio 1950, n. 120).

.....

ART. 13. — «A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, i canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione e non destinati all'esercizio di attività artigiane e professionali, prorogate in virtù della presente legge, sono aumentati nella misura del 100 %, computata sull'ammontare del canone corrisposto prima dell'entrata in vigore della presente legge. È escluso il conguaglio previsto dall'art. 5 della L. 30 dicembre 1948, n. 1471.

locazioni, il quale concede il beneficio di un minore aumento del fitto per gl'immobili locati ad « organizzazioni mutualistiche e assistenziali ». Con alcune sentenze di magistrature di merito (1) venne affermato non doversi intendere l'espressione usata dalla L. come limitata all'assistenza dei poveri ed indigenti così da comprendervi solo quelle « istituzioni di assistenza e di beneficenza » regolate dalla L. 17 luglio 1890, n. 6972 (2), ma doversi invece estendere la sua portata alle moderne forme di previdenza ed assistenza, fra le quali rientra indubbiamente l'assicurazione malattia.

Questa tesi è stata, però, rigettata dalla Cassazione, la quale con due decisioni (3), ha, invece, insegnato che la lettera, lo spirito e la finalità della norma portano concordemente ad escludere che essa possa applicarsi all'I.N.A.M. e ad istituti simili, che per la loro stessa natura, per i compiti che assolvono, per l'importanza stessa dei loro bilanci, non possono essere assimilati a quella « qualsiasi altra organizzazione mutualistica ed assistenziale » che per il resto pone sullo stesso piano delle cooperative « insieme chiamate a godere del beneficio ». Da tale parificazione è ovvio desumere che il legislatore intese favorire esclusivamente enti di modesta importanza e di limitata potenzialità economica. La Corte ha, inoltre, escluso che nell'I.N.A.M. ricorrano i caratteri di ente mutualistico e assistenziale. Non il primo perché la mutualità presuppone la reciprocità, mentre nel caso il contributo è a carico esclusivo dei datori di lavoro; non il secondo, perché l'attività assistenziale presuppone la elargizione di utilità costituite da fondi « propri » dell'ente che assiste, mentre l'I.N.A.M. nel corrispondere i sussidi di malattia, attinge da fondi costituiti da mezzi forniti da altri. In merito alle funzioni

La misura dell'aumento è ridotta al 50 % quando si tratta di locali occupati da cooperative o da qualsiasi altra organizzazione mutualistica e assistenziale.

La misura dell'aumento è ridotta al 25 % quando si tratti di immobili locati per la prima volta posteriormente al 18 giugno 1945.

A decorrere dal 1° gennaio 1951 sarà apportato un ulteriore aumento nella stessa misura disposta nei commi precedenti, computata sempre sull'ammontare del canone corrisposto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Per effetto delle maggiorazioni disposte nei canoni precedenti l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore nel 1950 a 25 volte e nel 1951 a 30 volte il canone corrisposto anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 12 ottobre 1945, n. 669, a meno che non siano stati apportati dal proprietario miglioramenti di notevole importanza al locale in rapporto all'uso cui è destinato ».

(1) Pret. Pescara, 4 febbraio 1951, in *Probl. serv. soc.*, 1951, 85; Pret. Roma, 4 aprile 1951, *ibidem*.

(2) L. 17 luglio 1890, n. 6972. — *Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza*. (Gazz. Uff. 22 luglio 1890, n. 171).

(3) Cass., 9 maggio 1953, 1289, in *Mass. Foro it.*, 1953, 264; Cass., 23 aprile 1956, 2765, *ibidem*, 1956, 507.

istituzionali dell'I.N.A.M., l'art. 5 della L. 11 gennaio 1943, n. 138 (1), stabilisce che l'attività assistenziale del medesimo venga coordinata, ai fini della prevenzione contro le malattie, con quella svolta, per le medesime o similari forme di tutela, dagli altri Enti pubblici.

Il Consiglio di Stato, in una recente decisione, nel riconoscere questa esigenza di coordinamento, ha ritenuto sussistente l'interesse dell'I.N.A.M. a partecipare con un proprio rappresentante all'amministrazione di enti pubblici ospedalieri (2).

Altra decisione del Consiglio di Stato da segnalare riguarda i mezzi di cui l'I.N.A.M. si avvale per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali.

Tra questi mezzi ha una rilevante importanza il corpo sanitario composto sia da medici funzionari, sia da medici liberi professionisti convenzionati.

La decisione di che trattasi ha ritenuto che, tra l'I.N.A.M. ed i medici fiduciari non viene a concretarsi un rapporto di impiego, in quanto questi prestano la loro libera attività professionale in favore dell'ente stesso in base a convenzioni liberamente stipulate tra questo e la Federazione nazionale degli ordini dei medici (3).

3. — Mutue aziendali di malattia.

Tra gli organismi di origine aziendale, incaricati della gestione della previdenza sociale, hanno formato oggetto di controversie le mutue aziendali di malattia. Queste ultime, sorte originariamente in varie aziende industriali per effetto di liberi accordi od in virtù di contratti collettivi di lavoro ed aventi quindi essenzialmente carattere di enti privati, furono dapprima col R.D.L. 6 settembre 1934, n. 1619 (4), obbligatoriamente costrette a far parte della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria, la quale però non soppresse l'autonomia delle

(1) L. 11 gennaio 1943, n. 138. — *Costituzione dell'Ente « Mutualità fascista — Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori »*. (Gazz. Uff. 3 aprile 1943, n. 77).

.....

ART. 5. — « L'Ente provvede all'assistenza per i casi di malattia, ad esclusione di quelle il cui rischio è coperto per legge da altre forme di assicurazione.

L'Ente si propone di coordinare la propria attività assistenziale, anche ai fini della prevenzione contro le malattie, con le altre attività assistenziali specie per quanto riguarda la tubercolosi, la maternità, l'invalidità, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le varie malattie a carattere sociale ».

(2) Cons. Stato, 6 aprile 1957, 185, in *Probl. serv. soc.*, 1957, 404.

(3) Cons. Stato, 6 marzo 1957, 98, *ibidem* 1957, 416.

(4) R.D.L. 6 settembre 1934, n. 1619. — *Istituzione della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria*. (Gazz. Uff. 16 ottobre 1934, n. 243).

singole Casse. Successivamente, con la L. 11 gennaio 1943, n. 138 (1), fu disposto che tutte le Casse e gli enti adempienti funzioni di assistenza malattia ai lavoratori, e tra esse la Federazione sopra citata, fossero fusi nell'ente di nuova istituzione. Con successivo R.D. del 6 maggio 1943, n. 400 (2), fu disposto che la fusione avesse effetto dal primo giugno dello stesso anno.

Sulla interpretazione della norma legislativa che disponeva tale fusione (art. 38 della L. n. 138 del 1943) (1) sono insorte delle controversie originate da rapporti di lavoro tra le Casse mutue aziendali ed i loro dipendenti. Ove, infatti, detta fusione si fosse dovuta ritenere come avvenuta *ope legis* nei confronti delle Casse mutue, queste ultime si sarebbero compenstrate nell'ente unificato e, dato il carattere pubblicistico di quest'ultimo, le controversie di cui sopra sarebbero rientrate nella giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. In caso contrario, le Casse avrebbero conservato, invece, il loro carattere privatistico con le relative conseguenze sulla competenza.

Le Sezioni unite della Cassazione si sono pronunciate una prima volta su questo argomento (3), insegnando che, nel concetto della legge, l'estinzione dei preesistenti numerosi enti assistenziali e la loro fusione e compenetrazione nel nuovo ente di diritto pubblico non avveniva automaticamente con la semplice e generica dichiarazione di diritto, poiché la disposta fusione importava trapasso di poteri, regolamentazione di complessi rapporti patrimoniali e amministrativi, sistemazione di personale, ecc.; tutta una serie di operazioni contabili ed amministrative che dovevano essere attuate perché

(1) L. 11 gennaio 1943, n. 138. — *Costituzione dell'Ente « Mutualità fascista — Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori »*. (Gazz. Uff. 3 aprile 1943, n. 77).

.....

ART. 38. — « La Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio, la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dei lavoratori dell'industria, la Federazione nazionale fascista delle Mutue di malattia per i lavoratori agricoli, la Cassa nazionale assistenza impiegati agricoli e forestali, l'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e dei servizi tributari, le Casse di malattia delle nuove provincie e gli Enti che ne fanno parte o aderiscono, nonché quelle Casse ed Enti che adempiono funzioni di assistenza malattia deferite da questa legge all'Ente costituendo, saranno fusi nell'Ente « Mutualità fascista — Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori ».

Con D.R., su proposta del Ministro per le corporazioni, sarà determinata la data dalla quale avrà effetto la fusione di ciascuno degli Enti predetti.

Con la data dalla quale avrà effetto la fusione degli Enti in esso previsti è abrogato il R.D.L. 29 novembre 1929, n. 2146, e successive modificazioni ed integrazioni ».

(2) R.D. 6 maggio 1943, n. 400. — *Determinazione della data di fusione nell'Ente « Mutualità fascista — Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori » degli enti mutualistici e delle Casse di malattia delle nuove provincie*. (Gazz. Uff. 29 maggio 1943, n. 125).

(3) Cass., sez. un. 10 agosto 1950, 2457, in *Foro it.*, 1951, I, 902.

quella fusione fosse operante. « Spetta, pertanto, all'I.N.A.M. — concludeva il S.C. — e solo ad esso di dar corso a tale fusione previo adempimento di tutte quelle operazioni che sono necessarie perché esso si attui. Fino a che l'Istituto non abbia fatto uso di tale suo potere, le Casse mutue, pur rimanendo soggette alla vigilanza ed alla sovrintendenza dell'Istituto, non debbono però considerarsi come fuse nel medesimo. Ne consegue che il personale delle Casse mutue non è da considerarsi personale dell'Istituto ».

In difformità da questo insegnamento del Supremo Collegio si è pronunciato il Consiglio di Stato (1) ritenendo che, per effetto della L. n. 138 del 1943 (2) e del successivo R.D.L. n. 400 (3) dello stesso anno, a seguito della fusione *ex lege* dal 1° giugno 1943 le Casse mutue fossero divenute uffici dell'I.N.A.M. Questa decisione veniva gravata di ricorso alle Sezioni unite della Cassazione per difetto di giurisdizione, ed il Supremo Collegio riconfermava (4) la propria precedente giurisprudenza.

Lo stesso Consiglio di Stato, in adunanza plenaria (5), si uniformava all'insegnamento della Corte Suprema.

Una questione relativa alla sopravvivenza o meno di enti gestori di previdenza sociale — sempre nel campo dell'assicurazione malattie — dopo la costituzione dell'Istituto unificato, si è posta a proposito della Cassa mutua circondariale della provincia di Trento. Da parte di questa si rivendicava l'autonomia rispetto all'Istituto sull'assunto che la fusione con l'I.N.A.M. non sarebbe avvenuta essendo stato nominato dal C.L.N. un Commissario e, poi, dal prefetto un Comitato direttivo. Tale autonomia si rivendicava altresì sulla base della L. costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (6), che istituiva la regione Trentino-Alto Adige, la quale all'art. 6 prevedeva la possibilità di ricostituzione delle Casse mutue già fuse nell'I.N.A.M.

(1) Cons. Stato, VI sez. 28 marzo 1950, 97, in *Cons. Stato*, 1950, 926.

(2) v. nota 1, pag. 544.

(3) v. nota 2, pag. 544.

(4) Cass., 23 dicembre 1952, 3265, in *Mass. Foro it.*, 1953, 752.

(5) Cons. Stato, 25 maggio 1955, 12, in *Cons. Stato*, 1955, 565.

(6) *L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 5. — Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.*

.....
ART. 6. — « Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Le casse mutue malattie esistenti nella Regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'Istituto predetto ».

Il Consiglio di Stato (1) ha, invece, affermato che, sino a che non intervenga un atto della regione Trentino-Alto Adige di ricostituzione della Cassa malattia della Regione stessa, le Casse esistenti debbono considerarsi organi periferici dell'I.N.A.M. ed i provvedimenti da esse emanati non hanno carattere di definitività. Tale orientamento è stato confermato da altra decisione (2).

Infine, merita di essere ricordata, sebbene presenti un interesse retrospettivo, la contestazione insorta circa la definizione della natura giuridica del Fondo assistenza malattie Africa italiana, creato dalla cessata Federazione nazionale fascista Casse mutue malattie industria, passato poi sotto il controllo amministrativo del Ministero dell'Africa italiana e, finalmente, soppresso con D.M. 1° marzo 1949 (3).

Si è disputato, sempre ai fini di stabilire la posizione giuridica del personale del Fondo rispetto all'I.N.A.M., della natura giuridica del Fondo stesso. Il Consiglio di Stato (4) ha affermato che il Fondo anzidetto non era dotato di personalità giuridica, e pertanto i provvedimenti adottati dal commissario straordinario del fondo non hanno carattere definitivo, dovendo la loro impugnativa in sede giurisdizionale essere preceduta dal ricorso amministrativo all'autorità gerarchicamente competente, vale a dire agli organi direttivi dell'I.N.A.M. Si è, quindi, affermata l'immedesimazione del Fondo con l'Istituto malattie.

4. — Comitato di liquidazione per gli infortuni agricoli.

Fra gli organismi operanti nel campo della previdenza sociale sulla cui qualificazione giuridica si è disputato, va annoverato il Comitato di liquidazione per gli infortuni agricoli. La questione si è posta nei seguenti termini: se il Comitato di liquidazione istituito presso le sedi di ciascun compartimento e presso gli uffici dell'Istituto assicuratore — l'I.N.A.I.L. — dall'art. 10 del D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450 (5), costituisca un organo

(1) Cons. Stato, VI sez., 9 gennaio 1951, 13, in *Foro it.*, 1953, III, 76.

(2) Cons. Stato, VI sez., 27 settembre 1951, 399, in *Cons. Stato*, 1951, 1082.

(3) D.M. 1° marzo 1949. — *Soppressione del Fondo assistenza malattia Africa italiana e devoluzione dell'amministrazione e gestione del Fondo stesso all'Istituto nazionale per assicurazione contro le malattie.* (Gazz. Uff. 10 marzo 1949, n. 57).

(4) Cons. Stato, VI sez., 17 ottobre 1951, 493, in *Cons. Stato*, 1951, 1272.

(5) D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450. — *Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.* (Gazz. Uff. 14 settembre 1917, n. 218).

.....
 ART. 10. — « Le indennità per inabilità temporanea sono liquidate dagli uffici di ciascun Istituto assicuratore con le norme che saranno stabilite dagli istituti stessi ed approvate dal Ministro dell'industria, commercio e lavoro.

interno dell'istituto assicuratore o, quanto meno, un organo esterno che agisce in sua vece — dal che discenderebbe il carattere vincolativo delle decisioni di tale comitato nei confronti dell'istituto assicuratore — ovvero se si tratti di organo amministrativo indipendente al quale la legge demanda il compito di liquidare le indennità per inabilità permanente o per morte con garanzia di imparzialità rispetto ad entrambe le parti interessate.

La Cassazione (1), traendo argomento dal modo stesso in cui è costituito detto comitato, ha ritenuto di doverlo qualificare come un organo *super partes*, destinato a svolgere la sua opera con piena autonomia anche rispetto all'Istituto assicuratore. Ha, quindi, affermato che la facoltà di dissentire dalle sue decisioni e di portare così la controversia davanti al giudice ordinario deve riconoscersi tanto all'infortunato quanto all'istituto assicuratore.

5. — Vigilanza sugli enti.

Tutti gli enti gestori delle diverse forme di tutela previdenziale sono soggetti alla vigilanza da parte delle autorità governative (generalmente rappresentate dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del te-

Le altre indennità sono liquidate, colle norme stabilite nel regolamento, da Comitati all'uopo istituiti presso le sedi di ciascun compartimento di assicurazione e presso gli uffici di ciascun Istituto assicuratore, che saranno determinati con decreto del Ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministro di agricoltura.

Ogni Comitato di liquidazione è composto di un presidente, nominato dall'Istituto assicuratore, di un rappresentante delle aziende e di un rappresentante dei lavoratori, l'uno e l'altro nominati di comune accordo dai Ministri predetti, scegliendo il rappresentante delle aziende in una lista proposta, con le norme stabilite nel regolamento, dalle organizzazioni padronali agrarie, e l'altro rappresentante in una lista proposta dalle organizzazioni operaie agricole.

In base alle stesse liste, oltre al rappresentante effettivo, sarà nominato un rappresentante supplente.

Ove non esistano organizzazioni padronali ed operaie, ovvero queste per giudizio dei Ministri dell'industria, commercio e lavoro e di agricoltura, non rappresentino in modo sufficiente le due categorie agli effetti della designazione dei rappresentanti, la scelta di questi sarà fatta dai due Ministri, sentiti i delegati delle organizzazioni agrarie padronali ed operaie, rappresentate dal Consiglio superiore del lavoro.

I membri del Comitato di liquidazione durano in carica pel periodo di tempo che verrà stabilito nel regolamento.

Prima che sia esaurito il procedimento stabilito nel regolamento per la liquidazione della indennità da parte del Comitato predetto, non è consentito alle parti di iniziare il giudizio innanzi alle Commissioni arbitrali di cui all'art. 14 ».

(1) Cass., II sez. civ., 19 ottobre 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, 220; Cass., II sez. civ., 24 dicembre 1955, *ibidem*, 1956, II, 12.

soro), vigilanza che può esercitarsi, preventivamente o successivamente, sia sugli atti che sull'attività degli enti stessi.

In merito ai poteri che la legge attribuisce all'amministrazione dello Stato per l'espletamento delle funzioni di cui sopra, una decisione del Consiglio di Stato ha distinto i controlli esercitati sugli enti previdenziali (nella specie trattavasi dell'I.N.A.M.) come segue:

— controlli di merito, intendendo per tali quelli esercitati sui provvedimenti di carattere generale dell'ente riguardanti l'organizzazione sanitaria (art. 3, 2° c., L. 11 gennaio 1943, n. 138) (1), quelli sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione inerenti al regolamento organico del personale centrale e periferico dell'ente stesso (art. 17, n. 3, L. n. 138 del 1943) (1), nonché quelli sui regolamenti organici concernenti la determinazione della consistenza numerica e la disciplina giuridica ed economica del

(1) *L. 11 gennaio 1943, n. 138. — Costituzione dell'Ente « Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori ».* (Gazz. Uff. 3 aprile 1943, n. 77).

.....

ART. 3. — « L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze, ciascuno per la rispettiva competenza, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di vigilanza sanitaria.

I provvedimenti di carattere generale dell'Ente, riguardanti la organizzazione sanitaria per divenire esecutivi debbono riportare anche l'approvazione del Ministero dell'interno ».

.....

ART. 17. — « Spetta al Consiglio direttivo:

1°) deliberare, non oltre il 20 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente, del Comitato esecutivo e dei Comitati di sezione e sul conto consuntivo dell'Ente;

2°) deliberare; non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Ente. In tale sede il Consiglio direttivo può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;

3°) deliberare sul regolamento organico del personale centrale e periferico dell'Ente e sugli altri regolamenti amministrativi.

Il regolamento organico del personale centrale e periferico dell'Ente sarà approvato dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello delle finanze;

4°) deliberare l'acquisto, l'alienazione, la permuta di beni immobili, nonché l'eventuale trasformazione dei beni predetti;

5°) deliberare in ordine agli elementi di costo delle prestazioni di cui al secondo comma dell'art. 9.

6°) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati in favore dell'Ente;

7°) esprimere parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente, dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione;

8°) determinare le norme eventualmente occorrenti per gestioni speciali;

9°) adempiere a tutte le attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi e dai regolamenti ».

personale: atti, questi, sui quali, essendo soggetti ad approvazione dell'autorità governativa, viene esercitato in tale occasione un sindacato anche sull'opportunità e convenienza amministrativa di essi.

— controlli di mera legittimità, comprendendosi in essi tutti gli altri controlli che si estrinsecano attraverso la vigilanza, le ispezioni, le indagini eseguite dall'autorità controllante, la quale, nel riesame degli atti esercita un sindacato di legittimità di essi essendo l'ente libero — entro, naturalmente, l'ambito delle leggi e della sua competenza e per il conseguimento dei suoi fini istituzionali — di fare l'uso che ritiene più opportuno e conveniente dei suoi poteri discrezionali (1).

6. — Esenzioni fiscali.

Come è noto, numerosi privilegi per i crediti ed ampie e generiche esenzioni fiscali sono attribuite dalle leggi vigenti agli enti gestori della previdenza sociale.

L'esenzione di più larga applicazione, concessa in primo luogo all'I.N.P.S., con l'art. 122 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (2), è quella secondo cui tutti gli atti e contratti, che possono occorrere tanto all'ente per la sua attività e per il raggiungimento dei suoi fini quanto ai privati per la realizzazione dei benefici ad essi spettanti per le forme di tutela gestiti dall'ente stesso, sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.

(1) Cons. Stato, 23 ottobre 1950, in *Riv. it. prev. soc.* 1951, 305.

(2) R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. — *Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.* (Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251).

.....
ART. 122. — « L'Istituto fruisce delle stesse esenzioni fiscali che sono o saranno concesse alle Casse di risparmio postali e ordinarie. Alle operazioni di trasformazione dei capitali in rendite vitalizie e a tutte le altre forme di assicurazione gestite dall'Istituto non si applicano le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Sono esenti dalle tasse di registro e bollo, di concessione governativa e da qualsiasi altra tassa o spesa, i tramutamenti dei titoli di debito pubblico in cui siano rivestiti i capitali dell'Istituto, i registri, i certificati, gli avvisi affissi al pubblico, gli atti di notorietà e gli altri documenti, atti e contratti che possono occorrere tanto all'Istituto per la propria attività e per il raggiungimento dei propri fini, conformemente al presente decreto e ad ogni altra legge presente e futura, quanto ai privati per realizzare i benefici ad essi spettanti in base alle assicurazioni gestite dall'Istituto.

Sono pure esenti dalle tasse di bollo, di registro, di successione ed ipotecarie, le donazioni e le elargizioni fatte o comunque venute all'Istituto per atto tra vivi e per causa di morte.

[I frutti annuali dei fondi dell'Istituto sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

I beni dell'Istituto sono esenti dalla tassa di manomorta.

[Restano ferme le esenzioni fiscali concesse da leggi speciali alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ora Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ».

In seguito, tale beneficio è stato riconosciuto da una decisione della Commissione centrale delle imposte anche per gli atti giudiziari posti in essere dall'I.N.A.M., dato che al predetto Istituto sono applicabili, per l'art. 35 della L. 11 gennaio 1943, n. 138 (1), «tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'I.N.P.S.» (2).

Una particolare disciplina è prevista per il trattamento fiscale degli atti stipulati dall'I.N.P.S. per l'impiego dei propri fondi.

A questi, infatti, compete, per l'art. 126 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (3), il trattamento tributario previsto dall'art. 94 della legge del Registro approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (4), per gli atti stipulati dallo Stato con i privati.

(1) *L. 11 gennaio 1943, n. 138. — Costituzione dell'Ente «Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori».* (Gazz. Uff. 3 aprile 1943, n. 77).

.....
ART. 35. — «Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale».

(2) *Comm. centr. imposte, 11 ottobre 1945, 29, in Mass. giur. lav., 1947, 143.*

(3) *R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. — Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.* (Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251).

.....
ART. 126. — «Gli atti ed i contratti stipulati dall'Istituto per impiegare i propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Qualora però tali impieghi di fondi siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessazione di annualità dovute dallo Stato o di altri crediti di qualunque natura, i relativi atti e contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di registro di cui all'art. 28 della tariffa allegato A del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte sovvenzionata, salvo che questa abbia diritto a speciale agevolazione tributaria».

(4) *R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269. — Approvazione del testo di legge del registro.* (Gazz. Uff. 17 maggio 1924, n. 117).

.....
ART. 94. — «Negli atti stipulati fra lo Stato ed i privati le tasse sono a carico:
dell'acquirente, cessionario o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni ed altre alienazioni di beni mobili ed immobili, tanto in proprietà che in usufrutto;
del conduttore negli atti di locazione di cose o di opere personali;
degli appaltatori, cottimanti e impresari nei contratti di appalto, cottimo o imprese, e nelle relative cauzioni;
della parte debitrice nelle obbligazioni;
della parte liberata nelle quietanze ed altre liberazioni.

Nelle permutate la tassa è a carico dello Stato e del privato in parti uguali, se uguali sono i valori permutati; se vi ha plusvalenza, la maggiore tassa di trasferimento è a carico della parte che riceve il valore maggiore.

Per le transazioni che non contengono alcuno dei contratti sopra indicati, la tassa va divisa a metà tra l'erario ed il privato.

In tutti gli altri casi la tassa è a carico comune dell'erario nazionale e dei privati che contrattano con lo Stato in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto, salva l'esecuzione

Uno degli effetti più importanti di tale trattamento è che, per la tassa dovuta dalla parte che contratta con l'I.N.P.S., questo è svincolato dall'obbligo solidale che normalmente lega i contraenti verso il fisco.

Tale beneficio è stato riconosciuto da alcune decisioni giurisprudenziali, le quali lo hanno ritenuto applicabile anche per la tassazione di un negozio giuridico (nella specie, deposito irregolare) che, pur non essendo necessariamente connesso con il mutuo, tuttavia era stato dalle parti voluto e pattuito in correlazione con esso nella operazione di finanziamento (1).

per la parte di tassa dovuta dallo Stato, ai termini del disposto dell'art. 1 della tabella, allegato C.

Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a queste disposizioni».

(1) Cass., 19 agosto 1947, 1538, in *Mass. Foro it.*, 1947, 343.

CAPITOLO II.

OBBLIGO ASSICURATIVO (*)

Sommarìo:

- SEZ. I. — Obbligo assicurativo in generale. — 7. — *Rapporto di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo.* 8. — *Caratteri differenziali tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.* 9. — *Subordinazione.* 10. — *Retribuzione.* 11. — *Rapporti di lavoro subordinato.* 12. — *Amministratori e soci di società.* 13. — *Inquadramento delle attività di lavoro.* 14. — *Rapporto di lavoro impiegatizio e salariato.* 15. — *Rapporti di lavoro con Stati esteri o loro rappresentanze.*
- SEZ. II. — Infortuni sul lavoro industriale ed agricolo. — 16. — *Obbligo assicurativo per gli infortuni nel settore industriale.* 17. — *Lavorazioni protette.* 18. — *Persone assicurate.* 19. — *Obbligo assicurativo per gli infortuni nel settore agricolo.* 20. — *Lavorazioni protette.* 21. — *Persone assicurate.*
- SEZ. III. — Malattie professionali, comuni e tubercolari. — 22. — *Obbligo assicurativo contro le malattie professionali.* 23. — *Obbligo assicurativo contro le malattie comuni.* 24. — *Obbligo assicurativo contro le malattie tubercolari.*
- SEZ. IV. — Invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione, assegni familiari, trattamento di richiamo, integrazione salariale. — 25. — *Rapporto di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo.* 26. — *Particolari modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.* 27. — *Rapporti particolari di lavoro.* 28. — *Applicazioni particolari per la disoccupazione e gli assegni familiari.*

SEZIONE I. — OBBLIGO ASSICURATIVO IN GENERALE.

7. — Rapporto di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo.

La previdenza sociale consiste nella preordinazione di mezzi atti a rimediare, nei riflessi economici, alle eventualità che incidano negativamente sulla vita e sui beni di una persona, mediante un complesso di leggi che attuano tale scopo con riferimento all'attività lavorativa, conferendo ad enti di diritto pubblico la potestà di porre in essere rapporti assicurativi di carattere obbligatorio.

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del dott. LUIGI MAIO, *magistrato.*

Le controversie sorte nel tempo per la determinazione, in alcune fattispecie considerate, dell'obbligo alle assicurazioni sociali hanno dato occasione alla magistratura di stabilire alcuni principi basilari sui limiti di applicazione delle norme che regolano le diverse forme di tutela previdenziale.

La giurisprudenza è unanime nel riconoscere che presupposto necessario della tutela previdenziale è, normalmente, l'esistenza in concreto di un rapporto di lavoro dipendente e retribuito (1) per la sussistenza del quale non basta che taluno abbia comunque prestato per un determinato periodo di tempo ed in determinate occasioni la sua opera subordinata alle dipendenze di altri, ma occorre che la prestazione si ricolleggi ad un vincolo obbligatorio, sicché non sia consentito il rifiuto di essa quando, sia in modo continuativo od anche saltuario, venga richiesta, secondo le particolarità del caso, dal datore di lavoro (2).

Tale vincolo obbligatorio, in mancanza di atto scritto, può essere desunto da tutte le modalità in cui si sia svolta la prestazione d'opera (3).

La giurisprudenza, nel precisare che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2115 (4), le disposizioni concernenti la previdenza e l'assistenza obbligatoria, sono da ritenersi inderogabili, ha affermato che la eventuale infrazione di esse, da qualunque causa dipendente, non può che lasciare integri ed impregiudicati i diritti irrinunciabili dei lavoratori con essa tutelati; né, rispetto al rigore di tale sistema, può, ad esempio, assumere rilievo discriminativo il vincolo di parentela che eventualmente lega il prestatore d'opera all'imprenditore né il fatto che la prestazione d'opera sia conseguenza di precettazione di mano d'opera da parte delle Autorità per servizio obbligatorio, in quanto l'obbligo assicurativo poggia e trae la sua forza cogente esclusivamente dal *vinculum juris* costituito dal rapporto di lavoro (5).

Quale conseguenza della natura pubblicistica del rapporto di assicurazione sociale, disciplinato in tutti i suoi aspetti dalla legge con principi

(1) Cass., 7 luglio 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, II, p. II, 31; Cass., 17 agosto 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, V, p. II, 59; Trib. Firenze, 28 maggio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, VI, p. II, 247.

(2) Cass., 28 giugno 1951, in *Giust. pen.*, 1951, II, 1036; Trib. Genova, 13 giugno 1952, in *Foro it. rep.*, 1953, 1775, 74; Cass., 16 marzo 1953, 213, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 281; Cass., 30 aprile 1951, in *Giust. pen.*, 1952, III, 24.

(3) Cass., 30 aprile 1951, in *Foro it. rep.*, 1951, 1646, 75.

(4) v. nota 3, pag. 352.

(5) Trib. Rovereto, 5 maggio 1948, in *Foro it. rep.*, 1949, 923, 61; Cass., 11 ottobre 1954, 3583, in *Foro it. rep.*, 1954, 1992, 95-96.

e norme inderogabili, è stato affermato che devono ritenersi nulle e improduttive di effetti giuridici quelle pattuizioni concordate sia direttamente tra lavoratori e datori di lavoro, sia in sede di regolamentazione collettiva, quando esse si appalesino contrarie o comportino deroga alle disposizioni relative all'obbligo assicurativo (1).

8. - Caratteri differenziali tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.

Elementi caratteristici essenziali di un rapporto di lavoro soggetto alle norme sulle assicurazioni sociali sono, dunque, la subordinazione e la retribuzione.

Mancando tali elementi si ha rapporto d'opera; quel rapporto, cioè, in cui l'oggetto non è costituito da una attività lavorativa bensì da un risultato finale, da un *opus* rispetto al quale si determina il corrispettivo.

La giurisprudenza si è più volte pronunciata sul criterio distintivo tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.

Fin dalle prime decisioni è stato sostenuto che la distinzione tra i due rapporti non può non essere data, da un lato, dal rischio proprio dell'impresa che deve necessariamente riscontrarsi nel lavoratore autonomo e, dall'altro, dalla subordinazione in cui viene a trovarsi il lavoratore che mette le proprie energie a disposizione dell'imprenditore (2).

Successivamente, la Corte di Cassazione ha meglio elaborato questo concetto affermando che, mentre nel contratto di lavoro autonomo (normalmente rappresentato dall'appalto) si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con il contratto di lavoro subordinato il prestatore d'opera si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, al quale spettano le responsabilità ed il rischio dell'impresa stessa (3).

Tali concetti hanno trovato conferma nelle successive decisioni giurisprudenziali, nelle quali viene, altresì, affermato che devono ritenersi lavoratori dipendenti, rispetto ai quali sussiste l'obbligo assicurativo, anche quei lavoratori proprietari degli attrezzi necessari alla loro attività che, per

(1) Cass., 9 giugno 1956, in *Prev. soc.*, 1956, 1168.

(2) App. Palermo, 26 ottobre 1945, in *Foro it. rep.*, 1946, 615, 21; Trib. Teramo, 15 aprile 1950, in *Foro it. rep.*, 1950, 1579, 76.

(3) Cass., 10 aprile 1951, 837, in *Foro it. rep.*, 1951, 1022, 1821; Cass., 19 giugno 1951 1623, in *Riv. giur. lav.*, 1951, II, 265.

vincolo contrattuale, non possono esimersi dall'eseguire i servizi richiesti, nell'interesse della impresa, dal titolare di essa, sia pure in modo discontinuo ma non occasionale, purché nessun rischio economico sia a carico di essi e la retribuzione sia fissata in misura mensile prestabilita (1).

Incerta si è dimostrata, invece, la giurisprudenza sul riconoscimento dell'esistenza dell'obbligo assicurativo quando la esecuzione del lavoro avvenga ad opera di persona diversa da quella obbligata.

Mentre, infatti, in una decisione della Suprema Corte viene affermato che la facoltà del lavoratore di farsi sostituire dai suoi familiari può ben conciliarsi, quando sia consensualmente concordata tra le parti, con l'esistenza di un lavoro subordinato quando la natura di questo, la saltuarietà della sua prestazione, l'assenza della necessità di un determinato orario o l'elasticità dello stesso non alterino la continuità del rapporto ed il suo normale svolgimento (2), in altre decisioni dello stesso Supremo Collegio si sostiene, fra l'altro, che l'esecuzione dell'attività di lavoro per mezzo di persona diversa da quella che è obbligata al risultato è incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato (3).

9. — Subordinazione.

Per quanto riguarda, in particolare, il concetto di subordinazione, la giurisprudenza ha affermato che essa, ai fini dell'obbligo alle assicurazioni sociali, consiste in quella dipendenza gerarchica e disciplinare che vincola la libera attività del singolo agli ordini, alle limitazioni e alle iniziative unilaterali del datore di lavoro nella cui organizzazione tecnico-amministrativa essa viene assorbita (4).

(1) Cass., 27 aprile 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, IV, p. II, 81; Trib. Trapani, 29 agosto 1949, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, I, p. II, 25; Trib. Napoli, 15 novembre 1949, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, II-III, p. II, 62; Cass., 21 ottobre 1952, in *Giur. cass. pen.*, 1952, III, 714 (m); Trib. La Spezia, 8 maggio 1953, in *Prev. soc.*, 1954, 1096; Trib. Macerata, 12 giugno 1954, in *Foro it. rep.*, 1954, 1437, 120-121; Trib. Firenze, 8 luglio 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, VI, p. II, 329; Trib. Milano, 4 ottobre 1954, in *Foro it. rep.*, 1955, 1233, 128; App. Catanzaro, 2 aprile 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, III, p. II, 109; Cass., 31 marzo 1956, 961, in *Giust. civ.*, 1956, I, 1929.

(2) Cass., 31 gennaio 1955, 247, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 63.

(3) Cass., 26 maggio 1955, 1609, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 168; Cass., 10 novembre 1955, 2266, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 315.

(4) Cass., 9 marzo 1942, 640, in *Foro it. rep.*, 1942, 685, 173; Cass., 22 luglio 1942, 2130, in *Foro it. rep.*, 1942, 680, 112; Cass., 8 gennaio 1943, 24, in *Foro it. rep.*, 1943-1945, 767, 105; Cass., 28 gennaio 1943, 215, in *Foro it. rep.*, 1943-1945, 765, 88; Trib. Roma, 6 ottobre 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 268; App. Firenze, 20 giugno 1952, in *Foro it. rep.*, 1953, 1274.

È stato anche chiarito che la subordinazione, come non va confusa con quella forma di ingerenza e di controllo consentita a chiunque conferisca un incarico ad altri e che si estrinseca sotto forma di suggerimenti, di norme direttive, di cautele preordinate al solo fine di ottenere una più esatta esecuzione dell'incarico (1), così non viene meno quando il potere disciplinare viene esercitato non direttamente dal datore di lavoro, essendo sufficiente a stabilire un rapporto di subordinazione quell'insieme di vincoli talvolta inavvertiti, e ciò non pertanto esistenti, che escludono nel dipendente l'autonomia della determinazione sulla prestazione stessa del lavoro (2).

È stato, infine, affermato che la subordinazione non può ridursi evidentemente ad una materiale e completa sottomissione, in ogni caso, del lavoratore al datore di lavoro, ma va intesa, soprattutto per l'impiegato delle categorie più elevate, come dipendenza dall'impresa e soggezione alle direttive generali da cui la stessa è regolata; né è esclusa la subordinazione dalla natura contingente ed occasionale dell'attività svolta in relazione al quadro produttivo dell'azienda, né dall'assenza di vincoli di orario, sempreché l'oggetto del rapporto sia la utilizzazione generica delle energie lavorative e non il risultato del lavoro altrui (3).

10. - Retribuzione.

Altro elemento essenziale per la sussistenza dell'obbligo assicurativo - con le eccezioni che saranno esaminate in seguito - è la retribuzione.

Il rapporto di lavoro subordinato nell'impresa è fondato, oltre che sul principio e sul dovere della collaborazione alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore anche sull'obbligo, per quest'ultimo, di corrispondere al prestatore d'opera la retribuzione del lavoro (4).

Ciò premesso, è stato dalla giurisprudenza più volte affermato che non è essenziale che la retribuzione sia fissa, potendo ben essere variabile senza che il rapporto di lavoro muti fisionomia e natura giuridica (5), purché, però, non consista in una semplice speranza o anche in una utilità meramente indiretta e, per giunta, del tutto incerta e aleatoria sulla quale il prestatore d'opera non possa fare alcun sicuro assegnamento (6).

(1) Cass., 9 marzo 1942, 640, in *Foro it. rep.*, 1942, 685, 172.

(2) Cass., 19 giugno 1954, in *Giust. pen.*, 1954, II, 990.

(3) Cass., 21 giugno 1952, 1836, in *Foro it. rep.*, 1952, 1266, 76.

(4) Cass., 28 luglio 1950, 2127, in *Foro it. rep.*, 1950, 1138, 158-159; Cass., 10 luglio 1953, 2221, in *Foro it. rep.*, 1953, 1274, 67.

(5) Cass., 7 dicembre 1942, 2687, in *Foro it. rep.*, 1942, 628, 66; Cass., 28 gennaio 1943, 215, in *Foro it. rep.*, 1943-1945, 765, 91.

(6) Cass., 28 gennaio 1943, 215, in *Foro it. rep.*, 1943-1945, 765, 93-95.

In base a questi principî la giurisprudenza ha riconosciuto che la retribuzione spettante al prestatore d'opera non solo può assumere forme diverse (cottimo, partecipazione agli utili, provvigione, percentuale, strasatto, ad aggio, etc.) (1), ma può indifferentemente essere in denaro o in natura (2).

Per quanto riguarda l'accertamento, nei casi controversi, dell'esistenza di questo fondamentale elemento, ai fini dell'obbligo assicurativo, è da rilevare che in materia di lavoro vige la presunzione dell'onerosità della prestazione; presunzione che, secondo la giurisprudenza prevalente, viene meno soltanto quando il lavoro sia prestato in considerazione di relazioni di stretta parentela ed amicizia.

Così, nel rapporto di lavoro familiare che, nella sua forma tipica, è quello che intercorre, normalmente, tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità - per lo più conviventi - la prestazione di lavoro è ritenuta essere data non per effetto di un vincolo contrattuale, ma per effetto di una collaborazione dettata da sentimento affettivo rivolta all'attuazione di un principio morale senza lo scopo di averne in contraccambio una retribuzione materiale (con conseguente esclusione di ogni tutela previdenziale) (3).

La magistratura ha, però, precisato che il principio, per cui i servizi resi nell'ambito domestico da persona della stessa famiglia si presumono gratuiti, non deve considerarsi assoluto ed applicabile in tutte le eventuali contingenze (4), ma il rapporto di lavoro tra familiari può ben essere a titolo oneroso quando la parentela sia una circostanza estrinseca del medesimo e non se ne snaturi il carattere intrinseco derivante dalla natura della prestazione, dal vincolo di subordinazione e dall'obbligo, da parte del datore di lavoro, di una controprestazione (5).

(1) Cass., 16 maggio 1942, 1297, in *Foro it. rep.*, 1942, 836, 145; Cass., 14 gennaio 1943, 61, in *Foro it. rep.*, 1943-1945, 915, 103; Cass., 28 gennaio 1943, 215, in *Mon. trib.*, 1943, 222; Cass., 12 aprile 1943, 862, in *Foro it. rep.*, 1943-1945, 763, 63; Cass., 28 luglio 1950, 2127, in *Prev. soc.*, 1950, 977; Cass., 22 febbraio 1951, 340, in *Foro it. rep.*, 1951, 1646, 76; Cass., 29 dicembre 1951, 2902, in *Foro it. rep.*, 1951, 1188, 87; Cass., 31 gennaio 1952, 272, in *Foro it. rep.*, 1953, 1291, 282; Cass., 9 aprile 1953, 929, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 210; Cass., 10 luglio 1953, 2221, in *Giust. civ.* 1953, 2452; Cass., 19 giugno 1954, in *Giust. pen.*, 1954, II, 990; Cass., 31 marzo 1956, 961, in *Giust. civ.*, I, 1929; Cass., 25 settembre 1956, 3258, in *Prev. soc.*, 1957, 625.

(2) Trib. Matera, 21 luglio 1950, in *Prev. soc.*, 1951, 134.

(3) Cass., 13 giugno 1942, 1675, in *Mass. giur. lav.*, 1939-1950, 434.

(4) App. Milano, 6 dicembre 1946, in *Foro it. rep.*, 1947, 730, 44; Trib. Roma, 13 dicembre 1950, in *Foro it. rep.*, 1951, 1189, 98-100.

(5) Cass., 29 luglio 1947, 1218, in *Foro it. rep.*, 1947, 730, 43; Cass., 16 agosto 1948, 1500, in *Foro it. rep.*, 1948, 761, 66.

In considerazione di quanto sopra, è stato affermato, anche recentemente, che deve ritenersi retribuibile il lavoro prestato nell'azienda quando le singole circostanze di fatto rivelino che non furono, o non furono soltanto, i motivi affettivi ed i vincoli di solidarietà propri della famiglia legittima o del coniuge (*adfectio vel benevolentia*) che indussero le parti a fornire e ad accettare la collaborazione nel lavoro, sebbene la retribuzione che dal lavoro normalmente deriva, od anche questa (1); e che, pertanto, è necessario ne venga accertata l'applicabilità caso per caso (2).

I principî sopraesposti valgono anche per le convivenze *more uxorio*, le quali, se importano una presunzione di gratuità delle prestazioni rese nell'ambito domestico, e quindi esenti da ogni obbligo assicurativo, implicano in ogni caso una *presumptio hominum*, e che, come tale, può essere vinta dalla prova contraria (3).

Per concludere, pur non essendo del tutto pertinente, si ritiene opportuno qui accennare, brevemente, per completezza di esposizione, al concetto di retribuzione ai fini dell'adempimento, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligo contributivo per le assicurazioni sociali.

La giurisprudenza ha, in proposito, affermato il principio che, secondo le disposizioni che regolano la materia, deve intendersi per retribuzione tutto quanto viene corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore per obbligo contrattuale durante il rapporto di lavoro; e si ha retribuzione non solo fin quando dura effettivamente la prestazione d'opera, bensì se e fino a quando ha vita il rapporto di lavoro (4).

In conseguenza, è stata riconosciuta natura retributiva, e come tale, quindi, assoggettabile a contribuzione: alle mancie, quando siano abitualmente e costantemente corrisposte da clienti delle case da gioco (5); alle provvigioni sugli incassi, se percepite periodicamente e con continuità (6); ai premi di produzione, se sistematicamente corrisposti (7); ai compensi per ferie e festività corrisposti normalmente (8); alle gratifiche corrisposte

(1) Cass., 13 giugno 1942, 1675, in *Mass. giur. lav.*, 1943, 15; App. Genova, 23 novembre 1953, in *Foro it. rep.*, 1953, 1274, 70.

(2) Cass., 20 gennaio 1955, 136, in *Foro it.*, 1956, I, 226.

(3) Cass., 10 giugno 1957, in *Mass. giust. civ.*, 1957, 839.

(4) Trib. Ancona, 29 agosto 1956, in *Prev. soc.*, 1956, 1546.

(5) Cass., 11 gennaio 1954, 8, in *Mass. Foro it.*, 1954, 3; Cass., 9 marzo 1954, 672, in *Mass. Foro it.*, 1954, 142.

(6) App. Milano, 15 gennaio 1957, in *Foro pad.*, 1957, II, 14.

(7) Pret. Roma, 22 marzo 1957, in *Giust. civ.*, 1957, I, 1165.

(8) App. Torino, 19 novembre 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, I-II, p. II, 40; App. Brescia, 10 luglio 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, V, p. II, 162; App. Genova, 4 dicembre 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, I, p. II, 8.

normalmente dal datore di lavoro in maniera costante e determinata (1); all'indennità sostitutiva di mensa (2); all'indennità di rischio spettante al personale addetto alla bonifica dei campi minati (3); all'indennità di campagna (4); all'indennità sostitutiva della mensa (5).

11. - Rapporti di lavoro subordinato.

Per ciò che riguarda il riconoscimento, in alcune fattispecie, di una prestazione d'opera soggetta ad obbligo assicurativo, la giurisprudenza ha ribadito il principio che, a tale scopo, non è sufficiente che taluno presti soltanto in qualche circostanza l'opera propria a vantaggio altrui, poiché una prestazione di lavoro del tutto occasionale e saltuaria non concreta un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio, esaurendosi, invece, in una semplice locazione d'opera (6).

La saltuarietà o discontinuità della prestazione non è stata, invece, ritenuta in antitesi con l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui il prestatore d'opera, pur svolgendo saltuariamente la sua attività, sia - per contratto - obbligato a tenersi, tra una prestazione e l'altra, a disposizione del datore di lavoro (7) o continuativa risulti l'attribuzione delle relative funzioni (8).

Sempre in tema di riconoscimento o meno dell'esistenza dell'obbligo assicurativo in particolari prestazioni di lavoro, numerose sono state le controversie circa l'incompatibilità o meno della qualità di libero professionista (medico, avvocato, ingegnere, ecc.) con l'esistenza di un rapporto di impiego privato.

(1) Cass., 31 luglio 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, I, p. II, 1.

(2) Cass., 8 ottobre 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, VI, p. II, 226; Cass., 6 maggio 1954, *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, VI, p. II, 208.

(3) App. Roma, 27 luglio 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, I-II, p. II, 23.

(4) Cass., 7 giugno 1956, in *Foro it. rep.*, 1956, 2090, 165.

(5) Cass., 9 giugno 1956, 2028, in *Foro it. rep.*, 1956, 2090, 162.

(6) Cass., 13 marzo 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, V., 20; Pret. Bologna, 16 ottobre 1950, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 287; Cass., 24 novembre 1951, 2815, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 157; App. Milano, 16 gennaio 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 87; Trib. Torino, 16 febbraio 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 1993, 101; Trib. Catanzaro, 3 maggio 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, II, p. II, 78.

(7) Cass., 9 agosto 1946, 1152, in *Foro it. rep.*, 1946, 51; Trib. Roma, 26 gennaio 1955, in *Foro it.*, 1956, I, 447; Cass., 5 ottobre 1953, in *Giur. cass. pen.*, 1953, IV-V, 473; Cass., 28 giugno 1952, 1946, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 86; Cass., 12 luglio 1956, 2615, in *Giust. civ.*, 1956, I, 249.

(8) Cass., 7 giugno 1952, 1708, in *Foro it. rep.*, 1953, 1776, 91.

La Cassazione, che ha avuto più volte l'occasione di intervenire nella questione, soprattutto per quanto riguarda la professione forense, ha affermato che di per sé non sussiste alcuna inconciliabilità concettuale o morale fra il vincolo di subordinazione gerarchica, essenziale al rapporto di impiego, e l'esercizio della professione libera. L'incompatibilità dell'esercizio professionale con ogni impiego privato, essendo dettata a tutela e garanzia della professione libera, può dar luogo, per la sua inosservanza, a sanzioni disciplinari a carico del professionista, ma non ha alcun effetto preclusivo sul rapporto che si sia posto in essere tra professionista e datore di lavoro.

Quanto agli elementi relativi alla manifestazione esteriore del rapporto impiegatizio, quali il modo della prestazione, l'obbligo della presenza in ufficio, la continuità in senso materiale del lavoro, l'obbligo di un orario di ufficio e, infine, la prevalenza della funzione impiegatizia su quella professionale libera, essi congiuntamente o isolatamente considerati non costituiscono elementi integrativi indispensabili per la configurazione del rapporto di impiego privato, dovendosi ogni specifico rapporto esaminare per se stesso nei due elementi essenziali intrinseci della collaborazione e della subordinazione in correlazione alle particolari caratteristiche, modi di essere, esplicazioni tutte proprie di ciascuna di esse (1).

Così la Cassazione non ha ravvisato sussistenti le condizioni di cui sopra, ad esempio, nella convenzione posta in essere tra l'associazione fra mutilati ed invalidi di guerra ed un avvocato, con la quale questi, senza vincolo di subordinazione, per un orario preventivamente fissato per ciascun ricorso, si era obbligato ad assumere presso la Corte dei Conti il patrocinio dei ricorsi che l'associazione riteneva affidargli (2).

La circostanza, invece, che un avvocato presti simultaneamente la propria opera legale specializzata a più ditte, non è stata ritenuta valida per l'esclusione del carattere impiegatizio delle prestazioni quando ciascuno dei rapporti presenti i requisiti della collaborazione, della subordinazione e della stabilità (3); così, è stata ritenuta ammissibile, da una decisione della Magistratura di merito, la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra il titolare di uno studio legale ed i sostituti ed ausiliari che siano legati al primo da vincoli di collaborazione e di subordinazione (4).

(1) Cass., 30 maggio 1942, in *Foro it. rep.*, 1942, 688, 198; Cass., 1° marzo 1947, 295, in *Mass. giur. lav.*, 1939-1950, 135; Trib. Roma, 12 marzo 1948, in *Foro it. rep.*, 1948, 668, 23-25; Trib. Roma, 10 aprile 1951, in *Foro it. rep.*, 1951, 1022, 15.

(2) Cass., 4 luglio 1945, 520, in *Mass. giur. lav.*, 1939-1950, 603, 24.

(3) Cass., 30 maggio 1942, in *Foro it.*, 1942, I, 967.

(4) Trib. Roma, 19 gennaio 1953, in *Foro it. rep.*, 1955, 1275, 77.

Anche per i medici la Magistratura ha ritenuto ammissibile l'esistenza di un rapporto di lavoro, con conseguente obbligo alle assicurazioni sociali, tutte le volte che tra questi e le Casse mutue, ove prestino la loro opera, ricorrono gli elementi della collaborazione e della subordinazione (1).

Altre questioni degne di rilievo portate alla cognizione della Magistratura riguardano il riconoscimento o meno degli estremi per il diritto alle assicurazioni sociali nei confronti degli agenti produttori di affari, dei piazzisti, dei rappresentanti di commercio, degli esattori, ecc.

La giurisprudenza, anche di Cassazione, richiamata l'attenzione sulla necessità di non confondere la subordinazione impiegatizia con quella forma di ingerenza e di controllo consentiti a chiunque conferisca un incarico ad altri, potendo anche il mandante dare istruzioni al mandatario sull'esecuzione del mandato ed esigere notizie sull'andamento del lavoro, senza, con ciò, creare quella condizione di subordinazione gerarchica e disciplinare propria del rapporto di impiego, ha generalmente ammesso, in queste attività e quando concorrano gli elementi della collaborazione e della subordinazione, la possibilità dell'esistenza di un rapporto di impiego.

Il godimento di una piena autonomia nell'esercizio delle attività considerate, la mancanza di un obbligo a seguire determinati itinerari, il carico degli impiegati assunti direttamente, l'onere di gran parte delle spese di ufficio, la titolarità di questo, la mancanza eventuale di ogni vigilanza e controllo, sono stati ritenuti, però, elementi sufficienti ad escludere il sorgere di qualsiasi rapporto di impiego (2).

In base a questi principî è stata riconosciuta l'esistenza dell'obbligo assicurativo: per i piazzisti impiegati, purché vincolati alle disposizioni impartite dal datore di lavoro (3) per i rappresentanti di commercio, quando mettano la loro attività al servizio del datore di lavoro entrando nell'organizzazione tecnico-amministrativa dell'azienda e siano vincolati agli ordini, alle limitazioni ed alle iniziative unilaterali dello stesso (4); per gli esattori,

(1) Cass., 16 febbraio 1950, 394, in *Mass. giur. lav.*, 1939-1950, 137, 61; Cass., 14 agosto 1950, 2457, in *Foro it. rep.*, 1950, 998, 35; Cass., 30 luglio 1952, 2382, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 284.

(2) Cass., 9 marzo 1942, 640, in *Mass. giur. lav.*, 1939-1950, 134, 53; Cass., 9 marzo 1942, 639, in *Mass. giur. lav.*, 1939-1950, 134, 52; App. Torino, 16 marzo 1942, in *Giur. lav.*, 1943, 16; Cass., 1° maggio 1942, 1160, in *Mass. giur. lav.*, 1939-1950, 606, 39; Cass., 30 maggio 1942, 1524, in *Foro it. rep.*, 1942, 687, 193; Cass., 8 gennaio 1943, 24, in *Foro it. rep.*, 1943-1945, 767, 106; Cass., 18 febbraio 1943, 364, in *Mass. giur. lav.*, 1939-1950, 607, 42; Cass., 4 febbraio 1949, 174, in *Riv. dir. lav.*, 1949, II, 125; Cass., 26 novembre 1953, 3592, in *Foro it. rep.*, 1953, 1277, 102, 103; Cass., 29 ottobre 1954, 4179, in *Foro it. rep.*, 1954, 1435, 97.

(3) Cass., 10 aprile 1951, 837, in *Foro it. rep.*, 1951, 1022, 19.

(4) App. Messina, 9 aprile 1954, in *Foro it. rep.*, 1954, 1434, 100.

quando attendano, sia pure senza vincoli di orario e di frequenza, alla riscossione dei crediti dovuti dai clienti morosi sotto le direttive ed il controllo delle società di assicurazione. (1).

È stata, altresì, riconosciuta l'esistenza dell'obbligo assicurativo: per l'allenatore guidatore di cavalli (2); per il sorvegliante di miniera (3); per l'allenatore di una squadra di calcio (4); per il critico cinematografico, il quale abbia l'incarico da un giornale di curare, in via continuativa, la redazione dell'apposita rubrica con obbligo di consegnare settimanalmente un certo numero di recensioni (5); per i dipendenti di un'agenzia investigativa, che non siano liberi di agire secondo la loro determinazione o il loro piacimento (6); per il segretario e il vicesegretario di un'associazione sindacale (7). (E lo era per gli inservienti nelle case di tolleranza) (8).

Non è stato, invece, ritenuto sussistente l'obbligo assicurativo: per l'agente di assicurazione che abbia con propri mezzi istituito un ufficio di rappresentanza (9); per il gerente di una vendita di generi alimentari che si fornisca dei generi del suo commercio con piena autonomia e con capitale proprio (10); per il preposto di un posto telefonico pubblico distaccato che debba rendere conto verso la società concessionaria del risultato e non per il modo con cui abbia operato per raggiungerlo (11); per il segretario di una Camera del lavoro nominato elettivamente (12).

12. - Amministratori e soci di società.

Altro argomento che ha formato oggetto di numerose controversie riguarda l'accertamento del rapporto di lavoro tra le società ed i dipendenti che rivestano cariche sociali.

(1) Cass., 28 giugno 1943, 1644, in *Mass. giur. lav.*, 1939-1950, 602, 20; App. Napoli, 4 agosto 1945, in *Foro it. rep.*, 1946, 543, 34; Cass., 9 aprile 1948, 541, in *Foro it. rep.*, 1948, 668, 21-bis.

(2) App. Napoli, 3 maggio 1950, in *Foro it. rep.*, 1950, 1014, 13.

(3) App. Caltanissetta, 26 febbraio 1951, in *Foro it. rep.*, 1951, 1646, 82.

(4) Trib. Roma, 6 febbraio 1952, in *Foro it. rep.*, 1952, 1267, 89.

(5) App. Roma, 25 luglio 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 31.

(6) Trib. Milano, 15 luglio 1954, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 171.

(7) Cass., 5 marzo 1954, 627, in *Foro it.*, I, 1955, 868; Cass., 19 maggio 1955, 2330, in *Sic. soc.*, 1956, 632.

(8) Cass., 19 aprile 1956, 1187, in *Foro it.* 1956, I, 1474.

(9) Trib. Roma, 9 maggio 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 227.

(10) Cass., 8 febbraio 1943, 297, in *Foro it. rep.*, 1943-1945, 910, 50.

(11) App. Roma, 28 febbraio 1942, in *Foro it. rep.*, 1942, 680, 117.

(12) Trib. Genova, 4 luglio 1950, in *Foro it. rep.*, 1951, 1023, 29; Trib. Spoleto, 14 luglio 1951, in *Foro it. rep.*, 1952, 1268, 101.

La giurisprudenza ha ritenuto in via generale incompatibile la carica di consigliere di amministrazione con la qualità di impiegato e ne ha ammesso la cumulabilità — per esempio — per il consigliere di amministrazione o direttore generale quando la nomina sia contenuta nello statuto sociale o sia fatta dall'assemblea e l'impiegato continui, come anteriormente alla nomina, a restare assoggettato con vincolo di subordinazione alla società (1).

È stata, invece, ritenuta incompatibile l'esistenza di un rapporto di lavoro soggetto alle norme sulle assicurazioni sociali, soprattutto per mancanza dell'elemento della subordinazione: nell'amministratore unico di società il quale ricopra anche la carica di direttore (2); nell'amministratore unico di una società a responsabilità limitata che sia anche prestatore di lavoro della società (3); nel presidente o vice presidente o consigliere di amministrazione di una organizzazione commerciale il quale sia anche direttore generale quando la società sia priva di personalità giuridica (4); nel consigliere delegato di una società per azioni che sia anche impiegato della società (5).

Più recentemente, la Corte di Cassazione ha mutato radicalmente indirizzo ammettendo, in via generale, la cumulabilità nella stessa persona delle qualifiche di amministratore e di dipendente di una società, a meno che i diritti ed i doveri derivanti dal rapporto di lavoro subordinato non siano in concreta incompatibilità con la funzione di amministratore (6).

In particolare è stato ritenuto che l'assunzione, da parte dell'impiegato, della carica di presidente del consiglio di amministrazione non seguita dalla cessazione delle prestazioni di lavoro subordinato, non fa perdere all'impiegato stesso i diritti inerenti all'esecuzione di dette prestazioni poiché, anche quando ricorra incompatibilità tra le due posizioni, può sempre trovare applicazione la norma dell'art. 2126 C.C. (7) secondo la quale la nullità o l'annullamento del contratto non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (8).

(1) Cass., 22 luglio 1942, 2130, in *Dir. lav.* 1943, II, 66; Trib. Siena, 2 agosto 1942, in *Mass. giur. lav.*, 1939-1950, 133, 47; Cass., 21 marzo 1945, 189, in *Mass. giur. lav.*, 1939-1950, 604, 27.

(2) Trib. Roma, 28 luglio 1954, in *Foro it. rep.*, 1954, 1434, 90.

(3) Trib. Roma, 14 gennaio 1955, in *Foro it. rep.*, 1955, 2196, 442.

(4) Trib. Milano, 27 gennaio 1955, in *Giur. it.*, 1955, I, 437.

(5) App. Brescia, 6 giugno 1955, in *Foro it. rep.*, 1955, 1237, 178.

(6) Cass., 24 marzo 1956, 845, in *Foro it.*, 1956, I, 703.

(7) v. nota 4, pag. 134.

(8) Cass., 14 giugno 1957, 2257, in *Mass. Foro it.*, 1957, 453.

Per quanto attiene alle cooperative la giurisprudenza è unanime nel riconoscere che, ai fini previdenziali, le società cooperative anche di fatto sono datori di lavoro nei riguardi dei soci che impiegano in lavori da esse assunti, con conseguente obbligo delle assicurazioni sociali (1).

Parimenti è stato riconosciuto l'obbligo assicurativo, secondo le leggi previdenziali, per il lavoro a domicilio, intendendosi per tale ogni forma di lavoro che venga eseguito mediante retribuzione per conto di una impresa con carattere di continuità (2).

In merito è stato, altresì, precisato che, per determinare l'autonomia o meno dei lavoratori a domicilio, deve farsi ricorso ai principî del diritto civile non essendo sufficiente la considerazione del rapporto economico per cui, ai sensi dell'art. 2094 C.C. (3), è manifestamente necessario che la prestazione di lavoro si ricolleggi ad un vincolo obbligatorio, in forza del quale non sia consentito il rifiuto della prestazione stessa (4).

13. - Inquadramento delle attività di lavoro.

Altre interessanti questioni, che la giurisprudenza è stata chiamata a risolvere, sono quelle sorte in conseguenza della necessità sia di accertare il settore economico nel quale va inquadrata l'attività di lavoro svolta in alcune controversie fattispecie, sia di distinguere quando, di fatto, ricorrano gli estremi di un rapporto di lavoro impiegatizio anziché di salariato.

Tali distinzioni (le prime delle quali interessano soprattutto i settori di attività economica dell'industria e dell'agricoltura) sono indispensabili non solo ai fini di stabilire se, in determinati casi e per determinate forme di tutela previdenziale, ricorra o meno l'obbligo assicurativo, ma, qualora questo sia dovuto, anche per individuare quali norme debbano precisamente trovare applicazione per gli adempimenti contributivi e per la erogazione delle prestazioni.

(1) Cass., 9 maggio 1950, in *Giust. pen.*, 1950, II, 1107; Cass., 8 febbraio 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, VI, p. II, 193; Trib. Alessandria, 15 settembre 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, VI, p. II, 215; Cass. 25 ottobre 1951, in *Foro it. rep.*, 1952, 1787, 85-86; Cass. 17 aprile 1952, in *Giur. cass. pen.*, 1952, II, 408; App. Bari, 18 dicembre 1952, in *Foro it. rep.*, 1953, 1275, 81; App. Roma, 21 marzo 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, II, p. II, 75; Cass., 19 giugno 1954, in *Riv. it. prev. soc.*, 1954, 853; App. Genova, 21 luglio 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, V, p. II, 235; Trib. Lecce, 31 dicembre 1956, in *Prev. soc.*, 1957, 646.

(2) Cass., 3 luglio 1952, 1983, in *Foro it. rep.*, 1952, 1786, 78; Cass., 27 giugno 1953, in *Giur. cass. pen.*, 1953, III, 326.

(3) v. nota I, pag. 113.

(4) Cass., 16 marzo 1953, in *Giust. pen.*, 1953, II, 1092.

In merito al problema dell'inquadramento, ai fini dell'obbligo assicurativo, una decisione della Corte di Cassazione afferma che un'impresa di trasformazione di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 2135 C.C. (1), quando viene ad acquistare una fisionomia propria, con fine economico distinto da quello agricolo, acquista carattere di impresa industriale. Ha, quindi, carattere industriale l'attività dell'agricoltore il quale gestisce in un locale apposito, lontano dal fondo, un frantoio cui siano addetti per notevole periodo di tempo quattro operai estranei all'azienda agricola.

Tali operai non sono compresi nell'accertamento della mano d'opera per attività complementari ed accessorie dell'azienda agricola ai sensi del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 (2), e quindi non sono presi in considerazione nella compilazione dei ruoli esattoriali per gli effetti previsti dalla legge che disciplina la riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattia, per invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altro; per gli stessi operai il versamento dei contributi assicurativi deve essere effettuato mediante il sistema dell'industria (3).

Altre sentenze precisano, ancora, che le attività connesse alla coltivazione del fondo conservano carattere agricolo solo quando si inseriscano nel consueto e ben delimitato ciclo dell'economia agricola mentre diventano di carattere industriale, anche se rivolte alla trasformazione di prodotti della terra, nei casi in cui essi richiedono un'organizzazione ed un'attrezzatura che esulano dal detto ciclo ed appartengono a quello tipicamente industriale.

La *locatio operis* del vettore a favore di azienda agricola per il trasporto dei prodotti, con relativa assunzione del rischio, non solo non costituisce azienda agricola a se stante, ma non può neppure rientrare tra le attività connesse mancando il rapporto di accessorietà con l'azienda agricola medesima nei sensi richiesti dalle norme sulle assicurazioni sociali.

(1) C.C. ART. 2135. — *Imprenditore agricolo*. «È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura ».

(2) R.D. 24 settembre 1940, n. 1949. — *Modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura*. (Gazz. Uff. 8 febbraio 1941, n. 34).

(3) Cass., 13 novembre 1950, in *Foro it. rep.*, 1951, 1648, 109-112.

Invece, resta nel campo dell'impresa agricola l'imprenditore il quale si valga di una propria organizzazione, singola o comune ad altri, per vendere, anche se dopo adeguata preparazione, i prodotti del suo fondo; ed è attività agricola sia l'alienazione sulla pianta, sia la raccolta del frutto compiuta dal produttore, mentre è attività commerciale la raccolta compiuta da chi abbia acquistato il frutto sull'albero (1).

Questi concetti sono stati più recentemente ribaditi da altra decisione della Corte di Cassazione la quale, nel confermare che, ai sensi del già citato art. 2135 C.C. (2), debbono considerarsi attività connesse alla coltivazione del fondo quelle operazioni di trasformazione e di vendita dei prodotti agricoli che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, ha precisato che il criterio limite della normalità è stato preferito dal legislatore a quelli dell'autonomia e dell'accessorietà perché si presta ad una interpretazione aderente al progresso che l'evoluzione della tecnica può imprimere all'agricoltura.

Perché le operazioni di trasformazione ed alienazione dei prodotti del fondo possano costituire attività agricola è, adunque, necessario che esse si inseriscano, con carattere di normalità, nel consueto e ben delimitato ciclo dell'economia e che siano svolte dall'imprenditore nell'azienda agricola con mezzi e personale in essa esistenti o da essa dipendenti anche temporaneamente. Qualora, invece, dette attività agricole, sia pure rivolte alla raccolta e trasformazione dei prodotti del fondo, abbiano dato vita ad un organismo autonomo, dotato di una propria attrezzatura, del tutto distinta dalle aziende dei singoli consorziati, con patrimonio e finalità propri, è evidente che esse esulino dal ciclo dell'economia agricola, per entrare a far parte di quello più tipicamente industriale. Ne consegue che ai fini previdenziali un siffatto organismo non può beneficiare del sistema della contribuzione unificata per i lavoratori da esso dipendenti (3).

La Corte di Cassazione, sempre sullo stesso argomento, ha precisato, ancora, che elemento di riferimento per la determinazione del sistema contributivo da applicare al caso concreto non è la qualifica che i lavoratori abbiano, ma la natura del lavoro prestato in relazione all'attività economica che spiega il datore di lavoro; attività che, a tutti gli effetti, salvo precisate eccezioni, è considerata unitariamente e non si fraziona a seconda la specie del lavoro che compie il dipendente. Perciò se, ad esempio, all'at-

(1) Cass., 4 luglio 1953, 2120, in *Giust. civ.*, 1952, I, 2363; Cass., 11 ottobre 1954, in *Foro it. rep.*, 1955, 1782, 486-488.

(2) v. nota 1, pag. 565.

(3) Cass., 16 giugno 1955, in *Foro it. rep.*, 1956, 2091, 184-188.

tività agricola subentra quella del commerciante o dell'industriale, a questa deve essere adeguato l'obbligo contributivo (1).

Così in una recentissima decisione è stato affermato, in un caso di specie, che, affinché un frantoio possa essere considerato opificio ai sensi della legge per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro nelle industrie deve, anche se a trazione animale, svolgere attività lavorativa industriale prevalente sull'interesse agricolo (2).

14. — Rapporto di lavoro impiegatizio e salariato.

Per quanto attiene alla distinzione della qualifica impiegatizia con quella di operaio è, innanzitutto, da premettere che la Magistratura ha ritenuto applicabile in tema di rapporti di lavoro il principio secondo il quale non è il *nomen juris* che le parti contraenti abbiano creduto di dare a un determinato rapporto giuridico che possa vincolare il giudice nel definire la vera natura del rapporto medesimo, ma questa deve desumersi dagli elementi intrinseci del detto rapporto in relazione alla disciplina giuridica che per ogni ordine di rapporti è stabilita dalla legge, ed ha precisato che, in questi, si deve avere essenzialmente riguardo alla vera natura delle mansioni disimpegnate dal prestatore d'opera ed alle modalità concrete con cui tali mansioni vengono esplicate (3), poiché, se l'apparenza di regola coincide con la realtà, non è escluso che possa discostarsene, talvolta, con meditata elusione dei diritti del lavoratore (4).

Per la ricerca degli elementi di differenziazione tra le due qualifiche, la Corte di Cassazione ha ritenuto di accogliere, pur con l'incombente elasticità, il criterio della collaborazione indicato dalla legge sull'impiego privato del 1924 (5). Tale collaborazione è quella specifica aziendale, amministrativa o tecnica, di puro concetto o di ordine, rappresentativa, direttiva o anche semplicemente esecutiva con una certa iniziativa contenuta nell'ambito della subordinazione all'imprenditore e partecipe di quel potere organizzativo di controllo che, originariamente proprio

(1) Cass., 9 dicembre 1955, 3023, in *Prev. soc.*, 1956, 1952; Cass., 16 gennaio 1956, in *Foro it. rep.*, 1956, 2084, 121-123.

(2) Cass., 31 dicembre 1957, 4778, in *Mass. foro it.*, 1957, 967.

(3) Cass., 28 gennaio 1943, 215, in *Foro it. rep.*, 1943-1945, 910, 48-49; Cass., 28 giugno 1951, in *Giust. pen.*, 1951, II, 1036.

(4) Cass., 28 giugno 1943, 1639, in *Foro it. rep.*, 1943-1945, 910, 47; Trib. Lodi, 18 marzo 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, III, p. II, 123.

(5) v. nota I, pag. 114.

dell'imprenditore, passa, frazionato, da costui al collaboratore impiegato anche nelle minime proporzioni della categoria d'ordine (1).

Nel caso in cui si tratti di attività lavorativa limitata alla mera materialità esecutiva di ordini esula evidentemente dal rapporto il carattere impiegatizio e rimane in esso il carattere di semplice rapporto di salariato (2).

Tali concetti sono stati affermati anche in recenti decisioni, ove viene precisato che la qualifica di impiegato è determinata sia dalla collaborazione che si ha quando le prestazioni del lavoratore sono rivolte, in modo continuo e sistematico, al servizio dell'impresa della cui organizzazione egli fa parte, sia della subordinazione che consiste nell'assoggettamento del prestatore d'opera alle direttive dell'impresa stessa, pur senza identificarsi necessariamente con l'assoluta e incondizionata adesione alla volontà del datore di lavoro (3).

Più semplicemente, alcune decisioni hanno precisato che l'opera dell'impiegato si distingue da quella dell'operaio per la ragione che, nella complessità della moderna organizzazione aziendale, il primo esercita una attività che è diretta ad integrare ed eventualmente a sostituire quella del principale, talché in maggiore o minore misura, a seconda della categoria cui appartiene, l'impiegato ripete dal suo principale un potere di discrezionalità e di deliberazione che all'operaio non compete (4).

È stato, altresì, riconosciuto non solo che, per qualificare la natura delle mansioni prestate dal lavoratore, se impiegatizio o meno, non si deve fare esclusivo riferimento al *nomen juris* indicato nel contratto, ma alla vera natura delle mansioni disimpegnate dal lavoratore stesso ed alle modalità concrete con cui tali mansioni vengono espletate, ma anche che, qualora ci si trovi dinanzi ad una promiscuità di prestazioni occorre attenersi al criterio della prevalenza, la quale non può essere valutata esclusivamente in ragione del tempo impiegato nelle varie prestazioni stesse (5).

(1) Cass., 17 agosto 1942, 2571, in *Giur. lav.*, 1943, 41; Cass., 21 dicembre 1944, n. 483, in *Foro it. rep.*, 1943-1945, 769, 130-131; Cass., 12 giugno 1945, 431, in *Foro it. rep.*, 1943-1945, 764, 77-78; Cass., 4 febbraio 1949, 174, in *Riv. dir. lav.*, 1949, II, 125.

(2) Cass., 9 agosto 1943, 2138, in *Foro it. rep.*, 1943-1945, 764, 75-76.

(3) Cass., 30 luglio 1952, 2382, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 284; Cass., 14 gennaio 1954, 44, in *Foro it. rep.*, 1954, 1433, 82-83.

(4) Comm. arb. centr., 10 maggio 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, I, p. II, 20; App. Milano, 9 ottobre 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 19.

(5) Cass., 8 maggio 1942, 1191, in *Dir. lav.*, 1943, II, 12; Cass., 20 agosto 1943, 2237, in *Mass. giur. lav.*, 1939-1950, 607; Cass., 27 agosto 1953, 2905, in *Foro it. rep.*, 1953, 1279, 131.

Sulla base dei criteri sopra esposti non è stata riconosciuta la qualifica impiegatizia: al portiere o al fattorino addetto ai trasporti (1); al pesatore che, constatato alla bilancia il peso dei carri carichi all'ingresso dello stabilimento, ne registra i dati su appositi moduli che passa agli uffici amministrativi (2); all'assaggiatore di metalli (3); al lavoratore preposto alla sorveglianza e al controllo di un certo numero di operai con poteri di spostarli e proporre le punizioni, ma senza facoltà di comminarle (4).

15. — Rapporti di lavoro con Stati esteri o loro rappresentanze.

Un problema degno di nota, che interessa l'obbligo assicurativo in genere — anche se indirettamente — e che ha dato luogo a contrastanti decisioni giurisprudenziali, è quello relativo alla competenza o meno della autorità giudiziaria italiana nelle controversie di lavoro tra cittadini italiani e Stati esteri o loro rappresentanze.

L'argomento interessa l'obbligo assicurativo in quanto è evidente che questo tutte le volte in cui venga disconosciuta la competenza del giudice italiano a conoscere delle controversie, non può, anche se nella fattispecie considerata dovesse sussistere un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente e retribuito, trovare applicazione nei confronti del datore di lavoro inadempiente per il dichiarato difetto di giurisdizione.

Mentre in un primo tempo la giurisprudenza aveva ritenuto sussistere, in ogni caso, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in tutte le controversie sorte anche per mancata assicurazione, tra un cittadino italiano ed un organo dello Stato estero — salvo rinuncia da parte di questo all'immunità giurisdizionale (5) — in seguito è andata imponendosi la necessità di distinguere la natura dell'attività esplicata in Italia dallo Stato estero o da alcuna delle sue rappresentanze.

È stato, così, affermato che, quando lo Stato estero (o la sua rappresentanza) esplica nel territorio italiano un'attività privata, deve essere assoggettato alla giurisdizione italiana nei limiti segnati dai vigenti principi sulla competenza giurisdizionale, mentre tale potere di giurisdizione

(1) App. Milano, 9 ottobre 1953, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 19.

(2) Cass., 17 agosto 1942, 2571, in *Foro it. rep.*, 1942, 684, 157.

(3) Trib. Roma, 28 maggio 1947, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 202.

(4) App. Genova, 24 agosto 1946, in *Foro it. rep.*, 1947, 731, 53.

(5) Cass., sez. un., 12 maggio 1947, 740, in *Foro it.*, 1948, I, 855.

deve ritenersi escluso quando l'attività svolta inerisca, invece, alla struttura ed alle finalità pubbliche istituzionali degli enti stessi (1).

Non sempre, però, la giurisprudenza, anche recente, si è dimostrata concorde nell'applicazione pratica dei principî sopra espressi dato che, ad esempio, mentre è stato ritenuto di natura privatistica, e quindi soggetto alla giurisdizione italiana, il rapporto di lavoro di un autista dipendente dai Padri Benedettini della Patriarcale Basilica di San Paolo (2), in altre occasioni sono stati ritenuti di natura pubblicistica, e quindi non soggetti alla giurisdizione italiana, i rapporti di lavoro intercorsi tra una fattorina e la *Delegación argentina de imicración en Europa*, e tra un medico ed il Supremo Militare Ordine di Malta (3).

SEZIONE II. — INFORTUNI SUL LAVORO INDUSTRIALE ED AGRICOLO.

16. — Obbligo assicurativo per gli infortuni nel settore industriale.

Se gli elementi necessari per l'esistenza, in ogni caso concreto, dell'obbligo assicurativo sono quelli indicati nel paragrafo precedente, tuttavia è necessario tenere presente che ogni forma di tutela previdenziale è retta da particolari disposizioni legislative che talvolta limitano, tal'altra estendono, il campo di applicazione della tutela stessa a settori di lavoro od a persone che altrimenti dovrebbero ritenersene esclusi.

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, di cui al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (4), presuppone, normalmente, così come le altre forme di tutela previdenziale, l'esistenza di un rapporto di lavoro, nel senso che si considerano lavoratori protetti soltanto coloro che si obbligano a prestare le proprie energie lavorative alle dipendenze di altri, con esclusione, quindi, sia dei lavoratori autonomi che di quelli a domicilio, dato che, per il carattere della legge infortuni, che costituisce diritto speciale, questa non può, come più volte affermato dalla giurisprudenza, trovare applicazione oltre i casi in essa previsti (5).

(1) Cass., sez. un., 21 settembre 1948, 1631, in *Foro it.*, 1949, I, 460; Cass., sez. un., 14 giugno 1954, 1998; Cass., sez. un., 17 ottobre 1955, 3223, *Mass. giur. lav.*, 1955, 120; Cass., sez. un., 24 maggio 1956, 1757, in *Foro it.*, 1957, I, 240.

(2) Cass., sez. un., 13 aprile 1957, 841, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 153.

(3) Trib. Genova, 12 giugno, 1957 in *Mass. giur. lav.*, 1957, 153; Trib. Roma, 24 giugno 1957, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 107.

(4) v. nota 5, pag. 162.

(5) Cass., 7 luglio 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, II, p. II, 31

Non tutti, inoltre, i rapporti di lavoro subordinato sono assoggettabili all'obbligo assicurativo per la forma di tutela di che trattasi, ma soltanto quelli che intercorrono nelle attività di lavoro e per le categorie di lavoratori indicate espressamente dalle leggi che regolano la particolare materia.

Anche per questa forma di tutela previdenziale la giurisprudenza ha avuto più volte occasione di determinare i limiti di applicazione delle norme che la regolano.

Così, per quanto riguarda il concetto di datore di lavoro, ai fini della tutela contro gli infortuni, è stato affermato che per imprenditore deve intendersi chi prenda l'incarico dell'esecuzione di un'opera anche modesta con una sostanziale autonomia di lavoro e verso un determinato prezzo complessivo (1).

La giurisprudenza ha, altresì, sostenuto che tale deve ritenersi chiunque occupi, tenendole alle proprie dipendenze, maestranze appartenenti alle categorie indicate dalle leggi infortuni indipendentemente dal modo di assunzione, dal movente e dal fine (2).

Per quanto riguarda la ricorrenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni nei confronti dei soci dipendenti delle società cooperative o di fatto, si rinvia alla giurisprudenza citata nel relativo paragrafo (3).

In particolare, su questo argomento, si precisa qui che è ormai giurisprudenza consolidata che l'applicazione della tutela assicurativa per gli infortuni ai lavoratori che prestano la loro opera alle società cooperative o di fatto, di cui fanno parte, presuppone imprescindibilmente che l'ente collettivo sia ben distinto dalla persona del lavoratore in modo che possa in effetti instaurarsi tra i due soggetti quel rapporto di subordinazione che è condizione essenziale della tutela assicurativa e purché trattasi naturalmente di lavorazioni protette dal R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (4), e successive aggiunte e modificazioni (5).

(1) Cass., 15 aprile 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, VII-VIII, 191.

(2) App. Firenze 9 giugno 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, VI, p. II, 129; Trib. Rovereto, 5 maggio 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1949, III-IV, p. II, 69; Trib. Napoli, 15 novembre 1949, in *Riv. inf. mal. prof.*, II-III, p. II, 62; App. Firenze, 27 gennaio 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, II-III, p. II, 51; Cass., 10 dicembre 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, I, p. II, 5; App. Bologna, 8 febbraio 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, III, p. II, 132.

(3) v. nota 1, pag. 564.

(4) v. nota 5, pag. 162.

(5) App. Catania, 5 novembre 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, II, 29; App. Roma, 2 marzo 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, II, p. II, 75; Trib. Firenze, 18 settembre 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, I, p. II, 49; App. Genova, 21 luglio 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, V, p. II, 235.

È stato, altresì, confermato che la società anche quando non acquisti personalità giuridica distinta da quella dei propri soci acquista sempre una propria individualità ed autonomia patrimoniale, onde mai il socio che lavora a beneficio della società può ritenersi imprenditore di se stesso, bensì la società imprenditrice del proprio socio lavoratore e come tale soggetta all'obbligo di assicurarlo quando esso attenda ad attività oggettivamente tutelate; al riguardo nessuna rilevanza può avere la circostanza che il socio lavoratore sia retribuito con la partecipazione agli utili (1).

In una decisione di specie la magistratura ha affermato che una società in accomandita semplice è tenuta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ai sensi del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, nei riguardi del proprio socio accomandante che sia addetto all'esecuzione di lavori che rientrino tra le attività previste dall'art. 1 di detto decreto (2) (3).

Degna di nota è una decisione della Cassazione relativa all'estensione della tutela per gli infortuni nei confronti dei dipendenti da enti pubblici.

In tale decisione il Supremo Collegio, dopo avere affermato che, a differenza del R.D. 31 gennaio 1904, n. 51 (4), la nuova legge del 1935 (2) non considera più l'infortunio come rischio della impresa ma come rischio del lavoro per cui l'istituto assicuratore non sostituisce più il datore di lavoro nell'obbligo (prima contrattuale, poi *ex lege*) del risarcimento, ma assume una funzione propria che lo Stato pone ai suoi fini per l'interesse che ha di proteggere tutte le attività produttive della nazione e per il dovere che si impone di fornire ai lavoratori tutte le prestazioni riparatrici per la perdurata o diminuita capacità lavorativa a causa e in occasione di lavoro, sostiene che nessuna incompatibilità concettuale può, in conseguenza, sorgere tra l'obbligo dell'assicurazione e il rapporto di pubblico impiego da giustificare l'esenzione degli enti pubblici di uniformarsi al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (2), ove, e sia pure a fine non di lucro ma di pubblica utilità, occupino propri dipendenti in lavori da essa previsti, incompatibilità che potrebbe ammettersi solo in caso di espressa esclusione. Conseguentemente lo Stato, le provincie ed i comuni, così come gli altri enti pubblici, hanno l'obbligo di assicurare contro gli infortuni sul lavoro gli operai alle proprie dipendenze anche se questi siano iscritti alle rispettive Casse di previdenza (5).

(1) App. Bari, 8 giugno 1956, in *Foro it. rep.*, 1956, 1352, 86.

(2) v. nota 5, pag. 162.

(3) Trib. Torino, 13 marzo 1956, in *Foro it. rep.*, 1956, 1352, 89.

(4) R.D. 31 gennaio 1904, n. 51. — *Approvazione del T.U. di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro.* (Gazz. Uff. 27 febbraio 1904, n. 43).

(5) Cass., 27 giugno 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, I, 41.

Questo principio ha trovato conferma in successive pronunzie della Cassazione stessa e, in conseguenza, sono state riconosciute soggette ad obbligo assicurativo, per gli infortuni, ad esempio, i netturbini comunali (1), gli autisti dipendenti dalla Croce rossa italiana (2), i cantonieri stradali (3), i sovrintendenti al lavoro degli operai (4).

Per quanto riguarda i netturbini, la loro posizione ai fini dell'obbligo assicurativo per gli infortuni ha formato oggetto di particolare esame in una recente decisione della Cassazione, nella quale è stato ritenuto che, se l'attività caratteristica dello spazzino comunale non può essere inquadrata tra quelle per le quali è prevista l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, tuttavia l'obbligo assicurativo può sorgere nel caso in cui l'impresa appaltatrice o il comune direttamente, per la complessità ed importanza del servizio, si avvalgano di tali mezzi da imprimere all'organizzazione relativa le caratteristiche di una vera e propria impresa di trasporto o di carico e scarico, con particolare riguardo ai mezzi impiegati per rendere più spedita ed efficiente l'opera di tutela igienica dell'abitato.

Perché si possa affermare, ai predetti fini assicurativi, che il servizio di nettezza urbana venga esplicato con i sistemi ed i mezzi ordinariamente impiegati da un'impresa di trasporti o di carico e scarico, l'indagine del giudice di merito non deve limitarsi a questa o quell'operazione singolarmente considerata, ma deve invece abbracciare, nella loro concatenazione reciproca, tutte le operazioni richieste, per attuare lo sgombero delle immondizie dall'abitato, dando la prevalenza a quello, tra i vari aspetti del complesso lavoro, che assurge ad importanza essenziale per qualificarne la natura.

In tema di assicurazione contro gli infortuni se è vero che, a norma dell'art. 1 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (5), sussiste l'obbligo dell'assicurazione, oltreché per il personale tenuto a prestare servizio presso le macchine, anche per quello, meramente ausiliario che, per compiere le sue prestazioni deve pur sempre avvicinarsi continuamente alle macchine stesse correndo i rischi inerenti, tale principio non può, tuttavia, trovare applicazione nel caso che, essendo la connessione tra i due lavori meramente estrinseca, il lavoro svolto dal personale ausiliario non debba necessariamente svolgersi a diretto contatto con la macchina ben potendo le due operazioni svolgersi con un certo intervallo spaziale e temporale.

(1) Cass., 29 luglio 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, XI-XII, 25.

(2) Trib. Napoli, 8 marzo 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, III, p. II, 160.

(3) Cass., 29 luglio 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, XI-XII, 25.

(4) Trib. La Spezia, 14 giugno 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, VI, p. II, 235.

(5) v. nota 5, pag. 162.

La sentenza conclude che, in considerazione dei concetti sopra espressi, debbano ritenersi esclusi dall'obbligo assicurativo di che trattasi gli addetti al servizio della nettezza urbana che hanno il compito di spazzare le strade e di raccogliere ai margini delle stesse le immondizie che vengono poi caricate su automezzi da altro personale che segue l'opera degli spazzini (1).

17. — Lavorazioni protette.

Come si è detto, l'elencazione delle lavorazioni che si intendono protette dalla particolare forma di tutela di che trattasi sono contenute in espresse disposizioni legislative.

Per quanto riguarda specificamente il settore industriale la Magistratura ha avuto più volte occasione di affermare che per opificio si deve intendere quell'ambiente nel quale si svolge un'attività organizzata a fine industriale, diretta, cioè, a trasformare materia prima o anche prodotti finiti o non finiti, mentre deve ritenersi estraneo al concetto di macchina qualunque carattere di grandezza, complessità, protezione, rischio comune alla generalità dei cittadini o proprio soltanto delle persone che vi sono addette, non ponendo la legge tali distinzioni né potendo essere introdotte da circolari ministeriali. L'unica distinzione che la legge fa è quella tra apparecchi a pressione soggetti o non soggetti a sorveglianza o controllo ai sensi del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331 (2) (3). Inoltre, è stato affermato che, in base all'art. 1, n. 1 e 2 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (4), ed all'art. 1 del R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276 (5), basta che si sia addetti ad un opificio servito di macchine perché la tutela infortunistica copra ogni rischio incombente sul prestatore d'opera; e ciò anche se egli non sia destinato presso le macchine ma a lavori sussidiari e complementari pur svolgentisi in locali diversi e separati da quello ove agiscono le macchine.

(1) Cass., 4 luglio 1957, 2614, in *Mass. Foro it.*, 1957, 521.

(2) R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331. — *Costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione*. (Gazz. Uff. 11 agosto 1926, n. 185).

(3) Trib. Roma, 22 marzo 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, I, p. II, 8; App. Catanzaro 6 novembre 1951, *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, I-II, p. II.

(4) v. nota 5, pag. 162.

(5) R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276. — *Disposizioni integrative del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*. (Gazz. Uff. 22 gennaio 1937, n. 17).

ART. 1. — « Per gli opifici nei quali si fa uso di macchina, di cui al n. 1 dell'art. 1 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprende le persone addette a lavori complementari o sussidiari a quelli dell'industria principale anche quando lavorino in locali diversi e separati da quello in cui agisce la macchina ».

Se, invece, si tratti di lavori presso una macchina isolata (mossa da agente inanimato od apparecchio a pressione controllato), non annessa, cioè, ad un opificio, si esige, quale presupposto dell'assicurazione, l'addizione dell'operaio presso la macchina stessa, ossia occorre che questi compia funzioni in dipendenza e per effetto delle quali è esposto al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalla macchina. Quest'ultimo requisito esprime una vera relazione oggettiva di contatto o prossimità tra il prestatore d'opera e la macchina (1).

Per quanto riguarda il settore dell'edilizia, per lavori di manutenzione debbono intendersi quelli diretti a conservare l'edificio, il fabbricato; opere che possono, essere oltre che murarie, anche di falegnameria, ma che in ogni caso siano strettamente connesse a tutto ciò che serve a mantenere in stato di efficienza e di conservazione l'immobile, per cui tali non possono considerarsi i lavori di riparazione, ripulitura, spostamento e collocazione di mobili i quali possono interessare la manutenzione ma non l'edilizia (2).

L'obbligo dell'assicurazione per gli operai addetti ai lavori di una cava sussiste indipendentemente dal numero di essi quando si tratti di sfruttamento industriale; quando invece si tratti di scavo eseguito per provvedere ai lavori sullo stesso fondo del proprietario agricolo, che a tal fine ha messo in esercizio la cava, l'obbligo dell'assicurazione sussiste se le persone occupate siano più di cinque (3).

È stato, altresì, affermato che il rapporto di complementarietà e di sussidiarietà, che giustifica la estensione della tutela ai lavori connessi con quelli dell'industria principale, va inteso in senso tecnico e non economico (4).

Più precisamente, una decisione di merito, nell'escludere che l'incarico assunto da una carovana di facchini di far suonare il campanone civico potesse considerarsi lavoro di facchinaggio o lavoro complementare o sussidiario, ha ritenuto che il carattere di complementarietà e di sussidiarietà nei riguardi dei lavori previsti dall'art. 2 del Regolamento infortuni appro-

(1) Cass., 30 luglio 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, XI-XII, 29.

(2) Cass., 15 aprile 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, VI, 24; App. Palermo, 13 agosto 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1949, I, p. II, 10; App. Ancona, 18 dicembre 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, X, 33.

(3) Cass., 28 gennaio 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, I-II, 72; Cass., 25 febbraio 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, V-VI, 235; App. Venezia, 4 agosto 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, V, p. II, 60.

(4) Cass., 12 marzo 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, V, 35.

vato con R.D. 25 gennaio 1937, n. 200 (1), non può essere sufficiente il solo elemento soggettivo (prestazione compiuta per lo stesso datore di lavoro), ma occorre soprattutto il requisito obiettivo inteso nel senso che non si deve trattare di connessione unicamente economica, bensì tecnica e che deve essere sempre tenuto presente il criterio di massima concretezza nella coordinazione del lavoro complementare con l'attività principale dell'impresa (2).

La Cassazione ha, in altra fattispecie, ritenuto che, rispetto ai rischi posti in essere da una trebbiatrice di cereali, in quanto macchina mossa da agente inanimato, la tutela assicurativa deve ritenersi estesa a tutti coloro che siano addetti al servizio della trebbiatrice medesima e che, per effetto delle loro mansioni, sia pure ausiliarie, si trovino comunque esposti al rischio specifico dipendente dalla macchina (e dai motori relativi); cioè, tanto gli operai addetti direttamente al funzionamento tecnico di essa (macchinista, fuochista, motorista, ecc.), quanto l'altro personale incaricato dei servizi ausiliari inerenti al suo funzionamento generale (trasporto della macchina nell'aia; trasporto dei covoni dall'aia alla macchina; sgombero della paglia, ecc.). Deve, invece, ritenersi estraneo alla tutela il trasporto dei sacchi di grano che, ultimate le operazioni di trebbiatura, venga effettuato presso i magazzini dell'azienda interessata (3).

Così i contadini che prestano opera ausiliaria per la trebbiatura, trovandosi esposti ai rischi promananti dalla macchina, debbono essere assicurati in base alla legge degli infortuni industriali (4); mentre debbono ritenersi esclusi, per rientrare nella tutela contro gli infortuni agricoli, tutti coloro che, pur partecipando alle opere di trebbiatura, non siano chiamati a venire a contatto con la macchina trebbiatrice, come, ad esempio, coloro che attendono al trasporto del grano trebbiato senza avvicinarsi alla macchina, che formano i cumuli di paglia o spazzano l'aia (5).

(1) R.D. 25 gennaio 1937, n. 200. — *Approvazione del regolamento per l'esecuzione dei RR.DD. 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 10 marzo 1937, n. 58).

.....

Reg. ART. 2. — « Sono considerate addette ai lavori di cui ai nn. da 3 a 19 dell'art. 1 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 18 del decreto stesso, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari ».

(2) App. Ancona, 10 aprile 1956, in *Foro it. rep.*, 1956, 1349, 67.

(3) Cass., 25 novembre 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, I-II, 47; Cass., 1° aprile 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, II, p. II, 33.

(4) Trib. Catanzaro, 14 aprile 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1944, p. II, 42.

(5) Cass., 1° aprile 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, II, p. II, 33.

Nel caso di lavori fatti eseguire direttamente e per proprio conto da privati l'obbligo dell'assicurazione infortuni industriali sussiste solo quando vi siano addetti più di cinque operai o vi si faccia uso effettivo di impalcature o di fondi fissi e mobili (1).

È stato precisato, al riguardo, che, per stabilire il numero degli operai adibiti ai lavori in economia si deve tener conto anche di quelli addetti ai lavori complementari o sussidiari previsti dall'art. 2 del regolamento infortuni approvato con R.D. 25 gennaio 1937, n. 200 (2) (3).

18. — Persone assicurate.

Si è già accennato che presupposto dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni industriali è l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato per cui la prestazione riceve il suo compenso nella retribuzione, mentre è indifferente che il prestatore d'opera venga ingaggiato a tempo indeterminato od anche assunto in servizio intermittente (4).

La necessità dell'esistenza di un contratto di lavoro subordinato, per la configurazione giuridica della persona assicurata, esclude dalla tutela tutti coloro che si obbligano a compiere una singola opera o servizio dietro corrispettivo e, cioè, i lavoratori autonomi (5).

La condizione dell'esistenza del rapporto di lavoro non può ritenersi verificata neanche nel caso in cui il lavoratore, benché licenziato, abbia continuato a prestare la sua opera presso la ditta ma contro la volontà della stessa (6).

La giurisprudenza ha avuto occasione di precisare anche che quali persone adibite ai lavori di trasporto per via terrestre con uso di mezzi

(1) Cass., 3 agosto 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, III-IV, 148; Trib. Matera, 1° maggio 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, I, p. II, 11; App. Genova, 29 ottobre 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, IX-XII, 406; App. Palermo, 13 agosto 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1949, I, p. II, 10; App. Catanzaro, 2 aprile 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, III, p. II, 109.

(2) v. nota 1, pag. 576.

(3) App. Messina, 9 marzo 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, III, p. II, 102.

(4) Cass., 27 aprile 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, IV, p. II, 81.

(5) Trib. Pisa, 19 giugno 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, III-IV, p. II, 89; Cass., 17 agosto 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, V, p. II, 59; Trib. Palermo, 15 marzo 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, II, p. II, 48; App. L'Aquila, 16 dicembre 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, V, p. II, 177; App. Catanzaro, 2 aprile 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, III, p. II, 109.

(6) Trib. Firenze, 28 maggio 1953, *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, VI, p. II, 247; Trib. La Spezia, 4 febbraio 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, II, p. II, 69.

meccanici ed animali - art. 1, n. 6, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (1) - debbono ritenersi tutte quelle che operino nella sfera di azione di tali mezzi, anche se questi ultimi non appartengano al proprio datore di lavoro, ma, gestiti da altra impresa, si muovano e manifestino, quindi, la loro pericolosità nell'ambito lavorativo assegnato alle persone stesse (2).

In particolare, sono stati ritenuti soggetti ad obbligo assicurativo per gli infortuni industriali: gli addetti ad una mensa aziendale quando l'attività principale dell'impresa rientra nella sfera di obbligatorietà, dell'assicurazione (3); gli addetti alla lavorazione delle foglie di tabacco anche allo stato verde in uno stabilimento con macchine e caldaie a vapore (4); gli operai addetti ai lavori di molitura e frangitura delle olive eseguiti in un frantoio a trazione animale (5); le persone addette a prestare servizio presso le cosiddette « piccole macchine », sempre che siano mosse da agente inanimato e siano destinate a scopo industriale, commerciale o agricolo (6); i lavoratori addetti ai pubblici macelli (7); gli addetti alla lavorazione di materie infiammabili (8); gli spazzini quando la loro attività sia connessa ad altra che li esponga a rischio protetto dalla legge (ad esempio: carico, scarico, trasporto delle immondizie) (9).

Non è stato riconosciuto, invece, l'obbligo assicurativo, ad esempio, per i dipendenti di un'impresa privata appaltatrice di recapito di telegrammi (10); per i lavoratori addetti ai servizi domestici (11); per gli agenti delle imposte di consumo (12).

(1) v. nota 5, pag. 162.

(2) Cass., 31 luglio 1947, 1322, in *Prev. soc.*, 1948, 335; Cass., 30 maggio 1949, 1385, in *Mass. giur. lav.*, 1949, 131; Cass., 22 luglio 1949, 1962, in *Prev. soc.*, 1949, 657.

(3) App. Torino, 5 luglio 1945, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, I, p. II, 8.

(4) Trib. Perugia, 19 giugno 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, V, p. II, 271; App. Perugia, 29 agosto 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, VI, p. II, 232.

(5) App. Catanzaro, 2 aprile 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, III, p. II, 111.

(6) Trib. Ferrara, 1° marzo 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, III-IV, p. II, 136.

(7) Cass. 19 febbraio 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, V-VI, 224.

(8) Trib. Padova, 12 dicembre 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, V, p. II, 101; App. Venezia, 13 marzo 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, III-IV, p. II, 117.

(9) Cass. 10 marzo 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, V, 31; Cass. 1° luglio 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, XI, 17; Trib. Roma, 12 novembre 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, I, p. II, 34.

(10) Trib. Napoli, 13 settembre 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, XII, 349.

(11) App. Firenze, 17 marzo 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, IX-XII, 397; Trib. Lanciano, 27 giugno 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, I, p. II, 41.

(12) App. Napoli, 8 giugno 1956, in *Foro it. rep.*, 1956, 1350, 74.

Nella assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la legge — art. 18, 2° c., R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (1) — comprende espressamente tra le persone assicurate i parenti del datore di lavoro che prestano la loro opera alle di lui dipendenze.

La giurisprudenza ha ritenuto, in proposito che, per la ricorrenza di tale obbligo, nei confronti del datore di lavoro che sia unico ed assoluto gestore dell'impresa, è necessario e sufficiente che i parenti stessi siano in possesso dei seguenti requisiti oggettivi: effettiva prestazione di lavoro manuale o sovrintendenza al lavoro altrui; subordinazione all'imprenditore, anche se non consti l'esistenza della retribuzione (2).

La legge, inoltre — art. 18, n. 2, R.D. n. 1765 del 1935 (1) — considera espressamente protetti dall'assicurazione contro gli infortuni industriali, tutti coloro che, nelle stesse condizioni dei soggetti protetti con qualifica di operai, sovrintendono al lavoro altrui, anche senza partecipare materialmente al lavoro; e, in proposito, la Cass. anzitutto, ha ritenuto che, se il sovrintendente partecipa materialmente al lavoro manuale, purché questa partecipazione sia effettiva, consistente, e di concreta importanza economica, egli deve considerarsi protetto dall'assicurazione alla stessa stregua degli operai (3); ed ha, poi, precisato che, per

(1) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....

ART. 18. — « Sono compresi nell'assicurazione:

1°) coloro che fuori del proprio domicilio in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, anche se con compartecipazione agli utili o al prodotto;

2°) coloro che, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri, purché la loro retribuzione, ragguagliata a mese, non superi le lire ottocento;

3°) gli apprendisti, con o senza salario, che partecipano alla esecuzione del lavoro. Sono considerati tali agli effetti del presente decreto i minori degli anni diciotto.

I parenti del datore di lavoro che prestano la loro opera alle di lui dipendenze sono compresi tra le persone assicurate.

Sono altresì compresi tra le persone assicurate i soci delle cooperative.

Per quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima, sono comprese nell'assicurazione le persone componenti l'equipaggio retribuite con salario o stipendio o con compartecipazione agli utili o al prodotto».

(2) App. Trento, 13 febbraio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, II, p. II, 43; Trib. Latina, 21 maggio 1955, in *Foro it. rep.*, 1956, 1351, 81; Trib. Taranto, 4 agosto 1956, in *Foro it. rep.*, 1956, 1351, 83.

(3) Cass. 15 aprile 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, V, 23.

sovrintendente al lavoro altrui, deve intendersi colui che in modo diretto e per l'adempimento delle normali attribuzioni, (che egli deve permanentemente esercitare per la esplicazione della specifica mansione affidatagli dal datore di lavoro) sovrintende al lavoro degli altri operai a lui sottoposti, partecipando così al rischio proprio di detto lavoro e, perciò, nel luogo del lavoro stesso e nella sfera dello svolgimento tecnico del medesimo (es.: assistenti edili, sorveglianti) (1).

In una decisione della Commissione arbitrale centrale viene sostenuto che chi svolge semplici funzioni amministrative (nella specie, quella del ricevere il corrispettivo dell'affitto per conto del proprietario) non può equipararsi al sovrintendente che direttamente dirige e sorveglia i lavori manuali e come tale compreso nella tutela ex legge (2).

Non sono stati, altresì, ritenuti soggetti ad obbligo assicurativo, nella considerazione che svolgevano mere mansioni impiegatizie senza partecipazione diretta al lavoro, al capo dei guardiani ed ai portieri di un grande stabilimento industriale nonché, ad un impiegato di un'azienda di commercio (3).

Circa l'applicazione della legge infortuni industriali alla gente di mare la magistratura ha avuto occasione di affermare che essa non si estende al pilota marittimo, anche quando egli presti servizio a bordo della nave pilota (4).

19. — Obbligo assicurativo per gli infortuni nel settore agricolo.

La produzione agricola è, nell'intero suo ciclo, rispetto ai contributi assicurativi, coperta da contributi unificati in agricoltura che fanno carico, in varia misura, ai proprietari, agli affittuari ed ai coltivatori dei terreni e riguardano i lavoratori dell'agricoltura iscritti in appositi albi.

La necessità di determinare le lavorazioni agricole soggette alla tutela dell'assicurazione contro gli infortuni agricoli, di distinguerle da quelle a carattere industriale (destinazione questa che, data la diversa entità e qualità delle prestazioni concesse dalle due forme di tutela, riveste notevole importanza pratica), di individuare i soggetti protetti, ha dato origine a numerose controversie.

(1) App. Firenze, 3 agosto 1956, in *Foro it. rep.*, 1956, 1351, 80.

(2) Comm. arb. centr., 10 maggio 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, I, p. II, 20.

(3) App. Genova, 12 maggio 1949, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1949, V, p. II, 101; Trib. Trani, 3 febbraio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, II, p. II, 94.

(4) Cass., 23 febbraio 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1949, VI, p. II, 123.

Ciò, soprattutto, in relazione all'esatto concetto di lavorazione agricola connessa, complementare o accessoria di cui al D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450 (1).

Su tale punto la magistratura ha più volte affermato che, nelle lavorazioni agricole connesse, complementari o accessorie, il legislatore ha inteso comprendere tutte quelle attività che, inerendo direttamente alla coltivazione della terra o essendo di complemento e di completamento di essa o aggiungendosi, infine, alla stessa in un nesso da principale ad accessorio, si trovino con la medesima in un rapporto di stretta affinità, mentre ne rimane esclusa ogni altra attività il cui compimento, pur potendo estrinsecamente ed occasionalmente essere destinato a favore di un'azienda agricola, non abbia, tuttavia, intrinsecamente alcuna caratteristica di attività con la lavorazione della terra propriamente detta (2).

Non sempre, però, questi concetti hanno trovato conforme applicazione.

Così, ad esempio, mentre in una sentenza è stata considerata attività lavorativa accessoria soggetta alla tutela contro gli infortuni agricoli l'allevamento di qualche coppia di piccioni, ritenendosi irrilevanti le circostanze della eseguità del numero degli animali e della loro destinazione finale per nutrimento della famiglia contadina (3); in un'altra sentenza è stato escluso che possa costituire lavorazione agricola accessoria, protetta dall'assicurazione, l'allevamento di animali destinati esclusivamente ad uso domestico, perché non rientrante nella funzionalità di produzione e di scambio della impresa (4).

Sono state, inoltre, ritenute attività lavorative soggette alla particolare tutela di che trattasi: la raccolta, per la vendita, di un prodotto armentizio eseguita, per conto e nell'interesse delle singole aziende agricole, da parte dei soci di una cooperativa (5); i lavori di raccolta di un piccolo quantitativo di prodotti del suolo destinati alla refezione familiare (6); il trasporto e la trasformazione di cereali effettuati al mulino con lo scopo di destinare prevalentemente il ricavato all'alimentazione del bestiame dell'azienda agricola produttrice (7); i piccoli allevamenti di animali destinati all'alimentazione della famiglia quando vi si provveda nell'ambito e con utiliz-

(1) v. nota 5, pag. 546.

(2) Trib. Cuneo, 23 febbraio 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, III, p. II, 158; App. Caltanissetta, 13 maggio 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, V, p. II, 187.

(3) Trib. Grosseto, 6 dicembre 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1949, II, p. II, 46.

(4) Trib. Reggio Emilia, 27 marzo 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, IV, p. II, 206.

(5) Trib. Genova, 12 maggio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, III, p. II, 136.

(6) Comm. arb. centr., 5 ottobre 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, III-IV, 109.

(7) Trib. Alessandria, 16 giugno 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, V, p. II, 97.

zazione dei prodotti del fondo (1); l'attività di raccolta di pigne per conto del compratore di esse su pianta (2).

Non è stata, invece, ritenuta attività lavorativa soggetta ad obbligo assicurativo: l'attività svolta dall'agricola nel cortile della casa colonica di depezzamento della legna proveniente dalla potatura delle viti (3); il lavoro di spezzettamento per uso domestico di legna già raccolta ed accatastata (4); l'attività di raccolta, sulla pianta, di frutti compiuta occasionalmente per soddisfare *in loco* un desiderio personale (5); la provvista di legna per esclusivo uso domestico (6).

20. — Lavorazioni protette.

Le controversie intese a stabilire se in determinate fattispecie ricorra l'obbligo assicurativo per gli infortuni agricoli o per quelli industriali, riguardano, innanzitutto, i lavori edilizi condotti in agricoltura ed il taglio delle piante.

In merito ai lavori edilizi condotti nelle aziende agricole, la giurisprudenza ha affermato che sono da ritenersi compresi nell'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura tutti i lavori di piccola edilizia rurale che i contadini sogliono compiere da sé in quanto non richiedenti particolari cognizioni tecniche; mentre debbono considerarsi compresi nell'assicurazione contro gli infortuni industriali le opere di vera e propria costruzione edilizia, le quali non possono essere eseguite che da persone dell'arte (7).

Per quanto riguarda il taglio di piante, fin dall'inizio la Commissione arbitrale centrale aveva affermato che tale attività rientrava nella tutela dell'assicurazione degli infortuni agricoli oppure industriali a seconda che si trattasse di taglio inerente la normale coltivazione del fondo ovvero per prevalente scopo dello sfruttamento mercantile, come poteva desumersi, nella varietà dei casi, dal complesso delle circostanze obiettive (natura ed entità del taglio, numero, qualifica e dipendenze delle persone addette, destinazione dei tronchi, ecc.) (8).

Successivamente la giurisprudenza, nel confermare tale principio, ha precisato che sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per infortuni indu-

(1) Comm. arb. centr., 15 marzo 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, II, p. II, 58.

(2) App. Napoli, 20 febbraio 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, III, p. II, 73.

(3) Trib. Vicenza, 10 marzo 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1949, I, p. II, 14.

(4) App. Ancona, 15 gennaio 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, II, p. II, 62.

(5) Trib. Bergamo, 22 ottobre 1949, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, II-III, p. II, 61.

(6) Trib. Salerno, 22 settembre 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, I, p. II, 24.

(7) Trib. Imperia, 24 febbraio 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, VI, p. II, 144; Trib. Savona, 30 giugno 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, VI, p. II, 260.

(8) Comm. arb. centr., 25 novembre 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, I, p. II, 37.

striali tutti i lavori di taglio, riduzione e trasporto di piante ai quali siano adibiti più di cinque lavoratori. Qualora il numero dei lavoratori sia inferiore occorre distinguere: se si tratta di normale coltivazione del fondo boschivo (es.: opere di potatura e di estirpazione di piante secche o di diradamento) è applicabile l'assicurazione infortuni agricoli; se si tratta di opere eseguite per lo sfruttamento degli alberi (allo scopo di venderne o utilizzarne il legname) è applicabile l'assicurazione infortuni industriali (1).

Altra importante attività che può considerarsi sotto diversi aspetti è quella relativa alla lavorazione del tabacco.

Come si è già accennato, sono soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro nell'industria anche gli operai addetti alla prima lavorazione delle foglie verdi del tabacco, la quale venga svolta in opificio, cioè in ambiente sistematicamente organizzato alla produzione e dotato di macchine indipendentemente dall'applicazione degli operai stessi al funzionamento del macchinario (2).

La L. 27 marzo 1952, n. 348 (3), nel modificare la preesistente disciplina ha diversamente regolato l'obbligo assicurativo delle predette maestranze stabilendo il loro inquadramento: nel settore agricolo, se i prestatori d'opera siano addetti alla lavorazione del tabacco prodotto in fonte di proprietà del concessionario speciale o della di lui moglie o dei figli; nel settore dell'industria, qualora i prestatori d'opera siano dipendenti da aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco e siano addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali ovvero specificamente assunti per la essiccazione della foglia presso i vecchi magazzini.

Per le attività di lavoro collegate alla trebbiatura ed al trasporto del grano si richiama quanto già accennato per l'assicurazione contro gli infortuni nell'industria.

21. — Persone assicurate.

Per l'individuazione dei soggetti protetti dalla tutela assicurativa per gli infortuni in agricoltura è da tener presente che l'art. 1, lett. b), del

(1) Trib. Cuneo, 10 maggio 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1944, p. II, 45; App. Firenze, 27 ottobre 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, VI, p. II, 110; App. Napoli, 7 ottobre 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, I, p. II, 17.

(2) Cass., 22 maggio 1957, n. 1827, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 241.

(3) L. 27 marzo 1952, n. 348. — *Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia del tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.* (Gazz. Uff. 26 aprile 1952, n. 98).

D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450 (1), richiede espressamente un particolare requisito e, cioè, quello dell'abitudine al lavoro normale agricolo.

La giurisprudenza ha più volte affermato che il requisito richiesto dalla citata disposizione può considerarsi sussistente nei riguardi dei componenti il nucleo familiare dei mezzadri e affittuari, non per quelle unità che prestino occasionalmente la propria attività in lavori agricoli (2), ma per coloro che dedichino professionalmente e materialmente al fondo tutte le proprie energie utili con la necessaria continuità (3).

In una sentenza di merito è stato, infatti, ritenuto che, ai sensi dell'art. 1, c. b), del D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450 (1), non può considerarsi protetta dall'assicurazione infortuni in agricoltura la moglie del mezzadro, qualora essa presti opera manuale soltanto saltuaria e non continuativa (4).

Per il lavoratore avventizio, anche se legato all'azienda da un rapporto precario di locazione d'opera, il requisito dell'abitudine è stato ritenuto sussistente ove questi sia vincolato dal rapporto di lavoro subordinato (5) o, pur non essendo vincolato da un contratto di lavoro subordinato con il titolare dell'azienda, quando presti di fatto la sua opera con il consenso e sotto il controllo del conducente (6).

L'obbligo assicurativo è, invece, da escludersi per il lavoratore meramente occasionale, per colui cioè che presti un aiuto transitorio determinato da esigenze del tutto momentanee, per la considerazione che in

(1) D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450. — *Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura*. (Gazz. Uff. 14 settembre 1917, n. 218).

ART. 1. — « In virtù del presente decreto si intendono assicurati di pieno diritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo dall'età di nove anni ai settantacinque compiuti:

a) i lavoratori fissi od avventizi, maschi e femmine, addetti ad aziende agricole o forestali;

b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati;

c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali qualora abbiano una remunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, non superiore a lire dieci, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi ».

(2) Trib. Verona, 30 giugno 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, V-VI, p. II, 136; Trib. Treviso, 31 luglio 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, III, p. II, 116.

(3) Comm. arb. centr., 31 ottobre 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, I-II, 57.

(4) Trib. Palermo, 18 aprile 1956, in *Foro it. rep.*, 1956, 1374, 317.

(5) Cass., 28 giugno 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, IX, 244; Cass., 13 marzo 1942, *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, V, 20.

(6) Comm. arb. centr., 25 novembre 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, III-IV, p. II, 110.

tal caso la prestazione di opera si svolge al di fuori di qualsiasi vincolo giuridico tra il soggetto che la compie e chi se ne giova (1).

Più recentemente, la Cassazione ha ribadito tale concetto ed ha precisato che la distinzione tra il lavoratore avventizio — il cui rapporto è espressamente compreso nell'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni agricoli ed il lavoratore occasionale, cui non si estende la tutela — è fondata sui criteri dell'inserimento nell'impresa e della adibizione alla azienda agricola con vincolo, sia pure precario, di subordinazione per il primo; e della mancanza di un rapporto giuridico, per trattarsi di una prestazione effettuata a titolo di cortesia o di benevolenza per esigenze accidentali e fortuite, per il secondo, a nulla rilevando, ai fini dell'esclusione della predetta tutela, la circostanza che l'opera occasionale sia prestata a titolo di reciprocità di prestazione (2).

A proposito della sussistenza dell'obbligo assicurativo nell'ipotesi di scambio di manodopera, e conseguentemente della tutela in caso di infortunio, la giurisprudenza non si è dimostrata sempre concorde, poiché, a prescindere dalla sentenza già citata, mentre in alcune decisioni è stato sostenuto che in questi casi compete la tutela come lavoratori subordinati ai mezzadri, proprietari ed affittuari, coltivatori diretti, perché essi sostanzialmente vengono ad assumere la condizione di lavoratori dipendenti (3): in altre decisioni tale diritto è stato escluso affermandosi che, nel caso di scambio gratuito di manodopera gli stessi non perdono la veste di coltivatori diretti in quanto la prestazione al reciprocante sostanzialmente si proietta a vantaggio della propria azienda (4).

SEZIONE III. — MALATTIE PROFESSIONALI, COMUNI E TUBERCOLARI.

22. — Obbligo assicurativo contro le malattie professionali.

Nel sistema legislativo vigente in materia di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali di cui al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (5), alla L. 12 aprile 1943, n. 455 (6), ed alla L. 15 novembre 1952,

(1) Comm. arb. centr., 10 maggio 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, I, p. II, 21; Trib. Catanzaro, 3 maggio 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, II, p. II, 78.

(2) Cass., 7 maggio 1957, 1555, in *Mass. Foro it.*, 1957, 308.

(3) Trib. Treviso, 12 giugno 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1944, p. II, 49; Trib. Trieste, 11 aprile 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, V, p. II, 194.

(4) Cass., 20 giugno 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, IV, p. II, 148; Trib. Torino, 19 novembre 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, VI, p. II, 141.

(5) v. nota 5, pag. 162.

(6) L. 12 aprile 1943, n. 455. — *Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi.* (Gazz. Uff. 14 giugno 1943, n. 137).

n. 1967 (1), sono tassativamente determinate le lavorazioni che hanno rilievo ai fini di detta assicurazione.

La giurisprudenza ha ritenuto che l'elencazione delle lavorazioni, nell'esercizio ed a causa delle quali possono essere contratte le malattie professionali tutelate dalle leggi assicurative, è tassativa (2).

In questo settore previdenziale numerose sono state le decisioni giurisprudenziali in materia di asbestosi e silicosi.

Così, ai sensi della lett. b) della tabella allegata alla L. 12 aprile 1943, n. 455 (3), sono stati ritenuti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la silicosi: i prestatori d'opera addetti a lavori di sistemazione e bitumatura di strade utilizzando materiale contenente silice (4); il personale addetto alla molatura, sabbatura e smerigliatura di vetri e cristalli (5); i lavoratori addetti all'esercizio di cave all'aperto con estrazione di argilla contenente silice (6); i lavoratori occupati: nella fabbricazione di mattonelle con uso e manipolazione di sabbia quarzifera (7); nella fusione di piccoli getti di alluminio contenenti tracce di silice libera (8); nella lavorazione meccanica ed a mano del granito (9); nella macinazione di fosfati minerali (10), nella estrazione di sabbia e ghiaia contenenti materiali silicei, anche se allo stato umido (11) ed in lavori di carico, scarico e trasporto, a mezzo di vagoncini decauville, di marna cementizia (12).

È stato ritenuto protetto dall'assicurazione contro la silicosi un sovrintendente al lavoro di operai addetti ad una officina meccanica, ove in alcuni reparti si eseguono lavorazioni per le quali sussiste l'obbligo di detta assicurazione e ciò indipendentemente dalla continuità o meno della presenza del sovrintendente in detti reparti, in quanto la legge, nel sancire l'obbligo assicurativo, prescinde dal grado del rischio e dalla durata dell'esposizione ad esso (13).

(1) L. 15 novembre 1952, n. 1967. — *Modificazioni alla tabella delle malattie professionali allegata al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765.* (Gazz. Uff. 12 dicembre 1952, n. 288).

(2) Cass., 30 marzo 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, V-VI, 236.

(3) v. nota 6, pag. 585.

(4) Min. lav. e prev. soc., 10 dicembre 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1956, 36.

(5) Min. lav. e prev. soc., 19 dicembre 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1956, 87.

(6) Min. lav. e prev. soc., 19 dicembre 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1956, 89.

(7) Ispett. lav. Lucca, 30 giugno 1956, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1956, 190.

(8) Min. lav. e prev. soc., 13 febbraio 1951, in *Giur. inf. lav. e mal. prof.*, 1951, 30.

(9) Min. lav. e prev. soc., 22 luglio 1952, in *Giur. inf. lav. e mal. prof.*, 1952, 191.

(10) Min. lav. e prev. soc., 30 ottobre 1953, in *Giur. inf. lav. e mal. prof.*, 1954, 168.

(11) Min. lav. e prev. soc., 19 giugno 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, II, 216.

(12) Min. lav. e prev. soc., 20 luglio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, II, 267.

(13) Ispett. lav. Novara, 1 aprile 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, VI, p. II, 260.

23. - Obbligo assicurativo contro le malattie comuni.

I requisiti per la sussistenza dell'obbligo assicurativo contro le malattie comuni sono, normalmente, quelli già indicati; e, pertanto, per questa forma di tutela, trovano applicazione i principî già affermati dalla giurisprudenza circa il concetto di rapporto di lavoro dipendente e retribuito.

In conseguenza si farà qui cenno ad alcune decisioni giurisprudenziali che riguardano più particolarmente l'assicurazione contro le malattie comuni.

La giurisprudenza ha riconosciuto che la natura programmatica dell'art. 38 Cost. (1) che sancisce la libertà di assistenza non può far ritenere l'incostituzionalità della L. 11 gennaio 1943, n. 138 (2), che istituì l'assicurazione obbligatoria di malattia dandone il monopolio ad un ente pubblico (I.N.A.M.); né può ritenersi non obbligatoria l'assicurazione di un lavoratore non compreso nelle categorie previste dall'art. 4 (2) di detta legge, perché con tale articolo il legislatore ha inteso riferirsi a tutti i lavoratori privati, inquadrati o inquadrabili sindacalmente.

La sentenza continua precisando che, mentre debbono considerarsi pubblici impiegati anche i dipendenti non di ruolo di un ente locale di diritto pubblico, tale qualifica non può competere ai rapporti di lavoro provvisorio e contingente costituiti per far fronte a necessità urgenti ed eccezionali e, pertanto, essendo l'assistenza sanitaria dell'I.N.A.D.E.L. limitata ai dipendenti di ruolo e non di ruolo degli enti locali, coloro che siano stati assunti da un ente locale (nella specie: Comitato provinciale antimalarico) con contratto di diritto privato debbono essere assicurati presso l'I.N.A.M. (3).

La giurisprudenza ha, altresì, affermato che l'obbligo del datore di lavoro di procedere all'assicurazione contro le malattie sussiste indipendentemente dalla non iscrizione di esso datore di lavoro ad un ente sindacale o professionale (4), e che tale obbligo sussiste anche nei confronti dei lavoratori che prestino servizio discontinuo (5).

A tale proposito la Cassazione, nel ritenere soggetto ad obbligo assicurativo per le malattie un notificatore dipendente da una esattoria comunale, ha riaffermato il principio già accennato che la saltuarietà delle prestazioni, purché sia continuativa e permanente l'attribuzione delle

(1) v. nota 4, pag. 210.

(2) v. nota 1, pag. 538.

(3) App. Cagliari, 25 novembre 1955, in *Foro it. rep.*, 1956, 2088, 144, 148.

(4) Trib. Napoli, 22 gennaio 1952, in *Foro it. rep.*, 1952, 1804, 296.

(5) App. Trieste, 20 ottobre 1951, in *Foro it. rep.*, 1952, 1804, 294.

funzioni, è irrilevante ai fini del riconoscimento dell'esistenza dell'obbligo assicurativo stesso (1).

Anche i lavoratori a domicilio, in quanto subordinati e retribuiti, sono da considerare soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie (2).

Sullo stesso argomento viene precisato che, ai fini di stabilire l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie nei riguardi dei lavoratori a domicilio, occorre riportarsi alla definizione che del lavoro subordinato dà il Codice civile (art. 2094) (3); ed occorre perciò stabilire se la prestazione di lavoro si ricollegi ad un vincolo obbligatorio in forza del quale non sia consentito il rifiuto della prestazione stessa (4).

Per le maestranze addette alla lavorazione del tabacco, per le quali la disciplina dell'assicurazione contro le malattie è stata sempre tenuta distinta da quella concernente gli altri lavoratori dell'agricoltura, è stato confermato che debbono trovare ora applicazione le norme contenute nella L. 27 marzo 1952, n. 348 (5), che regola *ex novo* l'inquadramento delle maestranze o nel settore dell'industria o dell'agricoltura a seconda della attività svolta (6).

La giurisprudenza ha avuto più volte occasione di confermare l'obbligo dell'assicurazione anche contro le malattie: per i lavoratori dipendenti da studi professionali (7); per i soci delle cooperative di lavoro (8) anche se retribuiti esclusivamente con partecipazione agli utili (9).

Non è stato, invece, riconosciuto esistente alcun obbligo assicurativo per gli ausiliari del processo esecutivo concorsuale (coadiutori del curatore) nella considerazione che questi non possono ritenersi prestatori d'opera dipendenti, ma piuttosto soggetti chiamati ad adempiere nel processo fallimentare funzioni di natura pubblica processuale che sfuggono per i loro presupposti e per il loro contenuto al rapporto previdenziale (10).

(1) Cass., 7 giugno 1952, in *Riv. it. prev. soc.*, 1953, 733.

(2) App. Bari, 22 luglio 1952, in *Foro it. rep.*, 1954, 1933, 104; Cass., 27 giugno 1953, *Foro it. rep.*, 1954, 1993, 103.

(3) v. nota 1, pag. 113.

(4) Cass., 16 marzo 1953, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 485.

(5) v. nota 3, pag. 583.

(6) App. Lecce, 20 marzo 1956, in *Foro it. rep.*, 1956, 2088, 142.

(7) App. Venezia, 23 febbraio 1953, in *Foro it. rep.*, 1953, 1777, 106.

(8) Trib. Napoli, 3 dicembre 1954, in *Foro it. rep.*, 1953, 1778, 111.

(9) App. Milano, 9 marzo 1954, 1995, 129.

(10) App. Milano, 19 giugno 1953, in *Foro it. rep.*, 1953, 1777, 104.

La Cassazione, nel confermare tale decisione, ha chiarito che nella specie non sussiste un rapporto di lavoro dipendente soprattutto per mancanza della subordinazione, intesa quale dovere di soggezione al creditore di lavoro (1).

24. - Obbligo assicurativo contro le malattie tubercolari.

La disciplina dell'obbligo assicurativo è generalmente comune sia per la tubercolosi che per l'invalidità e la vecchiaia, quindi, per l'argomento in epigrafe, si rinvia a quanto sarà esposto per quest'ultima assicurazione (2).

Relativamente all'obbligo assicurativo per la tubercolosi in favore di categorie non contemplate per l'invalidità e la vecchiaia non constano decisioni giurisprudenziali edite.

SEZIONE IV. — INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI, DISOCCUPAZIONE, ASSEGNI FAMILIARI, TRATTAMENTO DI RICHIAMO, INTEGRAZIONE SALARIALE.

25. - Rapporto di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo.

Per la determinazione dell'obbligo assicurativo nelle forme di tutela considerate in questa sezione trovano integralmente applicazione i principî ed i concetti già affermati dalla giurisprudenza in merito alla individuazione del rapporto di lavoro subordinato e di cui si è fatto cenno nella sezione prima di questo stesso capitolo.

In particolare, la giurisprudenza ha più volte affermato che qualsiasi rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi, salve determinate eccezioni espressamente previste, comporta l'obbligo alle assicurazioni sociali a prescindere della qualifica imprenditoriale o meno del datore di lavoro ed anche ove si tratti di lavori in economia (3).

Il rapporto di assicurazione sociale è, però, autonomo rispetto a quello di lavoro, questo importantissimo fondamentale principio di diritto previdenziale elaborato dalla dottrina ha ricevuto recentemente conferma in una pronuncia della Cassazione a sezioni unite nella quale è stato affermato che il rapporto di assicurazione sociale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti mantiene la propria autonomia rispetto al rapporto di lavoro anche se il lavoratore sia un dipendente da ente pubblico, perché anche in questa ipotesi

(1) Cass., 28 aprile 1956, in *Riv. it. prev. soc.*, 1957, 861.

(2) v. par. 25 e segg.

(3) Cass., 21 febbraio 1953, 428, in *Foro it. rep.*, 1953, 1803, 417.

tale rapporto, pur essendo inerente ad un rapporto di pubblico impiego, non trova in questo la causa. Conseguentemente è stato ritenuto che le controversie derivanti dall'applicazione delle norme sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, per principio generale valido tanto per le aziende private quanto per gli enti pubblici che non abbiano ottenuto l'esonero a norma di legge, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria che ha, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, competenza unica e generale (1).

Tuttavia, una precedente sentenza di merito, da ritenersi risoluzione di specie, aveva affermato che l'obbligo del pagamento dei contributi, essendo conseguenza ed accessorio del contratto di lavoro cui si ricollega, è disciplinato dalla stessa legge che regola il rapporto principale dal quale deriva. Pertanto, nel caso in cui questo rapporto — anche se svolto all'estero — è regolato dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 25 (2), primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile, perché i soggetti sono di nazionalità italiana ed il contratto di lavoro è concluso in Italia, anche il rapporto assicurativo è regolato dalla legge italiana (3).

Una importante questione risolta dalla Magistratura è stata quella relativa al riconoscimento dell'obbligo assicurativo per i dipendenti delle imprese che avevano eseguito lavori per l'organizzazione Todt.

In alcune decisioni, relative a questo argomento, è stato ritenuto che chi abbia eseguito lavori per l'organizzazione germanica con impiegati e maestranze, agendo in nome proprio e ricevendo una percentuale rapportata all'importo complessivo dei salari, doveva considerarsi imprenditore e, perciò, tenuto all'obbligo assicurativo nei confronti dei dipendenti stessi (4).

È stato, altresì, affermato che il rapporto tra l'impresa italiana e l'organizzazione Todt non è da considerarsi di requisizione, né di impiego, né di mandato e che la configurazione più realistica di tale rapporto è quella che sorge dalla qualifica di sub-impresa corrispondente ad un rapporto di sub-appalto (5).

(1) Cass., sez. un., 23 febbraio 1956, 517, in *Sic. soc.* 1956, 161.

(2) C.C. (*Preleggi*). ART. 25. — *Legge regolatrice delle obbligazioni*. « Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato concluso. È salva in ogni caso la diversa volontà delle parti. Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano ».

(3) Trib. San Remo, 6 giugno 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 239.

(4) App. Firenze, 3 giugno 1948, in *Riv. it. prev. soc.*, 1949, 376; App. Firenze, 27 gennaio 1950, in *Prev. soc.*, 1950, 765.

(5) App. Genova, 16 maggio 1952, in *Prev. soc.*, 1952, 719.

Tali concetti hanno trovato conferma anche in un giudicato della Cassazione, la quale ha ritenuto che l'impresa italiana, assuntrice dell'obbligo di eseguire dei lavori per conto dell'organizzazione Todt, riveste la qualifica di datrice di lavoro e, perciò, essa sola è tenuta all'adempimento contributivo indipendentemente dai rapporti di dare ed avere tra essa e l'organizzazione stessa (1).

Per quanto riguarda i concetti di lavoro autonomo e subordinazione, di collaborazione e retribuzione valgono le considerazioni già espresse nella sezione prima.

Qui torna opportuno richiamare una decisione giurisprudenziale relativa ad una particolare forma di prestazione d'opera.

La Cassazione, nel confermare che gli elementi caratteristici che distinguono ogni contratto di lavoro subordinato sono la collaborazione, con la quale il lavoratore pone la propria opera a servizio del datore di lavoro, e la subordinazione, che non è assolutamente concepibile nei rapporti associativi in cui i soggetti hanno eguali diritti e doveri, ha ritenuto che tali elementi ricorrano anche per un iscritto nelle matricole della gente di mare che entra nel ruolo di equipaggio di una nave.

La sentenza aggiunge che, anzi, nel contratto di arruolamento la subordinazione, personale e disciplinare, è acuita; l'armatore, nel campo tecnico e disciplinare, ha piena autonomia ed una posizione di preminenza sia nell'erogazione e nella esecuzione del lavoro, che nella gestione economica del viaggio, sicché gli imbarcati non hanno ingerenza nell'impiego della nave e non possono intervenire nella convenienza della spedizione né controllarla economicamente. Come nel contratto di lavoro subordinato comune il prestatore d'opera può essere retribuito con partecipazione agli utili o ai prodotti, senza che egli si muti, con ciò, in socio dell'imprenditore, così anche nel contratto di arruolamento la retribuzione del marittimo può essere stabilita, senza che esso divenga associato all'imprenditore, in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, sia pure con la fissazione di un minimo garantito; minimo garantito che, però, non è indispensabile per la validità giuridica del contratto di arruolamento.

La sentenza conclude affermando che il personale, il quale in base alle norme sulla previdenza marinara non deve essere iscritto obbligatoriamente alla speciale Cassa, deve essere assicurato presso l'I.N.P.S. in base alle norme generali sulla previdenza e le assicurazioni obbligatorie comuni (2).

(1) Cass., 23 gennaio 1953, 187, in *Foro it. rep.*, 1953, 1765, 77.

(2) Cass., 24 gennaio 1957, 236, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 40.

Per quanto riguarda le diverse forme che può assumere, in determinate situazioni di fatto, la retribuzione è degna di nota una sentenza della Suprema Corte la quale, nel prendere in esame un particolare caso (trattavasi di pagamento di alcune bagnine effettuato con le mance percepite dai clienti, salvo l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la differenza), ha ritenuto che in detta ipotesi le mance avevano perduto nella intenzione dei contraenti il carattere di regalie personali per assumere quella di remunerazione del lavoro, per cui esse andavano riguardate come una modalità di pagamento delle retribuzioni avente sostanzialmente natura analoga alla percentuale di servizio (1).

La circostanza, già accennata, che le prestazioni di lavoro tra parenti si presumono gratuite, con conseguente inesistenza di ogni obbligo assicurativo — per la mancanza di un elemento essenziale: la retribuzione — trova riscontro in altre numerose decisioni giurisprudenziali, le quali confermano, anche, che tale presunzione di gratuità vale soltanto quando i parenti siano conviventi, altrimenti vale la presunzione opposta e, cioè, che il lavoro sia prestato a titolo oneroso (2).

26. — Particolari modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.

Anche per le assicurazioni sociali trattate in questo paragrafo, l'obbligo assicurativo sussiste soltanto quando l'attività di lavoro non sia meramente occasionale.

La Corte di Cassazione ha precisato in merito che la sussistenza o meno del rapporto di lavoro, soggetto alle norme sulle assicurazioni sociali, deve essere accertata con riguardo ad ogni dettagliata modalità dell'attività spiegata dal prestatore d'opera presso la ditta, non solo in ordine al luogo ed al tempo della prestazione (e, quindi, con speciale riferimento all'orario di lavoro ed alle sue intermittenze), ma anche in relazione agli obblighi che il lavoratore sia tenuto ad eseguire nell'ambito della ditta e fuori, avvertendosi che, accertati gli elementi basilari della collaborazione nella sfera salariale e della subordinazione gerarchica, l'ulteriore requisito della continuità in rapporto alla natura delle mansioni dovrà essere esaminato senza eccessiva rigidità e assolutezza, nel senso che debba prevalere il criterio della normalità della prestazione a quello dell'assoluta permanenza in servizio del dipendente (3).

(1) Cass., 1° maggio 1944, in *Riv. dir. comm.*, 1946, II, 1.

(2) Trib. Milano, 12 novembre 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 76; App. Napoli, 25 agosto 1953, in *Foro it. rep.* 1954, 1436, 117; App. Firenze, 6 settembre 1954, in *Foro it. rep.*, 1955, 1236, 159.

(3) Cass., 27 ottobre 1953, in *Giur. Cass. pen.*, 1953, IV-V, 453.

Altra decisione della Suprema Corte riconosce ancora che, qualora siasi pattuito che il dipendente debba rimanere a disposizione del datore di lavoro in attesa degli incarichi da espletare, non può negarsi che sussista continuità nel rapporto di lavoro anche se saltuariamente il dipendente viene utilizzato per tali incarichi (1).

Circa altre particolari modalità di attività di lavoro la giurisprudenza ha ritenuto sussistente l'obbligo assicurativo: per l'avvocato che presti simultaneamente la propria opera presso più ditte quando ciascuno dei rapporti presenti requisiti di collaborazione, subordinazione e stabilità (2); per il produttore di affari, che espliciti la propria attività in rapporto di collaborazione e subordinazione verso il dirigente dell'azienda (3); per l'operatore cinematografico che assuma la manutenzione ed il funzionamento della cabina cinematografica (4); per gli operai addetti ad un laboratorio di confezioni organizzato dall'E.C.A. (5); per le inservienti delle case di tolleranza (6); per il personale tutto, compresi i registi, gli aiuto-registi, gli sceneggiatori, i costumisti, addetto alla produzione di un film (7).

Non è stata, invece, ravvisata l'esistenza dell'obbligo assicurativo, per mancanza dei requisiti di dipendenza e di retribuzione nel rapporto di agenzia di vendita, quando vi sia autonomia, indipendenza ed individualità commerciale da parte dell'agente (8); nell'attività svolta dal libero procuratore di affari (9); nel lavoro del fuochista che, non vincolato da alcun obbligo particolare, sia tenuto a regolare il funzionamento di una caldaia (10); nell'attività degli asinai che, assunti sera per sera per il trasporto del materiale per costruzione a mezzo dei loro asini, lavorino saltuariamente senza alcun impegno (11).

27. — Rapporti particolari di lavoro.

Considerati a parte vanno alcuni rapporti di lavoro, per i quali la legislazione previdenziale prevede apposite norme.

Uno di questi rapporti è quello di lavoro domestico.

- (1) Cass., 9 agosto 1946, 1152, in *Foro it. rep.*, 1946, 545, 51.
- (2) Cass., 30 maggio 1942, 1524, in *Foro it.*, 1942, 1, 967.
- (3) Trib. Palermo, 6 maggio 1952, in *Foro it. rep.*, 1952, 1268, 106.
- (4) Pret. Torino, 25 febbraio 1942, in *Foro it. rep.*, 1942, 828, 62.
- (5) Trib. Bologna, 8 febbraio 1956, in *Prev. soc.*, 1956, 831.
- (6) Trib. Pesaro, 21 luglio 1953, in *Prev. soc.*, 1954, 1624; Trib. Novara, 23 dicembre 1955, in *Prev. soc.*, 1956, 839.
- (7) Cass., 11 maggio 1956, in *Giust. pen.*, 1956, II, 632.
- (8) App. Torino, 16 marzo 1942, in *Foro it. rep.*, 1942, 686, 185.
- (9) Cass., 1° agosto 1942, 2350, in *Mass. giur. lav.*, 1939-1950, 607, 41.
- (10) App. Milano, 19 aprile 1955, in *Foro it. rep.*, 1955, 1234, 135-137.
- (11) Cass., 10 novembre 1955, 2206, in *Mass. giur. lav.*, 1955, 315.

La Cassazione, nel precisare che tanto i domestici ed i portieri quanto le altre persone addette ai servizi familiari sono soggetti ad un trattamento di assicurazione diverso da quello dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali soltanto in quanto le une e le altre prestino servizio di carattere domestico, ha chiarito che il rapporto di lavoro domestico, secondo la legislazione previdenziale, non è soltanto quello esistente con le persone addette al servizio di una famiglia inteso in senso etico-giuridico, ma anche quello delle persone addette a servizio di convivenza che della famiglia ripetano i caratteri salienti della solidarietà affettiva e della mutua assistenza e che, pertanto, nel novero delle convivenze a tipo familiare rientrano le comunanze religiose ed in genere i conventi, ma non possono rientrarvi né quei circoli che perseguano fini esclusivi di svago per gli associati, né in genere quelle associazioni che si prefiggono unicamente scopi di ordine culturale, religioso, politico-sportivo, nei quali difetta non solo quel peculiare requisito assistenziale, ma anche l'elemento della comunanza di vita inteso in senso materiale (1), né, infine, i collegi per l'istruzione e l'avviamento dei giovani ad una professione, perché la convivenza fra i membri non è fine a se stessa, ma è mezzo di finalità educative (2).

Per quanto riguarda le particolari modalità di espletamento delle mansioni domestiche, sono stati riconosciuti soggetti al particolare obbligo assicurativo (che esclude il diritto agli assegni familiari ed all'assicurazione contro la disoccupazione): il lavoratore domestico, anche quando presti la sua opera soltanto a mezzo servizio e senza convivenza (3); il portiere adibito a stabili abitati soltanto dal proprietario o da parenti ed affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati (se lo stabile è destinato, anche in parte, ad affitto, le prestazioni dei portieri non possono essere considerate di natura domestica e rientrano nell'ambito delle norme comuni alla generalità dei lavoratori subordinati) (4).

Altra particolare forma di prestazione di lavoro, alla quale il legislatore ha voluto espressamente estendere le norme di protezione previste per il lavoro subordinato, compatibili con la specialità del rapporto, è quella del lavoro a domicilio.

La giurisprudenza ha ritenuto che, ai fini dell'obbligo assicurativo, lavoratore a domicilio è non solo chi esegue a tempo o a cottimo lavori retribuiti per conto di un imprenditore, ma anche chi li esegue ad opera o in qualsiasi altra forma.

(1) Cass., 26 luglio 1956, 2879, in *Prev. soc.*, 1957, 622.

(2) Cass., 22 luglio 1949, 1962, in *Riv. it. prev. soc.*, 1950, 280.

(3) Pret. Amelia, 10 gennaio 1955, in *Foro it. rep.*, 1955, 1235, 150.

(4) Trib. Macerata, 19^o luglio 1951, in *Prev. soc.*, 1952, 725.

Nel lavoro a domicilio — è stato detto — si ha una attenuazione dei poteri di controllo e di direzione specie nella fase di esecuzione, rispetto al lavoro subordinato, ma dal punto di vista economico il lavoratore a domicilio viene a trovarsi in una situazione subordinata uguale a quella dei lavoratori dipendenti (1).

È stato ritenuto, altresì, che il carattere distintivo del lavoratore a domicilio, soggetto ad obbligo assicurativo, rispetto al lavoratore autonomo che gli è più vicino e con il quale spesso si confonde, l'artigiano, non può essere cercato nella subordinazione — giuridica — che è inesistente in ambedue i rapporti, bensì, come è stato già precisato, nella dipendenza economica dall'imprenditore: nel lavoro artigiano, il lavoratore (pur esso a domicilio) mette la propria opera a disposizione dei diretti consumatori; nel lavoro a domicilio, il lavoratore mette la propria opera a disposizione di una o più aziende, che a loro volta forniscono, poi, i prodotti, più o meno direttamente, al pubblico dei consumatori (2).

Un magistrato di merito, nel considerare soggetti alle norme sulle assicurazioni sociali alcune lavoratrici a domicilio che, prestando la loro opera per conto di alcune ditte, erano tenute a seguire certe direttive tecniche e ad osservare, sia pure con approssimazione, determinati termini di resa, ha affermato che l'art. 2128 C.C. (3) non sottopone indiscriminatamente il lavoro a domicilio alla disciplina del lavoro subordinato ma è necessario caso per caso valutare le circostanze ed accertare l'esistenza dei requisiti sia pure ridotti ed affievoliti della subordinazione, e che, ai fini dell'applicazione delle leggi sulle assicurazioni sociali, la definizione dell'art. 4 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 (4), non preclude l'indagine di merito per l'accertamento dell'esistenza del requisito di cui sopra (5).

(1) Trib. Pistoia, 15 luglio 1950, in *Foro it. rep.*, 1951, 1646, 88-89.

(2) App. Firenze, 10 maggio 1951, in *Prev. soc.*, 1951, 824; App. Roma, 31 ottobre 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1953, 212; App. Napoli, 19 gennaio 1954, in *Foro it. rep.*, 1954, 1435, 96.

(3) v. nota 4, pag. 378.

(4) R.D. 28 agosto 1924, n. 1422. — *Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.* (Gazz. Uff. 26 settembre 1924, n. 226).

.....
 ART. 3. — « Agli effetti dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, sono impiegati coloro che, qualunque sia la loro denominazione, sono considerati tali dalle vigenti leggi sul contratto d'impiego provato.

Sono soggetti all'assicurazione i sacerdoti solo nel caso che godano di una retribuzione da parte di enti, associazioni e privati per ufficio cui sia annesso un beneficio ecclesiastico ».

ART. 4. — v. nota 2, pag. 382.

(5) Trib. Modena, 7 gennaio 1954, in *Riv. it. prev. soc.*, 1955, 276.

Altra particolare categoria di dipendenti, per i quali l'accertamento dell'obbligo assicurativo, in alcuni casi, ha dato luogo a contrastanti decisioni giurisprudenziali, è quella dei sacerdoti.

Infatti, mentre è stata ritenuta pacifica la sussistenza di tale obbligo nell'ipotesi in cui i sacerdoti esplicano una qualsiasi attività retribuita alle dipendenze di terzi (insegnamento, assistenza, cura), anche se tale attività viene esplicata in favore di scuole, istituti di istruzione gestiti da enti religiosi (1), così non è stato nel caso in cui i sacerdoti esercitano, sia pure con retribuzione mensile, le funzioni di vicario coadiutore del parroco.

Nelle prestazioni di lavoro di cui sopra la Magistratura di merito, in qualche decisione, ha ritenuto ricorrenti i caratteri propri del lavoro subordinato (2), in altre ha affermato che il vicario coadiutore del parroco non rientra fra le categorie soggette ad obbligo assicurativo, di cui all'art. 3 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 (3), dato che la sua attività in questi casi è regolata dal Codice di diritto canonico ed a nulla vale la ricorrenza, nel rapporto tra coadiutore e parroco, degli estremi di lavoro subordinato, essendo tale rapporto interamente regolato, in base all'art. 7 della Cost. (4) italiana (secondo cui Stato e Chiesa non possono ingerirsi nei rapporti interni delle loro rispettive organizzazioni) dal diritto canonico stesso (5).

Recentemente, però, è stata riconosciuta l'esistenza dell'obbligo assicurativo per il vicario coadiutore del parroco, qualora alle mansioni del suo ufficio non sia inerente un beneficio ecclesiastico (6).

Per quanto concerne, infine, l'obbligo assicurativo dei sagrestani, la giurisprudenza ha considerato sussistente un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, soggetto alle assicurazioni sociali, tutte le volte in cui l'attività di questi sia esplicata al servizio della Chiesa non per puro spirito di fede religiosa, ma in base ad un contratto che dia loro diritto a remunerazione (7).

(1) App. Firenze, 5 marzo 1957, in *Prev. soc.*, 1957, 999.

(2) Trib. Messina, 6 luglio 1954, in *Foro it. rep.*, 1954, 1993, 105; Trib. Caltanissetta, 5 luglio 1957, in *Foro it. rep.*, 1957, 1922, 108.

(3) v. nota 4, pag. 595.

(4) *Cost.* ART. 7. — «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale».

(5) App. Messina, 31 maggio 1956, in *Foro it. rep.*, 1956, 2088, 143.

(6) Trib. Caltanissetta, 5 luglio 1957, in *Sic. Soc.*, 1957, 403, e in *Giur. Sic.* 1957, 736.

(7) Trib. Milano, 9 aprile 1956, in *Sic. soc.*, 1957, 94.

28. — Applicazioni particolari per la disoccupazione e gli assegni familiari.

Come si è già accennato, i principî giurisprudenziali riportati trovano applicazione, normalmente, per tutte le forme di tutela previdenziale considerate in questa sezione e, cioè, tanto per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la disoccupazione — e per la tubercolosi — quanto per le gestioni degli assegni familiari, degli impiegati richiamati alle armi e dell'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria, con le esclusioni espressamente previste dalla legge.

Per l'assicurazione contro la disoccupazione è da aggiungere che, per applicare l'esonero da questa forma di tutela previdenziale previsto dalla legge nei confronti dei domestici e delle altre persone addette ai servizi familiari, deve sussistere un rapporto di lavoro domestico nel senso già chiarito al paragrafo precedente; e, pertanto, tale esonero è inapplicabile per i lavoratori che prestano la loro opera dipendente retribuita presso collegi per istruzione e l'avviamento dei giovani ad una professione, anche se l'ente gestore non persegua fini di lucro (1).

In altra occasione è stato affermato che, ai sensi dell'art. 40 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (2), debbono considerarsi esclusi dall'assicurazione

(1) Cass., 22 luglio 1954, 1962, in *Mass. giur. lav.*, 1939-1950, 654.

(2) R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. — *Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale*. (Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251).

.....

ART. 40. — « Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria:

1°) i lavoratori agricoli, salvo quelle categorie che siano dichiarate soggette all'obbligo dell'assicurazione, o in tutto il Regno o in determinate località, con le norme stabilite dal regolamento;

2°) gli impiegati, gli agenti e operai stabili di aziende pubbliche nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego;

3°) lavoratori a domicilio;

4°) i domestici, i portieri e le persone addette in genere, sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari;

5°) il personale artistico, teatrale e cinematografico;

6°) coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti secondo le disposizioni del Codice civile;

7°) coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda.

8°) coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui;

9°) coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi ».

contro la disoccupazione anche i lavoratori addetti come maschere al controllo dei biglietti all'ingresso delle sale cinematografiche (1).

Anche per la gestione degli assegni familiari si riportano qui alcune decisioni giurisprudenziali intervenute al fine di accertare specificamente l'obbligo della corresponsione di essi e, correlativamente, del versamento dei corrispondenti contributi, in alcune controverse situazioni.

È stato più volte affermato che l'obbligo per il versamento dei contributi per gli assegni familiari e, conseguentemente, per la loro corresponsione, sussiste anche per i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi (2).

Anche l'obbligo del versamento dei contributi per gli assegni familiari prescinde dal modo con cui venga corrisposta la retribuzione, ben potendo questa essere stabilita in misura fissa giornaliera o mensile, a cottimo o alla parte, in denaro o in natura, purché in ogni caso sussista una prestazione d'opera subordinata (3).

Altra decisione degna di essere segnalata è quella relativa alla distinzione tra lavori compiuti per esigenze di natura domestica (e come tali esclusi dalle norme sugli assegni familiari) e lavori in economia di natura industriale.

La Cassazione ha affermato che debbono considerarsi lavori edili in economia, di natura industriale, soggetti come tali alla disciplina degli assegni familiari, le nuove costruzioni ed i lavori di straordinaria manutenzione fatti eseguire con prestazioni di lavoro subordinato, mentre rientrano tra i lavori «compiuti per bisogni domestici» esenti dalla disciplina suddetta, quelli di limitata entità, aventi carattere di normale manutenzione degli immobili per il soddisfacimento dei bisogni di vita di una famiglia (4).

La Cassazione ha, altresì, ritenuto che resta nel campo dell'impresa agricola e non commerciale l'imprenditore agricolo, il quale si avvalga di una propria organizzazione singola o comune ad altri, per vendere, anche se dopo adeguata preparazione, i prodotti del suo fondo; che deve considerarsi attività agricola sia l'alienazione sulla pianta sia la raccolta del frutto compiuta dal produttore; mentre è attività commerciale la raccolta com-

(1) Trib. Salerno, 3 ottobre 1952, in *Foro it. rep.*, 1954, 2019, 436.

(2) Cass., 30 ottobre 1952, in *Giust. pen.*, 1953, II, 115.

(3) Trib. Teramo, 15 aprile 1950, in *Foro it. rep.*, 1950, 1579, 77; Trib. Matera, 21 luglio 1950, in *Prev. soc.*, 1951, 134; Trib. Genova, 27 aprile 1953, in *Prev. soc.*, 1954, 473; App. Palermo, 19 novembre 1956, in *Riv. it. prev. soc.*, 1956, 698.

(4) Cass., 21 febbraio 1953, 428, in *Fcro it. rev.*, 1953, 1803, 418.

piuta da chi abbia acquistato il frutto dall'albero ed ha deciso che tali principî si applicano anche alla legislazione sui contributi unificati e sugli assegni familiari (1).

Per concludere, mentre la giurisprudenza ha ritenuto soggetti alle norme sugli assegni familiari tutti i lavoratori subordinati, (erano compresi anche gli inservienti delle case di tolleranza) (2), ha negato che tali norme possano trovare applicazione nei confronti degli artigiani e degli altri lavoratori indipendenti che assumano per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei clienti anche se con materiale di questi ultimi (nella specie: è stato ritenuto non sussistere il diritto agli assegni familiari per i cosiddetti «spagaroli» di San Benedetto del Tronto i quali, ritirato dal committente il quantitativo di canapa, eseguono la lavorazione degli spaghi per le reti da pesca secondo il tipo indicato dal committente stesso, perché detti lavoratori sono stati considerati gestori in proprio di una sia pur piccola impresa autonoma) (3).

(1) Cass., 11 ottobre 1954, 3586, in *Foro it. rep.*, 1955, 1782, 486-488.

(2) Trib. Forlì, 9 luglio 1955, in *Foro it. rep.*, 1956, 2139, 703; Trib. Bologna, 2 gennaio 1956, in *Foro it. rep.*, 1956, 2139, 701.

(3) Pret. S. Benedetto del Tronto, 10 ottobre 1947, in *Foro it. rep.*, 1948, 1043, 33-34.

CAPITOLO III.

CONTRIBUZIONE (*)

Sommario: 29. - *Natura giuridica del contributo.* 30. - *Soggetto obbligato al pagamento.* 31. - *Determinazione del contributo.* 32. - *Disciplina dell'obbligazione contributiva: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.* 33. - *b) assicurazione contro le malattie comuni.* 34. - *c) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.*

29. - Natura giuridica del contributo.

Più volte la giurisprudenza, ed in particolare quella di merito, ha dovuto affrontare il problema della natura giuridica del contributo dovuto dal datore di lavoro all'istituto assicuratore e, tenendo conto dei peculiari aspetti di tale elemento dell'assicurazione sociale, che trova il suo fondamento solo in un obbligo imposto per legge e penalmente sanzionato, prescindendo dalla volontà delle parti, ha cercato di definire il contributo accostandolo ai caratteri del vero e proprio tributo, ma, in prevalenza, distinguendolo anche dallo stesso e, comunque, separandolo sempre nettamente dal debito di natura privatistica. Si è così giunti ad una definizione intermedia ed in parte solamente negativa. Così, in tema di contributi dovuti all'I.N.A.M., di recente, la Cassazione (1) ha affermato che i contributi assicurativi e previdenziali, pur non avendo natura di veri tributi, non possono tuttavia essere assimilati a debiti di indole meramente privatistica; e la stessa Corte Suprema già aveva osservato (2) che nessun contratto vi è tra istituto assicuratore e datore di lavoro; e che le obbligazioni di quest'ultimo (riflettenti il pagamento del premio in tema di assicurazione infortuni) sono determinate con provvedimento amministrativo unilaterale dell'ente cui il servizio è affidato. Che il premio, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, rappresenta, come per i tributi, il costo di un servizio sociale, per cui le relative norme sono allineate a quelle dettate per i tributi allo

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del dr. MARIO DE MARTINI, magistrato.

(1) Cass., 23 giugno 1956, 2263, in *Mass. giust. civ.*, 1956, 764.

(2) Cass., 27 settembre 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, V, p. II, 99.

Stato e agli altri enti pubblici è osservato da una sentenza di merito (1), mentre è decisamente affermata la natura tributaria dell'imposizione di contributi (per l'assicurazione infortuni) in numerose altre decisioni di merito (2). Più attenuata è invece la definizione per il debito del datore di lavoro, in ordine alla previdenza obbligatoria, ha carattere intrinseco di tributo, « o meglio di contributo », dovuto allo Stato, e per esso all'ente che lo rappresenta (3), e quella che limita l'assimilazione del contributo al tributo, in relazione all'applicabilità del *solve et repete* (4).

Con maggior precisione forse, anziché giungere ad una definizione della natura del contributo per accostamenti con altre figure giuridiche o per esclusione, la Cassazione, in due pronuncie (5) ha cercato di riconoscere il carattere intrinseco del contributo ed è giunta ad affermare il carattere sicuramente sociale e non retributivo dello stesso. Non sono mancate, però, decisioni in senso contrario a tale affermazione (6) (conforme questa al parere della Commissione per la riforma previdenza sociale, nella relazione sui lavori della Commissione 1948, p. 82 segg.), dove si afferma il carattere retributivo del contributo, per cui lo stesso non sarebbe che una quota della retribuzione.

Circa i contributi unificati per l'agricoltura, mentre alcune decisioni ne affermano la natura sicuramente tributaria (7), altre sostengono invece la loro natura previdenziale, negando decisamente il carattere tributario (8).

30. — Soggetto obbligato al pagamento.

Il soggetto obbligato dalla legge al pagamento dei contributi è il datore di lavoro. Se in epoca precedente, ed in base all'art. 2115, 1° c., C.C. (9), tale obbligo era a carico anche del prestatore di lavoro, tranne determinate

(1) Trib. Macerata, 18 febbraio 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, III, p. II, 92.

(2) Trib. Potenza, 12 febbraio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, VI, p. II, 242; Trib. Reggio Calabria, 17 agosto 1954, *ibidem*, 1954, VI, p. II, 331; App. Catania, 12 marzo 1954, *ibidem*, 1955, I, p. II, 15; Trib. Frosinone, 25 agosto 1954, *ibidem*, I, p. II, 29.

(3) Trib. Viterbo, 31 dicembre 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, III, p. II, 122.

(4) Trib. Roma, 16 dicembre 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, I, p. II, 37; App. Palermo, 1° maggio 1955, *ibidem*, V, p. II, 185.

(5) Cass., 21 luglio 1956, 2832, in *Mass. giust. civ.*, 1956, 951; Cass., 26 luglio 1956, 2877, *ibidem*, 1956, 967.

(6) Cass., 17 giugno 1947, in *Foro it.*, 1948, I, 15.

(7) Cass., 9 ottobre 1952, 2982, in *Foro it.*, 1953, I, 9; Cass., 4 agosto 1954, 2853, in *Giust. civ.*, 1954, 10, 1901.

(8) Cass., 16 agosto 1949, 2339, in *Foro it.*, 1950, I, 284; App. Venezia, 13 gennaio 1955, in *Mass. giust. civ. C. d'App.*, 1955, 1424.

(9) v. nota 3, pag. 352.

eccezioni in tema di assicurazione infortuni per l'industria e agricoltura ed altri particolari, con il D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142 (1) (v. tuttavia più di recente la L. 4 aprile 1952, n. 218 (2), sul riordinamento dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia) l'obbligo stesso è stato posto, e per tutti i contribuiti, ad esclusivo carico del datore di lavoro, sia pure solo in via provvisoria, ma sempre senza diritto a rivalsa. In relazione all'applicazione appunto dell'art. 1 di detto D.L.L. del 1946 (1), numerose controversie sono sorte sulla possibilità, o meno, di estendere il nuovo maggior obbligo di pagamento dei contribuiti anche ai rapporti tra concedente e mezzadro, ed abbondante è stata quindi la giurisprudenza in proposito: la Cassazione, che in un primo tempo (3) aveva affermata l'applicabilità di detta norma anche ai rapporti tra concedente e mezzadro, ha poi escluso invece la stessa, considerando che il mezzadro non è un lavoratore subordinato, essendo invece un associato al concedente nella impresa agricola (4) ed escludendo quindi che il concedente possa essere considerato datore di lavoro. Certamente il carico totale del contributo assicurativo al datore di lavoro potrebbe trovare una giustificazione dommatica qualora si volesse attribuire carattere retributivo al contributo stesso, carattere questo che però è stato escluso, come detto nel precedente paragrafo, dalla Suprema Corte nelle sue più recenti decisioni. Circa i limiti temporali di detto obbligo incombente sul datore di lavoro, ed in relazione all'assicurazione infortuni (5), è affermato che il datore di lavoro è esonerato dal versamento

(1) D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142. — *Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale.* (Gazz. Uff. 9 aprile 1946, n. 83).

ART. 1. — « A decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e in via provvisoria fino a che non sarà provveduto ad una organica disciplina della ripartizione degli oneri contributivi fra datori di lavoro e lavoratori per le varie forme di previdenza e assistenza sociale contemplate dal successivo art. 2, la quota dei contributi dovuta in qualunque settore della attività produttiva da parte dei lavoratori ai sensi delle disposizioni vigenti per le forme di previdenza e assistenza predette è corrisposta senza alcun diritto a rivalsa dai datori di lavoro in luogo dei lavoratori stessi e sarà considerata a tale titolo a tutti gli effetti di legge e conteggiata sulla retribuzione al lordo ».

(2) L. 4 aprile 1952, n. 218. — *Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.* (Gazz. Uff. 15 aprile 1952, n. 89, suppl. ord.).

(3) Cass., 22 dicembre 1950, 2809, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1950, III, 2642.

(4) Cass., 5 aprile 1952, 917, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, I-II, p. II, 4; Cass., 17 marzo 1953, 671, in *Giust. civ.*, 1953, V, 902; Cass., 2 luglio 1953, 2064, *ibidem*, 1953, IX, 2209; Cass., 17 agosto 1953, 2760, *ibidem*, 1953, XI, 2816; Cass., 24 settembre 1953, 3047, *ibidem*, 1953, XI, 2957; Cass., 16 giugno 1956, in 2139, *Mass. giust. civ.*, 1956, 721; Cass., 28 giugno 1956, 2372, *ibidem*, 801.

(5) Trib. Matera, 31 maggio 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, V, p. II, 267.

dei contribuiti soltanto in caso di effettiva cessazione dei lavori, essendo, a tale effetto, irrilevante la mera sospensione di essi.

Per particolari aspetti dell'obbligo in argomento (1) è da porre in evidenza una decisione della Cassazione la quale, in tema di pagamento dei contributi assicurativi relativi al portiere di edificio in condominio, pone l'obbligo a carico dei condomini, riconoscendo carattere solidale all'obbligo stesso (2); mentre in altra decisione, la quale prevede l'ipotesi che datore di lavoro sia una società (nel caso trattavasi di cooperativa a responsabilità limitata), si pone l'obbligo del versamento dei contributi a carico dell'ente, cui inerisce la qualifica di datore di lavoro, e non del suo legale rappresentante, pur differenziando detto obbligo dalle responsabilità penali di questo ultimo in relazione all'omesso versamento. Altra decisione della Cassazione (3) aveva, in precedenza, affermato che l'obbligo del versamento dei contributi è personale del titolare della ditta; e ciò non contrasta con il principio posto nella sentenza del 1955, dato che nella ditta individuale non può effettivamente giungersi ad una discriminazione di personalità tra la ditta stessa ed il suo titolare. In altra decisione, sempre della Cassazione (4), si afferma ancora che l'obbligo del versamento dei contributi di previdenza, cui è tenuto il datore di lavoro in conseguenza del rapporto esistente tra il medesimo ed i suoi dipendenti, sussiste anche quanto detto rapporto tragga origine da un contratto di appalto, concluso dal datore di lavoro, che sia nullo o comunque annullabile; ed in relazione ai dipendenti esattoriali, una sentenza (5) stabilisce che, anche nel caso in cui l'esattore abbia nominato un collettore (suo mandatario), rimane sempre tenuto esso esattore al versamento dei contributi relativi al personale dell'esattoria. Merita anche attenzione, egualmente sull'argomento, per i punti di contatto con il diritto amministrativo marittimo, altra decisione (6) che afferma che legittimato passivo, di fronte alla pretesa creditoria dell'I.N.P.S., avente per oggetto i contributi per i lavoratori prestanti servizio sui natanti, è colui che effettivamente ha atteso all'esercizio della nave o del galleggiante, anche se dai fogli di licenza del natante non risulti la sua qualità di armatore (per tale principio non ha dunque rilievo, al fine della sottomissione all'obbligo contributivo, la mancata dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione del natante!).

(1) Cass., 24 ottobre 1956, 3897, in *Mass. giust. civ.*, 1956, 1327.

(2) Cass., 15 luglio 1955, 2271, in *Mass. giust. civ.*, 1955, 848.

(3) Cass., 29 aprile 1949, 1059, in *Foro it.*, 1950, I, 1344.

(4) Cass., 9 ottobre 1954, 3534, in *Giust. civ.*, 1954, XI, 2327.

(5) Cass., 23 giugno 1956, 2263, in *Mass. giust. civ.*, 1956, 764.

(6) Cass., 25 settembre 1956, 3258, *ibidem*, 1956, 1099.

Interessante appare, infine, anche la sentenza di una magistratura di merito (1) che esamina il caso particolare di lavori eseguiti da un'impresa, mantenente la propria struttura tecnica ed economica, in regime di coazione da parte di terzi (in ispecie trattavasi di lavori ordinati a quell'impresa dalla organizzazione Todt), e stabilisce, in tema di assicurazione infortuni, che il detto imprenditore rimane responsabile del pagamento dei premi assicurativi.

31. — Determinazione del contributo.

Essendo il contributo normalmente commisurato alla retribuzione corrisposta al lavoratore, si è presentato frequentemente ai giudici il problema di definire la retribuzione e di accertare il carattere retributivo o meno, al fine del compito dei contributi assicurativi di determinate voci di emolumenti per vari titoli corrisposti al lavoratore. Il problema è il medesimo che la giurisprudenza ha dovuto affrontare in tema di determinazione dell'indennità di anzianità, spettante al dipendente licenziato. E così, per definire la retribuzione, a detti fini, si è posto l'accento sui caratteri della continuità e corrispettività (2), oppure sul criterio della determinazione contrattuale e della obbligatorietà (3). Notevoli in proposito sono le decisioni che hanno attribuito o negato carattere retributivo a specifiche voci: così in una (4) si afferma che la indennità di mensa non è un rimborso di spese per vitto, ma è l'equivalente di una retribuzione in natura, alla quale il prestatore di opera non avrebbe altrimenti diritto, per cui la stessa deve essere compresa tra gli emolumenti che vanno presi a base dei contributi assicurativi a norma del D.L.L. 19 aprile 1946, n. 238 (5) e del D.L.L. 1° agosto 1945, n. 692 (6) (trattavasi di assicurazione infortuni); in altra decisione (7) dove, dopo una definizione della retribuzione come tutto ciò che il lavoratore riceve, in danaro o natura, per compenso del-

(1) Trib. Firenze, 18 ottobre 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, I-II, p. II, 71.

(2) Cass., 22 ottobre 1955, 3448, in *Mass. giust. civ.*, 1955, 1293.

(3) App. Lecce, 28 ottobre 1955, in *Mass. giust. civ. C. d'App.*, 1955, 634.

(4) Cass., 8 ottobre 1953, 3232, in *Giust. civ.*, 1953, XI, 3063.

(5) D.L.L. 19 aprile 1946, n. 238. — *Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei premi e delle indennità per inabilità temporanea nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.* (Gazz. Uff. 7 maggio 1946, n. 105).

(6) D.L.L. 1° agosto 1945, n. 692. — *Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.* (Gazz. Uff. 10 novembre 1945, n. 135).

(7) Cass., 6 maggio 1954, 1424, in *Giust. civ.*, 1954, VII, 1051.

l'opera prestata, si stabilisce che anche la indennità di mensa deve essere computata al fine del calcolo dei contributi (nel caso dovuti all'I.N.A.M.), quando risulti stabilita la obbligatorietà della relativa prestazione; e sempre nello stesso senso, ed egualmente in tema di contribuzione per l'assicurazione malattia e di computo dell'indennità di mensa (1).

Sulla cosiddetta «indennità di campagna», prevista nei c.c. post-corporativi, al termine della campagna annuale per la produzione del vetro, una sentenza (2) considerata detta indennità nella sua origine e nei suoi scopi, afferma che la stessa non ha carattere retributivo, bensì previdenziale e risarcitorio, per cui non può annoverarsi tra gli elementi della retribuzione assoggettabili a contributo I.N.A.M.; attribuisce carattere di retribuzione alla cosiddetta «aggiunta di famiglia», differenziando la stessa dagli assegni familiari, ai quali riconosce invece natura previdenziale (3). La giurisprudenza di merito (4), ritiene computabile, al fine del calcolo dei contributi, il trattamento di famiglia corrisposto direttamente dal datore di lavoro e consistente in quota di retribuzione commisurata ai carichi familiari del lavoratore. Anche una decisione della Commissione, sempre in tema di trattamento di famiglia ed assegni familiari (5), richiamandosi ad un concetto di salario, alla luce dell'art. 36 della Costituzione (6), dichiara gli assegni familiari attratti nell'orbita della retribuzione. Sul carattere non retributivo degli assegni familiari, ed interessante anche per altro aspetto, vi è altra decisione della Cassazione (7) dove è detto che gli assegni familiari, allo stato attuale della legislazione in materia, non possono considerarsi parte della retribuzione, dovuta direttamente dal datore di lavoro, quale corrispettivo dell'opera a lui prestata, e che gli stessi sono invece una provvidenza, posta a carico dell'I.N.P.S., cioè una indennità a carattere assistenziale che il lavoratore subordinato, come capo famiglia, viene a percepire, per poter meglio far fronte alle necessità della vita a carico di determinati familiari, ed in relazione a dette necessità, è appunto graduata; a stessa sentenza aggiunge che, secondo l'art. 2116 (8),

(1) Cass., 9 giugno 1956, 2028, in *Mass. giust. civ.*, 1956, 684.

(2) Cass., 7 luglio 1956, 2517, in *Mass. giust. civ.*, 1956, 846.

(3) Cass., 27 luglio 1955, 2400, in *Mass. giust. civ.*, 1955, 823.

(4) Trib. Roma, 30 luglio 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, VI, p. II, 25.

(5) Cass., 21 febbraio 1953, 428, in *Giust. civ.*, 1953, IV, 611.

(6) v. nota 1, pag. 42.

(7) Cass., 25 febbraio 1957, 679, in *Mass. foro it.*, 1957, 136.

(8) C.C. ART. 2116. — *Prestazioni*. «Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza ed assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative.

1° c., C.C., in materia di previdenza e assistenza sociale, sono configurabili due rapporti, connessi ma distinti, uno tra l'ente pubblico ed il datore di lavoro, diretto alla corresponsione dei contributi, l'altro tra tale ente ed il lavoratore, diretto alle prestazioni di assistenza e previdenza, e che, pertanto, non vi è interdipendenza tra contributi e prestazioni, né un rapporto diretto tra datore di lavoro e lavoratore, mentre unico e diretto obbligato, verso il lavoratore, ricorrendo le condizioni di legge per il sorgere in lui del diritto, è l'ente, indipendentemente dalla corresponsione dei contributi da parte del datore di lavoro. Circa la computabilità, ai fini della determinazione dei contributi, dell'indennità di caropane, vi sono numerose decisioni di magistrature di merito (1).

Per il carattere retributivo dell'indennità di contingenza, se pure ad altri fini, si è pronunciata numerosissime volte la Corte di Cassazione, con indirizzo ormai assolutamente costante (2); comunque specificatamente, sia in relazione alla indennità di contingenza che all'indennità di mensa, ma con riferimento particolare al rapporto degli esattoriali, in una sentenza viene affermato che dette due indennità fanno parte della retribuzione e non possono essere escluse dall'onere contributivo (3).

Interessante, per la risoluzione di un caso di specie, è anche una decisione (4) che riconosce che costituisce elemento della retribuzione, compatibile quindi ai fini dei contributi, la cessione, da parte del datore di lavoro, di un dato quantitativo di farina ai dipendenti, per giornata di presenza, con una determinata riduzione sul prezzo di vendita. In relazione ai cosiddetti « massimali di retribuzione », in tema di assegni familiari, la Cassazione ha osservato che (5), nel caso di retribuzione dei lavoratori a periodi di tempo (mese — quindicina — settimana) superiori alla giornata, se il lavoro sia stato prestato per un numero di giorni inferiore a quello compreso in detto periodo di paga, il D.L.L. 1° agosto 1945, n. 697 (6) non consente

Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro ».

(1) Trib. Macerata, 26 ottobre 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, IV, p. II, 157; Trib. Massa, 5 marzo 1954, *ibidem*, 1954, II, p. II, 76.

(2) Cass., 24 marzo 1954, 840, in *Giust. civ.*, 1954, IV, 695.

(3) Cass., 9 giugno 1956, 2026, in *Mass. giust. civ.*, 1956, 684.

(4) Trib. Modena, 14 luglio 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, V, p. II, 199.

(5) Cass., 31 marzo 1951, 764, in *Rac. compl. giur. cass. civ.*, 1942-1953, v. *prev. soc.*, 59-60.

(6) D.L.L. 1° agosto 1945, n. 697. — *Norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.* (Gazz. Uff. 13 novembre 1945, n. 136).

il pagamento dei contributi all'I.N.P.S., per gli assegni familiari, in base al numero dei giorni di effettiva prestazione lavorativa, ma richiede che il contributo venga computato in base al sistema di paga adottato; e si aggiunge che, pertanto, il D.L. 3 ottobre 1947, n. 1215 (1), che ha modificato, per il settore dell'industria, il sistema precedente, ha carattere innovativo. In altra decisione (2) si afferma che l'art. 2 del D.L. 1° agosto 1945 n. 692 (3) (secondo il quale il pagamento del contributo è dovuto sull'importo di tutte le retribuzioni, anche di quelle corrisposte nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque sia la durata e la causa) si applica anche nei casi in cui il contributo debba essere corrisposto, anziché a percentuale su tutta la retribuzione lorda, sino a concorrenza del massimale determinato a norma del D.L.L. 1° agosto 1945, n. 697 (4); e si rileva che tale D.L. ha contenuto meramente esplicativo del concetto di retribuzione ai fini del calcolo dei contributi dovuti in applicazione della legge sugli assegni familiari, o che, nella determinazione dell'onere contributivo con il sistema dei massimali, deve aversi riguardo, per il settore industria, al numero delle giornate effettivamente retribuite o a cui la retribuzione effettivamente si riferisce, e non alle giornate di effettivo lavoro prestato.

È forse opportuno ricordare a questo punto la sentenza (5) dove è detto che le risultanze dei libri paga possono essere fatte valere come piena prova contro il datore di lavoro, circa il sistema di pagamento delle mercedi (a quindicina o a settimana) ai fini del conteggio dei contributi per assegni familiari; e la sentenza (6) per cui i libri paga e matricola non possono far prova a favore del datore di lavoro. Ritornando, infine, al concetto di retribuzione ed agli elementi che la stessa costituiscono, rimane da sottolineare la

(1) *D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1215. — Determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari nel settore dell'industria.* (Gazz. Uff. 15 novembre 1947, n. 263).

(2) Cass., 31 gennaio 1952, 272, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1952, I, XXXI, 442; Cass. 31 gennaio 1952, 273, *ibidem*.

(3) *D. L. 1° agosto 1945, n. 692. — Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.* (Gazz. Uff. 10 novembre 1945, n. 135).

.....

ART. 2. — « Quando la retribuzione, compresi gli assegni o le indennità di cui alla lettera a) dell'articolo precedente venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi ».

(4) v. nota 6, pag. 606.

(5) Cass., 16 giugno 1956, 2134, in *Mass. giust. civ.*, 1956, 719.

(6) Cass., 12 febbraio 1954, 351, in *Giust. civ.*, 1954, II-III, 301.

sentenza (1), che, pur riconoscendo che le mancie, corrisposte da terzi al lavoratore, normalmente non possono essere ricomprese nella retribuzione, ammette tuttavia che costituiscono parte integrante della retribuzione stessa le mancie corrisposte ai dipendenti di case da gioco.

32. — Disciplina dell'obbligazione contributiva: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Diversi sono i sistemi ed i procedimenti di riscossione dei contributi, a seconda delle varie forme di assicurazione sociale. Solo per il settore agricolo si è pervenuti ad una procedura unificata di accertamento e di riscossione. Per l'assicurazione sugli infortuni e malattie professionali nell'industria (dove più che di contributo si parla di premio, essendo lo stesso determinato in funzione della natura dei lavori e del rischio relativo, e naturalmente commisurato percentualmente alla retribuzione) il datore di lavoro è tenuto a compilare e far pervenire all'Istituto assicuratore la dichiarazione dei salari corrisposti, ed il premio deve essere versato anticipatamente.

La giurisprudenza di merito si è dovuta occupare, in numerose occasioni, appunto del caso in cui il datore di lavoro non provveda a tale dichiarazione e del caso in cui si rilevi poi che i salari effettivamente corrisposti siano differenti da quelli in base ai quali il premio è stato preventivamente determinato.

Su tali punti sono da segnalare alcune decisioni (2), dove si osserva che, qualora il datore di lavoro non provveda a compilare ed a far pervenire la prescritta dichiarazione dei salari, l'Istituto assicuratore può, in virtù dell'art. 11 R.D. 25 novembre 1940, n. 1732 (3), effettuare la liquidazione del premio di

(1) Cass. 9 marzo 1954, 672, in *Giust. civ.*, 1954, II-III, 507.

(2) Trib. Trapani, 18 luglio 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, VI, p. II, 330; Trib. Foggia, 23 settembre 1954, *ibidem*, 1955, I, p. II, 32.

(3) R.D. 25 novembre 1940, n. 1732. — *Approvazione delle tariffe dei premi dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 31 dicembre 1940, n. 305).

.....
 ART. 11. — « Nel termine di venti giorni successivi a quello di scadenza di ciascun periodo assicurativo o di ciascun periodo rateale, i datori di lavoro debbono inviare all'I.N.F.A.I.L., senza obbligo per questo di farne richiesta, la dichiarazione delle mercedi erogate ai dipendenti lavoratori nel periodo stesso.

In caso di mancato invio l'I.N.F.A.I.L. potrà o procedere direttamente all'accertamento di tali mercedi addebitando al datore di lavoro la spesa sostenuta per l'accertamento stesso o effettuare la liquidazione del premio dovuto in base al doppio dei salari presunti stabilito per il periodo stesso, restando impregiudicati i diritti dell'I.N.F.A.I.L. sia per il premio

assicurazione in base al doppio dei salari presunti, senza dover provvedere agli accertamenti delle retribuzioni. Altra decisione (1) tratta, invece, il caso che il datore di lavoro non impugni in sede competente e nei termini di legge la diffida inviata dall'Istituto ai sensi dell'art. 9 legge infortuni (2), né provveda a prestare la denuncia dei lavori, e riconosce che, in tale caso, l'Istituto stesso può procedere alla fissazione dei premi sulla base dei propri accertamenti, che restano definitivi se non impugnati nei modi previsti dal detto art. 9. Altra decisione di merito (3), infine, afferma che l'art. 11 del R.D. 25 novembre 1940, n. 1732 (4), prevede espressamente che, effettuata pure la liquidazione del premio dovuto in base al doppio dei salari presunti e per un periodo prestabilito, restano impregiudicati i diritti dell'Istituto sia per il periodo stesso, sia per la penale, nel caso che da successivi accerta-

sia per la penale di cui al penultimo comma dell'art. 13 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso ».

(1) Trib. Trento, 17 luglio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, I. p. II, 46.

(2) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*. (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....

ART. 9. — « L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non siasi provveduto, secondo le disposizioni del precedente articolo, alla denuncia dei lavori, diffida il datore di lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.

Trascorso il detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.

Contro la diffida dell'istituto assicuratore è data peraltro facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato corporativo, nella cui circoscrizione si svolge il lavoro.

Contro le decisioni dell'Ispettorato corporativo all'istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero delle corporazioni.

Tale azione per il datore di lavoro è subordinata alla prova che siano state adempiute le disposizioni già emanate dall'autorità amministrativa con l'effettivo pagamento dei premi e delle somme eventualmente dovute ai termini dell'art. 13.

Per il procedimento innanzi l'autorità giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme stabilite nel titolo VI, in quanto applicabili. La competenza territoriale è peraltro determinata dal luogo dove, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, deve essere fatta denuncia dei lavori ai fini dell'assicurazione.

Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorità marittima del porto d'iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero delle corporazioni, salva sempre l'azione innanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti ».

(3) App. Perugia, 3 ottobre 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, II. p. II, 79.

(4) v. nota 3, pag. 608.

menti risulti dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso, e che la dichiarazione di saldo apposta dall'Istituto sulle quietanze, non incide sulla facoltà dello stesso di procedere a nuovi eventuali accertamenti in merito al premio dovuto ed a farne supplementare richiesta. La stessa decisione chiarisce poi che, se il datore di lavoro pone l'Istituto assicuratore in condizioni di non poter compiere un accertamento diretto sull'ammontare dei salari (per non aver posto a disposizione dell'ispettore i libri paga e gli altri documenti), l'Istituto può e deve procedere all'accertamento dell'ammontare delle mercedi pagate, in base ad altri elementi di sicura efficacia probatoria ed anche di indole presuntiva. Della Corte Suprema, sull'argomento, si rinviene una sentenza (1), in cui è detto che l'Istituto assicuratore, ai sensi dell'art. 23 3° c., Reg., approvato con R.D. 25 gennaio 1937 n. 200 (2), e dell'art. 10 1° c., del R.D. 25 novembre 1940 n. 1732 (3), può

(1) Cass., 10 dicembre 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, I, p. II, 5.

(2) R.D. 25 gennaio 1937, n. 200. — *Approvazione del regolamento per l'esecuzione dei RR.DD. 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 10 marzo 1936, n. 58).

.....
 Reg. ART. 23. — « I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini che sono stabiliti dall'istituto assicuratore medesimo per la durata di un anno o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo dei salari che si presume saranno corrisposti dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.

Su richiesta del datore di lavoro l'istituto assicuratore può consentire che i premi o contributi siano pagati a rate semestrali o trimestrali.

Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo l'istituto assicuratore accerta che l'ammontare dei salari corrisposti supera quello presunto in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l'istituto assicuratore medesimo può richiedere il versamento di una ulteriore quota di premio o contributo.

Ai fini della regolazione dei premi o contributi i datori di lavoro debbono comunicare all'istituto assicuratore, alle scadenze delle rate di premio e nei termini da questo stabiliti, l'ammontare dei salari effettivamente pagati durante il precedente periodo di assicurazione, salvo i controlli che l'istituto creda di disporre.

(3) R.D. 25 novembre 1940, n. 1732. — *Approvazione delle tariffe dei premi di assicurazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 31 dicembre 1940, n. 305).

.....
 ART. 10. — « L'ammontare del premio presunto può essere modificato in qualunque momento del periodo assicurativo nel caso previsto dall'art. 23, 3° c. del Regolamento per l'esecuzione del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, approvato con R.D. 25 gennaio 1937, n. 200.

Indipendentemente da tale caso l'ammontare dei premi presunti può essere modificato con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo mediante comunicazione al datore di

conteggiare un supplemento di premio, qualora, durante il periodo assicurativo, gli risulti che i salari corrisposti dal datore di lavoro superano l'ammontare in base al quale fu anticipato il premio.

Determinato comunque il tasso di premio (in proposito una magistratura di merito (1), riconoscendo che il R.D. 25 novembre 1940, n. 1732 (2), nel demandare all'istituto il compito di stabilire detto tasso, gli affida espressamente un largo potere discrezionale in ordine alla determinazione di esso, afferma che delle questioni attinenti al tasso di premio non è competente a decidere l'Autorità giudiziaria, bensì la speciale Commissione prevista dall'art. 6 del D.L.C.P.S. 25 gennaio 1947, n. 14 (3). Altra decisione afferma (4) che è inammissibile ogni impugnativa sulla misura del tasso di premio, ove sia stato omissso il ricorso all'apposita Commissione, il datore di lavoro deve pagare il premio stesso: né può riconoscersi all'imprenditore la facoltà di differire il pagamento di premi scaduti, invocando un preteso mutamento negli elementi obiettivi dell'assicurazione e, tra questi, del rischio rela-

lavoro del nuovo ammontare nel termine e con le modalità di cui al 2° c. dell'art. 9 delle presenti norme.

L'I.N.F.A.I.L. può anche concedere una modifica dell'ammontare dei salari presentati su richiesta motivata presentata dal datore di lavoro nel termine e con le modalità di cui al citato comma dell'art. 9».

(1) Trib. Avellino, 6 novembre 1953, *ibidem*, 1954, III, p. II, 142.

(2) v. nota 3, pag. 608

(3) D.L.C.P.S. 25 gennaio 1947, n. 14. — *Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*. (Gazz. Uff. 12 febbraio 1947, n. 35).

.....

ART. 6. — «L'art. 49 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, è sostituito dal seguente:

«L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art. 48 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio.

Le tariffe dei premi e dei contributi debbono essere determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.

Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro può ricorrere ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta da un Ispettore del lavoro, che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di un rappresentante dei datori di lavoro del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori dell'industria e di un rappresentante dei lavoratori del commercio, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali.

Avverso le decisioni della suddetta Commissione è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

(4) Trib. Roma, 10 agosto 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, VI, p. II, 241.

tivo, e la revisione del tasso di premio, in caso di sopravvenute modifiche nell'estensione e natura del rischio, è subordinata alla condizione che la richiesta di modifica venga effettuata con le modalità stabilite dall'art. 9 del R.D. 25 novembre 1940, n. 1732 (1), che ha approvato le tariffe dell'Istituto di assicurazione infortuni (2).

Dal mancato pagamento dei contributi deriva, per il datore di lavoro, una responsabilità penale, una responsabilità civile verso l'istituto ed una eventuale responsabilità per danni verso il lavoratore assicurato (art. 2116 C.C.) (3). Copiosa è la giurisprudenza sugli effetti derivanti dalla omessa o ritardata contribuzione. Sulla natura dell'azione civile viene affermato (4) che l'azione civile diretta al recupero dei contributi assicurativi non può inquadrarsi nello schema dell'azione riparatoria derivante da reato, e non è quindi soggetta alla preclusione dell'art. 25 C.P.P. (5). Inoltre, ove il datore

(1) R.D. 25 novembre 1940, n. 1732. — *Approvazione delle tariffe dei premi dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.* (Gazz. Uff. 31 dicembre 1940, n. 305).

.....

ART. 9. — « Il tasso di premio normalmente non è soggetto a revisione prima di un quinquennio. Tuttavia, durante il quinquennio potrà essere riveduto sia nei casi di modificazione della estensione o della natura del rischio ai termini dell'art. 8, 2 c., del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, sia nel caso di constatato miglioramento o peggioramento dell'andamento del rischio.

Nel primo caso la modificazione del tasso di premio avrà luogo in qualsiasi momento con effetto dalla data dell'inizio del nuovo lavoro che presenta un rischio tecnico o ambientale diverso da quello contemplato dall'assicurazione in corso; nel secondo caso la modificazione del tasso avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale la modificazione fu constatata dall'I.N.F.A.I.L. La richiesta di modificazione, da parte del datore di lavoro, per poter avere efficacia deve essere fatta dall'I.N.F.A.I.L. non oltre il 31 ottobre a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

In casi particolari di lavorazioni per le quali si ritenga di stabilire il premio anno per anno (come ad esempio per la trebbiatura dei cereali, la molitura delle olive, ecc.), l'I.N.F.A.I.L. può derogare dalle norme generali che precedono, e la eventuale revisione dei premi potrà essere stabilita, indipendentemente dai vincoli di tempo in precedenza indicati, quando siano noti gli elementi necessari per stabilire i nuovi premi (salari convenzionali, prevedibile durata della campagna, ecc.)».

(2) Trib. Cuneo, 8 agosto 1944, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, IV, p. II, 117.

(3) v. nota 8, pag. 605.

(4) Cass., 21 febbraio 1953, n. 428, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, III, p. II, 73; Trib. Napoli, 6 settembre 1941, *ibidem*, 1942, III, 38.

(5) C.P.P. ART. 25 — *Relazioni tra il giudicato penale e l'azione civile.* « L'azione civile non può essere proposta, proseguita o riproposta davanti al giudice civile o amministrativo quando in seguito a giudizio è stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio

di lavoro non abbia provveduto al pagamento del premio all'istituto, è tenuto a versare allo stesso, oltre il premio, una somma pari alla quota di tale premio corrispondente al periodo di tempo dall'inizio dei lavori fino alla data di prestazione della denuncia di essi. Ed in tema di responsabilità penale, una decisione della Cassazione (1) afferma che del mancato pagamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nelle industrie, rispondono penalmente tutti i soci della società di fatto, quando l'amministrazione non risulti demandata ad uno solo di loro o ad altri, indipendentemente dalla qualità di proprietario, mentre del mancato pagamento dei contributi per l'assicurazione infortuni in agricoltura risponde il proprietario (o l'usufruttuario o l'enfiteuta), ma solo in linea civile come per qualsiasi altra imposta che non si riscuote per ruoli, non essendovi per tale mancato pagamento responsabilità penale, salvo rivalsa verso chi per legge. I crediti per premi dell'I.N.A.I.L. verso i datori di lavoro possono essere riscossi o col sistema dei ruoli, vigente per la riscossione delle imposte dirette (art. 17 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765) (2),

di una facoltà legittima ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso».

(1) Cass., 30 gennaio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, IV, II, 125.

(2) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*. (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....
ART. 17. — «Le somme dovute per i crediti di cui al precedente articolo sono esigibili con le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, salvo quanto sarà stabilito con le norme di attuazione del presente decreto. Con le stesse norme di attuazione sarà provveduto a regolare l'accertamento dei crediti di ruoli di esazione.

I ricorsi contro la formazione dei ruoli sono di competenza in prima istanza, dell'Ispettorato corporativo della circoscrizione dove si svolge il lavoro, ed in seconda istanza del Ministero delle corporazioni.

I ricorsi di prima istanza debbono essere prodotti entro trenta giorni da quello in cui il datore di lavoro debitore ha ricevuto l'avviso di pagamento, e quelli di seconda istanza entro trenta giorni da quello della notificazione al ricorrente della decisione dell'Ispettorato corporativo.

Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del ruolo; tuttavia l'Ispettore corporativo e il Ministero delle corporazioni in sede di esame del ricorso possono sospendere l'esecuzione ogni qualvolta il ricorso, in base all'esame preliminare, appaia fondato a loro insindacabile giudizio.

L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria non può proporsi se non dopo esauriti i ricorsi in via amministrativa e siano state corrisposte le somme iscritte a ruolo salvo che vi sia stata esecuzione e questa sia rimasta infruttuosa. L'autorità giudiziaria disponendo il rimborso di quanto sia stato corrisposto al datore di lavoro o di parte di tale importo condannerà lo istituto assicuratore agli interessi nella misura del saggio legale in materia civile a decorrere dalla domanda giudiziale.

Riguardo l'azione giudiziaria si osservano le disposizioni dei commi quinto e settimo dell'art. 9».

o con il procedimento di ingiunzione fiscale, stabilito dal T.U. del 1910 approvato con R.D. del 1910, n. 639 (1), (2). E, qualsiasi sia tra le dette forme quella adottata dall'istituto assicuratore, il suo credito è assistito dal *solve et repete*. Per l'applicabilità del principio del *solve et repete* in senso così generale, si segnala una decisione di merito (3), dove è detto che il beneficio del *solve et repete* corrisponde ad un principio di ordine generale che investe tutta la materia della riscossione dei premi e contributi assicurativi, per cui tale principio non può tollerare distinzione od eccezioni, e tanto meno dipendere dal tipo di procedura adottato per la riscossione. Così che, il principio del *solve et repete* per i contributi dovuti all'I.N.A.I.L. è applicabile anche se l'istituto adotti la forma di riscossione ingiuntoria prevista dall'art. 8 del R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276 (4), è precisato in altra decisione (5) sempre nello stesso senso della inammissibilità dell'opposizione del datore di lavoro, davanti all'Autorità giudiziaria, avverso l'ingiunzione dell'I.N.A.I.L. o il decreto ingiuntivo, qualora l'opponente non ot-

(1) R.D. 14 aprile 1910, n. 639. — *Approvazione del T. U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.* (Gazz. Uff. 30 settembre 1910, n. 227).

(2) Trib. Brescia, 23 giugno 1952, in *Riv. inf. mal. prof.* 1953, II, p. II, 96; Trib. L'Aquila, 30 giugno 1953, *ibidem*, 1953, VI, p. II, 258; Trib. Cagliari, 24 marzo 1955, *ibidem*, 1955, III, p. II, 125; Trib. Roma, 7 aprile 1955, *ibidem*, V, p. II, 193; Trib. Frosinone, 25 agosto 1954, *ibidem*, 1955, I, p. II, 29.

(3) Trib. Macerata, 18 febbraio 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, III, p. II, 92; Trib. Brescia, 23 giugno 1952, *ibidem*, II, p. II, 96; Trib. Catanzaro, 3 dicembre 1952, *ibidem*, 1953, V, p. II, 191; Trib. L'Aquila, 30 giugno 1953, *ibidem*, 1953, VI, p. II, 258; Trib. Avellino, 6 novembre 1953, *ibidem*, 1954, III, p. II, 142; Trib. Reggio Calabria, 17 agosto 1954, *ibidem*, 1954 VI, p. II, 331.

(4) R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276. — *Disposizioni integrative del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 22 gennaio 1937, n. 17).

.....

ART. 8. — « La procedura per la riscossione delle imposte dirette, prevista dall'art. 17 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, si applica alla riscossione delle somme dovute secondo l'art. 16 dello stesso decreto dai datori di lavoro alle Casse mutue di cui al n. 1 dell'art. 48 e delle Sezioni su base mutua che fossero costituite presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma dell'art. 1 del R.D.L. 23 marzo 1933 n. 264, convertito nella L. 29 giugno 1933, n. 860, e dagli articoli 10, 11 e 12 del R.D. 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto stesso.

Per la riscossione delle somme dovute dai datori di lavoro non contemplati nel comma precedente l'Istituto assicuratore potrà avvalersi del procedimento di ingiunzione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 ».

(5) Trib. Roma, 16 dicembre 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, I, p. II, 37.

temperi al precetto del *solve et repete* e non dia la prova di avervi ottemperato con il pagamento dei premi e somme aggiuntive, sono da registrare numerose decisioni (1).

Un temperamento a detta applicazione assoluto dal principio del *solve et repete*, trovasi espresso in alcune decisioni di merito (2), dove, pur riconoscendo l'applicabilità del detto principio, anche se l'Istituto adotti la formula di riscossione ingiunzionale prevista dall'art. 8 del R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276 (3), si aggiunge che però il principio stesso non può trovare applicazione, allorché l'ingiunzione emessa dall'Istituto assicuratore si appalesi *prima facie* illegittima (tale ultima affermazione è d'altronde conforme all'insegnamento del Supremo Collegio, in tema di *solve et repete*, in materia di imposte e tasse) (4). La Cassazione, invece (5), pur affermando anch'essa che la procedura esecutiva per ingiunzione, secondo il T.U. approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (6), prevista dall'art. 8 delle norme integrative emanate con R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276 (3), per la riscossione delle somme dovute dai datori di lavoro per l'assicurazione contro gli infortuni, può essere assistita dal *solve et repete*, precisa che ciò avviene però solamente nei casi in cui l'Istituto dimostri di avere osservato

(1) Trib. Monza, 31 agosto 1944, *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, IV, p. II, 118; Trib. Savona, 18 luglio 1946, *ibidem*, 1946, III-IV, p. II, 87; Trib. Savona, 31 luglio 1946, *ibidem*, 1947, I, p. II, 19; Trib. S. Maria Capua Vetere, 17 settembre 1948, *ibidem*, 1949, V, p. II, 110; Trib. Siracusa, 21 luglio 1950, *ibidem*, 1951, I-II, p. II, 19; Trib. L'Aquila, 24 marzo 1952, *ibidem*, 1952, VI, p. II, 230; App. Firenze, 22 luglio 1952, *ibidem*, 1953, I, p. II, 16; Trib. Catanzaro, 6 settembre 1952, *ibidem*, 1953, II, p. II, 50; Trib. Napoli, 19 maggio 1952, *ibidem*, 1953, III, p. II, 95; Trib. Ascoli Piceno, 31 dicembre 1952, *ibidem*, 1953, III, p. II, 97; Trib. Chieti, 31 dicembre 1952, *ibidem*, 1953, III, p. II, 100; Trib. Napoli, 26 gennaio 1953, *ibidem*, 1953, III, p. II, 100; Trib. Como, 16 marzo 1953, *ibidem*, 1953, III, p. II, 119; Trib. Trieste, 9 luglio 1953, *ibidem*, 1953, V, p. II, 210; Trib. Catanzaro, 15 luglio 1953, *ibidem*, 1953, V, p. II, 212; Trib. Viterbo, 30 aprile 1953, *ibidem*, 1953, VI, p. II, 244; Trib. Viterbo, 31 dicembre 1954, *ibidem*, 1955, II, p. II, 88; App. Potenza, 14 settembre 1953, *ibidem*, 1954, I, p. II, 26; Trib. Avellino, 10 dicembre 1953, *ibidem*, 1954, II, p. II, 105; Trib. Cagliari, 16 dicembre 1953, *ibidem*, 1954, II, p. II, 106; Trib. Piacenza, 10 marzo 1954, *ibidem*, 1954, III, p. II, 162; App. Potenza, 10 marzo 1954, *ibidem*, 1954, IV, p. II, 177; App. Venezia, 25 marzo 1954, *ibidem*, 1954, V, p. II, 229; App. Catania, 15 aprile 1955, *ibidem*, 1955, III, p. II, 115; Trib. Napoli, 11 ottobre 1954, *ibidem*, 1955, III, p. II, 118; App. Palermo, 1 aprile 1955, *ibidem*, 1955, V, p. II, 185.

(2) Trib. Roma, 16 dicembre 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, I, p. II, 37; Trib. Roma, 7 aprile 1955, *ibidem*, V, p. II, 193.

(3) v. nota 4, pag. 614.

(4) Cass., 27 gennaio 1954, 192, in *Giust. civ.*, 1954, I, 114; Cass., 29 aprile 1954, 1311, *ibidem*, 1954, VII, 1001.

(5) Cass., 14 giugno 1954, 1994, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, V, p. II, 218.

(6) v. nota 1, pag. 614.

le norme fissate dal R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (1), per la preventiva formazione, attraverso un accertamento contenzioso amministrativo, del titolo di credito o del ruolo; in argomento, una decisione più di recente (2), riconosce che l'osservanza del *solve et repete* è richiesta anche per le controversie tra datore di lavoro e Istituto assicuratore, aventi per oggetto il pagamento dei contributi, determinati mediante preventivo procedimento amministrativo, e non solo quando, da parte dell'Istituto, vi sia stata l'iscrizione nei ruoli delle somme pretese; la stessa sentenza pone, altresì, un'osservazione interessante dal lato processuale, affermando che, contrariamente a quanto avviene nel normale procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso di ingiunzione fiscale, l'opponente assume la veste di attore nel relativo procedimento di opposizione, con conseguente onere della prova della infondatezza delle avverse richieste (nel caso trattavasi di ingiunzione I.N.A.I.L., basata sulle risultanze di verbale redatto da funzionari dell'Istituto): e d'altronde che gli accertamenti eseguiti da un pubblico ufficiale, quale è l'Ispettore dell'I.N.A.I.L., facciano fede sino a prova contraria, ed anche se il datore di lavoro non abbia voluto sottoscrivere alcuna dichiarazione, è detto anche in altra decisione (3). Tra gli effetti dell'omesso pagamento del premio, in tema di assicurazione infortuni, deve ricordarsi che, poiché l'omesso pagamento è inadempienza che si riferisce a tutti in genere gli operai dipendenti da un determinato datore di lavoro, quest'ultimo, in caso di recidiva, dovrà rivalere l'Istituto assicuratore delle somme erogate in dipendenza di infortuni incorsi ai suoi dipendenti, durante il periodo di mora (4).

I contributi non versati all'Istituto assicuratore sono soggetti a prescrizione ed in tema di assicurazione infortuni il termine prescrizione è di un anno; ma, in proposito, occorre tenere distinto il diritto dell'Istituto alla riscossione dei premi dal diritto e potere dello stesso di procedere all'accertamento delle retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro. Di tale differenziazione si è appunto occupata frequentemente la giurisprudenza di merito. In alcune decisioni (5) si afferma che l'esercizio del diritto dell'Istituto assicuratore all'accertamento dei salari, ai fini della determinazione del premio, non è dalla legge speciale vincolato da limiti di tempo e la prescrizione dell'azione per il conseguimento dei premi decorre solo

(1) v. nota 5, pag. 162.

(2) Cass., 29 ottobre 1956, 4043, in *Mass. giust. civ.*, 1956, 1383.

(3) App. Napoli, 7 ottobre 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, I, p. II, 20.

(4) Trib. Pistoia, 26 ottobre 1940, *ibidem*, 1941, V, 46; Trib. Palermo, 31 luglio 1953, *ibidem*, 1954, I, p. II, 48.

(5) App. Firenze, 23 maggio 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, III-IV, p. II, 78.

dalla data dell'accertamento, mentre la richiesta di pagamento dei premi stessi ha efficacia interruttiva dalla prescrizione; in altre invece (1), che, riconosciuto che la prescrizione per il conseguimento dei premi è quella annuale di cui all'art. 67 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (2), il potere di accertamento delle retribuzioni non è costretto in limiti di tempo; in altre, ancora, che detto potere di accertamento sia soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, e che il *dies a quo*, per il decorso del termine prescrizione di un anno per il conseguimento premi sia quello in cui il premio avrebbe dovuto essere pagato (3). Una decisione, sempre di magistratura di merito, afferma, invece, che la facoltà riconosciuta all'Istituto di accertare i salari, ai fini della determinazione del premio, è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 C.C. (4), trattandosi di

(1) App. Catanzaro, 31 maggio 1950, *ibidem*, 1950, V-VI, p. II, 116; Trib. Lecco, 15 aprile 1953, *ibidem*, 1953, IV, p. II, 160.

(2) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*. (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....

ART. 67. — «L'azione per conseguire le prestazioni stabilite nel precedente decreto si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.

L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

Le azioni spettanti all'istituto assicuratore in forza del presente decreto verso i datori di lavoro o verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dalla azione penale, salvo nei casi previsti negli articoli 4 e 5.

La prescrizione dell'azione, di cui al primo comma, è interrotta quando gli aventi diritto alla indennità, ritenendo trattarsi di infortunio regolato dalle leggi per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle leggi medesime.

Il giudizio civile di cui all'art. 5 non può istituirsi dopo trascorso un anno dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui nell'art. 5 si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile ».

(3) App. Bari, 11 luglio 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, V-VI, p. II, 120; Trib. Benevento, 21 agosto 1951, *ibidem*, 1952, I-II, p. II, 68; App. L'Aquila, 28 maggio 1954, *ibidem*, 1954, VI, p. II 286; Trib. Piacenza, 15 aprile 1952, *ibidem*, 1952, V, p. II, 174; Trib. Napoli, 26 gennaio 1953, *ibidem*, 1953, III, p. II, 101; Trib. Catanzaro, 15 luglio 1953, *ibidem*, 1953, V, p. II, 212; Trib. L'Aquila, 30 giugno 1953, *ibidem*, 1953, VI, p. II, 358; Trib. Piacenza, 10 marzo 1954, *ibidem*, 1954, III, p. II, 162; Trib. Roma, 10 giugno 1955, *ibidem*, 1955, VI, p. II, 241.

(4) C.C. ART. 2948 — *Prescrizione di cinque anni*. « Si prescrivono in cinque anni:

1°) le annualità delle rendite perpetue e vitalizie;

2°) le annualità delle pensioni alimentari;

credito da pagarsi a semestre o ad anno (1). Circa l'inizio del decorso della prescrizione annuale di cui all'art. 67 L, infortuni (2) ai fini della riscossione da parte dell'I.N.A.I.L. di premi supplementari (determinati da variazioni di rischio, da conguagli o rettifiche in seguito ad accertamenti ispettivi) in una sentenza (3) è detto che si ha tale inizio dopo decorsi 8 giorni dalla data di comunicazione della richiesta di pagamento da parte dell'Istituto. Sull'interruzione della detta prescrizione annuale una Corte di Appello (4) afferma che il riconoscimento del debito, purché effettuato da parte di chi ha capacità di disporre del diritto, ha efficacia interruttiva; e un Tribunale (5) rileva che il maturarsi della prescrizione presuppone una completa inattività del titolare del diritto, durante il periodo prescrizione, ed osserva quindi che l'invio, da parte dell'Istituto, di una lettera confermantе la volontà di ottenere il pagamento del premio, è certo atto interruttivo, nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

33. — b) assicurazione contro le malattie comuni.

In tema di assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni ed in tema di contribuzione e di effetti dell'omesso versamento dei contributi, sommamente interessanti appaiono gli atteggiamenti della giurisprudenza, di fronte alla cosiddetta « azione di rivalsa », spettante all'Istituto assicuratore ex art. 38 c.c.n. 31 gennaio 1939, che attribuiva alla Mutua, oggi assorbita dall'I.N.A.M., il diritto di essere rimborsata dal datore di lavoro, che avesse omesso di versare i contributi, delle spese occorse per prestazioni di assistenza sanitaria e di cura, eseguite dall'Istituto a favore dei dipendenti di quel datore di lavoro. Una sentenza di magistratura di merito (6), considerando che i c. c., del periodo corporativo hanno conservato la loro efficacia normativa, nonostante l'abolizione del sistema sindacale fascista, ha ritenuto tuttora in vigore a favore dell'I.N.A.M. detto diritto di rivalsa. In senso contrario si sono invece espresse altre decisioni (7),

³) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;

⁴) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;

⁵) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro ».

(1) Trib. Macerata, 17 aprile 1951, *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, VI, p. II, 150.

(2) v. nota 2, pag. 617.

(3) Trib. Forlì, 17 novembre 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, II, p. II, 57.

(4) App. Catania, 23 marzo 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, I, p. II, 16.

(5) Trib. Perugia, 10 ottobre 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, I-II, p. II, 25.

(6) Trib. Ancona, 9 agosto 1952, Comini-Rabaglietti, in *Giur. ass. mal.* 1952-54, 49.

(7) App. Venezia, 17 settembre 1952, *Giur. ass. mal.*, 1953-54, 51; Trib. Catanzaro, 8 marzo 1952, *ibidem*, 1953-54, 51.

osservando che gli obblighi dei datori di lavoro verso l'I.N.A.M. derivano solo dalla L. 11 gennaio 1943, n. 138 (1) (che non prevede espressamente il diritto di rivalsa) e non da precedenti c. c., superati dalla legge stessa, onde l'Istituto non può pretendere il rimborso di spese sostenute per assistere un lavoratore, durante il periodo di assicurazione scoperta, bensì potrà pretendere, in tale ipotesi, solo il pagamento dei contributi dovutigli dal datore di lavoro. Per la conservazione del diritto di rivalsa, sulla base dell'osservazione che l'art. 38 del detto c.c.n.l. del 1939 mai è stato esplicitamente abrogato, e del richiamo agli artt. 1901 (2) e 2116 (3), C.C. si è pronunciata una Corte di merito (4). Interessanti sul punto sono altresì due sentenze dello stesso Tribunale (5), una del 4 febbraio 1953 e l'altra del 16 gennaio 1953, in netto contrasto tra loro. Difatti mentre con la prima il Tribunale ha ritenuto non competere all'I.N.A.M. il diritto di rivalsa, per essere stato tale diritto, previsto dal c.c. del 1939, soppresso dalla L. del 1943 (1), istitutiva dell'I.N.A.M. (il Tribunale ha ripudiato anche il richiamo fatto dall'Istituto all'art. 2116 (3) e 1901 (2) C.C., ed ha ritenuto non poter derivare detto diritto dal principio dell'automaticità delle prestazioni), con la seconda sentenza il medesimo Tribunale ha ritenuto invece competere all'I.N.A.M. il diritto di rivalsa, considerando che il detto c. c. doveva riconoscersi tuttora in vigore.

Nel senso che, in caso di omessa contribuzione, non compete all'I.N.A.M. l'azione di rivalsa nei confronti dell'impresa, per le spese di cura sostenute sino alla regolarizzazione, si è espressa una magistratura di merito (6), considerando che la legge del 1943 (1) ha inteso regolare compiutamente le conseguenze civili e penali della mora contributiva e che

(1) v. nota 4, pag. 381.

(2) C.C. ART. 1901. — *Mancato pagamento del premio*. « Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita ».

(3) v. nota 8, pag. 605.

(4) App. Messina, in *Giur. ass. mal.* 1953-54, 58.

(5) Trib. S. Maria Capua Vetere, 16 gennaio 1953; *Foro it.* 1953, I, 739; Trib. S. Maria Capua Vetere, 4 febbraio 1953, *ibidem*.

(6) Trib. Torino, 28 aprile 1953, COMINI-RABAGLIETTI, in *Giur. ass. mal.* 1952-54, 74.

pertanto dovevano ritenersi totalmente abrogate le norme del c.c. disponenti il diritto di rivalsa. In altra decisione (1) viene, invece, osservato che non solo manca una esplicita e specifica norma che contrasti con il mantenimento in vita dell'istituto della rivalsa, ma anzi le leggi successive (D.L.L. 19 aprile 1946, n. 213 (2), che cita appunto il c.c. del 1939) dimostrano che il legislatore ha sempre considerato esistente detto istituto, rafforzando per di più la responsabilità del datore di lavoro con il comminare sanzioni di altra natura. Anche una Corte di Appello (3), infine, ha rilevato che il diritto di rivalsa trova la sua giustificazione nel principio secondo il quale l'istituto assume un onere che spetterebbe al datore di lavoro di soddisfare direttamente, come conseguenza del rapporto di lavoro, non coperto per sua negligenza dall'assicurazione, e che detto diritto è disciplinato dall'art. 38 del c.c. del 1939, non abrogato dalla L. del 1943 (4), né da quella 19 aprile 1946, n. 213 (2), ed infine espressamente riconosciuta dalla L. 18 gennaio 1952, n. 35 (5), con cui è stata estesa l'assicurazione di malattia a favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici.

In tale altalena di decisioni dei giudici di merito, è intervenuta la Cassazione (6), affermando che non può ritenersi che la legge del 1943 (4), istitutiva dell'I.N.A.M., abbia abrogato l'art. 38 del c.c. nel 1939, e che pertanto il diritto di rivalsa, prima spettante alla Cassa mutua, continua a sussistere in favore dell'I.N.A.M.

Con successiva sentenza (7) la Corte Suprema ha ribadito detto suo insegnamento; ed ancora più di recente (8) ha confermato che il diritto di rivalsa continua a sussistere a favore dell'I.N.A.M., oltre le sanzioni di natura penale, giacché quel diritto rappresenta la innegabile conseguenza della corrispettività tra contributi e prestazioni per malattia e della inefficacia temporanea, nei soli rapporti tra ente assicuratore e datore di lavoro, del negozio assicurativo, per effetto del mancato o ritardato pagamento dei contributi.

(1) Trib. Savona, 25 ottobre 1953, in *Giur. ass. mal.*, 1952-54, 87.

(2) D.L.L. 19 aprile 1946, n. 213. — *Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori nell'industria* (Gazz. Uff. 30 aprile 1946, n. 100, suppl. ord.).

(3) App. Bari, 18 dicembre 1953, in *Giur. ass. mal.*, 1952-54, 93.

(4) v. nota 4, pag. 381.

(5) L. 18 gennaio 1952, n. 35. — *Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari*. (Gazz. Uff. 7 febbraio 1952, n. 32).

(6) Cass., 6 agosto 1953, 2674, in *Giust. civ.* 1953, X, 2675.

(7) Cass., 7 luglio 1955, 2120, in *Mass. giust. civ.* 1955, 801.

(8) Cass., 18 agosto 1955, 3273, in *Mass. Giust. civ.*, 1955, 1224.

Più di recente ancora la Corte Suprema, (1), pur riconfermando la sussistenza del diritto di rivalsa a favore dell'I.N.A.M., ha tuttavia precisato che, ai sensi dell'art. 36 in relazione all'art. 38, del c.c. 3 gennaio 1939, un semplice ritardo, da parte dell'imprenditore, nel pagamento di una rata dei prescritti contributi, non può avere effetto retroattivo e non può condurre alla conseguenza di far cadere a suo carico le prestazioni compiute dall'ente a favore di dipendenti, in occasione di malattia insorta prima dell'inizio della mora.

Da segnalare ancora, sempre in tema di assicurazione malattie comuni, e, in particolare, di assicurazione degli addetti alla lavorazione del tabacco, alcune decisioni (2) le quali affermano che gli addetti alla lavorazione del tabacco non devono ritenersi compresi nel novero dei prestatori di opera manuale per cui fu disposto l'aumento dei contributi per l'assistenza malattie con il D.L.L. 9 aprile 1946, n. 212 (3), e D.L.C.P.S. 9 settembre 1947, n. 981 (4), mentre per detti lavoratori un congruo aumento dei contributi è stato disposto, per la prima volta dopo la guerra, con la L. 27 marzo 1952, n. 348 (5).

Ed in tema di artigianato (6) viene affermato che gli artigiani, anche se costituiti in società, non sono obbligati a versare contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per il piano I.N.A.-Casa, che il curatore di un fallimento, che si avvalga dell'opera di coadiutori, non è tenuto ad assicurare questi ultimi contro le malattie ed a pagare quindi i relativi contributi (7).

34. - c) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, e per quanto concernente l'aspetto contributivo di tale forma previdenziale, la legge ammette, oltre alla contribuzione obbligatoria, da parte del datore di lavoro, una contribu-

(1) Cass., 7 gennaio 1957, 27, in *Mass. Foro it.* 1957, 7.

(2) Trib. Perugia, 31 maggio 1953, COMINI-RABAGLIETTI, *cit.*, 215; Cass., 3 ottobre 1955, 2782, in *Mass. giust. civ.*, 1955, 1033.

(3) D.L.L. 9 aprile 1946, n. 212. — *Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattie per i lavoratori in agricoltura.* (Gazz. Uff. 30 aprile 1946, n. 100 suppl. ord.).

(4) D.L.C.P.S. 9 settembre 1947, n. 981. — *Modificazione della misura dei contributi e delle indennità giornaliere nella assicurazione di malattie per i lavoratori in agricoltura.* (Gazz. Uff. 2 ottobre 1947, n. 226).

(5) v. nota 3, pag. 583.

(6) Trib. Torino, 10 giugno 1952, COMINI-RABAGLIETTI, *cit.*, 212.

(7) App. Milano, 19 giugno 1953, COMINI-RABAGLIETTI 227.

zione volontaria da parte del lavoratore, al fine di conservare i diritti derivanti dall'assicurazione. Tale forma particolare di contribuzione deve però essere espressamente autorizzata dall'I.N.P.S. e può verificarsi solo in caso di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro: di essa si è occupata la Cassazione in numerose decisioni (1) dove è detto che, nella ipotesi dell'art. 58 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (2), il lavoratore assicurato che abbia già versato il prescritto numero di contributi settimanali obbligatori, e sia stato ammesso a proseguire volontariamente altri versamenti per conservare il beneficio dell'assicurazione, ha il diritto di ottenere la pensione in detto articolo prevista, nonostante che gli ulteriori versamenti siano stati eseguiti, non con la periodicità propria dei contributi obbligatori, ma in unica soluzione nell'epoca immediatamente precedente la domanda di pensione.

In altre decisioni viene affermato, che l'assicurato, ammesso a prosecuzione volontaria, il quale vanti un periodo assicurativo superiore o uguale a quello previsto dall'art. 60 del R.D.L. n. 1827 del 1935 (2) e difetti del numero di contributi richiesto, non può versare in una unica soluzione i contributi mancanti al fine di conseguire il diritto alla immediata liquidazione della pensione di vecchiaia, non essendo consentita l'anticipazione del termine

(1) Cass., 17 giugno 1947, n. 957, in *Giur. compl. cass. civ.* 1947, III, 958.

(2) R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. — *Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.* (Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251).

.....

ART. 58. — « L'assicurato, qualora venga interrotto o cessi il rapporto di lavoro, può conservare, purché possa far valere contributi obbligatori per almeno 48 settimane, i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia e per la tubercolosi.

A tale effetto egli deve chiedere all'Istituto, non oltre cinque anni dalla data dell'ultimo contributo obbligatorio, l'autorizzazione a proseguire volontariamente il versamento dei contributi nelle assicurazioni predette.

Qualora tale prosecuzione sia richiesta dopo trascorso più di un anno dalla data dell'ultimo contributo obbligatorio, è in facoltà dell'Istituto di subordinare la concessione nei riguardi dell'assicurazione contro la tubercolosi al risultato di una visita medica.

I versamenti volontari di cui al presente articolo sono equiparati per tutti gli effetti a quelli obbligatori ».

.....

ART. 60. — « Il diritto alla pensione è riconosciuto:

1°) all'età di 65 anni compiuti; quando l'assicurato possa far valere almeno 480 settimane di contribuzione e siano trascorsi almeno 10 anni dalla data iniziale dell'assicurazione;

2°) a qualunque età, quando sia accertata l'invalidità permanente e generica dell'assicurato e purché:

a) l'assicurato possa far valere almeno 240 settimane di contribuzione;

b) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione;

c) nell'ultimo quinquennio risultino almeno 48 settimane di effettiva contribuzione.

di maturazione, stabilito in via essenziale dalla legge (1). Dirimendo una dibattutissima questione, la Corte Suprema ha poi affermato che la continuazione che, ai sensi dell'art. 57 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (2) l'assicurato per l'invalidità e vecchiaia può, dopo il 65° anno di età, effettuare a proprio carico, il versamento dell'intero contributo, fino al raggiungimento delle condizioni richieste per la liquidazione della pensione, giova all'assicurato stesso tanto per la pensione di vecchiaia quanto per quella di invalidità (3).

Più oltre la Cassazione ha insistito nella sua tesi della utilità della continuazione volontaria della contribuzione tanto ai fini della pensione vecchiaia che ai fini della pensione di invalidità (4). In una più recente decisione afferma (5) che la prosecuzione volontaria del rapporto di assicurazione sociale, dopo il compimento dell'età limite, mediante la continuazione del pagamento dei contributi, dà diritto a conseguire anche la pensione per invalidità, ove sopraggiunga un fatto che renda invalido l'assicurato.

Nella giurisprudenza di merito, mentre alcune decisioni (6) sono conformi all'insegnamento del Supremo Collegio, altre, invece, se ne discostano (7).

(1) Cass., 20 febbraio 1954, 483, in *Giust. civ.*, 1954, II-III, 376.

(2) R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. — *Prerfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale*. (Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251).

.....
ART. 57. — « L'assicurato per l'invalidità e la vecchiaia che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto i 480 contributi settimanali, di cui all'art. 60, può continuare a proprio carico il versamento dell'intero contributo fino al raggiungimento delle condizioni richieste per la liquidazione della pensione.

L'assicurato per l'invalidità e per la vecchiaia per il quale siano fatti versamenti che non raggiungono la classe massima di contributo può, per aumentare la propria pensione, eseguire, durante il periodo di contribuzione obbligatoria, versamenti volontari con effetto integrativo fino al limite della classe massima ».

(3) Cass., 30 settembre 1953, 3122, in *Giust. civ.*, 1953, XI, 2998; Cassa, 30 settembre 1953, 3123, *ibidem*; Cass., 30 settembre 1953, 3124, *ibidem*; Cass., 30 settembre 1953, 3108, *ibidem*, 1953, XI, 2994-2995; Cass., 30 settembre 1953, 3109, *ibidem*; Cass., 30 settembre 1953, 3110, *ibidem*; Cass., 30 settembre 1953, 3111, *ibidem*; Cass., 30 settembre 1953, 3112, *ibidem*; Cass., 30 settembre 1953, 3105, *ibidem*, 1953, XI, 2993.

(4) Cass., 9 ottobre 1954, 3539, in *Giust. civ.*, 1954, XI, 2329; Cass., sez. un. 20 ottobre 1954, 3914, *ibidem*, 1954, XII, 2583.

(5) Cass., 3 ottobre 1955, 2777, in *Mass. giust. civ.*, 1955, 1031.

(6) Trib. Sondrio, 15 marzo 1951, in *Giur. it.*, 1952, I, 2, 648; App. Bologna, 8 gennaio 1952, *ibidem*, 1953, I, 2, 265.

(7) App. Firenze, 9 gennaio 1952, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 254; App. Torino, 9 gennaio 1952, in *Giur. it.*, 1953, I, 2, 265; App. Milano, 17 marzo 1952, in *Foro it.*, 1953, I, 251.

Che le contribuzioni volontarie non possono essere equiparate ai versamenti obbligatori ed hanno, pertanto, i soli effetti limitati e circoscritti indicati tassativamente dalla legge, e ciò giusta una interpretazione sistematica degli artt. 57-58 del R.D.L. n. 1827 del 1935 (1), è affermato in una decisione di una Corte di Appello (2).

Interessante, sempre in tema di contribuzione volontaria è altresì una decisione della Cassazione (3) dove è detto che la contribuzione fittizia prevista dall'art. 56, lett. a) del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (1) non può essere computata al fine di calcolare se esistono i minimi contributivi; per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione prevista dall'art. 58 stesso decreto (1), dovendo a tale scopo sussistere il carattere effettivo della precedente contribuzione.

(1) R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. — *Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.* (Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251).

.....

ART. 56. — «Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computabili utili a richiesta dell'assicurato:

a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:

1°) i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136;

2°) i periodi di malattia tempestivamente accertata, purché complessivamente non eccedano i 12 mesi;

3°) i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1347;

b) agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e della determinazione della misura di esse, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario ed obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare;

c) agli effetti del diritto all'indennità di disoccupazione e della misura e durata di essa, i periodi di interruzione del lavoro di cui al n. 3 della lettera a) e i periodi di servizio militare effettivo, volontario ed obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare.

Per detti periodi scoperti di assicurazione l'Istituto computerà come versato a favore degli assicurati il contributo settimanale calcolato sulla media dei contributi effettivamente versati».

ART. 57. — v. nota 2, pag. 623.

ART. 58. — v. nota 2, pag. 622.

(2) App. Perugia, 7 maggio 1952, in *Giust. civ.*, 1953, VII-VIII, 1854.

(3) Cass., 21 ottobre 1954, 3956, in *Giust. civ.*, 1954, XII, 2599.

A tale proposito, si precisa che le disposizioni legislative che regolano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (e le assicurazioni per la disoccupazione e la tubercolosi) prevedono anche dei periodi che, pur essendo scoperti di contribuzione effettiva, possono computarsi utili a determinati effetti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e alla misura di esse.

Tali periodi, il cui accreditamento nelle singole posizioni è condizionato alla sussistenza di determinati requisiti entro certi limiti, sono quelli di servizio militare effettivo, sia volontario che obbligatorio, di malattia, di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio, di disoccupazione indennizzata e di ricovero in regime sanatoriale o post-sanatoriale.

Le più importanti questioni sulle applicazioni delle disposizioni legislative relative a tale materia riguardano il requisito del «tempestivo accertamento» della malattia richiesto dalla legge perché possa farsi luogo all'accREDITAMENTO della contribuzione fittizia.

La giurisprudenza, inizialmente, ha ritenuto che tale accertamento avesse carattere probatorio e che il requisito sostanziale fosse l'esistenza della malattia con la conseguenza della superfluità della prova della malattia, quando questa risulti accertata per ammissione dello stesso ente assicuratore nelle epoche e nella natura denunciate dall'assicurato (1).

Successivamente, sia la Corte di Cassazione che altre magistrature di merito hanno sostenuto la necessità che l'accertamento della malattia, ai fini del suo riconoscimento, avvenga nel tempo in cui si è manifestata, sia denunciata, cioè, dall'assicurato nel tempo ed in modo da mettere l'ente assicuratore nelle condizioni di poter effettuare gli eventuali controlli, mentre la malattia è in atto (2).

Non sempre, però, la magistratura ha seguito l'indirizzo indicato dalla Cassazione e mentre alcune decisioni si richiamano alla considerazione che l'accertamento della malattia non può avere che carattere probatorio (3) altre hanno ritenuto che il requisito della tempestiva certezza della malattia doveva considerarsi, più che un requisito processuale, un elemento sostanziale del diritto (4).

(1) Trib. Torino, 20 aprile 1950, in *Foro it. rep.*, 1950, 1584, 150-152.

(2) App. Torino, 5 luglio 1951, in *Mass. giur. lav.*, 1952, 206; Cass., 9 luglio 1953, 2187 *Prev. soc.*, 1954, 189.

(3) App. Roma, 31 luglio 1956, in *Foro it. rep.*, 1957, 1931, 208-209.

(4) App. Perugia, 15 gennaio 1957, in *Foro it. rep.*, 1957, 1931, 210-212

In un caso di specie la magistratura ha riconosciuto la contribuzione fittizia valida per il computo dell'anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente il decesso; trattavasi di richiesta di pensione per i superstiti (1).

Per quanto riguarda il riconoscimento del diritto alla contribuzione fittizia per i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio, la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che, per tale riconoscimento, è necessario che, durante detti periodi di interruzione dal lavoro, resta in vita il rapporto di lavoro o per volontà delle parti ovvero *ope legis*, in base alle leggi sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri (2).

Sempre in tema di assicurazione invalidità e vecchiaia, e nel campo contributivo, abbondante è la giurisprudenza della Suprema Corte sia sul valore da attribuire agli accertamenti degli organi ispettivi di previdenza sociale, sia sulle responsabilità e sugli effetti in genere derivanti dall'omissione o ritardo nel pagamento del contributo da parte del datore di lavoro, sia infine in tema di prescrizione del credito dell'Istituto per contributi.

Sul primo punto una decisione della Cassazione (3) che afferma che gli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato corporativo, ed anche dai funzionari degli Enti di previdenza e assistenza, hanno valore di prova, a norma dell'art. 635 C.P.C. (4), anche se i relativi verbali siano stati redatti in contraddizione di persona sfornita di poteri di rappresentanza; in altra decisione (5) è detto che la prova di avere adempiuto nei modi e nei termini prescritti dalle leggi sociali, al versamento dei contributi assicurativi dovuti all'I.N.P.S., quando il contrario viene accertato dagli organi cui spetta di vigilare sull'osservanza delle leggi anzidette, incombe al datore di lavoro, il quale deve presentare a suo discarico le tessere, i prescritti rendiconti,

(1) Trib. Bologna, 3 marzo 1953, in *Foro it. rep.*, 1953, 1792, 291-292.

(2) Trib. Ancona, 13 luglio 1956, in *Prev. soc.*, 1956, 1187.

(3) Cass., 12 febbraio 1951, 340, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1951, I, 335.

(4) C.P.C. ART. 635 — *Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici*. « Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'art. 459 sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti ».

(5) Cass., 6 ottobre 1954, 3303, in *Giust. civ.*, 1954, XI, 2224.

modello G.S.2, e le quietanze di versamento delle somme. Che valgono, quanto alla prova dei crediti dell'I.N.P.S. per contribuiti, ai sensi dell'art. 635 C.P.C. (1), gli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato corporativo e dai funzionari dell'Ente, è detto anche in altra decisione (2). Egualmente nel senso dell'idoneità quale prova, al fine della immissione del decreto ingiuntivo, degli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del lavoro, si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito (3).

In relazione agli effetti scaturenti a carico del datore di lavoro, dall'omesso versamento dei contributi, è da segnalare una decisione della Cassazione (2), dove è detto che l'obbligo dei versamenti, ai sensi dell'art. 111 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (4), della cosiddetta « somma aggiuntiva » pari all'importo dei contributi dovuti, e conseguenziale alla mancanza o al ritardo nel versamento dei contributi stessi, ha carattere di sanzione civile, e l'Istituto può chiederne l'accertamento e la declaratoria al giudice civile, quando siffatta pronuncia non sia stata, per qualsiasi ragione, emessa dal giudice penale. Si aggiunge in detta sentenza che la somma aggiuntiva altro non rappresenta che il risarcimento di un danno che la legge speciale, con presunzione *iuris et de iure*, presuppone risenta l'Istituto assicuratore in misura maggiore dei semplici interessi derivanti per la legge ordinaria dall'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, e la stessa è preventivamente liquidata di imperio. Sullo stesso punto, in altra sentenza (5), si osserva che il mancato versamento dei contributi I.N.P.S. genera, a carico del datore di lavoro, una responsabilità contravvenzionale passibile di ammenda, nonché una responsabilità civile concretantesi nell'ob-

(1) v. nota 4, pag. 626.

(2) Cass., 2 luglio 1953, 2066, in *Giust. civ.*, 1953, IX, 2209.

(3) App. Bari, 16 luglio 1952, in *Giust. civ.*, 1953, XII, 3543.

(4) R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. — *Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale*. (Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251).

.....
 ART. 111. — « Qualora siasi omessa in tutto o in parte una o più delle assicurazioni contemplate dal presente decreto, o non siasi provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, o i contributi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro:

1°) è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato;

2°) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1;

3°) è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 5.000.

Il Comitato esecutivo dell'Istituto può ridurre la somma di cui al n. 2 del comma precedente quando sia presentata domanda di oblazione ai sensi dell'art. 112 ».

(5) Cass., 17 agosto 1953, 2767, in *Giust. civ.*, 1953, XI, 2818.

bligazione di pagare contributi più una somma aggiuntiva, quale sanzione civile, di misura uguale all'importo dei contributi stessi, e che mentre il giudice penale provvede all'accertamento della prima, a quello della seconda può provvedere separatamente il giudice civile.

Che l'obbligo di corrispondere, a titolo di sanzione civile, l'intera somma aggiuntiva, scaturisce automaticamente dalla mora *ex lege* e permane nella sua interezza e nel suo rigore anche se successivamente il datore di lavoro addivenga alla soluzione parziale del debito contributivo, è affermato anche dalla Cassazione (1). Numerose anche le decisioni sul carattere di sanzione civile dell'obbligo di versamento della somma aggiuntiva e sulla competenza del giudice civile, qualora la relativa declaratoria non sia stata, per qualsiasi ragione, emessa dal giudice penale, (2). La Cassazione (3) ha anche avuto occasione di affermare che il giudice penale, quando pronunzia condanna alla pena dell'ammenda, deve ordinare il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive, anche se l'Istituto non si sia costituito parte civile, e che la competenza del giudice civile può subentrare solo quando, per una qualsiasi ragione (come nel caso di estinzione del reato), non sia possibile provvedere in sede penale, o quando, comunque, il giudice penale non abbia in concreto (interamente o parzialmente) ordinato detto pagamento.

In altra decisione (4) si afferma, poi, che la sanzione civile della somma aggiuntiva risulta comminata al momento in cui ha inizio la mora del debitore. Interessante, sempre sullo stesso argomento, è una recentissima decisione della Cassazione (5) per cui l'azione civile diretta al recupero dei contributi non può essere inquadrata nello schema dell'azione riparatoria derivante da reato, e cioè dell'azione diretta alla restituzione di cose o al risarcimento del danno in rapporto ad un illecito penale, e perciò soggetta all'autorità del giudicato penale a norma dell'art. 27 C.P.P. (6), ma se il giudice penale abbia condannato il datore di lavoro per l'omesso versamento dei contributi, l'accertamento di dipendenza del lavoratore da quel datore

(1) Cass., 12 novembre 1953, 3527, in *Giust. civ.*, 1953, XII, 3331.

(2) Cass., 8 ottobre 1954, 3457, in *Giust. civ.*, 1954, XI, 2297; Cass., 7 luglio 1955, 2412, in *Mass. giust. civ.*, 1955, 898.

(3) Cass., 26 giugno 1956, 2302, *Mass. giust. civ.*, 1956, 779; Cass., 28 giugno 1956, 2380, *ibidem*, 1956, 803.

(4) Cass., 13 novembre 1956, 4227, *Mass. giust. civ.*, 1956, 1452.

(5) Cass., 22 febbraio 1957, 651 in *Mass. Foro it.* 1957, 130.

(6) C.P.P. ART. 27. — *Pene pecuniarie fisse e proporzionali*. « La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo ».

di lavoro fa stato, a norma dell'art. 28 C.P.P. (1) nel giudizio civile inteso al recupero dei contributi.

Sul valore dei verbali di contravvenzione dell'Ispettorato del lavoro, in tema di omesso versamento contributi, la Cassazione ha affermato (2) che tali verbali fanno fede sino a querela di falso della loro provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonché dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale afferma avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, e possono fornire utili elementi di giudizio in relazione ad altri fatti materiali.

La prescrizione del credito per contributi, in tema di assicurazione per invalidità e vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi, è di cinque anni. Su questo argomento, la giurisprudenza ha affermato (3) che i contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono con il decorso di cinque anni dal giorno in cui avrebbero dovuto essere versati, e che la prescrizione può essere interrotta dal riconoscimento di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere, nonché da qualsiasi iscritto dell'I.N.P.S. che manifesti chiaramente e non equivocamente la volontà diretta alla conservazione e soddisfacimento del credito.

(1) C.P.P. ART. 28 — *Interdizione dai pubblici uffici.* «L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1°) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2°) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico, non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerenti di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;

3°) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4°) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli e delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5°) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

6°) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7°) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione ed insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli ed onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi».

(2) Cass., 19 aprile 1956, 1188, *Mass. Foro it.*, 1956, 408.

(3) Cass., 24 gennaio 1957, 236, *Mass. foro it.*, 1957, 50.

In altre decisioni viene sostenuto che anche per contributi integrativi per la rivalutazione delle pensioni di invalidità e vecchiaia (così come quelle per la tubercolosi e per la costituzione del Fondo di solidarietà sociale) la prescrizione è di cinque anni, così come per i contributi base (1), anche in tema di contributi assicurativi obbligatori, la prescrizione non è rilevabile di ufficio (2). A chiarimento del concetto di scritto idoneo ad interrompere la prescrizione, una decisione della Cassazione (3) osserva che il verbale di accertamento e contestazione della contravvenzione relativa ad omesso versamento dei contributi I.N.P.S. redatto dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro, non è idoneo a costituire in mora il debitore dei contributi stessi, e quindi ad interrompere la prescrizione del credito dell'Istituto, così come non hanno efficacia interruttiva le cosiddette prescrizioni intimate dagli indicati funzionari prima di elevare la contravvenzione.

Una sentenza chiarisce, infine, che il decreto penale di ammenda e condanna al pagamento della somma aggiuntiva (oltre i contributi) ha nella sua seconda parte natura civile, per cui il diritto dell'Istituto al pagamento, una volta divenuto esecutivo il provvedimento, non è più soggetto alla prescrizione di due anni disposta dall'art. 17 del R.D. n. 1239 del 1937 (4), bensì alla prescrizione di dieci anni di cui all'art. 2953 C.C. (5) (6).

Sulla prescrizione in relazione all'obbligo di pagamento della somma aggiuntiva la giurisprudenza ha detto (7) che l'obbligo del pagamento della somma aggiuntiva, posta a carico del datore di lavoro dall'art. 111 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (8), si prescrive anch'esso, come il debito dei contributi, col decorso di cinque anni dal giorno successivo a quello in cui i contributi dovevano essere versati.

(1) Cass., 4 marzo 1957, 759, in *Mass. Foro it.*, 1957, 154.

(2) Cass., 13 novembre 1956, 4227, in *Mass. giust. civ.*, 1956, 1452.

(3) Cass., 30 giugno 1956, 2392, in *Mass. Foro it.*, 1956, 806.

(4) R.D. 21 luglio 1937, n. 1239. — *Norme integrative per l'attuazione del R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048, sulla generalizzazione e il perfezionamento degli assegni familiari.* (Gazz. Uff. 31 luglio 1937, n. 176, suppl. ord.).

.....

ART. 17. — « I contributi per gli assegni familiari si prescrivono col decorso di due anni dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati ».

(5) C.C. ART. 2953. — *Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.* « I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di 10 anni quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni ».

(6) Cass., 1° marzo 1956, 623, in *Mass. Foro it.*, 1956, 623.

(7) Cass., 12 aprile 1946, 431, in *Racc. compl. giur. cass. civ.*, 1942-1953, voce *Prev. soc.*, 12,

(8) v. nota 4, pag. 627.

In ordine alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 2116 C.C. (1), una sentenza della Cassazione (2) osserva che l'art. 5 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184 (3), ripetuto nell'art. 111 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (4), aveva stabilito che, nel caso di omesso o incompleto versamento dei contributi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma uguale a quella dovuta, ed è punito con una multa, esauendosi con l'osservanza di questo dovere ogni suo obbligo. Pertanto, prima della entrata in vigore del Codice civile (art. 2116 C.C.) (1), l'omesso o incompleto versamento dei contributi non era fonte di responsabilità civile a carico del datore di lavoro ma produceva solo l'applicabilità di dette sanzioni. Aggiunge la stessa sentenza che, pur nel vigore del nuovo Codice civile, ed in applicazione dell'art. 2116 (1), al danno subito dal lavoratore per inadempimento o irregolare adempimento degli obblighi previdenziali da parte del datore

(1) v. nota 8, pag. 605.

(2) Cass., 9 novembre 1954, 4205, in *Giust. civ.* 1954, XII-bis, 2793.

(3) R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184. — *Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi.* (Gazz. Uff. 16 febbraio 1924, n. 40).

.....
 ART. 5. — « I contributi sono riscossi per mezzo di marche quindicinali, da applicarsi sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato o con qualsiasi altro mezzo che sia ritenuto adatto.

Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte di contributo a cui è obbligato l'assicurato e la trattiene sulla mercede; qualunque patto in contrario è nullo.

Il privilegio stabilito dall'art. 1957 del C.C. per i crediti dello Stato si estende ai crediti derivanti dai contributi di assicurazione non versati dal datore di lavoro.

I datori di lavoro che trattengono sulle mercedi delle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali è concessa la trattenuta sono punibili con ammenda estensibile a lire 500.

In caso che sia omessa l'assicurazione o non sia provveduto al pagamento dei contributi, o questi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro, oltre al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato è tenuto al pagamento di una somma eguale a quella dovuta ed è punito con una multa non inferiore a lire 100, estensibile fino a lire 5.000.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta in via amministrativa dal Comitato dell'Istituto di previdenza sociale, il quale potrà anche ridurre l'ulteriore somma dovuta ai termini del comma precedente. La domanda interrompe il corso dell'azione penale.

La decisione dell'Istituto di previdenza sociale è definitiva ed ha senz'altro forza esecutiva.

Il regolamento determinerà le norme per l'acquisto delle marche, per la loro applicazione ed obliterazione, per la emissione e la rinnovazione delle tessere e le modalità per il versamento dei contributi, quando questo non possa essere fatto a quindicine».

(4) v. nota 4, pag. 627.

di lavoro può conseguire il risarcimento, solo se alla detta omissione o irregolare adempimento non si affianchi il difetto di diligenza del lavoratore nella tutela del proprio diritto all'assicurazione, difetto di diligenza che possa indurre (come nel caso di intervenuta prescrizione dell'obbligo assicurativo) all'applicazione del principio *volenti non fit iniuria* (1).

Sul medesimo argomento, altra decisione afferma che la responsabilità cui è tenuto l'imprenditore ex art. 2116, 2° c., C.C. (2), ha natura contrattuale, onde il diritto a risarcimento da esso derivante non è soggetto alla prescrizione breve stabilita dall'art. 2947 C.C. (3), per i danni da fatto illecito (4).

Sebbene non attenga all'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia, ma riguardi invece la materia infortunistica, è opportuno tuttavia segnalare qui, in tema di responsabilità ex art. 2116 C.C. (2) una decisione della Cassazione (5) la quale afferma che la responsabilità prevista dall'art. 2116, 2° c., C.C., (2) è una responsabilità *ex lege* ed il relativo risarcimento del danno è a titolo di corrispettivo della diminuzione patrimoniale risentita dal lavoratore per la diminuzione della capacità lavorativa (caso in cui l'ente non aveva corrisposto le prestazioni da infortunio al dipendente, per mancata contribuzione da parte del datore di lavoro), per cui trattasi di debito di valore.

Infine, per quanto riguarda i privilegi sui crediti contributivi l'art. 54 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (6), attribuisce all'I.N.P.S. un privilegio

(1) Cass., 9 novembre 1954, 4205, cit.

(2) v nota 8, pag. 605.

(3) C.C. ART. 2947. — *Prescrizione del diritto del risarcimento del danno.* « Il diritto al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile ».

(4) Cass., 5 maggio 1955, 1269, in *Mass. giust. civ.*, 1955, 458.

(5) Cass., 30 giugno 1950, 1680, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1950, II, 1658; Cass., 30 maggio 1949, 1380, *ibidem*, 1949, II, 1196.

(6) R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. — *Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.* (Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251).

.....

ART. 54. — « I crediti di qualsiasi specie verso il datore di lavoro, derivanti dal mancato versamento di contributi assicurativi per il personale dipendente, hanno il privilegio sulla

sulla generalità dei mobili per i crediti, di qualsiasi specie, verso il datore di lavoro, derivanti dal mancato versamento dei contributi assicurativi dovuti per il personale dipendente.

Nonostante la dizione in parte diversa contenuta su questo punto nell'art. 2753 C.C. (1) che ha regolato *ex novo* la materia, la giurisprudenza è stata concorde nell'affermare che il privilegio accordato alle assicurazioni sociali dal citato articolo deve considerarsi non meno ampio di quello già previsto dalla legge previdenziale citata e, pertanto, ha pacificamente riconosciuto che esso si estende a tutti i crediti che traggono il loro titolo e la loro causa dalla omissione contributiva, coprendo, quindi, tanto il credito per contributi non versati quanto quello per interessi e somme aggiuntive (2).

Non concorde, invece, si è dimostrata la giurisprudenza sulla questione concernente il privilegio per le spese.

Infatti, mentre qualche giudice di merito ha affermato che, ai sensi delle citate disposizioni, le spese per i procedimenti ingiunzionali sono assistite da privilegio perché rese necessarie dall'omesso pagamento dei contributi (3), altri hanno ritenuto applicabile alla fattispecie il privilegio stabilito dall'art. 2749 C.C. (4) (5); altri, infine, hanno distinto le spese per ingiunzione giudiziale di pagamento del debito contributivo ed accessori da quelle di esecuzione vere e proprie ed hanno ammesso il privilegio di cui all'art. 2755 C.C. (6) soltanto per queste ultime, mentre alle spese sostenute

generalità dei mobili, nello stesso grado del privilegio spettante ai crediti dello Stato per l'art. 1957 del C. C. ai quali sono tuttavia posposti».

(1) C.C. ART. 2753. — *Crediti per contributi di previdenza sociale*. «Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti dal mancato versamento dei contributi assicurativi dovuti in conformità delle leggi sulla previdenza sociale».

(2) Trib. Lecce, 30 giugno 1949, in *Foro it. rep.*, 1950, 1580, 96; Trib. Milano, 8 maggio 1952, in *Prev. soc.*, 1952, 734; Trib. Napoli, 18 maggio 1956, in *Foro it. rep.*, 1957, 1965, 593.

(3) Trib. Tortona, 9 agosto 1951, in *Prev. soc.*, 1953, 156.

(4) C.C. ART. 2749. — *Estensione del privilegio*. «Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente».

Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita».

(5) Trib. Milano, 8 maggio 1952, in *Prev. soc.*, 1952, 734.

(6) C.C. ART. 2755. — *Spese per atti conservativi o di espropriazione*. — «I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi».

per gli atti preparatori dell'esecuzione (quali sono quelle per l'accertamento giudiziale del credito) dovrebbe essere applicato, in caso di fallimento del debitore, il privilegio di cui all'art. 54 della legge fallimentare (1), per essere un accessorio del credito privilegiato relativo al mancato versamento dei contributi. (2).

(1) R.D. 16 marzo 1942, n. 267. — *Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.* (Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81 suppl. ord.).

.....

ART. 54. — *Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo.* « I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografati nelle ripartizioni del resto dell'attivo.

Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli artt. 2788 e 2855, 2° e 3° c. C.C. intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento».

(2) Trib. Casale Monferrato, 5 ottobre, in *Prev. soc.*, 1955, 1697.

PARTE SECONDA

OGGETTO DELLA TUTELA PREVIDENZIALE

CAPITOLO IV.

EVENTO PROTETTO (*)

Sommario:

- SEZ. I. — Infortuni sul lavoro industriale ed agricolo. — 35. — *Generalità*. 36. — *Concetto di causa violenta e suoi aspetti particolari*. 37. — *Causa termica*. 38. — *Sforzo e causa traumatica*. 39. — *Causa virulenta*. 40. — *Efficienza della causa e concause*. 41. — *Concetto di occasione di lavoro: rischio generico e rischio specifico*. 42. — *Concorso di colpa dell'infortunato*. 43. — *Casi particolari di infortuni occorsi: a) durante il lavoro, soste, pernottamenti*. 44. — b) *per fatti estranei al lavoro*. 45. — c) « *in itinere* ».
- SEZ. II. — *Malattie professionali, comuni e tubercolari*. — 46. — *Malattie professionali*. 47. — *Malattie comuni*. 48. — *Malattie tubercolari*.
- SEZ. III. — *Invaldità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione, assegni familiari, trattamento di richiamo, integrazioni salariali*. — 49. — *Invaldità pensionabile: a) riduzione della capacità di guadagno*. 50. — b) *in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore*. 51. — c) *con carattere di permanenza*. 52. — d) *per infermità o difetto fisico o mentale*. 53. — *Rischio preconstituito*. 54. — *Invaldità privilegiata nei fondi speciali di previdenza*. 55. — *Prestazioni ai superstiti*. 56. — *Disoccupazione ed assegni familiari*. 57. — *Trattamento di richiamo alle armi ed integrazioni salariali*.

SEZIONE I. — INFORTUNI SUL LAVORO INDUSTRIALE ED AGRICOLO.

35. — Generalità.

Dalla formulazione dell'art. 3 del D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450 (1), e dell'art. 2 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (2), si rileva che l'evento

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del dr. SALVATORE FAZIO.

(1) D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450. — *Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura*. (Gazz. Uff. 14 settembre 1917, n. 218).

.....

ART. 3. — « L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, dalla quale sia derivata la morte o la inabilità permanente, assoluta o parziale ovvero la inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di dieci giorni.

Per inabilità permanente parziale, agli effetti di cui al comma precedente, si intende quella che riduce di più del quindici per cento l'attitudine al lavoro in conformità della tabella che sarà compilata a termini dell'art. 27, lettera a).

protetto come infortunio sul lavoro agricolo o industriale è caratterizzato dai seguenti tre elementi:

- un evento dannoso alla capacità lavorativa del prestatore d'opera (morte o inabilità);
- avvenuto per causa violenta;
- in occasione di lavoro.

La delimitazione dei due ultimi estremi ha dato luogo ad una abbondante giurisprudenza che con la elaborazione dei concetti relativi ha giovato — tenuto conto dell'evolversi della tecnica produttiva e del pensiero sociale — alla equa soluzione dell'infinita varietà delle fattispecie, che nel tempo sono state prese in esame.

36. — Concetto di causa « violenta » e suoi aspetti particolari.

Essendo stato sempre pacifico che, dal punto di vista infortunistico, per *evento dannoso* deve intendersi ogni alterazione, interna od esterna, apparente o non apparente, superficiale o profonda, anatomica o funzionale, che abbia provocato il deterioramento o l'annientamento dell'organismo

Le indennità assicurate nei casi di tali infortuni sono quelle fissate dalla tabella annessa al presente decreto.

La tabella è soggetta a revisione ad intervalli non inferiori ad un biennio, né superiori ad un quinquennio, colle norme che saranno determinate nel regolamento. Potranno anche essere stabilite tabelle distinte per i singoli compartimenti di assicurazione.

Le modificazioni della tabella saranno approvate con decreto reale promosso dal Ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministro di agricoltura, sentito il parere del Comitato tecnico di agricoltura e del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

La indennità per inabilità assoluta temporanea sarà corrisposta a partire dall'undecimo giorno del periodo di tempo nel quale il lavoratore dovrà astenersi dal lavoro con un massimo di novanta giorni.

La indennità per inabilità assoluta temporanea sarà corrisposta oltre a quella eventualmente spettante per inabilità permanente. Le somme corrisposte al di là dei novanta giorni saranno considerate come provvisionali sulle indennità spettanti nei casi di inabilità permanente».

(2) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....

ART. 2. — «L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata morte od una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Agli effetti del presente decreto è considerata infortunio sul lavoro, l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali».

fisio-psichico o che abbia comunque influito sulla capacità al lavoro, il primo importante elemento che la giurisprudenza ha avuto modo di elaborare è stato il concetto di *causa violenta*.

In numerose decisioni della Magistratura è stato affermato su questo punto che, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, la *causa violenta* è necessario che consista in un fattore brusco, improvviso ed intenso che abbia perturbato l'ordinaria esplicazione dell'attività lavorativa (1). Essa può essere di natura meccanica (contusione), elettrica (folgorazione) termica (perfrigerazione), tossica (ingestione di gas venefici), microbica (carbonchio), od energetica (sforzo) (2).

Deve, infine, consistere in un fatto diverso dall'ordinario atto lavorativo e, quindi, in uno sforzo, in un eccesso di energia o comunque in un qualsiasi fattore che agisca in maniera anormale purché con efficienza lesiva o tale da concorrere, ove vi siano preesistenti minorate condizioni del lavoratore, a produrre l'aggravamento di esse o la morte (3).

In altra occasione, sempre in relazione al concetto generale di causa violenta, è stato affermato che questa: non presuppone necessariamente un'azione derivante da concorsi fisici e meccanici atti a produrre istantaneamente un evento dannoso; ma comprende ogni azione che rivesta carattere anormale e straordinario tale da alterare le condizioni ordinarie di lavoro, aggravando ed accentuando il rischio generico di malattia insito nello svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa, e che sia atto altresì a determinare nell'organismo, anche in via graduale o progressiva, un perturbamento che altrimenti non si sarebbe verificato; sussiste soltanto quando l'alterazione nell'integrità della salute del colpito sia cagionata da un agente esterno con azione rapida ed intensa e non quando si verifichi un logorio che debiliti lentamente l'organismo o parte di esso (4); deve concretarsi in una forza patogena di capacità lesiva tale - per quantità e qualità - da arrecare, con azione rapida ed intensa, danno alla salute del lavoratore (5); deve consistere in un evento accidentale ed imprevisto che turbi repentinamente le normali condizioni organiche del lavoratore agendo sui mezzi e sugli elementi nei quali si svolge il lavoro (6); distingue non il fattore lesivo in sé considerato, ma la sua modalità di azione sull'organismo come causa della

(1) Trib. Genova, 29 luglio 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, III-IV, p. II, 113.

(2) Trib. Taranto, 30 giugno 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, IV, p. II, 109.

(3) App. Bologna, 12 novembre 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, II, p. II, 82.

(4) Cass. civ., 24 febbraio 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, III, 29; Cass. civ., 10 febbraio 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, III, 23.

(5) Trib. Ferrara, 14 gennaio 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, V-VI, p. II, 126.

(6) Trib. Genova, 12 maggio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, III, p. II, 136.

lesione ed in questo senso e come contrapposto della gradualità e lentezza tipica delle cause delle malattie professionali la violenza si concreta in una azione intensa e concentrata nel tempo.

37. — Causa termica.

Da quanto precede si evince chiaramente che ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio la *causa* del danno deve essere:

- esterna, cioè legata all'ambiente, all'atmosfera del lavoro, che abbia un rapporto tra il lavoratore ed il lavoro che gli è stato affidato;
- violenta, cioè di forma acuta, di forza abnorme e rapida (se non immediata) così da essere cronologicamente determinabile.

La giurisprudenza ha ritenuto che sussiste l'estremo della causa violenta nel caso di alterazione dell'organismo del lavoratore cagionata, con azione rapida ed intensa, anche da un agente esterno costituito da un brusco squilibrio di temperatura o di uno sforzo che, per se stesso o in relazione alle preesistenti condizioni patologiche del lavoratore si debba considerare anormale (1).

Per quanto riguarda in particolare la causa termica, numerose sono le pronuncie giurisprudenziali intese a determinare quando la medesima possa configurare l'esistenza di un diritto alle indennità per infortunio.

Il Supremo Collegio ha avuto occasione di affermare che la causa termica costituisce causa violenta, che può dar diritto ad indennità per infortunio, quando, a prescindere dalle prevedibilità o meno dell'evento, il colpo di freddo o di calore possa essere attribuito ad uno squilibrio di temperatura improvviso ed anormale (2).

Subito dopo la stessa Cassazione ha ritenuto che, quando trattasi di malattia cagionata da squilibrio termico, la causa violenta può ravvisarsi solo quando tale evento non si identifichi con fatti inerenti al comune rischio di lavoro e produca in modo repentino un grave turbamento nelle condizioni fisiche del lavoratore (3), mentre in un caso di specie, ha ritenuto che la pioggia ed il freddo, per quanto in genere rischi incombenti sulla universalità dei cittadini, possono assumere la entità dei rischi specifici

(1) App. Bologna, 1 agosto 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, X, 284; Cass., 24 febbraio 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, III, 29; Cass., 10 febbraio 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, III, 23.

(2) Cass., 13 dicembre 1940, 3066, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, I-II, 73.

(3) Cass., 20 dicembre 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, I-II, 75.

se affrontati dal prestatore di lavoro in particolari condizioni aggravatrici inerenti al lavoro stesso (1).

Anche la Commissione arbitrale centrale, soppressa con l'entrata in vigore dell'attuale C.P.C., ha avuto modo di pronunziarsi sull'argomento che per ammettersi il colpo di calore quale causa (o concausa) di infortunio sul lavoro è necessario che risulti accertato il seguente duplice ordine di elementi: fattori causali idonei a determinare l'evento (temperatura elevata dell'ambiente, azione fotochimica dei raggi attinici, insufficiente ventilazione, abnorme stato igrometrico dell'aria, ecc.) e fenomeni clinici rientranti nel quadro morboso dell'insolazione (ad esempio, improvvisa perdita di conoscenza, forte cefalea, ipertensione) (2).

La giurisprudenza di merito, sviluppando od applicando i concetti espressi nelle surriferite pronuncie ha ritenuto sussistere la causa violenta anche in quegli eventi termici del tutto improvvisi ed eccezionali rispetto all'ambiente in cui gli infortunati erano soliti svolgere il loro lavoro (3).

In ultimo la Corte di Cassazione, confermando l'indirizzo giurisprudenziale, ha ritenuto che l'eccesso termico può costituire causa violenta ai sensi dell'art. 2 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (4), quando incida, come ogni altra causa violenta di infortunio, improvviso, rapido ed in forma accentuata ossia con carattere di straordinarietà (5).

Per quanto riguarda specificatamente il riconoscimento dell'esistenza della causa violenta nell'infortunio dovuto a colpo di calore, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che, per poter ammettere il colpo di sole quale causa di infortunio sul lavoro, è necessario che risultino accertati i seguenti elementi:

- condizioni ambientali, quali la temperatura inconsuetamente elevata, umidità eccessiva, aria stagnante, lavoro penoso, vestimenta restrittive;
- fenomeni clinici, quale forte calore al viso, acceleramento del respiro, dilatazione delle pupille, perdita di conoscenza e perfino fatti convulsivi (6).

(1) Cass., 26 gennaio 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, V, 17.

(2) Comm. arb. centr., 31 ottobre 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, I-II, 56.

(3) Trib. Aosta, 31 dicembre 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, I, p. II, 24; App. Torino 27 giugno 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, III, p. II, 82; Trib. Rovereto, 15 dicembre 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1949, II, p. II, 48; Trib. Terni, 11 maggio 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, VI, p. II, 318.

(4) v. nota 2, pag. 638.

(5) Cass., 18 ottobre 1955, 3278, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 49.

(6) Trib. Macerata, 2 marzo 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, IV, p. II, 99; Trib. Siena, 23 marzo 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, IV, p. II, 150; App. Perugia, 25 marzo 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, IV, p. II, 179.

Tanto per fare un esempio non è stata riconosciuta sussistente la causa violenta sotto forma di colpo di sole, per mancanza dei fattori estrinseci ed intrinseci sopra indicati, nel caso di un operaio deceduto improvvisamente in apparente pieno benessere, mentre attendeva ai lavori di trebbiatura con prevalenti mansioni di sorveglianza, per miocardiosclerosi accertata in sede di autopsia (1).

Il secondo aspetto sotto cui può essere considerata la causa termica è quello relativo al colpo di freddo e, su questo argomento, ben numerose sono le pronunce giurisprudenziali intese a determinare quando, nei casi di polmonite a frigore, ricorrano gli estremi della indennizzabilità per infortunio.

Come si è già visto, causa violenta di un infortunio sul lavoro può essere anche un evento termico e, in concreto, un rigore di temperatura tale da determinare una polmonite a frigore, purché del tutto improvviso ed eccezionale rispetto all'ambiente in cui il lavoratore svolge la sua normale attività (2), o dallo stesso affrontato in particolari condizioni aggravatrici inerenti al lavoro (3).

La Cassazione e le Corti di merito hanno più volte affermato che la polmonite non può ritenersi come infortunio indennizzabile quando il fattore perfrigerante dedotto quale causa della malattia non abbia il carattere di un evento brusco ed improvviso, per un anormale accidente, in occasione di lavoro, in modo da integrare i caratteri di una causa violenta (4).

La Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che, per integrare la posizione di causa violenta, che è l'estremo indispensabile per riconoscere la risarcibilità dell'infortunio sul lavoro, di una polmonite, non è sufficiente il semplice fatto del perfrigeramento e del contrasto fra la rigidità della temperatura diversa dall'ambiente lavorativo, ma è necessario il verificarsi di un elemento straordinario ed imprevisto che alteri le normali condizioni di lavoro ed operi sui mezzi per i quali il lavoro si svolge (5).

(1) Trib. Siena, 23 marzo 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, IV, p. II, 150.

(2) Trib. Aosta, 31 dicembre 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, I, p. II, 24.

(3) Cass., 26 gennaio 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, V, 17.

(4) App. Cagliari, 16 novembre 1939, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, II-III, 60; App. Bologna, 14 gennaio 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, I, 8; Cass., 29 marzo 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, V-VI, 134; App. Bologna, 14 settembre 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, X, 288; Trib. Nicosia, 12 novembre 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, XII, 352; App. Napoli, 3 novembre 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, V, 25; Trib. Trieste, 18 maggio 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, X, 43; Trib. Castrovillari, 2 luglio 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, II, p. II, 49; Cass., 9 aprile 1948, 534, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, III-IV, p. II, 71; App. Venezia, 29 aprile 1957, in *Foro it.*, 1957, 1265, 78.

(5) Cass., 19 maggio 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, IX, 35.

In un caso di specie la Commissione arbitrale centrale ha affermato che la polmonite a frigore non può ritenersi infortunio risarcibile se l'agricolo, a causa del lavoro, non sia stato esposto in modo straordinario e repentino ad eccezionali condizioni, più sfavorevoli, che per tutte le altre persone di quella determinata località e che tali estremi non si verificano nel caso che lo stesso sia stato costretto a lavorare in una giornata troppo fredda od anche piovosa (1). E tale concetto ha confermato in una successiva pronuncia (2).

La stessa Commissione arbitrale centrale ha, infine, avuto occasione di affermare, in un altro caso, che è ben ammissibile che una polmonite a frigore possa svilupparsi nel termine di qualche ora dallo squilibrio termico subito durante il lavoro (permanenza di agricolo occupato sotto la pioggia) (3).

38. - Sforzo e causa traumatica.

In precedenza è stato affermato che agente esterno della causa violenta può anche essere costituito tanto da un brusco squilibrio di temperatura quanto da uno sforzo che per se stesso o per le preesistenti condizioni patologiche del lavoratore debba considerarsi anormale.

Affinché il lavoro compiuto da un prestatore d'opera possa integrare il concetto di sforzo come causa violenta, il Supremo Collegio ha ritenuto che è necessario si tratti di un lavoro che imponga un dispendio energetico obiettivamente notevole sia pure tenuto conto dello stato fisico del lavoratore (4).

Tale principio è stato fatto proprio anche dalle Corti di merito, le quali, in numerose pronuncie, hanno affermato che la causa violenta può ben essere rappresentata anche da uno sforzo lavorativo, intendendosi per tale non un semplice atto di forza che richieda un comune impiego di energia muscolare, ma un atto di per se stesso violento che, attraverso la messa in funzione di un meccanismo fisiologico potenziatore della *vis* individuale, importi un dispendio energetico obiettivamente notevole (5).

(1) Comm. arb. centr., 2 ottobre 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, XII, 27.

(2) Comm. arb. centr., 11 luglio 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, X, 45.

(3) Comm. arb. centr., 10 luglio 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, I, p. II, 35.

(4) Cass., 29 febbraio 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, II-III, 45.

(5) App. Napoli, 10 dicembre 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, VI, 31; App. Firenze, 12 marzo 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, VIII-IX, 34; App. Bologna, 16 gennaio 1943, *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, III-IV, 155; Trib. Roma, 28 maggio 1957, in *Foro it.*, 1957, 1267, 102 e 103.

In applicazione di tale principio è stata riconosciuta l'esistenza della causa violenta di natura energetica quelle volte in cui si sia verificato un impiego straordinario di forze da porre in gioco le energie di riserva non utilizzate dal soggetto e si sia dimostrato il nesso azilogico fra detto sforzo e l'evento dannoso (1).

Non è stata, invece, ritenuta configurabile la causa violenta, intesa come danno causato dall'azione concentrata nel tempo di un fattore patogeno straordinario, nella usuale fatica di sollevamento di sacchi che abbia rivelato la normale evoluzione di una progressa platispondilia (2) e nell'evento di emiparesi per emorragia cerebrale in un minatore arteriosclerotico dopo una normale fatica lavorativa (3).

Il concetto di *causa violenta* è molto più ampio di *causa traumatica* e, pertanto, esso, oltre a comprendere questa, si estende altresì alle cause di pura natura microbica e cioè alla causa virulenta.

Per quanto riguarda la causa traumatica, essa entra qui in considerazione per l'esame di alcuni casi specifici risolti dalla giurisprudenza non sempre con concordanza di vedute.

La Commissione arbitrale centrale, in una sua decisione, ha affermato, ad esempio, che un trauma può considerarsi causa o concausa dell'insorgere del neoplasma quando se ne possa escludere la preesistenza, siano stati interessati i tessuti e sia intercorso un congruo intervallo di tempo fra il sinistro e le manifestazioni tumorali (4).

In altra decisione la stessa Commissione arbitrale, una volta ammesso che il trauma del lavoro sia stato efficiente alla riattivazione di un focolaio settico residuo a pregressa malattia e con esito letale, ha riconosciuto il diritto all'intero indennizzo per infortunio mortale perché il fattore concausale preesistente non influisce sulla misura del risarcimento delle conseguenze (5).

Parimenti è stato riconosciuto indennizzabile il caso di un lavoratore che subisca in occasione di lavoro un trauma corneale ad un occhio, sul quale, poi, come *locus minoris resistentiae* ed in membrana di elezione, si localizzi

(1) Trib. Roma, 21 gennaio 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, IV, p. II, 83; Trib. Roma, 18 aprile 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, V-VI, p. II, 128. Trib. Terni, 15 maggio 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, V-VI, p. II, 134.

(2) Comm. arb. centr., 5 ottobre 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, III-IV, p. II, 113.

(3) Trib. Aosta, 10 marzo 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, II-IV, p. II, 85.

(4) Comm. arb. centr., 4 luglio 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, I, p. II, 33.

(5) Comm. arb. centr., 6 luglio 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, II, p. II, 60.

un virus erpetico o, se già insediato, se ne estrinsechi una manifestazione più grave (1).

Una Corte di merito ha, altresì, affermato che ben può sussistere rapporto causale tra un trauma e lo sviluppo di un tumore e, quindi, non si può di per sé escludere che un trauma siffatto, verificatosi in attualità di lavoro, determini infortunio (2)

Di contro la Commissione arbitrale centrale ha ritenuto, in altri casi, scientificamente inammissibile che i sintomi di aggravamento di un preesistente processo tubercolare a carico delle vertebre, comparso dopo un mese da un trauma alla schiena per cadute al suolo, siano dipesi da questo, anziché alla normale evoluzione della pregressa malattia (3), e che uno sforzo possa avere causato lesione traumatica nei muscoli della coscia od anche solo prodotto aggravamento di preesistente tubercolosi muscolare, quando il soggetto abbia continuato il suo ordinario lavoro per due settimane dopo lo sforzo, dovendosi in questo caso ammettere che i sintomi di aggravamento siano dovuti a normale evoluzione di malattia già in atto (anche a decorso ignorato) (4).

Un Tribunale, infine, in un caso di specie, ha ritenuto che un trauma può considerarsi causa diretta ed indipendente di una forma tubercolare specifica quando esso abbia provocato una vasta rottura di vasi (ematoma, ecchimosi) che, divenendo idonea cultura per eventuali bacilli di tubercolosi esistenti in circolo (ammessa l'esistenza di una forma tubercolare aperta) costituisca un valido ed efficiente focolaio di infezione. La stessa sentenza ha altresì aggiunto che, perché un trauma possa, invece, considerarsi concausa sufficiente a provocare l'aggravamento di una preesistente forma tubercolare già localizzata allo stato di latenza in un organo determinato, basta che abbia provocato soltanto la rottura di piccoli vasi, senza, d'altra parte, determinare quella sintomatologia soggettiva (dolore insopportabile) ed oggettiva (ecchimosi ed ematoma) propria di un trauma di maggiore importanza. (5)

Per quanto riguarda sempre la causa traumatica, la Magistratura ha avuto modo più volte di pronunciarsi sulla ricorrenza o meno degli elementi dell'infortunio indennizzabile nei casi di ernia.

La giurisprudenza ha ritenuto che non può attribuirsi a causa violenta un'ernia che si sia manifestata senza la immediata caratteristica sintomato-

(1) App. Roma, 28 aprile 1957, in *Foro it.*, 1957, 1267, 104.

(2) App. Torino, 25 luglio 1948, in *Foro it. rep.*, 1949, 865.

(3) Comm. arb. centr., 26 gennaio 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, II, p. II, 72.

(4) Comm. arb. centr., 3 febbraio 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, IV, p. II, 151.

(5) Trib. Pisa, 6 novembre 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, VI, p. II, 139.

logica riconosciuta dalla scienza medica: dolore intenso prolungato, vomito, sudore, difficoltà della deambulazione, ecc., e che si sia subito presentata come facilmente riducibile (1).

La Commissione arbitrale centrale ha, altresì, sostenuto che non è configurabile l'infortunio da causa violenta — intesa come danno causato dall'azione concentrata nel tempo di un fattore patogeno straordinario — nell'evento di strozzamento di ernia preesistente verificatosi durante l'esecuzione di atti di lavoro agricolo e di usuale fatica.

39. — Causa virulenta.

Per quanto riguarda la *causa virulenta*, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, ai fini dell'indennizzabilità di un infortunio sul lavoro, si deve raffigurare la causa violenta ogni qualvolta una causa esterna — sia pure di natura microbica — individuabile nel tempo e nello spazio in un rapido contatto con il corpo umano, espliciti su di questo una energia lesiva la cui efficienza si traduca in una menomazione organica od in un perturbamento della salute del lavoratore (2).

La Cassazione, in un caso di specie, dopo avere affermato che la causa violenta sussiste soltanto quando l'alterazione nell'integrità della salute del lavoratore sia cagionata da un agente esterno con azione rapida ed intensa, ha deciso che non può attribuirsi a causa violenta la callosità che si determini per il protratto uso di uno strumento di lavoro e che, progressivamente aumentando, finisce per screpolarsi e rendere così possibile la penetrazione nel tessuto sottostante di microrganismi piogeni ed il conseguente flemmone (callo suppurato) (3).

La Commissione arbitrale centrale, a sua volta, ha affermato che, quando risulta che un lavoratore a causa delle sue mansioni (nella specie guardiano campestre in sosta presso masserie ove erano ricoverati ovini) sia stato esposto in modo specifico al rischio di contrarre l'infezione carbonchiosa in un periodo — precedente la comparsa della pustola maligna — sufficiente perché possa ravvisarsi esistere il normale intervallo di tempo che la scienza medica ritenga necessario per l'individuazione della malattia, deve ritenersi, in via di presunzione che raggiunge quasi la certezza, che non altrimenti che in conseguenza di un rischio derivato dal lavoro abbia avuto

(1) App. Bologna, 14 gennaio 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, I, 8; App. Cagliari, 18 marzo 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, V-VI, 138; Cass., 26 marzo 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, VI, 36.

(2) Cass., 23 febbraio 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, V, 19.

(3) Cass., 10 febbraio 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, III, 23.

origine l'infezione; e ciò anche quando non possono precisarsi le circostanze di tempo e di luogo, connesse al lavoro, in cui essa fu contratta (1).

Altre decisioni giurisprudenziali hanno riconosciuto ad esempio, indennizzabile la leptospirosi ittero-emorragica (specifica soprattutto nel lavoro delle risaie) che colpisca un lavoratore agricolo, in stretta coincidenza ambientale e cronologica con lavorazioni particolarmente soggette alla presenza delle leptospire, anche se non sia dimostrabile la porta di entrata dell'infezione e l'infortunio dovuto a tetano anche se fra il tempo in cui l'assicurato ha lavorato nell'ambiente sul quale si può contrarre l'infezione ed il momento in cui si rilevano i primi disturbi siano intercorsi venti giorni, dato che il periodo di incubazione del tetano, se va normalmente da una a due settimane, può anche spingersi fino al 60° giorno per effetto della tardiva germinazione delle spore conseguente al sopravvenuto indebolimento delle attività vitali degli elementi ospitanti (2).

Per concludere su questo argomento, si ritiene opportuna la citazione di due importanti decisioni giurisprudenziali relativamente a due forme di affezioni prevalentemente allergiche: il favismo e le affezioni allergiche per polvere di ipecacuana.

Per quanto riguarda il favismo un magistrato ha ritenuto che questa affezione, che si verifica nei soggetti ipersensibili alle fave specie quelle fresche e con maggiore intensità ai frutti ed ai fiori, deve ritenersi quale infortunio indennizzabile quando sia causata, anziché da intossicazione lenta e progressiva (come è il caso più frequente), da un solo contatto od ingestione, durante il lavoro, che dia luogo all'esplosione violenta della malattia (3).

Altra decisione giurisprudenziale, dopo aver premesso che l'allergia è un'alterata reattività dell'organismo che ha biologicamente per base un conflitto immunologico tra una sostanza avente funzione di antigene ed i relativi anticorpi, e che può parlarsi di causa violenta, e quindi di infortunio indennizzabile, nel caso in cui la sensibilizzazione sia attuata da un'azione intensa, concentrata nel tempo, dell'allergene o antigene (il che è possibile per certe forme allergiche conseguenti, ad esempio, a punture di insetti), in quanto qualora l'ipersensibilità si è costituita lentamente nell'organismo in seguito a contatti ripetuti e prolungati nel tempo con un antigene non è più possibile parlare di infortunio ma di malattia professionale, nega che

(1) Comm. arb. centr., 20 luglio 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, III-IV, p. II, 97.

(2) Trib. Foggia, 6 agosto 1956, in *Foro it.*, 1957, 1267, 101.

(3) Trib. Nuoro, 3 settembre 1945, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, I, p. II, 39.

possa trattarsi di infortunio nel caso di allergia causata da prolungati contatti con polvere di ipecacuana per la confezione di compresse di guaiacolo e del Dower e che ha provocato i primi broncospasmi dieci anni dopo l'inizio di quel contatto (1).

Per quanto riguarda le affezioni di natura malarica la stessa Cass. ha avuto modo di affermare che, secondo la legge infortunistica, non possono essere considerate infortuni sul lavoro, non ricorrendo l'estremo della causa violenta, le affezioni malariche e le malattie tropicali contro le quali è, del resto, offerta una speciale tutela (2).

E questo principio è stato più tardi ribadito da altre decisioni del Supremo Collegio con le quali si è affermato che tra i casi dell'infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, per i quali sia dovuta l'indennità di infortunio, non è compreso l'evento dannoso derivante dalla malaria (3).

40. — Efficienza della causa e concause.

Come si è visto in precedenza, perché il fatto esterno possa assurgere a dignità di causa violenta, esso deve esercitare sul corpo umano una efficacia realmente causale; deve, cioè, sussistere tra il fatto lesivo esterno ed il lavoro un vero rapporto di causa efficiente. La giurisprudenza ha avuto modo di intervenire per accertare se l'efficienza della causa può considerarsi inesistente quando la lesione non è conseguenza realmente diretta dell'agente esterno.

Da questo delicato problema delle concause è stato ritenuto che, agli effetti dell'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro non è necessario che la causa violenta sia causa unica ed esclusiva del danno, essendo sufficiente che l'azione esteriore violenta generata dal lavoro sia causa efficiente del danno stesso anche se nel lavoratore preesistono condizioni morbose tali che con il tempo avrebbero di per sé sole portato ad uno stato di inabilità al lavoro, occorrendo tuttavia che tra il fatto esterno violento ed il danno non vi sia soltanto un rapporto di mera coincidenza o di occasione.

Il nesso di causalità di cui sopra non può essere provato con presunzione o per induzione tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili: l'evento lesivo, cioè, non deve essere solo in relazione di possibilità o di

(1) Trib. Firenze, 14 maggio 1956, in *Sic. soc.*, 1956, 611.

(2) Cass., 31 luglio 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, IV, 21.

(3) Cass., 2 aprile 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, VI, 37; Cass., (giur. consol.), 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, VI, p. II, 145.

probabilità con l'infortunio cui è seguito, ma deve risultare in modo certo come conseguenza dell'infortunio stesso (1).

La giurisprudenza ha, altresì, affermato il principio che le cause morbose preesistenti non influiscono sulla valutazione sia della causa esterna sia del rapporto occasionale tra l'infortunio ed il lavoro (2).

In un caso di specie, la Commissione arbitrale centrale ha ritenuto che la circostanza che durante lo svolgimento di normale fatica lavorativa l'agricolo sia colpito da accidente morboso inerente allo stato avanzato di progressa alterazione patologica (cardiopatìa) non può configurare quell'estremo della causa violenta che caratterizza l'infortunio indennizzabile *ex lege* (3).

Per quanto riguarda le concause sopravvenute, la Cass. ha avuto modo di affermare due principi sostanziali; e cioè che, nel caso di condizioni sopravvenute atte ad aggravare le conseguenze della lesione, l'indagine deve essere diretta ad accertare non solo l'occasione di lavoro ma anche il nesso di causalità (4); e che non può dirsi interrotto il nesso di causalità tra l'azione e l'evento ultimo per il fatto che questo ultimo si sia verificato per mancanza o erroneità di cure mediche (5).

41. - Concetto di occasione di lavoro: rischio generico e rischio specifico.

Per l'indennizzabilità dell'infortunio non basta un evento dannoso, involontario, abnorme, improvviso ed impreveduto avvenuto per causa violenta (sia essa traumatica o virulenta), ma occorre anche che esso si verifichi in occasione di lavoro; occorre, cioè, un nesso eziologico, sia pure solo mediato ed indiretto, con il lavoro.

In altri termini, non basta che l'infortunio si sia verificato sul lavoro, ma è necessario che si sia verificato per il lavoro; non basta che l'operaio rimanga vittima mentre lavora, ma occorre che lo sia perché lavora.

Da qui la necessaria distinzione tra *rischio generico*, cioè di quel rischio che grava nell'identico modo sull'operaio come su ogni altro individuo, e *rischio specifico*, di quel rischio, cioè, che derivando la sua origine o la sua

(1) Trib. Trieste, 6 febbraio 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, I, p. II, 26; Trib. Treviso, 26 giugno 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, I-II, p. II, 14.

(2) App. Potenza, 7 settembre 1955, in *Riv. it. prev. soc.*, 1956, 695.

(3) Comm. arb. centr., 27 maggio 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, I, p. II, 31.

(4) Cass., 2 giugno 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, XII, 22.

(5) Cass., 25 luglio 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, VI, p. II, 196; Cass., 26 luglio 1951, 2154, in *Riv. dir. lav.*, 1952, II, 58.

maggior intensità dalle condizioni peculiari dell'attività di lavoro soggetta a tutela assicurativa, grava esclusivamente o in misura maggiore che a ciascun altro individuo, su coloro che sono dediti a tale attività.

La giurisprudenza, nel lungo periodo di applicazione della legge sugli infortuni, ha avuto modo di precisare gli elementi fondamentali che contraddistinguono l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (1).

La Corte di Cass., in tutte quelle occasioni in cui si è pronunciata su questo argomento, ha ritenuto che un infortunio non è indennizzabile solo perché è avvenuto sul luogo o durante l'orario di lavoro, ma è necessario che il lavoro sia il fatto generatore dell'evento o quanto meno abbia deciso il comportamento dell'operaio in guisa che egli, se non fosse stato determinato dal lavoro, non si sarebbe esposto a quel rischio (2).

La stessa Corte di Cass. ha affermato, altresì, che l'occasione di lavoro non può farsi consistere nella semplice circostanza che l'infortunio sia avvenuto durante l'orario e nel luogo di esecuzione del lavoro, ma occorre ricondurre il concetto di *occasione di lavoro* sotto quello fondamentale, secondo cui la legge infortuni protegge il lavoratore dal rischio specifico che incontra per le condizioni peculiari di svolgimento del lavoro (3).

Gli stessi concetti sopra espressi sono stati ripresi e sviluppati dal Supremo Collegio in un'altra decisione, dove si afferma che il richiamo all'occasione di lavoro lascia comprendere che la legislazione infortunistica ponga a suo fondamento la protezione del lavoratore in determinate condizioni oggettive e soggettive, cosicché a completare il detto estremo non basta l'esistenza di un rapporto cronologico e topografico — e, cioè, che il fatto si verifichi nel luogo o addirittura in attualità di lavoro — ma occorre che tra lavoro e sinistro interceda un nesso eziologico, sia pure indiretto, in modo che il fatto incida su quel rischio specifico dal quale il lavoratore deve essere protetto. Tale rapporto deve risultare non già in base a considerazioni ipotetiche, ma da elementi concreti, sia pure indiziari, sicuramente ed univocamente concordanti (4).

Numerosa è la casistica giurisprudenziale relativa al riconoscimento, nella fattispecie considerata, dell'esistenza o meno di un rischio specifico o, comunque, di un rischio generico aggravato che dia diritto all'indennità infortunistica.

(1) v. nota 2, pag. 638.

(2) Cass., 27 marzo 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, IX, 237.

(3) Cass., 25 giugno 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, IX-12, 389.

(4) Cass., 18 maggio 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, VI, p. II, 128; Cass., 10 luglio 1954, 2435, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, I, p. II, 1.

L'esistenza del rischio specifico, o di un rischio generico aggravato da contingenze lavorative è stato ad esempio, riconosciuto: nel caso di un agricolo colpito dalla folgore durante la preparazione di beverone al bestiame (1); nel caso di un operaio agricolo colpito dalla folgore in aperta campagna dove trovavasi per l'esecuzione del suo lavoro (2); nel caso di un lavoratore deceduto in servizio presso uno scalo ferroviario in conseguenza di azione armata di militari tedeschi (3); nell'evento di un pastore colpito dalla folgore mentre custodiva il gregge in aperta campagna (4).

L'esistenza dell'elemento rischio specifico non è stata invece riconosciuta esistente: nell'evento di un'agricolo che cade nel salire per la scala della propria abitazione (5); nell'evento di un colono che cada nello scendere le scale di casa per recarsi alla stalla (6); nella puntura di un coleottero imprecisato in un occhio di un agricolo durante la raccolta delle castagne (7); nell'evento di un operaio vittima dell'offesa aerea nemica lontano dallo stabilimento dove lavorava (8); nell'evento di un colono infortunatosi mentre effettuava la questua per una celebrazione religiosa (9).

42. — Concorso di colpa dell'infortunato.

La questione del riconoscimento della risarcibilità all'evento dannoso quando, al verificarsi di esso, abbia contribuito colposamente lo stesso interessato, ha formato oggetto di numerosi giudicati da parte della Magistratura.

La Cass., nell'esaminare un caso di specie, ha ritenuto che il principio secondo il quale la colpa dell'infortunato non esclude l'indennizzabilità del sinistro è solo applicabile a fatti che si verificano nell'adempimento e in dipendenza del lavoro (10).

Identico concetto è stato espresso dalla Cass. in una successiva sentenza ove viene affermato che la colpa dell'operaio, nel verificarsi dell'evento dannoso, non è elemento sufficiente per escludere, di per

(1) Comm. arb. centr., 23 maggio 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, VII-VIII, 312.

(2) Comm. arb. centr., 2 giugno 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, VII-VIII, 318.

(3) Trib. Treviso, 6 aprile 1945, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, I, p. II, 13.

(4) Comm. arb. centr., 15 marzo 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, IV, p. II, 132.

(5) Comm. arb. centr., 19 gennaio 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1944, p. II, 35.

(6) Comm. arb. Firenze, 2 aprile 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, I, p. II, 26.

(7) Trib. Catanzaro, 19 maggio 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1944, p. II, 47.

(8) Trib. Padova, 30 ottobre 1945, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, I, p. II, 17.

(9) App. Perugia, 9 marzo 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, IV, p. II, 147.

(10) Cass., 27 giugno 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, II, 21.

sé, l'indennizzabilità dell'infortunio, bensì è decisivo che il comportamento dell'operaio - colposo o no - sia collegato o meno col fatto del lavoro (1).

Ed ancora, sempre la Cass., nel ritenere non indennizzabile come infortunio sul lavoro la morte di un muratore che volontariamente usa per discendere da una impalcatura una corda sospesa ad un verricello anziché le scale, precisa che l'occasione di lavoro sussiste ogni qualvolta il lavoratore determina il rischio del quale l'infortunio è conseguenza e tale nesso non è interrotto dal fatto colposo del lavoratore, mentre è interrotto - e l'evento seguitone non è indennizzabile - dall'atto volontario estraneo al lavoro che lo stesso lavoratore ponga in essere (2).

E tale principio viene ripetuto in altre decisioni dove si afferma che il rischio specifico copre anche la colpa del lavoratore se questa è normalmente connessa con l'esplicazione dell'attività impostagli, mentre così non è se la colpa fuoriesce da ogni necessità del lavoro obiettivamente considerato e si concreta nella violazione di elementari, intuitive norme di prudenza e di igiene (3) od in fatti compiuti volontariamente o deliberatamente fuori dell'ambito del lavoro (4).

43. - Casi particolari di infortuni occorsi: a) durante il lavoro, soste, pernottamenti.

Premesso che l'occasione di lavoro si realizza anche quando il fatto che determina l'infortunio rientra comunque nella esplicazione delle attività di lavoro (5), la magistratura ha avuto occasione di pronunziarsi sulla esistenza dei prescritti requisiti per l'indennizzabilità di infortuni occorsi prima o dopo il turno di lavoro, durante le soste o nel pernottamento presso il luogo di lavoro.

(1) Cass., 25 giugno 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, IX-12, 389.

(2) Cass., 30 luglio 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, II, p. II, 32.

(3) Cass., 2 maggio 1944, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1944, p. II, 9; Cass., 9 febbraio 1945, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, II, p. II, 34; Trib. Bari, 4 giugno 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, I-II, p. II, 60; Trib. Piacenza, 14 giugno 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, VI, p. II, 322; App. Cagliari, 18 marzo 1955, *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, III, p. II, 104; Trib. Perugia, 25 febbraio 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, I, p. II, 24; Trib. Teramo, 20 aprile 1956, in *Foro it. rep.*, 1957, 1265, 86.

(4) Trib. Firenze, 28 aprile 1949, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, IV, p. II, 80; App. Firenze, 29 novembre 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, I-II, 50.

(5) Cass., 23 febbraio 1948, 278, in *Foro it. rep.*, 1948, 702, 93; Trib. Teramo, 20 aprile 1956, in *Foro it. rep.*, 1957, 1265, 85.

In merito a queste pronunce si ha, ad esempio, che la magistratura ha riconosciuto essere avvenuti in attualità di lavoro, e quindi indennizzabili, gli infortuni occorsi: ad un agricolo nel recarsi ad acquistare i medicinali occorrenti per un bovino; ad un agricolo nel tornare in bicicletta da una vicina località ove si era recato per acquistare sale per uso agricolo (1); ad un affittuario che, usando la bicicletta sul cui manubrio era infilata una cesta, venga investito da un autoveicolo; ad un agricolo, il quale, costretto a pernottare in un pagliaio con altri lavoratori, rimanga vittima di un incendio causale del pagliaio stesso (2).

Il diritto all'indennizzabilità non è stato invece riconosciuto: ad un agricolo che, recatosi in paese per prelevare sementi, si soffermi in piazza e venga investito da una macchina (3); ad un agricolo il quale durante un intervallo di lavoro cade da un albero sul quale di sua iniziativa era salito (4); ad un operaio, il quale durante l'intervallo del lavoro viene investito da un'automobile sulla pubblica via mentre faceva un giro in attesa di riprendere la sua attività (5).

Il nesso anche occasionale tra lavoro ed infortunio non sussiste quando l'evento non sia in alcuna relazione con il lavoro ed avvenga in dipendenza di rischi generici, ai quali, cessata l'attività lavorativa, il lavoratore è esposto come ogni altra persona.

Fuori del tempo e del luogo di lavoro e senza interferenza con il lavoro stesso non può esservi indennizzabilità di infortunio.

Una decisione della Cass., nell'esaminare un particolare caso, precisa che nell'ambiente di lavoro non può rientrare quello destinato, in paese e fuori dello stabilimento, al riposo normale del quale ogni uomo ha bisogno indipendentemente dalla sua attività lavorativa e non può, in conseguenza, ritenersi indennizzabile un infortunio occorso ad un'operaia mentre, fuori del tempo e del luogo di lavoro, riposava in una pensione del paese e l'infortunio stesso si è verificato in dipendenza di una pubblica calamità che colpì tutti gli abitanti del paese (6).

È stato, invece, ritenuto infortunio indennizzabile dallo stesso Supremo Collegio la caduta occorsa ad un lavoratore, costretto dalla natura della funzione affidatagli (sorvegliante e custode) a dimorare costantemente sulla

(1) Comm. arb. centr., 2 ottobre 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, VI, 38.

(2) Comm. arb. centr., 3 febbraio 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, IV, p. II, 153.

(3) Comm. arb. centr., 30 gennaio 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, III-IV, p. II, 92.

(4) Trib. Salerno, 12 marzo 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, VI, p. II, 219; Trib. Verona, 31 marzo 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, V, p. II, 172.

(5) Trib. Firenze, 8 febbraio 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, VI, p. II, 297.

(6) Cass., 16 maggio 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, VII, 24.

zona di lavoro (cava di marmo), nell'ambito della zona stessa anche se non in attualità di lavoro (1).

E tale concetto è stato seguito anche in altre pronunzie giurisprudenziali (2).

44. - b) per fatti estranei al lavoro.

Numerose sono le decisioni giurisprudenziali intese a stabilire l'esistenza degli estremi dell'occasione di lavoro, ai fini dell'indennizzabilità, di eventi dannosi occorsi per fatti sostanzialmente estranei all'ambiente di lavoro.

La Cass. ha ripetutamente affermato, che se il lavoratore ha provocato il sinistro con il fatto proprio e con la volontà l'evento non può considerarsi avvenuto in occasione di lavoro, e non è perciò indennizzabile. In applicazione di tale principio non ha ritenuto indennizzabile l'infortunio occorso ad un operaio che, venuto alle mani per cause inerenti al lavoro con altro operaio e sopraffatto da questo, aggrediva, per rifarsi della sconfitta, un terzo operaio rimasto estraneo al litigio, il quale, reagendo all'aggressione, lo colpiva ferendolo (3).

Così non sono stati ritenuti ricorrenti, ad esempio, gli estremi dell'occasione di lavoro:

- nell'attentato di un omicida ad un lavoratore sia pure avvenuto mentre questi era in attualità di lavoro, quando il comportamento delittuoso è stato determinato da motivi presumibilmente di rancore personale e comunque non riferibili al lavoro cui attendeva la vittima (4).

- nell'uccisione di un lavoratore colpito, mentre tornava a casa dal lavoro, da una fucilata esplosa a brevissima distanza e provocata dalla caduta improvvisa di un passante che lo precedeva col fucile in spalla e che era scivolato sul terreno a causa del gelo (5).

È stato, invece, ritenuto indennizzabile l'omicidio patito, da parte di ignoti, dal portiere guardiano di uno stabilimento industriale quando sia stata raggiunta la prova che l'atto delittuoso fu determinato da motivi legati al lavoro cui attendeva la vittima (6).

(1) Cass., 10 marzo 1949, 492, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1949, V, p. II, 99.

(2) Trib. Trento, 27 agosto 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, III-IV, p. II, 90.

(3) Cass., 12 marzo 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, IV, 50.

(4) Comm. arb. centr., 2 ottobre 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, IV, 1932; Trib. Forlì, 4 gennaio 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, II, p. II, 49; Trib. Palermo, 8 giugno 1949, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1949, VI, p. II, 142.

(5) App. Potenza, 15 dicembre 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, II, p. II, 1958.

(6) App. Bologna, 12 dicembre 1949, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, II-III, p. II, 45.

Non è stata, altresì, ritenuta indennizzabile la morte di un operaio avvenuta in rissa tra compagni di lavoro, ove la medesima non abbia un nesso eziologico con lo svolgimento del lavoro stesso (1).

Per quanto riguarda l'indennizzabilità degli infortuni occorsi durante l'azione di sciopero, dopo alcune decisioni di magistrature di merito che non hanno ritenuto indennizzabile l'infortunio occorso al prestatore d'opera mentre, *invito domino*, si tratteneva nello stabilimento occupato dalle maestranze (2), la questione è stata puntualizzata da un'interessante sentenza della Cass.

Il Supremo Collegio ha ritenuto che l'occasione di lavoro deve ritenersi esclusa, per il difetto di una prestazione di lavoro subordinato, e quindi del nesso eziologico tra il lavoro ed i rischi specifici che comporta, ed il sinistro, nel caso di un lavoratore che — in occasione di uno sciopero di altre categorie di lavoratori della stessa impresa — introdottosi, nonostante il divieto dell'imprenditore, nello stabilimento e messosi a disposizione per riprendere il lavoro, rimanga infortunato.

La Cass. ha aggiunto che l'infortunio non è indennizzabile neppure nel caso in cui il lavoratore, per il tempo in cui si è trovato a disposizione dell'imprenditore, nei locali dello stabilimento, sia stato retribuito (3).

Sempre per la mancanza di un nesso occasionale tra evento dannoso e l'attività lavorativa propria dell'infortunato è stato, altresì, ritenuto non indennizzabile l'evento occorso ad un lavoratore che, violando il dovere del rispetto della persona o delle cose altrui, abbia interrotto lo svolgimento del lavoro e turbata la disciplina dello stabilimento come autore di un gioco o scherzo riuscitogli, in definitiva, fatale (4).

Per quanto riguarda i rischi di guerra, mentre in alcune decisioni non è stata ritenuta esistente l'occasione di lavoro in quegli eventi determinati da offesa aerea nemica, quando nessuna ragione di lavoro era intervenuta ad aggravare un rischio genericamente incombente su tutte le persone presenti nella zona colpita (5), tale diritto è stato invece riconosciuto nei confronti di un lavoratore rimasto ucciso da parte di militari tedeschi mentre prestava

(1) App. Fiume, 12 luglio 1939, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, II-III, 58.

(2) App. Firenze, 29 gennaio 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, II, p. II, 64.

(3) Cass., 27 giugno 1957, 2495, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 195.

(4) Trib. Bolzano, 30 marzo 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, IX-12, 412.

(5) Trib. Padova, 30 ottobre 1945, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, I, p. II, 17; Trib. Verona, 18 marzo 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, II, p. II, 50; Trib. Genova, 3 settembre 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, I, p. II, 18.

servizio presso uno scalo ferroviario, nulla rilevando che il fatto fosse avvenuto durante una momentanea sospensione del lavoro (1).

Sempre nel campo della indennizzabilità o meno degli eventi infortunistici occorsi per fatti estranei al lavoro occorre qui fare un breve riferimento a quegli infortuni avvenuti a lavoratori in conseguenza di scoppi di ordigni.

In questo evento è evidente che spesso concorre anche la colpa dell'infortunato sul concetto della quale, ai fini della indennizzabilità, si è già detto. In tale occasione è stato affermato che l'infortunio è indennizzabile solo quando il fatto che lo ha determinato rientra effettivamente nell'ambito del lavoro affidato al prestatore d'opera e costituisce un rischio specifico del lavoro stesso. Si è detto anche che la colpa del lavoratore rientra nell'anzidetto rischio specifico sempreché si tratti di colpa che sia connessa con l'esplicazione dell'attività imposta al lavoratore e non già di colpa che vada al di là di ogni necessità del lavoro obiettivamente considerata e si concreti nella violazione delle più semplici ed intuitive norme di prudenza (2).

In base a tale principio la giurisprudenza non ha riconosciuto il diritto all'indennità di infortunio in quei casi in cui sia stato il lavoratore che, per semplice curiosità ed indipendentemente da qualsiasi necessità lavorativa, abbia provocato l'esplosione di ordigni accidentalmente rinvenuti (3).

Per quanto riguarda gli infortuni occorsi per folgorazione, la giurisprudenza non sempre è stata concorde nel riconoscere l'esistenza di quell'occasione di lavoro necessaria per la concessione dell'indennità infortunistica.

Ad esempio, in alcune sue decisioni la Commissione arbitrale centrale ha sostenuto che, rispetto ad un lavoratore agricolo, il rischio di evento della folgorazione - anche in assenza di particolari condizioni di luogo, di tempo e di modo con cui il lavoro si compie - deve ritenersi aggravato dallo stato di necessità di prestare la propria opera in aperta campagna e di affrontare la tempesta per ragione del suo mestiere ed è, quindi, indennizzabile (4).

In altre decisioni, invece, sia la stessa Commissione centrale quanto la magistratura ordinaria hanno ritenuto che l'infortunio da folgorazione

(1) Trib. Treviso, 6 aprile 1945, in *Riv. inf. mal. prof.*, I, p. II, 13.

(2) Trib. Teramo, 20 aprile 1956, in *Foro it. rep.*, 1957, 1265, 87.

(3) Comm. arb. centr., 11 luglio 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, I-II, 55; App. Cagliari, 8 luglio 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, II, p. II, 36; App. Lecce, 3 giugno 1955, in *Riv. inf. mal., prof.*, 1955, VI, p. II, 224.

(4) Comm. arb. centr., 6 marzo 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, IV, 130; Comm. arb. centr., 1 agosto 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, IX, 268; Comm. arb. centr., 1 agosto 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, XII, 357; Comm. arb. centr., 11 luglio 1942, *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, VII-VIII, 314; Comm. arb. centr., 11 luglio 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, VII-VIII, 314.

deve essere indennizzato solo quando risulti che il rischio generico a cui è sottoposta ogni persona che, per qualsiasi motivo, si trovi in località ove infuria un temporale, sia aggravato da ragioni di lavoro, sicché l'infortunio sia da ritenersi occasionato dal lavoro, nessuna influenza esercitando, per sé sola, la semplice permanenza nel luogo del lavoro, sulla determinazione dell'evento e sull'indennità del rischio (1).

Per concludere su questo punto è importante richiamare qui la decisione di una Corte di merito circa il riconoscimento dell'indennizzabilità del suicidio.

Tale sentenza espone che, secondo la legge vigente, non può costituire infortunio indennizzabile la morte per suicidio di un operaio, sia pura avvenuta nell'ambito del lavoro, se l'atto violento sia addebitabile a ragioni personali o dubbie, estranee al lavoro; cioè quando il suicidio debba considerarsi come conseguenza accidentale e non necessaria del lavoro e dei rischi di esso (2).

La giurisprudenza ha più volte affermato, come si è già visto, il principio, secondo cui un infortunio, in tanto possa dirsi verificato in occasione di lavoro e sia, pertanto, indennizzabile ai sensi dell'art. 2 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (3), in quanto sussista, almeno, una generica relazione tra l'attività lavorativa e la situazione del lavoratore al momento dell'evento lesivo.

Quando l'infortunio sia conseguenza di inesperienza o imprudenza del lavoratore è necessario che queste abbiano un nesso concreto con il lavoro che dovrà essere svolto; rientrano, cioè, nel rischio che la legge assicurativa ha inteso di proteggere.

Se il lavoratore, sia pure nel tempo e nel luogo del lavoro, compie atti esorbitanti dalle sue mansioni e cognizioni tecniche, egli deve ritenersi vittima di un rischio di sua elezione e per questo non indennizzabile (4).

(1) Comm. arb. centr., 23 maggio 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, VII-VIII, 313; Comm. arb. centr., 11 luglio 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, VII-VIII, 315; Comm. arb. centr., 11 luglio 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, VII-VIII, 316; Comm. arb. centr., 31 ottobre 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, VII-VIII, 317; Comm. arb. centr., 21 luglio 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, VII-VIII, 320; Comm. arb. Bari, 31 luglio 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, I, p. II, 29; Comm. arb. centr., 15 marzo 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, IV, p. II, 126; Comm. arb. centr., 25 novembre 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, II, p. II, 68.

(2) App. Napoli, 30 dicembre 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, IV, 26.

(3) v. nota 2, pag. 638.

(4) Cass., 20 dicembre 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, I-II, 77; Trib. Grosseto, 7 marzo 1949, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1949, II, p. II, 53; Trib. Cagliari, 24 ottobre 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, II, p. II, 55; Trib. La Spezia, 27 marzo 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, IV, p. II, 155; Trib. Sassari, 21 luglio 1956, in *Foro it. rep.*, 1957, 1266, 88-89.

Ma se può dirsi pacifica la non risarcibilità di un danno la cui causa determinante sia un atto estraneo al lavoro, compiuto per soddisfare un fine personale anche voluttuario, la giurisprudenza non sempre concorde si è dimostrata quando si è trattato di giudicare su atti intrinsecamente estranei al lavoro ma compiuti nell'interesse o dei compagni di lavoro o dell'azienda od anche di estranei.

La Commissione arbitrale centrale, nel riconoscere la indennizzabilità di un infortunio occorso ad un agricolo, che si era gettato in un corso d'acqua per salvare un compagno di lavoro, che vi era caduto nel riempire il corno della pietra per affilare la falce, ha affermato che tale riconoscimento si basa anche nell'interesse dell'azienda, cui erano addetti i due lavoratori, alla difesa della vita del lavoratore che è il più importante elemento della produzione (1).

La stessa Commissione arbitrale non ha, invece, ritenuto indennizzabile l'infortunio occorso ad un lavoratore agricolo nel portare, per moto di umana solidarietà e al di fuori di ogni contingenza lavorativa, aiuto ad altro lavoratore impegnato da solo a ricondurre sulla carreggiata un carro che ne era deviato (2), e ad un lavoratore agricolo che si era offerto di propria iniziativa per coadiuvare altri operai che, in luogo vicino, attendevano alla messa in marcia di un motore per sollevamento acqua (3), nella considerazione che gli stessi con tali atti venivano a compiere una attività estranea al proprio rapporto di lavoro.

45. - c) *in itinere*.

Una trattazione a parte merita, per l'ampiezza e la varietà dei casi controversi, il cosiddetto infortunio *in itinere*.

La giurisprudenza ha affermato che, in genere, l'infortunio *in itinere* non è indennizzabile in quanto il rischio, al quale va incontro il lavoratore nel percorrere la strada ordinaria per accedere o tornare dal lavoro, a piedi o servendosi dei mezzi di trasporto comuni agli altri cittadini, è generalmente generico ed esula quindi dall'ambito della tutela prevista dal più volte citato art. 2 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (4) (5).

(1) Comm. arb. centr., 20 marzo 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, IV, p. II, 127.

(2) Comm. arb. centr., 2 ottobre 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, VI, 39.

(3) Comm. arb. centr., 28 maggio 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1944, p. II, 41.

(4) v. nota 2, pag. 638.

(5) Cass., 29 gennaio 1940, 341, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, I, 1; Trib. Foggia, 1 marzo 1957, in *Foro it. rep.*, 1957, 1266, 95.

Il contrario è stato, invece, affermato quando, in conseguenza di particolari circostanze connesse al lavoro (come la necessità di percorrere una determinata speciale strada o di servirsi di mezzi di trasporto messi a disposizione dall'imprenditore) il rischio generico diventi per il lavoratore qualitativamente e quotidianamente più grave di quello incombente su qualsiasi cittadino.

La Cass., ha più volte affermato che l'infortunio *in itinere*, perché sia indennizzabile, richiede il concorso del rischio specifico di lavoro, il quale può ritenersi esistente solo quando il lavoratore sia costretto a valersi di mezzi di trasporto forniti o prescritti dall'imprenditore in stretta relazione alla natura delle mansioni affidate, ovvero quando il lavoratore stesso abbia dovuto percorrere una strada determinata che, conducendo esclusivamente al luogo del lavoro, presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione (1).

Se il principio del riconoscimento dell'infortunio come avvenuto in occasione di lavoro (quando colpisce il lavoratore mentre si reca al lavoro o ne fa ritorno e soltanto nel caso in cui egli abbia dovuto compiere, per necessità inerente al lavoro, un determinato percorso senza libertà di scelta né per il tempo né per il luogo o abbia dovuto avvalersi di mezzi messi a sua disposizione dal datore di lavoro) è stato accolto e seguito: la sua applicazione pratica in ogni fattispecie considerata ha dato luogo ad una casistica veramente imponente.

L'infortunio durante deviazioni o soste è stato ritenuto dalle magistrature di merito indennizzabile come infortunio *in itinere* soltanto se si verifici lungo il percorso necessario con esclusione di volontarie deviazioni (2).

E tale indirizzo è stato anche autorevolmente confermato dalla Cass. che, in aderenza al suddetto principio, ha ritenuto non indennizzabile un infortunio occorso ad un operaio mentre si recava in famiglia a consumare il pasto attraverso un tragitto che, rispetto all'itinerario di lavoro, importava una digressione (3).

È ormai giurisprudenza consolidata che l'infortunio, occorso ad un operaio mentre si reca al lavoro o ne torna, è indennizzabile quando il percorso sia in speciale relazione con il lavoro stesso, o quando, per necessità inerente

(1) Cass., 2 agosto 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, I, 45; Cass., 16 luglio 1957, 2914 in *Mass. giur. lav.*, 1957, 290.

(2) Trib. Rovereto, 12 maggio 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, III-IV, p. II, 87; Trib. Busto Arsizio, 2 dicembre 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, V, p. II, 76; Trib. Lagonegro, 13 febbraio 1957, in *Foro it. rep.*, 1957, 1267, 98.

(3) Cass., 23 maggio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, V, p. II, 175.

al lavoro o per ordine superiore, egli sia costretto ad un percorso obbligato che presenti rischi non comuni alle ordinarie vie di comunicazione, mentre tale diritto non sussiste nel caso in cui l'infortunio sia occorso quando, per andare al lavoro e tornare, il lavoratore percorra una via aperta al pubblico transito sia pure con traffico intenso ed anche quando tale via sia la sola che conduca al luogo di lavoro (1).

Contrastanti sono le decisioni giurisprudenziali circa il riconoscimento degli infortuni avvenuti *in itinere*, quando il rischio durante il percorso risulta aggravato dall'oscurità o dal trasporto di strumenti di lavoro.

Mentre alcune sentenze riconoscono senz'altro il diritto all'indennità per il motivo che l'infortunio deve intendersi occasionato dal lavoro, quando sia occorso mentre il lavoratore porta con sé strumenti di lavoro che rendano particolarmente rischioso il tragitto (2), tale riconoscimento non risulta concesso in altre decisioni (3).

La giurisprudenza, generalmente, non riconosce l'indennizzabilità dell'infortunio occorso nella pubblica strada derivante dall'uso di un mezzo di trasporto personale liberamente scelto dal lavoratore per recarsi o per tornare dal luogo di lavoro ritenendo che, in tali casi, trattasi di situazione e rischio obiettivamente extra professionali (4).

Per quanto riguarda in particolare l'uso di quadrupedi, mentre viene generalmente affermata l'inesistenza di un diritto all'indennizzabilità in quanto il lavoratore corre in questo caso il rischio generico cui è sottoposta ogni altra persona che usi un mezzo simile di trasporto (5), in qualche caso la giurisprudenza ha riconosciuto l'indennizzabilità quando sia

(1) App. Bologna, 2 marzo 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, VI, 30; Trib. Napoli, 22 gennaio 1945, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, II, p. II, 39; Trib. Trieste, 22 giugno 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, III, p. II, 91; Trib. Genova, 25 giugno 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, III, p. II, 93; Trib. Napoli, 1 ottobre 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, II, p. II, 37; Cass., giurisprudenza consolidata, *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, VI, p. II, 145; Trib. Cagliari, 16 dicembre 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, V-VI, p. II, 139; App. Caltanissetta, 8 giugno 1957, *Foro it. rep.*, 1957, 1265, 81 e 82.

(2) Trib. Napoli, 22 gennaio 1945, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, II, p. II, 39; Trib. Cagliari, 8 marzo 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, V, p. II, 83.

(3) App. Torino, 18 aprile 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, VII, 30; Comm. arb. centr., 14 novembre 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1944, p. II, 33; Trib. Bari, 31 marzo 1949, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1949, III-IV, p. II, 83; App. Potenza, 7 agosto 1957, in *Foro it. rep.*, 1957, 1266, 97.

(4) Trib. Perugia, 18 gennaio 1957, in *Foro it. rep.*, 1957, 1266, 94; Trib. Lagonegro, 13 febbraio 1957, in *Foro it. rep.*, 1957, 1267, 98; Trib. Foggia, 1 marzo 1957, in *Foro it. rep.*, 1957, 1266, 95; App. Caltanissetta, 8 giugno 1957, in *Foro it. rep.*, 1957, 1265, 81 e 82.

(5) Comm. arb. centr., 3 febbraio 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, II-III, 82; App. Palermo, 23 maggio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, VI, p. II, 228.

dimostrato che il mezzo di trasporto personale veniva usato anche per il trasporto di cose necessarie alla coltivazione del fondo o di prodotti aziendali (1).

Gli stessi principî risultano applicati quando il mezzo personale usato sia la bicicletta o la motocicletta (2); anzi in alcune decisioni della Commissione arbitrale centrale viene affermato che la circostanza che l'uso della bicicletta o motocicletta sia stato determinato dalla distanza da percorrere, non muta che l'uso stesso comporti un rischio generico non indennizzabile (3).

Gli stessi principî di non indennizzabilità sono seguiti dalla giurisprudenza quando trattasi di infortuni *in itinere* occorsi ai lavoratori percorrendo le strade ordinarie con mezzi di trasporto comuni agli altri cittadini o con mezzi di fortuna, in quanto anche in questi casi si è ritenuto di trattarsi di un rischio generico che esula dall'ambito della tutela (4).

E tale indirizzo trova a maggior ragione piena applicazione quando il lavoratore abbia impiegato per spostarsi un mezzo di trasporto espressamente vietato dal datore di lavoro perché — come si è più volte accennato — con la dizione *occasione di lavoro*, la legge non ha voluto riferirsi solo ad una semplice coincidenza di tempo e di luogo tra infortunio ed il lavoro cosicché non basta che il fatto si verifichi nel luogo o addirittura in attualità di lavoro, ma è necessario, che tra lavoro ed infortunio, sussista un nesso eziologico che viene meno ogni qualvolta il sinistrato inserisca volontariamente nel rapporto infortunio-lavoro un fatto estraneo, causa del sinistro (5).

Per quanto riguarda, invece, gli infortuni occorsi durante l'uso di particolari mezzi di trasporto predisposti od autorizzati dalla ditta, la giurisprudenza è unanime nel riconoscerne l'indennizzabilità specie quando il percorso sia in particolare relazione con l'attività lavorativa assegnata al lavoratore, e ciò sempre per la considerazione che, in questi casi, l'infortu-

(1) Trib. Palermo, 26 aprile 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, I-II, p. II, 12.

(2) Comm. arb. centr., 7 febbraio 1940, *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, VII-VIII, 233; Trib. Siracusa, 12 marzo 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, VII-VIII, 223; Comm. arb. centr., 6 luglio 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, II, p. II, 65; Trib. Macerata, 2 novembre 1956, in *Foro it. rep.*, 1957, 1266, 90; App. Caltanissetta, 8 giugno 1957, in *Foro it. rep.*, 1957, 1265, 83.

(3) Comm. arb. centr., 21 luglio 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, III, p. II, 72; Comm. arb. centr., 10 maggio 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, I, p. II, 23.

(4) Trib. Ancona, 17 giugno 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, 12, 346; Trib. Napoli, 4 dicembre 1945, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, I, p. II, 18; Trib. Pistoia, 24 dicembre 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, II, p. II, 45; Cass., 16 luglio 1957, 2914, in *Foro it. rep.*, 1957, 1266, 92.

(5) Trib. Perugia 18 gennaio 1957, in *Foro it. rep.*, 1957, 1266, 93 e 94.

nio *in itinere* deve ritenersi in relazione, non ad un rischio generico, bensì ad un rischio specifico del lavoro (1).

Sempreché, naturalmente, la vittima stessa non si sia esposta, senza alcuna necessità, ad un rischio di sua elezione in violazione delle più ovvie norme di prudenza (2).

La giurisprudenza, infine, non ha ritenuto indennizzabile l'infortunio occorso ad un operaio che faceva ritorno a casa dopo aver trascorso la settimana lavorativa presso l'impresa da cui dipendeva — cosiddetto « viaggio di fine settimana » — perché, fra l'altro, non ritenuto rispondente ad una necessità lavorativa o ad un ordine del proprio datore di lavoro (3).

SEZIONE II. — MALATTIE PROFESSIONALI, COMUNI E TUBERCOLARI

46. — Malattie professionali.

Ai sensi dell'art. 3 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (4), e successive modificazioni, l'assicurazione è resa obbligatoria anche per le tecnopatie, tassativamente indicate in appositi elenchi, che siano « contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni fissate nelle medesime ».

Nel settore delle malattie professionali, pur richiedendo la legge, per la loro indennizzabilità, un rapporto molto più stretto ed intimo — non bastando la semplice occasione di lavoro, ma occorrendo anche che l'evento dannoso abbia a verificarsi nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni contemplate nella legge stessa e che trattisi di lavorazioni per le quali sussista l'obbligo

(1) Trib. Napoli, 1 ottobre 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, II, p. II, 37; Cass., giurisprudenza consolidata, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, VI, p. II, 145; Trib. Firenze, 28 aprile 1949, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, IV, p. II, 80; Trib. Lagonegro, 3 maggio 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, V-VI, p. II, 132.

(2) Trib. Piacenza, 14 giugno 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, VI, p. II, 322.

(3) Trib. Montepulciano, 17 aprile 1942, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1942, X, 41.

(4) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*. (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....

ART. 3. — « L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella annessa al presente decreto, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata o completata con regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi.

Per le malattie professionali, in quanto nel presente decreto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni ».

assicurativo - valgono, generalmente, per la configurazione dell'evento protetto in ogni fattispecie considerata, gli stessi principî elaborati dalla giurisprudenza nel campo della tutela contro gli infortuni.

D'altro lato è da tener presente che, anche se le malattie professionali sono caratterizzate da una causa lenta (1) e gli infortuni sul lavoro da una causa violenta, ciò non toglie che anche una intossicazione (es. benzolismo) od una infestione (es. anchilostomiasi) possono rivestire i caratteri di infortuni sul lavoro quando si verificano in forma rapida e violenta.

Come è noto, secondo la legislazione vigente, non tutte le malattie professionali godono di protezione assicurativa, ma soltanto quelle enunciate in apposite tabelle allegate alle disposizioni legislative che regolano la materia.

Più volte la Cass., nel pronunciarsi sull'esistenza o meno in alcune fattispecie considerate della tutela assicurativa, ha avuto modo di affermare la validità di questo principio dichiarando anche che l'elencazione delle malattie professionali e delle loro manifestazioni morbose è tassativa (2).

In applicazione di tale concetto la giurisprudenza ha riconosciuto, ad esempio, l'indennizzabilità delle affezioni da carbonchio, mentre tale riconoscimento non ha concesso ad una affezione di carbonato sodico - contratta per la lenta penetrazione attraverso i guanti di gomma portati da un operaio addetto al bagno per l'ottonatura di bossoli - perché trattasi di tecnopatia non contemplata dalla legge speciale (3).

La magistratura di merito e la Cass., pronunciandosi, altresì, sulla validità nel tempo delle leggi che apportano variazioni all'elenco delle malattie professionali, hanno ritenuto che tali leggi non hanno efficacia retroattiva e, pertanto, in relazione alle malattie comprese *ex novo* sotto la loro disciplina, le leggi stesse sono applicabili ai lavoratori addetti alla specifica lavorazione morbigena all'atto della loro entrata in vigore e non anche a quelli che, per avere a tale data cessato dalla lavorazione anzidetta, più non si trovano esposti al rischio relativo (4).

Come si è già accennato, perché una malattia professionale sia indennizzabile è necessario anche che essa si manifesti nelle forme tassativamente previste dalle disposizioni legislative che la riguardano.

(1) Cass., 5 marzo 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, IV, 48; Trib. Lucca, 31 dicembre 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, III, p. II, 89.

(2) Cass., 5 marzo 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, IV, 48; Cass., 30 giugno 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1944, p. II, 5.

(3) Comm. arb. centr., 17 febbraio 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, III-IV, 163; Trib. Lucca, 31 dicembre 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, III, p. II, 89.

(4) Trib. Firenze, 14 febbraio 1955, in *L'Assistenza Sociale*, 1956, V bim. 70; Cass., 22 maggio 1957, 1848, in *Mass. giur. lav.*, 1957, 148.

Una Corte di merito, dopo aver confermato la validità del principio sopra espresso, ha ritenuto che, nella tutela, rientri, sia ogni aggravamento della malattia, sia una conseguente manifestazione morbosa — che, pur se non contemplata nella legge, è tuttavia causata o concausata dalla prima; cioè abbia un rapporto causale o concausale con la malattia che la legge contempla oppure con una delle manifestazioni inerenti, anch'essa dalla legge contemplata (1).

Degna di segnalazione è anche una decisione giurisprudenziale relativa al carattere del termine, indicato dalla legge, entro cui la malattia professionale deve manifestarsi perché ne venga riconosciuta l'indennizzabilità.

Tale decisione, sostenendo che i termini fissati dall'art. 38 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (2), non possono ritenersi di natura prevenzionale o di decadenza, ma pongono una vera e propria oggettiva *condicio juris* all'indennizzabilità, afferma che la malattia professionale manifestatasi dopo il termine indicato dalla legge, dall'abbandono della lavorazione morbigena da parte del lavoratore, non è indennizzabile (nella specie: per la silicosi e l'asbestosi, dopo dieci anni) (3).

47. — Malattie comuni.

È nota la grande importanza pratica che riveste per i lavoratori e l'ente interessato la giusta interpretazione e l'esatta applicazione dell'art. 5 della L. 11 gennaio 1943, n. 138 (4), che stabilisce i limiti e le condizioni per la concessione della tutela previdenziale per le malattie gestite dall'I.N.A.M.

(1) App. Bologna, 22 marzo 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, III-IV, p. II, 72.

(2) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*. (Gazz. Uff., 14 ottobre 1935, n. 240).

.....

ART. 38. — « Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, sempreché l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella annessa al presente decreto.

Le indennità sono pure dovute nel caso di ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinata la malattia ».

(3) Trib. Savona, 21 febbraio 1955, in *Dir. lav.*, 1956, II, 1206, 74.

(4) v. nota I, pag. 543.

Detto articolo così testualmente recita: « L'ente provvede all'assistenza per i casi di malattia ad esclusione di quelli il cui rischio è coperto per legge da altre forme di assicurazione ».

Innanzitutto è da rilevare che molto dibattuto è in giurisprudenza, oltre che in dottrina, la configurazione dell'evento malattia che si intende protetto secondo i termini di cui al citato articolo.

Un'importante e chiara decisione giurisprudenziale della Cass., dopo aver ammesso che l'assistenza mediante assicurazione contro le malattie in genere è stata presa in esame per ultima dal legislatore al fine di realizzare un organico e razionale coordinamento di tutte le attività assistenziali interessanti il settore (malattie comuni, tubercolosi, malattie professionali, maternità, invalidità, infortunio sul lavoro), per cui la sfera di competenza dell'ente si deve ritenere delimitata in modo negativo - ossia per esclusione volendosi evitare una ingiustificata assistenza multipla ma, nel contempo, senza ulteriore restrizione (si è parlato perciò di assistenza « per le malattie » senza aggiungere alcuna precisazione che implicasse una esclusione qualsiasi a priori di determinate malattie per la loro natura) - conclude affermando che, in mancanza di qualsiasi discriminazione, la parola « malattia », agli effetti della L. n. 138 del 1943 (1) deve intendersi nel suo senso lessicale più ampio, ossia come qualsiasi stato patologico dell'individuo che implichi un'alterazione della salute e che richieda assistenza medica o somministrazione di mezzi terapeutici indipendentemente dalle cause che possono averlo determinato; inoltre, non figurando, in particolare, nessuna distinzione tra rischio generico e rischio specifico né fra causa avente correlazione con il lavoro e causa di diversa indole ed estranea alle attività lavorative, l'esclusione si ha solo ed in quanto si tratti di malattia che sia specificatamente coperta da altra forma di assicurazione (2).

L'interpretazione dell'art. 5 (1), già citato, ha dato luogo, per l'attribuzione in alcuni casi concreti dell'onere dell'assistenza per le malattie, a numerose controversie e la giurisprudenza non si è manifestata sempre concorde sul principio che, se per escludere la competenza dell'I.N.A.M. sia soltanto necessario che la malattia considerata sia coperta, specificatamente per legge, da altra forma di assicurazione od occorra che quest'altra forma di assicurazione sia applicabile nel caso concreto (3).

(1) v. nota 1, pag. 543.

(2) Cass., 20 luglio 1955, 2352, in *L'Assistenza sociale*, 1955, V bim., 69.

(3) Trib. La Spezia, 10 luglio 1951, in *Foro it. rep.*, 1951, 166; Cass., 6 ottobre 1954, 3313, in *Foro it. rep.*, 1955, 1784; Trib. Firenze, 6 dicembre 1955, in *Foro it. rep.*, 1956, 2133.

La questione ha assunto una notevole importanza soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra I.N.A.M. ed I.N.A.I.L. e tra I.N.A.M. ed I.N.P.S., limitatamente, per quest'ultimo istituto, all'assicurazione per la tubercolosi.

Mentre dei rapporti tra I.N.P.S. ed I.N.A.M. si tratterà in altra parte di questa rassegna, si accenna qui brevemente al contrasto giurisprudenziale relativo all'onere delle prestazioni quando trattasi di malattia conseguente ad infortunio sul lavoro.

In merito la Cass. riformando, in un caso di specie, la precedente decisione di una Corte di merito ha sostenuto che, pur ammettendosi il principio che, per escludere l'applicazione dell'assistenza dell'I.N.A.M., basta la esistenza, in forza di legge, di altra assicurazione specifica presso un diverso istituto, anche se per circostanze occasionali quale il mancato decorso di un periodo minimo di anzianità assicurativa od il mancato versamento di un determinato numero di contributi tale assicurazione sia inoperante, l'esclusione non è applicabile se, nel caso concreto e per la persona considerata, la diversa e più specifica forma di assistenza non esiste perché la legge non ne prevede o consente la relativa assicurazione.

In base a tale assunto, è stata ritenuta rientrare nella competenza dell'I.N.A.M. la concessione delle prestazioni assistenziali richieste, in conseguenza di un infortunio sul lavoro, per un figlio di lavoratore agricolo, di età inferiore ai 12 anni e come tale non soggetto all'assicurazione contro gli infortuni (1).

Non sono mancate, altresì, pronuncie di magistrature di merito le quali, intendendo per rischio coperto l'ipotesi in cui, verificatosi in concreto l'evento dannoso, l'assicurato possa effettivamente beneficiare di una assicurazione, hanno attribuito alla competenza dell'I.N.A.M. la concessione delle cure per le malattie dipendenti da infortunio sul lavoro e non indennizzabili ai sensi delle disposizioni che regolano quest'ultima assicurazione (2).

A prescindere dalle controversie sorte per la determinazione della competenza tra I.N.A.I.L. ed I.N.A.M. e tra I.N.P.S. ed I.N.A.M., si ritiene di dover segnalare alcune altre decisioni giurisprudenziali scaturite

(1) App. Bologna, 10 febbraio 1954, in *L'Assistenza Sociale*, 1954, II bim., 73; Cass., 20 luglio 1955, 2352, in *Foro it. rep.*, 1956, 2132.

(2) Trib. Ragusa, 9 giugno 1956, in *Dir. lav.*, 1956, II, 80; Trib. Genova, 20 aprile 1953, in *Foro it. rep.*, 1953, 1801.

in conseguenza dell'interpretazione restrittiva attribuita dall'I.N.A.M. alle norme che regolano la concessione delle prestazioni in alcuni casi particolari di malattia.

Per la migliore intelligenza della complessa questione si premette che i casi particolari di malattia di che trattasi possono distinguersi in due gruppi:

a) per la causa clinica (malattie neuropatiche; malattie infettive, diffuse e contagianti; malattie croniche, malattie dipendenti da difetti fisici congeniti; malattie specifiche della vecchiaia);

b) per la causa efficiente (malattie dipendenti da dolo o colpa dell'assicurato; malattie da tentato suicidio; malattie da fatto doloroso o colposo di terzi).

Per quanto riguarda il primo gruppo, ha dato luogo a numerose controversie di grande interesse, soprattutto, la tesi dell'I.N.A.M. che, per le malattie infettive, la sua attività assistenziale trova un limite, oltre che nella dizione dell'art. 5 della L. n. 138 del 1943, (1) anche nei compiti assistenziali che lo Stato, le provincie ed i comuni hanno nei riguardi di queste malattie.

Dopo alcune decisioni della Magistratura di merito (2) confermanti, in definitiva, l'obbligo dell'I.N.A.M. a concedere l'assistenza nei casi di malattie infettive, diffuse e contagianti, della controversa, delicata questione è stata investita la stessa Corte di Cassazione la quale, in una elaborata sentenza, ha affermato il principio che il prestatore d'opera ha diritto all'assistenza da parte dell'I.N.A.M. per qualsiasi malattia, anche di natura infettiva, il cui rischio non sia coperto da altra specifica forma di assicurazione, indipendentemente dall'obbligo degli enti pubblici locali di far luogo, in determinati casi, ad un particolare trattamento sanitario (3).

E tale principio è stato generalmente seguito dalle successive decisioni giurisprudenziali (4), alcune delle quali hanno ammesso che l'obbligo dell'I.N.A.M. in merito all'onere dell'assistenza per il ricovero dovuto a malattie infettive trova un limite quando il comune sia effettivamente intervenuto secondo la sua potestà discrezionale, attuando a sue spese le

(1) v. nota 1, pag. 543.

(2) Trib. La Spezia, 10 luglio 1951, in *Foro it. rep.*, 1951, 166.

(3) Cass., 6 ottobre 1954, 3313, in *Foro it. rep.*, 1954, 2023.

(4) Trib. Bologna, 1 agosto 1955, in *Riv. it. prev. soc.*, 1957, 133; Trib. Livorno, 2 dicembre 1955, in *L'Assistenza sociale*, 1956, I bim., 60.

misure profilattiche previste dagli artt. 3 e 259 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (1) (2).

Circa l'onere delle prestazioni per le malformazioni congenite, risulta che la giurisprudenza ha avuto soltanto occasione di affermare che, con l'espressione « incapacità al lavoro derivante esclusivamente da difetti fisici congeniti », si allude, agli effetti dell'assicurazione malattie gestita dall'I.N.A.M., a quella incapacità lavorativa che consegue direttamente e totalmente da una invalidità consolidata (3).

Altra decisione giurisprudenziale, relativa alle malattie croniche, afferma che deve riconoscersi il carattere di acuzie, per il periodo intercorrente tra l'insorgenza della sintomatologia che ha imposto l'intervento chirurgico e la guarigione, alla malattia che, pur essendo cronica, ad un certo momento del suo decorso abbia reso necessario l'intervento (4).

Sui casi di malattia considerati nel secondo gruppo le più importanti decisioni giurisprudenziali riguardano quelle derivanti da tentato suicidio.

La Cass., nel confermare, sia pure per motivi diversi, una precedente decisione di una Corte di merito (5), ha ritenuto che il rischio di malattia da tentato suicidio deve intendersi compreso nell'assicurazione I.N.A.M. ai fini delle prestazioni mediche, farmaceutiche ed ospedaliere secondo le norme del c.c.l. 1 luglio 1936 sul trattamento mutualistico degli impiegati dell'industria rimasto in vigore con efficacia normativa *erga omnes* ai sensi dell'art. 43, del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369 (6).

(1) R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. — *Approvazione del T.U. delle leggi sanitarie.* (Gazz. Uff. 9 agosto 1934, n. 186).

.....
T.U. ART. 3. — « I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali.

I comuni capoluoghi di provincia e quelli, già capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario di cui dispongono e al quale deve essere fatto obbligo espresso, nel regolamento comunale, di prestare l'opera propria per gli scopi anzidetti ».

.....
T.U. ART. 259. — « I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose.

Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi fra comuni secondo le norme contenute nel T.U. della legge comunale e provinciale.

Il prefetto può dichiarare obbligatori tali consorzi o stabilire l'obbligo della provincia con le norme indicate nel secondo comma dell'art. 93 ».

(2) App. Bologna, 30 aprile 1957, in *Riv. giur. lav.*, II, 372.

(3) Trib. Trieste, 23 febbraio 1954, in *Foro it. rep.*, 1954, 2023.

(4) Trib. Treviso, 28 giugno 1957, in *Foro it. rep.*, 1957, 1949.

(5) App. Palermo, 29 settembre 1954, in *Foro it. rep.*, 1954, 2022.

(6) v. nota 1, pag. 40.

E ciò in quanto, non rientrando la malattia di che trattasi nell'elenco dei casi di esclusione delle prestazioni contenuto dall'art. 16 del summenzionato c.c.l. dove figurano ben precise e definitive ipotesi dolose e colpose (né essendo, d'altro lato, accettabile la tesi della riferibilità della malattia da tentato suicidio alla volontà di colui che attenta alla propria vita o quella della equiparabilità al dolo della colpa grave, equiparabilità che non sussiste né concettualmente né come principio giuridico generale) essa sicuramente deve ritenersi rientrare nelle altre ipotesi, non escluse, per le quali le prestazioni sono dovute (1).

Degna di nota è, altresì, una decisione giurisprudenziale che non ha ritenuto assistibili le lesioni riportate da un lavoratore in occasione di uno sciopero con la motivazione che il solo fatto di partecipare ad un assembramento di lavoratori scioperanti costituisce un comportamento imprudente e quindi colposo (2).

Per quanto riguarda le malattie causate da dolo o colpa di terzi, mentre non è mai sorto dubbio sulla competenza dell'I.N.A.M. a concedere tutte le prestazioni previste dalle leggi vigenti, la giurisprudenza ha avuto occasione di affermare l'esistenza di un importante principio e, cioè, del diritto nell'I.N.A.M. di surrogarsi all'assicurato nei diritti di questo verso il terzo responsabile nei limiti delle spese sostenute (3).

48. — Malattie tubercolari.

Il R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, ha chiarito all'art. 15 (4), che l'evento protetto dell'assicurazione contro la tubercolosi è la malattia di natura tubercolare in fase attiva.

(1) Cass., 9 ottobre 1956, 3444, in *Foro it. rep.*, 1956, 2133.

(2) Trib. Reggio Emilia, 18 luglio 1952, in *Probl. serv. soc.*, 1953, 103.

(3) Trib. Modena, 17 gennaio 1952, in *Foro it. rep.*, 1952, 1806; App. Milano, 20 novembre 1953, in *Foro it. rep.*, 1953, 180; Cass., 2 marzo 1956, 628, in *Foro it. rep.*, 1956, 2134; Cass., 9 maggio 1956, 1531, in *Foro it. rep.*, 1956, 2134; Cass., 26 luglio 1956, 2872, in *Foro it. rep.*, 1956, 2134; Cass., 15 luglio 1957, 2887, in *Foro it. mass.*, 1957, 567.

(4) R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636. — *Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria.* (Gazz. Uff. 3 maggio 1939, n. 105).

.....

ART. 15. — «Gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura quando siano riconosciuti affetti da forma tubercolare in fase attiva.

Gli assicurati hanno diritto al ricovero predetto anche per le persone di famiglia quando per esse siano accertate le condizioni cliniche di cui al precedente comma.

L'istituto nazionale fascista della previdenza sociale ha facoltà di integrare la cura anti-tubercolare con il ricovero in istituto a tipo post-sanatoriale o con cura ambulatoria ».

La giurisprudenza ha più volte affermato che, per malattia in fase attiva, deve intendersi una manifestazione morbosa in fase di attualità e vitalità in contrapposto ad una malattia asintomatica, inoperante o spenta (1), e che l'obbligo di intervento dell'assicurazione contro la tubercolosi deve intendersi limitato soltanto alle manifestazioni morbose in fase attiva (2), indipendentemente dallo stato di maggiore o minore gravità di esse (3).

La delimitazione, comunque, della competenza dell'I.N.P.S. per l'assistenza delle malattie tubercolari ha dato luogo, soprattutto nei confronti dell'I.N.A.M., a gravi contrasti giudiziari, nonostante le convenzioni esistenti in proposito, contrasti ai quali si accenna molto sinteticamente perché l'argomento ha formato oggetto di esame anche nella parte di questa stessa rassegna relativa alle prestazioni.

Il problema dei rapporti I.N.A.M.-I.N.P.S. per l'assistenza di natura tubercolare presenta un duplice aspetto: quello derivante dalla mancata assistenza da parte dell'I.N.P.S. per insussistenza dei requisiti soggettivi (minimo di assicurazione e di contribuzione) richiesti dal R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (4), e quello derivante dalla mancanza, nel caso concreto, del requisito oggettivo di malattia tubercolare in fase attiva richiesto dal già citato art. 15 dello stesso R.D.L. n. 636 del 1939 (4).

Per quanto riguarda il primo aspetto del problema, dopo contrastanti decisioni giurisprudenziali - alcune delle quali hanno attribuito all'I.N.A.M. il compito di assistere il lavoratore anche per le malattie tubercolari ogni volta che non sussista, nella singola fattispecie, la copertura del rischio per difetto del requisito di contribuzione o per essersi verificato l'evento nel periodo di carenza (5) - la Cass., investita della questione, ha ritenuto che «il lavoratore, il quale non fruisca delle prestazioni antitubercolari a carico dell'I.N.P.S. per difetto dei necessari presupposti di anzianità assicurativa e di contribuzione, non può allo stesso

(1) Trib. Pisa, 20 agosto 1954, in *Sic. soc.*, 1955, 274.

(2) Trib. Bologna, 27 marzo 1953, in *Riv. it. prev. soc.*, 1954, 740; Trib. Savona, 10 marzo 1954, in *Prev. Soc.*, 1955, 774; Trib. Pisa, 20 agosto 1954, in *Sic. Soc.*, 1955, 274; App. L'Aquila, 22 luglio 1954, *Foro it. rep.*, 1954, 517; App. Firenze, 5 dicembre 1954, *Riv. it. prev. soc.*, 1955, 954.

(3) Trib. Rieti, 13 marzo 1953, in *Dir. lav.*, 1954, II, 227.

(4) v. nota 4, pag. 669.

(5) Trib. Venezia, 6 settembre 1949, in *Foro it. rep.*, 1949, 1293; App. Venezia, 18 giugno 1951, in *Foro it. rep.*, 1951, 1661; Trib. Genova, 31 gennaio 1953, in *Foro it. rep.*, 1953, 1802.

titolo vantare alcun diritto di assistenza da parte dell'I.N.A.M., in quanto l'assicurazione da quest'ultimo ente gestita concerne in genere tutti i casi di malattia con esclusione di quelli il cui rischio sia per legge coperto da altra specifica forma assicurativa ed in considerazione che le varie forme assicurative stesse hanno propri presupposti, onde, se taluna di esse non è operativa, l'onere dell'assistenza non è trasferibile ad altre (1).

E tale assunto ha trovato conferma in altra decisione più recente della stessa Cass. (2).

L'altro aspetto del problema, relativo all'assistenza di quelle forme tubercolari in fase non attiva e per questo escluse dalla competenza dell'I.N.P.S. per il disposto dell'art. 15 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (3), in verità non aveva, agli inizi dell'applicazione della legge stessa, dato luogo ad alcuna vertenza giudiziaria.

Più recentemente, invece, la Magistratura ha avuto sempre più numerose occasioni per intervenire circa l'esatta interpretazione da attribuire al già citato art. 15 (3).

Mentre, in un primo tempo, è stato affermato che, secondo la citata norma, doveva ritenersi che l'assicurazione contro la tubercolosi gestita dall'I.N.P.S. copriva soltanto la malattia tubercolare nella fase evolutiva, la quale, per la pericolosità sociale, rendesse obbligatorio il ricovero in speciali luoghi di cura e la malattia tubercolare in fase non attiva dovesse ritenersi coperta dall'assicurazione generale sulle malattie gestita dall'I.N.A.M.(4), successivamente il contrasto giurisprudenziale si è fatto più evidente, finché la questione è venuta all'esame della Cass.

In tale occasione, così come in numerose altre decisioni successive, la Cass. ha affermato che tutte le forme tubercolari sono coperte dall'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. e, pertanto, anche quelle in fase non attiva, non potendo essere invocato l'art. 15 del R.D.L. n. 636 (3) per dimostrare che il rischio assicurato sia limitato soltanto alla fase attiva dell'affezione tubercolare (5).

(1) Cass., 18 febbraio 1954, 421, in *Foro it. rep.*, 1954, 2026

(2) Cass., 26 giugno 1956, 2307, in *Foro it. rep.*, 1956, 2134.

(3) v. nota 4, pag. 669.

(4) App. L'Aquila, 22 luglio 1954, in *Foro it. rep.*, 1954, 2025.

(5) Cass., 19 maggio 1956, 1723, in *Foro it. rep.*, 1956, 2136.

SEZIONE III. — INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI, DISOCCUPAZIONE, ASSEGNI FAMILIARI, TRATTAMENTO DI RICHIAMO, INTEGRAZIONI SALARIALI.

49. — Invalidità pensionabile: a) riduzione della capacità di guadagno.

A norma dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (1), la pensione di invalidità spetta all'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo del suo guadagno, per gli operai, o a meno della metà per gli impiegati.

Il primo requisito obiettivo che la citata disposizione richiede per il riconoscimento dell'invalidità pensionabile è, quindi, una « riduzione della capacità di guadagno ».

Il concetto di capacità di guadagno e la sua diversificazione dalla capacità di lavoro — che, com'è noto, costituisce l'elemento determinante nella legislazione infortunistica — nonché la ininfluenza per la individuazione della capacità di guadagno del guadagno di fatto, sono stati ampiamente elaborati dalla giurisprudenza.

La Cass., in una delle sue prime decisioni, ha affermato che, per capacità di guadagno, si deve intendere ogni reale e seria possibilità di lucro che nell'assicurato permanga per le sue attitudini ad un qualsiasi lavoro anche diverso da quello cui attendeva al sopravvenire della causa di invalidità (2).

Altre decisioni giurisprudenziali precisano ancora che: la concessione della pensione di invalidità è subordinata alla diminuzione nei limiti indicati dalla legge della capacità di guadagno desunta da tre elementi fondamentali: la validità psico-fisica; l'attitudine ad impiegare questa proficuamente; la concomitanza di fattori intrinseci ed ambientali che consentano un utile

(1) R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636. — *Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria.* (Gazz. Uff. 3 maggio 1939, n. 105).

.....

ART. 10. — « Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o a meno della metà, per gli impiegati.

La pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti indicati al primo comma.

Resta ferma la disposizione del terzo comma dell'art. 61 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

(2) Cass., 31 maggio 1945, 402, in *Foro it. rep.*, 1943-1945, 1226, 45-47.

collocamento (1); l'infermità di per se stessa non dà diritto a pensione se non riduce nelle proporzioni volute la capacità di guadagno del soggetto e se un lavoratore, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, può conseguire un guadagno superiore ai limiti stessi non può essere considerato invalido anche se sia affetto da malattie che ne diminuiscano l'efficienza fisica (2).

Per quanto riguarda la distinzione tra « capacità di guadagno » e « capacità di lavoro », la giurisprudenza ha precisato che la capacità lavorativa ha riguardo all'esistenza di quelle condizioni e di quei requisiti organici indispensabili per la esplicazione di mansioni lavorative di qualsiasi specie, mentre la capacità di guadagno conduce ad una indagine prevalentemente soggettiva, a carattere economico, circa l'attitudine del soggetto di mettere a profitto le predette funzioni organiche (3).

La capacità di guadagno non è, in altri termini, la espressione fisiologica dell'organismo umano nel campo del lavoro, bensì l'espressione della potenzialità di produzione e di guadagno dell'essere umano in ogni suo aspetto ed energia fisica, intellettuale, psichica (4).

La Cass. ha, altresì, affermato che la capacità lavorativa e la capacità di guadagno del lavoratore non si identificano, in quanto la prima, involgendo un concetto più ampio, comprende la seconda ed include, fra i suoi componenti, altri fattori anche estrinseci incidenti sulle concrete possibilità per il lavoratore minorato di utilizzare le residue energie in occupazioni confacenti alle sue attitudini in modo continuativo ed in grado tale da consentire normalmente un guadagno superiore ai limiti posti dalla legge (5).

Ed in una successiva decisione la stessa Cass. ha chiarito, ancora, che la capacità di guadagno non è, come la capacità di lavoro, da porsi in relazione a determinati tipi di attività e, per la sua determinazione, la valutazione di carattere economico non esclude ma concorre con quella di carattere clinico (6).

Tali concetti trovano conferma in successive decisioni, tanto della Cass. quanto delle giurisdizioni di merito (7).

(1) App. Perugia, 27 aprile 1955, in *Prev. Soc.*, 1955, 1328.

(2) Trib. Perugia, 28 luglio 1953, in *Prev. Soc.*, 1955, 772.

(3) App. Milano, 12 giugno 1953, in *Foro it. rep.*, 1793, 299; App. Genova, 29 ottobre 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 2012, 344.

(4) App. Torino, 20 novembre 1953, in *Prev. Soc.*, 1954, 785.

(5) Cass., 15 luglio 1955, 2272, in *Mass. Foro it.*, 1955, 498.

(6) Cass., 12 ottobre 1955, 3058, in *Prev. Soc.*, 1956, 216.

(7) Cass., 23 giugno 1956, 2259, in *Prev. Soc.*, 1956, 1532; Trib. Ancona, 10 novembre 1955, in *Prev. Soc.*, 1956, 551; App. L'Aquila, 10 gennaio 1956, in *Prev. Soc.*, 1956, 1555.

Altra distinzione elaborata dalla giurisprudenza, ai fini di un'esatta interpretazione del già citato art. 10 (1), è quella tra la « capacità di guadagno » e la « realtà di guadagno ».

Su questo argomento è stato più volte affermato che la legge, tanto per la concessione quanto per la revoca della pensione di invalidità, si riferisce alla capacità di guadagno dell'interessato e non già al guadagno effettivo, ond'è che deve valutarsi il pregiudizio di quella e non ha rilevanza che l'interessato di fatto percepisce un guadagno non inferiore o magari anche superiore al precedente (2).

La nozione di capacità di guadagno nel senso voluto dalla legge è del tutto diversa da quella della realtà di guadagno e la differenza tra i due concetti è sostanziale, poiché, mentre la realtà di guadagno attiene unicamente al *quantum* — che in *actu* si ricava dall'espletamento di un'occupazione, comunque essa sia — la capacità di guadagno, invece, è la risultante di un esame di parecchi e svariati elementi al fine di stabilire in astratto il grado della residua capacità del lavoratore (3).

La Cass., premesso che cosa diversa è la capacità di guadagno dal guadagno concreto, ha ripetutamente affermato che ciò non esclude che una effettiva occupazione possa costituire elemento di giudizio, in concorso con altre circostanze idonee che ricorrano nel caso concreto, per ritenere che l'invalido abbia ancora la capacità di procurarsi un guadagno non inferiore a quello previsto dalla legge (4), purché, tale concreta occupazione ed il conseguente guadagno, non siano dovuti a circostanze contingenti quali, ad esempio, considerazioni di benevolenza e di pietà da parte del datore di lavoro o lo sfruttamento eccessivo delle residue energie da parte del lavoratore (5).

❏ Tali principî applicati dalla magistratura di merito hanno dato luogo ad una infinita casistica circa il riconoscimento, in ogni caso concreto, anche di fronte all'esistenza di un'attività lavorativa e, quindi, ad una

(1) v. nota 1, pag. 672.

(2) App. Torino, 17 dicembre 1946, in *Foro it. rep.*, 1947, 984, 20; Trib. Torino, 26 luglio 1952, in *Foro it. rep.*, 1953, 1797, 643; Trib. Genova, 25 ottobre 1952, in *Foro it. rep.*, 1953, 1794, 307; App. Milano, 19 giugno 1953, in *Prev. Soc.*, 1953, 1331; Trib. Caltanissetta, 30 agosto 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 2014, 373; Trib. Bologna, 11 settembre 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 2011, 335; App. Firenze, 12 agosto 1954, in *Foro it. rep.*, 1954, 2009, 314, 315.

(3) Trib. Pavia, 23 febbraio 1955, in *Prev. Soc.*, 1956, 544.

(4) Cass., 26 marzo 1955, 899, in *Prev. Soc.*, 1955, 953; Cass., 1^o ottobre 1955, 2743, in *Prev. Soc.*, 1955, 1671.

(5) Cass., 26 luglio 1956, 2876, in *Foro it. rep.*, 1956, 2116, 458; Cass., 18 agosto 1956, 3121, in *Foro it. rep.*, 1956, 2115, 447-448; Cass., 7 gennaio 1957, 22, in *Prev. Soc.*, 1957, 982; Cass., 2 novembre 1957, 4245, in *Foro it. rep.*, 1957, 1947, 313.

realtà di guadagno, degli estremi di legge per la concessione della pensione (1).

Degna di rilievo è una decisione di una Corte di merito relativamente alla determinazione del concetto di lavoro usurante.

In tale decisione viene precisato che lavoro usurante è quello sproporzionato alle possibilità psico-fisiche dell'individuo, tale, cioè, da determinare l'instaurarsi o l'aggravarsi di uno stato patologico; quel lavoro nel quale l'organismo logora le proprie energie in un periodo di tempo più breve o in misura superiore a quella normale (2).

Molto dibattuta risulta in giurisprudenza la questione se l'assunzione di un invalido in virtù di disposizioni di legge concreti la prova della permanenza o della capacità di guadagno da parte del lavoratore e giustifichi, quindi, senz'altro la reiezione della domanda di pensione per invalidità.

Alcune magistrature di merito hanno ritenuto che tale circostanza non può portare al rifiuto della pensione di invalidità dato che l'espletare l'assicurato prestazioni lavorative alle dipendenze altrui in qualità di invalido assunto obbligatoriamente non costituisce utile prova che l'assicurato medesimo possa svolgere in via normale un'attività lavorativa che gli consenta una possibilità di guadagno non inferiore ai limiti di legge rispetto alla sua precedente attività di lucro lavorativo (3).

In altre decisioni, invece, sia pure con motivazioni non sempre identiche, è stato sostenuto che l'assicurato il quale si trovi in svolgimento di lavoro, anche se a seguito di collocamento obbligatorio, con un non decurtato reddito, non ha diritto alla pensione di invalidità (4).

La Cass., anche in una più recente decisione, in riferimento ad una determinata fattispecie, ha precisato che non può ravvisarsi, nel semplice fatto della assunzione dell'invalido in virtù del D.L.C.P.S. n. 1222 del 1947 (5), sul collocamento obbligatorio, sempre ed in ogni caso, un sicuro

(1) App. Firenze, 5 gennaio 1953, in *Foro it. rep.*, 1953, 1793, 302-304; App. Milano, 12 giugno 1953, in *Foro it. rep.*, 1953, 1793; App. Milano, 19 giugno 1953, in *Prev. Soc.*, 1953, 1333; App. Milano, 4 agosto 1953, in *Prev. Soc.*, 1954, 1334; App. Perugia, 20 aprile 1955, in *Prev. Soc.*, 1955, 1680; App. Firenze, 2 luglio 1955, in *Foro it. rep.*, 1955, 1769, 337; App. Trieste, 22 dicembre 1955, in *Foro it. rep.*, 1956, 2119, 490; App. Napoli, 26 novembre 1956, in *Prev. Soc.*, 1957, 431.

(2) App. Milano, 17 gennaio 1956, in *Prev. Soc.*, 1956, 535.

(3) Trib. Roma, 17 gennaio 1953, in *Foro it. rep.*, 1953, 1796, 337; Trib. Napoli, 24 ottobre 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 2057, 414-415.

(4) App. Milano, 22 febbraio 1955, in *Prev. Soc.*, 1955, 1323; App. Torino, 10 giugno 1955, in *Prev. Soc.*, 1956, 806; App. Milano, 17 gennaio 1956, in *Prev. Soc.*, 1956, 535; App. Bologna, 21 febbraio 1956, in *Prev. Soc.*, 1956, 814.

(5) v. nota 10, pag. 164.

e non equivoco indice di una recuperata capacità di guadagno superiore ai limiti della invalidità pensionabile, in quanto il diritto all'assunzione obbligatoria è riconosciuto dalla legge ai lavoratori che, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 40 %; onde, alla concreta residua capacità lavorativa, può anche non corrispondere una residua capacità di guadagno superiore ai limiti richiesti dalla legge ai fini della concessione della pensione di invalidità, tanto più che la legge stabilisce il limite minimo della riduzione della capacità di guadagno non anche il massimo. Pertanto, anche nella predetta ipotesi, si rende necessaria una apposita indagine al fine di accertare se all'occupazione effettiva corrisponda un effettivo recupero della capacità di guadagno (1).

In riferimento ai criteri di valutazione della retribuzione della capacità di guadagno, in ogni caso concreto, numerosissime sono le pronunce giurisprudenziali.

Nell'elaborazione dei concetti già espressi è stato affermato, tra l'altro, che l'accertamento delle invalidità pensionabili, e cioè della riduzione della capacità di guadagno, impone una indagine largamente soggettiva, variabile caso per caso in relazione alla specifica capacità di riadattamento o di impiego lavorativo e non consente l'adozione dei criteri di valutazione meramente estrinseci che dominano nel campo dell'assicurazione contro gli infortuni (2).

Circa la differenza della misura della riduzione della capacità di guadagno a seconda che la pensione venga richiesta da un operaio (oltre due terzi) o da un impiegato (oltre la metà), di cui all'art. 10 del più volte citato R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (3), una decisione della Cass. ha affermato che questa differenza importa una diversità sostanziale di valutazione nell'una o nell'altra ipotesi, in quanto la capacità di guadagno di un operaio va valutata in funzione di peculiari requisiti che, ovviamente, non coincidono con quelli indispensabili per lo svolgimento di attività impiegate in rapporto alle energie residue ed alle concrete e reali possibi-

(1) Cass., 23 giugno 1956, 2259, in *Prev. soc.*, 1956, 1532; Cass., 2 novembre 1957, 4245, in *Mass. Foro it.*, 1957, 854.

(2) Cass., 16 agosto 1948, 1492, in *Foro it. rep.*, 1948, 1043, 45; Cass., 12 ottobre 1955, 3058, in *Prev. soc.*, 1956, 216; Cass., 26 luglio 1956, 2876, in *Foro it. rep.*, 1956, 2116, 458; Cass., 2 novembre 1957, 4245, in *Mass. Foro it.*, 1957, 854.

(3) v. nota 1, ag. 672.

lità di utile impiego del soggetto, secondo che si tratti di un operaio o di un impiegato (1).

La difficoltà di trovare un'occupazione non è - è stato sostenuto - un elemento significativo ai fini del giudizio di invalidità, in quanto tale difficoltà non incide nella capacità di guadagno nel senso considerato dalla legge, ma inerisce al problema della disoccupazione (2).

Né può considerarsi quale capacità di guadagno quella che si otterrebbe solo con un mutamento di residenza, in quanto deve aversi riguardo, nella valutazione delle menomazioni, delle qualità psichiche, dell'età, delle cognizioni tecniche e delle possibilità di adattamento dell'interessato alla eventualità concreta d'impiego sul mercato di lavoro locale (3).

Per quanto riguarda, infine, il riconoscimento delle invalidità pensionabili la casistica giurisprudenziale è veramente imponente (4).

50. - b) in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.

Altro requisito obiettivo richiesto dal già citato art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (5), per il riconoscimento di una invalidità pensionabile è che la riduzione della capacità di guadagno consegua in « occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore ».

La giurisprudenza ha ritenuto che l'espressione di cui sopra non vuole significare altro che l'invalidità, di cui il legislatore si occupa ai fini dell'attribuzione della relativa pensione, non è quella (specificata) riferita allo specifico lavoro prestato dall'assicurato, bensì quella generica riferita alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato stesso (6).

La genericità della riduzione della capacità di guadagno comporta che l'invalidità, perché sia pensionabile, deve essere considerata non solo in relazione al mestiere che l'assicurato esercita o esercitava prima della domanda di pensione, ma in relazione a qualsiasi altra occupazione che all'assicurato sia consentita dalle sue attitudini generiche (7).

(1) Cass., 21 giugno 1954, 2134, in *Mass. giur. lav.*, 1954, 236.

(2) Trib. Terni, 16 maggio 1953, in *Prev. Soc.*, 1954, 1622; Trib. Terni, 9 febbraio 1956, in *Prev. Soc.*, 1956, 832.

(3) Trib. Vicenza, 31 dicembre 1952, in *Foro it. rep.*, 1954, 2009, 307-308.

(4) App. Napoli, 17 dicembre 1955, in *Prev. Soc.*, 1956, 1117; App. Napoli, 14 luglio 1956, in *Prev. Soc.*, 1956, 1536; App. Brescia, 16 maggio 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 2012, 347-348; Trib. Lecce, 23 febbraio 1956, in *Prev. Soc.*, 1956, 840.

(5) v. nota I, pag. 672.

(6) Trib. Torino, 13 febbraio 1951, in *Prev. Soc.*, 1951, 839.

(7) App. Milano, 6 marzo 1952, in *Prev. Soc.*, 1952, 1160; Trib. Trento, 5 settembre 1952, in *Prev. Soc.*, 1953, 1338.

La valutazione della capacità di guadagno deve farsi, quindi, tenendo conto delle possibilità dell'assicurato minorato di supplire alla sopravvenuta deficienza fisica, applicando le residue capacità di lavoro, non soltanto nelle occupazioni sino ad allora svolte, ma anche a tutte quelle che possono rientrare nella sfera delle sue attitudini personali (1).

Non poche sono anche le decisioni della Cass. intese a delimitare il concetto di capacità di guadagno «in occupazioni confacenti alle proprie attitudini» di cui al citato articolo e le decisioni sono unanimi nell'affermare che tale capacità non va considerata solo in relazione alla capacità specifica, cioè al mestiere in precedenza esercitato dall'invalido, ma deve valutarsi con riguardo ai rami affini del mestiere stesso ed anche ad altri rami, nei quali le sue condizioni di intelligenza, di adattabilità e di capacità residua gli consentano di procurarsi un duraturo guadagno, superiore a quello previsto per la concessione della pensione e, pertanto, l'apprezzamento sulla esistenza di tali condizioni va fatto caso per caso (2).

La Cass. in alcune sue più recenti decisioni, premesso che la valutazione della riduzione della capacità di guadagno va fatta in riferimento alle possibilità di guadagno che l'assicurato può realizzare in base allo stato anatomico funzionale dei suoi organi, in una occupazione congenere o consimile a quella del lavoratore stesso esercitata anche se di qualificazione diversa o di condizione degradata purché si confaccia alle sue attitudini fisiche e culturali, nonché alle attitudini acquisite durante la vita lavorativa, precisa che deve trattarsi, comunque, di occupazione a carattere generalmente stabile ossia non dovuta a sistemazione di natura aleatoria e non determinata da sentimenti di pietà o da propositi di sfruttamento anormale da parte dello stesso lavoratore delle sue residue energie (3).

La giurisprudenza di merito, applicando i principî sopra espressi in ogni fattispecie considerata, ha sviluppato i concetti già adombrati nelle sentenze citate, affermando che il fatto che il lavoratore cerchi di lavorare saltuariamente non significa che sia un uomo del tutto valido o che la sua

(1) Trib. Roma, 17 gennaio 1953, in *Foro it. rep.*, 1953, 1796, 337; Trib. Terni, 16 maggio 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 2012, 352-353; App. Trieste, 29 maggio 1953, in *Foro it. rep.*, 1953, 1793, 297; Trib. Catanzaro, 27 ottobre 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 2009, 306; App. Torino, 10 giugno 1955, in *Prev. Soc.*, 1956, 806; App. Milano, 23 gennaio 1956, in *Prev. Soc.*, 1956, 1555; App. Genova, 28 giugno 1957, in *Prev. Soc.*, 1957, 1381.

(2) Cass., 29 giugno 1945, 493, in *Foro it. rep.*, 1943-1945, 1226, 48-50; Cass., 2 agosto 1947, 1419, in *Foro it. rep.*, 1947, 983, 18; Cass., 26 marzo 1955, 899, in *Foro it.*, 1956, I, 1500; Cass., 12 ottobre 1955, 3058, in *Prev. Soc.*, 1956, 216.

(3) Cass., 26 luglio 1956, 2876, in *Prev. Soc.*, 1957, 619; Cass., 16 ottobre 1956, 3650, in *Prev. Soc.*, 1957, 146; Cass., 7 gennaio 1957, 22, in *Riv. Prev. Soc.*, 1957, 982; Cass., 2 novembre 1957, 4245, in *Mass. Foro it.*, 1957, 854.

invalidità non sia pensionabile (1); non si può pretendere che l'infortunato si dedichi ad un lavoro per il quale sia necessario un nuovo apprendistato quando esso si discosti da quelle che erano le sue originarie mansioni (2); la possibilità di occuparsi in lavori leggeri non importa una diminuzione di capacità di guadagno perché il lavoro leggero non equivale al lavoro di scarso rendimento economico ma equivale al lavoro che non richiede notevole sforzo fisico, sibbene capacità notevole di pazienza, di costanza, di intelligenza ed il suo rendimento economico può essere pari se non superiore a quello del lavoro pesante (3).

51. - c) con carattere di permanenza.

Altro requisito richiesto dalla legge per il riconoscimento di una invalidità pensionabile è l'esistenza, nella riduzione della capacità di guadagno, del carattere di « permanenza ».

La giurisprudenza, mentre in alcune occasioni ha affermato che il carattere di permanenza della riduzione della capacità di guadagno del soggetto infermo non può essere inteso nel senso assoluto di sicura insanabilità, ma nel senso che non possa essere precisabile e delimitabile (4), in altre ha ritenuto che di fronte al termine chiaro e significativo usato dalla legge (capacità di guadagno ridotta in « modo permanente ») non v'è dubbio che l'infermità invalidante debba essere stabilizzata, stazionaria, non più suscettibile di miglioramento, per cui, mancando il requisito della permanenza, non può sussistere il diritto a pensione ed è inutile ogni ulteriore indagine sull'entità della riduzione della capacità di guadagno (5).

In altre decisioni la giurisprudenza, nel ribadire che la incapacità di guadagno deve essere stabilizzata e non più suscettibile di attenuazione o di miglioramento, precisa ancora che non si richiede un giudizio sfavorevole alla guarigione, ma un giudizio contrario alla possibilità di attenuazione dello stato morboso (6).

È stato, altresì, affermato che, qualora le infermità riscontrate nell'assicurato, che ha chiesto la pensione di invalidità, siano suscettibili di mi-

(1) App. Milano, 21 aprile 1950, in *Foro it. rep.*, 1952, 1798, 217-218; Trib. La Spezia, 13 giugno 1952, in *Foro it. rep.*, 1952, 1798, 222-223; Trib. Treviso, 23 giugno 1952, in *Foro it. rep.*, 1799, 224-225.

(2) App. Catanzaro, 28 gennaio 1956, in *Foro it. rep.*, 1956, 2114, 434.

(3) App. Caltanissetta, 28 aprile 1956, in *Foro it. rep.*, 1956, 2113, 432.

(4) Trib. Messina, 29 ottobre 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 2010, 323.

(5) App. Bologna, 16 aprile 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 2010, 326.

(6) App. Bologna, 23 aprile 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 2013, 361; App. Venezia, 27 aprile 1955, in *Prev. soc.*, 1956, 1554.

glioramento con cure appropriate, e possono anche scomparire, deve escludersi l'esistenza della invalidità pensionabile perché la riduzione della capacità di guadagno non ha carattere permanente; e per escludere tale carattere non è necessario che venga accertata l'epoca di cessazione o di riduzione delle condizioni attuali di incapacità di guadagno (1).

La Corte di Cassazione, nell'esaminare un caso di specie, ha a sua volta affermato che il requisito di permanenza, che deve caratterizzare lo stato invalidante, può sussistere anche quando la malattia, che non sia per sua natura transitoria, abbia un andamento ciclico e discontinuo (2).

Un altro concetto affermato dalla giurisprudenza è che lo stato di invalidità pensionabile e, quindi, anche il carattere di permanenza della riduzione della capacità di guadagno, deve sussistere non solo al momento della domanda di pensione (3), ma anche a quello del giudizio (4).

Circa il concetto di « permanenza » in rapporto alle cure e protesi che l'I.N.P.S. può concedere, ai fini di eliminare le infermità o difetti fisici invalidanti, la giurisprudenza, mentre in qualche decisione sostiene che nella valutazione dello stato di invalidità non deve tenersi conto della correzione protesica giacché il modificare una inabilità con mezzi artificiali (nella specie: occhiali) non significa eliminare o ridurre la menomazione (5). In altre più numerose pronunce afferma che, nell'accertamento della invalidità, non può trascurarsi la valutazione di un apparecchio di protesi che consenta al lavoratore di svolgere, perfettamente, attività piena in determinati settori di lavoro (6), o di un *visus* corretto con lenti (7), o di cure opportune (8), o di adeguati presidi terapeutici (9).

In alcune decisioni viene, anzi, ribadito il concetto che l'assicurato ha l'obbligo di non aggravare le sue condizioni fisiche e quello di ridurre il rischio assicurativo soprattutto in quanto può essere assistito nelle cure e negli interventi.

(1) App. Napoli, 21 gennaio 1956, in *Prev. Soc.*, 1956, 838; App. Perugia, 17 agosto 1956, in *Foro it. rep.*, 1956, 2111, 410-411; App. Napoli, 25 luglio 1956, in *Prev. Soc.*, 1957, 644; App. Genova, 28 giugno 1957, in *Prev. Soc.*, 1957, 1381.

(2) Cass., 5 luglio 1956, 2474, in *Prev. Soc.*, 1957, 140.

(3) App. Bologna, 23 aprile 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 2013, 362-364; Trib. Bologna, 4 luglio 1953, in *Foro it. rep.*, 1953, 1795.

(4) App. Brescia, 4 luglio 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 2026, 524; Trib. Arezzo, 16 dicembre 1954, in *Foro it. rep.*, 1955, 1763, 261.

(5) Trib. Palermo, 6 maggio 1952, in *Foro it. rep.*, 1953, 1798, 359.

(6) Trib. Torino, 18 aprile 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 2013, 356-357.

(7) Trib. Vicenza, 7 febbraio 1953, in *Foro it. rep.*, 1953, 1798, 358.

(8) Trib. Caltanissetta, 27 giugno 1955, in *Prev. Soc.*, 1956, 548.

(9) Trib. Milano, 13 ottobre 1955, in *Prev. Soc.*, 1956, 1190.

È vero, si aggiunge, che egli non può essere legalmente costretto a sottoporsi ad una qualsiasi terapia, ma è anche vero che l'ente previdenziale non può essere legalmente costretto a riconoscere il diritto a pensione di invalidità per affezioni non permanenti (1).

52. - d) per infermità o difetto fisico o mentale.

Causa determinante l'invalidità deve essere, secondo la legislazione già citata, una « infermità o difetto fisico o mentale ».

Anche questo requisito ha trovato ampia elaborazione nella giurisprudenza, soprattutto per quanto riguarda l'accertamento dell'*attualità* delle infermità denunciate ed i problemi connessi a tale accertamento, quali il rischio preconstituito, ecc.

Solo occasionalmente in una decisione di un Tribunale, che, peraltro, per motivi diversi dalla causa invalidante, ha negato il diritto a pensione, si afferma che è irrilevante la specie e la causa delle infermità invalidanti; e siano esse dovute, anziché al logorio normale della vita, a riprovevoli abitudini o a vizi dell'assicurato, quali l'alcoolismo, il tabagismo, l'uso di stupefacenti e simili (2).

Su questo campo un intervento giurisprudenziale da segnalare riguarda il riconoscimento, o meno, quale infermità invalidante, della cosiddetta *inabilità etica*, derivante, cioè, dal collasso morale in cui versa un paziente che è conscio di essere affetto da una infermità grave (es.: tumore) necessariamente destinata a ripetersi entro breve termine con esito certamente letale.

La giurisprudenza ha ritenuto che lo stato di collasso può anche determinare una invalidità pensionabile se, nella fattispecie considerata, produce una morbosa depressione del sistema nervoso e delle condizioni psichiche del soggetto tali che la di lui capacità di guadagno risulti ridotta entro i limiti del pensionamento (3).

La Corte di Cassazione, nel confermare tale concetto, ha precisato che, ai fini del conseguimento del diritto a pensione di invalidità da parte di chi è affetto da tale collasso, è necessario che siano constatati uno stato depressivo ed una menomazione psichica tali - anche se per una esagerata apprensione del soggetto assolutamente al di fuori della normalità ed indipendentemente dalla gravità o meno del male - che importino una ridu-

(1) Trib. Caltanissetta, 27 giugno 1955, in *Prev. Soc.*, 1956, 548; Trib. Terni, 9 febbraio 1956, in *Prev. Soc.*, 1956, 832.

(2) Trib. Trieste, 26 maggio 1956, in *Prev. Soc.*, 1956, 1540.

(3) App. Milano, 28 maggio 1952, in *Prev. Soc.*, 1952, 1167.

zione della capacità di guadagno nei limiti indicati dalla legge; ossia ha giustamente ritenuto come causa clinica della invalidità il difetto psichico (1).

I problemi più gravi, quindi, che la giurisprudenza ha dovuto risolvere non riguardano tanto il genere e la causa delle infermità invalidanti, quanto l'accertamento del momento in cui tali infermità devono sussistere a norma di legge per il riconoscimento del diritto a pensione e, cioè, sul concetto di «attualità».

In un primo momento la Cassazione, modificando una precedente decisione di una Corte di merito (2), aveva affermato che, agli effetti del giudizio valutativo dell'invalidità pensionabile doveva farsi costante riferimento alle condizioni dell'assicurato al tempo in cui la domanda è presentata, senza che potessero consentirsi sconfinamenti nel campo della prevedibilità, né per quanto concerne miglioramenti, né per quanto riguarda peggioramenti nello stato fisico del richiedente la pensione e che, in conseguenza, non potessero essere considerate rilevanti quelle infermità le quali si fossero manifestate successivamente alla domanda di pensione, pur provenendo indubbiamente dalla stessa causa patologica che aveva dato origine alle infermità preesistenti (3).

E tale indirizzo ha trovato riscontro in molte sentenze di merito, le quali, come conseguenza immediata all'orientamento giurisprudenziale, di prendere in considerazione solo le infermità denunciate all'atto della domanda di prestazione, hanno altresì affermato che il giudice, ai fini della valutazione dell'invalidità pensionabile, in considerazione che il sindacato giurisdizionale si esplica nei limiti di quanto fu dedotto e rilevato in sede amministrativa, non può tener conto delle infermità denunciate per la prima volta dall'assicurato nella domanda giudiziale (4); e ciò sia che esse siano sopravvenute anteriormente alla domanda giudiziale o nel corso del giudizio, sia che esistevano già al momento della domanda amministrativa e non erano state denunciate (5).

(1) Cass., 2 aprile 1955, 962, in *Prev. Soc.*, 1956, 427.

(2) App. Genova, 31 luglio 1947, in *Foro it. rep.*, 1949, 1292, 85.

(3) Cass., 21 maggio 1949, 1302, in *Prev. Soc.*, 1949, 887.

(4) Trib. Torino, 13 febbraio 1951, in *Prev. Soc.*, 1951, 839; Trib. Genova, 11 aprile 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 2014, 378.

(5) Trib. Parma, 13 novembre 1951, in *Prev. Soc.*, 1952, 1173; Trib. La Spezia, 6 marzo 1952, in *Foro it. rep.*, 1953, 1796, 332-333; App. Brescia, 30 marzo 1953, in *Foro it. rep.*, 1953, 1790, 260; Trib. La Spezia, 22 aprile 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 2014, 366; Trib. La Spezia, 1 luglio 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 2014, 369; Trib. Cosenza, 30 luglio 1953, in *Prev. Soc.*, 1955, 565; App. Lecce, 30 giugno 1954, in *Prev. Soc.*, 1955, 789; App. Venezia, 27 aprile 1955, in *Prev. Soc.*, 1956, 1554; App. Firenze, 7 luglio 1956, in *Foro it. rep.*, 1956, 2110, 387.

Altre decisioni di merito, invece, discostandosi dalla precedente giurisprudenza, pur affermando che per far luogo alla liquidazione della pensione occorre che le infermità invalidanti ai sensi di legge sussistano al momento in cui l'assicurato presenta la domanda di pensione, aggiungono che in via eccezionale può anche tenersi conto delle infermità non indicate nel certificato medico allegato, alla domanda a condizione, però, che queste siano denunciate o siano state oggetto di indagine durante la procedura amministrativa (1).

Anche per quanto riguarda la valutazione delle infermità aggravatesi in corso di giudizio o sopravvenute la giurisprudenza non ha dimostrato una concordanza di giudizi.

Infatti, mentre in alcune decisioni è stato ritenuto che, in linea di massima, il grado di invalidità valutabile ai fini della pensione deve sussistere al momento della presentazione della domanda o, comunque, raggiungersi durante l'esperimento amministrativo, perché dare ingresso a domande di pensione fondate su infermità sopravvenute o aggravatesi successivamente alla fase preliminare amministrativa costituirebbe una evidente violazione all'art. 62 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (2), secondo il quale la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata (3), in altre viene ammesso il riconoscimento del diritto a pensione per infermità sopravvenute posteriormente alla domanda giudiziale, stabilendo, in tali casi, la decorrenza della pensione con effetto dalla data in cui le infermità sono sorte (4).

In merito a questo indirizzo giurisprudenziale è da precisare, però, che a prescindere da una decisione di una Corte di merito che ha ritenuto

(1) App. Perugia, 20 aprile 1955, in *Prev. Soc.*, 1955, 1680; App. Brescia, 28 aprile 1954, in *Prev. Soc.*, 1955, 1677.

(2) R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. — *Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale*. (Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251).

.....

ART. 62. — « La pensione d'invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compie il 65° anno di età, o, se le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 60 sono raggiunte dopo il compimento di detta età, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il diritto alla pensione ».

(3) Trib. Bologna, 23 giugno 1953, in *Prev. Soc.*, 1953, 1100; Trib. Bergamo, 17 novembre 1955, in *Prev. Soc.*, 1955, 1702; Trib. Lecce, 21 giugno 1955, in *Prev. Soc.*, 1956, 244; Trib. Brindisi, 14 giugno 1956, in *Prev. Soc.*, 1956, 1184; Trib. Reggio Emilia, 3 novembre 1956, in *Prev. Soc.*, 1957, 431; Trib. Palermo, 29 aprile 1957, in *Prev. Soc.*, 1957, 1366.

(4) Trib. Caltanissetta, 30 agosto 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 2014, 374.

illegittima la liquidazione della pensione a far tempo dalla domanda giudiziale (1), più recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che, fermo restando il riferimento del grado di invalidità dell'assicurato al tempo della domanda amministrativa e non a quella del giudizio, è tuttavia ammissibile che in sede giurisdizionale possano considerarsi le cause patologiche, le infermità e le menomazioni - nella loro esistenza e nella loro gravità - che si siano manifestate anche successivamente alla domanda amministrativa, purché siano avvenute nel corso degli accertamenti amministrativi (2).

Una Corte di merito, in applicazione di tali principi - secondo i quali in sede giurisdizionale possono considerarsi le cause patologiche, le infermità e le menomazioni sulla loro esistenza e nella loro gravità, che si siano manifestate anche successivamente alla domanda amministrativa, purché ciò sia avvenuto nel corso degli accertamenti amministrativi - ha ritenuto che a ciò è necessario che l'assicurato dia la prova che quelle infermità indubbiamente esistevano al momento della domanda o comunque prima della chiusura degli accertamenti amministrativi.

Ove tale prova manchi le infermità debbono ritenersi irrilevanti ai fini della valutazione della invalidità pensionabile e non può disporsi alcuna consulenza tecnica per rilevarne l'entità.

Ove l'invalidità sia pure raggiunta all'epoca della consulenza tecnica, non può attribuirsi il diritto a pensione dalla data di questa in base allo *ius superveniens*, in quanto un principio così generalmente formulato, quale quello dello *ius superveniens*, non può prevalere sulle norme specifiche che regolano la materia e per le quali la maggior concessione che possa farsi nell'interpretare la legge, alla posizione dell'assicurato, è quella di considerare, ai fini della valutazione della invalidità, anche le infermità sopravvenute nel corso della procedura amministrativa (3).

53. - Rischio preconstituito.

Altro problema importante e delicato che la giurisprudenza è stata chiamata a risolvere nell'applicazione delle norme che regolano la concessione della pensione di invalidità è quello relativo alla valutazione delle infermità insorte prima dell'inizio del rapporto assicurativo o durante il periodo di attesa, cioè durante la maturazione del requisito assicurativo (5 anni).

(1) App. Lecce, 30 giugno 1954, in *Prev. Soc.*, 1955, 1320.

(2) Cass., 24 marzo 1956, 853, in *Prev. Soc.*, 1956, 791; Cass., 11 ottobre 1957, 3756 in *Foro it. rep.*, 1957, 1968, 632 e 633.

(3) App. Firenze, 17 gennaio 1957, in *Riv. Prev. Soc.*, 1957, 995.

Per quanto riguarda le infermità insorte prima dell'inizio del rapporto assicurativo, la giurisprudenza ha distinto quelle infermità che da per se stesse riducono la capacità di guadagno nei limiti richiesti dalla legge da quelle che a tale estremo non arrivano.

Una non recente decisione della Corte di Cassazione, dopo contrastanti pronunce della Magistratura di merito, afferma che, qualora l'assicurato sia già invalido ai sensi di legge prima dell'inizio del rapporto assicurativo non può conseguire successivamente la pensione di invalidità per l'aggravamento dell'invalidità anteriore (1).

In conformità a tale pronuncia, la magistratura di merito ha, quasi concordemente, ritenuto che, in questi casi, la invalidità costituisce un rischio preconstituito al rapporto assicurativo e da questo, quindi, non coperto (2).

Diversa è, invece, la situazione quando alle infermità preesistenti al rapporto assicurativo sopravvenga posteriormente un aggravamento di carattere permanente dipendente da peggioramento del preesistente stato morboso o dalla comparsa di nuove infermità.

La giurisprudenza ha ritenuto che nella ipotesi prospettata l'assicurato, la cui capacità di guadagno non sia ridotta, per infermità preesistente all'inizio del rapporto assicurativo, nei limiti di legge, ha diritto a pensione nella eventualità di aggravamento della invalidità anteriore che rientri nei detti limiti (3); e ciò anche se su tale stato concorrano o abbiano ripercussioni le menomazioni fisiche preesistenti.

Più esattamente ancora, una recente sentenza afferma che anche il lavoratore minorato fisicamente può assicurarsi e conseguire successivamente la pensione di invalidità a condizione, però, che la sua infermità non raggiunga al momento in cui si inizia il rapporto assicurativo il grado di invalidità di cui all'art. 10 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (4) (5).

Non sono mancate su questo argomento le pronunce contrarie ove si afferma che le deficienze fisiche e psichiche costituzionali, congenite, nonché le altre infermità sorte prima del rapporto assicurativo, non possono pren-

(1) Cass., 2 ottobre 1948, 1660, in *Foro it. rep.*, 1948, 1043.

(2) Trib. Torino, 28 febbraio 1952, in *Prev. Soc.*, 1953, 1341; Trib. Milano, 28 aprile 1955, in *Prev. Soc.*, 1956, 250; App. Potenza, 15 maggio 1957, in *Prev. Soc.*, 1957, 1361.

(3) Trib. Genova, 29 luglio 1952, in *Foro it. rep.*, 1953, 1795, 325-326; Trib. Terni, 9 dicembre 1952, in *Foro it. rep.*, 1953, 1795, 328; Trib. Arezzo, 16 dicembre 1954, in *Foro it. rep.*, 1955, 1763; App. Palermo, 4 febbraio 1955, in *Foro it. rep.*, 1955, 1765, 287.

(4) v. nota 1, pag. 672.

(5) App. Napoli, 31 gennaio 1956, in *Foro it. rep.*, 1956, 2109, 377.

dersi in considerazione ai fini del giudizio di invalidità, appunto perché preesistenti al rapporto assicurativo stesso (1).

In una decisione viene affermato che una malattia o un difetto, preesistenti al rapporto assicurativo, che da soli non possono costituire causa invalidante, possono esplicare effetti quando, insorgendo altre infermità, per la loro natura e per quella della nuova malattia o difetto, i primi esercitano una efficacia effettiva sulla seconda aggravandola; non basta, cioè, la loro simultanea presenza, non si possono senz'altro sommare, ma occorre che, per una influenza che si svolge in modo reciproco o dell'uno sull'altro, vi sia un aggravamento proprio della malattia o del difetto o delle loro conseguenze sulla attività lavorativa (nella specie: un vizio cardiaco non è stato ritenuto aggravato per la mancanza dell'avambraccio sinistro, già esistente dall'infanzia, in individuo che ha sempre svolto attività impiegatizia) (2).

Circa la valutazione delle infermità sorte durante il periodo di attesa qualche pronuncia giurisprudenziale ha sostenuto che non spetta il diritto a pensione quando le infermità invalidanti siano insorte prima ancora che il rapporto di assicurazione si sia utilmente perfezionato con il raggiungimento del requisito assicurativo di cinque anni richiesto dall'art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (3) (4); mentre, da altre, è stato sostenuto che l'invalidità che non poté dare luogo al trattamento previdenziale per essere insorta dopo l'inizio del rapporto assicurativo ma prima che il lavoratore avesse raggiunto i requisiti di pensionabilità, non può nemmeno in pro-

(1) Trib. Salerno, 25 settembre 1952, in *Prev. Soc.*, 1953, 360; Trib. Palermo, 9 maggio 1955, in *Prev. Soc.*, 1955, 1343.

(2) App. Brescia, 28 aprile 1954, in *Prev. Soc.*, 1955, 1677.

(3) R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636. — *Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria.* (Gazz. Uff. 3 maggio 1939, n. 105).

.....

ART. 9. — « L'assicurato ha diritto alla pensione:

1°) al compimento del sessantesimo anno di età, per gli uomini, e del cinquantacinquesimo anno di età, per le donne, quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data di inizio dell'assicurazione e risulti versato un importo di contributi non inferiore a quello indicato dall'art. 11 per la categoria a cui l'assicurato appartiene;

2°) a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio della assicurazione;

b) risulti versato un importo di contributi non inferiore a quello indicato dall'art. 11 per la categoria alla quale l'assicurato appartiene;

c) sussista almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione ».

(4) Trib. Milano, 13 gennaio 1955, in *Prev. Soc.*, 1955, 1323; App. Milano, 22 febbraio 1955, in *Prev. Soc.*, 1955, 1323; Trib. Perugia, 19 marzo 1955, in *Prev. Soc.*, 1955, 1324.

siegua di tempo, perdurando il rapporto assicurativo, e maturandosi i requisiti anzidetti, essere posto a fondamento di una nuova domanda per pensione di invalidità (1).

La Corte di Cassazione, a sua volta, intervenuta nella controversa questione, ha affermato che, ai fini del riconoscimento del diritto a pensione di invalidità, non è necessario che la causa determinante l'invalidità non si sia verificata prima del decorso di un quinquennio di assicurazione, ma occorre soltanto che, alla data della domanda di pensione, sussistano le condizioni indicate dall'art. 9, n. 2, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (2) (3).

54. — Invalidità privilegiata nei fondi speciali di previdenza.

Le norme che regolano i *fondi speciali di previdenza* istituiti, per particolari categorie di lavoratori, con carattere sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, prevedono accanto alla pensione di invalidità ordinaria quella privilegiata.

Mentre la concessione della pensione ordinaria di invalidità si basa sull'esistenza dei requisiti obiettivi così come sono stati puntualizzati dalla giurisprudenza esposta nei precedenti numeri per l'assicurazione generale obbligatoria (tranne che per gli iscritti ai fondi speciali dei ferrotramvieri e dei marittimi, per i quali il diritto a pensione sussiste nel caso di inidoneità fisica alle funzioni proprie della qualifica rivestita: invalidità specifica) per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità privilegiata è da aggiungere la sussistenza del requisito della causa di servizio.

Questa, sebbene in vario modo espressa nei diversi ordinamenti particolari, può comunque considerarsi facente capo ad un principio comune, e cioè che deve essere legata con vincolo di causalità alle mansioni di servizio.

Il concetto di causa di servizio è stato in particolare modo elaborato in giurisprudenza soprattutto per quanto riguarda gli iscritti al fondo di previdenza ferrotramvieri.

La magistratura — premesso che all'art. 8 del regolamento (4) sull'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto approvato

(1) App. Milano, 23 aprile 1954, in *Foro it. rep.*, 1954, 2008, 299-300.

(2) v. nota 3, pag. 686.

(3) Cass., 3 maggio 1956, 1390, in *Prev. Soc.*, 1956, 805.

(4) R.D. 30 settembre 1920, n. 1538. — *Approvazione del regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, provincie, comuni.* (Gazz. Uff. 10 novembre 1920, n. 265).

.....

Reg. ART. 8. — « Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza di ferite riportate o di infermità contratte in dipendenza dell'esercizio delle proprie

con R.D. 30 settembre 1920, n. 1538, il legislatore ha con interpretazione autentica stabilito che si considera dovuta a causa di servizio l'invalidità che sia conseguenza di ferite riportate o di infermità contratte in dipendenza dell'esercizio delle proprie attribuzioni — ha precisato che, mentre per causa di servizio è da comprendere qualunque fatto richiesto dal medesimo ed avente in sé virtualmente il pericolo della lesione od infermità, per occasione di servizio deve intendersi quel fatto o quelle circostanze attinenti al servizio ed aventi solo nesso occasionale con la lesione od infermità di cui la causa consiste nel novero dei fatti comuni (1).

In applicazione di questi concetti non è stato riconosciuto esistente il diritto a pensione privilegiata per il conduttore di vettura che, per raggiungere la vettura sulla quale doveva prendere servizio, nell'attraversare la strada senza badare che dal vigile urbano era stato dato il segnale di sbarramento per i pedoni, viene investito da un ciclista e cade riportando lesioni e ciò per la considerazione che le lesioni predette non sono state riportate dal conduttore in dipendenza dell'esercizio delle sue attribuzioni, ma al di fuori di queste, dovendo esse avere ancora inizio (1).

Sono state, invece, considerate contratte in servizio le lesioni riportate da un capotreno cadendo per scendere dal convoglio affidatogli durante la manovra in una stazione di transito (2), e la polmonite con esito letale che abbia colpito un fuochista investito da un getto d'acqua mentre lavorava sulla locomotiva per riparare la pompa (3).

Altra decisione giurisprudenziale, dopo aver precisato che l'accertamento della invalidità in sede amministrativa ha l'unico scopo di rilevare la sussistenza delle infermità e se l'agente sia ancora idoneo o meno al servizio, mentre l'accertamento giudiziale ha lo scopo di stabilire, oltre la sussistenza di questa, il necessario rapporto di causalità con un incidente contratto in servizio, ha ritenuto che detto rapporto di causalità non può considerarsi interrotto dalla esistenza di una concausa se non è dimostrato che questa sia stata causa unica e determinante dell'evento (4).

attribuzioni. Si considera come tale anche l'invalidità derivata da febbri miasmatiche contratte per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria.

L'invalidità derivante da ernie si considera dovuta a motivo di servizio solo quando si siano strozzate per effetto di un trauma per causa di servizio, ed abbiano richiesto atti operativi ».

(1) App. Genova, 26 febbraio 1951, in *Prev. Soc.*, 1953, 991.

(2) Trib. Bari, 5 marzo 1942, in *Foro it. rep.*, 1942, 537, 88.

(3) App. Catanzaro, 16 gennaio 1946, in *Foro it. rep.*, 1946, 450, 23.

(4) Trib. Bari, 5 marzo 1942, in *Foro it. rep.*, 1942, 536, 88.

A sua volta, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di affermare il principio che, a termini dell'art. 8 del R.D. 30 settembre 1920, n. 1538 (1), agli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, anche se precedentemente affetti da una malattia, di per sé però non invalidante, compete il diritto di conseguire la pensione privilegiata quando l'invalidità permanente ed assoluta sia conseguenza di un fatto verificatosi in servizio e per cause di servizio (2).

Com'è noto, per i ferotramvieri il difetto dei requisiti fisici nell'agente per il mantenimento della qualifica rivestita, sempreché per mancanza di posti disponibili non sussista la possibilità di adibirlo ad altre mansioni, autorizza l'esonero dell'agente stesso dal servizio.

In un primo tempo la Cassazione, considerato che l'esonero dell'agente per inabilità al servizio previsto dall'art. 27 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (3), presupponeva una inidoneità fisica permanente, il cui accerta-

(1) v. nota 4, pag. 687.

(2) Cass., 4 gennaio 1943, 2, in *Foro it. rep.*, 1943-1945, 610, 71.

(3) R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. — *Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.* (Gazz. Uff. 9 marzo 1931, n. 56).

.....
 Reg. ART. 27. — « Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli agenti in prova ed a quelli previsti nel precedente articolo, l'azienda può far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili:

a) per raggiungimento dei limiti di età di 55 anni per gli agenti addetti ai servizi attivi e di 60 anni per quelli addetti agli altri servizi, salvo il disposto dell'art. 12 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148;

b) per inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni, in posti disponibili;

c) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabile a colpa dell'agente, quando questi non accetti il grado inferiore che gli può essere assegnato;

d) per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa dell'agente nell'adempimento delle funzioni del proprio grado;

e) quando gli agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste dall'art. 45, n. 7, del presente regolamento, in seguito a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria per insufficienza di indizi, per non provata reità o con altra formula equipollente, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per esser conservati in servizio.

Nei casi di cui alla lettera b), l'esonero è disposto in seguito a giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29.

Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) l'esonero è invece disposto sentito il parere del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, al quale spetta pure di fare le proposte circa il grado

mento era di competenza del Collegio medico costituito ai sensi dell'art. 9 del R.D. 30 settembre 1920, n. 1538 (1), e dell'art. 42 del D.M. 10 marzo 1920, n. 3176 (2), ed una inidoneità tecnica dipendente dalla prima, di competenza dell'amministrazione, ha ritenuto che l'amministrazione stessa, in seguito all'accertamento negativo della idoneità fisica, non fosse

inferiore, che può essere assegnato nei casi di cui alla lettera c). Il parere del Consiglio di disciplina è reso in seguito a rapporto dell'azienda e sentito personalmente l'agente interessato qualora questi ne faccia richiesta.

Agli agenti esonerati a norma del presente articolo prima che abbiano maturato il diritto a pensione, è corrisposta la indennità di buonuscita di cui al 5° e 6° comma del precedente articolo 26.

Tale indennità spetta parimenti, in case di morte dell'agente, alle persone indicate agli articoli 15 e 16 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, qualora non abbiano diritto a pensione ».

(1) *R.D. 30 settembre 1920, n. 1538. — Approvazione del regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, provincie, comune.* (Gazz. Uff. 10 novembre 1920, n. 265).

.....

Reg. ART. 9. — « La invalidità deve risultare da un certificato medico, debitamente autenticato, per il quale la Cassa potrà stabilire un apposito formulario.

Nel caso in cui si proceda all'accertamento della invalidità mediante il collegio medico di cui all'art. 42 del regolamento tipo per il personale, approvato con decreto 10 marzo 1920, n. 3176, del Ministero dei lavori pubblici, la Cassa avrà diritto di far intervenire nel collegio stesso un medico di propria fiducia.

La Cassa potrà chiedere che la invalidità sia accertata mediante il collegio medico, di cui all'art. 42 del regolamento suddetto e con l'intervento di un medico di propria fiducia, anche nel caso in cui non sia sorta contestazione tra l'agente e l'azienda per la dispensa dal servizio.

In ogni caso dall'accertamento sanitario dovrà risultare la causa e il grado della invalidità ed in particolare dovrà risultare se l'invalidità abbia carattere soltanto professionale, o assuma anche il carattere determinato al 2° comma dell'art. 7 del D.L.L. 21 aprile 1919, n. 603 ».

(2) *D.M. 10 marzo 1920, n. 3176. — Approvazione del regolamento tipo, delle tabelle organiche e delle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per il quinquennio 1919-1923.* (Boll. Min. LL. PP., 1920, I, 669).

.....

Reg. ART. 42. — « L'accertamento dei requisiti fisici degli agenti, nei casi previsti dal presente regolamento, è eseguito da medici di fiducia dell'azienda.

L'agente o chi abbia titoli di preferenza, a termini degli ultimi due comma dell'art. 13, può ottenere un nuovo accertamento dell'inabilità purché ne presenti domanda corredata da certificato medico motivato, entro 30 giorni dalla partecipazione del primo giudizio. Nel nuovo accertamento l'agente ha facoltà di farsi assistere, a sue spese, da medici di sua fiducia, in numero pari a quelli dell'azienda.

In caso di mancato accordo, il giudizio è deferito al collegio composto dai sanitari predetti, ai quali sarà aggiunto in qualità di presidente, un medico scelto dall'Ufficio sanitario provinciale ».

obbligata a disporre l'esonero se nel suo apprezzamento riteneva che il difetto fisico accertato non vulnerava l'abilità dell'agente alle funzioni sue proprie o alle mansioni diverse compatibili con le sue condizioni (1).

Successivamente, invece, la giurisprudenza di merito e la Suprema Corte hanno riconosciuto che tanto l'esonero per invalidità o per difetto di requisiti fisici richiesti dal regolamento interno dell'azienda quanto il diritto a pensione poggiano su una base unitaria, per cui il giudizio tecnico che il Collegio medico emette sull'inabilità alle funzioni di un agente ha valore decisivo ed inderogabile anche in relazione all'accertamento dei presupposti tecnici per il trattamento di quiescenza (2).

55. — Prestazioni ai superstiti.

Per quanto riguarda il trattamento di pensione spettante ai superstiti è noto che requisito obiettivo per la sussistenza di tale diritto è la morte dell'assicurato o pensionato. Venendo meno questo presupposto cade ogni diritto.

In merito la magistratura ha avuto occasione di affermare che la pensione di reversibilità concessa ai superstiti di assicurato disperso in guerra diventa illegittima con il rientro del disperso e, pertanto, va annullata *ex tunc* con conseguente obbligo per i superstiti di rimborsare all'I.N.P.S. le rate di pensione indebitamente percepite (3).

In altra decisione è stato ritenuto che, nel caso di dichiarazione di assenza di un pensionato, non compete alla moglie la pensione di reversibilità essendo questa dovuta soltanto in caso di morte reale o semplicemente presunta del titolare della pensione (4).

56. — Disoccupazione ed assegni familiari.

A norma dell'art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (5), l'assicurato ha diritto in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro ad una indennità.

(1) Cass., 26 gennaio 1942, 248, in *Foro it. rep.*, 1942, 538, 101-102.

(2) Cass., 12 febbraio 1948, 225, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 190; Trib. Roma, 29 gennaio 1947, in *Foro it. rep.*, 1948, 544, 43; App. Roma, 1° febbraio 1949, in *Foro it. rep.*, 1949, 655, 56; Cass., 6 aprile 1955, 1008, in *Foro it. rep.*, 1955, 884, 54.

(3) Trib. Savona, 20 dicembre 1953, in *Foro it. rep.*, 1954, 2018, 428-429.

(4) Trib. Palermo, 27 aprile 1954, in *Prev. Soc.*, 1955, 775.

(5) R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636. — *Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria.* (Gazz. Uff. 3 maggio 1939, n. 105).

.....
ART. 19. — « In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro l'assicurato, qualora possa fare valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di

Circa l'esistenza in concreto dei requisiti di « involontarietà » e di « mancanza di lavoro », la giurisprudenza di merito ha ritenuto che disoccupazione indennizzabile è quella dovuta non a condizioni soggettive del lavoratore, ma esclusivamente a condizioni obiettive del mercato di lavoro (1).

Anche la Cassazione ha avuto occasione di affermare che il rischio coperto dall'assicurazione della disoccupazione involontaria è la mancanza di lavoro (2), e che la disoccupazione, per essere indennizzabile, oltre a non dipendere dalla volontà del soggetto, deve essere connessa a condizioni obiettive del mercato di lavoro (3).

Per quanto riguarda gli assegni familiari, qualsiasi rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi comporta l'obbligo della loro cor-

contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto ad una indennità giornaliera fissata in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione.

L'indennità è stabilita nella misura seguente:

IMPORTO CONTRIBUTI VERSATI	INDENNITÀ GIORNALIERA
Impiegati:	
fino a L. 74	L. 4—
oltre » 74 fino a L. 98	» 7—
» » 98 » » 113	» 10—
» » 113	» 12—
Operai:	
fino a L. 47	» 2,50
oltre » 47 fino a L. 68	» 4—
» » 68 » » 86	» 5,50
» » 86	» 7—

Per ogni figlio a carico dell'assicurato, di età non superiore ai 15 anni o, per gli assicurati impiegati, non superiore ai 18 anni, l'indennità giornaliera è aumentata nella misura seguente:

NUMERO DEI FIGLI	AUMENTO INDENNITÀ GIORNALIERA PER OGNI FIGLIO
Impiegati:	
nel caso di 1 figlio	L. 0,80
» 2 o 3 figli	» 1—
Operai:	
nel caso di 1 figlio	» 0,60
» 2 o 3 figli	» 0,80
» 4 o più figli	» 1—

(1) App. Venezia, 28 dicembre 1950, in *Prev. Soc.*, 1951, 315.

(2) Cass., 5 luglio 1951, 1782, in *Riv. it. prev. soc.*, 1952, 178.

(3) Cass., 26 giugno 1952, 1895, in *Foro it. rep.*, 1952, 1800, 236.

responsione al prestatore d'opera (1), salve determinate eccezioni espressamente previste (2), nulla rilevando la qualifica imprenditoriale o meno del datore di lavoro (3) e la modalità di corresponsione della retribuzione (4).

Se il diritto agli assegni familiari in tanto sorge in quanto sussiste un rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto, per la loro effettiva corresponsione è necessario, altresì, la vivenza a carico del prestatore d'opera di determinate persone.

Una decisione giurisprudenziale, dopo aver premesso che in materia di assegni familiari non si è creata una norma derogativa alla norma generale di diritto contemplata nel codice civile circa la potestà materiale e la patria potestà, ha affermato che la qualifica di capo famiglia spetta a tutti i lavoratori che provvedono abitualmente al mantenimento della famiglia, indipendentemente da ogni considerazione circa la loro posizione giuridica nella famiglia stessa ed anche se minori di età (5).

La magistratura ha avuto, altresì, più volte occasione di pronunciarsi sui limiti di applicazione delle norme sugli assegni familiari relativamente alla qualifica di capo famiglia ed alla sussistenza, in alcune fattispecie considerate, del carico familiare.

Sulla qualifica di capo famiglia, la Corte di Cassazione, nel precisare che le persone cui spetta tale qualifica, ai fini della corresponsione degli assegni familiari, sono tassativamente indicate nell'art. 3 del T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (6), che annovera tra i capi famiglia anche i prestatori d'opera che abbiano a carico fratelli, sorelle o nipoti,

(1) Cass., 21 febbraio 1953, 428, in *Foro it.*, 1953, I, 478; App. Venezia, 23 settembre 1953, *Prev. Soc.*, 1954, 784; Cass., 12 aprile 1957, 1257, *Foro it. rep.*, 1957, 1953, 467.

(2) Trib. Messina, 30 giugno 1950, in *Prev. Soc.*, 1952, 227; App. Messina, 7 aprile 1951, in *Foro it. rep.*, 1952, 1802, 259.

(3) Cass., 21 febbraio 1953, 428, in *Prev. Soc.*, 1953, 730.

(4) Trib. Teramo, 15 aprile 1950, in *Riv. it. prev. soc.*, 1950, 594; Cass., pen., 22 novembre 1951, in *Foro it. rep.*, 1952, 1802.

(5) Pret. Napoli, 12 ottobre 1947, in *Dir. lav.*, 1948, II, 309.

(6) D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. — T.U. delle norme concernenti gli assegni familiari. (Gazz. Uff. 7 settembre 1955, n. 206, suppl. ord.).

.....
T.U. ART. 3. — « Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli, si considerano come capi-famiglia:

a) il padre;

b) la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli, o che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato e non usufruente di indennità di disoccupazione, o in servizio militare

ha affermato che, mentre alla madre il diritto agli assegni spetta per i figli a carico anche nel caso in cui il marito sia disoccupato, per il prestatore d'opera capo famiglia, che abbia a carico fratelli o sorelle o nipoti, il diritto agli assegni familiari spetta, per questi, solo nel caso in cui il carico derivi da morte, abbandono od invalidità permanente al lavoro del padre e sempreché la madre non goda di assegni familiari. Nel caso in cui, invece, il carico dei fratelli, delle sorelle e dei nipoti derivi al prestatore d'opera da disoccupazione del padre, il diritto agli assegni familiari non spetta sia per il tenore letterale della norma, sia per l'intendimento del legislatore reso evidente dalla diversa disciplina, nello stesso articolo, del carico della madre per i figli e del figlio per i fratelli, sorelle, e nipoti, sia infine perché non è possibile dare una interpretazione estensiva della disciplina del carico familiare per la madre in quanto tale interpretazione è consentita solo quando si ritenga che il legislatore abbia avuto l'intenzione di estendere il suo precepto a casi apparentemente non contemplati dalla norma (1).

Sempre in merito alla qualifica di capo famiglia, in un'altra fattispecie, la magistratura di merito ha ritenuto che alla moglie spetta la qualifica di capo famiglia e conseguentemente il diritto agli assegni familiari per i figli a carico anche quando il marito sia permanentemente invalido al lavoro secondo i criteri stabiliti per la corresponsione della pensione di invalidità ed a prescindere dall'ammontare dei redditi dal marito percepiti; e ciò nella considerazione che i limiti di reddito stabiliti dalle leggi in vigore non si applicano quando il marito sia invalido ma quando abbia superato il 60° anno di età (2).

Per quanto riguarda le controversie relative all'accertamento, in alcuni casi, degli estremi di legge per la sussistenza del carico familiare, la magistratura ha avuto occasione di affermare che, ai sensi dell'art. 10 D.L.C.P.S.

semprechè non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perché colpito da provvedimenti di polizia.

Si considerano altresì capi-famiglia:

a) i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del loro padre, sempreché la madre non fruisca di assegni familiari;

b) i prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, nonché quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, per i casi di cui al secondo comma, i fratelli o sorelle o nipoti e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge».

(1) Cass., 7 marzo 1957, 779, in *Prev. Soc.*, 1957, 1350.

(2) Trib. Piacenza, 23 maggio 1957, in *Foro it. rep.*, 1957, 1954, 472-473.

16 settembre 1946, n. 479 (1), l'I.N.P.S. ha la facoltà, e non l'obbligo giuridico, di corrispondere gli assegni familiari anche per i figli che abbiano superato il 18° anno di età, purché ricorrano certe determinate condizioni, e che la frequenza a corsi di studi medi organizzati nell'interno di un seminario, non essendo questi né parificati né pareggiati a quelli statali, non può avere alcuna rilevanza giuridica ai fini della richiesta degli assegni familiari per i figli a carico del lavoratore che abbiano, appunto, superato il 18° anno di età (2).

In altra occasione è stato affermato che, per l'attribuzione del diritto a percepire gli assegni familiari per i figli e persone equiparate a carico i quali, pur avendo superato i limiti di età siano infermi di mente o di corpo, è necessario che le infermità siano tali da porre le suddette persone nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro; sussista, cioè, per essi il requisito della inabilità al lavoro che è diverso dalla invalidità al lavoro, implicando, il primo, una inidoneità a qualsiasi occupazione sia pure nei cosiddetti lavori leggeri (3).

Infine, un'altra decisione giurisprudenziale ha ritenuto che, per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari, la legge non esige che l'apporto dato dal lavoratore a favore dei familiari viventi a carico, e per i quali siano richiesti gli assegni, debba essere superiore all'ammontare degli assegni stessi (4).

57. — Trattamento di richiamo alle armi ed integrazioni salariali.

Dal coordinamento delle varie disposizioni contenute negli artt. 1 e 3 del D.L.L. 9 novembre 1945, n. 788 (5), e negli artt. 5 e 6 del D.L.C.P.S.

(1) D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479. — *Disposizioni concernenti gli assegni familiari.* (Gazz. Uff. 4 gennaio 1947, n. 3).

.....
 ART. 10. — « L'art. 29 del R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge con la L. 25 ottobre 1938, n. 2233, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore a 14 anni compiuti per i prestatori di opera aventi la qualifica di operaio e di età inferiore ai 18 anni compiuti per gli impiegati.

Tali limiti di età possono essere prorogati fino al 21° anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola professionale media od universitaria e non presti lavoro retribuito ».

(2) Trib. Varese, 27 marzo 1952, in *Prev. Soc.*, 1953, 1005; Trib. Varese, 18 marzo 1953, in *Riv. it. prev. soc.*, 1954, 405.

(3) Trib. Treviso, 10 giugno 1956, in *Prev. Soc.*, 1956, 1182.

(4) Trib. Padova, 17 dicembre 1956, in *Sic. Soc.*, 1957, 177.

(5) D.L.L. 9 novembre 1945, n. 788. — *Istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia.* (Gazz. Uff. 27 dicembre 1945, n. 155).

ART. 1. — « Agli operai dipendenti da imprese industriali, i quali effettuino un orario di lavoro inferiore a 40 ore settimanali con conseguente riduzione della retribuzione, è dovuta

12 agosto 1947, n. 869 (1), emerge che presupposto obiettivo per la concessione dell'integrazione salariale agli operai dell'industria è la riduzione dell'orario normale di lavoro dovuta a « contrazione di attività » dell'impresa, alla quale il lavoratore è addetto, per eventi non imputabili all'imprenditore od agli stessi lavoratori.

Una Corte di merito, dopo aver precisato che il legislatore ha voluto limitare il diritto all'integrazione salariale alle sole ipotesi in cui la

una integrazione pari ai due terzi della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 24 e le 40 ore settimanali.

Agli operai per i quali siano stabiliti, per disposizione contrattuale o in relazione alle caratteristiche della loro prestazione, particolari orari, l'integrazione è dovuta per le ore effettuate in meno di tali particolari orari e in ogni caso entro i limiti di cui al comma precedente.

Agli operai con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità delle norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l'integrazione è dovuta entro i limiti di cui al comma 1°, raggugliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato dalle imprese industriali.

.....

ART. 3. — « L'integrazione non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.

Essa non sarà pure corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate ».

(1) *D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869. — Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali.* (Gazz. Uff. 13 settembre 1947, n. 210).

.....

ART. 5. — « La integrazione per gli operai dell'industria è dovuta anche:

1°) limitatamente al periodo di sospensione, agli operai che vengano sospesi temporaneamente dal lavoro, fino ad un periodo massimo di un mese previa autorizzazione della Commissione di cui al successivo art. 8, e fino a tre mesi previa autorizzazione del Comitato di cui all'art. 7 del D.L.L. 9 novembre 1945, n. 788, sempreché la sospensione sia causata da eventi non imputabili all'imprenditore o agli operai, e risulti certa la riammissione entro breve periodo, degli operai stessi nell'attività produttiva dell'impresa;

2°) ai soci e non soci delle cooperative di produzione e di lavoro, i quali svolgano attività lavorativa simile a quella degli operai delle imprese industriali;

3°) agli operai di altri settori dipendenti da imprese industriali, che siano addetti a lavorazioni accessorie connesse direttamente con l'attività delle aziende stesse;

4°) agli operai addetti a lavorazioni stagionali o a lavorazioni soggette a periodi di disoccupazione stagionale o a normali periodi di sospensione, secondo il decreto ministeriale 1° dicembre 1939 e successive modificazioni, anche oltre il termine della normale sospensione quando vi sia continuazione di attività lavorativa e limitatamente alla durata di essa, e gli operai addettivi ».

ART. 6. — « L'integrazione non è dovuta agli operai assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze delle imprese, la cui immissione o mantenimento nell'attività di esse dia origine a turni o a riduzione dell'orario di lavoro, finché permanga tale loro posizione ».

contrazione di attività e la conseguenziale sospensione e riduzione dell'orario di lavoro possono essere ricollegati ad eventi non imputabili all'imprenditore o agli stessi lavoratori, conclude affermando che, ove tali presupposti sussistano, deve riconoscersi il diritto all'integrazione del salario anche se il ripetersi degli stessi eventi - il corso dei quali sfugge alle umane possibilità - produca una situazione che possa sembrare permanente e non accidentale (1).

Alcune altre decisioni giurisprudenziali hanno sostenuto l'inesistenza dei requisiti richiesti dalle già citate leggi per il diritto all'intervento della Cassa integrazioni quelle volte in cui gli operai, per i quali sia stata richiesta l'integrazione dei guadagni, risultino assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze delle imprese datrici di lavoro (2).

Un'altra importante controversia che la giurisprudenza è stata chiamata a risolvere ha riguardato l'eventuale riconoscimento del diritto alle integrazioni salariali a quelle aziende che avevano cessato del tutto la propria attività.

Una Corte di merito, nel ritenere che, nel caso di cessazione di attività, non spetta agli operai l'integrazione salariale, ha sostenuto che questa non può essere non prevista soltanto per le aziende in funzione dato che, diversamente, l'intervento della Cassa integrazioni sarebbe venuto a trasformarsi da integrativo di guadagni in una vera e propria indennità di disoccupazione illimitata o, sotto altro aspetto, in una sovvenzione per le aziende che non fossero state in condizioni economiche di liquidare il proprio personale (3).

Tale decisione è stata successivamente confermata dal Supremo Collegio (4).

Altre decisioni giurisprudenziali, nell'applicare il concetto già espresso che la riduzione o la sospensione dell'orario normale di lavoro deve essere provocata da una contrazione di attività per eventi non imputabili all'imprenditore od ai lavoratori, hanno ritenuto che non può essere riconosciuto il diritto all'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da imprese edili, quando queste sospendano del tutto il lavoro all'inizio o durante la stasi annualmente ricorrente perché le condizioni atmosferiche od anche la convenienza economica non consentono l'ulteriore corso dei lavori stessi (5).

(1) App. Torino, 13 febbraio 1952, in *Prev. Soc.*, 1952, 705.

(2) Cass., 12 gennaio 1954, 27, in *Prev. Soc.*, 1954, 177.

(3) Trib. Genova, 19 luglio 1952, in *Foro it. rep.*, 1953, 385; App. Genova, 16 marzo 1953, in *Foro it. rep.*, 1953, 1802.

(4) Cass., 12 luglio 1956, 2619, in *Mass. Foro it.*, 1956, 481.

(5) App. Roma, 19 giugno 1956, in *Foro it. rep.*, 1956, 1525, 559; App. Milano, 21 luglio 1956, in *Mass. giur. lav.*, 1956, 237.

La giurisprudenza relativa alle controversie sorte per l'applicazione delle norme sulla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi non è, invero, molto abbondante.

Degna di rilievo è, per quanto riguarda l'evento protetto, una pronuncia del Supremo Collegio ove si afferma che l'arruolamento del prestatore d'opera, sia volontario o coatto, nell'esercito germanico durante il periodo della sua alleanza con l'illegittimo governo della repubblica sociale italiana ed in istato di dichiarata belligeranza con l'esercito del governo nazionale, non può essere assimilato al richiamo alle armi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2111 C.C. (1) e della L. 10 giugno 1940, n. 653 (2), sul trattamento giuridico ed economico degli impiegati richiamati, ma va equiparato alla chiamata alle armi che, secondo la previsione del medesimo art. 2111 (1), risolve ed estingue il rapporto di lavoro (3).

Altra decisione di una magistratura di merito afferma che la cessazione completa dell'attività dell'azienda fa venir meno il presupposto necessario perché possa continuare a sussistere il diritto alla speciale indennità e ciò in quanto, avendo l'indennità di richiamo alle armi carattere integrativo perché destinata ad integrare o compensare la diminuzione delle entrate che l'impiegato non avrebbe subito se avesse potuto restare al suo posto di lavoro, è evidente che essa debba venir meno tutte le volte in cui l'impiegato, anche se non fosse stato richiamato alle armi, non avrebbe, ugualmente, potuto percepirle il che appunto si verifica nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda presso la quale il richiamato lavorava, indipendentemente dalla permanenza o meno in vita dell'azienda stessa (4).

(1) v. nota 9, pag. 208.

(2) L. 10 giugno 1940, n. 653. — *Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.* (Gazz. Uff. 28 giugno 1940, n. 151).

(3) Cass., 23 ottobre 1956, n. 3850, in *Mass. giur.*, 1956, 306.

(4) Trib. Milano, 30 maggio 1956, in *Prev. Soc.*, 1956, 1180.

CAPITOLO V.

PRESTAZIONI (*)

Sommarlo:

SEZ. I. — Infortuni sul lavoro industriale ed agricolo. — 58. — *Generalità*. 59. — *Rendita provvisoria per inabilità permanente*. 60. — *Rendita definitiva*. 61. — *Modificazioni della rendita*. 62. — *Rendita a favore dei superstiti*. 63. — *Prestazioni sanitarie*. 64. — *Diritto di surroga*.

SEZ. II. — Malattie professionali, comuni, tubercolari e maternità. — 65. — *Malattie professionali*. 66. — *Malattie comuni*. 67. — *Malattie tubercolari*. 68. — *Prestazioni per la maternità*.

SEZ. III. — Invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione, assegni familiari, trattamento di richiamo alle armi, integrazioni salariali. — 69. — *Prestazioni dirette di pensione*. 70. — *Prestazioni ai superstiti*. 71. — *Misura delle prestazioni*. 72. — *Revoca ed annullamento delle pensioni*. 73. — *Effetti della contribuzione volontaria*. 74. — *Prestazioni per la disoccupazione*. 75. — *Assegni familiari*. 76. — *Integrazioni salariali*.

SEZIONE I. — INFORTUNI SUL LAVORO INDUSTRIALE ED AGRICOLO.

58. — *Generalità*.

Compiuto il processo di accertamento degli estremi dell'infortunio e precisate le modalità qualitative e quantitative della inabilità, sorge il diritto nel lavoratore alle prestazioni economiche, le quali vanno distinte secondoché mirino a ridurre la materialità del danno subito ovvero a reintegrare patrimonialmente la quota residua di danno ineliminabile in natura.

La giurisprudenza ha elaborato il principio della dipendenza di tale prestazione dall'ammontare del salario nell'industria. In virtù di esso nella determinazione delle indennità da infortunio sul lavoro industriale non può tenersi conto dei salari percepiti per attività non comprese nella tutela assicuratrice ma solo di quelli relativi a lavorazioni tutelate (1). E deve prendersi per base il salario effettivo corrisposto all'operaio dall'im-

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del dr. FRANCESCO MAZZACANE, *magistrato*.

(1) Cass., 29 aprile 1943, 1012, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, II, 3.

prenditore in rapporto all'orario di lavoro normalmente eseguito anche se in misura ridotta rispetto a quello precedente, salvo che la riduzione sia meramente occasionale o collegata a circostanze transitorie: non va tenuto conto, pertanto, di quanto l'operaio abbia percepito a titolo di integrazione per le ore non lavorative (1).

Contrasti sono sorti in giurisprudenza sulla compatibilità della indennità di caropane ai fini del calcolo della indennità infortunistica. Mentre alcune decisioni hanno sostenuto la non compatibilità, altre, (2) e in prevalenza, si sono dimostrate di orientamento contrario (3).

A giustificazione di esso le decisioni citate hanno rilevato che ai fini assicurativi si intende per retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve direttamente dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestata al lordo di qualsiasi trattenuta; che devono, pertanto, essere chiamati a far parte della retribuzione, ai fini assicurativi comprensiva delle utilità economiche che il lavoratore può conseguire per effetto od in occasione della prestazione di lavoro, tutti gli emolumenti percepiti dal lavoratore con esclusione soltanto di quelli che, o per non essere prestati dal datore di lavoro o per la loro eccezionalità, siano estranei al concetto di retribuzione enunciato; che la indennità di caropane non ha quel carattere eccezionale ed eterogeneo di « rimborso spese » che ne farebbe un elemento non computabile ai fini del calcolo della retribuzione. Nella quale, in applicazione di tali concetti, è stato ritenuto che, per il personale addetto alla bonifica dei campi minati, debba essere compresa anche la indennità giornaliera di rischio (4).

Si tratta — è stato osservato nella sentenza citata — di un compenso attribuito per un rischio professionale, e come tale, facente parte della retribuzione; esso, attribuito ai bonificatori di campi minati e rastrellatori di proiettili e di bombe inesplose, costituisce una indennità od assegno integrativo che il datore di lavoro ordinariamente corrisponde a lavoratori occupati in determinate condizioni di lavoro. Quanto alla indennità di mensa, la copiosa giurisprudenza delle magistrature di merito — espressasi quasi unanimemente per il computo di essa, ad ogni effetto,

(1) Trib. Arezzo, 19 ottobre 1951, in *Foro it.*, 1952, I, 118.

(2) Trib. Torino, 5 settembre 1949, in *Dir. lav.*, 1950, II, 106-109; Trib. Savona, 26 giugno 1952, in *Dir. lav.*, 1952, II, 304.

(3) App. Milano, 3 aprile 1952, in *Orient. giur. lav.*, 1952, 229; Trib. Massa, 20 novembre 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, II, 103; Trib. Massa, 9 marzo 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, II, 195; Trib. Macerata, 26 ottobre 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, 197.

(4) App. Roma, 27 luglio 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, I-II, p. II, 23.

fra gli elementi retributivi — ha trovato conferma, dopo qualche incertezza (1), nel più recente orientamento della Cassazione (2).

Sulla durata dell'indennità per inabilità temporanea la giurisprudenza ha fermato il principio che essa deve essere corrisposta fino alla guarigione del processo infettivo conseguente ad infortunio sul lavoro (dal qual momento viene a cessare la impossibilità fisica d'attendere al lavoro, che è il presupposto necessario per la esistenza del diritto alla suddetta prestazione) fino al suo consolidamento in forma cronica di inabilità al lavoro (3). Essa ha poi esaminato la questione se la corresponsione della indennità per inabilità temporanea possa implicare il riconoscimento da parte dell'istituto di un rapporto di dipendenza della malattia dall'infortunio per cui l'istituto sia vincolato dal suo precedente operato e non altra alternativa si apra di fronte ad esso che o accordare l'indennità per inabilità o, quanto meno, di riconoscere una rendita provvisoria ai sensi dell'art. 41 del R.D. 25 gennaio 1937, n. 200 (4). E la questione è stata risolta nel senso che la corresponsione di una indennità per inabilità temporanea non implica il riconoscimento, da parte dell'istituto assicuratore, di un rapporto eziologico della malattia dall'infortunio, poiché, secondo i principi generali, non derogati in materia infortunistica, l'operaio è tenuto a fornire, in sede di procedimento giudiziario, la prova del suo assunto in relazione sia alla sussistenza della malattia lamentata come al nesso di causalità tra essa e l'infortunio (5).

(1) Cass., 3 febbraio 1950, 282, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 24.

(2) Cass., 3 giugno 1950, 1382, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 255; Cass., 19 luglio 1952, 2271, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 433; Cass., 8 ottobre 1953, 3232, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, II, 226.

(3) Trib. Lagonegro, 3 maggio 1944, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, I, p. II, 58.

(4) R.D. 25 gennaio 1937, n. 200. — *Approvazione del regolamento per l'esecuzione dei R.R.D.D. 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 10 marzo 1937, n. 58).

.....
Reg. ART. 41. — « Ricevuto il certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione, l'istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato la data della cessazione della indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765.

Qualora siano prevedibili dette conseguenze, l'istituto assicuratore procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado della inabilità permanente al lavoro, e nel termine di trenta giorni comunica all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che servirono di base a tale liquidazione.

Però l'istituto assicuratore, quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità permanente, può liquidare una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato con riserva di procedere a liquidazione definitiva ».

(5) App. L'Aquila, 29 agosto 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, II, 115; Trib. Imperia, 23 dicembre 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, V, p. II, 252.

59. - Rendita provvisoria per inabilità permanente.

La rendita provvisoria per inabilità permanente. La liquidazione di una indennità provvisoria è facoltà rimessa alla discrezione dell'istituto assicuratore ed ha come requisito, secondo la elaborazione giurisprudenziale (1), la prevedibilità di conseguenze permanenti della lesione e la inaccertabilità allo stato, del grado di inabilità permanente prevedibile: cosicché mentre l'infortunato non ha alcun diritto a pretendere la rendita provvisoria, nulla impedisce d'altra parte all'istituto assicuratore di sopprimerla quando venga a risultare l'inesistenza di postumi permanenti indennizzabili senza che, peraltro, sia necessario un giudizio di revisione. In particolare a giurisprudenza (2) ritiene che il presupposto logico-giuridico, perché l'istituto assicuratore possa avvalersi della facoltà concessagli di liquidare una rendita in misura provvisoria, è: 1) che non sia possibile all'epoca dell'eseguito accertamento di stabilire il grado di inabilità permanente, onde la incertezza sulla esistenza di postumi indennizzabili incide sia sull'*an* sia sul *quantum* della detta inabilità; 2°) che la presunzione di inabilità contingente resti vinta a seguito di ulteriore accertamento tecnico, il quale non è vincolato dalla legge ad alcun termine. Pertanto se, in un successivo momento, l'inabilità sia definitivamente accertabile e risulti di grado non indennizzabile nulla vieta che l'Istituto sospenda la corresponsione della rendita provvisoria (3). E ciò perché - è stato precisato - la liquidazione provvisoria di una rendita, pur presupponendo la prevedibilità - come esito finale del danno - di conseguenze permanenti indennizzabili non ha carattere definitivo circa l'*an debeat* che può venir meno a seguito di ulteriore accertamento tecnico discrezionale non vincolato dalla legge ad alcun termine, né collegato all'istituto della revisione plurima che riguarda soltanto la rendita definitiva di inabilità.

60. - Rendita definitiva.

Sulla costituzione di rendita la giurisprudenza ha elaborato il principio che, per essa, debba intendersi il provvedimento con cui l'Istituto, dopo l'accertamento tecnico prescritto, liquida la rendita di inabilità, con espressa menzione degli elementi di cui si è avvalso, e ne dà comunicazione all'interessato (4), ossia con la determinazione della rendita in

(1) Cass., 27 marzo 1944, 204, in *Dir. lav.*, 1946, II, 49.

(2) Cass., 27 marzo 1944, 204 cit.

(3) Trib. Cagliari, 29 ottobre 1946, in *Dir. lav.*, 1947, II, 100.

(4) Trib. Napoli, 28 maggio 1951, in *Dir. lav.*, 1951, II, 477; App. Napoli, 12 maggio 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, VI, p. II, 210.

concreto (1). Pertanto la costituzione della rendita non può ritenersi avvenuta con l'esperimento della visita medica collegiale (2), e nemmeno al momento in cui l'infortunato ha prestato acquiescenza alla liquidazione proposta dall'istituto ed al momento in cui, insorta contestazione, il magistrato ha accertato quale debba essere. L'accordo delle parti e la pronuncia del magistrato, ha rilevato la giurisprudenza citata, possono rappresentare la premessa, possono chiudere la fase di accertamento, ma non sono la costituzione, la quale si opera soltanto con un atto, non avente carattere negoziale, nel quale sono precisati l'ammontare della liquidazione e gli elementi di essa. Quanto alla decorrenza la rendita definitiva consegue o alla cessazione della rendita provvisoria o alla stabilizzazione della lesione; tuttavia, è stato ritenuto, per la rendita assegnata in sede di revisione, che la data di decorrenza va fissata, non già con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, in base all'art. 24 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (3), che si riferisce alle rendite in prima liquidazione, sebbene secondo un criterio logico, dalla data in cui è stata accertata l'effettiva esistenza dell'aggravamento. A questo accertamento, poi, non può certo conferirsi efficacia retroattiva per evitare l'assurdo di assegnare la rendita

(1) Cass., 26 ottobre 1954, 4125, in *Foro it. mass.*, 1954, 828.

(2) Trib. Taranto, 7 agosto 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, II, 236.

(3) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*. (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....
 ART. 24. — « Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro, sarà corrisposta con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità nella misura annua di metà del salario calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42 se si tratta di inabilità permanente assoluta, e una rendita proporzionalmente ridotta in rapporto al grado della inabilità se si tratta di inabilità parziale purché l'attitudine al lavoro sia ridotta in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale.

Se l'infortunato ha moglie e figli o solo moglie o solo figli, purché aventi i requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 27, la rendita è aumentata di un decimo per la moglie e per ciascun figlio, col massimo del cinquanta per cento della rendita base.

Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita base e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del quindicesimo anno per i figli, salvo il caso di figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo.

Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi della inabilità permanente parziale».

per un periodo in cui non si era, ancora, manifestata l'insorgenza di postumi permanenti (1).

In ordine alla liquidazione della rendita, fermo il principio della nullità di ogni patto inteso a scemare la misura (2), la giurisprudenza ha riaffermato il criterio della proporzionalità — oltre che al grado di inabilità — alla retribuzione precedentemente percepita dal lavoratore al momento dell'infortunio. In particolare la giurisprudenza, ha ritenuto che deve essere calcolata, ai fini assicurativi, l'indennità di mensa, in quanto essa rappresenta l'equivalente in denaro di parte della retribuzione (3), e che si deve tenere conto dell'indennità di contingenza (4), mentre, d'altro canto, l'istituto assicuratore non è tenuto a corrispondere indennità da infortunio per la parte di retribuzione esentata da imposizione di premio (5). Quanto all'aggiunta di quote integrative, la giurisprudenza ha avuto occasione di occuparsi dei requisiti per la concessione dell'assegno per assistenza personale continuativa, statuendo che, per aver diritto ad esso, devono concorrere i seguenti quattro elementi: a) che si tratti di inabilità permanente assoluta; b) che tale inabilità sia conseguente ad una o più fra le menomazioni tassativamente elencate nella tabella allegata alla legge; c) che in conseguenza di ciò, sia indispensabile un'assistenza personale continuativa; d) che, infine, l'assistenza personale continuativa sia effettivamente prestata (6). La sentenza ora citata ha, poi, delineato la nozione di assistenza personale continuativa specificandone i relativi caratteri richiesti dalla legge, ed ha concluso che tale assistenza deve essere indispensabile, personale e continuativa. A tale proposito ha rilevato che la continuità richiesta dal legislatore non esige una assistenza permanente, come, d'altra parte, non sarebbe sufficiente un'assistenza quotidiana, ma limitata. La legge richiede che tale assistenza si espliciti per tutti gli atti necessari alla vita fisica non determinati di per sé da riflessi interni e, se del caso, anche per la vita intellettuale dell'invalido.

Sul problema della rendita per invalidità permanente nel caso di preesistenti invalidità extralavorative o di nuova invalidità dipendente da infortunio, la giurisprudenza, già prima del D.L.C.P.S. 25 gennaio 1947, n. 14 (7), aveva elaborato una netta distinzione fra lesioni plurime interes-

(1) App. Palermo, 20 giugno 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, V, p. II, 189.

(2) App. Ancona, 21 luglio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, I, p. II, 20.

(3) App. Torino, 19 novembre 1951, in *Dir. lav.*, 1952, II, 350.

(4) App. Torino, 30 gennaio 1949, in *Foro it. rep.*, 1948-1949, v. *inf. sul lav.*, 280.

(5) Trib. Foggia, 9 gennaio 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, II, 48.

(6) Trib. Torino, 9 novembre 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, III, p. II, 144.

(7) v. nota 3, pag. 611.

santi lo stesso sistema funzionale e lesioni plurime interessanti diversi sistemi (1). Precisò la Corte di Cassazione che la reciproca interferenza tra infortunio e condizioni fisiche preesistenti all'infortunio può aversi in ogni caso ma non necessariamente; e che tale reciproca interferenza può mancare specie quando la invalidità dipendente dall'infortunio concerne lo stesso sistema organico funzionale colpito dalla precedente attività extralavorativa. In tale ipotesi — si aggiunse — si può avere di fatto una coesistenza di invalidità, ma non rilevante agli effetti della liquidazione del danno risarcibile, giacché soltanto quando le condizioni preesistenti dell'operaio abbiano contribuito a rendere più grave l'evento dannoso, si può parlare di cause concomitanti ed efficienti per la complessiva valutazione delle conseguenze dell'infortunio.

Per contro, il principio non può entrare in considerazione allorché nessuna incidenza sulla lesione costituente infortunio sul lavoro abbia la preesistente invalidità dalla quale l'infortunato era affetto per cause extralavorative. In tale ipotesi deve parlarsi di semplice coesistenza di invalidità tra le condizioni inabilitanti già preesistenti e la lesione prodotta dall'infortunio, per cui nessun rapporto può stabilirsi fra di loro, giacché nessun aggravamento le une hanno spiegato in confronto dell'altra (2).

Sulla differenza, così precisata, tra concorso e coesistenza di invalidità, la giurisprudenza si fondò per stabilire che la rendita dovesse essere calcolata tenendo conto del grado percentuale di invalidità direttamente determinata dall'infortunio rapportato alla capacità lavorativa preesistente all'infortunio stesso, in base, cioè, al criterio cosiddetto «proporzionalistico» (3). Intervenuto il citato decreto del 1947 che tradusse in precetto legislativo il criterio proporzionalistico, si manifestarono incertezze, nelle magistrature di merito, circa il carattere innovativo (4) od interpretativo di esso (5). La Cassazione, con recente sentenza (6), ha statuito che il legislatore ha voluto conservare con apposita norma, e non già modificare introducendo una disposizione di carattere innovativo, il risultato cui era pervenuta la giurisprudenza con l'adozione del criterio proporzionalistico.

(1) Cass., 7 giugno 1943, 1394, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1944, II, 3; Cass., 27 marzo 1944, 199, *ibidem*, 1944, II, 3.

(2) App. Palermo, 17 gennaio 1949, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1949, II, p. II, 37.

(3) Trib. Venezia, 27 giugno 1945, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, II, 25.

(4) App. Palermo, 17 gennaio 1949, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1949, II, 37.

(5) Trib. Forlì, 11 aprile 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, II, 103; App. Venezia, 30 giugno 1952, *Dir. lav.*, 1953, II, 141.

(6) Cass., 9 ottobre 1956, 3445, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1956, VI, p. II, 205.

Sulla incompatibilità della rendita per invalidità permanente con il sussidio straordinario di disoccupazione. In materia di infortuni agricoli, intervenuta la L. 20 febbraio 1950, n. 64 (1), la quale, modificando il precedente sistema di liquidazione, ha stabilito che anche nel caso di infortuni agricoli, così come già avveniva nel campo dell'industria, si debba corrispondere all'infortunato una rendita, è sorta questione, in relazione all'art. 5 (1) della succitata legge, sulle condizioni necessarie perché l'infortunato abbia diritto alla corresponsione della rendita prevista dalla nuova legge, quando l'infortunio si sia verificato anteriormente alla emanazione di essa. La giurisprudenza ha ritenuto che l'accertamento voluto dalla citata disposizione transitoria in epoca posteriore alla data di emanazione della legge come presupposto per il diritto alla corresponsione della rendita, non possa denotare che la definizione della pratica riguardante l'infortunio: nel senso che alla determinazione della specie e grado di inabilità fatta dall'istituto unilateralmente debba far seguito l'accettazione dei risultati di codesta attività unilaterale da parte dell'infortunato e, in caso di contestazione, gli stessi siano definiti con le modalità previste in proposito dalla legge (2).

61. — Modificazioni della rendita.

Le modificazioni alla rendita per modifiche alla inabilità. Il concorso di un nuovo infortunio può dar luogo alla modificazione della rendita definitiva, con la formazione di una unica rendita. Sulla « costituzione della rendita unica », la giurisprudenza ha osservato che nel caso di lesioni multiple da causa policrona in dipendenza di infortuni sul lavoro così come per quelle da causa monocrona la valutazione del grado di invalidità va determinata rispetto alla riduzione complessiva della attitudine al lavoro per effetto del concorso delle lesioni singole invalidanti. Tale valutazione non può essere rappresentata dalla somma aritmetica delle riduzioni di attività al lavoro attribuibili a ciascuna delle lesioni individualmente conside-

(1) L. 20 febbraio 1950, n. 64. — *Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura*. (Gazz. Uff. 16 marzo 1950, n. 63).

.....
ART. 5. — « Le disposizioni concernenti la liquidazione delle indennità in rendita secondo gli articoli 2 e 3, si applicano anche ai casi di infortunio avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge quando la inabilità permanente sia accertata dopo tale data o la morte in conseguenza dell'infortunio si verifichi dopo la data stessa ».

(2) Trib. Firenze, 20 aprile 1951, in *Riv. inf. mal. prof.* 1951, III-IV, p. 40; Trib. Palermo, 13 febbraio 1952, *ibidem*, 1952, III-IV, p. II, 143.

rata sebbene va determinata tenendo conto di quanto complessivamente in conseguenza degli eventi e fatti lesivi sia in effetto ridotta l'attitudine al lavoro (1). Coerentemente a tale norma valutativa la legge infortuni ha posto lo speciale istituto della costituzione della rendita unica per il caso di titolare di rendita che sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con rendita di inabilità. Da ciò la Cassazione, nella sentenza citata, ha tratto la conseguenza che l'istituto assicuratore, quando intervenga il nuovo evento o fatto lesivo, ha immediatamente non soltanto il diritto, ma anche il dovere, di riaccertare se ed in quale entità sussistano in concreto le conseguenze invalidanti del o dei precedenti infortuni al fine di determinare la reale invalidità complessiva costituita dal danno precedente e dal nuovo e procedere alla costituzione dell'unica rendita che per essa compete; e l'ulteriore conseguenza (2), che gli accertamenti relativi al nuovo infortunio possano anche condurre ad una riduzione della rendita di cui l'infortunato già godeva in dipendenza dei precedenti infortuni, e che questi accertamenti e la costituzione della rendita unica sono affatto indipendenti dalle norme per la revisione della rendita di inabilità costituita per il o per i precedenti infortuni. La costituzione di una rendita unica, peraltro, riguarda esclusivamente gli infortuni di natura industriale, e non, è quindi, applicabile al titolare di rendita per infortunio industriale colpito da infortunio agricolo (3).

È stato poi ritenuto dalle magistrature di merito (4), che l'infortunato il quale abbia già ottenuto in liquidazione un capitale per precedente infortunio, sia per originaria liquidazione in capitale ai sensi del T.U. 1904 (5), sia per riscatto di una liquidazione di rendita ai sensi dell'art. 8 della L. 3 marzo 1949, n. 52 (6), ha diritto ad ottenere una nuova liquidazione

(1) Cass., 29 luglio 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, IV, 109.

(2) App. Roma, 22 maggio 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, IV, p. II, 132.

(3) Trib. Grosseto, 26 aprile 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, IV, p. II, 170.

(4) Trib. Massa, 16 dicembre 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, III, p. II, 156; Trib. Ancona, 19 dicembre 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, VI, p. II, 295.

(5) v. nota 4, pag. 572.

(6) L. 3 marzo 1949, n. 52. — *Provvedimenti circa la misura delle indennità nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.* (Gazz. Uff. 14 marzo 1949, n. 60).

.....
 ART. 8. — « Ai titolari di rendita liquidata a norma del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 maggio 1946, con grado di inabilità permanente in forma definita non superiore al venti per cento, è concesso di richiedere all'Istituto assicuratore, non prima della scadenza di un quadriennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 49 del R.D. suddetto,

in rendita, esclusivamente nel caso in cui il nuovo infortunio sia di per sé indennizzabile, e che si abbia concorso fra tale invalidità e quella che ha dato luogo alla precedente liquidazione in capitale o rendita riscattata. È stato osservato, nelle sentenze citate, che in una sola ipotesi il lavoratore sinistrato può far valere i postumi dell'infortunio per il quale ha esercitato la facoltà di riscatto e tale ipotesi è contemplata nel capoverso dell'art. 8 della L. 3 marzo 1949, n. 52 (1), per il quale nel caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, e vi sia concorso fra questa ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 11 del R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276 (2), e dall'art. 52 del Regolamento approvato con il R.D. 25 gennaio 1937, n. 200 (3). È, quindi, necessario — è stato ritenuto dalla giurisprudenza citata — per l'applicazione di que-

approvate con D.M. 16 febbraio 1938 e modificate con il D.M. 31 luglio 1942, aumentato del dieci per cento.

In caso di infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso tra quest'ultima e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 11 del R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, e dall'art. 52 del regolamento approvato col R.D. 25 gennaio 1937, n. 200 ».

(1) v. nota 6, pag. 707.

(2) R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276. — *Disposizioni integrative del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 22 gennaio 1937, n. 17).

.....
 ART. 11. — « Nel caso di infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso di inabilità determinato dalla preesistenza di una lesione invalidante che abbia dato luogo alla liquidazione di una indennità per inabilità permanente da infortunio sul lavoro a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, la rendita per il nuovo infortunio è liquidata nella misura e con i criteri che saranno stabiliti nel regolamento, avuto riguardo al precedente indennizzo ».

(3) R.D. 25 gennaio 1937, n. 200. — *Approvazione del regolamento per l'esecuzione dei R.R.D.D. 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 10 marzo 1937, n. 58).

.....
 Reg. ART. 52. — « Nei casi di infortunio previsti nell'art. 11 del R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, la rendita è liquidata in base alla inabilità complessiva secondo le norme dell'articolo precedente.

Quando però l'infortunio precedente abbia dato luogo a inabilità permanente non inferiore al cinquanta per cento, l'importo della rendita determinato come nel precedente comma è diminuito di quello della rendita vitalizia, anche se non effettivamente costituita calcolata con le norme vigenti secondo l'art. 15 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e corrispondente alla indennità liquidata per il precedente infortunio, continuandosi a corrispondere dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale la rendita presso di essa costituita ed in corso di erogazione al momento della liquidazione della nuova rendita ».

st'ultimo disposto che esista fra i due infortuni il concorso di inabilità, nel senso di lesione dello stesso organo o dello stesso sistema funzionale; se detto concorso manca, ogni obbligazione a carico dell'istituto cessa e, di conseguenza, nessun diritto l'assicurato può far valere nei suoi confronti.

Revisione della rendita per aggravamento o miglioramento delle condizioni dell'infortunato. Sulla titolarità del diritto a chiedere la revisione della rendita, la giurisprudenza ha osservato che la revisione rientra fra i compiti istituzionali dell'ente, il quale ha l'obbligo, e non la mera facoltà, di provvedervi (1). Partendo da tale premessa, la Cassazione ha risolto affermativamente il problema se l'assicuratore possa unilateralmente disporre la revisione della stessa, ovvero debba seguire la procedura che, necessariamente, è imposta all'infortunato qualora la richiesta di adeguamento a suo favore non sia accolta dall'assicuratore. Il problema aveva avuto contrastanti soluzioni nelle magistrature di merito affermandosi da talune sentenze (2) che l'atto con il quale l'istituto assicuratore provvede alla riduzione ed alla espressione della rendita non è legittimo e, quindi, non è immediatamente operativo, con la conseguenza che se la revisione per miglioramento non avviene consensualmente essa deve essere richiesta dall'istituto in giudizio; sostenendosi per contro da altre sentenze (3), la legittimità e la immediata operatività dell'atto di riduzione.

La Cassazione (4) ha risolto la questione, come si è detto, nel senso da ultimo indicato. Ha ritenuto la Corte che l'atto unilaterale con cui l'istituto provvede alla riduzione o soppressione della rendita di inabilità, precedentemente liquidata in sede amministrativa o in sede giudiziaria, è pienamente legittimo ed immediatamente operativo: nel senso che, per ottenere detta riduzione o soppressione o per convalidare il proprio giudizio, non debba l'istituto adire previamente il magistrato. Invero, è stato osservato dalla giurisprudenza citata, il carattere di ente pubblico dell'istituto gli consente la diretta tutela, mediante un provvedimento amministrativo, che riveste natura di revoca o di riforma, mentre, viceversa, spetta all'infortunato l'obbligo di opporsi in sede amministrativa contro il provvedimento medesimo, o di promuovere azione giudiziaria, qualora con-

(1) Cass., 26 ottobre 1954, 4125, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, VI, II, 283.

(2) App. Roma, 20 luglio 1945, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, II, 71; Trib. Salerno., 25 agosto 1950, *ibidem*, 1951, II, 133; Trib. Salerno, 18 agosto 1951, *Dir. lav.*, 1951, II, 483.

(3) App. Napoli, 12 aprile 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, II, 119; App. Napoli, 28 dicembre 1951, in *Dir. lav.*, 1952, II, 221; App. Napoli, 12 maggio 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, II, 210.

(4) Cass., 19 febbraio 1953, 394, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, I, p. II, 5; Cass., 26 ottobre 1954, 4125, *ibidem*, 1954, VI, II, 283.

testi la fondatezza dei motivi che indussero l'istituto alla soppressione o riduzione.

Dalla natura, così precisata, dell'istituto della revisione la giurisprudenza (1) ha tratto l'ulteriore principio: è indifferente che l'apertura del procedimento sia dovuta all'iniziativa dell'una o dell'altra parte; quando la legge stabilisce che la revisione della rendita può essere chiesta o dall'infortunato o dall'istituto assicuratore determina l'esistenza di un diritto di ciascuna parte all'esercizio di tale facoltà, ma non subordina il provvedimento di revisione per l'aumento solo all'iniziativa dell'infortunato e quello di revisione per la diminuzione o la soppressione della rendita solo all'iniziativa dell'Istituto assicuratore.

Quanto alla titolarità del diritto di chiedere la revisione da parte dell'infortunato, talune sentenze della magistratura di merito (2) hanno ritenuto che la revisione della rendita per inabilità, prevista dall'art. 25 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (3), può essere richiesta soltanto da un infortunato che sia titolare di rendita. È stato osservato nelle dette sentenze che l'istituto della revisione riveste un carattere eccezionale, per cui non può estendersene l'applicazione oltre ai casi esplicitamente previsti; e poiché il testo letterale della norma parla sempre di «rendita» e di «titolare di

(1) Cass., 19 marzo 1953, 394, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, II, p. II, 5; Trib. Perugia, 16 novembre 1953, *ibidem*, 1954, III, p. II, 153.

(2) Trib. Torino, 11 gennaio 1940, in *Riv. inf. mal. prof.* 1940, I, III; Trib. Genova, 11 febbraio 1954, *ibidem*, 1954, VI, p. II, 299.

(3) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*. (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....
 ART. 25. — « La misura della rendita di inabilità può essere riveduta su richiesta del titolare della rendita e dell'istituto assicuratore in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile ai termini dell'articolo precedente.

Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del comma precedente dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può aver luogo solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio, e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita; ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente.

Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita la revisione può aver luogo solo due volte, una alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio ».

rendita » non si può ritenere che il legislatore abbia usato dette espressioni in senso generico volendo in esse comprendere anche l'infortunato che vanta titolo alla indennità o che sia in potenza un titolare di rendita. Per contro altre sentenze (1) hanno ritenuto che occorre dar maggior risalto allo spirito anziché alla lettera della norma. Scopo dell'istituto della revisione — è stato rilevato — è appunto quello di consentire, dopo il primo accertamento, la più precisa obbiettivazione del danno subito dall'infortunato, per proporzionare la rendita all'effettivo grado della incapacità; e tale scopo sussiste anche nei riguardi del lavoratore che riconosciuto indenne da postumi permanenti indennizzabili, subisca un peggioramento nelle sue condizioni fisiche a causa delle lesioni riportate in occasione dell'infortunio patito. Pertanto — si è concluso — alla locuzione « titolare di rendita » non si connette un significato limitato alla persona che, in atto, la gode, ma quello più ampio, comprendente ed individuante, in via potenziale, la « persona del titolare del diritto alla rendita » di quell'infortunato che ha interesse, e, quindi, è legittimato ad iniziare una azione tendente all'accertamento dei postumi, in rapporto casuale con il trauma subito, onde ottenere la liquidazione della relativa rendita. La Cassazione non si è occupata *ex professo* del problema ma, di recente (2), ha stabilito che nel caso di un infortunato già dichiarato guarito senza postumi indennizzabili il quale chieda, in epoca successiva, la liquidazione di una rendita per infermità sopravvenuta a causa di aggravamento, si instaura un procedimento di revisione, riconoscendo in tal guisa, pur implicitamente, l'ammissibilità dell'istituto in esame nella ipotesi prospettata.

Peraltro, la giurisprudenza ha ritenuto (3) che — se può parlarsi di revisione della indennità non solo quando ci si trovi di fronte ad un infortunio ammesso dall'istituto assicuratore e ad una prima liquidazione per inabilità permanente da rivedere, ma anche quando, chiusa la pratica senza pagamento di alcuna indennità per difetto di conseguenze indennizzabili, vi sia da rivedere quel primo giudizio — occorre pur sempre, per l'ammissibilità della domanda, che vi sia una precedente definizione della esistenza di un infortunio indennizzabile. Quando viceversa manca la prova dell'infortunio e manca, altresì, l'accettazione del caso da parte dell'Istituto, non può parlarsi di revisione, difettando il presupposto ad essa necessario, ossia, quanto meno, l'infortunio che avrebbe dato diritto ad una qualche indennità in sede di prima liquidazione.

(1) App. Palermo, 20 giugno 1955, *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, V, p. II, 189.

(2) Cass., 18 marzo 1953, 695, in *Riv. inf. mal. prof.* 1953, III, p. II, 79.

(3) App. Palermo, 30 aprile 1949, in *Riv. inf. mal. prof.* 1951, I-II, p. II, 7.

Altro presupposto, messo in rilievo dalla giurisprudenza (1), per la ammissibilità della revisione per aggravamento della incapacità lavorativa ad istanza del titolare della rendita, è che fra l'aggravamento delle condizioni dell'agente ed il subito infortunio vi sia un nesso di causalità; sicché se il mutamento in peggio delle condizioni di colui che ha subito l'infortunio sia in dipendenza da altra causa — senza quindi che possa stabilirsi alcuna relazione con l'infortunio — tale peggioramento non può essere preso in alcuna considerazione e non compete alcun aumento della rendita di inabilità.

Al potere dell'istituto di disporre la revisione, si accompagna, anche nella interpretazione giurisprudenziale (2), il potere di emettere ordini tendenti a far sottoporre l'assicurato agli opportuni accertamenti sanitari, ed il correlativo obbligo dell'infortunato di sottoporsi a visita medica. La revisione è ammissibile, trascorso un quadriennio dalla costituzione, solo due volte: e cioè una prima volta dopo la fine di un triennio e la seconda ed ultima volta alla fine del successivo triennio. Esperita, dopo il decennio dalla costituzione della rendita, l'ultima revisione consentita, non sono ammissibili ulteriori revisioni (3). Detti termini, ha ritenuto una recente sentenza della quale non risultano precedenti specifici (4), si applicano anche quando si effettua la revisione senza una precedente costituzione di rendita, essendo stata liquidata soltanto l'inabilità temporanea. In tal caso è alla cessazione di questa che occorre riferirsi per determinarne la decorrenza.

Molto disputata, peraltro, è la natura dei termini per la revisione posteriore al quadriennio. Talune sentenze (5) hanno ritenuto la perentorietà dei detti termini, argomentando dalla *ratio legis* individuata nel fine di non prolungare a *libito* dell'istituto o dell'assicurato un periodo di incertezza quale è indubbiamente quello, pure necessario e rispondente a principi di giustizia, della revisionabilità delle rendite. Sembra peraltro, prevalere, in giurisprudenza, la tesi favorevole alla natura dilatoria dei termini post-quadriennali (6). È stato rilevato, nelle decisioni da ultimo citate,

(1) Trib. Livorno, 20 giugno 1951, in *Riv. inf. mal. prof.* 1952, III-IV, p. II, 127; App. Palermo, 26 marzo 1955, *ibidem*, 1955, III, p. II, 107; Trib. Cosenza, 30 giugno 1955, *ibidem*, 1956, I, p. II, 21.

(2) Trib. Napoli, 27 luglio 1949, in *Riv. it. prev. soc.*, 1950, 306.

(3) Trib. Napoli, 20 dicembre 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, III-IV, p. II, 133.

(4) Trib. Acqui, 26 febbraio 1956, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1956, V, p. II, 152.

(5) App. Napoli, 12 aprile 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, p. II, 119; App. Napoli, 12 maggio 1952, *ibidem*, 1952, VI, p. II, 210.

(6) Trib. Salerno, 25 agosto 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, VI, p. II, 133; Trib. Messina, 22 gennaio 1953, *ibidem*, 1954, I, p. II, 39.

che alla dizione legislativa « alla fine del triennio » deve essere attribuito il significato di « dopo la fine del triennio »: ciò che troverebbe conferma nella considerazione che proposito manifesto del legislatore nel regolare la materia della revisione è stato quello di stabilire adeguati intervalli di tempo tra le diverse revisioni per impedire che continue istanze possano essere proposte senza serio fondamento. E — si è aggiunto — contro l'interpretazione accolta è erroneo addurre che essa non fisserebbe alcun limite di tempo nei confronti dell'ultima revisione e prolungherebbe così indefinitivamente il periodo di incertezza della revisionabilità della rendita, poiché un limite sostanziale deriva dal termine prescrizione di un anno fissato dall'art. 67 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (1), per l'esercizio dell'azione stabilita dalla legge.

Quanto alla decorrenza della rendita per inabilità, stabilita in seguito a giudizio di revisione chiesto da un infortunato già guarito senza postumi indennizzabili la giurisprudenza ha ritenuto (2) che la data debba essere stabilita al momento in cui viene acclarato un aggravamento della capacità lavorativa e non a quello di cessazione dell'indennità temporanea. È stato osservato in proposito che l'art. 24 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (1), si riferisce alle rendite in prima liquidazione e non riguarda il caso ora indicato; nel quale, altrimenti, si verificherebbe l'assurdo di assegnare la rendita per un periodo in cui non si era ancora manifestata l'insorgenza di postumi permanenti.

62. — Rendita a favore dei superstiti.

Le condizioni necessarie per il riconoscimento della rendita a favore di superstiti sono state elaborate da una copiosa giurisprudenza. Questa (3)

(1) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....
ART. 24. — V. nota 3, pag. 703.

.....
ART. 27. — « Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui nei commi seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente a due terzi del salario:

1°) il cinquanta per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo caso sono corrisposte tre annualità di rendita.

Se il superstite è il vedovo, la rendita è corrisposta solo nel caso che la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo.

Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa di lui o di entrambi i coniugi;

2°) il venti per cento a ciascun figlio legittimo o naturale fino al raggiungimento del quindicesimo anno di età, se sopravviva la madre, o il padre sia nelle condizioni di cui al

ha statuito che due sono i requisiti necessari ed indispensabili perché gli ascendenti od i collaterali di un operaio infortunato abbiano diritto alla rendita per la morte di quest'ultimo, fissata dall'art. 27 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (4), quali viventi a carico del medesimo: il loro stato di bisogno ed il concorso efficiente del defunto. Ed ha precisato (*ivi*) che, per stato di bisogno, si deve intendere una situazione economica tale che non sia sufficiente al sostentamento della vita, mentre il concorso dell'infortunato al mantenimento dei superstiti può ritenersi efficiente se ed in quanto sia tale da integrare un vero e proprio mantenimento; ossia il concorso deve essere continuo e non soltanto saltuario, tale da creare un vero e proprio rapporto di dipendenza economica tra i superstiti e l'operaio defunto. Si è aggiunto, quanto allo stato di bisogno, che deve tenersi conto non solo delle personali esigenze di vita dei superstiti ma anche del carico familiare che grava su di essi (5), e, quanto al requisito della continuità del concorso, che la vivenza a carico può essere anche incompleta: Essa sussiste quando durante il tempo in cui ne ha avuto la possibilità il sinistrato abbia fornito un contributo indispensabile per provvedere agli ordinari bisogni della vita dei superstiti (6). Per il ricorso di entrambi detti

secondo alinea del n. 1 o comunque non sia in grado di provvedere al sostentamento della famiglia, e il venticinque per cento se si tratta di orfano di ambedue i genitori. Se siano superstiti figli inabili al lavoro, la rendita è corrisposta al figlio inabile finché dura la inabilità.

In caso di coesistenza degli aventi diritto di cui ai numeri 1 e 2, la rendita complessiva non può superare il novanta per cento della rendita corrispondente ai due terzi del salario. Qualora superi questo limite le singole rendite sono proporzionalmente ridotte in modo da non superare complessivamente il limite stesso e sono reintegrate entro tale limite man mano che cessi la rendita di uno dei superstiti;

3°) in mancanza degli aventi diritto di cui ai numeri 1 e 2, il venti per cento a ciascuno degli ascendenti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte.

Agli effetti del presente articolo, sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto e che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparate agli ascendenti le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati».

.....

ART. 67. — v. nota 2, pag. 617.

(2) Cass., 18 marzo 1953, 695, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, II, p. II, 79; App. Palermo, 20 giugno 1955, *ibidem*, 1955, V, p. II, 189.

(3) Trib. Varese, 14 agosto 1944, in *Dir. lav.*, 1946, II, 132; App. Bologna, 1 aprile 1947, *ibidem*, 1947, II, 194; Cass., 28 luglio 1947, 1206, in *Foro it.*, 1948, I, 709; App. Venezia, 14 marzo 1949, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1949, III-IV, p. II, 67.

(4) v. nota 1, pag. 713.

(5) Trib. Oristano, 6 giugno 1944, *Dir. lav.*, 1946, II, 735.

(6) Trib. Messina, 18 maggio 1950, *Arch. ric. giur.*, 1950, 803.

requisiti si deve avere riguardo alla data dell'infortunio mortale (1). Tuttavia — è stato specificato dalle magistrature di merito (2) — per « momento od epoca dell'infortunio » non si può intendere l'attimo od il giorno in cui l'evento lesivo si verifica, ma un periodo di tempo tale durante il quale le condizioni di fatto della vivenza a carico abbiano campo di manifestarsi. Lo si deduce — hanno precisato le sentenze ora citate — dalla stessa legge quando essa pone a base del calcolo per la liquidazione della indennità di rendita, a seguito di infortunio mortale, il salario percepito dall'infortunato durante l'anno antecedente alla data dell'infortunio medesimo. Se si dovesse aver riguardo esclusivamente alla situazione economica e di fatto esistente nel giorno dell'infortunio, il criterio adottato potrebbe risolversi in grave danno per il congiunto superstite, che potrebbe vedersi negata la rendita assicurativa per eventi di carattere del tutto eccezionali, casuali e passeggeri.

In particolare, quanto agli ascendenti superstiti, è stato ritenuto che i requisiti suindicati debbono verificarsi per ciascuno degli ascendenti ai fini dell'attribuzione ad essi della rendita da infortunio, poiché i diritti del padre e della madre alla rendita dell'indennità per infortunio mortale del figlio sono del tutto autonomi e distinti e fanno capo a situazioni che devono distintamente essere vagliate (3). È stato, poi, escluso che fra gli ascendenti viventi a carico del lavoratore possa essere compresa la matrigna, in quanto essa non è contemplata nel numero delle persone aventi diritto all'indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (4) (5).

Quanto ai collaterali superstiti, è stato ritenuto che la convivenza, richiesta, oltre alla vivenza a carico, quale requisito specifico per l'attribuzione dell'indennità, se può essere intesa anche in un senso più largo della stretta riunione materiale sotto un medesimo tetto, deve tuttavia sussistere nel senso almeno di unità economica nel sistema di vita familiare, di comunione, cioè, di mezzi di sostentamento necessari per la vita quotidiana (6). E, quanto ai collaterali ed ai figli, la giurisprudenza di merito ha rite-

(1) Cass., 28 luglio 1947, 1206, *Foro it.*, 1948, I, 709.

(2) App. Venezia, 17 ottobre 1949, *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, I, p. II, 11; Trib. Savona, 30 luglio 1951, *ibidem*, 1951, VI, p. II, 157.

(3) Cass., 20 luglio 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, IV, p. II, 75; App. Roma, 9 ottobre 1950, *ibidem*, 1950, V-VI, p. II, 123.

(4) v. nota I, pag. 713.

(5) Trib. Bergamo, 31 agosto 1949, in *Riv. inf. mal. prof.* 1950, I, p. II, 28; Trib. Bolzano, 28 maggio 1951, *ibidem*, 1951, V, p. II, 92.

(6) Cass., 28 luglio 1947, 1206, in *Riv. inf. mal. prof.* 1947, III, 77.

nuto — con assoluta prevalenza — che la rendita vitalizia non potesse essere concessa ai figli ed ai collaterali ultradiciottenni superstiti dell'infortunato sul lavoro industriale se non nel caso in cui costoro versassero in istato di inabilità assoluta (1).

Per contro, una magistratura di merito (2) si è staccata dalle precedenti opinioni e, richiamandosi per analogia alla definizione che del concetto di invalidità è dato dai testi per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia, ha ritenuto bastevole, al fine indicato, una incapacità di guadagno superiore ai due terzi.

Il termine di un mese dalla morte dell'infortunato, entro il quale gli aventi diritto devono presentare domanda ai sensi dell'art. 28 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (3), quando la morte dell'infortunato sopraggiunga in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita per inabilità permanente, è stato ritenuto di natura perentoria (4). La ragione di questa limitazione rigorosa — hanno rilevato le decisioni citate — è individuabile nella necessità di tutelare convenientemente la posizione dell'istituto il quale deve essere messo in condizioni di poter tempestivamente svolgere le opportune indagini, onde accertare se effettivamente quell'infortunio che era stato considerato come fonte di inabilità permanente sia collegato con il successivo evento mortale da un rapporto di causalità. Pertanto, si è aggiunto, detto termine decorre dalla data della morte e prescinde da ogni considerazione dei superstiti in ordine alla valutazione delle cause della morte stessa. È stato poi ritenuto (5) che, agli effetti del termine di decadenza, debba equipararsi alla ipotesi che l'infortunato sia già titolare di rendita per inabilità permanente quella che sia in corso la pratica amministrativa per la liquidazione della rendita.

In tema di infortuni agricoli, la giurisprudenza, con decisione di cui non risultano specifici precedenti editi (6), ha ritenuto, interpretando

(1) App. Trieste, 18 aprile 1944, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, II, 97.

(2) Trib. Trento, 16 giugno 1948, in *Riv. inf. mal. prof.* 1949, I, p. II, 19.

(3) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....

ART. 28. — « Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'articolo precedente deve esser proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte ».

(4) Trib. Firenze, 30 aprile 1951, in *Riv. inf. mal. prof.* 1951, III-IV, p. II, 42; Trib. Napoli, 24 marzo 1952, *ibidem*, 1952, V, p. II, 171.

(5) Trib. Genova, 11 luglio 1955, in *Riv. inf. mal. prof.* 1955, VI, p. II, 247.

(6) App. Torino, 30 luglio 1952, in *Riv. inf. mal. prof.* 1952, V, p. II, 159.

l'art. 4 della L. 20 febbraio 1950, n. 64 (1), che la donna, pur in costanza di matrimonio e di convivenza del marito, è da considerarsi capo-famiglia e, come tale, equiparabile agli uomini agli effetti della misura delle indennità previste dall'assicurazione infortuni agricoli, allorché essa, in virtù di una riconosciuta ed obiettivamente dimostrata supremazia patrimoniale, dirige il nucleo familiare e ne sopporti il relativo carico. Ha rilevato la sentenza citata che la legge del 1950 (1) ha indubbiamente esteso il campo di applicazione del beneficio e vincolando la donna che sia a capo di famiglia dal requisito della vedovanza e attribuendo rilevanza determinante, ai fini della equiparazione dell'uomo alla donna, al solo requisito della preminenza patrimoniale di essa nell'ambito familiare; di guisa che non può affermarsi che in costanza di matrimonio, si debba attribuire alla moglie la qualità di capo-famiglia solo quando il marito sia giuridicamente incapace, ma anche quando il marito sia incapace di fatto ad esercitare le funzioni di capo-famiglia ed a lui si sia sostituita la moglie.

63. — Prestazioni sanitarie.

Sulle prestazioni sanitarie, la giurisprudenza (2) ha osservato che, a seguito di denuncia di infortunio, è obbligo dell'istituto assicuratore di prestare a proprie spese all'assicurato le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata della inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrono per recuperare la capacità lavorativa ha rilevato peraltro che, poiché una revisione della rendita è possibile nel decennio di costituzione della rendita stessa, la facoltà di sottoporre l'assicurato a cure ed interventi chirurgici si può esplicare solo nel termine predetto: oltrepassato il decennio, come l'istituto non ha alcun diritto di costringere l'assicurato a sottoporsi a ricevere cure od interventi chirurgici, così l'assicurato, legittimamente, può rifiutarsi di sottostare agli stessi, senza che con ciò perda il diritto alla corresponsione della rendita.

Per gli infortuni agricoli la giurisprudenza (3) ha enucleato le condizioni indispensabili per la estensione del diritto alle cure mediche

(1) L. 20 febbraio 1950, n. 64. — *Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura*. (Gazz. Uff. 16 marzo 1950, n. 63).

.....
ART. 4. — « Agli effetti della misura delle indennità di cui negli articoli 1, 2 e 3, le donne che sono a capo di famiglia sono equiparate agli uomini ».

(2) Trib. Genova, 11 febbraio 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, II, p. II, 108.

(3) Trib. Teramo, 29 luglio 1948, in *Dir. lav.*, 1948, II, 329.

e chirurgiche agli infortunati, ai sensi dell'art. 5 del D.L.L. 8 febbraio 1946, n. 85 (1), statuendo che, se sussiste lo stato di bisogno, l'infortunato ha diritto alla assistenza sanitaria piena da parte dell'istituto assicuratore senza che l'infortunato debba sostenere alcun onere neppure in via di anticipazione; che altrimenti l'ente che ha prestato le cure ha diritto di rivolgersi all'infortunato per il pagamento del dovuto, ed in tal caso è tenuto a rimborsare all'infortunato soltanto una somma pari alla spesa che l'istituto avrebbe sostenuto se avesse provveduto direttamente.

Ed è stato successivamente precisato (2) che, in caso di infortunio, sono dovute al lavoratore agricolo le prestazioni gratuite delle cure necessarie alla guarigione clinica e la corresponsione della indennità di legge per tutto il periodo di durata dell'invalidità temporanea, salvo il diritto di rivalsa dell'istituto assicuratore sulle somme corrisposte oltre il 90° giorno ove venga liquidato il trattamento di inabilità permanente.

64. — Diritto di surroga.

La giurisprudenza può dirsi concorde (3), nel configurare la surroga concessa dall'art. 1916 C.C. (4) all'istituto quanto alle somme erogate, per la ipotesi di infortunio non dovuto a caso fortuito ed a forza maggiore ma attribuito al comportamento del terzo, come un vero e proprio trasfe-

(1) D.L.L. 8 febbraio 1946, n. 85. — *Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.* (Gazz. Uff. 18 marzo 1946, n. 65).

ART. 5. — « L'istituto assicuratore è tenuto a prestare a proprie spese nei casi d'infortunio sul lavoro e salvo quanto dispongono gli articoli 33 e 34 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata della inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrono a recuperare la capacità lavorativa e con le stesse norme, modi e limiti di cui agli articoli 32, 33, 34 e 36 del precitato R.D. 17 agosto 1935, n. 1765.

Le cure predette sono dovute agli infortunati di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450, nonché a quelli di cui alla lettera b) dello stesso articolo i quali si trovino in stato di bisogno. Agli infortunati di tale categoria che non si trovino in stato di bisogno sarà rimborsata la spesa per le cure mediche, chirurgiche e protetiche nella misura che l'istituto avrebbe sostenuto se avesse dovuto provvedere direttamente alle cure stesse ».

(2) Trib. Arezzo, 13 settembre 1950, in *Foro it.*, 1951, I, 1567.

(3) Cass., 28 luglio 1947, 1208, in *Assic.*, 1948, II, 47; Cass., 7 agosto 1950, 2441, in *Resp. civ. prev.*, 1950, 497; Cass., 23 ottobre 1954, 4019, in *Foro it.*, 1954, I, 477; Trib. Bologna, 2 luglio 1955, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1956, II, p. II, 74.

(4) C.C. ART. 1916. — *Diritto di surrogazione dell'assicuratore.* — « L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

rimento del diritto di credito, una successione particolare dell'assicurato all'assicuratore per effetto del pagamento dell'indennità. Ed il terzo responsabile del danno, non ha interesse ad indagare se l'assicuratore abbia pagato bene o male, perché anche ammesso per ipotesi che il danneggiato abbia riscosso l'indennizzo dell'assicurazione senza averne diritto, non per questo verrebbe meno l'obbligo del risarcimento per l'autore del danno (1). La giurisprudenza ha osservato (2) che la predetta surroga assicuratoria differisce fondamentalmente dall'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 C.C. (3). Le decisioni citate hanno rilevato che l'azione surrogatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale e riguarda l'esercizio da parte del creditore dei diritti e delle azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, senza che il creditore subentri nei diritti del suo debitore; nel diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. (4), al contrario, l'assicuratore succede nel diritto dell'assicurato verso i terzi responsabili fino alla concorrenza delle indennità pagate, e si opera così un trasferimento del diritto, entro i limiti della indennità corrisposta dall'assicurato all'assicuratore. Peraltro, l'azione dell'istituto contro il terzo responsabile ha sempre natura risarcitoria e poiché in materia di risarcimento la valutazione del danno va riferita al momento della liquidazione, deve tenersi conto, nel determinare la somma da porsi a carico del terzo, delle variazioni legislativamente apportate alle prestazioni assicurative spettanti all'infortunato (5). Che se, poi, l'infortunio

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, e contro le disgrazie accidentali ».

(1) Trib. Trieste, 10 gennaio 1945, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, II, 69; Trib. Bologna, 2 luglio 1955, *ibidem*, 1955, II, p. II, 74.

(2) Cass., 12 aprile 1954, 1160, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, II, 173; App. Napoli, 13 settembre 1955 *ibidem*, 1955, VI, p. II, 236.

(3) C.C. ART. 2900. — *Condizioni, modalità ed effetti*. « Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi ».

(4) v. nota 4, pag. 718.

(5) Cass., 30 luglio 1954. 2779, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, I, II, 3.

sul lavoro sia dovuto in parte a colpa dello stesso infortunato ed in parte a colpa di un terzo, il diritto dell'assicuratore di surrogarsi all'assicurato, nell'azione verso il terzo per il recupero della indennità pagata, non può essere esercitato che nella proporzione corrispondente alla partecipazione del terzo all'evento lesivo (1). In senso contrario, si è pronunciata una magistratura di merito (2), ritenendo che l'eventuale concorso di colpa dell'infortunato nel determinismo dell'evento non comporta alcuna limitazione al diritto dell'istituto assicuratore a farsi rimborsare dal terzo, responsabile civile dell'infortunio, le indennità erogate a seguito del medesimo. Per il caso di concorso di colpa, nel determinismo dell'infortunio fra il terzo ed il datore di lavoro, è stato ritenuto che l'istituto non può esercitare il suo diritto di surroga contro il terzo che nella proporzione corrispondente alla partecipazione di questi al fatto dannoso (3).

Il diritto di surroga ha, poi, carattere autonomo (4); consegue da ciò che, venuta meno con la estinzione del reato — quando il fatto del terzo riveste gli estremi di esso — la possibilità dell'accertamento può, indipendentemente dall'iniziativa dell'infortunato o dell'avente diritto al risarcimento del danno, provocare in sede civile l'accertamento della colpa penale nell'azione di responsabilità civile contro l'autore del fatto che ha dato luogo all'infortunio.

È giurisprudenza costante (5) che le limitazioni previste per la sussistenza della responsabilità civile del datore di lavoro non si applicano a favore del terzo, estraneo al rapporto assicurativo, responsabile dell'infortunio. E ciò perché — è stato ivi affermato — il primo comma dell'art. 4 della L. del 1935, n. 1765 (6), stabilisce che il datore di lavoro è esonerato, per l'assicurazione obbligatoria, dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro, ed il comma immediatamente successivo spiega quando, nonostante l'assicurazione, vi sia questa responsabilità. La seconda disposizione — si è aggiunto — funziona, quindi, da limite all'esonero disposto dalla prima, e poiché questo esonero è posto soltanto a vantaggio del datore di lavoro, sia come responsabile diretto, sia

(1) App. Firenze, 7 dicembre 1948, in *Riv. prev. soc.*, 1949, 493; Trib. Brescia, 30 aprile 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, VI, p. II, 232.

(2) Trib. Roma, 12 marzo 1955, *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, IV, p. II, 165.

(3) Trib. Reggio Emilia, 4 maggio 1953, *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, V, p. II, 196.

(4) Cass., 15 marzo 1949, 1181, in *Mass. giur. lav.*, 1949, 184; Cass., 9 luglio 1953, 2188 in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 466.

(5) Cass., 13 maggio 1949, 1181, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, II, 1; Cass., 6 maggio 1952, 1267, *ibidem*, 1952, II, 109; Cass., 11 ottobre 1954, 3584, *ibidem*, 1955, I, II, 9.

(6) v. nota 6, pag. 262.

come responsabile indiretto, ne viene^{teso} di conseguenza che il soggetto al quale il limite si riferisce deve essere quello stesso che beneficia dell'esonero. La questione — conseguente ai principi enunciati — se l'istituto assicuratore, che ha liquidato all'infortunato la rendita dovuta per legge, abbia diritto di chiedere al terzo responsabile civile il rimborso della somma corrispondente al valore capitale attuale della rendita liquidata, ovvero se esso debba chiedere solo il rimborso della rendita man mano che effettua i pagamenti dei relativi ratei, non è stata uniformemente risolta dalla giurisprudenza di merito, numerose essendo le decisioni sia nel primo senso (1), che nel secondo senso (2).

La Cassazione ha risolto il contrasto enunciando il principio che il risarcimento del danno può essere preteso in capitale anziché in rendita (3); e ciò perché la norma dell'art. 5 della legge sugli infortuni, (4) relativa all'obbligo del civilmente responsabile di pagare il valore capitale attuale delle rendite, assume, interpretata nell'ambito del sistema, il carattere di un principio generale in materia di assicurazioni obbligatorie, applicabile ogni qualvolta sussiste una responsabilità civile sia del datore di lavoro che di un terzo estraneo al rapporto assicurativo, sia quindi nella ipotesi dell'azione di regresso che in quella di surroga. Vi è infatti la necessità, ha rilevato la Corte, di collegare la responsabilità del terzo, autore del danno cui ha

(1) Trib. Milano, 27 aprile 1945, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, II, 120; Trib. Reggio Emilia, 4 maggio 1953, *ibidem*, 1953, V, p. II, 196.

(2) App. Milano, 12 giugno 1946, in *Foro it.*, 1947, I, 48; App. Bologna, 25 giugno 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, III-IV, p. II, 112.

(3) Cass., 30 luglio 1954, 2779, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, I, p. II, 3; Cass., 11 ottobre 1954, 3584 *ibidem*, 1955, I, p. II, 9.

(4) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*. (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....

ART. 4. — v. nota 6, pag. 262.

ART. 5. — «L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve altresì versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale della ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 49.

La sentenza che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.

L'istituto può esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunio quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo. La prova del dolo deve risultare da sentenza penale. Questa prova deve raccogliersi nelle forme stabilite dal C.P.C., quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per la morte dell'imputato o per amnistia».

dato luogo l'infortunio, al sistema della legge speciale, affinché ne risulti, in definitiva, una applicazione di norma che, nel pieno rispetto di diritti dell'infortunato, ponga l'istituto assicuratore nella condizione di riversare sul terzo tutte le conseguenze del fatto illecito costituente infortunio indennizzabile.

E nessun termine di decadenza è stato ritenuto che sia opponibile, ai sensi della legge infortunistica, all'azione di regresso esperibile dall'istituto contro il responsabile civile (1). Il diritto di regresso dell'istituto assicuratore verso il datore di lavoro responsabile esige, di regola, l'avvenuto accertamento del reato in sede penale. Da ciò consegue secondo la giurisprudenza (2) che, qualora sia in corso un procedimento penale per un fatto che ha dato luogo ad infortunio sul lavoro l'istituto non può esercitare l'azione civile fino a quando il procedimento penale non sia stato concluso; e ciò anche se detto procedimento abbia luogo formalmente contro un soggetto diverso da colui nei cui confronti l'azione civile può essere proposta. Difatti l'azione penale, una volta promossa, investe tutti coloro che hanno comunque concorso nel reato. Ma se l'accertamento del reato non possa aver luogo da parte del giudice penale, l'istituto assicuratore può, secondo la giurisprudenza dominante, esercitare l'azione civile nei confronti del datore di lavoro, in quanto compreso fra le persone interessate cui l'azione stessa è connessa (3) e tale azione può esercitare in piena autonomia, cioè indipendentemente dalla iniziativa dell'interessato.

In contrasto con tale indirizzo, una Corte di appello (4) aveva ritenuto che l'istituto assicuratore non avesse azione per far dichiarare in giudizio civile, in surrogazione dell'infortunato, la responsabilità civile del datore di lavoro nel caso di infortunio avvenuto per fatto imputabile agli incaricati della direzione e sorveglianza del lavoro nei confronti dei quali fosse intervenuta sentenza penale di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia.

Ma la Cassazione, ritornando sull'argomento (5), ha ribadito che l'azione di regresso spettante all'Istituto assicuratore per il recupero delle indennità d'infortunio prevista dagli artt. 4 e 5 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (6), ha carattere autonomo rispetto a quella, dagli stessi articoli

(1) Cass., 9 luglio 1953, 2188, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 468.

(2) App. Firenze, 11 agosto 1950, in *Giur. tosc.*, 1950, 428.

(3) Trib. Firenze, 20 marzo 1948, in *Mon. trib.*, 1949, 8; App. Firenze, 11 agosto 1950, in *Giur. tosc.*, 1950, 428.

(4) App. Venezia, 30 luglio 1946, in *Rep. foro it.*, 1944-1947, v. *inf. sul lav.*, 171.

(5) Cass., 13 maggio 1949, 1178, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, I-II, p. II, 1.

(6) v. nota 6, pag. 262 e nota 4, pag. 721.

considerata, spettante all'infortunato nel caso che il danno ascenda a somma maggiore dell'indennità. Da detta autonomia consegue, secondo l'insegnamento della Corte, che, venuta meno con la estinzione del reato per amnistia o morte la possibilità dell'accertamento del reato stesso in sede penale, l'istituto assicuratore può indipendentemente dall'iniziativa dell'infortunato o dell'avente diritto al risarcimento del danno, provocare in sede civile l'accertamento della colpa penale nell'azione di responsabilità civile contro il preposto (1) dall'imprenditore alla direzione e sorveglianza del lavoro, nonché contro l'imprenditore che dell'operato di lui deve rispondere.

Quanto all'ammontare della pretesa dell'istituto, è pacifico che vi vada computato tutto ciò che comunque viene dall'istituto corrisposto, e che il responsabile civile ha l'obbligo di versare all'istituto stesso il valore capitale attuale delle rendite concesse (2). È stato, inoltre, ritenuto che nessuna limitazione all'anzidetto diritto di regresso può derivare da un eventuale concorso di colpa dell'infortunato con il datore di lavoro nel determinismo dell'infortunio (3); e ciò perché fra le eccezioni non opponibili all'assicuratore è compreso il concorso di colpa dell'infortunato nel fatto generatore del danno, in quanto l'assicuratore non è già surrogato nei diritti dell'assicurato, i quali potrebbero essere diminuiti o elisi da un suo qualsiasi grado di colpa rispetto all'evento dannoso, ma è invece titolare di un proprio diritto di credito per regresso necessariamente correlativo, anche nel contenuto, all'obbligo di corrispondere l'indennizzo senza che la colpa concorrente dell'assicurato ve lo esoneri.

SEZIONE II. — MALATTIE PROFESSIONALI, COMUNI, TUBERCOLARI E MATERNITÀ.

65. — Malattie professionali.

Valgono in questa materia, per la maggior parte, i principi elaborati dalla giurisprudenza nel campo della tutela infortunistica. Il diritto alle prestazioni consegue alla insorgenza di malattie professionali che sono soltanto quelle tassativamente elencate in apposita norma; prima nella tabella allegata al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (4), estesa alla silicosi

(1) Cass., 28 novembre 1952, in *Riv. inf. mal. prof.* 1953, I, p. II.

(2) Cass., 11 ottobre 1954, 3584, in *Riv. inf. prof.* 1955, II, 9.

(3) App. Trieste, 30 dicembre 1953, in *Riv. inf. mal. prof.* 1954, II, p. II, 85; Trib. Sassari, 9 aprile 1954, *ibidem*, 1954, V, p. II, 259.

(4) v. nota 5, pag. 162.

ed alla asbestosi con L. 12 aprile 1943, n. 455 (1), e poi nella tabella allegata alla L. 15 novembre 1952, n. 1967 (2) (3). Peraltro, il diritto alle prestazioni è circoscritto al periodo massimo di indennizzabilità; e per tale è stato ritenuto (4) il periodo entro il quale sussiste e persiste il diritto all'indennizzo.

Pertanto le malattie che si manifestano oltre i dieci anni dalla cessazione del lavoro non sono indennizzabili poiché la legge presume, con presunzione *juris et de jure*, che le malattie manifestatesi oltre il periodo predetto non sono dipendenti o causate dal lavoro prestato. E per le malattie professionali contemplate dalla ultima legge del 1952 (2), il diritto alle prestazioni non sorge, è stato ritenuto (5) per quelle nuove malattie ivi previste che si siano manifestate anteriormente alla entrata in vigore di essa; e ciò anche quando si tratti di ricaduta verificatasi entro il termine massimo dalla cessazione della lavorazione morbigena, stabilito per ciascuna malattia (6).

Per la indennità da inabilità temporanea assoluta si è asserito che dalla previdenza sono escluse le forme di asbestosi e di silicosi, principalmente sulla base dell'art. 7 della L. n. 455 del 1943 (1), che dichiara esser dovute le prestazioni in casi che non comprendono la temporanea assenza dal lavoro (7). Per la rendita per morte e per inabilità permanente valgono i principi infortunistici anche per la revisione (8). In particolare è stato ritenuto che la rendita per inabilità permanente, nella ipotesi che il malato non abbia lavorato nei dodici mesi anteriori alla manifestazione della malattia professionale, debba essere computata sulla base del salario

(1) L. 12 aprile 1943, n. 455. — *Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi*. (Gazz. Uff. 14 giugno 1943, n. 137).

.....

ART. 7. — « Le prestazioni assicurative sono dovute:

a) in tutti i casi di silicosi e di asbestosi da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al trentatré per cento;

b) in tutti i casi di silicosi e di asbestosi associati a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, purché il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, qualunque sia il grado d'inabilità derivante dalla silicosi od asbestosi ».

(2) v. nota I, pag. 586.

(3) Cass., 24 febbraio 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, III, 29; Cass., 13 maggio 1953, 1350, *ibidem*, 1953, p. II, 221.

(4) Trib. Savona, 6 febbraio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, IV, p. II, 143.

(5) App. Caltanissetta, 9 giugno 1956, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1956, V, p. II, 136.

(6) Trib. Terni, 11 maggio 1954, in *Riv. inf. mal. prof.* 1954, V, p. II, 266.

(7) Trib. Treviso, 14 luglio 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, IV, 139.

(8) Trib. Vicenza, 20 settembre 1953, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 283.

minimo di legge e non già alla stregua delle retribuzioni fissate dai contratti collettivi di lavoro (1). I principi infortunistici valgono anche per la revisione (2), poiché il fatto che il R.D. n. 1765 (3) faccia riferimento ai soli infortuni non toglie che il giudizio di revisione possa e debba svolgersi nello stesso modo anche per le malattie professionali, in virtù del generico rinvio.

Per la silicosi e la asbestosi è stato riconosciuto effetto retroattivo alla L. 12 aprile 1943, n. 455 (4) per i casi di malattia manifestatisi prima della sua entrata in vigore, ma la retroattività è stata limitata alla entrata in vigore della legge che ha introdotto l'assicurazione contro le malattie professionali (5). Le prestazioni, però, decorrono in ogni caso dalla data in vigore della legge del 1943 (4) oppure dalla anteriore domanda giudiziale di risarcimento proposto dal lavoratore o suoi superstiti (6). Conseguentemente è stato ritenuto (sent. cit.) che nessun indennizzo può competere alla vedova di un operaio silicotico passata a seconde nozze (e quindi spogliatasi della condizione soggettiva di avente diritto) prima dell'entrata in vigore della legge del 1943 (4), e prima, altresì, della proposizione da parte sua del giudizio di risarcimento.

66. — Malattie comuni.

È stato ritenuto che il diritto alle prestazioni dell'I.N.A.M. compete al lavoratore assicurato quando si tratti di malattia non coperta da altra forma di assicurazione specifica riguardante altro ente assicuratore (7). E, in particolare, la giurisprudenza ha aggiunto che il lavoratore non ha diritto alla indennità di malattia da parte dell'I.N.A.M. durante il periodo di tempo in cui beneficia di una speciale forma di assistenza da parte dell'I.N.P.S., mancando in tal caso il titolo imposto dalla legge per conseguire le prestazioni, e cioè l'evento dedotto in copertura assicurativa (8). È stato precisato che il diritto alle prestazioni sorge solo per le forme di assistenza che, alla stregua delle fonti normative, rientrano nel campo strettamente sinallagmatico del rapporto assicurativo di malattia, e non per le forme

(1) Trib. Sondrio, 11 dicembre 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, V, II, 165.

(2) App. Napoli, 12 maggio 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, VI, p. II, 210. Trib. Vicenza, 20 settembre 1953, in *Riv. dir. lav.*, 1954, II, 283.

(3) v. nota 5, pag. 162.

(4) v. nota 1, pag. 724.

(5) Trib. Brescia, 13 settembre 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1946, II, 92.

(6) Trib. Savona, 6 febbraio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.* 1953, IV, p. II, 143.

(7) Cass., 20 luglio 1955, 2352, in *Riv. it. prev. soc.*, 1955, 436.

(8) Trib. Reggio Emilia, 3 dicembre 1953, in *Probl. serv. soc.*, 1954, 230.

integrative di assistenza (1). Per i lavoratori dell'industria il diritto alle prestazioni è riferito al periodo di attività lavorativa in concreto svolto, ma pur avendo inizio con la stessa si protrae per un periodo di mesi due dalla cessazione o sospensione del rapporto (2). Per i lavoratori agricoli il diritto alle prestazioni è riferito al momento della iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 (3) (4) e indipendentemente dalla attività da loro svolta al momento della insorgenza della malattia (5). Per la gente di mare le prestazioni in caso di malattia, ai sensi del R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918 (6), sono corrisposte in base

(1) App. Napoli, in *Probl. serv. soc.*, 1953, 105.

(2) Trib. Ravenna, 13 dicembre 1953, in *Riv. it. prev. soc.*, 1954, II, 406.

(3) R.D. 24 settembre 1940, n. 1949. — *Modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.* (Gazz. Uff. 8 febbraio 1941, n. 34).

.....

ART. 12. — «A cura delle Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori della agricoltura è compilato, per ciascun Comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari. L'elenco dei mezzadri e coloni deve indicare i componenti della famiglia e l'età di ciascuno.

Ogni tre mesi possono essere compilati elenchi suppletivi con le variazioni. In detti elenchi, per ciascun nominativo è indicata la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione.

A cura delle dette Unioni è effettuata ogni cinque anni la revisione generale degli iscritti negli elenchi e la compilazione di nuovi elenchi. Copia degli elenchi è trasmessa dalle Unioni dei lavoratori dell'agricoltura alle Unioni degli agricoltori per le eventuali osservazioni.

Il Prefetto provvede, per mezzo dei podestà, alla pubblicazione per quindici giorni degli elenchi principali e suppletivi all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative.

Contro l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco o la assegnazione in una o in un'altra categoria, è data facoltà agli interessati ed alle Associazioni professionali di ricorrere al Prefetto.

Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti.

Per ciò che concerne la decisione del Prefetto sui ricorsi, la comunicazione e notifica della decisione stessa, il gravame al Ministro per le corporazioni e la conseguente comunicazione e notifica, si applicano le disposizioni dei commi, 4^o, 5^o, 6^o, 8^o e 9^o dell'art. 8».

(4) Trib. Ferrara, 10 settembre 1951, in *Riv. it. prev. soc.*, 1951, 590.

(5) Cass., 6 ottobre 1955, 2864, in *Mass. foro it.*, 1955, 617.

(6) R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918. — *Assicurazione contro le malattie per la gente di mare.* (Gazz. Uff. 27 novembre 1937, n. 275).

agli accertamenti ed alle previsioni del medico fiduciario della cassa marittima o del sanitario da essa designato (1).

Le prestazioni a favore delle persone viventi a carico dell'assicurato sono dovute per la loro qualità di conviventi con il capo-famiglia lavoratore ed assicurato, senza che esse abbiano l'obbligo di essere assicurate in proprio (2).

È stato escluso dalla giurisprudenza l'obbligo dell'ente alle prestazioni sanitarie indirette (3). Per le prestazioni sanitarie dirette è stato ritenuto che il diritto alla corresponsione sorge, per i ricoveri urgenti in ospedali o case di cura private che convenzionalmente facciano parte dell'attrezzatura dell'ente, indipendentemente da una preventiva autorizzazione dell'istituto: solo è necessario che l'assicurato dichiari e dimostri all'atto del ricovero tale sua qualità così che l'ente possa esserne tempestivamente informato ai fini del controllo necessario (4). Per la « incapacità al lavoro derivante esclusivamente da difetti fisici congeniti », la quale esclude il diritto alle prestazioni, è stata intesa quella incapacità lavorativa che consegue direttamente e totalmente da una invalidità consolidata (5). Quanto al ricovero ospedaliero in caso di parto è stato ritenuto che il « parto distocico », dal quale sorge il diritto a tale prestazione, sia anche quello che si presenti soltanto distocico, anche se si compia naturalmente (6).

È stato precisato poi, che le prestazioni integrative hanno carattere facoltativo in quanto esse possono essere erogate per concessione dell'ente nei limiti e secondo le modalità stabilite e subordinate alla disponibilità del bilancio; onde non sorge nell'assicurato alcun diritto soggettivo alla pretesa di esse (7).

La giurisprudenza delle magistrature di merito ha riconosciuto all'I.N.A.M. il diritto di esercitare l'azione di surroga ex art. 1916 C.C. (8) per le spese ed indennità erogate a favore del proprio assicurato quando la malattia sia stata procurata per il fatto colposo e doloso del terzo (9). E tale opinione è stata convalidata dalla Cassazione (10). Per giungere a tale conclusione la giurisprudenza citata ha rilevato che, pur non essendo il

(1) Cass., 17 marzo 1947, 397, in *Giur. it. rep.*, 1944, v. *Prev. soc.*, 29; Cass., 7 maggio 1948, 655, in *Riv. it. prev. soc.*, 1949, 182.

(2) Cass., 20 luglio 1955, 2352, in *Riv. it. prev. soc.*, 1955, 436.

(3) Cass., 6 ottobre 1954, 3313, in *Foro it. mass.*, 1954, 663.

(4) Pret. Treviso, 8 luglio 1953, in *Riv. it. prev. soc.*, 1954, 756; Cass., 9 ottobre 1956, 3444, in *Foro it.*, 1956, I, 635.

(5) Trib. Trieste, 23 febbraio 1954, in *Riv. it. prev. soc.*, 1954, 706.

(6) Trib. Ferrara, 13 aprile 1951, in *Giur. assic. mal. I.N.A.M.*, 1953.

(7) App. Napoli, in *Probl. serv. soc.*, 1953, 105.

(8) v. nota 4, pag. 718.

(9) Trib. Torino, 11 novembre 1953, in *Probl. serv. soc.*, 1953, 803.

(10) Cass., sez. un. 26 luglio 1956, 2872, in *Mass. Foro it.*, 1956, 528.

rapporto assicurativo obbligatorio contro le malattie di natura negoziale, tuttavia il legislatore ha esteso ad esso le norme privatistiche del contratto di assicurazione al di fuori ed al di là del loro fondamento negoziale, così integrando con il rinvio alla disciplina giuridica del rapporto contrattuale la regolamentazione pubblicistica dell'istituto. Ha aggiunto che il rischio della malattia dell'assicurato pur concernendo, per la sua natura, la persona umana, viene considerato, nella corrispondente assicurazione, non nella funzione propria dell'assicurazione della vita, ma nel suo tipico contenuto di evento dannoso, nelle sue conseguenze lesive del patrimonio dell'assicurato, come danno emergente (spese di malattia) e lucro cessante (mancato guadagno nel periodo di malattia); onde l'applicabilità della surrogazione legale annessa nell'assicurazione contro i danni.

La questione se l'I.N.A.M. possa legittimamente esercitare l'azione di rivalsa verso il datore di lavoro inadempiente per le spese sopportate per assistere il lavoratore durante il periodo di scopertura dell'assicurazione ha dato luogo a contrastanti decisioni nella Magistratura di merito. La giurisprudenza di merito, mentre in alcune decisioni ha negato il diritto di rivalsa (1), in altre lo ha senz'altro ammesso (2). La Cassazione ha preso posizione per la tesi favorevole all'istituto (3).

Le argomentazioni fondamentali su cui si fondano le sentenze che ammettono il diritto di rivalsa sono le seguenti: *a*) il c.c. corporativo 3 gennaio 1939 ammetteva il diritto di rivalsa e poiché esso è tuttora in vigore, il diritto sussiste da parte dell'istituto; *b*) il rapporto assicurativo di malattia è ancora basato sul concetto di rischio; dalla inadempienza del datore di lavoro deriva all'ente un danno che non si sarebbe altrimenti verificato; la responsabilità per tale danno si connette alla inadempienza del datore di lavoro che di conseguenza è tenuto al risarcimento verso l'ente assicuratore.

67. — Malattie tubercolari.

Poiché il diritto alle prestazioni antitubercolari presuppone l'effettivo versamento di un numero minimo di contributi assicurativi ciò che, invece, non è previsto per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, è

(1) Trib. Pistoia, 7 febbraio 1952, in *Giur. it.*, 1952, 462; Trib. Monza, 8 marzo 1952, in *Foro it.*, 1952, I, 697; App. Venezia, 17 settembre 1952, in *Riv. it. prev. soc.*, 1953, 71; Trib. Torino, 28 aprile 1953, in *Riv. it. prev. soc.*, 1953, 764.

(2) Trib. Ancona, 9 agosto 1952, in *Probl. serv. soc.*, 1952, 699; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 16 gennaio 1953, in *Foro it.*, 1953, I, 739; Trib. Savona, 28 aprile 1957, in *Probl. serv. soc.*, 1953, 825; App. Bari, 1 dicembre 1953, in *Probl. serv. soc.*, 1954, 129.

(3) Cass., 7 agosto 1953, 2674, in *Foro it.*, 1954, I, 172; Cass., 7 luglio 1955, 2120, in *Mass. Foro it.*, 1955, 472.

sorta questione in giurisprudenza se, coesistendo le due assicurazioni, potesse aversi coesistenza dell'obbligo alle relative prestazioni. Talune decisioni (1) hanno ritenuto che, in caso di malattia tubercolare, l'assicurato se non ha diritto alle prestazioni da parte dell'I.N.P.S. trova nell'I.N.A.M. l'organo competente per la corresponsione delle prestazioni stesse. Altre decisioni lo hanno escluso (2). La Cassazione (3) si è pronunciata per la tesi restrittiva, rilevando che la funzione assicurativa di ciascun ente è autonoma: ciascun ente è tenuto alle prestazioni quando ricorrano i presupposti obiettivi e subiettivi voluti dalle norme che regolano ciascun rapporto assicurativo. In mancanza l'onere assistenziale non si trasferisce automaticamente a carico dell'I.N.A.M. la cui funzione non ha il carattere complementare di quello degli altri enti.

La Cassazione ha deciso anche che il diritto alle prestazioni sorge nell'assicurato nei confronti dell'I.N.P.S., tanto per le forme tubercolari in fase attiva, quanto per le forme tubercolari in fase non attiva (4), così risolvendo il contrasto sorto nella giurisprudenza di merito, nella quale talune sentenze hanno ritenuto che il diritto alle prestazioni per le forme tubercolari in fase non attiva sorge a carico dell'I.N.A.M. (5), ed altre hanno ritenuto che, indipendentemente dalla fase dell'affezione le prestazioni antitubercolari sono sempre a carico dell'I.N.P.S. (6).

Gli assicurati hanno diritto soltanto alle prestazioni previste dalle leggi speciali che regolano la materia, onde è stato escluso il diritto al rimborso delle spese di degenza sostenute per il ricovero all'estero, anche sotto il profilato aspetto dell'indebito arricchimento da parte dell'I.N.P.S. (7).

Le prestazioni antitubercolari impediscono la liquidazione della pensione di invalidità, a norma dell'art. 72 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (8),

(1) Trib. Venezia, 26 luglio 1949, in *Riv. it. prev. soc.*, 1950, 208, Trib. Venezia, 31 agosto 1951, *ibidem*, 1952, 519, Trib. La Spezia, 14 agosto 1951, *ibidem*, 1952, II, 514.

(2) App. Genova, 31 maggio 1953, in *Probl. serv. soc.*, 1953, 381, App. Firenze, 4 luglio 1953, *ibidem*, 1953, 667.

(3) Cass., 11 novembre 1953, in *Probl. serv. soc.*, 1954, 83; Cass., 22 ottobre 1955, 3460, in *Mass. giur. it.*, 1955, 847.

(4) Cass., 22 ottobre 1955, 3460, in *Mass. Foro it.*, 1955, 752, Cass., 19 maggio 1956, 1732, *ibidem*, 1956, 313.

(5) Trib. Savona, 10 marzo 1954, in *Prev. soc.*, 1955, 774.

(6) App. Firenze, 5 dicembre 1954, in *Riv. dir. lav.*, 1955, II, 109.

(7) Trib. Milano, 5 luglio 1954, in *Prev. soc.*, 1955, 783.

(8) R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. — *Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale*. (Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251).

.....
ART. 72. — «Durante il corso delle prestazioni antitubercolari l'assicurato non può ottenere la liquidazione della pensione per invalidità.

e fra le prestazioni antitubercolari deve essere compresa, secondo le statuizioni della Corte di Cassazione (1), in contrasto con decisioni della Magistratura di merito (2), anche la cura ambulatoriale in considerazione della parificazione legislativa tra detta cura e quella a domicilio.

68. — Prestazioni per la maternità.

L'assicurata dell'I.N.A.M., provvista di libretto vidimato dall'istituto stesso per l'anno in corso, ha diritto alla indennità di maternità giornaliera, e l'ente non può sospendere la erogazione della predetta indennità al fine dichiarato di eseguire successive indagini circa la appartenenza alla categoria assicurata (3). Circa il computo della indennità giornaliera è stato ritenuto che la indennità di contingenza da parte dell'I.N.A.M. (art. 17 della L. 26 agosto 1950, n. 860) (4), alle lavoratrici gestanti e puerpere per il

Se il ricoverato in un istituto di cura è titolare di una pensione di vecchiaia o di invalidità, è trattenuta sulla pensione, durante il ricovero, una quota parte pari rispettivamente ad uno, due, tre o quattro decimi, a seconda che la famiglia del ricoverato comprenda quattro, tre, due o una persona tra quelle indicate dall'art. 69.

Non si fa luogo a riduzione della pensione se la famiglia del ricoverato comprende cinque o più persone.

Se il ricoverato non ha persone di famiglia ai sensi dell'art. 69, la pensione è ridotta alla metà; ma è sospesa totalmente se trattasi di pensione per invalidità derivante da tubercolosi.

Nei casi in cui si fa luogo a riduzione di pensione, la riduzione stessa non può superare il terzo della spesa per il ricovero.

Le somme trattenute a norma delle disposizioni precedenti sono devolute a favore dell'assicurazione per la tubercolosi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai titolari di pensioni per effetto dell'assicurazione obbligatoria presso l'Istituto o di iscrizione a casse o fondi speciali di previdenza esonerati dall'assicurazione obbligatoria presso l'Istituto stesso o per effetto di altre leggi che stabiliscono un trattamento di quiescenza».

(1) Cass., 18 febbraio 1956, 459, in *Mass. Foro it.*, 1956, 84; Cass., 21 aprile 1956, 1225, *ibidem*, 1956, 229.

(2) Trib. Firenze, 2 marzo 1953, in *Giur. tosc.*, 1953, 194; Trib. Grosseto, 31 maggio 1954, in *Sicur. soc.*, 1955, 98.

(3) Trib. Siracusa, 22 dicembre 1953, in *Riv. it. prev. soc.*, 1954, 743.

(4) L. 26 agosto 1950, n. 860. — *Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri*. (Gazz. Uff. 3 novembre 1950, n. 253).

.....
 ART. 17. — « Le lavoratrici delle imprese industriali, commerciali, del credito e delle assicurazioni private, nonché le impiegate delle aziende agricole hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 5 e 6 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

periodo di assenza obbligatoria dal lavoro deve essere commisurato sulla base della retribuzione per otto ore di lavoro anche se l'orario medio svolto dalla lavoratrice nei due ultimi periodi di paga risulti inferiore (1).

La domanda che le lavoratrici agricole debbono inoltrare all'I.N.A.M. per ottenere l'indennità di maternità prevista dall'art. 22 della L. 26 agosto 1950, n. 860 (2), deve essere presentata all'istituto assicuratore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di attuazione della suddetta legge, approvato con D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568 (3), almeno 30 giorni prima del parto

Le indennità, di cui al precedente comma, sono corrisposte:

a) dalle competenti gestioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici per le quali in caso di malattia è dovuta l'indennità relativa dall'Istituto medesimo;

b) direttamente ed a proprio carico, dal datore di lavoro per le lavoratrici che non hanno diritto, in caso di malattia, al trattamento economico da parte dell'Istituto suddetto.

L'indennità giornaliera è corrisposta con gli stessi criteri con cui vengono corrisposte le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

I periodi di malattia determinata da gravidanza o puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti per il trattamento normale di malattia.

Nulla è innovato per il trattamento economico delle dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni o da altri Enti pubblici».

.....
 ART. 22. — « Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento del sistema in atto per i contributi unificati in agricoltura è dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'art. 1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa di parto, ai sensi del D.L.L. 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennità *una tantum* nella misura sottoindicata a fianco di ciascuna categoria:

1°) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, L. 25.000,

2°) braccianti o compartecipanti abituali, L. 25.000,

3°) braccianti o compartecipanti occasionali L. 15.000,

4°) braccianti o compartecipanti eccezionali, L. 12.000.

L'indennità di cui sopra sarà corrisposta in due rate uguali, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto».

(1) Trib. Genova, 19 giugno 1953, in *Giur. it. rep.*, v. *Prev. soc.*, 258.

(2) v. nota 4, pag. 730.

(3) D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568. — *Regolamento per l'attuazione della L. 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti da privati datori di lavoro.* (Gazz. Uff. 13 agosto 1953, n. 184).

.....
 Reg. ART. 31. — « Le lavoratrici dell'agricoltura gestanti e puerpere hanno diritto all'indennità prevista dall'art. 22 della L. 26 agosto 1950, n. 860, ove, all'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, siano comprese negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949.

Tuttavia la lavoratrice agricola è ammessa al godimento dell'indennità di cui al precedente comma purché esibisca all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie

e la giurisprudenza ha già precisato (1) che per data del parto deve intendersi quella in cui il parto si è effettivamente verificato e non la data presunta del parto quale risulta dal certificato medico di gravidanza. La lavoratrice agricola per l'inosservanza del termine suddetto, avendo questo carattere perentorio, perde il diritto alla prima rata dell'indennità di maternità; ma conserva il diritto alla seconda rata (2).

Alla domanda per il conseguimento della indennità di maternità la lavoratrice agricola deve allegare, sotto pena di decadenza dal diritto alla indennità (3), il certificato rilasciato dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, di data non posteriore al 15° giorno precedente l'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro.

SEZIONE III. — INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI, DISOCCUPAZIONE, ASSEGNI FAMILIARI, TRATTAMENTO DI RICHIAMO ALLE ARMI, INTEGRAZIONI SALARIALI.

69. — Prestazioni dirette di pensione.

Il diritto alla prestazione della pensione di invalidità consegue all'accertamento delle condizioni specificatamente richieste. In particolare, per la pensione di invalidità, consegue alla sussistenza della invalidità in tutti gli elementi indicati dalla legge con riferimento alle condizioni dell'assicurato all'epoca in cui la domanda è presentata (4) alla durata ed ammontare della contribuzione. Il diritto al conseguimento della pensione, oltre a tali condizioni, non presuppone anche l'ulteriore condizione che l'evento determinante la invalidità si verifichi dopo il decorso del quinquennio di

il certificato provvisorio rilasciato a norma dell'art. 4, 4° c., del D.L.L. 9 aprile 1946, n. 212, dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori per i contributi unificati in agricoltura, di data non posteriore al 15° giorno precedente l'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro.

Qualora la domanda di indennità documentata a norma dello art. 27 del presente regolamento ed eventualmente corredata del certificato di cui al comma precedente, non sia stata presentata almeno trenta giorni prima del parto, la lavoratrice agricola perde il diritto alla prima rata dell'indennità.

La corresponsione della seconda rata dell'indennità è subordinata alla presentazione all'I. N. A. M. del certificato di nascita o del certificato di assistenza al parto di cui all'art. 11 del presente regolamento ».

(1) Trib. Ferrara, 27 giugno 1957, *Riv. it. prev. soc.*, 1958, 491.

(2) Trib. Benevento, 14 aprile 1956, *Sic. soc.*, 1957, 104.

(3) Trib. Bari, 3 giugno 1955, *Probl. serv. soc.*, 1955, 545.

(4) Cass., 21 maggio 1949, 302, in *Mass. Foro it.*, 1949, 268; Cass., 16 ottobre 1956, 3649, in *Mass. Foro it.*, 1956, 672.

assicurazione (1). Peraltro, l'assicurato già invalido nei limiti di legge prima dell'inizio del rapporto assicurativo non può conseguire successivamente la pensione di invalidità per l'aggravamento della invalidità anteriore, ma soltanto quella di vecchiaia al raggiungimento dell'età stabilita (2); e ciò perché le assicurazioni sociali, pur differenziandosi sensibilmente da quelle private, non possono prescindere dall'elemento rischio che consiste nella possibilità del verificarsi di un evento dannoso nella sfera giuridica ed economica di un dato soggetto: elemento che sta alla base di ogni forma di assicurazione (sent. cit.). Al pensionato per invalidità, poi, è stato negato il diritto al conseguimento, con la contribuzione versata dopo il conseguimento della pensione di invalidità, di un supplemento della pensione stessa per riduzione della residua capacità di guadagno derivante da nuove infermità, e gli è stato riconosciuto soltanto il diritto ad un supplemento di pensione per vecchiaia (3).

Per la pensione di vecchiaia la Corte di Cassazione ha risolto in senso negativo il quesito sorto, in dipendenza del succedersi di varie disposizioni legislative sui requisiti necessari in casi particolari per il conseguimento di essa: se cioè gli impiegati, i quali abbiano esercitato il riscatto del periodo anteriore ai sensi dell'art. 2 della L. n. 633 del 1950 (4), siano posti in condizione di parità con gli impiegati, nuovi assicurati in virtù dell'art. 5 del R.D.L. n. 636 del 1939 (5), nel senso di potersi, anche i primi, avvalere

(1) Cass., 3 maggio 1956, 1390, in *Foro it.*, 1956, I, 865.

(2) Cass., 12 ottobre 1948, 4060, in *Mass. Foro it.*, 1948, 346.

(3) Trib. Brescia, 18 luglio 1955, in *Prev. soc.*, 1957, II, 424.

(4) L. 28 luglio 1950, n. 633. — *Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore a L. 1.500 mensili.* (Gazz. Uff. 30 agosto 1950, n. 198).

.....
 ART. 2. — « Agli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto dell'art. 5 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, è data facoltà, da esercitarsi non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base per il periodo intercorrente tra il 1° maggio 1939, o la data d'inizio del rapporto di lavoro se posteriore, e la data di entrata in vigore della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Per l'assicurazione contro la tubercolosi e per la nuzialità e natalità, il versamento dei contributi previsti dal precedente comma è limitato al biennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge ».

(5) R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636. — *Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria.* (Gazz. Uff. 3 maggio 1939, n. 105).

.....
 ART. 5. — « Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni di cui al presente decreto il limite di retribuzione per gli impiegati, stabilito dal n. 1 dell'art. 38 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, è elevato da lire 800 a lire 1.500.

Permangono tuttavia l'obbligo dell'assicurazione per gli impiegati per i quali detto limite è superato dopo l'inizio dell'assicurazione ».

dei requisiti ridotti di cui all'art. unico del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1302 (1), ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, una volta raggiunta la minima età pensionabile (2). Quanto alle condizioni necessarie per il conseguimento della pensione a favore dei lavoratori agricoli — mentre ci sono decisioni contrarie (3) — è stato ritenuto (4) che il sistema del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 (5), non consente di ritenere che esso abbia innovato il principio della contribuzione effettiva, e che soltanto a decorrere dall'entrata in vigore dello art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218 (6), per i lavoratori agricoli il diritto alla

(1) *D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1302. — Norme integrative per la liquidazione della pensione di vecchiaia agli impiegati soggetti alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie.* (Gazz. Uff. 29 novembre 1947, n. 275).

ART. UNICO. — « L'assicurato impiegato, per il quale l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia è stata iniziata col 1° maggio 1939 o posteriormente a norma dell'art. 5 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 convertito nella L. 6 luglio 1939 n. 1272 con una retribuzione superiore a lire 800 mensili e che alla data di inizio dell'assicurazione aveva superato l'età di 45 anni se uomo, e di 40 se donna, ha diritto alla pensione di vecchiaia anche se non sussistono le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui agli artt. 9 (n. 1) del citato R.D. e 3 del R.D.L. 18 marzo 1943, n. 126, purché possa far valere almeno cinque anni di assicurazione e un importo di contributi versati non inferiore a tanti quindicesimi di quello previsto dall'art. 3 citato per il diritto alla pensione di vecchiaia quanti sono gli anni che all'inizio dell'assicurazione risultavano mancanti al raggiungimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione con un minimo di cinque quindicesimi dell'importo medesimo ».

(2) Cass., 29 dicembre 1956, 4541, in *Prev. soc.*, 1957, II, 403.

(3) App. Roma, 17 gennaio 1956, in *Riv. giur. lav.*, 1956, 88.

(4) App. Potenza, 24 aprile 1957, in *Prev. soc.* 1957, II, 418.

(5) v. nota 2, pag. 565.

(6) *L. 4 aprile 1952, n. 218. — Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.* (Gazz. Uff. 15 aprile 1952, n. 89, suppl. ord.).

.....

ART. 2. — « Gli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 6. — I contributi per le assicurazioni base per la invalidità, vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ai sensi dell'art. 24 della L. 26 agosto 1950, n. 860, sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle A e B allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato.

« I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente.

« Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella B, n. 1, siano retribuiti a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione quindicinale per 24 e dividendo il prodotto per 52.

« Per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone del territorio nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavo-

pensione sorge indipendentemente dall'effettivo versamento della contribuzione dovuta.

ratori e dei datori di lavoro, può stabilire apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo del contributo e fissare altresì i periodi medi di attività lavorativa ».

« *Art. 8.* — Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle allegate al presente decreto, nella quale hanno contribuito per un maggior periodo di tempo:

a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato, per la pensione di vecchiaia;

b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato per la pensione e le indennità ai superstiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per la pensione di invalidità e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;

c) nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria ».

« *Art. 9.* — L'assicurato ha diritto alla pensione:

1°) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:

180 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

780 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

15 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

2.340 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero

1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per i braccianti eccezionali,

se uomini, ovvero 1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani, purché risultino iscritti come tali negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento;

2°) a qualunque età, quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:

60 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

260 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

5 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

780 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

520 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani,

ovvero

520 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per i braccianti eccezionali

se uomini, ovvero

350 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per i braccianti eccezionali

se donne o giovani;

b) sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno:

12 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

52 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

un contributo annuo di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

156 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

104 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani.

70. — Prestazioni ai superstiti.

Sulla pensione ai superstiti è stato ritenuto che il diritto alla reversibilità della pensione sancito a favore dei figli superstiti del pensionato che non abbiano un'età superiore ai 16 od ai 18 anni (se il genitore era impiegato)

« Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma.

« I limiti di età di cui al n. 1° del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo.

« Per i lavoratori agricoli avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949».

« Art. 12. — L'ammontare della pensione annua è determinato:

a) per gli assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione del 33 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

b) per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi.

« La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

« Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima sarà maggiorata come segue:

1°) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi tra il 55° e il 60° anno di età, è della seguente misura:

Per un anno	3 per cento
per due anni	6 » »
per tre anni	10 » »
per quattro anni	15 » »
per cinque anni	22 » »

« Per gli anni di differimento successivi al 60° anno di età, la percentuale di maggiorazione è quella indicata nel n. 2° del presente articolo ed è applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1°);

2°) per gli uomini, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi fra il 60° e il 65° anno di età, è della seguente misura:

per un anno	6 per cento
per due anni	13 » »
per tre anni	21 » »
per quattro anni	30 » »
per cinque anni	40 » »

« La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti commi, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore

o siano inabili al lavoro, è subordinato alla condizione della vivenza a carico del genitore alla morte di costui (1). E, quanto al requisito di inabilità al lavoro, è stato ritenuto che esso debba essere inteso nel senso di integrale incapacità al lavoro proficuo (2). Il diritto alla pensione di reversibilità è stato riconosciuto alla vedova dell'assicurato che, conseguita la pensione di invalidità, si sia nuovamente occupato impiegando le residue energie di lavoro, e sia poi deceduto senza maturare un nuovo minimo di contribuzione (3), in considerazione della unitarietà del rapporto di assicurazione che non si spezza al momento in cui l'assicurato va in pensione per invalidità per riaprirsi nel caso in cui egli torni ad occuparsi. La liquidazione della pensione può essere tuttora — ha ritenuto la Cassazione (4) — provvisoria o definitiva non essendovi incompatibilità tra le disposizioni degli artt. 78 e 80 del Reg. approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 (5) e la nuova sistemazione data alla materia con R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (6).

ai 18 anni o anche di età superiore purché inabile al lavoro, nonché della quota di lire 100 annue di cui all'art. 59, lettera a) del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

« Art. 13. — Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato sempreché per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 18 anni e non esercitino alcuna attività lavorativa e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

« Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'art. 12:

a) il 50 per cento al coniuge;

b) il 20 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 30 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

« La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere, complessivamente, né inferiore alla metà, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12.

« Se superstita è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10.

« Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni, che non siano già titolari di pensioni dirette, nella misura del 15 per cento per ciascuno ».

(1) Cass., 27 luglio 1948, 1263, in *Mass. Foro it.*, 1948, 266.

(2) Cass., 2 ottobre 1956, 3322, in *Prev. soc.*, 1957, II, 394.

(3) Trib. Venezia, 5 agosto 1950, in *Riv. it. prev. soc.*, 1951, 322.

(4) Cass., 7 giugno 1956, 1774, in *Prev. soc.*, 1957, I, 117.

(5) R.D. 28 agosto 1924, n. 1422. — *Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.* (Gazz. Uff. 26 settembre 1924, n. 226).

.....

Reg. ART. 78. — « L'Istituto di previdenza a cui la domanda è presentata, ove non sia quello obbligato alla conservazione delle tessere relative all'assicurato, richiede tali tes-

71. — Misura delle prestazioni.

Sui criteri per la determinazione della misura della pensione è stato deciso che l'aumento del decimo spettante al padre per ogni figlio a carico deve essere attuato esclusivamente sulla pensione corrispondente alle quote di contributi versati e non anche sulla quota integrativa a carico dello Stato, la quale non può ritenersi elemento costitutivo della pensione (7). Non sono mancate, però, anche le decisioni contrarie (8). Il diritto dell'assicurato di far computare come utili, agli effetti del computo della pensione, anche i periodi di malattia, ai sensi dell'art. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (9), è stato ritenuto subordinato al loro tempestivo accertamento con la conseguenza che questo non ha finalità meramente probatoria, ma è condizione indispensabile per l'insorgenza del diritto al computo dei periodi medesimi (10). Gli interessi sui ratei di pensione scaduti sono stati riconosciuti dovuti dalla data della liquidazione amministrativa

sere all'Istituto a cui quest'obbligo compete, il quale deve curarne la trasmissione in piego raccomandato, entro tre giorni dalla richiesta.

L'Istituto di previdenza esamina le domande di pensione, determina, in base alle tessere ed in confronto alle annotazioni del libretto personale, il numero e l'importo dei versamenti obbligatori, nonché i periodi di malattia e di servizio militare utili agli effetti della pensione, accerta la esistenza del diritto alla pensione, ne stabilisce la misura e provvede alla assegnazione provvisoria della pensione stessa, dandone avviso all'interessato e comunicazione alla Direzione generale della Cassa nelle epoche e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui la domanda di pensione non possa essere accolta, l'Istituto ne dà avviso all'interessato, specificandone i motivi, con notificazione del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ».

.....

Reg. ART. 80. — « Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali esercita il controllo sopra le liquidazioni di pensioni effettuate dagli Istituti di previdenza, in tutti i modi da esso ritenuti più appropriati.

Il Comitato stesso può ordinare la revoca o la rettifica delle pensioni già liquidate, o la sospensione dei pagamenti nei casi in cui ritenga necessario di richiedere un completamento della istruttoria.

Le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla Cassa nazionale, in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati ».

(6) v. nota 8, pag. 320.

(7) Cass., 16 luglio 1946, 880, in *Foro it.*, 1947, I, 203; Cass., 24 aprile 1947, 613, in *Mass. Foro it.*, 1947, 142.

(8) Cass., Brescia, 21 agosto 1944, in *Foro it. rep.*, 1943-1945, v. *Prev. soc.*, 61.

(9) v. nota 1, pag. 624.

(10) App. Trieste, 15 gennaio 1957, in *Prev. soc.*, 1957, IV, 989.

o dalla data del riconoscimento giudiziale della pensione, ma non dalla data della domanda di pensione (1).

Per la misura della pensione di reversibilità è stato ritenuto che, nella determinazione dell'ammontare della pensione diretta, su cui vanno calcolate poi le aliquote a favore dei superstiti, non va tenuto conto delle maggiorazioni per il carico familiare (2).

72. - Revoca ed annullamento delle pensioni.

La pensione di invalidità (3), quando l'assegnazione sia divenuta definitiva, può essere revocata soltanto in caso di intervenuto miglioramento nei limiti di legge delle condizioni cliniche del pensionato; quando invece il provvedimento di assegnazione sia ancora provvisorio la pensione può essere revocata senza alcun limite. E la revoca della pensione (4) deve essere basata su di un fatto che si è verificato dopo il conferimento della pensione e non deve consistere in un miglioramento delle condizioni psichiche sussistenti al momento del conferimento della pensione bensì in un miglioramento della capacità di guadagno del pensionato che cessi di essere inferiore ad un terzo di quello normale.

I concetti espressi dalla giurisprudenza di merito sono stati rielaborati e precisati dalla Cassazione, in relazione alle distinte ipotesi dell'annullamento e della revoca. Quanto all'annullamento, confermata la persistenza nell'attuale sistema della duplice fase di liquidazione, provvisoria o definitiva, la Cassazione ha deciso che l'annullamento della pensione, prima ancora che questa diventi definitiva, è possibile entro i limiti e con la disciplina dell'art. 80 del Reg. n. 1422 del 1924 (5), nel caso in cui si sia proceduto all'assegnazione della pensione per erronea valutazione di fatti noti o di ritenuta erronea interpretazione ed applicazione di norme; che invece, quando la pensione, per il decorso dell'anno dall'assegnazione provvisoria, diventa definitiva la revisione di essa non è più consentita sotto il profilo di una diversa valutazione di elementi di fatto o sotto il profilo di una diversa valutazione di norme. Ha aggiunto la Corte che la definitività della pensione non giova, però, a sanare i vizi radicali degli atti di assegnazione della pensione che ne siano originariamente inficiati o

(1) App. Lecce, 21 marzo 1957, in *Prev. soc.* 1957, IV, 1017, App. Ancona, 27 marzo 1957, *ibidem*, 1957, IV, 1017.

(2) App. Venezia, 5 dicembre 1956, in *Prev. soc.*, 1957, II, 413.

(3) Trib. Ferrara, 17 dicembre 1951, in *Riv. it. prev. soc.*, 1952, 630.

(4) App. Brescia, 27 aprile 1955, in *Mass. giust. civ.*, 1955, 21.

(5) v. nota 5, pag. 737.

per erronea supposizione di fatti o per erronea supposizione di norme e che, pertanto, ben si giustifica nei casi suddetti l'esercizio del potere di annullamento da parte dell'ente previdenziale (1).

Quanto alla revoca la Corte ha precisato che il diritto alla pensione può venir meno quando la capacità di guadagno cessi di essere inferiore ai minimi di legge; e ciò può avvenire non soltanto per miglioramento, dal lato sanitario, delle condizioni bio-psichiche del soggetto, ma altresì per il venir meno o l'attenuarsi di quegli altri fattori che già concorsero a determinare la incapacità di guadagno, sia per effetto di riadattamento funzionale, rieducativo, sia ancora per effetto di cessata o scemata incidenza sullo stato invalidante di condizioni ambientali od economico-sociali, qualora queste si modifichino in modo da consentire al lavoratore minorato di porre a profitto le residue energie, in maniera non usurante ed in grado tale da ricondurre la capacità di guadagno ad un livello superiore al limite di intenzionabilità (2). La sussistenza delle predette condizioni — è stato aggiunto — deve essere riferita al tempo della disposta revoca della pensione (3).

73. — Effetti della contribuzione volontaria.

La questione se la contribuzione volontaria prevista dall'art. 57 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (4), giovi tanto per la pensione di vecchiaia quanto per la pensione di invalidità è stata variamente decisa dalla giurisprudenza di merito. Talune decisioni hanno ritenuto che l'art. 57 citato (4) è norma eccezionale che attribuisce il diritto alla liquidazione della sola pensione di vecchiaia, mentre la norma di cui al successivo art. 58 (5), consente, pure in via eccezionale, di conseguire tutte le prestazioni connaturate alla assicurazione obbligatoria (6).

Altre decisioni, per contro, hanno ritenuto che la assicurazione per la invalidità e la vecchiaia ha un trattamento unitario nella vigente disciplina legislativa; pertanto, l'assicurato che, al compimento del 65° anno di

(1) Cass., 7 giugno 1956, 1774, in *Prev. soc.*, 1957, I, 117; Cass., 26 luglio 1956, 2888, in *Mass. Foro it.*, 1956, 582.

(2) Cass., 21 giugno 1954, 2134, in *Mass. Foro it.*, 1954, 21; Cass., 31 gennaio 1955, 246, *ibidem*, 1955, 54; Cass., 16 ottobre 1956, 3650, in *Prev. soc.*, 1957, I, 146.

(3) Cass., 16 ottobre 1956, in *Mass. foro it.*, 1956, 672.

(4) v. nota 2, pag. 623.

(5) v. nota 2, pag. 622.

(6) Trib. Catanzaro, 22 maggio 1951, in *Prev. soc.*, 1951, 630; Trib. Massa, 24 marzo 1951, *ibidem*, 1951, 285; App. Catanzaro, 18 aprile 1952, *ibidem*, 1952, 453; App. Torino, 9 gennaio 1952, *ibidem*, 1952, 217.

età, continui volontariamente il versamento dei contributi a norma del citato art. 57 (1), ha diritto non solo alla pensione di vecchiaia, ma anche a quella per invalidità nel caso in cui sussistano le condizioni richieste per conseguirla e l'invalidità preesista al compimento dei limiti di età (2). La Cassazione ha preso posizione in favore della seconda opinione, statuendo che la prosecuzione volontaria del rapporto di assicurazione sociale dopo il compimento della età-limite mediante la continuazione del pagamento dei contributi dà diritto a conseguire anche la pensione di invalidità, ove sopraggiunga un fatto che renda invalido l'assicurato (3).

Contrasto vi è nella giurisprudenza, anche della Suprema Corte, sulla questione se l'assicurato che abbia già versato il prescritto minimo di contributi obbligatori o sia stato ammesso a proseguire volontariamente altri versamenti per conservare il beneficio dell'assicurazione obbligatoria, abbia il diritto di ottenere la pensione prevista dall'art. 58 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (4), nonostante che gli ulteriori versamenti siano stati eseguiti non con la periodicità propria dei contributi obbligatori ma in unica soluzione nell'epoca immediatamente precedente alla domanda di pensione. Al quesito, mentre alcune magistrature hanno dato risposta affermativa (5), altre hanno dato, invece, risposta negativa (6), rilevando che non è consentita la anticipazione del termine di maturazione stabilita in via essenziale dalla legge.

Per i superstiti degli assicurati facoltativi è stato ritenuto che è previsto non il diritto alla pensione di reversibilità, ma, a norma dell'art. 95 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (7), nel caso di morte dell'iscritto prima

(1) v. nota 2, pag. 623.

(2) Trib. Genova, 20 marzo 1952, in *Riv. giur. lav.*, 1952, II, 147, Trib. Sondrio, 15, marzo 1951, in *Giur. it.*, 1951, I, p. II, 618, App. Bologna, 8 maggio 1952, in *Riv. dir. lav.* 1952, 245.

(3) Cass., 30 settembre 1953, 3105, in *Riv. giur. lav.*, 1953, II, 343, Cass., 20 ottobre 1954 3914 in *Mass. Foro it.* 1954, 783, Cass., 3 ottobre 1955, 2777, *ibidem* 1955, 598.

(4) v. nota 2, pag. 622.

(5) Cass., 17 giugno 1947, 957, in *Foro it.*, 1948, I, 15, App. Venezia, 6 settembre 1953, *Corti Bs. e Ve.*, 1953, 512.

(6) App. Bari, 13 marzo 1952, in *Prev. soc.*, 1953, 752, Cass., 20 febbraio 1954, 483 in *Mass. Foro it.*, 1954, 97.

(7) R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. — *Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.* (Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251).

.....
ART. 95. — «Se prima che sia liquidata la pensione avvenga la morte dell'iscritto nel ruolo dei contributi riservati, la somma costituita dai versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, sarà assegnata nell'ordine e con le norme seguenti:

- a) al coniuge,
- b) ai figli legittimi o naturali,
- c) agli ascendenti,

che sia liquidata la pensione, il diritto ad una somma pari ai versamenti eseguiti senza gli interessi accumulati (1).

Quanto al coordinamento, con le precedenti disposizioni, della nuova L. 4 aprile 1952, n. 218 (2), è stato ritenuto che questa ha innovato la disciplina della prosecuzione volontaria delle assicurazioni obbligatorie; che per saldare la nuova disciplina con quella precedente, per coloro che erano già ammessi alla prosecuzione volontaria, la nuova legge ha disposto un regime transitorio stabilendo degli adempimenti, a carico degli assicurati, alla cui osservanza è subordinato il mantenimento del diritto alla prosecuzione; che in difetto di tali adempimenti non può continuarsi la prosecuzione volontaria in base alla autorizzazione avuta secondo le norme precedenti; che, infine, la L. 3 maggio 1956, n. 393 (3), la quale ha ammesso la possibilità della prosecuzione volontaria anche in difetto del requisito della contribuzione di cui all'art. 5, c. 3° della L. n. 218 del 1952 (2), ha una validità limitata a due anni e di essa non si può fare applicazione retroattiva (4).

d) agli altri discendenti non compresi sotto la lettera *b)* ed ai fratelli e alle sorelle, purché tanto per i discendenti quanto per i fratelli e per le sorelle, concorrano queste due condizioni:

che siano minori di 18 anni o inabili al lavoro,
che vivessero a carico del defunto.

Se il coniuge concorra con i figli, due quinti della somma saranno assegnati al coniuge e tre ai figli, se, in mancanza dei figli, il coniuge concorra con gli ascendenti, tre quinti della somma saranno assegnati al coniuge e due quinti agli ascendenti, in mancanza dei figli e degli ascendenti, la somma sarà interamente assegnata al coniuge.

In mancanza del coniuge, la somma sarà interamente, e in parti eguali, assegnata ai figli e, in mancanza di questi, agli ascendenti e, in mancanza degli uni e degli altri, sarà interamente, e in parti uguali, assegnata agli aventi diritto indicati sotto la lettera *d)*.

Per avere diritto alle assegnazioni stabilite dal presente articolo, deve esserne fatta domanda all'Istituto, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla morte dell'iscritto».

(1) Trib. Perugia, 29 aprile 1953, *Prev. soc.*, 1953, 768.

(2) L. 4 aprile 1952, n. 218. — *Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti*. (Gazz. Uff. 15 aprile 1952, n. 89).

.....
ART. 5. — «L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro oppure venga meno l'obbligo assicurativo per il compimento dell'età di 60 anni, se uomo, e di 55 anni, se donna può rispettivamente conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi o raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità mediante il versamento dei contributi volontari all'assicurazione base e ai Fondi per l'adeguamento delle pensioni.

A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'autorizzazione non può essere accordata se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato non possa far valere, nell'assicurazione nella quale richiede di effet-

74. — Prestazioni per la disoccupazione.

Le condizioni perché sorga il diritto del lavoratore alle prestazioni per causa di disoccupazione sono, nella elaborazione giurisprudenziale, le seguenti. Anzitutto l'assicurato ha diritto alla relativa indennità qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione nel biennio o, almeno, un anno di assicurazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, eccettuati i periodi di disoccupazione per malattia; in detto biennio sono computati tutti gli altri periodi di disoccupazione per soggettiva impossibilità di occuparsi (5).

La disoccupazione indennizzabile è quella dovuta non a condizioni soggettive del lavoratore, ma esclusivamente a condizioni obiettive del mercato di lavoro (6). Tali condizioni devono sussistere al momento in cui ha inizio la disoccupazione senza che sia possibile all'uopo avere riguardo alle condizioni soggettive dell'interessato: pertanto, il fatto che l'inizio della disoccupazione involontaria non coincida con la cessazione dell'attività lavorativa per essere stato il lavoratore impossibilitato per altra causa a prestare la sua opera non può avere incidenza sul computo del biennio (7).

La domanda per ottenere la indennità di disoccupazione va presentata a pena di decadenza entro il termine massimo di giorni 67 dalla data

tuare i versamenti volontari, almeno uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione obbligatoria:

- 12 contributi mensili di cui alla tabella A;
- 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1;
- 1 contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2;
- 93 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini;
- 62 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani.

Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma.

I lavoratori agricoli i cui contributi obbligatori giornalieri non raggiungono nell'anno il minimo di 104 se uomini e 70 se donne, possono provvedervi anche annualmente nel corso di assicurazione con versamenti volontari sino alla concorrenza di detti minimi».

(3) *L. 3 maggio 1956, n. 393. — Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione.* (Gazz. Uff. 16 maggio 1956, n. 119).

(4) Trib. Pesaro, 3 giugno 1957, in *Prev. soc.*, 1957, IV, 1011.

(5) Cass., 26 giugno 1952, 1895, in *Prev. soc.*, 1952, 715.

(6) App. Venezia, 28 dicembre 1950, in *Riv. it. prev. soc.*, 1951, 435.

(7) Cass., 5 luglio 1951, 1782, in *Mass. Foro it.*, 1951, 434.

di inizio della disoccupazione indennizzabile, e, trascorso tale termine, essa è irremovibile (1).

Per il sussidio straordinario è stato ritenuto che, a differenza di quanto avviene per la indennità giornaliera, occorre, per il sorgere del diritto alla corresponsione di essa, il pagamento effettivo dei contributi (2), in quanto l'automaticità delle prestazioni stabilite dall'art. 27 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (3) riguarda soltanto l'indennità ordinaria di disoccupazione. In senso opposto, però, si è pronunciata altra magistratura di merito (4). Il sussidio predetto, poi, è stato ritenuto incompatibile con la rendita da infortunio (5). Invero la rendita per infortunio rientra tra quelle indicate nell'art. 4 del R.D.L. n. 373 del 1946 (6) e l'I.N.A.I.L. rientra tra gli istituti di previdenza ed assistenza sociale di cui al medesimo art. 4; pertanto, l'assicurato che goda di una rendita da infortunio è escluso dal godimento del sussidio straordinario di disoccupazione.

75. — Assegni familiari.

Il diritto alla corresponsione degli assegni familiari presuppone, di regola, soltanto l'esistenza di una prestazione di lavoro subordinata (7), non anche l'appartenenza del lavoratore ad una categoria i cui rapporti siano

(1) Trib. Teramo, 7 giugno 1957, in *Prev. soc.*, 1957, IV, 1013.

(2) Trib. Reggio Emilia, 28 febbraio 1952, in *Prev. soc.*, 1952, 1181.

(3) R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636. — *Modificazioni alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria.* (Gazz. Uff. 3 maggio 1939, n. 105).

.....

ART. 27. — « Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità s'intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati, ma risultino dovuti a norma del presente decreto ».

(4) Trib. Venezia, 7 novembre 1951, in *Sic. soc.*, 1952, 413.

(5) Trib. Arezzo, 30 gennaio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, II, 103.

(6) R.D.L. 20 maggio 1946, n. 373. — *Aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità predetta.* (Gazz. Uff. 29 maggio 1946, n. 124, suppl. ord.; v. err. corr. Gazz. Uff. 10 luglio 1946, n. 152).

.....

ART. 4. — « Sono esclusi dal godimento del sussidio straordinario di disoccupazione coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali o di pensioni o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale ».

(7) Cass., 10 marzo 1940, in *Dir. lav.*, 1940, II, 300; Cass., 26 luglio 1956, 2879, in *Mass. Foro it.*, 1956, 530.

regolati da contratto collettivo (1); e il diritto spetta al lavoratore capo-famiglia intendendosi per tale non soltanto il marito, ma, in generale, la persona che costituisce il sostegno principale ed esclusivo della famiglia provvedendo ai bisogni dei familiari che sono a suo carico e divenendone così il capo in senso economico (2). È sufficiente che il lavoratore capo-famiglia presti lavoro retribuito alle dipendenze d'altri, indipendentemente dalla qualifica del datore di lavoro (3).

Nel settore dell'industria gli assegni devono essere corrisposti in correlazione alle giornate di lavoro effettivamente prestate sempre, quando sussistano i due estremi della continuità del rapporto di lavoro e della esecuzione nella settimana di almeno 24 ore di lavoro da parte del lavoratore (4). Eccezionalmente, in base all'art. 14 del D.L.L. 21 agosto 1945, n. 523 (5) — il cui carattere è stato ritenuto derogativo e non integrativo — agli operai lavoratori ad orario ridotto sono dovuti gli assegni familiari nella misura normale, cioè nella misura settimanale e non nella misura giornaliera rispondente alle giornate di lavoro effettivamente prestate (6). Peraltro, è stato ritenuto che il D.L.L. 21 agosto 1945, n. 523 (5) non può spiegare efficacia se non per i rapporti sorti sotto di essa (7) in quanto abrogato, con efficacia innovativa, dal successivo D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 (8) (9).

Ai fini della corresponsione degli assegni è stato ritenuto che l'assenza dal lavoro per malattia e la interruzione del rapporto di lavoro per malattia costituiscono aspetti diversi e diversamente valutati dal R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 (10) (11). E cioè: nel primo caso (assenza dal lavoro per malattia) gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui è corrisposto

(1) Trib. Palermo, 15 dicembre 1950, in *Foro sic.*, 1950, 274.

(2) Pret. Napoli, 12 ottobre 1947, in *Dir. lav.*, 1948, II, 309.

(3) App. Messina, 7 aprile 1951, in *Prev. soc.*, 1952, I, 227; Cass., 21 febbraio 1953, 428, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 46; Cass., 20 luglio 1956, 2879, in *Mass. Foro it.*, 1956, 530.

(4) App. Torino, 9 marzo 1951, in *Prev. soc.*, 1951, 466; Trib. Messina, 3 aprile 1951, in *Prev. soc.*, 1951, 238.

(5) D.L.L. 21 agosto 1945, n. 523. — *Provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia*. (Gazz. Uff. 13 settembre 1945, n. 110).

.....
ART. 14. — « Agli operai sospesi o lavoratori ad orario ridotto sono dovuti gli assegni familiari nella misura normale ».

(6) App. Torino, 9 marzo 1951, in *Prev. Soc.*, 1951, 466.

(7) Cass., 17 marzo 1953, 662, in *Mass. Foro it.*, 1953, 147.

(8) v. nota 1, pag. 696.

(9) App. Firenze, 15 marzo 1950, in *Prev. soc.*, 1951, 437; App. Milano, 27 marzo 1951, in *Prev. soc.*, 1951, 814; Cass., 31 marzo 1951, 764, in *Riv. dir. lav.*, 1951, II, 344.

(10) v. nota 3, pag. 163.

(11) Trib. Messina, 24 novembre 1956, in *Prev. soc.*, 1957, I, 613.

il sussidio di malattia oppure per tre mesi al massimo, nel secondo caso (interruzione del rapporto di lavoro per malattia) gli assegni sono dovuti per la durata della malattia fino al massimo di tre mesi; se la cessazione del rapporto di lavoro avviene per causa diversa dalla malattia, permane il diritto agli assegni familiari anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro sino alla fine della malattia per un massimo di tre mesi (sent. cit.).

Quanto alle formalità occorrenti per ottenere gli assegni è stato ritenuto che il prestatore di lavoro deve tempestivamente denunciare al proprio datore di lavoro, per le necessarie comunicazioni all'istituto, ogni variazione dello stato di famiglia, e che il datore di lavoro il quale non abbia avuto notizia di dette variazioni non possa essere ritenuto responsabile per omessa corresponsione degli assegni stessi (1).

In caso di indebita percezione degli assegni da parte del lavoratore le somme da restituire devono essere trattenute dal datore di lavoro sull'importo degli assegni ulteriori o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro, la giurisprudenza ritiene che le somme da restituire debbono essere trattenute dal datore di lavoro sull'importo degli assegni ulteriori e su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro, con esclusione di soggetti estranei a tale rapporto e quindi dell'istituto, poiché non è l'istituto che delega il datore di lavoro ad eseguire il pagamento degli assegni al lavoratore ma è la legge che pone l'obbligo di esso a carico del datore di lavoro, il quale deve adempierlo nei casi e nei limiti della legge stessa fissati (2). Come conseguenza di ciò, è stato ritenuto che il datore di lavoro — cui unicamente spetta l'obbligo del recupero degli assegni indebitamente pagati — non può pretendere dall'I.N.P.S. il rimborso delle somme corrisposte, che non fossero dovute, e non può, ove ne avesse consentito il rimborso, sottrarsi all'azione di ripetizione da parte dell'istituto stesso, restando verso questo il solo ed unico obbligato (3).

76. — Integrazioni salariali.

Presupposto fondamentale del diritto alle integrazioni salariali è la contrazione involontaria, cioè non imputabile né al datore di lavoro né al lavoratore, dell'attività produttiva dell'impresa in confronto della normale attività, dalla quale contrazione derivi necessariamente o la sospensione

(1) Cass., 23 marzo 1941, in *Dir. lav.*, 1951, II, 327.

(2) App. Torino, 9 marzo 1951, in *Prev. soc.*, 1951, 466; Cass., 17 marzo 1953, 662, in *Foro it., mass.*, 1953, 147.

(3) Cass., 17 marzo 1953, 662, in *Foro it. mass.*, 1953, 147.

temporanea del lavoratore o la riduzione dell'orario di lavoro settimanale (1). La sospensione deve essere temporanea; nel caso di cessazione di attività non spetta agli operai l'integrazione salariale che è prevista solo per le aziende ancora in funzione: diversamente l'intervento della Cassa integrazione, nel caso di permanente cessazione di attività, si verrebbe a trasformare in una vera e propria indennità di disoccupazione o, sotto altro aspetto, in una sovvenzione per le aziende che non fossero state in condizioni economiche di liquidare il proprio personale (2).

Il carattere involontario della contrazione di attività produttiva importa che la riduzione di attività produttiva, rispetto a quella normale, debba ascrivere ad eventi non imputabili all'imprenditore o agli operai. Inoltre, perché possa farsi luogo alla integrazione, è necessario che sussista la facoltà dell'imprenditore di licenziare o di sospendere i lavoratori, mentre non è indispensabile che concorra sempre l'accidentalità degli eventi determinanti la riduzione dell'orario di lavoro (3). Occorre infine che non tratti di operai - assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle concrete normali esigenze della impresa - la cui immissione o mantenimento nell'attività di esse abbia dato origine a turni od a riduzione dell'orario di lavoro (4).

Quanto al procedimento per la corresponsione è stato ritenuto che l'imprenditore non ha l'obbligo di anticipare ai lavoratori la integrazione salariale prima della autorizzazione della cassa provinciale dell'I.N.P.S., ma che egli è obbligato a far tutto ciò che la legge prescrive per potere ottenere l'ammissione alle integrazioni salariali (5). Dalla eventualità che la concessione della Cassa indichi i limiti della sua durata ed altre possibili condizioni, talune sentenze hanno tratto la conclusione che la concessione sia regolata da criteri discrezionali e che, quindi, gli interessati non abbiano un diritto soggettivo vero e proprio (6).

Non sono, però mancate anche le decisioni contrarie. La corresponsione delle integrazioni al lavoratore da parte del datore di lavoro avviene

(1) Cass., 12 gennaio 1954, 27, in *Foro it. mass.*, 1954, 6; Cass., 12 luglio 1956, 2719, *ibidem*, 1956, 481.

(2) App. Torino, 31 febbraio 1952, in *Prev. soc.*, 1952, 705; App. Genova, 31 gennaio 1953, *ibidem*, 1954, 780.

(3) Cass., 12 gennaio 1954, 27, in *Foro it. mass.*, 1954, 6; Cass., 12 luglio 1956, 2619, *ibidem*, 1956, 481.

(4) Trib. Genova, 19 luglio 1952, in *Prev. soc.*, 1953, 1008, App. Genova, 16 marzo 1953, *Riv. it. prev. soc.*, 1954, 62.

(5) App. Brescia, 5 maggio 1953, in *Giur. lav. mass.*, 1953, 218.

(6) Trib. Torino, 16 giugno 1952, in *Giur. lav. mass.* 1952, 268, Trib. Novara, 26 aprile 1954, *ibidem*, 1952, 270.

per mandato *ex lege*, onde il rimborso della somma è subordinato alla dimostrazione che il mandatario abbia pagato bene; e pertanto una volta escluso che il pagamento fosse dovuto ai dipendenti nessun rimborso può pretendere l'impresa dall'I.N.P.S. (1).

In ogni caso la richiesta di rimborso deve essere inoltrata entro tre mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione; detto termine è stato ritenuto di carattere perentorio, dato lo scopo cui è preordinato, e quindi, oltre la decorrenza di esso, si verifica la decadenza dal diritto al rimborso delle integrazioni salariali pagate (2).

(1) Cass., 12 gennaio 1954, 27, in *Foro it. mass.*, 1954, 7.

(2) Trib. Pordenone, 29 novembre 1956, in *Prev. soc.*, 1957, 3, 638.

PARTE TERZA

TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI

CAPITOLO VI.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (*)

Sommario: 77. – *Tutela dei diritti.* 78. – *Proponibilità della domanda.* 79. – *Procedimenti amministrativi: a) assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.* 80. – *b) assicurazione contro le malattie comuni.* 81. – *c) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.*

77. – Tutela dei diritti.

Gran parte della giurisprudenza venutasi a creare in tema di tutela giuridica in materia di previdenza e assistenza obbligatorie sull'esame delle controversie presentatesi all'Autorità giudiziaria, già è stata posta in luce, di volta in volta, a seconda dello specifico oggetto delle controversie stesse, in precedenti capi di questa rassegna giurisprudenziale. Non appare tuttavia inopportuno segnalare ancora qui, inquadrandolo in una sia pur schematica esposizione di sistema, qualche caso di particolare rilievo presentatosi in argomento.

La tutela dei diritti in materia di legislazione sociale può essere giurisdizionale o amministrativa, e mentre la prima è ammessa per qualsiasi diritto soggettivo, secondo i principi del diritto processuale civile con l'intervento, però, di particolari presupposti processuali (v. art. 460 C.P.C.) (1) e di particolari norme di competenza e diritto dettate dallo stesso C.P.C. (direttamente o con riferimento a leggi speciali), la tutela amministrativa è, invece, limitata a casi e situazioni espressamente determinati. E, per tale seconda forma di tutela giuridica, non esiste un sistema unitario, poiché le singole leggi disciplinano le varie materie con norme speciali e diverse, creando istituti talvolta notevolmente differenti.

Appare qui più logico, nell'esposizione di giurisprudenza che segue, dare la precedenza alle decisioni in tema di procedimenti amministrativi, passando poi, attraverso l'esame dei riflessi di detti procedimenti sull'azione

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del dr. MARIO DE MARTINI, *magistrato*.

(1) C.P.C. ART. 460. — *Improprietà della domanda*. « La domanda relativa a controversie previste nel presente capo non può essere proposta, se non quando sono esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o sono decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi ».

giudiziaria, ai casi di tutela giurisdizionale in senso stretto. È tuttavia necessario, prima di esporre i vari casi risolti dalla giurisprudenza, nell'ordine indicato, giungere ad una definizione della « controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie », dando a ciò spunto l'art. 459 C.P.C. (1) che distingue e separa le controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ad ogni altra forma di assistenza obbligatoria inerente a rapporti di lavoro, dalle controversie tra lavoratori e datori di lavoro relativa all'inosservanza da parte di questi ultimi degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti collettivi e norme equiparate, e mentre, per le prime, detta norme particolari (pur rinviando per la procedura *stricto sensu* a determinate norme relative alle controversie individuali di lavoro), per il secondo tipo di controversie dispone, con rinvio generico, l'osservanza delle norme dettate per le controversie di lavoro.

In proposito la Cassazione (2) ha osservato che le due categorie indicate, regolate rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 459 C.P.C. (1), hanno un elemento in comune (precisamente quello dell'osservanza degli obblighi di previdenza), ma differiscono per la fonte da cui tali obblighi derivano, per il carattere di generalità o di specialità che essi assumono e per i subietti sui quali gli obblighi stessi ricadono, ed ha precisato che le prime controversie riguardano l'applicazione di norme generali con le quali la previdenza e l'assistenza sono imposte come doveri sociali da leggi dello Stato, le seconde riguardano, invece, l'osservanza di obblighi di previdenza ed assistenza volontariamente assunti dall'imprenditore ai sensi dell'art. 2123 C.C. (3)

(1) C.P.C. ART. 459. — *Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.* « Si osservano le disposizioni del presente capo nei processi relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali, agli infortuni sul lavoro industriale e agricolo, alle malattie professionali, agli assegni familiari e ad ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie inerenti ai rapporti indicati nell'art. 420.

Si osservano le norme del capo secondo di questo titolo per le controversie tra lavoratori e datori di lavoro relative all'inosservanza da parte di questi ultimi degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti collettivi di lavoro o norme equiparate ».

(2) Cass., 10 febbraio 1950, 351, in *Foro it.*, 1950, I, 838.

(3) C.C. ART. 2123. — *Forme di previdenza.* « Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli artt. 2110, 2111, 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi.

Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto ».

posti a suo carico da contratti collettivi o da norme di origine contrattuale che si inseriscono nel rapporto di lavoro: e nella stessa sentenza la Corte Suprema, applicando i principî così affermati al caso di specie, sottoposto al suo esame, ha ritenuto che riveste carattere di controversia del lavoro quella avente per oggetto la richiesta del lavoratore di versamento, da parte del datore di lavoro, di contributi assicurativi, ma se cade in contestazione la natura degli emolumenti su cui i contributi incidono, poiché a tale questione, involgente interpretazione di norme in materia di previdenza obbligatoria, non è estraneo l'istituto assicuratore, e poiché l'obbligo del versamento dei contributi costituisce il presupposto indispensabile per il richiesto riconoscimento del diritto a pensione, in tale caso ha luogo tra datore di lavoro e istituto un litisconsorzio necessario e la controversia è, pertanto, soggetta al regolamento processuale previsto nel primo anziché nel secondo comma dell'art. 459 C.P.C. (1).

Precisato, così, il concetto di controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, rimane sottolineato che soltanto per il primo tipo di controversie - 1 c., art. 459 C.P.C. (1) - può rigorosamente parlarsi di controversie in tema di previdenza ed assistenza obbligatorie con tutte le particolari caratteristiche forme per tali controversie della legge previste.

78. - Proponibilità della domanda.

La domanda relativa a controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - dispone l'art. 460 C.P.C. (2) - non può essere proposta se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi. Per un più organico panorama della giurisprudenza in materia di procedimenti amministrativi (costituenti presupposto processuale per la proponibilità della domanda in sede giudiziaria) sembra opportuno dividere l'esposizione a seconda delle varie branche delle assicurazioni obbligatorie, e ciò soprattutto tenendo presente la mancanza già accennata di un sistema unitario in proposito.

79. - Procedimenti amministrativi: a) assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Numerose in proposito sono le decisioni dei giudici di merito che accennano al contenuto delle pratiche amministrative in tema di infortuni sul lavoro e studiano gli effetti di tali pratiche sul corso della prescrizione

(1) v. nota 1, pag. 752.

(2) v. nota 1, pag. 751.

annuale dell'azione per il conseguimento delle indennità da infortunio. È stato, così, deciso che le pratiche amministrative per la liquidazione delle indennità di infortunio hanno l'effetto di sospendere il corso della prescrizione annuale stabilita dalla legge; che esse però non possono avere una durata maggiore di novanta giorni, e sia nel corso di infortunio mortale che d'infortunio non mortale. Pertanto, trascorsi quindici mesi dal giorno dell'infortunio o della manifestazione della malattia professionale, non è più proponibile l'azione giudiziaria per il pagamento della indennità (1).

Nello stesso senso dell'effetto sospensivo sulla prescrizione annuale e della durata massima di novanta giorni della procedura amministrativa vi sono numerose decisioni (2). In altre si aggiunge che non costituiscono atti interruttivi della prescrizione le pratiche stragiudiziali successive alla chiusura della fase amministrativa (3); in altre ancora si precisa che, esaurita la fase amministrativa, o comunque decorsi i 90 giorni dall'inizio delle pratiche amministrative, la prescrizione annuale non può essere nuovamente interrotta o sospesa da ulteriori istanze o comunicazioni dell'infortunato allo istituto (4). Pongono, poi, l'accento sulla mera efficacia sospensiva negando espressamente qualsiasi effetto interruttivo alle pratiche amministrative, varie altre decisioni (5), e varie altre ancora affermano che, chiusasi la fase amministrativa delle pratiche dirette alla liquidazione delle indennità di infortunio, le successive pratiche amministrative e le successive istanze dell'interessato non riaprono la fase amministrativa e non possono valere come atti interruttivi della prescrizione dell'azione (6).

La copiosa giurisprudenza di merito sull'argomento trova conferma nelle decisioni del Supremo Collegio. È stato infatti da questo affermato (7) che il termine minimo di 90 giorni stabilito per l'esaurimento della pratica amministrativa di liquidazione dall'art. 23, 2° c., del R.D.

(1) Trib. Grosseto, 13 aprile 1949, *Riv. inf. mal. prof.*, 1949, III-IV, p. II, 87; Trib. Grosseto, 16 febbraio 1951, *ibidem*, 1951, I-II, p. II, 27.

(2) Trib. Trieste, in *Riv. inf. mal. prof.* 1946, II, p. II, 47.

(3) Trib. Messina, 17 febbraio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.* 1953, IV, p. II, 147; Trib. Vicenza, 26 marzo 1954, *ibidem*, 1954, III, p. II, 166.

(4) Trib. Catanzaro, 3 maggio 1954, in *Riv. inf. mal. prof.* 1955, II, p. II, 78; Trib. Napoli, 2 luglio 1954, *ibidem*, 1954, VI, p. II, 328.

(5) App. Firenze, 2 dicembre 1941, in *Riv. inf. mal. prof.* 1942, VI, 27; Trib. Bologna, 12 luglio 1955, *ibidem*, 1955, VI, p. II, 248.

(6) App. Trento, 18 ottobre 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, XII, 335; Trib. Fermo, 9 aprile 1943, *ibidem*, 1944, p. II, 22; Trib. Brindisi, 14 aprile 1944, *ibidem*, 1946, I, p. II, 9; Trib. Trieste, 15 aprile 1946, *ibidem*, 1946, III-IV, p. II, 83.

(7) Cass., 16 giugno 1955, 1835, in *Mass. giust. civ.*, 1955, p. 687.

n. 2276 del 1936 (1), e durante il quale rimane sospesa la prescrizione prevista dall'art. 67, 1° c., del R.D. n. 1765 del 1935 (2), non è derogabile per volontà delle parti, e l'azione per conseguire le prestazioni della assicurazione deve essere esercitata in ogni caso non oltre il quindicesimo mese dal giorno dell'infortunio o da quello della malattia professionale, vale a dire non oltre il termine annuale stabilito dal citato art. 67 del R.D. n. 1765 del 1935 (2), con il prolungamento corrispondente, entro il limite massimo di tre mesi, all'effetto sospensivo conseguente allo svolgimento delle prescritte pratiche amministrative.

Nella stessa decisione la Cassazione ha aggiunto che il termine massimo di 90 giorni sopra accennato osservasi anche in caso di infortunio mortale, dovendo in tali casi il certificato di morte essere equiparato ad un referto medico constatante l'esito definitivo dell'infortunio, ed essendo, pertanto, esso certificato, atto a determinare l'apertura della fase amministrativa di liquidazione, ed ha aggiunto, altresì, che a tutti gli atti della fase di liquidazione amministrativa, siano essi provenienti dall'infortunato o dagli eredi dello stesso, la legge (cit. art. 23, R.D. n. 2276 del 1936) (1), attribuisce soltanto, e per soli tre mesi, un effetto sospensivo della prescrizione dell'azione giudiziaria (cit. art. 67, R.D. n. 1765 del 1935) (2), senza che la protrazione delle pratiche amministrative, né la rinnovazione dell'istanza di liquidazione, le richieste, istanze e intimazioni, anche se valide a costituire in mora il presunto debitore, né la riapertura della fase di liquidazione amministrativa, possono valere come atti interruttivi della prescrizione di un anno, in quanto tale prescrizione, per il suo carattere speciale, può essere interrotta solo dall'effettivo esercizio dell'azione giudiziaria, oppure, in via eccezionale, dall'inizio delle pratiche o dalla proposizione della domanda di cui è menzione nel 4° c. dell'art. 67 del R.D. n. 1765 del 1935 (2)

(1) R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276. — *Disposizioni integrative del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 22 gennaio 1937, n. 17).

.....

ART. 23. — « Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal regolamento per la liquidazione amministrativa delle indennità.

La prescrizione prevista dal primo comma dell'art. 67 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa della indennità, la quale, peraltro, deve essere esaurita nel termine di giorni novanta da quello del ricevimento del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione. Trascorso tale termine senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria ».

(2) v. nota 2, pag. 617.

che tutela gli aventi diritto, i quali erroneamente ritengono che l'infortunio si sia verificato in occasione di un lavoro agricolo anziché industriale. Tali concetti ribadiscono quanto già ritenuto in precedenti decisioni dalla stessa Cassazione (1), e sono confermati da altre decisioni più recenti (2).

In tema di reclamo dell'infortunato contro il provvedimento di liquidazione amministrativa dell'indennità, la giurisprudenza si è dovuta occupare del carattere (perentorio o ordinatorio) del termine fissato dall'art. 42 del R.D. 25 gennaio 1937, n. 200 (3), e la questione è stata costantemente risolta nel senso che il termine di 30 giorni stabilito da detta norma, per la comunicazione, da parte dell'infortunato all'istituto assicuratore, del suo dissenso circa la determinazione dell'ente relativa alla indennizzabilità o meno dell'infortunio o alla misura della rendita, deve considerarsi perentorio, poiché tale risulta dal congegno della legge sul procedimento amministrativo come presupposto indispensabile alla proponibilità dell'azione giudiziaria (4), con la precisazione che detta disposizione non è in contrasto con l'art. 460 C.P.C. (5) che fa riferimento ai

(1) Cass., 12 luglio 1943, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1943, IX-XII, 393.

(2) Cass., 22 febbraio 1957, 652, in *Mass. Foro it.*, 1957, col. 130.

(3) R.D. 25 gennaio 1937, n. 200. — *Approvazione del regolamento per l'esecuzione dei RR.DD. 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 10 marzo 1937, n. 58).

.....
Reg. ART. 42. — « L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità, o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sulla inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'istituto assicuratore comunica all'Istituto stesso con lettere raccomandate con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.

Non ricevendo risposta nel termine di giorni trenta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può richiedere la costituzione del collegio arbitrale di cui all'art. 60 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, o convenire in giudizio l'istituto assicuratore nei modi e con le norme stabilite nel titolo VI del R.D. medesimo.

Qualora il termine di cui nei commi secondo e terzo del precedente articolo decorra senza che l'istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente ».

(4) Trib. Roma, 30 aprile 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, IV, p. II, 162; App. Napoli, 15 giugno 1954, *ibidem*, 1954, V, p. II, 230.

(5) v. nota I, pag. 751.

procedimenti prescritti dalle leggi speciali, in quanto le norme contenute nel Regolamento infortuni (R.D. 25 gennaio 1937, n. 200) (1), hanno natura di legge in senso tecnico e proprio, essendo state emanate nei limiti della delega legislativa di cui alla L. 29 gennaio 1934, n. 333 (2) (3), e con l'ulteriore precisazione che, ai sensi dell'art. 460 C.P.C. (4), del citato art. 42 (5) e dell'art. 41 (6) Regolamento infortuni, il ricorso da parte del lavoratore contro i provvedimenti dell'istituto assicuratore è obbligatorio, poiché la legge vuole che la questione si esaurisca prima in sede amministrativa, e non può certamente parlarsi di un tale esaurimento se l'interessato non propone ricorso (7).

Circa la sostanza e la documentazione del detto reclamo previsto dall'art. 42 del Regolamento infortuni (5), la giurisprudenza ha poi ritenuto che l'infortunato è tenuto a precisare i motivi per i quali non intende acquetarsi al provvedimento dell'Istituto e deve allegare, in ogni caso, un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi dell'istanza (8).

In tema di comunicazione del provvedimento dell'Istituto all'infortunato è stato ritenuto che l'art. 41 del Regolamento infortuni (6), nel prescrivere l'obbligo per l'istituto di comunicare all'infortunato la data di cessazione dell'indennità per inabilità temporanea, o se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili, non detta alcuna forma di comunicazione e, pertanto, questa può avvenire in qualsiasi modo idoneo a portare il contenuto dell'atto a conoscenza dell'interessato (ed idonea è appunto la comunicazione cosiddetta « per visione ») (9).

È stata anche dalla giurisprudenza affrontata l'indagine sugli scopi perseguiti dal legislatore nella prescrizione della procedura amministrativa, agli effetti di riflettere tali scopi sulla risoluzione del caso di specie ed è stato ritenuto che l'intendimento primo del legislatore, nel disporre detta procedura per la liquidazione delle indennità da infortunio sul lavoro, quale

(1) v. nota 3, pag. 756.

(2) L. 29 gennaio 1934, n. 333. — *Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.* (Gazz. Uff. 13 marzo 1934, n. 61).

(3) Trib. Massa, 3 dicembre 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, VI, p. II, 293.

(4) v. nota 1, pag. 751.

(5) v. nota 3, pag. 756.

(6) v. nota 4, a pag. 701.

(7) App. L'Aquila, 26 aprile 1955, in *Riv. inf. mal. prof.* 1955, IV, p. II, 149.

(8) Trib. Torino, 10 luglio 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, III, p. II, 38.

(9) App. Caltanissetta, 9 febbraio 1955, in *Riv. inf. mal. prof., dem.*, 1955, V, p. II, 183.

necessaria premessa all'azione giudiziaria, è quello di dar modo alle parti contendenti di esporre chiaramente le proprie richieste e le proprie eccezioni al fine di giungere possibilmente ad un amichevole componimento e che, pertanto, (decisione del caso) se l'infortunato, nel replicare, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento infortuni (1) alla liquidazione d'indennità offerta dall'istituto, prospetta postumi invalidanti mai prima denunciati, lo stesso infortunato non può impedire che su tali postumi si effettuino diretti accertamenti, da parte del medesimo istituto assicuratore, e che quindi si protragga la chiusura del procedimento amministrativo di liquidazione (2).

Sembra qui opportuno citare ancora una recente decisione della Suprema Corte (3) che, risolvendo un caso di specie, ha ritenuto che l'opposizione dei parenti dell'infortunato deceduto (infortunio mortale) all'autopsia non determina la perdita del diritto alle prestazioni assicurative, dato che tale perdita è prevista solo nel caso degli artt. 25 e 32 del R.D. n. 1765 del 1935 (4), per sottrazione volontaria dell'assicurato (infortunio quindi non mortale) agli accertamenti medici ed alle visite.

Dopo questo rapido panorama giurisprudenziale sul procedimento amministrativo in generale, può farsi un accenno alla pur copiosa giurisprudenza in tema di procedimento di revisione della rendita.

(1) v. nota 3, pag. 756.

(2) App. Roma, 24 giugno 1949, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, I, p. II, 5.

(3) Cass., 17 aprile 1957, n. 1330, in *Mass. Foro it.*, 1957, col. 264.

(4) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*. (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....
ART. 25. — v. nota 3, pag. 710.

.....
ART. 32. — « L'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche, compresi gli atti operativi, che l'Istituto assicuratore ritenga necessarie.

L'accertamento dei motivi del rifiuto o della elusione dalle cure prescritte è demandato, in caso di contestazione, al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto di un medico designato dall'Istituto assicuratore, di un medico designato dall'associazione professionale che rappresenta giuridicamente l'infortunato e di un terzo medico scelto da essi in una lista preparata dal sindacato dei medici; qualora i medici delle parti non si accordino sulla scelta del terzo arbitro, questo è designato dal segretario del sindacato predetto.

Il giudizio è promosso dall'istituto assicuratore o dall'infortunato nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione o dalla constatazione del rifiuto.

Il rifiuto ingiustificato a prestarsi alle cure o la non esecuzione delle cure prescritte importano la perdita del diritto alle indennità».

La Cassazione ha recentemente stabilito (1) che la disposizione dell'art. 45 del R.D. n. 200 del 1937 (2) (Regolamento infortuni), che regola appunto il procedimento di revisione della rendita di inabilità al lavoro, non sancisce per l'I.N.A.I.L. alcun obbligo di provvedere entro 30 giorni sulla domanda di revisione, e ciò contrariamente a quanto stabilisce l'art. 41 dello stesso Regolamento (2) in tema di prima liquidazione, per cui sino a quando l'istituto non abbia deliberato in merito alla domanda stessa, l'infortunato non è abilitato ad instaurare l'azione giudiziaria per ottenere il riconoscimento del diritto alla revisione.

È egualmente da segnalare altra importante e precedente decisione del Supremo Collegio, con la quale si è osservato che la revisione della rendita rientra tra i compiti istituzionali dell'istituto, che vi procede con determinazione unilaterale di volontà nell'esercizio di una funzione di sicuro carattere pubblicistico e indipendentemente dal concorso della volontà dell'infortunato, poiché l'obbligo di provvedervi risale unicamente alla legge, senza bisogno di adire l'Autorità giudiziaria, il cui intervento è consentito solo a posteriori, cioè a garanzia dei diritti delle persone che da tale determinazione si pretendono lese, e che alla revisione stessa, da chiunque parta l'iniziativa, l'istituto provvede, quindi, con atto amministrativo, contro il quale è concessa all'infortunato la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria. Nella stessa sentenza (3) si aggiunge che il termine di revisione di cui all'art. 25 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (4), decorre

(1) Cass., 24 aprile 1957, 1393, in *Mass. Foro it.*, 1957, col. 278.

(2) R.D. 25 gennaio 1937, n. 200. — *Approvazione del regolamento per l'esecuzione dei RR.DD. 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 10 marzo 1937, n. 58).

.....
Reg. ART. 41. — v. nota 4, pag. 701.

.....
Reg. ART. 45. — « La revisione delle rendite di inabilità ai sensi dell'art. 25 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, può essere richiesta dall'infortunato o disposta dall'istituto assicuratore.

Nel primo caso la domanda deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione della attitudine al lavoro.

Se l'istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita alle relative contestazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 42.

Nel caso nel quale l'istituto assicuratore richieda la revisione, l'istituto stesso deve darne preventiva comunicazione all'infortunato ».

(3) Cass., 26 ottobre 1954, 4125, in *Giust. civ.*, 1954, p. 2685.

(4) v. nota 3, pag. 710.

dal provvedimento di costituzione della rendita, e questo si identifica con quello di liquidazione, giacché con l'espressione « costituzione di rendita » la legge ha inteso riferirsi alla determinazione di volontà dell'istituto, emessa unilateralmente a seguito del risultato positivo dell'accertamento in ordine alla sussistenza, specie e grado di inabilità e alle altre condizioni che fanno sorgere il diritto alla rendita; e si aggiunge ancora che, nelle cause contro l'I.N.A.I.L., concernenti la revisione di rendita per malattia professionale, la procedibilità dell'azione non è subordinata al previo esperimento delle pratiche amministrative, quando la contestazione non riguardi il riesame della revisione nel merito, o il *quantum debeatur*, ma il potere-dovere dell'istituto di attuare unilateralmente la revisione, il quale attiene a materia che è fuori dalla previsione della legge e dalla stessa finalità del preliminare procedimento amministrativo (1).

Anche varie decisioni dei giudici di merito sottolineano la legittimità dell'atto con cui l'istituto assicuratore provvede unilateralmente alla riduzione o soppressione della rendita già attribuita all'infortunato (2), pur in contrasto con altre decisioni egualmente di merito (3).

Sempre in tema di procedimento di revisione, è degna di nota (4) una decisione che afferma che le domande giudiziali, che contestano la fondatezza o legittimità dei provvedimenti disposti dall'istituto assicuratore in materia di revisione, sono improcedibili ove non sia stata promossa rituale opposizione in sede amministrativa, ai sensi degli artt. 42 e 45 del Regolamento approvato con R.D. n. 200 del 1937 (5) (6), e conclusa la relativa procedura, e che l'atto di opposizione non può considerarsi ritualmente proposto ove ad esso non sia allegato il prescritto certificato medico dal quale risultino i motivi medico-legali di opposizione al provvedimento dell'istituto.

A completamento della rassegna sui procedimenti amministrativi in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si ritiene di dovere anche ricordare le decisioni relative agli infortuni in agricoltura, attinenti alle funzioni dei comitati di liquidazione per gli infortuni agricoli ed agli effetti delle loro pronunce: la Corte Suprema, affrontando per la prima volta il problema sulla natura e sulle funzioni di detti comitati, ha ritenuto che gli

(1) Cass., 19 febbraio 1953, 394, in *Giust. civ.* 1953, p. 589.

(2) Trib. Napoli, 21 maggio 1951, in *Dir. lav.*, 1951, II, 475; App. Napoli, 2 agosto 1951, *ibidem*, 1951, II, 475.

(3) Trib. Salerno, 16 maggio 1951, in *Dir. lav.* 1951, II, 484; Trib. Salerno, 10 agosto 1951, *ibidem*, 1951, II, 483.

(4) Trib. Napoli, 6 febbraio 1951, in *Riv. inf. mal. prof.* 1951, VI, p. II, 126.

(5) v. nota 3, pag. 756.

(6) v. nota 2, pag. 759.

stessi, istituiti a norma dell'art. 10 del D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450 (1), non costituiscono un organo interno dell'istituto assicuratore, ma che le decisioni dei comitati stessi, in merito alla indennizzabilità degli infortuni agricoli, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente dell'infortunato, non vincolano l'istituto assicuratore (2). Nell'identico senso di non vincolatività per l'istituto delle decisioni dei comitati in questione si rinvengono varie decisioni di giudici di merito (3), contrastate però da altre decisioni in opposto senso, le quali ritengono che le deliberazioni del comitato siano vincolanti per l'istituto assicuratore e che conseguentemente il diretto di impugnativa compete soltanto al lavoratore infortunato (4).

Deve, però, osservarsi che le sentenze sopra citate sembrano riguardare controversie estranee agli effetti dell'entrata in vigore della L. 20 febbraio 1950, n. 64 (5), giacché dopo l'entrata in vigore di tale legge, (art. 6) (7) i giudici di merito o hanno addirittura negato che i comitati di liquidazione previsti dal Regolamento approvato con D.L. 21 novembre 1918, n. 1889 (6), per l'esecuzione del D.L. 23 agosto 1917, n. 1450 (1), abbiano più una ragione di esistere (7), oppure hanno almeno posto in dubbio la sopravvivenza in linea di diritto dei comitati stessi, traendo comunque la conseguenza, dall'estensione fatta dall'art. 6 della citata L. n. 64 del 1950 (5) ai lavoratori infortunati in agricoltura delle disposizioni contenute nella legge infortuni industriali per quanto riguarda le indennità di rendita, che non è più invocabile la improcedibilità dell'azione giudiziaria per mancato intervento del comitato di liquidazione (8).

(1) v. nota 5, pag. 546.

(2) Cass., 19 ottobre 1955, 3314, in *Giust. civ.*, 1955, fasc. 11, I, 1566.

(3) Trib. Patti, 19 luglio 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, VI, p. II, 137; App. Caltanissetta, 19 febbraio 1955, *ibidem*, 1955, II, p. II, 67.

(4) App. Bari, 11 febbraio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, V, p. II, 180.

(5) L. 20 febbraio 1950, n. 64. — *Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura*. (Gazz. Uff. 16 marzo 1950, n. 63).

.....

ART. 6. — « Alle indennità in rendita previste nella presente legge si applicano, salvo quanto è diversamente disposto con essa, le disposizioni del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e dei regolamenti d'esecuzione, comprese le disposizioni per le liquidazioni di rendite provvisorie e quelle per la revisione delle indennità ».

(6) D.L. 21 novembre 1918, n. 1889. — *Approvazione del regolamento per la esecuzione del D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura*. (Gazz. Uff. 21 dicembre 1918, n. 300).

(7) Trib. Firenze, 15 febbraio 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, VI, p. II, 306.

(8) Trib. Arezzo, 4 dicembre 1954, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1955, III, p. II, 121.

80. — b) assicurazione contro le malattie comuni.

A norma della L. 11 gennaio 1943, n. 138 (1), e successive disposizioni, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie comuni, non sembra sia prescritto, per le controversie con l'I.N.A.M., alcun procedimento per la composizione in sede amministrativa, come condizione di proponibilità della domanda giudiziaria.

L'inesistenza di una fase amministrativa precontenziosa obbligatoria è stata affermata dalla Cassazione (2), che ha anche precisato che non possono, in materia, essere applicate le norme del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (3), né quelle del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (4).

81. — c) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

In materia di assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia è, invece, espressamente previsto il ricorso in via amministrativa contro i provvedimenti dell'istituto assicuratore concernenti la concessione delle prestazioni assicurative ed in genere l'attuazione delle disposizioni contenute nel R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (5), e competente a decidere sul ricorso è il comitato esecutivo dell'istituto stesso.

Sulla materia qui in esame la Cassazione ha osservato (6) che la disciplina del contenzioso prevista dagli artt. 97, 98, 99 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (5) (convertito nella L. n. 1155 del 1936) (7) ed il relativo termine di sessanta giorni, entro il quale l'I.N.P.S.

(1) v. nota 4, pag. 381.

(2) Cass., 10 luglio 1952, 2131, in COMINI-RABAGLIETTI, in *Giurispr. in tema di assicuraz. malattie*, 1952-1954, p. 271 segg.

(3) v. nota 8, pag. 320.

(4) v. nota 5, pag. 162.

(5) R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. — *Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale*. (Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251).

.....

ART. 97. — « Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti le concessioni delle prestazioni assicurative previste dal presente decreto e in genere l'attuazione delle disposizioni del decreto stesso, è ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli assicurati e dei datori di lavoro.

Sui ricorsi concernenti l'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia, decide il Comitato esecutivo; su quelli concernenti le assicurazioni obbligatorie per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per la maternità, decidono i rispettivi Comitati speciali.

I singoli Comitati hanno facoltà di delegare in tutto o in parte a speciali Commissioni elette nel loro seno e presiedute dal presidente dell'Istituto o dai Comitati provinciali della

deve provvedere sui ricorsi in via amministrativa, non ha portata generale, ma è stata unicamente dettata con riguardo alla materia prevista nel decreto stesso (e cioè invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria e maternità), ed essa non è dunque applicabile alle altre leggi assistenziali che regolano in modo autonomo il relativo contenzioso (R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 (8), sugli assegni familiari; D.L.L. 9 novembre 1945, n. 788 (9), sulla cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria; D.L.L. 1° marzo 1945, n. 177 (10) per la corresponsione degli assegni integrativi delle pensioni invalidità e vecchiaia; D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 689 (11), sulla concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione invalidità e vecchiaia; L. 10 giugno 1940, n. 653 (12), sull'indennità a favore degli impiegati privati richiamati alle armi) ed ha aggiunto che la disposizione

previdenza sociale di cui all'art. 7 del presente decreto, le attribuzioni ad essi conferite dal presente articolo.

Non è ammesso il ricorso in via contenziosa ai sensi degli articoli seguenti prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa.

Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione ».

ART. 98. — « Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi dell'articolo precedente, è di giorni trenta dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato, e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i sessanta giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire la magistratura ordinaria in conformità dell'articolo seguente ».

ART. 99. — « La risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto è demandata all'autorità giudiziaria secondo le norme stabilite negli articoli seguenti.

Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'art. 97, l'azione giudiziaria non può essere proposta prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa ovvero prima che sia trascorso il termine di sessanta giorni preveduto nel precedente articolo, senza che sia intervenuta la decisione amministrativa ».

(6) Cass., 8 ottobre 1954, 3457, in *Giust. civ.*, 1954, fasc. 11, p. I, p. 2296.

(7) L. 6 aprile 1936, n. 1155. — *Conversione in legge, con modificazioni, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.* (Gazz. Uff. 26 giugno 1936, n. 147).

(8) v. nota 3, pag. 163.

(9) v. nota 5, pag. 695.

(10) D.L.L. 1° marzo 1945, n. 177. — *Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali.* (Gazz. Uff. 12 maggio 1945, n. 57).

(11) D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 689. — *Concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.* (Gazz. Uff. 1 agosto 1947, n. 174; v. err. corr. Gazz. Uff. 9 agosto 1947, n. 181).

(12) v. nota 2, pag. 698.

dell'art. 460 C.P.C. (1) secondo la quale la domanda relativa a controversie su materia di previdenza e assistenza obbligatorie non può essere proposta se non quando siano esauriti i procedimenti speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi, non si estende al caso in cui le ragioni del datore di lavoro o del prestatore d'opera siano fatte valere in via di eccezione nel giudizio provocato dalle istanze dell'ente di previdenza.

Il principio affermato in quest'ultima parte della citata decisione già era stato espresso in precedente sentenza della stessa Cassazione (2), dove è detto che all'onere del previo esperimento dei ricorsi amministrativi non è soggetto l'I.N.P.S. che è ente pubblico, quando esso ricorra al giudice per far valere i propri diritti, e ciò non solo in base a quanto si desume dalle disposizioni contenute negli artt. 19 e 20 del R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 (3), cui fa richiamo l'art. 460 C.P.C. (1), ma anche secondo i principi generali, in virtù dei quali i ricorsi amministrativi sono concessi alle parti per riparare gli errori in cui l'amministrazione è incorsa o, eventualmente, per l'auto-composizione dei conflitti di interessi in via amministrativa, ma non alla stessa amministrazione, la quale ha davanti a sé altri mezzi per riparare i propri errori, per cui, nell'ipotesi di azione promossa dall'istituto l'onere predetto non incombe neppure al privato, il quale si limiti a contestare la domanda attrice, senza avanzare alcuna domanda o pretesa; ed il principio

(1) v. nota 1, pag. 751.

(2) Cass., 6 febbraio 1954, 290, in *Giust. civ.*, 1954, fasc. 1, p. I, p. 179.

(3) R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048. — *Disposizioni per il perfezionamento e generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera.* (Gazz. Uff. 13 luglio 1937, n. 160).

.....

ART. 19. — «Spetta al Comitato per gli assegni familiari:

1°) fare proposte sulle questioni generali relative agli assegni familiari e ad altre provvidenze per l'incremento demografico della nazione;

2°) dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme sugli assegni familiari;

3°) fare proposte per la riscossione dei contributi e il pagamento degli assegni;

4°) esaminare i risultati annuali di gestione;

5°) decidere sui ricorsi riguardanti contributi ed assegni».

ART. 20. — «Contro le decisioni del comitato, di cui al n. 5 dell'articolo precedente, è dato ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni, il quale decide in via definitiva.

Spetta tuttavia all'interessato l'azione davanti all'autorità giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero, tanto per le questioni relative ai contributi che per quelle relative agli assegni.

Sono, in ogni caso, escluse dalla competenza dell'autorità giudiziaria le questioni relative alla determinazione della misura dei contributi e degli assegni».

ha precisato il Supremo Collegio, non può perdere valore per il solo fatto che il privato si oppone a decreto ingiuntivo emesso in favore dell'istituto, giacché tale opposizione apre l'adito ad un normale giudizio di cognizione, nel quale la veste di attore non spetta all'opponente, ma al creditore opposto in favore del quale il decreto è stato emesso.

Più di recente lo stesso principio è stato ancora ribadito dalla Cassazione (1) che, specificando che il principio di cui all'art. 460 C.P.C. (2) è applicabile solo alle controversie promosse nei confronti dell'istituto assicuratore e non anche a quelle tra datore di lavoro e lavoratore (3) ha aggiunto che la improponibilità dell'azione ex art. 460 C.P.C. (2) presuppone l'esistenza di un provvedimento dell'istituto assicuratore (4).

Una ulteriore restrizione circa i limiti di applicabilità dell'art. 460 C.P.C. (2), nella risoluzione di un caso di specie, si rinviene in altra sentenza della Cassazione (5) che ha ritenuto che l'esperire preventivamente, pena l'improponibilità della domanda, il procedimento in via amministrativa di cui agli artt. 18, 19, 20 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 (6), è obbligatorio solo quando sia insorta controversia circa la misura dei contributi e degli assegni dovuti ovvero sul diritto ai rimborsi all'imprenditore e all'entità di essi,

(1) Cass., 25 ottobre 1956, 3946, in *Mass. Foro it.*, 1956, col. 729.

(2) v. nota 1, pag. 751.

(3) Cass., 18 marzo 1952, 699, in *Mass. decennale Foro it.*, v. *Prev. soc.*, 94; Cass., 18 marzo 1953, 699, in *Giust. civ.* 1953, fasc. 5, p. I, p. 917.

(4) Cass., 12 febbraio 1954, 351, in *Giust. civ.*, II-III, p. I, p. 300.

(5) Cass., 21 ottobre 1955, n. 3372, in *Mass. giust. civ.* 1955, p. 1261.

(6) R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048. — *Disposizioni per il perfezionamento e generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera.* (Gazz. Uff. 13 luglio 1937, n. 160).

.....
 ART. 18. — «È istituito presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale un comitato speciale per gli assegni familiari, distinto in tante sezioni quante sono le gestioni degli assegni, presieduto dal presidente dell'Istituto, e in sua vece o impedimento da uno dei vice presidenti dell'Istituto stesso, e composto:

a) per tutte le sezioni, dai seguenti membri:

un rappresentante del Partito nazionale fascista, un rappresentante del Ministero delle finanze, il capo dell'Ufficio centrale demografico del Ministero dell'interno, il direttore generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni e il direttore capo della divisione competente del Ministero delle corporazioni, il direttore generale dell'Istituto;

b) e inoltre, per ciascuna delle sezioni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e del credito ed assicurazione, da due rappresentanti per parte delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori rispettive, e, quando occorra, da un rappresentante della Confederazione dei professionisti e degli artisti e degli enti della cui collaborazione l'Istituto si avvale per la corresponsione degli assegni e la riscossione dei contributi.

Il comitato può essere convocato in assemblea plenaria per le questioni di ordine generale ».

ARTT. 19 e 20 — v. nota 3, pag. 764.

mentre un tale esperimento preventivo non è necessario quando (caso di specie deciso) si discuta solo se l'I.N.P.S. abbia pagato i rimborsi a persona legittimata a riceverli.

Un tentativo di inquadramento giuridico della condizione stabilita dall'art. 460 C.P.C. (1) del previo esperimento della via amministrativa, si rinviene in altra sentenza della Cassazione, già sopra richiamata ad altro fine (2), che afferma che detta condizione costituisce un presupposto processuale, differente dalla giurisdizione ed alla competenza, postulando tali concetti la ripartizione della *potestas decidendi* fra il giudice speciale e quello ordinario o fra più giudici ordinari, per cui non può considerarsi come dichiarazione di competenza o di giurisdizione, la istituzione relativa alla proponibilità della domanda a norma dell'art. 460 C.P.C. (1), né può parlarsi di difetto di potere del giudice ordinario di fronte alla Pubblica Amministrazione, perché le controversie considerate nello stesso art. 460 (1) concernono diritti soggettivi perfetti, devoluti, in base ai principi generali, alla cognizione del giudice ordinario, salvo che l'esperimento dell'azione è subordinato al particolare onere del ricorso amministrativo. Che l'azione giudiziaria poi esperibile dall'assicurato contro l'I.N.P.S. non ha carattere di impugnativa della decisione adottata nei confronti dello stesso assicurato dal comitato esecutivo centrale e che in conseguenza, anche in applicazione dell'art. 460 C.P.C. (1), non è consentito al giudice ordinario accertare la tempestività del ricorso in sede amministrativa e la legittimità della sua definizione, è stato ritenuto dalla Cassazione a Sezioni unite (3), confermando quanto già affermato in precedente decisione delle medesime Sezioni unite (4), ed a tale indirizzo ha aderito la II Sezione della Cassazione in una più recente sentenza (5).

Qualche contrasto, del resto ormai superato, è sorto invece in giurisprudenza (e nella stessa giurisprudenza della Suprema Corte) circa i limiti di applicabilità dell'art. 82 del Regolamento approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 (6), che subordinava la proponibilità dell'azione giudiziaria

(1) v. nota 1, pag. 751.

(2) Cass., 6 febbraio 1954, 290, in *Giust. civ.*, 1954, I, p. I, p. 179.

(3) Cass., 8 maggio 1953, 1276, in *Giust. civ.* 1953, VII-VIII, p. I, p. 1545.

(4) Cass., 15 aprile 1953, 987, in *Giust. civ.* 1953, VI, p. I, p. 1243.

(5) Cass., 23 gennaio 1954, 163, in *Giust. civ.* 1954, I, p. I, p. 99.

(6) R. D. 28 agosto 1924, n. 1422. — *Che approva il regolamento per la esecuzione del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.* (Gazz. Uff. 26 settembre 1924, n. 226).

.....
Reg. ART. 82. — « Contro il rifiuto di assegnazione della pensione o contro la misura di questa, l'interessato ha diritto di ricorrere al Comitato esecutivo della Cassa nazionale per

in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, oltre che al previo esperimento, anche all'esaurimento del procedimento amministrativo, e stabiliva che l'azione diretta alla tutela dei diritti dell'assicurato poteva essere sperimentata soltanto appunto dopo la decisione del Comitato esecutivo ed entro i sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso della decisione medesima: e tali contrasti sono sorti con particolare riguardo alla emanazione del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, che, agli artt. 97, 98, 99 (1) concedeva all'assicurato di spiegare la detta azione, entro il termine di prescrizione dopo l'esaurimento del ricorso amministrativo o dopo decorsi sessanta giorni dalla data del ricorso stesso, senza che l'adito comitato esecutivo avesse adottata alcuna decisione di merito.

In proposito la Cassazione, a Sezioni unite, con sentenza già sopra citata per altro principio affermato (2), ha osservato che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (1), convertito nella L. 6 aprile 1936, n. 1155 (3), con il disporre che l'art. 82 del Regolamento n. 1422 del 1924 (4) dovesse essere applicato fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni attinenti alle controversie, aveva finito per porre lo stesso art. 82 (4) sul piano della legge formale, per cui non poteva ritenersi esatto che il medesimo articolo, in quanto limitativo della possibilità di ricorrere al Giudice ordinario contro la P.A., a tutela di un diritto soggettivo, non potesse esplicare efficacia normativa per essere contenuto in un regolamento di esecuzione anziché in una legge formale; e, superato l'accennato ostacolo, ha ritenuto che il citato articolo 82 del Regolamento n. 1422 del 1924, (4) aveva in realtà continuato a spiegare i suoi effetti anche dopo l'emanazione del R.D.L. n. 1827 del 1935 (1), considerato nei suoi artt. 97, 98, 99 (1), e ciò in quanto l'art. 142 del R.D.L. del 1935, (5) nel rinviare

le assicurazioni sociali, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'avviso, alla commissione arbitrale competente ai sensi dell'art. 109.

Gli avvisi di cui ai precedenti commi debbono essere portati a conoscenza dell'interessato con notificazione del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Non è ammesso il ricorso alla commissione arbitrale prima della decisione del comitato esecutivo ».

(1) v. nota 5, pag. 762.

(2) Cass., 8 maggio 1953, 1276, in *Giust. civ.*, 1953, VII-VIII, p. I, 1545.

(3) v. nota 1, pag. 763.

(4) v. nota 6, pag. 766.

(5) R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. — *Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale*. (Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251).

.....
ART. 142. — « Con R.D. da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le corporazioni, sarà stabilita la data di entrata in vigore delle disposizioni del titolo V del presente decreto, rimanendo in vigore fino a tale data le attuali norme relative alla risoluzione delle controversie.

Con lo stesso R.D. potranno essere emanate le norme transitorie ed ogni altra occorrente per l'attuazione delle anzidette disposizioni ».

l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo V dello stesso decreto a data da fissarsi con decreto successivo, si riferiva anche ai menzionati innovativi artt. 97, 98 e 99 (1), attinenti alle controversie, e lasciava pertanto ancora in vita l'art. 82 del Regolamento del 1924 (2); ed ha, poi, aggiunto che, per contro, a disporre l'immediata entrata in vigore dei detti artt. 97, 98 e 99 del R.D.L. del 1935, (1), e la conseguenziale abrogazione dell'art. 82 del Regolamento del 1924 (2), era stato l'art. 460 C.P.C. (3), il quale, richiamando le leggi speciali ha, altresì, richiamato, ricettivamente, le disposizioni del titolo V della L. n. 1155 del 1936 (4) (R.D.L. n. 1827 del 1935) (1).

Con successive decisioni, sempre a Sezioni unite, la Cassazione ha ribadito che l'art. 82 del Regolamento del 1924 (2) è stato abrogato con l'entrata in vigore del C.P.C. del 1940 (5); e d'altronde già nello stesso senso, e con pressoché identici argomenti a quelli sopra accennati, la Cassazione si era precedentemente pronunciata (6).

Ma, se già nel 1948 si rinvenivano decisioni della Suprema Corte nel senso indicato dell'abrogazione dell'art. 82 del Regolamento del 1924 (2), in seguito all'entrata in vigore del C.P.C. ed a opera dell'art. 460 (3) dello stesso (7), nel 1949 tuttavia la Corte medesima riteneva che l'entrata in vigore del C.P.C., che ha demandato la materia contenziosa della previdenza e assistenza obbligatoria alla cognizione dell'Autorità giudiziaria, con le speciali forme dallo stesso codice prescritte, non ha abolito la disposizione dell'art. 82 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 (2), relativo al termine di sessanta giorni per ricorrere contro la decisione del comitato esecutivo dell'I.N.P.S. (8).

Però, dopo tale contrastante decisione, del 1949, seguita tuttavia da qualche giudice di merito (9), la Corte Suprema ha decisamente assunto l'indirizzo costante sopra richiamato (10).

(1) v. nota 5, pag. 762.

(2) v. nota 6, pag. 766.

(3) v. nota 1, pag. 751.

(4) v. nota 1, pag. 763.

(5) Cass., 18 maggio 1953, 1438, in *Giust. civ.*, 1953, VII-VIII, p. I, 1660; Cass., 18 maggio 1953, 1446, *ibidem*, 1953, 1667.

(6) Cass., 15 aprile 1953, 987, in *Giust. civ.* 1953, VI, p. I, 1244.

(7) Cass., 6 febbraio 1948, 198, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 42.

(8) Cass., 16 febbraio 1949, 252, in *Foro it.*, 1949, I, 851.

(9) App. Torino, 9 maggio 1951, in *Foro it. rep.*, 1951, v. *Prev. soc.*, 154.

(10) Cass., 12 dicembre 1951, 2798, in *Foro it.*, 1952, I, 312; Cass., 14 giugno 1952, 1720, *Prev. soc.*, 1952, 691; Cass., 11 aprile 1953, 958, in *Giust. civ.*, 1953, VI, p. I, 1210; Cass., 23 gennaio 1954, 163, *ibidem*, 1954, I, p. I, 98.

Determinata così l'efficacia nel tempo dell'art. 97 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (1), la Cassazione ha altresì valutata la portata sostanziale della norma (2), ritenendo che detto art. 97 (1), prevede un vero e proprio ricorso in opposizione al comitato esecutivo dell'I.N.P.S.; rimedio giuridico questo, da esperirsi a pena di decadenza nel termine in esso previsto, essendo perentori i termini per impugnare in sede amministrativa gli atti amministrativi. E che il fatto che l'istituto assegni per errore un termine più ampio non ha di per sé rilevanza alcuna (a meno che non si prospetti un errore scusabile dell'assicurato) per escludere la decadenza. Nella stessa decisione il Supremo Collegio ha osservato che, divenuto definitivo, per la mancanza di impugnazione nei termini, un atto amministrativo (trattavasi, nel caso, della liquidazione delle prestazioni assicurative fatta dall'I.N.P.S.) non è ammissibile l'azione davanti all'Autorità giudiziaria, concernenti diritti derivanti dal rapporto di assicurazione obbligatoria, quando la legge (art. 460 C.P.C.) (3) (e art. 99 del R.D.L. n. 1827 del 1935) (1), condiziona la proponibilità dell'azione al previo esperimento del ricorso amministrativo.

Da sottolineare ancora qui la decisione con cui la Cassazione ha ritenuto (decisione, tuttavia, non condivisa dalla migliore dottrina) che la mancanza del preventivo esperimento del ricorso amministrativo non rende improcedibile la domanda dinanzi alla Autorità giudiziaria, allorché tale esperimento è richiesto da disposizioni di natura semplicemente regolamentare (4).

Richiamandoci a quanto già esposto all'inizio di questo paragrafo sulla non applicabilità dell'art. 460 C.P.C. (3) e non necessità della preventiva procedura amministrativa, nel caso che le ragioni del datore di lavoro o del prestatore d'opera vengono fatte valere in via di esecuzione nel giudizio iniziato dall'Istituto, sembra opportuno richiamare ancora una recentissima decisione della Corte Suprema, che, sul punto indicato, ha chiarito che, in caso di opposizione del datore di lavoro a decreto ingiuntivo contro il medesimo ottenuto dall'I.N.P.S., se l'opponente vuole fare valere una domanda riconvenzionale (e non si limiti quindi alla proposizione di eccezione) anche ai soli fini di una parziale compensazione dei crediti rispettivi, lo stesso deve preventivamente sperimentare la procedura amministrativa (5).

(1) v. nota 5, pag. 762.

(2) Cass., 11 aprile 1953, 958, in *Giust. civ.*, 1953, VI, p. I, 1210.

(3) v. nota 1, pag. 751.

(4) Cass., 10 febbraio 1950, 351, in *Foro it.* 1950, I, 837.

(5) Cass., 13 dicembre 1957, 4689, in *Mass. Foro it.*, 1957, 948.

CAPITOLO VII

PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE (*)

Sommario: 82. - Generalità. 83. - Aspetti particolari: a) competenza. 84. - b) prove. 85. - c) impugnazioni. 86. - d) esenzioni fiscali e privilegi.

82 - Generalità

Superato l'ostacolo della improponibilità della domanda, frapposto dall'art. 460 C.P.C. (1), l'interessato può esperire l'azione davanti all'autorità giudiziaria, ed il procedimento si svolgerà secondo le norme del capo III, libro II, del C.P.C. (artt. 459 e 466 C.P.C.) (2), contenenti disposizioni particolari e determinati rinvii alle norme processuali per le controversie individuali del lavoro, e con un rinvio generico, invece, a tali ultime disposizioni per le controversie tra lavoratori e datori di lavoro concernenti l'inosservanza da parte di questi ultimi degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da c.c.l. e norme equiparate (art. 459, 2° c., C.P.C.) (3): tutte le disposizioni di carattere processuale già stabilite nelle varie leggi di previdenza sociale devono pertanto ritenersi implicitamente abrogate dalle dette norme del codice di rito (4).

Nella esposizione delle decisioni giurisprudenziali in tema di procedimento giudiziario in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, si ritiene di dover seguire un criterio sistematico differente da quello adottato nell'altro procedimento, e cioè, prescindendo dal tipo di assicurazione obbligatoria, suddividere le varie sentenze, a secondo che attengano a questioni di competenza, oppure al procedimento istruttorio, oppure alle impugnazioni, con un accenno finale al principio dell'esenzione fiscale.

A tale esposizione si premette tuttavia qui un accenno a qualche decisione, che può essere ritenuto di particolare interesse, che non potrebbe essere inquadrato nello schema indicato e che tuttavia attiene pur sempre al procedimento giudiziario *latu sensu* nella materia in esame.

(*) Il presente capitolo è stato redatto a cura del dr. MARIO DE MARTINI, *magistrato*.

(1) v. nota 1, pag. 751.

(2) C.P.C. LIBRO II: *Del processo di cognizione*. — TITOLO IV: Norme per le controversie in materia corporativa. — Capo III: Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. — ARTT. 459-466.

(3) v. nota 1, pag. 752.

(4) Cass., 29 luglio 1947, 1238, in *Foro it.*, 1948, I, 1073.

Così, trattandosi di controversie in cui è normalmente parte l'istituto di assicurazione, è opportuno ricordare in tema di *legittimazione e di rappresentanza dell'ente* che la Cassazione, decidendo una causa instaurata nei confronti dell'I.N.P.S. (1), ha ritenuto che la chiamata in giudizio di un ente di diritto pubblico in persona diversa dall'organo che per legge o per statuto è chiamato ad agire o contraddire nel processo, determina la nullità assoluta dell'atto introduttivo della lite o del gravame ai sensi dell'art. 163, n. 2, C.P.C. (2), per difetto di uno dei presupposti necessari per la regolare costituzione del rapporto processuale (3). Con precedente sentenza la stessa Corte Suprema aveva specificato, in altra causa nei confronti del medesimo I.N.P.S. (4), che la citazione di un ente di diritto pubblico (avente la sua sede centrale, il suo domicilio legale in Roma, e come legale rappresentante il Presidente) in persona del direttore di una sede provinciale, si risolve, oltre che nella mancanza di uno dei requisiti essenziali della citazione, anche nella mancanza di uno dei presupposti

(1) Cass., 19 luglio 1955, 2328, in *Giust. civ., Mass.*, 1955, 869.

(2) C.P.C. ART. 163. — *Contenuto della citazione.* «La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del Tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario con decreto approvato dal primo presidente della Corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

L'atto di citazione deve contenere:

1°) l'indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2°) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto o delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3°) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

4°) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

5°) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6°) il nome e cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

7°) l'indicazione del giorno della udienza di comparizione; l'invito al convenuto di costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dall'art. 166, e di comparire, nell'udienza indicata dinanzi al giudice istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168-bis.

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 e seguenti».

(3) Cass., 26 maggio 1955, 1592, in *Giust. civ.*, 1955, 589; Cass., 18 aprile 1955, 1073, *ibidem*, 381; Cass., 26 febbraio 1952, 512, in *Mass. Foro it.*, 1952, 127.

(4) Cass., 6 febbraio 1948, 198, in *Mass. giur. lav.*, 1948, 42.

processuali necessari per la regolare costituzione del rapporto e per la legittimazione passiva dell'ente; ed importa altresì la nullità assoluta della citazione, che non può ritenersi sanata per il fatto che il direttore della sede provinciale sia comparso per opporre, preliminarmente, il difetto di qualsiasi rappresentanza in lui, ed in subordine per dedurre ragioni di merito, ed abbia poi impugnato in merito, la decisione di primo grado e, soltanto all'ultima ora, sia comparso il legittimo rappresentante dell'ente a chiedere la nullità della sentenza e di tutto il processo.

In tema di *legitimatō passiva ad causam*, con riguardo alla richiesta del lavoratore per assegni familiari, la Cassazione, con recente sentenza, confermativa di un indirizzo già in precedenza costantemente seguito, ha ritenuto che soggetto passivo dell'obbligo di corresponsione degli assegni familiari e, quindi, il solo legittimato passivo dell'azione, è l'I.N.P.S., mentre la posizione del datore di lavoro può essere paragonata a quella di un *adiectus solutionis causa* (1).

Sull'applicabilità dell'art. 70, n. 4, C.P.C. (2) (intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nelle cause di lavoro) deve ricordarsi che la stessa è stata negata dalla Cassazione, per le controversie in esame, considerato che l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero è limitato alle sole controversie individuali di lavoro in senso stretto e non può estendersi alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui agli artt. 459 e segg. C.P.C. (3) (4).

In tema di *capacità processuale delle parti* non si rinvencono decisioni del Supremo Collegio, ma, con particolare riguardo alle capacità dei minori, è stato osservato dai giudici di merito che la capacità negoziale e processuale del minore in materia di lavoro ai sensi dell'art. 3 C.C. (5) riguarda non sol-

(1) Cass., 19 luglio 1957, n. 3042, in *Mass. Foro it.*, 1957, 595.

(2) C.P.C. ART. 70. — *Intervento in causa del pubblico ministero*. « Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio:

1°) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

2°) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

3°) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

4°) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello;

5°) negli altri casi previsti dalla legge.

Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.

Può, infine, intervenire, in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse ».

(3) v. nota 2, pag. 770.

(4) Cass., 7 gennaio 1957, n. 27, in *Mass. Foro it.*, 1957, 8.

(5) C.C. ART. 3. — *Capacità in materia di lavoro*. « Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscano un'età inferiore ».

tanto il rapporto di lavoro ma anche la tutela dei diritti derivanti al minore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (1). Ed in argomento già era stato ritenuto da altro giudice di merito (2) che l'art. 9 del R.D. 21 maggio 1934, n. 1073 (3), sulle controversie individuali di lavoro applicabile al procedimento infortunistico per l'esplicito richiamo fattone nell'art. 51, ult. cpv., R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (4) equipara, a tutti gli effetti, il minore ultraquindicenne al maggiorenne, rendendo così giuridica-

(1) Trib. Sassari, 26 maggio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, V, p. II, 204.

(2) Trib. Siracusa, 17 aprile 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, X, 44.

(3) R.D. 21 maggio 1934, n. 1073. — *Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro*. (Gazz. Uff. 14 luglio 1934, n. 164).

.....

ART. 9. — « Le parti possono comparire in giudizio personalmente o farsi rappresentare da un procuratore legale. Possono anche farsi rappresentare dal segretario dell'associazione legalmente riconosciuta o da chi ne fa le veci, il quale può egualmente comparire personalmente in giudizio o farsi a sua volta rappresentare da un procuratore legale. Nei giudizi avanti i Tribunali è ammessa l'assistenza di un avvocato.

Il mandato comprende la facoltà di consentire alla composizione della controversia.

Il mandato al segretario dell'associazione sindacale o a chi ne fa le veci può essere rilasciato in carta libera con sottoscrizione certificata autografa dal segretario dell'associazione o da chi ne fa le veci.

In ogni caso e in qualunque momento, il pretore o il presidente del Tribunale può ordinare la comparizione personale delle parti.

Il minore, che abbia compiuto i quindici anni, è considerato come maggiorenne a tutti gli effetti nelle controversie contemplate dal presente decreto. Il pretore o il presidente del tribunale tuttavia, può ordinare, ove lo reputi conveniente, che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta ».

(4) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*. (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....

ART. 51. — « Le controversie sul diritto alle indennità e sulla liquidazione di esse, anche in sede di revisione, nonché quelle sull'attribuzione delle indennità medesime, sono, qualunque ne sia il valore, di competenza del Tribunale, integrato da due esperti medici scelti dal presidente fra gli iscritti in un albo speciale, che sarà formato secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Allo stesso tribunale spettano le altre controversie che gli sono specificatamente devolute dal presente decreto.

Gli esperti fanno parte del collegio giudicante. Essi quando sono chiamati ad esercitare le loro funzioni prestano giuramento innanzi al presidente del collegio con la formula seguente:

« Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'ufficio che mi viene affidato ».

Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite negli artt. 9 a 19 e 25 del R.D. 21 maggio 1934, n. 1073, concernente norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro ».

mente impossibile che altra persona, diversa dallo stesso minore, o da un suo mandatario speciale, possa assumere la qualità di parte nel processo, per cui deve ritenersi inammissibile la domanda giudiziale spiegata dal padre dell'ultraquindicenne; il che non importa, tuttavia, la nullità del giudizio così instaurato, onde se il minore, intervenendo nel giudizio stesso, dichiara di volersi giovare del processo già istituito, questo può validamente proseguire nei suoi confronti, mentre d'altra parte rimane chiaro che l'azione promossa da chi non è titolare del diritto con essa fatto valere, non salva questo dalla prescrizione, il cui decorso pertanto, se compiutosi prima dell'intervento nel processo dell'effettivo titolare, può ad esso essere opposto.

In relazione alla *riscossione dei contributi* da parte dell'istituto assicuratore, in materia di assicurazione infortunistica, è opportuno ricordare che, per detta riscossione, l'istituto può avvalersi del procedimento di ingiunzione fiscale previsto dal T.U. approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (1), sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, e, contro l'ingiunzione, può valere soltanto la prescrizione ordinaria, non essendo equiparabile al precetto, perché proveniente dal R.D. n. 639 del 1910 (1) e dovendo il relativo procedimento di esecuzione considerarsi autonomo rispetto alle norme di rito ordinario (2); e che l'ingiunzione fiscale intimata a norma del T.U. 14 aprile 1910, n. 639 (1) è atto del processo esecutivo, cui non si applicano le norme dettate dal C.P.C. per il normale procedimento ingiuntivo (3) ed, in particolare, la disposizione preclusiva dell'opposizione stabilita dall'art. 650 C.P.C. (4) (5). Sempre in tema di riscossione di contributi (nella specie, però, da parte dell'I.N.P.S.) infine, sembra utile sottolineare la definizione dell'azione stessa data dalla Casazione, che ha ritenuto che l'azione civile diretta al recupero dei contributi assicurativi dovuti all'I.N.P.S. (art. 111, R.D.L. n. 1827 del 1935) (6) non può inquadrarsi nello schema dell'azione riparatoria derivante da reato,

(1) v. nota 1, pag. 614.

(2) App. Potenza, 14 settembre 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, I, p. II, 26.

(3) C.P.C. LIBRO IV: *Dei procedimenti speciali*. — TITOLO I. — Dei procedimenti sommari. — Capo I. — Del procedimento di ingiunzione. — ARTT. 633-656.

(4) C.P.C. ART. 650. — *Opposizione tardiva*. « L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.

L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione »

(5) App. Firenze, 27 gennaio 1950, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1950, II-III, p. II, 51; Trib. Pistoia, 10 dicembre 1948, *ibidem*, 1949 III-IV, p. II, 71.

(6) v. nota 4, pag. 627.

dell'azione, cioè, diretta alla restituzione di cose o al riconoscimento del danno in rapporto ad un illecito penale, in quanto l'obbligo del pagamento dei predetti contributi trae titolo esclusivo, diretto ed immediato dal complesso di norme che governano la particolare materia (1).

83. — Aspetti particolari: a) competenza.

L'art. 461 C.P.C. (2), per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, stabilisce la competenza per materia del Tribunale, con determinate precisazioni in tema di suddivisione territoriale di tale competenza per materia, distinguendo dalle altre controversie quelle relative alla materia degli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Partendo da quest'ultimo tipo di controversie, ed in tema di riscossione di contributi o premi assicurativi, si ricordano molteplici decisioni di giudici di merito che altro non fanno che riconfermare la rilevata competenza per materia imposta dalla legge, che, cioè, sono di competenza del Tribunale tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro industriale e, quindi, anche le questioni concernenti l'obbligo ed i limiti dell'assicurazione stessa che vengono in discussione con le opposizioni alla diffida ed alla riscossione dei premi, per cui l'Istituto si è avvalso del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 8, 2° c., del R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276 (3) (4), con la precisazione che in sede di appello la competenza spetta alle sezioni delle Corti di Appello, funzionanti da Magistratura del lavoro (5). E varie altre decisioni, anche della Cassazione, confermano il principio, specificando che sia per le disposizioni del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765 (6), (7) che, per gli artt. 459 (8) e 461 (2) C.P.C., le controversie relative ai crediti dell'istituto assicuratore verso i datori di lavoro, derivanti dall'applicazione delle norme relative all'assicurazione obbligatoria infortuni, sono sempre di competenza, *ratione materiae*, del Tribunale, quale giudice di primo grado e mai del Pretore — e quindi indipendentemente dal

(1) Cass., 30 ottobre 1955, 2736, in *Mass. giust. civ.*, 1955, 1017.

(2) v. nota 3, pag. 526.

(3) v. nota 4, pag. 614.

(4) Pret. Nuoro, 29 marzo 1944, *Riv. inf. mal. prof.*, 1945, II, p. II, 41; Pret. Napoli, 25 settembre 1944, *ibidem*; Pret. Catanzaro, 22 novembre 1944, *ibidem*

(5) App. Milano, 13 luglio 1943, in *Riv. inf. mal. prof.* 1945, IV, p. II, 95.

(6) v. nota 5, pag. 162.

(7) Pret. Palermo, 15 giugno 1940, in *Riv. inf. mal. prof.* 1940, VII-VIII, 228; App. Napoli, 12 luglio 1940, *ibidem*, 283.

(8) v. nota 1, pag. 752.

valore del credito fatto valere (1) - ed aggiungendo che, quindi, è di competenza del Tribunale anche l'opposizione all'ingiunzione di pagamento intimata ai sensi del T.U. 14 aprile 1910, n. 639 (2) e dell'art. 8 del R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276 (3) (4). Sull'affermata competenza del Tribunale, in materia di opposizione all'ingiunzione (T.U. n. 639 del 1910) (2), potrebbe opporsi che l'ingiunzione stessa è resa esecutoria da un visto del Pretore e che l'opposizione davanti al Tribunale sposterebbe la competenza fissata dall'art. 645 C.P.C. (5) (competenza per l'opposizione del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo), senonché, in proposito, deve rilevarsi che, a parte il fatto che l'ingiunzione fiscale non può essere parificata al decreto ingiuntivo, la vidimazione che il Pretore deve apporre all'ingiunzione prevista dal T.U. del 1910 (2), al fine di rendere esecutoria la stessa, non è atto di giurisdizione, né contenziosa, né volontaria, ma solo atto di carattere amministrativo (6).

Sempre sull'argomento, deve osservarsi che una sola decisione sembra contraria a quanto concordemente ritenuto dalla giurisprudenza - d'altronde sulla base di chiare disposizioni di legge - in tema di competenza del Tribu-

(1) Pret. Venezia, 29 novembre 1946, 1947, I, p. II, 29; Cass., 31 luglio 1947, *ibidem*, IV, p. II, 126.

(2) R.D. 14 aprile 1910, n. 639. — *Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato*. (Gazz. Uff. 30 settembre 1910, n. 227).

.....

T.U. ART. 3. — «Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il Tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.

L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo.

Il provvedimento di sospensione può essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.

(3) v. nota 4, pag. 614.

(4) Pret. Verona, 10 giugno 1948, in *Riv. mal. prof.*, 1948, VI, p. II, 139; Pret. Siena, 16 marzo 1949, *ibidem*, 1949, III-IV, p. II, 89; Pret. Lecce, 30 novembre 1950, *ibidem*, 1951, I-II, p. II, 28; Pret. Prato, 16 gennaio 1951, *ibidem*; Cass., 10 gennaio 1952, *ibidem*, 1952, I-II, p. II, 2.

(5) C.P.C. ART. 645. — *Opposizione*. «L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare l'avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale decreto.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà».

(6) Cass., 19 aprile 1955, 1079, in *Mass. giust. civ.*, 1955, 384.

nale sull'opposizione alla ingiunzione ex T.U. del 1910 (1). Detta decisione (2) afferma infatti la competenza del Pretore e non del Tribunale, richiamandosi all'art. 3 del T.U. 14 aprile 1910, n. 639 (1), che dichiara non abrogato dal nuovo C.P.C.

Ma, nonostante l'accennato non notevole contrasto, rimane certo che, ai sensi dell'art. 461 C.P.C. (3), è competente per materia il Tribunale, non solo a conoscere di tutte le controversie relative a prestazioni assistenziali e assicurative, ma, altresì, di quelle aventi per oggetto obblighi del datore di lavoro e applicazione delle sanzioni civili in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali (4).

Circa la discriminazione per territorio della detta competenza per materia del Tribunale, per esplicita disposizione di legge (art. 461 C.P.C. (3), ed art. 51 del R.D. n. 1765 del 1935) (5), competente a conoscere delle controversie relative all'obbligo ed ai limiti dell'assicurazione sugli infortuni industriali è il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'istituto assicuratore, presso il quale deve essere fatta la denuncia ai fini dell'assicurazione (6), come competente a conoscere dell'opposizione all'ingiunzione emessa ai sensi del T.U. n. 639 del 1910 (1) è il Tribunale del luogo ove trovatisi la sede dell'ufficio che ha emessa l'ingiunzione (7). In tema di controversie relative al diritto degli assicurati alle prestazioni assistenziali, in materia sempre di infortuni, è poi competente il Tribunale del luogo in cui l'infortunio è avvenuto o si è manifestata la malattia professionale, e tale competenza territoriale è stata definita non di natura funzionale (8).

La Cassazione ha, poi, posto in rilievo il differente criterio da seguire per la determinazione del Tribunale territorialmente competente, a seconda che si tratti di controversie in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali o di altre controversie sempre relative agli obblighi del datore di lavoro in altre forme di previdenza e assistenza (assicurazioni sociali, malattie comuni, assegni familiari, ecc.), indicando, per le prime, come competente il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'ente al quale deve

(1) v. nota 2, pag. 776.

(2) Pret. Genova, 25 agosto 1948, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1948, VI, p. II, 138.

(3) v. nota 3, pag. 526.

(4) Pret. Modena, 4 marzo 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, IV, p. II, 165.

(5) v. nota 4, pag. 773.

(6) Pret. Matera, 8 marzo 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, IV, 146; Pret. Foggia, 7 luglio 1947, *ibidem*.

(7) Cass., 10 gennaio 1952, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1952, I-II, p. II, 2; Trib. Roma, 31 ottobre 1951, *ibidem*, 1952, I-II, p. II, 74.

(8) Trib. Sassari, 14 marzo 1946, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, I, p. II, 17.

essere fatta la denuncia dei lavori ai fini dell'assicurazione e, per le seconde, il Tribunale del luogo in cui si è svolto il rapporto di lavoro (1).

Facendo cardine su quest'ultima decisione si può passare ad una esposizione delle affermazioni ed osservazioni giurisprudenziali in tema di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, estranee però al campo degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e sempre su questioni di competenza, giusta la netta distinzione chiaramente posta dall'art. 461 del C.P.C. (2). Ferma rimane anche per tali controversie la competenza *ratione materiae* del Tribunale. La Corte Suprema ha, così, ritenuta la competenza del Tribunale per le controversie in primo grado tra datori di lavoro e I.N.P.S. riguardanti il pagamento di contributi per assegni familiari e assicurazioni sociali (3), nonché per controversie (opposizione od ingiunzione) relative ai contributi dovuti all'I.N.A.M. (4); ed ha ritenuto espressamente la competenza del presidente del Tribunale ad emettere decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi I.N.A.M. e ciò anche nel caso si tratti di causa di valore rientrante, per le regole ordinarie, nei limiti di competenza del Pretore o del Conciliatore (5).

In tema di competenza in grado di appello, la Cassazione ha osservato che, in base al vigente ordinamento processuale, più non esiste una distinzione di competenza (ma soltanto di rito) fra giudice ordinario e giudice di lavoro, essendo ormai tanto le controversie individuali di lavoro (art. 429 C.P.C.) (6), come quelle di cui all'art. 459 C.P.C. (7) attribuite, anche in grado di appello, alla competenza del giudice ordinario, per, cui qualora la Corte di appello abbia giudicato in sede ordinaria, anziché con il rito del lavoro, su un gravame avverso una sentenza in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, non è ammissibile il ricorso per Cassazione per nullità del giudizio sotto il profilo della violazione di una specifica norma di competenza funzionale (8).

Circa la discriminazione territoriale di tale competenza, mentre per le controversie relative alle prestazioni dovute dall'ente assicuratore, sussiste

(1) Cass., 13 maggio 1953, in *Riv. inf. mal. prof.* 1953, VI, p. II, 221.

(2) v. nota 3, pag. 526.

(3) Cass., 10 marzo 1955, 717, in *Mass. giust. civ.*, 1955, 245.

(4) Cass., 30 aprile 1953, 1209, in *Giust. civ.*, 1953, VII-VIII, p. I, 1482; Cass., 10 gennaio 1952, n. 28, *Mass. Foro it.*, 1952, VII.

(5) Cass., 30 marzo 1954, 957, in *Giust. civ.*, 1954, V-VI, p. I, 792.

(6) v. nota 1, pag. 460.

(7) v. nota 1, pag. 752.

(8) Cass., 26 maggio 1954, 1684, in *Giust. civ.*, 1954, VII, p. I, 1178; Cass. 31 gennaio 1955, 247, in *Mass. giust. civ.*, 1955, 85.

la competenza del Tribunale del luogo in cui ha sede l'organo locale dell'ente al quale è stata inoltrata la richiesta delle prestazioni (1), per le controversie, invece, relative agli obblighi del datore di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento a tali obblighi, la competenza spetta al Tribunale del luogo in cui si è svolto il rapporto di lavoro (2). Per queste ultime la Cassazione, oltre a sottolineare che la competenza del Tribunale del luogo dove il rapporto di lavoro si è svolto è limitata alle controversie derivanti dall'applicazione delle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, diverse da quelle inerenti alle malattie professionali ed agli infortuni sul lavoro (rientrano, quindi, in detta competenza le controversie in tema di assicurazioni sociali, di assicurazioni di malattie comuni, di assegni familiari ed altre), ha ritenuto il carattere esclusivo dei fori stabiliti dall'art. 461 C.P.C. (3), ed ha esclusa la possibilità di un concorso con gli stessi del foro determinato dal luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita (art. 20 C.P.C.) (4), pur ammettendo, invece, la possibilità di deroga, per volontà delle parti, alla competenza di cui all'art. 461 C.P.C. (3), purché la deroga stessa risulti da atto scritto (competenza sempre esclusiva ma tuttavia derogabile giusta i concetti precisati, in tema di art. 434 C.P.C. (5), dalla Cassazione) (6).

A chiusura del presente paragrafo sulle questioni attinenti alla competenza (e tenendo presente che, essendo la giurisdizione ordinaria unica e comprendendo sia la materia civile che quella penale con vari organi e forme, previste e regolate dal codice di rito e dall'ordinamento giudiziario, il decidere se una determinata controversia rientri nella competenza del giudice civile o di quello penale involge una questione di competenza) (7), sembra utile ricordare che, in tema di previdenza sociale, l'obbligo del versamento di una somma aggiuntiva pari all'importo dei contributi dovuti è conseguenziale alla mancanza o al ritardo di versamenti dei contributi stessi, a norma dell'art. 111 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (8), ed ha carattere di sanzione civile e non punitiva (nonostante la formale collocazione sotto il titolo « delle disposizioni penali » della predetta legge), per cui l'I.N.P.S. può chiedere

(1) Cass., 30 marzo 1954, 957, in *Giust. civ.*, 1954, V-VI, p. I, 792.

(2) Cass., 7 agosto 1952, 2581, in *Mass. decennale Foro it.*, v. *Prev. soc.*; Cass. 19 dicembre 1957, 4746, in *Mass. Foro it.*, 1957, 960.

(3) v. nota 3, pag. 526.

(4) v. nota 8, pag. 498.

(5) v. nota 5, pag. 492.

(6) Cass., 11 giugno 1953, 1712, in *Giust. civ.*, 1953, IX, p. I, 1992.

(7) Cass., 30 settembre 1955, 2736, in *Mass. giust. civ.*, 1955, 1017.

(8) v. nota 4, pag. 627.

l'accertamento e la declaratoria al giudice civile, quando siffatta pronunzia non sia stata per qualsiasi ragione concessa dal giudice penale (1). È certo comunque che il giudice penale deve pronunciare la condanna oltre che al pagamento dell'ammenda anche al versamento dei contributi omessi e delle relative somme aggiuntive, anche se l'I.N.P.S. non si sia costituito parte civile e solo, ove ciò non faccia il giudice penale, potrà essere adito il giudice civile (2), o che, qualora il giudice penale abbia pronunciato condanna del datore di lavoro anche al pagamento dei contributi e somme aggiuntive, purché in proposito si tratti di effettiva pronunzia di condanna e non di pronunzia di mero accertamento, rimane precluso l'autonomo esercizio dell'azione civile (3).

84. — b) prove.

Numerose sono le decisioni che hanno soppesato il valore probatorio da attribuirsi in giudizio, nelle controversie tra istituto assicuratore e datore di lavoro per inadempienze di quest'ultimo agli obblighi imposti dalla legge in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, al verbale di accertamento e di contravvenzione dei funzionari dell'Ispettorato del lavoro.

Con recente sentenza, la Cassazione ha ritenuto che detti verbali di accertamento dell'omesso versamento di contributi dovuti fanno fede sino a querela di falso sia della provenienza sia dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, sia dell'attività che verbalizzando asserisce di avere compiuto, mentre per le altre circostanze che il medesimo verbalizzante asserisce di avere appreso (sia *de relato* che in seguito ad ispezioni di cose o documenti) non può riconoscersi alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice (4). In tema poi di decreto ingiuntivo per il recupero di contributi omessi e di opposizione allo stesso, è stato ritenuto che le risultanze dei verbali di contravvenzione dell'Ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di prova piena ai fini del decreto di ingiunzione da emettersi a favore dell'ente di previdenza ed assistenza, ai sensi dell'art. 635 C.P.C. (5), non fanno invece fede, neppure sino a prova contraria, nel relativo giudizio di opposizione; ma, come sono liberamente valutabili in sede penale, possono fornire solo indizi e presunzioni da cui il giudice può trarre elementi di convinzione (insindacabili in Cassazione),

(1) Cass., 27 luglio 1955, 2412, in *Mass. giust. civ.*, 1955, 898.

(2) Cass., 20 settembre 1957, 3507, in *Mass. Foro it.*, 1957, 687.

(3) Cass. 17 maggio 1956, 1680, in *Mass. Foro it.*, 1956, 306.

(4) Cass., 12 settembre 1957, 3475, in *Mass. Foro it.*, 1957, 678.

(5) v. nota 4, pag. 626.

qualora detti verbali non attestino fatti materiali che il pubblico ufficiale affermi avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (1).

Tali principi sembrano, però, attenuarsi in altra, ma precedente, decisione della Cassazione, dove si osserva che i verbali in esame, pur non avendo valore di prova assoluta ma di semplice indizio, tuttavia, per le garanzie derivanti dal carattere dell'organo che le forma, non possono, in linea di massima, non attingere un tale grado di attendibilità da esigere, per contrastarne le affermazioni, una specifica prova contraria (2). Deve, però, rilevarsi che, nella specie decisa da quest'ultima sentenza del Supremo Collegio, a corroborare il contenuto del verbale concorrevano le ammissioni provenienti dalla stessa parte.

In materia di controversie per infortunio sul lavoro, e sempre in tema di efficacia in giudizio delle prove e di valutazione delle stesse, è stato ritenuto che le notizie ed i dati forniti dalle autorità amministrative non possono costituire fonte di convincimento del giudice circa il rapporto di convivenza e di vivenza a carico (3), e che la dichiarazione sulle cause e circostanze dell'infortunio patito, resa dall'infortunato ad un funzionario ispettivo dell'istituto assicuratore, ha il carattere di confessione stragiudiziale fatta al rappresentante della parte contraria, e perciò ha piena efficacia probatoria, se non inficiata da errore di fatto o violenza (4).

Sugli effetti, in relazione alla prova, del giudizio penale sul giudizio civile, la Cassazione ha ritenuto (5) che la sentenza penale che dichiara insufficiente la prova di fatti materiali costituisce giudicato nel successivo giudizio civile, nel senso che tali fatti devono considerarsi senz'altro giuridicamente inesistenti, perché non provati, ma ciò non si verifica allorquando nel giudizio civile si controverta su fatti materiali diversi da quelli che hanno formato oggetto dell'accertamento penale, sebbene, anche in tali ipotesi, il giudice civile ben può utilizzare ogni atto del procedimento penale, inclusa la perizia ivi assunta, determinandone il valore, ai fini della causa civile, con apprezzamento insindacabile (6).

Da altre decisioni precedenti, è affermato che, nelle cause di infortunio sul lavoro, il giudice può ben disporre d'ufficio anche la prova testimoniale, e che però l'esercizio di tale potere di iniziativa ha carattere del tutto discrezionale (7).

(1) Cass., 16 febbraio 1954, 376, in *Giust. civ.*, 1954, II-III, p. I, 313.

(2) Cass., 23 gennaio 1954, 158, in *Riv. inf. mal. prof.*, I, p. I, 96.

(3) Cass., 28 luglio 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, III, p. II, 77.

(4) Trib. Frosinone, 18 giugno 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, V, p. II, 99.

(5) Cass., 22 gennaio 1953, 168, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1953, III, p. II, 69.

(6) App. Bologna, 11 aprile 1947, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, IV, p. II, 129.

(7) Cass., 5 agosto 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, XII, 328; Cass., 11 dicembre 1940, *ibidem*, 1941, III, 25.

Rientra, poi, nei principi generali, non derogati certo in materia infortunistica, che l'operaio infortunato o i suoi aventi causa debbono dare la prova del loro assunto sia in relazione alla sussistenza della malattia lamentata, sia in relazione al nesso di causalità tra essa e l'infortunio, non operando a favore dell'infortunato alcuna presunzione (1).

Un particolare accenno merita l'obbligo vigente, in tema di controversie previdenziali, per il giudice di appello di nominare un consulente tecnico, qualora l'impugnazione riguardi decisione fondata su accertamento peritale, giusta il richiamo fatto all'art. 453 C.P.C. (2) dall'art. 465, 2° c., C.P.C. (3).

La Cassazione, già nel 1947 (4) e poi nel 1954 (5), si è occupata della questione, ma esclusivamente decidendo fattispecie in materia di rapporti di lavoro ed aveva, appunto, ritenuto che nelle controversie individuali di lavoro, ove il consulente tecnico sia intervenuto in primo grado, può prescindersi della nomina di altro consulente in appello, soltanto ove in tale fase del giudizio si ravvisino motivi di puro diritto (come questioni pregiudiziali attinenti alla inammissibilità del gravame) che siano bastevoli per l'immediata decisione, mentre, se il riesame della causa si estende al merito, il giudice di secondo grado, a pena di nullità, non può esimersi dal sollecitare un nuovo parere tecnico, rimanendo soltanto libero di decidere in difformità del parere espresso dal consulente ma dandone in tale caso logica ed esauriente giustificazione: il principio così posto è stato sostanzialmente confermato dalla Cassazione in tre recenti decisioni — tutte del 1957 — riguardanti, questa volta, proprio controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

Così la Cassazione ha riconosciuto il carattere inderogabile dell'obbligo di nominare un nuovo consulente in secondo grado, derivante al giudice di appello dall'art. 453 (2), e dall'art. 465 (3), 2° c., C.P.C., ha però, posto dei limiti a tale inderogabilità ritenendo che l'obbligo sussiste

(1) Trib. Imperia, 23 dicembre 1953, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1954, V, p. II, 252; Cass., 10 luglio 1954, *ibidem*, 1955, I, p. II, 1.

(2) C.P.C. ART. 453. — *Consulente tecnico in appello*. « Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, è obbligatoria la nomina del consulente tecnico ».

(3) C.P.C. ART. 465. — *Giudice d'appello*. « L'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie previste nell'art. 459 si propone alla sezione della Corte d'appello che funziona come magistratura del lavoro, composta nel modo indicato nell'art. 450.

Si applica la disposizione dell'art. 453 ».

(4) Cass., 29 luglio 1947, 1239, in *Mass. lav.*, a cura di BUSCAINO, 7.

(5) Cass., 23 dicembre 1954, 4595, in *Giust. civ.*, 1954, XII-bis, 2914.

solo se il giudice di appello deve procedere al riesame del merito delle questioni decise dal giudice di primo grado, sulla base degli accertamenti tecnici compiuti, mentre l'obbligo stesso deve essere escluso quando in appello può prescindersi da un tale riesame (1).

Sempre in tema di consulenza tecnica sembra opportuno ricordare la decisione con cui la Cassazione ha ritenuto che la perizia necroscopica disposta dal Pretore, in sede di inchiesta amministrativa riguardante infortunio sul lavoro, è equiparabile a consulenza tecnica da utilizzarsi in pieno nel giudizio di primo grado (2), nonché la precedente decisione (3), egualmente in materia infortunistica, con cui è stato ritenuto che la perizia medica eseguita per conto dell'istituto assicuratore, in sede di accertamenti amministrativi, circa l'entità dell'infortunio e le sue conseguenze, può costituire per il giudice elemento di convinzione, senza che occorra procedere a nuova indagine peritale.

85. — c) impugnazioni.

Le particolarità processuali dettate dal Codice di rito, in tema di controversie previdenziali, sono contenute negli artt. 465, 1° c., (4), e 466 C.P.C. (5), disponendo la prima norma che, nelle controversie in esame, l'appello si propone alla Sezione della Corte d'appello funzionante come Magistratura del lavoro e statuendo, la seconda norma, che sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore alle lire 10.000.

In relazione all'art. 465, 1° c., C.P.C. (4) si richiama qui la decisione, già segnalata sotto l'aspetto di questione di competenza, con cui la Cassazione (6) ha rilevato che, non sussistendo oggi più una distinzione di competenza ma solo di rito, tra giudice ordinario e giudice di lavoro, qualora la Corte di appello abbia giudicato in sede ordinaria, anziché con il rito di lavoro, su un gravame avverso una sentenza in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, non è ammissibile il ricorso per Cassazione, per nul-

(1) Cass., 25 maggio 1957, 1928, in *Mass. Foro it.*, 1957, 383; Cass., 19 ottobre 1957, 3993, *ibidem*, 1957, 796; Cass., 29 ottobre 1957, 4200, *ibidem*, 1957, 843.

(2) Cass., 24 gennaio 1956, 206, in *Mass. Foro it.*, 1956, 39.

(3) Cass., 23 aprile 1951, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1951, III-IV, p. II, 58.

(4) v. nota 3, pag. 782.

(5) C.P.C. ART. 466. — *Appellabilità delle sentenze*. « Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore alle lire diecimila ».

(6) Cass., 31 maggio 1955, 247, in *Mass. giust. civ.*, 1955, 85.

lità del giudizio sotto il profilo della violazione di una specifica norma di competenza funzionale (1). Si sottolinea che, nella materia in esame, essendo la competenza di primo grado attribuita *ratione materiae* al Tribunale, neppure può sorgere la questione, presentatasi in tema di controversie individuali di lavoro (e che ha dato luogo a dubbi e perplessità), circa gli effetti di un appello, contro sentenza di primo grado del Pretore, proposto al giudice ordinario (quindi Tribunale) anziché al giudice di lavoro (Corte di appello come Magistratura del lavoro).

In relazione alla inappellabilità determinata da limiti di valore, disposta dall'art. 466 C.P.C. (2), si ricorda che quando la sentenza è inappellabile ai sensi dell'art. 466 C.P.C. (2), per avere deciso una controversia non superiore di valore alle lire diecimila, non è contro essa ammissibile neppure una impugnazione limitata alla sola pronuncia sulle spese del giudizio (3). Circa la determinazione del valore della controversia, al fine di stabilire la inappellabilità della sentenza di primo grado, sembra utile segnalare una sentenza, in materia infortunistica, la quale, dopo aver premesso che le sentenze emesse in materia di rendite infortunistiche sono inappellabili quando il valore della controversia non supera le lire diecimila, ai sensi dell'art. 466 C.P.C. (2), ha osservato che detto valore deve essere desunto non già alla stregua delle comuni norme del codice di rito (artt. 12, 1° c., e 13, 2° c., C.P.C.) (4) (5), bensì in base al sistema della capitalizzazione delle rendite

(1) Cass., 26 maggio 1954, 1684, in *Giust. civ.*, 1954, VII, p. I, 1178.

(2) v. nota 5, pag. 783.

(3) Cass., 3 settembre 1955, 2570, in *Mass. giust. civ.*, 1955, 956.

(4) C.P.C. ART. 12. — *Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni.* « Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

Nelle cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia nella continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso.

Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi ».

(5) C.P.C. ART. 13. — *Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite.* « Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci.

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente ».

(artt. 49 e 55 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765) (1), ed ha ritenuto che bisogna distinguere a seconda che la controversia abbia per oggetto la soppressione ovvero la riduzione della rendita, giacché nel primo caso il valore della controversia è dato dall'intero capitale della rendita soppressa, mentre nel secondo caso è dato dalla differenza tra il capitale della rendita maggiore e quello della rendita minore, con l'aggiunta, in entrambe le ipotesi, degli interessi scaduti (2).

Contro le sentenze emesse in grado di appello dalla Corte d'Appello competente contro le sentenze inappellabili per ragioni di valore emesse dai Tribunali, anche nella materia in esame, è sempre possibile il ricorso per Cassazione, ed, in proposito a tale impugnazione, non sembra che attualmente possa parlarsi di particolari caratteristiche proprie alla materia delle controversie in tema di previdenza ed assistenza obbligatorie, di soluzioni perplesse o di contrasti giurisprudenziali che non siano quelli comuni e possibili per qualsiasi tipo di controversia. Ciò soprattutto in seguito all'emanazione delle modifiche al C.P.C. di cui alla L. 14 luglio 1950, n. 581, che, all'art. 45, ha eliminato dall'art. 454 C.P.C. (3) il comma primo con cui era fissata il termine di trenta giorni per il ricorso in Cassazione per le controversie individuali di lavoro.

(1) *R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....
 ART. 49. — « L'Istituto nazionale fascista infortuni e le Casse di cui all'art. 48, debbono sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio.

Le tariffe dei premi e dei contributi debbono essere determinate in modo da comprendere l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione ».

.....
 ART. 55. — « L'appello è ammesso solo quando l'oggetto della controversia, tenuto conto, quando occorra, della capitalizzazione a termini dell'art. 49, ecceda il valore di lire duemila.

Per la proposizione dell'appello e per il relativo procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite nel R. D. 31 maggio 1934, n. 1073, per l'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie individuali del lavoro. »

(2) App. Napoli, 21 novembre 1952, in *Riv. inf. mal. prof.* 1953, IV, p. II, 128.

(3) *L. 14 luglio 1950, n. 581. — Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile.* (Gazz. Uff. 16 agosto 1950, n. 186, suppl. ord.).

.....
 ART. 45. — « Il testo dell'art. 454 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 454. — *Ricorso per cassazione.* Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per Cassazione a norma del n. 3 dell'art. 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate ».

Precedentemente a tali modifiche, ed all'eliminazione dall'art. 454 C.P.C. (1) del detto primo comma, si era discusso (ed in giurisprudenza si era giunti talvolta a decisioni contrastanti) se, essendo le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie soggette al rito del lavoro, dovesse o meno applicarsi anche per esse il termine abbreviato (trenta giorni) per il ricorso in Cassazione, previsto dall'art. 454, 1° c., C.P.C. (2) per le controversie individuali di lavoro. La Cassazione con una ordinanza del 1950 aveva ritenuto l'applicabilità anche alle controversie in esame del termine abbreviato di trenta giorni (3), contrastando così quanto ritenuto da essa stessa in numerose precedenti decisioni con le quali, rilevato che in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie il vigente diritto processuale civile non aveva introdotto alcuna particolare deroga al riguardo, aveva affermato che il termine per il ricorso per Cassazione doveva ritenersi mantenuto in quello ordinario di sessanta giorni ed aveva categoricamente esclusa l'applicabilità del termine abbreviato stabilito esclusivamente per le controversie individuali di lavoro (4); ma anche successivamente alla citata ordinanza del 1950, la Cassazione ha ritenuto che, anche sotto l'impero del C.P.C. del 1940, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, il termine per ricorrere in Cassazione era quello normale di sessanta giorni (5).

Comunque, come sopra si è detto, la questione non ha più oggi ragione di esistere.

A chiusura del presente paragrafo sulle impugnazioni, ed in particolare sul giudizio di Cassazione, occorre ricordare che i giudizi concernenti cause di infortuni sul lavoro, anche quando hanno per oggetto la responsabilità civile dell'impresa, sono esenti non solo di ogni tassa di bollo, di registro o giudiziaria, ma anche dal deposito per soccombenza (1): d'altronde l'esonero dal deposito per soccombenza per tutte le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, così come per le controversie di lavoro, è espressamente previsto dalla legge (art. 364, 3° c., n. 4, C.P.C.). (6),

È tuttavia opportuno, in proposito, precisare che detto esonero deriva direttamente dalla norma che lo stabilisce e non dal fatto che vari enti di previdenza ed assistenza godano di esenzioni, benefici e privilegi in materia

(1) v. nota 3, pag. 785.

(2) Cass., ord., 28 luglio 1950, in *Mass. Foro it. decennale*, v. *Prev. soc.*, 112.

(3) Cass., 24 aprile 1947, 616, in *Mass. giur. lav.*, 1947, 143; Cass., 29 luglio 1947, 1238, *Riv. inf. mal. prof.*, 1947, IV, p. II, 109; Cass., 27 settembre 1948, *ibidem*, 1948, V, p. II, 99.

(4) Cass., 14 giugno 1952, 1720, in *Prev. soc.*, 1952, 691.

(5) Cass., 22 gennaio 1953, 168, in *Giust. civ.*, 1953, II-III, p. I, 277; Cass., 5 agosto 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, VII-VIII, 194.

(6) v. nota 4, pag. 495.

tributaria; la Cassazione ha, infatti, ritenuto (1) che, benché l'I.N.A.M., a norma dell'art. 35 della L. 11 gennaio 1943, n. 138 (2), goda di esenzioni e benefici fiscali, lo stesso istituto non è tuttavia esentato dal deposito per il caso di soccombenza, qualora proponga ricorso ordinario per Cassazione, giacché a tale deposito non può essere riconosciuta la natura giuridica di tributo (del resto la Corte Suprema ha sempre escluso il carattere fiscale del deposito per soccombenza) (3).

86. — d) esenzioni fiscali e privilegi.

Numerose sono le decisioni, anche della Cassazione, che affermano come nelle controversie in materia di infortuni sul lavoro, tutti gli atti e provvedimenti giudiziari sono esenti da ogni tassa di bollo e registro, nonché da ogni tassa giudiziaria e ciò anche quando trattasi di giudizi aventi per oggetto la responsabilità civile dell'impresa ed anche quando la domanda di danno sia diretta, oltre che contro il datore di lavoro, contro l'autore del fatto dannoso (4).

Deve tuttavia rilevarsi, in relazione ad un caso di specie presentatosi alla Cassazione che, allorché, pur trattandosi di controversia in materia di infortuni sul lavoro, il giudice di appello abbia pronunciato condanna alle spese ma abbia ommesso di provvedere sulla richiesta di distrazione delle stesse a favore del difensore, e quest'ultimo proponga, per tale motivo, ricorso per Cassazione, in tale caso non possono applicarsi al relativo giudizio di Cassazione le esenzioni fiscali di cui all'art. 71 del R.D. 17 agosto 1935 n. 1765 (5), essendo queste stabilite per le sole controversie sorgenti in di-

(1) Cass., 18 maggio 1954, 1578, *Giust. civ.*, 1954, VII, p. I, 1127.

(2) v. nota 1, pag. 550.

(3) Cass., 10 giugno 1954, 1921, in *Giust. civ.*, 1954, VIII, p. I, 1348.

(4) Cass., 5 agosto 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, VII-VIII, 194; Cass., 22 gennaio 1953, *ibidem*, 1953, III, p. II, 69; Cass., 9 luglio 1953, *ibidem*, 1954, II, p. II, 69.

(5) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. — *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.* (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240).

.....

ART. 71. — « Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da ogni tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento, i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria, nonché tutti gli atti o scritti o documenti prodotti dalle parti nelle controversie che, in dipendenza del presente decreto sorgano fra gli infortunati o i loro aventi diritto e l'Istituto assicuratore o le persone tenute all'obbligo dell'assicurazione.

Per le sentenze ed i verbali di conciliazione sono dovuti i diritti seguenti:

- a) cinquanta centesimi per le controversie di valore non superiore a lire cinquanta;
- b) lire una per le controversie di valore superiore a lire cinquanta ma non a lire cento;
- c) lire due per ogni cento lire in più di valore.

pendenza e nell'applicazione dello stesso decreto, fra gli infortunati o loro aventi diritto e l'istituto assicuratore o la persona tenuta all'obbligo dell'assicurazione, laddove nel detto giudizio il difensore sperimenta solo un diritto proprio nascente dalla legge processuale ed assume veste di parte (1).

Si sottolinea che nel caso citato la Cassazione ha ritenuto anche necessario, naturalmente, il deposito per soccombenza.

Sempre dalla Corte Suprema è stato, altresì, ritenuto che l'esenzione fiscale prevista dall'art. 71 del R.D. n. 1765 del 1935 (2) non si estende alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro meramente facoltative, sebbene compiute in conformità del suddetto decreto (3).

In relazione alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, estranee però al campo dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali, sussiste egualmente l'esenzione fiscale già sopra posta in luce, in base a varie disposizioni di legge (art. 35, L. 11 gennaio 1943, n. 138) (4), (artt. 109 e 122, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827): (5),

Sono anche esenti da tasse di bollo e registro e dalle tasse sulle assicurazioni previste nel presente decreto, gli atti relativi ai pagamenti di indennità e alle costruzioni di notorietà e quanti altri documenti occorrono in dipendenza del decreto stesso.

Tutti gli atti e contratti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale fascista infortuni e delle Casse di cui nell'art. 48, le donazioni ed elargizioni disposte a loro favore sono esenti da tasse di bollo, registro ed ipotecarie.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze attive di bilancio dell'Istituto e delle Casse predette, i frutti annuali dei loro fondi e le rendite da essi liquidate.

Gli atti e contratti stipulati dall'Istituto e dalle Casse predette per impiegare i propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

Qualora però, tali impieghi di fondi siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessione di annualità dovute dallo Stato o di altri crediti di qualsiasi natura, i relativi atti e contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di cui all'art. 28 della tariffa, allegato A, al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte sovvenzionata, salvo che questa non abbia diritto a speciale agevolazione tributaria.

Sui depositi di titoli pubblici effettuati presso la Cassa depositi e prestiti dall'Istituto e dalle Casse predette è fissata la tassa di custodia in ragione di lire una all'anno per ogni mille lire di capitale nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito ai termini dell'art. 1 del R.D.L. 12 gennaio 1928, n. 38, convertito nella L. 7 giugno 1928, n. 1396 ».

(1) Cass., 31 luglio 1941, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1941, XI, 22.

(2) v. nota 5, pag. 787.

(3) Cass., 16 febbraio 1940, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1940, X, 273.

(4) v. nota 1, pag. 550.

(5) R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. — *Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale*. (Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251).

.....

ART. 109. — « Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da ogni tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento ed i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità giudiziaria in esecuzione del presente titolo.

è stato così ritenuto che, alle controversie relative a prestazioni assistenziali dell'I.N.A.M. è applicabile il trattamento di favore in materia tributaria già previsto per le controversie circa le prestazioni erogate dall'I.N.P.S. (1).

È opportuno qui far cenno della questione sorta (in seguito ad eccezione pregiudiziale di ordine fiscale, sollevata dall'I.N.A.M. di fronte alla richiesta di prestazioni assistenziali contro l'istituto, avanzata dall'assicurato), se il privato possa o meno usufruire dell'esenzione dal bollo ai sensi dell'art. 35 della L. 11 gennaio 1943, n. 138 (2) (che recita « sono applicabili all'ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributari e concessi all'I.N.P.S. »).

Una Magistratura di merito ha ritenuto che della esenzione fiscale prevista dalla legge speciale beneficiano anche i privati per gli atti dagli stessi prodotti ed ha dichiarato illegittima la pretesa dell'I.N.A.M. di esserne il solo beneficiario (3).

Ad esaurimento della presente rassegna giurisprudenziale e ricordando che, per l'art. 54 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (4), sono privilegiati tutti i crediti, di qualsiasi specie, dell'istituto assicuratore verso il datore di lavoro, derivanti dal mancato versamento dei contributi, è opportuno segnalare una decisione giurisprudenziale (5) che ha affermato che le spese liquidate nei decreti ingiuntivi ottenuti dall'I.N.A.M. verso le imprese morose nel pagamento di contributi, godono del medesimo privilegio dei contributi non versati.

Gli atti o scritti ed i documenti che venissero prodotti dalle parti sono pure esenti da tasse di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso.

Nel regolamento sono stabiliti i diritti dovuti per le sentenze ».

.....

ART. 122. v. nota 2, pag. 549.

(1) Cass., 7 gennaio 1957, 27, in *Mass. Foro it.*, 1957, 8; Cass., 20 luglio 1955, 2352, in *Mass. giust. civ.*, 1955, 878.

(2) v. nota 1, pag. 550.

(3) Trib. Vicenza, 20 giugno 1952, COMINI-RABAGLIETTI, in *Giur. ass. mal.*, 1952-1954, 291.

(4) v. nota 6, pag. 632.

(5) Trib. Pistoia, 15 febbraio 1954, in *Giur. ass. mal.*, 293.

INDICI

INDICE DEI NOMI

- ACCADEMIA DEI LINCEI 473
A. C. E. A. 471
A. G. I. P. 475
ALTA ITALIA 437, 539
A. N. A. S. 474
APPELLO ANCONA 72
APPELLO BARI 57, 84, 87, 120, 191,
199, 200, 261
APPELLO BOLOGNA 489
APPELLO BRESCIA 109, 122, 131, 279,
348, 428
APPELLO CAGLIARI 152, 253, 342, 361
APPELLO CALTANISSETTA 122
APPELLO CATANIA 57, 90, 148, 149,
193, 489, 515, 516
APPELLO CATANZARO 95, 120, 358
APPELLO FIRENZE 63, 89, 92, 131,
161, 178, 196, 279, 283, 341, 346,
415, 423, 424, 430, 433, 444
APPELLO GENOVA 69, 90, 98, 108,
195, 252, 286, 291, 350, 424, 433,
446, 455
APPELLO L'AQUILA 161, 294, 425, 516
APPELLO LECCE 73, 200, 205
APPELLO MESSINA 104, 195, 197
APPELLO MILANO 74, 94, 99, 122, 132,
164, 201, 202, 298, 426, 427, 430,
432, 486, 489
APPELLO NAPOLI 84, 105, 120, 130,
176, 182, 194, 195, 199, 276, 278,
279, 290, 291, 292, 355, 363, 372,
376, 379, 380, 425, 443, 444, 445, 450
APPELLO PALERMO 93, 178, 276, 278
APPELLO PERUGIA 339
APPELLO POTENZA 134
APPELLO ROMA 183, 248, 275, 347,
376, 415, 510
APPELLO TORINO 68, 99, 116, 128,
129, 199, 280, 287, 238, 342, 380,
430, 433, 449, 539
APPELLO TRIESTE 174, 199, 362
APPELLO VENEZIA 121, 194, 195, 196,
199, 200, 341, 372, 425, 489
A. R. A. R. 470
ASSICURAZIONE INFORTUNI 352
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI 77
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE METALMEC-
CANICI 77
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BIETICOLTORI
475
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI
E REDUCI 475
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENTI ECONO-
MICI AGRICOLI 471
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESATTORI E
RICEVITORI PROVINCIALI DELLE IM-
POSTE DIRETTE E TESORIERI DEGLI
ENTI LOCALI 82
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ITA-
LIANE MARTIRI PER LA LIBERTÀ DELLA
PATRIA 475
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE INDUSTRIALE
78
ASSOCIAZIONI CALCISTICHE 127
AUTORITÀ GIUDIZIARIA 46, 505, 517,
524, 611, 614, 751, 759, 768, 769
AUTORITÀ ORDINARIA 46, 521
AVVOCATURA DELLO STATO 39
AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO
STATO 513
AZIENDA COMUNALE ELETTRICITÀ ED
ACQUA DI ROMA: v. A. C. E. A.
AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE DI CRE-
MONA 471

- AZIENDA GENERALE ITALIANA PETROLI:
 v. A. G. I. P.
 AZIENDA ITALIANA CARBONI 470
 AZIENDA MUNICIPALIZZATA DEL GAS DI
 BOLOGNA 471
 AZIENDA MUNICIPALIZZATA DEL GAS DI
 PALERMO 471
 AZIENDA MUNICIPALIZZATA DEL GAS DI
 PARMA 471
 AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE
 STRADE STATALI: *v.* A. N. A. S.
 AZIENDE MUNICIPALI PUBBLICI TRASPORTI
 471
 BANCA D'ITALIA 472
 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 469
 BANCO DI NAPOLI 469
 BANCO DI SICILIA 469
 BARI 105
 BUOZZI 291
 CAMERA DEL LAVORO 78, 101, 131,
 138, 314, 539, 562
 CAMERA DELL'INDUSTRIA 64
 CAMERE DEL LAVORO LOCALI 64
 CAMERE LEGISLATIVE 310
 CARTA DEL LAVORO 210, 216, 443
 CASA DI PRODUZIONE DI FILMS 124
 CASSA CENTRALE PER LE PROVINCE
 SICILIANE 469
 CASSA DI RISPARMIO DELLA CALABRIA
 469
 CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE
 LOMBARDE 469
 CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA 469
 CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO 469
 CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI 469
 CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO 469
 CASSA DI RISPARMIO DI FERMO 470
 CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA 470
 CASSA DI RISPARMIO DI LATINA 470
 CASSA DI RISPARMIO DI RIETI 470
 CASSA DI RISPARMIO DI ROMA 470
 CASSA DI RISPARMIO DI TORINO 470
 CASSA DI RISPARMIO DI VERONA 470
 CASSA DI RISPARMIO DI VITERBO 470
 CASSA DI RISPARMIO TREVISANA 470
 CASSA MALATTIA 546
 CASSA MARITTIMA TIRRENA 473
 CASSA MUTUA 618, 620
 CASSA MUTUA AZIENDALE 129, 130
 CASSA PENSIONE AZIENDA COMUNALE
 ELETTRICITÀ DI TRIESTE 473
 CASSA PER IL TRATTAMENTO DI RICHIAMO
 ALLE ARMI 698
 CASSA PER LA INTEGRAZIONE DEI GUADA-
 GNI DEGLI OPERAI DELLE INDUSTRIE
 178, 697, 747
 CASSAZIONE: *v.* Corte di
 CASSE DI PREVIDENZA 409, 572
 CASSE DI RISPARMIO 392, 393, 402
 CASSE MUTUE 129, 544, 545, 561
 CASSE MUTUE MALATTIE NON ASSORBITE
 DALL'I. N. A. M. 475
 CATANZARO 78, 101
 CENTRALE MUNICIPALE DEL LATTE 471
 CHIESA 596
 CITTÀ DEL VATICANO 293
 C. L. N. 545
 CODICE CIVILE 123, 155, 261, 336, 337,
 369, 375, 381, 411, 423, 430, 443,
 444, 448, 462, 631
 CODICE DI DIRITTO CANONICO 596
 CODICE DI PROCEDURA CIVILE 515, 641
 751, 768, 777, 783, 785
 CODICE PENALE 43, 301, 522
 COGNE (Soc.) 470
 COLLEGI ARBITRALI 512, 524
 COLLEGIO ARBITRALE DI NAPOLI 292,
 512
 COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBI-
 TRATO 489, 490, 520
 COLLEGIO MEDICO 690, 691
 COMITATO DI LIQUIDAZIONE PER GLI
 INFORTUNI AGRICOLI 546
 COMITATO ITALIANO PETROLI 78
 COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITA-
 LIANO: *v.* C. O. N. I.

- COMITATO PROVINCIALE ANTIMALARICO 587
- COMMISSIONE ARBITRALE CENTRALE 580, 582, 641, 643, 644, 645, 646, 649, 656, 658, 661
- COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE 447, 550
- COMMISSIONI ARBITRALI 522
- COMPAGNIE PORTUALI 165, 474
- CONCILIATORE 778
- CONFEDERAZIONE ARMATORI 78
- CONFEDERAZIONE DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA 59
- CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI PROFESSIONISTI E DEGLI ARTISTI 538
- CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA 290, 296
- CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO 90
- CONFEDERAZIONI FASCISTE DEI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DELLE AZIENDE DI CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI 538
- C. O. N. I. 474
- CONSIGLIO DI STATO 39, 45, 147, 156, 165, 459, 460, 463, 465, 475, 476, 477, 479, 480, 525, 541, 543, 544, 545, 546, 548
- CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA 126
- CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI 294
- CONSORZI AGRARI PROVINCIALI 474
- CONSORZI BONIFICA 471
- CONSORZI VETERINARI 474
- CONSORZIO COOPERATIVA FERROVIE REGGIANE 474
- CONSORZIO GENERALE PER LA BONIFICA E LA TRASFORMAZIONE FONDARIA 472
- CONSORZIO NAZIONALE CANAPA 471
- CONSORZIO NAZIONALE DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE 469
- CONVITTI NAZIONALI 473
- CORTE COSTITUZIONALE 103, 136, 329, 336
- CORTE DEI CONTI, 309, 560
- CORTE DI APPELLO 496, 525, 618, 620, 624, 722, 775, 778, 785; *v. anche Sezioni di —*
- CORTE DI CASSAZIONE 38, 39, 42, 43, 45, 46, 50, 56, 57, 58, 63, 65, 77, 82, 83, 88, 91, 92, 93, 94, 100, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 139, 145, 147, 149, 150, 152, 153, 155, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 181, 194, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 214, 231, 243, 244, 245, 248, 250, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 295, 296, 307, 328, 338, 342, 343, 345, 346, 347, 349, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 361, 365, 366, 367, 368, 369, 372, 373, 376, 378, 380, 381, 392, 399, 400, 401, 405, 407, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 425, 429, 430, 435, 443, 448, 449, 452, 455, 456, 459, 460, 461, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 475, 479, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 494, 495, 497, 503, 508, 509, 510, 512, 513, 514, 540, 541, 542, 544, 545, 547, 554, 555, 560, 561, 563, 565, 566, 567, 572, 573, 576, 579, 585, 587, 589, 591, 592, 593, 594, 598, 600, 601, 602, 603, 605, 606, 610, 613, 615, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 640, 641, 642, 643, 646, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 659, 663, 665,

- CORTE DI CASSAZIONE (*segue*)
 666, 667, 668, 670, 671, 672, 673,
 674, 675, 676, 678, 680, 681, 682,
 684, 685, 687, 689, 691, 692, 693,
 697, 698, 701, 705, 707, 709, 711,
 721, 722, 727, 728, 729, 730, 733,
 737, 739, 741, 752, 753, 754, 755,
 756, 758, 759, 760, 762, 764, 765,
 766, 767, 768, 769, 771, 772, 774,
 775, 777, 778, 779, 780, 781, 782,
 783, 784, 785, 786, 787, 788; *v.*
 anche *Sezioni unite* —
- CORTI DI MERITO 295, 403, 455, 619,
 642, 643, 645, 657, 664, 666, 668,
 675, 682, 683, 684, 696, 697
- COSTITUZIONE 43, 45, 52, 61, 82,
 100, 212, 213, 287, 302, 304, 310,
 314, 315, 327, 328, 329, 465, 483
- COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 465
- C. R. A. L. 513
- C. R. I. 474, 573
- CROCE ROSSA ITALIANA: *v.* C. R. I.
- DELEGACIÓN ARGENTINA DE IMICRACIÓN
 EN EUROPA 570
- DOWER 648
- E. C. A. 593
- E. N. A. L. 472
- E. N. I. C. 475
- E. N. P. A. L. S. 472
- ENTE AUTONOMO VOLTURNO 393, 471
- ENTE AUTOTRASPORTATORI MERCI 473
- ENTE COMUNALE ASSISTENZA: *v.* E. C. A.
- ENTE COMUNALE TEATRO DI TRIESTE 473
- ENTE FIERA DI MESSINA 472
- ENTE GIULIANO PER LA SARDEGNA 473
- ENTE ITALIANO COOPERATIVE APPROVVIGIONAMENTI 474
- ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI:
v. E. N. A. L.
- ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI
 DELLO SPETTACOLO: *v.* E. N. P. A. L. S.
- ENTE NAZIONALE CELLULOSA E CARTA
 473
- ENTE NAZIONALE CEREALICOLTURA 471
- ENTE NAZIONALE DISTILLAZIONE MATERIE
 VINOSE 473
- ENTE NAZIONALE EDUCAZIONE MARINARA
 473
- ENTE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATO-
 GRAFICHE: *v.* E. N. I. C.
- ENTE NAZIONALE OLIVICOLTURA 471
- ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
 474
- ENTE NAZIONALE RISI 473
- ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA 473
- ENTE PUGLIESE CULTURA POPOLARE 473
- ENTI COMUNALI DI CONSUMO 471
- ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 626
- ENTI ECONOMICI DELL'AGRICOLTURA 471
- ENTI PUBBLICI 543
- FEDERAZIONE CALCISTICA 128
- FEDERAZIONE DEI COMMERCianti 126
- FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI AGRARI
 474
- FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIPENDENTI
 AZIENDE COMMERCIALI 90
- FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DELLE
 CASSE MUTUE DI MALATTIA PER I LA-
 VORATORI DELL'INDUSTRIA 543, 544,
 546
- FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI
 DI ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITO-
 RIE DELLE IMPOSTE DIRETTE 82
- FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI
 MEDICI 543
- FONDAZIONE FIGLI DEGLI ITALIANI AL-
 L'ESTERO 472
- FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA 687
- FONDO ASSISTENZA MALATTIE AFRICA
 ITALIANA 546
- FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE 630
- GAZZETTA UFFICIALE: *v.* G. U.
- GESTIONE RAGGRUPPAMENTI AUTOCARRI:
v. G. R. A.
- GIUDICE ORDINARIO 767
- G. M. A. 99

- G. R. A. 64
 G. U. 71
 GUARDASIGILLI 282, 411, 444
 IMPRESE INDUSTRIALI DELLO STATO O
 CON LA PARTECIPAZIONE DELLO STATO
 470
 I. N. A. 470, 472
 I. N. A.-Casa 164, 381, 621
 I. N. A. D. E. L. 587
 I. N. A. I. L. 546, 613, 614, 615, 616,
 618, 666, 744, 759, 760
 I. N. A. M. 164, 268, 269, 284, 472,
 538, 539, 540, 541, 542, 545, 546,
 548, 550, 587, 591, 600, 605, 618,
 619, 620, 621, 664, 665, 666, 667,
 668, 669, 670, 671, 725, 727, 728,
 729, 730, 731, 762, 778, 787, 789
 I. N. A. P. L. I. 472
 I. N. C. A. 472
 I. N. I. 472
 I. N. P. S. 320, 474, 522, 523, 549,
 550, 551, 591, 603, 605, 607, 622,
 626, 627, 629, 630, 632, 666, 670,
 671, 680, 691, 695, 725, 729, 746,
 747, 748, 763, 764, 766, 769, 771,
 772, 774, 778, 779, 780, 789
 ISPETTORATO CORPORATIVO 626
 ISPETTORATO DEL LAVORO 152, 340, 627,
 629, 630, 780
 ISPETTORATO DEL LAVORO DI ANCONA 352
 ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI 472
 ISTITUTO ASSICURATORE INFORTUNI 608
 609, 610, 612, 616, 710, 717, 722, 757
 ISTITUTO CAMBI CON L'ESTERO 474
 ISTITUTO ENCICLOPEDIA TRECCANI 470
 ISTITUTO MUSICALE LAUDAMO DI MES-
 SINA 473
 ISTITUTO NAZIONALE ADDESTRAMENTO E
 PERFEZIONAMENTO LAVORATORI DEL-
 L'INDUSTRIA: *v.* I. N. A. P. L. I.
 ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CON-
 TRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO:
v. I. N. A. I. L.
 ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI:
v. I. N. A.
 ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI DI-
 PENDENTI ENTI LOCALI: *v.* I. N. A.
 D. E. L.
 ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI MA-
 LATTIE: *v.* I. N. A. M.
 ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI
 ASSISTENZA: *v.* I. N. C. A.
 ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI: *v.*
 I. N. I.
 ISTITUTO NAZIONALE LUCE 473
 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SO-
 CIALE: *v.* I. N. P. S.
 ISTITUTO NAZIONALE STUDI ED ESPE-
 RIENZE ARCHITETTURA NAVALE 473
 ISTITUTO NAZIONALE TRASPORTI 472
 ISTITUTO PREVIDENZA CREDITO PER LE
 COMUNICAZIONI 469
 ISTITUTO PREVIDENZA DIPENDENTI AZIEN-
 DE PRIVATE DEL GAS 475
 ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PER
 I TABACCHI 473
 ITALIA 72, 148, 501, 590
 ITALIA SETTENTRIONALE 397
 MAGISTRATURA 39, 199, 205, 242,
 380, 482, 484, 540, 561, 567, 574,
 590, 639, 645, 671, 685, 730
 MAGISTRATURA DEL LAVORO 481, 482,
 496, 510, 525, 775, 783, 784
 MAGISTRATURE DI MERITO 456, 560,
 596, 667, 685, 728, 789
 MAZZINI 291
 MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA 546
 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PRE-
 VIDENZA SOCIALE 59, 144, 165, 454,
 547
 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 522
 524
 MINISTERO DELLE CORPORAZIONI 59
 MINISTERO DEL TESORO 547
 MINISTRI DELL'INDUSTRIA DEL COM-
 MERCIO E DEL LAVORO 82

- MINISTRO DELL'ECONOMIA 203
 MONTE DEI PASCHI DI SIENA 469
 MONTE DI PRESTITO 393
 MONTI DI CREDITO E PEGNO 393, 402
 MOVIMENTO AGRARIO CALABRESE 78
 MUTUA (Cassa) 618, 620
 PADRI BENEDETTINI DELLA PATRIARCALE
 BASILICA DI SAN PAOLO 570
 PARLAMENTO 52, 310
 PATRIARCALE BASILICA DI SAN PAOLO
 570
 PIEMONTE 99
 POLIGRAFICO DELLO STATO 470
 PREFETTO 150
 PRETORE 456, 493, 494, 775, 776, 777,
 778, 783, 784
 PRETURA BIELLA 244
 PRETURA CREMONA 266, 374
 PRETURA ERBA (Como) 243
 PRETURA GENOVA 243, 245, 312, 338,
 340
 PRETURA GRUMELLO DEL MONTE (Ve-
 nezia) 415
 PRETURA MILANO 84, 243, 284, 311,
 312, 340, 341, 343
 PRETURA MONTEBELLUNA (Treviso) 243
 PRETURA MONTEVARCHI (Arezzo) 359
 PRETURA MONZA (Milano) 82, 292,
 293, 294, 329
 PRETURA NAPOLI 80, 202, 358
 PRETURA OTTAVIANO (Napoli) 329
 PRETURA PARMA 87, 433
 PRETURA PISTOIA 380
 PRETURA PONTEDECIMO (Genova) 243
 PRETURA PRATO (Firenze) 164
 PRETURA ROMA 102, 248
 PRETURA STRADELLA (Pavia) 248
 PRETURA TORINO 243
 PRETURA VENEZIA 245
 PRETURA VERCELLI 244
 PRETURA VERONA 312
 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 88, 766,
 767
 PUBBLICA SICUREZZA 201, 261, 276, 313
 PUBBLICO MINISTERO 772
 RADIO AUDIZIONI ITALIANE: *v.* R.A.I.
 R. A. I. 475
 REGISTRO (PUBBLICO) 550
 REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO 473
 ROMA 122, 771
 RUBINACCI LEOPOLDO 3, 7, 13, 15, 39
 SALÒ (Brescia) 72
 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Ascoli
 Piceno) 599
 SANTO PATRONO 246
 SCUOLA MEDIA PARIFICATA 473
 S. E. N. L. C. U. A. 732
 SERVIZIO PER GLI ELENCHI NOMINATIVI
 DI LAVORATORI E PER I CONTRIBUTI
 UNIFICATI IN AGRICOLTURA: *v.* S. E.
 N. L. C. U. A.
 SEZIONE DI CORTE D'APPELLO 403,
 496, 525, 783
 SEZIONI UNITE CORTE DI CASSAZIONE
 464, 465, 479, 482, 497, 541, 544,
 545, 767, 768
 S. I. A. E. 472
 S. M. O. M. 570
 SOCIETÀ ITALIANA AUTORI, EDITORI:
v. S. I. A. E.
 STATO 244, 309, 390, 448, 470, 548,
 550, 572, 596, 601, 738, 753
 STATO ESTERO 293, 569
 SUPREMA CORTE: *v.* Corte di Cassa-
 zione
 SUPREMA MAGISTRATURA; *v.* Magistra-
 ture
 SUPREMO COLLEGIO: *v.* Corte di Cas-
 sazione
 SUPREMO MILITARE ORDINE DI MALTA:
v. S. M. O. M.
 SVIZZERA 148
 TARANTO 73
 TERME DI SALSOMAGGIORE (Parma) 474
 TESTO UNICO: *v.* T. U.
 TODT 590, 591, 604

- TORINO 539
TRENTINO-ALTO ADIGE 545, 546
TRENTO 59, 545
TRIBUNALE 488, 491, 493, 500, 503,
618, 619, 645, 681, 775, 776, 777,
778, 779, 784, 785
TRIBUNALE ALESSANDRIA 163
TRIBUNALE AREZZO 79
TRIBUNALE BARI 539
TRIBUNALE BERGAMO 422, 425
TRIBUNALE BIELLA 64, 368
TRIBUNALE BOLOGNA 193
TRIBUNALE BRESCIA 448
TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO (Varese)
427
TRIBUNALE CAGLIARI 120
TRIBUNALE CREMONA 276, 303, 415,
416
TRIBUNALE FIRENZE 83, 92, 311, 377
TRIBUNALE GENOVA 69, 131, 179,
201, 294, 361, 445, 455
TRIBUNALE GROSSETO 94
TRIBUNALE IMPERIA 80
TRIBUNALE LANCIANO (Chieti) 120
TRIBUNALE LA SPEZIA 163, 176, 321
TRIBUNALE LUCCA 341
TRIBUNALE MANTOVA 290, 416
TRIBUNALE MILANO 93, 117, 128,
144, 194, 195, 198, 202, 245, 325,
352, 353, 357, 372, 424, 445, 446,
487, 517
TRIBUNALE MODENA 382
TRIBUNALE MONZA (Milano) 520
TRIBUNALE NAPOLI 81, 148, 164, 193,
275, 277, 278, 297, 522, 523
TRIBUNALE PALERMO 93
TRIBUNALE PARMA 367, 521
TRIBUNALE PAVIA 276, 423, 428
TRIBUNALE ROMA 81, 87, 129, 151,
171, 193, 199, 200, 260, 275, 277,
282, 291, 312, 342, 348, 358, 359,
362, 376, 422, 423, 424, 427, 428,
429, 446, 502, 516
TRIBUNALE ROVIGO 197
TRIBUNALE SALERNO 80, 86, 89, 329,
517
TRIBUNALE SONDRIO 145
TRIBUNALE TERNI 66, 101, 363
TRIBUNALE TORINO 70, 128, 129,
268, 426
TRIBUNALE TRANI (Bari) 377
TRIBUNALE UDINE 483, 487
TRIBUNALE VENEZIA 197, 205, 361, 447
TRIBUNALE VERBANIA (Novara) 329
TRIBUNALE VERCELLI 443
TRIBUNALE VERONA 200
T. U. 315, 477, 774
UFFICI DEL LAVORO 454, 455, 456
UFFICIO CONTROLLO FORMAGGI 474
UFFICIO DEL GENIO CIVILE 346
UFFICIO DI COLLOCAMENTO 103, 134,
135, 139, 372
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO 78
UNIONE EDITORIALE SINDACALE ITALIANA
474
UNIONE INDUSTRIALE DI NAPOLI 80, 81
UNIONE MILITARE 472
UNIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI
ITALIANI 78, 101
U. N. S. E. A. 473

INDICE LEGISLATIVO

1890

- L. 17 LUGLIO 1890, n. 6972. – *Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza* (Gazz. Uff. 22 luglio 1890, n. 171) pag. 542

1904

- R.D. 31 GENNAIO 1904, n. 51. – *Approvazione del T.U. di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro* (Gazz. Uff. 27 febbraio 1904, n. 43) pagg. 572, 707

1908

- L. 22 MARZO 1908, n. 105. – *Sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai* (Gazz. Uff. 4 aprile 1908, n. 80) pag. 203

1910

- R.D. 14 APRILE 1910, n. 639. – *Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato* (Gazz. Uff. 30 settembre 1910, n. 227) . pagg. 614, 615, 774, 776 (T.U. art. 3), 777

1917

- D.L.L. 23 AGOSTO 1917, n. 1450. – *Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura* (Gazz. Uff. 14 settembre 1917, n. 218) pagg. 546 (art. 10), 581, 584 (art. 1), 637 (art. 3), 761

1918

- D.L. 21 NOVEMBRE 1918, n. 1889. – *Che approva il regolamento per la esecuzione del D.L.L. 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura* (Gazz. Uff. 21 dicembre 1918, n. 300) pag. 761

1919

- D.L.L. 9 FEBBRAIO 1919, n. 112. – *Che detta norme sul contratto di impiego privato, demandando secondo il valore le relative controversie al giudizio di Commissioni miste o di arbitri amichevoli compositori* (Gazz. Uff. 17 febbraio 1919, n. 40) . . . pagg. 187 (art. 3), 273 (art. 5), 274, 442 (art. 6)

1920

- D.M. 10 MARZO 1920, N. 3176. – *Approvazione del regolamento tipo, delle tabelle organiche e delle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto per il quinquennio 1919-1923* (Boll. Min. LL. PP. 1920, I, 669) pag. 690 (Reg. art. 42)
- R.D. 30 SETTEMBRE 1920, N. 1538. – *Approvazione del regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, provincie, comuni* (Gazz. Uff. 10 novembre 1920, n. 265) pagg. 687 (art. 8), 689, 690 (Reg. art. 9)

1921

- L. 21 AGOSTO 1921, N. 1312. – *Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private* (Gazz. Uff. 3 ottobre 1921, n. 232) pag. 147

1923

- R.D.L. 15 MARZO 1923, N. 692. – *Limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura* (Gazz. Uff. 10 aprile 1923, n. 84) . . . pagg. 177 (art. 1), 179 (art. 3), 180, 186, 190 (art. 5), 191, 192, 193, 198, 199, 202, 238
- R.D. 10 SETTEMBRE 1923, N. 1955. – *Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura* (Gazz. Uff. 28 settembre 1923, n. 228) pagg. 185 (art. 12), 186 (art. 3), 188
- R.D. 6 DICEMBRE 1923, N. 2657. – *Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancito dall'art. 1 del D.L. 15 marzo 1923, n. 692* (Gazz. Uff. 21 dicembre 1923, n. 299) pagg. 181, 184
- R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 2960. – *Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato* (Gazz. Uff. 21 gennaio 1924, n. 17) pag. 509 (art. 96)
- R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3184. – *Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi* (Gazz. Uff. 16 febbraio 1924, n. 40) pag. 631 (art. 5)
- R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269. – *Approvazione del testo di legge del registro* (Gazz. Uff. 17 maggio 1924, n. 117) pag. 550 (art. 94)

1924

- R.D. 26 GIUGNO 1924, N. 1054. – *Col quale, visto l'art. 29 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2840, che dà facoltà al nostro Governo di riunire in T.U. le disposizioni del detto decreto con quelle rimaste in vigore delle leggi predette, è approvato il T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, annesso al presente decreto, visto d'ordine nostro dal Ministro proponente* (Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158). pag. 476 (art. 26)
- R.D. 28 AGOSTO 1924, N. 1422. – *Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia* (Gazz. Uff. 26 settembre 1924, n. 226) . . . pagg. 162, 382 (art. 4), 595 (art. 3), 596, 737 (Reg. artt. 78, 80), 739, 766 (Reg. art. 82), 767, 768
- R.D.L. 13 NOVEMBRE 1924, N. 1825. – *Disposizioni relative al contratto di impiego privato* (Gazz. Uff. 22 novembre 1924, n. 273) . . . pagg. 114 (art. 1), 155 (art. 4), 156, 274 (art. 11), 276, 277, 280, 282, 369, 370 (artt. 9, 10), 402, 411, 434, 443 (art. 13), 444, 448, 567
- R.D. 7 DICEMBRE 1924, N. 2270. – *Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria* (Gazz. Uff. 27 gennaio 1925, n. 21) . . . pag. 162

1926

- L. 3 APRILE 1926, N. 563. – *Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro* (Gazz. Uff. 14 aprile 1926, n. 87) . . . pagg. 291, 540
- R.D. 1° LUGLIO 1926, N. 1130. – *Norme per l'attuazione della L. 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro* (Gazz. Uff. 7 luglio 1926, n. 155). . . . pag. 540
- R.D.L. 9 LUGLIO 1926, N. 1331. – *Costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione* (Gazz. Uff. 11 agosto 1926, n. 185) . . pag. 574
- R.D.L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2174. – *Disciplina del commercio di vendita al pubblico* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1926, 299) . . . pag. 330 (art. 4)

1927

- R.D.L. 17 MARZO 1927, N. 386. – *Disciplina del lavoro nei panifici di notevole potenzialità, con forni a regime continuo* (Gazz. Uff. 1° aprile 1927, n. 76) convertito in legge con *L. 23 febbraio 1928, n. 439* (Gazz. Uff. 21 marzo 1928, n. 68) pag. 203

1929

- R.D.L. 24 GENNAIO 1929, N. 166. – *Ordinamento delle maestranze portuali* (Gazz. Uff. 25 febbraio 1929, n. 47) . . . pag. 165

- D.M. 19 APRILE 1929, N. 321. — *Norme per l'applicazione del R.D.L. 24 gennaio 1929, n. 166, concernente l'ordinamento delle maestranze portuali* (Gazz. Uff. 30 aprile 1929, n. 101) pag. 165
- R.D. 17 GIUGNO 1929, N. 1133. — *Modifica alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia* (Gazz. Uff. 13 luglio 1929, n. 162) pag. 181

1931

- R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148. — *Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico, economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interne in regime di concessione* (Gazz. Uff. 9 marzo 1931, n. 56) . . . pagg. 157 (art. 13), 158 (art. 14), 475 (art. 10, All. A, art. 58), 477 (art. 8), 689 (Reg. art. 27)
- L. 9 APRILE 1931, N. 358. — *Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna* (Gazz. Uff. 27 aprile 1931, n. 96) . . pag. 165
- R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773. — *T.U. delle leggi di P.S.* (Gazz. Uff. 26 giugno 1931, 146, suppl. ord.) pag. 313 (art. 113)

1933

- D.M. 4 MAGGIO 1933. — *Istituzione della Commissione consultiva per il parere sui corsi relativi ai licenziamenti dei lavoratori che rivestono cariche sindacali* (Boll. Min. Corpor. 1933, n. 5) pag. 294

1934

- L. 29 GENNAIO 1934, N. 333. — *Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro* (Gazz. Uff. 13 marzo 1934, n. 61) pag. 757
- L. 22 FEBBRAIO 1934, N. 370. — *Riposo domenicale e settimanale* (Gazz. Uff. 17 marzo 1934, n. 65) . pagg. 236 (art. 1), 237, 240 (artt. 20, 27), 241
- R.D. 3 MARZO 1934, N. 383. — *Approvazione del T.U. della legge comunale e provinciale* (Gazz. Uff. 17 marzo 1934, n. 65) pag. 138 (art. 12)
- R.D.L. 22 MARZO 1934, N. 654. — *Tutela della maternità delle lavoratrici* (Gazz. Uff. 27 aprile 1934, n. 99) pagg. 46, 269 (art. 11)
- L. 26 APRILE 1934, N. 653. — *Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli* (Gazz. Uff. 27 aprile 1934, n. 99) pag. 264 (art. 5)
- R.D. 21 MAGGIO 1934, N. 1073. — *Norme per la decisione delle controversie individuali di lavoro* (Gazz. Uff. 14 luglio 1934, n. 164) . pagg. 460, 773 (art. 9)

- R.D. 27 LUGLIO 1934, n. 1265. - *Approvazione del T.U. delle leggi sanitarie* (Gazz. Uff. 9 agosto 1934, n. 186) pag. 668 (T.U. artt. 3, 259)
- R.D.L. 6 SETTEMBRE 1934, n. 1619. - *Istituzione della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria* (Gazz. Uff. 16 ottobre 1934, n. 243) pag. 543

1935

- L. 10 GENNAIO 1935, n. 112. - *Istituzione del libretto del lavoro* (Gazz. Uff. 5 marzo 1935, n. 54) pag. 284 (art. 3)
- D.M. 22 GIUGNO 1935. - *Determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della L. 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale (riposo settimanale per turno del personale)* (Gazz. Uff. 12 luglio 1935, n. 161) . pag. 238
- R.D. 17 AGOSTO 1935, n. 1765. - *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali* (Gazz. Uff. 14 ottobre 1935, n. 240) . . . pagg. 162 (art. 1), 262 (art. 4), 263, 264, 272, 321, 525, 570, 571, 572, 573, 574, 578, 579 (art. 18), 585, 609 (art. 9), 613 (art. 17), 616, 617 (art. 67), 618, 638 (art. 2), 641, 650, 657, 658, 662 (art. 3), 664 (art. 38), 703 (art. 24), 710 (art. 25), 713 (art. 27), 714, 715, 716 (art. 28) 720, 721 (art. 5), 722, 723, 725, 755, 758 (art. 32), 759, 762, 773 (art. 51), 775, 777, 785 (artt. 49, 55), 787 (art. 71), 788
- R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, n. 1827. - *Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale* (Gazz. Uff. 26 ottobre 1935, n. 251) . . . pagg. 320 (art. 37), 549 (art. 122), 550 (art. 126), 597 (art. 40), 622 (artt. 58, 60), 623 (art. 57), 624 (art. 56), 627 (art. 111), 630, 631, 632 (art. 54), 683 (art. 62), 729 (art. 72), 738, 740, 741 (art. 95), 762 (artt. 97, 98, 99), 767 (art. 142), 768, 769, 774, 779, 788 (art. 109), 789

1936

- R.D.L. 3 FEBBRAIO 1936, n. 418. - *Norme per l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi* (Gazz. Uff. 24 marzo 1936, n. 69), pag. 314 (art. unico)
- L. 6 APRILE 1936, n. 1155. - *Conversione in legge, con modificazioni, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale* (Gazz. Uff. 26 giugno 1936, n. 147) . . pagg. 763 767, 768
- R.D.L. 7 AGOSTO 1936, n. 1639. - *Riforma degli ordinamenti tributari* (Gazz. Uff. 11 settembre 1936, n. 211) pag. 428 (art. 33)
- R.D. 15 DICEMBRE 1936, n. 2276. - *Disposizioni integrative del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali* (Gazz. Uff. 22 gennaio 1937, n. 17) . . . pagg. 574 (art. 1), 614 (art. 8), 615, 708 (art. 11), 755 (art. 23), 775, 776

1937

- R.D. 25 GENNAIO 1937, N. 200. — *Approvazione del regolamento per l'esecuzione dei RR.DD. 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali* (Gazz. Uff. 10 marzo 1937, n. 58) . . . pagg. 576 (Reg. art. 2), 577, 610 (Reg. art. 23), 701 (Reg. art. 41), 708 (Reg. art. 52), 756 (Reg. art. 42), 757, 759 (Reg. art. 45), 760
- R.D.L. 29 MAGGIO 1937, N. 1768. — *Riduzione della settimana lavorativa a 40 ore* (Gazz. Uff. 26 ottobre 1937, n. 250) pag. 191
- R.D.L. 17 GIUGNO 1937, N. 1048. — *Disposizioni per il perfezionamento e generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera* (Gazz. Uff. 13 luglio 1937, n. 160) . . . pagg. 163 (art. 1), 320, 745, 763, 764 (artt. 19, 20), 765 (art. 18)
- R.D. 21 LUGLIO 1937, N. 1239. — *Norme integrative per l'attuazione del R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048, sulla generalizzazione e il perfezionamento degli assegni familiari* (Gazz. Uff. 31 luglio 1937, n. 176, suppl. ord.) . pag. 630 (art. 17)
- R.D.L. 23 SETTEMBRE 1937, N. 1918. — *Assicurazione contro le malattie per la gente di mare* (Gazz. Uff. 27 novembre 1937, n. 275) pag. 726
- D.M. 3 DICEMBRE 1937. — *Costituzione della Commissione ministeriale competente a conoscere dei ricorsi proposti avverso le determinazioni dei Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni in tema di licenziamenti e trasferimenti di lavoratori con cariche sindacali* (Gazz. Uff. 17 dicembre 1937, n. 291) pag. 294

1938

- R.D. 10 MARZO 1938, N. 1054. — *Disposizioni per la liquidazione dell'indennità e delle rendite degli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale di ruolo ed avventizio delle FF.SS. e per la risoluzione delle controversie relative* (Gazz. Uff. 26 luglio 1938, n. 168) . . . pagg. 522 (art. 6), 524
- L. 11 APRILE 1938, N. 331. — *Corresponsione del salario normale ai lavoratori nelle ricorrenze del natale di Roma, della fondazione dell'Impero, della marcia su Roma e dell'anniversario della Vittoria* (Gazz. Uff. 19 aprile 1938, n. 90) pag. 241
- L. 16 GIUGNO 1938, N. 1303. — *Revoca del divieto concernente l'inquadramento sindacale per gli enti pubblici, comunque denominati, operanti nel campo della produzione e svolgenti un'attività esclusivamente o prevalentemente economica* (Gazz. Uff. 1° settembre 1938, n. 199) pagg. 461, 462 (art. 1)
- R.D.L. 21 SETTEMBRE 1938, N. 1906. — *Disciplina dell'apprendistato* (Gazz. Uff. del 27 dicembre 1938, n. 295) pagg. 336, 337, 339 (art. 8)

- R.D.L. 17 NOVEMBRE 1938, N. 1728. – *Provvedimenti per la difesa della razza italiana* (Gazz. Uff. 19 novembre 1938, n. 264) pag. 390
- R.D.L. 21 DICEMBRE 1938, N. 1934. – *Riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro* (Gazz. Uff. 30 dicembre 1938, n. 298) pag. 135

1939

- R.D.L. 14 APRILE 1939, N. 636. – *Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria* (Gazz. Uff. 3 maggio 1939, n. 105) . . . pagg. 669 (art. 15), 670, 671, 672 (art. 10), 674, 676, 677, 685, 686 (art. 9), 687, 691 (art. 19), 733 (art. 5), 744 (art. 27)
- L. 6 LUGLIO 1939, N. 1092. – *Provvedimenti contro l'urbanesimo* (Gazz. Uff. 9 agosto 1939, n. 185) pag. 165

1940

- L. 10 GIUGNO 1940, N. 653. – *Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi* (Gazz. Uff. 28 giugno 1940, n. 151) pagg. 698, 763
- L. 16 LUGLIO 1940, N. 1109. – *Adeguamento delle norme legislative sulla tutela del lavoro alle esigenze della Nazione in guerra* (Gazz. Uff. 16 agosto 1940, n. 191). pag. 191 (art. 3)
- R.D. 24 SETTEMBRE 1940, N. 1949. – *Modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura* (Gazz. Uff. 8 febbraio 1941, n. 34). pagg. 565, 726 (art. 12), 734
- R.D. 25 NOVEMBRE 1940, N. 1732. – *Approvazione delle tariffe dei premi dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro* (Gazz. Uff. 31 dicembre 1940, n. 305). pagg. 608 (art. 11), 609, 610 (art. 10), 611, 612 (art. 9)

1941

- R.D.L. 24 LUGLIO 1941, N. 781. – *Sospensione per la durata della guerra, della celebrazione delle feste nazionali, dei giorni festivi, e delle solennità previsti dalle vigenti disposizioni* (Gazz. Uff. 16 agosto 1941, n. 192) . . . pag. 241

1942

- R.D. 16 MARZO 1942, N. 267. – *Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa* (Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81, suppl. ord.) pag. 634 (art. 54)
- D. M. 1° OTTOBRE 1942. – *Categorie di lavoratori esonerate dall'obbligo dell'avviamento al lavoro per il tramite degli Uffici di collocamento, e categorie per le quali è concessa al datore di lavoro la richiesta nominativa* (Gazz. Uff. 23 ottobre 1942, n. 251) pag. 139 (art. 2)

1943

- L. 11 GENNAIO 1943, N. 138. – *Costituzione dell'Ente « Mutualità fascista – Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori »* (Gazz. Uff. 3 aprile 1943, n. 77) pagg. 381, 538 (art. 4), 539, 540, 541, 543 (art. 5), 544 (art. 38), 545, 548 (artt. 3, 17), 550 (art. 35), 587, 619, 620, 664, 665, 667, 762, 787, 788, 789
- D.M. 1° FEBBRAIO 1943. – *Ripristino, in relazione alle presenti esigenze, dell'orario normale di lavoro nell'attività industriale a 48 ore settimanali* (Gazz. Uff. 2 febbraio 1943, n. 26) pag. 241
- L. 12 APRILE 1943, N. 455. – *Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi*. (Gazz. Uff. 14 giugno 1943, n. 137) pagg. 585, 586, 724 (art. 7), 725
- R.D. 6 MAGGIO 1943, N. 400. – *Determinazione della data di fusione nell'Ente « Mutualità fascista – Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori » degli enti mutualistici e delle Casse di malattia delle nuove provincie* (Gazz. Uff. 29 maggio 1943, n. 125) pagg. 544, 545
- R.D.L. 9 AGOSTO 1943, N. 721. – *Soppressione degli organi corporativi centrali, del Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per l'autarchia* (Gazz. Uff. 17 agosto 1943, n. 190) . . . pagg. 62 (artt. 4, 5), 82

1944

- R.D.L. 6 GENNAIO 1944, N. 9. – *Riammissione in servizio degli appartenenti alla Amministrazione dello Stato, degli enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, di aziende che gestiscono servizi pubblici e di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici* (Gazz. Uff. 15 gennaio 1944, n. 2, serie speciale) pagg. 150, 390
- R.D.L. 20 GENNAIO 1944, N. 25. – *Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica* (Gazz. Uff. 9 febbraio 1944, n. 5) pag. 390
- D.L.L. 5 OTTOBRE 1944, N. 249. – *Assetto della legislazione nei territori liberati* (Gazz. Uff. 18 ottobre 1944, n. 70) pag. 72 (art. 4)

- D.L.L. 2 NOVEMBRE 1944, N. 303. - *Miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi* (Gazz. Uff. 14 novembre 1944, n. 81) . . . pagg. 229 (art. 7), 481 (artt. 8, 10), 511, 512, 513, 514 (art. 11), 515
- D.L.L. 2 NOVEMBRE 1944, N. 340. - *Disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale* (Gazz. Uff. 2 dicembre 1944, n. 89, serie speciale) pag. 540
- D.L.L. 23 NOVEMBRE 1944, N. 369. - *Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni* (Gazz. Uff. 16 dicembre 1944, n. 95, serie speciale; v. anche err. corr. Gazz. Uff. 23 dicembre 1944, n. 98) . . . pagg. 40 (art. 43), 41, 55, 56, 57, 60, 63, 64, 66, 68, 74, 77, 93, 100, 101, 243, 290, 291, 295, 315, 460, 498, 537, 538, 668

1945

- D.L.L. 25 GENNAIO 1945, N. 13. - *Provvidenze economiche di carattere straordinario ai lavoratori* (Gazz. Uff. 8 febbraio 1945, n. 17) . . . pagg. 481, 512 (art. 12), 513, 514
- D.L.L. 1° MARZO 1945, N. 177. - *Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali* (Gazz. Uff. 12 maggio 1945, n. 57) . . . pag. 763
- D.L.L. 28 MAGGIO 1945, N. 382. - *Modificazioni al D.L.L. 2 novembre 1944, n. 340, che reca disposizioni circa la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale* (Gazz. Uff. 19 luglio 1945, n. 86). . . . pag. 540
- D.L.L. 1° AGOSTO 1945, N. 692. - *Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari* (Gazz. Uff. 10 novembre 1945, n. 135) pagg. 604, 607 (art. 2)
- D.L.L. 1° AGOSTO 1945, N. 697. - *Norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari* (Gazz. Uff. 13 novembre 1945, n. 136) pagg. 606, 607
- D.L.L. 4 AGOSTO 1945, N. 453. - *Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private* (Gazz. Uff. 21 agosto 1945, n. 100) pagg. 146, 148
- D.L.L. 4 AGOSTO 1945, N. 467. - *Estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione* (Gazz. Uff. 25 agosto 1945, n. 102)
pag. 146

- D.L.L. 21 AGOSTO 1945, N. 523. — *Provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia* (Gazz. Uff. 13 settembre 1945, n. 110) pagg. 397, 745 (art. 14)
- D.L.L. 9 NOVEMBRE 1945, N. 788. — *Istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia* (Gazz. Uff. 27 dicembre 1945, n. 155) pagg. 695 (artt. 1 e 3), 763

1946

- D.L.L. 8 FEBBRAIO 1946, N. 85. — *Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura* (Gazz. Uff. 18 marzo 1946, n. 65) pag. 718 (art. 5)
- D.L.L. 14 FEBBRAIO 1946, N. 27. — *Norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private* (Gazz. Uff. 22 febbraio 1946, n. 45) pagg. 146, 148 (art. 3), 149 (art. 4)
- D.L.L. 5 MARZO 1946, N. 81. — *Nuove disposizioni sulla assunzione obbligatoria dei reduci, nelle aziende private* (Gazz. Uff. 15 marzo 1946, n. 63) . pagg. 146
150
- D.L.L. 2 APRILE 1946, N. 142. — *Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale* (Gazz. Uff. 9 aprile 1946, n. 83) pag. 602 (art. 1)
- D.L.L. 9 APRILE 1946, N. 212. — *Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattie per i lavoratori in agricoltura* (Gazz. Uff. 30 aprile 1946, n. 100 suppl. ord.) pag. 621
- D.L.L. 19 APRILE 1946, N. 213. — *Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori nell'industria* (Gazz. Uff. 30 aprile 1946, n. 100, suppl. ord.) pag. 620
- D.L.L. 19 APRILE 1946, N. 238. — *Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei premi e delle indennità per inabilità temporanea nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali* (Gazz. Uff. 7 maggio 1946, n. 105) pag. 604
- D.L.L. 22 APRILE 1946, N. 185. — *Disposizioni in materia di ricorrenze festive* (Gazz. Uff. 24 aprile 1946, n. 96) pag. 241
- R.D.L. 20 MAGGIO 1946, N. 373. — *Aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità predetta* (Gazz. Uff. 29 maggio 1946, n. 124, suppl. ord.; v. err. corr. Gazz. Uff. 10 luglio 1946, n. 152) pag. 744 (art. 4)
- R.D. 2 GIUGNO 1946, N. 587. — *Norme per la integrazione di aggio a favore degli esattori e dei ricevitori provinciali delle imposte dirette* (Gazz. Uff. 16 luglio 1946, n. 117) pag. 82

D.L.C.P.S. 16 SETTEMBRE 1946, N. 479. — *Disposizioni concernenti gli assegni familiari* (Gazz. Uff. 4 gennaio 1947, n. 3) pag. 695 (art. 10)

D.L.C.P.S. 14 OTTOBRE 1946, N. 335. — *Proroga dell'art. 4 del D.L.L. 2 novembre 1944, n. 340, riguardante la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale* (Gazz. Uff. 27 novembre 1946, n. 270) pag. 540

1947

D.L.C.P.S. 14 GENNAIO 1947, N. 41. — *Estensione ai servizi di trasporto in concessione del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, recante norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni* (Gazz. Uff. 4 marzo 1947, n. 52) pag. 149 (art. 5)

D.L.C.P.S. 25 GENNAIO 1947, N. 14. — *Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali* (Gazz. Uff. 12 febbraio 1947, n. 35) pagg. 611 (art. 6), 704

D.L.C.P.S. 1° APRILE 1947, N. 277. — *Provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici* (Gazz. Uff. 5 maggio 1947, n. 102) pag. 510 (art. 9)

D.L.C.P.S. 6 MAGGIO 1947, N. 563. — *Corresponsione dell'indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del c.c.l.* (Gazz. Uff. 5 luglio 1947, n. 151) pag. 230

D.L.C.P.S. 29 LUGLIO 1947, N. 689. — *Concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti* (Gazz. Uff. 1° agosto 1947, n. 174; v. err. corr. Gazz. Uff. 9 agosto 1947, n. 181) pag. 763

D.L.C.P.S. 12 AGOSTO 1947, N. 869. — *Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali* (Gazz. Uff. 13 settembre 1947, n. 210) pagg. 696 (artt. 5, 6), 745

D.L.C.P.S. 3 SETTEMBRE 1947, N. 885. — *Estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici in favore dei reduci* (Gazz. Uff. 19 settembre 1947, n. 215) pag. 146

D.L.C.P.S. 9 SETTEMBRE 1947, N. 981. — *Modificazione della misura dei contributi e delle indennità giornaliere nella assicurazione di malattie per i lavoratori in agricoltura* (Gazz. Uff. 2 ottobre 1947, n. 226) pag. 621

D.L.C.P.S. 15 SETTEMBRE 1947, N. 896. — *Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi* (Gazz. Uff. 22 settembre 1947, n. 217; v. avv. rett. Gazz. Uff. 23 ottobre 1947, n. 244) pag. 331 (art. 18)

D.L.C.P.S. 3 OTTOBRE 1947, N. 1215. — *Determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari nel settore dell'industria* (Gazz. Uff. 15 novembre 1947, n. 263) pag. 607

- D.L.C.P.S. 3 OTTOBRE 1947, n. 1222. - *Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private* (Gazz. Uff. 17 novembre 1947, n. 264) pagg. 143 (art. 1), 144 (art. 4), 153, 164 (art. 8), 675
- D.L.C.P.S. 3 OTTOBRE 1947, n. 1302. - *Norme integrative per la liquidazione della pensione di vecchiaia agli impiegati soggetti alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie* (Gazz. Uff. 29 novembre 1947, n. 275) pag. 734 (art. un.)

1948

- D.L. 7 FEBBRAIO 1948, n. 48. - *Norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati* (Gazz. Uff. 20 febbraio 1948, n. 43) pag. 478 (art. 9)
- L. COST. 26 FEBBRAIO 1948, n. 5. - *Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige* (Gazz. Uff. 13 marzo 1948, n. 62) pag. 545 (art. 6)
- D.L. 15 APRILE 1948, n. 381. - *Riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale* (Gazz. Uff. 7 maggio 1948, n. 106) pag. 454
- D.L. 15 APRILE 1948, n. 538. - *Avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare* (Gazz. Uff. 29 maggio 1948, n. 123) pag. 151 (art. 2)
- D.L. 7 MAGGIO 1948, n. 1235. - *Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari* (Gazz. Uff. 16 ottobre 1948, n. 242, suppl. ord.) pag. 149
- L. 7 LUGLIO 1948, n. 1093. - *Aumento dell'indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del c.c.l.* (Gazz. Uff. 20 agosto 1948, n. 193) pag. 230

1949

- L. 28 FEBBRAIO 1949, n. 43. - *Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori* (Gazz. Uff. 7 marzo 1949, n. 54) pag. 381
- D.M. 1° MARZO 1949. - *Soppressione del Fondo assistenza malattia Africa italiana e devoluzione dell'amministrazione e gestione del Fondo stesso all'Istituto nazionale per assicurazione contro le malattie* (Gazz. Uff. 10 marzo 1949, n. 57) pag. 546
- L. 3 MARZO 1949, n. 52. - *Provvedimenti circa la misura delle indennità nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria* (Gazz. Uff. 14 marzo 1949, n. 60) . . . pagg. 707 (art. 8), 708
- L. 29 APRILE 1949, n. 264. - *Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati* (Gazz. Uff. 1° giugno 1949, n. 125, suppl. ord.) . . . pagg. 103 (art. 14), 135, 136 (art. 11), 138, 140, 144, 165, 166 (art. 27)

- L. 27 MAGGIO 1949, n. 260. - *Disposizioni in materia di ricorrenze festive* (Gazz. Uff. 31 maggio 1949, n. 124) . pagg. 242 (art. 5), 243, 244, 245, 246 (artt. 1, 2)
- L. 5 GIUGNO 1949, n. 306. - *Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti o riassunti in servizio nelle aziende private* (Gazz. Uff. 21 giugno 1949, n. 140) pag. 397
- D.P.R. 22 GIUGNO 1949, n. 340. - *Norme integrative e complementari per l'attuazione della L. 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori* (Gazz. Uff. 4 luglio 1949, n. 150, suppl. ord.) pag. 381
- L. 15 AGOSTO 1949, n. 533. - *Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie* (Gazz. Uff. 23 agosto 1949, n. 192) pagg. 170, 374 (art. 1)

1950

- L. 20 FEBBRAIO 1950, n. 64. - *Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura* (Gazz. Uff. 16 marzo 1952, n. 63) pagg. 706 (art. 5), 717 (art. 4), 761 (art. 6)
- L. 23 MAGGIO 1950, n. 253. - *Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani* (Gazz. Uff. 26 maggio 1950, n. 120) . . pag. 541 (art. 13)
- L. 3 GIUGNO 1950, n. 375. - *Riforma della L. 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra* (Gazz. Uff. 28 giugno 1950, n. 146; v. avv. rett. Gazz. Uff. 14 settembre 1950, n. 211) pagg. 146, 147
- D.P.R. 5 GIUGNO 1950. - *Organizzazione del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo* (Gazz. Uff. 12 luglio 1950, n. 157) pag. 140 (art. 6)
- L. 14 LUGLIO 1950, n. 581. - *Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile* (Gazz. Uff. 16 agosto 1950, n. 186, suppl. ord.) pag. 785 (art. 45)
- L. 15 LUGLIO 1950, n. 593. - *Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei prestatori d'opera assunti e riassunti in virtù del D.L.L. 14 febbraio 1946, n. 27* (Gazz. Uff. 18 agosto 1950, n. 188) pag. 397
- L. 28 LUGLIO 1950, n. 633. - *Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore a L. 1.500 mensili* (Gazz. Uff. 30 agosto 1950, n. 198) pag. 733 (art. 2)
- L. 26 AGOSTO 1950, n. 860. - *Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri* (Gazz. Uff. 3 novembre 1950, n. 253) . . . pagg. 46, 47, 154 (art. 3), 269, 270 (artt. 4, 5), 730 (artt. 17, 22) 731

1952

- L. 18 GENNAIO 1952, n. 35. - *Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari* (Gazz. Uff. 7 febbraio 1952, n. 32) pag. 620
- D.P.R. 15 FEBBRAIO 1952, n. 328. - *Approvazione del Regolamento per la esecuzione del C.N. (Navigazione marittima)* (Gazz. Uff. 21 aprile 1952, n. 94, suppl. ord.) pag. 165
- L. 27 MARZO 1952, n. 348. - *Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia del tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali* (Gazz. Uff. 26 aprile 1952, n. 98) pagg. 583, 588, 621
- L. 4 APRILE 1952, n. 218. - *Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti* (Gazz. Uff. 15 aprile 1952, n. 89, suppl. ord.) pagg. 602, 734 (art. 2), 742 (art. 5)
- L. 15 NOVEMBRE 1952, n. 1967. - *Modificazioni alla tabella delle malattie professionali allegata al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765* (Gazz. Uff. 12 dicembre 1952, n. 288) pagg. 586, 724

1953

- D.P.R. 21 MAGGIO 1953, n. 568. - *Regolamento per l'attuazione della L. 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti da privati datori di lavoro* (Gazz. Uff. 13 agosto 1953, n. 184) pagg. 47 (art. 13), 731 (art. 31)
- R.D. 30 DICEMBRE 1953, n. 2786. - *Testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli Uffici giudiziari e del personale della Magistratura* (Gazz. Uff. 31 dicembre 1923, n. 306) pag. 508 (artt. 15, 16)

1954

- L. 31 MARZO 1954, n. 90. - *Modificazioni alla L. 27 maggio 1949, n. 260 sulle ricorrenze festive* (Gazz. Uff. 22 aprile 1954, n. 92). pagg. 242, 243, 245, 246

1955

- L. 19 GENNAIO 1955, n. 25. - *Disciplina dell'apprendistato* (Gazz. Uff. 14 febbraio 1955, n. 36) . . . pagg. 102 (art. 11), 154 (art. 9), 336 (art. 2), 337 (art. 3), 339, 340, 342 (art. 7), 343 (art. 21), 344
- D.P.R. 27 APRILE 1955, n. 547. - *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro* (Gazz. Uff. 12 luglio 1955, n. 158) pag. 258
- D.P.R. 30 MAGGIO 1955, n. 797. - *T.U. delle norme concernenti gli assegni familiari* (Gazz. Uff. 7 settembre 1955, n. 206, suppl. ord.) . pag. 693 (T.U. art. 3)

1956

- D.P.R. 7 GENNAIO 1956, N. 164. - *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni* (Gazz. Uff. 31 marzo 1956, n. 78, suppl. ord.) . pag. 258
- D.P.R. 19 MARZO 1956, N. 302. - *Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547* (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, suppl. ord.) pag. 258
- D.P.R. 19 MARZO 1956, N. 303. - *Norme generali per l'igiene del lavoro* (Gazz. Uff. 30 aprile 1956, n. 105, suppl. ord.; v. avv. rett. Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142) pag. 258
- D.P.R. 20 MARZO 1956, N. 320. - *Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo* (Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, suppl. ord.; v. avv. rett. Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142) pag. 258
- D.P.R. 20 MARZO 1956, N. 321. - *Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa* (Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, suppl. ord.; v. avv. rett. Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142) pag. 258
- D.P.R. 20 MARZO 1956, N. 322. - *Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione* (Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, suppl. ord.) pag. 258
- D.P.R. 20 MARZO 1956, N. 323. - *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici* (Gazz. Uff. 5 maggio 1956, n. 109, suppl. ord.) pag. 258
- L. 3 MAGGIO 1956, N. 393. - *Prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che, al compimento dell'età stabilita dalla legge, non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione* (Gazz. Uff. 16 maggio 1956, n. 119) pag. 742

COSTITUZIONE

Art. 1	pag. 310
» 2	pag. 136
» 3	pag. 136
» 4	pag. 136
» 7	pag. 596
» 16	pag. 136
» 36	pagg. 42, 43, 48, 51, 79, 80, 81, 85, 91, 104, 188, 210, 211, 214, 216, 227, 229, 237, 247, 250, 253, 341, 342, 348, 403, 406, 408, 605
» 37	pagg. 212, 213, 342
» 38	pagg. 210, 587
» 39	pagg. 41, 43, 52, 60, 61, 77, 81, 103, 290, 336
» 40	pagg. 43, 170, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 315, 318, 322, 327, 328, 330
» 41	pag. 330
» 81	pag. 309

Art. 98	<i>pag.</i>	310
» 102	<i>pag.</i>	483
» 103	<i>pag.</i>	464
» 113	<i>pagg.</i>	464, 465

CODICE CIVILE (1865)

Art. 1570	<i>pag.</i>	114
» 1627	<i>pag.</i>	114

CODICE CIVILE

Art. 1 (preleggi)	<i>pag.</i>	96
» 7 (preleggi)	<i>pag.</i>	94
» 11 (preleggi)	<i>pagg.</i>	96, 97
» 13 (preleggi)	<i>pag.</i>	66
» 15 (preleggi)	<i>pagg.</i>	327, 328
» 25 (preleggi)	<i>pag.</i>	590
» 3	<i>pag.</i>	772
» 457	<i>pag.</i>	445
» 585	<i>pag.</i>	446
» 1197	<i>pag.</i>	216
» 1256	<i>pagg.</i>	414, 415, 416
» 1321	<i>pag.</i>	76
» 1322	<i>pagg.</i>	68, 505, 506
» 1343	<i>pag.</i>	123
» 1346	<i>pag.</i>	123
» 1349	<i>pag.</i>	487
» 1352	<i>pag.</i>	73
» 1372	<i>pag.</i>	97
» 1418	<i>pag.</i>	68
» 1419	<i>pagg.</i>	69, 73
» 1435	<i>pagg.</i>	437, 453
» 1442	<i>pag.</i>	438
» 1448	<i>pag.</i>	195
» 1453	<i>pagg.</i>	51, 413, 414
» 1463	<i>pagg.</i>	322, 323, 414
» 1464	<i>pag.</i>	416
» 1655	<i>pagg.</i>	345, 347
» 1662	<i>pag.</i>	348
» 1676	<i>pagg.</i>	350, 351
» 1723	<i>pag.</i>	86
» 1726	<i>pag.</i>	86

Art. 1754	pag.	137
» 1901	pag.	619
» 1916	pagg.	718, 719, 727
» 1965	pag.	523
» 2043	pagg.	261, 263, 264, 272
» 2048	pagg.	257, 259
» 2049	pagg.	257, 258, 259, 260
» 2050	pagg.	257, 261
» 2051	pag.	257
» 2052	pag.	262
» 2070	pagg.	104, 105
» 2074	pagg.	57, 58, 96, 290, 291
» 2077	pagg.	71, 91, 92, 93, 452
» 2079	pagg.	65, 66
» 2082	pag.	381
» 2086	pag.	346
» 2087	pagg.	257, 258, 262, 263, 264, 265, 272, 356
» 2093	pag.	462
» 2094	pagg.	113, 114, 169, 346, 564, 588
» 2096	pagg.	152, 155, 156, 344
» 2097	pagg.	366, 373, 374
» 2099	pagg.	42, 43, 48, 51, 81, 85, 119, 198, 213, 215, 217, 218, 341, 347, 354, 379
» 2100	pag.	357
» 2102	pagg.	218, 379
» 2103	pagg.	49, 222, 379
» 2104	pagg.	169, 172, 285
» 2105	pagg.	169, 174, 285, 373, 431
» 2106	pagg.	285, 379
» 2107	pag.	379
» 2108	pagg.	95, 198, 202, 203, 204, 206, 357, 379
» 2109	pagg.	237, 247, 250, 362
» 2110	pagg.	208, 227, 266, 268, 269, 388
» 2111	pagg.	208, 698
» 2112	pagg.	273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 379
» 2113	pagg.	70, 77, 93, 226, 229, 233, 251, 267, 379, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 486
» 2115	pagg.	352, 524, 553, 601
» 2116	pagg.	605, 612, 619, 631, 632
» 2118	pagg.	369, 370, 385, 388, 389, 390, 392, 399, 421, 422, 434, 441, 489
» 2119	pagg.	411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 423, 427, 428
» 2120	pagg.	69, 70, 95, 369, 370, 403, 404, 417, 436, 439, 440
» 2121	pagg.	68, 69, 70, 95, 119, 252, 354, 356, 406, 441

Art. 2122	<i>pagg.</i>	442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449
» 2123	<i>pag.</i>	752
» 2126	<i>pagg.</i>	134, 405, 563
» 2127	<i>pagg.</i>	351, 352, 358
» 2128	<i>pagg.</i>	378, 379, 595
» 2130	<i>pagg.</i>	335, 342
» 2131	<i>pagg.</i>	335, 339, 358
» 2132	<i>pag.</i>	335
» 2133	<i>pag.</i>	335
» 2134	<i>pagg.</i>	335, 342
» 2135	<i>pagg.</i>	565, 566
» 2222	<i>pagg.</i>	113, 121, 177, 220
» 2238	<i>pag.</i>	277
» 2239	<i>pag.</i>	127
» 2598	<i>pag.</i>	173
» 2697	<i>pagg.</i>	217, 234
» 2739	<i>pag.</i>	94
» 2749	<i>pag.</i>	633
» 2751	<i>pagg.</i>	125, 232, 378
» 2753	<i>pag.</i>	633
» 2755	<i>pag.</i>	633
» 2900	<i>pag.</i>	719
» 2947	<i>pag.</i>	632
» 2948	<i>pag.</i>	617
» 2953	<i>pag.</i>	630
» 2955	<i>pag.</i>	200
» 2956	<i>pag.</i>	235
» 2959	<i>pag.</i>	201
» 2965	<i>pag.</i>	234
» 98 (Disp. att.)	<i>pagg.</i>	156, 434

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 7	<i>pagg.</i>	493, 498
» 12	<i>pag.</i>	784
» 13	<i>pag.</i>	784
» 18	<i>pag.</i>	499
» 19	<i>pag.</i>	500
» 20	<i>pagg.</i>	498, 500, 779
» 28	<i>pag.</i>	499
» 45	<i>pag.</i>	493
» 70	<i>pag.</i>	772
» 112	<i>pag.</i>	212
» 163	<i>pag.</i>	771

Art. 185	<i>pag.</i>	456
» 353	<i>pag.</i>	490
» 354	<i>pag.</i>	491
» 362	<i>pag.</i>	514
» 364	<i>pagg.</i>	495, 786
» 429	<i>pagg.</i>	460, 461, 463, 464, 465, 469, 496, 497, 541, 778
» 431	<i>pag.</i>	456
» 434	<i>pagg.</i>	492, 493, 494, 497, 498, 499, 500, 779
» 439	<i>pag.</i>	197
» 445	<i>pagg.</i>	492, 494
» 446	<i>pag.</i>	494
» 447	<i>pagg.</i>	493, 494, 497
» 450	<i>pag.</i>	525
» 451	<i>pagg.</i>	492, 494
» 453	<i>pag.</i>	782
» 454	<i>pagg.</i>	785, 786
» 455	<i>pag.</i>	521
» 458	<i>pag.</i>	525
» 459	<i>pagg.</i>	752, 753, 770, 772, 775, 778
» 460	<i>pagg.</i>	751, 753, 756, 757, 764, 765, 766, 768, 769, 770
» 461	<i>pagg.</i>	525, 775, 777, 778, 779
» 464	<i>pag.</i>	521
» 465	<i>pagg.</i>	782, 783
» 466	<i>pagg.</i>	783, 784
» 635	<i>pag.</i>	626, 627, 780
» 645	<i>pag.</i>	776
» 650	<i>pag.</i>	774
» 806	<i>pagg.</i>	44, 45, 484, 503, 504, 505, 519, 520, 521, 522
» 808	<i>pagg.</i>	44, 45, 161, 503, 504, 519
» 810	<i>pag.</i>	488
» 812	<i>pagg.</i>	508, 509
» 814	<i>pag.</i>	511
» 823	<i>pag.</i>	507
» 825	<i>pag.</i>	506
» 827	<i>pagg.</i>	487, 520, 525
» 828	<i>pagg.</i>	487, 490, 520
» 829	<i>pagg.</i>	504, 507, 520
» 830	<i>pagg.</i>	490, 520, 525

CODICE PENALE

Art. 415	<i>pag.</i>	308
» 432	<i>pag.</i>	316
» 499	<i>pag.</i>	303

Art. 502	<i>pagg.</i> 301, 302, 303, 304, 327, 328, 329, 330
» 503	<i>pag.</i> 329
» 504	<i>pag.</i> 330
» 506	<i>pag.</i> 330
» 508	<i>pagg.</i> 318, 319, 320
» 509	<i>pagg.</i> 65, 66, 78, 100, 101, 316
» 511	<i>pag.</i> 303
» 633	<i>pag.</i> 320
» 634	<i>pag.</i> 320
» 650	<i>pag.</i> 315

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 7	<i>pag.</i> 425
» 25	<i>pag.</i> 612
» 27	<i>pag.</i> 628
» 28	<i>pag.</i> 629

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 352	<i>pag.</i> 437
» 603	<i>pag.</i> 501
» 920	<i>pag.</i> 437
» 1751	<i>pag.</i> 437

INDICE GENERALE

DELIBERAZIONE ISTITUTIVA (<i>finalità dell'inchiesta</i>)	Pag.	3
COMPOSIZIONE della Commissione Parlamentare.	»	3
COMPOSIZIONE delle Segreterie	»	4
LETTERA DI PRESENTAZIONE del Presidente, on. Leopoldo Rubinacci. »		5
PUBBLICAZIONE dei risultati dell'inchiesta, a cura dei Segretari generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. »		8
COLLANA DELLE RELAZIONI E COLLANA DEI DOCUMENTI (<i>elenco dei volumi</i>)	»	8
CRITERI PER LA CONSULTAZIONE DELLE RELAZIONI	»	9
1. - <i>impostazione della pubblicazione.</i>	»	9
2. - <i>distribuzione della materia</i>	»	10
3. - <i>note.</i>	»	11
4. - <i>tabelle.</i>	»	11
5. - <i>abbreviazioni.</i>	»	12
AUTORI del volume (relatore, esperti, consulenti tecnici, coordinatore, revisori)	»	13
INDICE SOMMARIO	»	17

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO

INTRODUZIONE. - CONTENUTO E FINALITÀ DELLA RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO	Pag.	37
PARTE I. - LE FONTI	»	53
<i>Capitolo I.</i> - Il contratto collettivo di lavoro	»	55
<i>Capitolo II.</i> - Il regolamento di impresa	»	108
PARTE II. - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	»	111
<i>Capitolo III.</i> - Lavoro autonomo e lavoro subordinato	»	113
<i>Capitolo IV.</i> - Costituzione del contratto di lavoro	»	133
<i>Capitolo V.</i> - Cooperative di mano d'opera	»	160

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE

INTRODUZIONE. - CONTENUTO E FINALITÀ DELLA RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE	Pag.	531
PARTE I. - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA TUTELA PREVIDENZIALE.	»	535
<i>Capitolo</i> I. - Enti gestori della previdenza sociale	»	537
<i>Capitolo</i> II. - Obbligo assicurativo	»	552
<i>Capitolo</i> III. - Contribuzione	»	600
PARTE II. - OGGETTO DELLA TUTELA PREVIDENZIALE.	»	635
<i>Capitolo</i> IV. - Evento protetto	»	637
<i>Capitolo</i> V. - Prestazioni	»	699
PARTE III. - TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI	»	749
<i>Capitolo</i> VI. - Procedimento amministrativo	»	751
<i>Capitolo</i> VII. - Procedimento giurisdizionale	»	770
INDICE DEI NOMI	»	793
INDICE LEGISLATIVO	»	801

Tipografia della Camera dei Deputati
Maggio 1959